

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Doc. LXXXIII

n. 2

RELAZIONE

SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELL'ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

(Anno 2018)

(Articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246)

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta

(FRACCARO)

Comunicata alla Presidenza il 1° agosto 2019

PAGINA BIANCA

Sommario

Premessa	1
1. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.....	5
1.1 L'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR).....	5
1.2 La verifica d'impatto della regolamentazione (VIR).....	10
1.3 L'analisi tecnico-normativa (ATN).....	11
1.4 Valutazioni del Nucleo e qualità delle AIR e delle VIR	13
1.5 La formazione curata dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione in tema di analisi e verifica d'impatto della regolamentazione	17
2. ESPERIENZE DI AIR E VIR A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE	20
3. ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AUTORITA' INDIPENDENTI	28
3.1 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	28
3.2 Autorità Nazionale Anticorruzione	31
3.3 Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente	47
3.4 Banca d'Italia	49
3.5 Consob.....	51
3.6 Garante per la Protezione dei Dati Personali.....	54
3.7 Autorità di Regolazione dei Trasporti	54
3.8 IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni	58
3.9 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni	61
3.10 Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione	69
4. ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI	70
ABRUZZO	70
LIGURIA.....	76
LOMBARDIA.....	78
MARCHE	81
TOSCANA	86
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.....	87
ALLEGATO A - PROVVEDIMENTI ESENTATI ED ESCLUSI DALL'AIR NEL 2018	88
ALLEGATO B – DOCUMENTI TRASMESSI DALLE AUTORITÀ INDIPENDENTI.....	93
ALLEGATO C - DOCUMENTI TRASMESSI DALLA PROVINCIA DI TRENTO.....	94

PAGINA BIANCA

Premessa

Il 2018 si connota come un vero spartiacque nella diffusione degli strumenti per la qualità della regolazione a livello delle Amministrazioni statali.

L'11 aprile 2018, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante la "Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione"¹, è entrato in vigore il nuovo Regolamento sull'AIR e sulla VIR², che ha profondamente innovato procedure e contenuti dell'analisi e della verifica di impatto, e le connesse attività di consultazione, al fine di superare i limiti evidenziati dalla precedente disciplina e le difficoltà che avevano caratterizzato negli ultimi anni il concreto svolgimento dell'AIR e della VIR da parte delle Amministrazioni statali³.

La Guida intende essere uno strumento complementare al Regolamento, ed è indispensabile alle Amministrazioni per la concreta attuazione delle norme riguardanti AIR, VIR e consultazione. Fornisce infatti indicazioni operative, relative alle singole fasi dell'analisi e della verifica di impatto, incluse le correlate attività di consultazione. Ed è sulla base di tali indicazioni che il Nucleo AIR⁴ valuta le AIR e le VIR per come queste sono rendicontate nelle corrispondenti relazioni.

L'analisi delle attività del 2018 mostra taluni aspetti significativi per quanto concerne gli attori in gioco nonché l'utilizzo dei nuovi strumenti resi disponibili dopo il primo trimestre del 2018.

In relazione ai **principali attori istituzionali** della qualità della regolazione si evidenzia quanto segue.

Rispetto all'esperienza degli ultimi anni, si registra un miglioramento nell'attuazione degli strumenti per la qualità delle regole, anche dovuto all'azione costante del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAGL), organo deputato al coordinamento delle Amministrazioni in materia di Air e Vir⁵. Anche in ragione delle novità introdotte con il DPCM 169/2017, il DAGL ha incrementato nel corso dell'anno il sostegno offerto alle Amministrazioni statali, a partire dalle prime fasi del percorso istruttorio dei provvedimenti normativi. Tra i fattori che contribuiscono al miglioramento della qualità delle relazioni AIR annesse ai provvedimenti normativi, si evidenzia l'attività

¹ Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018 ("Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2018, n. 83.

² Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 ("Regolamento recante la disciplina sull'Analisi dell'impatto della regolamentazione, la Verifica dell'impatto della regolamentazione e la Consultazione"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2017, n. 280.

³ Per una illustrazione delle principali novità introdotte dal Regolamento e delle indicazioni fornite nella Guida si rimanda alla relazione annuale relativa al 2017, "Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione - anno 2017" presentata al Parlamento dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Senato, DOC. LXXXIII, N. 1).

⁴ Per le attività previste dal DPCM 15 settembre 2017, n. 169 il DAGL si avvale del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro AIR (in breve, Nucleo AIR) del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

⁵ Art. 14, comma 8, della legge 28 novembre 2005, n. 246 ("Il DAGL assicura il coordinamento delle Amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, può consentire l'eventuale esenzione dall'AIR").

prestata dai componenti del Nucleo AIR. Tale gruppo, supportando il DAGL nella valutazione delle analisi e verifiche di impatto, conferma un modello di supervisione interno al Governo, ma basato sul ricorso a esperti esterni alle Amministrazioni proponenti. In particolare, il Nucleo AIR affianca l'Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità della regolazione del DAGL (di seguito "Ufficio studi del DAGL") nell'esame delle relazioni AIR e VIR inviate alla Presidenza dalle Amministrazioni statali, consentendo di rafforzare l'attività di valutazione tecnica delle analisi prodotte⁶.

Gli strumenti della qualità delle regole si affermano in modo efficace laddove tutti gli attori istituzionali ne sottolineino l'importanza e la concreta utilità ai fini del processo decisionale. Vale qui ricordare come gli organi parlamentari continuino a rimarcare il ruolo dell'AIR come ineludibile strumento per la comprensione dei cambiamenti portati dalle norme, sottolineando anche la necessità che tali documenti siano sistematicamente trasmessi a Camera e Senato⁷. E' poi continuata l'attività di diffusione della cultura e degli strumenti della valutazione da parte dell'Ufficio valutazione di impatto del Senato⁸, nonché la ricognizione delle relazioni AIR trasmesse al Senato della Repubblica attraverso la *newsletter* dell'Ufficio per la verifica della fattibilità amministrativa e per l'analisi di impatto degli atti in itinere (Servizio per la qualità degli atti normativi).

E' continuato nel corso dell'anno il rapporto di partenariato istituzionale instaurato dal DAGL con la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). Con l'attuazione del nuovo Regolamento, la SNA ha organizzato due specifici percorsi formativi destinati a funzionari e dirigenti delle Amministrazioni centrali. Altresì permane alta l'attenzione sui temi dell'economia comportamentale legata alla qualità delle regole (si veda per tutto il cap. 1).

Per quanto concerne la **diffusione consapevole degli strumenti della qualità della regolazione**, anche alla luce delle nuove norme, seppure per un periodo di concreta applicazione che copre sei mesi di attività, si evidenzia quanto segue.

Tra i primi effetti dell'introduzione della nuova norma sull'AIR (si veda cap. 1), in linea con le attese, si evidenzia una flessione del numero delle AIR rispetto al 2017 (-30%) e, in generale, rispetto all'andamento registrato negli ultimi anni. Tale effetto, al netto della riduzione dell'attività normativa generalmente associata al passaggio della Legislatura, è in linea con uno dei principali obiettivi attesi del nuovo Regolamento: ovvero quello di concentrare, in

⁶ La procedura di valutazione delle relazioni AIR prevede la restituzione alle Amministrazioni proponenti di una scheda di valutazione della Relazione AIR redatta dall'esperto del Nucleo di volta in volta incaricato di seguire la singola Amministrazione. Ciascuna scheda, oltre a fornire indicazioni specifiche sui punti della Relazione AIR da approfondire, è strutturata in modo da chiarire anche aspetti di natura metodologica relativi alle modalità di svolgimento dell'AIR, fornendo esempi e precisazioni volti a supportare l'attività di analisi svolta dall'Amministrazione. Sulla base delle indicazioni contenute nelle schede di valutazione, le Amministrazioni sono invitate a rivedere ed integrare le Relazioni AIR, che vengono nuovamente sottoposte a valutazione del Nucleo, fino alla dichiarazione di conformità. Su richiesta delle Amministrazioni proponenti, si organizzano incontri nell'ambito dei quali i componenti del Nucleo AIR condividono, con i referenti AIR ministeriali, osservazioni e proposte per il miglioramento delle analisi di impatto. Le schede AIR e le Note di valutazione sono pubblicate sul sito del Governo .

⁷ Il rilievo più volte contenuto nei pareri resi dal Comitato per la legislazione è il seguente: "... Il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento ...".

⁸ Si veda, UVI Ufficio valutazione di impatto – Senato della Repubblica, "L'incompiuta - La valutazione degli atti normativi in Italia: criticità, prospettive e buone pratiche", Aprile 2018.

coerenza con il principio di proporzionalità, l'impegno delle Amministrazioni sui provvedimenti di maggiore impatto su cittadini e imprese. E' cresciuto quindi in modo significativo il numero dei casi di esenzione dall'AIR di provvedimenti di impatto limitato sui destinatari. In ogni modo, le previsioni del Regolamento lasciavano presagire un numero ancora maggiore di richieste di esenzione. Al fine di dare piena attuazione al principio di selettività sotteso alla nuova normativa, sarà pertanto necessario, nel prossimo futuro, un'attività di sensibilizzazione sul tema delle esenzioni.

Risultano poi in aumento i casi di esclusione dall'AIR ai sensi dell'articolo 6, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

Quanto alle scelte organizzative adottate dalle Amministrazioni, si osserva il ricorso crescente alla collaborazione delle direzioni di settore nello svolgimento dell'analisi di impatto. Ciò anche a motivo delle richieste di chiarimenti da parte del DAGL che, alla luce delle indicazioni della Guida, sono divenute progressivamente ancor più pregnanti. Tuttavia, occorre evidenziare che non risultano ancora adottate soluzioni organizzative specificamente rivolte a supportare la valutazione come invece previsto dal Regolamento⁹.

In termini generali la qualità delle relazioni stesse, come emerge dalle valutazioni del Nucleo e dalle attività svolte dall'Ufficio studi del DAGL, presenta ancora evidenti margini di miglioramento. In particolare, un'analisi delle valutazioni eseguite mostra come:

- nonostante la nuova disciplina, in alcuni casi le relazioni Air continuano a essere realizzate in una fase troppo avanzata dell'*iter* normativo, riducendo l'AIR a mero adempimento formale o, tutt'al più, a strumento di trasparenza delle decisioni assunte e ciò continua ad alimentare, in seno alle Amministrazioni, la confusione tra processo di analisi e mera rendicontazione dei suoi risultati;
- in sede di prima valutazione le osservazioni del Nucleo hanno riguardato principalmente la definizione del contesto e dei problemi da affrontare, la valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali. A seguito dell'attività di verifica, le relazioni AIR sono migliorate soprattutto sotto il profilo della descrizione del contesto e delle motivazioni dell'intervento, degli obiettivi e delle consultazioni svolte. La fase in cui permangono le maggiori difficoltà è proprio quella attinente la valutazione degli impatti (inclusa la valutazione sulle PMI, la concorrenza, gli oneri amministrativi e il c.d. *gold-plating*), che continua spesso a essere parziale e meramente descrittiva;
- stentano a decollare al momento alcuni degli strumenti più innovativi introdotti dal Regolamento. In particolare la cd. AIR in fase ascendente, la partecipazione alle valutazioni della Commissione, nonché la programmazione dell'attività normativa¹⁰;
- la concreta attività normativa e il complesso *iter* procedurale continuano a rendere difficoltosa l'applicazione dello strumento dell'AIR in relazione ai decreti-legge e ai

⁹ Cfr. articolo 2, comma 7, DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

¹⁰ Cfr., rispettivamente, articoli 11 e 15 e articolo 4, DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

connessi adempimenti istruttori, seppur la relativa disciplina AIR in tali ambiti sia semplificata¹¹.

Alla luce di quanto sopra, nonostante gli innegabili progressi registrati nel primo anno di attuazione del nuovo Regolamento e della Guida, si evidenzia uno spazio consistente per una migliore attuazione degli strumenti di qualità della regolazione. In prospettiva, si potrebbe individuare nel Preconsiglio la sede più opportuna per contribuire a valorizzare il contributo dell’AIR nella fase di istruttoria normativa.

La Relazione è organizzata come segue.

Nel capitolo 1 viene illustrato lo stato di applicazione di AIR, VIR e ATN da parte delle Amministrazioni statali, con un’analisi in dettaglio dell’attività del Nucleo Air e vengono esposti i margini di miglioramento registrati nell’elaborazione degli strumenti di qualità della regolamentazione a seguito degli interventi posti in essere dal Nucleo e dall’Ufficio studi del DAGL. Inoltre, si espongono le modalità con le quali è attualmente impostata la collaborazione tra il DAGL e la SNA, per lo sviluppo della cultura della qualità della regolazione, con un riferimento particolare agli esiti dei corsi di formazione già svolti e ai riscontri positivi registrati nell’affluenza e nella partecipazione attiva degli iscritti.

Nel capitolo 2 viene trattato il tema degli strumenti della regolazione in ambito europeo, ponendo l’accento sulle principali novità introdotte nel corso del 2018.

I capitoli 4 e 5 presentano, rispettivamente, un resoconto sullo stato di applicazione degli strumenti di qualità della regolazione da parte delle Autorità indipendenti e delle Regioni.

Nell’allegato A sono indicati i provvedimenti esentati ed esclusi dall’AIR nel 2018. Nell’allegato B sono riportati i documenti trasmessi dalle Autorità indipendenti, mentre l’allegato C riporta quelli trasmessi dagli enti territoriali.

¹¹ Così come previsto dall’art. 10 del DPCM 15 settembre 2017, n. 169.

1. LA VALUTAZIONE DELLA REGOLAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

L'11 aprile 2018, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante la "Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione"¹², è entrato in vigore il nuovo regolamento sull'AIR e sulla VIR¹³.

Il regolamento ha profondamente innovato procedure e contenuti dell'analisi e della verifica di impatto, nonché delle connesse attività di consultazione, al fine di superare i limiti evidenziati dalla precedente disciplina e, in particolare, le difficoltà che hanno caratterizzato negli ultimi anni il concreto svolgimento dell'AIR e della VIR da parte delle amministrazioni statali.

La Guida ha fornito indicazioni metodologiche relative alle singole fasi dell'analisi e della verifica di impatto, inclusa l'attività di consultazione svolta sia in fase di elaborazione degli atti normativi, sia di valutazione e revisione degli stessi; sulla base di tali indicazioni il Nucleo AIR¹⁴ valuta le AIR e le VIR per come rendicontate nelle corrispondenti relazioni.

Per una illustrazione delle principali novità introdotte dal regolamento e delle indicazioni fornite nella Guida si rimanda alla relazione annuale relativa al 2017¹⁵.

1.1 L'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)

Nel corso del 2018, le amministrazioni statali hanno inviato al DAGL **112** relazioni AIR¹⁶.

Di queste, **74** sono relative a schemi di atti normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri¹⁷, (di cui 42 decreti legislativi, 7 decreti legge, 10 disegni di legge, 15 decreti del Presidente della Repubblica; cfr. Grafico 1) e **38** a regolamenti di competenza ministeriale e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri pervenuti al DAGL ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cfr. Grafico 2).

Nell'anno 2017, erano state inviate 157 relazioni, di cui 113 riferite a schemi normativi sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri (70 decreti legislativi, 5 decreti legge, 25

¹² Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2018 ("Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2018, n. 83.

¹³ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169 ("Regolamento recante la disciplina sull'Analisi dell'impatto della regolamentazione, la Verifica dell'impatto della regolamentazione e la Consultazione"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2017, n. 280.

¹⁴ Per le attività previste dal DPCM 15 settembre 2017, n. 169 il DAGL si avvale del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici – Gruppo di lavoro AIR (in breve, Nucleo AIR) del Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri.

¹⁵ Cfr. "Relazione sullo stato di applicazione dell'analisi di impatto della regolamentazione - anno 2017" presentata al Parlamento dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Senato, DOC. LXXXIII, N. 1).

¹⁶ Di queste, 7 contengono i risultati di più AIR. Come previsto dal dPCM 169/17, infatti "[per] interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia" (art. 5, c. 2). Considerando quindi il numero di analisi incluse in tali "relazioni generali", il numero di AIR condotte dalle amministrazioni statali e rendicontate in relazioni inviate al DAGL nel corso del 2018 ammonta a 164.

¹⁷ Il dato riguarda quindi le relazioni AIR a corredo di provvedimenti approvati in esame preliminare in Consiglio dei Ministri. In merito ai provvedimenti approvati in via definitiva, le relazioni AIR risultano, per il 2018, n. 58.

disegni di legge, 12 decreti del Presidente della Repubblica, 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri); 44 riferite a regolamenti di competenza ministeriale e decreti del Presidente del Consiglio dei ministri pervenuti al DAGL ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Grafico 1 – Distribuzione delle relazioni AIR per tipo di provvedimento – Atti sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri. Anno 2018






Grafico 2 – Distribuzione delle relazioni AIR per tipo di provvedimento – Atti non sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri. Anno 2018




Il seguente grafico illustra la distribuzione delle relazioni AIR nel corso del 2018, distinguendo tra atti sottoposti all'esame del Consiglio dei ministri e altri atti.

Grafico 3 – Distribuzione delle AIR tra le amministrazioni. Anno 2018

Nella lettura del grafico va considerato che la consistenza numerica delle relazioni AIR è direttamente collegata al numero di iniziative di competenza di ciascuna amministrazione. Inoltre, va segnalato che il dato relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri riguarda complessivamente l'attività svolta dai relativi Dipartimenti e strutture, anche affidati a Ministri senza portafoglio.

Il grafico che segue mostra la serie storica delle relazioni AIR complessivamente prodotte ogni anno dalle amministrazioni statali a partire dal 2007.

Grafico 4 – Relazioni AIR dal 2007 al 2018



Come emerge dal grafico, il 2018 mostra una flessione rispetto al 2017 (-30%) e, in generale, rispetto all'andamento registrato negli ultimi anni.

Tale dato, oltre che legato alla riduzione dell'attività normativa fisiologicamente connaturata alla nascita di un nuovo Governo, riflette anche i primi effetti del nuovo regolamento, il quale ha ridotto l'ambito di applicazione dell'Air in modo da concentrare – nel rispetto di un principio di proporzionalità - l'impegno delle amministrazioni sui provvedimenti di maggiore impatto su cittadini e imprese.

In particolare, rispetto alla precedente disciplina, oltre ad introdurre nuove ipotesi di esclusione, è stato radicalmente rivisto il meccanismo di esenzione: mentre il DPCM 170/2008 prevedeva la possibilità di esenzione dall'Air «*in casi straordinari di necessità ed urgenza, nonché nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo e dei suoi possibili effetti*», il nuovo regolamento ha introdotto una disciplina specifica per i decreti legge e criteri volti ad assicurare che l'analisi di impatto sia riservata proprio agli interventi normativi a cui sono prevedibilmente associati effetti di particolare ampiezza. Difatti, l'esenzione può essere concessa - in riferimento all'intero provvedimento o a parti di esso - se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: i costi di adeguamento derivanti dall'intervento normativo sono di scarsa entità; il numero di destinatari è esiguo; le risorse pubbliche necessarie sono di importo ridotto; l'impatto concorrenziale è limitato.

Nel 2018 sono pervenute al DAGL 33 richieste di **esenzione**, riferite a 12 provvedimenti¹⁸. Di queste, 28 (ossia circa l'85%), riferite a 11 provvedimenti¹⁹, sono state accolte (cfr. Tabella 1).

Tabella 1 – Esenzioni richieste al DAGL, per esito. Anno 2018

Esito	N.
Concesse	28
Non concesse	5
Totale	33

Inoltre, in un caso²⁰ è stato applicato l'articolo 7, comma 2, del DPCM 169/2017 (cfr. All. A) avente ad oggetto un regolamento ministeriale.

Per quanto riguarda, in particolare, le richieste di esenzione sottoposte alla valutazione del DAGL, in 22 dei 28 casi in cui l'esenzione è stata concessa la motivazione dell'Amministrazione è stata considerata da subito adeguata; nei restanti 6 casi il DAGL ha richiesto un'integrazione volta a verificare la presenza delle condizioni richieste dal regolamento (in misura prevalente in riferimento al numero di destinatari). Dei 5 casi in cui l'esenzione non è stata concessa, per 4 provvedimenti non risultava soddisfatto il criterio del numero esiguo di destinatari (oltre che, in un caso, il criterio dei costi di adeguamento e, in un altro caso, quello delle risorse pubbliche); per 1 provvedimento non risultava soddisfatto il criterio della limitatezza delle risorse pubbliche impiegate.

I casi di **esclusione** dall'AIR, ai sensi dell'articolo 6, del DPCM 15 settembre 2017, n. 169, sono stati 34 riferiti alle seguenti tipologie di atti normativi:

- 6 di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale;
- 23 di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali;
- 2 di approvazione di bilanci;
- 3 in materia di sicurezza.

La Tabella 2 riporta il numero complessivo di casi di esclusione ed esenzione dall'AIR nel corso dell'ultimo triennio.

Tabella 2 – Numero totale di provvedimenti esclusi ed esentati. Anni 2016 -2018

Tipologia	2016	2017	2018
Provvedimenti esclusi	17	22	34
Provvedimenti esentati	3	3	12*

¹⁸ In 8 casi le richieste erano riferite ad interi atti normativi e in 25 casi a singole disposizioni.

¹⁹ In 7 casi le esenzioni concesse erano riferite ad interi atti normativi e in 21 a singole disposizioni, nel complesso riferite ad altri 4 provvedimenti.

²⁰ Decreto ministeriale 5 novembre 2018, n. 133 recante: "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Totale	20	25	46
---------------	-----------	-----------	-----------

** di cui 8 esentati integralmente e 4 in riferimento a singole disposizioni.*

1.2 La verifica d'impatto della regolamentazione (VIR)

In materia di VIR, il regolamento ha introdotto un sistema selettivo, che riserva la VIR ai provvedimenti di maggiore impatto. In particolare, esso ha stabilito che le amministrazioni programmino le valutazioni su base biennale, attraverso appositi "piani" che individuano gli atti normativi o gli insiemi di atti normativi, "tra loro funzionalmente connessi", da sottoporre a valutazione. I criteri per la selezione degli atti da sottoporre a VIR sono i seguenti:

- rilevanza rispetto agli obiettivi perseguiti dalle politiche a cui gli atti si riferiscono;
- significatività degli effetti;
- problemi e profili critici rilevati nell'attuazione;
- modifiche nel contesto socio-economico di riferimento, incluse quelle derivanti dal progresso tecnologico e scientifico.

Tra dicembre 2018 e gennaio 2019 sono stati trasmessi al DAGL 5 piani VIR, da parte delle seguenti amministrazioni:

- Ministero per i Beni e le attività culturali;
- Ministero della Difesa;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
- Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Tre amministrazioni (Dipartimento per le politiche della famiglia, Dipartimento per le politiche antidroga e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) hanno segnalato l'assenza di provvedimenti da sottoporre a VIR.

Tre amministrazioni (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministeri dell'Economia e delle finanze e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali) hanno comunicato l'avvio dell'istruttoria per la predisposizione del piano, che non è stato tuttavia ancora trasmesso al DAGL.

I 5 piani inviati al DAGL indicano da un minimo di 2 (Ministeri della Difesa e Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) a un massimo di 7 (Ministero dell'Interno) valutazioni da realizzare nel prossimo biennio²¹.

Nella quasi totalità dei casi, le amministrazioni hanno previsto la conclusione delle valutazioni entro il 2020²².

²¹Gli atti inclusi nei piani sono sempre decreti legislativi, tranne nel caso del Ministero per i Beni e le attività culturali e del Ministero dell'Interno, che hanno stabilito di sottoporre a VIR anche altre tipologie di provvedimenti.

Per quanto riguarda le motivazioni per le quali le amministrazioni hanno stabilito di realizzare le valutazioni programmate, il criterio più ricorrente è stato quello relativo alla significatività degli effetti (riguardante - in base a quanto segnalato dalle amministrazioni nei relativi piani – quasi il 60% dei casi), seguito dal criterio relativo alla rilevanza degli obiettivi (circa 30%). Meno frequente è la segnalazione di criticità di attuazione (circa 20%²³). Infine, la presenza di modifiche nel contesto socio-economico di riferimento è stata segnalata in un solo caso.

Per quanto riguarda l'iter di definizione dei piani, il regolamento prevede che questi siano adottati a seguito di una consultazione, mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale dell'Amministrazione che ne ha curato l'elaborazione, della durata di almeno quattro settimane. La consultazione è finalizzata a ricevere da chiunque vi abbia interesse commenti riferiti agli atti inclusi nel piano e all'applicazione dei criteri per lo svolgimento delle valutazioni (cfr. *supra*), nonché proposte di ulteriori atti da includere nel piano. Successivamente alla consultazione i piani saranno inviati nuovamente al DAGL per la verifica finale.

1.3 L'analisi tecnico-normativa (ATN)

Gli schemi di atti normativi d'iniziativa governativa ed i regolamenti, ministeriali o interministeriali, devono essere accompagnati anche da una relazione recante l'analisi tecnico-normativa (ATN), predisposta dall'amministrazione competente all'iniziativa normativa e verificata dal DAGL prima dell'invio al Parlamento.

La relazione ATN è, pertanto, prevista per tutti gli atti normativi d'iniziativa governativa, inclusi i disegni di legge in materia costituzionale e i decreti-legge, senza previsione di casi di esenzione o di esclusione come nella disciplina dell'AIR.

Secondo la definizione contenuta nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2008, l'ATN verifica l'incidenza della normativa proposta sull'ordinamento giuridico vigente e dà conto della sua conformità alla Costituzione, alla disciplina europea e agli obblighi internazionali, nonché dei profili attinenti al rispetto delle competenze delle regioni e ai precedenti interventi di delegificazione. L'ATN è contenuta in una relazione che viene redatta secondo una griglia metodologica allegata alla citata direttiva.

Nella relazione ATN viene attribuito ampio spazio agli aspetti di diritto europeo e alle tecniche normative e redazionali utilizzate, con il chiaro obiettivo di assicurare la qualità formale e sostanziale delle iniziative e degli interventi normativi governativi e di contribuire alla chiarezza ed alla trasparenza delle decisioni assunte dal Governo.

Nel corso del 2018, non sono intervenute modifiche alla disciplina dell'ATN e si è registrato, anche in considerazione dell'attività normativa del nuovo Governo, un incremento delle relazioni predisposte dalle amministrazioni proponenti a corredo dei provvedimenti di straordinaria necessità e urgenza.

²²Soltanto il Ministero dell'Interno ha indicato, per 2 delle 6 VIR programmate, una conclusione nel 2019. Il Ministero per i Beni e le attività culturali ha inoltre previsto, per una delle 4 VIR programmate, una conclusione nel 2021. Va tuttavia rilevato che il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non ha indicato i tempi di avvio e di conclusione delle VIR segnalate nel proprio piano.

²³La somma delle incidenze percentuali supera il 100%, in quanto i criteri non si escludono a vicenda.

In sede di verifica delle relazioni ATN, il DAGL ha avuto modo di individuare e correggere le principali difficoltà incontrate dalle amministrazioni proponenti sul corretto utilizzo della griglia metodologica. Dal che è emersa la necessità di avviare uno studio di revisione e di aggiornamento della direttiva sull'analisi tecnico-normativa e della griglia metodologica, ferma restando la sottoposizione di tutti gli schemi di atto normativo del Governo alla disciplina sull'analisi tecnico-normativa, con eventuale individuazione di una metodologia semplificata per i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e i decreti ministeriali, che dia conto della loro effettiva portata normativa, e di una metodologia differenziata per i decreti-legge che consenta un'analisi mirata del rispetto delle indicazioni e dei limiti di cui all'articolo 15 della legge 400/1988 e la descrizione concreta dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità e urgenza alla base dell'intervento normativo. Lo studio di revisione comporta anche la possibilità di inserire brevi linee guida alle singole voci dell'ATN utili ad evitare la predisposizione di analisi giuridiche dal contenuto formalistico o di tipo meramente enunciativo. Contestualmente potranno essere apportati i necessari adeguamenti terminologici e di semplificazione.

In tale contesto risiede, altresì, la necessità di sensibilizzare le Amministrazioni proponenti a curare maggiormente le voci dell'ATN relative all'indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza nelle materie oggetto dell'intervento normativo.

L'azione di riscontro da parte del DAGL ha comunque portato al sensibile miglioramento delle criticità emerse negli anni passati sulla compiuta analisi del corretto utilizzo della fonte normativa, sulla compatibilità dell'intervento normativo con l'ordinamento delle regioni e dell'Unione europea e sull'analisi degli effetti dell'intervento normativo su eventuali procedure di infrazione.

Nel 2018 sono pervenute dalle amministrazioni competenti alla predisposizione delle iniziative normative n. **165** relazioni ATN.

Nell'attività di riscontro delle relazioni ATN è stata posta particolare attenzione alla verifica del corretto utilizzo della griglia metodologica e alla pertinente compilazione di tutte le sue voci.

Nel periodo considerato si sono registrati n. **70** casi di integrazione sostanziale di relazioni ATN, che le amministrazioni hanno curato su richiesta del DAGL, senza considerare meri interventi di rettifica formale.

Le richieste di modifiche ed integrazioni inoltrate dal DAGL alle Amministrazioni proponenti l'iniziativa normativa sono state, in particolare, incentrate sull'analisi degli obiettivi e della necessità dell'intervento normativo e sull'indicazione delle norme espressamente abrogate o oggetto di deroga legislativa. Le amministrazioni sono state, come in passato, sensibilizzate ad indicare puntualmente, nella scheda ATN, le procedure d'infrazione eventualmente pendenti e i provvedimenti attuativi successivi di natura normativa, fornendo al contempo una sintetica motivazione in merito alla loro necessità in particolar modo laddove si trattava di attuare disposizioni di fonte primaria.

Le amministrazioni proponenti le iniziative normative sono state interessate all'effettuazione dei necessari approfondimenti contenutistici con l'ausilio di ricerche giurisprudenziali, anche con riferimento alle sentenze della Corte Costituzionale e delle altre corti sovranazionali.

Considerazioni specifiche meritano le relazioni ATN riferite alla decretazione d'urgenza. In passato le Amministrazioni proponenti sono state sensibilizzate ad inserire, nella relazione

illustrativa, i necessari elementi giuridici di analisi ordinamentale atti a compensare l'assenza della relazione ATN a corredo di alcuni decreti legge presentati alle Camere per la conversione. Dopo la pronuncia del Presidente della Camera dei Deputati del 20 gennaio 2014, il numero delle relazioni ATN riferite a decreti legge è risultato in aumento, passando da n. 11 dell'anno 2013, a n. 19 nell'anno 2014 a n. 20 nell'anno 2015, delle quali n. 1 predisposta direttamente dal DAGL. Nel 2016, invece, il numero delle relazioni ATN riferite a decreti legge è stato di n. 11, delle quali n. 5 predisposte direttamente dal DAGL e nel 2017 il numero delle relazioni ATN riferite a decreti legge è stato di n. 8, delle quali n. 1 predisposta direttamente dal DAGL. Nel 2018 il numero delle relazioni ATN riferite a decreti-legge è stato di n. 14, dato in aumento rispetto all'anno precedente da attribuirsi all'avvio dell'attività normativa del nuovo Governo.

1.4 Valutazioni del Nucleo e qualità delle AIR e delle VIR

In base a quanto stabilito dal DPCM 169/2017, il DAGL si avvale del Nucleo AIR nello svolgimento delle attività in materia di AIR, VIR e consultazione e le valutazioni del Nucleo *“sono pubblicate sul sito istituzionale del Governo contestualmente alle corrispondenti relazioni AIR e VIR”*. È stato in tal modo confermato un modello di supervisione delle analisi di impatto interno al Governo, ma basato anche sul supporto di esperti estranei alle amministrazioni proponenti.

Per ogni relazione AIR il Nucleo elabora una scheda che il DAGL, dopo aver effettuato gli adempimenti di competenza, provvede a trasmettere all'amministrazione. La scheda contiene una valutazione circa il grado di adeguatezza dell'AIR (così come rendicontata nella relativa relazione) rispetto alle previsioni del regolamento e della Guida ed è articolata in base alle principali fasi dell'analisi di impatto (contesto, obiettivi, opzioni, valutazione, attuazione e consultazione). Il Nucleo valuta la coerenza di ogni fase dell'analisi rispetto alle indicazioni metodologiche fornite dalla Guida, evidenziando le eventuali integrazioni necessarie. Ogni scheda contiene un giudizio di sintesi: l'AIR è giudicata adeguata, parzialmente adeguata (nel caso in cui le carenze dell'analisi non siano tali da inficiarne la chiarezza complessiva e la congruenza con le indicazioni del regolamento e della Guida) o inadeguata (se le carenze rilevate sono ritenute particolarmente significative).

Tranne per i casi in cui, in sede di prima valutazione, l'AIR sia giudicata adeguata, il DAGL chiede all'amministrazione proponente di integrare la relazione, che è poi sottoposta nuovamente al Nucleo. In sede di valutazione finale il Nucleo dà conto sia della valutazione iniziale, sia delle modifiche apportate dall'amministrazione, confermando o modificando il giudizio precedentemente espresso.

Va evidenziato che le valutazioni del Nucleo sono rapportate alle caratteristiche dei singoli casi. Difatti, le fasi e gli aspetti che risulta opportuno e ragionevole approfondire nel corso dell'AIR dipendono dalla natura e dalla portata delle iniziative normative oggetto di analisi (per cui, ad esempio, nel caso di un disegno di legge di delega sarà in genere possibile una valutazione degli effetti relativamente meno approfondita rispetto ad altre tipologie di provvedimento; nel caso di un provvedimento che non impatti sulle imprese non si renderà necessario lo svolgimento del *“test PMI”*, ecc.). Di conseguenza, un giudizio positivo da parte del Nucleo non indica necessariamente che l'analisi realizzata rappresenta in assoluto un

benchmark, ma che essa è stata considerata congrua nel supportare la formulazione della specifica iniziativa normativa a cui si riferisce e che la relazione AIR descrive in modo sufficientemente chiaro l'iter decisionale seguito dall'amministrazione.

Con riferimento alle 164 relazioni AIR complessivamente prodotte dalle amministrazioni nel corso del 2018²⁴, il Nucleo ha prodotto n. 212 schede di valutazione.

In particolare, a partire da maggio 2018 (dunque, dall'entrata in vigore del regolamento e della Guida) sono state sottoposte all'esame del Nucleo 75 relazioni AIR²⁵, di cui 16 relative a decreti legge²⁶ e 59 relative ad altre tipologie di provvedimenti. Nello stesso periodo, il Nucleo ha prodotto 141 schede di valutazione.

Quanto alle 59 relazioni AIR relative a provvedimenti diversi dai decreti legge, in sede di primo esame soltanto 6 (pari a circa il 10%; cfr. Grafico 5) sono state valutate "adeguate"; 5 relazioni (circa l'8%) sono state valutate "parzialmente adeguate", mentre 48 (circa l'81%) "non adeguate".

Quasi tutte²⁷ le relazioni valutate in sede di primo esame come "parzialmente adeguate" o "non adeguate" sono state integrate, almeno una volta²⁸, dall'amministrazione competente e sottoposte nuovamente al Nucleo.

A seguito delle integrazioni prodotte dalle amministrazioni, 2 delle 5 relazioni valutate "parzialmente adeguate" in sede di primo esame sono state giudicate "adeguate"; per le 3 restanti relazioni il giudizio è rimasto immutato. Delle 48 relazioni valutate "non adeguate", a seguito delle modifiche apportate dalle amministrazioni proponenti 10 sono state giudicate "adeguate" e 21 "parzialmente adeguate"; per le restanti 17 relazioni, il giudizio è rimasto di non adeguatezza.

Grafico 5 – Valutazioni sintetiche del Nucleo (% su totale relazioni AIR valutate). Aprile-Dicembre 2018


²⁴ Come già evidenziato, 59 relazioni sono state aggregate in 7 "relazioni generali", in coerenza col numero dei provvedimenti cui fanno riferimento.

²⁵ Di queste, 38 relazioni sono state aggregate in 5 "relazioni generali", in coerenza col numero dei provvedimenti cui fanno riferimento.

²⁶ Come si dirà più avanti nel testo, infatti, nel caso di decreti legge il regolamento prevede una disciplina specifica, con un'AIR semplificata.

²⁷ Fanno eccezione soltanto 5 relazioni (quindi meno del 10% di quelle non valutate "adeguate" in sede di primo esame), di cui una "parzialmente adeguata" e 4 "non adeguate".

²⁸ In 13 casi, l'amministrazione, a seguito della seconda valutazione del Nucleo, ha prodotto un'ulteriore integrazione della relazione, anch'essa riesaminata dal Nucleo.



In sede di ultima valutazione, quindi, nel complesso, le 59 relazioni AIR relative a provvedimenti diversi dai decreti legge sono risultate “adeguate” in 18 casi (il 30% del totale); “parzialmente adeguate” in 24 casi (41%); “non adeguate” in 17 (29%).


Pertanto, nel 62% dei casi (33 su 53) il giudizio del Nucleo è cambiato a seguito delle integrazioni apportate alla relazione AIR dalle amministrazioni.

Tali dati di sintesi evidenziano il risultato complessivo - in termini di miglioramento qualitativo delle relazioni AIR - dell’interazione tra il Nucleo e le amministrazioni.

Per quanto riguarda le singole fasi dell’analisi di impatto, il confronto delle valutazioni operate dal Nucleo in sede di primo e di ultimo esame consente, da un lato, di evidenziare su quali aspetti dell’analisi le amministrazioni incontrano difficoltà persistenti e, dall’altro, mette in luce le fasi dell’AIR su cui si registrano i principali miglioramenti a seguito dell’interazione con il Nucleo.

Il grafico che segue mostra i rilievi mossi dal Nucleo all’interno delle schede di valutazione in sede di primo esame e ultimo esame, ad esclusione dei decreti legge.

Grafico 6 – Rilievi del Nucleo su singoli aspetti dell’analisi (% su totale relazioni AIR valutate) – Provvedimenti diversi dai decreti legge. Aprile-Dicembre 2018



In sede di prima valutazione le osservazioni del Nucleo hanno riguardato principalmente la definizione del contesto in cui si inseriva l’iniziativa normativa (inclusa l’individuazione e stima numerica dei destinatari) e dei problemi che si intendevano affrontare (80% dei casi), la valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali (c.d. “impatti generali”, 78% dei casi), l’elaborazione di più opzioni di intervento (64% dei casi) e una chiara definizione delle finalità da raggiungere (54% dei casi); in sede di ultima valutazione, le principali carenze erano riferite agli effetti attesi dell’intervento (44%), alle opzioni (29%) e alla definizione del contesto e dei problemi (27%).


A seguito dell’attività di verifica, le relazioni AIR sono migliorate in media sotto tutti i profili, ma in misura maggiore riguardo alla descrizione del contesto e delle motivazioni dell’intervento, degli obiettivi e delle consultazioni svolte. La fase in cui permangono le maggiori difficoltà è la valutazione degli impatti, sia generali, sia specifici²⁹ (riferiti, cioè, alla valutazione sulle PMI, alla concorrenza, agli oneri amministrativi e al c.d. *gold-plating*): in genere, tale valutazione ha continuato ad essere solo di tipo qualitativo ed eccessivamente generica, sia sotto il profilo dell’esame dei presumibili effetti derivanti dai cambiamenti imposti (o indotti) dalla nuova regolazione, sia sotto quello della chiara indicazione dei costi e dei benefici per le diverse categorie di destinatari.

Per quanto riguarda i decreti legge, va evidenziato che per tali provvedimenti il regolamento ha introdotto una disciplina specifica che, come sottolineato nella Guida, «*compatibilmente con la necessità di speditezza tipica di questi provvedimenti, assicura un nucleo minimo di informazioni a supporto del processo decisionale*». Infatti, nel caso dei decreti legge il percorso di AIR è semplificato, in quanto non prevede necessariamente né la definizione e comparazione di una pluralità di opzioni di intervento, né lo svolgimento di consultazioni. Dal punto di vista procedurale, inoltre, la valutazione del Nucleo, comunque inviata all’amministrazione, è unica.

²⁹Come chiarito nella Guida, la valutazione degli impatti specifici è richiesta solo laddove questi siano rilevanti nel caso in esame (ad esempio, la valutazione del superamento dei livelli minimi di regolazione europea - c.d. *gold-plating* - è prevista solo in caso di recepimento o attuazione di norme europee). Questo spiega anche il motivo per cui le osservazioni del Nucleo riferite a tale tipologia di impatti sia meno frequente.

L'esame dei profili critici riscontrati in riferimento alle relazioni AIR che accompagnano questa tipologia di provvedimenti conferma quanto già evidenziato per gli altri atti normativi (cfr. Grafico 7): le principali carenze si concentrano nell'analisi del contesto e dei problemi da affrontare (75% dei casi) e nella valutazione degli impatti del provvedimento (63% dei casi).

Grafico 7 – Rilievi del Nucleo su singoli aspetti dell'analisi (% su totale relazioni AIR valutate) – Decreti legge. Aprile-Dicembre 2018



Per quanto riguarda la **VIR**, nel corso del 2018 l'attività del Nucleo ha riguardato essenzialmente il supporto al DAGL per la verifica dei "piani biennali per la valutazione e la revisione della regolamentazione" trasmessi dalle amministrazioni. Tale verifica è avvenuta in due momenti: prima dello svolgimento della consultazione pubblica prevista dal regolamento e successivamente a tale fase in vista della loro adozione finale.

In particolare, il Nucleo ha analizzato i 5 piani trasmessi al DAGL (cfr. *supra* par. 1.2), formulando sia osservazioni di carattere formale, sia osservazioni di carattere sostanziale. Le prime hanno riguardato la segnalazione di informazioni mancanti (quali, ad esempio, quelle riferite ai tempi di avvio e conclusione delle VIR) o l'interpretazione da attribuire ad alcune voci previste nel modello di piano biennale adottato nella Guida (ad esempio, informazioni da riportare in riferimento alle "consultazioni"). Le osservazioni di carattere sostanziale hanno riguardato essenzialmente l'esigenza di argomentare (sulla base dei criteri previsti dal regolamento) la scelta degli atti inclusi nel piano e l'opportunità prevedere tra i soggetti da coinvolgere nelle VIR ulteriori amministrazioni competenti nella materia oggetto del provvedimento. Gli unici due piani biennali che risultano approvati (Ministero per i Beni e le attività culturali e Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo) risultano coerenti con le osservazioni formulate.

1.5 La formazione curata dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione in tema di analisi e verifica di impatto della regolamentazione

La Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) ha proseguito anche nel 2018 e a inizio 2019 le sue attività formative in tema di Analisi e di Verifica dell'impatto della regolamentazione (AIR e VIR).

Tali attività, come da mandato istituzionale, sono in primo luogo indirizzate alle Amministrazioni Centrali dello Stato.

L'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull'analisi di impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione") e della relativa Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018 ("Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione", in attuazione del citato DPCM) hanno costituito l'occasione di rivisitare in profondità i contenuti dei corsi predisposti dalla SNA in tema di AIR e VIR.

Sono stati pertanto organizzati due specifici percorsi formativi denominati "Il nuovo regolamento in tema di AIR/VIR" destinati, come accennato, in primis a funzionari e dirigenti delle Amministrazioni centrali. Più in dettaglio, i corsi sono stati indirizzati a dirigenti e funzionari degli uffici legislativi, Referenti AIR, Dirigenti e funzionari delle direzioni generali dei ministeri impegnati nelle attività di AIR/VIR.

I due corsi sono stati frequentati da oltre trenta persone provenienti dai ministeri e da enti pubblici comunque toccati dalle attività AIR e VIR; ogni corso ha avuto una durata di otto giorni (compresi due *follow up*) con un impegno di 40 ore complessive ciascuno. E' stata assicurata una elevata qualità della docenza grazie, soprattutto, al contributo di esperti AIR e VIR da tempo coinvolti direttamente nei processi di definizione delle relazioni AIR associate ai disegni di legge. Gli esiti dei corsi, sulla base delle valutazioni effettuate dai partecipanti, sono stati molto positivi.

I percorsi formativi si sono concentrati sui temi più rilevanti delle attività di AIR e VIR e tradizionalmente interessati dai corsi della SNA: l'AIR nel ciclo della regolazione, il ruolo dell'AIR all'interno dell'istruttoria normativa, l'analisi delle opzioni a disposizione del decisore pubblico, l'enfasi sulla necessità di rafforzare dal punto di vista empirico le analisi di impatto sia *ex-ante* che *ex-post*, la costruzione delle attività di consultazione, la misurazione degli oneri amministrativi.

Tali contenuti, come accennato, sono stati filtrati alla luce delle principali innovazioni introdotte dal DPCM n. 169/2017 e dalla Direttiva del 16 febbraio 2018. Con queste modalità hanno potuto partecipare ai corsi dirigenti e funzionari per i quali era innanzitutto necessario un aggiornamento sulle nuove regole e altri dipendenti chiamati *ex-novo* a occuparsi delle relazioni AIR e VIR da veicolare alle strutture tecniche della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Peraltro, l'offerta formativa della SNA in tema di analisi e verifica delle decisioni pubbliche nel corso del 2018 non si è limitata ai corsi più direttamente centrati sulle innovazioni normative introdotte nel 2017 e a inizio 2018. Sono infatti stati confermati i percorsi formativi in tema di "Analisi e valutazione delle politiche pubbliche" (due edizioni di 40 ore l'una), di "Valutazione di impatto *ex-post*" (due edizioni di 12 ore l'una) e di attività di consultazione inquadrata sotto i nuovi profili definiti dalle scienze comportamentali ("La consultazione e le scienze comportamentali").

In tutte queste occasioni formative sono stati costantemente affrontati problemi, metodi e tecniche che hanno un legame diretto con le attività di AIR e VIR: la definizione precisa degli obiettivi di una politica pubblica, la definizione e la quantificazione dei destinatari di una *policy*, il legame molto stretto tra valutazione delle politiche pubbliche e valutazione delle spese pubbliche, la strutturazione delle attività di consultazione e il trattamento delle informazioni tratte da queste ultime, l'approfondimento dei concetti di "prodotto" e di "impatto" delle politiche pubbliche.

In questo contesto, la SNA ha anche cercato di identificare dei “tracciati” formativi da proporre ai partecipanti ai corsi sulla base dei quali avviare una attività tesa all’approfondimento nel corso del tempo dei contenuti in tema di AIR e VIR partendo dalle sollecitazioni dei corsi più generali e di carattere introduttivo (“Il nuovo regolamento in tema di AIR/VIR”) e, a seconda delle necessità e delle differenti funzioni svolte all’interno delle amministrazioni, mirante a affrontare temi più mirati quali la misurazione delle conseguenze di una decisione pubblica o l’architettura delle attività di consultazione realizzate dalle amministrazioni responsabili di una specifica politica pubblica.

Anche alla luce di tali ultime considerazioni, la SNA ha programmato per l’anno in corso due nuove edizioni dei percorsi formativi generali, confermando i corsi di analisi e valutazione delle politiche pubbliche nonché di quelli fondati sulla opportunità di saldare approcci comportamentali e analisi preventive o *ex-post* di impatto delle scelte pubbliche.

Una novità importante all’interno del Programma Attività Formative SNA, con potenziali ricadute significative sul bagaglio tecnico del personale impegnato nella redazione delle relazioni AIR/VIR, è costituito dalla organizzazione di un corso dedicato all’analisi costi-benefici (“Introduzione all’analisi costi-benefici”, 40 ore di didattica, previsto per il maggio 2019). L’ACB costituisce uno strumento cardine nelle attività di analisi di impatto *ex-ante* in alcune delle esperienze più rilevanti (e oramai consolidate da circa quarant’anni) quale quella degli Stati Uniti.

Il corso è definito su quaranta ore di didattica e mira a rafforzare la strumentazione tecnica del personale delle Amministrazioni centrali sulla base della quale offrire all’attenzione del *policy-maker* elementi più solidi ai fini della qualità delle decisioni da assumere.

2. ESPERIENZE DI AIR E VIR A LIVELLO EUROPEO E INTERNAZIONALE

2.1 Principali novità a livello UE e riflessi in ambito nazionale

Il DAGL ha assicurato la rappresentanza del Governo italiano alle riunioni del Gruppo di Lavoro Competitività (nella formazione *better regulation*) del Consiglio dell'Unione europea, rappresentando la posizione italiana nelle materie dell'Air, della Vir, della legislazione orientata all'innovazione e della qualità della regolazione. Ha sviluppato, inoltre, contatti diretti con le delegazioni degli Stati membri per la negoziazione dei contenuti delle Conclusioni del Consiglio Competitività sulla *better regulation* e per la formazione di una posizione condivisa con i Paesi partner sui temi di competenza.

Durante la Presidenza bulgara del Consiglio, nel 1^a Semestre 2018, il DAGL ha presieduto, nella sede della Rappresentanza Permanente italiana a Bruxelles, uno dei consueti incontri preparatori fra le delegazioni dei Governi dei Paesi "allineati" (i Paesi cd. "Like-minded"). I temi principali di discussione sono stati la elaborazione di un modello-caso di studio per dotare il Consiglio di una capacità propria di svolgere l'analisi di impatto sugli emendamenti significativi, e la discussione dei lavori della *task force* della Commissione UE sulla sussidiarietà e la proporzionalità.

Nel 2^a semestre durante la Presidenza austriaca, il Gruppo di Lavoro Competitività-*better regulation* del Consiglio ha predisposto le Conclusioni sulla Relazione speciale n. 16/2018 della Corte dei Conti europea "Riesame ex post della legislazione UE: un sistema ben concepito, ma incompleto". La Corte, dopo aver esaminato oltre un centinaio di valutazioni *ex-post* della Commissione tra il 2013 e il 2017, ha formulato cinque raccomandazioni alla Commissione europea per migliorare il sistema di valutazione *ex post* dell'impatto della legislazione europea. Altresì, ha richiamato anche i due Co-legislatori (Parlamento e Consiglio) a dare piena attuazione all'Accordo interistituzionale "Legiferare Meglio" del 2016. Il progetto di Conclusioni, predisposto dalla Presidenza austriaca ed emendato nel corso del negoziato in gruppo di lavoro, contiene alcuni spunti di interesse per il sistema di valutazione di impatto in vigore nel nostro ordinamento. Viene riaffermata l'importanza dell'Accordo interistituzionale "legiferare meglio", che ha lo scopo di coordinare meglio l'attività normativa delle Istituzioni dell'UE. Si invitano il Consiglio e il Parlamento europeo a dotarsi di linee-guida sulla valutazione *ex post* della legislazione, analogamente a quanto fatto dalla Commissione UE, al fine di sviluppare e adottare "pratiche" omogenee e coerenti. Si esorta la Commissione a fare il miglior uso possibile delle informazioni e dei dati in suo possesso, al fine di valutare accuratamente la legislazione e ridurre così gli oneri della regolazione su cittadini e imprese. Il Consiglio invita, poi, la Commissione a estendere il mandato del Comitato per il controllo normativo (l'organismo garante delle qualità delle valutazioni di impatto della Commissione) a tutte le tipologie di valutazione *ex post* della Commissione, suggerendogli di dotarsi di un apposito ufficio di supporto per il Comitato, in grado di far fronte autonomamente alle necessità istruttorie e rafforzare l'indipendenza del Comitato stesso. Su questo punto il Consiglio ha concordato sulla proposta italiana, sostenuta dalla delegazione spagnola e da altre delegazioni, di non imporre alla Commissione l'esclusiva provenienza esterna dei membri del Comitato (ora in parte interni alla Commissione e in parte consulenti esterni). Un altro aspetto di interesse è il principio "in primo luogo la valutazione", secondo cui si dovrebbe far precedere l'elaborazione di una nuova iniziativa legislativa da una valutazione *ex-post* degli effetti della legislazione

esistente. Il principio risponde alla logica dell'approccio ciclico alla valutazione, adottata anche nella nuova disciplina nazionale (DPCM 169/2017). Infine, viene riaffermata la perdurante utilità della Piattaforma *REFIT*³⁰ ai fini della semplificazione e riduzione degli oneri tramite interventi di revisione mirati e concordati sulla legislazione UE in vigore. Le Conclusioni sono state adottate dal Consiglio Competitività nella sessione del 29 novembre 2018³¹.

Un altro fronte che ha visto impegnato il DAGL è stato quello della Rappresentanza dell'Italia nel gruppo "Governi" della citata Piattaforma *REFIT*. Fra le attività svolte dai membri della Piattaforma rientrano l'esame dei suggerimenti ricevuti tramite il modulo online "Ridurre la burocrazia" (portale web "*lighten the load*") e la formulazione di raccomandazioni alla Commissione. La Commissione in seguito esamina le raccomandazioni e spiega come intende darvi seguito³². Il DAGL ha svolto l'attività di coordinamento dei Ministeri e di altri Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM), ai fini dell'espressione del parere unitario sulle proposte di revisione e modifica puntuale di atti legislativi europei vigenti, in caso di eccessivi oneri amministrativi per cittadini e imprese. Nell'ambito di questa attività, il DAGL ha formulato la risposta unitaria alla consultazione lanciata dalla Commissione e riservata ai membri della Piattaforma *REFIT* sul bilancio dell'operato della Piattaforma e della politica complessiva della *better regulation* nell'UE. Per elaborare la risposta al relativo questionario, sono stati raccolti ed analizzati i contributi di alcune Amministrazioni basati sulla specifica esperienza della partecipazione ai lavori della Piattaforma *REFIT*. Il DAGL ha svolto sia considerazioni di merito che il necessario raccordo nelle risposte sugli aspetti della politica della *better regulation* e l'azione della Piattaforma *REFIT*, che è stata giudicata utile, anche se da migliorare e potenziare. Il lavoro di riflessione sul futuro della Piattaforma *REFIT* è proseguito nei primi mesi del 2019 con un gruppo di lavoro costituito appositamente all'interno della Piattaforma che ha esaminato e sintetizzato le risposte dei membri della Piattaforma al questionario ed elaborato una raccomandazione alla Commissione adottata nel marzo 2019.

Una seconda consultazione della Commissione sul bilancio della *better regulation*³³ ha avuto inizio nel mese di luglio 2018 e si è conclusa il 23 ottobre 2018. Tale consultazione pubblica è avvenuta attraverso il sito della Commissione, a cui la Presidenza del Consiglio dei ministri ha preso parte con una risposta elaborata dal DAGL, attraverso apposite riunioni, sulla base dei contributi pervenuti da alcuni ministeri (giustizia, economia e finanze, infrastrutture e trasporti, difesa, interno, politiche agricole) e dai Dipartimenti della PCM (Casa Italia, politiche antidroga, politiche europee, funzione pubblica, affari regionali), trasmessa successivamente al Parlamento (Art. 6 legge n. 234/2012). Nel merito, l'approccio della Commissione per il miglioramento della regolamentazione è mediamente apprezzato, con alcune criticità così riassumibili:

- problema di selettività: molte proposte sono di scarso impatto;

³⁰ La Piattaforma *REFIT* è un organo consultivo della Commissione, che riunisce esperti dei governi degli Stati membri e rappresentanti del mondo associativo e dei portatori di interesse, con l'obiettivo di individuare aree di miglioramento e semplificazione della legislazione europea, con riguardo alla riduzione del carico burocratico per i cittadini e le imprese.

³¹ Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea n. 14137/18.

³² https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly/refit-platform/role-structure-and-working-methods-refit-platform_it

³³ "Consultazione pubblica sul bilancio dell'approccio della Commissione per "legiferare meglio". Si veda https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-stocktaking-commissions-better-regulation-approach_it

- necessità di maggior trasparenza sulle risposte degli altri Stati membri;
- scarsa consultazione degli Stati Membri nelle fasi di preparazione delle proposte legislative.

Per quanto riguarda lo strumento delle consultazioni, le Amministrazioni hanno espresso apprezzamento per l'opportunità di contribuire al processo di elaborazione delle politiche e del modo di trattare e di riferire sui risultati della consultazioni. Tuttavia, sono state anche evidenziate delle criticità rispetto alla partecipazione degli Stati Membri alle Valutazioni di impatto della Commissione, non sempre soddisfacente, unitamente a una attenzione non adeguata alle osservazioni ricevute, spesso dovuta alla mancata motivazione per il non accoglimento dei suggerimenti proposti. Sulle attività di valutazione della Commissione, le Amministrazioni esprimono soddisfazione pur facendo notare anche alcune criticità, tra cui la parzialità dei dati forniti, il procedimento di adozione degli atti delegati che non tiene abbastanza conto del punto di vista degli Stati membri e la scarsa considerazione degli emendamenti dei Co-legislatori nelle valutazioni di impatto.

Con riguardo all'attività della Piattaforma *REFIT*, le Amministrazioni segnalano la necessità che le proposte di modifica della legislazione europea esaminate dalla Piattaforma siano di una certa rilevanza, pena la scarsa incisività dell'azione svolta. L'attuale meccanismo di selezione delle proposte non risolve il problema relativo allo scarso impatto sulle imprese e sui cittadini. Sotto questo aspetto, è auspicabile concentrare l'attenzione su pochi settori per volta, individuati attraverso la consultazione degli *stakeholders*, e scegliere le proposte sulla base di criteri prioritari di semplificazione e di impatto. Il processo di valutazione dei risultati della strategia e della politica di *better regulation* della Commissione si è concluso nell'aprile 2019 con l'adozione di una Comunicazione³⁴ con l'indicazione degli aspetti da migliorare per la prossima Legislatura.

2.2 La qualità della regolazione in ambito OCSE e riflessi in ambito nazionale

Il DAGL ha rappresentato l'Italia nel Comitato per la politica della regolazione dell'OCSE (*Regulatory Policy Committee*) che si è riunito due volte nel 2018, divulgando l'esperienza italiana in tema di AIR, VIR e consultazioni tra i paesi membri. Come noto, il Comitato elabora documenti, standard metodologici e raccomandazioni sugli strumenti di politica della regolamentazione, attraverso il confronto costante tra i Paesi e la condivisione delle pratiche in uso nei vari ordinamenti. Nel corso del 2018 il lavoro del Comitato si è incentrato sulle fasi finali dell'approvazione della seconda edizione del Rapporto OCSE sulle politiche di regolazione (*2018 OECD Regulatory Policy Outlook*), contenente una disamina complessiva delle politiche di *better regulation* dei vari Paesi nel triennio precedente (2015-2017). Il Rapporto è completato dai "Profili Paese", con l'illustrazione dei principali risultati raggiunti nel triennio e con l'indicazione delle aree di miglioramento futuro. Attraverso un questionario con oltre mille domande, sia a risposta multipla che a risposta aperta, somministrato ai Governi nel secondo semestre 2017, il Rapporto fornisce una dettagliata analisi dei progressi compiuti dagli Stati per migliorare la qualità della legislazione. L'indagine

³⁴La Commissione il 15 aprile 2019 ha adottato la Comunicazione COM(2019) 178 final "Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno" e un allegato documento di lavoro (SWD(2019) 156 final) con cui da' conto dell'esercizio condotto e delle principali risultanze.

si concentra sulla regolamentazione sia primaria che secondaria in ogni Paese, esaminando nel dettaglio i tre strumenti fondamentali delle politiche di “buona regolazione” come definiti nella Raccomandazione OCSE 2012, ossia le consultazioni dei portatori di interesse (*stakeholder*); l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e la valutazione degli effetti *ex post* della regolazione (VIR e altri strumenti di valutazione a posteriori degli atti normativi).

Come per la precedente rilevazione nel 2014, il DAGL, in quanto punto di contatto per l'OCSE, ha coordinato la raccolta delle informazioni fornite da alcune Amministrazioni centrali e strutture della Presidenza del Consiglio, nonché dai Servizi parlamentari, dalla Corte dei Conti e dal Consiglio di Stato. Questo sforzo di coordinamento e di partecipazione di più attori istituzionali ha consentito di restituire una fotografia accurata delle politiche di regolazione a livello statale, facendo emergere il complesso degli attori coinvolti nei processi valutativi della legislazione in Italia. Inoltre, va sottolineato come, rispetto al precedente Rapporto del 2015, il Rapporto 2018 dà atto del miglior posizionamento dell'Italia (“[...] *some countries have made significant progress in their regulatory management practices since 2014. Across the three areas, major reforms have been undertaken in Israel, Italy, Japan, and Korea*” e ancora “*Italy recently updated its procedures relating to regulatory management practices, tackling some of the challenges identified in the RPO 2015 (OECD, 2015[8]). Stakeholder engagement has been improved via the introduction of a section in the central government website, RIA quality control has been strengthened, and procedures around ex post evaluations have been improved, although they could be more systematically planned.*”)³⁵.

Il posizionamento italiano nel nuovo Rapporto OCSE sulle politiche di regolazione

Il grado di efficienza ed efficacia nell'utilizzo dei tre strumenti tradizionali delle politiche di regolazione (analisi degli impatti, verifica *ex post* degli effetti e consultazioni) è misurato dall'OCSE attraverso opportuni indicatori, che forniscono una panoramica delle prassi seguite dai vari Paesi; ogni indicatore tiene conto di quattro fattori, ossia dell'adozione della pratica in esame, del metodo utilizzato, del controllo della qualità, ed infine del livello di trasparenza.

Per l'Italia i risultati dell'indagine evidenziano un deciso miglioramento rispetto ai risultati del 2015 (Fig. 1), tanto da passare dal 26° al 12° posto per le consultazioni, dal 24° al 13° posto per le analisi di impatto e dal 19° al 4° posto per le valutazioni *ex post* della legislatura primaria, ponendosi al di sopra della media degli altri Paesi OCSE, su un totale di 34 Paesi.

³⁵ OECD (2018), *OECD Regulatory Policy Outlook 2018*, OECD Publishing, Paris p. 47




Figura 1 - posizionamento dell'Italia tra i Paesi OCSE nell'utilizzo degli strumenti della regolazione. Elaborazione su OECD (2018), OECD Regulatory Policy Outlook 2018, OECD Publishing, Paris.

Nella Figura 2 e seguenti sono riportati i punteggi totali conseguiti da tutti i Paesi dell'OCSE, sia nell'ultima edizione (barre dell'istogramma) che nell'edizione precedente del rapporto (rombo nero), per l'utilizzo di tutti e tre gli strumenti esaminati nella elaborazione della legislazione primaria (negli istogrammi, la barra dell'Italia è evidenziata in rosso); in aggiunta, la barra nera riporta la media degli indicatori registrata nei Paesi membri dell'Organizzazione.




Figura 2-3-4 - *Punteggi dei Paesi OCSE rispettivamente per le consultazioni, le analisi ex-ante ed ex-post della legislazione primaria. Elaborazione su OECD (2018), OECD Regulatory Policy Outlook 2018, OECD Publishing, Paris.*

Dai grafici emerge come, tra il 2015 e il 2018, molti Paesi siano migliorati in tutti e tre gli strumenti; tuttavia, il miglioramento registrato dall'Italia è in valore assoluto tra i più elevati (si vedano figure 5-6-7 seguenti).




Figura 5-6-7 Incremento indicatore composito tra 2015 e 2018. Elaborazione su OECD (2018), OECD Regulatory Policy Outlook 2018, OECD Publishing, Paris.

I suggerimenti dell'OCSE per un ulteriore miglioramento

Nel Profilo Paese dedicato all'Italia, l'OCSE riconosce gli sforzi fatti in questi anni per migliorare le politiche di regolazione, culminati con l'adozione del già citato DPCM n. 167 del 2017, e per il rafforzamento del ruolo del DAGL nella supervisione della corretta applicazione degli strumenti della better regulation (*"the role of the DAGL at the centre of government has been strengthened with regards to co-ordination, oversight and promotion of regulatory policy across the regulatory cycle"*)³⁶. L'OCSE suggerisce di migliorare il sistema di valutazione di impatto collegando i vari elementi per sviluppare una cultura amministrativa incentrata sugli utenti e basata sull'evidenza empirica. Le valutazioni *ex post*, per esempio, potrebbero essere programmate in modo più sistematico già al momento dell'elaborazione delle AIR per le norme a maggiore impatto e si dovrebbe continuare a rafforzare i criteri di qualità e il supporto metodologico. Le consultazioni degli *stakeholder* potrebbero essere rese più

³⁶ OECD (2018), OECD Regulatory Policy Outlook 2018, OECD Publishing, Paris p. 91

sistematiche e coerenti tra i ministeri ed essere utilizzate per comprendere le preferenze dei cittadini e per raccogliere elementi di prova sulle opzioni di attuazione già nella fase di elaborazione delle norme e sui problemi applicativi nella fase di valutazione *ex post* delle norme. Un approfondimento è dedicato all'assetto istituzionale delle funzioni di supervisione e coordinamento delle politiche di qualità della regolamentazione, con una mappatura degli organi titolari di funzioni di controllo della qualità degli strumenti (AIR, VIR, consultazioni), di individuazione di aree di regolazione da migliorare, di miglioramento sistematico della politica della regolamentazione, di coordinamento della politica e di orientamento e supporto metodologico, oltre che di verifica della qualità tecnico-normativa degli schemi di atti normativi.

Accanto alle strutture amministrative del Governo, funzioni di controllo sulla qualità della regolamentazione sono riconosciute in capo all'Ufficio Valutazione di Impatto del Senato della Repubblica, che elabora valutazioni *ex post* di specifici atti normativi. Il Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati verifica l'efficacia dei principi di semplificazione nelle proposte legislative. Infine, al Consiglio di Stato è riconosciuta la funzione di controllo della qualità delle AIR e delle consultazioni delle parti interessate e la funzione di valutazione della politica di qualità della regolamentazione.

Le migliori pratiche a livello internazionale

Gli incontri tra rappresentanti ed esperti della *better regulation* hanno rappresentato dei momenti di approfondimento e di confronto sui temi di maggiore attualità per le politiche di regolazione e sulle migliori pratiche poste in essere sul tema, tra cui la semplificazione normativa e l'innovazione, l'applicazione delle analisi di impatto, i processi di verifica e controllo delle politiche di regolazione, con uno spazio dedicato all'illustrazione di casi ed esempi concreti attuati nei vari Stati Membri e allo scambio di buone pratiche.

Ad aprile 2018 il Ministero delle Finanze austriaco ha ospitato un incontro incentrato sul tema delle modalità di identificazione delle norme che non producono gli effetti previsti e su metodi innovativi di identificazione degli oneri regolatori (tra cui l'approccio "eventi della vita" applicato nei paesi di area germanica), con illustrazione dei sistemi di riduzione degli oneri in uso nell'ordinamento austriaco.

Nel corso del secondo semestre 2018, la Presidenza di turno austriaca dell'Unione europea ha ospitato a Vienna il periodico incontro dei "Direttori ed esperti della *better regulation*" (DEBR) presso il Ministero degli affari economici, al quale ha partecipato il DAGL. Il tema al centro dell'incontro di Vienna è stato la valutazione di impatto, con l'accento posto sulla necessità di tenere sotto controllo la proliferazione di norme e l'imposizione di oneri e adempimenti anche nella trasposizione della legislazione UE, curando anche aspetti quali il "*gold-plating*" e altri metodi per il contenimento della normazione come la "*sunset clause*".

Sempre in tema di scambio di buone pratiche a livello internazionale, il DAGL ha ospitato una delegazione del Governo della Romania che, in vista della Presidenza UE di turno, ha svolto un giro delle principali capitali europee, con l'obiettivo di conoscere i vari sistemi di valutazione di impatto e di "apprendere" dalle buone pratiche dei Paesi.

3. ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AUTORITA' INDIPENDENTI

3.1 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'Autorità ha da sempre sostenuto l'importanza, per lo sviluppo dell'economia e la crescita delle imprese, della realizzazione di efficaci processi di semplificazione del quadro normativo e di riduzione degli oneri burocratici non proporzionati o non giustificati dal perseguimento di interessi costituzionalmente tutelati.

A questo fine, la diffusione degli strumenti di *better regulation* presso i decisori pubblici è considerata dall'Autorità fondamentale per incrementare la qualità e l'efficienza del processo normativo e, di conseguenza, per migliorare l'efficacia delle norme, come già sottolineato anche in passato³⁷. La possibilità di coinvolgere nel processo di formazione delle norme i soggetti regolati, attraverso la consultazione, la possibilità di valutare la proporzionalità degli effetti delle stesse, attraverso l'Air, nonché la possibilità di verificare a posteriori la reale efficacia delle disposizioni introdotte, per mezzo della Vir, permettono ai regolatori di monitorare l'intero ciclo della regolazione allo scopo di rimuovere effetti indesiderati, imprevisti e non proporzionali prodotti da quest'ultima.

In questa prospettiva, come già precisato per la scorsa Relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dell'Air e della Vir, l'Autorità ha valutato positivamente la pubblicazione del nuovo Regolamento in materia di Air e di Vir (di seguito Regolamento)³⁸, seguito, nel 2018, dalla pubblicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione (di seguito Guida)³⁹. La disciplina introdotta ha dato un particolare rilievo alla specifica fase dell'analisi dell'impatto sulla concorrenza e ha rafforzato il ruolo dell'Autorità quale consulente delle amministrazioni in materia di concorrenza. Infatti, come esplicitamente precisato anche dalla Guida, l'analisi dell'impatto sulla concorrenza è una delle analisi su specifiche tipologie di impatto che vengono espressamente richieste all'amministrazione proponente per ciascuna opzione di regolazione presa in considerazione.

L'Autorità svolge annualmente una rilevante attività di *advocacy* attraverso un elevato numero di segnalazioni e pareri rivolti alle istituzioni centrali, regionali e locali, allo scopo di evidenziare i provvedimenti normativi e amministrativi già vigenti, o in via di formazione, che introducono restrizioni della concorrenza.

Un particolare gruppo di interventi di *advocacy* dell'Autorità è quello indirizzato alle altre Autorità amministrative indipendenti allo scopo di segnalare eventuali restrizioni alla concorrenza contenute in regolamentazioni settoriali da esse adottate o in via di adozione. Le occasioni di collaborazione con le altre Autorità sono tra l'altro aumentate, negli ultimi anni, proprio in virtù dell'applicazione da parte di queste ultime, della normativa sull'Air; infatti,

³⁷ V. ex multis AGCM, Relazione annuale sull'attività svolta nel 2017, 31 marzo 2018, p. 23;

³⁸ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione), in G.U. n. 280 del 30 novembre 2017.

³⁹ Direttiva del 16 febbraio 2018 (Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169), in G.U. n. 83 del 10 aprile 2018.

nell'ambito delle loro procedure di AIR, svolte per valutare l'impatto delle regolamentazioni sotto diversi profili e a tutela di diversi interessi pubblici, le altre Autorità di regolazione settoriale in diversi casi si sono rivolte all'Autorità per richiedere una valutazione dell'impatto concorrenziale.

In tale ottica, si rappresenta che nel 2018 l'Autorità ha adottato 6 pareri ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/1990 nei confronti di altre tre Autorità amministrative indipendenti con riguardo a schemi di atti di regolazione; in particolare, tre pareri sono stati inviati all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), due pareri all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) e un parere all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In quattro casi, il parere è stato inviato in occasione della messa in consultazione degli schemi di atti di regolazione⁴⁰; in altri due casi, il parere è stato invece inviato al di fuori delle procedure di consultazione.⁴¹

Le consultazioni

In tale contesto, l'Autorità, pur essendo stata esplicitamente esclusa dall'AIR dalle norme che hanno introdotto l'analisi d'impatto della regolazione per le autorità indipendenti⁴², nell'ottica aumentare la trasparenza sui propri atti che hanno ricadute dirette su imprese e consumatori, già da diversi anni, sottopone a consultazione pubblica gli schemi di atti di regolamentazione allo scopo di acquisire e valutare le osservazioni e i suggerimenti dei soggetti interessati. Nel corso del 2018, l'Autorità ha sottoposto a consultazione due documenti.

In particolare, nel mese di marzo 2018, è stata svolta la consultazione pubblica relativa ad alcune modifiche del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato con delibera del 14 novembre 2012. La consultazione è stata avviata il 9 marzo "in conformità alla procedura seguita precedentemente per l'adozione e la revisione dello stesso"⁴³ ed è stata aperta per 30 giorni, durante i quali l'Autorità ha ricevuto osservazioni da parte di dieci soggetti.

Le modifiche al regolamento sono state pertanto adottate in via definitiva con provvedimento del 15 maggio 2018 (delibera dell'Autorità n. 27165) recante "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità"⁴⁴.

Nel mese di aprile è stata svolta la consultazione pubblica relativa alla adozione delle Linee Guida in materia di *compliance antitrust*⁴⁵. La consultazione è stata indetta il 23 aprile 2018

⁴¹Si tratta, in particolare, di AS 1499- art-metodologie e criteri per garantire l'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali, bollettino n. 15/2018; AS1530 - agcom/applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 2008-2009, in bollettino n. 32/2018; AS 1493 - procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze per favorire la transizione verso la tecnologia 5g, in bollettino n. 12/2018; AS 1546 - definizione bandi di gara assegnazione servizi trasporto marittimo passeggeri da-tra-per le isole, in bollettino n. 48/2018.

⁴²Si tratta, in particolare, di AS 1474- linee guida n.6 dell'autorità nazionale anticorruzione - contrattualistica pubblica, in *bollettino* n. 6/2018; AS 1489- agcom/riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all'infrastruttura postale di poste italiane, in *bollettino* n. 11/2018

⁴³Legge 29 luglio 2003, n. 229 "Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001", articolo 12, comma 4.

⁴⁴ AGCM, *Consultazione pubblica per la revisione del regolamento in materia di rating di legalità*, Provvedimento n. 27060 del 7 marzo 2018.

⁴⁵ AGCM, *Bollettino* n. 20 del 28 maggio 2018, pp. 29-30.

sul presupposto che la qualità della regolazione è valorizzata da forme di partecipazione pubblica dei soggetti interessati e che una regolazione condivisa consente una migliore applicazione delle norme⁴⁶.

La consultazione è stata aperta per 30 giorni, durante i quali l'Autorità ha ricevuto trenta contributi: tali osservazioni sono state parzialmente accolte dall'Autorità e hanno portato alla modifica della versione preliminare delle Linee Guida poste in consultazione pubblica.

Le Linee Guida in materia di *compliance antitrust* sono state pertanto adottate in via definitiva con provvedimento del 25 settembre 2018 (delibera dell'Autorità n. 27356) recante "Linee guida sulla *compliance antitrust*"⁴⁷.

⁴⁵In particolare, tali linee guida mirano a fornire alle imprese un orientamento circa: i) la definizione del contenuto del programma di *compliance*; ii) la richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento dell'eventuale attenuante; e iii) i criteri che l'Autorità intende adonare nella valutazione ai fini del riconoscimento dell'attenuante.

⁴⁶AGCM, *Linee guida sulla compliance antitrust*, Provvedimento n. 27356 del 25 settembre 2018.

⁴⁷AGCM, *Bollettino n.37 dell'8 ottobre 2018*, pp. 75-76.

3.2 Autorità Nazionale Anticorruzione

1. Regolamentazione dell'attività AIR e VIR

Nel corso dell'anno 2018, l'Autorità, alla luce delle nuove competenze dalla stessa acquisite, ha ritenuto opportuno aggiornare le modalità di partecipazione ai procedimenti di adozione dei propri atti di regolazione, alla conduzione delle analisi di impatto della regolazione e di verifica di impatto della regolamentazione. A tal fine è stato adottato il 13 giugno 2018 il nuovo «Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 6 luglio 2018.

Le Relazioni AIR, adottate prima dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, sono state predisposte in attuazione del Regolamento previgente recante «Disciplina dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 278 del 27 novembre 2013 e del Regolamento recante «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» anch'esso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 243 del 18 ottobre 2011, atti aggiornati nel 2015 con l'adozione del Regolamento recante «Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione», al fine di prevedere una disciplina unitaria dei procedimenti AIR e VIR in tutti gli ambiti di competenza dell'Autorità (contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza).

2. Atti a carattere generale sottoposti ad analisi di impatto della regolazione

Nel corso del 2018 l'Autorità ha completato il processo di attuazione del codice dei contratti pubblici adottando alcuni atti a carattere generale ad essa demandati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Inoltre, sempre nell'ambito dell'attività relativa ai contratti pubblici, l'Autorità ha adottato alcuni atti a carattere generale ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici al fine di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ambiti caratterizzati da criticità interpretative o applicative. Inoltre, sono stati adottati due atti a carattere generale in materia di anticorruzione e trasparenza e un bando tipo.

In relazione alle numerose linee guida in materia di contratti pubblici l'Autorità ha continuato a seguire il *modus operandi* adottato in precedenza che prevede, in ogni caso, in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate, una consultazione pubblica sullo schema di atto regolatorio e, in seguito a tale consultazione, la trasmissione dell'atto al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere.

L'Autorità ha sottoposto ad AIR n. 6 delle Delibere adottate nel corso del 2018, tutte relative all'attività di regolazione in materia di contratti pubblici.

I documenti contenenti la relazione AIR e i contributi ricevuti in sede di consultazione sono pubblicati sulle pagine web dell'atto di regolazione cui si riferiscono. Ai sensi dell'articolo 8 del citato nuovo “Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR)” sono assoggettati ad Analisi di impatto della regolazione gli atti regolatori che riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari.

Ai sensi dell'articolo 11 del succitato Regolamento, la Relazione AIR illustra, per gli aspetti ritenuti di maggior rilievo:

- il contesto e gli obiettivi di regolazione;
- le procedure di consultazione adottate;
- la valutazione dell'opzione di non intervento;
- la valutazione delle opzioni alternative;
- la giustificazione dell'opzione regolatoria scelta;
- le ragioni per il mancato accoglimento delle osservazioni dei partecipanti alla consultazione, raggruppate per oggetto;
- la valutazione dell'impatto sulle PMI;
- le modalità attuative dell'intervento regolatorio (monitoraggio, VIR).

Precisamente, l'Autorità ha sottoposto ad AIR i seguenti atti:

1) Delibera numero 206 del 01 marzo 2018 - Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018.

Il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha modificato profondamente alcune disposizioni relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. La novella ha ampliato l'ambito di intervento delle Linee guida adottate dall'ANAC prevedendo che le stesse indichino, altresì, specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale. Per questo motivo, si è reso necessario procedere a un aggiornamento delle Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici. In considerazione della particolare rilevanza di talune innovazioni apportate dalla novella, è stato ritenuto opportuno procedere ad una pubblica consultazione e sottoporre l'atto ad analisi di impatto. La consultazione ha inteso richiamare l'attenzione degli *stakeholders*, in particolar modo, su due questioni generali di notevole impatto operativo per le stazioni appaltanti nella selezione del contraente: le

modalità di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario nel caso di affidamento diretto e il principio di rotazione.

Nell'adunanza del 6 settembre 2017, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di avviare una consultazione on-line che si è svolta nel periodo 8 settembre 2017 - 25 settembre 2017 e a cui hanno partecipato 52 soggetti (stazioni appaltanti, dipendenti di stazioni appaltanti, associazioni di categoria, operatori economici, liberi professionisti). All'esito dell'esame dei contributi pervenuti, l'Autorità ha elaborato il testo finale della determinazione tenendo conto delle osservazioni ricevute. Tale testo è stato trasmesso al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere. A seguito della ricezione del parere n. 361 del 12 febbraio 2018, si è proceduto all'elaborazione e all'approvazione del documento definitivo.

La Relazione AIR dà conto delle scelte di fondo effettuate e offre la motivazione delle opzioni adottate, tenendo in considerazione il relativo impatto sul mercato.

2) Delibera n. 318 del 28 marzo 2018 - Linee Guida n. 9, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato» pubblicate nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 92 del 20 aprile 2018.

Tali Linee Guida sono state adottate in attuazione dell'articolo 181, comma 4, del codice dei contratti pubblici che attribuisce all'ANAC, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di adottare Linee guida che definiscano le modalità con le quali le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso sistemi di monitoraggio, esercitano il controllo sull'attività dell'operatore economico (partner privato in un contratto di PPP), verificando in particolare la permanenza in capo allo stesso dei rischi trasferiti.

L'Autorità ha elaborato un documento di consultazione che è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente in data 10/6/2016. Alla consultazione pubblica sono pervenuti n. 17 contributi da parte di pubbliche amministrazioni e società pubbliche, associazioni di categoria, ordini professionali, operatori economici e liberi professionisti.

Per la predisposizione delle Linee guida in esame sono stati acquisiti, oltre al parere obbligatorio del Ministero dell'economia e delle finanze, anche quelli del Consiglio di Stato, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in ottemperanza alla richiesta del Consiglio di Stato che aveva condizionato il rilascio del parere all'acquisizione dei pareri degli organismi suindicati.

La Relazione AIR illustra i dati riferiti alle procedure di PPP rilevati dalla banca dati gestita dall'Autorità al fine di ricostruire il mercato di riferimento ed individuare informazioni rilevanti sugli affidamenti oggetto di indagine. Nel prosieguo, la Relazione AIR illustra gli obiettivi perseguiti e gli indicatori che saranno utilizzati per verificare il raggiungimento degli stessi. Infine, la Relazione dà conto delle osservazioni pervenute in sede di consultazione e delle motivazioni che hanno condotto alla scelta delle opzioni adottate in relazione agli aspetti più rilevanti della disciplina introdotta.

3) Delibera numero 462 del 23 maggio 2018 Linee guida n. 10 recanti "Affidamento del servizio di vigilanza privata" approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 138 del 16 giugno 2018.

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 e del successivo decreto legislativo n. 56/2017 (decreto correttivo), si è reso necessario procedere all'aggiornamento delle Linee guida in oggetto, adottate con determinazione n. 9 del 22 luglio 2015, al fine di tener conto delle modifiche normative sopravvenute.

L'adozione delle Linee guida in esame rientra nei compiti dell'Autorità previsti dall'articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici. Tale disposizione prevede la generale possibilità, per l'Autorità, di intervenire *motu proprio* con specifici atti regolatori in settori ritenuti di rilievo per il mercato nazionale, allo scopo di garantire il rispetto della legalità e della concorrenza. Nell'adunanza del giorno 8 novembre 2017, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato di avviare una consultazione *on-line* a base della quale è stato posto il documento denominato "Linee guida per l'affidamento del servizio di vigilanza privata - documento in consultazione", al fine di acquisire osservazioni e commenti da parte degli operatori del settore.

Nel corso della consultazione, che si è svolta nel periodo 10 novembre 2017 - 11 dicembre 2017, sono pervenuti all'Autorità contributi da parte di n. 6 soggetti (associazioni di categoria, associazioni di imprese, privati). All'esito dell'esame dei contributi pervenuti, di generale condivisione del testo proposto, l'Autorità ha elaborato il testo finale della determinazione tenendo conto delle osservazioni ricevute, nonché di quelle formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 1173/2018 rilasciato in data 3 maggio 2018.

La Relazione AIR illustra il contesto di intervento, i soggetti destinatari delle previsioni contenute nelle Linee guida, le osservazioni pervenute e le motivazioni che hanno giustificato le scelte adottate.

4) Delibera numero 614 del 04 luglio 2018 - Linee Guida n. 11 recanti «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 178 del 2 agosto 2018.

Le Linee guida in esame sono state adottate in attuazione dell'articolo 177, comma 3, del codice dei contratti pubblici, che demanda all'ANAC l'individuazione, con apposite linee guida, delle modalità della verifica annuale, da parte dei soggetti preposti e della stessa ANAC, del rispetto delle soglie percentuali previste al comma 1 dell'articolo succitato riferite agli affidamenti dei concessionari individuati senza gara. In particolare, con l'atto in esame, l'Autorità si è prefissata i seguenti obiettivi:

- fornire indicazioni interpretative volte a chiarire l'ambito oggettivo, soggettivo e temporale di applicazione dell'articolo 177 del codice dei contratti pubblici, attesi i dubbi sollevati dagli *stakeholder* in merito all'individuazione delle concessioni assoggettate alla norma, dei contratti che ricadono nell'obbligo di esternalizzazione,

delle modalità di calcolo della percentuale di affidamenti da esternalizzare e degli eventuali sforamenti;

- individuare le modalità dei controlli e fissare obblighi di comunicazione che agevolino le verifiche a carico dell'Autorità previste dall'articolo 177 e dall'articolo 213, comma 2, del codice;
- individuare modalità di recupero delle situazioni di squilibrio che siano concretamente attuabili dai concessionari e, in prima applicazione, consentano un graduale adattamento alle nuove disposizioni.

Attesa l'importanza delle questioni emerse e il notevole impatto che le indicazioni fornite dall'Autorità avrebbero avuto sugli affidamenti dei contratti in argomento, l'Autorità ha avviato un tavolo tecnico preliminare con alcuni soggetti concedenti e le Autorità di regolazione, al fine di ottenere utili indicazioni nella predisposizione di una proposta di linee guida da sottoporre a consultazione pubblica. All'esito di questa attività è stato predisposto un documento di consultazione sottoposto a consultazione pubblica in data 4/12/2017, cui hanno partecipato 18 soggetti (1 Amministrazione pubblica, 11 associazioni di categoria dei concessionari, 3 concessionari, 1 altri soggetti e 2 partecipanti che hanno chiesto l'anonimato).

La Relazione AIR illustra i dati in possesso dell'ANAC sulle concessioni assoggettate all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici che provengono da una rilevazione *ad hoc* effettuata nel 2017 nell'ambito della quale è stato richiesto ai concessionari titolari di concessioni aggiudicate senza gara prima dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di compilare e inviare uno specifico modulo preordinato alla raccolta di dati per finalità di monitoraggio. I questionari pervenuti ammontano a 6.655 e sono relativi a concessioni suddivise in vari settori.

La Relazione AIR illustra altresì le osservazioni pervenute e le motivazioni delle scelte adottate.

5) Delibera numero 907 del 24 ottobre 2018- Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali. Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018.

Le Linee guida in esame sono state adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici in conseguenza della rilevazione di dubbi interpretativi generati dalle disposizioni del codice e su sollecitazione degli operatori del settore. Ci si riferisce, in particolare, all'articolo 17, comma 1, lett. d) e all'Allegato IX che individuano, rispettivamente i servizi legali esclusi dall'applicazione del codice e quelli assoggettati, invece, al regime alleggerito previsto dagli articoli 140 e seguenti del codice dei contratti pubblici. Per tale motivo, l'Autorità ha ritenuto necessario elaborare delle Linee Guida finalizzate a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell'una e nell'altra fattispecie e per le modalità di affidamento di tali servizi. A tal fine, l'Autorità ha elaborato un documento che è stato posto in consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel periodo dal 10 aprile al 10 maggio 2017. Alla scadenza del termine sono pervenute n. 28 osservazioni; di cui 10 contributi da parte di stazioni appaltanti; n. 9 contributi da parte di associazioni di categoria; n. 2 contributi da parte di ordini professionali; n. 6 contributi da parte di operatori economici, n. 1 contributo da parte di un soggetto che ha richiesto di rimanere anonimo.

All'esito della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate da parte degli *stakeholder* intervenuti, l'Autorità ha elaborato una proposta di Linee Guida che, in ragione delle generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell'impatto *erga omnes* di tale atto, è stata trasmessa al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere. Sulla base del parere del Consiglio di Stato del 22 febbraio 2018 n. 775, l'Autorità ha richiesto un parere al Consiglio Nazionale Forense, al Ministero della Giustizia, al MIT e al DIPE. In esito alle osservazioni acquisite dai predetti enti e successivamente trasmesse, il Consiglio di Stato ha rilasciato il parere definitivo n. 2017/2018 del 3 agosto 2018. In esito al suddetto parere, l'Autorità ha elaborato la versione definitiva delle Linee guida in tema di affidamento dei servizi legali.

6) Delibera n. 723 del 31 luglio 2018 recante «Bando-tipo n. 3- Schema di disciplinare di gara per l'affidamento, con procedura aperta, dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo»

Nell'anno 2018 è stato predisposto il Bando-tipo n. 3 - Schema di disciplinare di gara - per l'affidamento, con procedura aperta, dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Il Bando-tipo n. 3 prende le mosse dal Bando-tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) nei limiti di compatibilità con la specificità dei servizi oggetto dell'affidamento, per poi disciplinare con maggiore attenzione le peculiarità dei servizi di architettura e ingegneria.

Il Bando-tipo n. 3 è corredato di una nota illustrativa, che commenta unicamente i punti salienti della disciplina dei servizi di architettura e ingegneria, nonché di due schemi contenenti suggerimenti alle stazioni appaltanti sui possibili criteri qualitativi per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed un corrispondente schema di presentazione dell'offerta tecnica. Tali schemi sono stati ricavati dalle Linee guida n. 1 aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura e, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11 ottobre 2017.

Il lavoro di redazione del citato Bando-tipo è caratterizzato da un'attività di esame e interpretazione delle norme finalizzata a formulare un disciplinare di gara le cui clausole garantiscano la corretta e legittima applicazione delle disposizioni di rango primario e secondario. Diversamente da altre attività regolatorie, tale lavoro non comporta rappresentazioni o valutazioni di carattere economico né richiede un'analisi costi/benefici delle scelte dell'amministrazione, poiché si traduce nella trasposizione, nel testo della *lex specialis* di gara, di disposizioni normative preesistenti (ivi incluse le scelte regolatorie confluite in Linee guida) senza alcuna innovazione nell'ordinamento giuridico. In tal senso, nel disciplinare-tipo sono confluite clausole obbligatorie, opzionali, alternative, ma anche integrative, frutto di scelte in ogni caso rispettose del principio di legalità sia formale che sostanziale.

Il disciplinare è stato sottoposto a consultazione pubblica che si è svolta sulla piattaforma informatica on line dell'Autorità, dalla data del 14 maggio al 13 giugno 2018. Sono pervenuti all'Autorità n. 17 contributi provenienti da operatori economici, liberi

professionisti, associazioni di categoria, stazioni appaltanti e dall'associazione federale delle Regioni e delle Province autonome ITACA.

All'esito dell'esame delle osservazioni ricevute, l'Autorità ha pubblicato il Bando tipo n. 3 unitamente alla Relazione AIR che motiva in ordine alle scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli *stakeholders*.

Le osservazioni acquisite nel corso delle consultazioni hanno evidenziato criticità in merito all'interpretazione di numerose norme contenute nel nuovo Codice, soprattutto a seguito della novella normativa di cui al d.lgs. n. 50/2016 che ha comportato l'immediata e integrale abrogazione della parte III del D.P. R. n. 207/2010 (dedicata ai contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nei settori ordinari).

L'attività di analisi di impatto della regolazione è stata svolta secondo il metodo *notice and comment*, nel quale si motivano le singole scelte rispetto ai contributi dei soggetti interessati che hanno proposto osservazioni. Considerata la rilevanza delle disposizioni contenute nel documento, il mancato accoglimento delle osservazioni è stato sottoposto a uno stringente obbligo di motivazione, che ha esplicitato - articolo per articolo e osservazione per osservazione - le ragioni che hanno portato l'Autorità a non accogliere determinate proposte, mentre ha direttamente recepito nell'articolato le osservazioni ritenute meritevoli.

Il testo del Bando tipo che ne è derivato assicura certezza giuridica alle stazioni appaltanti e agli operatori economici in ordine alle procedure da seguire per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avendo assunto una posizione univoca e chiara sui più controversi aspetti interpretativi della norma primaria, nel rispetto del divieto di *gold plating*, e con un alleggerimento degli adempimenti posti a carico degli operatori economici per la partecipazione alla gara.

Il Bando-tipo 3 sarà oggetto di una verifica di impatto della regolazione, a dodici mesi dalla pubblicazione in GURI.

3. Relazioni AIR relative a proposte di atti normativi adottati da altri Organi.

Il codice dei contratti pubblici attribuisce all'Autorità il compito di formulare proposte finalizzate all'adozione di atti normativi da parte di altri Organi. In questi casi, attesa la rilevanza generale delle questioni e l'impatto derivante dalle scelte adottate, l'Autorità, di regola, sottopone a consultazione lo schema di proposta e redige una relazione AIR che viene recepita dall'Ente competente all'adozione dell'atto nell'ambito dell'AIR relativa al documento finale. Nel corso del 2018 sono state formulate le seguenti proposte.

1. Proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici recante il sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, l'Autorità ha formulato la proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzata

all'adozione del decreto recante la disciplina del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000. A tal fine, partendo dalla disciplina recata dal decreto legislativo 163/2006 e dal regolamento attuativo d.p.r. 207/2010, sono state esaminate le criticità emerse dall'attività di vigilanza sul sistema di qualificazione e sugli organismi di attestazione, per individuare gli elementi di continuità e quelli di innovazione da suggerire nella proposta. In particolare, tenendo sempre presente l'esigenza di contemperare l'interesse alla massima specializzazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici con le esigenze di semplificazione delle procedure e agevolazione della partecipazione alle procedure di affidamento, soprattutto per le piccole e medie imprese, da un lato, sono stati individuati requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa maggiormente idonei a garantire la capacità esecutiva e l'affidabilità professionale delle imprese e, dall'altro, sono stati previsti sistemi informatizzati di raccolta e archiviazione dei dati e della documentazione da parte delle SOA che consentano la messa a disposizione in tempo reale dei dati per finalità di vigilanza e il riuso degli stessi da parte degli operatori economici, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi di attestazione.

Sempre nell'ottica di favorire la massima affidabilità degli esecutori di lavori pubblici, sono state proposte riformulazioni delle declaratorie riferite ad alcune categorie di lavorazioni ed è stata prospettata la possibilità di individuare, con apposite linee guida dell'ANAC, elementi strutturali minimi da possedere in relazione a ciascuna categoria di qualificazione.

Al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese, sono stati proposti specifici interventi, quali:

- riduzione della classifica minima per cui è necessario il possesso della certificazione di qualità dalla III alla IV;
- individuazione del periodo di riferimento utile nei cinque migliori anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto di attestazione;
- riduzione delle percentuali di incidenza dell'attrezzatura tecnica per le categorie a scarso utilizzo di beni strumentali (es. categorie impiantistiche);
- riduzione della percentuale di incidenza della cifra d'affari;
- aumento dello scostamento consentito in sede di verifica triennale dal 25% al 50%.

Una riflessione è stata avviata anche con riferimento all'istituto dell'avvalimento, per il quale è emersa l'esigenza di far fronte al fenomeno dei c.d. "avvalifici" cioè del prestito soltanto formale dei requisiti non supportato dall'effettiva messa a disposizione di risorse umane e strumentali idonee a garantire la capacità esecutiva dell'impresa ausiliata. A tal fine, sono state introdotte disposizioni volte ad assicurare: 1) la corretta individuazione delle risorse oggetto di avvalimento, che devono essere determinate o determinabili e dettagliatamente individuate nel contratto; 2) l'effettiva messa a disposizione delle risorse strumentali all'esecuzione dell'appalto o della concessione. Infine, si è affrontata la problematica relativa alla possibilità di consentire il conseguimento dell'attestazione di qualificazione mediante avvalimento. Detta possibilità, espressamente prevista dall'art. 50 del decreto legislativo 163/2006 in caso di imprese legate da rapporti di controllo, ha fatto emergere numerose criticità applicative, soprattutto con riferimento alla possibilità di utilizzo multiplo dei requisiti, anche da parte dell'impresa ausiliaria e di più imprese ausiliate contemporaneamente. Sul punto, la soluzione prospettata dall'Autorità è stata nel senso di aderire ad una interpretazione letterale della normativa in materia, al fine di scongiurare

l'uso distorto dell'istituto. Sia l'art. 63 della direttiva 2014/24 che l'art. 89 del Codice dei contratti pubblici consentono, infatti, la possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, se del caso e per un determinato appalto, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Sulla base di tali disposizioni, l'Autorità ha ritenuto che non possa essere più consentito l'avvalimento ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

Per le ipotesi di utilizzo dei requisiti di qualificazione provenienti da operazioni di cessione di azienda, è stato confermato il sistema introdotto con il Manuale sull'attività di attestazione, prevedendo che la possibilità di utilizzo dei requisiti riferiti all'impresa cedente da parte del cessionario sia subordinata al rispetto di determinati indici volti a garantire l'attuale capacità operativa del complesso aziendale ceduto. Tuttavia, si è ritenuto di inserire un meccanismo di aggiustamento prevedendo che il mancato rispetto degli indici individuati dall'Autorità comporti, anziché l'impossibilità assoluta di utilizzo dei requisiti ceduti, una corrispondente riduzione degli stessi da calcolarsi in proporzione allo scostamento dei valori aziendali rispetto agli indici medesimi. Infine, è stato leggermente ritoccato anche il sistema dell'incremento convenzionale premiante, sulla base della necessità di renderlo maggiormente qualificante, atteso che attualmente il beneficio è raggiunto dalla metà degli operatori economici. Si è tentato di elaborare criteri che consentissero la valorizzazione della capacità esecutiva delle imprese, ma le proposte pervenute dagli *Stakeholder* sono risultate troppo penalizzanti per le PMI. Inoltre, è stata considerata l'esigenza di mantenere una distinzione tra detto meccanismo e il *rating* d'impresa, anche al fine di evitare che lo stesso requisito sia valutato più volte. La soluzione scelta è stata quindi nel senso di limitare la fruizione dei benefici alle imprese che non hanno ottenuto la riduzione figurativa dei requisiti di qualificazione per raggiungere le classifiche conseguite.

La Relazione AIR che ha accompagnato la proposta è stata redatta in osservanza delle prescrizioni recate dal D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, in modo da agevolare la redazione dell'AIR relativa al documento definitivo, da redigersi a cura del Ministero competente. L'adozione dell'atto finale, ad oggi, non è ancora intervenuta.

2. Proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'adozione del decreto di cui all'art. 111, comma 1, del d.lgs. 50/2016 recanti le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, del codice dei contratti pubblici.

In attuazione di quanto disposto all'art. 111, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, l'Autorità a dicembre 2016 ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di decreto, unitamente ai contributi acquisiti in sede di consultazione pubblica e ad una relazione illustrativa finalizzata a descrivere le motivazioni e gli obiettivi che avevano guidato l'Autorità nell'adozione di alcune scelte di fondo ai fini dell'elaborazione della proposta.

Il decreto legislativo n. 56/2017 ha introdotto alcune modifiche agli artt. 101, comma 6-bis, e 107, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, che prevedono, rispettivamente, la possibilità di nomina di un assistente del direttore dell'esecuzione per servizi e forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto in parola, nonché la definizione dei criteri per la quantificazione del risarcimento del danno che può essere chiesto

dall'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle contemplate dal medesimo art. 107, rendendo così necessario un aggiornamento della proposta di decreto precedentemente inviata al Ministero. La nuova proposta è stata trasmessa a settembre 2017.

La proposta di decreto è stata oggetto di ulteriori aggiornamenti per tener conto del parere della Conferenza unificata, espresso nella seduta del 6.12.2017, del parere del Consiglio di Stato del 12.2.2018 e del parere delle Commissioni parlamentari del 20.2.2018. Il decreto definitivo è stato adottato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 7/3/2018.

Anche in questo caso, la Relazione AIR di accompagnamento al decreto è stata redatta in osservanza delle prescrizioni recate dal D.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, in modo da agevolare la redazione dell'AIR relativa al documento definitivo da redigersi a cura del Ministero competente.

4. Atti non assoggettati ad analisi di impatto della regolazione

Nei seguenti casi, l'Autorità ha recepito le novità introdotte dal d.lgs. 56/2017 aggiornando le Linee Guida già adottate in materia di contratti pubblici. Trattandosi di attività vincolata, con limitate possibilità di scegliere tra più opzioni a disposizione, gli atti sono stati accompagnati da una relazione illustrativa.

1. Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 - Linee Guida n. 5, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici» aggiornate al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

In occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee Guida n. 5/2016 al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dal citato decreto, nonché di alcuni elementi necessari a permettere lo sviluppo del processo informatico di iscrizione e aggiornamento dell'albo delle commissioni giudicatrici e di alcuni suggerimenti pervenuti da diversi interlocutori. In particolare, il decreto correttivo ha previsto l'obbligo di scegliere il Presidente tra gli esperti selezionati dall'Autorità per gli affidamenti relativi ai contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che presentano particolare complessità. Inoltre, per i contratti di servizi e forniture di elevato contenuto scientifico e tecnologico, il decreto correttivo lascia alla stazione appaltante la possibilità di selezionare i componenti della commissione giudicatrice nell'ambito di propri esperti previa richiesta e confronto con l'ANAC. Infine, è introdotto un periodo transitorio in relazione alla piena interoperabilità delle banche dati che attribuisce alle stazioni appaltanti la verifica, anche a campione, delle autodichiarazioni presentate in ordine alla sussistenza dei requisiti dei commissari.

A tal fine, l'Autorità ha elaborato uno schema di Linee Guida che è stato posto in consultazione pubblica, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel periodo dal 12 giugno al 28 giugno 2017. Alla scadenza del termine sono pervenute n. 9

osservazioni. All'esito della valutazione e ponderazione delle osservazioni formulate da parte degli *stakeholder* intervenuti, l'Autorità ha elaborato una proposta di Linee Guida che, in ragione della generalità e della rilevanza delle questioni trattate nonché dell'impatto *erga omnes* di tale atto, è stata trasmessa al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere. Acquisito il parere, è stato elaborato il testo finale delle Linee Guida e la relativa Relazione illustrativa, nella quale sono state evidenziate le ragioni dell'intervento, le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione delle Linee Guida, le principali novità introdotte e le osservazioni che, invece, non sono state accolte.

2. Delibera numero 138 del 21 febbraio 2018 - Linee Guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018.

In occasione dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento delle Linee guida n. 1, al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dal citato decreto e di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti. Inoltre, nell'ottica di tendere all'adozione di testi unici integrati, organici e omogenei per materia, si è ritenuto opportuno recepire all'interno delle Linee guida anche i chiarimenti forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016.

L'aggiornamento è intervenuto a seguito di una consultazione pubblica che ha visto la partecipazione di 2 amministrazioni, 2 dipendenti pubblici, 6 associazioni di categoria, 3 società di ingegneria, 3 liberi professionisti e 2 altri soggetti, per un totale di 18 partecipanti.

L'atto aggiornato è stato accompagnato da una Relazione illustrativa che individua le modifiche introdotte e le ragioni che le hanno rese necessarie. A seguito di ulteriori modifiche normative sarà necessario intervenire nuovamente sul documento in argomento, in particolare con riferimento all'obbligo, introdotto per la pubblica amministrazione, di garantire, per gli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge 172/2017, il principio dell'equo compenso (art. 19- *quaterdecies*, comma 3, d.l. 148/2017 convertito dalla l. 172/2017). Inoltre, sarà necessario aggiornare le Linee guida con riferimento al decreto 560/2017 relativo all'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.

3. Delibera numero 424 del 02 maggio 2018 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" - Approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016. Aggiornate al D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 120 del 25 maggio 2018.

Le Linee guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 sono state aggiornate a seguito dell'adozione del d.lgs. n. 56/2017, dopo aver acquisito, altresì, il parere del Consiglio di Stato, di cui all'affare n. 316/2018, assunto al protocollo dell'Autorità n. 32635 del 13 aprile 2018.

La Relazione illustrativa individua le modifiche apportate dal Decreto correttivo al Codice, che hanno riguardato soprattutto l'ambito oggettivo di applicazione dell'OEPV secondo il miglior rapporto qualità/prezzo e l'introduzione del limite massimo attribuibile al peso della componente economica (massimo il 30%), così come previsto dal comma 10-bis dell'art. 95. Detta Relazione individua le modifiche apportate e le motivazioni che le hanno rese necessarie.

Con riguardo agli atti di regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza adottati nell'anno 2018, l'Autorità ha ritenuto di non assoggettare gli stessi all'analisi di impatto della regolazione in quanto si è valutato non rientrassero nella previsione dell'art. 8, co. 1 del Regolamento ANAC in materia di AIR e VIR, approvato il 13 giugno 2018.

L'art. 8, co. 1, dispone che *“Quando gli atti regolatori riguardano questioni di particolare rilevanza per il mercato o producono effetti su un numero elevato di destinatari, l'Autorità, laddove sussista un ampio potere discrezionale per la ponderazione degli interessi coinvolti, con deliberazione debitamente motivata sottopone i predetti atti, oltre che a consultazione pubblica, anche ad Analisi di impatto della regolazione. In tal caso, nel documento di consultazione è indicato che l'atto di regolazione è sottoposto ad AIR”*.

Così, ai sensi dell'art. 8, co. 2, del citato Regolamento in ottemperanza al principio di proporzionalità e di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, per n. 2 atti di regolazione si è proceduto a sottoporli a consultazione pubblica al fine di acquisire suggerimenti, proposte, considerazioni e osservazioni da parte dei soggetti interessati.

Successivamente è stata predisposta la Relazione Illustrativa in cui si è dato conto delle norme attributive del potere, delle ragioni e finalità dell'intervento, delle scelte adottate, anche in rapporto alle osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione. La Relazione Illustrativa, unitamente alle osservazioni ricevute, è stata pubblicata sul sito dell'Autorità.

4. Delibera n. 657 del 18 luglio 2018 avente ad oggetto «Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione».

Con la Delibera n. 657/2018, l'Autorità ha disciplinato il proprio intervento sui procedimenti di revoca del RPCT previsti dall'art. 1, co. 7 della l. n. 190 del 6 novembre 2012 e dall'art. 15, co. 3 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e sui provvedimenti contenenti misure discriminatorie nei confronti del RPCT, anche diverse dalla revoca, ai sensi dell'art. 1, co. 82 della l. n. 190 del 2012.

Il Regolamento è costituito da tre parti.

La prima disciplina l'intervento dell'Autorità con riferimento ai provvedimenti di revoca previsti dall'art. 1, co. 82, della l. n. 190/2012 e dall'art. 15, co. 3, del d.lgs. n. 39/2013 e, se riferiti a soggetti privi di qualifica dirigenziali, anche dall'art. 1, co. 7, della l. n. 190/2012.

La seconda riguarda, invece, l'intervento dell'Autorità sulle *“misure discriminatorie”* anche diverse dalla revoca nei confronti del RPCT, ai sensi dell'art. 1, co. 7 della l. n. 190/2012.

La terza si riferisce alle disposizioni comuni concernenti le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di richiesta di riesame, nonché l'entrata in vigore del medesimo

Regolamento. L'Autorità ha posto in consultazione pubblica il documento recante la bozza del regolamento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale nel periodo 4 giugno - 26 giugno 2018. Sono pervenuti complessivamente n. 18 contributi da parte di Responsabili della prevenzione della corruzione, di dipendenti di Comuni, Regioni e di altri enti, prevalentemente a titolo personale, di privati cittadini, nonché da parte di un'associazione di categoria e da una società.

La Relazione illustrativa ha riportato le principali tematiche oggetto dei contributi ricevuti e ha fornito in forma sintetica e complessiva una risposta alle osservazioni trasmesse, in particolare a quelle che presentavano elementi di difformità con l'atto adottato. Non sono state considerate le osservazioni non pertinenti, eccedenti o esorbitanti rispetto ai contenuti del Regolamento. In alcuni casi, talune osservazioni non sono state accolte anche in considerazione della limitata chiarezza della loro formulazione.

5. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 avente ad oggetto "Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione".

Con la Delibera n. 1074/2018 l'Autorità ha adottato l'aggiornamento 2018 al PNA 2016. Il documento si compone di due parti: una parte generale in cui si affrontano problematiche di carattere generale sull'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza; una parte speciale in cui si effettuano approfondimenti specifici sui seguenti settori: gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione, gestione dei rifiuti, Agenzie fiscali, semplificazioni per i piccoli comuni. Per la predisposizione degli approfondimenti sono stati costituiti appositi Tavoli tecnici cui hanno attivamente preso parte le amministrazioni e i soggetti operanti nei diversi settori interessati ed alcuni esperti.

L'Aggiornamento 2018 al PNA è stato adottato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nella seduta 24 ottobre 2018. In conformità alla delibera del Consiglio, il relativo schema è stato sottoposto a consultazione pubblica aperta, nel periodo 25 ottobre-15 novembre 2018, al fine di ricevere osservazioni e proposte di integrazione. In esito alla consultazione pubblica sono pervenuti complessivamente 21 contributi di cui n. 1 da Autorità indipendenti; n. 2 da Ministeri; n. 4 da Regioni; n. 3 da Comuni; n. 1 da Agenzia fiscale; n. 6 da Associazioni di categoria; n. da 4 altri enti pubblici. La Relazione Illustrativa riporta le ragioni dell'intervento dell'Autorità ed i principali temi sui quali vertono le osservazioni pervenute, includendo una sintesi di quanto emerso in ordine a ciascun tema e le motivazioni che hanno condotto l'Autorità ad accogliere o meno le osservazioni pervenute nella stesura del testo finale del PNA.

5. Atti a carattere generale adottati nell'anno corrente e in via di definizione

Sarà conclusa a breve la procedura finalizzata all'adozione di ulteriori atti a carattere generale, per i quali non sono state ritenute sussistenti le condizioni per la sottoposizione ad analisi di impatto della regolazione. Gli atti definitivi saranno quindi accompagnati da una relazione illustrativa che riporterà i risultati della consultazione e darà conto delle scelte adottate dall'Autorità. Si tratta, in particolare dei seguenti atti:

1. Linee Guida recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».

Le Linee guida in argomento sono adottate ai sensi dell'articolo 213, comma 2, del codice dei contratti pubblici al fine di favorire la diffusione delle migliori pratiche e la standardizzazione dei comportamenti da parte delle stazioni appaltanti, nell'ottica di addivenire alla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 42 del d.lgs. 50/2016. Detta norma richiede alle stazioni appaltanti la previsione di misure adeguate per contrastare frodi e corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. introduce una disciplina particolare per le ipotesi di conflitto di interesse nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Si tratta di una novità assoluta, la cui ratio va ricercata nella volontà di disciplinare il conflitto di interesse in un ambito particolarmente esposto al rischio di interferenze, a tutela del principio di concorrenza e del prestigio della Pubblica Amministrazione.

Le Linee guida si pongono i seguenti obiettivi:

- agevolare le stazioni appaltanti nell'attività di individuazione, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse nelle procedure di gara favorendo la standardizzazione dei comportamenti e la diffusione delle buone pratiche;
- favorire la regolarità delle procedure di gara;
- garantire imparzialità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- garantire i soggetti coinvolti nelle procedure dal rischio dell'assunzione di responsabilità;
- prevedere misure che evitino l'introduzione di oneri eccessivi per le stazioni appaltanti e i soggetti chiamati a operare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici.

L'Autorità ha predisposto un documento di consultazione che è stato sottoposto agli *Stakeholder* il 19/10/2018. All'esito della consultazione è stato formulato uno schema di atto di regolazione che è stato inviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere. All'esito dell'emanazione del parere sarà adottato il documento definitivo.

2. Linee Guida recanti "Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato"

Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prevede all'articolo 66 che “prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi”. A tal fine, dispone altresì che “le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel

presente codice, o da parte di autorità indipendenti. Tale documentazione può essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza". Nella disposizione immediatamente seguente, la legge richiede alla stazione appaltante l'adozione di misure correttive volte a bilanciare le possibili lesioni alla concorrenza che possono derivare dall'avvenuta partecipazione alla consultazione. A tal fine, dispone infatti che "qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata" (articolo 67, comma 1). In disparte l'obbligo di indicare nella relazione unica di cui all'articolo 99 del Codice le misure adottate (articolo 67, comma 3), la legge prevede infine - quale *extrema ratio* di siffatto bilanciamento - che "qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura.

In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza" (articolo 67, comma 2).

L'istituto deriva dal recepimento, nel Codice, degli articoli 40 e 41 della Direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 58 della direttiva 2014/25/UE, aventi medesimo contenuto. Esso rappresenta una rilevante novità dell'ordinamento italiano del diritto degli appalti e, per tale ragione, l'Autorità ha ritenuto opportuno adottare specifiche Linee guida a beneficio delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici, al fine di incentivare l'uso dello strumento e promuoverne il legittimo esercizio.

A tal fine è stato predisposto un documento di consultazione sottoposto agli *stakeholder* dal 23/7/2018 al 20/9/2018. All'esito della consultazione, cui sono intervenuti 14 operatori, il documento è stato inviato al Consiglio di Stato che ha emesso il relativo parere n. 445 del 14/2/2019. Il parere è attualmente all'esame degli Uffici competenti al fine dell'adozione dell'atto finale.

3. Linee guida recanti "La disciplina delle clausole sociali"

Il decreto legislativo n. 50 del 2016, come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 prevede espressamente, all'articolo 50, che le stazioni appaltanti inseriscano, nei bandi e nelle lettere di invito, "nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione, da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81". Si tratta di una previsione

che sovverte l'impostazione originaria del nuovo Codice dei contratti pubblici, che invece stabiliva una mera facoltà di inserimento ("possono inserire... specifiche clausole sociali"). La ratio della clausola sociale, come delineata dalla predetta disposizione, è dunque in primo luogo quella di tutelare la stabilità occupazionale del personale utilizzato dall'impresa uscente nell'esecuzione del contratto. Sulla materia l'Autorità ha ritenuto opportuno fornire, a beneficio del mercato, ai sensi della generale previsione di cui all'articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, un quadro esaustivo delle problematiche che riguardano l'istituto, tenuto conto che le clausole sociali hanno particolare impatto sia nella fase di predisposizione dei bandi di gara che nella fase di esecuzione dei contratti; riguardano una notevole quantità di affidamenti; possono essere oggetto di rilevanti controversie fra le parti contraenti, coinvolgendo spesso anche le associazioni sindacali.

In particolare, l'intervento dell'Autorità concerne l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'istituto; le condizioni e i limiti di applicabilità; il rapporto con la contrattazione collettiva; le conseguenze derivanti dal mancato adempimento alla clausola; le clausole sociali diverse dal riassorbimento. L'Autorità ha sottoposto a consultazione un documento preparatorio dell'atto finale, nel periodo 14/5/2018 - 13/6/2018. All'esito della consultazione, cui sono intervenuti 24 operatori, il documento è stato inviato al Consiglio di Stato per l'acquisizione del relativo parere che è stato reso con atto n. 2703 del 21/11/2018. A seguito dell'adozione del richiesto parere, l'Autorità ha predisposto il documento finale adottato con deliberazione n. 114 del 13.12.2019.

Tutti i documenti sopra citati, sono consultabili sul sito web www.anticorruzione.it, all'interno della sezione "Attività dell'Autorità", andando alla sottosezione "Albo delle deliberazioni dell'Autorità" per le deliberazioni già adottate dal Consiglio e alla sottosezione "Consultazioni on line" per i documenti di consultazione. Per le Linee Guida di attuazione del Codice è stata, inoltre, creata una apposita pagina sul sito istituzionale dell'Autorità all'interno della sezione "Contratti Pubblici".

Alcuni dei documenti sopra citati saranno oggetto di una verifica di impatto della regolazione, in modo tale da rendere lo strumento coerente con gli obiettivi di fondo e con i principi di efficienza e standard di qualità dell'azione amministrativa. Nel caso in cui dovessero intervenire modifiche normative sulle materie trattate negli atti regolatori adottati dall'Autorità, la VIR potrebbe essere effettuata in occasione dei conseguenti interventi di revisione.

3.3 Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente

A seguito di un periodo di sperimentazione triennale avviato nel 2005, dal 2008 l'Autorità si è dotata di una Guida per l'AIR che applica sui provvedimenti di regolazione che ritiene di maggiore importanza per il loro prevedibile impatto sugli operatori, sui clienti finali nonché, più in generale, sull'intera collettività.

Con riferimento all'anno 2018 si è svolta una nuova consultazione, sottoposta ad AIR, in tema di resilienza delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, con la pubblicazione del DCO 460/2018/R/eel. Tale consultazione si inquadra nel procedimento relativo alla regolazione delle tariffe e della qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica nel periodo di regolazione 2016-2023, avviato con la deliberazione 483/2014/R/eel e contiene - in esito alla consultazione del settembre 2017 (DCO 645/2017/R/eel), nonché ai successivi confronti avuti con gli operatori - gli orientamenti finali dell'Autorità in materia di incentivazione economica degli interventi di incremento della resilienza, e in particolare della tenuta alle sollecitazioni, delle reti di distribuzione dell'energia elettrica.

Inoltre, sempre nel corso del 2018, l'Autorità ha deciso di pubblicare sul proprio sito una nuova pagina (https://www.arera.it/it/che_cosa/AIR.htm) nella quale ha riunito tutti i riferimenti all'ampia strumentazione introdotta ai fini della trasparenza nelle decisioni, della qualità ed efficacia della regolazione adottata e più in generale della propria *accountability*, così da rendere i contenuti maggiormente fruibili all'esterno.

Lo scorso anno è anche proseguita, inoltre, l'attività dell'Osservatorio permanente della regolazione energetica, idrica e del teleriscaldamento (in breve: Osservatorio) finalizzato a valutare ex post l'efficacia dei provvedimenti adottati, nonché l'impatto concretamente prodotto sui destinatari degli atti normativi dell'Autorità, ovvero a implementare in modo sistematico e permanente la funzione di VIR.

L'Osservatorio, organismo permanente di ascolto e di rendicontazione dell'operato dell'Autorità, è composto dalle associazioni dei soggetti che rappresentano i diversi interessi nei settori regolati: quelli della domanda e quelli dell'offerta, nonché alcuni soggetti di carattere istituzionale. Esso svolge la propria attività sia attraverso le riunioni del Forum plenario, al quale partecipano tutti i componenti (64 soggetti), sia attraverso gli incontri di cinque Gruppi di Lavoro che esaminano temi e problematiche settoriali (energia, gas, idrico, teleriscaldamento ed efficienza energetica). I Gruppi di Lavoro hanno funzione istruttoria e organizzano in modo autonomo la propria attività riferendo sugli esiti della stessa al Forum; individuano le tematiche che necessitano di approfondimenti, eventualmente anche costituendo tavoli tecnici.

Nel corso del 2018, in particolare, si sono tenuti due incontri del Gruppo di Lavoro sull'energia elettrica e sette incontri del Gruppo di Lavoro sull'efficienza energetica.

Il Gruppo di lavoro dell'energia elettrica si è occupato dello stato dell'arte del mercato dei servizi di dispacciamento e delle sue possibili evoluzioni, della dinamica degli oneri generali di sistema e di scenari per un loro trasferimento al di fuori del sistema elettrico, nonché della valutazione della numerosità delle società di vendita nel mercato elettrico e delle sottostanti conseguenze in termini di concorrenza.

I temi esaminati, invece, dal Gruppo di lavoro sull'efficienza energetica hanno riguardato le possibili misure per lo sviluppo dell'efficienza energetica negli edifici (specie condominiali), e gli impatti sull'efficienza energetica: della banda ultra-larga, dei benefici agli energivori sul mondo dell'efficienza energetica, della riforma degli oneri di sistema e delle incentivazioni agli energivori, nonché delle nuove disposizioni adottate in materia dal Parlamento e dalla Commissione Europea.

3.4 Banca d'Italia

Nel 2018 l'attività di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) condotta dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria si è svolta, come di consueto, in coerenza con il quadro definito in attuazione dell'art. 23 della L. 262/2005. Gli strumenti dell'analisi economica e la valutazione costi-benefici hanno consentito alla funzione AIR di continuare a supportare l'emanazione della normativa secondaria e fornire un importante contributo di analisi a supporto della posizione negoziale italiana nel processo di regolamentazione a livello internazionale e comunitario.

Sono state accompagnate da analisi di impatto le proposte di normativa secondaria della Banca d'Italia in tema di: i) sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (Arbitro Bancario e Finanziario); ii) politiche e prassi di remunerazione e incentivazione del personale bancario; iii) dispositivi di *governance* e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio.

La funzione AIR ha contribuito a definire la posizione da tenere nei negoziati europei sul pacchetto di riforme definite per il sistema bancario allo scopo di accrescere la resilienza e la risoluzione delle banche europee. In particolare, è stato fornito supporto al processo di revisione della *Bank Recovery and Resolution Directive* (BRRD2), con riferimento alla modifica della disciplina del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) richiesto per garantire un ordinato funzionamento del sistema di gestione delle crisi bancarie.

Nell'ambito della richiesta rivolta dalla Commissione Europea all'EBA di realizzare analisi sugli impatti delle riforme delineate dal Comitato di Basilea alla fine del 2017 sul settore bancario europeo e sull'economia europei (*La call for advice è consultabile in <https://eba.europa.eu/-/eba-will-support-the-commission-in-the-implementation-of-the-basel-iii-framework-in-the-eu>*), si è preso parte all'esercizio europeo di raccolta dati coordinato dall'EBA. E' stato coinvolto un significativo e diversificato campione di banche domestiche, così da ottenere evidenze su possibili impatti differenziati delle riforme tra banche diverse per dimensione e modello di business. Le analisi sui dati raccolti verranno svolte nei prossimi mesi e confluiranno in un rapporto dell'EBA che sarà pubblicato entro giugno 2019.

È proseguita, inoltre, l'attività di monitoraggio degli standard prudenziali su capitale, leva e liquidità previsti da "Basilea 3" nell'ambito degli esercizi quantitativi coordinati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria e dall'EBA per verificare la convergenza del sistema bancario italiano verso le nuove regole, da ultimo quelle riviste dal Comitato di Basilea sulle metodologie di calcolo degli attivi a rischio.

Si segnala inoltre che il 6 dicembre scorso è stato posto in consultazione lo schema di "Nuovo Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di adozione degli atti di regolazione" che sostituirà il precedente Regolamento del 24 marzo 2010 (la consultazione è terminata il 4 febbraio scorso). Il nuovo regolamento inoverà le modalità di definizione delle scelte ed elaborazione degli atti aventi carattere regolamentare o generale da parte della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, di risoluzione e di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

A fronte dell'accresciuta complessità dell'ordinamento bancario europeo e tenuto conto, in particolare, della minore discrezionalità disponibile per le autorità nazionali – stante il passaggio da un'armonizzazione delle regole tendenzialmente “minima” a un'armonizzazione sempre più di livello “massimo” – e della maggiore pervasività dell'azione regolamentare – che si è estesa ad aspetti prima non regolamentati o regolamentati con sole disposizioni di principio – la revisione della disciplina mira a semplificare la produzione della normativa secondaria e incrementarne la qualità.

Per quel che riguarda la valutazione degli impatti delle norme risulta rafforzata nel nuovo Regolamento l'integrazione tra analisi di impatto (AIR) e la verifica d'impatto della regolamentazione (VIR), concepite, laddove possibile, come fasi di un unico “ciclo della regolamentazione”, in linea con gli standard internazionali e nazionali in materia di “*better regulation*”. Viene esplicitato il ruolo della VIR come processo che, nel verificare l'idoneità degli atti di regolazione a raggiungere efficacemente le finalità per cui sono stati emanati e la loro adeguatezza in relazione al nuovo contesto di mercato e regolamentare, si pone “a valle” del ciclo della regolamentazione ed è potenzialmente in grado di riattivarlo, mettendo in evidenza la necessità di rivedere la normativa.

Sul punto si fa presente che nel 2018 è stata intrapresa la verifica di impatto sulla normativa emanata dalla Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti d'interesse delle banche nei confronti di soggetti collegati. L'analisi sarà finalizzata nel corso del 2019.

Documenti AIR recenti disponibili sul sito internet della Banca d'Italia:

- **Consultazione in corso**

“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/modif-disp-abf/Analisi_impatto_regolamentazione_ABF.pdf

- **Consultazioni concluse - normativa emanata**

“Revisione delle disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/politiche-remunerazione-incentivazione/Relazione_AIR_remunerazioni.pdf

“Attuazione degli Orientamenti dell'EBA in materia di dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio”

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/attuazione-orientamenti-eba/Relazione_AIR_POG.pdf.pdf

- **Proposta di nuova disciplina sull'adozione degli atti di regolazione**

“Nuovo Regolamento di attuazione dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 in materia di adozione degli atti di regolazione”

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2018/regolamento-attuazione/Documento_consultazione-Regolamento.pdf

3.5 Consob

Una serie di attività di analisi ha riguardato il regolamento Consob in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito “Regolamento Emittenti”), in più occasioni oggetto di modifica nel corso del 2018.

In tale ambito, una delle principali attività ha riguardato il processo di adeguamento del Regolamento Emittenti in seguito all’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2017/1129⁴⁸ relative al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato. Al fine di definire, in base alla delega regolamentare contemplata dal d.lgs. 58/98 (TUF), la soglia per l’esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto per le offerte di titoli, la Consob ha avviato una procedura di consultazione (all. 1) in esito alla quale l’Istituto, con delibera n. 20686 del 9 novembre 2018 (all. 2 e 3), ha fissato in 8 milioni di euro la predetta soglia di esenzione.

Un’ulteriore attività di analisi d’impatto che ha coinvolto il Regolamento Emittenti si è resa necessaria in seguito all’adozione del d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 25 (di recepimento della Direttiva 2013/50/UE - Trasparenza) con il quale è stato attribuito alla Consob il potere di stabilire le disposizioni attuative della lett. w-quater.1), comma 1, art. 1, del TUF⁴⁹, riguardanti la definizione di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate. Contestualmente è emersa la necessità di effettuare ulteriori interventi regolamentari in seguito alla pubblicazione del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, il quale nell’attuare le disposizioni previste dal regolamento(UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (Market Abuse Regulation - “MAR”), ha modificato l’art. 116 del TUF – recante la delega regolamentare alla Consob per la disciplina degli emittenti diffusi. Pertanto, in data 24 novembre 2017, è stata avviata apposita procedura di consultazione (all. 4), in esito alla quale, l’Istituto, con delibera n. 20621 del 10 ottobre 2018 (all. 5 e 6), ha apportato le dovute integrazioni al Regolamento Emittenti con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- criteri di calcolo della capitalizzazione e del fatturato;
- adempimenti informativi cui sono tenuti gli emittenti in relazione all’acquisto ovvero
- alla perdita della qualifica di PMI;
- modalità di pubblicazione dell’elenco delle PMI.

Infine, relativamente alle proposte regolamentari riguardanti gli emittenti prodotti finanziari diffusi tra il pubblico, la Consob, ha apportato le opportune modifiche alla Parte I del Regolamento Emittenti, relative ai criteri definitori degli emittenti titoli diffusi, ed alla Parte III, Titolo II, Capo IV del medesimo regolamento, relative all’aggiornamento dell’elenco degli emittenti strumenti diffusi e alle modalità di adempimento degli obblighi informativi.

⁴⁸ il Regolamento Prospetto è entrato in vigore il 20 luglio 2017; tuttavia non tutte le disposizioni da esso previste sono state di immediata applicabilità. Infatti, l’applicazione delle disposizioni previste dal medesimo regolamento è stata distribuita su tre termini. Il primo, riguardante principalmente le disposizioni sull’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto, decorrente dall’entrata in vigore dello stesso; il secondo, riguardante disposizioni sulla soglia di esenzione, decorrente dal 21 luglio 2018; infine, il terzo decorrente dal 21 luglio 2019, data quest’ultima dalla quale tutte le disposizioni previste dal Regolamento diverranno applicabili.

⁴⁹ Così come modificata dall’art. 20 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “Decreto Competitività”)

Infine, un'ultima analisi di impatto riguardante il Regolamento Emittenti si è resa necessaria in seguito all'emanazione del d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68, il quale ha apportato modifiche al "Codice delle Assicurazioni Private" (di seguito CAP) ed al TUF, atte a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD).

Posto che, alla luce del rinnovato quadro normativo, l'esigenza di tutela degli investitori che intendono acquistare prodotti assicurativi trova riscontro nella nuova disciplina europea⁵⁰ e nella disciplina attuativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private, si è ritenuto di intervenire sul contenuto del Regolamento Emittenti, avviando, in data 28 giugno 2018, una procedura di consultazione (all. 7) al fine di sottoporre alla valutazione degli stakeholders le modifiche regolamentari necessarie ad adeguare il Regolamento Emittenti al mutato contesto normativo. In esito alla procedura di cui sopra, la Consob, con delibera n. 20710 del 21 novembre 2018 (all. 8 e 9), ha abrogato il Capo IV del Titolo I riguardante la normativa sull'offerta al pubblico dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, prevedendo altresì l'inapplicabilità della disciplina relativa all'offerta al pubblico alle offerte aventi ad oggetto prodotti di investimento assicurativo⁵¹. Inoltre, sono stati eliminati gli schemi di prospetto previsti nell'Allegato 1B, in quanto le informazioni contenute nel documento contenente le informazioni chiave (KID) previsto dal Regolamento (UE) 1286/2014 (PRIIPs) e nel Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo previsto dalla IDD, sono state ritenute sufficienti a fornire all'investitore un adeguato livello di informazione precontrattuale.

Un'altra importante attività di revisione regolamentare conclusa nel corso del 2018 è stata effettuata in relazione al Regolamento Consob in materia di intermediari, stante le consistenti modifiche al quadro normativo apportate dal recepimento della direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e dall'adeguamento normativo al regolamento 600/2014 (c.d. MiFIR), processo che si è concluso con emanazione del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.

In esito alle procedure di consultazione (all. da 10 a 14), con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 (all. 15 e 16), è stato adottato un nuovo regolamento recante la disciplina in materia di intermediari. Il nuovo testo del Regolamento è stato sottoposto agli stakeholders tramite più documenti di consultazione pubblicati nel periodo compreso tra il 6 luglio e l'9 novembre 2017. In merito, si rappresenta che la definizione del testo regolamentare è stata oggetto di una limitata attività di analisi di impatto, dato che gli interventi necessari hanno riguardato principalmente una trasposizione della disciplina europea nell'ambito della disciplina nazionale, con limitati adattamenti richiesti per assicurare coerenza con le specificità del sistema domestico. Ciò premesso, le principali modifiche al Regolamento Intermediari hanno riguardato:

- disposizioni per la protezione degli investitori e le competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari (*documento di consultazione pubblicato il 6 luglio 2017*);
- modifiche al Libro VIII in materia di consulenti finanziari (*documento di consultazione pubblicato il 28 luglio 2017*);

⁵⁰ Oltre alla citata IDD il riferimento è al Regolamento (UE) 1286/2014 (PRIIPs) che contiene la disciplina in materia di trasparenza applicabile ai PRIIPs.

⁵¹ Cfr. lettera g), comma 1, art. 34-ter Regolamento Emittenti.

- le procedure di autorizzazione delle SIM e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e la disciplina applicabile ai gestori (documento di consultazione pubblicato il 31 luglio 2017);
- l'operatività in Italia delle imprese di paesi terzi diverse delle banche (documento di consultazione pubblicato il 19 ottobre 2017);
- attuazione dell'articolo 4-undecies del TUF sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni (documento di consultazione pubblicato il 9 novembre 2017).

Un'ulteriore rilevante attività di analisi d'impatto regolamentare è discesa dall'emanazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, il quale nel recepire le disposizioni della direttiva 2014/95/UE (*disclosure of non financial and diversity information*), ha introdotto nell'ordinamento nazionale nuovi obblighi di trasparenza riguardanti la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulle politiche in materia di diversità applicate da talune imprese e gruppi di grandi dimensioni. La disposizione di legge ha conferito alla Consob⁵² il potere di disciplinare con regolamento i seguenti aspetti:

- le modalità di trasmissione diretta della dichiarazione di carattere non finanziario (di seguito DNF) alla Consob e le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della DNF rispetto a quelle indicate dal decreto, nonché delle necessarie informazioni integrative o modificative della DNF eventualmente richieste dalla Consob in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;
- le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF pubblicate;
- i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

In merito, in data 21 luglio 2017 è stata avviata una procedura di consultazione (all. 17), in esito alla quale, con delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018 (all. 18 e 19), la Consob ha approvato il Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario.

Da ultimo, si rende noto che ulteriori attività di analisi e revisione regolamentare hanno, riguardato: la prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini del riciclaggio o finanziamento del terrorismo; le segnalazioni riferite a presunti illeciti o violazioni della normativa primaria e secondaria (*c.d. whistleblowing*) ed il processo di adeguamento della normativa nazionale secondaria ai regolamenti 648/2012/UE (EMIR) e 909/2014/UE (CSDR). Tali ulteriori attività svolte o concluse nel corso del 2018 dalla Autorità sono disponibili ai seguenti *link*:

- **Consultazioni concluse:**

http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse

- **Consultazioni in corso:**

http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso

⁵² Art. 9, d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

3.6 Garante per la Protezione dei Dati Personali

Il 13 dicembre 2018 il Garante ha adottato un provvedimento volto ad individuare le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali al trattamento di dati sensibili (nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016) compatibili con il Regolamento europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, da sottoporre a consultazione pubblica ai sensi della normativa nazionale di adeguamento al predetto Regolamento (art. 21 d. lgs n. 101 del 2018). A tal fine, il provvedimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 9 dell'11 gennaio 2019, per acquisire osservazioni e proposte rispetto alle prescrizioni individuate.

In tale sede, si precisa che il nuovo quadro normativo europeo in materia di protezione dei dati personali - entrato a regime nel maggio 2018 con la definitiva applicazione del Regolamento UE 2016/679 - prevede il parere obbligatorio della Autorità nazionale di controllo anche in relazione alla normativa di rango primario, includendo quindi le iniziative legislative - sia del Parlamento, che del Governo- aventi impatto sulla protezione dei dati personali nel novero dei provvedimenti per la cui elaborazione è necessario consultare il Garante (art. 36, par. 4, Reg.; considerando n. 96, Reg.; art. 28, par. 2, Dir. UE 2016/680; art. 24, comma 2, d. lg. n. 51/2018). Come pure, ha introdotto l'obbligo della valutazione di impatto sulla protezione dei dati dei trattamenti a rischio elevato anche nel contesto, più generale, dell'adozione della base giuridica legittimante il trattamento (art. 35, par. 10, Reg.).

A tal riguardo il Garante ha preso atto con favore delle valutazioni effettuate anche dal DAGL circa l'inserimento della valutazione di impatto in una specifica fase dell'AIR di cui al predetto dPCM e alle connesse Linee guida emanate nel 2018 dal Presidente del Consiglio dei ministri, anche a seguito dei suggerimenti espressi dallo stesso Garante sulle possibili modalità di svolgimento della valutazione di impatto nell'ambito del procedimento di adozione del relativo atto normativo.

In tale quadro, il Garante ha confermato la più ampia disponibilità a collaborare con il Governo nell'esame preventivo degli atti normativi e amministrativi aventi riflessi sulla protezione dei dati personali, e sulle valutazioni di impatto eventualmente connesse, nelle forme e con le modalità che saranno ritenute utili per coinvolgere l'Autorità nei procedimenti preparatori di tali atti di regolazione. Ciò, particolarmente, in caso di provvedimenti normativi di rango primario, al fine di individuare il corretto bilanciamento fra le esigenze di approfondimento dei progetti di legge del Governo, anche in sede parlamentare, con quelle istruttorie del Garante.

3.7 Autorità di Regolazione dei Trasporti

L'Autorità di regolazione dei trasporti, che nell'ottica di assicurare il miglioramento continuo della qualità e trasparenza dei propri processi decisionali ha sempre prestato, sin dalla sua istituzione, massima attenzione all'analisi degli effetti delle misure oggetto dei procedimenti regolatori sul mercato e sui soggetti interessati, effettua l'attività di analisi di impatto della regolazione secondo quanto previsto della metodologia approvata con la delibera n. 136/2016 del 24 novembre 2016, introdotta in fase di prima attuazione dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2003, n. 229, e più nel dettaglio illustrata nella relazione annuale per il 2016.

In applicazione di tale metodologia, nel corso del 2018 sono stati in particolare oggetto di AIR i seguenti procedimenti di regolazione:

1. procedimento per la definizione di misure regolatorie volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi.

Il procedimento, avviato con la delibera n. 91/2017 del 6 luglio 2017 ed oggetto, nello stesso anno, di una prima consultazione con pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Autorità, del correlato schema di AIR (come riportato nella precedente relazione annuale), è proseguito nel 2018 con una seconda consultazione pubblica, indetta con la delibera n. 27/2018 del 12 marzo 2018, del pari accompagnata dalla pubblicazione del relativo schema di AIR. In tale schema, che esamina tra l’altro gli effetti attesi delle misure poste in seconda consultazione, si illustrano in particolare, anche alla luce dei contributi pervenuti in esito alla prima consultazione, le opzioni regolatorie alternative conseguentemente considerate: la c.d. opzione zero, corrispondente al mantenimento dello status quo, l’opzione rappresentata dalla proposta sottoposta alla prima consultazione, e l’opzione costituita dalla proposta emersa a seguito di detta consultazione.

Il procedimento si è concluso con la delibera n. 56/2018 del 30 maggio 2018, di approvazione delle misure di regolazione, corredata della relazione AIR che, in conformità alla indicata metodologia, ripercorre l’intero processo di analisi svolto. Più specificamente, nella citata relazione sono descritti il contesto di riferimento, le motivazioni alla base dell’intervento, l’ambito e gli obiettivi, generali e specifici, dello stesso, nonché le varie opzioni alternative esaminate nel corso dell’analisi e l’impatto dell’opzione scelta. Nel dettaglio, l’esame effettuato ha portato all’identificazione di cinque macro-aree, in cui sono stati raggruppati i vari temi oggetto di analisi di impatto; per ciascun tema sono state quindi individuate tre opzioni regolatorie alternative (lieve, moderata, forte), oltre alla c.d. opzione zero, la cui combinazione è stata sottoposta, come indicato, a due pubbliche consultazioni, in esito alle quali, alla luce delle valutazioni effettuate anche sulla base dei contributi pervenuti, è stata individuata l’opzione scelta;

2. procedimento per l’individuazione di prime misure di regolazione concernenti metodologie e criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture portuali.

Il procedimento, avviato con la delibera n. 40/2017 del 16 marzo 2017, ed oggetto di pubblica consultazione con connessa pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Autorità, del relativo schema di AIR (come riportato nella precedente relazione annuale), si è concluso con la delibera n. 57/2018 del 30 maggio 2018, di approvazione dell’atto di regolazione, corredata della relazione AIR. Con tale relazione, nel dar conto delle varie fasi dell’analisi svolta in conformità alla citata metodologia, si illustrano tra l’altro gli esiti dell’esame effettuato, in termini qualitativi, sugli effetti attesi della regolazione rispetto al mantenimento dello status quo. Tali effetti sono stati in particolare valutati, con riferimento a specifici temi individuati nell’ambito dell’oggetto dell’intervento regolatorio, in termini di trasparenza, non discriminazione, accesso, efficienza produttiva, orientamento delle tariffe al costo, orientamento dei canoni ad un sistema incentivante e oneri incrementali;

3. procedimento per stabilire il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie.

Il procedimento è stato avviato con la delibera n. 43/2018 del 18 aprile 2018, con contestuale indizione di una consultazione pubblica, in occasione della quale l'interazione con il mercato è stata accompagnata dalla pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'Autorità del relativo schema di AIR. In tale schema sono state tra l'altro illustrate le opzioni regolatorie alternative esaminate (lieve, moderata, forte, oltre alla c.d. opzione zero), e l'opzione preferita che, in quanto tale, è stata posta in consultazione. Il procedimento si è concluso con la delibera n. 106/2018 del 25 ottobre 2018, di approvazione dell'atto di regolazione, corredata della relazione AIR. La relazione ripercorre l'intero processo di analisi effettuato, evidenziandone gli esiti e dando conto, segnatamente, delle scelte adottate. In tale documento sono in particolare esaminate, per ciascuna misura o insieme di misure, le opzioni alternative considerate sulla base dell'esame e valutazione dei contributi pervenuti in esito alla consultazione, nonché degli ulteriori elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, evidenziando ed analizzando le modifiche conseguentemente apportate e fornendo, quindi, la valutazione di impatto delle misure previste dall'atto di regolazione alla luce di specifici elementi ritenuti rilevanti e riscontrati a livello qualitativo;

4. procedimento per stabilire metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale.

Il procedimento, avviato con la delibera n. 69/2017 del 18 maggio 2017, ha previsto una fase di interazione con il mercato a seguito della consultazione indetta con la delibera n. 66/2018 del 5 luglio 2018, in occasione della quale è stato pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità lo schema di AIR. Con detto schema sono stati tra l'altro illustrati gli effetti attesi delle misure individuate nel documento posto in consultazione.

Come evidenziato nella relazione AIR pubblicata a corredo della delibera n. 120/2018 del 29 novembre 2018, di conclusione del procedimento con l'approvazione dell'atto di regolazione, nel corso dell'analisi svolta si è in particolare provveduto ad individuare alcuni temi specifici, per ciascuno dei quali sono state esaminate opzioni alternative di regolazione: la citata relazione illustra, tra l'altro, gli esiti di tale analisi e, anche alla luce dei contributi pervenuti a seguito della consultazione, esamina l'opzione regolatoria scelta, valutandone l'impatto sulla base di specifiche determinanti, riscontrate non solo a livello qualitativo ma anche quantitativo, stimando potenziali benefici per un valore di oltre 100 milioni di euro;

5. procedimento volto all'adozione di misure di regolazione per la definizione dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole, e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle medesime gare.

La metodologia di analisi di impatto della regolazione, approvata successivamente all'avvio, con la delibera n. 4/2016 del 28 gennaio 2016, del procedimento, è stata allo stesso applicata a seguito dell'ampliamento del relativo oggetto, disposto con la delibera n. 124/2017 del 19 ottobre 2017 in esito all'attribuzione all'Autorità di ulteriori competenze in materia di trasporto pubblico locale.

Il procedimento è, allo stato, ancora in corso.

In occasione della fase di consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione al riguardo predisposto, indetta con la delibera n. 89/2018 del 27 settembre 2018, l'interazione

con il mercato è stata accompagnata dalla pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Autorità, di uno schema di AIR. Tale schema illustra, tra l’altro, gli effetti attesi delle misure individuate nel documento posto in consultazione, valutando in particolare la relativa opzione regolatoria, su base qualitativa, attraverso un confronto tra benefici attesi e oneri incrementali previsti rispetto allo status quo;

6. procedimento per la revisione della delibera n. 49/2015, contenente misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici.

Il procedimento, avviato con la delibera n. 129/2017 del 31 ottobre 2017, è, allo stato, ancora in corso.

Anche in tal caso, l’interazione con il mercato in occasione della fase di consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione, indetta con la delibera n. 143/2018 del 20 dicembre 2018, è stata accompagnata dalla pubblicazione, sul sito web istituzionale dell’Autorità, di uno schema di AIR. Lo schema evidenzia, tra l’altro, le motivazioni alla base dell’intervento, le principali opzioni regolatorie e gli scenari alternativi considerati, fornendo, altresì, una prima analisi degli effetti attesi delle misure individuate nel documento posto in consultazione;

7. procedimento per la revisione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 92/2017.

Il procedimento, avviato con la delibera n. 84/2018 del 13 settembre 2018, in corso, non ha ancora previsto fasi di interazione con il mercato, sicché gli esiti della attività di analisi di impatto allo stato effettuata non risultano ancora formalizzati in documenti tipizzati dalla metodologia AIR dell’Autorità;

8. procedimento per la definizione di misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari.

Il procedimento, avviato con la delibera n. 98/2018 dell’11 ottobre 2018, in corso, non ha ancora previsto fasi di interazione con il mercato. Anche in relazione a tale procedimento, pertanto, gli esiti della attività di analisi di impatto allo stato effettuata non risultano ancora formalizzati in documenti tipizzati dalla metodologia AIR dell’Autorità.

Le relazioni AIR e gli schemi di AIR indicati sono consultabili sul sito web istituzionale dell’Autorità, www.autorita-trasporti.it, sezione “Delibere”, ove sono pubblicati in corrispondenza della delibera, rispettivamente, di approvazione dell’atto di regolazione e di indicazione della consultazione.

3.8 IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

In linea con quanto previsto dall'articolo 191, commi 2, 3 e 4 del D.Lgs. del 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 di attuazione della citata legge n. 262/2005, anche nel 2018 l'IVASS ha improntato la propria attività regolamentare ai principi di trasparenza e proporzionalità, consultando i soggetti interessati indicati nell'articolo 23 delle legge del 28 dicembre 2005, n. 262.

Tutti i Regolamenti e i Provvedimenti con contenuto innovativo delle disposizioni regolamentari emanati dall'IVASS sono stati infatti preceduti da una fase di pubblica consultazione dello schema di regolamento o di provvedimento sul sito istituzionale dell'Istituto; quando giustificato da specifiche richieste dei soggetti interessati o da elementi di particolare complessità, sono stati effettuati anche incontri, tavole rotonde e colloqui con le categorie interessate.

Nel 2018 è continuata l'attività regolamentare dell'Istituto volta a proseguire il recepimento, per il mercato assicurativo, dei principi europei, allineandolo alle relative disposizioni sovranazionali. In particolare si è completato il recepimento del nuovo regime di solvibilità (*Solvency II*) e si sono recepiti i nuovi principi in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, previsti nella Direttiva (UE) n. 2016/97 "*Insurance Distribution Directive*" (di seguito "IDD"). Tali principi normativi sono stati recepiti insieme con le relative linee guida dell'Autorità di vigilanza europea su assicurazioni e fondi pensione (EIOPA), rivolte alle Autorità nazionali, con ciò favorendo il raggiungimento dell'obiettivo comunitario di armonizzazione delle prassi e principi di vigilanza nei vari paesi Europei.

L'IVASS ha svolto le AIR su tutti gli atti derivanti dal recepimento di disposizioni nazionali di rango superiore o di disposizioni europee rispetto alle quali ha introdotto elementi innovativi e significativi in virtù della discrezionalità attribuita all'Istituto.

Nel 2018, l'IVASS ha emanato **6** Regolamenti, **10** Provvedimenti (di cui **4** di modifica di Regolamenti esistenti) e **27** lettere al mercato, di seguito riepilogati.

Regolamenti

Con i 6 Regolamenti emanati, l'IVASS ha profondamente innovato la disciplina del mercato assicurativo con riguardo: all'applicazione di sconti obbligatori nel ramo r.c. auto; al sistema di governo societario delle imprese di assicurazione e dei gruppi assicurativi; alla procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative di competenza dell'Istituto; all'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa; all'informativa, alla pubblicità e alla realizzazione dei prodotti assicurativi; alla revisione esterna dell'informativa che le compagnie di assicurazione devono rendere al pubblico sulla propria situazione economica e patrimoniale.

Su 5 dei 6 regolamenti sono state eseguite sia l'**AIR preliminare** - nella fase di pubblica consultazione dell'atto di regolazione - sia l'**AIR Finale** che ha tenuto conto anche delle osservazioni formulate dagli stakeholders e, in alcuni casi, di contatti con altre Autorità nazionali ed europee.

Di seguito si indicano i regolamenti su cui è stata eseguita l'AIR finale, riportata all'interno della relazione di accompagnamento di ciascun Regolamento, con alcune relative informazioni essenziali:

1. Il Regolamento n. 37 del 27 marzo 2018, concernente i criteri e le modalità per gli sconti obbligatori r.c. auto da parte delle imprese di assicurazione. Ai fini dell'AIR le valutazioni sono state di carattere qualitativo e quantitativo e hanno riguardato 3 aree tematiche ritenute significative per le quali sono state valutate le relative opzioni (da due a tre). L'AIR finale è consultabile in https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n37/Relazione_Regolamento_37_2018.pdf.
2. Il Regolamento n. 39 del 2 agosto 2019 recante la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative e le disposizioni attuative. È stata condotta l'AIR con riguardo ad un unico aspetto sostanziale, da cui discendeva l'avvio o meno del procedimento sanzionatorio, per il quale l'IVASS è stato chiamato dal legislatore primario ad effettuare scelte con potenziali conseguenze sui soggetti terzi. L'AIR finale è consultabile in https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n39/Relazione_Regolamento_39_2018.pdf.
3. Il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018, concernente l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa. Sono state individuate 7 principali tematiche, rispetto a ciascuna delle quali sono state valutate le principali opzioni regolamentari considerate percorribili. L'AIR finale è consultabile in https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n40/Relazione_Regolamento_IVASS_40_2018.pdf.
4. Il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018 concernente l'informativa, la pubblicità e la realizzazione dei prodotti assicurativi. L'AIR finale ha considerato 11 tematiche rilevanti per ciascuna delle quali sono state individuate le possibili opzioni regolamentari (da 2 a 4). L'AIR finale è consultabile in https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n41/Relazione_Regolamento_IVASS_41_2018.pdf.
5. Il Regolamento n. 42 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di revisione esterna dell'informativa al pubblico. L'AIR finale ha riguardato 2 tematiche particolarmente significative per le quali sono state analizzate le opzioni percorribili.

Tenuto conto della peculiarità della materia, le valutazioni sono state di carattere qualitativo e quantitativo. L'AIR finale è consultabile in https://www.ivass.it/normativa/nazionale/secondaria-ivass/regolamenti/2018/n42/Relazione_Regolamento_IVASS_42_2018.pdf.

Per il Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 in materia sistema di governo societario è stata eseguita solo la fase di pubblica consultazione. Non è stata svolta l'AIR in quanto si tratta di atto di regolazione attuativo di normativa dell'Unione Europea, caratterizzata da ristretti margini di discrezionalità (art. 2, comma 3, lettera a), del Regolamento IVASS n. 3/2013) e già oggetto di studio d'impatto condotto in sede europea, alla quale l'IVASS ha partecipato.

Provvedimenti

Rispetto ai **10** provvedimenti⁵³ emanati nel 2018, solo **4** hanno riguardato la modifica o l'integrazione di atti normativi preesistenti apportando elementi innovativi. Per questi provvedimenti è stata omessa l'AIR o la VIR in quanto le innovazioni apportate erano prevalentemente riconducibili al recepimento di disposizioni normative europee o all'allineamento con disposizioni normative nazionali o regolamentari sulle cui principali tematiche era già stata condotta una specifica AIR (articolo 2, comma 3, del Regolamento IVASS n. 3/2013).

Lettere al mercato

Nel 2018, l'Istituto ha emanato **27** lettere al mercato che hanno avuto esclusivamente finalità interpretativa o applicativa. Pertanto, sono state escluse dall'ambito di applicazione del procedimento normativo (articolo 2, comma 2, lettera c) del citato Regolamento IVASS n. 3/2013).

Aspetti organizzativi

L'IVASS ha concluso l'aggiornamento del processo interno di AIR e di VIR mediante la definizione di una specifica Guida metodologica che fornisce un quadro di riferimento a supporto delle suddette attività in quanto identifica i principi generali alla base di ciascuna analisi, ne evidenzia peculiarità e aspetti comuni, chiarisce i criteri applicativi del principio di proporzionalità - sia in termini di contenuti della regolamentazione sia di processo normativo - e illustra i rispettivi processi, descrivendone fasi e metodologie.

La Guida metodologica ha trovato completamento nella procedura d'Istituto che – anche attraverso la definizione di ruoli e responsabilità – declina i processi di AIR e di VIR, con l'obiettivo di disciplinarne l'organizzazione e di individuare le modalità operative per un loro corretto svolgimento così da garantire coerenza di conduzione e omogeneità di risultato nell'esecuzione sia delle analisi sia delle relative valutazioni.

A tale scopo la procedura ha anche previsto la costituzione di un gruppo dedicato (cd. "**AIR team**"), collocato all'interno del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza – Divisione Macro-prudenziale, che fornisce il supporto necessario per lo svolgimento dell'AIR o della VIR alla struttura cui compete la predisposizione dell'atto di regolazione e che accerta la coerenza del processo di analisi con la Guida metodologica e con la procedura d'Istituto sopra citate.

⁵³Sei dei dieci provvedimenti emanati dall'IVASS nel 2018 hanno finalità esclusivamente applicativa, privi di carattere innovativo delle disposizioni vigenti; rientrano pertanto nei casi di esclusione dell'ambito di applicazione dell'AIR, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lett c), del Regolamento IVASS n.3/2013.

3.9 Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I. Introduzione

1. Le attività svolte nel corso del 2018 si pongono in continuità con le azioni programmate nell'ambito di un piano organico in materia di AIR, VIR e MOA, predisposto dall'Autorità nel 2015 al fine di garantire l'applicazione coordinata degli istituti in parola all'interno del "ciclo regolatorio". A far seguito dall'adozione del piano, l'attività regolatoria negli ambiti di intervento dell'Autorità è stata assoggetta a monitoraggio sulla base di indicatori qualitativi e quantitativi predefiniti, che sono utilizzati per l'AIR e la VIR. Questo sistema è diretto a consentire revisioni periodiche in un'ottica di continuo miglioramento della qualità della regolazione.

2. In virtù di questo approccio metodologico, sono state svolte attività propedeutiche alla revisione dell'attuale quadro organizzativo e attuativo dell'analisi di impatto della regolamentazione. In particolare, nel 2018, l'Autorità ha ultimato la sperimentazione di linee guida metodologiche interne prevista dal nuovo regolamento adottato con la delibera 125/16/CONS recante "*Disposizioni in materia di Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e linee guida metodologiche in materia*". L'articolo 4 della delibera n. 125/16/CONS ha fissato, infatti, un periodo transitorio di attuazione delle disposizioni procedurali e metodologiche in materia di AIR, finalizzato a verificarne l'efficacia attraverso una fase di sperimentazione, in cui l'analisi di impatto sarà applicata solo a specifici procedimenti selezionati dal Segretario Generale, sentite le Unità organizzative competenti.

3. Nel corso del primo biennio di sperimentazione dell'AIR, l'Autorità ha concluso l'analisi di impatto relativa al procedimento di rideterminazione delle condizioni economiche agevolate nell'ambito del servizio universale nel maggio 2018.

4. La VIR è stata svolta, per il quarto anno consecutivo, ai fini dell'illustrazione dei risultati dell'esercizio di un "*regulatory fitness check*" globale all'interno della Relazione annuale sulle attività svolte e i programmi di lavoro dell'Autorità - 2018.

5. Tanto premesso, segue una descrizione più dettagliata delle attività svolte: le risultanze istruttorie conclusive dell'AIR nel procedimento di rideterminazione delle condizioni economiche agevolate nell'ambito del servizio universale (§ II.1); le attività propedeutiche alla revisione dell'attuale disciplina metodologica dell'AIR (§II.2); l'applicazione della VIR (§II.3).

II.1 L'AIR nel procedimento di ridefinizione delle condizioni economiche agevolate dei servizi soggetti agli obblighi di servizio universale - Delibera n. 258/18/CONS del 24 maggio 2018

6. La scelta di applicare la sperimentazione delle linee guida AIR al procedimento regolamentare di ridefinizione delle agevolazioni tariffarie previste dalla disciplina del servizio universale delle comunicazioni elettroniche ha fatto seguito a una valutazione interna delle unità organizzative competenti circa l'esigenza di far precedere l'eventuale aggiornamento della regolamentazione vigente in materia di AIR da un studio economico

preliminare, volto a fornire, *in primis*, un quadro conoscitivo adeguato alla scelta delle opzioni strategiche di intervento.

7. Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 43 del d.lgs. n. 70/2012, è stata introdotta la possibilità di ampliamento dell'ambito di applicazione oggettivo della regolamentazione adottata in attuazione dell'articolo 59 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in virtù del quale la prescrizione di condizioni economiche agevolate per i consumatori a basso reddito, o con esigenze sociali particolari, può estendersi dall'accesso e uso dei servizi di telefonia ad altri servizi essenziali e, in particolare, dall'accesso alla connessione a Internet in postazione fissa ove ciò sia giustificato dalla finalità di contrasto ai fenomeni di esclusione socio-economica sottesa al servizio universale.

8. Prima delle innovazioni normative intervenute nel 2012, la regolamentazione delle agevolazioni economiche per i consumatori a basso reddito nell'ambito del servizio universale era rimasta sostanzialmente immutata dal 2000.⁵⁴ Nell'ultimo biennio, tuttavia, l'esercizio di funzioni di vigilanza e monitoraggio, attribuite all'Autorità in rapporto a questo specifico ambito di intervento del servizio universale, aveva consentito di rilevare l'opportunità di un aggiornamento della regolamentazione vigente, muovendo dall'analisi del contesto socio-economico di riferimento, curato dal Servizio Economico-Statistico dell'Autorità di concerto con la Direzione Tutela Consumatori. I risultati di questo studio sono stati utilizzati per identificare le linee di intervento seguite ai fini della predisposizione dello schema di provvedimento di ridefinizione delle condizioni economiche agevolate per il servizio universale.

9. Siffatto studio economico, contenuto nella prima versione del Report *“Le “tariffe sociali” nella fruizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico: una valutazione preliminare sul possibile aggiornamento della delibera 314/00/CONS”* ha quindi preceduto l'avvio del procedimento sottoposto ad AIR. In particolare, l'analisi valutativa è stata svolta a livello strategico e preliminarmente alla decisione di avviare una revisione della regolamentazione vigente. Ciò ha consentito una ricostruzione ampia e accurata dei fattori di contesto che incidono sull'attualità del sistema di tariffe sociali e sulla platea di destinatari delle agevolazioni, con particolare riguardo ai mutamenti occorsi negli ultimi anni nella struttura di mercato e nelle tecnologie dei servizi di comunicazione elettronica offerti sul mercato. L'acquisizione di dati economici aggiornati su questi aspetti ha reso possibile una valutazione di opportunità dell'avvio di una revisione del quadro regolatorio vigente che ha preceduto l'istruttoria tecnica sull'essenzialità dei servizi offerti con tariffe agevolate a talune categorie di utenti, anche in rapporto ai vincoli derivanti dal quadro normativo.

10. In particolare, l'analisi svolta in questa fase ha consentito di identificare le linee direttrici strategiche su cui concentrare l'attività regolamentare di revisione del sistema di tariffe sociali del servizio universale. Il report prodotto dal Servizio Economico-Statistico ha infatti fornito informazioni a supporto della decisione di avviare un aggiornamento del sistema di tariffe sociali e, nelle conclusioni, suggerito di orientare le finalità dell'intervento regolamentare alle concrete esigenze delle categorie di utenti identificati come destinatari in ragione di specifiche caratteristiche reddituali e socio-demografiche, nei limiti delle competenze attribuite all'Autorità in questa materia.

⁵⁴Delibera n. 314/00/CONS *“Determinazioni di condizioni economiche agevolate per il servizio di telefonia vocale a particolari categorie di clientela”*

11. A seguito dell'avvio del procedimento, disposto con la delibera 299/17/CONS del 17 luglio 2017, le indicazioni emerse dalla summenzionata valutazione preliminare hanno consentito di focalizzare l'intervento regolamentare su tre aspetti: i) l'aggiornamento dei requisiti di accesso, ii) l'aggiornamento dei servizi sottostanti l'agevolazione e iii) l'aggiornamento delle procedure amministrative previste per l'accesso alle agevolazioni. Queste indicazioni sono fatte proprie nell'Allegato C alla delibera di avvio recante la "Relazione AIR Preliminare"⁵⁵ in cui i risultati dell'analisi svolta in fase strategica sono stati aggiornati, integrati e organizzati secondo i dettami delle linee guida metodologiche interne in materia di AIR. La funzione di tale Relazione è infatti di dare evidenza al processo valutativo che ha condotto all'elaborazione della proposta regolamentare soggetta a consultazione pubblica unitamente all'analisi di impatto. In particolare, come richiesto dalle linee guida, la Relazione presenta: una ricostruzione del contesto socio-economico di riferimento, gli obiettivi del procedimento, l'identificazione delle categorie di destinatari della proposta, nonché le linee di intervento regolamentare la cui declinazione, all'interno della delibera, è stata oggetto di consultazione pubblica e AIR definitiva.


12. Per quanto riguarda il rapporto intercorrente tra AIR preliminare e definitiva, al termine della consultazione pubblica e sulla base delle risultanze istruttorie, la Relazione di AIR preliminare è stata utilizzata come base di partenza per l'elaborazione della "Relazione AIR finale", pubblicata unitamente alla delibera n. 258/18/CONS che ha concluso il procedimento di revisione tariffaria.

13. L'AIR finale è contenuta nell'Allegato A alla delibera citata e rappresenta, quindi, il completamento di un "processo valutativo partecipato" in esito a un confronto tra varie opzioni, compresa quella di non intervento, con valutazioni anche di tipo quantitativo dei costi e dei benefici (il documento è allegato a questa nota). Sul piano organizzativo, anche l'AIR finale è stata curata dal Servizio Economico-Statistico, parallelamente al procedimento principale affidato alla Direzione competente.

14. Dal punto di vista dei contenuti, l'AIR definitiva è stata svolta al fine di ottenere una valutazione, con opportuni indicatori quantitativi, della proposta regolamentare sottoposta a consultazione pubblica. Sul piano metodologico, la valutazione si è concretizzata in una serie di fasi, di seguito sintetizzate, volte a individuare e valutare i seguenti elementi dell'intervento prospettato:

⁵⁵Allegato C alla Delibera 299/17/CONS del 17 luglio 2017 recante il Rapporto Le "tariffe sociali" nella fruizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico: una valutazione preliminare sul possibile aggiornamento della delibera 314/00/CONS. Disponibile all'URL: <https://www.agcom.it/documents/10179/8099412/Allegato+4-8-2017+1501854941254/324cba70-84cc-44ec-92c0-2091dedd6f12?version=1.0>

Figura 1 – FASI dell’AIR definitiva



15. Per quanto riguarda la fase 1), l'analisi di impatto ha quindi circoscritto l'ambito di intervento oggetto di valutazione identificando sia le categorie di destinatari diretti sia i servizi che possono rientrare nel sistema di agevolazioni tariffarie alla luce del quadro normativo vigente e dei poteri dell'Autorità in questa materia. La corretta valutazione della platea eleggibile è di fondamentale importanza per stimare, *ex ante*, i "beneficiari effettivi" dell'intervento regolamentare, cioè i soggetti in condizioni di disagio economico e sociale, da cui dipende gran parte del costo direttamente sostenuto dall'operatore incaricato della fornitura del servizio universale. Pertanto, si è valutato opportuno corredare la relazione AIR definitiva con un apposito approfondimento metodologico allegato.

16. L'esigenza di utilizzare l'AIR finale per circoscrivere in maniera più accurata l'ambito di intervento, partendo dalle categorie di destinatari, è stata condivisa con i soggetti intervenuti nella consultazione pubblica ed è stata altresì oggetto di specifica richiesta di approfondimento nel corso dell'attività istruttoria. Infatti, sia i contributi degli operatori alla consultazione pubblica sia le valutazioni dell'unità organizzativa titolare del procedimento avevano indicato la puntuale determinazione delle categorie di destinatari e delle prestazioni essenziali quale presupposto logico dell'adeguamento della regolamentazione vigente in materia di agevolazioni tariffarie, che deve essere rapportata ai fabbisogni attuali dei soggetti in condizioni di disagio economico e sociale.

17. La fase 2) si è svolta utilizzando i criteri previsti dalle linee guida metodologiche oggetto di sperimentazione, che pongono particolare enfasi sull'individuazione dei destinatari e delle relative ricadute in termini di impatto della regolamentazione. Si tratta, infatti, di un aspetto cruciale sia per definire con esattezza l'ampiezza, lato consumatori, dei soggetti interessati dall'intervento regolamentare, sia per individuare gli impatti sugli operatori e sul mercato in generale che, nel caso specifico, fanno riferimento al fornitore del SU e alla eventuale sussistenza di effetti distorsivi del corretto funzionamento del libero gioco di mercato⁵⁶. Pertanto, la Relazione AIR ha identificato i destinatari diretti, ossia i soggetti la cui condotta sarà modificata direttamente a seguito dell'intervento (alcune tipologie di consumatori e l'operatore incaricato della fornitura del SU), e i destinatari

⁵⁶L'analisi di impatto regolamentare ha tenuto conto anche del fatto che, l'esistenza di un sistema di tariffe sociali in un contesto di mercati liberalizzati, dà luogo a due tipologie di vincoli che influenzano la portata dell'attività regolamentare: i) un vincolo di natura finanziaria, relativo al rischio di generare un onere eccessivo in capo a chi fornisce il SU, e ii) un vincolo di natura competitiva, collegabile ad eventuali distorsioni introdotte da un sistema di agevolazioni sulle dinamiche di mercato.

indiretti – ossia quei soggetti per i quali l'intervento produrrà comunque degli effetti, pur non richiedendo direttamente la modifica del loro comportamento (in questo specifico caso tale tipologia di destinatario è rappresentata dalle imprese alternative a quella incaricata della fornitura del SU, dalle associazioni dei consumatori e, chiaramente, dalla società nel suo complesso).

18. Sempre in applicazione della metodologia oggetto di sperimentazione, la determinazione puntuale dei destinatari valutazione è stata diretta a verificare se, in presenza di benefici tangibili e intangibili, sia per l'operatore sia per i consumatori, il guadagno sociale fosse in grado di coprire i costi della fornitura del servizio universale. Avendo circoscritto i destinatari dell'intervento a talune categorie di consumatori in condizioni di svantaggio economico, è stato quindi possibile valutare, con il metodo dell'analisi costi-benefici, l'opzione regolamentare prospettata nella proposta di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, già identificata come preferibile nella Relazione AIR preliminare. Al riguardo, la Relazione finale ha altresì esplicitato il criterio metodologico utilizzato nella valutazione dell'opzione prescelta. Poiché le agevolazioni tariffarie del servizio universale devono essere introdotte a beneficio di specifiche categorie di utenti svantaggiati e identificati compiutamente nella fase 2 dell'AIR, l'intervento regolamentare può ritenersi giustificato anche nel caso in cui i costi eccedano i benefici apportati alla società nel suo complesso, purché si dimostri che i benefici prodotti a vantaggio di uno specifico gruppo di utenti, con particolari tipologie di vulnerabilità, siano tali da essere considerati irrinunciabili.

19. Sulla base di questa premessa metodologica, la fase 3) dell'AIR, cioè l'individuazione e analisi delle opzioni regolamentari, ha preso in esame tre alternative di intervento⁵⁷ ed ha individuato come preferibile l'opzione in grado di determinare un impatto, in termini di inclusione sociale, superiore alle altre alternative regolamentari. Nel valutare l'opzione preferibile si è tenuto conto anche del costo medio associabile a ciascun beneficiario in rapporto ai corrispondenti valori associati alle altre opzioni considerate. Quanto ai benefici sociali attesi, il Servizio Economico-Statistico ha utilizzato, quale indicatore quantitativo, il tasso di penetrazione delle agevolazioni rispetto alle famiglie considerate in condizioni di povertà assoluta. Tra gli ulteriori effetti positivi, per l'intera società (consumatori e imprese), vanno annoverati anche quelli derivanti dalla possibilità di offrire, alle utenze agevolate, prestazioni aggiuntive rispetto a quelle oggetto di agevolazione nell'ambito del servizio universale (es. servizi *broadband*) valorizzate ai prezzi di mercato.

20. A seguito della comparazione tra le varie opzioni regolamentari, l'intervento regolatorio di tipo strutturale (*Opzione regolamentare "2"*) è risultato (fase 4) essere l'opzione preferibile dal momento che, tenuto conto del difficile contesto macroeconomico degli ultimi anni e della centralità assunta dagli strumenti di comunicazione, tale opzione sembra essere la più idonea a fare in modo che il sistema delle tariffe agevolate preservi la sua natura di strumento volto all'inclusione sociale. Tuttavia, alla luce della rilevante differenza esistente tra utenti potenziali ed effettivi beneficiari dell'agevolazione, nell'individuare come preferibile la rimodulazione prevista dall'*Opzione regolamentare "2"* si

⁵⁷Sono state poste a confronto le seguenti opzioni: *nessuna modifica dell'impianto regolamentare (Opzione regolamentare "0")*; *intervento regolamentare di rivalutazione (Opzione regolamentare "1")*, vale a dire una modifica che non prevede la riformulazione degli aspetti qualitativi, ma solo la rivalutazione del parametro quantitativo riconducibile al livello di reddito (soglia); e *intervento regolamentare di tipo strutturale (Opzione regolamentare "2")*, vale a dire un aggiornamento dell'impianto dell'azione regolamentare per quanto riguarda i parametri di natura sia qualitativa sia quantitativa.

è ritenuto opportuno suggerire un'attenta e continua attività di monitoraggio dell'Autorità (cfr. figura 2).

Figura 2 – Comparazione delle opzioni di intervento regolamentare nell'AIR

Sintesi delle Opzioni

Opzione regolamentare "0" – Nessuna modifica dell'impianto regolamentare

Tipologia di intervento	Nessuna modifica alla delibera 314/00/CONS
Impatti attesi	Stima beneficiari effettivi: 10.000 utenze agevolate.
Costo atteso	Nessun tipo di costo incrementale è previsto dal momento che lasciando inalterata la struttura delle agevolazioni non si prevedono cambiamenti rispetto all'attuale sistema. La stima è di un costo netto di 1,35 mln di euro pari a un costo medio per beneficiario di 135,15 euro.
Livello di inclusione sociale atteso	Basso: 0,6% delle famiglie dichiarate in condizione di povertà assoluta dall'Istat.

Opzione regolamentare "1" – Intervento regolamentare di rivalutazione

Tipologia di intervento	Modifica alla delibera 314/00/CONS: rivalutazione della soglia minima di accesso
Impatti attesi	L'aumento della soglia minima amplia la platea di potenziali beneficiari; l'impatto atteso non dovrebbe superare il numero di 15.000 utenze agevolate.
Costo atteso	È previsto un incremento del costo per la fornitura del servizio agevolato. La stima del costo netto è pari a 2,17 milioni di euro pari ad un costo medio per beneficiario di 145,00 euro.
Livello di inclusione sociale atteso	Medio-Basso: 1% delle famiglie dichiarate in condizione di povertà assoluta dall'Istat.

Opzione regolamentare "2" – Intervento regolamentare di tipo strutturale

Tipologia di intervento	Modifica alla delibera 314/00/CONS: aumento della soglia minima di accesso e inclusione di nuove categorie di beneficiari e di servizi aggiuntivi
Impatti attesi	L'aumento della soglia minima e l'inclusione delle famiglie numerose ampliano la platea di potenziali beneficiari; la stima delle utenze è di circa 190.000.
Costo atteso	È previsto un incremento sostenuto del costo per la fornitura del servizio agevolato. La stima del costo netto è di 15,77 milioni di euro pari ad un costo medio per beneficiario di 83,00 euro.
Livello di inclusione sociale atteso	Alto: 11,7% delle famiglie dichiarate in condizioni di povertà assoluta + altri benefici collegati alla vendita <i>stand alone</i> di servizi aggiuntivi.

II.2 Attività pedepedeutiche alla revisione delle linee guida metodologiche

21. Al termine dell'AIR, il Servizio Economico-Statistico ha avviato una valutazione volta a individuare eventuali elementi di criticità nell'applicazione delle linee guida metodologiche oggetto di sperimentazione. Queste si sono rivelate nel complesso un valido ausilio nello svolgimento di analisi di impatto socio-economico a supporto delle decisioni dell'Autorità che è in grado di svolgere valutazioni quantitative e puntuali grazie alla disponibilità di informazioni e dati di monitoraggio aggiornati, nelle banche dati curate dal Servizio Economico-Statistico.

22. D'altra parte, la previsione di due distinti documenti di analisi, la "Relazione AIR preliminare" e "Relazione AIR definitiva" pone il rischio di ridondanze nella produzione dei report e aggravamenti procedurali. Infatti, mentre l'elaborazione dello studio economico che ha preceduto l'avvio del procedimento di revisione delle tariffe agevolate si è rivelato un effetto strumento di supporto e orientamento del processo decisionale, la rielaborazione di un report economico completo di tutti i contenuti richiesti nella check-list delle linee guida

metodologiche ha comportato in alcuni casi una sovrapposizione tra le attività istruttorie del procedimento principale e quelle del gruppo di lavoro preposto all'AIR. Pertanto, sono allo studio delle modifiche dell'attuale impianto che consentano di rendere più efficiente il coordinamento procedimentale, valorizzando l'apporto dell'AIR nella fase strategica del processo decisionale.

23. A tal fine, nell'autunno 2018, l'Autorità ha operato una ricognizione internazionale volta a fornire elementi informativi aggiornati e utili per una comparazione tra i modelli organizzativi e i criteri metodologici utilizzati dalle autorità di regolazione del settore delle comunicazioni in Europa. La ricognizione si è svolta con l'ausilio della piattaforma di cooperazione BEREC⁵⁸ dove è ampiamente utilizzata e istituzionalizzata la somministrazione di questionari per lo scambio di buone prassi.

24. Delle 20 autorità nazionali che hanno risposto al *“Questionario di AGCOM sull'applicazione dell'AIR da parte delle Autorità Nazionali di Regolamentazione (ANR) nel settore delle comunicazioni elettroniche”* soltanto 6 hanno dichiarato di applicare con regolarità l'AIR ai propri procedimenti senza averne formalizzato tuttavia l'adozione mediante procedure standardizzate, mentre 3 (Ofcom - Regno Unito; MCA - Malta; ComReg - Irlanda) hanno adottato una disciplina procedurale e metodologica interna per l'applicazione dell'AIR. Anche tra queste ultime è stata riscontrata ampia variabilità nei modelli organizzativi e criteri di selezione degli ambiti di regolamentazione da assoggettare dell'AIR. Ciò nondimeno, i questionari hanno fornito utili elementi di confronto e valutazione per la revisione metodologica in corso.

II.3 Applicazione della VIR

25. Come per gli anni precedenti, l'Autorità ha applicato la VIR in occasione dell'elaborazione della Relazione Annuale 2018, il cui capitolo 5 presenta una valutazione *ex post* dei risultati dell'attività regolatoria in tutti i settori di intervento dell'Autorità.⁵⁹ Questa collocazione della VIR all'interno della Relazione annuale al Parlamento è pienamente rispondente all'obiettivo richiamato dall'articolo 2 comma 5 del D.P.C.M. 169/17 *“di fornire, attraverso un percorso trasparente di valutazione, un supporto informativo, basato sull'evidenza empirica, in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione”*.

26. La messa a regime della VIR, per il quarto anno consecutivo si è avvalsa del costante aggiornamento e perfezionamento delle basi di dati disponibili e dei processi comunicativi interni alle strutture interessate. In particolare, la VIR svolta nel 2018 ha presentato un'analisi quantitativa sempre più robusta e un pieno coordinamento tra la valutazione dei risultati e la definizione delle priorità di intervento correttivo e/o innovativo del quadro regolamentare vigente.

⁵⁸AGCOM è infatti membro dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) istituito dal Regolamento (CE) n. 1211/2009 come sostituito dal Regolamento (UE) 2018/1971.

⁵⁹ AGCOM, Relazione annuale al Parlamento 2018 reperibile all'URL: <https://www.agcom.it/relazioni-annuali>

Figura 3 – Struttura del piano di monitoraggio utilizzato per la VIR

Linee strategiche	Indicatori
Definizione di una regolamentazione pro-concorrenziale e convergente per lo sviluppo di reti e servizi	Numero di operatori Quote di mercato Indici di concentrazione Indici di concorrenza infrastrutturale Copertura delle reti NGA Penetrazione delle linee NGA per classe di velocità Punti di accettazione postali
Efficiente allocazione delle risorse scarse: radiospettro, numerazione	Banda assegnata ai servizi di telecomunicazioni mobili Copertura reti mobili Copertura rete radiofonica DAB Utilizzo capacità trasmissiva <i>multiplex</i>
Tutela del pluralismo e della parità di accesso ai mezzi di informazione	Quote dei <i>leader</i> nei mercati dei media Indici di concentrazione nei mercati dei media % <i>audience tv leader</i> di mercato % tirature quotidiani <i>leader</i> di mercato Numero ore di informazione - Servizio pubblico radiotelevisivo Tempo di parola dei soggetti sociali nei Tg Quote di programmazione di opere europee
Tutela dell'utenza e delle categorie deboli	Indici dei prezzi dei servizi <i>retail</i> Qualità del servizio universale Prestazioni delle reti mobili 4G Vantaggi economici diretti per i consumatori (rimborsi, indennizzi, storni fatture) Conciliazioni
Diffusione della cultura della legalità nella fruizione di opere digitali	% adeguamenti spontanei alle richieste di rimozione % ordini di disabilitazione dell'accesso % violazioni accidentali
Efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa	Volumi di segnalazioni da parte di utenti Volumi di comunicazioni con operatori Tempi medi procedimenti ROC Procedimenti sanzionatori conclusi % controversie operatori-utenti concluse % ordinanze e sentenze Tar e CDS favorevoli
Rafforzamento del ruolo AGCOM nell'ambito degli organismi internazionali	Numero di incarichi di responsabilità assunti Numero di dipendenti coinvolti in gruppi di lavoro/gemellaggi

27. Il fulcro dell'attività di verifica *ex post* è il piano di monitoraggio che si basa su una serie di indicatori che offrono una rappresentazione sintetica dell'andamento dei settori oggetto di monitoraggio e regolamentazione dell'Autorità sulla base delle linee strategiche presentate nella precedente Relazione annuale, e utilizzate per la definizione dei programmi di lavoro dell'anno successivo. L'aggiornamento periodico su base annuale dei dati relativi agli indicatori di seguito riportati (figura 3) consente di formulare valutazioni sullo stato di avanzamento delle attività e sui fattori che incidono su una efficace realizzazione degli obiettivi annuali e pluriennali esplicitati nei documenti di pianificazione e programmazione dell'Autorità.

3.10 Commissione di Vigilanza su Fondi Pensione

Nel corso del 2018 la Commissione non ha adottato atti di regolazione né è intervenuta su quelli già adottati.

4. ESPERIENZE DI AIR E VIR NELLE AMMINISTRAZIONI REGIONALI E LOCALI

ABRUZZO

CONSIGLIO REGIONALE

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, il Consiglio regionale esercita la funzione di controllo e di valutazione sugli effetti e sui risultati degli atti normativi e delle politiche pubbliche in rapporto alle finalità perseguite.

Il controllo e la valutazione in via preventiva sono effettuati attraverso l'Air, l'analisi di fattibilità e la consultazione. L'Air è di norma effettuata dalla Giunta.

Il controllo e la valutazione in via successiva sono effettuati attraverso la Vir e le clausole valutative. La normativa regionale dell'Abruzzo⁶⁰ fa propria la definizione di verifica dell'impatto della regolamentazione (Vir) presente nella normativa statale (L. 246 del 2005⁶¹) e specifica che, ai fini della stessa Vir, nelle leggi possono essere inserite clausole valutative⁶², mediante le quali il soggetto attuatore comunica al Consiglio Regionale le informazioni necessarie per conoscere i tempi, le modalità applicative e le eventuali criticità emerse in fase di implementazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto sui destinatari diretti e sulla collettività.

In caso di previsione di clausola valutativa, il soggetto attuatore fornisce gli elementi informativi richiesti mediante relazione da inviare entro il termine previsto nella clausola stessa alla Commissione consiliare competente per materia. La Commissione esamina la relazione e la trasmette, corredata da eventuali osservazioni, al Consiglio e alla Giunta.

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo utilizza, inoltre, un altro strumento per ricostruire il percorso di attuazione di una legge regionale e valutarne gli effetti: la missione valutativa. Si ricorre ad essa sia nei casi in cui le attività informative previste dalle clausole valutative possano non soddisfare interamente le esigenze conoscitive che emergono sull'attuazione delle leggi, sia nei casi in cui si manifesti, da parte degli organismi consiliari, la necessità di approfondire alcuni aspetti della legge o di avere maggiori informazioni sull'applicazione del testo legislativo, a prescindere dalla presenza o meno di una clausola valutativa.

Lo svolgimento di missioni valutative viene affidato all'Ufficio Monitoraggio con apposito atto deliberativo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, su impulso del Comitato per la Legislazione, secondo quanto previsto dall'articolo 121, comma 5, lett. h) del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

⁶⁰ Legge Regionale n. 26 del 2010, art. 8.

⁶¹ In base alla legge n. 246 del 2005 e ss.mm.ii., "La verifica dell'impatto della regolamentazione (Vir) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni".

⁶² di cui all'art. 26, comma 2, dello Statuto

Il risultato dell'analisi è riassunto in un documento denominato "Nota Informativa" che viene presentato all'Ufficio di Presidenza, distribuito ai Consiglieri e pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Clausole valutative

Nel corso del 2018 nella Regione Abruzzo sono state approvate 5 leggi contenenti clausole valutative o norme di rendicontazione:

- L.R. 22 maggio 2018, n. 9 “Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco”;
- L.R. 23 luglio 2018 n. 17 “Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro – Istituzione fondo di rotazione”;
- L.R. 24 agosto 2018, n. 28 Abruzzo 2019 - Una legge per L'Aquila Capoluogo: attraverso una ricostruzione, la costruzione di un modello di sviluppo sul concetto di Benessere Equo e Sostenibile (BES);
- L.R. 24 agosto 2018, n. 29 Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" e del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano”;
- L.R. 24 agosto 2018 n. 35 “Misure a sostegno delle imprese e dell'occupazione sul territorio regionale e di contrasto alle delocalizzazioni produttive”.

Clausole valutative e norme di rendicontazione: relazioni

Le clausole valutative e le norme di rendicontazione in vigore prevedono obblighi informativi a carico dei soggetti attuatori, che consentono il compimento del ciclo di valutazione delle politiche regionali da esse innescato [art. 121 comma 5 lett. g) Reg. Consiglio].

Gli obblighi informativi si sostanziano, nella quasi totalità dei casi, in relazioni che le strutture competenti della Giunta regionale trasmettono, con la periodicità prevista dalla clausola, alla competente Commissione consiliare.

In totale, alla fine del **2018**, sono **47** le leggi in vigore che contengono **clausole valutative o altre norme di rendicontazione** sull’attuazione, alcune delle quali prevedono obblighi informativi futuri.

Si riscontra un tasso di risposta contenuto, che non sempre sottintende informazioni qualitativamente esaustive: le relazioni di ritorno, infatti, nella loro sinteticità e schematicità, spesso non consentono di comprendere appieno come si è svolto il processo di attuazione della legge.

Nell’anno 2018 è proseguita l’attività di collaborazione tra l’Assemblea legislativa - il Servizio Analisi Economica, Statistica e Monitoraggio del Consiglio - e l’Esecutivo - il Servizio Attività Legislativa e Qualità della Normazione della Giunta e gli altri Servizi competenti – sia per comprendere eventuali criticità legate alla predisposizione delle relazioni (che incidono sul tasso di risposta contenuto), sia per migliorare la qualità delle informazioni. Le richieste di relazione sono state accompagnate da una scheda contenente un mini-questionario per individuare i referenti e le criticità suesposte. Sono pervenute 7 risposte: 4 relazioni e 3 schede compilate.

Risposte soggetti attuatori: anni 2011-2018

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
n. 6	n. 5	n. 4	n. 1	n. 4	n. 6	n. 10	n. 7

Missioni valutative

Dal 2011 ad oggi le missioni valutative concluse con la redazione di una nota informativa da parte del **Consiglio Regionale** sono:

- per l'anno 2010: L.R. 16/2002 "Interventi finalizzati alla costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di capannoni e di immobili situati in aree industriali ed artigianali da adibire ad attività produttiva e di servizio";
- per l'anno 2011: L.R. 1/2008 "Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali";
- per l'anno 2012: L.R. 25/2001 "Contributo per l'acquisto, recupero e costruzione della prima casa";
- per l'anno 2013: L.R. 31/2006 "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri anti violenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate";
- per l'anno 2014: L.R. 11/2009 "Norme per la protezione dell'ambiente dai pericoli derivanti dall'amianto";
- per l'anno 2015: L.R. 15/2011 - "Adozione dei modelli di organizzazione e di gestione ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)";
- per l'anno 2016: L.R. 45/2007 - "Norme per la gestione integrata dei rifiuti";
- per l'anno 2017: L.R. 40/2012 "Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale";
- per l'anno 2018: L.R. 28/1993 Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre 1990, n. 309 - Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari e L.R. 40/2013 Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco;

In particolare, la missione valutativa sulle leggi regionali riguardanti le dipendenze (L.R. 28/1993 *Disciplina delle attività di prevenzione e di recupero dei soggetti in stato di tossicodipendenza, in attuazione del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenza 9 ottobre 1990, n. 309 - Istituzione dell'albo regionale degli enti ausiliari e L.R. 40/2013 Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco*) affronta un tema di grande attualità.

La L.R. 28/1993, nell'ambito delle competenze attribuite alle Regioni dal T.U. in materia di disciplina degli stupefacenti, disciplina "le attività di prevenzione, cura e di recupero svolte dai servizi pubblici e dagli enti ausiliari", fissando i requisiti strutturali, organizzativi e professionali per l'operatività dei servizi e delle strutture del privato sociale nel settore delle dipendenze e l'iscrizione in un apposito albo.

La L.R. 40/2013, con l'obiettivo prevenire la dipendenza da gioco d'azzardo, fissa l'obbligo di una distanza minima dai "luoghi sensibili" per l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco.

Nella nota viene delineato un breve quadro descrittivo sulla disciplina dettata dalle due leggi, lo stato di attuazione delle stesse e, infine, vengono presentati alcuni dati per comprendere il fenomeno e l'impatto che ha sul territorio.

Nella raccolta delle informazioni sull'incidenza del fenomeno delle dipendenze sono state prese in considerazione solo le fonti ufficiali: in alcuni casi sono stati elaborati database pubblicati dagli enti nei siti istituzionali, in altri casi sono state utilizzate le elaborazioni sul tema già presenti in vari documenti (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, Ufficio Parlamentare di Bilancio, CNR, Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

La scelta è stata orientata dalla volontà di fornire un quadro il più possibile completo dell'impatto del fenomeno sul territorio, riportando informazioni che lo descrivessero in tutti gli aspetti più rilevanti: economico, sociale e sanitario.

In sintesi, l'analisi delle due leggi regionali, dei dati del fenomeno delle dipendenze sul territorio abruzzese, dei documenti istituzionali e delle relazioni di implementazione ha consentito di rilevare:

- la costruzione di un network tra le realtà territoriali del pubblico e del privato sociale per il contrasto al fenomeno delle dipendenze;
- la necessità di maggiori risorse economiche e professionali a disposizione dei Servizi per le Dipendenze per l'implementazione di tutti gli interventi di prevenzione e di trattamento sociali e socio-sanitari programmati;
- la notevole incidenza nella regione Abruzzo del fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo;
- la messa in campo di azioni di studio della dipendenza da gioco d'azzardo e di contrasto a vari livelli (sociale e socio-sanitario);
- la necessità di attuare le indicazioni in materia di gioco patologico dell'attuale Piano Sociale della Regione Abruzzo (in particolare riguardo alla L.R. 40/2013).

TEST PMI

Ai sensi dell'6-bis della L.R. n. 26/2010 dello Statuto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. (Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese), le proposte di atti normativi che hanno un rilevante impatto sulle MPMI sono precedute da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle stesse, fatto salvo il caso in cui occorra procedere in via d'urgenza. La valutazione è effettuata con lo strumento del TEST PMI.

In attuazione di un obiettivo operativo, previsto nel piano della performance 2017 del C.R. dell'Abruzzo, che prevedeva, a seguito della stipula di una convenzione, delle attività in collaborazione tra il Servizio Affari Istituzionali ed Europei del C.R. dell'Abruzzo e l'Università di Teramo, è stato pubblicato nel Marzo 2018 nel sito dell'Università di Teramo, uno studio sullo *Small Business Act* e sul Test PMI.

Lo studio era finalizzato a dotarsi di elementi conoscitivi in relazione all'utilizzo del Test PMI nelle regioni italiane, con particolare riguardo alla Regione Abruzzo, per la quale è stata fatta una simulazione del Test su due progetti di legge regionale.

Questo ha consentito di fare alcune prime riflessioni sull'applicazione del Test che, però, non possono considerarsi esaustive quanto possono essere quelle derivanti da una sperimentazione, ma permettono, comunque, di farsi una prima idea sulla funzionalità del Test stesso.

Lo studio può essere consultato al seguente link: <http://www.europeiunite.eu/small-business-act-e-test-pmi-le-indicazioni-dellunione-europea-i-modelli-introdotti-nelle-regioni-italiane-e-l'esperienza-della-regione-abruzzo-nellattuazione-di-uno-strum/>.

GIUNTA REGIONALE

In attuazione dell'art. 40 dello Statuto Regionale è stata emanata la L.R. 14 luglio 2010 n. 26 "Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione", la quale all'art. 3 ha individuato gli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione, quali l'Analisi Tecnico-Normativa (A.T.N.), l'Analisi di Impatto della Regolazione (A.I.R.) e l'Analisi di Fattibilità, la verifica di Impatto della Regolamentazione (V.I.R.) e le clausole valutative.

In particolare, in materia di AIR, l'art. 3 della richiamata L.R. n. 26/2010 stabilisce che:

1. L'AIR consiste nella valutazione preventiva socio economica degli effetti di ipotesi di intervento normativa ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR consente di verificare la necessità e l'opportunità di un intervento normativa e orienta il titolare dell'iniziativa verso scelte efficaci e rispondenti alle esigenze dei cittadini, garantendo trasparenza e partecipazione al processo decisionale.
3. L'analisi di fattibilità degli atti normativi è l'attività volta ad accertare, nella fase della progettazione normativa, l'idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti, con particolare riferimento alla presenza minima ed allo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici preposti all'applicazione delle norme stesse, al fine di fornire agli organi competenti elementi conoscitivi sulla proposta normativa in esame, nel caso in cui la proposta medesima non è sottoposta ad AIR.
4. L'AIR è di norma effettuata dalla Giunta di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio. I regolamenti interni del Consiglio e della Giunta disciplinano, per i rispettivi ambiti di competenza, gli elementi da considerare nell'AIR, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'AIR e dell'analisi di fattibilità, anche sulla base di metodi di analisi e modelli condivisi con lo Stato, le altre Regioni e le Province autonome".

Con riferimento all'AIR si segnala che non risulta ancora essere adottata la proposta di Regolamento per il funzionamento della Giunta Regionale contenente specifiche disposizioni in materia di AIR.

In particolare la proposta di regolamento prevede che tutti i progetti di legge di iniziativa della Giunta Regionale debbono essere sottoposti, in via preventiva, ad un'analisi ex ante di impatto della regolazione, con esclusione di alcune tipologie di progetti di legge (leggi di bilancio e loro variazioni, leggi di adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, leggi che dispongono modifiche statutarie). La richiamata disposizione ha inoltre individuato i parametri da utilizzare ai fini della elaborazione della scheda A.I.R., prevedendo una preliminare fase di applicazione in via sperimentale.

Ciò premesso, si segnala che nel corso dell'anno 2018 non vi è stata alcuna applicazione dell'AIR, neppure in via sperimentale, sui disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale.

LIGURIA

Nel corso dell'anno 2018, la Regione Liguria – oltre a dare continuità nell'applicazione a regime degli strumenti per la qualità della regolazione indicati nelle relazioni inviate negli anni precedenti (schede ATN, PMI ed Elementi finanziari), come previsto nella Circolare del Direttore Generale della Direzione Centrale Affari Legislativi e Legali prot. n. IN/2016/5490 del 22/03/2016 – ha approvato, con Risoluzione n. 4 del 22 maggio 2018 del Consiglio regionale – Assemblea legislativa, l'Agenda normativa 2018-2019, nella quale sono stati individuati gli interventi normativi da presentare e/o da approvare nel corso del biennio, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 8 giugno 2011, n. 13 (Norme sulla qualità della regolazione e sulla semplificazione amministrativa).

Nell'ambito di tale provvedimento ed in conformità a quanto previsto dalla l.r. 13/2011, sono stati definiti il percorso e le modalità per l'effettuazione, in via sperimentale, dell'Analisi di impatto della regolazione (AIR) e della Valutazione di impatto della regolazione (VIR). E' stato stabilito che per l'effettuazione dell'AIR, venisse elaborata apposita scheda ad opera del Gruppo tecnico di coordinamento Giunta-Consiglio per il processo di semplificazione, istituito ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 13/2011, anche al fine di poter disporre di elementi informativi e operativi utili ad una successiva e puntuale definizione di linee guida in funzione dell'effettuazione dell'AIR a regime.

Il Gruppo tecnico di coordinamento Giunta-Consiglio per il processo di semplificazione ha quindi elaborato apposita scheda che è stata poi utilizzata per lo svolgimento in via sperimentale dell'AIR su due disegni di legge, individuati nell'ambito di quelli previsti in Agenda Normativa (disegno di legge relativo alle modifiche al testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea (legge regionale 4 luglio 2007, n. 25), con specifico riferimento alla parte relativa ai taxi, e disegno di legge recante norme in materia di lavoratori frontalieri liguri).

Per quanto riguarda la VIR si è optato per l'effettuazione della valutazione tramite l'inserimento di clausole valutative negli stessi provvedimenti normativi sottoposti ad AIR.

Anche in questo caso la predisposizione delle clausole valutative è stata effettuata dal Gruppo tecnico di coordinamento.

Nel testo dei due provvedimenti sono stati inseriti gli articoli contenenti la clausola che prevede, in entrambi i casi:

- a) la presentazione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un rapporto sull'attività svolta - in relazione alle finalità definite dalla legge medesima - alla Commissione consiliare competente in materia di verifica dell'attuazione delle leggi;
- b) successivamente la presentazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento normativo, di una relazione sempre alla stessa Commissione consiliare, che deve fornire risposte documentate in merito ad una serie di attività che attestino i risultati progressivamente ottenuti dall'attuazione della legge.

Per quanto riguarda, infine, la parte di specifica competenza del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria, si segnala che nel corso del 2018 sono state curate le schede ATN per quel che concerne le proposte di legge di iniziativa consiliare, non sono

state effettuate AIR, mentre sono state inserite le clausole valutative prodromiche all'effettuazione della VIR nel corpo normativo delle seguenti leggi:

- legge regionale 29 novembre 2018, n. 20 (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)): art. 29;
- legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizione per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo): art. 15;
- legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 (Istituzione dell'Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento (Aliseo) e disposizioni di adeguamento): art. 22;
- legge regionale 20 dicembre 2018, n. 28 (Diffusione delle tecniche in materia di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare): art. 11.

LOMBARDIA

Il quadro normativo in termini di strumenti e soluzioni adottate per migliorare la qualità della produzione normativa è rimasto invariato nel 2018.

La relazione dà pertanto conto delle sole attività poste in essere in fase di predisposizione degli atti normativi, nonché delle attività realizzate a valle dell'adozione dei provvedimenti legislativi regionali e finalizzate alla valutazione degli effetti delle politiche regionali.

FASE DI PREDISPOSIZIONE ATTI NORMATIVI

- per tutti i progetti di legge proposti nel 2018 dagli assessorati della Giunta regionale, si è proceduto alla verifica del rispetto della tecnica legislativa e della qualità normativa, della conformità con le disposizioni e competenze statali, della compatibilità con i principi costituzionali, regionali e delle autonomie locali, nonché con la disciplina comunitaria.

→ a cura dell'Unità Organizzativa Legislativo, Riforme istituzionale, Semplificazione normativa e Rapporti con il Consiglio regionale, anche avvalendosi del supporto del Comitato Tecnico-Scientifico legislativo istituito ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 20/2008,

- per tutti i progetti di legge, di iniziativa di Giunta e di iniziativa consiliare, si è proceduto all'esame e predisposizione di apposita scheda giuridica ad uso delle Commissioni consiliari contenente buona parte dei contenuti dell'ATN, nonché eventuali rilievi circa il rispetto delle "Regole e suggerimenti per la redazione dei testi normativi" di cui alla delibera consiliare del 22 aprile 2008, n. 97.

Nel 2018 sono state predisposte schede tecnico-legislative per tutti i provvedimenti legislativi inseriti nella programmazione del Consiglio o delle Commissioni consiliari, con la sola esclusione dei provvedimenti di contenuto puramente finanziario, urgenti, multimateria e leggi-provvedimento. Per i progetti di legge multimateria vengono comunque predisposte schede utili per l'istruttoria legislativa. 2

→ a cura del servizio Assistenza Legislativa e Commissioni del Consiglio regionale successivamente alla loro assegnazione da parte del Presidente del Consiglio regionale e prima dell'inizio della trattazione da parte delle Commissioni competenti.

- per tutti i progetti di legge di iniziativa del Presidente della Giunta e, se di iniziativa consiliare, per i progetti iscritti nel programma dei lavori dell'Assemblea, in attuazione dell'art. 28 della legge di contabilità regionale (l.r. 34/78), è stata effettuata, una quantificazione *ex-ante* dell'impatto degli stessi in termini di oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la redazione di apposita relazione tecnico-finanziaria che è stata allegata ai singoli progetti di legge.

→ quantificazione degli oneri, a carico degli uffici della Giunta o del Consiglio regionale, a seconda dell'iniziativa legislativa e relazione a carico degli uffici della Giunta regionale.

- con riguardo ai progetti di legge più rilevanti per la complessità della politica, per il numero di soggetti coinvolti, per l'impatto economico delle disposizioni (è il caso ad esempio dei progetti di legge n. 7 "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n.22 'Il mercato del lavoro in Lombardia'", n. 34 "Disposizioni integrative e correttive alla legge regionale 8 luglio, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi), a seguito della fase sperimentale di attuazione del regolamento regionale 4/2017", n. 27 abbinato al pdl 13 "Iniziativa a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi"), progetti divenuti tutti

leggi regionali 2018 (l.r. 9/2018, l.r. 16/2018, l.r. 18/2018) si è svolta una cospicua attività di consultazione di *stakeholders*.

→ sia da parte delle strutture della Giunta regionale sia in sede consiliare nell'ambito delle Commissioni competenti per materia

MONITORAGGIO PRIMA ATTUAZIONE LEGGI E VALUTAZIONE EFFETTI POLITICHE REGIONALI

- predisposizione e aggiornamento periodico, per una selezione di leggi regionali, a cura delle strutture del Consiglio e della Giunta regionale, di specifica scheda di monitoraggio nella quale sono elencati i primi e principali atti attuativi della stessa e i relativi riferimenti normativi; pubblicazione della scheda sul portale istituzionale del Consiglio regionale nella sezione Leggi regionali (www.consiglio.regione.lombardia.it) per le leggi approvate dal 2015 e degli atti attuativi elencati nella scheda, una volta approvati (per le sole leggi approvate dal 2017).
- prima attuazione della l.r. 8 agosto 2017, n. 20 “Attuazione delle leggi regionali e valutazione degli effetti delle politiche regionali per la qualificazione della spesa pubblica e l’efficacia delle risposte ai cittadini” attraverso:
 - a) la predisposizione del Programma triennale per il controllo e la valutazione delle politiche regionali 2019-2021 (art. 2), approvato nel 2018 (DUP 338/2018);
 - b) l’individuazione dell’interlocutore di Giunta per i rapporti con il Comitato Paritetico di Controllo nella figura del Sottosegretario ai rapporti con il Consiglio regionale (art. 3) e la progettazione e l’avvio del corso di formazione sulla valutazione delle politiche regionali rivolto a funzionari di Giunta e Consiglio regionale finalizzato a costruire una maggiore sinergia tra funzioni del ciclo delle politiche pubbliche regionali; in tema di promozione della cultura e dell’uso della valutazione si segnala altresì l’evento di carattere seminariale aperto a Consiglieri regionali, dirigenti e esperti: “Le politiche regionali funzionano? La valutazione a servizio dei cittadini” (Consiglio regionale, 25 settembre 2018);
 - c) l’introduzione nella legge in oggetto dell’art. 8bis (con la legge 23/2018), prevedendo la possibilità di istituire premi e riconoscimenti per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato di ricerca finalizzate all’analisi e alla valutazione di politiche regionali, determinando l’ammontare della relativa spesa;
 - d) l’approvazione, da parte dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, delle *Linee guida per le consultazioni telematiche del Consiglio regionale*, e la previsione nel PTCV 2019-2021 di svolgere una consultazione all’anno per coinvolgere i cittadini in una delle tre fasi del processo valutativo (individuazione delle politiche e degli interventi da valutare; attività di ricerca valutativa; comunicazione degli esiti della valutazione e ridefinizione delle politiche pubbliche); la consultazione pubblica telematica sull’inserimento lavorativo delle persone disabili, con cui è stata avviata la raccolta di spunti di riflessione e proposte per migliorare la politica regionale, integrando i punti di vista dei soggetti già interpellati nell’ambito della missione valutativa “L’inserimento lavorativo dei disabili”.

Rispetto infine all'attività valutativa anno 2018 si segnala:

- a) l'invio di n. 24 Relazioni informative della Giunta al Consiglio (previste da leggi regionali) su 78 attese, con un tasso di risposta del 31% (dati aprile-dicembre 2018, XI legislatura);
- b) l'esame da parte del Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale di n. 5 relazioni di rendicontazione alle leggi regionali;
- c) l'inserimento della clausola valutativa in n. 2 testi di legge e di una generale norma di rendicontazione in 1 testo di legge:
 - art. 6 della l.r. 18/2018 "Iniziative a favore dei minori che frequentano nidi e micronidi" (CV);
 - art. 8 della l.r. 22/2018 "Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato" (CV);
 - art. 3, comma 5 della l.r. 13/2018 "Istituzione dell'Organismo Regionale per le Attività di controllo" (Relazione rendicontazione);
- d) la conclusione di n. 4 missioni valutative, promosse nel 2017, di cui il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione ha trasmesso i risultati all'organo esecutivo:
 - "I tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali in Lombardia";
 - "L'inserimento lavorativo dei disabili: ostacoli e opportunità";
 - "I servizi erogati dai parchi regionali lombardi";
 - "I risultati del riordino dei Consorzi di Bonifica e irrigazione";
- e) l'avvio di ulteriori n. 4 nuove missioni valutative:
 - "Nidi Gratis in Lombardia: attuazione e risultati";
 - "L'apprendistato migliora i risultati occupazioni dei giovani? Una valutazione dell'efficacia dell'apprendistato di I livello in Lombardia";
 - "La bonifica delle aree inquinate";
 - "L'integrazione modale e tariffaria nel trasporto pubblico locale in Lombardia".

MARCHE

L'art.34 dello Statuto della Regione Marche prevede, come strumenti della qualità della regolazione, l'analisi di impatto della regolazione e l'analisi tecnica normativa.

La legge regionale 16 febbraio 2015, n. 3 "Legge di innovazione e semplificazione amministrativa", ha individuato gli interventi per migliorare la qualità della normazione.

In particolare, all'art. 3-ter della medesima legge, denominato "Qualità degli atti normativi", è stabilito che, in tutte le fasi del procedimento legislativo di approvazione di piani, programmi e regolamenti, è assicurata la qualità redazione dei relativi testi, secondo i principi di chiarezza e semplicità di formulazione e nel rispetto delle regole di tecnica legislativa vigenti.

Stabilisce, altresì, che la qualità della normazione è inoltre assicurata dall'Analisi tecnico normativa (ATN) e dall'Analisi di impatto della regolazione (AIR) e che la Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale disciplinano d'intesa le modalità di redazione degli strumenti di qualità della normazione.

Con nota del 7/9/2016 il Segretario generale ha convocato una riunione tra i funzionari dell'Assemblea legislativa e i funzionari della Giunta impegnati nel processo legislativo, al fine di dar corso a tale disposizione in maniera omogenea; in tale contesto, si è stabilito di predisporre un atto di intesa Giunta – Assemblea legislativa per rendere speculari gli strumenti della qualità della regolazione per entrambi gli Organi.

Con Deliberazione della Giunta n. 99 del 5/2/2018 sono state recepite le modalità congiunte tra Giunta e Assemblea legislativa di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR).

Successivamente, con Deliberazione della Giunta regionale n. 362/03/2018, sono state deliberate le modalità di effettuazione dell'analisi tecnico normativa (ATN) e dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) come stabilito dalla Deliberazione n. 99/2018 della Giunta.

All'art. 2 dell'allegato A alla suddetta Deliberazione, è previsto che, all'inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale approvi l'Agenda normativa, in cui sono individuati gli atti normativi da sottoporre all'AIR, in coerenza con le priorità definite dalle linee programmatiche di governo e degli atti programmatori regionali. L'Agenda è aggiornata con cadenza annuale.

L'Agenda normativa della Giunta regionale è formata sulla base delle proposte del Comitato di direzione di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), presentate dal Segretario generale. Nella formulazione delle proposte, il Comitato di direzione è coadiuvato dalle strutture organizzative regionali competenti in materia di AIR e in materia legislativa. Per l'effettuazione dell'AIR è previsto un gruppo tecnico nominato dal Segretario Generale dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 362/2018.

La competenza in materia di AIR nella struttura organizzativa è in capo al dirigente dell'ufficio statistico.

Nel processo di analisi di impatto della regolazione sono, inoltre, previste fasi di consultazione per i soggetti coinvolti nell'intervento normativo, come previsto dall'art. 6, comma 3, della Deliberazione della Giunta regionale n. 362/2018.

Tali consultazioni sono finalizzate all'acquisizione di elementi informativi e valutativi sugli effetti dell'iniziativa normativa, con particolare riferimento ai cittadini e alle PMI e sono espletate, salvi i casi di urgenza, utilizzando anche le tecnologie informatiche utili al più ampio e rapido svolgersi delle stesse.

Le consultazioni possono essere aperte, se rivolte a chiunque possa avere interesse a parteciparvi, o ristrette, se rivolte a soggetti predefiniti in base agli interessi coinvolti.

La Regione con Deliberazione della Giunta regionale n. 1615/2016 ha costituito, in ottemperanza all'art. 8 della l.r. n. 3/2015, lo Sportello per la semplificazione, in cui possono essere segnalati da chiunque, interventi appropriati e circostanziati di semplificazione normativa o amministrativa.

Oltre a tale funzione, con Deliberazione della Giunta regionale n. 368/2018 si è stabilito che tale strumento telematico sia inutilizzato anche, nel caso di consultazioni aperte, cioè pubblicando in un'apposita sezione del sito, un documento preliminare sull'iniziativa normativa da sottoporre a consultazione. Chiunque vi abbia interesse può inviare commenti per via telematica entro un termine congruo, comunque non inferiore a quattro settimane. I contributi ricevuti dai soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono pubblicati, sempre che non sussistano ragioni di riservatezza.

L'ATN delle proposte di legge della Giunta regionale, questa deve essere effettuata dalla struttura competente in materia legislativa secondo le schede approvate congiuntamente dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza. L'analisi tecnico - normativa della Giunta è in fase di elaborazione.

La Regione ha, inoltre, attivato una formazione specifica del personale tramite progettazione di un apposito corso da parte della Scuola regionale per il personale regionale in materia di AIR.

Per quanto attiene l'analisi ex post della normazione, la legge regionale n. 3/2015 ha introdotto, all'art. 6, le clausole valutative, specifico articolo di legge con il quale si impegna la Giunta regionale o i soggetti attuatori della legge, a raccogliere, elaborare e infine comunicare all'Assemblea legislativa regionale, le informazioni necessarie per conoscere i tempi e le modalità applicative della legge, evidenziare eventuali difficoltà emerse nella fase di attivazione, nonché per valutare le conseguenze dell'atto per destinatari diretti e, più in generale, per l'intera collettività regionale, per coadiuvare la valutazione ex post degli interventi.

A riguardo, la Regione ha costituito, in data 18/10/2017, il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche, previsto dall'art. 34-bis dello Statuto operante presso l'Assemblea legislativa.

Tale norma prevede l'esercizio delle funzioni di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati, anche nell'ottica di controllo della spesa

Inoltre, il Comitato esercita funzioni di controllo sull'attuazione del programma di governo regionale e sull'operato della Giunta regionale attraverso gli strumenti previsti dal regolamento interno di Assemblea.

L'art. 82 del regolamento di Assemblea, così riassunto, stabilisce che: il Comitato esamina le proposte e, qualora lo ritenga opportuno, propone alla Commissione competente in sede

referente l'inserimento di clausole valutative, ove mancanti, ovvero esprime parere sulle clausole valutative già inserite.

Inoltre il Comitato decide di realizzare studi volti a raccogliere ed analizzare informazioni, tese ad approfondire specifiche questioni legate all'attuazione delle leggi e agli effetti delle politiche regionali, avvalendosi delle strutture regionali ovvero facendo ricorso, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, a consulenze tecnico-professionali qualificate o specializzate, nei seguenti casi:

- a) di propria iniziativa, per proposte di legge, di regolamento e di -amministrativo di particolare rilevanza e complessità ovvero qualora le esigenze conoscitive dell'Assemblea sulla attuazione delle leggi e gli effetti delle politiche non siano interamente soddisfatte dall'attività informativa indotta dalle clausole valutative;
- b) su richiesta della Commissione competente per materia;
- c) su richiesta di un quinto dei componenti dell'Assemblea.

Nel caso delle missioni valutative e ogni qual volta il Comitato effettua la valutazione delle politiche regionali perseguite attraverso gli atti normativi e programmatori regionali nomina un referente con il compito di illustrare in Assemblea l'esito dell'attività di valutazione svolta.

Il Comitato può svolgere audizioni, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente in quanto compatibile.

Nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea è prevista una seduta assembleare dedicata alla relazione consuntiva sull'attività svolta dal Comitato. Nel corso della discussione possono essere presentate risoluzioni che fungono da indirizzo alla Giunta regionale e alle Commissioni al fine di migliorare le politiche regionali e la loro capacità di conseguire risultati.

All'esito delle valutazioni effettuate il Comitato può approvare, anche d'intesa con la Commissione competente per materia, proposte di risoluzione da sottoporre all'Assemblea, dirette a manifestare orientamenti e definire indirizzi alla Giunta regionale in merito alla successiva attuazione delle politiche prese in esame. Qualora, poi, l'attività di valutazione delle politiche regionali si concluda negativamente, in termini di risultati raggiunti rispetto agli esiti attesi dall'intervento normativo preso in esame, il Comitato approva, anche d'intesa con la Commissione competente per materia, proposte di risoluzione da sottoporre all'Assemblea dirette a definire indirizzi contenenti le proposte correttive che ritiene necessarie.

Per effettuare la verifica *ex post*, nel 2018 sono state inserite, in otto leggi, clausole valutative da cui ricavare gli effetti.

Le leggi che contengono le clausole valutative sono le seguenti:

- 1) Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea (art.6) l.r. 31 maggio 2018, n. 45;
- 2) Interventi regionali per favorire la vita indipendente delle persone con disabilità (art.8) l.r. 28 giugno 2018, n. 21;
- 3) Promozione di negozi con prodotti sfusi e alla spina (art.5) l.r. 17 luglio 2018, n. 24;
- 4) Impresa 4.0. innovazione, ricerca e normazione (art.14) l.r. 17 luglio 2018, n. 25;

- 5) Istituzione dell'Unità regionale per l'acquisto di energia elettrica e gas (art.7) l.r. 23 luglio 2018, n. 28;
- 6) Modifiche alla legge regionale 22 aprile 2014, n. 7 "Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza (art.4 ter) l.r. 31 luglio 2018, n. 30;
- 7) Disciplina degli interventi regionali di carattere educativo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo, del *cyberbullismo*, del *sexting* e della *cyberpedofilia*. (art.8) l.r. 06 agosto 2018, n. 32;
- 8) Disposizioni regionali per favorire la riduzione in mare e sulle spiagge dei rifiuti plastici (art.5) l.r. 06 agosto 2018, n. 33.

Nell'anno 2018 la Giunta regionale ha trasmesso all'Assemblea regionale quattro relazioni di risposta a clausole valutative (relazione di attuazione presentate dal servizio competente). Detti rapporti sono stati assegnati alle Commissioni assembleari competenti in sede referente e al Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche al fine di valutarne il contenuto.

Nel primo caso (DGR 1440/2018), il rapporto è stato redatto, ai sensi del' art. 2bis della legge regionale n.32/2018 (Interventi contro la violenza sulle donne), i dati riportati risalgono al 31/12/2017; il rapporto è stato discusso in Aula in seduta aperta.

In due casi sono state trasmesse le relazioni previste dalla legge regionale n. 26/1996: la Relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti del "Piano Socio-Sanitario Regionale 2012/2014: sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo"- Anni 2016 e 2017 contenente: la riorganizzazione della rete sanitaria- dotazione posti letto -centri di eccellenza- riqualificazione delle strutture ospedaliere di dimensioni limitate o a bassa specialità reti cliniche- efficacia finanziaria delle scelte strategiche e la Relazione generale sul servizio sanitario marchigiano previsto dall'art. 31, comma 7 della legge regionale n. 26/1996 contenente aspetti demografici - natalità e mortalità -cause di morte -gli stili di vita - consumo di alcol- eccesso ponderale- fumo passivo - attività fisica- il sistema sanitario. Anni 2016 e 2017- l'andamento della spesa sanitaria. Tali Relazioni sono in corso l'istruttoria da parte del Comitato anche al fine di inserire una clausola valutativa nel nuovo piano socio sanitario all' esame della commissione referente.

Nel quarto caso, riguardante l'attuazione della legge regionale n.3/2015 (Clausola valutativa art. 45), il rapporto è stato presentato alla Commissione assembleare competente e all'Assemblea legislativa, è stato approvato dal Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche. Il report è stato discusso nel corso del 2019 in apposita seduta dell'Assemblea che ha approvato una risoluzione.

Il dibattito si è concluso con l'adozione di una risoluzione in cui l'Assemblea legislativa regionale delle Marche impegna il Presidente e la Giunta Regionale a introdurre nel Piano delle Performance, relativo al personale dirigente, la piena applicazione della normativa esistente e a intraprendere tutte le azioni idonee per applicare puntualmente i contenuti dell'art. 45 della legge regionale 3/2015.

Nel corso dell'anno 2018 è stata, inoltre, avviata una missione valutativa sull'attuazione delle politiche regionali a sostegno della popolazione non autosufficiente.

Con decreto del 13/11/2018 n. 15, il Segretario Generale della Giunta ha individuato un funzionario per presidiare collaborativamente il rapporto tra Comitato di controllo e valutazione delle politiche, per quanto attiene i rilievi in materia di attività di governo eventualmente avanzati.

TOSCANA

MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DEI TEMPI BUROCRATICI

A partire dal 2010 l'attività regionale di valutazione più che sull'analisi di impatto della regolazione è stata progressivamente indirizzata sulla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi burocratici (MOA), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 40 del 2009. L'esperienza in materia di AIR, avviata nel 2001, è dunque definitivamente cessata nel 2013.

La MOA è stata assunta come linea di intervento della politica regionale di semplificazione dal 2010 e costituisce oggi una delle misure del Progetto regionale n. 5 "Agenda digitale, banda ultra-larga, semplificazione e collaborazione" del Programma regionale di sviluppo (PRS) 2015-2020. La Regione è parte del Comitato paritetico Stato, Regioni ed Enti locali per il coordinamento delle metodologie di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi (istituito con Accordo in Conferenza Unificata del 13 novembre 2014).

L'attività di MOA è oggi svolta in via sistematica ed è declinata:

- **ex post** sulla legislazione regionale vigente (con l'obiettivo razionalizzare e semplificare lo *stock* esistente di regole, prassi e procedure regionali) a partire dal 2010
- **ex ante** sulle proposte di legge e regolamento regionali prima della loro emanazione (al fine di intervenire sui flussi dell'attività legislativa e amministrativa prima della loro adozione prevenendo la formazione di nuovi oneri burocratici) a partire dal 2014

Ad oggi sono state realizzate 9 MOA ex post in altrettante aree di legislazione regionale, 1 MOA in materia di bandi POR CREO FESR 2007-2013 e una MOA congiunta tra Stato, Regioni ed Enti Locali in materia di edilizia privata. Nel 2018 non sono state realizzate MOA ex post.

Quanto alla MOA ex ante, nel periodo 2014-2018 sono stati esaminati 219 provvedimenti legislativi ed effettuate 90 MOA ex ante. Nel solo 2018 sono stati esaminati 42 provvedimenti legislativi ed effettuate 16 MOA ex-ante.

Per lo svolgimento delle attività di MOA la Regione si avvale del nucleo di competenze specializzate costituitosi attraverso la decennale esperienza di AIR. La sezione del sito web dedicata alla MOA è attualmente in fase di aggiornamento perché incompleta.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Nel 2018, anno di conclusione della XV legislatura provinciale, l'attività svolta ha riguardato la chiusura di quanto definito dal programma previsto dalla legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 *Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia* www.consiglio.provincia.tn.it, concernente, in particolare, la valutazione *ex post* della legislazione provinciale.

L'attività ha riguardato la valutazione della legge provinciale 27 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento, di cui si allegano i documenti: Controllo sullo stato di attuazione, Valutazione degli effetti e Relazione conclusiva*, pubblicati nell'apposita sezione dei siti istituzionale della Provincia autonoma di Trento e del Consiglio provinciale, dedicata all'attuazione della legge provinciale n. 5 del 2013.

Si segnala altresì che, ai fini della semplificazione dell'attività normativa, sono continuate le attività di monitoraggio della vigente legislazione provinciale per verificare la presenza di *norme desuete e inapplicate e il rispetto degli obblighi informativi* nei confronti del Consiglio della Provincia autonoma di Trento.

ALLEGATO A - PROVVEDIMENTI ESENTATI ED ESCLUSI DALL’AIR NEL 2018**A. Provvedimenti esentati**

1. D.L.: “Disposizioni urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);
2. D.L.: “Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione di complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A;
3. D.L.: “Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale”;
4. D.L.: “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”;
5. D.lgs.: “Disposizioni integrative e correttive al decreto 29 maggio 2017, n. 95, concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
6. D.P.R.: “Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65, regolamento per l’istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza Slovena, a norma dell’articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38”;
7. D.P.C.M. di ripartizione del fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 1072);
8. D.D.L.: “Disposizioni per l’adeguamento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”: articoli 1, 5, 6, 11;
9. D.L.: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”: articoli 1, 2, 4, 6, 9, 10, 13;
10. D.L.: “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”: articoli 10, 11, 40;
11. D.L.: “Misure urgenti in materia di semplificazione e sostegno per i cittadini, imprese e pubblica amministrazione”: articolo 10;
12. D.M.: “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”

B. Provvedimenti esclusi

1. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di polizia amministrativa”;
2. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirolo recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di formazione del personale docente in Provincia di Bolzano”;
3. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 concernenti le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro”;
4. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Valle d’Aosta/Vallee d’Aoste recanti modifiche ed integrazione al decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263 in materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per l’assegnazione di sedi notarili”;
5. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di compartecipazioni ai tributi erariali”;
6. D.Lgs.: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recante modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni”;
7. D.Lgs.: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e disciplina dell’obbligo per i vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate in attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio del 29 aprile 2004”;
8. D.D.L.: “Assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2018”;
9. D.L.: “Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia Costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’Interno libici”;
10. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”;
11. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”;
12. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010”;
13. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: A) protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; B) protocollo n. 16 recante

emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013”;

14. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo relativo alla protezione dell’ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, firmato a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003”;
15. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015”;
16. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: A) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; B) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l’applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016”;
17. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017”;
18. D.D.L.: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021”;
19. D.D.L.: “Ratifica dell’Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell’energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009”;
20. D.D.L.: “Ratifica dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013”;
21. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dei due Protocolli che modificano l’uno la Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 e l’altro la Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963, già emendate con Protocolli addizionali del 28 gennaio 1964 e del 16 novembre 1982, entrambe sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, fatti a Parigi il 12 febbraio 2004”;
22. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017”;
23. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016; dell’Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016; dell’Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo

- della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016”;
24. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dello scambio di note per la proroga dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016”;
 25. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002 e della Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006”;
 26. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all’Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018”;
 27. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l’8 settembre 2015 e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Milano l’8 settembre 2015 ”;
 28. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016, e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016”;
 29. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015, e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015”;
 30. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 e dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017”;
 31. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 ed il Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015”;
 32. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l’8 maggio 2017”;

33. D.D.L.: “Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell’Uruguay, fatto a Montevideo l’11 maggio 2017”;
34. D.M.: “Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili e di documenti di copertura, per l’attivazione di siti nelle reti, la realizzazione e la gestione di aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi informatici, finalizzati allo svolgimento delle operazioni sotto copertura di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 16 marzo 2006, n. 146, nonché in materia di coordinamento, anche in ambito internazionale, ai fini informativi ed operativi degli organismi investigativi incaricati delle medesime operazioni”.

ALLEGATO B – DOCUMENTI TRASMESSI DALLE AUTORITÀ INDIPENDENTI

ALLEGATO C - DOCUMENTI TRASMESSI DALLA PROVINCIA DI TRENTO

ALLEGATO B – DOCUMENTI TRASMESSI DALLE AUTORITÀ INDIPENDENTI

	ALLEGATI ANNESSI ALLA RELAZIONE DELLA CONSOB
Allegato 1	Documento di consultazione (giugno 2018) - Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato.
Allegato 2	Relazione illustrativa (20 novembre 2018) - Modifica del regolamento emittenti relativa alla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta pubblica di titoli in attuazione del regolamento (UE) 2017/1129.
Allegato 3	Delibera n. 20686 (9 novembre 2018) - Modifiche al regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (regolamento emittenti) relative alla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta pubblica di titoli in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto)
Allegato 4	Documento di consultazione (24 novembre 2017) - Disposizioni attuative della definizione di emittenti azioni quotate "PMI" e modifiche della disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante.
Allegato 5	Relazione illustrativa (31 ottobre 2018) - Esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
Allegato 6	Delibera n. 20621 (10 ottobre 2018) - Modifiche del regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.
Allegato 7	Documento per la consultazione (28 giugno 2018) - Modifiche al regolamento emittenti in materia di informativa precontrattuale concernente i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione - recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD).
Allegato 8	Relazione illustrativa (23 novembre 2018) - Modifiche al regolamento emittenti relative alla disciplina sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.
Allegato 9	Delibera n. 20710 (21 novembre 2018) - Modifiche al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni.
Allegato 10	Documento per la consultazione (6 luglio 2017) - Modifiche al regolamento intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MIFID II)
Allegato 11	Documento per la consultazione (28 luglio 2017) - Modifiche al libro VIII del regolamento intermediari in materia di consulenti finanziari.
Allegato 12	Documento per la consultazione (31 luglio 2017) - Modifiche al regolamento intermediari concernenti le procedure di autorizzazione delle SIM e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e la disciplina applicabile ai gestori in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MIFID II).
Allegato 13	Documento per la consultazione (19 ottobre 2017) - Modifiche al regolamento intermediari concernenti l'operatività in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MIFID II)
Allegato 14	Documento per la consultazione (9 novembre 2017) - Modifiche ai regolamenti n. 16190 del 29 ottobre 2007 (intermediari), n. 16191 del 29 ottobre 2007 (mercati) e n. 18592 del 26 giugno 2013 (raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line), in attuazione dell'art. 4-undecies, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni.
Allegato 15	Relazione illustrativa (16 febbraio 2018) - Esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
Allegato 16	Delibera n. 20307 (15 febbraio 2018) - Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari
Allegato 17	Documento di consultazione (21 luglio 2017) - Disposizioni attuative del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.
Allegato 18	Relazione illustrativa (19 gennaio 2018) - Esiti della consultazione, delle conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.
Allegato 19	Delibera n. 20267 (18 gennaio 2018) - Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.



ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129 RELATIVO AL PROSPETTO DA PUBBLICARE PER L'OFFERTA PUBBLICA O L'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI TITOLI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

GIUGNO 2018

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno **13 agosto 2018**, *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato per l'Esterno](#),

oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini della revisione regolamentare e pubblicati sul sito *internet* della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Il Regolamento (UE) 2017/1129

Il 14 giugno 2017 è stato approvato il Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato ("Regolamento Prospetto" o anche "il Regolamento"), a seguito di una proposta della Commissione Europea del novembre 2015 finalizzata a sostituire la precedente Direttiva 2003/71/CE (come successivamente modificata, la "Direttiva Prospetto").

Le nuove disposizioni contenute nel Regolamento Prospetto mirano a semplificare e armonizzare la normativa attualmente in vigore per accrescerne l'efficienza e stimolare gli investimenti all'interno dell'Unione Europea. Una particolare attenzione è rivolta dal Regolamento alle piccole e medie imprese ("PMI"). Molte delle disposizioni sono infatti dirette a ricercare un bilanciamento tra le esigenze di protezione degli investitori e la necessità di ridurre gli obblighi amministrativi, e quindi i costi, per le PMI che intendono aprirsi al mercato dei capitali.

CONSOB

Il nuovo Regolamento Prospetto è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e alcune disposizioni sono divenute applicabili a decorrere dalla stessa data; in particolare, si tratta delle disposizioni relative all'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto nel caso di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato di:

- a) titoli fungibili con altri strumenti finanziari già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato, a condizione che rappresentino – in un periodo di dodici mesi – meno del 20% degli strumenti finanziari già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato (art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera a));
- b) azioni risultanti dalla conversione, o dallo scambio, o dall'esercizio di taluni diritti derivanti da altri strumenti finanziari, quando le azioni risultanti siano della medesima classe e rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 20% del numero di azioni già ammesse a negoziazione nello stesso mercato regolamentato (art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera b)¹;
- c) titoli derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli, fondi propri o passività ammissibili da parte di un'autorità di risoluzione in virtù dell'esercizio di potere di cui all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 59, paragrafo 2, o all'articolo 63, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2014/59/UE (art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera c)).

Al riguardo, con delibera Consob n. 20250 del 28 dicembre 2017, sono state modificate le disposizioni contenute nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti, al fine di allineare le relative previsioni a quanto stabilito dalle disposizioni del Regolamento Prospetto sopra elencate.

Altre disposizioni del Regolamento Prospetto, invece, diverranno applicabili con una tempistica differente:

- a) a far data dal **21 luglio 2018**, quelle inerenti all'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta in relazione alle offerte di titoli il cui controvalore sia inferiore a determinate soglie. In particolare:
 - l'art. 1, paragrafo 3, del Regolamento Prospetto il quale prevede che lo stesso *“non si applica a un'offerta pubblica di titoli per un corrispettivo totale nell'Unione inferiore a 1 000 000 EUR, calcolato su 12 mesi. Gli stati membri non estendono l'obbligo di redigere un prospetto ai sensi del presente regolamento alle offerte al pubblico di titoli di cui al primo comma del presente paragrafo. Tuttavia, in tali casi, gli Stati membri possono imporre a livello nazionale altri obblighi informativi, nella misura in cui detti requisiti non costituiscano un onere sproporzionato o inutile”*;

¹ Le disposizioni di cui all'art 1, paragrafo 5, comma 2 riportano un elenco di casi in cui non si applica il requisito del 20% sul numero di azioni. Anche tale disposizione si applica dal 20 luglio 2017.

CONSOB

- l'art. 3, paragrafo 2, comma 1, lettera b) il quale prevede che “*uno Stato membro può decidere di esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che:*
 - a) *tali offerte non siano subordinate a una notifica di cui all'art. 25²; e*
 - b) *il corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione sia inferiore a un importo monetario calcolato su un periodo di 12 mesi che non superi 8 000 000 EUR*”.

b) a far data dal **21 luglio 2019**, le restanti disposizioni.

Tra queste ultime, in particolare, rientrano quelle disposizioni che promuovono un regime informativo proporzionato per le PMI: il nuovo Regolamento Prospetto ha introdotto, infatti, un regime semplificato per gli emittenti che operano sui mercati di crescita delle PMI³ e per gli altri emittenti che raccolgono fino a € 20 milioni in un periodo di dodici mesi, prevedendo che, in caso di offerta pubblica di titoli, tali soggetti possano scegliere di redigere un prospetto UE della crescita (art. 15, par. 1). Inoltre, il nuovo Regolamento Prospetto ha previsto la possibilità di redigere un prospetto semplificato relativamente alle emissioni secondarie effettuate da emittenti con titoli ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un mercato di crescita per le PMI (art. 14, par. 1).

1.2 La disciplina sulla soglia

Con riferimento alle disposizioni che si applicheranno a partire dal 21 luglio 2018, il Regolamento Prospetto, rispetto alla previgente direttiva, ha aumentato la soglia minima da € 100.000 ad € 1.000.000 al di sotto della quale gli Stati membri non potranno esigere la pubblicazione di un prospetto d'offerta. Al di sotto di tale soglia si prevede unicamente la possibilità per gli Stati membri di stabilire altri obblighi informativi che non costituiscano un prospetto informativo. Come anticipato, il Regolamento Prospetto ha attribuito agli Stati membri la discrezionalità di esentare dalla pubblicazione di un prospetto le offerte con valore compreso tra € 1.000.000 e una soglia superiore, che può essere fissata al massimo in € 8.000.000. Al riguardo, si rappresenta che nella precedente direttiva prospetto il limite massimo previsto era di € 5.000.000.

² L'art. 25 del Regolamento Prospetto prevede che, qualora l'offerta pubblica di titoli o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato avvengano in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, l'autorità competente dello Stato membro di origine notifica all'ESMA e all'autorità competente di ciascun Stato membro ospitante, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente al Regolamento.

³ La direttiva MiFID 2 ha introdotto la nozione di “mercati di crescita per le PMI”, soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente al ricorrere di determinate condizioni, tra le quali, che almeno il 50% dei emittenti siano “PMI”. Con riferimento ai titoli di capitale, per “PMI” si intendono le società la cui capitalizzazione di borsa media sia inferiore a € 200 milioni sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili, mentre, con riguardo ai titoli di debito le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno due dei tre criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello stato patrimoniale non superiore a € 43 milioni e fatturato netto annuale non superiore a € 50 milioni).



Resta fermo l'obbligo di pubblicazione del prospetto per l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, salvo i casi di esenzione di cui all'art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettere a), b), c), del Regolamento, esposti nel paragrafo precedente.

2. IL QUADRO NAZIONALE

Attualmente, a livello nazionale, i casi di inapplicabilità dalla disciplina dell'offerta al pubblico sono disciplinati dall'art. 100, comma 1, lettera c) del TUF il quale prevede che:

“1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle offerte:

(...)

c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento”.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 100, comma 1, lettera c) del TUF, l'art. 34-ter del Regolamento Emittenti ha previsto che:

“1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:

(...)

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un'offerta il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno nell'Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell'arco di dodici mesi”.

Pertanto, per le offerte pubbliche al di sotto di € 5.000.000 non è previsto l'obbligo di pubblicare un prospetto. Mentre è richiesta la pubblicazione di un prospetto nel caso di ammissione a quotazione in un mercato regolamentato (art. 113 del TUF), laddove non siano applicabili le ipotesi di esenzione dalla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni poste dall'art. 57 del Regolamento Emittenti.

Occorre infine ricordare che, in virtù della definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera v) del TUF⁴, le suddette soglie rilevano anche ai fini dell'applicabilità della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio prevista da TUF.

⁴ Ai sensi di tale norma costituisce offerta pubblica di acquisto o scambio “ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari.



3. LE PRINCIPALI ESPERIENZE EUROPEE

Di seguito si rappresentano in estrema sintesi le esperienze dei principali Stati membri rispetto alla determinazione della soglia al di sotto della quale prevedere l'esenzione dall'obbligo di prospetto, nonché i primi orientamenti che si vanno delineando in merito alla possibilità di ridefinire tale soglia fino al valore massimo di € 8.000.000 e di prevedere altri obblighi informativi per le offerte al di sotto di € 1.000.000.

Dai dati preliminari acquisiti (cfr. *infra*) emerge che alcuni Stati membri intenderebbero sfruttare la flessibilità offerta dal Regolamento Prospetto elevando fino a € 8.000.000 la soglia (cfr. la Francia – vedi *infra*). Altri Stati sarebbero invece orientati a mantenere (ad es: la Germania) o elevare la soglia sino al precedente limite di € 5.000.000.

In generale, dall'analisi effettuata, basata comunque su dati preliminari, si possono trarre gli elementi di seguito indicati:

- si evidenzia un *trend* favorevole ad un rialzo dei valori della soglia attualmente previsti dai diversi Stati membri;
- la tendenza maggioritaria - nel campione di Stati membri considerato - è a favore di una soglia pari o inferiore ai 5 milioni di Euro (n. 7 Stati), a fronte di 5 Stati membri che si orienterebbero nel senso di fissare tale soglia al limite massimo consentito dal Regolamento Prospetto ossia 8 milioni di euro;
- non sono allo stato disponibili informazioni riguardanti le decisioni di alcuni Stati membri particolarmente significativi per numero di prospetti approvati.

3.1 Francia

Attualmente in Francia è prevista l'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte al pubblico di titoli con un valore complessivo nell'Unione al di sotto di € 5.000.000 (calcolato su 12 mesi) e che rappresentano meno del 50% del capitale sociale dell'emittente.

Se l'offerta al pubblico riguarda titoli oggetto di una prima domanda di ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione (ad esempio una IPO sul sistema multilaterale di negoziazione (MTF) Euronext Growth⁵, ex-Alternext), un prospetto di offerta pubblica è sistematicamente dovuto se l'offerta è superiore a € 2.500.000.

A gennaio 2018, l'Autorità francese (*Autorité des Marchés Financiers* - AMF) ha avviato una consultazione pubblica per la determinazione della nuova soglia e il regime informativo applicabile al di sotto di tale soglia. In data 6 giugno 2018, l'AMF ha avviato un'ulteriore consultazione sulle modifiche da apportare alla normativa francese ad esito della prima consultazione.

⁵ Euronext Growth è un MTF dedicato alle piccole e medie imprese francesi.



Le proposte dell'AMF riguardano:

- l'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte pubbliche fino alla soglia massima consentita dal Regolamento Prospetto, vale a dire € 8.000.000 su 12 mesi, accompagnato da una soppressione dell'attuale criterio del 50% del capitale sociale;
- un regime informativo *ad hoc* per le offerte effettuate in esenzione dalle società non quotate in mercati regolamentati o MTF o che non operano attraverso un portale di *crowdfunding* che prevede la pubblicazione di un documento informativo simile a quello previsto per le offerte realizzate mediante piattaforme di *crowdfunding* da notificare all'Autorità prima dell'offerta. La proposta prevede che tale documento informativo non venga sottoposto alla preventiva approvazione da parte dell'Autorità.

In base alla proposta dell'AMF l'aumento della soglia a € 8.000.000 si applicherebbe pertanto a tutte le offerte con la differenza che mentre per i titoli quotati in mercati regolamentati o MTF rimarrebbe fermo il regime informativo proprio dei singoli mercati, per le società non quotate verrebbe predisposto un apposito presidio informativo.

4. ESPERIENZA ITALIANA

Con riferimento all'esercizio dell'opzione prevista dal Regolamento Prospetto in merito alla definizione della soglia di esenzione, al fine di valutare gli effetti attesi e, in particolare, eventuali vantaggi o svantaggi, rischi e opportunità associati alle diverse opzioni, nonché le caratteristiche delle offerte potenzialmente interessate dall'eventuale modifica della soglia, sono stati analizzati i dati relativi ai prospetti approvati tra il 2015 e il 2017 riguardanti le offerte pubbliche di titoli (emessi da società quotate e non quotate) per un ammontare compreso tra € 5.000.000 e € 8.000.000.

I dati sui prospetti approvati tra il 2015 e il 2017 relativi alle offerte pubbliche di titoli emessi da società non quotate per un ammontare compreso tra € 5.000.000 e € 8.000.000, mostrano che sono stati approvati solamente n. 5 prospetti relativi ad offerte di azioni di Banche Cooperative. Tali offerte, come rappresentato negli stessi prospetti informativi, presentano i rischi di illiquidità tipici di un investimento in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, né negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione.

Per quanto riguarda le società quotate, si sono registrati due prospetti relativi ad offerte di ammontare totale compreso nel *range* 5 – 8 milioni di euro (cfr. *infra*).

Da una prima analisi emerge, dunque, che il numero delle offerte effettuate da società quotate e non quotate che rimarrebbero fuori dal campo di applicazione della disciplina sull'offerta al



pubblico a seguito di un eventuale innalzamento della soglia, sarebbe molto esiguo rispetto al numero dei prospetti approvati⁶.

Tuttavia, si ritiene che la semplice “fotografia” delle operazioni in passato effettuate nel *range* 5-8 milioni di euro, non sia in grado di esprimere il potenziale impatto di un incremento della soglia di esenzione. Va infatti rilevato che la presenza di una determinata soglia di esenzione (ad oggi 5 milioni di euro), costituisce implicitamente un tetto agli importi delle emissioni, e pertanto, a seguito di un suo incremento, potrebbe determinarsi un correlativo incremento del valore complessivo delle offerte.

L'indagine è stata quindi estesa alle offerte al pubblico finalizzate all'ammissione in sedi di negoziazione e quelle successive alla stessa, sia sul mercato regolamentato italiano MTA, sia sul MTF AIM Italia (che attualmente risulta essere l'unico MTF registrato come Mercato di crescita per le PMI - *SME Growth Market*), avendo riguardo oltre che alle offerte ricomprese nel *range* 5 – 8 milioni di Euro, anche a quelle inferiori a € 5.000.000. Tale soglia, infatti, potrebbe aver rappresentato per gli emittenti un vero e proprio tetto da non superare esclusivamente al fine di evitare i costi legati alla pubblicazione del prospetto informativo.

4.1 Offerte al pubblico finalizzate alla quotazione

Titoli azionari

Con riferimento al mercato regolamentato MTA di Borsa italiana, occorre ricordare che in caso di offerte riferite alla prima ammissione alle negoziazioni gli emittenti sono tenuti a pubblicare un prospetto di quotazione a prescindere dal controvalore dell'offerta. Pertanto, l'esercizio dell'opzione sull'innalzamento della soglia non determinerebbe alcun effetto sugli emittenti che decidono di accedere a tale mercato.

Per quanto riguarda l'MTF AIM Italia di Borsa Italiana, si rileva che tale mercato attualmente conta 98 società ammesse; i dati storici relativi alle IPO registrate sul mercato evidenziano che:

- 38 emittenti (38,7% del totale) hanno raccolto un ammontare superiore agli otto milioni;
- 20 emittenti (20,4% del totale) hanno raccolto un ammontare compreso tra i 5 milioni e gli otto milioni;
- 40 emittenti (40,8% del totale) un ammontare inferiore ai 5 milioni di euro.

Dalle informazioni acquisite da Borsa Italiana risulta che gli emittenti hanno collocato i titoli di nuova emissione attraverso la modalità del *private placement* riservato a investitori istituzionali e

⁶ Si evidenzia che nel corso del 2016 la Consob ha approvato n.117 prospetti di offerta al pubblico e ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.



dunque tali offerte rientrano già tra i casi di inapplicabilità della disciplina sull'offerta al pubblico previsti dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti.

Pertanto, sebbene un incremento della soglia di esenzione potrebbe incentivare gli emittenti ad effettuare offerte anche attraverso il collocamento a investitori *retail*, appare tuttavia difficile stimare i risultati attesi dall'innalzamento della soglia con riferimento alle IPO.

Titoli obbligazionari

Per quanto riguarda il mercato regolamentato obbligazionario italiano (MOT) di Borsa Italiana, si rappresenta che l'*outstanding* minimo del valore di emissione delle obbligazioni (€ 15.000.000), risulta già superiore alla soglia di € 8.000.000. Pertanto, su tale mercato, l'innalzamento della soglia non determinerebbe alcun effetto.

Infine, si rappresenta che il nuovo segmento del mercato extraMOT (ExtraMOT PRO) dedicato agli strumenti di debito delle PMI italiane, è riservato ai soli investitori professionali e quindi l'offerta di titoli su tale mercato non è accompagnata da un prospetto.

4.2 Offerte al pubblico successive alla quotazione

Elementi più significativi emergono dall'analisi dei dati relativi alle offerte al pubblico di titoli azionari da parte di emittenti quotati.

In particolare, per quanto riguarda il mercato regolamentato domestico, nel triennio 2015-2017 risultano essere stati approvati 5 prospetti relativi ad offerte di controvalore inferiore a Euro/mln 8 (di cui 2, come detto relativi ad offerte nel *range* 5 – 8 milioni di Euro).

Si evidenzia che, sebbene le suddette operazioni fossero di importo esiguo, la maggior parte delle stesse si inseriva in più ampie operazioni di risanamento aziendale nonché in contesti di significativo deterioramento della situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'emittente, di talché i relativi prospetti coglievano le incertezze e le rischiosità connesse al proseguimento dell'attività aziendale anche in caso di buon esito della relativa offerta.

Sempre con riguardo ai soggetti quotati sui mercati regolamentati, occorre ancora una volta ricordare che il Regolamento Prospetto prevede l'innalzamento della soglia di esenzione per il prospetto di quotazione dal 10% al 20% per le azioni già quotate, norma già in vigore dallo scorso luglio; pertanto gli effetti dell'innalzamento della soglia di esenzione per le offerte andrebbero valutati congiuntamente con quelli derivanti dall'innalzamento della soglia di esenzione per il prospetto di quotazione.

Con riferimento all'AIM Italia, invece, in fase successiva all'IPO (dal 2012 ad oggi) sono stati registrati 29 aumenti di capitale da parte di 18 società.



Tutti gli aumenti di capitale, fatta eccezione per uno, risultano di ammontare inferiore alla soglia di € 5.000.000; tra questi, il 34,5% si sono attestati ad un controvalore vicino alla soglia di esenzione di € 5.000.000.

Con riferimento dunque alle offerte successive all'IPO, l'esercizio dell'opzione sull'innalzamento della soglia potrebbe incentivare gli emittenti azioni quotate su un sistema multilaterale di negoziazione che hanno effettuato aumenti di capitale al di sotto dei € 5.000.000 o prossimi a tale soglia, ad una maggiore apertura nei confronti degli investitori *retail* attraverso aumenti di capitale di importo superiore.

4.3 Regime informativo attualmente previsto per le operazioni sotto soglia

Per quanto riguarda l'informativa da fornire in caso di offerte esentate dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo, è necessario in questa sede richiamare quanto evidenziato nella Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, "*Comunicazione in materia di informazioni da pubblicare in occasione di operazioni di rafforzamento patrimoniale di ammontare complessivo inferiore alla soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo*" ("Comunicazione").

In estrema sintesi la Comunicazione in argomento trae origine dalla disamina di operazioni di rafforzamento patrimoniale poste in essere dagli emittenti quotati, caratterizzate dall'esecuzione di offerte di entità prossima alla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo (5 euro/mln), rispondenti non solo ad una finalità di rafforzamento patrimoniale (ad esempio nei casi di erosione del capitale di oltre un terzo e al di sotto del limite legale ex artt. 2446 e 2447 del codice civile) o di finanziamento degli investimenti, ma che si collocavano in processi di risanamento aziendale di più ampia portata volti a ripristinare condizioni di equilibrio finanziario, anche attraverso il ricorso ad ulteriori azioni funzionalmente collegate quali accordi di ristrutturazione dei debiti.

La Consob, quindi, aveva riscontrato la necessità che tali operazioni, benché in esenzione da prospetto, fossero compiutamente rappresentate al mercato in rapporto all'effettiva situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo, soprattutto quando inserite in programmi di ristrutturazione finanziaria di più ampia portata.

In particolare nella Comunicazione la Consob ha raccomandato di fornire informazioni al mercato in ordine (i) alla congruità dei proventi dell'offerta in rapporto al fabbisogno finanziario corrente dell'emittente, (ii) alle modalità di esecuzione di eventuali impegni di sottoscrizione e (iii) limitatamente ai casi in cui sussistono incertezze in ordine alla prospettiva della continuità aziendale, ai rischi connessi all'eventuale mancato buon esito dell'operazione medesima.



In dettaglio, la Comunicazione raccomanda l'opportunità che l'informativa contenuta nelle relazioni illustrative per le assemblee di approvazione delle citate operazioni e nei comunicati *price sensitive* diffusi ad esito delle delibere assembleari o consiliari, contenga almeno gli elementi di seguito indicati:

1. la stima a data aggiornata del capitale circolante netto dell'emittente o del gruppo (inteso come differenza tra attivo corrente e passivo corrente), determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti rivenienti dall'operazione in parola;
2. la stima del fabbisogno finanziario netto dell'emittente o del gruppo, ulteriore oltre a quello eventualmente connesso al punto 1, per i dodici mesi successivi al periodo di offerta, determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti rivenienti dalla citata operazione;
3. la descrizione delle modalità di finanziamento del fabbisogno finanziario complessivo di cui ai suddetti punti 1 e 2. Al riguardo si ritiene che sia opportuna un'adeguata informativa circa la congruità dei proventi netti per cassa rivenienti dall'offerta in parola rispetto al citato fabbisogno finanziario complessivo dell'emittente o del gruppo. Ove le risorse rivenienti dall'offerta siano inferiori rispetto al complessivo fabbisogno finanziario corrente del gruppo, è altresì ritenuta utile la descrizione degli ulteriori interventi previsti/posti in essere per fronteggiare gli impegni a breve;
4. le destinazioni, per quanto possibile in ordine di priorità, dei proventi dell'operazione ulteriori rispetto a quella funzionale alla copertura del citato fabbisogno finanziario corrente;
5. la descrizione dei principali termini e delle condizioni degli impegni di sottoscrizione eventualmente in essere, nonché delle modalità di esecuzione degli stessi.

Inoltre, nei casi in cui tali operazioni di rafforzamento patrimoniale di entità di poco inferiore alla suddetta soglia di esenzione dal prospetto siano deliberate/poste in essere da emittenti quotati per i quali segnali di deterioramento reddituale e finanziario portano a ritenere che sussistono incertezze in merito alla prosecuzione dell'attività aziendale, si richiama l'attenzione sull'opportunità di fornire al mercato - nelle relazioni illustrative per le assemblee di approvazione delle citate operazioni e nei comunicati *price sensitive* diffusi ad esito delle delibere assembleari o consiliari - ulteriori elementi informativi:

- ove l'emittente stia definendo o sia soggetto a procedure finalizzate alla gestione della crisi d'impresa (quali piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito e concordati preventivi), informazioni relative alla finalità dell'operazione in parola rispetto all'implementazione della suddetta procedura e ai tempi di esecuzione previsti;
- gli effetti dell'offerta sull'indebitamento finanziario netto dell'emittente o del gruppo, tenendo conto delle modalità di esecuzione degli eventuali impegni di sottoscrizione (se per cassa o mediante conversione di debiti in capitale);
- la rappresentazione dei rischi connessi all'eventuale mancato buon esito dell'operazione in parola.



L'orientamento raggiunto dalla Consob nella Comunicazione del 2013, in ragione del contesto di mercato ancora contraddistinto da elementi di contrazione e crisi patrimoniale, risulta conservare la sua validità anche nel nuovo contesto regolamentare, e deve essere valutato in sede di esercizio dell'opzione prevista dal Regolamento.

5. DESCRIZIONE E ANALISI DI IMPATTO PRELIMINARE DELLE OPZIONI SULL'INNALZAMENTO DELLA SOGLIA POSTE IN CONSULTAZIONE

5.1 Esercizio dell'opzione sull'esenzione

Al fine di determinare le possibili scelte regolamentari ai fini dell'esercizio dell'opzione sulla soglia, sono state individuate tre possibili alternative di seguito rappresentate.

Opzione 0

La prima opzione da valutare è quella di confermare la soglia di € 5.000.000. Tale opzione consentirebbe agli emittenti che emettono o offrono titoli al di sotto di tale soglia di non pubblicare un prospetto informativo, mentre continuerebbe ad essere sempre richiesta la pubblicazione del prospetto per tutte le offerte di ammontare superiore a € 5.000.000.

Tale opzione, confermando lo *status quo*, mantiene inalterato l'attuale grado di tutela degli investitori. Tale aspetto assume particolare rilevanza soprattutto con riferimento alle offerte pubbliche non finalizzate all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, né alla negoziazione in un MTF, per le quali, come già detto, è insito un rischio di illiquidità.

Per contro, tale opzione ha il difetto di non sfruttare le potenzialità offerte dal nuovo Regolamento Prospetto volte a facilitare l'accesso al mercato dei capitali e ridurre gli oneri amministrativi soprattutto nei confronti delle PMI.

Inoltre, tale opzione, se pur in linea con la generale tendenza rilevabile dal confronto con gli altri Stati membri, divergerebbe dalle scelte operate da alcuni paesi dell'Unione europea (quali ad es. la Francia) che si stanno muovendo verso un innalzamento della soglia.

Opzione 1

Una seconda opzione è rappresentata dall'innalzamento ad € 8.000.000 (in un periodo di 12 mesi) della soglia di esenzione dal prospetto per tutte le offerte al pubblico. Rispetto alla precedente opzione, quindi, gli emittenti che effettuano offerte al pubblico di ammontare compreso tra € 5.000.000 e € 8.000.000 non sarebbero più obbligati alla redazione e pubblicazione del prospetto informativo.

CONSOB

L'opzione in discussione ha il pregio di sfruttare al massimo le possibilità offerte dal Regolamento Prospetto in termini di riduzione dei costi di raccolta di capitale (cfr. *supra*).

Quanto agli impatti sul mercato italiano legati alla scelta di tale opzione secondo i dati sopra illustrati, tra il 2015 e il 2017 sono stati approvati n. 7 prospetti relativi a offerte di ammontare totale compreso nel *range* su menzionato e le offerte in fase successiva all'IPO effettuate su AIM Italia sono state tutte inferiori a € 5.000.000 (tranne una). Tuttavia, si evidenzia ancora una volta che tale dato potrebbe non rappresentare correttamente l'impatto legato a una maggiore soglia di esenzione, se si considera l'ipotesi che, per effetto dell'innalzamento della soglia, gli emittenti potrebbero essere incentivati a raccogliere capitale per importi superiori a quanto fatto finora.

Sul presupposto che l'attuale soglia abbia rappresentato un limite per tali emittenti, l'innalzamento della medesima potrebbe dunque favorire un incremento dei capitali raccolti.

Per contro, tale opzione ha lo svantaggio di comportare il rischio di un minor grado di tutela per gli investitori che verrebbero privati delle informazioni contenute nel prospetto informativo relative alle offerte comprese tra € 5.000.000 e € 8.000.000⁷.

Questa opzione avrebbe inoltre ricadute anche sulla definizione di "offerta pubblica di acquisto o di scambio" e sulla conseguente applicabilità della relativa normativa contenuta nel TUF. Infatti, in forza della definizione di cui all'art. 1, comma 1, lettera v) del TUF, le suddette soglie rilevano ai fini dell'applicabilità della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio volontarie⁸.

Si evidenzia che a partire dal 2007 sono state poste in essere 7 offerte volontarie aventi un controvalore tra i 5 e gli 8 milioni di euro (su circa 200 operazioni realizzate nello stesso periodo - meno del 5%).

La modifica proposta potrebbe comportare quindi una minor tutela per gli azionisti destinatari di tali offerte⁹.

⁷ In tali casi inoltre i presidi informativi previsti dalla Comunicazione 13028158/2013, potrebbero trovare applicazione solo con riferimento alle società quotate.

⁸ Resta infatti fermo che la disciplina sulle offerte obbligatorie trova comunque applicazione anche con riferimento a operazioni aventi un controvalore inferiore ai suddetti importi, anche tenuto conto che la Direttiva OPA non prevede esenzioni per soglie.

⁹ In relazione ad eventuali offerte aventi ad oggetto azioni negoziate sull'AIM, anche obbligatorie ai sensi del relativo Regolamento e degli Statuti delle società interessate, la Consob vigila nel caso in cui le stesse superino i limiti quantitativi di cui alla citata norma; pertanto a seguito dell'eventuale incremento della soglia a 8 milioni di Euro, rimarrebbe ferma la vigilanza da parte del Panel della Borsa Italiana su tali offerte sotto-soglia. Tale fenomeno nell'ultimo biennio ha registrato un interesse crescente con la promozione di 4 offerte, aventi peraltro tutte un controvalore superiore anche agli 8 milioni di euro.



Opzione 2

Al fine di coniugare al meglio le opposte esigenze di mantenere un'elevata tutela degli investitori, da una parte, e di alleggerire gli oneri amministrativi per le PMI che intendono raccogliere capitali sul mercato, si potrebbe prevedere l'innalzamento della soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto a € 8.000.000 solamente con riferimento a talune offerte e prevedendo un adeguato presidio informativo per le operazioni esenti dal prospetto.

Più nel dettaglio, si potrebbe limitare l'incremento della soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto informativo alle sole offerte di titoli di capitale contestuali o successive alla quotazione in un mercato regolamentato o in uno *SME Growth Market*, rimanendo ferma per tutte le altre offerte l'attuale soglia di € 5.000.000.

In tal modo si otterrebbe il duplice risultato di “premiare” gli emittenti negoziati su una *trading venue* che costituisce un ambiente regolato e sottoposto alla vigilanza dell'Autorità, e di mantenere invece l'attuale regime con una soglia di esenzione più bassa per le offerte effettuate da società non quotate che, avendo ad oggetto titoli illiquidi, presentano rischi maggiori sotto il profilo della tutela dei sottoscrittori.

Analoga estensione potrebbe essere prevista, sulla scorta di quanto contemplato dalla citata proposta dell'AMF francese, anche con riguardo alle offerte realizzate tramite portali on-line per la raccolta di capitale di rischio (*equity crowdfunding*). Anche tali offerte infatti, ad oggi effettuabili entro l'attuale limite di € 5 milioni (*cfr.* combinato disposto degli artt. 100 e 100-ter TUF e 34-ter del Regolamento Emittenti) si svolgono in un “ambiente regolato”, essendo previsti dall'attuale Regolamento Consob sull'*equity crowdfunding* una serie di presidi a tutela degli investitori¹⁰.

Per quanto riguarda i controvalori registrati nell'ambito di tali offerte, si rileva che, in base ai dati aggiornati al primo trimestre dell'anno, il controvalore massimo registrato in Italia da singole offerte di *equity crowdfunding* è stato pari a 3 milioni di euro, registrandosi in totale nell'ultimo anno 5 offerte di valore superiore ad un milione di euro. Tuttavia, tali offerte registrano un *trend* costante di crescita, anche in conseguenza delle recenti modifiche normative intervenute, quali, fra tutte, l'estensione a tutte le PMI anche non innovative, mentre sul fronte europeo si registra la recente proposta di Regolamento della Commissione europea (COM(2018) 113/2) che tra l'altro prevede la possibilità di collocare tramite portali on-line anche titoli di

¹⁰ Come noto infatti i gestori di portali *on-line* che intermediano questo tipo di offerte devono essere autorizzati dalla Consob o essere abilitati alla prestazione di servizi di investimento. Inoltre sul piano informativo, il Regolamento Consob prevede che siano fornite informazioni concernenti: il portale, l'investimento (caratteristiche e rischiosità) e le specifiche offerte (per cui è stato previsto un modello standardizzato allegato al regolamento). Inoltre, tra i presidi a tutela degli investitori, il regolamento prevede per gli investitori diversi dagli investitori istituzionali: il diritto di recedere dall'ordine di adesione entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine; il diritto di revocare la loro adesione quando tra il momento dell'adesione e la chiusura dell'offerta siano sopraggiunte circostanze idonee a influire sulla decisione di investimento; il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni in caso di mutamento del controllo societario.



debito. Pertanto, in un'ottica prospettica potrebbe essere valutata l'opportunità di elevare a 8 milioni di euro la soglia entro la quale possono essere effettuate le offerte tramite portali on-line.

Sul piano dei presidi informativi da fornire agli investitori in occasione delle offerte effettuate in esenzione da emittenti quotati in mercati regolamentati o in uno *SME Growth Market*, l'opzione proposta prevede di "codificare" nel Regolamento Emittenti il contenuto della citata Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013.

In particolare, si propone di prevedere per le società quotate sia in mercati regolamentati, che in un mercato di crescita della PMI, che qualora effettuino offerte di titoli azionari rivolte agli investitori *retail* il cui controvalore si inferiore a 8 milioni di euro e dunque esenti da prospetto, gli emittenti rendano note prima dell'offerta una serie di informazioni coincidenti con quelle richieste dalla Comunicazione DIE/13028158 del 4 aprile 2013 quali in particolare quelle relative: (i) alla congruità dei proventi dell'offerta in rapporto al fabbisogno finanziario corrente dell'emittente, (ii) alle modalità di esecuzione di eventuali impegni di sottoscrizione e (iii) limitatamente ai casi in cui sussistono incertezze in ordine alla prospettiva della continuità aziendale, ai rischi connessi all'eventuale mancato buon esito dell'operazione medesima.

In alternativa alla inclusione delle predette informazioni nell'ambito delle relazioni illustrative per le assemblee di approvazione delle citate operazioni e nei comunicati *price sensitive* diffusi ad esito delle delibere assembleari o consiliari, si potrebbe prevedere di includere le medesime informazioni in un documento informativo autonomo, non sottoposto alla preventiva approvazione della Consob.

L'opzione complessivamente descritta ha il pregio di favorire l'accesso al mercato dei capitali delle PMI italiane, riducendo gli oneri amministrativi e confermando come sede privilegiata per la negoziazione delle loro azioni i mercati di crescita delle PMI. È soprattutto per queste imprese, infatti, che i costi relativi alla predisposizione di un prospetto hanno un impatto proporzionalmente maggiore. Tale opzione assicura quindi una maggiore proporzionalità tra la dimensione dell'impresa e il suo fabbisogno di finanziamenti, da un lato, e il costo di elaborazione del prospetto dall'altro¹¹.

A fronte di una riduzione degli oneri per le PMI, tale opzione ha il pregio di mantenere pressoché inalterato il livello di protezione degli investitori. Infatti, consente di garantire la trasparenza informativa verso il pubblico dei risparmiatori, attraverso i presidi previsti dalla

¹¹ Si rappresenta che, in linea con le priorità declinate nella revisione di medio termine del progetto per la creazione della *Capital Markets Union* ("CMU"), la Commissione europea, in data 24 maggio 2018, ha proposto nuove disposizioni per migliorare l'accesso al finanziamento attraverso il mercato dei capitali per le PMI. Tali disposizioni introdurranno un approccio più proporzionato a sostegno delle PMI al fine di incrementare la quotazione di tali imprese sui mercati di crescita delle PMI, salvaguardando al contempo la protezione degli investitori e l'integrità dei mercati. Tra le principali modifiche proposte vi è quella di consentire agli emittenti con almeno tre anni di quotazione sui mercati di crescita delle PMI di produrre un prospetto semplificato in caso di trasferimento in un mercato regolamentato.



normativa vigente con riferimento ai mercati regolamentati e agli *SME Growth Market* ed il rafforzamento dei medesimi.

È bene evidenziare, con riferimento a quest'ultima categoria, che la direttiva MIFID II nel definire un mercato di crescita per le PMI richiede per questi mercati che al momento dell'ammissione iniziale alle negoziazioni vengano pubblicate informazioni sufficienti, ad esempio tramite un documento di ammissione appropriato o un prospetto (se questo è dovuto per l'eventuale offerta pubblica contestuale), e fornita un'adeguata informativa finanziaria periodica, ad esempio relazioni annuali sottoposte a revisione (*cf.* art. 33 MIFID e art. 78 del Regolamento delegato 2017/565). Al riguardo, si rappresenta che nel recepire tale previsione, l'art. 69 del TUF, prevede, tra l'altro, al comma 2, lettera c) che *“al momento dell'ammissione alla negoziazione di uno strumento finanziario sul mercato sono state pubblicate informazioni sufficienti per permettere agli investitori di effettuare una scelta consapevole in merito all'investimento. Tali informazioni possono consistere in un appropriato documento di ammissione o in un prospetto se i requisiti di cui al regolamento 2017/1129/UE sono applicabili con riguardo a un'offerta pubblica presentata insieme all'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario sul sistema multilaterale di negoziazione”*.

A ciò si aggiungano gli ulteriori presidi attualmente previsti dal regolamento di AIM Italia che costituisce l'unico mercato italiano riconosciuto come *SME Growth Market* ai fini MIFID¹².

Inoltre tale soluzione, che si muove sulla falsariga della proposta francese sopra illustrata, avrebbe il pregio di:

- agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza Consob in materia di offerta previsti dall'art. 32 del Regolamento Prospetto (quali, tra gli altri, il potere di richiedere all'emittente di pubblicare informazioni rilevanti ovvero la possibilità di sospendere o vietare l'offerta)¹³;

¹² In particolare, il regolamento di tale mercato prevede che in fase di ammissione non sia richiesto un prospetto ma un documento di ammissione che riporti le informazioni utili per gli investitori relative alla società, al *management*, agli azionisti e ai dati economici. È prevista, inoltre, la presenza continua del *Nominated Adviser* (NOMAD) che deve valutare l'appropriatezza della società ai fini dell'ammissione al mercato e supportarla nel mantenere un profilo adeguato di trasparenza informativa nei confronti degli investitori. Il regolamento AIM richiede che le società adottino e mantengano *“appropriate regole di governo societario”* e impone l'obbligo di riprodurre in statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui agli artt. 106 e 109 del TUF. Infine, per effetto dell'ammissione ad AIM Italia, in capo agli emittenti sorgono determinati obblighi informativi che attengono, tra l'altro, alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 596/2014 (*“MAR”*), nonché agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 del Regolamento Operazioni con Parti Correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010).

¹³ L'art. 32 del Regolamento Prospetto prevede che: *“Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono almeno, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri di vigilanza e di indagine: [...] d) sospendere l'offerta pubblica di strumenti finanziari o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato per un massimo di dieci giorni lavorativi consecutivi per ciascuna occasione se vi è ragionevole motivo di sospettare che il presente regolamento sia stato violato; [...] f) vietare l'offerta pubblica di strumenti finanziari o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato se accertano che il presente regolamento è stato violato o hanno ragionevole motivo di sospettare che potrebbe essere violato; [...] l) rendere pubbliche, o esigere che l'emittente renda pubbliche, tutte le informazioni rilevanti che*

CONSOB

infatti, sebbene tali poteri siano esercitabili dall'autorità competente anche nell'opzione 0 e nell'opzione 1 sopra richiamate, la pubblicazione di specifiche informazioni sull'operazione di offerta al pubblico ne renderebbe più tempestivo l'esercizio;

- non imporre un onere eccessivo agli emittenti, richiedendosi soltanto la pubblicazione delle informazioni in un congruo termine prima dell'avvio dell'offerta, nel contempo prevedendo spazi di intervento per l'Autorità di vigilanza al fine di esercitare i richiamati poteri di integrazione del set informativo disponibile al pubblico ovvero i poteri di natura cautelare in materia di offerta sopra richiamati.

L'opzione in esame prevede infine che non si determini alcun effetto sulla definizione di "offerta pubblica di acquisto o di scambio" individuata nel citato art. 1, comma 1, lettera v) del TUF. Verrebbe infatti chiarito nel testo del regolamento che rimane ferma la soglia di € 5.000.000 ai fini definizione di "offerta pubblica di acquisto o di scambio" prevista dal TUF.

Nella tabella seguente si rappresenta, attraverso alcuni indicatori, l'efficacia di ogni opzione proposta rispetto agli obiettivi dell'intervento.

Opzione	Onerosità	Tutela degli investitori	Accesso al mercato dei capitali per PMI
0)	0	0	0
1)	++	--	++
2)	+	0	++

++: importanti miglioramenti; +: alcuni miglioramenti; 0: nessun impatto; -: qualche peggioramento; --: significativi peggioramenti)

possano influire sulla valutazione dei titoli offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato al fine di assicurare la tutela degli investitori o il regolare funzionamento del mercato".



MODIFICA DEL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVA ALLA SOGLIA DI ESENZIONE DALL'OBBLIGO DI PUBBLICARE UN PROSPETTO PER L'OFFERTA PUBBLICA DI TITOLI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1129

20 NOVEMBRE 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SEZIONE I- MOTIVAZIONI OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Motivazioni e obiettivi del provvedimento

Il 14 giugno 2017 è stato approvato il Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato ("Regolamento Prospetto" o anche "il Regolamento"), a seguito di una proposta della Commissione Europea del novembre 2015 finalizzata a sostituire la precedente Direttiva 2003/71/CE (come successivamente modificata, la "Direttiva Prospetto").

Il nuovo Regolamento Prospetto è entrato in vigore il 20 luglio 2017 e alcune disposizioni sono divenute applicabili a decorrere dalla stessa data; in particolare, si tratta delle disposizioni relative all'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto nel caso di ammissione a negoziazione in un mercato regolamentato di:

- a) titoli fungibili con altri strumenti finanziari già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato, a condizione che rappresentino – in un periodo di dodici mesi – meno del 20% degli strumenti finanziari già ammessi a negoziazione nello stesso mercato regolamentato [art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera a)];
- b) azioni risultanti dalla conversione, o dallo scambio, o dall'esercizio di taluni diritti derivanti da altri strumenti finanziari, quando le azioni risultanti siano della medesima classe e rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 20% del numero di azioni già ammesse a negoziazione nello stesso mercato regolamentato [art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera b)];
- c) titoli derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri titoli, fondi propri o passività ammissibili da parte di un'autorità di risoluzione in virtù dell'esercizio di potere di cui all'articolo 53, paragrafo 2, all'articolo 59, paragrafo 2, o all'articolo 63, paragrafi 1 o 2, della Direttiva 2014/59/UE [art. 1, paragrafo 5, comma 1, lettera c)].

Al riguardo, con delibera Consob n. 20250 del 28 dicembre 2017, sono state modificate le disposizioni contenute nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti (il "Regolamento Emittenti"), al fine di allineare le relative previsioni a quanto stabilito dalle disposizioni del Regolamento Prospetto sopra elencate.

Altre disposizioni del Regolamento Prospetto, invece, sono applicabili con una tempistica differente:



a) a far data dal 21 luglio 2018, quelle inerenti all'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto di offerta in relazione alle offerte di titoli il cui controvalore sia inferiore a determinate soglie. In particolare:

- l'art. 1, paragrafo 3, del Regolamento Prospetto prevede che lo stesso *“non si applica a un'offerta pubblica di titoli per un corrispettivo totale nell'Unione inferiore a 1 000 000 EUR, calcolato su 12 mesi. Gli stati membri non estendono l'obbligo di redigere un prospetto ai sensi del presente regolamento alle offerte al pubblico di titoli di cui al primo comma del presente paragrafo. Tuttavia, in tali casi, gli Stati membri possono imporre a livello nazionale altri obblighi informativi, nella misura in cui detti requisiti non costituiscano un onere sproporzionato o inutile”*;
- l'art. 3, paragrafo 2, comma 1, lettera b) il quale prevede che *“uno Stato membro può decidere di esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1, a condizione che: a) tali offerte non siano subordinate a una notifica di cui all'art. 25; e b) il corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione sia inferiore a un importo monetario calcolato su un periodo di 12 mesi che non superi 8 000 000 EUR”*.

b) a far data dal 21 luglio 2019, le restanti disposizioni.

1.1 La disciplina sulla soglia

Con riferimento alle disposizioni che si applicano dal 21 luglio 2018, il Regolamento Prospetto, rispetto alla previgente direttiva, ha aumentato da 100 mila euro a 1 milione di euro la soglia al di sotto della quale gli Stati membri non potranno esigere la pubblicazione di un prospetto d'offerta. Al di sotto di tale soglia si prevede unicamente la possibilità per gli Stati membri di stabilire altri obblighi informativi che non costituiscano un prospetto informativo.

Inoltre, come anticipato, il Regolamento Prospetto ha attribuito agli Stati membri la discrezionalità di esentare dalla pubblicazione di un prospetto le offerte con valore compreso tra 1 milione di euro e 8 milioni di euro¹. Al riguardo, si rappresenta che nella Direttiva Prospetto il valore massimo della soglia di esenzione era di 5 milioni di euro.

Attualmente, a livello nazionale, i casi di inapplicabilità della disciplina dell'offerta al pubblico sono disciplinati dall'art. 100, comma 1, lettera c) del TUF il quale prevede che:

“1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle offerte:

(...)

c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento”.

In attuazione di quanto disposto dalla richiamata disposizione del TUF, l'art. 34-ter del Regolamento Emittenti ha previsto, al comma 1, che:

¹ Per un esame approfondito delle ragioni sottostanti l'individuazione della soglia massima di esenzione pari a 8 milioni di euro si rinvia [all'Impact Assessment pubblicato dalla Commissione Europea](#).



“1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:

(...)

c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un’offerta il cui corrispettivo totale, calcolato all’interno nell’Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell’arco di dodici mesi”.

Pertanto, per le offerte pubbliche al di sotto di 5 milioni di euro non è attualmente previsto l’obbligo di pubblicare un prospetto. È invece richiesta la pubblicazione di un prospetto nel caso di ammissione a quotazione in un mercato regolamentato (art. 113 del TUF), laddove non siano applicabili le ipotesi di esenzione dalla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni poste dall’art. 57 del Regolamento Emittenti.

Occorre infine ricordare che, in virtù della definizione di cui all’art. 1, comma 1, lettera v) del TUF², le suddette soglie rilevano anche ai fini dell’applicabilità della disciplina in materia di offerte pubbliche di acquisto o di scambio prevista dal TUF.

Al fine di dare attuazione all’art. 3, paragrafo 2, comma 1, lettera b) del Regolamento Prospetto, il 28 giugno 2018 è stato pubblicato sul sito internet dell’Istituto il documento di consultazione avente ad oggetto le possibili scelte regolamentari ai fini dell’esercizio dell’opzione sulla soglia, secondo tre possibili alternative individuate:

- 1. Opzione 0:** confermare l’attuale soglia di esenzione pari a 5 milioni di euro;
- 2. Opzione 1:** innalzare ad 8 milioni di euro la soglia di esenzione dal prospetto per tutte le offerte al pubblico;
- 3. Opzione 2:** innalzare la soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto a 8 milioni di euro solamente per le offerte di titoli di capitale contestuali o successive alla quotazione in un mercato regolamentato o in uno *SME Growth Market*, rimanendo ferma per tutte le altre offerte l’attuale soglia di 5 milioni di euro. Sul piano dei presidi informativi da fornire agli investitori in occasione delle offerte effettuate in esenzione da emittenti quotati in mercati regolamentati o in uno *SME Growth Market*, l’opzione prevedeva di codificare nel Regolamento Emittenti la Comunicazione n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013 relativa alle informazioni da fornire in occasione di operazioni di rafforzamento patrimoniale di ammontare complessivo inferiore alla soglia di esenzione.

Ad esito della consultazione, e tenuto conto delle risposte pervenute, nonché delle analisi di impatto effettuate, con la Delibera si provvede pertanto a modificare il Regolamento Emittenti al fine di dare attuazione alla nuova disciplina europea (Cfr. Appendice 1, contenente le modifiche al testo dell’art. 34-ter).

² Ai sensi di tale norma costituisce offerta pubblica di acquisto o scambio “ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all’acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall’articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari”.



2. *Descrizione dell'intervento regolamentare*

Le modifiche apportate al Regolamento Emittenti prevedono l'incremento a 8 milioni di euro dell'attuale soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per tutte le tipologie di offerta (opzione 1). Tale soluzione consente di sfruttare al massimo la flessibilità prevista dal regolamento Prospetto con un positivo impatto sulla riduzione dei costi di accesso al mercato dei capitali per le piccole e medie imprese.

Nell'ambito di tale intervento regolamentare, con l'obiettivo di sistematizzare gli obblighi informativi cui sono tenute le società quotate in caso di aumenti di capitale per un controvalore inferiore alla soglia di esenzione, viene codificato nel Regolamento Emittenti (attraverso una modifica dell'articolo 72, comma 1-*bis* e l'inserimento di un nuovo schema di relazione illustrativa dell'organo amministrativo) il contenuto della Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, che prevede l'inclusione nella relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione in occasione della deliberazione dell'aumento di capitale, di una serie di informazioni relative agli effetti dell'operazione sul profilo economico-finanziario della quotata.

Tali obblighi di informativa societaria si applicheranno agli emittenti quotati su un mercato regolamentato italiano per i quali la Consob sia l'autorità dello Stato membro di origine ai sensi del Regolamento Prospetto.

Con riguardo alle ripercussioni di tale modifica sulla disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e scambio, il rinvio operato dall'art. 1, comma 1, lettera v), del TUF, alle disposizioni regolamentari in materia di prospetto comporterà una piena simmetria tra la nuova soglia di esenzione e la soglia che determina l'applicazione della disciplina OPA³.

Infine, in occasione della corrente modifica, si è intervenuti sul testo del Regolamento Emittenti per apportare una revisione di carattere formale all'ipotesi di esenzione dall'obbligo del prospetto informativo prevista dalla lett. f) dell'art. 34-*ter*, cioè alle offerte al pubblico "*aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro*". Si osserva, tuttavia, che tale esenzione non può trovare applicazione nel caso di OICR aperti conformi alla Direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS IV), giacchè tale direttiva non prevede alcuna ipotesi di esenzione dall'obbligo del prospetto informativo. Ciò premesso, l'ipotesi di esenzione in parola necessita di essere circoscritta ai FIA aperti e, conseguentemente, la lett. f) necessita di essere riformulata nel seguente modo "*aventi ad oggetto FIA aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro*".

³ Resta fermo che la disciplina sulle offerte obbligatorie trova comunque applicazione anche con riferimento a operazioni aventi un controvalore inferiore ai suddetti importi, anche tenuto conto che la Direttiva OPA non prevede al riguardo esenzioni per soglie.



SEZIONE II - ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELL'INTERVENTO

1. Esiti della consultazione

In risposta al documento di consultazione, il cui contenuto si intende integralmente richiamato nella presente relazione illustrativa, hanno fornito osservazioni i seguenti rispondenti:

Soggetto	Categoria	Settore
AIEC	Associazione di categoria	gestori di portale
Assofintech	Associazione di categoria	fintech
Assonime	Associazione di categoria	emittenti
Borsa Italiana	Società	gestore di mercato
DLA Piper	Studio legale tributario	consulenza legale
DWWF LLP Italian Branch	Studio legale	consulenza legale
FIABCI - Italia	Società	consulenza
NCTM	Studio legale	consulenza legale
Politecnico di Milano	Università	Istruzione e ricerca
Walliance Srl	Società	gestore di portale

Dall'analisi delle osservazioni pervenute è emersa una condivisione in merito all'innalzamento della soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto informativo, al fine di stimolare l'ingresso delle PMI nel mercato dei capitali e di alleggerire gli obblighi informativi gravanti sugli emittenti qualora tali oneri non trovino giustificazione nella tutela del mercato e degli investitori. Pertanto, nessun rispondente si è espresso in favore dell'opzione 0.

In particolare, tra i rispondenti, 6 si sono espressi a favore dell'opzione 1 (AIEC, Assofintech, Assonime, Borsa Italiana, FIABCI-ITALIA, DLA Piper), 4 hanno manifestato una preferenza per l'opzione 2 (NCTM – Studio legale, Walliance Srl, Politecnico, DWF LLP Italian Branch), mentre un rispondente⁴ si è espresso favorevolmente ad un innalzamento della soglia pur manifestando una non condivisione nei confronti di entrambe le opzioni 1 e 2.

Opzione 1

Tra le motivazioni fornite in risposta alla consultazione a supporto dell'opzione 1 si evidenziano:

- Il mantenimento pressoché immutato del grado di tutela per gli investitori, in quanto:

⁴ Tale rispondente ha richiesto la non pubblicazione delle proprie osservazioni al documento di consultazione.



- la nuova soglia non costituisce un cambiamento significativo del *target* dell'esenzione (come appare dalla scarsa significatività delle operazioni realizzate o attese nell'intervallo tra 5 e 8 milioni);
- la MIFID II prevede nuovi presidi a tutela degli investitori *retail* in materia di trasparenza dei mercati finanziari (ad esempio: obblighi di informativa su costi e oneri, sul tipo di consulenza prestata, sull'adeguatezza del prodotto offerto, ecc.) e ha introdotto obblighi di *governance* dei prodotti finanziari, con i quali si anticipa la tutela dell'investitore finale al momento della genesi del prodotto;
- la Consob può comunque esercitare, anche nel caso di società non quotate in un mercato regolamentato o *SME Growth Market*, i poteri di vigilanza di cui all'art. 32 del Regolamento Prospetto (tra cui, il potere di richiedere all'emittente di pubblicare informazioni supplementari ovvero la possibilità di sospendere o vietare l'offerta). Pertanto, non si rinviene la necessità di limitare l'innalzamento della soglia di esenzione alle società quotate in un mercato regolamentato o in un o *SME Growth Market*.

Tra i rispondenti che hanno espresso parere favorevole nei confronti dell'opzione 1, alcuni hanno proposto di introdurre anche in questo caso un regime informativo *ad hoc*. In particolare, sono state suggerite le seguenti soluzioni:

- adottare il modello del Prospetto semplificato messo a punto dalla Consob per *l'equity crowdfunding*, arricchito con le informazioni richieste dalla Comunicazione Consob n.13028158, ed eventualmente integrato con oneri di informativa periodica, per le offerte fino a 8 milioni;
- estendere gli obblighi informativi previsti dalla Comunicazione Consob n. 13028158 agli emittenti titoli negoziati in *SME Growth Market* o MTF (ma solamente nei casi di rafforzamento patrimoniale).

Opzione 2

Tra le motivazioni che i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno fornito a supporto dell'opzione 2, i rispondenti hanno evidenziato che con tale opzione:

- vengono offerte maggiori garanzie di presidi e possibilità di intervento da parte delle autorità di vigilanza;
- si coniuga l'esigenza di mantenere, da un lato, un'elevata tutela degli investitori, e di alleggerire, dall'altro, gli oneri amministrativi ed i costi per le PMI che intendono raccogliere capitali sul mercato, anche tramite i portali di *equity crowdfunding*.

In alcuni casi sono state, invece, avanzate richieste di perfezionamento/modifica dell'opzione 2 quali in particolare:



- innalzare la soglia anche per le offerte che si svolgono su un MTF e non solo per quelle che si svolgono su uno *SME Growth Market* o un mercato regolamentato, tenuto conto che a tali società si applicano gli obblighi informativi di cui al Regolamento UE 596/2014 (MAR) e che tali società sovente decidono di applicare *best practices* che rafforzano ulteriormente la loro *governance* e le tutele degli investitori;
- prevedere che la soglia di esenzione da prospetto si applichi anche alle offerte di strumenti *non equity* delle banche di valore non superiore a € 8 milioni, al fine di semplificare l'attività di raccolta di risorse finanziarie da parte di emittenti bancari di dimensioni ridotte;
- limitare le informazioni aggiuntive della Comunicazione Consob DIE/13028158 alle sole società in crisi, in quanto la Consob sopravvaluterebbe il *surplus* informativo di detta comunicazione;
- inserire le informazioni richieste dalla Comunicazione Consob n. DIE/13028158 in un documento informativo autonomo non sottoposto alla preventiva autorizzazione della Consob, (come proposto nel documento di consultazione), predisponendo uno schema standardizzato.

2. Aggiornamento sulle principali esperienze europee

Rispetto a quanto riportato nel documento di consultazione si fornisce di seguito un aggiornamento circa le modifiche apportate alla regolamentazione francese e tedesca in materia di soglia di esenzione dal prospetto.

Francia

A gennaio 2018, l'Autorità francese (*Autorité des Marchés Financiers* - AMF) ha avviato una consultazione pubblica per la determinazione della nuova soglia di esenzione del regime informativo applicabile al di sotto di tale soglia. A giugno 2018, l'AMF ha avviato un'ulteriore consultazione sulle modifiche da apportare alla normativa francese ad esito della prima consultazione.

Ad esito di tali consultazioni, la Francia ha optato per:

- un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per tutte le offerte pubbliche fino alla soglia di 8 milioni di euro su 12 mesi;
- un regime informativo *ad hoc* per le sole offerte effettuate in esenzione dalle società non quotate in mercati regolamentati o MTF o che non operano attraverso un portale di *crowdfunding* che prevede la pubblicazione di un documento informativo simile a quello previsto per le offerte realizzate mediante piattaforme di *crowdfunding* da notificare all'Autorità prima dell'offerta. Tale documento informativo non deve essere sottoposto alla preventiva approvazione da parte dell'Autorità.

Germania



Anche l'autorità tedesca BaFin ha condotto, nel periodo 3-17 agosto 2018, una consultazione pubblica ad esito della quale ha stabilito di sfruttare le opportunità offerte dal Regolamento Prospetto, esercitando l'opzione presente all'art. 3, paragrafo 2, differenziando la soglia di esenzione per tipologia di emittente e valore dell'offerta, come di seguito rappresentato:

1. ai c.d. “*privileged issuers*” (istituti di credito ed emittenti con azioni quotate su mercati regolamentati) non si applicherà l'obbligo di pubblicazione di un prospetto, né di altri documenti informativi, alle offerte il cui valore, nell'arco di 12 mesi, non sia superiore a 5 milioni di euro.
2. a tutti gli altri emittenti non si applicherà l'obbligo di pubblicazione di un prospetto alle offerte il cui valore, nell'arco di 12 mesi, non sia superiore a 8 milioni di euro, a condizione che:
 - sia pubblicato un documento informativo di tre pagine, sottoposto all'approvazione di BaFin;
 - le offerte di valore tra 1 e 8 milioni di euro potranno essere svolte solo congiuntamente alla prestazione del servizio di consulenza o di intermediazione da parte di un'impresa di investimento, la quale è obbligata a verificare che i valori mobiliari che possono essere sottoscritti da un investitore non qualificato non eccedano i 1.000€, ovvero fino a 10.000€ a in proporzione alla situazione finanziaria dello stesso investitore non qualificato.

3. *Esiti dell'analisi di impatto*

Con riferimento all'esercizio dell'opzione prevista dal Regolamento Prospetto in merito alla definizione della soglia di esenzione, al fine di valutare gli effetti attesi e, in particolare, eventuali vantaggi o svantaggi, rischi e opportunità associati alle diverse opzioni, nonché le caratteristiche delle offerte potenzialmente interessate dall'eventuale modifica della soglia, sono stati analizzati, già in fase di consultazione (cfr. documento di consultazione), i dati relativi ai prospetti approvati tra il 2015 e il 2017 riguardanti le offerte pubbliche di titoli (emessi da società quotate e non quotate) per un ammontare compreso tra 5 e 8 milioni di euro.

Alla luce dell'analisi di impatto, dei contributi ricevuti ad esito dalla consultazione pubblica e degli approfondimenti sulle scelte operate da altre giurisdizioni europee, si è ritenuto di adottare l'opzione 1 sopra illustrata che prevede un incremento della soglia fino ad un importo massimo di 8 milioni di euro nei dodici mesi per tutte le tipologie di offerte.

L'analisi svolta ha confermato, innanzitutto che l'opzione 0, che prevedeva di confermare la soglia di esenzione da prospetto pari a 5 milioni di euro, pur avendo il vantaggio di non modificare lo *status quo*, non permette di sfruttare le opportunità per gli operatori derivanti dal possibile innalzamento della stessa soglia.

Con riferimento all'opzione 1, le risultanze della consultazione e le ulteriori analisi svolte hanno fatto emergere una minore incidenza sotto il profilo della tutela degli investitori rispetto a quanto prospettato in sede di documento di consultazione e una maggiore efficacia in termini di semplificazione del quadro normativo rispetto all'opzione 2.



In particolare le risposte provenienti dagli operatori del mercato hanno evidenziato come l'innalzamento della soglia ad un valore di 8 milioni ricomprenderebbe comunque solo emissioni di modico valore in termini assoluti, con una modesta incidenza sulle operazioni di collocamento che vengono realizzate sul mercato, come peraltro confermato dall'esiguo numero di sollecitazioni all'investimento per un controvalore complessivo ricompreso nel *range* 5-8 milioni di euro.

Inoltre è stato evidenziato come l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo abbia ampliato gli strumenti di tutela degli investitori che intervengono a prescindere dall'obbligo di pubblicare un prospetto. Tra questi si possono ricordare:

- l'estensione della disciplina sugli abusi di mercato a tutti gli emittenti quotati in MTF o OTF;
- l'introduzione dei nuovi presidi previsti dalla disciplina MIFID II tra cui in particolare gli obblighi di *disclosure* in tema di costi e oneri e gli adempimenti in materia di *governance* dei prodotti finanziari;
- l'obbligo di redazione e consegna al cliente del *Key Information Document* previsto dal Regolamento (UE) 1286/2014 per i prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), pur in assenza del prospetto;
- le nuove disposizioni del Regolamento prospetto⁵ che per le offerte ricomprese nel *range* 1-8 milioni, pur stabilendo la possibilità per gli stati membri di prevedere l'esonero dal prospetto, mantengono ferme le ulteriori disposizioni che attengono ai poteri sanzionatori e di vigilanza delle autorità competenti.

A fronte di ciò l'opzione 1 presenta indubbi vantaggi in termini di chiarezza e semplificazione del quadro normativo, rispetto all'opzione 2 ed inoltre presenta punti di contatto con le soluzioni adottate in *subjecta* materia dai principali paesi europei che hanno elevato la soglia di esenzione sia per le società quotate che per quelle non quotate.

Alla luce di tali considerazioni è stata aggiornata l'analisi d'impatto che viene sinteticamente rappresentata nella seguente tabella

Opzione	Onerosità	Tutela degli investitori	Accesso al mercato dei capitali per PMI
0)	0	0	0
1)	++	-	++
2)	+	0	++

⁵ Occorre altresì ricordare che nel regolamento emittenti è prevista la pubblicazione di un prospetto semplificato, non soggetto all'approvazione della Consob, per le emissioni di obbligazioni bancarie c.d. *plain vanilla* di importo inferiore a 75 milioni di euro. Per tali tipologie di offerte il Regolamento Prospetto prevede, a decorrere da luglio 2019 l'esonero dall'obbligo di pubblicazione del prospetto.



++: importanti miglioramenti; +: alcuni miglioramenti; 0: nessun impatto; -: qualche peggioramento; --: significativi peggioramenti)

Con riferimento, invece, agli obblighi informativi derivanti dalla Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, in sede di consultazione si proponeva di prevedere tali obblighi per le offerte di titoli azionari rivolte agli investitori *retail*, il cui controvalore fosse inferiore a 8 milioni di euro, promosse da società i cui titoli sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un *SME Growth Market*.

Al riguardo, i partecipanti alla consultazione hanno espresso pareri contrastanti in relazione all'efficacia di tale presidio informativo.

Infatti, alcuni partecipanti hanno manifestato dubbi sul contributo informativo offerto da tale strumento, proponendo di limitare tali obblighi alle società che pongano in essere un'offerta nel contesto di un'operazione di rafforzamento di capitale a fronte di una situazione di crisi o di difficoltà finanziaria.

Altri partecipanti, invece, hanno proposto di includere le informazioni previste dalla Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013 in un documento informativo autonomo non sottoposto alla preventiva autorizzazione della Consob, predisponendo un documento informativo standardizzato.

Infine, nel corso della consultazione è stato proposto di estendere gli obblighi informativi in argomento agli emittenti aventi titoli negoziati su una qualsiasi tipologia di *trading venue*, circoscrivendone tuttavia l'ambito di applicazione ai casi di rafforzamento patrimoniale.

Pertanto, anche alla luce dei contributi ricevuti dai partecipanti alla consultazione, il testo finale della modifica regolamentare prevede di non modificare l'attuale ambito di applicazione degli obblighi derivanti dalla citata Comunicazione Consob, mantenendoli circoscritti alle operazioni di rafforzamento patrimoniale di importo inferiore alla nuova soglia di esenzione promosse da società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Infatti, l'applicazione di tali obblighi alle sole società con azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato è giustificata dalla natura della sede di negoziazione che prevede maggiori oneri informativi per tali società, mentre l'estensione agli MTF avrebbe comportato l'introduzione di un onere informativo aggiuntivo.

La modifica regolamentare prevede quindi di codificare e sistematizzare la Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013 integrando lo schema 2 dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti. Inoltre, a fini di maggiore chiarezza e conoscibilità dell'intervento, la necessità di predisporre la relazione dell'organo di gestione sulla proposta di aumento di capitale secondo il nuovo schema è stata richiamata nel testo dell'articolo 72 del Regolamento Emittenti.



Infine, anche a seguito dell'esame dei contributi ricevuti dai partecipanti alla consultazione, è stato ritenuto opportuno mantenere la simmetria tra la soglia di esenzione ai fini della pubblicazione del prospetto e la soglia rilevante ai fini delle offerte pubbliche di acquisto e/o scambio volontarie.

Si rammenta, al riguardo, che in relazione alle offerte pubbliche di acquisto e/o scambio obbligatorie la relativa disciplina, ivi incluso l'obbligo di pubblicare un documento d'offerta approvato dalla Consob, si applica a prescindere dal controvalore dell'offerta stessa e, pertanto, anche in caso di offerte il cui controvalore sia inferiore alla soglia di riferimento.

Si ritiene in proposito che la nuova soluzione proposta non comporti una significativa riduzione del grado di tutela per gli azionisti oblati anche tenuto conto del ridotto numero di offerte che sarebbero interessate dalla modifica. Appare utile evidenziare in proposito quanto segue:

(i) dalla prassi applicativa emerge che in relazione a offerte pubbliche di acquisto e/o scambio volontarie di controvalore inferiore a 5 milioni di euro aventi a oggetto titoli negoziati sul MTA l'offerente ha diffuso un documento informativo sull'offerta contenente, in estrema sintesi, le medesime informazioni richieste dall'Allegato 2A al Regolamento Emittenti;

(ii) a partire dal 2007 sono state poste in essere 7 offerte volontarie aventi un controvalore tra i 5 e gli 8 milioni di euro (pari a circa il 3,5% delle 200 operazioni realizzate nello stesso periodo); l'innalzamento della soglia a 8 milioni di euro non comporterebbe problemi neanche in caso di offerte volte al *delisting* dell'emittente in quanto il superamento del 90% del capitale determinerebbe il sorgere dei presupposti dell'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 2, del TUF la cui procedura è governata dalla Consob;

(iii) la Consob nei confronti di tutte le società i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni su *trading venue* dispone dei poteri informativi di cui agli artt. 114 e 115 del TUF; inoltre, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, lettere *b*) e *m*), del Regolamento (UE) 596/2014 (MAR) la Consob dispone di poteri informativi nei confronti di chiunque sia in possesso di informazioni attinenti a società i cui titoli sono negoziati su *trading venues*, compreso, quindi, l'offerente in caso di offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, nonché di adottare tutte le misure necessarie a garantire che tali informazioni siano correttamente veicolate al mercato.

Pertanto, qualora la Consob dovesse in futuro osservare la presenza di un pregiudizio per gli investitori, potrebbe sopperire all'eventuale riduzione di presidi informativi in caso di OPA su una società i cui titoli negoziati su una *trading venue*, di controvalore inferiore alla soglia, attivando i sopra menzionati poteri informativi.

Nell'appendice di seguito riportata, sono rappresentate le modifiche apportate al Regolamento Emittenti.



APPENDICE 1

Modifiche al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, concernente la disciplina degli emittenti.

Regolamento attuale	Regolamento modificato
<p style="text-align: center;">Art. 34 – ter <i>(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:</p> <p>a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);</p> <p>b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;</p> <p>c) aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un'offerta il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell'arco di dodici mesi;</p> <p>d) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) per un corrispettivo totale di almeno 100.000 euro per investitore e per ogni offerta separata¹⁶⁵;</p> <p>d-bis) ...omissis...;</p> <p>e) aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati nelle lettere f) e g) di valore</p>	<p style="text-align: center;">Art. 34-ter <i>(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)</i></p> <p>1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte al pubblico:</p> <p>a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a centocinquanta, diversi dagli investitori qualificati di cui alla successiva lettera b);</p> <p>b) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali i soggetti indicati all'articolo 26, comma 1, lettera d), del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e le banche comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento e le banche autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE, sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico;</p> <p>c) aventi ad oggetto prodotti finanziari il cui corrispettivo totale nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro; A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell'arco di dodici mesi</p> <p>(...)</p>



Regolamento attuale	Regolamento modificato
<p>nominale unitario minimo di almeno 100.000 euro;</p> <p>f) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;</p> <p>g) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro;</p> <p>(...)</p>	<p>f) aventi ad oggetto OICR FIA aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 100.000 euro;</p> <p><i>Invariato</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 72 <i>(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)</i></p> <p>1. Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'emissione di obbligazioni, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. La medesima relazione è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>1-<i>bis</i>. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 72 <i>(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)</i></p> <p>1. Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'emissione di obbligazioni, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. La medesima relazione è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea.</p> <p>1-<i>bis</i>. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, ivi inclusa l'emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8.000.000 di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-<i>ter</i>, comma 1 lettera c) mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-<i>quinquies</i>, 65-<i>sexies</i> e 65-<i>septies</i>, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.</p>



Regolamento attuale	Regolamento modificato
<p style="text-align: center;">Allegato 3A</p> <p>SCHEMA N. 2: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo(*) per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni</p> <p>[...]</p> <p>1) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione di cui all'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile:</p> <p>5.1) le motivazioni dell'operazione di aumento del capitale sociale;</p> <p>5.2.) la destinazione dell'aumento;</p> <p>5.3.) le considerazioni in base alle quali i componenti dell'organo di amministrazione ritengono che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato(**).</p>	<p style="text-align: center;">Allegato 3A</p> <p>SCHEMA N. 2: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo(*) per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni</p> <p>[...]</p> <p>5) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione di cui all'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile:</p> <p>5.1) le motivazioni dell'operazione di aumento del capitale sociale;</p> <p>5.2.) la destinazione dell'aumento;</p> <p>5.3.) le considerazioni in base alle quali i componenti dell'organo di amministrazione ritengono che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato(**).</p> <p>6) nelle ipotesi di operazioni di emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8 milioni di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-ter comma 1 lettera c):</p> <p>6.1. la stima a data aggiornata del capitale circolante netto dell'emittente o del gruppo (inteso come differenza tra attivo corrente e passivo corrente), determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti (ad es. conversione di debiti in capitale) rivenienti dall'operazione in parola. La stima del capitale circolante netto potrà essere riferita all'ultima rendicontazione contabile approvata dall'emittente; in tal caso, riportare una dichiarazione, anche con formulazione negativa, in merito alle variazioni significative eventualmente intervenute successivamente;</p> <p>6.2. la stima del fabbisogno finanziario netto dell'emittente o del gruppo, ulteriore oltre a quello eventualmente connesso al</p>



Regolamento attuale	Regolamento modificato
	<p>precedente punto 6.1, per i dodici mesi successivi alla data prevista di inizio dell'offerta, determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti rivenienti dalla citata operazione;</p> <p>6.3. la descrizione delle modalità di finanziamento del fabbisogno finanziario complessivo di cui ai suddetti punti 6.1 e 6.2. In particolare devono essere fornite le considerazioni degli amministratori circa la congruità dei proventi netti per cassa rivenienti dall'offerta in parola rispetto al citato fabbisogno finanziario complessivo dell'emittente o del gruppo. Ove le risorse rivenienti dall'offerta siano inferiori rispetto al complessivo fabbisogno finanziario corrente del gruppo, deve essere fornita la descrizione degli ulteriori interventi previsti/posti in essere per fronteggiare gli impegni a breve dell'emittente o del gruppo;</p> <p>6.4. le destinazioni, per quanto possibile in ordine di priorità, dei proventi dell'operazione ulteriori rispetto a quella funzionale alla copertura del citato fabbisogno finanziario corrente.</p> <p>Nei casi in cui le operazioni indicate nel presente punto 6) siano deliberate da organi diversi dall'assemblea dei soci, le informazioni di cui ai punti 6.1), 6.2) e 6.3) e 6.4) sopra richieste devono essere altresì fornite nei comunicati <i>price sensitive</i> diffusi ad esito delle delibere del relativo organo.</p>

**Delibera n. 20686****Modifiche al regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (regolamento emittenti) relative alla soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta pubblica di titoli in attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 (Regolamento Prospetto)**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, "TUF") e successive modificazioni;

VISTO il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, n. 1129/2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che ha abrogato la direttiva 2003/71/CE (di seguito, "Regolamento Prospetto");

VISTO in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, lettera *b*), del Regolamento Prospetto, il quale consente agli Stati membri di esentare le offerte al pubblico di titoli dall'obbligo di pubblicazione del prospetto di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, a condizione che il corrispettivo totale di ciascuna offerta nell'Unione sia inferiore ad un importo monetario calcolato su un periodo di 12 mesi che non superi 8.000.000 euro;

VISTO l'articolo 49 del Regolamento Prospetto in base al quale la disposizione da ultimo citata si applica a decorrere dal 21 luglio 2018;

VISTO il considerando 13 del Regolamento Prospetto ai sensi del quale gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di imporre a livello nazionale altri requisiti di informativa, nella misura in cui tali requisiti non costituiscano un onere sproporzionato o inutile in relazione alle offerte di titoli che beneficiano di esenzione;

VISTO l'articolo 100, comma 1, del TUF, il quale attribuisce alla Consob il potere di stabilire in via regolamentare l'ammontare complessivo al di sotto del quale non si applicano le disposizioni del TUF in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Oicr aperti;

VISTO il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni (di seguito "Regolamento Emittenti"), ed in particolare l'articolo 34-*ter*, comma 1, lettera *c*), ai sensi del quale le disposizioni del TUF in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e di prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Oicr aperti e le relative disposizioni regolamentari della Consob non si applicano alle offerte al pubblico aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un'offerta il cui corrispettivo totale, calcolato all'interno dell'Unione Europea, sia inferiore a 5.000.000 di euro;

VISTA la comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013, in materia di informazioni da pubblicare in occasione di operazioni di rafforzamento patrimoniale di ammontare complessivo inferiore alla soglia di esenzione dalla pubblicazione del prospetto informativo;

VISTO il documento di consultazione pubblicato in data 28 giugno 2018, con il quale sono state



illustrate e sottoposte alle considerazioni degli operatori del mercato le opzioni regolamentari in merito alla definizione della soglia di esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto;

VALUTATE le osservazioni pervenute in risposta al citato documento di consultazione;

CONSIDERATO che è opportuno, alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, lettera *b*), del Regolamento Prospetto e di quanto emerso a seguito della procedura di consultazione, procedere a una revisione dell'articolo 34-*ter* del Regolamento emittenti;

CONSIDERATO altresì che, unitamente alla modifica della soglia di esenzione, è opportuno codificare all'interno del Regolamento Emittenti quanto previsto dalla richiamata Comunicazione Consob n. DIE/13028158 del 4 aprile 2013;

DELIBERA:

Art. 1

(Modifiche al regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, concernente la disciplina degli emittenti)

1. Al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione I, all'articolo 34-*ter*, comma 1,

i. la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

“*c*) aventi ad oggetto prodotti finanziari il cui corrispettivo totale nell'Unione Europea, calcolato su un periodo di 12 mesi, è inferiore a 8.000.000 di euro.”;

ii. alla lettera *f*) la parola “OICR” è sostituita dalla parola “FIA”;

2) nella Parte II, Titolo II, Capo II, Sezione IV, all'articolo 72, comma 1-*bis*, dopo le parole “presente Sezione”, sono inserite le seguenti: “ivi inclusa l'emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8.000.000 di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1 lettera *c*)”;

3) nell'Allegato 3A, Schema N. 2, dopo il punto 5 è inserito il seguente:

“6) nelle ipotesi di operazioni di emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un importo inferiore a 8 milioni di euro in esenzione dall'obbligo di prospetto ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1 lettera *c*):

6.1. la stima a data aggiornata del capitale circolante netto dell'emittente o del gruppo (inteso come differenza tra attivo corrente e passivo corrente), determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti (ad es. conversione di debiti in capitale) rivenienti dall'operazione in parola. La stima del capitale circolante netto potrà essere riferita all'ultima rendicontazione contabile approvata dall'emittente; in tal caso, riportare una dichiarazione, anche con formulazione negativa, in merito alle variazioni significative eventualmente intervenute successivamente;

6.2. la stima del fabbisogno finanziario netto dell'emittente o del gruppo, ulteriore oltre a quello eventualmente connesso al precedente punto 6.1, per i dodici mesi successivi alla data prevista di



inizio dell'offerta, determinata senza tener conto dei proventi o degli effetti rivenienti dalla citata operazione;

6.3. la descrizione delle modalità di finanziamento del fabbisogno finanziario complessivo di cui ai suddetti punti 6.1 e 6.2. In particolare devono essere fornite le considerazioni degli amministratori circa la congruità dei proventi netti per cassa rivenienti dall'offerta in parola rispetto al citato fabbisogno finanziario complessivo dell'emittente o del gruppo. Ove le risorse rivenienti dall'offerta siano inferiori rispetto al complessivo fabbisogno finanziario corrente del gruppo, deve essere fornita la descrizione degli ulteriori interventi previsti/posti in essere per fronteggiare gli impegni a breve dell'emittente o del gruppo;

6.4. le destinazioni, per quanto possibile in ordine di priorità, dei proventi dell'operazione ulteriori rispetto a quella funzionale alla copertura del citato fabbisogno finanziario corrente.

Nei casi in cui le operazioni indicate nel presente punto 6) siano deliberate da organi diversi dall'assemblea dei soci, le informazioni di cui ai punti 6.1), 6.2) e 6.3) e 6.4) sopra richieste devono essere altresì fornite nei comunicati *price sensitive* diffusi ad esito delle delibere del relativo organo.”.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹ ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

9 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 278 del 29.11.2018.

**DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE****PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO EMITTENTI****DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA DEFINIZIONE DI EMITTENTI AZIONI QUOTATE “PMI” E MODIFICHE DELLA DISCIPLINA APPLICABILE AGLI EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI PRESSO IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE****24 novembre 2017**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 23 gennaio 2018 al seguente indirizzo:

CONSOB**Divisione Strategie Regolamentari****Via G. B. Martini, n. 3****00198 ROMA**oppure *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

Parte I - Disposizioni attuative della definizione di “PMI”**SEZIONE A) ANALISI PRELIMINARE DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE*****Analisi del quadro normativo e delle questioni regolamentari***

L’articolo 20 (Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. “*Decreto Competitività*”), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato rilevanti modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”), nonché al diritto societario comune¹. Tale

¹ Si rammenta che per effetto dell’intervento di riforma è venuto meno il divieto di emissione di azioni con diritto di voto plurimo, precedentemente sancito dall’articolo 2351 cod. civ., al contempo consentendo alle società quotate la possibilità di prevedere statutariamente la maggiorazione del diritto di voto o l’emissione di azioni a voto plurimo nei limiti previsti dagli articoli 127-*quinquies* e 127-*sexies* del TUF. Altre modifiche, diverse da quelle di seguito rappresentate nel testo, hanno avuto ad oggetto:

- l’introduzione della facoltà per le società chiuse di utilizzare gli IAS/IFRS ai fini della redazione del bilancio di esercizio (art. 4, co. 6, del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) senza necessità di un decreto attuativo da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- i criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso (art. 2437-*ter*, cod. civ.);
- l’ammontare minimo del capitale sociale, ridotto da euro 120.000 a 50.000 (art. 2327 cod. civ.);



articolo ha, tra l'altro, introdotto nel TUF una definizione di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate [di seguito "PMI", cfr. articolo 1, comma 1, lett. *w-quater.1*), del TUF]², nonché una disciplina applicabile alle suddette imprese che prevede un regime normativo più flessibile (rispetto a quello che regola la generalità delle società quotate) volto a promuoverne e incentivarne l'accesso al mercato dei capitali di rischio. Ciò, nel rispetto delle regole di derivazione europea applicabili al settore di riferimento.

A tali fini, il legislatore ha indicato due parametri dimensionali (e le relative soglie) utili alla individuazione delle imprese da inserire nella categoria delle PMI:

- la capitalizzazione media, che deve risultare inferiore a 500 euro/mln,
- il fatturato, che deve risultare inferiore a 300 euro/mln.

Il legislatore aveva originariamente stabilito che per determinare l'ammontare della capitalizzazione media e del fatturato di ciascun emittente si dovesse far riferimento, per quanto concerne la capitalizzazione, alla "*media di mercato nell'ultimo anno solare*", e, relativamente al fatturato, "*al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio*"³.

Successivamente, il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25 (di recepimento della Direttiva 2013/50/UE – *Transparency*), ha operato alcune modifiche alla definizione di PMI sopra richiamata, eliminando il richiamo al "*bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio*" ai fini del computo del fatturato, e il richiamo alla "*media di mercato nell'ultimo anno solare*" con riferimento alla capitalizzazione. Al contempo il citato decreto ha attribuito alla Consob:

- il potere di stabilire "*le disposizioni attuative*" di quanto previsto dalla lettera *w-quater.1*) dell'art. 1, comma 1, del TUF (in particolare, gli elementi definatori del fatturato e della capitalizzazione) e le modalità informative cui sono tenuti gli emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI;
- il compito di pubblicare sul proprio sito internet, sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti, l'elenco delle PMI⁴.

- la possibilità di prevedere, in via statutaria, che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti (art. 2351, comma 3, cod. civ.);

- la riduzione da trenta a quindici giorni del termine per l'esercizio del diritto di opzione (art. 2441 cod. civ.).

² Art.1 *w-quater.1*) del TUF: "*PMI*": *fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi*".

³ La relazione di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, precisa che il parametro del fatturato "*deve essere necessariamente considerato alternativo a quello della capitalizzazione di mercato in quanto esso è più stabile nel tempo (è soggetto a variazioni rilevabili con frequenza almeno annuale) e conosciuto con assoluta certezza dalle società prima dell'inizio della procedura di ammissione a quotazione. Per dare stabilità all'assunzione della qualifica di PMI, si è previsto che la stessa venga meno solo se entrambi i limiti di fatturato e di capitalizzazione siano superati per tre anni consecutivi*".

⁴ Si riporta il testo della norma con evidenza delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 25/2016: "*w-quater.1*) "*PMI*": *fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate ~~che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, il cui fatturato anche anteriormente~~ all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, ~~un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare~~ inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli*



L'intervento di riforma, come illustrato nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto (Atto di governo n. 235, pag. 3), eliminando il riferimento al "*bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio*", consente di riconoscere la qualifica di PMI, sulla base del parametro del fatturato, anche alle società di nuova costituzione ("*newco*") che, pur non avendo ancora un bilancio - se del caso consolidato - approvato e relativo ad un esercizio annuale, possano determinare tale dato economico sulla base di relazioni finanziarie (anche aggregate, disaggregate o pro-forma) appositamente predisposte.

Al fine di dare stabilità all'acquisto della qualifica di PMI, la stessa disposizione del TUF prevede che "*...Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi*". Ciò implica che, ai fini dell'acquisto della riferita qualifica, sia sufficiente il riscontro del limite relativo ad uno solo dei due parametri sopra indicati (o quello della capitalizzazione o del fatturato risultante dall'ultimo bilancio disponibile⁵), mentre per la perdita di tale qualifica sia necessario il superamento dei limiti di entrambi i suddetti parametri per tre anni consecutivi⁶.

La qualifica di PMI applicabile dunque a tutte le società – anche a quelle già quotate all'entrata in vigore della norma – comporta rilevanti variazioni delle regole applicabili in materia di:

- assetti proprietari, con l'innalzamento della soglia minima al 5% del capitale per gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, detenute in titoli dell'emittente, e per le partecipazioni reciproche;
- offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie, in quanto gli emittenti PMI possono stabilire, con apposita clausola statutaria, una soglia OPA compresa tra il 25% e il 40%, nonché esercitare la facoltà di *opt-out* statutario dell'obbligo di OPA da consolidamento in regime di *grace period* (cinque anni dalla quotazione). La legge di conversione del citato decreto-legge, inoltre, ha inserito, all'articolo 106 del TUF, il comma 1-bis, ai sensi del quale "*Nelle società diverse dalle PMI l'offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata*".

Pertanto, la certezza della sussistenza dei presupposti indicati dalla definizione di PMI - nei termini sopra descritti - e la previsione di un regime di adeguata diffusione al pubblico degli stessi,

emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet".

⁵ Riferito, in sede di prima applicazione, all'esercizio 2013.

⁶ Pertanto, a titolo esemplificativo, un emittente rientrante nella categoria di PMI dal 2014, al momento dell'emanazione del decreto-legge sopra citato, che abbia superato entrambi i limiti di capitalizzazione e fatturato per i tre anni successivi (2015-2016-2017), perderà tale qualifica a partire dal 2018, ovvero dal 1° luglio 2017 in caso di chiusura d'esercizio al 30 giugno.



assumono particolare rilevanza ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza e delle regole che presiedono al mercato del controllo societario.

Sulla base della potestà attribuita dal TUF, l'intervento regolamentare ha per oggetto le disposizioni attuative in ordine ai seguenti aspetti:

- 1. I criteri di calcolo della capitalizzazione e del fatturato;**
- 2. Gli adempimenti informativi cui sono tenuti gli emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI;**
- 3. Le modalità di pubblicazione dell'elenco delle PMI.**

* * *

1. I CRITERI DI CALCOLO DELLA CAPITALIZZAZIONE E DEL FATTURATO

1.1. I criteri di calcolo della capitalizzazione

Il TUF e il Regolamento Emittenti ("RE") prevedono attualmente diversi criteri di calcolo della capitalizzazione.

Un primo modello di riferimento è rappresentato dai criteri applicati dalla Consob per il calcolo della capitalizzazione di mercato, ai fini della determinazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi di amministrazione (art. 147-ter del TUF e art. 144-*quater* del RE). In tale fattispecie, si tiene conto, tra l'altro, della capitalizzazione di mercato, calcolata come media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale (articolo 144-ter, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti).

Un altro esempio è costituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del RE, che, ai fini della disciplina dell'appello al pubblico risparmio, definisce quale "*società con ridotta capitalizzazione di mercato*" una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 milioni di euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.

Sempre con riguardo alla capitalizzazione, il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, nel disciplinare il prospetto UE per la crescita (art. 15, par. 1), prevede un ambito applicativo che include gli emittenti i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500 milioni di euro "*sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili*".



Per l'individuazione delle PMI nel caso di specie, considerando che la norma da attuare richiede una valutazione combinata dei requisiti di capitalizzazione e di fatturato, è opportuno che i due requisiti dimensionali siano valutati con riferimento al medesimo arco temporale. Pertanto, anche per la capitalizzazione si ritiene opportuno considerare il medesimo arco temporale utilizzato per il fatturato, di norma coincidente con l'esercizio sociale annuale di ciascun emittente (*v. infra*). Anche relativamente alla disciplina relativa alla perdita della qualifica di PMI, che stabilisce che il superamento di entrambi i limiti fissati per il parametro della capitalizzazione e per quello del fatturato debba perdurare per un arco temporale pari a tre anni consecutivi, deve intendersi di norma un arco temporale costituito da tre esercizi annuali consecutivi.

Ciò premesso, si ritiene di prevedere che la capitalizzazione di mercato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *w-quater.1*, del TUF, sia pari alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate nel periodo di riferimento, che, a loro volta, saranno calcolate moltiplicando il numero (x) di titoli emessi per il prezzo medio ponderato (il "prezzo ufficiale", P_u , ricavabile dal flusso di dati di Borsa Italiana) fatto registrare per ciascuna delle "n" giornate di negoziazione.

$$\text{Capitalizzazione} = \frac{\sum_{i=1}^n x * P_{u_i}}{n}$$

1.2. I criteri di calcolo del fatturato

Sia il legislatore europeo che quello nazionale hanno utilizzato e utilizzano con frequenza il fatturato quale parametro di carattere economico idoneo ad individuare (tramite l'indicazione di apposite soglie quantitative) le "oggettive" dimensioni di specifiche categorie o gruppi di imprese per i quali ritengono utile o necessario prevedere una disciplina differenziata (rispetto a quella di diritto comune) o alcune specifiche disposizioni normative considerate maggiormente adeguate a peculiari realtà imprenditoriali. Il parametro del fatturato è di norma impiegato unitamente agli altri due "tipici" parametri dimensionali: il numero medio dei dipendenti occupati nell'esercizio di riferimento ed il totale dell'attivo dello stato patrimoniale⁷.

Le ragioni della scelta dei parametri in parola trovano fondamento nella loro "oggettiva" capacità segnaletica. Tuttavia, il fatturato, tra i riferiti indicatori, risulta essere la voce maggiormente espressiva della dimensione e del posizionamento dell'azienda sul mercato, della quale ne indica la potenziale capacità di generare flussi di cassa e, quindi, di produrre ricchezza.

⁷ Tra gli ultimi recenti esempi di utilizzo (unitamente agli altri due "tipici" parametri) del fatturato quale indicatore dimensionale dell'impresa si rammentano:

- la direttiva contabile 2013/34/UE recepita nell'ordinamento nazionale dai decreti legislativi n. 136 e n.139 del 18 agosto 2015) nella quale, in continuità con quanto effettuato nella Quarta e nella Settima direttiva, il legislatore europeo ha fatto ricorso alla nozione di fatturato per suddividere le imprese in categorie differenziate sulla base della dimensione: micro-imprese, piccole, medie e grandi imprese, piccoli gruppi di imprese, gruppi di dimensioni medie e grandi gruppi di imprese;

- la direttiva 2014/95/UE (che ha modificato la direttiva 2013/34/UE) concernente gli obblighi di trasparenza in tema di "Non-financial and diversity information" posti in capo a talune grandi imprese e gruppi di imprese di grandi dimensioni. Tale direttiva è stata recentemente recepita con il decreto legislativo n. 254 del 30 dicembre 2016.



Con riferimento alle PMI, poiché la definizione è volta alla determinazione delle dimensioni di imprese operanti in diversi settori economici di attività, è necessario individuare una nozione di fatturato che consenta una attuazione sostanzialmente equivalente, pur nella considerazione della diversità delle attività svolte da parte delle imprese in questione e delle discipline di bilancio ad esse applicabili, al fine di evitare che si determinino disparità di trattamento in ragione del settore di appartenenza (derivanti dall'utilizzo di una differente concezione di fatturato nonché di diverse metodologie di calcolo del medesimo). Inoltre, è necessario che tale nozione trovi riferimento nel pertinente diritto europeo (ai fini di una sempre più stretta armonizzazione in ambito UE) e che risulti la medesima nozione di fatturato già adottata in contesti che presentano analoghe finalità (ad esempio quella della individuazione della dimensione di imprese operanti in diversi settori di attività).

Tali considerazioni suggeriscono l'adozione, ai fini dell'individuazione delle PMI quotate, di una nozione ispirata a quella già da tempo prevista dal legislatore europeo all'art. 5, "Calculation of turnover", del regolamento (CE) n.139/2004 (relativo al controllo della concentrazione tra imprese) che considera ed applica la medesima metodologia di calcolo indistintamente a tutti i diversi settori di attività. Tale metodologia esprime valori sostanzialmente lordi, cioè determinati essenzialmente dalla somma di voci di conto economico attive lorde, quindi, non ridotte da voci di costo, ma solo dalle imposte. L'adozione della nozione prevista da tale regolamento risulta del tutto pertinente con le specifiche ragioni della scelta del parametro del fatturato da parte del legislatore nazionale. La nozione di fatturato di cui all'art. 5 in parola è, infatti, rivolta a misurare la dimensione (e la relativa quota di mercato) delle imprese operanti in differenti settori di attività con la finalità di determinarne e valutarne l'eventuale ostacolo all'effettiva concorrenza nel mercato comune.

L'articolo 5 del sopra richiamato regolamento europeo indica come deve essere calcolato il fatturato riguardo:

- agli enti creditizi e agli altri istituti finanziari,
- alle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
- alle altre imprese.

Si sottolinea, inoltre, che la nozione di fatturato indicata nel citato articolo non ha una valenza circoscritta all'ambito di applicazione della specifica normativa europea concernente il controllo della concentrazione tra imprese, ma trova il suo fondamento nelle pertinenti direttive contabili di settore e risulta, quindi, essere la nozione di fatturato in generale espressa dal diritto europeo riguardo alle imprese operanti in tali ambiti.

Tale nozione di recente è stata adottata dalla Consob in materia sanzionatoria e, oltre ad essere la nozione di fatturato del pertinente diritto dell'Unione, è conforme alle scelte operate dai principali Stati membri della UE nonché in linea con gli indirizzi suggeriti in materia dall'ESMA.

L'adozione di una unica nozione di fatturato che soddisfi le due diverse finalità (la quantificazione della sanzione e l'individuazione delle PMI) può presentare indubbi benefici, in termini di

CONSOB

omogeneità e conoscibilità della nozione e, di conseguenza, in termini di semplificazione e di riduzione degli oneri.

Pertanto, ai fini dell'identificazione delle PMI, il fatturato dovrà essere calcolato in conformità ai criteri previsti nell'Appendice, paragrafo 1.1, del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche, che di seguito si riportano:

a) per le banche, gli altri soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB, i confidi di cui all'articolo 112 del TUB, la Società Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Banco Posta:

- l'aggregato costituito dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) interessi e proventi assimilati;

ii) proventi su titoli:

- proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,

- proventi di partecipazioni,

- proventi di partecipazioni in imprese collegate;

iii) proventi per commissioni;

iv) profitti (netti) da operazioni finanziarie (da non considerare le operazioni relative ai titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione);

v) altri proventi di gestione.

b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione:

- il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. I suddetti contratti di assicurazione includono anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento;

c) per le imprese diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b):

- gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato.



Per quanto riguarda i soggetti di cui alla lettera *a*) è necessario tener conto delle eventuali modifiche ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136⁸, che, all'art.1 (“Definizioni”), comma 1, ha suddiviso gli intermediari in “*intermediari IFRS*”⁹ ed in “*intermediari non IFRS*”¹⁰, nonché delle relative discipline di bilancio emanate dalla Banca d'Italia.

Pertanto in questa fase di primo avviamento della disciplina prevista dall'art.1, comma 1, lett.w-*quater*.1), del TUF, le società che ritengono di poter rientrare nella qualifica di PMI dovranno calcolare il fatturato sulla base delle voci contabili che meglio riflettono la definizione sopra rappresentata al fine di verificare se il relativo ammontare rientri o meno nei limiti stabiliti dalla sopra citata norma, se cioè risulti inferiore a 300 milioni di euro. In particolare le banche e gli altri “*Intermediari IFRS*” dovranno individuare tra le voci contabili degli schemi obbligatori di conto economico ad essi applicabili, previsti dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*” e dal Provvedimento del 9 dicembre 2016 “*Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*”, emanati dalla Banca d'Italia, quelle voci che meglio riflettono la definizione sopra rappresentata.

La Consob valuterà, anche alla luce delle informazioni ricevute, come di seguito indicato, la pubblicazione di apposite linee guida applicative per gli *IAS/IFRS users* della suddetta nozione di fatturato, finalizzate a rendere il più possibile omogeneo, nell'ambito dei diversi settori di attività, il calcolo del fatturato da parte delle società quotate che ritengono di poter rientrare nella qualifica di PMI.

1.3. IPO e società neo-quotate

In caso di IPO l'acquisto della qualifica di PMI per le società interessate appariva già possibile sulla base della definizione introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 che disponeva che il parametro del fatturato potesse essere calcolato dall'emittente “*in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni*”. Tale disposizione, tuttavia, precludeva l'acquisto di tale qualifica alle società neo-costituite. La novella legislativa, con l'eliminazione del riferimento al “*bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio*” ha chiarito che la qualifica di PMI sulla base del fatturato possa essere riconosciuta anche alle società di nuova costituzione (“*newco*”)¹¹ che, pur non avendo ancora un bilancio approvato, relativo ad un esercizio annuale, possano determinare tale dato economico sulla base di situazioni

⁸ Tale decreto ha abrogato e sostituito il d.lgs. n. 87/92 e ne ha modificato ed integrato il contenuto con le disposizioni di attuazione della direttiva 2013/34/UE per quanto concerne la disciplina del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli altri istituti finanziari nonché con le disposizioni necessarie a tener conto della riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria operata del decreto legislativo n. 141 del 2010.

⁹ La definizione è indicata all'art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 136/2015: “*intermediari IFRS*”: c) *I soggetti indicati nell'articolo 2 (“Ambito di applicazione”), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni*”.

¹⁰ La definizione è indicata all'art. 1, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 136/2005: “*d) «intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori*”.

¹¹ Cfr. relazione di accompagnamento del citato decreto n. 25/2016.



contabili economiche appositamente predisposte ai fini dell'ammissione alle negoziazioni (ad esempio situazioni contabili pro-forma).

Per quanto concerne, invece, il parametro della capitalizzazione di mercato, non essendo il titolo dell'emittente ancora ammesso alle negoziazioni, e, quindi, non essendo registrato alcun prezzo ufficiale di Borsa per tale emittente, non risulterebbe possibile calcolarne la capitalizzazione.

In tal caso, si potrebbe fare riferimento ad una "capitalizzazione presunta" della società che chiede l'ammissione alle negoziazioni, calcolata assumendo il numero di giornate di negoziazione "n" pari a 1 e sostituendo il prezzo ufficiale, da moltiplicare per il numero di azioni emesse, con il prezzo di offerta o con la media aritmetica del prezzo massimo e del prezzo minimo della forchetta di offerta indicata nel prospetto di quotazione predisposto dalla società.

Tale metodo di calcolo, sempre in caso di IPO, consente di poter riconoscere la qualifica di PMI anche a particolari veicoli societari (costituiti in forma di S.p.A.), quali ad esempio le *SPAC - Special Purpose Acquisition Company*, che sono veicoli di investimento contenenti esclusivamente disponibilità liquide¹². Ciò sempre che tali veicoli, proprio in ragione delle disponibilità finanziarie possedute, non presentino un flusso di ricavi costituito dai proventi finanziari generati dalle suddette disponibilità.

Riguardo alla capitalizzazione, al fine di correggere i possibili conseguenti effetti distorsivi legati alla valorizzazione del dato relativo alla capitalizzazione solo presunta e non effettiva, appare opportuno stabilire che, all'atto della comunicazione da rendere alla chiusura del primo esercizio successivo all'IPO (anche se inferiore ad un anno), venga verificato, sulla base di dati effettivi, l'acquisto della qualifica di PMI rispetto a quanto risultato in sede di IPO. In tal caso si prenderà in considerazione la capitalizzazione media relativa al periodo di quotazione disponibile successivo all'ammissione a quotazione e sino alla chiusura del primo esercizio (anche se inferiore ad un anno). Pertanto, non si ritiene applicabile la richiamata disciplina relativa alla perdita della qualifica di PMI, secondo cui occorre il superamento di entrambi i limiti relativi alla capitalizzazione e al fatturato per tre anni consecutivi.

1.4. Casi particolari in tema di capitalizzazione e fatturato

In relazione a specifiche circostanze che riguardano l'emittente quotato possono presentarsi dei casi che generano un impatto diretto sulla determinazione dei parametri di *capitalizzazione e fatturato* quali:

- i) la sospensione dalle negoziazioni;
- ii) l'effettuazione di operazioni straordinarie o di acquisto di imprese, di rami d'azienda ecc..

¹² Le SPAC sono veicoli societari, i cui asset sono costituiti esclusivamente da cassa (c.d. *blank check companies*). L'obiettivo di una SPAC è quello di reperire, attraverso il collocamento dei propri strumenti finanziari sui mercati, le risorse finanziarie necessarie ad acquisire, in un orizzonte temporale di circa 18/24 mesi, una società operativa (c.d. *target*), con la quale eventualmente dar luogo ad una aggregazione (c.d. *business combination*) attraverso, ad esempio, un'operazione di fusione.

CONSOB

Tenuto conto dell'opportunità di considerare detti casi nel modo più possibile conforme alla disciplina di carattere generale e al contempo dell'esigenza di certezza circa i presupposti della qualificazione di PMI e, quindi, del regime giuridico applicabile, precedentemente illustrata, si propongono le seguenti soluzioni.

(i) Sospensione del titolo dalle negoziazioni. Con riguardo al caso degli emittenti sospesi dalle negoziazioni si propone di prendere a riferimento per il calcolo della capitalizzazione il minor periodo di negoziazione disponibile dell'esercizio annuale. Il numero "n" corrisponderà in tal modo ai giorni di negoziazione effettivi nel periodo considerato.

Per ciò che concerne la riammissione alle negoziazioni, si applicano le regole ordinarie, con la sola differenza che la capitalizzazione sarà calcolata sul numero di giorni di quotazione effettivamente avuti nell'arco dei 12 mesi presi in considerazione.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del periodo da prendere in considerazione sulla base dei criteri sopra esplicitati, il titolo non abbia avuto alcun giorno di quotazione, la capitalizzazione non potrà essere considerata ai fini dell'attribuzione o della perdita dello *status* di PMI che, pertanto, sarà determinata sulla base dei dati relativi al fatturato.

(ii) Operazioni straordinarie o di acquisizione di imprese, di rami d'azienda, di assets.

Un tema specifico riguarda gli emittenti che rivestono la qualifica di PMI e che sono coinvolti in operazioni di carattere straordinario (o effettuano operazioni di acquisizione di imprese, di rami d'azienda, di assets ecc.), tali da comportare il superamento dei parametri della capitalizzazione e del fatturato (se del caso, consolidato) previsti per l'acquisto della qualifica di PMI. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, a seguito di operazioni di acquisizione di imprese e/o rami di azienda e/o assets, o di operazioni di fusione per incorporazione effettuate dalla PMI o, se del caso, da società del gruppo ad essa facente capo. Un risultato analogo potrebbe verificarsi anche a seguito di operazioni di aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di scissione nell'ambito delle quali la PMI o società del gruppo ad essa facente capo risultino rispettivamente società conferitaria/e o società assegnataria/e. In merito si precisa che, qualora ad esito della suddetta tipologia di operazioni vengano meno entrambi i requisiti di capitalizzazione e fatturato in capo all'emittente PMI, anche in questo caso si ritiene applicabile la disposizione del TUF concernente la perdita della qualifica di PMI, secondo cui occorre che il superamento dei limiti relativi ai suddetti parametri debba perdurare per un arco temporale pari a tre anni consecutivi.

Laddove, invece, l'operazione determini l'estinzione dell'emittente già PMI e la contestuale creazione di uno o più nuovi soggetti giuridici (come ad esempio avviene nel caso di fusione in senso stretto, di cui all'art. 2501 del codice civile, cioè con costituzione di una nuova società ed estinzione delle società partecipanti alla fusione), la sussistenza della qualifica di PMI in capo all'emittente risultante dall'operazione andrà valutata in relazione ai requisiti di capitalizzazione e di fatturato previsti dal TUF. In tal caso non potrà, quindi, essere applicata la sopra richiamata disciplina relativa alla perdita della qualifica di PMI.



1.5. Il “Periodo di Riferimento” e la “Data di Determinazione”

L’elaborazione degli elementi definatori di fatturato e capitalizzazione da parte della Consob, sulla base della potestà regolamentare conferita, deve necessariamente considerare il riferimento temporale da assumere per il calcolo di tali parametri quantitativi.

Come sopra anticipato, posto che gli anzidetti criteri sono volti a identificare la “grandezza” di un emittente, appare ragionevole stabilire, anche sulla base del dettato normativo, che tale termine di norma debba essere pari all’esercizio sociale “annuale” (non necessariamente coincidente con l’anno solare) costituito, cioè, da 12 mesi consecutivi (“**Periodo di Riferimento**”), fatti salvi i casi specifici descritti nel presente documento.

Considerato che il dato relativo alla capitalizzazione può essere immediatamente disponibile al termine del periodo di riferimento, mentre il dato relativo al fatturato di norma richiede quantomeno l’approvazione – da parte dell’organo amministrativo – del progetto di bilancio o del bilancio consolidato, le date a cui i requisiti di capitalizzazione e di fatturato sono rispettivamente verificabili e/o si considerano maturati (“**Data di Determinazione**”) possono non coincidere.

D’altro canto, l’articolo 154-ter, comma 1, del TUF, prevede che *“entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l’attestazione prevista all’articolo 154-bis, comma 5”*¹³.

Assumendo come unico Periodo di Riferimento per entrambi i criteri il periodo di norma corrispondente all’esercizio annuale dell’emittente, il criterio della capitalizzazione avrà come Data di Determinazione la data di chiusura del suddetto esercizio, mentre il criterio del fatturato avrà come Data di Determinazione la data di approvazione del progetto di bilancio o del bilancio consolidato.

Dalla rispettiva Data di Determinazione, qualora ricorra uno dei due presupposti richiesti, decorre il relativo regime previsto per le PMI, nonché l’applicazione degli obblighi informativi illustrati nei successivi paragrafi.

¹³ Si rammenta che l’art. 78-bis del RE prevede l’obbligo per gli emittenti valori mobiliari di informare il pubblico, mediante un comunicato, delle deliberazioni con le quali l’organo competente approva, tra l’altro, il progetto di bilancio e il bilancio consolidato.



2. OBBLIGHI INFORMATIVI IN MERITO ALLA QUALIFICA DI PMI

La soluzione regolamentare da individuare con riferimento alle modalità informative cui sono tenuti gli emittenti, anche ai fini della formazione dell'elenco delle PMI, può essere esaminata con riguardo ai seguenti principali aspetti:

- 1. Individuazione degli emittenti tenuti agli obblighi di notifica*
- 2. Comunicazione alla Consob in sede di prima attuazione*
- 3. Comunicazione a regime*

* * *

2.1. Individuazione degli emittenti tenuti agli obblighi di notifica

Il tenore letterale del richiamato art. 1, comma 1, lett. *w-quater.1*), del TUF prevede obblighi informativi in capo agli emittenti che rientrano nella categoria di PMI o che hanno perduto tale qualifica, nella misura in cui la richiamata disposizione fa riferimento a: “*modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI*”.

La formulazione della norma, anche in considerazione delle conseguenze dell’acquisto dello *status* di PMI, porta inoltre a ritenere che la dichiarazione di appartenenza alla categoria PMI rappresenti un obbligo (e non una mera facoltà) per le imprese, ove sussistano i relativi requisiti. Pertanto anche l’eventuale “silenzio” dell’impresa in merito a tale circostanza rappresenta di per sé un’assunzione di responsabilità valutabile sul piano della corretta informativa del pubblico.

Alla luce di quanto sopra premesso, non si ritiene pertanto legittimo proporre un generico obbligo di notifica (anche in negativo) nei confronti di tutti gli emittenti, né tantomeno opportuno, anche da un punto di vista di proporzionalità dell’intervento e di minimizzazione degli oneri per il mercato¹⁴.

2.2. Comunicazione alla Consob in sede di prima attuazione

Tenuto conto che la Consob è chiamata a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco delle PMI, si ritiene opportuno prevedere un regime di prima attuazione, richiedendo agli emittenti PMI di effettuare una comunicazione all’Autorità entro un mese dall’entrata in vigore delle disposizioni regolamentari oggetto della consultazione. La comunicazione avrà ad oggetto l’indicazione del possesso della qualifica, unitamente all’esercizio di decorrenza della stessa e i relativi valori di

¹⁴ L’estensione comporterebbe, infatti, un onere di comunicazione periodica su un gran numero di emittenti quotati che si trovano costantemente al di sopra dei parametri di capitalizzazione e fatturato previsti dal TUF.



capitalizzazione e di fatturato (con precisazione delle componenti che hanno concorso a determinare il valore del fatturato) anche per gli esercizi successivi a quello di decorrenza della qualifica¹⁵.

2.3. Comunicazione a regime vigente

a) Nei confronti della Consob

La proposta regolamentare prevede che entro il termine di dieci giorni dalla Data di Determinazione - relativamente alla capitalizzazione alla chiusura d'esercizio, o al fatturato dopo l'approvazione del progetto di bilancio (o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, del bilancio di esercizio), o del bilancio consolidato ove redatto, da parte dell'organo amministrativo - l'emittente effettui la comunicazione alla Consob attestante il conseguimento della qualifica di PMI, con modalità di trasmissione che saranno specificate nel sito internet dell'autorità (nel breve termine la comunicazione potrà essere effettuata mediante posta elettronica certificata, "PEC").

La comunicazione dovrà fornire entrambi i dati relativi alla capitalizzazione e al fatturato, così come determinati dalla società, in modo da consentire all'Autorità di disporre di dati aggiornati ed omogenei, rilevanti anche in chiave di vigilanza e di monitoraggio dell'evoluzione prospettica della specifica categoria di emittenti.

Con riferimento al contenuto della comunicazione da rendere alla Consob si prevede che, oltre al valore della capitalizzazione e del fatturato, vengano indicate, con riferimento al solo fatturato, le componenti contabili prese in considerazione ai fini del relativo calcolo¹⁶.

b) Nei confronti del pubblico

La proposta regolamentare - che tiene conto della prassi che emerge dall'analisi delle relazioni pubblicate a oggi dagli emittenti che già rientrano nella categoria delle PMI:

(i) prevede che le informazioni relative al possesso della qualifica di PMI siano riportate nella relazione sulla gestione, o nella separata relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (cfr. art. 123-bis del TUF), redatta in occasione del bilancio dell'esercizio;

(ii) detta il contenuto minimo di tale informativa, comprendente l'indicazione della sussistenza delle condizioni richieste dal TUF ai fini della qualifica di PMI, inclusa l'indicazione dei valori di capitalizzazione e fatturato. Resta fermo quanto sopra illustrato in merito al contenuto della comunicazione da effettuare alla Consob nonché la facoltà della società di includere ulteriori

¹⁵ Tali aspetti saranno specificati nella delibera di modifica del RE attraverso l'introduzione di una disposizione transitoria.

¹⁶ Tale informazione sarà utilizzata dalla Consob per valutare se intervenire, in un momento successivo, con l'obiettivo di fornire una guida più dettagliata in materia di determinazione del fatturato (come già sopra indicato).



elementi informativi (ad es. presentare un raffronto dei valori nell'arco del triennio, onde consentire una comparazione in chiave evolutiva).

È bene evidenziare che le relazioni di cui sopra sono pubblicate solo a seguito dell'avvenuta approvazione del bilancio da parte dell'assemblea della società. Tuttavia, quale risultato dell'immediata comunicazione a Consob dell'ingresso di un emittente nel regime delle PMI e quindi dell'aggiornamento del registro tenuto dalla Consob (v. *infra*), l'informazione è tempestivamente disponibile agli investitori.

Qualora l'emittente perda la qualifica di PMI, poiché il TUF subordina tale evento al superamento di entrambi i limiti di capitalizzazione e fatturato per tre anni consecutivi, tale informativa verrà resa (necessariamente) in occasione dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio annuale consecutivo e conseguentemente sarà anch'essa riflessa nell'elenco tenuto dalla Consob.

3. Modalità di pubblicazione dell'elenco delle PMI

Considerato che la qualifica di PMI opera di diritto e che l'elenco pubblicato dalla Consob svolge una mera funzione di pubblicità-notizia, volta ad accrescere il grado di trasparenza circa il regime giuridico applicabile a ciascun emittente quotato, una modalità di aggiornamento in continuo sembra maggiormente coerente con la descritta funzione dell'elenco.

Tale elenco sarà tempestivamente aggiornato sulla base delle informazioni trasmesse dagli emittenti secondo quanto sopra descritto e riporterà i valori di entrambi i criteri per gli ultimi tre esercizi.

SEZIONE B) PROPOSTA REGOLAMENTARE

Alla luce di quanto sopra la proposta regolamentare potrebbe essere formulata come segue:

“Art. X

(Disposizioni attuative della definizione di PMI)

1. Le condizioni richieste dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1*), del Testo unico, per l'acquisto della qualifica di PMI, sono verificate in base:

a) alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel periodo corrispondente all'esercizio sociale annuale; nel caso di quotazione di più categorie di azioni si considera la somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni; in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile;

b) al fatturato risultante dal progetto di bilancio di esercizio, o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, dal bilancio di esercizio, o, se redatto, dal



bilancio consolidato del medesimo esercizio, calcolato in conformità ai criteri previsti nell'Appendice, paragrafo 1.1, del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche; in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni sono presi in considerazione il progetto di bilancio di esercizio, o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, o, se redatto, il bilancio consolidato del medesimo esercizio, o una relazione finanziaria appositamente predisposta ai fini del prospetto di ammissione alle negoziazioni.

2. Gli emittenti azioni riportano nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'articolo 123-*bis* del Testo unico le informazioni relative all'acquisto della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione e del fatturato, secondo quanto specificato al comma 1.

3. Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, il cui fatturato, calcolato ai sensi del comma 1, lett. *b*), è superiore alla soglia prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1*), del Testo unico, l'acquisto della qualifica di PMI è verificato sulla base del valore della capitalizzazione, da calcolarsi come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta svolta, in qualsiasi forma, nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni. Tali emittenti perdono la qualifica di PMI qualora entrambi i valori di capitalizzazione e di fatturato risultino superiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1*) del Testo unico alla data di approvazione del primo bilancio successivo all'ammissione alle negoziazioni.

4. Gli emittenti comunicano alla Consob l'acquisto della qualifica di PMI, secondo le modalità indicate nel sito internet dell'autorità, incluse le informazioni relative alla capitalizzazione e al fatturato, indicando i relativi valori, nonché le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore del fatturato. La comunicazione è effettuata:

a) per il criterio della capitalizzazione, entro il decimo giorno di mercato aperto successivo alla data di chiusura dell'esercizio sociale; o

b) per il criterio del fatturato, entro il decimo giorno di mercato aperto successivo alla data di approvazione del progetto di bilancio di esercizio, o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, del bilancio di esercizio, o, se redatto, del bilancio consolidato;

c) nel caso di cui al comma 3, prima dell'approvazione da parte della Consob del prospetto di ammissione alle negoziazioni o della nota informativa, nel caso di prospetto tripartito, previsti dall'articolo 113 del Testo unico.

5. I medesimi emittenti comunicano alla Consob, con le modalità e nei termini previsti dal comma 4, la perdita della qualifica di PMI.



6. La Consob pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute con le comunicazioni previste dal presente articolo.”.

* * *

Parte II - Modifiche della disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante

SEZIONE A) ANALISI PRELIMINARE DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Analisi del quadro normativo e delle questioni regolamentari

Oltre alla categoria delle società quotate l'ordinamento prevede l'applicazione di talune regole di *governance* e di trasparenza nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante, in quanto entrambe le categorie sono riconducibili al *genus* delle “*società che fanno appello al mercato del capitale di rischio*”, secondo la definizione di cui all'art.2325-*bis*, cod. civ.¹⁷.

Sulla base delle delega contenuta nell'articolo 116 del TUF, sono stati introdotti in via regolamentare i criteri per stabilire la “misura” della diffusione¹⁸: taluni di tipo qualitativo affinché, fermi restando gli aspetti dimensionali, l'assunzione dello *status* di emittente con azioni diffuse non

¹⁷ Le disposizioni particolari sulle “società aperte” sono ispirate alla tutela delle minoranze azionarie e quindi alla promozione dell'attivismo dei soci dell'esercizio del diritto di voto. Infatti, per queste società sono ridotti i quorum di capitale richiesti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (artt. 2393, 2393-*bis*), e per le deliberazioni assembleari (artt. 2368, 2369), sono rafforzati i controlli interni ed esterni sulla gestione e ridotto il capitale necessario per ottenerne l'avvio (artt. 2408, 2409, 2409-*bis*, 2409-*octodecies*), sono previsti specifici presidi informativi volti a tutelare gli azionisti in caso di operazioni con parti correlate (art. 2391-*bis*, cod. civ.).

¹⁸ Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del RE:

“1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 1, lettera b);

- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento”.



fosse riconducibile alla mera casualità ma, piuttosto, ricollegato ad una scelta della società, o di chi la controlla, di rivolgersi al mercato dei capitali¹⁹; altri di tipo quantitativo relativi *i*) alla percentuale minima distribuita presso gli azionisti di minoranza e *ii*) alle caratteristiche dimensionali, legando la qualifica di diffusione alla non “abilitazione” delle società alla redazione del bilancio in forma abbreviata concessa dall’art. 2435-*bis* del cod. civ..

Nei confronti di tali emittenti diffusi, pertanto, trova applicazione la disciplina prevista del RE e che riguarda:

- la comunicazione alla Consob della sussistenza delle condizioni richieste ai fini della qualificazione di “emittente strumenti finanziari diffusi” (art. 108);
- l’informazione su eventi e circostanze rilevanti (art. 109);
- la trasparenza delle informazioni finanziarie periodiche (art. 110);
- le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri, diritti nonché l’informativa preassembleare sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (art. 111);
- i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo (art. 144-*duodecies* e ss.).

Taluni emittenti diffusi, in virtù del fatto che i relativi strumenti finanziari sono negoziati in MTF, risultano peraltro essere soggetti agli obblighi informativi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (“MAR”). Il regolamento, come noto, ha previsto una disciplina specifica per quanto attiene, tra l’altro, alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate (art. 17), assorbendo, *in parte qua*, la disciplina prevista in ambito nazionale con riferimento alla trasparenza delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti.

Nelle more di una più ampia revisione della disciplina in esame²⁰, si sottopongono alla consultazione del mercato talune proposte di modifica delle disposizioni regolamentari che riguardano l’individuazione degli emittenti strumenti finanziari diffusi, la riconduzione entro tale definizione di particolari tipologie di società, nonché l’adempimento degli obblighi informativi ivi previsti.

¹⁹ Solo la volontarietà avrebbe infatti potuto giustificare la sottoposizione dell'emittente a norme civilistiche imperative, essenzialmente volte a tutelare gli investitori di minoranza.

²⁰ La legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2016-2017), ai fini dell'attuazione di MAR nell'ordinamento, all'art. 8, co. 3, lett. a), n. 2, demanda al Governo il compito di “rivedere l'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori, attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione degli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;”.



1. Acquisto della qualifica di emittente strumenti finanziari diffusi e aggiornamento dell'elenco

L'acquisto o la perdita dello *status* di emittente diffuso consegue *ope legis*, rispettivamente, alla sussistenza o alla perdita dei requisiti quali-quantitativi di cui all'art. 2-bis del RE. A tal riguardo:

- ai sensi dell'art. 108, comma 1, del RE, *“gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni”*;

- ai sensi dell'art. 108, comma 4, del RE, *“in deroga al comma 1, gli emittenti i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione”*.

Pertanto, la predisposizione dell'elenco da parte della Consob non assume alcuna valenza costitutiva ai fini dell'attribuzione o meno di detta qualifica in capo ad una società, assolvendo piuttosto a una funzione meramente ricognitiva e conoscitiva per il pubblico, fermo restando in capo all'autorità di vigilanza il potere di *enforcement* sul rispetto degli obblighi di comunicazione alla Consob e di trasparenza nei confronti del pubblico previsti dalla relativa disciplina.

Dalla natura meramente dichiarativa dell'accertamento compiuto dalla Consob discende che gli obblighi gravanti sugli emittenti titoli diffusi sorgono o vengono meno nei tempi previsti dai menzionati commi 1 e 4 dell'art. 108 del Regolamento Emittenti e non al momento della pubblicazione dell'elenco aggiornato. L'aggiornamento dell'elenco, infatti, è effettuato tenendo conto delle comunicazioni inviate dagli emittenti strumenti finanziari diffusi, ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del RE, concernenti l'acquisto o la perdita dei requisiti indicati dall'art. 2-bis del RE.

Sulla scorta di tali considerazioni si ritiene necessario apportare talune modifiche all'art. 108, comma 5, del RE, in tema di pubblicazione dell'elenco degli emittenti diffusi, al fine di armonizzare la disciplina in esame con quanto sopra illustrato a proposito della valenza non costitutiva dell'iscrizione nell'elenco rispetto alla qualifica di emittente diffuso; ciò anche tenuto conto di quanto in precedenza illustrato a proposito dell'elenco delle PMI, nonché del regime previsto per la pubblicazione - da parte della Consob - delle informazioni in materia di assetti proprietari (cfr. art. 121 del RE).

Pertanto, l'elenco sarà aggiornato in via continua con la pubblicazione, sul sito internet della Consob, della notizia dell'acquisto (o della perdita) della qualifica di emittente diffuso pervenuta all'autorità, con beneficio per la tempestiva informazione del pubblico.

2. Qualifica di emittente titoli diffusi per particolari tipologie di società

Nella prassi applicativa sono stati riscontrati taluni profili di incertezza in merito alla qualificazione di emittenti titoli diffusi con riferimento alle:

i) società ammesse a procedure concorsuali e in liquidazione volontaria;



ii) società di piccola dimensione, aventi i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2435-*bis* c.c. ma non "facoltizzate" alla redazione del bilancio in forma abbreviata per altre motivazioni (connesse ad esempio all'oggetto sociale, in quanto società finanziarie, ovvero al precedente *status* di società quotata);

iii) società per le quali i titoli emessi sono stati (anche solo in parte) oggetto di un'operazione di collocamento con un basso grado di adesione. Per tale ipotesi la proposta regolamentare chiarisce che la qualifica di emittente diffuso, in presenza di un numero rilevante di azionisti, come indicato dall'art. 2-*bis*, comma 1, lett. a), discende dall'effettuazione di un'operazione di collocamento a prescindere dal relativo esito. Ciò in quanto ai fini della qualifica di emittente azioni diffuse (fermo restando la sussistenza dei requisiti quantitativi previsti dall'art. 2-*bis*), è rilevante la manifestazione storica della volontà dell'emittente (o del socio di controllo) di rivolgersi al mercato, attraverso un'attività di sollecitazione comunque realizzata²¹.

2.1. Società sottoposte a procedura concorsuale e in liquidazione volontaria

Ai fini dell'aggiornamento dell'elenco, in sintesi, la Consob ha finora ritenuto di mantenere ivi incluse le società sottoposte a procedura concorsuale ove, nonostante l'assoggettamento a detta procedura:

a) la stessa procedura fosse orientata al risanamento della società; ovvero

b) nell'ambito della stessa procedura fossero rinvenibili condizioni di operatività che configurassero l'effettivo esercizio dell'attività di impresa.

In tali casi, infatti, è stato ritenuto che l'inclusione nell'area degli emittenti diffusi basata sull'effettivo svolgimento di un'attività di impresa ovvero sull'aspettativa di un ritorno a tale attività fossero motivazioni coerenti con la *ratio* della disciplina in questione, intesa come obiettivo di tutela degli investitori presenti in una società mantenente la capacità di generare ricchezza. In tale caso, tra l'altro, si devono ritenere sussistenti i presupposti perché la Consob mantenga l'esercizio dei poteri di vigilanza informativa di cui agli artt. 114 e 115 del TUF.

Analoghe considerazioni sono state effettuate con riferimento agli emittenti strumenti finanziari diffusi posti in amministrazione straordinaria. Ciò in quanto, l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 (cosiddetta legge Prodi), accanto alle procedure concorsuali tradizionali, è una procedura finalizzata al risanamento dell'impresa e, quindi, ad evitare il fallimento, di imprese di rilevante interesse pubblico. Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, infatti, definisce l'amministrazione straordinaria delle imprese in stato d'insolvenza come la procedura concorsuale diretta alla conservazione del patrimonio produttivo, tramite la prosecuzione, la riattivazione ovvero la riconversione dell'attività imprenditoriale²². Pertanto gli emittenti che

²¹ Analogamente, nei casi di società i cui titoli siano stati negoziati in passato negli MTF, è irrilevante il fatto che il mercato abbia poi cessato la sua operatività, ai fini della verifica del requisito qualitativo previsto dall'art. 2-*bis*, comma 2, del RE.

²² Sulla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria contenuta nella Prodi-*bis* si è innestata la procedura speciale di ammissione immediata (cd. accesso diretto) all'amministrazione straordinaria introdotta dalla "Legge Marzano" (decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/2004).



abbiano i requisiti previsti dall'art. 2-bis del RE, sebbene posti in amministrazione straordinaria, devono ritenersi inclusi nella categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi fintanto che duri l'esercizio di impresa.

La proposta regolamentare comporta l'inserimento di una disciplina specifica per gli emittenti diffusi che si trovino a essere in stato di crisi. In particolare, la proposta prevede:

- 1) il mantenimento nella categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi per le società in amministrazione straordinaria fino alla cessazione dell'esercizio dell'impresa, attraverso un decreto del Tribunale, su richiesta del commissario straordinario ovvero d'ufficio. Pertanto, in mancanza di detto decreto, è da ritenere che l'attività di impresa sia ancora in esercizio;
- 2) il mantenimento nella categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi per le società ammesse alle procedure di concordato preventivo in continuità;
- 3) l'esclusione dalla categoria degli emittenti strumenti finanziari diffusi per le società nei confronti delle quali sia dichiarato il fallimento o che siano poste in liquidazione coatta amministrativa.

La proposta regolamentare, che include nella categoria in esame gli emittenti in concordato preventivo in continuità, tiene conto della recente tendenza legislativa volta a rafforzare l'efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d'impresa disciplinati dalla legge fallimentare, promuovendo l'emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell'imprenditore²³. A ciò ha fatto seguito la previsione di strumenti che consentono la prosecuzione dell'attività di impresa nell'ottica di preservare l'integrità del complesso aziendale la cui disgregazione appare, appunto, misura di *extrema ratio*. In questo senso va rammentato che legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevede l'ammissibilità di proposte di concordato preventivo che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (art. 6, comma 1, lett. a).

Nei casi di concordato liquidatorio la società in crisi è destinata a non svolgere più attività di impresa. Nel Questionario è stato inserito un quesito specifico sui casi di società in concordato preventivo in continuità indiretta, che si realizza, di norma, tramite cessione o conferimento degli

Tale disciplina è stata emanata per far fronte al *crack* Parmalat ed è stata ripetutamente modificata, sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l'applicazione ad altri casi con requisiti diversi, come ad esempio Alitalia e ILVA. Il decreto-legge n. 134/2008 (c.d. Alitalia) ha ampliato l'ambito dei destinatari della disciplina del decreto-legge n. 347, consentendone l'applicazione anche alle imprese in stato di insolvenza che intendano ricorrere alle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

²³ L'opzione di fondo che ha orientato l'intervento è quello di incentivare l'impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi, piuttosto che quella di assoggettarla a misure di controllo esterno che la rilevino. Tale intento è espresso in maniera chiara nella Relazione illustrativa al disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2012 (c.d. decreto Sviluppo), dalla quale risulta che tra i più gravi disincentivi al tempestivo accesso delle imprese in crisi alle procedure di concordato preventivo ed ai procedimenti di omologazione degli accordi di ristrutturazione è stata individuata anche la mancanza di una disciplina specifica che faciliti il concordato con continuità aziendale, soprattutto prevedendo la continuazione dei contratti in corso. Di qui la particolare attenzione prestata dall'ultima riforma della legge fallimentare al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, e l'introduzione di un nuovo istituto, quale il "concordato con continuità aziendale" disciplinato dall'art. 186-bis della Legge Fallimentare.



asset ad una good company e trasferimento dell'esercizio dell'impresa dalla old legal entity in default alla good company prima o dopo la cessione di beni.

Diversamente, nell'ipotesi di fallimento prevale indubbiamente la finalità liquidatoria della procedura, in quanto l'esercizio provvisorio dell'impresa, di cui all'art. 104 L.F., assume carattere meramente eventuale (esso, infatti, può essere disposto dal tribunale o dal giudice delegato “*se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori*” – art. 104, comma 1, L.F.) ed intrinsecamente instabile, posto che “*Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato ogni tre mesi, per essere informato dell'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio*” e “*Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione*” (art. 104, commi 3 e 4, L.F.).

L'assoggettamento delle società a procedure nelle quali l'ordinamento prevede l'intervento di organi di giustizia e la nomina di soggetti con compiti anche di tutela e controllo, e, in particolare, la sussistenza di un flusso di informazioni fornite nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, appare idoneo, di per sé, a soddisfare l'esigenza di tutela degli investitori, contemperando tali esigenze con quella di non gravare di ulteriori oneri realtà aziendali che già si trovano in difficoltà.

Da ultimo, per quanto concerne il regime applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi sottoposti a risoluzione, ai sensi del d.lgs. n. 180/2015 (di recepimento della direttiva 2014/59/UE c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*), si ritiene necessario considerare non più emittenti diffusi le società nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni ai sensi del citato decreto, dalla data di pubblicazione del provvedimento di avvio della risoluzione ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del citato decreto²⁴.

Nel Questionario è stato formulato un quesito con riferimento alle società in liquidazione volontaria e alla loro riconduzione entro la categoria di emittenti diffusi, pur in assenza di proposte regolamentari specifiche. Ciò in quanto, considerato che, da un lato, tali società continuano a esercitare (anche parzialmente) l'attività di impresa e, dall'altro, la reversibilità dello stato di liquidazione, non sembrano sussistere ragioni obiettive per derogare alla disciplina comune applicabile in materia.

²⁴ Di cui si riporta il testo: “3. Il provvedimento con cui è disposto l'avvio della risoluzione, unitamente all'atto della Banca d'Italia previsto dal comma 2, sono pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet della Banca d'Italia, e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, nel registro delle imprese nonché sugli altri mezzi di comunicazione indicati dalla Banca d'Italia.”.



2.2. Società di piccola dimensione, aventi i requisiti dimensionali previsti dall'art. 2435-bis c.c. alle quali non è attribuita la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata per altre motivazioni (connesse ad esempio all'oggetto sociale finanziario ovvero al precedente status di società quotata)

L'art. 2-bis, comma 1, lett. b), del RE, prevede, tra i requisiti quantitativi necessari per l'acquisto della qualità di emittente strumenti finanziari diffusi, che detti emittenti “non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis, primo comma del codice civile” c.c.”.

Nella prassi è emerso come l'interpretazione di detto secondo requisito quantitativo non risulti del tutto agevole, essendo prospettabili due interpretazioni. La prima privilegierebbe l'aspetto quantitativo e indurrebbe a ritenere che la norma abbia compiuto un rinvio *tout court* ai limiti indicati dall'art. 2435-bis del codice civile e quindi la società non sarebbe emittente titoli diffusi quando sia carente di due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

La seconda interpretazione, invece, privilegierebbe l'aspetto sostanziale consistente nella giuridica possibilità per la società di redigere un bilancio in forma abbreviata. Conformemente a detta ricostruzione ermeneutica, pertanto, non sarebbe emittente titoli diffusi una società la quale pur avendo una dimensione che astrattamente le consentirebbe di redigere un bilancio in forma abbreviata, non avrebbe in concreto, per altre ragioni ostative, la possibilità di redigere detto bilancio in forma abbreviata.

Al fine di dirimere le incertezze applicative, si ritiene opportuno modificare il RE richiamando direttamente i parametri oggettivi contenuti nel sopra citato art. 2435-bis cod. civ.

3. Modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal RE

Le modifiche proposte hanno ad oggetto, tra l'altro, le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dagli art. 108, 109, 110 e 111, del RE, in capo agli emittenti strumenti finanziari diffusi.

In particolare, le proposte prevedono che le comunicazioni circa l'acquisto della qualifica di emittente diffuso siano effettuate alla Consob mediante posta elettronica certificata e utilizzando i modelli contenuti negli allegati 3G e 3G-bis del RE, come modificati (cfr. allegati). Con riguardo all'informativa nei confronti del pubblico, si prevede l'obbligo di pubblicare e mantenere sul proprio sito internet la notizia di avere acquisito lo stato di emittente strumenti finanziari diffusi.

Con riferimento alle informazioni richieste dagli art. 110 e 111 del RE, si prevede l'obbligo di diffondere al pubblico le informazioni ivi richieste ad almeno tre agenzie di stampa, di cui due a



rilevanza nazionale, ferma restando la facoltà degli emittenti di avvalersi di uno SDIR al fine di ampliare il numero di soggetti che possono attingere all'informazione. In ogni caso, le informazioni dovranno essere pubblicate sul sito internet dell'emittente del quale, tenuto anche conto del tempo intercorso dall'adozione della precedente disciplina, è stato eliminato il riferimento ad una sua esistenza facoltativa.

Ciò anche tenuto conto di quanto indicato dalla Consob nella Guida operativa in materia di "Gestione delle informazioni privilegiate", ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dall'art. 17 di MAR da parte emittenti strumenti negoziati in MTF, non essendo essi tenuti ad adottare il meccanismo di diffusione e stoccaggio previsto dalla direttiva 2004/109/CE, c.d. *Transparency* (previsto per i soli emittenti aventi valori mobiliari ammessi a negoziazione su mercati regolamentati). In merito si segnala che le Linee Guida n. 1/2017, in materia di "Gestione delle informazioni privilegiate", coerentemente con quanto affermato dall'ESMA (*Final Report, Draft technical standards on the Market Abuse Regulation*, del 28 settembre 2015, ESMA/2015/1455), fornisce indicazioni in ordine alle modalità con le quali gli emittenti strumenti finanziari negoziati in MTF adempiono agli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate, ove non dispongano di uno SDIR, suggerendo di trasmettere il comunicato via PEC ad un numero adeguato di *media* (tre, di cui due a rilevanza nazionale).

SEZIONE B) PROPOSTA REGOLAMENTARE

Alla luce di quanto sopra la proposta regolamentare potrebbe essere formulata nei termini che seguono, tenuto conto di ulteriori modifiche di *drafting* per un migliore coordinamento con altri precedenti interventi regolamentari. In allegato al presente documento sono contenuti i nuovi modelli di cui agli allegati 3G e 3G-bis.

(...)

Art. 2-bis

(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)

1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:
 - a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
 - b) **superino due dei tre limiti indicati** ~~non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'~~ **dall'**articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.
2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:
 - abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;
 - abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato **e a prescindere dal relativo esito**, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);

CONSOB

- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

3-bis. Non si considerano emittenti diffusi:

a) gli emittenti in amministrazione straordinaria, dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;

b) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio [o in continuità indiretta], dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;

c) gli emittenti nei cui confronti è dichiarato il fallimento o posti in liquidazione coatta a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o delle leggi speciali;

d) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni, **anche relative a diverse emissioni in corso**, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento.

(...)

Art. 108

(Individuazione degli emittenti)

1. Gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, ai fini dell'applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 2-bis fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

2. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:

- **a)** trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis;

- **b)** comunicano alla Consob il venir meno delle ~~medesime~~ condizioni **previste dall'articolo 2-bis**, fornendone idonea documentazione;

c) pubblicano e mantengono sul proprio sito internet la notizia di avere acquisito lo stato di emittente strumenti finanziari diffusi almeno dalla data in cui si considerano tali ai sensi del comma 1.

2-bis. Le comunicazioni previste dal comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse alla Consob tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate su proprio sito internet.

3. Al fine di effettuare le comunicazioni previste dal comma 2 gli emittenti tengono conto delle risultanze del libro dei soci, degli ultimi bilanci approvati, delle comunicazioni ricevute e di ogni informazione a loro disposizione.

CONSOB

4. In deroga al comma 1, gli emittenti i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione.

5. La Consob pubblica ~~l'elenco aggiornato degli emittenti strumenti finanziari diffusi~~ sul proprio sito internet, **le informazioni pervenute con le comunicazioni previste dal presente articolo.**

(...)

Art. 109

(Informazione su eventi e circostanze rilevanti)

1. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi si considerano assolti quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio mediante apposito comunicato diffuso ad almeno **tre** ~~due~~ agenzie di stampa, **di cui due con diffusione nazionale**, ~~ovvero o~~ avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet ~~ove disponibile~~.

2. Gli emittenti indicati dal comma 1 assicurano che:

a) il comunicato contenga gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti;

b) ogni modifica significativa delle informazioni già rese note al pubblico venga diffusa senza indugio con le modalità **previste dal presente articolo** ~~indicate nel Capo I;~~

c) la comunicazione al pubblico di informazioni su eventi e circostanze rilevanti e il marketing delle proprie attività non siano combinati tra loro in maniera che potrebbe essere fuorviante.

3. Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui, in relazione ai medesimi strumenti finanziari, gli stessi emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.

(...)

Art. 110

(Informazione periodica)

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonché le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione tramite pubblicazione nel proprio sito internet ~~ovvero avvalendosi di uno SDIR~~. Dell'avvenuto adempimento degli obblighi è data contestuale notizia mediante un avviso uso con le modalità di cui all'articolo 109, comma 1, ~~lettera b).~~

**Art. 111***(Altre informazioni)*

1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi forniscono senza indugio al pubblico, **con le modalità indicate dall'articolo 109, comma 1, ~~tramite il proprio sito internet~~ ovvero avvalendosi di uno ~~SDIR~~**, le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84-bis, ~~comuni~~ **comma 1 e 1-bis**.
2. Gli emittenti azioni diffuse pubblicano l'avviso di convocazione dell'assemblea ~~nel proprio sito internet~~ **ovvero avvalendosi di uno ~~SDIR~~ con le modalità indicate dall'articolo 109, comma 1.**

(...)

Art. 112*(Esenzioni)*

1. Sono dispensati dall'adempimento dell'articolo 114, comma 1, del Testo unico e nei loro confronti non si applicano gli articoli 109, 110 e 111, gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo unico e ~~alle~~ SICAV.

Parte III – Questionario

Con riferimento alle disposizioni attuative della definizione di PMI,

Q1) *Si condividono i criteri proposti per il calcolo della capitalizzazione? Qualora siano proposti criteri diversi, si chiede di illustrarne le ragioni e le caratteristiche.*

Q2) *Si condivide la proposta regolamentare nella parte in cui prevede un unico arco temporale (l'esercizio sociale) ma due date di determinazione disgiunte? Si ritiene che possano esservi soluzioni alternative adeguate, in un'ottica di tutela degli investitori e di proporzionalità degli oneri?*

Q3) *Si condivide la proposta regolamentare che consente di considerare come PMI le società in corso di quotazione, in base alla capitalizzazione presunta (oltreché al fatturato rapportato su base annua)?*

Q4) *Si ritiene adeguato, in un'ottica di tutela degli investitori e di proporzionalità degli oneri, il regime informativo previsto nei confronti del pubblico in relazione all'acquisto della qualifica di PMI?*

Q5) *Con riferimento all'informativa da riportare nella relazione sul governo societario, sono sufficienti gli elementi minimi individuati, oppure ne possono essere suggeriti ulteriori?*

Q6) *Si ritiene adeguato prevedere in via regolamentare, in un'ottica di tutela degli investitori e di proporzionalità degli oneri, uno specifico obbligo di comunicazione al pubblico, in aggiunta alla pubblicazione delle predette informazioni nella relazione sul governo societario?*

Con riferimento alla disciplina applicabile agli emittenti diffusi,

CONSOB

Q7) *Si ritiene appropriato escludere le società in concordato preventivo in continuità “indiretta” dalla categoria degli emittenti diffusi ?*

Q7) *Si ritiene che possano esservi ulteriori semplificazioni per gli emittenti in stato di crisi, ammessi a procedura concorsuale, rispetto a quanto proposto con il presente documento?*

Q8) *Si ritiene appropriato escludere le società poste in liquidazione volontaria dalla categoria degli emittenti diffusi?*

ALLEGATO 3G***Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante***

Alla CONSOB
 Via G. B. Martini, 3
 00198 ROMA
 PEC: consob@pec.consob.it

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI OBBLIGAZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

1	Denominazione sociale: Sede: Telefono: PEC: Sito Internet: Referente: Qualifica: Telefono: Mail: Capitale sociale: N° azioni: Valore nominale unitario:
---	--

Le variazioni delle informazioni contenute nella tabella 1 dovranno essere tempestivamente comunicate alla Consob

2	Patrimonio netto (risultante dall'ultimo bilancio approvato):		
	Prestiti Obbligazionari Emessi		
	Denominazione emissione	Ammontare nominale	Numero di obbligazionisti risultanti dopo il collocamento



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA
REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI
DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI**

**Proposte di modifica del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, in materia di disposizioni attuative della definizione di emittenti azioni quotate "PMI" e
disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura
rilevante**

31 ottobre 2018

I. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

L'articolo 20 (*Misure di semplificazione a favore della quotazione delle imprese e misure contabili*) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. "Decreto Competitività"), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha apportato rilevanti modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF"), nonché al diritto societario comune¹. Tale articolo ha, tra l'altro, introdotto nel TUF una definizione di piccole e medie imprese emittenti azioni quotate [di seguito "PMI", cfr. articolo 1, comma 1, lett. *w-quater.1*), del TUF]², nonché una disciplina applicabile alle suddette imprese che prevede un regime normativo più flessibile (rispetto a quello che regola la generalità delle società quotate), volto a promuovere e incentivare l'accesso al mercato dei capitali di rischio.

A tali fini, il legislatore ha indicato due parametri dimensionali (e le relative soglie) utili alla individuazione delle imprese da inserire nella categoria delle PMI:

- la capitalizzazione media, che deve risultare inferiore a 500 euro/mln,
- il fatturato, che deve risultare inferiore a 300 euro/mln.

¹ Si rammenta che per effetto dell'intervento di riforma è venuto meno il divieto di emissione di azioni con diritto di voto plurimo, precedentemente sancito dall'articolo 2351 cod. civ., al contempo consentendo alle società quotate la possibilità di prevedere statutariamente la maggiorazione del diritto di voto o l'emissione di azioni a voto plurimo nei limiti previsti dagli articoli 127-*quinquies* e 127-*sexies* del TUF. Altre modifiche, diverse da quelle di seguito rappresentate nel testo, hanno avuto ad oggetto:

- l'introduzione della facoltà per le società chiuse di utilizzare gli IAS/IFRS ai fini della redazione del bilancio di esercizio (art. 4, co. 6, del Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38) senza necessità di un decreto attuativo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- i criteri di determinazione del valore delle azioni in caso di recesso (art. 2437-*ter*, cod. civ.);
- l'ammontare minimo del capitale sociale, ridotto da euro 120.000 a 50.000 (art. 2327 cod. civ.);
- la possibilità di prevedere, in via statutaria, che il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporre scaglionamenti (art. 2351, comma 3, cod. civ.);
- la riduzione da trenta a quindici giorni del termine per l'esercizio del diritto di opzione (art. 2441 cod. civ.).

² Art.1, comma 1, lettera *w-quater.1*), del TUF: "PMI": *fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate il cui fatturato anche anteriormente all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, sia inferiore a 300 milioni di euro, ovvero che abbiano una capitalizzazione media di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet*".



Successivamente, con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25 (di recepimento della Direttiva 2013/50/UE – *Transparency*), è stato attribuito alla Consob il potere di stabilire “*le disposizioni attuative*” della predetta definizione, con particolare riferimento agli elementi definatori del fatturato e della capitalizzazione, nonché alle modalità informative cui sono tenuti gli emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La citata disposizione prevede, infine, la pubblicazione sul sito internet della Consob dell’elenco delle PMI.

La qualifica di PMI – applicabile dunque a tutte le società, anche a quelle già quotate all’entrata in vigore della citata norma – comporta rilevanti variazioni delle regole applicabili in materia di:

- assetti proprietari, con l’innalzamento della soglia minima al 5% del capitale per gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, detenute in titoli dell’emittente, e per le partecipazioni reciproche;
- offerte pubbliche d’acquisto obbligatorie, in quanto gli emittenti PMI possono stabilire, con apposita clausola statutaria, una soglia OPA compresa tra il 25% e il 40%, nonché esercitare la facoltà di *opt-out* statutario dell’obbligo di OPA da consolidamento in regime di *grace period* (cinque anni dalla quotazione)³.

Pertanto, la certezza della sussistenza dei presupposti indicati dalla definizione di PMI - nei termini sopra descritti - e la previsione di un regime di adeguata diffusione al pubblico degli stessi, assumono particolare rilevanza ai fini dell’applicazione degli obblighi di trasparenza e delle regole che presiedono al mercato del controllo societario.

Con il documento di consultazione pubblicato in data 24 novembre 2017, sono state sottoposte alla consultazione del mercato, sulla base della potestà attribuita dal TUF, le proposte regolamentari aventi ad oggetto le disposizioni attuative sulle seguenti materie:

1. *i criteri di calcolo della capitalizzazione e del fatturato;*
2. *gli adempimenti informativi cui sono tenuti gli emittenti in relazione all’acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI;*
3. *le modalità di pubblicazione dell’elenco delle PMI.*

* * *

Con il medesimo documento sono state sottoposte alla consultazione del mercato alcune proposte di modifica delle disposizioni regolamentari che riguardano la disciplina applicabile nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

³ La legge di conversione del citato decreto-legge, inoltre, ha inserito, all’articolo 106 del TUF, il comma 1-bis, ai sensi del quale “*Nelle società diverse dalle PMI l’offerta di cui al comma 1 è promossa anche da chiunque, a seguito di acquisti, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del venticinque per cento in assenza di altro socio che detenga una partecipazione più elevata*”.



Per tali soggetti, l'ordinamento prevede l'applicazione di un regime speciale in materia di *governance*, trasparenza delle informazioni nei confronti del pubblico, sistema amministrativo e contabile, sistema dei controlli e revisione legale, in quanto gli emittenti strumenti finanziari diffusi sono riconducibili al *genus* delle “*società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*”, secondo la definizione fornita dall'art. 2325-*bis*, cod. civ.⁴.

La “misura” della diffusione degli strumenti finanziari è individuata in forza dei criteri stabiliti dalla Consob, sulla base della delega contenuta nell'articolo 116 del TUF⁵. Ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 1, del RE⁶, sono specificati i parametri quantitativi previsti per l'accesso al regime degli emittenti azioni diffuse: in base a tale comma, infatti, occorre che gli emittenti abbiano azionisti, diversi dai soci di controllo, in numero superiore a cinquecento, i quali detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%, e che non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che l'inclusione nella categoria degli emittenti diffusi si perfeziona quando, oltre al superamento dei limiti quantitativi di cui al precedente comma, è verificata una delle seguenti condizioni (parametri qualitativi): le azioni siano oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita (o corrispettivo di un'offerta pubblica di

⁴ Le disposizioni particolari sulle “società aperte” sono ispirate alla tutela delle minoranze azionarie e quindi alla promozione dell'attivismo dei soci dell'esercizio del diritto di voto. Infatti, per queste società sono ridotti i quorum di capitale richiesti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (artt. 2393, 2393-*bis*), e per le deliberazioni assembleari (artt. 2368, 2369), sono rafforzati i controlli interni ed esterni sulla gestione e ridotto il capitale necessario per ottenerne l'avvio (artt. 2408, 2409, 2409-*bis*, 2409-*octodecies*), sono previsti specifici presidi informativi volti a tutelare gli azionisti in caso di operazioni con parti correlate (art. 2391-*bis*, cod. civ.).

⁵ Per le modifiche apportate all'art. 116 del TUF dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107, di attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, si rinvia alla Sezione II, paragrafo 3.

⁶ Si riporta il testo dell'art. 2-*bis* del RE:

“1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 1, lettera b);

- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni di valore nominale complessivamente non inferiore a 5 milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento”.



scambio), o oggetto di un collocamento, anche rivolto a soli investitori qualificati, o negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione (con il consenso dell'emittente o del socio di controllo), o siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca o, infine, siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.

Per gli emittenti obbligazioni assumono invece rilievo: il valore nominale, che deve risultare superiore a 5 milioni di euro, e il numero di obbligazionisti, che deve essere superiore a cinquecento.

Nella Parte III del documento di consultazione è stato sottoposto al mercato un questionario contenente quesiti specifici in ordine alle tematiche oggetto delle proposte regolamentari. Per un'analisi dei contributi pervenuti e delle relative valutazioni si rinvia ai successivi paragrafi.

II. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. Stakeholder mapping

La consultazione pubblica si è conclusa in data 23 gennaio 2018. In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 11 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
Associazione Italiana Equity Crowdfunding (AIEC)	Associazione	Equity Crowdfunding
Assopopolari	Associazione	Banche
Borsa Italiana	Gestore del mercato	Finanza
Bussoletti, Nuzzo e Associati	Studio legale	Consulenza
Prof. M. Cera	Studio legale	Consulenza
Freshfields Bruckhaus Deringer (prof. Lener/Avv. Rulli)	Studio legale	Consulenza
Galbiati, Sacchi & Associati	Studio legale	Consulenza
Gatti, Pavesi, Bianchi (prof. L.A. Bianchi)	Studio legale	Consulenza
Governance & Compliance	Società	Consulenza



Professionisti riuniti s.r.l.		
Satisfpay s.p.a.	Società	Servizi di pagamento
Prof. F. Vella	Studio legale	Consulenza

I citati contributi sono pubblicati sul sito *web* della Consob.

Nei successivi paragrafi si riportano le sintesi delle proposte regolamentari, unitamente ai contributi pervenuti e le relative valutazioni da parte della Consob. Per un'analisi dettagliata dell'articolato delle modifiche regolamentari si rinvia all'allegato del presente documento.

2. Disposizioni attuative della definizione di "PMI"

a) *Periodo di Riferimento e Data di Determinazione*

Premesso che i criteri di fatturato e capitalizzazione sono volti a identificare la "grandezza" di un emittente, la proposta regolamentare ha previsto che il riferimento temporale da assumere per il calcolo debba essere pari all'esercizio sociale "annuale" (non necessariamente coincidente con l'anno solare) costituito, cioè, da 12 mesi consecutivi ("**Periodo di Riferimento**"), fatti salvi i casi specifici relativi alle IPO o all'effettuazione di operazioni straordinarie (cfr. *infra*)⁷.

Considerato che il dato relativo alla capitalizzazione può essere immediatamente disponibile al termine del periodo di riferimento, mentre il dato relativo al fatturato di norma richiede quantomeno l'approvazione – da parte dell'organo amministrativo – del progetto di bilancio o del bilancio consolidato, le date in cui i requisiti di capitalizzazione e di fatturato sono rispettivamente verificabili e/o si considerano maturati ("**Data di Determinazione**") non coincidono.

Pertanto, è stato previsto che per la capitalizzazione la Data di Determinazione sia corrispondente alla data di chiusura dell'esercizio sociale, mentre per il fatturato la Data di Determinazione sia la data di approvazione del progetto di bilancio del medesimo esercizio, da parte dell'organo amministrativo competente della società.

Da ciascuna Data di Determinazione, se il fatturato o la capitalizzazione risultano inferiori ai valori indicati dall'articolo 1, comma 1, lett. *w-quater.1*), del TUF, decorre il relativo regime previsto per le PMI.

⁷ Si possono verificare talune ipotesi in cui la durata dell'esercizio sociale risulti inferiore o superiore ai 12 mesi di norma previsti (ad es. in occasione del cambiamento della data di chiusura dell'esercizio, per giustificate ragioni, nel corso della vita della società, ovvero per fattori esterni alla stessa, come nei casi in cui intervengano sopravvenute modifiche legislative in materia contabile). Al riguardo, poiché la diversa durata dell'esercizio sociale può avere un impatto sul calcolo del fatturato, si renderà necessaria una valutazione *ad hoc* di siffatte ipotesi in relazione alle specificità dei casi concreti.



- *Osservazioni e valutazioni*

Nel contributo di **Borsa italiana** si propone di far coincidere la Data di Determinazione con la data di approvazione del bilancio d'esercizio sia per il fatturato, che per la capitalizzazione. Ciò in un'ottica di semplificazione del numero degli adempimenti posti a carico degli emittenti e di maggiore economia dei flussi informativi verso l'Autorità e il mercato. Per effetto di tale impostazione sarebbe comunque possibile mantenere l'omogeneità del Periodo di Riferimento, nei fatti posticipando solo la Data di Determinazione relativa alla capitalizzazione, facendola coincidere con quella prevista per il criterio del fatturato.

Al riguardo, si ritiene preferibile confermare l'impostazione adottata in consultazione, in quanto l'eventuale previsione di un'unica Data di Determinazione, comporterebbe in relazione al criterio della capitalizzazione un disallineamento temporale tra maturazione del requisito che, ai sensi di legge, è sufficiente all'acquisizione del relativo *status*, e accertamento dello stesso, che verrebbe ad essere posticipato al momento dell'approvazione del progetto di bilancio.

Peraltro, va tenuto in considerazione che l'ingresso nella qualifica in ragione del criterio della capitalizzazione appare il caso maggiormente ricorrente, in quanto ad oggi circa il 24% delle società quotate rientrano nella categoria di PMI sulla base della sola capitalizzazione e circa il 71% sulla base di entrambi i criteri di capitalizzazione e fatturato.

In ogni caso, poiché la stessa disposizione del TUF prevede che “...*Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi*”, al fine di verificare la perdita di tale qualifica, si farà comunque riferimento alla data di approvazione del progetto di bilancio relativo al terzo esercizio annuale consecutivo (ciò appunto per accertare il superamento definitivo dei limiti di entrambi i suddetti parametri).

Conseguentemente, si è ritenuto di confermare il testo finale dell'articolato posto in consultazione.

b) *I criteri di calcolo della capitalizzazione*

La proposta regolamentare ha previsto che il calcolo della capitalizzazione debba tener conto della media semplice delle capitalizzazioni giornaliere nel periodo di riferimento, che, a loro volta, saranno calcolate moltiplicando il numero (x) di titoli emessi per il prezzo medio ponderato (il “prezzo ufficiale”, P_u , ricavabile dal flusso di dati di Borsa Italiana) fatto registrare per ciascuna delle “ n ” giornate di negoziazione.

L'adozione di un apposito criterio di calcolo della capitalizzazione, differente da altri criteri già previsti nella regolamentazione nella sfera di competenza della Consob⁸, è stata ritenuta opportuna

⁸ Si fa riferimento ai criteri applicati dalla Consob per il calcolo della capitalizzazione di mercato, ai fini della determinazione della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli



al fine di allineare, salvi i casi eccezionali (su cui si veda *infra*), il Periodo di Riferimento rispetto a cui sarebbero calcolati entrambi i parametri, fatturato e capitalizzazione.

Con riguardo al caso degli emittenti sospesi dalle negoziazioni, è stato proposto di assumere come riferimento per il calcolo della capitalizzazione il minor periodo di negoziazione disponibile dell'esercizio annuale. In siffatta ipotesi, il numero “*n*” corrisponderà in tal modo ai giorni di negoziazione effettivi nel periodo considerato. In caso di riammissione alle negoziazioni si applicano le regole ordinarie, con la sola differenza che la capitalizzazione sarà calcolata sul numero di giorni di quotazione effettivamente avuti nell'arco dei 12 mesi presi in considerazione.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del periodo da prendere in considerazione sulla base dei criteri sopra esplicitati, il titolo non abbia avuto alcun giorno di quotazione, la capitalizzazione non potrà essere utilmente considerata ai fini dell'attribuzione o della perdita dello *status* di PMI che, pertanto, sarà determinata sulla base del criterio relativo al fatturato.

- *Osservazioni*

Con riguardo ai criteri di calcolo della capitalizzazione nel contributo di **Borsa Italiana** si segnala la possibilità di valorizzare il ruolo del gestore del mercato a supporto degli emittenti stessi per il calcolo della capitalizzazione, in quanto la società di gestione del mercato è depositaria dei dati relativi ai prezzi ufficiali rilevanti.

In particolare, nel citato contributo si suggerisce di modificare la disposizione regolamentare nel senso che ai fini della media semplice delle capitalizzazioni giornaliere si tenga conto dei dati delle capitalizzazioni rilevate e pubblicate dalla società di gestione del mercato ove sono negoziati gli strumenti finanziari.

Il contributo di **Galbiati, Sacchi e Associati (GSA)** pone in evidenza come, in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, sia preferibile l'individuazione di una soglia minima di “giorni di negoziazione”, che consenta di attribuire alla capitalizzazione media una maggiore significatività.

organi di amministrazione (art. 147-ter del TUF e art. 144-quater del RE). In tale fattispecie, si tiene conto, tra l'altro, della capitalizzazione di mercato, calcolata come media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale (articolo 144-ter, comma 1, lettera c), del Regolamento Emittenti).

Un altro esempio è costituito dall'art. 3, comma 1, lett. d), del RE, che, ai fini della disciplina dell'appello al pubblico risparmio, definisce quale “*società con ridotta capitalizzazione di mercato*” una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 milioni di euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.

Sempre con riguardo alla capitalizzazione, il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, nel disciplinare il prospetto UE per la crescita (art. 15, par. 1), prevede un ambito applicativo che include gli emittenti i cui titoli sono o saranno negoziati in un mercato di crescita per le PMI, a condizione che tali emittenti abbiano una capitalizzazione di borsa media inferiore a 500 milioni di euro “*sulla base delle quotazioni di fine anno dei tre precedenti anni civili*”.



Diversamente, secondo il medesimo contributo, in caso di impossibilità di determinare la capitalizzazione media a causa della sospensione della negoziazione del titolo di un emittente già PMI, il criterio in esame non dovrebbe essere considerato rilevante ai fini della perdita della predetta qualifica, in quanto il TUF richiede che si verifichi il “superamento” della soglia pari a 500 eur/mln.

- *Valutazioni*

Relativamente al criterio della capitalizzazione (così come per il criterio del fatturato), è stato ritenuto preferibile prevedere che il calcolo dei relativi valori sia effettuato direttamente dalla Consob in un’ottica di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri amministrativi per le PMI. Ciò, infatti, ha consentito di eliminare la previsione di un’apposita comunicazione riferita alla capitalizzazione, precedentemente contenuta nel testo della proposta regolamentare.

In ordine a quanto osservato nel contributo di **GSA**, la proposta di individuazione di una soglia minima di “giorni di negoziazione”, che consenta di attribuire alla capitalizzazione media una maggiore significatività, comporterebbe la definizione *ex ante* di un criterio – certamente non univoco – in base al quale escludere la valutazione della capitalizzazione, in presenza di titoli che comunque abbiano avuto un (seppur minimo) periodo di negoziazione. Sul punto si segnala che la riforma del 2016 della definizione di PMI contenuta nel TUF, con la quale sono state eliminate le parole “*nell'ultimo anno solare*” riferite (nel testo previgente) alla capitalizzazione, era volto proprio a conferire maggiore flessibilità alla fattispecie, in considerazione dei casi concreti. Pertanto, si è ritenuto di non condividere l’osservazione proposta.

Si conferma che, qualora risulti impossibile determinare la capitalizzazione media - a causa della sospensione dalle negoziazioni del titolo di un emittente PMI per l’intero esercizio sociale - il parametro della capitalizzazione non verrà preso in considerazione.

c) *I criteri di calcolo del fatturato*

La definizione di PMI è volta alla determinazione delle dimensioni di imprese operanti in diversi settori economici di attività. Pertanto, è apparso necessario individuare una nozione di fatturato che consenta un’attuazione sostanzialmente equivalente delle società interessate, pur nella considerazione della diversità delle attività svolte e delle discipline di bilancio ad esse applicabili, al fine di evitare che si determinino disparità di trattamento in ragione del settore di appartenenza (derivanti dall’utilizzo di una differente concezione di fatturato nonché di diverse metodologie di calcolo del medesimo).



Tali considerazioni hanno suggerito l'adozione, ai fini dell'individuazione delle PMI quotate, della nozione di fatturato recentemente adottata dalla Consob in materia sanzionatoria⁹, che, oltre ad essere la nozione di fatturato del pertinente diritto dell'Unione, è conforme alle scelte operate dai principali Stati membri della UE nonché in linea con gli indirizzi suggeriti in materia dall'ESMA¹⁰.

L'adozione di una unica nozione di fatturato che soddisfi le due diverse finalità (la quantificazione della sanzione e l'individuazione delle PMI) può presentare indubbi benefici, in termini di omogeneità e conoscibilità della nozione e, di conseguenza, in termini di semplificazione e di riduzione degli oneri. Pertanto, anche ai fini dell'identificazione delle PMI, il fatturato dovrà essere calcolato in conformità ai criteri previsti nell'Appendice, paragrafo 1.1, del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche¹¹.

⁹ La nozione è sostanzialmente quella contenuta all'articolo 5 "Calcolo del fatturato" del Regolamento (CE) n. 139/20045 (relativo al controllo delle concentrazioni) che definisce la nozione di fatturato da applicare alle imprese operanti in differenti settori di attività, al fine di determinarne la dimensione e la relativa quota di mercato e valutarne l'eventuale ostacolo all'effettiva concorrenza nel mercato comune. Tale nozione è stata adottata dalla Consob con la delibera n. 19521 del 24 febbraio 2016 che ha aggiornato il "Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio della Consob" di cui alla delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013.

¹⁰ La medesima nozione è stata indicata, nella Relazione illustrativa al Regolamento di attuazione del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 (concernente la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario), ai fini del calcolo del parametro dimensionale dei ricavi utile alla individuazione degli Enti di pubblico interesse (EIP) che risultano obbligati alla redazione della Dichiarazione di carattere non finanziario qualora risultino di ammontare superiore ai 40 milioni. Un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di ammontare superiore ai 40 milioni di Euro (registrato alla data di chiusura del bilancio) è, infatti, uno dei due requisiti dimensionali alternativi che, unitamente al conseguimento nel medesimo esercizio del requisito di un numero medio di dipendenti superiore a 500, configurano in capo ad un (EIP) l'obbligo di redigere la Dichiarazione in parola. L'altro requisito dimensionale, alternativo a quello dei ricavi, è quello di un ammontare dello stato patrimoniale (registrato alla data di chiusura del bilancio) superiore ai 20 milioni di euro. Pertanto nel caso in cui l'EIP registri alla chiusura del bilancio un ammontare del totale dello stato patrimoniale superiore ai 20 milioni di Euro, stante il conseguimento durante il medesimo esercizio del requisito, sempre necessario, di un numero medio di dipendenti superiore a 500, avrà l'obbligo di redigere la Dichiarazione di carattere non finanziario.

¹¹ Di seguito si riporta il relativo testo:

a) per le banche, gli altri soggetti abilitati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), gli istituti di pagamento di cui al titolo V-ter del TUB, i confidi di cui all'articolo 112 del TUB, la Società Poste Italiane S.p.A. per l'attività di Banco Posta:

- l'aggregato costituito dalla somma delle seguenti voci di provento così come definite nella direttiva 86/635/CEE, al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente associate ai suddetti proventi:

i) interessi e proventi assimilati;

ii) proventi su titoli:

- proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,

- proventi di partecipazioni,

- proventi di partecipazioni in imprese collegate;

iii) proventi per commissioni;

iv) profitti (netti) da operazioni finanziarie (da non considerare le operazioni relative ai titoli non inclusi nel portafoglio di negoziazione);

v) altri proventi di gestione.

b) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione:

- il valore dei premi lordi emessi, che comprendono tutti gli importi incassati o da incassare a titolo di contratti di assicurazione stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto, inclusi i premi ceduti ai riassicuratori, previa detrazione delle imposte o tasse parafiscali riscosse sull'importo dei premi o sul relativo volume complessivo. I suddetti



Per quanto riguarda le banche e gli altri soggetti abilitati, nel documento di consultazione è stato illustrato come sia necessario tener conto delle eventuali modifiche e integrazioni apportate dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136¹², che, all'art.1 (“Definizioni”), comma 1, ha suddiviso gli intermediari in “*intermediari IFRS*”¹³ ed in “*intermediari non IFRS*”¹⁴, nonché delle relative discipline di bilancio emanate dalla Banca d'Italia.

Pertanto, in fase di primo avviamento della disciplina prevista dall'art.1, comma 1, lett.w-*quater*.1), del TUF, il fatturato sarà calcolato sulla base delle voci contabili che meglio riflettono la definizione sopra rappresentata, al fine di verificare se il relativo ammontare rientri o meno nei limiti stabiliti dalla sopra citata norma, se cioè risulti inferiore a 300 milioni di euro. In particolare per le banche e gli altri “*Intermediari IFRS*” si individueranno, tra le voci contabili degli schemi obbligatori di conto economico ad essi applicabili, previsti dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*” e dal Provvedimento del 9 dicembre 2016 “*Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*”, emanati dalla Banca d'Italia, quelle voci che meglio riflettono la definizione sopra rappresentata.

- *Osservazioni e valutazioni*

Nel contributo di **GSA** si ritiene preferibile che la Consob indichi direttamente le poste per il calcolo del fatturato degli intermediari finanziari e delle banche quotate, con l'obiettivo di uniformare le comunicazioni da parte di tali soggetti a beneficio della chiarezza delle informazioni da fornire al mercato.

A tal riguardo, si osserva - come anticipato - che il testo finale delle disposizioni regolamentari prevede che il calcolo del fatturato, rilevante ai fini della qualifica di PMI, sia effettuato dalla Consob, sulla base ai dati contenuti nel progetto di bilancio o del bilancio consolidato, in sede di aggiornamento dell'elenco delle PMI. Tale previsione, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti richiesti, consente dunque di ritenere superata l'indicazione richiesta dal predetto contributo.

contratti di assicurazione includono anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento;

c) per le imprese diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b):

- gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi realizzati dalle imprese interessate e corrispondenti alle loro normali attività, previa detrazione degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte direttamente legate al fatturato.

¹² Tale decreto ha abrogato e sostituito il d.lgs. n. 87/92 e ne ha modificato ed integrato il contenuto con le disposizioni di attuazione della direttiva 2013/34/UE per quanto concerne la disciplina del bilancio di esercizio e consolidato delle banche e degli altri istituti finanziari nonché con le disposizioni necessarie a tener conto della riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria operata del decreto legislativo n. 141 del 2010.

¹³ La definizione è indicata all'art. 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 136/2015: “*intermediari IFRS*”: c) *I soggetti indicati nell'articolo 2 (“Ambito di applicazione”), comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e successive modificazioni”.*

¹⁴ La definizione è indicata all'art. 1, comma 1, lettera d) del d.lgs. n. 136/2005: “*d) «intermediari non IFRS»: gli operatori del microcredito e i confidi minori”.*



d) IPO

A seguito delle modifiche introdotte al TUF dal citato decreto n. 25/2016, la qualifica di PMI può essere riconosciuta anche alle società di nuova costituzione (“*newco*”)¹⁵ sulla base del parametro del fatturato. Tali società, pur non avendo un bilancio approvato, possono determinare infatti il dato relativo al fatturato sulla base di situazioni contabili economiche appositamente predisposte ai fini dell’ammissione alle negoziazioni (ad esempio situazioni contabili pro-forma)¹⁶.

In siffatte ipotesi, la proposta regolamentare ha previsto altresì una deroga al meccanismo di calcolo della capitalizzazione appena illustrato, in quanto consente di fare riferimento ad una “*capitalizzazione presunta*”, calcolata assumendo il numero di giornate di negoziazione “*n*” pari a 1 e sostituendo il prezzo ufficiale, da moltiplicare per il numero di azioni emesse, con la media semplice del prezzo massimo e del prezzo minimo della forchetta di offerta indicata nel prospetto di quotazione predisposto dalla società.

Al fine di correggere i possibili conseguenti effetti distorsivi legati alla valorizzazione del dato della capitalizzazione solo presunta (e non effettiva), si è ritenuto di prevedere che, all’atto della comunicazione da rendere alla chiusura del primo esercizio successivo all’IPO (anche se inferiore ad un anno), venga riverificata, sulla base di dati effettivi, la sussistenza della qualifica di PMI rispetto a quanto risultato in sede di IPO, non trovando applicazione la sopra richiamata regola secondo cui “*...Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre anni consecutivi*”. In tal caso si prenderà in considerazione la capitalizzazione media relativa al periodo di quotazione disponibile successivo all’ammissione a quotazione e sino alla chiusura del primo esercizio (anche se inferiore ad un anno). Ciò ovviamente qualora la società non abbia assunto la qualifica di PMI sulla base del fatturato.

- Osservazioni

Con riferimento ai casi di IPO, nel contributo di **Borsa Italiana** si suggerisce l’utilizzo del prezzo finale di offerta come parametro per il calcolo della capitalizzazione, in luogo della media semplice

¹⁵ Cfr. relazione di accompagnamento del citato decreto n. 25/2016 (Atto di governo n. 235, pag. 3).

¹⁶ In merito specificatamente al calcolo del fatturato relativo a società di nuova costituzione la Raccomandazione della Commissione n.2003/361/CE del 6 maggio 2003 (relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) al comma 3 dell’articolo 4 “*Dati necessari per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento*”, prevede, quanto segue:

“1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l’ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L’importo del fatturato è calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se un’impresa, alla data di chiusura dei conti, constata di aver superato, nell’uno o nell’altro senso e su base annua, le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all’articolo 2 essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un’impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso”.



del prezzo massimo e del prezzo minimo della forchetta di offerta indicata nel prospetto di quotazione predisposto dalla stessa società (criterio della capitalizzazione presunta).

Secondo il medesimo contributo, se da un lato il criterio della media fra prezzo minimo e massimo di offerta consente di ottenere il dato della capitalizzazione presunta con maggiore anticipo rispetto al criterio del prezzo finale, esso introduce tuttavia alcuni elementi di aleatorietà rispetto alla determinazione del dato stesso, con ragionevoli perplessità per tutti quei casi in cui il prezzo finale si dimostri poi di molto divergente. Tenuto conto di ciò, ed anche ai fini di una maggiore certezza e stabilità del dato della capitalizzazione, si propone che venga utilizzato come metodo di computo del dato della capitalizzazione presunta esclusivamente il prezzo finale di offerta.

Inoltre, con riferimento al parametro del fatturato per le società neo-quotate, nel contributo di Borsa Italiana si accoglie favorevolmente l'introduzione della facoltà concessa alle società di recente costituzione (“*newco*”), non aventi ancora un bilancio approvato e relativo ad un esercizio annuale, di determinare tale dato sulla base di relazioni finanziarie appositamente predisposte.

Ai fini di una maggiore chiarezza applicativa, **Borsa Italiana** suggerisce di specificare nell'articolato che la “*relazione finanziaria appositamente predisposta ai fini del prospetto di ammissione alle negoziazioni*” possa essere costituita da una relazione finanziaria *pro-forma* o da una relazione finanziaria aggregata o disaggregata. Ciò anche nei casi di operazioni straordinarie, quali ad esempio fusioni e acquisizioni.

Nel contributo di **GSA** si evidenzia che il criterio della capitalizzazione presunta, sopra descritto, appare applicabile solo nei casi in cui l'ammissione alle negoziazioni sia preceduta da un'offerta pubblica, non nei casi di sola ammissione alle negoziazioni.

- *Valutazioni*

Con riguardo a quanto osservato da **Borsa Italiana**, si ritiene di confermare la proposta regolamentare che assume come riferimento la media della forchetta di prezzo dell'offerta svolta, in luogo del prezzo finale di offerta, poiché il criterio suggerito presenterebbe criticità dal punto di vista applicativo, essenzialmente correlate alla indisponibilità delle informazioni circa lo *status* di PMI nel prospetto informativo e durante il periodo di adesione all'offerta. Per tale ipotesi si conferma che la sussistenza della qualifica di PMI è oggetto di nuova verifica, sulla base dei dati effettivi di capitalizzazione e fatturato, all'atto della comunicazione da rendere alla chiusura del primo esercizio successivo all'IPO.

Inoltre, al fine di non precludere l'acquisto della qualifica di PMI alle società che richiedono la semplice ammissione alla negoziazione senza una contestuale offerta di titoli - e che pertanto non dispongono di una forchetta di prezzo utile ai fini del calcolo della capitalizzazione presunta - è stata inserita una previsione *ad hoc* che consente l'utilizzo, nel caso sopra descritto, del prezzo di



avvio delle negoziazioni¹⁷. Per le società già quotate in un sistema multilaterale di negoziazione o in altro mercato regolamentato, che trasferiscono la quotazione su un mercato regolamentato italiano, è stato previsto l'utilizzo della capitalizzazione registrata sul mercato di provenienza (cfr. allegato).

In risposta alle osservazioni formulate da **Borsa Italiana**, si osserva come la formulazione proposta già consente di riconoscere la qualifica di PMI anche alle società di nuova costituzione (“*newco*”) che possano determinare il fatturato sulla base di relazioni finanziarie appositamente predisposte ai fini dell'inclusione nel prospetto di ammissione alle negoziazioni (pro-forma, aggregate o *carve-out*) relative al più recente esercizio. Queste ultime saranno prese in considerazione ai fini del calcolo del fatturato, anche qualora sia disponibile un bilancio approvato. Pertanto, sul punto non si ritiene necessario un intervento *ad hoc* sul testo regolamentare.

e) **Special Purpose Acquisition Company (SPAC)**

Nel documento di consultazione è stato chiarito come il metodo di calcolo della capitalizzazione presunta consentirebbe di poter riconoscere la qualifica di PMI, sempre in caso di IPO, anche a particolari veicoli societari (costituiti in forma di S.p.A.), quali ad esempio le *SPAC - Special Purpose Acquisition Company*, contenenti esclusivamente disponibilità liquide. L'obiettivo di una Spac è appunto quello di reperire, attraverso il collocamento dei propri strumenti finanziari sui mercati, le risorse finanziarie necessarie ad acquisire, in un orizzonte temporale di circa 18/24 mesi, una società operativa (c.d. *target*), con la quale eventualmente dar luogo ad una aggregazione (c.d. *business combination*), attraverso, ad esempio, un'operazione di fusione.

- *Osservazioni e valutazioni*

Con riferimento alle cosiddette Spac, nel contributo di **Borsa Italiana** si suggerisce di prevedere espressamente che le società Spac, ante *business combination*, siano sempre considerate PMI e, al contempo, siano esonerate dagli oneri di comunicazione dei dati relativi a capitalizzazione e fatturato, poiché non rilevanti ai fini del conferimento della qualifica di PMI. Ciò tenuto conto delle peculiarità di tali veicoli e considerato anche il carattere ontologicamente “transitorio” delle Spac sul mercato, onde garantire a questa categoria di società la qualifica di PMI già in fase di avvio. L'eventuale differente disciplina diverrà applicabile in capo all'emittente una volta effettuata la *business combination*.

Al riguardo, si è ritenuto di accogliere il suggerimento di **Borsa Italiana**, considerando sempre PMI la Spac all'atto della quotazione, in quanto per tali società il flusso di ricavi costituito dai proventi finanziari generati dalle disponibilità finanziarie (come illustrato nel documento di consultazione, pag. 9, intendendosi per tali, ad esempio, i meri proventi del deposito della liquidità) inverosimilmente potranno generare proventi oltre la soglia dei 300 milioni.

Qualora tale società presenti una capitalizzazione eccedente i 500 milioni, ciò renderà la Spac

¹⁷ Prezzo determinato dal gestore del mercato congiuntamente agli *advisor* dell'operazione.

CONSOB

idonea ad effettuare, astrattamente anche da subito, operazioni di acquisto consistenti. Pertanto, l'attribuzione della qualifica di PMI – e il mantenimento della qualifica anche successivamente a tale operazione di acquisizione - non appare rispondente alla *ratio* del regime speciale delle PMI.

Per tali motivi si è ritenuto opportuno l'inserimento di un correttivo specifico al fine di chiarire che l'effettiva sussistenza della qualifica di PMI debba essere nuovamente verificata ad esito della *business combination* (nell'articolato indicata come la “*prima operazione di investimento*”, corrispondente a quella che nella prassi viene definita in via statutaria “*operazione rilevante*”).

Si tratta di una soluzione nella sostanza analoga a quella, sopra illustrata con riferimento alle IPO, riferita alla capitalizzazione presunta.

Si evidenzia che, in assenza di una definizione normativa di “Spac”, sono stati individuati appositi criteri definatori, utili a circoscrivere la fattispecie in esame, anche tenuto conto di quanto previsto negli statuti dei veicoli in questione e in esperienze estere (U.S.A), che essenzialmente si riferiscono alle caratteristiche acquisitive dell'oggetto sociale esclusivo o prevalente (cfr. allegato).

f) Comunicazioni al mercato sulla qualifica di PMI

Tenuto conto della prassi che emerge dall'analisi delle relazioni pubblicate ad oggi dagli emittenti che già rientrano nella categoria delle PMI, è stato previsto che l'informativa al mercato circa il possesso della qualifica di PMI debba essere data nella relazione sulla gestione, o nella separata relazione sul governo societario e gli assetti proprietari (cfr. art. 123-*bis* del TUF), redatta in occasione del bilancio dell'esercizio, recante l'indicazione di entrambi i valori di capitalizzazione e di fatturato.

Qualora l'emittente perda la qualifica di PMI, poiché il TUF subordina tale evento al superamento di entrambi i limiti di capitalizzazione e fatturato per tre anni consecutivi, tale informativa verrà resa (necessariamente) in occasione dell'approvazione del bilancio del terzo esercizio annuale consecutivo e conseguentemente sarà comunque riflessa nell'elenco pubblicato dalla Consob.

In aggiunta a tale adempimento (e alle comunicazioni relative ai valori della capitalizzazione e del fatturato, precedentemente previste nel documento di consultazione e, come già illustrato, non confermate nel testo finale) era stato sottoposto ai partecipanti alla consultazione un quesito specifico concernente l'opportunità dell'eventuale previsione di ulteriori forme di trasparenza verso il pubblico delle informazioni sulla qualifica di PMI.

- Osservazioni e valutazioni

Nel contributo di **GSA** si evidenzia una generica utilità di prevedere l'immediata comunicazione al mercato da parte dell'emittente in caso di attribuzione o del venir meno della qualifica di PMI, in aggiunta al regime informativo ipotizzato nelle proposte regolamentari (relazione sul governo societario ed elenco pubblicato sul sito della Consob). Nel medesimo contributo, inoltre, si osserva



che l'informativa contenuta nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari dovrebbe essere estesa anche con indicazione dell'esercizio di decorrenza, in caso di superamento dei parametri di capitalizzazione e fatturato.

Al riguardo, si rappresenta come la previsione anche di una comunicazione al mercato *ad hoc* comporterebbe l'introduzione di oneri amministrativi, correlati all'adempimento degli obblighi informativi proposti, che allo stato attuale non appaiono giustificati, specie ove si consideri che i soggetti potenzialmente interessati a tali informazioni risultano essere gli investitori non di tipo *retail* (dal momento che dalla qualifica di PMI conseguono effetti in termini di innalzamento della soglia rilevante da 3% al 5%, per la trasparenza delle partecipazioni effettive, e in materia di OPA obbligatoria).

Peraltro, allo stato non si riscontrano (né sono emerse dalla consultazione) specifiche o ulteriori evidenze, tali da supportare un intervento regolamentare nel senso richiesto.

Conseguentemente si è ritenuto di confermare il regime informativo previsto nel documento di consultazione.

Si rammenta, inoltre, che la delibera di modifica del RE richiede agli emittenti PMI di effettuare, in sede di prima attuazione, una comunicazione all'Autorità entro un mese dall'entrata in vigore della stessa. La comunicazione, le cui modalità di adempimento saranno rese note nel sito internet della Consob, ha per oggetto l'indicazione del possesso della qualifica, unitamente all'esercizio di decorrenza della stessa e i relativi valori di capitalizzazione e di fatturato, anche per gli esercizi successivi a quello di decorrenza della predetta qualifica.

3. Modifiche della disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante

Come già anticipato, sono state sottoposte al mercato alcune proposte di modifica del RE riguardanti la disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, oltre a interventi di manutenzione del testo, volte a risolvere taluni aspetti problematici emersi nel corso dell'attività di vigilanza relativa alla gestione del relativo elenco.

In particolare, tali proposte afferiscono alle seguenti aree:

i) le modalità di aggiornamento dell'elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, prevedendosi un aggiornamento in via continua (e non più annuale) con la pubblicazione, sul sito internet della Consob, della notizia dell'acquisto (o della perdita) della qualifica di emittente diffuso pervenuta all'autorità, con beneficio per la tempestiva informazione del pubblico;



ii) la qualificazione di emittente titoli diffusi di particolari tipologie di società, quali quelle - *inter alia* - ammesse a una procedura concorsuale, la cui qualifica di emittente diffuso è basata su interpretazioni non agevolmente predeterminabili da parte delle società interessate, al fine di una corretta segnalazione del proprio *status* ai sensi della disciplina in esame;

iii) le modalità di adempimento degli obblighi informativi previsti dal RE;

iv) i criteri definitori della qualifica di emittente diffuso, con particolare riguardo ai parametri c.d. qualitativi previsti all'articolo 2-bis, comma 2, secondo alinea, del RE¹⁸.

Da ultimo, il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, di attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato, ha previsto la modifica dell'articolo 116 del TUF – recante la delega regolamentare alla Consob per la disciplina degli emittenti diffusi – nei termini che seguono:

“1. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, la Consob stabilisce le modalità di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014.

2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonché le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158¹⁹.

¹⁸ Di cui si riporta il testo:

“1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);

- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze”.

¹⁹ Il citato decreto reca, inoltre, una disposizione transitoria secondo cui: “Fino alla data di entrata in vigore della disciplina emanata dalla Consob ai sensi dell'articolo 116, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, gli emittenti strumenti finanziari diffusi comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni indicate nel medesimo articolo 116, comma 1-bis, come modificato dal presente decreto, secondo le modalità e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle disposizioni emanate dalla Consob, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dell'articolo 114 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998”.



La novella legislativa, nel prevedere un obbligo di informazione verso il pubblico dei “(...) *fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione* (...)”, si pone in linea di continuità con l’informativa su “*eventi e circostanze rilevanti*” già contenuta nel RE; tale obbligo di informativa verso il pubblico, infatti, è nella sostanza analogo a quello allora previsto nella versione originaria del TUF, prima del recepimento della direttiva 2003/6/CE (MAD).

Peraltro, i casi di esenzione dagli obblighi informativi su fatti rilevanti riguardano sia gli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri Paesi (per i quali è attualmente prevista un’apposita esenzione nell’art. 112 del RE), quanto gli emittenti già soggetti alle disposizioni di MAR (es. emittenti diffusi i cui titoli siano scambiati su un MTF o un OTF), per i quali l’art. 109, comma 3, del RE, già prevede una fattispecie di esenzione.

Da ciò consegue la necessità di apportare talune modifiche alle disposizioni di cui agli articoli 109 e 109-ter del RE, al fine di coordinare il testo delle citate disposizioni alle modifiche intervenute sul TUF, modificando – oltre alla rubrica dell’articolo 109 – i richiami contenuti nelle citate disposizioni, onde fare riferimento esclusivamente ai “*fatti*” come definiti dall’art. 116, comma 1-bis del TUF²⁰. Trattandosi di modifiche di carattere testuale non occorre che le stesse siano sottoposte alla consultazione del mercato. Per un’analisi delle modifiche apportate si rinvia all’articolato.

i) Aggiornamento dell’elenco

L’acquisto o la perdita dello *status* di emittente diffuso consegue *ope legis*, rispettivamente, alla sussistenza o alla perdita dei requisiti quali-quantitativi di cui all’art. 2-bis del RE. Pertanto, la predisposizione dell’elenco da parte della Consob non assume alcuna valenza costitutiva ai fini dell’attribuzione o meno di detta qualifica in capo ad una società, assolvendo piuttosto a una funzione meramente ricognitiva e conoscitiva per il pubblico.

Dalla natura meramente dichiarativa dell’accertamento compiuto dalla Consob discende che gli obblighi gravanti sugli emittenti titoli diffusi sorgono o vengono meno nei tempi previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 108 del RE²¹ e non al momento della pubblicazione dell’elenco aggiornato.

²⁰ Pertanto, nel testo dell’articolo 109, comma 1, del RE, è stato abrogato il riferimento a un “*complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati*” (che testualmente riprende quanto previsto dall’articolo 2, paragrafo 2, della Direttiva 2003/124/CE, secondo cui: “*Gli Stati membri dispongono che si ritenga che gli emittenti abbiano ottemperato alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/6/CE, quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, gli emittenti abbiano informato senza indugio il pubblico*”). Tale disciplina rilevava per definire la tempistica di pubblicazione delle “*informazioni privilegiate*”, mentre la nozione di “*fatto*”, attualmente prevista dall’art. 116, comma 1-bis, del TUF, come modificato dal citato d.lgs. n. 107/2018, rende superflua tale specificazione.

²¹ Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del RE, “*gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi, ai fini dell’applicazione di tutti gli obblighi previsti dal Testo unico, dall’inizio dell’esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall’articolo 2-bis fino alla chiusura dell’esercizio sociale in cui*



Sulla scorta di tali considerazioni si è ritenuto necessario apportare talune modifiche all'art. 108, comma 5, del RE, in tema di pubblicazione dell'elenco degli emittenti diffusi, per consentirne l'aggiornamento in via continua, con la pubblicazione sul sito internet della Consob della notizia dell'acquisto (o della perdita) della qualifica di emittente diffuso pervenuta all'autorità, con beneficio per la tempestiva informazione del pubblico.

L'aggiornamento dell'elenco, infatti, è effettuato tenendo conto delle comunicazioni inviate dagli emittenti strumenti finanziari diffusi, ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del RE, concernenti l'acquisto o la perdita dei requisiti indicati dall'art. 2-bis del RE (secondo i modelli di comunicazione contenuti nell'Allegato 3 del RE).

- *Osservazioni e valutazioni*

Nel contributo di **Governance & Compliance**, pur convenendo sul fatto che la pubblicazione nell'elenco non abbia valore costitutivo per assumere la qualifica di emittente diffuso, non si concorda con la citata modifica del comma 5 dell'art. 108 del RE, in quanto ciò appare frutto una sorta di *deregulation* che contrasta con la “certezza della sussistenza dei presupposti”.

In particolare, secondo quanto riportato nel contributo in esame, è necessario che la qualifica di emittente diffuso non venga lasciata al libero arbitrio della società emittente, ma riceva una “forma di investitura ufficiale” da parte dell'Autorità di vigilanza.

Al riguardo, si rappresenta che non si è ritenuto di condividere tali osservazioni per i motivi anzidetti. Come detto, la disciplina in esame risponde a un criterio di auto-responsabilità dell'emittente, tenuto ad effettuare la comunicazione alla Consob, in capo alla quale resta il potere di *enforcement* sul rispetto degli obblighi di comunicazione e di trasparenza nei confronti del pubblico, previsti dalla disciplina in esame.

Da ultimo, con riferimento alle modalità di trasmissione delle comunicazioni inviate dagli emittenti strumenti finanziari diffusi ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del RE, concernenti l'acquisto o la perdita dei requisiti indicati dall'art. 2-bis del RE, si rappresenta che il testo finale delle modifiche regolamentari prevede una modifica all'articolo 108, comma 2, del RE, volta a introdurre un apposito modello, di cui all'allegato “3G-ter”, per la comunicazione del venir meno delle condizioni previste dall'articolo 2-bis. Con la delibera di modifica del RE, sono stati infine sostituiti i modelli contenuti negli allegati 3G e 3G-bis.

è stato accertato il venir meno di tali condizioni”. Il successivo comma 4 prevede che “in deroga al comma 1, gli emittenti i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati si considerano diffusi a partire dal giorno successivo a quello di revoca di detta ammissione”.



ii) Qualificazione di emittenti diffusi di particolari società

- Osservazioni e valutazioni

Il contributo di **Galbiati, Sacchi e Associati**, in risposta alle domande poste nel documento di consultazione, si focalizza in particolare sulle tematiche relative alla qualificazione di emittente diffuso di particolari tipologie di società e, precisamente, di quelle in stato di crisi. Di tali osservazioni si è tenuto conto nel testo finale delle disposizioni regolamentari, cui si rinvia (cfr. allegato).

iii) Obblighi informativi degli emittenti diffusi

- Osservazioni e valutazioni

Nel contributo di **Assopopolari** si rappresentano elementi di contrarietà verso la proposta volta a prevedere l'obbligo per gli emittenti diffusi di diffondere al pubblico le informazioni richieste dagli art. 110 e 111 del RE ad almeno tre agenzie di stampa (rispetto alle due agenzie attualmente previste), di cui due a rilevanza nazionale, ferma restando la facoltà degli emittenti di avvalersi di uno SDIR al fine di ampliare il numero di soggetti che possono attingere all'informazione. In particolare, secondo quanto rappresentato nel citato contributo, la previsione di una rilevanza nazionale delle medesime agenzie risulterebbe non proporzionata per emittenti che, come molte banche popolari, operano prevalentemente in territori circoscritti spesso a livello provinciale.

Al riguardo, si rammenta che la richiamata proposta di modifica delle modalità di adempimento degli obblighi informativi per gli emittenti strumenti finanziari diffusi era stata formulata sulla base della considerazione che molti emittenti strumenti finanziari diffusi risultano essere negoziati su un MTF e, dunque, sono soggetti agli obblighi informativi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato ("MAR"), con particolare riferimento alla trasparenza delle informazioni privilegiate (art. 17 MAR).

Poiché tali emittenti non sono tenuti ad adottare il meccanismo di diffusione e stoccaggio previsto dalla direttiva 2004/109/CE, c.d. *Transparency* (previsto per i soli emittenti aventi valori mobiliari ammessi a negoziazione su mercati regolamentati), le Linee Guida Consob n. 1/2017, in materia di "Gestione delle informazioni privilegiate", coerentemente con quanto affermato dall'ESMA (*Final Report, Draft technical standards on the Market Abuse Regulation*, del 28 settembre 2015, ESMA/2015/1455), hanno fornito apposite indicazioni in ordine alle modalità con le quali gli emittenti strumenti finanziari negoziati in MTF possono adempiere agli obblighi di pubblicazione delle informazioni privilegiate, ove non dispongano di uno SDIR, suggerendo di trasmettere il comunicato via PEC ad un numero adeguato di *media* (tre, di cui due a rilevanza nazionale).

In considerazione di quanto sopra, si è ritenuto di confermare la proposta regolamentare (cfr. allegato), anche tenuto conto che, in un'ottica di tutela degli *stakeholders*, una distinzione basata sulla diversa rilevanza territoriale dell'attività svolta dai citati emittenti non appare giustificata. La



modifica regolamentare consente altresì di allineare lo “scalino” normativo tra emittenti diffusi ed emittenti diffusi negoziati su MTF, semplificando il quadro normativo.

Peraltro, non sussistono specifiche evidenze (né sono pervenute dalla consultazione) in ordine all'eccessiva onerosità degli adempimenti informativi richiesti, tali da far ritenere che gli stessi non siano proporzionati alla realtà degli emittenti interessati.

iv) Rapporto tra requisiti quantitativi e qualitativi per l'ingresso nella categoria degli emittenti diffusi

La disciplina degli “emittenti strumenti finanziari diffusi” è stata introdotta in Italia nel 1998 per effetto dell'emanazione del TUF, cui ha fatto seguito una disciplina di maggior dettaglio, dettata con la prima versione del regolamento emittenti, approvato dalla Consob nel 1999.

Successivamente, la riforma del diritto societario del 2003 ha modulato la disciplina applicabile agli emittenti azioni diffuse sulla falsariga di quanto previsto per le società quotate in un mercato regolamentato (in quanto entrambe riconducibili alle “*società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio*”, secondo la definizione di cui all'art. 2325-*bis*, cod. civ., e disp. att. 111-*bis*) , estendendo a tali emittenti le regole societarie volte - in particolare - a rafforzare la tutela delle minoranze azionarie.

All'indomani della riforma del 2003, la Consob ha ridefinito con maggiore dettaglio i criteri per l'individuazione della diffusione al pubblico, prevedendo:

i. *requisiti quantitativi* diversi e più pregnanti, relativi: *i*) alla percentuale minima distribuita presso gli azionisti di minoranza (5%) e *ii*) alle caratteristiche dimensionali, legando la qualifica di diffusione alla non “abilitazione” delle società alla redazione del bilancio in forma abbreviata concessa dall'art. 2435-*bis* del codice civile;

ii. *requisiti qualitativi*, affinché, fermi restando gli aspetti dimensionali, l'assunzione dello *status* di emittente con azioni diffuse non fosse riconducibile alla mera casualità, ma fosse invece ricollegabile ad una scelta della società, o di chi la controlla, di aprirsi al mercato dei capitali.

Si evidenzia che la fattispecie del collocamento espressamente citata nella norma non è limitata, ai fini che qui rilevano, all'ipotesi del ricorso ad intermediari autorizzati al servizio di investimento del collocamento, ai sensi della disciplina MiFID, ma integra una nozione più “ampia”. Al riguardo si richiama la Comunicazione Consob n. DME/8022669 del 13-3-2008 (“*Quesito in materia di emittenti strumenti finanziari diffusi*”) nella quale si rileva che: “(...) *Per la realizzazione di un "collocamento", infatti, non è necessario l'intervento di un intermediario collocatore, ben essendo configurabile un collocamento diretto da parte dell'emittente o di un soggetto offerente, che in tal caso svolge un'attività per conto proprio e non un servizio professionale nei confronti del pubblico: proprio l'uso della locuzione "in qualsiasi forma realizzato" fa riferimento, fra l'altro, a casi di tal genere*”.



Tenuto conto della *ratio* della norma, l'interpretazione seguita dalla Consob è che i requisiti qualitativi debbano coesistere con quelli quantitativi, ma non occorre che tra le due categorie di requisiti vi sia una relazione causa-effetto. In sostanza, non si è ritenuta sussistente necessaria una stretta connessione funzionale tra i primi due commi dell'art. 2-*bis*²², con la conseguenza che è stato riconosciuto lo *status* di emittente diffuso:

- i*) alle società le cui azioni, siano state in passato oggetto di un'offerta o collocamento e che successivamente vengano a maturare per altre ragioni i requisiti quantitativi;
- ii*) alle società che già disponevano dei requisiti quantitativi e successivamente hanno effettuato un'offerta al pubblico/collocamento a prescindere dal relativo esito.

Nel documento di consultazione è stata proposta, dunque, una modifica del testo regolamentare volta a chiarire che la qualifica di emittente diffuso, in presenza di un numero rilevante di azionisti, come indicato dall'articolo 2-*bis*, comma 1, lett. *a*), discende dall'effettuazione di un'operazione di offerta/collocamento “*a prescindere dal relativo esito*”.

- *Osservazioni*

In risposta al documento di consultazione sono pervenuti i contributi di n. 4 studi legali²³, che hanno dichiarato di formulare osservazioni su mandato di un “partecipante al mercato”, e da parte di uno Studio legale²⁴, in relazione ad un caso concreto relativo alla qualificabilità di emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Tali rispondenti hanno manifestato perplessità circa la soluzione proposta nel documento di consultazione. In particolare, secondo quanto sinteticamente rappresentato nelle risposte alla consultazione affinché una società possa acquisire la qualifica di emittente diffuso, si ritiene che il requisito quantitativo debba essere maturato unicamente per effetto di uno dei requisiti qualitativi.

²² Di cui si riporta il testo:

“1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:

a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;

b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-*bis*, primo comma, del codice civile.

2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;

- abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-*ter*, comma 1, lettera *b*);

- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze”.

²³ Freshields Bruckaus Deringer LLP; prof. Mario Cera; Gatti, Pavesi, Bianchi; prof. Francesco Vella.

²⁴ Bussoletti, Nuzzo e Associati.

CONSOB

La modifica proposta determinerebbe dunque a giudizio dei rispondenti un allargamento della definizione, distonico con la *ratio* stessa della disciplina, finendo per recidere il collegamento tra i primi due commi dell'art. 2-*bis* del RE.

Si soggiunge, inoltre, che la novella potrebbe comportare taluni problemi di diritto intertemporale, in quanto non sarebbe chiaro a quando si dovrebbe risalire per valutare "l'esito" della presunta operazione di collocamento.

- Valutazioni

Come sopra illustrato, si ritiene che i requisiti qualitativi debbano coesistere con quelli quantitativi senza necessità che siano strettamente collegati a questi da una relazione causa-effetto.

Quanto sopra premesso, tenuto anche conto delle istanze provenienti dalla consultazione, si è ritenuto di chiarire maggiormente, sulla base di criteri oggettivi, la relazione intercorrente tra i requisiti quantitativi e qualitativi.

In particolare, ai fini dell'assunzione dello *status* di emittente diffuso è stato previsto che:

a) l'operazione di apertura al capitale (requisito qualitativo) debba essere temporalmente collegata al raggiungimento dei limiti quantitativi nel senso che deve essere anteriore di non più di 24 mesi, o successiva al raggiungimento dei limiti quantitativi. In tal modo si esclude la rilevanza di operazioni temporalmente molto distanti dall'ampliamento della compagine azionaria e tali da far venir meno il presupposto della volontarietà della diffusione;

b) tale operazione di apertura del capitale, ove rappresentata da un'offerta al pubblico, debba essere divenuta efficace, chiarendosi in tal modo la irrilevanza di operazioni, che, in quanto non andate a buon fine, non hanno avuto alcun impatto sulla diffusione delle azioni.

Quanto invece al termine di 24 mesi, decorrenti dalla data di effettuazione dell'operazione di apertura del capitale e fino al maturare anche del requisito quantitativo (superamento della soglia dei 500 azionisti), esso è stato ricavato dalla sommatoria:

- del termine pari a dodici mesi previsto sia per la validità del prospetto d'offerta (art. 10 del RE) durante il quale può aver luogo l'offerta, sia in tema di rivendita sistematica degli strumenti finanziari a soggetti diversi dagli investitori qualificati (art. 100-bis, comma 2, TUF), e

- del termine pari a un anno, previsto dall'articolo 97, comma 4, del TUF, decorrente dalla fine del periodo di offerta, per l'esercizio del potere della Consob di richiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari oggetto di precedente offerta, o nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un'offerta al pubblico in violazione dell'obbligo di prospetto.

Tale soluzione conferma l'orientamento sino ad ora seguito secondo cui non deve necessariamente sussistere un nesso di diretta consequenzialità tra offerta/collocamento e base azionaria, ma al contempo crea un legame temporale tra i due requisiti e chiarisce che nei casi in cui l'offerta non sia



divenuta efficace (ad esempio a causa del mancato avveramento di una condizione) il requisito “qualitativo” non sussiste e dunque l’emittente non acquisisce la qualifica di diffuso.

e) Emittenti diffusi ed equity crowdfunding

- Osservazioni e valutazioni

In sede di risposta alla consultazione la società **Satipay** ha rappresentato che, dopo i recenti interventi di ampliamento dell’ambito di applicazione della disciplina sull’*equity crowdfunding*, il rischio di interferenze con la disciplina sugli emittenti diffusi è diventato concreto, rappresentando, per le società che si sono avviate su un percorso di crescita, un forte disincentivo al ricorso a tale modalità di ricerca di fonti di finanziamento, alternativa ai canali tradizionali. Ciò anche in considerazione dell’ampliamento della possibilità di ricorso a tale canale di finanziamento per tutte le società “PMI”, siano esse costituite in forma di Srl o di Spa²⁵. Analoghe osservazioni sono pervenute, in risposta alla consultazione, da parte dell’**Associazione Italiana Equity Crowdfunding** (“AIEC”).

Al riguardo, si rappresenta che la semplice effettuazione di offerte di titoli azionari tramite portali per la raccolta di capitali *on-line* non dovrebbe di per sé rappresentare elemento sufficiente ad integrare il requisito qualitativo *ex* articolo 2-bis, comma 2, del RE, richiesto per l’assunzione della qualifica di emittente diffuso. Infatti, le società che effettuano un’offerta sugli anzidetti portali non sono soggette alle disposizioni in materia di offerte pubbliche di sottoscrizione e vendita, in quanto tali offerte non possono avere un controvalore superiore a 5 milioni.

Inoltre, le offerte mediante portali di *equity crowdfunding* rappresentano una forma di sollecitazione del tutto peculiare per la natura dei soggetti coinvolti, per le modalità di effettuazione e per le regole applicabili a tali emittenti²⁶.

La riconduzione delle offerte tramite portali *on-line* ai requisiti che concorrono a determinare lo *status* di emittente diffuso non sarebbe inoltre coerente con la *ratio* ispiratrice di tale disciplina volta a creare una regolamentazione proporzionata in grado di favorire, entro predeterminati limiti, l’accesso delle PMI al capitale di rischio garantendo al contempo adeguati presidi di tutela degli investitori. Tra l’altro, la disciplina degli emittenti diffusi, sarebbe applicabile solo alle PMI costituite in forma di SpA e non a quelle costituite in forma di Srl che rappresentano la stragrande maggioranza delle imprese che fanno ricorso all’*equity crowdfunding*.

²⁵ Per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 57, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (come convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96).

²⁶ Si vedano ad esempio: le regole di condotta gravanti sul gestore del portale; il *set* informativo messo a disposizione degli investitori per ciascuna offerta; la necessaria sottoscrizione di una quota dei titoli offerti da parte di un investitore qualificato o di un investitore a supporto delle piccole e medie imprese, il diritto di recesso o di co-vendita in caso di mutamento del controllo).



Anche al fine di chiarire tale aspetto, pertanto, nel testo regolamentare è stata inserita la precisazione che le offerte pubbliche che integrano il requisito qualitativo necessario per l'acquisizione dello *status* di emittente diffuso sono solo quelle per le quali è stato pubblicato un prospetto informativo ai sensi dell'attuale disciplina del TUF (artt. 94 e 100) e del RE (articolo 34-ter), con esclusione quindi delle offerte azionarie realizzate tramite portali *on-line*, le quali sono sotto la soglia quantitativa all'uopo prevista.

4. Ulteriori modifiche regolamentari

Il decreto legislativo n. 25 del 15 febbraio 2016 ha introdotto nel nostro ordinamento la distinzione fra ammissione alla quotazione e ammissione alle negoziazioni, modificando l'art. 62, comma 2, del TUF al fine di prevedere che: *“(...) il regolamento del mercato determina: (...) a-bis) le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione, nonché quelle relative all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari e alla loro esclusione e sospensione dalla quotazione e dalle negoziazioni”*.

Il TUF, prima di tale modifica, disciplinava un unico processo, l'ammissione alle negoziazioni. A seguito delle modifiche introdotte nel TUF dal decreto legislativo n. 129 del 3 agosto 2017, la citata disposizione è ora contenuta nel nuovo art. 64-*quater*, comma 4, lett. *b*), del TUF, che dispone che *“Il regolamento del mercato determina quantomeno: (...) b) le condizioni e le modalità di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni (...) degli strumenti finanziari”*.

Il medesimo decreto legislativo n. 129/2017 (in vigore il 3 gennaio 2018) ha altresì apportato un intervento di coordinamento all'art. 64 del TUF (ora art. 66-*ter*, comma 6) relativo ai poteri della Consob rispetto al provvedimento di ammissione al mercato regolamentato adottato dal gestore del mercato, in forza del quale la Consob: *“a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione (...) entro cinque giorni di mercato aperto dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 [del gestore di una sede di negoziazione] se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 62, comma 12”*.

Peraltro, Borsa Italiana ha rimosso dal proprio regolamento il giudizio di ammissibilità, nel contesto della procedura di ammissione, nel caso di prospetto *equity* costituito da elementi distinti (prospetto tripartito), in quanto interamente assorbito nella nuova fase di ammissione alla quotazione.

Conseguentemente, la bozza della delibera di modifica del RE contiene alcune modifiche alle disposizioni in materia di prospetto (art. 52 e 66), volte a distinguere l'ammissione alle “negoziazioni” e l'ammissione alla “quotazione”, nonché eliminare il riferimento al giudizio di ammissibilità, nonché taluni miglioramenti di carattere formale.

Inoltre, si è provveduto a eliminare la definizione di “*società di gestione del mercato*”, di cui all'articolo 2 del RE, e a sostituire i richiami a tale definizione contenuti nello stesso regolamento e



nei relativi allegati, tenuto conto che la definizione in parola è stata sostituita da quella di “*gestore del mercato*” [cfr. articolo 1, comma 1, lettera *w-bis.7*), del TUF], per effetto delle modifiche apportate dal citato decreto legislativo n. 129/2017.

5. Articolato

Per un’analisi del testo finale delle disposizioni regolamentari sopra illustrate si rinvia all’articolato in forma tabellare, allegato alla presente relazione.

III. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL’ATTO

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

Ai fini della successiva revisione dell’atto, verrà analizzata la disciplina sulla trasparenza informativa con specifico riferimento all’assunzione della qualifica di PMI e alla perdita della stessa da parte degli emittenti interessati.

Con riguardo alla disciplina applicabile nei confronti degli emittenti strumenti finanziari diffusi saranno oggetto di analisi i criteri definatori della qualifica di emittente diffuso, anche alla luce dell’applicazione concreta degli stessi.

**Delibera n. 20621**

Modifiche del regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974 n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 107, recante “*norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE*”;

VISTA la delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del citato Testo unico;

VISTA la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

CONSIDERATO che l'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto la definizione di “PMI” di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1*), del Testo unico;

CONSIDERATO che la predetta disposizione, come successivamente modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, prevede che “*La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalità informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet.*”;

CONSIDERATO che è opportuno emanare le anzidette disposizioni di attuazione, con particolare riferimento ai criteri di calcolo dei requisiti di capitalizzazione e di fatturato degli emittenti interessati, agli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti e alle modalità di pubblicazione dell'elenco, pubblicato dalla Consob sul proprio sito internet;



CONSIDERATO che è opportuno prevedere, in sede di prima applicazione delle disposizioni regolamentari sopra richiamate, l'obbligo per gli emittenti quotati che rientrano nella definizione di PMI di comunicare alla Consob l'indicazione del possesso della qualifica di PMI, unitamente all'esercizio di decorrenza della stessa, nonché i valori della capitalizzazione e del fatturato, con precisazione delle componenti che hanno concorso a determinare il valore del fatturato, anche riferiti gli esercizi successivi a quello di decorrenza della qualifica, ai fini della successiva pubblicazione nel sito *internet*, da parte della stessa, degli elementi informativi necessari per la corretta informazione del pubblico e per garantire il regolare funzionamento del mercato;

CONSIDERATO che è opportuno modificare le disposizioni regolamentari concernenti gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, anche al fine di risolvere taluni aspetti problematici emersi nella prassi applicativa concernenti in particolare i criteri definitivi della qualificazione di emittente strumenti finanziari diffusi di particolari tipologie di società, nonché le modalità di aggiornamento dell'elenco degli stessi emittenti tenuto dalla Consob;

CONSIDERATE le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica del regolamento concernente la disciplina degli emittenti in materia di definizione di PMI ed elenco degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, pubblicato in data 24 novembre 2017;

CONSIDERATO che è necessario procedere a una revisione delle disposizioni regolamentari di attuazione dell'articolo 116 del Testo unico, al fine di tenere conto delle modifiche apportate a tale articolo dal citato d.lgs. n. 107/2018;

CONSIDERATO che è opportuno altresì procedere a una revisione delle disposizioni contenute nel predetto regolamento per tenere conto delle modifiche apportate al citato Testo unico dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 25, in materia di ammissione a quotazione e ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari, e dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante *“attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016”*;

RITENUTO non necessario sottoporre a pubblica consultazione le modifiche regolamentari da ultimo richiamate;

DELIBERA:

Art. 1

(Disposizioni di attuazione della definizione di PMI)

1. Alla Parte I del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

CONSOB

a) all'articolo 1, dopo le parole "ai sensi dell'articolo" sono inserite le parole "1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, dell'articolo";

b) dopo l'articolo 2-*bis*, è aggiunto il seguente:

*"Art. 2-ter
(Disposizioni attuative della
definizione di PMI)*

1. Le condizioni richieste dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, del Testo unico, per l'acquisto della qualifica di PMI, sono verificate in base:

a) alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'esercizio sociale annuale; nel caso di quotazione di più categorie di azioni si considera la somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni; in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile;

b) al fatturato risultante dal progetto di bilancio di esercizio, o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, dal bilancio di esercizio, o, se redatto, dal bilancio consolidato del medesimo esercizio, calcolato in conformità ai criteri previsti nell'Appendice, paragrafo 1.1, del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche; in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni sono prese in considerazione le informazioni finanziarie appositamente predisposte ai fini del prospetto di ammissione alle negoziazioni o, se non disponibili, il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio o, se redatto, il bilancio consolidato del medesimo esercizio.

2. Gli emittenti azioni riportano nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, prevista dall'articolo 123-*bis* del Testo unico, le informazioni relative all'acquisto e al mantenimento della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione e del fatturato, quali risultanti dall'elenco di cui al comma 5.

3. Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, il cui fatturato, calcolato ai sensi del comma 1, lettera *b)*, è superiore alla soglia prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, del Testo unico, l'acquisto della qualifica di PMI è verificato sulla base del valore della capitalizzazione, da calcolarsi:

a) come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta svolta nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni;

b) in assenza dell'offerta:

i) in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, o

ii) in caso di azioni già ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in base al valore della capitalizzazione registrato sulla sede di negoziazione di provenienza.

Nei casi di cui alla lettera *a)*, gli emittenti perdono la qualifica di PMI qualora entrambi i valori di capitalizzazione e di fatturato risultino superiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera

CONSOB

w-quater.1), del Testo unico, alla data di approvazione del primo bilancio successivo all'ammissione alle negoziazioni.

4. Gli emittenti azioni quotate, che siano veicoli di investimento il cui oggetto sociale esclusivo o prevalente sia l'investimento in società, imprese, aziende o rami di azienda, con qualsiasi modalità effettuato, nonché lo svolgimento di attività strumentali, perdono la qualifica di PMI, acquisita in sede di avvio delle negoziazioni, qualora entrambi i valori di capitalizzazione e di fatturato risultino superiori alle soglie previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *w-quater.1)*, del Testo unico, alla data di approvazione del primo bilancio successivo alla prima operazione di investimento posta in essere come previsto dall'oggetto sociale.

5. La Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della capitalizzazione e del fatturato da essa calcolati.”

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, le PMI effettuano una comunicazione alla Consob entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente delibera, contenente le seguenti informazioni:

a) l'indicazione del possesso della qualifica di PMI, unitamente all'esercizio di decorrenza della stessa;

b) i valori della capitalizzazione e del fatturato, con precisazione delle componenti che hanno concorso a determinare il valore del fatturato, anche riferiti agli esercizi successivi a quello di decorrenza della qualifica.

Art. 2

(Modifiche della disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari diffusi presso il pubblico in misura rilevante)

1. Al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente le discipline degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella Parte I,

i) all'articolo 1, le parole “116, comma 1,” sono sostituite dalle parole “116, commi 1 e 1-bis”;

ii) all'articolo 2-bis,

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.”;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I limiti quantitativi di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:

- nei ventiquattro mesi antecedenti la data di superamento dei limiti di cui al comma 1, abbiano costituito oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, divenuta efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 94 del Testo unico o altro documento previsto dall'articolo 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal

CONSOB

relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);

- in presenza delle condizioni stabilite nel comma 1, costituiscano oggetto di un'offerta al pubblico di sottoscrizione o vendita o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio, che divenga efficace, a prescindere dal numero di adesioni, per la quale sia stato pubblicato il prospetto di offerta ai sensi dell'articolo 94 del Testo unico o altro documento previsto dall'articolo 34-ter, comma 1, o di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato e a prescindere dal relativo esito, anche rivolto a soli investitori qualificati come definiti ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera b);

- siano o siano state negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione con il consenso dell'emittente o del socio di controllo ovvero siano state ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e successivamente siano state oggetto di revoca;

- siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.”;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Non si considerano emittenti diffusi, anche in deroga all'articolo 108, comma 1:

a) gli emittenti in amministrazione straordinaria, dalla data di emanazione del decreto che dispone la cessazione dell'attività di impresa;

b) gli emittenti in concordato preventivo liquidatorio, o in continuità indiretta, dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria;

c) gli emittenti nei cui confronti è dichiarato il fallimento o posti in liquidazione coatta a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o delle leggi speciali;

d) gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.”;

4) al comma 4, dopo le parole “emittenti italiani di obbligazioni” sono inserire le parole “, anche relative a diverse emissioni in corso.”;

b) nella Parte III, Titolo II, Capo VI,

i) all'articolo 108,

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi:

a) trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata negli allegati 3G e 3G-bis non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 2-bis, nonché in caso di variazione delle informazioni, indicate nella sezione 1 degli stessi allegati, precedentemente trasmesse;

b) comunicano alla Consob il venir meno delle condizioni previste dall'articolo 2-bis, trasmettendo senza indugio la comunicazione indicata nell'allegato 3G-ter e fornendone ogni idonea documentazione;

c) pubblicano e mantengono sul proprio sito internet la notizia di avere acquisito lo stato di emittente strumenti finanziari diffusi almeno dalla data in cui si considerano tali ai sensi del comma 1.”;



2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

“2-bis. Le comunicazioni previste dal comma 2, lettere a) e b), sono trasmesse alla Consob tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità indicate sul proprio sito internet.”;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Consob pubblica sul proprio sito internet le informazioni pervenute con le comunicazioni previste dal presente articolo.”;

ii) all’articolo 109,

1) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “*Comunicazioni ai sensi dell’articolo 116, comma 1-bis, del Testo unico*”;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli obblighi di comunicazione delle informazioni ai sensi dell’articolo 116, comma 1-bis, del Testo unico da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi si considerano assolti quando, al verificarsi dei fatti, definiti nella medesima disposizione, il pubblico sia stato informato quanto prima possibile mediante apposito comunicato diffuso ad almeno tre agenzie di stampa, di cui due con diffusione nazionale, o avvalendosi di uno SDIR, e tramite la contestuale pubblicazione nel proprio sito internet.”;

3) al comma 2, lettera a), le parole “degli eventi e delle circostanze” sono sostituite dalle parole “dei fatti”; nella lettera b), le parole “indicate nel Capo I” sono sostituite dalle parole “previste dal presente articolo”, e nella lettera c) le parole “eventi e circostanze rilevanti” sono sostituite dalla parola “fatti”;

iii) all’articolo 109-ter,

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli emittenti strumenti finanziari diffusi possono ritardare le comunicazioni al pubblico previste dall’articolo 116, comma 1-bis, del Testo unico al fine di non pregiudicare i loro legittimi interessi”.

2) il comma 2, alinea, è sostituito dal seguente:

“2. Le circostanze da valutarsi ai fini del comma 1 includono quelle in cui la comunicazione al pubblico delle informazioni può compromettere la realizzazione di un’operazione da parte dell’emittente ovvero può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione dei fatti, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico. Tra tali circostanze rientrano almeno le seguenti:”

3) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) l’immediata diffusione delle comunicazioni al pubblico di cui all’articolo 116, comma 1-bis, del Testo unico qualora i medesimi soggetti non siano stati in grado di assicurare la riservatezza delle informazioni;



4) al comma 4, le parole “dell’articolo 114, comma 3, del Testo unico” sono sostituite dalle parole “del presente articolo”;

5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. La Consob, avuta comunque notizia di un ritardo nelle comunicazioni al pubblico di cui all’articolo 116, comma 1-*bis*, del Testo unico può richiedere ai soggetti interessati, valutando le circostanze dagli stessi rappresentate, di procedere senza indugio a tale comunicazione. In caso di inottemperanza la Consob può provvedere direttamente a spese degli interessati.”;

iv) all’articolo 110, al primo periodo le parole “ovvero avvalendosi di uno SDIR” e nel secondo periodo le parole “, lettera *b*)” sono soppresse;

v) all’articolo 111,

1) al comma 1, primo periodo, le parole “tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate dall’articolo 109, comma 1” e nel secondo periodo le parole “dell’articolo 84-*bis*, commi 1 e 1-*bis*” sono sostituite dalle parole “dell’articolo 84-*bis*, comma 1”;

2) al comma 2, le parole “tramite il proprio sito internet ovvero avvalendosi di uno SDIR” sono sostituite dalle parole “con le modalità indicate dall’articolo 109, comma 1”;

vi) all’articolo 112, le parole “114, comma 1” sono sostituite dalle parole “116, comma 1-*bis*” e le parole “dell’articolo 67, comma 2, del Testo unico e alle SICAV” sono sostituite dalle parole “dell’articolo 70 del Testo unico e le SICAV”.

2. Nell’Allegato 3 del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni:

a) l’**Allegato 3G** “Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante” e l’**Allegato 3G-*bis*** “Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante” sono rispettivamente sostituiti dall’**Allegato 3G** e dall’**Allegato 3G-*bis*** acclusi alla presente delibera;

b) dopo l’**Allegato 3G-*bis***, è aggiunto l’**Allegato 3G-*ter*** (*Comunicazione degli emittenti che hanno perduto la qualifica di emittente azioni e/o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante*) accluso alla presente delibera.

CONSOB

Art. 3

(Ulteriori modifiche del regolamento emittenti)

1. Nel testo del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni, e nei rispettivi Allegati, ovunque ricorrano, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* le parole “la società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “il gestore del mercato”;
- b)* le parole “alla società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “al gestore del mercato”;
- c)* le parole “dalla società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “dal gestore del mercato”;
- d)* le parole “le società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “i gestori del mercato”;
- e)* le parole “alle società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “ai gestori del mercato”;
- f)* le parole “dalle società di gestione del mercato” sono sostituite dalle parole “dai gestori del mercato”.

2. Al regolamento di cui al comma 1 sono apportate altresì le seguenti modificazioni:

- a)* all’articolo 2, comma 1, la lettera *b)* è soppressa e la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: “*g)* “certificates”: i titoli negoziabili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 600/2014;”;
- b)* all’articolo 52, il comma *1-ter* è sostituito dal seguente: “*1-ter.* Il gestore del mercato comunica tempestivamente alla Consob l’avvenuta presentazione della domanda di ammissione alla quotazione e della domanda di ammissione alle negoziazioni da parte dell’emittente o di altra persona che chiede l’ammissione.”;
- c)* all’articolo 63, comma 1, dopo le parole “necessari per lo svolgimento dell’offerta” sono inserite le parole “e per l’ammissione alle negoziazioni”;
- d)* all’articolo 66, la parola “informazione” è sostituita dalla parola “pubblicazione”;
- e)* all’articolo 116-*quinquies*, comma 1, lettera *c)*, le parole “114, comma 1, del Testo unico” sono sostituite dalle parole “17, del regolamento (UE) n. 596/2014”.

CONSOB

Art. 4
(Disposizioni finali)

La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹.

10 ottobre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 261 del 9.11.2018.



**MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI
IN MATERIA DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE CONCERNENTE
I PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA (UE) 2016/97 SULLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA (IDD)**

**Documento per la consultazione
28 Giugno 2018**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **27 agosto 2018 on-line** per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno](#),

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2018, Serie generale n. 138, ha apportato al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito anche “CAP”) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito anche “TUF”), le modifiche atte a recepire nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (“IDD”).

La disciplina della IDD assume rilievo per la CONSOB avuto specifico riguardo alla distribuzione dei “prodotti di investimento assicurativi” (“*Insurance based investment products*” o anche solo “IBIP”) e, per tale aspetto, presenta altresì profili di convergenza normativa con il Regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito anche “Regolamento PRIIPs”, il cui adeguamento a livello nazionale è avvenuto con il decreto legislativo n. 224/2016).

La IDD (art. 2, par. 1, n. 17) e il Regolamento PRIIPs (art. 4, par. 1, n. 2) definiscono univocamente “*prodotto di investimento assicurativo*”: “*un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato*”.



Da un lato, il Regolamento PRIIPs contiene la disciplina di trasparenza applicabile ai PRIIP - nozione che ricomprende: a) i PRIIP, vale a dire i prodotti di investimento al dettaglio preassemblato; e b) i citati IBIP, vale a dire i prodotti di investimento assicurativi - introducendo un documento a consegna obbligatoria, il *Key Information Document* o KID, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite agli investitori al dettaglio in occasione dell'acquisto di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs), al fine di agevolarne la comprensione e la comparabilità.

Con le modifiche apportate al TUF dal citato decreto legislativo n. 224/2016 la CONSOB è stata individuata quale autorità di riferimento unica per la vigilanza sul KID relativamente a tutti i PRIIPs, ivi inclusi gli IBIP [cfr. art. 4-*sexies*, comma 2, lett. c), del TUF].

Dall'altro lato, la IDD disciplina i requisiti per la registrazione degli intermediari assicurativi e introduce le regole di condotta da osservarsi nella distribuzione di tutti prodotti assicurativi, sia del ramo "danni" sia del ramo "vita", nel cui ambito sono inclusi i prodotti assicurativi di puro rischio e gli IBIP.

Al riguardo si precisa che, nella più ampia specie dei prodotti di investimento assicurativi, rientrano anche i "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", categoria a portata esclusivamente nazionale, che l'art. 1, comma 1, lett. w-*bis*), del TUF, vigente fino alle modifiche di cui al decreto legislativo di recepimento della IDD, identifica con "*le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*". In sostanza, i prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione coincidono con le polizze e le operazioni dei rami vita III e V del Codice delle Assicurazioni Private ("CAP").

La legge n. 262/2005 ("Legge sul Risparmio") aveva previsto l'assoggettamento delle attività di offerta e distribuzione di tali prodotti alle regole del TUF e alla competenza della CONSOB, introducendo la previsione di cui all'art. 25-*bis* (ante recepimento MiFID II, attualmente confluita nell'art. 25-*ter*), e abrogando la lett. f) del comma 1 dell'art. 100 del TUF (che esonerava i "prodotti emessi da imprese di assicurazione" dall'applicazione della disciplina in tema di sollecitazione all'investimento recata dagli artt. 94 ss. dello stesso decreto e dalla pertinente normativa CONSOB di attuazione).

Da tale circostanza era discesa la previsione nel Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito "Regolamento Emittenti"), di una disciplina dell'offerta al pubblico concernente i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, attualmente contenuta nella Parte II, Titolo I, Capo IV del Regolamento medesimo.

Pertanto, in base al quadro regolamentare attualmente vigente, la disciplina sull'informativa precontrattuale concernente gli IBIP non è uniforme, in quanto prevede:

- per i prodotti di ramo III e V, l'obbligo di pubblicare un prospetto d'offerta redatto secondo gli Schemi del Regolamento Emittenti della CONSOB (Schemi 5, 6 e 7 rispettivamente per *unit linked*, *index linked* e prodotti di capitalizzazione, di cui all'Allegato 1B al Regolamento Emittenti). Il Regolamento stabilisce altresì un regime di consegna modulare, in base al quale solo la scheda sintetica e le condizioni di contratto devono essere consegnate agli investitori obbligatoriamente, mentre le altre parti del prospetto devono essere consegnate su richiesta.



Il contenuto degli Schemi di prospetto di cui all'Allegato 1B risulta in gran parte funzionale a fornire le informazioni indicate dalla Direttiva *Solvency II*¹, ad eccezione di quanto previsto nelle sezioni attinenti all'informativa sul profilo di rischio dell'investimento finanziario e agli scenari probabilistici dell'investimento di cui alla comunicazione CONSOB n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009, che non sono previsti a livello europeo;

- per gli altri IBIP, l'obbligo di pubblicare un fascicolo informativo redatto secondo le disposizioni dettate dall'IVASS (Regolamento n. 35/2010).

Con l'applicazione, dal 1° gennaio 2018, del Regolamento PRIIPs, l'informativa da mettere a disposizione dell'investitore al dettaglio di IBIP si è arricchita di un nuovo documento a consegna obbligatoria: il Documento contenente le informazioni chiave o KID.

Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, nell'apportare al TUF le modifiche atte a recepire la IDD, ha eliminato la definizione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, di cui all'art. 1, comma 1, lett. *w-bis*) (ossia i prodotti di ramo III e V), in considerazione del fatto che tale definizione non risultava più attuale, riferendosi a un sottoinsieme di prodotti rientranti nella nuova nozione europea di prodotti di investimento assicurativi o IBIP (*insurance based investment products*).

A tale proposito si rammenta che la definizione di IBIP era stata già inserita nel TUF all'art. 1, comma 1, lett. *w-bis.3*), in occasione dell'adeguamento al Regolamento PRIIPs operato dal d. lgs. n. 224/2016.

Con il recepimento della IDD è stata dunque superata la coesistenza di due definizioni non coincidenti, in linea con l'obiettivo di considerare gli IBIP come una categoria unitaria di prodotti, coerentemente con l'impostazione presente negli atti normativi europei (Regolamento PRIIPs, IDD) e già seguita dal legislatore nazionale in occasione dell'adeguamento del TUF al Regolamento PRIIPs.

Il citato decreto legislativo, nell'ambito del recepimento della IDD, per quanto di specifico rilievo in questa sede, ha modificato l'art. 185 del CAP relativo all'informativa precontrattuale concernente gli IBIP, prevedendo per essi la redazione, oltre che del KID previsto dal Regolamento PRIIPs, anche di un Documento informativo precontrattuale aggiuntivo ("DIP aggiuntivo"). Tale ultimo documento è destinato a contenere le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie o promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nel KID, in modo da permettere al cliente di pervenire ad una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell'impresa. Il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo contiene, altresì, il riferimento alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa di cui all'art. 47-*septies* del CAP e indica la procedura da seguire in caso di reclamo, l'organismo o l'autorità eventualmente competente e la legge applicabile.

Il citato art. 185 prevede che resti comunque salvo "quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale".

¹ La Direttiva *Solvency II* prevede una disciplina di trasparenza informativa per l'offerta al pubblico di prodotti assicurativi minimale che non contempla schemi di prospetto o altri modelli standardizzati ma si limita a elencare gli elementi informativi minimi da rendere disponibili al contraente prima della conclusione del contratto, rimettendo allo Stato membro la definizione della disciplina attuativa di detta previsione.



2. Procedimento di consultazione avviato dall'IVASS

In data 8 giugno 2018 l'IVASS ha sottoposto a pubblica consultazione lo “Schema di Regolamento IVASS in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi, previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private”.

In conformità a quanto previsto dal nuovo art. 185 del CAP, nell'esercizio della delega regolamentare prevista dal comma 4 del citato articolo, l'IVASS, per quanto di rilievo in questa specifica sede, ha sottoposto a pubblica consultazione lo schema di Documento informativo precontrattuale aggiuntivo concernente gli IBIP. Come si legge nel documento di consultazione il DIP aggiuntivo IBIP «è stato predisposto secondo uno standard che replica struttura e grafica dei modelli di DIP aggiuntivo relativi alle altre categorie di prodotti, con l'inserimento di ulteriori informazioni peculiari degli IBIP, in modo da sostituire la previgente Scheda sintetica e Nota informativa, riportando in ogni caso le sole informazioni integrative del KID necessarie a rendere edotto il cliente circa il fatto che sta sottoscrivendo un contratto di assicurazione, anche se appartiene al genere dei prodotti “IBIP”».

Nel documento di consultazione l'Autorità ha chiarito che il «DIP aggiuntivo sugli IBIP non si applica ai prodotti di ramo III e V fino a quando vige l'obbligo di redazione del Prospetto ai sensi del Regolamento Emittenti della Consob».

3. Modifiche al Regolamento Emittenti

I profili connessi al regime informativo precontrattuale degli IBIP hanno formato oggetto di approfondimento nell'ambito di una specifica attività di coordinamento tra IVASS e CONSOB.

Fin dall'attuazione del Regolamento PRIIPs è emersa, infatti, la necessità di rivedere i regimi informativi preesistenti, al fine di delineare un regime uniforme per tutti gli IBIP, assicurare la compatibilità con il KID dei PRIIPs, rimuovere le duplicazioni ed evitare informazioni contrastanti o ridondanti.

Al fine di soddisfare tale esigenza e di realizzare una semplificazione della disciplina applicabile in modo uniforme a tutti gli IBIP in tema di trasparenza, si ritiene di modificare il Regolamento Emittenti, eliminando l'obbligo del prospetto per i prodotti di ramo III e V.

Al riguardo si rappresenta, infatti, che in base alla disciplina di riferimento europea, dettata da ultimo con il Regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, non è previsto l'obbligo del prospetto d'offerta per i prodotti emessi da imprese di assicurazione (diversi da strumenti finanziari), che esulano dal campo di applicazione della citata normativa.

Del resto anche la Direttiva *Solvency II*:

- non contempla schemi di prospetto o altri modelli standardizzati per le informazioni precontrattuali da rendere all'investitore;
- si limita a elencare gli elementi informativi minimi da rendere disponibili al contraente prima della conclusione del contratto, rimettendo allo Stato membro la definizione della disciplina attuativa;



- ha previsto che le informazioni sull'emittente, da rendere al cliente che acquista un prodotto assicurativo, siano integrate mediante un riferimento alla relazione sulla solvibilità prevista dalla stessa Direttiva.

La scelta della CONSOB di sottoporre alla consultazione del mercato l'abrogazione degli Schemi di prospetto attualmente previsti per i prodotti assicurativi di ramo III e V è stata preceduta da un'analisi comparata volta a verificare se alcuni elementi informativi attualmente previsti in tali Schemi potessero venir meno alla luce del nuovo assetto informativo che verrebbe a delinearsi, in base al quale la documentazione precontrattuale da rendere disponibile all'investitore in IBIP sarebbe articolata come segue:

- 1) il KID PRIIPs, che illustra gli elementi chiave del prodotto;
- 2) il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo predisposto dall'IVASS, contenente le informazioni sull'emittente, in modo da assolvere ai requisiti previsti dalla *Solvency II*, con riferimento anche alla relazione sulla solvibilità, nonché gli ulteriori elementi informativi riferiti ai diritti e agli obblighi dei contraenti.

Da tale analisi è emerso che:

- a) le informazioni sull'impresa di assicurazione attualmente contenute negli Schemi 5, 6 e 7 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti, nella Parte I, Sez. A, par. 1 e nella Parte III, Sez. A, par. 1 del prospetto d'offerta, possono ritenersi assorbite e ulteriormente sviluppate dal DIP aggiuntivo predisposto dall'IVASS;
- b) le informazioni sul prodotto attualmente contenute negli Schemi 5, 6 e 7 sono comunque presenti in gran parte nel KID, ad eccezione degli elementi informativi che riguardano i diritti e gli obblighi dei contraenti e dell'informativa sul profilo di rischio dell'investimento finanziario e sugli scenari probabilistici dell'investimento derivanti dall'applicazione della comunicazione CONSOB n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009.

Tuttavia, con riferimento agli elementi informativi concernenti i diritti e gli obblighi dei contraenti, si fa presente che le eventuali opzioni previste dal contratto (ad es., conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia; possibilità di differimento della scadenza) e i relativi termini di esercizio, le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata e i relativi termini, le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione e i relativi termini, sono contenute nel DIP aggiuntivo previsto dall'IVASS.

Con riferimento, invece, all'informativa sul profilo di rischio dell'investimento finanziario e sugli scenari probabilistici dell'investimento, occorre considerare che il KID introdotto dal Regolamento PRIIPs prevede un approccio metodologico diverso da quello preesistente in ambito nazionale, che risulta vincolante in tutti gli Stati europei. Pertanto, il superamento della comunicazione CONSOB n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009 consente di evitare che l'investitore riceva informazioni incoerenti o comunque differenti su tali aspetti rispetto a quelle presenti nel KID.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo previsto dall'IVASS, esteso anche ai rami III e V, e il KID previsto dal Regolamento PRIIPs, consentano di offrire all'investitore un adeguato livello di informazioni in fase precontrattuale.

Pertanto le modifiche da apportare al Regolamento Emittenti concernono l'abrogazione degli



Schemi 5, 6, e 7 dell'Allegato 1B al medesimo Regolamento, nonché l'abrogazione della disciplina di cui alla Parte II (Appello al pubblico risparmio), Titolo I (Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari), Capo IV (Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione) del medesimo Regolamento.

Tale disciplina era stata introdotta nel Regolamento Emittenti al fine di disciplinare l'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione ai sensi degli artt. 94 e ss. del TUF, a seguito dell'abrogazione dell'art. 100, comma 1, lett. f), del TUF, operata dalla legge n. 262/2005. Le ragioni di tale scelta normativa erano da rintracciare nella volontà di ricondurre ad unità le differenti discipline di trasparenza in materia di prodotti finanziari, prescindendo dunque dalla tipologia di emittenti e dagli specifici settori di regolamentazione, in un'ottica di maggiore tutela per l'investitore.

Il Capo IV, che si intende ora abrogare, contiene dunque la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari-assicurativi nei diversi ambiti demandati alla potestà regolamentare della CONSOB.

Il venir meno della definizione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e l'introduzione della più ampia definizione di IBIP hanno reso necessaria una riflessione sulla disciplina dell'offerta al pubblico applicabile a tale novero di prodotti. In proposito, si rileva che la disciplina dell'offerta al pubblico di IBIP non trova riferimento in una cornice europea, trattandosi di un istituto di portata esclusivamente nazionale.

Ciò posto, la scelta effettuata dal legislatore nazionale nel 2005 di estendere ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione la disciplina dell'offerta al pubblico si collocava in un contesto in cui sui prodotti assicurativi il livello di legiferazione e di armonizzazione in ambito europeo era molto scarso, e dunque sussisteva l'esigenza di protezione degli investitori domestici a seguito delle problematiche sofferte dal mercato assicurativo negli anni precedenti al 2005.

Si ritiene che, allo stato attuale, tali esigenze di tutela siano presidiate da un lato, dalla nuova disciplina europea che, nel settore assicurativo, è stata interessata da evoluzioni importanti, in un'ottica di avvicinamento a quella degli strumenti finanziari e di armonizzazione tra i paesi dell'UE (Regolamento PRIIPs che contiene la disciplina di trasparenza applicabile ai PRIIP, compresi gli IBIP, e IDD che introduce le regole di condotta da osservarsi nella distribuzione di tutti i prodotti assicurativi); dall'altro dalla disciplina attuativa dettata dall'IVASS di cui è stata fornita illustrazione.

In tale ottica, si ritiene opportuno non continuare a mantenere una disciplina squisitamente domestica, che non trova spazio in altri Stati membri né riferimenti nella normativa di derivazione europea.

L'abrogazione del Capo IV comporta la necessità di modificare l'art. 34-ter del Regolamento Emittenti al fine di prevedere, conformemente a quanto stabilito dall'art. 100, comma 2, del TUF², l'inapplicabilità della disciplina sull'offerta al pubblico prevista dal medesimo decreto e dalla relativa normativa CONSOB di attuazione, nei confronti degli IBIP. La previsione di siffatta esenzione totale comporta la necessità di abrogare i commi 7 e 8 del medesimo art. 34-ter³.

² Ai sensi del quale "La Consob può individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali le disposizioni del presente Capo non si applicano in tutto o in parte."

³ In base ai quali "Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diretti ad



Si sottopone, infine, alla consultazione del mercato anche un'ulteriore modifica dell'art. 34-ter, concernente il comma 1, non direttamente connessa al recepimento della IDD. Tale modifica risponde all'esigenza di chiarire che le disposizioni concernenti gli obblighi di notifica alla CONSOB del KID introdotte nel Regolamento Emittenti (Parte II, Titolo I, Capo IV-bis, artt. 34-bis.1 e 34-bis.2) con la delibera n. 20250 del 28 dicembre 2017, non ricadono nel perimetro delle esenzioni previste dall'art. 34-ter del medesimo Regolamento, non essendoci alcuna delega al riguardo conferita alla CONSOB dal TUF.

* * *

Si provvederà ad avviare una separata consultazione concernente le modifiche da apportare al Regolamento CONSOB sugli Intermediari (approvato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018) volte a completare a livello di normazione secondaria il recepimento della IDD.

* * *

Si riporta, di seguito, il testo del Regolamento Emittenti che si intende sottoporre a consultazione.

PARTE I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

(...)

PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA
DI PRODOTTI FINANZIARI

(...)

Capo II
Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR
~~e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione~~

(...)

Capo IV
~~Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione~~

offrire prestazioni in forma collettiva nel caso in cui gli assicurati o in ogni caso i beneficiari delle prestazioni medesime dedotte in contratto non sostengano, nemmeno in parte, l'onere connesso al pagamento del premio.” e “Le offerte relative a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diverse da quelle indicate nel comma 7 non sono assoggettate alla comunicazione preventiva e all’approvazione del prospetto da parte della Consob previste dall’articolo 94, comma 1, del Testo unico. Alle medesime offerte non si applica l’articolo 101, comma 1, del Testo unico; i messaggi pubblicitari relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono trasmessi alla Consob solo su richiesta di questa.”.



~~Art. 29~~
~~(Definizioni)~~

~~1. Nel presente Capo si intendono per:~~

- ~~a) “prodotti finanziario assicurativi di tipo *unit linked*”: le polizze di ramo III, previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e di fondi interni;~~
- ~~b) “prodotti finanziario assicurativi di tipo *index linked*”: le polizze di ramo III, previste dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;~~
- ~~e) “prodotti finanziari di capitalizzazione”: i contratti di ramo V, previsti dagli articoli 2, comma 1, e 179, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.~~

~~Art. 30~~
~~(Obblighi generali)~~

~~1. In relazione all’offerta dei prodotti di cui al presente Capo, le imprese di assicurazione comunicano alla Consob i casi di cessazione o interruzione dell’offerta relativa a prospetti pubblicati, secondo le modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.~~

~~Art. 31~~
~~(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)~~

~~1. Per l’offerta dei prodotti di cui al presente Capo, le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente all’avvio dell’operazione, ne danno comunicazione alla Consob e pubblicano il prospetto d’offerta mediante:~~

- ~~a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa con istruzioni operative;~~
- ~~b) messa a disposizione del pubblico nel sito *internet* proprio e degli intermediari incaricati del collocamento, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.~~

~~2. Il modulo di proposta è trasmesso alla Consob, unitamente al prospetto d’offerta, secondo le modalità di cui al comma 1, lettera a).~~

~~Art. 32~~
~~(Prospetto d’offerta)~~

~~1. Il prospetto relativo all’offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è costituito da:~~

- ~~a) Scheda sintetica;~~
- ~~b) Parte I — Informazioni sull’investimento;~~
- ~~c) Parte II — Illustrazione dei dati periodici di rischio/rendimento e costi effettivi dell’investimento;~~
- ~~d) Parte III — Altre informazioni.~~

~~2. La scheda sintetica e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente consegnate all’investitore prima della sottoscrizione della proposta di investimento. Le Parti I, II e III devono essere gratuitamente consegnate su richiesta dell’investitore. Relativamente ai prodotti finanziario-~~



assicurativi di tipo *unit linked* ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione, qualora siano previsti, sono consegnati su richiesta dell'investitore anche:

- a) il regolamento dei fondi interni ovvero degli OICR cui sono collegate le prestazioni principali;
- b) il regolamento della gestione interna separata;
- c) la documentazione, analoga a quella suddetta, relativa ad altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento dei prodotti.

3. Il prospetto d'offerta ed il modulo di proposta sono redatti secondo gli schemi 5, 6 e 7 di cui all'Allegato 1B.

4. In tutti i casi in cui le caratteristiche dei prodotti richiedano l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, gli offerenti comunicano alla Consob tali circostanze e i motivi tecnici sottesi contestualmente al deposito del prospetto. Tale inserimento non può riguardare l'informativa sulle caratteristiche essenziali del prodotto offerto inerenti alla tipologia, al regime dei costi, al profilo di rischio dello stesso e alla rivalutazione del capitale nei prodotti finanziari di capitalizzazione secondo quanto previsto dagli schemi 5, 6 e 7 di cui all'Allegato 1B.

5. Ove l'offerta abbia ad oggetto prodotti per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto del prospetto.

Art. 33

(Aggiornamento del prospetto)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto relativo a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso d'offerta comporta il suo tempestivo aggiornamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, le imprese di assicurazione offerenti:

a) aggiornano le Parti I, II e III del prospetto ricorrendo, alternativamente, ad una delle seguenti modalità:

—— sostituzione della parte soggetta a variazione del prospetto da ultimo pubblicato;

—— integrazione del prospetto da ultimo pubblicato con un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti;

b) aggiornano la scheda sintetica e le condizioni di contratto mediante la sostituzione della versione da ultimo pubblicata.

3. Le imprese di assicurazione danno tempestiva notizia nel proprio sito *internet* degli aggiornamenti di cui al comma 2.

4. Fatte salve le disposizioni dei commi 1 e 2, l'aggiornamento dei dati periodici di cui alla scheda sintetica e alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro il medesimo termine le Parti I, II e III del prospetto devono essere aggiornate con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 2, lettera a), secondo alinea.

5. Relativamente ai prodotti finanziari di capitalizzazione, il cui rendimento è correlato all'andamento di una gestione separata ovvero di altra provvista di attivi, l'aggiornamento di cui al comma 4 deve essere effettuato con riferimento ai dati relativi all'ultimo periodo di rilevazione previsto nelle condizioni di contratto.

6. Qualora le imprese offerenti aggiornino il prospetto ai sensi del comma 2, lettera a), primo alinea, e risulti pubblicato un supplemento in corso di validità che contiene variazioni alla parte del



prospetto oggetto di aggiornamento, la parte del prospetto aggiornata sostituisce il supplemento recependo tali variazioni. Nel caso in cui il supplemento contenga anche variazioni inerenti a parti del prospetto non interessate dall'aggiornamento, gli offerenti procedono ad un contestuale aggiornamento del prospetto secondo una delle modalità di cui al comma 2, lettera a), al fine di tener conto di tali ulteriori variazioni.

7. Nel caso in cui le Parti I, II e III del prospetto siano state aggiornate ai sensi del comma 2, lettera a), secondo alinea, le imprese di assicurazione possono ricorrere alla medesima modalità di aggiornamento in relazione ad ulteriori variazioni delle parti del prospetto. In tal caso, il nuovo supplemento sostituisce quello da ultimo pubblicato, non potendo sussistere più di un supplemento in corso di validità.

8. Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi precedenti ovvero il supplemento di aggiornamento sono contestualmente pubblicati secondo le modalità previste dall'articolo 31.

9. Il modulo di proposta è soggetto ad autonomo e tempestivo aggiornamento nel caso di variazione delle informazioni in esso contenute. La versione aggiornata del modulo di proposta è trasmessa alla Consob secondo la modalità indicata all'articolo 31, comma 1, lettera a).

Art. 34

(Obblighi informativi)

1. Le imprese di assicurazione offerenti pubblicano su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e nel proprio sito *internet*:

a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario assicurativi di tipo *unit linked*, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione;

b) il valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario assicurativi di tipo *index linked*, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione, alla denominazione dell'indice, dell'altro valore di riferimento o dell'attività finanziaria e ad uno o più indicatori di mercato del rischio di credito dell'emittente o del garante.

2. L'obbligo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adempiuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione. Gli obblighi di cui al comma 1 si intendono assolti qualora la pubblicazione sia già stata effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli OICR, ovvero ai sensi dell'articolo 22, comma 3, nonché nell'ipotesi in cui alla pubblicazione del valore dell'indice o dell'altro valore di riferimento cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziario assicurativi di tipo *index linked* provveda un soggetto diverso dall'impresa offerente. In tal caso, le imprese di assicurazione indicano nel proprio sito *internet* le modalità per il reperimento di tali informazioni.

3. Le imprese di assicurazione offerenti prodotti finanziario assicurativi di tipo *unit linked* e prodotti finanziari di capitalizzazione rendono disponibili nel proprio sito *internet*, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati, ove siano previsti:

a) il prospetto, i rendiconti periodici e il regolamento del fondo interno o dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti;

b) il regolamento, il rendiconto annuale e il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata;



e) la documentazione, analoga a quella suddetta, relativa ad altra provvista di attivi cui è correlato il rendimento dei prodotti.

4. Le imprese di assicurazione offerenti comunicano tempestivamente ai contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia, il regime dei costi, il profilo di rischio del prodotto e la rivalutazione del capitale nei prodotti finanziari di capitalizzazione.

5. I dati periodici aggiornati contenuti nella Parte II del prospetto e le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto, diverse da quelle indicate al comma 4 e al comma 1 dell'articolo 34 *bis*, sono comunicati ai contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

6. Relativamente ai prodotti finanziari di capitalizzazione, il cui rendimento è correlato all'andamento di una gestione separata ovvero di altra provvista di attivi, la comunicazione di cui al comma 5 è effettuata con riferimento ai dati relativi all'ultimo periodo di rilevazione previsto nelle condizioni di contratto.

7. Relativamente ai prodotti finanziario assicurativi di tipo *unit linked* o ai prodotti finanziari di capitalizzazione, sono comunicate tempestivamente ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione ovvero gestioni interne separate ovvero altre provviste di attivi di nuova istituzione non contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.

8. A fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

9. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai contraenti.

Art. 34 *bis*

(Obblighi informativi discendenti dalle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita)

1. Fermi restando gli obblighi di aggiornamento del prospetto di cui all'articolo 33, le imprese di assicurazione offerenti comunicano tempestivamente ai contraenti, per iscritto e in forma chiara e precisa, le variazioni delle informazioni:

a) relative all'impresa offerente e all'eventuale sede secondaria con la quale è stato concluso il contratto;

b) indicate alle lettere da a) a k) del successivo comma 2 per effetto di clausole aggiunte al contratto o modifiche alla legge ad esso applicabile.

2. L'obbligo previsto dal comma 1 è adempiuto anche nelle ipotesi di esenzione previste dall'articolo 34 *ter* nonché in caso di offerte non pubbliche. Nelle medesime ipotesi di esenzione, le imprese di assicurazione offerenti comunicano agli investitori contraenti, prima della sottoscrizione, le informazioni relative:

a) alla denominazione dell'impresa di assicurazione, nazionalità, forma giuridica e relativo indirizzo;

b) all'eventuale sede secondaria con la quale sarà concluso il contratto e relativo indirizzo;

c) alle prestazioni offerte ed opzioni esercitabili;

d) alla durata del contratto;

e) alle modalità di scioglimento del contratto;



- f) alle modalità e alla durata di versamento dei premi;
- g) alle modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazioni agli utili;
- h) ai valori di riscatto e di riduzione nonché alla natura delle eventuali garanzie;
- i) all'elenco dei valori di riferimento utilizzati nei contratti a capitale variabile;
- j) ai premi relativi a ciascuna prestazione, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate;
- k) alla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile;
- l) alle modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto;
- m) al regime fiscale applicabile;
- n) al regime dei reclami per questioni attinenti al contratto ed alla possibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- o) alla facoltà di scelta delle parti in ordine alla legge applicabile al contratto ed alla legislazione proposta dall'impresa offerente;
- p) alla legge applicabile al contratto nel caso di mancata scelta delle parti.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate in lingua italiana o, nel caso si applichi al contratto un regime linguistico o una legge differente da quella italiana, nella diversa lingua adottata dalle parti.

Capo IV-bis

Disposizioni riguardanti i PRIIPs

Art. 34-bis.1

(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) “regolamento delegato (UE) 2017/653”: il regolamento delegato della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;
- b) “KID”: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati previsto dall'articolo 4-*decies* del Testo Unico.

2. Ai fini del presente Capo valgono le definizioni contenute nel Testo Unico e nel regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Art. 34-bis.2

(Notifica del KID)

1. L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4-*decies*, commi 1 e 2, del Testo Unico si intende assolto con il deposito presso la Consob del KID o della versione rivista dello stesso secondo modalità specificate dalla Consob con istruzioni operative.

2. L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4-*decies*, comma 1, del Testo Unico è assolto almeno il giorno precedente la data di avvio della commercializzazione del prodotto dall'ideatore del PRIIP



o dalla persona che vende il PRIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo, secondo gli specifici accordi tra i medesimi interlocutori.

3. Gli accordi intervenuti ai sensi del comma 2, circa il soggetto tenuto alla notifica del KID alla Consob, non esonerano in ogni caso colui che per primo avvia la commercializzazione da responsabilità per inadempimento di tale obbligo.

4. Nei casi in cui sia la persona che vende il PRIP o distribuisce il prodotto di investimento assicurativo a effettuare la notifica del KID, essa stessa ne dà tempestiva notizia all'ideatore.

5. L'obbligo di notifica previsto dall'articolo 4-*decies*, comma 2, del Testo Unico è assolto dall'ideatore del PRIIP al più tardi contestualmente alla pubblicazione sul proprio sito *internet* della versione rivista del KID ai sensi dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/653.

Capo V

Disposizioni comuni

Sezione I

Disciplina delle esenzioni

Art. 34-*ter*

(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo, **ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-*bis***, non si applicano alle offerte al pubblico:

(...)

g) aventi ad oggetto **i prodotti di investimento assicurativi finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro;**

(...)

~~7. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diretti ad offrire prestazioni in forma collettiva nel caso in cui gli assicurati o in ogni caso i beneficiari delle prestazioni medesime dedotte in contratto non sostengano, nemmeno in parte, l'onere connesso al pagamento del premio.~~

~~8. Le offerte relative a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diverse da quelle indicate nel comma 7 non sono assoggettate alla comunicazione preventiva e all'approvazione del prospetto da parte della Consob previste dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico. Alle medesime offerte non si applica l'articolo 101, comma 1, del Testo unico; i messaggi pubblicitari relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono trasmessi alla Consob solo su richiesta di questa.~~

Art. 34-*quater*

(Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati)



...omissis...

Sezione II
Regole per lo svolgimento dell'offerta

(...)

Sezione III
Attività pubblicitaria

(...)

Sezione IV
Disposizioni transitorie

(...)

ALLEGATO 1 OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI

Allegato 1A Comunicazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa

Allegato 1B Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR ~~e per l'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione~~ e relativi schemi

(...)

~~Schema 5 — Prospetto d'offerta di prodotti finanziario assicurativi di tipo *Unit Linked*~~

~~Schema 6 — Prospetto d'offerta di prodotti finanziario assicurativi di tipo *Index Linked*~~

~~Schema 7 — Prospetto d'offerta di prodotti finanziari di capitalizzazione~~

(...)



MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI RELATIVE ALLA DISCIPLINA SULL'OFFERTA AL PUBBLICO DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE

23 NOVEMBRE 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

SEZIONE I – MOTIVAZIONI, OBIETTIVI E DESCRIZIONE DEL PROVVEDIMENTO

1. Motivazioni e obiettivi del provvedimento

Il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 giugno 2018, Serie generale n. 138, ha apportato al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private, di seguito anche “CAP”) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito anche “TUF”), le modifiche atte a recepire nell’ordinamento italiano la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (di seguito anche “IDD”), in conformità a quanto previsto dall’art. 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017).

Più nel dettaglio, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 68/2018, per quanto di specifico rilievo in questa sede, riguardano l’eliminazione della definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, di cui all’art. 1, comma 1, lett. *w-bis*), del TUF e la disciplina dell’informativa precontrattuale prevista nel nuovo art. 185 del CAP.

a) L’eliminazione della lettera *w-bis* nel comma 1 dell’art. 1 del TUF

L’art. 2, comma 1, lett. *a*), del d.lgs. n. 68/2018 ha modificato l’art. 1 del TUF, eliminando la definizione di “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”, di cui al comma 1, lett. *w-bis*)¹, che non risultava più attuale, riferendosi a un sottoinsieme di prodotti rientranti nella nuova nozione europea di prodotti di investimento assicurativi o IBIP (*insurance based investment products*).

Al riguardo si evidenzia che la definizione di IBIP era stata già inserita nel TUF all’art. 1, comma 1, lett. *w-bis*.3), in occasione dell’adeguamento al regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (di seguito anche “Regolamento PRIIPs”), operato dal d. lgs. n. 224/2016.

Con il recepimento della IDD è stata dunque superata la coesistenza nella normativa nazionale di due definizioni non coincidenti, in linea con l’obiettivo di considerare gli IBIP come una categoria unitaria di prodotti, coerentemente con l’impostazione presente negli atti normativi europei (Regolamento PRIIPs, IDD) e già seguita dal legislatore nazionale in occasione dell’adeguamento del TUF al Regolamento PRIIPs.

¹ L’art. 1, comma 1, lett. *w-bis*), del TUF identificava i “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” con “*le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*”.



Sia la IDD (art. 2, par. 1, n. 17), sia il Regolamento PRIIPs (art. 4, par. 1, n. 2), infatti, definiscono univocamente il “prodotto di investimento assicurativo” come “*un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato*”.

Il Regolamento PRIIPs, applicabile ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), nella cui nozione rientrano anche gli IBIP (art. 4, par. 1, n. 3), ha introdotto, dal 1° gennaio 2018, un documento a consegna obbligatoria, il *Key Information Document* o KID, contenente le informazioni chiave che devono essere fornite agli investitori al dettaglio in occasione dell’acquisto di PRIIP, al fine di agevolare la comprensione e la comparabilità.

Ai sensi dell’art. 4-*sexies*, comma 2, lett. c), del TUF, la CONSOB è l’autorità competente a ricevere la notifica preventiva del KID (prima che i PRIIP siano commercializzati in Italia), relativamente a tutti i PRIIP, ivi inclusi gli IBIP.

b) La disciplina sull’informativa precontrattuale degli IBIP

Il nuovo art. 185 del CAP, come sostituito dall’art. 1, comma 31, del d.lgs. n. 68/2018, con riferimento all’informativa precontrattuale sugli IBIP ha previsto la redazione, da parte delle imprese di assicurazione, di un documento informativo precontrattuale *standard* di base, identificato nel KID disciplinato dal Regolamento PRIIPs e di uno specifico “Documento informativo precontrattuale aggiuntivo” (“DIP aggiuntivo”), il cui contenuto è rimesso alla potestà regolamentare dell’IVASS. Secondo le previsioni dell’art. 185, comma 3, del CAP, il DIP aggiuntivo deve contenere le informazioni, diverse da quelle pubblicitarie e promozionali, integrative e complementari rispetto a quelle contenute nel KID, per consentire una conoscenza più approfondita del prodotto e permettere al cliente di pervenire a una decisione informata su diritti e obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione patrimoniale dell’impresa. Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo deve includere anche altre informazioni, come quelle sui reclami o sulla legge applicabile al contratto, previste dalla Direttiva *Solvency II* che, seppur non decisive per la scelta del prodotto, assumono comunque rilievo per il cliente.

L’art. 185, comma 3, prevede che resti comunque salvo “*quanto previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria e dalle relative disposizioni di attuazione in materia di informativa precontrattuale*”.

L’IVASS, con il Regolamento n. 41 del 2 agosto 2018, “*recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private*”, ha, per quanto di rilievo in questa sede, esercitato la delega regolamentare contenuta nell’art. 185, comma 4, del CAP, predisponendo lo schema di DIP aggiuntivo concernente gli IBIP. Tale Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019 (art. 49).

2. Descrizione dell’intervento regolamentare

Alla luce del nuovo regime normativo che si è delineato in ambito europeo e nazionale con riferimento alla trasparenza precontrattuale relativa agli IBIP, si ritiene di intervenire sul regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito “Regolamento Emittenti”) relativamente agli aspetti di seguito evidenziati.



a) Abrogazione della disciplina sull'offerta al pubblico dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

La disciplina di cui alla Parte II (“Appello al pubblico risparmio”), Titolo I (“Offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari”), Capo IV (“Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione”) del Regolamento Emittenti contiene la normativa sull’offerta al pubblico dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione nei diversi ambiti demandati alla potestà regolamentare della CONSOB.

In proposito, si rileva che la disciplina dell’offerta al pubblico di tali prodotti non trova riferimento in una cornice europea, trattandosi di un istituto di portata esclusivamente nazionale la cui introduzione, avvenuta nel 2005 ad opera della Legge sul Risparmio, si collocava in un contesto in cui sui prodotti assicurativi il livello di legiferazione e di armonizzazione in ambito europeo era molto scarno, e dunque sussisteva l’esigenza di protezione degli investitori domestici a seguito delle problematiche sofferte dal mercato assicurativo negli anni precedenti al 2005.

Allo stato attuale tali esigenze di tutela sono presidiate, da un lato, dalla nuova disciplina europea che, nel settore assicurativo, è stata interessata da evoluzioni importanti, in un’ottica di avvicinamento a quella degli strumenti finanziari e di armonizzazione tra i paesi dell’UE (Regolamento PRIIPs che contiene la disciplina di trasparenza applicabile ai PRIIP, compresi gli IBIP, e IDD che introduce le regole di condotta da osservarsi nella distribuzione di tutti i prodotti assicurativi); dall’altro, dalla disciplina attuativa da ultimo dettata dall’IVASS nell’esercizio delle potestà regolamentari previste dal CAP come modificato dal d.lgs. n. 68/2018 (Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, già citato).

Pertanto, non ravvisandosi l’opportunità di mantenere una disciplina squisitamente domestica, che non trova spazio in altri Stati membri né riferimenti nella normativa di derivazione europea, viene abrogato il citato Capo IV.

Al fine di prevedere l’inapplicabilità della disciplina sull’offerta al pubblico prevista dal TUF e dalla relativa normativa CONSOB di attuazione nei confronti degli IBIP, si procede, inoltre, in conformità a quanto stabilito dall’art. 100, comma 2, del TUF, a modificare il comma 1 dell’art. 34-ter del Regolamento Emittenti (“Casi di inapplicabilità ed esenzioni”), prevedendo, alla lett. g)², l’inapplicabilità della disciplina in esame alle offerte aventi a oggetto i prodotti di investimento assicurativi. Siffatta previsione di carattere generale comporta l’abrogazione dei commi 7 e 8 dell’art. 34-ter.

L’art. 34-ter è interessato anche da un’ulteriore modifica concernente *l’incipit* del comma 1, nel quale viene inserito un espresso riferimento alla disciplina contenuta nel Regolamento Emittenti concernente gli obblighi di notifica alla CONSOB del KID PRIIPs (Parte II, Titolo I, Capo IV-bis). Tale modifica, che non risulta direttamente connessa al recepimento della IDD, ha lo scopo di chiarire che gli obblighi di notifica alla CONSOB del KID non ricadono nel perimetro dei casi di inapplicabilità ed esenzioni previsti dall’art. 34-ter del medesimo Regolamento, stante quanto previsto dall’art. 100, comma 3-bis, del TUF, secondo cui “*Restano fermi gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio come ivi definiti*”.

² Nel quadro normativo attualmente vigente la lett. g) si riferisce soltanto alle offerte “*aventi ad oggetto i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro*”.



b) Eliminazione degli Schemi 5, 6 e 7 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti

I profili connessi al regime informativo precontrattuale degli IBIP hanno formato oggetto di approfondimento nell'ambito di una specifica attività di coordinamento tra CONSOB e IVASS, essendo emersa, sin dall'attuazione del Regolamento PRIIPs, la necessità di rivedere i regimi informativi preesistenti, al fine di delineare un regime uniforme per tutti gli IBIP, assicurare la compatibilità con il KID dei PRIIPs, rimuovere le duplicazioni ed evitare informazioni contrastanti o ridondanti.

Al fine di soddisfare tale esigenza e di realizzare una semplificazione della disciplina applicabile in modo uniforme a tutti gli IBIP in tema di trasparenza, per effetto della menzionata abrogazione della Parte II, Titolo I, Capo IV del Regolamento Emittenti si elimina, per i prodotti di ramo III e V, l'obbligo di pubblicare un prospetto d'offerta, redatto secondo gli Schemi 5, 6 e 7 (rispettivamente per *unit linked*, *index linked* e prodotti di capitalizzazione) dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti.

Le modifiche in esame entreranno in vigore il 1° gennaio 2019, contestualmente dunque all'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 41/2018. In tal modo, a partire da tale data, la documentazione precontrattuale da rendere disponibile all'investitore sarà uniforme per tutti gli IBIP³ e sarà articolata come segue:

- 1) il KID PRIIPs, che illustra gli elementi chiave del prodotto;
- 2) il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo predisposto dall'IVASS, contenente le informazioni sull'emittente, in modo da assolvere ai requisiti previsti dalla *Solvency II*, con riferimento anche alla relazione sulla solvibilità, nonché gli ulteriori elementi informativi riferiti ai diritti e agli obblighi dei contraenti.

Tali documenti congiuntamente consentono di offrire all'investitore un adeguato livello di informazioni in fase precontrattuale, come emerso da un'analisi svolta dalla CONSOB volta a verificare che il nuovo regime informativo che si è venuto a delineare contenga tutti gli elementi attualmente previsti negli Schemi 5, 6 e 7 dell'Allegato 1B al Regolamento Emittenti⁴.

SEZIONE II – ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE

La CONSOB ha provveduto allo svolgimento di una consultazione pubblica con gli operatori del mercato nel periodo 28 giugno 2018 – 27 agosto 2018, in ordine alle modifiche da apportare al Regolamento Emittenti.

³ Al contrario, il regime attualmente vigente prevede:

a) per i prodotti di ramo III e V, l'obbligo di pubblicare un prospetto d'offerta redatto secondo gli Schemi del Regolamento Emittenti della CONSOB il quale stabilisce, altresì, un regime di consegna modulare in base al quale solo la scheda sintetica e le condizioni di contratto devono essere consegnate agli investitori obbligatoriamente, mentre le altre parti del prospetto devono essere consegnate su richiesta;

b) per gli altri IBIP, l'obbligo di pubblicare un fascicolo informativo redatto secondo le disposizioni dettate dall'IVASS (Regolamento n. 35/2010).

Con l'applicazione, dal 1° gennaio 2018, del Regolamento PRIIPs, l'informativa da mettere a disposizione dell'investitore al dettaglio di IBIP si è arricchita del KID.

⁴ Di tale analisi si è dato conto nel Documento di consultazione concernente le modifiche in esame, pubblicato sul sito della CONSOB il 28 giugno 2018.



In risposta al documento di consultazione hanno fornito osservazioni i seguenti tre rispondenti⁵:

Soggetto	Categoria	Settore
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)	Associazione	assicurazioni
UNIPOL Gruppo S.p.A.	Impresa di assicurazione	assicurazioni
DLA Piper (Studio Legale Tributario Associato)	Studio legale	osservatore
Milano Finanza Editori S.p.A.	Società	osservatore

Di seguito, vengono sintetizzate le osservazioni pervenute ad esito della consultazione sopra indicata, che nella maggior parte dei casi si sono risolte in richieste di chiarimenti sulla normativa applicabile, e le relative valutazioni svolte.

Richieste di chiarimenti

In particolare, **ANIA**, esprimendo apprezzamento per la scelta effettuata dalla CONSOB nel documento di consultazione, ha formulato alcune richieste di chiarimento di carattere generale ed altre attinenti, invece, a singole disposizioni del Regolamento Emittenti, oggetto di abrogazione nel documento di consultazione.

Da un punto di vista generale è stata chiesta conferma della circostanza che, alla luce delle modifiche al Regolamento Emittenti sottoposte a consultazione e del nuovo art. 25-ter del TUF, come modificato dal d.lgs. n. 68/2018, le imprese di assicurazione non sono più tenute ad adempiere agli obblighi informativi verso la CONSOB previsti dalla delibera CONSOB n. 17297/2010 relativa alle “Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti vigilati”.

Relativamente a tale osservazione si rappresenta che, in attesa di una revisione sistematica degli obblighi di comunicazione in capo ai soggetti vigilati, di cui alla citata delibera CONSOB n. 17297/2010, a far data dal 1° ottobre 2018 è venuta meno la competenza della CONSOB a vigilare sull’attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi effettuata in via diretta dalle imprese di assicurazione. Pertanto, le imprese di assicurazione non sono più tenute alla trasmissione dei dati e delle informazioni relativi a periodi successivi al 1° ottobre 2018.

Con riferimento ai contratti in essere, aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, per i quali è stato redatto un prospetto di offerta secondo quanto previsto dagli Schemi 5, 6 e 7 dell’Allegato 1B al Regolamento Emittenti, **ANIA**:

- a) ritiene che, qualora l’impresa di assicurazione decida di mettere a disposizione degli investitori nuovi sottostanti (fondi, OICR) ai prodotti finanziari già collocati, la documentazione d’offerta sarà costituita dal KID PRIIPs e dal DIP aggiuntivo di cui al Regolamento IVASS n. 41/2018;

⁵ Le risposte alla consultazione sono integralmente pubblicate sul sito www.consob.it.



- b) ha chiesto se sia ancora vigente l'obbligo di informare i clienti della modifica del profilo di rischio del prodotto calcolato in base alla nota metodologica di cui alla Comunicazione CONSOB n. DIN/DSE/9025454 del 24 marzo 2009.

Con riferimento all'osservazione formulata *sub a)*, si condivide l'interpretazione dell'associazione di categoria secondo cui, nel caso in cui l'impresa di assicurazione metta a disposizione di investitori che hanno già sottoscritto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione nuovi sottostanti relativi ai medesimi prodotti, la documentazione d'offerta dovrà essere costituita dal KID e dal DIP aggiuntivo, analogamente a quanto avverrebbe per la documentazione d'offerta relativa ai medesimi sottostanti che sarebbe messa a disposizione dei nuovi investitori.

In merito all'osservazione *sub b)*, poiché il Regolamento IVASS n. 41, vigente dal 1° gennaio 2019, non prevede con riferimento alla distribuzione di IBIP un obbligo analogo a quello previsto dall'art. 34, comma 4, del Regolamento Emittenti, oggetto di abrogazione in questa sede, si ritiene che non sia più vigente l'obbligo di comunicare ai clienti la variazione del profilo di rischio del prodotto nemmeno se riferito ai contratti attualmente già in essere. La previsione della coesistenza di due diversi regimi informativi in merito a tale aspetto, uno per i clienti che hanno sottoscritto prima del 1° gennaio 2019 e uno per i sottoscrittori successivi, da una parte risulterebbe eccessivamente onerosa per le imprese di assicurazione offerenti che dovrebbero seguire due diverse metodologie per il calcolo del rischio in relazione allo stesso prodotto, dall'altra potrebbe creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra i clienti che hanno sottoscritto in base al regime attualmente vigente, destinatari di una comunicazione personalizzata, e i nuovi sottoscrittori che, ai sensi della normativa emanata dall'IVASS, non ricevono direttamente tale informativa.

Infine, **ANIA e UNIPOL Gruppo S.p.A.** hanno auspicato un coordinamento tra l'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Emittenti e l'entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 41/2018 (1° gennaio 2019).

Al riguardo si condivide la necessità di assicurare una tempistica coordinata per il passaggio al nuovo regime informativo, evitando duplicazioni. Pertanto, l'entrata in vigore delle presenti modifiche al Regolamento Emittenti sarà il 1° gennaio 2019.

Con riferimento, invece, alle osservazioni più specifiche formulate da **ANIA**, le stesse hanno riguardato disposizioni del Regolamento Emittenti oggetto di abrogazione nel documento di consultazione.

In particolare, l'art. 30, relativo all'obbligo di comunicare alla CONSOB i casi di cessazione e interruzione dell'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione relativa a prospetti pubblicati, è stato oggetto di alcune richieste di chiarimenti che hanno riguardato gli aspetti che seguono:

- a) è stata chiesta conferma dell'interpretazione secondo cui le imprese di assicurazione non dovranno più adempiere a siffatto obbligo informativo, dovendo soltanto comunicare l'eventuale data a partire dalla quale il KID non sarà più messo a disposizione degli investitori al dettaglio;
- b) sono stati chiesti chiarimenti su come debbano essere gestiti i casi di cessazione o interruzione dell'offerta con riferimento a prodotti già attualmente depositati sulla piattaforma SAIVIA o che verranno depositati prima dell'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Emittenti sottoposte a consultazione. In particolare è stato chiesto se sarà



necessario chiudere tutti i prodotti non essendo più disponibile il prospetto d'offerta, oppure se la chiusura andrà effettuata in corrispondenza dell'effettiva data di interruzione/chiusura dell'offerta anche se successiva all'entrata in vigore del Regolamento Emittenti aggiornato.

In merito all'osservazione *sub a)*, si ritiene che l'abrogazione dell'art. 30 faccia venir meno l'obbligo di comunicare alla CONSOB i casi di cessazione e interruzione dell'offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione relativa a prospetti pubblicati. In tali fattispecie, infatti, trattandosi di offerte in corso, dal 1° gennaio 2019 la documentazione d'offerta sarà costituita dal KID e dal DIP Aggiuntivo e, pertanto, troverà applicazione la disciplina dettata dalla CONSOB nelle “*Istruzioni operative per la notifica del KID dei PRIIPs*”, secondo cui “*Con riferimento a ciascun PRIIP (...) gli operatori sono tenuti a comunicare l'eventuale data a partire dalla quale il KID relativo al prodotto non sia più attuale in quanto il prodotto non è più messo a disposizione degli investitori al dettaglio*”.

Con riferimento ai prospetti depositati in SAIVIA (o che saranno depositati in SAIVIA ai sensi della normativa vigente fino all'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Emittenti sottoposte a consultazione), si ritiene, in un'ottica di maggiore chiarezza e tutela per gli investitori, che, in corrispondenza del passaggio al nuovo regime informativo, i suddetti prospetti debbano essere chiusi, attraverso una comunicazione da inviare alla CONSOB tramite apposita funzione prevista nel SAIVIA, anche se l'offerta è ancora in corso. Infatti, per i prodotti già esistenti e che continueranno a essere messi a disposizione degli investitori dopo l'entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Emittenti, dovrà essere consegnato il nuovo *set* informativo. Al fine della chiusura dei prospetti depositati in SAIVIA, sarà consentito un periodo transitorio di 3 mesi fino alla data del 31 marzo 2019.

Ulteriori osservazioni sono state formulate da ANIA in merito all'art. 33, relativo all'aggiornamento del prospetto d'offerta, in relazione al quale:

- a) è stata chiesta conferma dell'interpretazione secondo cui la sua abrogazione faccia venir meno l'obbligo, previsto dal manuale di istruzione del sistema SAIVIA a carico delle imprese di assicurazione, di comunicare, in sede di aggiornamento annuale del prospetto, i dati relativi ai premi, riscatti/rimborsi e valorizzazioni in corso di tutti i prodotti depositati e con un portafoglio attivo;
- b) relativamente ai contratti attualmente in essere, è stata chiesta conferma dell'interpretazione secondo cui l'abrogazione dell'art. 33 comporta il venir meno dell'obbligo per le imprese di assicurazione di inviare ai clienti, a seguito dell'aggiornamento della Parte II del prospetto, i dati aggiornati;
- c) relativamente alle informazioni periodiche, è stata chiesta conferma dell'interpretazione secondo cui la relativa disciplina sarà rinvenibile nel Regolamento IVASS n. 41/2018.

Relativamente alle osservazioni formulate si conferma che, a partire dal 1° gennaio 2019:

- viene meno l'obbligo di comunicare alla CONSOB i dati relativi ai premi, riscatti/rimborsi e valorizzazioni in corso di tutti i prodotti depositati e con un portafoglio attivo;
- viene meno l'obbligo di comunicare ai clienti i dati aggiornati della Parte II del prospetto anche con riferimento ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore delle modifiche al Regolamento Emittenti in esame;



- le informazioni periodiche da comunicare ai clienti sono disciplinate dal Regolamento IVASS n. 41/2018 e, in particolare, dagli artt. 24 e 25.

Sempre in relazione all'art. 33, lo **Studio Legale Tributario Associato DLA Piper** ha chiesto se sarà prevista una disciplina transitoria applicabile ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione attualmente in commercio, in particolare per i casi di aggiornamento del prospetto, attualmente contemplati dall'art. 33.

Al riguardo si ritiene non necessario prevedere una disciplina transitoria con riferimento all'abrogazione dell'art. 33, in quanto il venir meno dell'obbligo di aggiornamento del prospetto è compensato dall'informativa periodica che deve essere fornita all'investitore ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento IVASS n. 41/2018.

Il medesimo rispondente alla consultazione ha chiesto, inoltre, conferma dell'interpretazione secondo cui anche per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro, l'informativa precontrattuale sarà costituita dal KID, come previsto dal Regolamento PRIIPs, e dal DIP aggiuntivo, come previsto dal Regolamento IVASS n.41/2018, in aggiunta alle Condizioni Generali di Assicurazioni, il Modulo di Proposta e il Glossario.

In merito a tale richiesta, si rappresenta che, anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 34-ter, comma 1, lett. g), del Regolamento Emittenti, è chiarito in via definitiva che per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione anche con premio minimo iniziale di almeno 100.000 euro si applica la disciplina PRIIPs.

Richieste di modifiche

Milano Finanza Editori S.p.A. ha chiesto di mantenere l'obbligo previsto dall'art. 34 del Regolamento Emittenti di pubblicare su almeno un quotidiano a diffusione nazionale il valore delle quote o degli indici dei fondi assicurativi *unit e index linked*, non rinvenendosi un siffatto obbligo nella disciplina dettata dall'IVASS (art. 24 del Regolamento IVASS n. 41/2018).

In merito a tale osservazione, si rappresenta che per le ragioni esposte nella precedente sezione, si è ritenuto di abrogare la disciplina sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nel cui ambito si inserivano anche le disposizioni concernenti gli obblighi informativi di cui all'art. 34 a carico delle imprese di assicurazioni. A seguito di tale abrogazione la normativa rinvenibile al riguardo sarà quella di cui all'art. 24 del Regolamento IVASS n. 41/2018, che però non contempla obblighi di pubblicazione a mezzo stampa.

Analogamente, anche nel Regolamento Emittenti (art. 22), con riferimento agli OICVM UE, la pubblicazione del valore unitario della quota o azione, è prevista "*secondo modalità appropriate e idonee a garantire un'agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell'informazione*".

SEZIONE III - INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi



dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

Ai fini della successiva revisione dell'atto, la disciplina sulla trasparenza precontrattuale concernente la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, come delineatesi anche a seguito delle potestà regolamentari attribuite all'IVASS dal CAP, verrà analizzata con particolare riferimento alle tutele informative riconosciute al cliente.

**Delibera n. 20710**

Modifiche al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 100, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTO il decreto legislativo del 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;

VISTO il regolamento (UE) 2016/2340 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione dell'8 marzo 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

VISTO il decreto legislativo del 21 maggio 2018, n. 68 di "Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa" che ha modificato il Codice delle assicurazioni private e il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

VISTO il regolamento della Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti (di seguito, "Regolamento emittenti") e le successive modificazioni;

VISTI, in particolare, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo IV, riguardanti i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e gli Schemi 5, 6, e 7 dell'Allegato 1B al Regolamento emittenti;



VISTO il regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private;

RITENUTO opportuno prevedere con riferimento all’informativa precontrattuale un regime uniforme per tutti i prodotti di investimento assicurativi;

RITENUTO opportuno chiarire che i casi di inapplicabilità ed esenzioni previsti dall’articolo 34-ter del Regolamento emittenti non riguardano gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 nel caso di offerta di un PRIIP a investitori al dettaglio;

VISTO il documento di consultazione pubblicato il 28 giugno 2018 sul sito della Consob;

VALUTATE le osservazioni formulate in risposta al documento di consultazione;

DELIBERA:

Art. 1

(Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti)

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, è modificato come segue:

- a) nella Parte II, Titolo I, nella rubrica del Capo II le parole “e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione” sono soppresse;
- b) nella Parte II, Titolo I, il Capo IV è abrogato;
- c) nella Parte II, Titolo I, Capo V, Sezione I, l’articolo 34-ter è modificato come segue:
 - i) nell’*incipit* del comma 1, dopo le parole “e quelle del presente Titolo” sono inserite le parole “, ad eccezione di quelle contenute nel Capo IV-bis,”;
 - ii) nel comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi”;
 - iii) i commi 7 e 8 sono abrogati;
- d) nell’Allegato 1 al Regolamento emittenti, l’Allegato 1B è modificato come segue:
 - i) nella denominazione, le parole “e per l’offerta di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione” sono soppresse”;
 - ii) gli Schemi 5, 6 e 7 sono abrogati.

**Art. 2***(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2019¹.

2. Per le offerte di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso alla data del 1° gennaio 2019, le imprese di assicurazione provvedono a effettuare la chiusura dei prospetti aperti tramite il sistema “SAIVIA” entro il 31 marzo 2019.

21 novembre 2018

IL PRESIDENTE VICARIO

Anna Genovese

¹ Pubblicata Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 281 del 3.12.2018.



**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI
RELATIVAMENTE ALLE DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI E ALLE
COMPETENZE E CONOSCENZE RICHIESTE AL PERSONALE DEGLI INTERMEDIARI, IN RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2014/65/UE (MiFID II)**

**Documento per la consultazione
6 Luglio 2017**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **21 agosto 2017 on-line** per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

**CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

Il presente documento avvia il processo di consultazione connesso con la trasposizione, in alcune aree rimesse alla regolamentazione secondaria della CONSOB, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e delle connesse misure di esecuzione (cd. “livello 2”).

Il documento che si sottopone alla consultazione contiene proposte di modifica concernenti i Libri I, III (ad esclusione della Parte III relativa agli agenti di cambio), V, e VI; ulteriori interventi di modifica formeranno oggetto di separati documenti di consultazione di prossima pubblicazione.

1. Il quadro normativo europeo

La direttiva 2004/39/CE in materia di mercati degli strumenti finanziari (cd. MiFID I) è stata in parte rifiuta nella direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 600/2014 (cd. MiFIR). Con successivi atti - direttiva 2016/1034/UE e regolamento (UE) 2016/1033 - la data di applicazione di MiFID II e MiFIR è stata fissata nel 3 gennaio 2018.

La nuova disciplina, nel perseguire le medesime finalità della MiFID I, consistenti nel creare in Europa un mercato unico dei servizi finanziari, in grado di assicurare trasparenza e protezione degli investitori, conferma le scelte di fondo del 2004, prevedendo disposizioni che impongono ai prestatori di servizi di investimento precisi obblighi informativi nei confronti dei loro clienti, dettando una disciplina dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedendo un’adeguata profilatura del risparmiatore.

La MiFID II rafforza ulteriormente i presidi di tutela per gli investitori, in particolare attraverso la previsione di misure di *product governance* e poteri di *product intervention*, nonché attraverso l'introduzione della consulenza indipendente e la riduzione dell'ambito di applicazione dell'*execution only*.

La *product governance* si articola in una serie di regole e di requisiti che, nell'intento di prevenire, o comunque contenere, possibili fenomeni di *mis-selling*, si rivolgono non solo alla fase di distribuzione, ma anche a quella "a monte" di realizzazione degli strumenti finanziari da destinare alla clientela.

Gli intermediari "produttori", in particolare, devono svolgere, in via anticipata ed astratta, valutazioni di coerenza dei prodotti rispetto ai bisogni e alle caratteristiche del *target* di clientela potenziale sin dalla fase della loro ideazione. Gli intermediari "distributori", invece, sono tenuti ad acquisire tutte le informazioni necessarie per comprendere pienamente le caratteristiche degli strumenti finanziari e poterli vendere nel miglior interesse dei clienti, effettuando valutazioni circa la compatibilità dei medesimi con le esigenze e le connotazioni del *target market* effettivo cui prestano servizi di investimento. La disciplina sulla *product governance* assume centralità anche ai fini dell'attivazione, da parte delle autorità nazionali ed europee (ESMA ed EBA) dei poteri di *product intervention*, orientati a bloccare o limitare la distribuzione di prodotti ovvero la diffusione di pratiche finanziarie che possono minacciare la protezione degli investitori, l'ordinato funzionamento del mercato o la stabilità del sistema finanziario di uno o più paesi dell'Unione Europea. Nel contesto dei poteri di vigilanza e di azione accordati alle Autorità, l'impiego dello strumento di *product intervention* costituisce, infatti, una *extrema ratio*, che può essere adottato solo laddove si accerti che gli obiettivi di tutela che si intendono perseguire non possono essere efficacemente realizzati attraverso l'applicazione delle norme esistenti ovvero incrementando l'*enforcement* verso gli operatori.

Tra le ulteriori novità apportate dalla MiFID II nell'ottica di innalzamento delle tutele nei confronti degli investitori, assume rilevanza anche la tipizzazione, entro l'alveo del servizio di consulenza, della *species* "consulenza indipendente". L'attività di consulenza, nella prospettata configurazione "indipendente", viene sottoposta al rispetto di specifici obblighi, che si sostanziano, da un lato, nel dovere dell'intermediario di fondare l'attività di consulenza avuto riguardo ad un numero sufficientemente ampio (sia per tipologia sia per emittente) di strumenti finanziari disponibili sul mercato, e dall'altro, nel divieto di accettare pagamenti o incentivi corrisposti da soggetti diversi dal cliente.

La MiFID II circoscrive inoltre l'ambito di applicazione dell'*execution only* attraverso una ulteriore delimitazione della categoria degli strumenti finanziari qualificabili come "non complessi". In particolare, vengono esclusi dal menzionato regime le obbligazioni e gli altri titoli di debito non quotati su un mercato regolamentato (o su un mercato equivalente di un Paese non UE) o su un sistema multilaterale di negoziazione, nonché gli strumenti che incorporano un derivato o una struttura tale da rendere difficile per il cliente la comprensione del rischio connesso all'operazione, gli UCITS strutturati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma del Regolamento UE n. 583/2010, nonché i depositi strutturati che incorporano una struttura tale da rendere difficile al cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza. Inoltre, i servizi di esecuzione ovvero di ricezione di ordini non possono essere prestati in modalità *execution only* qualora gli intermediari prestino in abbinamento agli stessi anche il servizio accessorio di concessione di finanziamenti.

Per quanto di rilevanza in questa sede si sottolinea, inoltre, che la MiFID II ha esteso l'ambito di applicazione delle regole di condotta anche all'offerta e alla consulenza avente ad oggetto depositi

strutturati, ha previsto regole più stringenti in termini di adeguatezza dei prodotti finanziari alle esigenze e alle caratteristiche dei clienti e, infine, ha ampliato gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori, che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio di investimento ricevuto.

La MiFID II e il regolamento MiFIR prevedono l'adozione da parte della Commissione europea di numerosi atti delegati (cd. atti di livello 2), recanti disposizioni che integrano ed attuano nel dettaglio i principi e le disposizioni contenute nelle fonti normative di rango primario. Tali atti assumono, nella quasi totalità dei casi, la forma di regolamento e sono pertanto direttamente applicabili negli Stati membri.

2. Il quadro normativo nazionale

Le modifiche da apportare al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF” o “Testo Unico”), al fine di realizzare, a livello di normativa primaria, il recepimento della MiFID II, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 della Legge di Delegazione Europea 2014, sono contenute nello Schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo al Parlamento il 3 maggio 2017 ai fini dell'acquisizione - entro i successivi quaranta giorni - dei prescritti pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

Il compiuto recepimento della direttiva presuppone non solo l'adozione delle modifiche alla normativa primaria che saranno adottate dal Governo sulla base del citato Schema di decreto MiFID II, ma anche l'adozione delle necessarie modifiche alla normativa secondaria di competenza della Consob (e della Banca d'Italia).

In considerazione dell'opportunità di fornire chiare indicazioni ai destinatari della disciplina affinché possano essere condotte per tempo le implementazioni necessarie, prima della data di applicazione del 3 gennaio 2018 - sebbene l'iter di adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva non sia ancora definitivamente concluso - si ritiene di sottoporre alla consultazione pubblica le modifiche regolamentari oggetto del presente documento di consultazione, sulla base delle deleghe regolamentari delineate nel citato Schema di decreto.

3. Le modifiche regolamentari

Le modifiche regolamentari che si sottopongono alla consultazione del mercato con il presente documento intendono recepire nel Regolamento Intermediari le disposizioni contenute nella MiFID II, volte a garantire la protezione degli investitori, non oggetto di attuazione in sede primaria, nonché le disposizioni di cui alla direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione del 7 aprile 2016, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti gli obblighi di *governance* dei prodotti e la disciplina degli incentivi. Nell'apportare al Regolamento Intermediari i necessari interventi di modifica si tiene altresì conto di quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione del 25 aprile 2016, per sua natura direttamente applicabile.

Con il presente documento si intende, altresì, porre in consultazione la disciplina specifica in materia di “*knowledge & competence*”, conformemente a quanto al riguardo previsto dalla MiFID II e dalle *Guidelines* emanate dall'ESMA il 17 dicembre 2015.

Alla luce di quanto sopra detto, gli interventi di modifica si incentrano principalmente sugli aspetti riportati nei paragrafi che seguono. Per una disamina completa di tutte le modifiche che si intendono sottoporre a consultazione con il presente documento si rinvia, invece, all'allegata tabella, suddivisa in tre colonne riportanti rispettivamente: 1) il riferimento alle specifiche

disposizioni europee rilevanti e alle disposizioni del TUF concernenti le deleghe regolamentari alla Consob; 2) le disposizioni del Regolamento Intermediari con evidenziate in barrato (per le parti cancellate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche che si intendono apporvi; 3) le motivazioni sottostanti le modifiche proposte.

3.1 Coordinamento delle disposizioni regolamentari con le nuove disposizioni contenute nel TUF

Tenuto conto delle modifiche apportate al TUF dallo Schema di decreto legislativo di cui sopra si è riferito, si procede a modificare il Regolamento Intermediari al fine di allineare alcune disposizioni in esso previste alle corrispondenti previsioni contenute nella normativa di rango primario e di espungere dallo stesso alcune definizioni o previsioni che hanno trovato collocazione nel TUF [cfr., ad es., artt. 2, comma 1, lett. e), 26, comma 1, 58, 59, 78, 79, 83].

3.2 Necessità di adeguare il Regolamento Intermediari al regolamento (UE) 2017/565

Tenuto conto della diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale del regolamento (UE) 2017/565, si procede ad apportare al Regolamento Intermediari le necessarie modifiche atte ad adeguarlo alla citata fonte europea.

Tale attività comporta l'abrogazione delle disposizioni la cui disciplina è attualmente prevista dal regolamento europeo nonché, in alcuni casi, il richiamo alle corrispondenti previsioni contenute nella fonte europea direttamente applicabile. Attraverso tale rinvio si intende estendere l'ambito di applicazione della normativa europea - che si riferisce esclusivamente alle imprese di investimento, agli enti creditizi e ai gestori quando prestano servizi di investimento - a tutti gli intermediari definiti dall'art. 26, comma 1, lett. b), del Regolamento Intermediari, nel cui novero sono ricompresi anche prestatori di servizi diversi dai soggetti tipicamente rientranti nel perimetro applicativo della disciplina MiFID II.

Tale approccio normativo è seguito, ad esempio, con riferimento alle seguenti discipline:

- disciplina concernente le informazioni e le comunicazioni pubblicitarie e promozionali (cfr. artt. da 27 a 36), alla quale sono apportate anche ulteriori modifiche atte a recepire la MiFID II relativamente alle informazioni concernenti la destinazione degli strumenti ai clienti al dettaglio o professionali alla luce delle norme in tema di *product governance* e alle informazioni da rendere con riferimento ai costi e oneri connessi;
- disciplina sull'adeguatezza e sull'appropriatezza (cfr. artt. da 39 a 42), le cui disposizioni sono modificate anche per recepire le corrispondenti innovazioni recate dalla MiFID II, con riferimento, ad esempio, alla più specifica individuazione dei parametri sulla base dei quali effettuare il giudizio di adeguatezza, o al nuovo obbligo per gli intermediari di consegnare ai clienti al dettaglio una dichiarazione di adeguatezza nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- disciplina concernente l'individuazione degli “strumenti finanziari complessi”, rilevante per escludere gli obblighi di adeguatezza e appropriatezza nella prestazione dei servizi di mera esecuzione e ricezione di ordini (cfr. artt. da 43 a 44), che viene modificata in modo da contenere un rinvio alla corrispondente disposizione del regolamento europeo, nonché agli Orientamenti in materia di “strumenti di debito complessi e depositi strutturati”, emanati dall'ESMA il 26 novembre 2015 (ESMA/2015/1783);
- disciplina sulla best execution, che è modificata anche per recepire le previsioni al riguardo dettate dalla MiFID II (cfr. artt. da 44-*quater* a 48);

- disciplina sulla gestione degli ordini dei clienti (cfr. artt. da 49 a 51), che viene modificata anche per recepire le previsioni al riguardo dettate dalla MiFID II;
- disciplina sulla rendicontazione ai clienti (cfr. artt. da 53 a 56), che viene modificata anche per realizzare una migliore articolazione e sistematizzazione degli obblighi generali fissati dalla MiFID II in tema di reportistica in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, ivi incluso il servizio di gestione;
- disciplina dei rapporti con le controparti qualificate (cfr. art. 58) del Regolamento Intermediari che è emendato anche per recepire le disposizioni contenute nella MiFID II che sanciscono il dovere degli intermediari di agire in modo onesto, equo e professionale anche nei confronti delle controparti qualificate, e prevedono presidi di tutela maggiori rispetto a quelli approntati dalla MiFID I.

3.3 La disciplina dei contratti

La disciplina sui contratti contenuta nel Regolamento Intermediari (cfr. artt. da 37 a 38) è modificata principalmente al fine di estenderne il suo ambito applicativo; infatti l'obbligo di ricorrere al contratto scritto, in coerenza con la MiFID II, viene sancito anche nei rapporti con i clienti professionali e, in ossequio all'art. 58, par. 1, del regolamento delegato 2017/565, anche nel caso in cui venga prestato il servizio di consulenza, ove sia effettuata una valutazione periodica dell'adeguatezza.

Permane nel Regolamento Intermediari la disciplina, già enucleata in sede di recepimento della MiFID I, tesa a dettare una regolamentazione generale del contenuto dei contratti che, pur senza arrivare a configurare un'approvazione preventiva della contrattualistica (come pure sembrerebbe consentire il Considerando 91 del regolamento delegato 2017/565)¹, definisca gli elementi essenziali dei medesimi. In via di continuità con la disciplina sinora in vigore, gli elementi essenziali specificati nel comma 2 dell'art. 37 del Regolamento Intermediari trovano applicazione con riguardo ai contratti conclusi con i clienti al dettaglio e non anche a quelli conclusi con i clienti professionali, secondo un approccio di proporzionalità.

Con l'introduzione dell'art. 38-bis si dà attuazione all'art. 6 della direttiva delegata che disciplina l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà nei confronti di clienti professionali e controparti qualificate.

3.4 La disciplina sugli incentivi

La disciplina sugli incentivi, contenuta nel Libro III, Parte II, Titolo V del Regolamento Intermediari è modificata per recepire le corrispondenti disposizioni previste dalle fonti europee, primarie e secondarie [direttiva delegata (UE) 2017/593].

Al fine di una migliore sistematizzazione e chiarezza della disciplina applicabile, sono introdotti tre nuovi Capi, con cui si dà attuazione alle previsioni riguardanti rispettivamente: i) gli incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli e dalla

¹ In particolare, il citato considerando 91 del regolamento delegato 2017/565 (che riproduce quanto già disposto dal *recital* 62 della direttiva 2006/73/CE) non esclude che le Autorità competenti possano sottoporre a preventiva approvazione il contenuto dei contratti utilizzati dagli intermediari “*nella misura in cui questa sia subordinata unicamente all'osservanza, da parte dell'impresa, degli obblighi, di cui alla direttiva 2014/65/UE, di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti e di predisporre una registrazione in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle imprese di investimento e dei loro clienti e le altre condizioni alle quali l'impresa fornirà servizi ai clienti*”.

consulenza su base indipendente (Capo I); ii) gli incentivi specificamente attinenti ai servizi di gestione e di consulenza indipendente (Capo II); iii) la ricerca in materia di investimenti (Capo III).

Relativamente agli incentivi riguardanti la prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente, tenuto conto dell'impatto dell'istituto degli *inducements* sul rispetto delle regole di correttezza nel rapporto con gli investitori, si ritiene di non esercitare nel nuovo art. 52-ter l'opzione riconosciuta agli Stati membri dall'art. 12, par. 3, lett. e) della direttiva delegata di individuare altri benefici non monetari ammissibili.

L'art. 52 è stato riformulato al fine di garantire un più puntuale recepimento delle corrispondenti disposizioni di cui alla MiFID II.

3.5 Il governo degli strumenti finanziari

Al fine di recepire le disposizioni della normativa europea, primaria e secondaria, in tema di *product governance*, nel Libro III, Parte II, del Regolamento Intermediari è introdotto il nuovo Titolo VIII-bis.

Alla luce di quanto indicato nel Considerando 15 della direttiva di secondo livello sopra citata, sono introdotte nel nuovo art. 59-bis, a fini di chiarezza della disciplina applicabile, le definizioni di “*intermediari che realizzano strumenti finanziari*” o “*intermediari produttori*” e “*intermediari che distribuiscono strumenti finanziari*” o “*intermediari distributori*”. Nell'ottica di meglio articolare gli obblighi di *product governance* previsti dalla fonte europea di livello 1 e ulteriormente dettagliati nella *delegated directive*, sono previsti, in linea con l'approccio seguito dal legislatore europeo, due *set* di disposizioni differenziate applicabili, rispettivamente, agli intermediari produttori e agli intermediari distributori.

Attraverso le nuove disposizioni si dà attuazione alle previsioni contenute nella MiFID II, il cui recepimento non è avvenuto in sede primaria, nonché alle previsioni contenute negli artt. 9 e 10 della direttiva delegata (rispettivamente per gli intermediari produttori e per gli intermediari distributori).

3.6 La disciplina in materia di “*knowledge & competence*”

L'articolo 25, paragrafo 1, della Mifid II prevede che gli Stati membri prescrivano alle imprese di investimento di garantire e dimostrare alle Autorità competenti, su loro richiesta, che le persone fisiche che prestano “servizi di investimento” (ossia forniscono informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori per conto dell'impresa di investimento, o prestano il servizio di consulenza alla clientela in materia di investimento) siano in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

Lo stesso articolo, al paragrafo 9, attribuisce all'ESMA il compito di adottare orientamenti che precisino i criteri di valutazione delle conoscenze e competenze, al fine di favorire un livello adeguato di convergenza nell'attuazione dell'articolo 25 della MiFID II.

Il 17 dicembre 2015 l'ESMA ha pubblicato le “*Guidelines for the assessment of knowledge and competence*” (di seguito “Orientamenti”), tradotte e pubblicate nella lingua ufficiale di ciascuno Stato membro sul sito internet dell'ESMA in data 22 marzo 2016. La Consob ha comunicato all'Autorità europea la propria intenzione di conformarsi e di dare attuazione nell'ordinamento nazionale agli Orientamenti che si applicheranno, a far data dal 3 gennaio 2018, a tutto il personale a diretto contatto con la clientela nella prestazione dei servizi “pertinenti”, sia esso già operativo che di nuova assunzione.

Al fine di conformarsi agli Orientamenti, è stata svolta una consultazione preliminare - avviata il 22 dicembre 2016 e conclusa il 20 gennaio 2017 - tesa ad acquisire elementi di analisi degli aspetti che devono essere definiti a livello nazionale, in modo da valorizzare le specificità del contesto italiano.

Il presente documento contiene le modifiche che si intende apportare al Regolamento Consob n. 16190/2007, al fine di dare attuazione nell'ordinamento nazionale ai citati Orientamenti.

Le disposizioni in discorso (articoli da 59-*quinquies* a 59-*novies*) sono collocate nel Libro III del Regolamento Intermediari, nella Parte II, in un nuovo Titolo VIII-*ter*.

Le disposizioni in questione, ispirate al principio di proporzionalità, intendono garantire una maggiore tutela degli investitori e un innalzamento del livello di qualificazione del personale a diretto contatto con la clientela. Al contempo, si è inteso temperare tali finalità con le esigenze di flessibilità, di riduzione degli oneri e di autonomia organizzativa degli intermediari.

Nella predisposizione delle nuove disposizioni si è tenuto conto dei suggerimenti e delle riflessioni rappresentati dagli operatori durante la consultazione preliminare, laddove coerenti con le sopra indicate finalità.

La consultazione preliminare ha sottoposto agli operatori del mercato alcune prime riflessioni in merito all'adeguamento rispetto agli Orientamenti ESMA, corredate di un questionario - composto da 9 domande - relativo alle quattro aree tematiche che, ai sensi dei paragrafi 21 e 22 degli Orientamenti, le Autorità nazionali competenti sono tenute a definire, ovvero:

1. l'elenco delle qualifiche che soddisfano i criteri stabiliti dall'ESMA ovvero le caratteristiche che tali qualifiche dovranno avere affinché possano essere considerate conformi ai criteri stabiliti dall'Autorità europea;
2. il periodo di tempo ritenuto necessario per l'acquisizione di un'esperienza adeguata a comprovare il possesso delle competenze e conoscenze necessarie all'espletamento dei compiti assegnati;
3. il periodo di lavoro sotto supervisione da parte del personale privo delle qualifiche idonee e/o dell'esperienza adeguata (eventualmente inferiore ai quattro anni individuati dall'ESMA come periodo massimo);
4. le modalità della revisione periodica delle qualifiche dei membri del personale.

Alla consultazione preliminare hanno risposto 25 operatori tra cui 7 privati, 5 associazioni di categoria rappresentative di intermediari (ABI, Assoreti, Assosim, Assogestioni, Federcasse BCC), 5 società di consulenza (CFA, Efpa, YouInvest S.p.A, Prometeia, Teseo S.r.l.), 6 associazioni di categoria rappresentative di consulenti (AIAF, AIPB, Anasf, Ascospim, FederPromm, NAFOP), l'ente italiano di accreditamento (Accredia), e, infine, l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ("OCF").

a) **Qualifiche richieste**

In relazione alla prima area tematica sottoposta alla consultazione preliminare (le qualifiche idonee), i rispondenti hanno richiesto, in linea generale, un ampliamento delle tipologie di qualifiche ritenute idonee. In particolare, è stata rappresentata l'esigenza che siano considerati titoli idonei:

- i diplomi di laurea in discipline economiche, giuridiche, finanziarie, sia triennali che magistrali, senza necessità di verifica *ex post* degli esami sostenuti, attività che risulterebbe eccessivamente gravosa per gli intermediari (ABI, Assogestioni, Assosim, Federcasse BCC);

- i master *post lauream* in discipline economico-finanziarie (ABI, Assosim), le certificazioni rilasciate da enti muniti di un sistema di accreditamento (ABI, Assosim, CFA) e il diploma di licenza media (ABI, FederCasse BCC).

La gran parte dei rispondenti ha rappresentato l'utilità di differenziare le tipologie di qualifica richieste in base all'attività svolta, prevedendo qualifiche inferiori per l'attività di mera fornitura di informazioni (Assogestioni, Assoreti, Assosim, Federcasse BCC, AIPB, Ascosim, CFA, Efp Italia, FederPromm, YouInvest); viceversa, i rispondenti in disaccordo sostengono che una differenziazione, oltre a complicare il quadro normativo, comporterebbe difficoltà organizzative e amministrative nella gestione del personale (ABI, Anasf, Prometeia).

In relazione a tali aspetti la Consob ha scelto, in primo luogo, di optare per l'individuazione delle caratteristiche che le qualifiche devono avere per essere considerate conformi, anziché fornire un elenco dettagliato degli specifici titoli idonei. Inoltre, ha accolto le istanze degli operatori considerando quali titoli idonei, di per sé, i diplomi di laurea in discipline economiche, giuridiche, finanziarie senza alcuna necessità di verifica, in capo all'impresa, dell'aderenza dei singoli esami sostenuti rispetto agli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA.

b) Periodo di esperienza lavorativa richiesto

Con riferimento alla seconda area tematica sottoposta alla consultazione preliminare (il periodo di esperienza lavorativa richiesto), la gran parte dei rispondenti (Assogestioni, Assoreti, Ascosim, CFA, Efp Italia, Federpromm NAFOP, YouInvest) ha ravvisato un'utilità nel graduare la durata dell'esperienza in relazione all'attività svolta, innalzandola per coloro che intendono prestare la consulenza. Altri rispondenti, invece, hanno ritenuto preferibile mantenere, senza differenziazioni, il periodo minimo di 6 mesi di esperienza stabilito dall'ESMA al fine di evitare un aggravio per gli intermediari, in termini operativi e di costi, oltretutto disparità di trattamento rispetto ai concorrenti europei (ABI, Assogestioni, Assosim, Anasf). Quanto alle modalità di computo dell'esperienza, il maggior numero dei rispondenti ha rappresentato l'opportunità di estendere il lasso temporale entro il quale poter computare l'esperienza professionale maturata e di poter sommare periodi di esperienza maturati presso intermediari diversi ai fini del raggiungimento dell'esperienza richiesta.

In relazione a tali aspetti, la Consob ha scelto di modulare i requisiti che il personale addetto deve soddisfare, avvalendosi della facoltà in tal senso attribuita dagli Orientamenti. In particolare, si è inteso fornire un sistema flessibile di accesso all'attività ammettendo una pluralità di percorsi formativi/ e un'ampia gamma di titoli di studio e bilanciando, fatto salvo il periodo minimo di sei mesi, la durata dell'esperienza richiesta in funzione del titolo di studio conseguito (più bassa è la qualifica, maggiore è l'esperienza richiesta). Inoltre, i requisiti di qualifica ed esperienza sono stati diversamente modulati in relazione alle caratteristiche del servizio prestato, richiedendo per chi intende svolgere il servizio di consulenza, a parità di titolo di studio, un periodo di esperienza più elevato rispetto a coloro che forniscono informazioni.

c) Periodo di lavoro sotto supervisione da parte del personale privo delle qualifiche idonee e/o dell'esperienza adeguata

Per quanto riguarda la terza area tematica oggetto della consultazione preliminare (la durata dell'eventuale periodo di supervisione nel caso di personale privo delle qualifiche idonee e/o dell'esperienza adeguata), in base alla prevalenza delle risposte pervenute, si è ritenuto idoneo il periodo massimo di 4 anni e inutile la differenziazione in relazione all'attività svolta.

La Consob non si è avvalsa della facoltà concessa dagli Orientamenti di ridurre tale periodo. Pertanto è possibile ricorrere alla supervisione del personale che non soddisfi i requisiti richiesti per un periodo massimo di 4 anni, senza alcuna differenziazione tra coloro che forniscono informazioni

e coloro che prestano la consulenza. Il periodo sotto supervisione, sommandosi all'eventuale esperienza pregressa, concorre al raggiungimento dell'esperienza complessiva ritenuta idonea.

d) Revisione delle qualifiche

Infine, per quanto concerne la quarta area tematica (la revisione delle qualifiche), gli operatori hanno manifestato l'esigenza di individuare discrezionalmente le modalità più efficaci per effettuare la revisione periodica oltrechè di valutare in base alle specificità del proprio assetto organizzativo, se condurre direttamente l'*assessment* annuale delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale oppure avvalersi, in tutto o in parte, di soggetti esterni.

La Consob ha fatto proprie le considerazioni espresse in proposito rimettendo di fatto alla libera ed autonoma determinazione degli intermediari l'effettuazione di tale attività, in luogo di fornire prescrizioni puntuali. Sono stati, peraltro, individuati i requisiti dei soggetti che possono organizzare i corsi di formazione professionale, nell'ipotesi in cui non vi provvedano direttamente gli intermediari.

e) Ambito di applicazione della disciplina

Le risposte alla consultazione hanno fornito inoltre utili elementi per quanto concerne la definizione dell'ambito oggettivo e dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di *knowledge and competence*. A tale riguardo, è bene precisare in via preliminare che l'ambito oggettivo si estende certamente ai depositi strutturati, come previsto - conformemente al dettato della direttiva e degli Orientamenti ESMA - dall'articolo 82-*bis* del nuovo regolamento Intermediari.

Quanto all'ambito soggettivo, anche tenendo conto delle istanze di chiarimento pervenute nella fase di consultazione preliminare, si specifica che le disposizioni in oggetto non effettuano riferimenti ai consulenti finanziari autonomi o alle società di consulenza finanziaria. Tuttavia, in considerazione della competenza della Consob a dettare con misure regolamentari i principi e i criteri relativi "*alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela*" (art. 31, comma 6, del TUF come modificato a seguito del recepimento della MiFID II), è stata inserita nel Libro VIII del Regolamento una disposizione specifica (l'art. 109-*quater*), relativa all'aggiornamento dei consulenti finanziari autonomi.

Sempre in tema di perimetro applicativo delle disposizioni in oggetto, tenuto conto delle esigenze di chiarimento emerse nella fase della consultazione preliminare, si precisa che i gestori collettivi sono tenuti all'osservanza delle norme di seguito riportate quando hanno un rapporto con la clientela:

- 1) nello svolgimento dei servizi di investimento e accessori cui possono essere autorizzati ai sensi della normativa di riferimento (in particolare, gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini), conformemente a quanto prescritto al paragrafo 4, lettera b), degli Orientamenti ESMA;
- 2) nella commercializzazione di OICR propri e di terzi. L'estensione delle disposizioni in esame ai gestori collettivi anche quando commercializzano OICR propri o di terzi, è attuata attraverso un richiamo alla presente disciplina, inserito negli articoli 76-bis e 77 del Regolamento Intermediari. Tale scelta, finalizzata a garantire omogeneità di trattamento delle attività *lato sensu* distributive, si pone in linea di continuità con le scelte di policy regolamentare adottate fino ad oggi. Già in fase di implementazione della MIFID I, infatti, le regole di comportamento previste per gli intermediari nello svolgimento del servizio di collocamento sono state estese ai gestori collettivi, nell'attività di commercializzazione di

OICR propri o di terzi, sulla base di una sostanziale equiparazione tra l'attività distributiva svolta da questi ultimi e il servizio di collocamento.

Peraltro, lo stesso TUF, nella versione modificata a seguito del recepimento della MIFID II, sancisce espressamente tale estensione, attribuendo, altresì, alla Consob la relativa potestà regolamentare. Lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione della Direttiva MIFID II (Atto del Governo n. 413), infatti, modifica l'articolo 6 del TUF, riconducendo alla competenza regolamentare della Consob gli aspetti relativi alla conoscenza e competenza nella "prestazione dei servizi e delle attività di investimento e della gestione collettiva del risparmio" [si veda l'art. 6, comma 2, lettera b-bis n. 8)].

3.7 Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse, conservazione delle registrazioni

Il nuovo art. 6 del TUF, come emendato dallo Schema di decreto legislativo attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, sancisce il superamento dell'attività regolamentare congiunta della Banca d'Italia e della Consob, individuando specificatamente le materie rimesse alla potestà di ciascuna delle due autorità, da esercitare in alcuni casi previa acquisizione dell'intesa con l'altra.

In particolare, per quanto di specifico interesse in questa sede, il novellato art. 6, comma 2, del TUF, alla lett. b-bis), con riguardo alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, attribuisce alla Consob la competenza regolamentare relativa:

"1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per:

... omissis ...

b) la percezione o la corresponsione di incentivi;

2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi;

3) alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme;

4) al trattamento dei reclami;

5) alle operazioni personali;

6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione;

7) alla conservazione delle registrazioni;

... omissis ...".

Tali materie nel quadro normativo attualmente vigente sono rimesse alla potestà regolamentare congiunta della Banca d'Italia e della Consob e trovano una compiuta disciplina nel regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (Regolamento Congiunto).

Alla luce delle nuove deleghe regolamentari conferite alla Consob dal citato art. 6, comma 2, del TUF, si rende necessario prevedere nel Regolamento Intermediari un nuovo Libro (Libro III-bis) nel quale far confluire, con i necessari adattamenti tesi a recepire il nuovo quadro normativo europeo, la disciplina attualmente contenuta nel Regolamento Congiunto, destinato ad essere abrogato.

Tale nuovo Libro contiene, dunque, le seguenti Parti:

- Parte I che, al nuovo art. 63-*bis*, in via di continuità con quanto previsto dal Regolamento Congiunto sinora in vigore [*cf.* art. 2, comma 1, lettera *d*)], chiarisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Libro III-*bis*, assoggettando al rispetto degli obblighi ivi previsti le Sim, le banche italiane e gli intermediari finanziari *ex* art. 106 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, la Società Poste Italiane SpA –Divisione Banco Posta, le banche di paesi terzi, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. In virtù dell'articolazione e del riparto di competenze, regolamentari e di vigilanza, tra autorità dello Stato membro di origine e autorità dello Stato membro ospitante, sono esclusi dal perimetro applicativo delle norme in commento gli intermediari UE operanti in Italia mediante stabilimento di succursali. Nella prospettiva di una migliore razionalizzazione e articolazione del complesso degli obblighi, organizzativi e procedurali, gravanti in capo ai soggetti abilitati, sono altresì esclusi dalla definizione di "intermediari" di cui all'art. 63-*bis* i gestori che prestano servizi di investimento: infatti la disciplina relativa a tali soggetti formerà oggetto di separata trattazione all'interno del Regolamento Intermediari e sarà a breve sottoposta alla consultazione del mercato;
- Parte II che disciplina: *i*) l'obbligo per gli intermediari di dotarsi di procedure interne finalizzate a garantire l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e attività di investimento (nuovo art. 63-*ter*); *ii*) la funzione di controllo della conformità alle norme, per gli aspetti rimessi alla potestà regolamentare della Consob (nuovo art. 63-*quater*); *iii*) il trattamento dei reclami (nuovo art. 63-*quinquies*); *iv*) le operazioni personali (nuovo art. 63-*sexies*);
- Parte III che contiene la disciplina sui conflitti di interesse. Più in particolare, nel nuovo art. 63-*septies* sono recepite le disposizioni in materia di conflitti di interesse contenute negli artt. 16, par. 3 e 23 par. 3, della MiFID II a cui non è stata data attuazione in sede di normativa primaria e sono altresì richiamate le pertinenti disposizioni del regolamento europeo direttamente applicabili. Il nuovo art. 63-*octies* recepisce, invece, quanto previsto dall'art. 24, par. 10 della MiFID II e, a differenza del precedente art. 63-*septies*, trova applicazione con riferimento a tutti gli intermediari, in quanto regola di condotta sottoposta alla vigilanza dell'autorità *host*;
- Parte IV nella quale sono sistematizzate le disposizioni disciplinanti la conservazione delle registrazioni di cui all'art. 16, parr. 6 e 7 della MiFID II.

3.8 Offerta e consulenza di depositi strutturati e di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche

La MiFID II ha esteso l'ambito di applicazione delle regole di condotta anche all'offerta e alla consulenza avente a oggetto depositi strutturati.

Inoltre, con riferimento all'attività di classamento, da parte degli intermediari, degli strumenti finanziari di propria emissione, la direttiva ha ricondotto tale tipo di operatività al servizio di esecuzione di ordini, assoggettato alle regole di condotta dettate dalla medesima direttiva. Da ciò consegue che l'offerta e la consulenza su strumenti finanziari emessi da banche è sottoposta alle regole MiFID II, mentre, con riferimento agli altri prodotti finanziari emessi da banche, l'attuale assoggettamento alla MiFID I deriva dall'art. 25-*bis*, introdotto nel TUF nel 2005 ad opera della Legge sul Risparmio.

Tali novità rendono opportuno prevedere nella Parte III del Regolamento Intermediari un nuovo Libro (*V-bis*) che, in attuazione della delega regolamentare conferita alla Consob dal nuovo art. 25-*bis* del TUF (come sostituito dal predetto Schema di decreto legislativo), individua la disciplina applicabile ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari emessi dalle banche, diverse dagli strumenti

finanziari. In particolare, il nuovo art. 82-*bis*, in linea con le scelte del legislatore europeo, estende all'offerta e alla consulenza aventi a oggetto i depositi strutturati le regole MiFID contenute nel Regolamento Intermediari. Il nuovo art. 82-*ter*, andando a sostituire l'attuale art. 84 del Regolamento Intermediari che applica ai prodotti finanziari emessi da banche la disciplina sulle regole di derivazione MiFID I, oltre a contenere un aggiornamento dei riferimenti normativi alle disposizioni regolamentari applicabili, come modificate in questa sede, delimita l'ambito di applicazione delle medesime ai soli prodotti, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche.

3.9 Promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza

Con l'occasione delle presenti modifiche regolamentari si intende sottoporre alla consultazione del mercato una modifica all'art. 79 del Regolamento Intermediari, non derivante dalla necessità di completare a livello di normativa secondaria il processo di recepimento della MiFID II.

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. *b*), del TUF, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 11 ottobre 2012, n. 184, “non costituisce offerta fuori sede (...) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze”. Il citato intervento legislativo ha dilatato il concetto di “sede” o “dipendenza”, rilevante ai fini dell'obbligo per l'offerente di ricorrere ad un intermediario per effettuare il collocamento, nonché per l'applicazione delle speciali regole previste ai fini dell'efficacia del contratto e dell'esercizio del diritto di recesso (commi 3-7), al punto da realizzare una sostanziale equiparazione tra i dipendenti che prestano la propria attività lavorativa a favore dell'emittente-offerente e quelli delle società controllate, appartenenti al medesimo gruppo.

Diversamente, la medesima disciplina non è stata prevista per il collocamento a distanza disciplinato dall'art. 32 del TUF.

In virtù della delega regolamentare contenuta nell'art. 32, secondo comma, del TUF, con la modifica che si intende apportare all'art. 79 viene uniformata la disciplina, consentendo che l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, possa essere liberamente effettuata sia mediante la contestuale presenza fisica e simultanea del soggetto offerente e dell'oblato, sia mediante ricorso a strumenti di comunicazione a distanza (fax, posta elettronica, intranet aziendale) che prescindano da tale simultaneità, senza necessità di un intermediario incaricato. Unica condizione imposta è che tale sistema sia protetto da adeguate misure di sicurezza in grado di consentire l'accesso esclusivamente ai soggetti interessati, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano al momento dell'accesso.

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">LIBRO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Fonti normative)</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-bis, <i>2-quater</i> e <i>2-quinquies</i>, 19, comma 3 e 5, 23, comma 1 e 4-bis, <i>25-bis</i>, comma 2, 25-ter, comma 2, 26, comma 4, 27, commi 3 e 4, 28, comma 34, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 33, comma 2, lettera e-bis, <i>117-ter</i> e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>1-bis. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>I riferimenti introdotti al comma 1 tengono conto delle integrazioni apportate al TUF in sede di recepimento della MiFID II, con riferimento alle specifiche potestà regolamentari della Consob.</p> <p>Il nuovo comma <i>1-bis</i> esprime consapevolezza dell'unitarietà dell'assetto degli intermediari (pur nella complessa articolazione dei processi di governo e decisionali, delle funzioni aziendali, delle procedure e dei processi operativi) nel perseguimento degli obiettivi generali di sana e prudente gestione e trasparenza e correttezza dei comportamenti fissati dall'ordinamento. Nel quadro dell'attuale riparto di competenze tra le due Autorità di vigilanza di settore sulla base delle finalità perseguite, viene pertanto ribadito il dovere degli intermediari di rispettare anche la disciplina dettata dalla Banca d'Italia in attuazione del TUB e del TUF.</p>

	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) «Testo Unico» o «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;</p> <p>a-bis) «regolamento (UE) 2017/565»: il regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini di detta direttiva;</p> <p>a-ter) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>b) «gruppo»: l'insieme dei soggetti determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>c) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;</p> <p>d) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata allo stesso Testo Unico;</p> <p>e) «sede di esecuzione»: un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione (MFF), un internalizzatore sistematico, un market maker o altro negoziatore per conto proprio, nonché una sede equivalente di un paese extracomunitario;</p>	<p>La definizione di “sede di esecuzione” è stata espunta in quanto contenuta nell'art. 64, par. 1, comma 2 del regolamento delegato 2017/565, direttamente applicabile.</p>
--	---	--

	<p>f) «supporto duraturo durevole»: qualsiasi strumento che permetta al cliente di conservare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni il supporto definito dall'articolo 1, comma 6-<i>octiesdecies</i> del Testo Unico, il cui utilizzo è disciplinato dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/565;</p> <p>g) «sede» o «dipendenza»: una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento.</p> <p>1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni contenute nel Testo Unico, nel TUB e nelle relative disposizioni attuative, nel regolamento (UE) 2017/565 e nel regolamento (UE) 2017/592 del 1° dicembre 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale.</p>	<p>La definizione di cui alla lett. f) è stata modificata al fine di richiamare la corrispondente definizione contenuta nell'art. 1, comma 6-<i>octiesdecies</i> del TUF, nonché di specificare che l'utilizzo di un "supporto durevole" è disciplinato dall'art. 3 del regolamento delegato 2017/565, direttamente applicabile. Il richiamo alla disposizione regolamentare europea è finalizzato ad estendere la disciplina sull'utilizzo del supporto durevole ivi contenuta a tutte le fattispecie contemplate dal Regolamento Intermediari in cui è previsto tale utilizzo.</p> <p>Si è ritenuto altresì utile introdurre il comma 1-<i>bis</i> al fine di richiamare, ove non diversamente indicato, l'applicabilità delle definizioni contenute nel TUF, nel TUB e nelle relative disposizioni attuative, nonché nei regolamenti delegati 2017/565 e 2017/592, direttamente applicabili. In particolare, i riferimenti agli organi aziendali (organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo) e alle rispettive competenze, per loro natura trasversali anche se riferiti a diversi ambiti dell'operatività aziendale, sono da leggersi anche alla luce della disciplina contenuta nelle disposizioni della Banca d'Italia attuative del TUB.</p>
	<p>LIBRO II</p> <p>AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE</p> <p>[...]</p>	

	<p style="text-align: center;">LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p><i>a)</i> «agenti di cambio»: i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;</p> <p><i>b)</i> «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco albo previsto dall'articolo 1076 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate anche alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di ricezione e trasmissione materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli e di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche</p>	<p>Gli interventi apportati alla lett. <i>b)</i> recepiscono i corrispondenti adattamenti contenuti nel TUF.</p> <p>Con riferimento alle società di gestione del risparmio, la parola “anche” è stata eliminata al fine di specificare che le disposizioni di cui al Libro III trovano applicazione ai menzionati soggetti solo quanto prestano i servizi di investimento cui risultano autorizzati.</p>
--	---	--

<p>Art. 25, par. 4, comma 2 della direttiva 2014/65/UE, modificato dalla direttiva 2016/1034/UE</p>	<p>comunitarie UE con succursale in Italia, nonché le imprese di investimento e le banche extracomunitarie paesi terzi autorizzate in Italia — comunque abilitate — alla prestazione di servizi e di attività di investimento;</p> <p>c) «cliente»: persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;</p> <p>d) «cliente professionale»: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all' Allegato n. 3 al presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell' Economia e delle Finanze ai sensi dell' articolo 6, comma 2-<i>sexies</i> del Testo Unico;</p> <p>e) «cliente al dettaglio»: il cliente che non sia cliente professionale o controparte qualificata;</p> <p>f) «ordine con limite di prezzo»: ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o ad un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato;</p> <p>f-bis) “mercato equivalente”: mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato, in conformità a quanto previsto dall' articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, come modificato dalla direttiva 2016/1034/UE.</p>	<p>La definizione di cui alla lett. f) “ordine con limite di prezzo” è stata espunta in quanto già presente nell' art. 1, comma 5-<i>octies</i>.1 del TUF.</p> <p>L' introduzione della definizione di cui alla lett. <i>f-bis</i>) risulta utile, in particolare, ai fini dell' applicazione della disciplina in tema di “<i>execution only</i>” e deriva da quanto previsto dall' art. 25, par. 4, comma 2 della MiFID II, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE. In particolare, la citata disposizione individua i requisiti e le procedure al ricorrere delle quali un mercato di un paese terzo può essere considerato equivalente a un mercato regolamentato, prevedendo che “<i>su richiesta dell' autorità competente di uno Stato membro, la Commissione adotta decisioni di equivalenza ai sensi della procedura d' esame di cui all' articolo 89 bis, paragrafo 2, indicando se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che un mercato regolamentato autorizzato in</i></p>
---	---	--

<p><i>tale paese terzo soddisfi i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono, ai fini dell'applicazione della presente lettera, equivalenti ai requisiti derivanti dal regolamento (UE) n. 596/2014, dal titolo III della presente direttiva e dal titolo II del regolamento (UE) n. 600/2014 nonché dalla direttiva 2004/109/CE e che sono soggetti a una vigilanza e a un'applicazione efficaci nel paese terzo in questione. L'autorità competente indica i motivi in base ai quali ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione sia da considerare equivalente e fornisce informazioni pertinenti a tal fine. Un tale quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente se soddisfa almeno le seguenti condizioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>i) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e a una vigilanza e a un'applicazione efficaci su base continuativa;</i><i>ii) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti riguardanti l'ammissione dei titoli alla negoziazione affinché tali titoli possano essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e siano liberamente negoziabili;</i><i>iii) gli emittenti di titoli sono soggetti all'obbligo di fornire informazioni in modo periodico e costante, garantendo un elevato livello di protezione degli investitori; e</i><i>iv) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate prevenendo gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato”</i> .	
--	--

<p>Art. 24, parr. 3 e 4, comma 1 e lett. b) e c) della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. a) del TUF</p>	<p style="text-align: center;">PARTE II</p> <p style="text-align: center;">TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI</p> <p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">Informazioni e comunicazioni pubblicitarie e promozionali</p> <p style="text-align: center;">Art. 27</p> <p style="text-align: center;">(Requisiti generali delle informazioni)</p> <p>1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.</p> <p>2. Gli intermediari forniscono tempestivamente ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:</p> <p>a) all'impresa di investimento intermediario e ai relativi servizi;</p> <p>b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, nonché l'indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali,</p>	<p>Le modifiche apportate all'art. 27 recepiscono quanto disposto dalle corrispondenti disposizioni contenute nella MiFID II. In particolare, si richiede di fornire informazioni concernenti la destinazione degli strumenti ai clienti al dettaglio o professionali alla luce delle norme in tema di <i>product governance</i>; inoltre, sono specificamente individuate le informazioni da rendere con riferimento ai costi e oneri connessi.</p>
--	--	--

<p>tenuto conto del mercato di riferimento di cui all'articolo 21, comma 2-bis del Testo Unico;</p> <p>c) alle sedi di esecuzione,</p> <p>d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.</p> <p>2-bis. Ai fini del presente articolo, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b). Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti forniscono loro le informazioni di cui all'articolo 49 del predetto regolamento, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d'Italia adottato in conformità all'articolo 6, comma 1, del Testo Unico.</p>	<p>È stato altresì inserito il nuovo comma 2-bis che richiama le disposizioni del regolamento delegato 2017/565 direttamente applicabili, estendendo l'applicabilità delle medesime a tutti gli intermediari definiti dall'art. 26, comma 1, lett. b), del Regolamento Intermediari nel cui novero sono ricompresi anche prestatori di servizi di investimento diversi dai soggetti tipicamente rientranti nel perimetro applicativo della disciplina MiFID II (<i>id est</i>, SIM, imprese di investimento UE, banche italiane e banche UE). Tale soluzione è coerente sia con l'impostazione del TUF - che, all'art. 6, comma 2, lett. a), conferisce potestà regolamentari alla Consob in materia di trasparenza informativa con riferimento a tutti i soggetti abilitati - sia con il D.P.R. 144/2001 che estende le previsioni del TUF alla società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta.</p> <p>Gli artt. da 28 a 36 del Regolamento Intermediari sono</p>
--	---

Att.-28

(Condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)

1. Ai fini di cui all'articolo 27, comma 1, gli intermediari assicurano che tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, rivolte a clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio, o probabilmente dagli stessi ricevute, soddisfino le condizioni di cui al presente articolo.
2. Le informazioni:

<p>a) includono la denominazione dell'intermediario;</p> <p>b) non sottolineano gli eventuali vantaggi potenziali di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario senza fornire anche un'indicazione corretta ed evidente di eventuali rischi rilevanti;</p> <p>c) hanno un contenuto e sono presentate in modo che siano con ogni probabilità comprensibili per l'investitore medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;</p> <p>d) non celano, minimizzano od occultano elementi o avvertenze importanti;</p> <p>3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o accessori, strumenti finanziari o soggetti che prestano servizi di investimento o accessori, esse soddisfano le seguenti condizioni:</p> <p>a) il raffronto è presentato in modo corretto ed equilibrato;</p> <p>b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;</p> <p>c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto vengono indicati;</p> <p>4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, esse soddisfano le condizioni seguenti:</p> <p>a) tale indicazione non costituisce l'elemento predominante della comunicazione;</p> <p>b) le informazioni forniscono dati appropriati sui risultati riguardanti:</p> <p>b1) i cinque anni immediatamente precedenti, ovvero</p> <p>b2) l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario è stato creato o il servizio di investimento è stato fornito se inferiore a cinque anni, oppure</p> <p>b3) un periodo più lungo eventualmente deciso dall'intermediario.</p> <p>In ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;</p> <p>e) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono chiaramente indicati;</p> <p>d) le informazioni contengono l'avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non sono indicativi di</p>	<p>stati eliminati in quanto la disciplina in essi prevista è attualmente contenuta nella normativa europea direttamente applicabile. In linea con quanto già previsto dal primo comma dell'art. 30 del Regolamento Intermediari sinora in vigore, è stata richiamata, al comma 2-bis dell'art. 27, l'applicabilità, ove compatibile, delle disposizioni contenute nel Regolamento in materia di deposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro appartenenti ai clienti, emanato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 1, del TUF.</p>
---	--

	<p>quelli futuri;</p> <p>e) quando tale indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato comunitario nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente tale valuta e avvertono che il rendimento può aumentare o diminuire a causa di oscillazioni del cambio;</p> <p>f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l'importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri.</p> <p>5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a elaborazioni basate su dati storici, esse devono riguardare uno strumento finanziario o un indice finanziario e soddisfano le condizioni seguenti:</p> <p>a) le elaborazioni basate su dati storici sono basate su dati reali di uno o più strumenti finanziari o indici finanziari che siano identici o soggiacenti allo strumento finanziario in questione;</p> <p>b) per quanto riguarda i dati storici reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);</p> <p>e) le informazioni contengono l'avviso in forma evidente che i dati si riferiscono a elaborazioni basate su dati storici e che i risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.</p> <p>6. Quando le informazioni contengono stime sui risultati futuri, esse soddisfano le condizioni seguenti:</p> <p>a) non si basano né contengono riferimenti a proiezioni di risultati passati;</p> <p>b) si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;</p> <p>e) quando l'informazione è basata sui risultati lordi, viene comunicato l'importo delle commissioni, delle competenze o degli altri oneri;</p> <p>d) evidenziano che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p> <p>7. Quando le informazioni fanno riferimento ad uno specifico trattamento fiscale esse indicano in modo evidente che il</p>
--	--

	<p>trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.³</p> <p>8. Le informazioni non possono indicare o suggerire che l'autorità competente avalla o approva i prodotti o i servizi oggetto dell'informazione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 29 (Informazioni sull'intermediario e i suoi servizi)</p> <p>1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio le seguenti informazioni generali, ove siano pertinenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il nome e l'indirizzo dell'intermediario e i relativi recapiti; b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con l'intermediario e ricevere da questo documenti e altre informazioni; c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra l'intermediario e il cliente, anche, se pertinente, per l'invio e la ricezione di ordini; d) una dichiarazione che l'intermediario è autorizzato e il nome e il recapito dell'autorità competente che l'ha autorizzato; e) quando l'intermediario opera tramite un agente collegato in conformità dell'articolo 23 della direttiva n. 2004/39/CE, una dichiarazione in tal senso in cui viene specificato lo Stato membro in cui tale agente è registrato; f) la natura, la frequenza e le date della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta, di cui agli artt. 61 da 53 a 56; g) se l'intermediario detiene strumenti finanziari o somme di denaro di clienti, una descrizione sintetica delle misure adottate per assicurare la loro tutela; h) il sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinente, con una descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso; i) una descrizione, anche in forma sintetica, della politica seguita
--	---

	<p>dall'intermediario in materia di conflitti di interesse;</p> <p>1) ogniqualvolta il cliente lo richieda, maggiori dettagli circa la politica in materia di conflitti di interesse su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario purché le condizioni di cui all'articolo 36, comma 2, siano soddisfatte.</p> <p>2. Quando prestano il servizio di gestione di portafogli, gli intermediari adottano un metodo appropriato di valutazione e comparazione dei risultati della gestione, anche mediante indicazione di un parametro di riferimento significativo, che sia coerente con gli obiettivi di investimento del cliente e con i tipi di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del cliente, in modo da consentire al cliente la valutazione del servizio prestato.</p> <p>3. Quando gli intermediari propongono di fornire il servizio di gestione di portafogli ad un cliente al dettaglio o ad un potenziale cliente al dettaglio, forniscono, in aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, le informazioni seguenti, ove pertinenti:</p> <p>a) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente;</p> <p>b) i dettagli di eventuali deleghe della gestione con specificazione dell'ampiezza della delega;</p> <p>c) la descrizione del parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;</p> <p>d) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;</p> <p>e) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.</p> <p style="text-align: center;">Art. 30</p> <p>(Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela)</p> <p>1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti a clienti al dettaglio forniscono a tali clienti le</p>
--	--

informazioni di cui ai commi seguenti, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d'Italia adottato in conformità all'articolo 6, comma 1, del Testo Unico.

2. Gli intermediari informano il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio della eventuale possibilità che gli strumenti finanziari o le somme di denaro di tale cliente siano detenuti da un terzo per conto 3 dell'intermediario, nonché della responsabilità che essi si assumono, conformemente al diritto nazionale applicabile, per qualsiasi atto od omissione del terzo medesimo e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il cliente.

3. Quando gli strumenti finanziari del cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possono essere detenuti in un "conto omnibus" da un terzo, gli intermediari informano il cliente di questo fatto e gli forniscono un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.

4. Quando i conti che contengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti al cliente o potenziale cliente possono o potranno essere soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario, gli intermediari forniscono informativa di tale circostanza ed indicano in che misura i diritti del cliente o potenziale cliente relativi a tali strumenti finanziari o somme di denaro possano esserne influenzati.

5. Gli intermediari informano il cliente circa l'esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'intermediario medesimo, o il subdepositario, vanta o può vantare sugli strumenti finanziari o sulle somme di denaro del cliente, o di eventuali diritti di compensazione esistenti in relazione ad essi.

6. Gli intermediari prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un cliente al dettaglio, forniscono allo stesso in tempo utile, su un supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per l'intermediario, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.

Art. 31

(Informazioni sugli strumenti finanziari)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate.
2. La descrizione dei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:
 - a) i rischi connessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totale dell'investimento;
 - b) la volatilità del prezzo di tali strumenti ed eventuali limiti di liquidabilità dei medesimi;
 - c) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, ulteriori rispetto al costo di acquisizione degli strumenti;
 - d) eventuali requisiti di marginatura od obbligazioni analoghe applicabili a tali strumenti.
3. Se l'intermediario fornisce ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario che è oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente agli articoli 94 e seguenti del Testo Unico, l'intermediario medesimo comunica al cliente o potenziale cliente le modalità per ottenere il prospetto.
4. Quando è probabile che i rischi connessi con uno strumento

finanziario o con un'operazione finanziaria che combinano tra loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi siano superiori ai rischi connessi alle singole componenti, l'intermediario fornisce una descrizione adeguata delle singole componenti e del modo in cui la loro interazione accresce i rischi.

5. Nel caso di strumenti finanziari che incorporano una garanzia di un terzo, le informazioni relative a tale garanzia includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio possa compiere una valutazione corretta della garanzia.

Art. 32

(Informazioni sui costi e sugli oneri)

1. Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio e potenziali clienti al dettaglio informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi, comprendenti, ove pertinenti, i seguenti elementi:

a) il corrispettivo totale che il cliente deve pagare in relazione allo strumento finanziario o al servizio di investimento o accessorio, comprese tutte le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse, e tutte le imposte che verranno pagate tramite l'intermediario o, se non può essere indicato un corrispettivo esatto, la base per il calcolo dello stesso cosicché il cliente possa verificarlo;

b) quando una parte qualsiasi del corrispettivo totale di cui alla lettera a) deve essere pagata o è espressa in valuta estera, l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili;

e) l'indicazione della possibilità che emergano altri costi per il cliente, comprese eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse allo strumento finanziario o al servizio di investimento, che non sono pagati tramite l'intermediario o imposti da esso;

d) le modalità per il pagamento;

Ai fini della lettera a), le commissioni applicate dall'intermediario

vengono in ogni caso indicate separatamente.

Art. 33

(Informazioni su OICR aperti)

1. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori relativo all'offerta di quote o azioni di OICR aperti redatto in conformità alle pertinenti disposizioni comunitarie è idoneo ad adempiere agli obblighi informativi previsti dall'articolo 31, nonché dall'articolo 32 limitatamente ai costi ed agli oneri propri dell'OICR, incluse le commissioni di entrata e uscita.

Art. 34

(Modalità e termini delle informazioni)

1. Ai fini di cui all'articolo 27, comma 2, gli intermediari si attengono alle disposizioni del presente articolo.
2. Gli intermediari forniscono al cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio, in tempo utile prima che sia vincolato da qualsiasi contratto per la prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni concernenti i termini del contratto.
3. Gli intermediari forniscono le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori.
4. Gli intermediari forniscono ai clienti professionali le informazioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, in tempo utile prima della prestazione del servizio interessato.
5. Le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 vengono fornite su un supporto duraturo o tramite il sito Internet dell'intermediario, purché le condizioni di cui all'articolo 36, comma 2, siano soddisfatte.
6. Gli intermediari notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite ai sensi degli articoli

da 29 a 32. La notifica viene fatta su supporto duraturo, se le informazioni alle quali si riferisce erano state fornite su supporto duraturo.

7. Gli intermediari assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni pubblicitarie e promozionali siano conformi a quelle che l'impresa fornisce ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e accessori.

8. Quando una comunicazione pubblicitaria o promozionale contiene un'offerta o un invito di cui alle successive lettere a) e b) e specifica le modalità di risposta o include un modulo attraverso il quale può essere data una risposta, essa include le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 che siano rilevanti per tale offerta o invito:

a) offerta a concludere un contratto in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio con qualsiasi persona che risponda alla comunicazione;

b) invito a qualsiasi persona che risponda alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione ad uno strumento finanziario o servizio di investimento o accessorio.

9. Il comma 8 non si applica se, per rispondere ad un'offerta o ad un invito contenuti nella comunicazione promozionale, il potenziale cliente al dettaglio deve far riferimento ad uno o più altri documenti, che, singolarmente o congiuntamente, contengono tali informazioni.

Art. 35

(Informazioni riguardanti la classificazione dei clienti)

1. Gli intermediari comunicano su supporto duraturo ai clienti la loro nuova classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata.

2. Gli intermediari informano i clienti, su supporto duraturo, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.

	<p>3. Gli intermediari possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente:</p> <p>a) trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell'articolo 6, comma 2 quater, lettera d), numeri 1), 2), 3) e 5), del Testo Unico nonché ai sensi dell'articolo 58, comma 2;</p> <p>b) trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 36 (Informazioni su supporto duraturo e mediante sito Internet)</p> <p>1. Quando, ai fini del presente regolamento è prescritto che le informazioni siano fornite su un supporto duraturo, gli intermediari,</p> <p>a) utilizzano un supporto cartaceo;</p> <p>b) utilizzano un supporto duraturo non cartaceo a condizione che:</p> <p>i) tale modalità risulti appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l'intermediario e il cliente; e</p> <p>ii) il cliente o potenziale cliente sia stato avvertito della possibilità di scegliere fra supporto duraturo cartaceo o non cartaceo, ed abbia scelto espressamente quest'ultimo.</p> <p>2. Quando, ai sensi degli articoli 29, 30, 31, 32, 34 e 46, comma 3, gli intermediari forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito Internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, devono ricorrere le condizioni seguenti:</p> <p>a) l'utilizzo del sito Internet risulta appropriato per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto tra l'intermediario e il cliente;</p> <p>b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;</p> <p>e) al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito Internet e il punto del sito in cui si può avere accesso all'informazione;</p>

	<p>d) le informazioni sono aggiornate;</p> <p>e) le informazioni sono continuamente accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di acquisirle.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche viene considerata come appropriata per il contesto in cui il rapporto tra l'intermediario e il cliente si svolge o si svolgerà se vi è la prova che il cliente può avere accesso regolare a Internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo e-mail ai fini di tale rapporto può essere considerata come un elemento di prova.</p>	
<p>Art. 25, par. 5 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 58 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 23, comma 1 del TUF</p>	<p>Capo II Contratti</p> <p>Art. 37 (Contratti)</p> <p>1. Gli intermediari forniscono a clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, compresa la diversa consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.</p> <p>1-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>2. Il contratto con i clienti al dettaglio:</p> <p>a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il</p>	<p>In coerenza con il quadro MiFID II, il comma 1 è stato modificato al fine di estendere il principio della necessaria contrattualizzazione dei diritti e degli obblighi delle parti anche nei rapporti con la clientela professionale. Inoltre, in ossequio all'art. 58, par. 1, del regolamento delegato 2017/565 è stato previsto l'obbligo di contrattualizzare la prestazione del servizio di consulenza ove sia effettuata una valutazione periodica dell'adeguatezza.</p> <p>Il richiamo contenuto nel nuovo comma 1-bis alla norma europea direttamente applicabile persegue la finalità di estenderne l'ambito di applicazione a tutti gli intermediari che prestano servizi di investimento.</p> <p>Con riferimento al comma 2, riguardante le informazioni da inserire nei contratti, si fa presente che la disposizione,</p>

	<p>contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate; b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni; d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;</p>	<p>pur con i necessari adattamenti conseguenti alla nuova architettura delle fonti europee, si pone in continuità con le scelte regolamentari già assunte in sede di recepimento della MiFID I.</p> <p>Al riguardo, il considerando 91 del regolamento delegato 2017/565 (che riproduce quanto già disposto dal <i>recital</i> 62 della direttiva 2006/73/CE) non esclude che le Autorità competenti possano sottoporre a preventiva approvazione il contenuto dei contratti utilizzati dagli intermediari <i>“nella misura in cui questa sia subordinata unicamente all’osservanza, da parte dell’impresa, degli obblighi, di cui alla direttiva 2014/65/UE, di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti e di predisporre una registrazione in cui sono precisati i diritti e gli obblighi delle imprese di investimento e dei loro clienti e le altre condizioni alle quali l’impresa fornirà servizi ai clienti”</i>.</p> <p>Alla luce di ciò, si è pertanto inteso confermare la disciplina già enucleata in sede di recepimento della MiFID I, tesa a dettare una regolamentazione generale del contenuto dei contratti, che, pur senza arrivare a configurare un’approvazione preventiva della contrattualistica, definisca gli elementi essenziali degli stessi, nella prospettiva di tutela dei beni evidenziati dal citato considerando.</p> <p>In tale ottica, il contratto continua a rappresentare la fonte esplicita dei doveri dell’intermediario nei confronti del cliente e la sede per la precisa illustrazione delle obbligazioni, anche di durata, che vengono assunte nell’interesse del cliente.</p> <p>In via di continuità con la disciplina sinora in vigore, gli elementi essenziali specificati nella disposizione in commento trovano applicazione con riguardo ai contratti</p>
--	---	---

	<p>e) indica e disciplina, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;</p> <p>f) indica le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità dell'articolo 52 al Titolo V;</p> <p>g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di investimenti;</p> <p>h) indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;</p> <p>i) indica le eventuali procedure di confezionamento e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.</p>	<p>conclusi con la clientela al dettaglio. La scelta di limitare l'individuazione degli elementi essenziali dei contratti soltanto a quelli conclusi con i clienti <i>retail</i> viene confermata anche con riferimento ai contratti relativi alla gestione di portafogli, disciplinati dal successivo art. 38, che, pertanto, si ritiene di non dover modificare.</p> <p>La lett. e) del comma 2 è stata modificata per tener conto di quanto stabilito dall'art. 62 del regolamento delegato 2017/565 che individua espressamente la soglia delle perdite oltre la quale effettuare la comunicazione in commento (nel regime attualmente vigente tale soglia è convenuta tra l'intermediario e il cliente).</p>
	<p>Art. 38 (Contratti relativi alla gestione di portafogli)</p> <p>1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:</p>	

	<p>a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;</p> <p>b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;</p> <p>c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;</p> <p>d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;</p> <p>e) indica se l'intermediario delega a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;</p> <p>f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l'intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; o di procedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.</p>	
<p>Art. 6 della direttiva delegata (UE) 2017/593</p> <p>Art. 23, comma 4-bis del TUF</p>	<p>Art. 38-bis</p> <p>(Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 4-bis del Testo Unico, gli intermediari valutano attentamente l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà in considerazione del rapporto che sussiste tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell'intermediario e le attività del cliente sottoposte a tali contratti. Gli intermediari</p>	<p>Con l'introduzione dell'art. 38-bis si dà attuazione all'art. 6 della direttiva delegata che disciplina l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà nei confronti di clienti professionali e controparti qualificate.</p>

devono essere in grado di dimostrare di aver assolto a tale obbligo.

2. Ai fini del comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti fattori:

a) se sussiste solo un collegamento molto debole tra le obbligazioni del cliente nei confronti dell'intermediario e l'utilizzo dei contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, anche alla luce della probabilità che l'esposizione del cliente nei confronti dell'intermediario risulti bassa o trascurabile;

b) se l'importo delle disponibilità liquide o degli strumenti finanziari dei clienti soggetto a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà superi di gran lunga l'esposizione derivante dalle obbligazioni dei clienti, o sia del tutto indipendente rispetto a tale esposizione come nel caso in cui il cliente non abbia obbligazioni nei confronti dell'intermediario; e

c) se la totalità degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti è assoggettata a contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, senza che si sia tenuto conto delle specifiche obbligazioni di ciascun cliente nei confronti dell'intermediario.

3. Quando si avvalgono di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, gli intermediari comunicano ai clienti professionali e alle controparti qualificate i rischi connessi e l'effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà sugli strumenti finanziari e sulle disponibilità liquide dei clienti medesimi.

<p>Art. 25, par. 2 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Artt. 53, 54, parr. da 1 a 11 e 13, e 55 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 1 del TUF</p>	<p>TITOLO II</p> <p>ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA</p> <p>E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI”</p> <p>Capo I</p> <p>Adeguatezza</p> <p>Art. 39</p> <p>(Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli-Principi generali)</p> <p>1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:</p> <p>a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio;</p> <p>b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;</p> <p>c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. 1-bis. Gli articoli 53, 54, paragrafi da 1 a 11 e 13, e 55 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione;</p>	<p>Le principali modifiche introdotte al Capo I rispondono alla nuova architettura delle fonti europee che assegna alle disposizioni del regolamento delegato 2017/565, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, la definizione delle norme di dettaglio in tema di valutazione dell'adeguatezza.</p> <p>Pertanto, l'art. 39 è stato modificato al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tener conto delle corrispondenti innovazioni recate dalla MiFID II, con riferimento alla più specifica individuazione dei parametri sulla base dei quali effettuare il giudizio di adeguatezza; - eliminare dalla disposizione le previsioni oggetto di disciplina nel regolamento delegato. <p>Inoltre, è stato introdotto il comma 1-bis che, richiamando le disposizioni sull'adeguatezza contenute nel regolamento delegato, ne estende l'ambito applicativo a tutti gli intermediari.</p> <p>L'introduzione di tale previsione ha conseguentemente comportato anche l'abrogazione del successivo art. 40.</p>
--	---	---

	<p>a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;</p> <p>b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;</p> <p>c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.</p> <p>3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.</p> <p>4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.</p> <p>5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.</p> <p>6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi.</p> <p>7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 40 (Valutazione dell'adeguatezza)</p> <p>1. Sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri:</p> <p>a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;</p>
--	---

	<p>b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;</p> <p>e) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.</p> <p>Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente.</p> <p>2. Quando forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli ad un cliente professionale gli intermediari possono presumere che, per quanto riguarda gli strumenti, le operazioni e i servizi per i quali tale cliente è classificato nella categoria dei clienti professionali, egli abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 1, lettera e).</p> <p>3. In caso di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale considerato tale di diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al presente regolamento ovvero del regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 2 sexies del Testo Unico, gli intermediari possono presumere, ai fini del comma 1, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento.</p>	
<p>Art. 25, par. 6, commi 2 e 3 della direttiva 2014/65/UE</p>	<p style="text-align: center;">Art. 40-bis</p> <p style="text-align: center;">(Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti)</p> <p>1. Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del</p>	<p>Con l'introduzione dell'art. 40-bis si dà attuazione alle previsioni dell'art. 25, par. 6, commi 2 e 3 della direttiva 2014/65/UE, che prevede in capo agli intermediari l'obbligo di consegna ai clienti al dettaglio di una</p>

<p>Art. 54, par. 12 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b) del TUF</p>	<p>consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p> <p>2. Qualora, ai fini dell'effettuazione della transazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1, quest'ultima può essere fornita al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi, subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che:</p> <p>a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e</p> <p>b) l'intermediario abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l'esecuzione della transazione al fine di ricevere preventivamente la dichiarazione di adeguatezza.</p> <p>3. Gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l'articolo 54, paragrafo 12 del regolamento (UE) 2017/565.</p>	<p>dichiarazione di adeguatezza in cui è specificata la consulenza fornita e le motivazioni sottese alla raccomandazione.</p> <p>La previsione di cui al comma 3, richiamando le disposizioni al riguardo contenute nel regolamento delegato, ne estende l'ambito applicativo a tutti gli intermediari.</p>
<p>Art. 25, par. 3 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Artt. 55 e 56 del</p>	<p>Capo II Adeguatezza</p> <p>Art. 41 (Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli Principi generali)</p> <p>1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente. Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e</p>	<p>Le principali modifiche introdotte al Capo II rispondono alla nuova architettura delle fonti europee che assegna alle disposizioni del regolamento delegato 2017/565, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, la definizione delle norme di dettaglio in tema di valutazione dell'appropriatezza.</p> <p>In particolare, le modifiche apportate all'art. 41 risultano finalizzate ad una migliore articolazione e sistematizzazione degli obblighi fissati, in via generale, dalla normativa di livello I in materia. In tale prospettiva, nei nuovi commi 1-bis e 1-ter è confluita la disciplina attualmente prevista nei commi 3 e 4 dell'art. 42.</p>

<p>regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 1 del TUF</p>	<p>7- 1-bis. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.</p> <p>1-ter. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui al comma 1, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente che tali circostanze impediranno loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.</p> <p>1-quater. Gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 55 e 56 del regolamento (UE) 2017/565.</p>	<p>Il comma 1-quater, richiamando le disposizioni sull'appropriatezza contenute nel regolamento delegato, ne estende l'ambito applicativo a tutti gli intermediari.</p>
	<p>Art. 42 (Valutazione dell'appropriatezza)</p> <p>1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta</p> <p>2. Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.</p> <p>3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza</p>	<p>L'art. 42 è stato abrogato in quanto una parte della disciplina ivi contenuta è confluita nell'art. 41 (commi 3 e 4). La restante parte (commi 1 e 2) è attualmente disciplinata nel regolamento delegato direttamente applicabile, espressamente richiamato nel comma 1-quater dell'art. 41.</p>

	<p>può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.</p> <p>4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.</p>	
<p>Art. 25, par. 4 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 57 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 1) del TUF</p>	<p>Capo III</p> <p>Mera esecuzione o ricezione di ordini</p> <p>Art. 43 (Condizioni)</p> <p>1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all'Allegato I, sezione B, numero 1) del Testo Unico non consistenti in limiti di credito di prestiti, conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) i suddetti servizi sono connessi ad uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi:</p> <p>a.1) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;</p> <p>a.2) a strumenti del mercato monetario; obbligazioni o altri titoli di debito cartolarizzati, (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato), OICR ammontizzati ed altri strumenti finanziari non complessi ammesse</p>	<p>Il comma 1 dell'art. 43 è stato emendato con un richiamo alle specifiche tipologie di servizi e di strumenti finanziari in relazione ai quali è possibile operare in modalità "execution only", corrispondenti a quelli individuati dalla MiFID II.</p> <p>Con riferimento agli strumenti finanziari non complessi diversi da quelli individuati dalla lett. a), punti da a.1) ad a.5), il punto a.6) della menzionata lett. a) rinvia alla normativa al riguardo dettata dall'art. 57 del regolamento delegato 2017/565.</p> <p>Conseguentemente, il successivo art. 44 è stato abrogato.</p>

<p>alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;</p> <p>a.3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato;</p> <p>a.4) azioni o quote di OICVM, ad esclusione degli OICVM strutturati di cui all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 583/2010;</p> <p>a.5) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza;</p> <p>a.6) altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall'articolo 57 del regolamento (UE) 2017/565;</p> <p>b) il servizio è prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;</p> <p>c) il cliente o potenziale cliente è stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato;</p> <p>d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse.</p> <p>1-bis. Ai fini del comma 1, lettera a), punti a.2) e a.5), gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 10 della direttiva 2014/65/UE.</p>	<p>Infine, il comma 1-bis è stato introdotto per richiamare l'attenzione degli intermediari sulla necessità di tener conto, ai fini dell'individuazione degli strumenti finanziari non complessi di cui alla lett. a), punti a.2) e a.5), degli Orientamenti in materia di "strumenti di debito complessi e depositi strutturati" emanati dall'ESMA il 26 novembre 2015 (ESMA/2015/1783), su cui la Consob ha espresso il proprio "intent to comply".</p>
<p>Art. 44 (Strumenti finanziari non complessi)</p>	<p>1. Uno strumento finanziario che non sia menzionato all'articolo</p>

	<p>43, comma 1, lettera a), è considerato non complesso se soddisfa i seguenti criteri:</p> <p>a) non rientra nelle definizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis), lettere c) e d), del Testo Unico, nonché nelle definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) del Testo Unico;</p> <p>b) esistono frequenti opportunità di cedere, riscattare od ottenere altrimenti il corrispettivo di tale strumento a prezzi che siano pubblicamente disponibili per i partecipanti al mercato. Tali prezzi devono essere quelli di mercato o quelli messi a disposizione, ovvero convalidati, da sistemi di valutazione indipendenti dall'emittente;</p> <p>c) non implica alcuna passività effettiva o potenziale per il cliente che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento;</p> <p>d) sono pubblicamente disponibili informazioni sufficientemente complete e di agevole comprensione sulle sue caratteristiche in modo tale che il cliente al dettaglio medio possa prendere una decisione informata in merito alla realizzazione o meno di un'operazione su tale strumento.</p>	
<p>Artt. 24, par. 11 e 25, par. 2 e 3 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 25, par. 7 della direttiva 2014/65/UE</p>	<p style="text-align: center;">Capo III – bis</p> <p style="text-align: center;">Pratiche di vendita abbinata</p> <p style="text-align: center;">Articolo 44-bis</p> <p style="text-align: center;">(Pratiche di vendita abbinata)</p> <p>1. Nel caso in cui un servizio di investimento è offerto insieme ad un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento di tale accordo o pacchetto, gli intermediari informano il cliente se è possibile acquistare i diversi componenti separatamente e forniscono evidenza separata dei costi e degli oneri di ciascun componente.</p> <p>2. Quando una pratica di vendita abbinata viene offerta a un cliente al dettaglio e i rischi derivanti dalla medesima sono</p>	<p>L'introduzione del Capo III-bis è funzionale all'attuazione delle specifiche disposizioni previste dalla MiFID II in tema di <i>cross-selling practices</i>.</p> <p>Inoltre, l'art. 44-bis richiama la necessità per gli intermediari di tener conto, ai fini dell'applicazione della menzionata disciplina, degli Orientamenti emanati dall'ESMA il 22 dicembre 2015 in materia di "pratiche di vendita abbinata" (ESMA/2015/1872), su cui la Consob ha espresso il proprio "intent to comply".</p>

<p>Art. 6, comma 2, lett. <i>a</i>), numero 1 e <i>b</i>), numero 1 del TUF</p>	<p>verosimilmente diversi da quelli associati ai componenti considerati separatamente, gli intermediari forniscono una descrizione adeguata dei diversi elementi dell'accordo o pacchetto e del modo in cui la sua composizione modifica i rischi.</p> <p>3. Quando raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, gli intermediari assicurano che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente, in conformità all'articolo 39.</p> <p>4. Nel caso di prestazione di servizi diversi dalla consulenza e dalla gestione di portafogli, gli intermediari valutano l'appropriatezza del pacchetto di servizi o prodotti nel suo insieme, in conformità all'articolo 41.</p> <p>5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 11 della direttiva 2014/65/UE.</p> <p style="text-align: center;">Art. 44-ter (Contratti di credito ipotecario)</p> <p>1. Se un contratto di credito ipotecario relativo ad immobili residenziali e soggetto alle disposizioni relative alla verifica del merito creditizio dei consumatori previste dall'articolo 120-undecies del TUB ha quale condizione preliminare la prestazione al consumatore di un servizio di investimento consistente in obbligazioni ipotecarie emesse specificamente per assicurare il finanziamento del credito ipotecario agli stessi termini di quest'ultimo, affinché il prestito sia pagabile, rfinanziato o riscattato, tale servizio non è soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 37, 39, 40-<i>bis</i>, 41, 43, 53, e dal Titolo VIII-<i>ter</i>.</p>
---	---

<p>Artt. 64 e 66 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Regolamento (UE) 2017/576</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 2, del TUF</p>	<p>TITOLO III BEST EXECUTION</p> <p>Capo I</p> <p>Esecuzione di ordini per conto dei clienti</p> <p>Art. 44-quater (Disposizioni preliminari)</p> <p>1. Ai fini del presente Capo, gli articoli 64 e 66 del regolamento (UE) 2017/565 e il regolamento (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016, si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).</p>	<p>Le modifiche apportate al Titolo III tengono conto della nuova architettura delle fonti europee che assegna alle disposizioni del regolamento delegato 2017/565, direttamente applicabili nell'ordinamento domestico, nonché alle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione UE, la disciplina di dettaglio degli obblighi in materia di <i>best execution</i>.</p> <p>Conseguentemente, tali fonti europee sono state espressamente richiamate nel nuovo art. 44-quater al fine, tra l'altro, di estenderne l'applicabilità a tutti gli intermediari che prestano servizi di investimento.</p>
<p>Art. 27 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 2 del TUF</p>	<p>Art. 45</p> <p>(Misure per l'esecuzione degli Obblighi di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)</p> <p>1. Gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli sufficienti e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.</p> <p>2. Per stabilire l'importanza relativa dei fattori di cui al comma 1, gli intermediari tengono conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;</p> <p>b) caratteristiche dell'ordine del cliente;</p> <p>e) caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;</p>	<p>Gli interventi apportati al comma 1 recepiscono le corrispondenti disposizioni contenute nella MiFID II.</p> <p>L'eliminazione del comma 2 è dovuta al fatto che i criteri che gli intermediari devono seguire per determinare l'importanza dei fattori di cui al comma 1 sono sanciti dall'art. 64 del regolamento delegato, espressamente richiamato nell'art. 44-quater.</p>

<p>d) caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto;</p> <p>3. Nel rispetto dei commi 1 e 2 Ai fini del presente articolo, gli intermediari adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:</p> <p>a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente;</p> <p>b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a), tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell'impresa per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.</p>	<p>La lett. b) del comma 3 è stata ampliata al fine di recepire le pertinenti disposizioni della MiFID II che trovano applicazione anche nei confronti dei clienti professionali. Conseguentemente, la lett. b) del comma 5 è stata abrogata.</p>
<p>4. Gli intermediari evitano di strutturare o applicare le commissioni secondo modalità che comportano una discriminazione indebita tra una sede di esecuzione e l'altra.</p> <p>5. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio:</p> <p>α) la selezione di cui al comma 3, lettera a), è condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.</p> <p>β) la scelta di cui al comma 3, lettera b), è condotta sulla base del corrispettivo totale. A tal fine, sono considerate anche le commissioni proprie e i costi dell'impresa per l'esecuzione</p>	<p>Il comma 4 è stato eliminato essendo la relativa disciplina confluita nell'art. 64, paragrafo 3, del regolamento delegato.</p>

	<p>dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.</p> <p>6. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l'intermediario esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.</p> <p>6-bis. Gli intermediari non percepiscono remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, in violazione degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi.</p> <p>6-ter. Gli intermediari comunicano al cliente la sede in cui è avvenuta l'esecuzione dell'ordine per conto di quest'ultimo. I rendiconti periodici di cui all'articolo 53, comma 1, comprendono i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per singoli strumenti finanziari.</p> <p>6-quater. Gli intermediari effettuano una sintesi e pubblicano, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque sedi di esecuzione per volume di contrattazioni in cui hanno eseguito ordini di clienti nell'anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.</p>	<p>I commi 6-bis, 6-ter e 6-quater recepiscono la pertinente disciplina contenuta nella MiFID II.</p>
<p>Art. 27 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. a), numeri 1 e 3 del TUF</p>	<p>Art. 46</p> <p>(Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini)</p> <p>1. Gli intermediari:</p> <p>a) forniscono informazioni appropriate ai propri clienti circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi dell'articolo 45, comma 3. Tali informazioni spiegano in modo chiaro, sufficientemente circostanziato e agevolmente comprensibile come verranno eseguiti gli ordini dei clienti;</p> <p>b) specificano ai clienti se la strategia prevede che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato e di un sistema multilaterale di negoziazione una sede di negoziazione.</p>	<p>L'art. 46 è stato modificato al fine di integrare le disposizioni ivi contenute con le pertinenti previsioni contenute nella MiFID II.</p>

	<p>2. Gli intermediari:</p> <p>a) ottengono il consenso preliminare del cliente sulla strategia di esecuzione degli ordini;</p> <p>b) ottengono il consenso preliminare esplicito del cliente prima di procedere all'esecuzione degli ordini al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione una sede di negoziazione. Tale consenso può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.</p> <p>3. Ai sensi del comma 1, lettera a), gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio, in tempo utile prima della prestazione del servizio, le seguenti informazioni sulla loro strategia di esecuzione:</p> <p>a) l'indicazione dell'importanza relativa assegnata ai fattori di cui all'articolo 45, comma 1 o della procedura con la quale viene determinata l'importanza relativa di tali fattori;</p> <p>b) l'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali l'intermediario fa notevole affidamento per adempiere al proprio obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere in modo duraturo il migliore risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti;</p> <p>c) un avviso chiaro ed evidente che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella strategia di esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni;</p> <p>4. Le informazioni di cui al comma 3 vengono fornite su supporto duraturo o tramite un sito Internet nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 36, comma 2.</p> <p>5. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare ai loro clienti, su richiesta, ai loro clienti che hanno di aver eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione, e alla Consob di aver ottemperato agli obblighi del presente Capo.</p>	<p>Inoltre, sono stati eliminati i commi 3 e 4 poiché la relativa disciplina è confluita nell'art. 66 del regolamento delegato 2017/565, espressamente richiamato nell'art. 44-<i>quater</i>.</p>
--	---	---

<p>Art. 27 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 2, del TUF</p>	<p>Art. 47</p> <p>(Verifica ed aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)</p> <p>1. Gli intermediari controllano l'efficacia delle loro misure di esecuzione degli ordini e della loro strategia di esecuzione in modo da identificare e, se del caso, correggere eventuali carenze.</p> <p>2. Gli intermediari esaminano le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti utilizzando le sedi incluse nella strategia di esecuzione. valutano regolarmente se le sedi incluse nella strategia di esecuzione degli ordini assicurino il miglior risultato possibile per il cliente o se essi debbano modificare le misure adottate, tenendo conto anche delle informazioni pubblicate ai sensi degli articoli 65-septies, comma 6 del Testo Unico e 45, comma 6-quater del presente regolamento.</p> <p>3. Gli intermediari comunicano ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alle misure per l'esecuzione degli ordini e alla strategia di esecuzione adottata.</p>	<p>L'art. 47 è stato modificato al fine di integrare le disposizioni ivi contenute con le pertinenti previsioni contenute nella MiFID II.</p>
<p>Art. 65 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 2 del TUF</p>	<p>Capo II</p> <p>Ricezione e trasmissione di ordini e gestione di portafogli</p> <p>Art. 48</p> <p>(Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)</p> <p>1. Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di gestione di portafogli gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l'articolo 65 del regolamento (UE) 2017/565 adottano tutte le misure ragionevoli</p>	<p>Il contenuto dell'art. 48 è stato espunto in quanto la materia è ora disciplinata nell'art. 65 del regolamento delegato direttamente applicabile.</p> <p>Si è ritenuto comunque opportuno richiamare tale articolo</p>

<p>al fine di estenderne l'ambito di applicazione a tutti gli intermediari che prestano i servizi di investimento contemplati dalla disposizione in commento.</p>	<p>per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti tenendo conto dei fattori e dei criteri di cui all'articolo 45, commi 1 e 2. Per i clienti al dettaglio, si tiene conto dei principi di cui all'articolo 45, comma 5.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari stabiliscono anche una strategia di trasmissione che identifica, per ciascuna categoria di strumenti, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.</p> <p>3. Gli intermediari forniscono informazioni appropriate ai loro clienti sulla propria strategia di trasmissione stabilita ai sensi del presente articolo.</p> <p>4. In ogni caso, qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, l'intermediario è tenuto ad attenersi alle stesse, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute.</p> <p>5. Gli intermediari controllano l'efficienza della strategia di cui al comma 2 ed in particolare verificano la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini, e, se del caso, pongono rimedio ad eventuali carenze.</p> <p>6. Gli intermediari riesaminano la strategia di trasmissione con periodicità almeno annuale, ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla capacità dell'impresa di continuare ad ottenere il migliore risultato possibile per i propri clienti.</p> <p>7. Il presente articolo non si applica quando l'intermediario che presta il servizio di gestione di portafogli e/o di ricezione e trasmissione degli ordini esegue altresì gli ordini ricevuti o le decisioni di negoziare per conto del portafoglio dei suoi clienti. In tali casi si applica il Capo I.</p>
---	--

<p>Art. 28 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Artt. 67, 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 3 del TUF</p>	<p>TITOLO IV</p> <p>GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI</p> <p>Art. 49</p> <p>(<i>Principi generali</i>)</p> <p>1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.</p> <p>1.bis. Ai fini del comma 1, gli intermediari trattano gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data della loro ricezione.</p> <p>2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziato in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida</p>	<p>Relativamente al comma 1, si è ritenuto di confermare l'espressione "trattare un ordine" in luogo di quella "eseguire un ordine" di cui all'art. 28, par. 1 della MiFID II (che replica quanto già disposto dall'art. 22, par. 1 della MiFID I).</p> <p>Come chiarito in sede di recepimento della direttiva 2004/39/CE, i principi relativi alla gestione degli ordini trovano applicazione anche con riguardo agli intermediari che, a vario titolo, trattano ordini di clienti (così, i "raccoltori di ordini", ma anche i collocatori), posto che la disciplina europea di "livello 2" utilizza, per tracciare l'ambito di operatività dell'istituto in commento, un'espressione volutamente più ampia di quella di "execution of orders", facendo, infatti, riferimento all'attività di "carrying out orders" (cfr. art. 67 del regolamento delegato 2017/565). Parimenti, e per la medesima motivazione, la disciplina in discorso continua ad essere riferita anche, con gli opportuni adattamenti, ai gestori individuali (cfr. comma 6-ter).</p> <p>Il nuovo comma 1-bis recepisce la corrispondente disposizione contenuta nell'art. 28, par. 1, secondo periodo, della MiFID II.</p>
---	--	--

	<p>possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a un mercato regolamentato e/o a un sistema multilaterale una sede di negoziazione. Si applica l'articolo 34 del Regolamento n. 1287/2006/CE 4 del regolamento (UE) n. 600/2014.</p> <p>3. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari adempiono alle seguenti condizioni quando trattano gli ordini dei clienti:</p> <p>a) assicurano che gli ordini eseguiti per conto dei clienti siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;</p> <p>b) trattano gli ordini equivalenti dei clienti in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi dei clienti richiedano di procedere diversamente;</p> <p>e) informano il cliente al dettaglio circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena vengono a conoscenza di tali difficoltà.</p> <p>4. Se l'intermediario ha la responsabilità di controllare o disporre il regolamento di un ordine eseguito, adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti finanziari o le somme di denaro, di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine eseguito siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del cliente.</p> <p>5. Gli intermediari non fanno un uso scorretto delle informazioni relative a ordini in attesa di esecuzione e adottano tutte le misure ragionevoli per impedire l'uso scorretto di tali informazioni da parte di uno qualsiasi dei loro soggetti rilevanti, come definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2 bis del Testo Unico.</p> <p>6. Il presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 2 e dal comma 3, lettera e) si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli.</p> <p>6-bis. Gli articoli 67, 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2017/565</p>
--	--

Il nuovo comma 6-bis sancisce l'applicabilità a tutti gli

<p>intermediari delle disposizioni al riguardo contenute nel regolamento delegato (artt. 67, 68, 69 e 70). Conseguentemente, sono stati abrogati i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 49 e gli artt. 50 e 51.</p>	<p>si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).</p> <p>6-ter. Il presente articolo, salvo il comma 2, e gli articoli 67, 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2017/565, ad eccezione del paragrafo 1, lettera c) dell'articolo 67 e, nel caso in cui il cliente non abbia impartito istruzioni specifiche, del paragrafo 1, lettera b) dell'articolo 68 del predetto regolamento, si applicano anche nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli.</p> <p style="text-align: center;">Art. 50 (Aggregazione e assegnazione)</p> <p>1. Gli intermediari possono trattare l'ordine di un cliente o un'operazione per conto proprio in aggregazione con l'ordine di un altro cliente solo quando le condizioni seguenti sono soddisfatte:</p> <p>a) deve essere improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati;</p> <p>b) ciascun cliente per il cui ordine è prevista l'aggregazione è informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine;</p> <p>e) è stabilita e applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda in termini sufficientemente precisi una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni. La strategia disciplina il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali.</p> <p>2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti, gli intermediari ripartiscono le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione degli ordini.</p> <p>3. Il presente articolo si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli, ad eccezione del comma 1, lettera b). Il comma 1, lettera b) si applica nel caso di istruzioni specifiche del</p>
--	---

	<p>cliente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 51</p> <p>(Assegnazione a seguito di aggregazione di ordini di clienti con disposizioni per conto proprio)</p> <p>1. Gli intermediari che hanno aggregato operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti non possono assegnare le relative operazioni in un modo che sia dannoso per un cliente.</p> <p>2. In caso di esecuzione parziale di ordini aggregati di clienti con operazioni per conto proprio, gli intermediari assegnano le operazioni eseguite al cliente prima che all'intermediario.</p> <p>Le operazioni eseguite possono essere proporzionalmente assegnate anche all'intermediario se, conformemente alla strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), senza l'aggregazione non sarebbe stato possibile eseguire l'ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stato possibile eseguirlo affatto.</p> <p>3. In ogni caso gli intermediari, nel quadro della strategia di assegnazione degli ordini di cui all'articolo 50, comma 1, lettera e), adottano misure volte ad impedire una riassegnazione delle operazioni per conto proprio eseguite in combinazione con ordini di clienti secondo modalità svantaggiose per il cliente.</p> <p>4. Il presente articolo si applica anche agli intermediari autorizzati alla gestione di portafogli.</p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO V INCENTIVI</p> <p style="text-align: center;">Capo I</p> <p style="text-align: center;">Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in materia di investimenti su base indipendente</p>	<p>Il Titolo V è stato emendato al fine di recepire le corrispondenti disposizioni previste dalle fonti europee, primarie e secondarie, in materia di incentivi.</p> <p>A fini di chiarezza della disciplina applicabile, sono stati introdotti tre nuovi Capi, con cui si dà attuazione alle previsioni riguardanti rispettivamente: 1) gli incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di investimento</p>

<p>Art. 24, par. 9 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 5) del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52 (Incentivi riguardanti i servizi diversi dalla consulenza su base indipendente e dalla gestione di portafogli)</p> <p>1. Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente, o accessorio ad un cliente, versare pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni benefici non monetarie da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, ad eccezione di a meno che i pagamenti o i benefici:</p> <p>a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un cliente o da chi agisca per conto di questi abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e</p> <p>b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.</p> <p>b1) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;</p> <p>b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte dell'intermediario dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del cliente;</p> <p>e) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi</p>	<p>diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente (Capo I); <i>ii</i>) gli incentivi specificamente attinenti ai servizi di gestione e di consulenza indipendente (Capo II); <i>iii</i>) la ricerca in materia di investimenti (Capo III).</p> <p>L'art. 52 è stato riformulato al fine di garantire un più puntuale recepimento delle corrispondenti disposizioni di cui alla MIFID II.</p>
---	--	--

	<p>obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti.</p> <p>2. Gli intermediari, ai sensi del comma 1, lettera b), punto b1), possono comunicare i termini essenziali degli accordi conclusi in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, in forma sintetica, comunicando ulteriori dettagli su richiesta del cliente.</p> <p>2-bis. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Gli intermediari, se del caso, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.</p> <p>2-ter. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.</p>	
<p>Art. 11 della direttiva delegata (UE) 2017/593</p>	<p style="text-align: center;">Art. 52-bis (Condizioni di ammissibilità degli incentivi)</p> <p>1. Ai fini dell'articolo 52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente</p>	<p>Il nuovo art. 52-bis intende recepire la corrispondente previsione contenuta nella direttiva delegata.</p>

<p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 5) del TUF</p>	<p>qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale: a.1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario; a.2) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell'adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'<i>asset allocation</i> ottimale; o a.3) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di: i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o ii) rendiconti periodici sulla <i>performance</i>, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari; b) non offrono vantaggi diretti all'intermediario che riceve gli incentivi, agli azionisti o dipendenti dello stesso, senza apportare beneficio tangibile per il cliente; c) gli incentivi percepiti o pagati su base continuativa sono giustificati dalla presenza di un beneficio continuativo per il cliente. 2. Un compenso, commissione o beneficio non monetario è inammissibile qualora la prestazione dei servizi al cliente sia</p>	<p>Al riguardo, si fa presente che la nuova disciplina di derivazione europea fissa parametri più rigorosi per lo svolgimento del <i>quality enhancement test</i> in relazione alla prestazione dei servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente. In particolare, si evidenzia che, non essendo stato replicato il considerando 39 della direttiva 2006/73, nel nuovo quadro normativo, la mera prestazione del servizio di consulenza non sarà più considerata sufficiente ai fini dell'ammissibilità degli incentivi, dovendo, infatti, essere soddisfatti gli ulteriori requisiti di cui all'art. 52-<i>bis</i>.</p>
---	--	---

distorta o negativamente influenzata a causa del compenso, della commissione o del beneficio non monetario.

3. Gli intermediari soddisfano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 fintantoché continuano a pagare o ricevere il compenso, la commissione o il beneficio non monetario.

4. Gli intermediari conservano evidenza del fatto che i compensi, le commissioni o i benefici non monetari pagati o ricevuti sono concepiti per migliorare la qualità del servizio fornito al cliente:

a) tenendo un elenco interno di tutti i compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori; e

b) registrando il modo in cui i compensi, commissioni e benefici non monetari pagati o ricevuti dall'intermediario, o che quest'ultimo intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti, nonché le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:

a) prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, forniscono ai clienti le informazioni di cui all'articolo 52, comma 2-bis. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;

b) qualora non siano stati in grado di quantificare *ex-ante* l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto *ex-post* l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e

c) nel caso di incentivi continuativi, comunicano singolarmente ai clienti, almeno una volta l'anno, l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico.

	<p>6. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 5, gli intermediari tengono conto delle disposizioni in materia di costi e oneri previste dall'articolo 27, comma 2, lettera d) del presente regolamento e dall'articolo 50 del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>7. Qualora più intermediari siano coinvolti in una catena di distribuzione, ciascun intermediario che presta un servizio di investimento o accessorio adempie agli obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti.</p>	
<p>Art. 12 della direttiva delegata (UE) 2017/593</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 5) del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente</p> <p style="text-align: center;">Articolo 52-ter</p> <p style="text-align: center;">(Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis e 24-bis, comma 2, lettera b) del Testo Unico, gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti su base indipendente:</p> <p><i>a)</i> restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente o del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al cliente;</p> <p><i>b)</i> stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da</p>	<p>Il nuovo art. 52-ter intende recepire la corrispondente previsione contenuta nella direttiva delegata in materia di incentivi nell'ambito della prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente.</p>

<p>terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente;</p> <p>c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.</p> <p>2. Gli intermediari di cui al comma 1 non accettano benefici non monetari, ad eccezione di quelli di minore entità che siano ammissibili secondo quanto previsto al comma 3.</p> <p>3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:</p> <p>a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;</p> <p>b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;</p> <p>c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;</p> <p>d) ospitalità di un valore <i>de minimis</i> ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).</p> <p>4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del cliente.</p>	<p>Riguardo alle modalità per informare i clienti in merito ai compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti, si evidenzia che la direttiva MiFID II (cfr. art. 12, paragrafo 1, comma 3) prevede che una modalità per fornire tali informazioni possa essere costituita da relazioni informative periodiche ai clienti (ad esempio, rendiconti periodici forniti al cliente ai sensi dell'articolo 53 del presente regolamento).</p> <p>Tenuto conto della rilevanza della materia e dell'impatto dell'istituto degli <i>inducements</i> sul rispetto delle regole di correttezza nel rapporto con gli investitori, si è ritenuto di non esercitare l'opzione riconosciuta agli Stati membri dall'art. 12, par. 3, lett. e) della direttiva delegata di individuare altri benefici non monetari ammissibili.</p>
---	---

<p>Art. 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b), numero 5) del TUF</p>	<p>5. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori. Tali benefici possono essere descritti in modo generico.</p>	
	<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p style="text-align: center;">Ricerca in materia di investimenti</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 52-quater</i> (Condizioni)</p> <p>1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi agli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o altri servizi di investimento o accessori non è considerata un incentivo se viene pagata:</p> <p><i>a)</i> direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie;</p> <p><i>b)</i> attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p><i>b.1)</i> il conto di pagamento è finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti;</p> <p><i>b.2)</i> gli intermediari stabiliscono e valutano regolarmente un <i>budget</i> per la ricerca;</p> <p><i>b.3)</i> gli intermediari sono responsabili della tenuta del conto di pagamento. La gestione di tale conto può essere delegata a terzi, purché ciò agevoli l'acquisto della ricerca fornita da terzi e i pagamenti a favore di quest'ultimi siano effettuati, senza indebiti ritardi, a nome degli intermediari, conformemente alle loro istruzioni;</p> <p><i>b.4)</i> gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la</p>	<p>Il Capo III contiene la disciplina sulla ricerca in materia di investimenti e, in attuazione della normativa europea di livello 2, specifica le condizioni di ricevibilità della stessa. A fini di chiarezza della normativa applicabile, si è ritenuto opportuno articolare la disciplina dettata dalla fonte europea in diverse disposizioni, ciascuna delle quali volta a regolare uno specifico aspetto (artt. <i>52-quater</i>, <i>52-quinquies</i>, <i>52-sexies</i>, <i>52-septies</i> e <i>52-octies</i>).</p> <p>In via preliminare, si fa presente che la rigorosa impostazione seguita dal legislatore europeo risulta indirizzata ad assicurare il pieno rispetto da parte degli intermediari degli obblighi generali di correttezza nel rapporto con i clienti, ivi inclusi quelli in materia di <i>best execution</i>, soprattutto laddove la ricerca in materia di investimenti sia fornita all'intermediario gestore dal <i>broker</i> che provvede anche all'esecuzione degli ordini. In tali ipotesi, infatti, risulta innalzato il rischio che i gestori possano essere influenzati, nel processo di selezione dei negozianti cui inoltrare gli ordini, dalla ricerca eventualmente fornita da questi ultimi. Parimenti rilevante è la necessità di scongiurare situazioni in cui i clienti si trovino a dover sostenere costi connessi alla fornitura di ricerca, senza, tuttavia, che la stessa sia impiegata dall'intermediario quale contributo effettivo e concreto ai fini dell'assunzione delle decisioni di</p>

<p>stessa è in grado di contribuire all'assunzione di decisioni di investimento nell'interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per iscritto un'apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l'entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica è consegnata ai clienti.</p> <p style="text-align: center;">Art. 52-quinquies (Onere per la ricerca)</p> <p>1. Ai fini dell'articolo 52-quater, comma 1, lettera b.1), l'onere per la ricerca a carico dei clienti:</p> <p>a) è determinato esclusivamente sulla base di un <i>budget</i> per la ricerca definito ai sensi dell'articolo 52-sexies; e</p> <p>b) non è collegato al volume e/o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti.</p> <p>2. Quando l'onere per la ricerca a carico dei clienti non viene riscosso separatamente, ma unitamente ad una commissione di negoziazione, tale onere è identificato in maniera distinta e sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 52-quater, comma 1, lettera b) e 52-septies, comma 1, lettere a) e b).</p> <p>3. L'ammontare complessivo degli oneri per la ricerca ricevuti dai clienti non può superare il <i>budget</i> per la ricerca, salvo quanto previsto dall'articolo 52-sexies, comma 4.</p> <p>4. Nel mandato di gestione o in altra documentazione contrattuale riguardante la disciplina del rapporto con i clienti viene indicato l'onere per la ricerca determinato sulla base del <i>budget</i> di cui al comma 1 e la frequenza con cui il medesimo verrà addebitato a ciascun cliente nel corso dell'anno.</p>	<p>investimento per conto dei clienti.</p> <p>Ciò premesso, la legittimità della ricerca viene ancorata a rigorosi presupposti individuati nel nuovo art. 52-quater.</p> <p>In particolare, la ricerca non si qualifica come incentivo (e, come tale, è ammissibile nell'ambito del servizio di gestione e di consulenza prestata su base indipendente) qualora gli intermediari che ne usufruiscono provvedano a pagare tale prestazione ai terzi fornitori: (i) direttamente ed a proprio carico; (ii) imputando il costo della ricerca ad un "conto di pagamento" aperto <i>ad hoc</i> e finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico dei clienti.</p> <p>In tale ultima ipotesi, la disciplina dettaglia i requisiti che il menzionato conto deve soddisfare, tra cui, rilevano: a) la preventiva definizione di un <i>budget</i> per le spese di ricerca; b) l'accordo con il cliente in merito all'entità della "commissione di ricerca" e alla frequenza con cui la medesima verrà addebitata.</p> <p>La normativa di derivazione europea (cfr. art. 52-quinquies, comma 1) pone poi particolare enfasi sul fatto che l'apprezzamento economico della ricerca e la conseguente determinazione dell'onere a carico dei clienti sia indipendente dal volume e/o dal valore degli ordini eventualmente eseguiti dal <i>broker</i>. La disciplina lascia, tuttavia, impregiudicata la possibilità di incorporare il corrispettivo per la ricerca nella commissione di negoziazione pagata al <i>broker</i>. In tal caso, lo specifico ammontare dell'onere per la ricerca dovrà essere reso trasparente ai clienti e dovrà essere inoltre separatamente ricostruibile rispetto alla remunerazione degli altri servizi forniti dal negoziatore (cfr. 52-quinquies, comma 2).</p>
---	---

	<p style="text-align: center;"><i>Art. 52-sexies</i> (<i>Budget per la ricerca</i>)</p> <p>1. Ai fini dell'articolo 52-quater, comma 1, lettera b.2), il <i>budget per la ricerca</i> è gestito esclusivamente dagli intermediari e si basa su una valutazione ragionevole del bisogno di ricerca fornita da terzi.</p> <p>2. Al fine di garantire che il <i>budget</i> sia gestito e impiegato nel migliore interesse dei clienti, l'assegnazione del medesimo per l'acquisto della ricerca fornita da terzi è soggetta a controlli appropriati e alla supervisione dell'alta dirigenza degli intermediari.</p> <p>3. I controlli di cui al comma 2 comprendono il modo in cui sono effettuati i pagamenti a favore dei fornitori della ricerca e le modalità di determinazione degli importi loro corrisposti, tenuto conto dei criteri previsti dall'articolo 52-quater, comma 1, lettera b.4).</p> <p>4. Gli intermediari possono incrementare il <i>budget per la ricerca</i> solo dover aver informato i clienti, in modo chiaro, di tale circostanza.</p> <p>5. Qualora, alla fine del periodo determinato nel <i>budget</i>, residui un'eccedenza nel conto di pagamento per la ricerca, gli intermediari adottano procedure idonee a rimborsare tali importi ai clienti o compensarli a fronte dell'onere calcolato per il periodo successivo sulla base del relativo <i>budget</i>.</p> <p>6. Gli intermediari non utilizzano il <i>budget per la ricerca</i> e il relativo conto di pagamento per finanziare la ricerca interna.</p>
	<p style="text-align: center;"><i>Art. 52-septies</i> (<i>Informativa</i>)</p> <p>1. Quando utilizzano un conto di pagamento per la ricerca, gli intermediari forniscono ai clienti:</p> <p>a) prima della prestazione dei servizi di investimento, informazioni sull'importo previsto nel <i>budget per la ricerca</i> e</p>

	<p>sull'entità dell'onere per la ricerca stimato per ciascun cliente; b) su base annuale, informazioni sui costi totali che ciascun cliente ha sostenuto per la ricerca; c) su richiesta dei clienti o della Consob, un elenco dei fornitori di ricerca che sono stati pagati mediante tale conto, nonché, con riferimento ad un determinato periodo di tempo, l'importo totale a loro erogato, i benefici e i servizi ricevuti e un confronto tra gli importi totali spesi utilizzando tale conto e quelli fissati nel <i>budget</i>, indicando eventuali retrocessioni o eccedenze qualora residuino disponibilità sul conto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 52-<i>octies</i> (Esecuzione degli ordini)</p> <p>1. Gli intermediari che trattano gli ordini identificano separatamente gli oneri connessi a tale attività. Tali oneri riflettono esclusivamente il costo di esecuzione dell'operazione.</p> <p>2. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio ad intermediari aventi sede nell'Unione europea è soggetta a un onere identificabile separatamente; tali benefici o servizi e i relativi oneri non sono influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di esecuzione.</p>	
<p>Art. 25, par. 6, commi 1 e 3 della direttiva</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI RENDICONTI E REGISTRAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 53 (Rendiconti nei servizi diversi dalla gestione di portafogli ai clienti)</p> <p>1. L'intermediario fornisce ai clienti, su supporto durevole, rendiconti, anche periodici, dei sui servizi prestati, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. † Tali</p>	<p>Le principali modifiche introdotte al Titolo VI tengono conto della nuova architettura delle fonti europee che assegna alle disposizioni del regolamento delegato 2017/565, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale, la definizione delle norme di dettaglio in tema di rendiconti alla clientela.</p> <p>Le modifiche specificamente apportate all'art. 53 (attraverso la modifica del comma 1 e l'introduzione di un nuovo comma 1-<i>bis</i>) risultano finalizzate ad una migliore articolazione e sistematizzazione degli obblighi generali</p>

<p>2014/65/UE</p> <p>Artt. 59, 60, 62 e 63 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. a), numero 3 del TUF</p>	<p>rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per loro conto dei clienti.</p> <p>1-bis. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p> <p>1-ter. Gli articoli 59, 60, 62 e 63 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b). L'articolo 59 del predetto regolamento si applica anche alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede.</p> <p>2. Nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede,</p> <p>a) gli intermediari forniscono prontamente al cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine;</p> <p>b) nel caso di un cliente al dettaglio, gli intermediari inviano al cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.</p> <p>3. Le disposizioni previste dal comma 2, lettera b), non si applicano quando la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un diverso soggetto.</p> <p>4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, gli intermediari forniscono al cliente, su sua richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.</p> <p>5. Nel caso di ordini per un cliente al dettaglio relativi a quote o azioni di OICR che vengono eseguiti periodicamente, gli</p>	<p>fissati dalla normativa europea di livello I in tema di reportistica in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, ivi incluso il servizio di gestione.</p> <p>Con specifico riferimento al comma 1-bis, il testo inglese della MiFID II, all'art. 25, par. 6, comma 3, sancisce che <i>“the periodic report shall contain an updated statement of how the investment meets the client's preferences, objectives and other characteristics of the retail client”</i>.</p> <p>Rispetto alla traduzione italiana della direttiva che non prevede tale specificazione, l'applicabilità degli obblighi di cui al comma 1-bis è stata pertanto circoscritta alla sola categoria dei clienti al dettaglio.</p> <p>Nel nuovo comma 1-ter sono richiamati gli articoli sulla materia contenuti nel regolamento delegato direttamente applicabili, estendendo in tal modo il loro ambito applicativo a tutti gli intermediari.</p> <p>Inoltre, nel comma 1-ter viene sancita l'applicabilità dell'art. 59 del regolamento delegato anche ai servizi di raccolta ordini e di collocamento, inclusa l'offerta fuori sede. Al riguardo, si evidenzia che, la versione italiana del regolamento, facendo riferimento (art. 59, par. 1) ad <i>“imprese di investimento che hanno eseguito per conto di un cliente un ordine che esula dalla gestione di portafoglio”</i>, sembra limitare l'applicabilità della previsione in esame soltanto alla prestazione del servizio di esecuzione. Tuttavia, la scelta operata nel comma 1-ter di prevedere l'applicabilità di tale disciplina anche ai servizi di raccolta ordini e di collocamento deriva dal testo inglese dell'art. 59 che, replicando quanto già disponeva nel quadro MiFID I la relativa direttiva delegata, fa riferimento al caso di imprese di investimento che <i>“have carried out an order”</i>, concetto diverso e più ampio di quello dell'<i>“execution”</i> dell'ordine in senso stretto.</p> <p>Di matrice prettamente domestica è l'estensione della</p>
---	--	---

	<p>intermediari si attengono a quanto previsto dal comma 2, lettera b), ovvero forniscono al cliente al dettaglio, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 6;</p> <p>6. L'avviso di cui al comma 2, lettera b) contiene le informazioni seguenti, se pertinenti, anche secondo quanto previsto all'allegato I, tabella I del Regolamento n. 1287/2006/CE:</p> <p>a) l'identificativo dell'intermediario che compie la comunicazione;</p> <p>b) il nome o altro elemento di designazione del cliente;</p> <p>c) il giorno di esecuzione;</p> <p>d) l'orario di esecuzione;</p> <p>e) la tipologia dell'ordine (ordine con limite di prezzo, ordine al prezzo di mercato o altro tipo specifico di ordine);</p> <p>f) l'identificativo della sede di esecuzione;</p> <p>g) l'identificativo dello strumento;</p> <p>h) l'indicatore acquisto/vendita;</p> <p>i) la natura dell'ordine, in caso non si tratti di acquisto/vendita;</p> <p>j) il quantitativo;</p> <p>k) il prezzo unitario;</p> <p>l) il corrispettivo totale;</p> <p>m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora il cliente al dettaglio lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;</p> <p>n) le responsabilità del cliente in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza al cliente;</p> <p>o) se la controparte del cliente è lo stesso intermediario o un'altra impresa del suo gruppo o un altro cliente dell'intermediario, a meno che l'ordine non sia stato eseguito tramite un sistema che realizza una negoziazione anonima.</p> <p>7. Ai fini di cui alla lettera k) del comma 6 quando l'ordine è eseguito in tranches, l'intermediario può fornire al cliente</p>	<p>disciplina dettata dall'art. 59 del regolamento delegato alla fattispecie dell'offerta fuori sede, configurandosi la medesima come una modalità di svolgimento del servizio di collocamento.</p> <p>Si è proceduto, infine, all'abrogazione dei commi da 2 a 7 nonché degli artt. 54, 55 e 56, essendo la disciplina ivi prevista confluita nelle disposizioni della normativa europea delegata sopra richiamate.</p>
--	--	--

informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, l'intermediario informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche.

8. L'intermediario può fornire al cliente le informazioni di cui al comma 6 utilizzando codici standard, a condizione di fornire una spiegazione dei codici utilizzati.

Art. 54

(Rendiconti nel servizio di gestione di portafogli)

1. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.

2. I rendiconti periodici di cui al comma 1 forniti ai clienti al dettaglio includono le informazioni seguenti, ove pertinenti:

- a) il nome dell'intermediario;
- b) il nome o altro elemento di designazione del conto del cliente al dettaglio;
- e) il resoconto del contenuto e della valutazione del portafoglio, compresi i dettagli relativi a ciascuno strumento finanziario detenuto, il suo valore di mercato o il suo valore equo (fair value) se il valore di mercato è indisponibile, il saldo contante all'inizio e alla fine del periodo oggetto del rendiconto e il rendimento del portafoglio durante il periodo oggetto del rendiconto;
- d) l'importo totale delle competenze e degli oneri applicati durante il periodo oggetto del rendiconto, con indicazione delle singole voci quanto meno per ciò che riguarda le competenze di gestione totali e i costi totali connessi all'esecuzione, compresa, ove pertinente, la dichiarazione che su richiesta verrà fornita una scomposizione in voci più dettagliata;
- e) un raffronto del rendimento durante il periodo oggetto del rendiconto con il parametro di riferimento eventualmente

	<p>convenuto tra l'intermediario e il cliente;</p> <p>f) l'importo totale dei dividendi, degli interessi e degli altri pagamenti ricevuti durante il periodo oggetto del rendiconto in relazione al portafoglio del cliente;</p> <p>g) informazioni circa altri eventi societari che conferiscano diritti in relazione a strumenti finanziari detenuti nel portafoglio;</p> <p>h) per ciascuna operazione eseguita durante il periodo, le informazioni di cui all'articolo 53, comma 6, lettere da c) a f), ove pertinenti, a meno che il cliente non scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite; in tal caso si applica il comma 5.</p> <p>3. Nel caso di clienti al dettaglio, i rendiconti periodici di cui al comma 1 vengono forniti a cadenza semestrale, salvo nei seguenti casi:</p> <p>a) se il cliente lo richiede, il rendiconto periodico è fornito ogni tre mesi;</p> <p>b) nei casi in cui si applica il comma 5, il rendiconto periodico è comunque fornito almeno ogni 12 mesi;</p> <p>e) quando il contratto tra l'intermediario e il cliente al dettaglio autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito almeno una volta al mese.</p> <p>4. Gli intermediari informano i clienti al dettaglio che essi hanno il diritto di presentare richieste ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 3, lettera a). Il rendiconto periodico previsto dal comma 3, lettera b), è fornito con cadenza semestrale in relazione ai portafogli interessati da operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 1 bis, lettera c) o di cui all'articolo 1, comma 3, del Testo Unico.</p> <p>5. Qualora il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, gli intermediari forniscono prontamente a tale cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali su supporto duraturo.</p> <p>6. Nel caso di cui al comma 5, qualora il cliente interessato sia un cliente al dettaglio, l'intermediario invia una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni di cui</p>
--	--

<p>all'articolo 53, comma 6, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'intermediario riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma.</p> <p>7. Il comma 6 non si applica nei casi in cui la conferma conterrebbe le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al cliente al dettaglio da un altro soggetto.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 55</p> <p>(Obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali)</p> <p>1. Gli intermediari che svolgono il servizio di gestione di portafogli per clienti al dettaglio o amministrano conti di clienti al dettaglio che includono una posizione aperta scoperta su operazioni con passività potenziali, comunicano al cliente eventuali perdite che superino una soglia predeterminata convenuta tra l'intermediario e il cliente non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata, o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, della fine del giorno lavorativo successivo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 56</p> <p>(Rendiconti degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide della clientela)</p> <p>1. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide di clienti inviano, quanto meno una volta all'anno, a ciascun cliente un rendiconto di tali strumenti finanziari o disponibilità liquide, su supporto duraturo.</p> <p>2. Il rendiconto delle attività dei clienti di cui al comma 1 include le informazioni seguenti:</p> <p>a) i dettagli di tutti gli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa di investimento per il cliente alla fine</p>
--	--

	<p>del periodo oggetto del rendiconto;</p> <p>b) in che misura eventuali strumenti finanziari o disponibilità liquide della clientela sono stati oggetto di operazioni di finanziamento tramite titoli;</p> <p>e) l'entità di eventuali benefici maturati dal cliente in virtù della partecipazione ad operazioni di finanziamento tramite titoli e la base sulla quale tali benefici sono maturati.</p> <p>Nei casi di operazioni non regolate, le informazioni di cui alla lettera a) possono essere basate o sulla data di negoziazione o sulla data di regolamento, purché la stessa base sia applicata a tutte le informazioni di questo tipo contenute nel rendiconto.</p> <p>3. Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o disponibilità liquide del cliente e prestano al cliente il servizio di gestione di portafogli possono includere il rendiconto di cui al comma 1 nel rendiconto periodico che essi forniscono ai sensi dell'articolo 54, comma 1.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 57 (Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)</p> <p>1. Gli intermediari registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dai clienti, e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dai clienti.</p>	<p>La MiFID II ha introdotto specifiche disposizioni volte a disciplinare gli obblighi di registrazione degli ordini telefonici ed elettronici. Si è ritenuto pertanto opportuno dedicare alla trattazione della materia un'apposita Parte (cfr. successiva Parte IV), in cui sono dettagliati gli obblighi, anche procedurali, che gli intermediari sono tenuti a rispettare. Conseguentemente, l'art. 57 è stato abrogato.</p>
<p>Art. 30 della direttiva</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE</p> <p style="text-align: center;">Art. 58 (Rapporti con controparti qualificate)</p> <p>1. Sono controparti qualificate i clienti a cui sono prestati i servizi</p>	<p>Le modifiche apportate al comma 1 recepiscono le</p>

<p>2014/65/UE</p> <p>Art. 6, comma 2- quinquies del TUF</p>	<p>di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-<i>quater</i>, lettera d), numeri 1), 2), e 3) e-5) del Testo Unico.</p> <p>2. Sono altresì controparti qualificate le imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2) non già richiamate al comma 1, a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 24-30 paragrafo 3, della direttiva n. 2004/39/CE 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato esentate dell'UE in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato esentate non-UE in cui hanno sede. Gli intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.</p> <p>2-bis. Nei confronti delle controparti qualificate, gli intermediari agiscono in modo onesto, equo e professionale e utilizzano comunicazioni chiare e non fuorvianti, tenuto conto della natura del soggetto e della sua attività.</p> <p>3. Alla prestazione dei servizi di investimento, e dei servizi accessori ad essi connessi, alle controparti qualificate, non si applicano le regole di cui agli articoli 27 a 56, ad eccezione del comma 2 dell'articolo 49 gli articoli 24-bis del Testo Unico, 27, 40-bis, 49, comma 2, 53, nonché le disposizioni di cui al Titolo VIII-bis del Libro III e al Libro III-bis del presente regolamento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 35.</p> <p>4. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. Gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b). L-</p>	<p>modifiche apportate al TUF. Parimenti, gli interventi sul comma 2 sono diretti a recepire le analoghe espressioni utilizzate nel Testo Unico.</p> <p>Con l'introduzione del comma 2-<i>bis</i>, si dà attuazione all'art. 30, par. 1, comma 2 della MiFID II, con cui il legislatore europeo ha inteso enfatizzare il dovere degli intermediari di agire in modo onesto, equo e professionale anche nei confronti delle controparti qualificate.</p> <p>I riferimenti normativi di cui al comma 3 sono stati adattati alle nuove previsioni della MiFID II che, al riguardo, ha previsto nei confronti delle controparti qualificate presidi di tutela maggiori rispetto a quanto indicato nel quadro MiFID I. Trovano, infatti, applicazione ai rapporti intercorrenti tra l'intermediario e tali soggetti i più stringenti doveri (previsti dalla MiFID II) in tema, tra l'altro, di informativa e di reportistica. Resta fermo che le disposizioni non richiamate dal citato comma 3 sono escluse dal perimetro degli obblighi che gli intermediari sono tenuti ad osservare nei confronti delle controparti qualificate.</p> <p>Le ulteriori modifiche apportate all'articolo in esame</p>
---	---	---

	<p>richiesta è soggetta al consenso dell'intermediario (previsto dalla direttiva 2006/73 art. 50, paragrafo 2 e non replicato dal livello 2). 5. Quando, ai sensi del comma 4, una controparte qualificata richiede espressamente di essere trattata come un cliente al dettaglio, si applicano le disposizioni relative alle richieste di trattamento quale cliente non professionale di cui agli ultimi tre capoversi dell'allegato n. 3, parte I.</p>	<p>tengono conto della diretta applicabilità degli artt. 61 e 71 del regolamento delegato 2017/565, espressamente richiamati al fine di renderli cogenti nei confronti di tutti gli intermediari che prestano servizi di investimento.</p>
<p>Art. 19, par. 4, della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 6, comma 2-<i>quater</i>, lett. a) del TUF</p>	<p>TITOLO VIII RAPPORTI TRA GESTORI DI SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE E I PARTECIPANTI</p> <p>Art. 59 (Rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti)</p> <p>1. Nei rapporti fra intermediari autorizzati alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi sistemi non si applicano le regole di condotta di cui agli artt. 27 a 57.</p>	<p>L'art. 59 viene abrogato, essendo la relativa disciplina confluita nell'art. 65-<i>ter</i>, comma 2, del TUF.</p>
<p>Considerando 15 della direttiva delegata (UE) 2017/593</p>	<p>TITOLO VIII-BIS GOVERNO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI</p> <p>Capo I Disposizioni generali</p> <p>Art. 59-bis (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente Titolo si intendono per: a) “intermediari che realizzano strumenti finanziari” o “intermediari produttori”: gli intermediari che creano,</p>	<p>Il Titolo VIII-<i>bis</i> recepisce le disposizioni della normativa europea, primaria e secondaria, in tema di <i>product governance</i>.</p> <p>Le nuove disposizioni della MiFID II si inquadrano nell'alveo delle misure di <i>investor protection</i> e sono volte ad assicurare il perseguimento del miglior interesse dei clienti durante le diverse fasi della “vita” dei prodotti, attraverso la previsione di meccanismi idonei alla corretta identificazione e valorizzazione dei bisogni della clientela <i>target</i>.</p>

<p>Art. 6, comma 2, lett. b-bis), numero 1, punto a) del TUF</p>	<p>sviluppano, emettono e/o concepiscono strumenti finanziari o che forniscono consulenza agli emittenti societari nell'espletamento di tali attività; b) "intermediari che distribuiscono strumenti finanziari" o "intermediari distributori": gli intermediari che offrono o raccomandano strumenti finanziari ai clienti.</p>	<p>L'aspetto maggiormente caratterizzante, e per certi versi innovativo, della disciplina in discorso consiste nell'esplicitare il dovere degli intermediari di anticipare la considerazione delle esigenze di tutela dell'investitore già a partire dai processi di creazione dei prodotti, nonché di definizione delle strategie di <i>business</i> e commerciali – preliminarmente rispetto al momento della prestazione dei servizi di investimento alla clientela –, allo scopo di prevenire, o comunque contenere, possibili fenomeni di <i>mis-selling</i>.</p>
	<p>Alla luce di quanto indicato nel Considerando 15 della direttiva di L2, sono state introdotte, a fini di chiarezza della disciplina applicabile, le definizioni di "intermediari che realizzano strumenti finanziari" o "intermediari produttori" e "intermediari che distribuiscono strumenti finanziari" o "intermediari distributori".</p> <p>In concreto, possono pertanto verificarsi le seguenti diverse situazioni: operatori che agiscono esclusivamente nella veste di produttore, senza quindi intrattenere alcun tipo di rapporto con i clienti destinatari dei prodotti realizzati (c.d. produttori "puri"); intermediari che si focalizzano sulla sola interazione con i clienti, senza essere coinvolti nell'ingegnerizzazione dei prodotti che andranno a commercializzare (c.d. distributori "puri"); distributori che, pur non essendo direttamente responsabili per la realizzazione dei prodotti, sono interessati da talune fasi di tale processo essendo portatori di specifiche esigenze della clientela; intermediari che agiscono sia da produttore che da distributore. In considerazione di ciò, le disposizioni, diversificate a seconda della natura di produttore o distributore dell'intermediario, andranno applicate tenendo conto dell'attività effettivamente svolta dai soggetti interessati.</p>	

<p>Art. 16, par. 3 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 24, par. 2 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 9 della direttiva delegata (UE) 2017/593</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. <i>b-bis</i>), numero 1, punto <i>a</i>) del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Capo II Obblighi per gli intermediari produttori</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-ter (Principi generali)</p> <p>1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2-bis del Testo Unico, gli intermediari produttori:</p> <p><i>a)</i> adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione per ogni strumento finanziario, prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela e per ogni modifica significativa a strumenti finanziari esistenti. Il processo di approvazione precisa per ciascun strumento finanziario il determinato mercato di riferimento di clienti e finali all'interno della pertinente categoria di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento;</p> <p><i>b)</i> adottano misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari siano distribuiti ai clienti all'interno del mercato di riferimento;</p> <p><i>c)</i> mettono a disposizione degli intermediari distributori tutte le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-ter.1 (Mercato di riferimento potenziale)</p> <p>1. Gli intermediari produttori identificano, con un sufficiente livello di dettaglio, il mercato di riferimento potenziale per ogni strumento finanziario e specificano il/i tipo/i di cliente per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario è compatibile.</p>	<p>A fini di chiarezza della disciplina applicabile e, in particolare, nell'ottica di meglio articolare gli obblighi di <i>product governance</i> previsti dalla fonte europea di L1 e ulteriormente dettagliati nella <i>delegated directive</i>, lo schema di articolato prevede due <i>set</i> di disposizioni differenziate applicabili, rispettivamente, agli intermediari produttori e agli intermediari distributori.</p> <p>In particolare, per quanto specificamente riguarda gli intermediari produttori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'art. 59-ter si dà attuazione alle previsioni contenute negli artt. 16, par. 3 e 24, par. 2 della MiFID II, il cui recepimento non è avvenuto in sede primaria. Al riguardo, tuttavia, si è ritenuto di non recepire la disposizione di cui all'art. 16, par. 3, ultimo comma, che "lascia impregiudicati tutti gli altri obblighi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014, compresi quelli relativi a informativa, adeguatezza e appropriatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi". Ciò in quanto, non essendo previste specifiche deroghe a tali obblighi, risulta di evidenza immediata la loro applicabilità. Si ritiene, infatti, che le norme in materia di <i>product governance</i> si aggiungono alle regole di condotta esistenti, senza sostituirle, assumendo rilievo "a monte" della catena produttiva e distributiva e, qualora correttamente applicate, dovrebbero assicurare che l'interazione "a valle" con i singoli clienti nella prestazione dei servizi di investimento si svolga nel rispetto delle specifiche regole di condotta stabilite; - gli artt. 59-ter.1 e ss del Capo II sono funzionali a
---	---	---

	<p>2. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile.</p> <p>3. Qualora più intermediari collaborino alla realizzazione di uno strumento finanziario, viene identificato un solo mercato di riferimento.</p> <p>4. Gli intermediari che realizzano strumenti finanziari distribuiti mediante altri intermediari stabiliscono le esigenze e le caratteristiche dei clienti rispetto a cui lo strumento è compatibile, sulla base della loro conoscenza teorica e dell'esperienza pregressa rispetto allo strumento finanziario o a strumenti analoghi, ai mercati finanziari, nonché alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti finali potenziali.</p> <p>5. Gli intermediari stabiliscono se uno strumento finanziario risponde alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:</p> <p>a) la coerenza del profilo di rischio/rendimento dello strumento finanziario con il mercato di riferimento; e</p> <p>b) la rispondenza dello strumento finanziario all'interesse del cliente, prestando attenzione a eventuali conflitti determinati da un modello di <i>business</i> redditizio per l'intermediario e svantaggioso per il cliente.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-ter.2 (Processo di approvazione degli strumenti finanziari)</p> <p>1. Gli intermediari produttori istituiscono, attuano e mantengono procedure e misure idonee a garantire che la realizzazione degli strumenti finanziari rispetti gli obblighi in materia di conflitto di interessi, anche per quanto riguarda i sistemi di remunerazione e incentivazione e, in particolare, assicurano che, nella realizzazione degli strumenti finanziari, ivi inclusa la definizione delle loro caratteristiche, non si</p>	<p>ricepire le pertinenti disposizioni contenute nell'art. 9 della direttiva delegata, in tema di mercato di riferimento potenziale, processo di approvazione degli strumenti finanziari, ruolo degli organi sociali, delle funzioni di controllo e del personale, riesame degli strumenti finanziari realizzati, scambio di informazioni con gli intermediari distributori, rapporti di collaborazione nella realizzazione degli strumenti finanziari con gli altri soggetti, anche non autorizzati e vigilati ai sensi MIFID II, ovvero con imprese di paesi terzi e principio di proporzionalità.</p>
--	--	--

	<p>arrecchi pregiudizio ai clienti finali o all'integrità del mercato attenuando e/o cedendo i propri rischi ovvero l'esposizione alle attività sottostanti lo strumento, ove quest'ultime siano già detenute per proprio conto.</p> <p>2. Ogni qualvolta realizzano strumenti finanziari, gli intermediari analizzano i potenziali conflitti di interesse, e, in particolare, valutano se lo strumento finanziario generi una situazione per cui i clienti finali possano subire un pregiudizio qualora assumano:</p> <p>a) un'esposizione opposta a quella precedentemente detenuta dall'intermediario; o</p> <p>b) un'esposizione opposta a quella che l'intermediario intende detenere dopo la vendita dello strumento.</p> <p>3. Prima di decidere se procedere al lancio di uno strumento finanziario, gli intermediari valutano se lo stesso possa rappresentare una minaccia per il buon funzionamento o per la stabilità dei mercati finanziari.</p> <p>4. Gli intermediari svolgono un'analisi di scenario per valutare i rischi che lo strumento finanziario produca risultati negativi per i clienti finali e in quali circostanze ciò può accadere. A tal fine, lo strumento finanziario viene valutato alla luce di circostanze negative, quali ad esempio:</p> <p>a) un deterioramento del contesto di mercato;</p> <p>b) difficoltà finanziarie del produttore o dei soggetti terzi coinvolti nella realizzazione e/o nel funzionamento dello strumento finanziario o verificarsi di un altro rischio di controparte;</p> <p>c) non sostenibilità dello strumento finanziario sul piano commerciale; o</p> <p>d) presenza di una domanda per lo strumento finanziario molto più alta del previsto, tale da compromettere le risorse dell'intermediario e/o il mercato dello strumento sottostante.</p> <p>5. Gli intermediari valutano la struttura dei costi e degli oneri proposta per lo strumento finanziario, esaminando tra l'altro i seguenti elementi:</p>

- a) che i costi e gli oneri dello strumento finanziario siano compatibili con le esigenze, gli obiettivi e le caratteristiche del mercato di riferimento;
- b) che i costi e gli oneri non compromettano le aspettative di rendimento dello strumento finanziario, come ad esempio nel caso in cui tali costi o oneri eguolino, superino o eliminino quasi integralmente i vantaggi fiscali attesi relativi a uno strumento finanziario; e
- c) che la struttura dei costi e degli oneri dello strumento finanziario sia adeguatamente trasparente per il mercato di riferimento, non occulti i costi e gli oneri e non risulti troppo complessa da comprendere.

Art. 59-ter.3

(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni di controllo e del personale)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica esercita un controllo effettivo sul processo di governo degli strumenti finanziari adottato dall'intermediario.
2. La funzione di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo.
3. Le relazioni della funzione di conformità comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari realizzati dall'intermediario e sulla strategia di distribuzione.
4. Gli intermediari mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest'ultima, le relazioni di cui al comma 3.
5. Gli intermediari assicurano che il personale coinvolto nella realizzazione degli strumenti finanziari sia in possesso delle necessarie competenze per comprenderne le caratteristiche e i connessi rischi.

Art. 59-ter.4
(Riesame)

1. Gli intermediari produttori riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari da essi realizzati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa influire materialmente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento e valutano se ciascun strumento finanziario permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e sia distribuito al mercato di riferimento, ovvero a clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il medesimo non è compatibile.
2. Gli intermediari riesaminano gli strumenti finanziari prima di qualsiasi ulteriore nuova emissione o rilancio, qualora siano a conoscenza di eventi che possano incidere materialmente sul rischio potenziale per gli investitori, e comunque a intervalli regolari al fine di valutare se il funzionamento degli strumenti finanziari rimanga idoneo all'adempimento degli obblighi posti dal presente Capo.
3. Gli intermediari stabiliscono la periodicità del riesame sulla base di fattori pertinenti, compresi quelli connessi alla complessità o al carattere innovativo delle strategie di investimento perseguite.
4. Gli intermediari identificano gli eventi cruciali in grado di incidere sul rischio potenziale o sulle aspettative di rendimento dello strumento finanziario, quali:
 - a) il superamento di una soglia che inciderà sul profilo di rendimento dello strumento finanziario; o
 - b) la solvibilità degli emittenti i cui titoli o le cui garanzie possono incidere sul rendimento dello strumento finanziario.
5. Nei casi di cui al comma 4, gli intermediari adottano misure appropriate, consistenti, tra l'altro:
 - a) nella fornitura di informazioni significative sull'evento e sui relativi effetti sullo strumento finanziario ai clienti ovvero agli intermediari distributori qualora l'intermediario produttore

	<p>non offra o venda lo strumento finanziario direttamente ai clienti;</p> <p><i>b)</i> nel cambiamento del processo di approvazione dello strumento;</p> <p><i>c)</i> nell'arresto di ulteriori emissioni dello strumento finanziario;</p> <p><i>d)</i> nella modifica dello strumento finanziario al fine di evitare clausole contrattuali vessatorie;</p> <p><i>e)</i> nella valutazione dei canali di vendita degli strumenti finanziari al fine di verificare che gli stessi siano appropriati, qualora gli intermediari si rendano conto che lo strumento finanziario non è venduto in coerenza con quanto previsto ai sensi dell'articolo 59-ter.1, comma 1;</p> <p><i>f)</i> nel contattare l'intermediario distributore per valutare modifiche riguardanti il processo di distribuzione;</p> <p><i>g)</i> nell'interruzione del rapporto con l'intermediario distributore; o</p> <p><i>h)</i> nell'informare la Consob.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-ter.5 (Scambio informativo con gli intermediari distributori)</p> <p>1. Gli intermediari produttori assicurano che le informazioni trasmesse agli intermediari distributori ai sensi dell'articolo 59-ter, comma 1, lettera c) includono informazioni sui canali appropriati per la distribuzione dello strumento finanziario, sul relativo processo di approvazione, nonché sulla valutazione del mercato di riferimento.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono sufficientemente adeguate da consentire agli intermediari distributori di comprendere e consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario.</p>

	<p style="text-align: center;">Art. 59-ter.6 (Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli strumenti finanziari)</p> <p>1. Gli intermediari che, ai fini della creazione, sviluppo, emissione e/o concezione di uno strumento finanziario, collaborano con altri soggetti, anche non autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ovvero con imprese di paesi terzi, definiscono le responsabilità reciproche mediante accordo scritto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-ter.7 (Principio di proporzionalità)</p> <p>1. Gli intermediari adempiono agli obblighi del presente Capo in modo appropriato e proporzionato, avuto riguardo alla natura del servizio di investimento, dello strumento finanziario e del relativo mercato di riferimento.</p>	
<p>Art. 16, par. 3 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 24, par. 2 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 10 della direttiva</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Obblighi per gli intermediari distributori</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-quater (Principi generali)</p> <p>1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2-ter del Testo Unico, gli intermediari distributori:</p> <p>a) riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari offerti o raccomandati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento, al fine quantomeno di valutare se lo strumento finanziario resti coerente con le esigenze di tale mercato e se la prevista strategia distributiva continui ad essere appropriata;</p>	<p>Per quanto riguarda gli intermediari distributori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'art. 59-quater si dà attuazione alle previsioni contenute negli artt. 16, par. 3 e 24, par. 2 della MiFID II il cui recepimento non è avvenuto in sede primaria. <p>Al riguardo, tuttavia, come già spiegato con riferimento alla disciplina applicabile agli intermediari produttori, si è ritenuto di non recepire la disposizione di cui all'art. 16, par. 3, ultimo comma, che "lascia impregiudicati tutti gli altri obblighi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 600/2014, compresi quelli relativi a informativa, adeguatezza e appropriatezza, identificazione e gestione di conflitti di interesse e indebiti incentivi". Ciò in quanto, non essendo previste specifiche deroghe a tali obblighi,</p>

<p>delegata (UE) 2017/593</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. <i>b-bis</i>), numero 1, punto <i>a</i>) del TUF</p>	<p>b) quando offrono o raccomandano strumenti finanziari non realizzati in proprio, adottano opportune misure per ottenere le informazioni di cui all'articolo 59-ter, comma 1, lettera c) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento identificato per ciascun strumento finanziario.</p> <p>2. Gli intermediari distributori adempiono agli obblighi previsti dal presente Capo anche quando offrono o raccomandano strumenti finanziari realizzati da soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, gli intermediari distributori adottano misure e procedure efficaci al fine di acquisire informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari, in conformità a quanto disposto dall'articolo 59-quater.3.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-quater.1 (Mercato di riferimento effettivo)</p> <p>1. Gli intermediari distributori adottano adeguate misure e procedure per assicurare che gli strumenti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato.</p> <p>2. Gli intermediari identificano e valutano in modo appropriato la situazione e le esigenze dei clienti a cui intendono destinare gli strumenti, al fine di garantire che gli interessi di quest'ultimi non siano compromessi da pressioni commerciali ovvero da esigenze di finanziamento del prestatore del servizio.</p> <p>3. Gli intermediari individuano il/i gruppo/i di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è compatibile.</p> <p>4. Gli intermediari stabiliscono il mercato di riferimento per ciascun strumento finanziario, anche qualora gli intermediari produttori non abbiano adempiuto agli obblighi previsti</p>	<p>risulta di evidenza immediata la loro applicabilità; gli artt. 59-quater.1 e ss del Capo III sono funzionali a recepire le pertinenti disposizioni contenute nell'art. 10 della direttiva delegata in tema di mercato di riferimento effettivo, ruolo degli organi sociali, delle funzioni di controllo e del personale, scambio di informazioni con gli intermediari produttori e con altri soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della MiFID II, riesame, catena di intermediazione, principio di proporzionalità.</p>
--	---	---

dall'articolo 59-ter.1 ovvero nei casi di strumenti realizzati da soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE.

5. Quando un intermediario agisce sia come produttore sia come distributore, la valutazione del mercato di riferimento prevista dall'articolo 59-ter.1 e dal presente articolo è unica.

Art. 59-quater.2

(Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)

1. L'organo con funzione di supervisione strategica esercita un controllo effettivo sul processo di governo adottato dall'intermediario per determinare la gamma degli strumenti finanziari offerti o raccomandati e dei servizi prestati ai relativi mercati di riferimento.

2. La funzione di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dall'intermediario per il governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo.

3. Le relazioni della funzione di conformità comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari offerti o raccomandati e sui servizi forniti dall'intermediario e sulla strategia di distribuzione.

4. Gli intermediari mettono a disposizione della Consob, su richiesta di quest'ultima, le relazioni di cui al comma 3.

5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.

	<p style="text-align: center;">Art. 59-quater.3 (Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE)</p> <p>1. Gli intermediari distributori acquisiscono dagli intermediari produttori le informazioni necessarie per comprendere e conoscere adeguatamente gli strumenti che intendono raccomandare o vendere, al fine di garantire che gli stessi siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 59-quater.1.</p> <p>2. Gli intermediari distributori adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere informazioni adeguate e attendibili anche dai soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE al fine di garantire che gli strumenti siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento. Quando tali informazioni non sono disponibili pubblicamente, il distributore adotta tutte le misure ragionevoli per ottenerle dal soggetto che realizza lo strumento o da un suo agente. Ai fini del presente comma, per informazioni disponibili pubblicamente si intendono informazioni chiare, affidabili e diffuse in adempimento di obblighi normativi, tra cui quelli previsti dalla direttiva 2003/71/CE o dalla direttiva 2004/109/CE.</p> <p>3. Gli intermediari adempiono agli obblighi di cui al comma 2 con riguardo agli strumenti venduti sul mercato primario e secondario in modo proporzionato, tenuto conto del grado di reperibilità delle informazioni e della complessità dello strumento.</p> <p>4. Gli intermediari distributori utilizzano le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo, nonché quelle relative ai propri clienti, al fine di identificare il mercato di riferimento</p>	
--	--	--

di cui all'articolo 59-*quater*.1 e la strategia di distribuzione degli strumenti finanziari.

5. Gli intermediari distributori forniscono informazioni sulle vendite degli strumenti finanziari e, se del caso, informazioni sul riesame di cui all'articolo 59-*quater*.4 agli intermediari produttori per supportare l'attività di riesame svolta da questi ultimi ai sensi dell'articolo 59-*ter*.4.

Art. 59-*quater*.4
(Riesame)

1. Gli intermediari distributori riesaminano e aggiornano periodicamente le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari, al fine di garantire che le stesse permangano rigorose e idonee all'adempimento degli obblighi posti dal presente Capo e adottano, se del caso, i provvedimenti appropriati.

2. Gli intermediari riesaminano regolarmente gli strumenti finanziari offerti o raccomandati e i servizi prestati, tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere in modo significativo sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato ai sensi dell'articolo 59-*quater*.1.

3. Gli intermediari valutano almeno se lo strumento finanziario o il servizio resti coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento e se la prevista strategia di distribuzione continui ad essere appropriata.

4. Gli intermediari riconsiderano il mercato di riferimento e/o aggiornano le procedure e le misure adottate per il governo degli strumenti finanziari qualora rilevano di aver erroneamente identificato il mercato di riferimento per uno specifico strumento o servizio ovvero qualora lo strumento o il servizio non soddisfi più le condizioni del mercato di riferimento, come nel caso in cui lo strumento diventi illiquido o molto volatile a causa delle oscillazioni del mercato.

	<p style="text-align: center;">Art. 59-quater.5 (Catena di intermediazione)</p> <p>1. Quando più intermediari distributori collaborano nella distribuzione di uno strumento finanziario o di un servizio, l'intermediario che ha il rapporto diretto con il cliente finale è responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo.</p> <p>2. Gli intermediari coinvolti nella catena di intermediazione devono comunque:</p> <p>a) assicurare che le informazioni significative relative allo strumento finanziario vengano trasferite dal soggetto che lo realizza, anche qualora non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, all'intermediario distributore finale;</p> <p>b) qualora l'intermediario produttore richieda informazioni sulle vendite dello strumento al fine di adempiere agli obblighi previsti dal presente Titolo, consentire a quest'ultimo di acquisire quanto richiesto;</p> <p>c) adempiere, se del caso, agli obblighi in qualità di intermediario produttore previsti dal Capo II del presente Titolo, tenuto conto del servizio prestato.</p>	
--	---	--

Art. 59-quater.6
(Principio di proporzionalità)

1. Gli intermediari, quando decidono la gamma degli strumenti finanziari, emessi da loro stessi o da altri soggetti, e la gamma dei servizi che intendono raccomandare o offrire ai clienti, rispettano gli obblighi di cui al presente Capo in modo appropriato e proporzionato, tenendo conto della natura dello strumento finanziario, del servizio di investimento e del mercato di riferimento dello strumento.
2. Nell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, gli

	<p>intermediari prestano particolare attenzione qualora intendano offrire o raccomandare nuovi strumenti finanziari ovvero nel caso di modifiche ai servizi prestati.</p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII-TER REQUISITI DI ESPERIENZA E CONOSCENZA</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 59-quinquies</i> (Conoscenze e competenze)</p> <p>1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2 del Testo Unico, possiedono idonee competenze e conoscenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente titolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti, o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.</p>	<p>L'art. 59-quinquies delinea l'ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni.</p> <p>Al fine di garantire coerenza con l'intero impianto, anche definitorio, utilizzato nell'ambito del Regolamento Intermediari, e tenuto conto del novero dei soggetti cui si applica la disciplina in discorso, si fa riferimento alla nozione di "intermediari" di cui all'art. 26, comma 1, lett. b) del Regolamento Intermediari. Tale definizione consente di attrarre alla normativa in esame sia gli intermediari espressamente ricompresi nell'alveo applicativo dell'art. 25, par. 1 della MiFID II e delle relative linee guida ESMA (SIM, banche italiane, succursali di banche e imprese di investimento UE, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, nonché SGR e GEFIA quando prestano i servizi di investimento cui possono essere abilitati ai sensi delle rispettive direttive), sia i soggetti a cui si estendono, per espressa scelta del legislatore nazionale, le regole di derivazione MiFID (agenti di cambio, Banco Posta e intermediari ex art. 106 del TUB).</p> <p>Con il termine "personale" ci si riferisce all'ampia nozione già presente nel Testo Unico, che include sia i dipendenti che coloro che, comunque, operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato. Sono, inoltre, espressamente inclusi anche gli agenti collegati.</p>

		<p>Con il termine “clienti” si fa riferimento a tutte le tipologie di clientela, sia <i>retail</i> che professionale; pertanto, i requisiti di conoscenza e competenza prescritti devono essere posseduti indipendentemente dalla tipologia di clientela alla quale si forniscono informazioni o si presta la consulenza.</p> <p>Inoltre, i requisiti di conoscenza e competenza devono essere posseduti a prescindere dalla circostanza che la consulenza o le informazioni vengano fornite su richiesta del cliente o su iniziativa dell’impresa.</p>
	<p>Art. 59-sexies (Requisiti necessari per fornire informazioni)</p> <p>1. I membri del personale di cui all’articolo 59-quinquies forniscono informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di un servizio o di un’attività elencati nelle sezioni A e B dell’allegato I del Testo Unico, trasmettono direttamente al cliente le informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente stesso o su iniziativa dell’intermediario.</p> <p>2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui all’articolo 59-quinquies possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:</p> <p>a) iscrizione, anche di diritto, all’albo di cui all’articolo 31 del Testo Unico o superamento dell’esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale;</p> <p>b) diploma di laurea almeno triennale in discipline economiche, giuridiche, bancarie o assicurative rilasciato</p>	<p>Negli artt. 59-sexies e 59-septies si stabiliscono i requisiti di conoscenza e competenza che devono essere posseduti rispettivamente da coloro che forniscono informazioni e da coloro che prestano la consulenza.</p> <p>La finalità di tali disposizioni è quella di garantire un elevato <i>standard</i> di professionalità nel migliore interesse dei clienti, nel solco di quanto indicato negli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>Ai fini di maggiore chiarezza, l’art. 59-sexies determina in via preliminare cosa debba intendersi per attività che consiste nel “fornire informazioni”, in coerenza con quanto indicato nelle linee guida ESMA. Infatti, diversamente dalla consulenza in materia di investimenti che, in quanto servizio di investimento, viene espressamente definita nell’ambito della MiFID II, la nozione di “<i>giving information</i>” non trova esplicita corrispondenza nella direttiva e viene, quindi, spiegata dall’ESMA attraverso il richiamo ad altre definizioni note. In particolare, l’interpretazione resa risulta tale da ricomprendere, nell’accezione più ampia possibile, l’interazione diretta tra</p>

	<p>da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale;</p> <p><i>c)</i> diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera <i>b)</i>, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca integrato da un master <i>post-lauream</i> in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale;</p> <p><i>d)</i> diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera <i>b)</i>, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale;</p> <p><i>e)</i> diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e almeno 2 anni di esperienza professionale.</p> <p>3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>4. Nei casi indicati alle lettere <i>d)</i> ed <i>e)</i> del medesimo comma 2, il requisito dell'esperienza professionale è dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>5. La formazione professionale consiste nella partecipazione,</p>	<p>il dipendente dell'intermediario e la relativa clientela nella prestazione dell'intera gamma dei servizi di investimento (e accessori) definiti dalla MiFID II.</p> <p>Gli artt. 59-<i>sexies</i> e 59-<i>septies</i> forniscono una pluralità di percorsi formativi ritenuti idonei rispettivamente per fornire informazioni o prestare la consulenza.</p> <p>Essi contengono un bilanciamento tra il titolo di studio conseguito e l'esperienza pregressa. Inferiore è il titolo di studio, maggiore è l'esperienza richiesta. Inoltre, alla luce del principio di proporzionalità, i requisiti sono stati differenziati anche in considerazione delle caratteristiche dell'attività svolta richiedendo, a parità di titolo di studio, un'esperienza maggiore per coloro che intendono prestare la consulenza.</p> <p>Con riferimento ai titoli di studio ammessi, si è proceduto all'individuazione delle caratteristiche che le qualifiche devono avere per essere considerate conformi. Inoltre, come suggerito da alcuni operatori nel corso della consultazione preliminare, taluni diplomi di laurea sono stati ritenuti di per sé idonei senza alcuna necessità di verifica, in capo all'impresa, dell'aderenza dei singoli esami sostenuti rispetto agli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA.</p> <p>Il comma 4 prevede un meccanismo di dimezzamento del periodo di esperienza richiesto, per i casi in cui sia stato conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale oppure un diploma di laurea diverso da quelli in discipline economiche, giuridiche, bancarie o assicurative, qualora la qualificazione professionale sia ulteriormente corroborata da un attestato di formazione professionale specifica. I commi da 5 a 7</p>
--	--	---

	<p>nei 12 mesi antecedenti l'inizio dell'attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o a distanza, mirati al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di competenze tecnico-operative e di una corretta comunicazione con la clientela.</p> <p>6. I corsi di formazione professionale di cui al comma precedente si concludono con lo svolgimento di un test di verifica, effettuato a cura di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la formazione.</p> <p>7. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dagli intermediari di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i>. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi:</p> <p>a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni;</p> <p>b) degli enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</p> <p>c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2208 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello internazionale.</p> <p>8. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di fornire informazioni ai clienti, è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più intermediari.</p>	<p>indicano i contenuti, la durata e le modalità di svolgimento della formazione professionale specifica che consente di dimezzare il periodo di esperienza richiesto.</p> <p>Per quanto riguarda il computo dell'esperienza lavorativa (comma 8) - prescrivendo gli Orientamenti ESMA una durata minima di sei mesi senza indicare il lasso temporale all'interno del quale questa deve essere acquisita - il periodo antecedente utile per il computo è stato fissato in dieci anni. Tale termine è stato ritenuto congruo in considerazione della circostanza che le regole della MIFID sono applicabili già dal 2007 e che, pertanto, un termine più breve potrebbe non essere sufficiente a includere la durata effettiva dell'esperienza. Nella fissazione di tale termine si è tenuto conto delle risposte pervenute alla</p>
--	---	--

		<p>consultazione preliminare.</p> <p>L'ulteriore precisazione di cui al comma 8 secondo cui è possibile sommare periodi di esperienza svolti presso intermediari diversi è stata inserita in considerazione di una precisa richiesta formulata da alcuni rispondenti in sede di consultazione preliminare.</p>
	<p>Art. 59-septies (Requisiti necessari per prestare la consulenza)</p> <p>1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui all'articolo 59-quinquies possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza:</p> <p>a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno 12 mesi di esperienza professionale;</p> <p>b) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 12 mesi di esperienza professionale;</p> <p>c) diploma di laurea in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, integrato da un master <i>post-lauream</i> in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 12 mesi di esperienza professionale;</p>	<p>Si richiama il commento relativo all'art. 59-sevies</p> <p>Alla luce del principio di proporzionalità e in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'attività svolta, per coloro che prestano il servizio di consulenza si richiede un'esperienza lavorativa maggiore a complemento del titolo di studio.</p>

	<p><i>d</i>) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera <i>b</i>) rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 2 anni di esperienza professionale;</p> <p><i>e</i>) diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e almeno 4 anni di esperienza professionale.</p> <p>2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>3. Nei casi indicati alle lettere <i>d</i>) ed <i>e</i>), il requisito dell'esperienza professionale è dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886. Si applicano i requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 59-<i>sexies</i>.</p> <p>4. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di prestare la consulenza ai clienti è computata conformemente ai criteri indicati all'articolo 59-<i>sexies</i>, comma 8.</p>	
	<p>Art. 59-<i>octies</i> (Altri requisiti)</p> <p>1. Gli intermediari sono tenuti a:</p> <p><i>a</i>) definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione</p>	<p>L'art. 59-<i>octies</i> mutua dagli Orientamenti ESMA gli adempimenti, di carattere procedurale e organizzativo, oltreché di verifica, cui sono tenuti gli intermediari al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in questione.</p>

	<p>nella descrizione delle responsabilità delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza;</p> <p>b) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le conoscenze e competenze indicate negli articoli 59-<i>sexies</i> o 59-<i>septies</i>;</p> <p>c) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 59-<i>sexies</i> o 59-<i>septies</i> possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni ed è computato ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire le informazioni o la consulenza ai clienti;</p> <p>d) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione possieda le conoscenze e competenze idonee, ai sensi degli articoli 59-<i>sexies</i> o 59-<i>septies</i>, e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente;</p> <p>e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato, ivi inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza fornita ai sensi dell'articolo 40-<i>bis</i> del presente regolamento;</p> <p>f) effettuare, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno;</p> <p>g) garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione</p>	<p>Nella lett. c) è stata individuata in 4 anni la durata massima del periodo di supervisione. Tale periodo, anche alla luce delle osservazioni pervenute durante la consultazione preliminare, è stato ritenuto congruo e, pertanto, la Consob non si è avvalsa della facoltà di modificarlo concessa dagli Orientamenti ESMA. Si evidenzia che il periodo di supervisione svolto può essere computato, unitamente all'eventuale esperienza lavorativa pregressa, al fine di conseguire l'esperienza idonea prescritta negli artt. 59-<i>sexies</i> e 59-<i>septies</i>.</p> <p>Con riferimento all'obbligo di revisione annuale di cui alla lett. f), in aderenza agli orientamenti dell'ESMA e accogliendo le riflessioni sul tema avanzate da taluni rispondenti alla consultazione preliminare, si è scelto di rimettere alle determinazioni dei singoli intermediari l'identificazione delle modalità per effettuare la revisione periodica delle qualifiche. In base alle specificità del proprio assetto organizzativo, ciascuna impresa valuterà se avvalersi di soggetti esterni ai quali delegare la totalità o</p>
--	--	--

	<p>o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica;</p> <p><i>h)</i> garantire una specifica formazione in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento e in occasione del cambiamento di ruolo del personale addetto a fornire informazioni o a prestare consulenza o del cambiamento dei modelli di servizio, nonché in relazione a modifiche che intervengano nella normativa di riferimento;</p> <p><i>i)</i> tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al dipendente che ne faccia richiesta;</p> <p><i>j)</i> trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli agenti collegati, all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale addetti a prestare la consulenza o fornire informazioni ai clienti.</p> <p>2. La funzione di verifica della conformità svolge controlli e accerta il rispetto delle presenti disposizioni e ne riferisce all'organo di gestione nella relazione sull'attuazione e l'efficacia dei controlli per le attività e i servizi di investimento.</p>	<p>una parte delle attività a tal fine necessarie, oppure svolgerle direttamente. Tale attività consiste in un <i>assessment</i> delle esigenze di sviluppo e formazione con conseguente, e solo eventuale, adozione delle misure necessarie.</p> <p>La previsione di cui alla lett. <i>i)</i> norma l'obbligo per le imprese di agevolare la tracciabilità dei periodi lavorativi pregressi al fine di evitare che la mancata disponibilità a certificare l'esperienza precedente possa diventare una politica di <i>retention</i> del proprio personale.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 59-<i>novies</i> (Disposizioni finali)</p> <p>1. I membri del personale sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi degli articoli 59-<i>sexies</i> o 59-<i>septies</i> e almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, che alla data del 2 gennaio 2018 forniscono informazioni o prestano consulenza ai clienti degli intermediari, possono continuare tali attività soltanto qualora possiedano, alla</p>	<p>L'art. 59-<i>novies</i> consente a coloro che sono in possesso del solo diploma di licenza media di fornire informazioni o prestare la consulenza a condizione che, alla data del 2.1.2018 svolgano tali attività ed abbiano maturato un'esperienza documentata di almeno dieci anni.</p> <p>In ogni caso, ai sensi del secondo comma della disposizione in parola, ricade in capo all'intermediario la responsabilità di verificare la conoscenza da parte di tali</p>

	<p>medesima data, un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007.</p> <p>2. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 59-<i>octies</i>, gli intermediari verificano e assicurano che i membri del personale che si trovano nelle condizioni specificate al comma 1 abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p>	<p>soggetti delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p>
	<p>PARTE III AGENTI DI CAMBIO</p> <p>[...]</p>	
	<p>LIBRO III-BIS</p> <p>PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</p>	<p>L'introduzione del Libro III-<i>bis</i> risponde al nuovo assetto delle potestà regolamentari che il TUF assegna alle Autorità di vigilanza. Il novellato art. 6 del TUF, nel non prevedere più il ricorso alla regolamentazione congiunta della Banca d'Italia e della Consob, elenca le materie attribuite alla competenza di ciascuna Autorità.</p> <p>In particolare, gli articoli contenuti nel Libro in commento completano il quadro delle disposizioni di recepimento della nuova normativa europea, dettando gli obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione.</p> <p>In conformità con le scelte effettuate dal legislatore nazionale, l'articolazione del nuovo Libro III-<i>bis</i> si pone l'obiettivo di individuare con chiarezza le disposizioni che</p>

		<p>gli intermediari sono tenuti a rispettare ai fini dell'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza. Le norme contenute nel menzionato Libro potranno subire affinamenti, anche sotto il profilo delle definizioni e dell'ambito applicativo, a seguito dell'adozione da parte di Banca d'Italia degli atti di regolazione secondaria che insistono sulle medesime materie.</p>
	<p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 63-bis (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p><i>a)</i> «intermediari»: le SIM; le imprese di paesi terzi diverse dalle banche; la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche di paesi terzi limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico.</p>	<p>L'art. 63-bis, comma 1, lettera a), in via di continuità con quanto previsto dal Regolamento congiunto sinora in vigore [cfr. art. 2, comma 1, lettera d)], chiarisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel nuovo Libro III-bis, assoggettando al rispetto degli obblighi ivi previsti le Sim, le banche italiane e gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, la Società Poste Italiane SpA –Divisione Banco Posta, le banche di paesi terzi, limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché le imprese di paesi terzi diverse dalle banche.</p> <p>In virtù dell'articolazione e del riparto di competenze, regolamentari e di vigilanza, tra Autorità dello Stato membro di origine e Autorità dello Stato membro ospitante, sono esclusi dal perimetro applicativo delle norme in commento, ad eccezione di quelle disciplinanti gli obblighi di registrazione, gli intermediari UE operanti in Italia mediante stabilimento di succursali.</p> <p>Inoltre, nella prospettiva di una migliore razionalizzazione e articolazione del complesso degli obblighi, organizzativi</p>

		<p>e procedurali, gravanti in capo ai soggetti abilitati, si è ritenuto di non ricomprendere nella definizione di “intermediari” di cui all’articolo in commento i gestori che prestano servizi di investimento: infatti la disciplina relativa a tali soggetti formerà oggetto di separata trattazione all’interno del Regolamento Intermediari. Al riguardo si anticipa che le modifiche che interesseranno tali soggetti in attuazione della MiFID II e del nuovo assetto delle deleghe regolamentari conferite alla Consob e alla Banca d’Italia, saranno a breve sottoposte alla consultazione del mercato.</p>
<p>Art. 16, par. 2 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 21 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. <i>b-bis</i>), del TUF</p>	<p style="text-align: center;">PARTE II</p> <p style="text-align: center;">PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI</p> <p style="text-align: center;">Articolo 63-ter (Procedure interne)</p> <p>1. Gli intermediari adottano, applicano e mantengono procedure idonee a garantire l’adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione di ciascun servizio o attività di investimento.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, gli intermediari di cui all’articolo 63-bis, comma 1, lettera a) applicano l’articolo 21, paragrafi 1, 2 e 5 del regolamento (UE) 2017/565.</p>	<p>L’articolo in esame, in continuità con la disciplina del Regolamento congiunto sinora in vigore (art. 15), e in coerenza con quanto previsto da MiFID II, prescrive l’obbligo generale per gli intermediari di dotarsi di procedure idonee alla corretta e trasparente prestazione dei servizi.</p> <p>La declinazione di dettaglio del prescritto dovere è contenuta nell’art. 21 del regolamento delegato, espressamente richiamato nei paragrafi che attengono anche alla competenza regolamentare della Consob, per renderlo applicabile a tutti gli intermediari che prestano servizi di investimento, come individuati dall’art. 63-<i>bis</i>.</p>

<p>Art. 22, parr. 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. <i>b-bis</i>), numero 3 del TUF</p>	<p>Art. 63-<i>quater</i> (Controllo di conformità)</p> <p>1. L'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/565 si applica agli intermediari di cui all'articolo 63-<i>bis</i>, comma 1, lettera <i>a</i>).</p>	<p>Secondo l'articolazione delle competenze fissata dall'art. 6 del TUF, risulta attribuito alla Banca d'Italia il profilo dell'istituzione della funzione di "controllo di conformità" alle norme e alla Consob le modalità di svolgimento dell'attività. Pertanto, nel nuovo art. 63-<i>quater</i> non viene richiamato tutto l'art. 22 del regolamento delegato che si occupa di tale disciplina, ma solamente quei paragrafi che attengono anche ai profili di competenza regolamentare della Consob.</p> <p>Come già chiarito, il richiamo alla normativa europea direttamente applicabile è funzionale ad estenderne l'ambito applicativo a tutti gli intermediari, definiti dall'art. 63-<i>bis</i>, comma 1, lettera <i>a</i>), che prestano servizi di investimento.</p>
<p>Art. 26 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. <i>b-bis</i>), numero 4 del TUF</p>	<p>Art. 63-<i>quinquies</i> (Trattamento dei reclami)</p> <p>1. L'articolo 26 del regolamento (UE) 2017/565 si applica agli intermediari di cui all'articolo 63-<i>bis</i>, comma 1, lettera <i>a</i>).</p>	<p>L'art. 63-<i>quinquies</i>, con riferimento alla disciplina dei reclami, richiama per i fini di cui sopra la normativa delegata europea dettata al riguardo.</p>
<p>Artt. 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. <i>b-bis</i>), numero 5 del TUF</p>	<p>Art. 63-<i>sexies</i> (Operazioni personali)</p> <p>1. Gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 63-<i>bis</i>, comma 1, lettera <i>a</i>).</p>	<p>Nel presente articolo viene sancita l'applicabilità delle disposizioni in materia di operazioni personali contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento delegato.</p>

<p>Artt. 16, par. 3, 23 par. 3, e 24, par. 10 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Artt. 27, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. <i>b-bis</i>), numeri 1, punto <i>b</i>) e 6 del TUF</p>	<p style="text-align: center;">PARTE III CONFLITTI DI INTERESSE</p> <p style="text-align: center;">Art. 63-septies (Principi generali)</p> <p>1. Gli intermediari mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti.</p> <p>2. Ai fini dell'articolo 21, comma 1-bis, lettera c) del Testo Unico, le informazioni sono fornite su supporto durevole e presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interesse.</p> <p>3. Gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 63-bis, comma 1, lettera a).</p> <p style="text-align: center;">Art. 63-octies (Sistemi di remunerazione e di incentivazione)</p> <p>1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano disposizioni in materia di remunerazione, <i>target</i> di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.</p> <p>3. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo,</p>	<p>Nel nuovo art. 63-septies sono recepite le disposizioni in materia di conflitti di interesse contenute negli artt. 16, par. 3 e 23 par. 3, della MiFID II a cui non è stata data attuazione in sede di normativa primaria.</p> <p>Il nuovo art. 63-octies recepisce quanto previsto dall'art. 24, par. 10 della MiFID II. A differenza del precedente art. 63-septies, la disposizione in esame trova applicazione con riferimento a tutti gli intermediari che prestano servizi di investimento, in quanto regola di condotta sottoposta anche alla vigilanza dell'Autorità <i>host</i>.</p> <p>Sulla materia disciplinata dalla Parte in esame rilevano anche l'art. 27 e la sezione III del regolamento delegato che vengono, pertanto, richiamati al fine di estenderne l'ambito di applicazione agli intermediari interessati.</p>
--	---	--

	<p>gli intermediari di cui all'articolo 63-bis, comma 1, lettera a) applicano l'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>4. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio, nonché alle società di gestione UE, ai GEFIA UE, alle imprese di investimento e alle banche UE con succursale in Italia, autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento.</p>	
<p>Art. 16, parr. 6, 7 e 11, primo comma della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Artt. 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 6, comma 2, lett. b-bis), numero 7 del TUF</p>	<p style="text-align: center;">PARTE IV</p> <p style="text-align: center;">CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 63-novies</i></p> <p style="text-align: center;">(Conservazione delle registrazioni)</p> <p>1. Gli intermediari tengono, per tutti i servizi prestati e per tutte le attività e operazioni effettuate, registrazioni sufficienti a consentire alla Consob di verificare il rispetto delle norme in materia di servizi e attività di investimento e di servizi accessori, ed in particolare l'adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.</p> <p>2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni.</p> <p>3. Gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 63-bis, comma 1, lettera a).</p> <p>4. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche alle succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 63-novies.1</i></p> <p style="text-align: center;">(Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche)</p> <p>1. Le registrazioni di cui all'articolo 63-novies comprendono la</p>	<p>Come evidenziato sopra (cfr. commento all'art. 57), nella nuova Parte IV sono sistematizzate le disposizioni disciplinanti la conservazione delle registrazioni di cui all'art. 16, parr. 6 e 7 della MiFID II.</p> <p>Alla luce di quanto disposto dal par. 11, primo comma del citato art. 16 della MiFID II e in linea con quanto sinora previsto dall'art. 29, comma 8, del Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, è stata sancita nel comma 4 l'applicabilità degli obblighi in materia di registrazione contenuti nella presente Parte anche alle succursali italiane di imprese di investimento e banche UE.</p> <p>Si ritiene di non esercitare la facoltà riconosciuta dalla normativa europea alle Autorità competenti di estendere l'obbligo di conservazione delle registrazioni per un periodo fino a sette anni. Resta pertanto confermato, in linea con l'impostazione sinora seguita, il dovere degli intermediari di conservare le registrazioni di cui alla presente Parte per un periodo di tempo pari a cinque anni.</p>

registrazione delle conversazioni telefoniche o delle comunicazioni elettroniche riguardanti almeno le operazioni concluse nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini.

2. Il presente articolo si applica anche alle conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche finalizzate a concludere operazioni nell'ambito della prestazione dei servizi indicati al comma 1 che non hanno condotto all'effettiva conclusione di operazioni o alla prestazione di servizi.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per registrare le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche effettuate, trasmesse o ricevute attraverso apparecchiature da essi fornite a un impiegato o collaboratore o che hanno autorizzato ad utilizzare. Gli intermediari adottano tutte le misure ragionevoli per impedire che un impiegato o collaboratore effettui, trasmetta o riceva su apparecchiature private conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche che non siano in grado di registrare o copiare.

4. Gli intermediari comunicano ai clienti che saranno registrate le conversazioni o le comunicazioni telefoniche tra loro intercorrenti che danno luogo o possono dar luogo a operazioni.

Tale comunicazione può essere effettuata una sola volta, prima della prestazione di servizi di investimento.

5. Gli intermediari si astengono dal fornire per telefono i servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione di ordini ai clienti se essi non hanno preventivamente ricevuto la comunicazione di cui al comma 4.

6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente può essere registrato mediante verbali

	<p>o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.</p>	
	<p>LIBRO IV - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR [...]</p>	
<p>Art. 30, comma 5 del TUF</p>	<p>LIBRO V OFFERTA FUORI SEDE / PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA PARTE I OFFERTA FUORI SEDE Art. 78 (Offerta fuori sede)</p> <p>1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento, di depositi strutturati e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'elencoalbo previsto dall'articolo 1076 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF, i GEFIA UE e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III.</p> <p>2. Nell'attività di offerta fuori sede di quote o azioni di OICR, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le</p>	<p>Le modifiche introdotte all'art. 78 tengono conto delle nuove definizioni contenute nel TUF e dell'estensione della disciplina dell'offerta fuori sede ai depositi strutturati, prevista sempre a livello primario.</p>

	<p>SICAV, le SICAF e i GEFIA UE si attengono ai limiti e alle previsioni di cui agli articoli 76-<i>bis</i> e 77.</p> <p>3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche all'offerta fuori sede dei servizi accessori e dei fondi pensione aperti da parte delle Sim, imprese di investimento UE e imprese di paesi terzi diverse dalle banche.</p>	
<p>Art. 32 del TUF</p>	<p style="text-align: center;">PARTE II PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA</p> <p style="text-align: center;">Art. 79 (Soggetti)</p> <p>1. Le SIM, le imprese di investimento comunitarie UE con succursale in Italia, le imprese di investimento-extracomunitarie paesi terzi diverse dalle banche, le banche italiane e extracomunitarie-di paesi terzi; le banche comunitarie-UE con succursale in Italia e la società Poste Italiane -Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c) o <i>c-bis</i>), del Testo Unico nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco albo previsto dall'articolo 1076 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio, possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di prodotti finanziari nonché di servizi e attività d'investimento prestati da altri intermediari.</p> <p>2. Le SIM, le imprese di investimento comunitarie UE con succursale in Italia e le imprese di investimento-extracomunitarie paesi terzi diverse dalle banche possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza anche dei prodotti e servizi di cui</p>	<p>Le modifiche apportate ai commi dell'art. 79 derivano dalla necessità di realizzare un allineamento con le nuove definizioni contenute nel TUF.</p>

<p>all'articolo 78, comma 3.</p> <p>3. Le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, le SICAF e i GEFIA UE possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di quote o azioni di OICR in conformità a quanto previsto dagli articoli 76-bis e 77.</p> <p>4. ...omissis...</p> <p>5. Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 1076 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, i GEFIA UE, gli agenti di cambio, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche extraeuropee di paesi terzi nonché le imprese di investimento e le banche europee UE con succursale in Italia comunque abilitate alla prestazione di servizi e attività di investimento in Italia possono procedere alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza dei propri servizi e attività d'investimento.</p> <p>6. Non costituiscono promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza le attività svolte nei confronti dei clienti professionali di cui all'articolo 26, comma 1, lettera d).</p> <p>6-bis. Non costituisce promozione e collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate,</p>	<p>Il nuovo comma 6-bis non deriva dalla necessità di completare a livello di normativa secondaria il processo di recepimento della MiFID II, bensì dall'esigenza di uniformare la disciplina per il collocamento a distanza a quella per l'offerta fuori sede di cui all'art. 30, comma 2, lett. b), del TUF.</p> <p>Ai sensi, infatti, dell'art. 30, comma 2, lett. b), del TUF, "non costituisce offerta fuori sede (...) l'offerta di propri</p>
--	--

effettuata tramite supporti riconducibili all'emittente, o a società appartenente al medesimo gruppo, a condizione che il relativo accesso sia garantito esclusivamente a tali soggetti mediante apposite misure di sicurezza.

strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze": sulla base della disciplina attualmente vigente, non configura dunque offerta fuori sede la promozione/offerta da parte di un soggetto emittente di propri strumenti finanziari nella propria sede e nelle proprie dipendenze (ex art. 30, comma 1, del TUF), nonché presso la sede e le dipendenze della società controllante e delle società controllate, purché l'offerta sia diretta ad amministratori, dipendenti e collaboratori di una delle società della catena partecipativa [ex art. 30, comma 2, lett. b), del TUF].

Tale conclusione si ritiene valida sia nel caso in cui l'attività promozionale sia svolta presso "tali luoghi" con contatti diretti e personali a cura di soggetti preposti, sia qualora tale attività venga posta in essere, sempre negli stessi luoghi fisici, mediante tecniche di comunicazione "impersonale", quali, ad esempio, la diffusione di manifesti o la distribuzione di opuscoli, nonché mediante strumenti di comunicazione elettronica (posta elettronica aziendale, intranet aziendale). In tale ultima ipotesi si ritiene che il luogo di svolgimento dell'attività promozionale debba essere considerato la sede stessa dell'emittente, della società controllata e delle relative dipendenze, qualora i beneficiari accedano e consultino il messaggio promozionale presso le postazioni di lavoro o presso altri terminali situati all'interno della medesima sede.

Si ritiene, infatti, che in tale ipotesi, pur svolgendosi l'offerta tramite strumenti di comunicazione affini a quelli

<p>utilizzati nelle ccdd. “tecniche di comunicazione a distanza”, disciplinate dall’art. 32 del TUF, non si configuri un’offerta a distanza, trovandosi il destinatario dell’attività promozionale fisicamente, a tutti gli effetti, presso la sede dell’emittente o presso i luoghi ad essa equiparati.</p> <p>Analoga disposizione non è stata prevista per il collocamento a distanza, la cui disciplina è rimessa dall’art. 32 del TUF alla potestà regolamentare della Consob “<i>in conformità dei principi stabiliti nell’articolo 30 e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190</i>”.</p> <p>La modifica in esame è, dunque, volta ad estendere la portata applicativa dell’esenzione prevista dall’art. 30, comma 2, lett. b), del TUF, anche alle ipotesi in cui i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, i dipendenti nonché i collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, siano destinatari di promozione o collocamento attraverso strumenti aziendali posti al di fuori del luogo di lavoro. In considerazione dell’evoluzione tecnologica delle tecniche di comunicazione a distanza e dello sviluppo dei sistemi informatizzati di organizzazione aziendale, si deve escludere, infatti, che le comunicazioni mediante tali strumenti, essendo riconoscibili come pertinenti alle relazioni di lavoro poiché richiedono delle credenziali di accesso, siano idonee a determinare un “effetto sorpresa” potenzialmente lesivo dei soggetti interessati.</p> <p>I supporti utilizzati dovranno essere protetti da adeguate misure di sicurezza (quali codici di accesso remoto) in grado di consentire l’accesso esclusivamente ai soggetti interessati, indipendentemente dal luogo fisico in cui si</p>	
---	--

		trovano al momento dell'accesso.
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 81</u> (Svolgimento)</p> <p>1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza i soggetti di cui all'articolo 79 osservano le disposizioni del Libro III e del Libro III-bis.</p> <p>2. ...omissis...</p>	
<p>Art. 1, par. 4 della direttiva 2014/65/UE</p> <p>Art. 25-bis del TUF</p>	<p style="text-align: center;">LIBRO V-BIS</p> <p style="text-align: center;">OFFERTA E CONSULENZA DI DEPOSITI STRUTTURATI E DI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE</p> <p style="text-align: center;">Art. 82-bis</p> <p style="text-align: center;">(Disciplina applicabile ai depositi strutturati)</p> <p>1. Gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni di cui agli articoli 27, 37, 39, 40-bis, 41, 43, 44-bis, 49, 52, 52-bis, 52-ter, 52-quater, 52-quinquies, 52-sexies, 52-septies, 52-octies, 53, 58, nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII-bis e VIII-ter del Libro III e gli articoli 78 e 80.</p> <p>2. Gli intermediari di cui all'articolo 63-bis, comma 1, lettera a) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, depositi strutturati rispettano le disposizioni del Libro III-bis.</p> <p>3. Il presente articolo si applica anche alle banche non autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento che offrono o raccomandano depositi strutturati.</p>	<p>Il nuovo art. 82-bis estende all'offerta e alla consulenza aventi a oggetto i depositi strutturati le regole di condotta MiFID contenute nel Regolamento Intermediari, alla luce della scelta in tal senso effettuata nella normativa primaria (art. 25-bis), in fase di recepimento della direttiva medesima, secondo cui su tale materia – fermi restando i limiti e le condizioni richiamati dall'articolo stesso - è riconosciuta la competenza regolamentare e di vigilanza della Consob.</p> <p>La previsione di cui al comma 2 deriva dalla necessità di sancire la non applicabilità delle disposizioni di cui al Libro III-bis nei confronti degli intermediari UE operanti in Italia mediante stabilimento di succursali, in virtù del riparto di competenze tra Autorità dello Stato membro</p>

		<p>d'origine e Autorità dello Stato membro ospitante.</p> <p>Da tale disciplina sono per il momento esclusi anche i gestori che prestano servizi di investimento per i quali il richiamo al Libro III-<i>bis</i> sarà contenuto nelle disposizioni ad essi dedicate attualmente in fase di predisposizione.</p>
<p>Art. 25-<i>bis</i> del TUF</p>	<p>Art. 82-<i>ter</i> (Disciplina applicabile ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche)</p> <p>1. Gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 27, 37, 39, 40-<i>bis</i>, 41, 44-<i>bis</i>, 49, 52, 52-<i>bis</i>, 52-<i>ter</i>, 52-<i>quater</i>, 52-<i>quinqies</i>, 52-<i>sexies</i>, 52-<i>septies</i>, 52-<i>octies</i>, 53, 58 nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII-<i>bis</i> e VIII-<i>ter</i> del Libro III e gli articoli 78 e 80.</p> <p>2. Gli intermediari di cui all'articolo 63-<i>bis</i>, comma 1, lettera a) che offrono o raccomandano, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche rispettano le disposizioni del Libro III-<i>bis</i>.</p> <p>3. Il presente articolo si applica anche alle banche non autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento che offrono o raccomandano prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari.</p>	<p>L'attuale art. 84 del Regolamento Intermediari estende ai prodotti finanziari emessi da banche la disciplina sulle regole di condotta di derivazione MiFID I. Ciò in conformità a quanto previsto dal art. 25-<i>bis</i>, sin dalla sua introduzione nel TUF ad opera della Legge sul Risparmio.</p> <p>Il nuovo art. 82-<i>ter</i>, oltre a contenere un aggiornamento dei riferimenti normativi alle disposizioni regolamentari applicabili come modificate in questa sede, delimita l'ambito di applicazione delle medesime ai soli prodotti, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche. Ciò in quanto l'assoggettamento dell'attività di classamento da parte degli intermediari degli strumenti finanziari di propria emissione alle regole di condotta MiFID II deriva direttamente dalla direttiva che riconduce l'operatività in parola al servizio di esecuzione di ordini.</p> <p>Peraltro, a differenza del regime sinora in vigore, il perimetro soggettivo della disposizione in commento non risulta circoscritto alle sole banche, ma ricomprende tutti gli intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento, nonché le banche non autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento. Ciò in coerenza con il nuovo impianto delineato dall'art. 25-<i>bis</i> del TUF, che, da un lato, assoggetta espressamente alla disciplina</p>

		<p>MiFID II le banche seppur non autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento e, dall'altro, facendo riferimento alle attività di "offerta" e "consulenza" (in luogo di "sottoscrizione" e "collocamento") aventi a oggetto i prodotti della specie rende applicabile la normativa di derivazione europea indipendentemente dalla fase (mercato primario o secondario) o dai soggetti attraverso cui tale operatività si esplica.</p> <p>La previsione di cui al comma 2 deriva dalla necessità di sancire la non applicabilità delle disposizioni di cui al Libro III-bis nei confronti degli intermediari UE operanti in Italia mediante stabilimento di succursali, in virtù del riparto di competenze tra Autorità dello Stato membro d'origine e Autorità dello Stato membro ospitante.</p> <p>Da tale disciplina sono per il momento esclusi anche i gestori che prestano servizi di investimento per i quali il richiamo al Libro III-bis sarà contenuto nelle disposizioni ad essi dedicate attualmente in fase di predisposizione.</p> <p>L'art. 84 è stato abrogato.</p>
<p>Art. 25-ter del TUF</p>	<p>LIBRO VI DISTRIBUZIONE-REALIZZAZIONE, OFFERTA E CONSULENZA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA BANCHE E DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE</p> <p>Art. 83 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per: a) "prodotti finanziari assicurativi": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto</p>	<p>Le modifiche apportate alla rubrica del Libro VI e all'art. 83 derivano dalla necessità di realizzare un allineamento con le nuove definizioni contenute nel TUF.</p>

	<p>legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;</p> <p>b) "soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa": le SIM e le imprese di investimento emittente UE, le banche italiane e emittente UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco albo previsto dall'articolo 1076 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 84</p> <p style="text-align: center;">(Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche)</p> <p>1. Le banche rispettano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 78, 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia nelle materie sub lettere d), e), i), j), l), m) e n) dell'articolo 6, comma 2 bis, del Testo Unico, anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari.</p> <p>2. Il comma 1 si applica anche alle vendite effettuate con tecniche di comunicazione a distanza.</p>	<p>Si rinvia, al riguardo, ai commenti effettuati con riferimento all'art. 82-ter.</p>
<p>Art. 25-ter del TUF</p>	<p style="text-align: center;">Art. 85</p> <p style="text-align: center;">(Soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa)</p> <p>1. Nella distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,</p>	<p>Le modifiche apportate al comma 1 dell'art. 85 rispondono all'esigenza di aggiornare i riferimenti normativi, come cambiati a seguito degli interventi che in questa sede si intendono apportare al Regolamento Intermediari.</p>

<p>40, 40-bis, 41, 42, 44-bis, 49, comma 1, 50, 51, 52, 52-bis, 52-ter, 52-quater, 52-quinquies, 52-sexies, 52-septies, 52-octies, 53, 58, 57, nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII-bis e VIII-ter del Libro III e al Libro III-bis e gli articoli 78, e 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia nelle materie sub lettere d), e), f), g), h), m) e n) dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico.</p> <p>2. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa, fermo restando quanto previsto al precedente comma, forniscono altresì al contraente, prima della sottoscrizione della proposta o del documento contrattuale, le seguenti informazioni:</p> <p>a) la loro denominazione, la loro sede legale e i loro recapiti;</p> <p>b) il riferimento al registro degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in cui sono iscritti e l'indicazione circa i mezzi esperibili per verificare che siano effettivamente registrati;</p> <p>c) le procedure che consentono al contraente di presentare reclamo al soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa o all'impresa di assicurazione, ovvero ricorsi ad organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie;</p> <p>d) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in imprese di assicurazione;</p> <p>e) ogni eventuale partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto abilitato all'intermediazione assicurativa detenuta da imprese di assicurazione;</p> <p>f) con riguardo al prodotto finanziario assicurativo proposto:</p> <p>1) se forniscono consulenze basate su un'analisi imparziale. In tale circostanza i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa sono tenuti a fondare le proprie valutazioni su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del contraente;</p> <p>2) e, in virtù di un obbligo contrattuale, siano tenuti a proporre</p>	<p>L'applicabilità delle regole di condotta MiFID II ai soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa viene sancita in ossequio a quanto previsto dal nuovo art. 25-ter del TUF e si pone, comunque, in linea di continuità con quanto previsto dall'art. 25-bis, ante modifiche di recepimento della MiFID II.</p> <p>Le considerazioni appena esposte sono alla base anche delle modifiche apportate al successivo art. 87, relativamente all'attività di distribuzione di prodotti finanziari assicurativi posta in essere in via diretta dalle imprese di assicurazione.</p>
---	--

	<p>esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali imprese;</p> <p>3) se non siano vincolati a proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non forniscano consulenze fondate sull'obbligo, di cui al precedente punto 1), di fornire un'analisi imparziale. In tal caso comunicano, su richiesta del contraente, la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni.</p> <p>3. Previamente alla conclusione di qualsiasi contratto avente ad oggetto prodotti finanziari assicurativi, i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa devono, basandosi in particolare sulle informazioni fornite dal contraente, quanto meno precisare le richieste e le esigenze di tale contraente e le ragioni su cui si fonda qualsiasi consulenza fornita su un determinato prodotto della specie. Tali precisazioni si articolano diversamente a seconda della complessità del contratto assicurativo proposto.</p> <p>4. I soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 86 (Modalità dell'informativa)</p> <p>1. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 85 deve essere comunicata:</p> <p>a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;</p> <p>b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti.</p> <p>2. L'informativa da fornire ai contraenti a norma dell'articolo 85, commi 2 e 3, deve essere trasmessa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente. Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo</p>	

	<p>richieda il contraente. In tali casi i soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.</p>	
<p>Art. 25-ter del TUF</p>	<p>Art. 87 (Imprese di assicurazione)</p> <p>1. Alla distribuzione di prodotti finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, comma 1, ad eccezione della lettera g), 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 40-bis, 41, 42, 49, comma 1, 50, 51, 52, 52-bis, 52-ter, 52-quater, 52-quinquies, 52-sexies, 52-septies, 52-octies, 53, 57-58, nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII-bis e VIII-ter del Libro III e al Libro III-bis e l'articolo 80 e 113, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento nonché di cui al regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia nelle materie sub lettere d), e), i), j), l), m) e n) dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico. Ai fini del presente comma, non si applica l'articolo 47 paragrafo 1 lettera g), del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>2. L'informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma precedente deve essere comunicata:</p> <p>a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;</p> <p>b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;</p> <p>c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente.</p> <p>Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.</p>	<p>Si rinvia, al riguardo, ai commenti effettuati con riferimento all'art. 85.</p>

	<p>3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l'osservanza.</p>	
<p>Artt. 25-<i>bis</i> e 25-<i>ter</i> del TUF</p>	<p>Art. 88 (Distribuzione di prodotti bancari e assicurativi e servizi di investimento)</p> <p>1. Gli intermediari che svolgono sia il servizio di distribuzione di depositi strutturati, di prodotti finanziari emessi da banche diversi dagli strumenti finanziari e/o di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione disciplinato dal presente Libro, sia il collocamento di strumenti finanziari e/o la consulenza in materia di investimenti, considerano unitariamente il rapporto con i clienti al fine di adempiere in modo uniforme e coordinato alle regole di condotta.</p>	<p>Le modifiche apportate all'art. 88 si spiegano alla luce dell'introduzione dei nuovi artt. 82-<i>bis</i> e 82-<i>ter</i> ai quali, pertanto, si fa rinvio per i relativi commenti.</p>



**MODIFICHE AL LIBRO VIII DEL REGOLAMENTO INTERMEDIARI
IN MATERIA DI CONSULENTI FINANZIARI**

**Documento per la consultazione
28 Luglio 2017**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **30 settembre 2017 online** per il tramite del [**SIPE – Sistema Integrato Per l’Esterno**](#),

oppure al seguente indirizzo:

**CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA**

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

Il presente documento avvia il processo di consultazione sulle modifiche necessarie per l’attuazione dell’art. 1, comma 36, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Legge di Stabilità per il 2016”) in materia di consulenti finanziari. Si sottopongono altresì alla consultazione ulteriori interventi sulla disciplina dei consulenti finanziari, in considerazione del disposto dell’articolo 3 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

La disciplina in materia di OCF e di Consulenti finanziari

La legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Legge di delegazione europea 2014”) e la Legge di Stabilità per il 2016 hanno delineato una radicale riforma dell’assetto di competenze in materia di “consulenti finanziari”¹ trasferendo in capo all’Organismo di cui all’art. 31, comma 4, del TUF le funzioni di tenuta dell’albo, di vigilanza e sanzionatorie nei confronti di tali soggetti.

In particolare, l’art. 9, comma 1, lett. o), della Legge di delegazione europea 2014 ha delegato il Governo ad “*apportare le opportune modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo sottoposto alla vigilanza, anche di tipo sanzionatorio, della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell’albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti*”.

La confluenza dei poteri di vigilanza e sanzionatori in capo ad un unico Organismo è stata successivamente ribadita dall’art. 1, comma 36, della Legge di Stabilità per il 2016, a rigore del quale “*Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal (...) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (...) sono trasferite all’organismo di cui all’art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni di cui agli articoli 18-bis, comma 6 e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima*”.

Ciò premesso, gli interventi di modifica al Regolamento Intermediari (articoli da 91 a 112) che si sottopongono alla consultazione hanno la finalità di attuare, a livello secondario, la citata riforma nonché quella di dettare i principi e i criteri ai quali dovrà adeguarsi l’operato dell’Organismo.

La disciplina è stata concentrata nel Libro VIII del Regolamento Intermediari, con l’obiettivo di dotare lo stesso di una maggiore compiutezza applicativa e di evitare la frammentazione normativa.

Nel novellato Libro VIII del Regolamento Intermediari, nell’ambito della disciplina relativa all’albo e all’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, è stata “innestata” la disciplina relativa all’albo e all’attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria e, pertanto, il Regolamento n. 17130 del 12 gennaio 2010 (“*Regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d.lgs. n. 58/1998 in materia di consulenti finanziari*”), viene contestualmente abrogato.

La struttura del nuovo Libro VIII prevede un’articolazione suddivisa in:

- un nucleo di norme comuni alle tre categorie di consulenti finanziari, racchiuse nelle Parti I (“Disposizioni preliminari”), II (“Organismo”), III (“Disciplina dell’Albo”) e V (“Provvedimenti sanzionatori e cautelari”);
- distinte e specifiche norme che disciplinano, da un lato, l’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (Parte IV) e, dall’altro, quella dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza (Parte IV-bis).

Quanto ai contenuti del novellato Libro VIII, si evidenzia quanto segue:

¹ Per “consulenti finanziari” si intendono unitariamente i “consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”, i consulenti finanziari autonomi” e le “società di consulenza finanziaria”.

- 1) in considerazione delle nuove competenze attribuite all'Organismo, è stata prevista una disciplina dei requisiti generali di organizzazione e di gestione dei conflitti di interesse funzionale al compiuto espletamento della relativa attività di vigilanza sui consulenti finanziari (artt. 92-*bis* e 92-*ter*). Tale scelta appare funzionale all'esercizio della vigilanza che lo stesso dovrà esplicare nonché ai controlli di secondo livello rimessi alla Consob. A tale riguardo, si richiama, in particolare, il nuovo art. 93 che disciplina l'esercizio della vigilanza della Consob circa l'idoneità dell'Organismo Unico a svolgere le proprie funzioni anche attraverso la verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa;
- 2) la disciplina relativa ai requisiti e all'attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria è stata in parte mutuata dal citato Regolamento n. 17130/2010. Tali soggetti rientrano nel regime di esenzione facoltativa dall'applicazione della MiFID II di cui all'art. 3 della medesima Direttiva che, al par. 2, prevede che siano a essi applicati requisiti almeno analoghi a quelli stabiliti per gli intermediari in materia di condizioni e procedure di autorizzazione e di vigilanza continua, di norme di comportamento e di requisiti organizzativi disciplinati dalla citata Direttiva e dagli atti delegati adottati dalla Commissione (Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016). A tale riguardo, nel Regolamento sottoposto a consultazione sono state replicate, in un'ottica di omogeneità della disciplina, le disposizioni della MiFID II e del citato Regolamento delegato (UE) 2017/565, tenuto anche conto della sostanziale analogia tra il servizio di consulenza prestato dai soggetti iscritti all'albo e i servizi di investimento prestati dai soggetti abilitati al fine di dare esecuzione alle scelte di investimento raccomandate;
- 3) per quanto riguarda le soglie di rappresentatività delle associazioni professionali espressione delle tre diverse categorie di consulenti finanziari (art. 96), nel lasciare invariata la previsione di un'aliquota pari al 10 per cento degli iscritti alla relativa sezione dell'albo per le associazioni dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, è stata prevista la stessa soglia di rappresentatività del 10 per cento degli iscritti alle relative sezioni dell'albo per le associazioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria;
- 4) sono state introdotte, inoltre, talune modifiche che tengono conto dell'esperienza applicativa maturata durante gli anni di operatività dell'Organismo relativamente alla tenuta e gestione dell'Albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e in vista dell'esigenza di integrare e chiarire la portata di alcune disposizioni. In particolare, queste modifiche sono finalizzate a:
 - ampliare il novero delle informazioni da rendere pubbliche concernenti i consulenti finanziari e a facilitare la loro reperibilità, prevedendo nuovi contenuti dell'albo e la pubblicazione dei provvedimenti dell'Organismo tramite il proprio sito internet (artt. 97 e 98);
 - semplificare l'organizzazione della prova valutativa per l'iscrizione all'albo (art. 100);
 - ampliare il novero delle comunicazioni che i consulenti finanziari sono tenuti ad effettuare nei confronti dell'Organismo al fine di permettere allo stesso un esercizio più efficace e celere delle proprie attribuzioni (art. 103);
 - riconoscere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la possibilità di conservare la documentazione afferente la loro attività tramite il ricorso a strumenti elettronici ed esonerare gli stessi consulenti dall'obbligo di conservazione in caso di documentazione prodotta in formato elettronico e conservata digitalmente dall'intermediario (art. 109);

- prevedere la sanzione della radiazione anche per i casi in cui il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede comunichi false informazioni all'intermediario mandante o all'Organismo (art. 110).

L'applicazione delle disposizioni novellate presuppone l'adozione, da parte della Consob, delle delibere di avvio di operatività dell'Albo Unico e dell'Organismo, previa verifica dell'idoneità del relativo assetto organizzativo-operativo a svolgere le funzioni conferite². Prima dell'emanazione delle suddette delibere, resta applicabile l'impianto normativo previgente alla citata legge di Stabilità per il 2016, che si fonda su un regime differenziato tra consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da un lato, e consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria dall'altro.

² Ai sensi dell'articolo 1, comma 41, della Legge di Stabilità per il 2016, il nuovo impianto normativo dovrà essere reso esecutivo mediante la stipula tra la Consob e l'Organismo, entro 6 mesi dall'adozione del Regolamento, di un Protocollo d'intesa che disciplinerà:

- a) “le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni”;
- b) “gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo”;
- c) “le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria”.

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Legge di delegazione europea 2014”)</p>	<p>LIBRO VIII</p> <p>ALBO E ATTIVITÀ DEI CONSULENTI FINANZIARI</p> <p>PARTE I</p> <p>DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p><u>Art. 91</u> (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>a) “regolamento ministeriale”: il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico; «offerta fuori sede»: la promozione e il collocamento presso il pubblico di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento di cui all’articolo 30 del Testo Unico;</p> <p>b) “Organismo”: l’Organismo di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico; “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-bis”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>c) “albo”: l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico; “regolamento ministeriale di cui all’articolo 18-ter”: il regolamento adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze ai</p>	<p>Le definizioni sono state integrate in considerazione del fatto che nel Libro VIII vengono ora disciplinate anche le nuove figure dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>sensi dell'articolo 18-ter, commi 1 e 2, del Testo Unico;</p> <p>d) “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”; il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede iscritto all’albo di cui all’articolo 31;</p> <p>comma 4, del Testo Unico; “regolamento ministeriale di cui all’art. 31”; il regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 31, comma 5, del Testo Unico;</p> <p>e) “sezioni territoriali”; le sezioni dell’albo indicate all’articolo 98; “Organismo” ovvero “OCF”; l’Organismo, di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>f) “soggetti abilitati”; i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa; “albo”; l’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p>g) “prove valutative”; le prove valutative di cui all’articolo 31, comma 5, del Testo Unico; “protocollo di intesa”; il protocollo adottato tra l’Organismo e la Consob ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>h) “contributo di vigilanza”: la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724; “consulenti finanziari”: i consulenti finanziari autonomi, le società di consulenza finanziaria ed i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;</p> <p>i) “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico “consulente finanziario autonomo”; la persona fisica di cui all’articolo 18-bis, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>l) “società di consulenza finanziaria”: la persona giuridica di cui all’articolo 18-ter, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>m) “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede”: la persona fisica di cui all’articolo 1, comma 5-septies.3, del Testo Unico;</p> <p>n) “soggetti abilitati”: i soggetti che devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede a norma della parte II, titolo II, capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;</p> <p>o) “prove valutative”: le prove valutative di cui agli articoli 18-bis, comma 1, e 31, comma 5, del Testo Unico, e la prova valutativa semplificata di cui all’art.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>100-bis;</p> <p><i>p)</i> “contributo dovuto all’Organismo”: la contribuzione prevista dall’articolo 31, comma 4, del Testo Unico;</p> <p><i>q)</i> “consulenza in materia di investimenti”: il servizio d’investimento di cui all’art. 1, comma 5, lettera <i>f</i>) e comma 5-<i>septies</i>, del Testo Unico;</p> <p><i>r)</i> “soggetti rilevanti”: i dipendenti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e che partecipano alla prestazione del servizio di consulenza e all’esercizio dell’attività di consulenza da parte del medesimo consulente;</p> <p><i>s)</i> “cliente”: la persona fisica o giuridica alla quale vengono prestati servizi di investimento o accessori;</p> <p><i>t)</i> “cliente professionale”: il cliente professionale privato che soddisfa i requisiti di cui all’Allegato n. 3 del presente regolamento e il cliente professionale pubblico che soddisfa i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 6, comma 2-<i>sexies</i>, del Testo</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>Unico;</p> <p>u) “cliente al dettaglio”: il cliente che non è cliente professionale.</p>	
<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p>	<p>PARTE II ORGANISMO</p> <p>Art. 92 (Tenuta dell'albo)</p> <p>1. Nella tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, l'Organismo:</p> <p>a) procede alle iscrizioni, previo accertamento dei requisiti prescritti, al diniego delle iscrizioni per difetto dei requisiti stessi ed alle cancellazioni dall'albo, comunicandole agli interessati, nonché alle variazioni dei dati in esso registrati;</p> <p>b) rilascia gli attestati di iscrizione e cancellazione dall'albo;</p> <p>c) svolge ogni altra attività necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo, compresa l'indizione e l'organizzazione dello svolgimento delle prove valutative;</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>d) predisporre e rende pubbliche le procedure adottate al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte, indicando, tra l'altro, i termini dei procedimenti di propria competenza;</p> <p>e) aggiorna tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria e dallo stesso Organismo nei confronti degli iscritti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dall'Autorità Giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;</p> <p>f) verifica la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo.</p>	<p>La lettera e) è modificata in quanto secondo la ripartizione di competenze stabilita dalla Legge di Stabilità per il 2016, la Consob non ha più potere sanzionatorio nei confronti degli iscritti.</p>
<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 ("Legge di delegazione europea 2014")</p>	<p>Art. 92-bis (Vigilanza dell'Organismo sui consulenti finanziari)</p> <p>1. L'Organismo vigila sui consulenti finanziari al fine di assicurare la tutela degli investitori e di salvaguardare la fiducia del sistema finanziario, avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</p> <p>2. L'Organismo adotta ogni misura organizzativa necessaria ad assicurare la tutela degli investitori, nonché l'imparzialità, autonomia e indipendenza dell'attività di vigilanza a tale fine svolta.</p>	<p>Rispetto ai principi già stabiliti nell'art. 5 del Regolamento n. 17130 del 12 gennaio 2010 (Regolamento Consulenti), si ritiene di inserire specifiche disposizioni in materia di conflitti di interesse che possono insorgere nello svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOb I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>3. L'Organismo formula per iscritto, applica e mantiene un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse per:</p> <p>a) individuare, in relazione all'attività svolta, le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti di interesse;</p> <p>b) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse. Tali procedure e misure garantiscono che, pur in presenza di un conflitto di interessi dei dipendenti o dei componenti dell'Organismo, quest'ultimo svolga la propria attività con imparzialità e indipendenza.</p> <p>4. I dipendenti e i componenti dell'Organismo comunicano al Collegio Sindacale del medesimo Organismo, secondo le modalità definite dalle procedure di cui al comma 3, ogni situazione di potenziale conflitto di interesse e di potenziale pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'attività svolta.</p>	
	<p><u>Art. 92-ter</u> (Requisiti generali di organizzazione dell'Organismo)</p> <p>1. L'Organismo, ai fini del corretto esercizio delle funzioni di cui agli articoli, 31 del Testo Unico, e 92 e 92-bis del presente regolamento e per consentire lo svolgimento nei suoi confronti dell'attività di vigilanza da parte della Consob ai sensi degli articoli 31-bis del Testo Unico, e 93 del presente regolamento, adotta,</p>	<p>Le disposizioni già previste dall'articolo 5 del Regolamento Consulenti sono state integrate con alcune in materia di organizzazione e procedura degli intermediari (cfr. comma 1 lettere a), b), d), f) e comma 2).</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>applica e mantiene:</p> <p>a) solidi dispositivi di governo, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che regolino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità;</p> <p>b) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure adottate;</p> <p>c) un efficace sistema di pubblicità delle proprie disposizioni relative all'attività dei consulenti finanziari;</p> <p>d) procedure volte ad assicurare che i dipendenti siano provvisti di idonee qualifiche, conoscenze e competenze per l'esercizio dei compiti e delle funzioni loro attribuite e, in particolare, che i componenti dell'Organismo preposti alle attività di vigilanza e sanzionatoria possiedano specifici requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità, stabiliti nello statuto;</p> <p>e) procedure funzionali alla preventiva verifica di legittimità della propria attività;</p> <p>f) procedure che garantiscano, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, il rispetto dei principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori,</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>della verbalizzazione e della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie;</p> <p>g) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo conto della natura delle informazioni stesse;</p> <p>h) procedure che consentano di fornire tempestivamente alla Consob i dati, le notizie, gli atti e i documenti dalla medesima richiesti;</p> <p>i) procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte dei propri dipendenti e componenti, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta, nel rispetto della riservatezza e della tutela del soggetto segnalante;</p> <p>j) un codice di comportamento dei dipendenti e dei componenti.</p> <p>2. L'Organismo controlla e valuta l'adeguatezza e l'efficacia dei requisiti previsti dal presente articolo e adotta le misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>Articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p> <p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Legge di delegazione europea 2014”)</p>	<p>Art. 93 (Vigilanza della Consob sull’Organismo)</p> <p>1. La Consob può richiedere all’Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob verifica l’adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure adottate dall’Organismo per lo svolgimento delle sue funzioni.</p> <p>2. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organi dell’Organismo. L’indennità spettante al Commissario è determinata dalla Consob ed è a carico dell’Organismo.</p> <p>2-bis. Fermo restando quanto previsto dall’art. 31-bis, comma 2, del Testo unico, l’Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all’esercizio delle proprie funzioni, come specificati nel protocollo di intesa.</p> <p>2-ter. L’Organismo comunica alla Consob, con frequenza mensile, il numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, il numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e il numero di archiviazioni.</p>	<p>Nell’articolo vengono richiamati e disciplinati i poteri di vigilanza della Consob sull’Organismo.</p> <p>Il secondo comma viene eliminato in quanto la materia è ora diversamente disciplinata dal TUF.</p> <p>In maniera strumentale al pieno assolvimento dei compiti di vigilanza della Consob sull’Organismo e fermo restando il potere della Consob (ai sensi dell’art. 31-bis, comma 2, del TUF) di richiedere la trasmissione o esibizione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, si prevede sia la comunicazione periodica, da parte dell’Organismo, del numero di segnalazioni ricevute nei confronti dei consulenti finanziari, del numero di provvedimenti cautelari e sanzionatori adottati e del numero di</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>2-quater. Il Collegio Sindacale comunica senza indugio alla Consob tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un'irregolarità nella gestione dell'Organismo.</p>	<p>archiviazioni, sia la comunicazione immediata, da parte del Collegio Sindacale dell'Organismo, di eventuali atti o fatti che possano costituire irregolarità.</p>
<p>Articolo 1, commi da 36 a 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p> <p>Articolo 3, comma 1, lett. b, Direttiva 2014/65/UE (MIFID II).</p>	<p>Art. 94 (Informazioni tra la Consob e l'Organismo)</p> <p>1. La Consob e l'Organismo si scambiano informazioni al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. La Consob e l'Organismo si danno immediata reciproca comunicazione delle circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza di competenza dell'altro soggetto.</p>	<p>Il comma 1 viene sostituito in quanto l'attuale previsione è contenuta nell'art. 31-bis, comma 4 del nuovo TUF. La nuova previsione è volta ad agevolare lo scambio di informazioni, tenuto conto che la Consob mantiene la vigilanza sugli intermediari.</p>
<p>Articolo 9, comma 1, lett. o), Legge 9 luglio 2015, n. 114 ("Legge di delegazione europea 2014")</p>	<p>2. Al fine di garantire un più rapido ed efficace scambio di informazioni, la Consob e l'Organismo utilizzano un unico sistema informativo nell'assolvimento dei propri compiti. Le modalità di utilizzo e di accesso ai dati di tale sistema sono stabilite dalla Consob, nell'osservanza di quanto disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del Testo Unico, mediante apposito manuale operativo.</p> <p>3. L'Organismo, qualora venga a conoscenza di circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sui consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ne dà immediata comunicazione alla Consob. Nei casi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 55,</p>	<p>Il secondo comma viene abrogato, in quanto l'Organismo ha già manifestato l'intenzione di dismettere il sistema al tempo fornito dalla Consob. D'altra parte la condizione di un sistema informativo non appare condizione essenziale al fine dello svolgimento della vigilanza da parte della Consob sull'Organismo. Inoltre, ai sensi del precedente articolo 93 "La Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l'albo".</p> <p>L'abrogazione del comma 3 è conseguenza del passaggio, dalla Consob all'Organismo, delle funzioni di vigilanza sugli iscritti all'Albo.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOb I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>comma 2 del Testo Unico, l'Organismo verifica preventivamente presso l'Autorità Giudiziaria competente, le informazioni di cui dispone, acquisendo idonea documentazione che trasmette senza indugio alla Consob.</p>	
	<p><u>Art. 95</u> (Trattazione dei reclami contro i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e rimissione all'albo adottati dall'Organismo)</p> <p>1. L'interessato può presentare alla Consob reclamo contro i provvedimenti adottati dall'Organismo inerenti all'iscrizione all'albo, alla cancellazione e alla rimissione all'albo adottati dall'Organismo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione. Qualora ravvisi un'irregolarità sanabile, la Consob assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il reclamo improcedibile. La Consob formula le proprie osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>2. Ove il reclamo non sia manifestamente infondato, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo l'avvio dell'esame delle circostanze oggetto del reclamo. In esito all'istruttoria, previa valutazione delle eventuali osservazioni presentate dall'Organismo rispetto ai contenuti del reclamo, la Consob comunica all'interessato e all'Organismo le proprie determinazioni. Nei successivi trenta giorni l'Organismo comunica alla Consob e all'interessato i provvedimenti conseguentemente</p>	<p>Le modifiche sono funzionali alla limitazione dei reclami ai provvedimenti concernenti la gestione dell'Albo e non ai provvedimenti sanzionatori, di nuova competenza per l'Organismo.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	assunti.	
	<p style="text-align: center;">Art. 96</p> <p>(Requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati)</p> <p>1. I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico sono i seguenti:</p> <p>2. Le associazioni dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede:</p> <p>a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p>	<p>Le modifiche derivano dalla nuova compagine associativa dell'Organismo, delineata nel testo di decreto modificativo del TUF di recepimento di MiFID II-Mifir, comprensiva di tutte le categorie di soggetti da esso vigilate.</p> <p>I commi 1 e 1-bis disciplinano i requisiti di rappresentatività che dovranno avere a regime le associazioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.</p> <p>In particolare, il comma 1 disciplina i requisiti di rappresentatività delle associazioni dei consulenti finanziari autonomi, mutuando le previsioni dal comma 2, relativo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>Il comma 1-bis disciplina i requisiti di rappresentatività delle associazioni delle società di consulenza finanziaria, mutuando le previsioni dal comma 3, relativo ai soggetti abilitati.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>b) devono avere tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti all'albo;</p> <p>c) devono avere un numero di associati non inferiore ai dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento ed un'articolazione sul territorio nazionale in almeno dieci regioni; alle regioni sono assimilabili le province autonome.</p> <p>3. Le associazioni dei soggetti abilitati:</p> <p>a) devono essere costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere operanti da almeno tre anni ed avere quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) devono avere tra i propri associati soggetti abilitati che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento.</p> <p>1. Sono rappresentative dei consulenti finanziari autonomi le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo la</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari autonomi regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;</p> <p>c) dimostrano di rappresentare almeno il dieci per cento del totale degli iscritti nella relativa sezione;</p> <p>d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti alla relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</p> <p>1-bis. Sono rappresentative delle società di consulenza finanziaria le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente società di consulenza finanziaria che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari autonomi in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo al 31</p>	<p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p> <p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>dicembre dell'anno di riferimento;</p> <p>c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a revoca.</p> <p>2. Sono rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo esclusivo la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo;</p> <p>c) hanno un numero di associati non inferiore al dieci per cento del numero dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti all'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</p> <p>d) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, valida fino a</p>	<p>partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p> <p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>revoca.</p> <p>3. Sono rappresentative dei soggetti abilitati le associazioni che:</p> <p>a) sono costituite per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono operanti da almeno tre anni ed hanno quale scopo prevalente la tutela degli interessi professionali degli associati;</p> <p>b) hanno tra i propri associati esclusivamente soggetti abilitati e intermediari finanziari, che complessivamente si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in percentuale non inferiore al dieci per cento del numero degli iscritti nella relativa sezione dell'albo al 31 dicembre dell'anno di riferimento;</p> <p>c) hanno delega esclusiva a rappresentare i singoli associati, valida fino a revoca.</p> <p>4. L'Organismo mantiene previsioni statutarie idonee a garantire che le associazioni professionali che lo costituiscono siano adeguatamente rappresentate.</p> <p>5. Nella relazione di cui all'articolo 31-bis, comma 3 del Testo Unico, l'Organismo indica le associazioni che al 31 dicembre dell'anno di riferimento acquisiscono,</p>	<p>Si prevede che le Associazioni possano avere come associati solamente soggetti appartenenti alla medesima categoria in quanto, poiché l'OCF esercita funzioni "pubbliche" di vigilanza, la compartecipazione all'Organismo non può essere consentita ad Associazioni alle quali partecipano (o possono partecipare, anche solo in parte) soggetti portatori di interessi diversi che non siano esclusivamente quelli della categoria.</p> <p>La possibilità che alle Associazioni dei soggetti abilitati partecipino anche intermediari finanziari è giustificata dal fatto che questi ultimi sono soggetti polifunzionali che possono essere autorizzati alla prestazione di attività nella modalità fuori sede. Diversamente i consulenti autonomi, le società di consulenza e i consulenti abilitati all'offerta fuori sede sono soggetti</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>mantengono o perdono la qualità di associato.</p>	<p>(monofunzionali) che hanno un oggetto “esclusivo” della loro attività.</p>
<p>Articolo 1, comma 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).</p>	<p style="text-align: center;">PARTE III DISCIPLINA DELL'ALBO</p> <p style="text-align: center;">Art. 97</p> <p style="text-align: center;">(Albo unico dei consulenti finanziari)</p> <p>1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. Sono iscritti all'albo, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria in possesso dei requisiti indicati all'articolo 99. In un distinto elenco sono partitivamente indicati i soggetti cancellati dalle rispettive sezioni dell'Albo.</p> <p>2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) cognome e nome;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) luogo e data di nascita;</p> <p style="margin-left: 20px;">e) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i</p>	<p>Le modifiche costituiscono la riunificazione della disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e di quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p> <p>Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ritenute rilevanti per un migliore esercizio delle funzioni dell'Organismo.</p> <p>La previsione dell'ultima parte del comma 1 di istituire un elenco dei soggetti cancellati deriva dall'esigenza di garantire ai risparmiatori di poter verificare se un soggetto con cui sono venuti a contatto era al tempo effettivamente iscritto all'Albo e per chi operava.</p> <p>Al fine di tutelare le esigenze di riservatezza degli interessati, si prevede nel comma 2, lett. c), che, tra le</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>residenti all'estero, domicilio eletto in Italia e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;</p> <p>d) data di iscrizione all'albo;</p> <p>e) per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che esercitano l'attività, denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera;</p> <p>f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;</p> <p>Per ciascuna persona fisica sono indicati nell'albo:</p> <p>a) cognome e nome;</p> <p>b) luogo e data di nascita;</p> <p>c) domicilio eletto in Italia e relativo indirizzo;</p> <p>d) provvedimento di iscrizione all'albo;</p> <p>e) denominazione dei soggetti abilitati per conto dei quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera e ha operato, con l'indicazione dei relativi</p>	<p>informazioni pubblicate all'interno dell'albo dei consulenti finanziari consultabile on line, figuri esclusivamente il domicilio eletto dall'iscritto ai fini della ricezione della corrispondenza proveniente dall'Organismo in luogo della residenza, garantendo comunque alla clientela del consulente un dato di riferimento importante per rintracciare eventualmente lo stesso.</p> <p>Nel comma 2, lett. e), si prevede che, tra i dati presenti nell'albo, debba essere inserita anche la denominazione di tutti i soggetti abilitati per conto dei quali il c.f. abilitato all'offerta fuori sede ha operato. Tale informazione riveste importanza sia per i clienti anche potenziali, che potrebbero verificare con immediatezza, attraverso la consultazione dell'albo, l'esperienza professionale del c.f. abilitato all'offerta fuori sede, sia per i soggetti abilitati interessati a conferire un mandato ad un professionista.</p> <p>La nuova lettera, f-bis) prevede la pubblicità sull'albo del dato relativo al luogo di conservazione della documentazione. In tal modo si consente ai consulenti finanziari di verificare, anche a distanza di tempo, la correttezza dell'informativa resa al riguardo all'Organismo e dallo stesso recepita, nonché ai soggetti abilitati di disporre in tempo reale dell'indirizzo presso il quale effettuare controlli nei confronti dei c.f. abilitati all'offerta fuori sede a cui hanno conferito mandato.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>periodi di operatività;</p> <p>f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti degli iscritti nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio della loro attività;</p> <p>f-bis) luogo di conservazione della documentazione comunicato all'Organismo ai sensi dell'articolo 103.</p> <p>2-bis. Per ciascuna società di consulenza finanziaria sono indicati nell'albo:</p> <p>a) denominazione sociale;</p> <p>b) data di costituzione;</p> <p>c) sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</p> <p>d) provvedimento di iscrizione all'albo;</p> <p>e) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti della società, nonché ogni altro provvedimento incidente sull'esercizio dell'attività sociale.</p> <p>2-ter. Per i soggetti che sono stati cancellati dall'Albo, è oltre agli elementi indicati ai commi 2 e 2-bis, è</p>	<p>La nuova disposizione del comma 3 è inserita al fine di</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOb I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>indicato il provvedimento di cancellazione.</p> <p>3. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet. Non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell'Albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>4. La Consob trasmette tempestivamente all'Organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti adottati e comunicati ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p>	<p>prevedere a monte il divieto di iscrizione nelle due sezioni dell'Albo, anziché la sola incompatibilità a svolgere contemporaneamente le due attività, in considerazione delle maggiori difficoltà di monitorare l'esercizio dell'attività di consulenza autonoma (in mancanza di soggetti mandanti).</p>
	<p>Art. 98 (Sezioni territoriali Pubblicità degli atti dell'Organismo)</p> <p>1. L'albo è articolato in sezioni territoriali corrispondenti alle sezioni territoriali dell'Organismo. L'Organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione, anche attraverso internet.</p> <p>2. Le sezioni territoriali dell'albo sono individuate dall'Organismo in numero non inferiore a due e nel rispetto del principio della sostanziale omogeneità delle sezioni stesse con riferimento al numero e alla distribuzione geografica degli iscritti. Le delibere di iscrizione e cancellazione dall'albo, gli ulteriori</p>	<p>L'eliminazione del comma 1 deriva dalla modifica contenuta nello schema di decreto modificativo del TUF in recepimento di MIFID II-Mifir, che non reca più all'art. 31, comma 4, la previsione secondo cui l'albo unico dei consulenti finanziari "è articolato in sezioni territoriali".</p> <p>Il nuovo articolo 98 prevede la pubblicazione da parte dell'Organismo sul proprio sito internet, per intero o per estratto, delle delibere adottate relativamente ai consulenti finanziari e incidenti sulla loro iscrizione all'albo, tra cui le delibere di cancellazione, nonché gli</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>provvedimenti modificativi o integrativi dei dati contenuti nell'albo e gli altri provvedimenti o atti rilevanti relativi ai soggetti iscritti ovvero al funzionamento dell'Organismo sono pubblicati, per intero o per estratto, sul sito internet dell'Organismo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).</p>	<p>altri provvedimenti o atti rilevanti relativi sia ai consulenti finanziari (provvedimenti sanzionatori e cautelari) che al funzionamento dell'Organismo.</p> <p>Peraltro si prevede come necessario il rispetto della normativa in tema di tutela della <i>privacy</i>, contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali e nelle linee guida del Garante, adottate in data 15 maggio 2014, "in materia di trattamento di dati personali contenuti in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".</p>
<p>Art. 9, par. 6, lett. b) MIFID II</p> <p>Art. 7, par. 2 MIFID II</p> <p>Art. 9, par. 4 MIFID II</p>	<p><u>Art. 99</u></p> <p>(Requisiti per l'iscrizione nelle tre sezioni dell'albo)</p> <p>1. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è necessario:</p> <p>a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p> <p>b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico;</p>	<p>Le modifiche apportate derivano dalla necessità di riunificare la disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e quella relativa ai c.f. autonomi e per le società di c.f. (cfr. commi 2, 3 e 4).</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>c) aver superato la prova valutativa di cui all'articolo 100 del presente regolamento, ovvero quella di cui all'articolo 100-bis del presente regolamento, o quella prevista dalle norme vigenti all'epoca in cui la prova valutativa è stata sostenuta, ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</p> <p>2. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dei consulenti finanziari autonomi è necessario:</p> <p>a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico e non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui al regolamento medesimo;</p> <p>b) essere muniti del titolo di studio prescritto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</p> <p>c) avere superato la prova valutativa ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità accertati dall'Organismo sulla base dei criteri valutativi individuati dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</p> <p>d) essere in possesso dei requisiti di esperienza</p>	<p>Per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono stati recepiti anche i requisiti di cui agli articoli 7, par. 2, e 9, par. 4 e 6, lett. b) MIFID II, richiamati dall'articolo 3, comma 2 della stessa MIFID II per i casi di esenzioni facoltative (cfr. comma 2 lett. g) e comma 3, lettera c); comma 4).</p> <p>I requisiti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria sono attualmente disciplinati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 206 del 24.12.2008 la cui eventuale revisione è di competenza del medesimo Ministero.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>professionale stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico.</p> <p><i>e)</i> essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico;</p> <p><i>f)</i> essere in possesso dei requisiti patrimoniali previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> del Testo Unico;</p> <p><i>g)</i> fornire all'Organismo tutte le informazioni - compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa di cui questo necessita per accertare che il consulente finanziario autonomo abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento.</p> <p>3. Per conseguire l'iscrizione all'albo nella sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria le società devono:</p> <p><i>a)</i> essere costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;</p> <p><i>b)</i> essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>ter</i> del</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>Testo Unico;</p> <p>c) fornire all'Organismo tutte le informazioni, compreso un programma di attività che indichi in particolare i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa, di cui questo necessita per accertare che la società abbia adottato, al momento dell'iscrizione, tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento .</p> <p>4. L'Organismo rifiuta l'iscrizione qualora i componenti dell'organo di gestione della società di consulenza finanziaria non abbiano i requisiti di onorabilità, di conoscenze e competenze e l'esperienza necessaria o non dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni nella società o se esistono ragioni obiettive e dimostrabili per ritenere che l'organo di gestione della società possa metterne a repentaglio la gestione efficace, sana e prudente e che non tenga adeguatamente conto degli interessi della clientela.</p>	
	<p><u>Art. 100</u> (Prova valutativa)</p> <p>1. La prova valutativa per l'iscrizione nelle sezioni dell'albo relative alle persone fisiche, avente carattere teorico-pratico, è indetta con cadenza almeno annuale dall'Organismo con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bollettino della</p>	<p>Le caratteristiche delle prove valutative previste per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e per i c.f. autonomi sono state riunificate ed omogenizzate.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>Consob e sul sito internet dell'Organismo. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p> <p>2. La prova valutativa verte almeno sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. La prova valutativa deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.</p> <p>3. La prova è organizzata e valutata dall'Organismo, il quale a tal fine si avvale di commissioni esaminatrici composte da soggetti dotati di comprovata esperienza professionale e adeguata esperienza nello svolgimento di prove valutative, nei cui confronti non ricorra alcuna delle cause di incompatibilità stabilite dall'Organismo. Ciascuna commissione esaminatrice è composta da almeno tre membri, tra i quali un Presidente dotato di provata competenza professionale nelle materie relative all'attività svolta dai consulenti finanziari. In ogni caso la maggioranza dei componenti la commissione stessa deve essere rappresentata da soggetti non iscritti all'albo unico dei consulenti finanziari né esponenti o</p>	<p>Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ritenute rilevanti per un migliore esercizio delle funzioni dell'Organismo.</p> <p>Il comma 1 è modificato nel senso di prevedere che il bando con cui è indetta la prova valutativa sia pubblicato, oltre che nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet dell'Organismo.</p> <p>Comma 3: alla luce delle modalità di svolgimento della prova - che attualmente consiste in un'unica prova scritta che si svolge, attraverso il ricorso a strumenti informatici, con un sistema interamente automatizzato - si modifica il comma 3 al fine di garantire che i membri della commissione esaminatrice, oltre a essere dotati di competenza professionale specifica, abbiano anche una conoscenza adeguata delle modalità di svolgimento di procedure <i>latu sensu</i> concorsuali. Il requisito relativo alla competenza professionale viene posto con particolare enfasi per il Presidente della commissione.</p> <p>Nel comma 4 si prevede espressamente che</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>dipendenti di soggetti abilitati.</p> <p>4. L'Organismo stabilisce le date, le sedi, le modalità di svolgimento della prova presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa e le modalità di svolgimento della stessa e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alla prova valutativa sul proprio sito internet.</p> <p>5. Per partecipare alla prova valutativa il candidato deve essere munito del titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale titolo di studio previsto dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-bis o dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 31 del Testo Unico.</p>	<p>L'Organismo stabilisce le modalità di presentazione della domanda di partecipazione alla prova valutativa, potendo al riguardo prevedere anche nel bando che la stessa debba essere compilata e inviata esclusivamente in via telematica.</p> <p>L'ulteriore modifica apportata al comma 4 realizza l'obiettivo di evitare all'Organismo di effettuare le convocazioni nei confronti di ciascun candidato a mezzo raccomandata. L'attuale meccanismo, oltre a essere particolarmente oneroso, può comportare delle difficoltà legate a problemi relativi al recapito della posta.</p>
Art. 1, comma 38, Legge di Stabilità per il 2016	<p>Art. 100-bis</p> <p>(Prova valutativa dedicata alle persone fisiche iscritte nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, Sezione A)</p> <p>1. In coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, l'Organismo definisce con propria delibera il contenuto della prova valutativa che le persone fisiche iscritte nel RUI, Sezione A, devono sostenere per ottenere, in presenza dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 99, comma 1, lett. a) e b), l'iscrizione nella sezione dell'albo relativa ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. La prova valutativa</p>	<p>La disposizione deriva dalla relativa previsione contenuta nella Legge di Stabilità per il 2016 in merito ad una "prova semplificata" per le persone già iscritte al RUI, Sezione A, che intendono iscriversi nell'Albo dei</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>deve consentire di verificare l'effettivo possesso da parte dei candidati delle competenze necessarie per lo svolgimento della relativa attività.</p> <p>2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 100.</p>	<p>consulenti finanziari, nella sezione dei c.f. abilitati all'offerta fuori sede.</p>
<p>Articolo 7, paragrafo 3, MiFID II</p>	<p><u>Art. 101</u> (Iscrizione all'albo)</p> <p>1. Previo accertamento del possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti prescritti, l'Organismo procede all'iscrizione all'albo con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97 nella relativa sezione dell'albo, con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 97, commi 2 o 2-bis.</p> <p>2. Il provvedimento di iscrizione all'albo è adottato e comunicato entro il termine stabilito dall'Organismo con proprio regolamento e comunque non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda completa. Qualora entro tale termine non sia stato adottato alcun provvedimento, la domanda di iscrizione si intende accolta.</p> <p>3. La domanda prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza e irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p> <p>4. Il procedimento di iscrizione può essere sospeso e</p>	<p>Il termine per l'iscrizione all'Albo delle tre categorie di soggetti vigilati è rimesso all'Organismo, dotato di autonomia organizzativa ai sensi dell'art. 31, comma 4, del TUF.</p> <p>Il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione del provvedimento deriva dalla previsione dell'articolo 7, paragrafo 3 della MiFID II, richiamato dall'articolo 3, paragrafo 2 della stessa MiFID II per i casi di esenzioni facoltative.</p> <p>La seconda parte del comma 2 viene eliminata in considerazione della portata generale dell'articolo 20 della L. 241/90 che rende il meccanismo del silenzio-assenso già operativo nei confronti dell'Organismo ex art. 1, comma 1-ter della citata legge.</p> <p>La modifica del comma 4 consegue al trasferimento</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>seguito di richiesta della Consob all'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti dalla Consob nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione: dall'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio e il termine della sospensione.</p>	<p>delle funzioni di vigilanza dalla Consob all'Organismo sui soggetti iscritti all'Albo.</p>
Art. 8 MIFID II	<p><u>Art. 102</u> (Cancellazione dall'albo)</p> <p>1. L'Organismo procede alla cancellazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo degli iscritti dalla relativa sezione dell'albo in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) domanda dell'interessato; b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99, lettera a) iscrizione all'albo ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; c) mancato pagamento del contributo di vigilanza mancato esercizio dell'attività, da parte della società di consulenza finanziaria, entro 12 mesi dall'iscrizione o cessazione della stessa per più di sei mesi; 	<p>Le modifiche discendono dalla riunificazione della disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e di quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p> <p>Le lettere b) e c) replicano le previsioni dell'art. 8 della MiFID II, richiamato dall'art. 3, paragrafo 2, per i casi di esenzioni facoltative. Con la presente previsione l'ipotesi sub b) si applica anche ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>d) mancato pagamento del contributo previsto dall'Organismo perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo richiamati dall'articolo 99;</p> <p>e) decesse mancato pagamento del contributo dovuto all'Organismo;</p> <p>f) decesso;</p> <p>g) adozione del provvedimento di radiazione dall'albo.</p> <p>1-<i>bis</i>. La domanda di cancellazione prende data dal giorno della presentazione ovvero, in caso di sua incompletezza o irregolarità, da quello del completamento o della regolarizzazione.</p> <p>2. L'Organismo procede alla cancellazione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.</p> <p>2-<i>bis</i>. La Consob accerta il mancato pagamento del contributo di vigilanza di cui al comma 1, lettera c), e ne dà comunicazione all'Organismo, che procede senza indugio alla cancellazione. La radiazione comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.</p> <p>2-<i>ter</i>. La radiazione, deliberata dalla Consob, comporta l'istantanea cancellazione dall'albo.</p> <p>3. L'ipotesi di cui al comma 1, lettere e e d lettera e,</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>Il presente ricorre decorsi quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito per il pagamento del contributo.</p> <p>4. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede soggetti cancellati dall'albo a norma del comma 1 possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché:</p> <p>a) nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e lettera d) siano rientrati in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 99 lettera a) ovvero abbiano corrisposto i contributi dovuti;</p> <p>b) nei casi previsti dal comma 2 ter comma 1, lettera e), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione abbiano corrisposto il contributo dovuto;</p> <p>c) nel caso previsto dal comma 1, lett. g), siano decorsi cinque anni dalla data della notifica della delibera di radiazione.</p> <p>5. Il procedimento di cancellazione previsto nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), e-c), e-d), e e) g) può essere sospeso, a seguito dei richiedi della Consob all'Organismo, per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti di vigilanza, anche di natura ispettiva, disposti dalla Consob dall'Organismo nei confronti del soggetto interessato. Il procedimento di cancellazione è sospeso per il periodo di efficacia dei provvedimenti di</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>sospensione cautelare di cui all'articolo 55-comma 1 7-septies, comma 1, del Testo Unico e di sospensione dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico. L'Organismo comunica all'interessato l'inizio ed il termine della sospensione.</p> <p>6. La cancellazione dall'albo non preclude l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, del Testo Unico.</p>	
<p>Articolo 21, paragrafo 2, MiFID II</p>	<p><u>Art. 103</u> (Obblighi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede nei confronti dell'Organismo)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede Con la richiesta di iscrizione all'albo i soggetti interessati sono tenuti a comunicare senza indugio all'Organismo:</p> <p>a) il luogo di conservazione della documentazione di cui all'articolo 109 e 109-sexiesdecies;</p> <p>b) ogni variazione degli elementi informativi di cui alla lettera e) e all'articolo 97, comma 2, lettera c);</p> <p>b) per le persone fisiche il domicilio e la residenza, se diversa dal domicilio;</p>	<p>Nell'articolo 103 è stata integrata la disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede con quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p> <p>Inoltre, sono state apportate alcune modifiche ritenute rilevanti per un migliore esercizio delle funzioni già svolte dall'Organismo e di quelle che assumerà.</p> <p>La lett. b) del comma 1 viene eliminata: una previsione più completa è stata inserita nel comma 1-bis dell'art. 103.</p> <p>Comma 1, nuova lett. b): poiché a seguito delle</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>c) per le persone giuridiche, la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede della direzione generale;</p> <p>d) il codice fiscale o la partita IVA;</p> <p>e) l'elenco nominativo e le generalità complete di tutti gli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate;</p> <p>f) l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società di consulenza finanziaria, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;</p> <p>g) un indirizzo attivo di posta elettronica certificata (PEC) da utilizzare necessariamente per le comunicazioni con l'Organismo;</p> <p>h) gli estremi identificativi della polizza assicurativa che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono stipulare ai sensi dei regolamenti ministeriali di cui agli articoli 18-bis e 18-ter del Testo Unico;</p> <p>1-bis. I soggetti iscritti sono tenuti a comunicare entro dieci giorni all'Organismo ogni variazione degli</p>	<p>modifiche apportate all'art. 97 il luogo di residenza con il relativo indirizzo del consulente finanziario non è più pubblicato nell'albo, si ritiene che tali informazioni debbano comunque essere fornite all'Organismo, costituendo riferimenti anagrafici validi sia per le comunicazioni inviate dall'Organismo sia per lo svolgimento da parte dello stesso dei controlli finalizzati ad accertare il perdurare del possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per l'iscrizione all'albo.</p> <p>Comma 1, lett. d): l'introduzione dell'obbligo di comunicazione all'Organismo del proprio codice fiscale o della partita IVA, che non rientra espressamente tra i dati anagrafici da pubblicare nell'albo, risulta conforme alla normativa prevista per altri albi professionali e consente l'identificazione certa anche dei soggetti stranieri che intendono ottenere l'iscrizione all'albo.</p> <p>Le lettere e) e f) del comma 1 attengono unicamente alle società di consulenza finanziaria.</p> <p>Comma 1, lett. g): al fine di rendere più celeri e spedite le comunicazioni tra l'Organismo e i consulenti finanziari, che attualmente avvengono a mezzo posta ordinaria ed eventualmente con notifica dell'Ufficiale giudiziario, si prevede l'obbligo in capo ai consulenti di dotarsi di un indirizzo attivo di PEC e di comunicarne le relative variazioni.</p> <p>L'applicazione di tale nuovo obbligo in capo ai</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>elementi informativi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), all'articolo 97, comma 2, lettere a) e c), e all'articolo 97, comma 2-bis, lettere a) e c).</p> <p>1-ter. I soggetti iscritti comunicano entro dieci giorni all'Organismo le misure e l'assunzione della qualità di imputato previste dall'articolo 7-septies, comma 2, del Testo Unico e qualunque modifica rilevante delle condizioni per ottenere l'iscrizione.</p> <p>2. omissis ...</p> <p>3. Nell'esercizio dei propri compiti, l'Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. I consulenti finanziari sono tenuti a prestare la collaborazione necessaria al fine di consentire all'Organismo lo svolgimento delle proprie funzioni nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità. I consulenti finanziari sono tenuti a rispondere alle richieste di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico.</p>	<p>consulenti finanziari è subordinata all'emanazione da parte dell'Organismo di specifiche istruzioni operative al riguardo.</p> <p>Il comma 1-ter recepisce l'articolo 21, paragrafo 2, della MiFID II (richiamato dall'art. 3, par. 2 della stessa).</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>Art. 103-bis (Obblighi dei soggetti abilitati nei confronti dell'Organismo)</p> <p>1. I soggetti abilitati comunicano all'Organismo il venir meno in capo ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo.</p> <p>2. I soggetti abilitati trasmettono all'Organismo i nominativi dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente.</p> <p>3. ... omissis ...</p> <p>4. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine dell'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti all'albo. I soggetti abilitati collaborano con l'Organismo al fine di consentire a quest'ultimo lo svolgimento delle proprie funzioni ed, in particolare, il compimento degli atti previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, nonché l'accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti.</p>	<p>L'articolo si riferisce unicamente ai c.f. abilitati all'offerta fuori sede.</p> <p>Le previsioni del comma 4 sono funzionali allo svolgimento dei compiti di vigilanza acquisiti dall'Organismo.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">PARTE IV ATTIVITA' DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL'OFFERTA FUORI SEDE Art. 104 (Ambito di attività)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.</p>	<p>Tutta la Parte IV si riferisce unicamente ai c.f. abilitati all'offerta fuori sede e rimane sostanzialmente invariata, salvo le specifiche di volta in volta indicate.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 105</u> (Modalità di aggiornamento professionale)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti all'aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza. A tal fine i soggetti abilitati si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede operanti per loro conto.</p>	<p>Ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede si applica la disciplina specifica in materia di conoscenze e competenze dettata agli articoli 59-quinquies e seguenti. Nel presente articolo si conferma la responsabilità dei medesimi all'aggiornamento professionale.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>Art. 106 (Incompatibilità)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 3, l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è incompatibile:</p> <p>a) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-<i>bis</i> del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;</p> <p>b) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso;</p> <p>c) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente abilitato all'offerta fuori sede stesso;</p> <p>d) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;</p> <p>d-<i>bis</i>) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario autonomo di cui all'articolo 18-bis del Testo Unico;</p> <p>e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 107 (Regole generali di comportamento)</p> <p>1. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.</p> <p>2. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 108 (Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti)</p> <p>1. Al momento del primo contatto, il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede:</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>a) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;</p> <p>b) consegna al cliente o al potenziale cliente copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 4.</p> <p>2. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede consegna al cliente o al potenziale cliente la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.</p> <p>3. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede assolve gli obblighi informativi nei confronti del cliente o del potenziale cliente in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta.</p> <p>4. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede verifica l'identità del cliente o del potenziale cliente, prima di raccogliergli le sottoscrizioni o le disposizioni. Il consulente rilascia al cliente o al potenziale cliente copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>documento da questo sottoscritto.</p> <p>5. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:</p> <p>a) assegni bancari o postali, assegni circolari o vaglia postali intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;</p> <p>b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;</p> <p>c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta.</p> <p>6. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può ricevere dal cliente o dal potenziale cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.</p> <p>7. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del cliente o del potenziale cliente o comunque al medesimo collegati, salvo che il contratto stipulato dall'intermediario con il cliente lo preveda e</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>sempre che:</p> <p>a) vi sia il preventivo, espresso e specifico consenso scritto del cliente all'utilizzo dei codici da parte del consulente stesso;</p> <p>b) l'utilizzo avvenga con modalità tali da far constatare all'intermediario l'impiego dei codici da parte del consulente stesso;</p> <p>c) l'utilizzo da parte del consulente comporti l'automatica disabilitazione dei codici stessi.</p>	
	<p><u>Art. 109</u> (Conservazione della documentazione)</p> <p>1. Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nel luogo comunicato ai sensi dell'articolo 103, copia della seguente documentazione:</p> <p>a) contratti premessi per suo tramite e altri documenti sottoscritti fuori sede dai clienti o dai potenziali clienti per suo tramite;</p> <p>b) altri documenti sottoscritti dai clienti o dai potenziali clienti corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori</p>	<p>La modifica proposta al comma 1, let. a) e l'introduzione del comma 2-bis intendono recepire a livello regolamentare quanto sancito in via interpretativa con la Comunicazione DIN/0061632 del 19 luglio 2013.</p> <p>Tale comunicazione, infatti, in risposta ad alcune richieste di chiarimenti pervenute, ha precisato quanto segue:</p> <p>- il c.f. abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a conservare unicamente copia della documentazione per la cui sottoscrizione egli abbia svolto effettivamente un ruolo di intermediazione, non essendo, di contro, obbligato a conservare copia di tutta la contrattualistica sottoscritta dal cliente a lui</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>sede nel corso del tempo;</p> <p>e) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il consulente stesso ha operato fuori sede nel corso del tempo.</p> <p>1-bis. In alternativa al formato cartaceo, la documentazione di cui al comma 1 può essere conservata anche mediante supporti elettronici duraturi o in altra forma tecnica equivalente, a condizione che sia consentito un agevole recupero e una riproduzione immutata della stessa.</p> <p>2. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 57, del presente regolamento e le disposizioni previste in materia di conservazione delle registrazioni dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Testo Unico.</p> <p>2-bis. Il termine di cinque anni previsto per la conservazione della documentazione e delle registrazioni decorre dalla data delle stesse.</p> <p>2-ter. I documenti prodotti in formato digitale possono essere conservati dall'intermediario per conto del quale il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede opera.</p>	<p>assegnato, stipulata direttamente con l'intermediario e non per suo tramite;</p> <p>- l'obbligo per il c.f. abilitato all'offerta fuori sede di conservare copia della documentazione cartacea e delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente per un periodo di cinque anni, decorre dalla data della documentazione e delle registrazioni stesse.</p> <p>Comma 1-bis: in considerazione del sempre maggior utilizzo dei supporti elettronici e della loro economicità, la modifica permette ai c.f. abilitati all'offerta fuori sede di conservare la documentazione relativa alla loro attività anche attraverso il ricorso a tali strumenti, purché la documentazione possa essere facilmente rintracciata e fedelmente riprodotta.</p> <p>Comma 2-ter: Le modifiche inserite intendono recepire a livello regolamentare quanto sancito in via interpretativa con la Comunicazione n. 0015155/16 del 22 febbraio 2016. In particolare, qualora la documentazione contrattuale destinata alla clientela nell'offerta fuori sede venga prodotta in formato elettronico e conservata digitalmente dall'intermediario in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, lo stesso c.f. abilitato all'offerta fuori sede può avere accesso solamente alla copia semplice del documento informatico, mentre l'originale è conservato dall'intermediario. Quindi in questi casi viene eliminato l'obbligo di conservazione della documentazione da</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
		<p>parte del c.f. abilitato all'offerta fuori sede, in quanto qualunque Autorità intenda ottenere l'esibizione della documentazione originale, dovrà richiederla all'intermediario mandante.</p>
<p>Articolo 18-bis TUF</p>	<p>PARTE IV-BIS ATTIVITA' DEI CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI E DELLE SOCIETA' DI CONSULENZA FINANZIARIA</p> <p>Capo I Disposizioni generali</p> <p>Art. 109-bis (Ambito di applicazione)</p> <p>Nella presente parte, per "strumenti finanziari", si intendono esclusivamente i valori mobiliari e le quote di organismi di investimento collettivo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 18-bis e 18-ter del TUF.</p>	<p>Tutta la Parte IV-BIS si riferisce unicamente ai c.f. autonomi ed alle società di c.f. e riprende sostanzialmente le previsioni del Regolamento Consulenti.</p> <p>Le previsioni previste dal Regolamento Consulenti n. 17130 del 12 gennaio 2010 sono state modificate ed integrate dal complesso di disposizioni richiamate dall'art. 3, paragrafo 2 della MiFID II per i casi di esenzioni facoltative, qui di seguito espressamente richiamate.</p> <p>La precisazione di cui all'articolo 109-bis deriva dalle previsioni degli articoli 18-bis e 18-ter dello schema di decreto modificativo del TUF in recepimento dell'art. 3, paragrafo 1 della MiFID II.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>Art. 24, par. 1 MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 3 MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 7, lett. a) MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 7, lett. b) MIFID II</p> <p>Art. 24, par. 10 MIFID II</p> <p>Art. 16, par. 3, comma 7, MIFID II</p> <p>Art. 53 REGOLAMENTO (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Art. 13 DIRETTIVA UE 2017/593 del 7 aprile 2016</p>	<p><u>Art. 109-bis.1</u> (<i>Regole generali di comportamento</i>)</p> <p>1. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria agiscono in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei loro clienti e rispettano in particolare i seguenti principi:</p> <p>a) tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria a clienti o potenziali clienti sono corrette, chiare e non fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali;</p> <p>b) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che devono essere sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo tale da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti;</p> <p>c) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano un processo di selezione allo scopo di valutare e confrontare una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato. Il processo di</p>	<p>Le regole generali originariamente previste nel Regolamento Consulenti sono state integrate dalle seguenti previsioni della MIFID II e dei relativi atti delegati:</p> <p>comma 1: Art. 24, par. 1 MIFID II,</p> <p>comma 1, lett. a): Art. 24, par. 3 MIFID II,</p> <p>comma 1, lett. b): Art. 24, par. 7, lett. a) MIFID II,</p> <p>comma 1, lett. c): Art. 53 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016,</p> <p>comma 1, lett. d): Art. 24, par. 7, lett. b) MIFID II e Art. 13 della Direttiva (UE) 2017/593 del 7 aprile 2016</p> <p>comma 1, lett. e): Art. 24, par. 10 MIFID II,</p> <p>comma 1, lett. f): Art. 16, par. 3, comma 7 MIFID II.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>selezione comprende i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono proporzionati all'ambito del servizio di consulenza prestato; 2) il numero e la varietà degli strumenti finanziari considerati sono adeguatamente rappresentativi degli strumenti finanziari disponibili sul mercato; 3) i criteri per la selezione dei vari strumenti finanziari comprendono tutti gli aspetti d'interesse, quali rischi, costi e complessità, nonché le caratteristiche dei clienti dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, e assicurano che la selezione degli strumenti che potrebbero essere raccomandati sia obiettiva; d) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono accettare onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione della prestazione del servizio di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi qualora sia ricevuta in cambio di pagamenti diretti da parte del consulente finanziario autonomo e della società di consulenza finanziaria sulle base delle proprie risorse; e) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il loro dovere di agire nel 	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>migliore interesse dei clienti. In particolare non adottano disposizioni in materia di remunerazione o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono raccomandare uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente;</p> <p>f) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target, e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario;</p> <p>g) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria acquisiscono dai clienti o potenziali clienti le informazioni necessarie al fine della loro classificazione come clienti o potenziali clienti al dettaglio o professionali e al fine di raccomandare gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente;</p> <p>h) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano, sulla base delle informazioni acquisite dai clienti, la adeguatezza delle operazioni raccomandate;</p> <p>i) i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e mantengono procedure interne e registrazioni idonee;</p> <p>l) i consulenti finanziari autonomi e le società di</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>consulenza finanziaria osservano le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dai clienti o dai potenziali clienti o di cui comunque dispongono in ragione della propria attività, salvo che nei casi previsti dall'articolo 31, comma 7, del Testo Unico ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne consenta o ne imponga la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non possono ricevere procure speciali o generali per il compimento di operazioni o deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza dei clienti.</p>	
	<p>Art. 109-ter <i>(Incompatibilità)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 97, comma 3, l'attività di consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria è incompatibile:</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>a) con l'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;</p> <p>b) con l'esercizio dell'attività di agente di cambio;</p> <p>c) con l'esercizio delle attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209;</p> <p>d) con l'esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all'articolo 128-<i>quater</i> del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.</p>	
	<p><u>Art. 109-<i>quater</i></u> (<i>Aggiornamento professionale</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi sono tenuti all'aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell'attività prestata ai clienti.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi partecipano a corsi di formazione di durata complessiva non inferiore a 60</p>	<p>Le disposizioni di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i> e seguenti in materia di conoscenze e competenze non trovano applicazione ai consulenti finanziari autonomi o alle società di consulenza finanziaria. In considerazione della competenza della Consob a dettare con misure regolamentari i principi e i criteri relativi "alle modalità di <i>aggiornamento professionale dei consulenti</i></p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>ore per biennio, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p> <p>2-bis. A tal fine le società di consulenza finanziaria si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione e l'aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto.</p> <p>3. L'Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all'esito dei corsi di formazione.</p>	<p><i>finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela</i>" (articolo 31, c. 6 del TUF come modificato a seguito del recepimento della MiFID II), nel presente articolo è prevista la disciplina specifica relativa all'aggiornamento dei consulenti finanziari autonomi.</p>
<p>Art. 24, par. 4 MiFID II</p> <p>Art. 24, par. 5, MiFID II</p> <p>Articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Art. 53 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p>Capo II</p> <p>Informazioni, contratti e raccomandazioni</p> <p><i>Art. 109-quinquies</i></p> <p><i>(Regole di presentazione. Informazioni sul consulente finanziario autonomo e sulla società di consulenza finanziaria e sui loro servizi)</i></p> <p>1. Ai clienti o potenziali clienti sono fornite tempestivamente informazioni appropriate sul consulente finanziario autonomo o sulla società di consulenza finanziaria e sui relativi servizi, sugli</p>	<p>La disposizione in oggetto è mutuata dalle seguenti previsioni della MiFID II e dei relativi atti delegati:</p> <p>comma 1: Art. 24, par. 4 MiFID II; articolo 46 del</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte, sulle sedi di esecuzione e su tutti i relativi costi e oneri. I consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o prima della prestazione di tale servizio, qualora sia precedente, le seguenti informazioni riguardanti il contratto o il servizio di investimento:</p> <p>a) il nome e il cognome, il domicilio ed il recapito del consulente finanziario autonomo ovvero la denominazione sociale e la sede legale della società di consulenza finanziaria e i dati di contatto necessari per consentire al cliente di comunicare con loro in modo efficace;</p> <p>b) le lingue nelle quali il cliente può comunicare con il consulente finanziario autonomo o con la società di consulenza finanziaria e ricevere da essi documenti e altre informazioni;</p> <p>c) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente;</p> <p>d) la dichiarazione che il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono iscritti nella relativa sezione dell'albo tenuto dall'Organismo, la data e gli estremi dell'iscrizione all'albo e il nome e l'indirizzo di contatto</p>	<p>Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016; comma 1, lett. da a) a g): articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016, comma 2: Art. 53 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016, comma 4: Art. 24, par. 5, MiFID II</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>dell'Organismo;</p> <p>e) la natura, la frequenza e il calendario delle relazioni sull'esecuzione del servizio che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria prestano al cliente;</p> <p>f) una descrizione, eventualmente in forma sintetica, della politica adottata sui conflitti di interesse, attuata conformemente all'articolo 109-<i>quinquiesdecies</i>;</p> <p>g) su richiesta del cliente, maggiori dettagli circa tale politica sui conflitti di interesse, forniti su un supporto durevole o tramite un sito internet (quando non costituisce un supporto durevole), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109-<i>duodecies</i>;</p> <p>h) la descrizione dell'attività prestata dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e delle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>i) le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo e/o dalla società di consulenza finanziaria, con l'indicazione dei loro caratteri distintivi e, dove per esse prevista, della loro specifica remunerazione;</p> <p>j) l'eventuale valutazione periodica dell'adeguatezza</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>degli strumenti finanziari raccomandati.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che si concentrano su certe categorie o una gamma specifica di strumenti finanziari rispettano i seguenti requisiti:</p> <p>(a) si propongono sul mercato in una maniera intesa ad attrarre solo clienti che hanno una preferenza per tali categorie o tale gamma di strumenti finanziari;</p> <p>(b) chiedono ai clienti di indicare che sono interessati ad investire esclusivamente nella specifica categoria o gamma di strumenti finanziari;</p> <p>(c) prima di prestare il servizio i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si assicurano che questo sia adeguato al nuovo cliente, in quanto il suo modello commerciale risponde alle esigenze e agli obiettivi del cliente, e che la gamma di strumenti finanziari sia adeguata per il cliente.</p> <p>In caso contrario il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria non prestano al cliente tale servizio.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano il cliente della possibilità di inoltrare segnalazioni ed esposti</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>all'Organismo.</p> <p>4. Le informazioni di cui ai precedenti commi sono fornite in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere consapevolmente le decisioni in materia di investimenti. Tali informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</p>	
<p>Articolo 25, par. 5, MIFID II</p>	<p><u>Art. 109-sexies</u> (<i>Contratto di consulenza in materia di investimenti</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al dettaglio il servizio di consulenza in materia di investimenti sulla base di un contratto scritto che determina almeno:</p> <p>a) il contenuto delle prestazioni dovute dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria e le modalità di prestazione del servizio;</p> <p>b) i diritti del cliente;</p> <p>c) le tipologie di strumenti finanziari trattate;</p> <p>d) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni personalizzate aventi a oggetto</p>	<p>L'articolo coincide sostanzialmente con le relative previsioni già contenute nel Regolamento Consulenti. Unica integrazione riguarda la lett. b), che recepisce l'art. 25, par. 5, MIFID II</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico o aventi a oggetto alcuno dei servizi di investimento o dei servizi accessori di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del Testo Unico;</p> <p>e) se è prevista anche la prestazione di raccomandazioni non personalizzate e le modalità con le quali il consulente deve segnalare al cliente che la raccomandazione non è basata su una valutazione di adeguatezza o delle sue caratteristiche;</p> <p>f) se è previsto l'obbligo del consulente di comunicare al cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto di raccomandazione, la soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione ed il termine per l'adempimento del relativo obbligo;</p> <p>g) se è previsto l'obbligo del consulente di aggiornare e con quale frequenza le raccomandazioni prestate al cliente;</p> <p>h) se è previsto l'obbligo per il cliente di comunicare al consulente le operazioni su strumenti finanziari che ha effettivamente eseguito tra quelle che il consulente ha raccomandato;</p> <p>i) la remunerazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ovvero, se tale elemento non può essere determinato in misura esatta, i criteri</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>oggettivi per determinarlo, nonché le relative modalità di pagamento;</p> <p>j) la durata, se prevista, e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;</p> <p>k) i metodi di comunicazione che devono essere utilizzati tra il consulente finanziario e il cliente per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, compresa l'indicazione se sia consentito l'utilizzo di comunicazioni elettroniche;</p> <p>l) la frequenza e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta.</p> <p>m) le procedure di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.</p>	
<p>Articolo 25, par. 2 MIFID II</p> <p>Articolo 54 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Articolo 55 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p><i>Art. 109-septies</i> (<i>Acquisizione delle informazioni dai clienti</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il comma 1 è mutuato dall'art. 25, par. 2 della MiFID II; -i commi da 2 a 10 sono mutuati dall'art. 54 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016; -i commi da 11 a 13 sono mutuati dall'art. 55 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite. Qualora i consulenti finanziari autonomi e/o le società di consulenza finanziaria raccomandino un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, l'intero pacchetto deve essere adeguato alle esigenze del cliente.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non creano ambiguità o confusione riguardo alle loro responsabilità nel processo di valutazione dell'adeguatezza di servizi di investimento o strumenti finanziari conformemente all'articolo 109-<i>novies</i>. Nel valutare l'adeguatezza i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti o potenziali clienti, in maniera chiara e semplice, del fatto che la valutazione è condotta per consentire ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria di agire secondo il migliore interesse del cliente. Quando il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato totalmente o in parte attraverso un sistema automatizzato o semiautomatizzato, la responsabilità di eseguire la valutazione dell'adeguatezza compete ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria che prestano il servizio e non è ridotta dal fatto di utilizzare un sistema elettronico per formulare</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>la raccomandazione personalizzata.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria determinano la gamma delle informazioni che devono essere raccolte presso i clienti alla luce di tutte le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti da prestare loro. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono dai clienti o potenziali clienti le informazioni di cui necessitano per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare, tenuto conto della natura e della portata del servizio fornito, se la specifica operazione da raccomandare soddisfa i seguenti criteri:</p> <p>a) corrisponde agli obiettivi di investimento del cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;</p> <p>b) è di natura tale che il cliente è finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;</p> <p>c) è di natura tale per cui il cliente possiede le necessarie esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio.</p> <p>4. Quando presta il servizio di investimento ad un cliente professionale, il consulente finanziario</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere che, per quanto riguarda i prodotti, le operazioni e i servizi per i quali è classificato nella categoria dei clienti professionali, tale cliente abbia il livello necessario di esperienze e di conoscenze ai fini del comma 3, lettera c). Quando il servizio di investimento consiste nella fornitura di consulenza in materia di investimenti ad un cliente professionale, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria può legittimamente presumere, ai fini del comma 3, lettera b), che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.</p> <p>5. Le informazioni riguardanti la situazione finanziaria di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito regolare, le attività, comprese le attività liquide, gli investimenti e beni immobili e gli impegni finanziari regolari.</p> <p>6. Le informazioni riguardanti gli obiettivi di investimento di un cliente o potenziale cliente includono, laddove pertinenti, dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le preferenze in materia di rischio, il profilo di rischio e le finalità dell'investimento.</p> <p>7. Quando un cliente è una persona giuridica o un</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>gruppo composto da due o più persone fisiche oppure quando una o più persone fisiche sono rappresentate da un'altra persona fisica, il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria elabora e applica una politica atta a definire quale soggetto debba essere interessato dalla valutazione dell'adeguatezza e come tale valutazione sia condotta nella pratica, specificando tra l'altro presso quale soggetto dovrebbero essere raccolte le informazioni relative a conoscenze ed esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento. Il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria registra tale politica. Quando una persona fisica è rappresentata da un'altra persona fisica o quando per la valutazione dell'adeguatezza debba essere considerata una persona giuridica che ha chiesto un trattamento come cliente professionale, la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento sono quelli della persona giuridica o, in relazione alla persona fisica, del cliente sottostante piuttosto che quelli del rappresentante. Le conoscenze ed esperienze sono quelle del rappresentante della persona fisica o della persona autorizzata a effettuare operazioni per conto del cliente sottostante.</p> <p>8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano misure ragionevoli per assicurare che le informazioni raccolte sui clienti o potenziali clienti siano attendibili. Tali misure</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <p>a) assicurarsi che i clienti siano consapevoli dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate;</p> <p>b) assicurarsi che tutti gli strumenti, quali strumenti di profilazione per la valutazione del rischio o strumenti per valutare le conoscenze ed esperienze di un cliente, impiegati nel processo di valutazione dell'adeguatezza rispondano allo scopo prefisso e siano correttamente concepiti per l'utilizzo con i clienti, individuandone e attenuandone attivamente le eventuali limitazioni durante il processo di valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>c) assicurarsi che le domande utilizzate nel processo siano atte a essere comprese dai clienti, procurino un'immagine accurata degli obiettivi e delle esigenze del cliente e veicolino le informazioni necessarie a condurre la valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>d) intraprendere azioni, laddove opportuno, per assicurare la coerenza delle informazioni sul cliente, per esempio analizzando se nelle informazioni da questi fornite vi siano delle evidenti imprecisioni.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che intrattengono un rapporto continuativo con il cliente, fornendo un servizio</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>continuativo di consulenza, dispongono di appropriate e documentabili procedure per mantenere informazioni adeguate e aggiornate sui clienti, nella misura necessaria a soddisfare i requisiti di cui al comma 5.</p> <p>10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non raccomandano i servizi di investimento o gli strumenti finanziari al cliente o potenziale cliente quando, nel prestare un servizio di consulenza in materia di investimenti, non ottiene le informazioni di cui al comma 1.</p> <p>11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardanti le conoscenze e le esperienze del cliente o potenziale cliente nel settore degli investimenti includano i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati vista la natura del cliente, la natura e la consistenza del servizio da fornire e il tipo di prodotto od operazione previsti, tra cui la complessità e i rischi connessi:</p> <p>a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;</p> <p>b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale sono state eseguite;</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>c) il livello di istruzione e la professione o, se pertinente, la precedente professione del cliente o del potenziale cliente.</p> <p>12. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non scoraggiano un cliente o potenziale cliente dal fornire le informazioni richieste ai fini della valutazione di cui all'articolo 109-<i>novies</i>.</p> <p>13. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono legittimamente fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti, a meno che non siano al corrente, o in condizione di esserlo, che esse sono manifestamente superate, inesatte o incomplete.</p>	
<p>Articolo 45 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p><u>Art. 109-septies.1</u> (<i>Classificazione dei clienti</i>)</p> <p>1. Sulla base delle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 109-<i>septies</i> e delle altre informazioni comunque acquisite, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria classificano il cliente in qualità di cliente al dettaglio o cliente professionale. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti</p>	<p>L'articolo tiene conto delle previsioni di cui all'art. 45 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>la classificazione così effettuata.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria informano i clienti, su supporto durevole, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del cliente.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono, su loro iniziativa o su richiesta del cliente, trattare come cliente al dettaglio un cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.</p>	
<p>Articolo 24, par. 4 MIFID II</p> <p>Articolo 48, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p><i>Art. 109-octies</i> (<i>Informazioni sugli strumenti finanziari</i>)</p> <p>1. Le informazioni sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento proposte devono comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento, e l'indicazione se gli strumenti finanziari siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento di cui al paragrafo 2.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 1. è mutuato dall'art. 24, par. 4 della MiFID II; - i commi da 2 a 6 sono mutuati dall'art. 48 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>consulenza finanziaria forniscono ai clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati nella prestazione del servizio, tenendo conto, in particolare, della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. Tale descrizione spiega le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative, e i rischi propri a tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento consapevoli.</p> <p>3. La descrizione dei rischi di cui al comma 1 include, laddove pertinente per il tipo specifico di strumento interessato e lo status e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi:</p> <p>a) i rischi connessi al tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazione dell'effetto leva e della sua incidenza e del rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne;</p> <p>b) la volatilità del prezzo degli strumenti ed eventuali limiti del mercato disponibile per essi;</p> <p>c) informazioni sugli ostacoli o le limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>investimento a termine fisso, inclusa una presentazione dei possibili metodi di uscita e delle conseguenze di tale uscita, degli eventuali vincoli e dell'arco temporale stimato per la vendita degli strumenti finanziari prima di poter recuperare i costi iniziali dell'operazione in tale tipologia di strumenti finanziari;</p> <p>d) il fatto che un investitore potrebbe assumersi, a seguito di operazioni su tali strumenti, impegni finanziari e altre obbligazioni aggiuntive, comprese eventuali passività potenziali, oltre al costo di acquisto degli strumenti.</p> <p>4. Quando forniscono ad un cliente al dettaglio o potenziale cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta corrente al pubblico ed in relazione a tale offerta è stato pubblicato un prospetto conformemente alla direttiva 2003/71/CE, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria comunicano ai clienti o potenziali clienti, in tempo utile prima di prestare loro il servizio di investimento, dove tale prospetto è a disposizione del pubblico.</p> <p>5. Quando uno strumento finanziario è composto da due o più diversi strumenti finanziari o servizi, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono una descrizione accurata della natura giuridica dello strumento finanziario, degli elementi che lo compongono e del modo in cui l'interazione tra i componenti influisce sui</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>rischi dell'investimento.</p> <p>6. In caso di strumenti finanziari che contemplano una garanzia o un meccanismo di protezione del capitale, il consulente finanziario autonomo e la società di consulenza finanziaria forniscono al cliente o potenziale cliente informazioni sull'ambito di applicazione e sulla natura di tale garanzia o meccanismo di protezione del capitale. Quando la garanzia è fornita da un terzo, le informazioni includono dettagli sufficienti sul garante e sulla garanzia, affinché il cliente o potenziale cliente possa compiere una valutazione corretta della garanzia.</p>	
<p>Articolo 50, Regolamento (UE) 2017/565</p> <p>Art. 24, par. 4 MIFID II</p>	<p><u>Art. 109-octies.1</u> (<i>Informazioni sui costi e gli oneri connessi</i>)</p> <p>1. Le informazioni su tutti i costi e gli oneri connessi devono comprendere le informazioni relative sia ai servizi d'investimento che ai servizi accessori, al costo della consulenza e dello strumento finanziario raccomandato e alle modalità di pagamento da parte del cliente.</p> <p>2. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio d'investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi da un rischio di mercato sottostante, devono essere presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <p>- i commi 1 e 2. derivano dalle previsioni dell'art. 24, par. 4, della MiFID II;</p> <p>- i commi da 3 a 10 sono mutuati dall'art. 50 e dall'art. 51 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.</p> <p>3. Ai fini della comunicazione ex ante ed ex post ai clienti delle informazioni sui costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano in forma aggregata quanto segue:</p> <p>a) tutti i costi e gli oneri connessi applicati dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio o i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;</p> <p>b) tutti i costi e gli oneri connessi associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.</p> <p>I costi di cui alle lettere a) e b) sono quelli elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2017/565 come definito nell'art. 2, comma 1, lettera a-bis del presente Regolamento.</p> <p>4. Quando una parte dei costi e degli oneri totali deve essere pagata o è espressa in valuta estera, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono l'indicazione di tale valuta, nonché dei tassi e delle spese di cambio applicabili. I consulenti finanziari autonomi e le società di</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>consulenza finanziaria forniscono inoltre informazioni riguardo alle modalità per il pagamento o altra prestazione.</p> <p>5. In relazione alla comunicazione dei costi e degli oneri relativi ai prodotti che non sono inclusi nel documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) degli OICVM i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria calcolano e comunicano tali costi prendendo contatti, per esempio, con le società di gestione degli OICVM per ottenere le informazioni pertinenti.</p> <p>6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che raccomandano ai clienti servizi prestati da un'impresa di investimento presentano i costi e gli oneri dei loro servizi in forma aggregata con i costi e gli oneri dei servizi prestati dall'impresa. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno indirizzato il cliente ad imprese tengono conto dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di altri servizi di investimento o servizi accessori da parte delle imprese di investimento.</p> <p>7. Per calcolare <i>ex ante</i> i costi e gli oneri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria utilizzano i costi effettivamente sostenuti come modello per i costi e gli oneri previsti. Qualora non dispongano di costi effettivi, eseguono stime</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>ragionevoli di tali costi. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria riesaminano le ipotesi <i>ex ante</i> sulla base dell'esperienza <i>ex post</i> e, laddove necessario, le adeguano.</p> <p>8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, qualora abbiano raccomandato a un cliente uno o più strumenti finanziari e intrattengano o abbiano intrattenuto un rapporto continuativo con il cliente durante un anno, gli forniscono annualmente informazioni <i>ex post</i> su tutti i costi e gli oneri relativi sia allo strumento o agli strumenti finanziari che al servizio o ai servizi di investimento e servizi accessori. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono scegliere di fornire tali informazioni aggregate sui costi e gli oneri dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari contestualmente alle eventuali relazioni periodiche destinate ai clienti.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti un'illustrazione che mostri l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento. Tale illustrazione è presentata sia <i>ex ante</i> che <i>ex post</i>. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>provvedono a che l'illustrazione soddisfi i seguenti requisiti:</p> <p>a) l'illustrazione mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell'investimento;</p> <p>b) l'illustrazione mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi;</p> <p>c) l'illustrazione è accompagnata da una sua descrizione.</p>	
<p>Articolo 25, par. 2, della MiFID II</p> <p>Articolo 54, commi da 9 a 13, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p><u>Art. 109-novies</u> (<i>Valutazione dell'adeguatezza</i>)</p> <p>1. Per lo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria ottengono le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente o potenziale cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio, per essere in grado di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o al potenziale cliente e siano in particolare adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono ai clienti al</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <p>- i commi 1. e 3. derivano dalle previsioni dell'art. 25, par. 2, della MiFID II;</p> <p>- il comma 2 è mutuato dall'art. 25, par. 6, comma 2 MiFID II;</p> <p>- i commi da 4 a 8 sono mutuati dai commi da 9 a 13 dell'art. 54 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>dettaglio, su supporto durevole, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p> <p>3. Qualora nella prestazione del servizio i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria raccomandino un servizio insieme ad un altro servizio o prodotti aggregati, devono valutare che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria dispongono di appropriate e verificabili procedure, per assicurare di essere in grado di comprendere la natura e le caratteristiche, compresi i costi e i rischi, dei servizi di investimento e degli strumenti finanziari selezionati per i clienti e di valutare, tenendo conto dei costi e della complessità, se servizi di investimento o strumenti finanziari equivalenti possano corrispondere al profilo del cliente.</p> <p>5. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria si astengono dal formulare raccomandazioni se nessuno dei servizi o degli strumenti è adeguato per il cliente.</p> <p>6. Quando la raccomandazione comporta dei</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>cambiamenti negli investimenti, mediante la vendita di uno strumento e l'acquisto di un altro o mediante l'esercizio del diritto di apportare una modifica a uno strumento esistente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria raccolgono le necessarie informazioni sugli investimenti esistenti del cliente e sui nuovi investimenti raccomandati e effettuano un'analisi dei costi e benefici del cambiamento, in modo tale da essere ragionevolmente in grado di dimostrare che i benefici del cambiamento sono maggiori dei relativi costi.</p> <p>7. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria presentano al cliente al dettaglio una relazione che comprende una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia adeguata per il cliente al dettaglio, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria pongono all'attenzione dei clienti e includono nella relazione sull'adeguatezza informazioni sulla probabilità che i servizi o gli strumenti raccomandati comportino per il cliente al dettaglio la necessità di chiedere una revisione periodica delle relative disposizioni. Quando i consulenti finanziari autonomi e le società di</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>consulenza finanziaria prestano un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'adeguatezza, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione.</p> <p>8. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che forniscono una valutazione periodica dell'adeguatezza riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati.</p>	
	<p><u>Art. 109-decies</u> (<i>Obbligo di rendiconto</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno obbligo di rendiconto nei confronti dei clienti. I clienti ricevono dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria rendiconto del servizio prestato con le modalità e la frequenza stabiliti dal contratto.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che hanno informato il cliente che effettueranno la valutazione periodica</p>	<p>Con riferimento al comma 1, previsione analoga era già contenuta nel Regolamento Consulenti.</p> <p>Il comma 2 è mutuato dall'articolo 25, paragrafo 6, comma 2, della MiFID II.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono rendiconti periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p>	
<p>Articolo 24, par. 5, della MiFID II</p> <p>Articolo 44, commi da 2 a 8 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p>Capo III</p> <p>Requisiti e modalità di adempimento degli obblighi di informazione da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria nella prestazione del servizio</p> <p><u>Art. 109—undecies</u></p> <p><i>(Requisiti generali delle informazioni e condizioni per informazioni corrette, chiare e non fuorvianti)</i></p> <p>1. Tutte le informazioni sono fornite dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria in una forma comprensibile, in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti nonché i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Le informazioni possono essere fornite in un formato standardizzato.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che tutte le</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare:</p> <p>-il comma 1 deriva dalle previsioni dell'art. 24, par. 5, della MiFID II;</p> <p>-i commi da 2 a 8 sono mutuati dall'art. 44 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, che indirizzano a clienti al dettaglio o professionali o potenziali clienti al dettaglio o professionali o che divulgano in modo tale per cui è probabile che siano da loro ricevute soddisfino le condizioni previste nel presente articolo:</p> <p>a) le informazioni comprendono il nome del consulente finanziario autonomo o la denominazione della società di consulenza finanziaria;</p> <p>b) le informazioni sono accurate e forniscono sempre un'indicazione corretta e in evidenza dei rischi quando menzionano potenziali benefici di un servizio di investimento o di uno strumento finanziario;</p> <p>c) nell'indicazione dei rischi le informazioni utilizzano un carattere di dimensioni almeno uguali alle dimensioni prevalenti del carattere utilizzato per tutte le informazioni fornite nonché una disposizione grafica che assicuri che tale indicazione sia messa in evidenza;</p> <p>d) le informazioni sono sufficienti e presentate in modo da risultare con ogni probabilità comprensibili per il componente medio del gruppo al quale sono dirette o dal quale saranno probabilmente ricevute;</p> <p>e) le informazioni non mascherano, minimizzano od oscurano elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;</p> <p>f) le informazioni sono uniformemente presentate nella stessa lingua nei materiali informativi e pubblicitari, in qualsiasi forma, forniti a ciascun cliente, tranne nel caso in cui il cliente abbia accettato</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>di ricevere informazioni in più di una lingua;</p> <p>g) le informazioni sono aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.</p> <p>3. Quando le informazioni raffrontano servizi di investimento o servizi accessori, strumenti finanziari o fornitori di servizi di investimento o servizi accessori, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;</p> <p>b) le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;</p> <p>c) i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.</p> <p>4. Quando le informazioni contengono un'indicazione dei risultati passati di uno strumento finanziario, di un indice finanziario o di un servizio di investimento, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le condizioni seguenti:</p> <p>a) tale indicazione non costituisce l'elemento più evidente della comunicazione;</p> <p>b) le informazioni devono fornire dati appropriati sui risultati riguardanti i 5 anni precedenti o, laddove inferiore a 5 anni, l'intero periodo durante il quale lo strumento finanziario è stato offerto, l'indice finanziario utilizzato o il servizio di investimento</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>fornito oppure riguardanti un periodo più lungo deciso dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza finanziaria; in ogni caso tali dati sono basati su periodi completi di 12 mesi;</p> <p>c) il periodo di riferimento e la fonte delle informazioni sono indicati chiaramente;</p> <p>d) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono al passato e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri;</p> <p>e) quando l'indicazione si basa su dati espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro nel quale il cliente al dettaglio o il potenziale cliente al dettaglio è residente, le informazioni indicano chiaramente di che valuta si tratta e avvertono che il rendimento può crescere o diminuire a seguito di oscillazioni del cambio;</p> <p>f) quando l'indicazione è basata sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri.</p> <p>5. Quando le informazioni includono o fanno riferimento a simulazioni di risultati passati, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni riguardano uno strumento finanziario o un indice finanziario e che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) le simulazioni dei risultati passati sono basate sui risultati passati reali di uno o più strumenti finanziari</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>o indici finanziari identici o sostanzialmente uguali o sottostanti allo strumento finanziario in questione;</p> <p>b) per quanto riguarda i risultati passati reali di cui alla lettera a), sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4, lettere da a) a c), e) e f);</p> <p>c) le informazioni contengono un avviso evidente che i dati si riferiscono a simulazioni dei risultati passati e che i risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p> <p>6. Quando le informazioni contengono informazioni su risultati futuri, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) le informazioni non si basano su simulazioni di risultati passati né vi fanno riferimento;</p> <p>b) le informazioni si basano su ipotesi ragionevoli supportate da dati obiettivi;</p> <p>c) quando le informazioni si basano sui risultati lordi, è indicato l'effetto delle commissioni, degli onorari o degli altri oneri;</p> <p>d) le informazioni si basano su ipotesi di risultato in varie condizioni di mercato (ipotesi sia positive sia negative) e riflettono la natura e i rischi delle specifiche tipologie di strumenti oggetto dell'analisi;</p> <p>e) le informazioni contengono un avviso evidente che tali previsioni non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri.</p> <p>7. Quando fanno riferimento ad un trattamento fiscale</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOb I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>particolare, le informazioni indicano in modo evidente che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a variazioni in futuro.</p> <p>8. Le informazioni non utilizzano il nome dell'Organismo o della Consob in un modo che possa indicare o suggerire che essi avallino o approvino i servizi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria.</p>	
<p>Articolo 46, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p><u>Art. 109-duodecies</u> (<i>Modalità di adempimento degli obblighi di informazione</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono le informazioni di cui agli articoli 109-quinquies, 109-septies, 109-octies e 109-octies.1 ai clienti o potenziali clienti in tempo utile prima di prestare loro i servizi di investimento o servizi accessori.</p> <p>2. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole o tramite un sito internet, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 109-terdecies, comma 2.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di</p>	<p>Le previsioni del presente articolo derivano dalla normativa europea. In particolare sono mutate dall'art. 46 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>consulenza finanziaria notificano al cliente in tempo utile qualsiasi modifica rilevante delle informazioni fornite a norma degli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109-<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i> che è d'interesse per un servizio che il consulente gli presta. La notifica è fatta su un supporto durevole se le informazioni alle quali si riferisce sono fornite su un supporto durevole.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le informazioni contenute nelle comunicazioni di marketing siano in linea con quelle fornite ai clienti nel quadro della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori.</p> <p>5. Le comunicazioni di marketing che contengono un'offerta o un invito della natura indicata qui di seguito e che specificano le modalità di risposta o includono un modulo di risposta comprendono le informazioni di cui agli articoli 109-<i>quinquies</i>, 109-<i>septies</i>, 109-<i>octies</i> e 109-<i>octies.1</i>, se pertinenti per tale offerta o invito:</p> <p>(a) offerta di concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti con la persona che risponde alla comunicazione;</p> <p>(b) invito alla persona che risponde alla comunicazione a fare un'offerta per concludere un accordo in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>Articolo 3 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>	<p><u>Art. 109-terdecies</u> <i>(Informazioni su supporto durevole e mediante sito internet)</i></p> <p>1. Quando ai fini dell'art. 109-duodecies le informazioni devono essere fornite su un supporto durevole ai sensi dell'articolo 1, comma 6-octiesdecies del Testo Unico, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria hanno il diritto di fornire tali informazioni su un supporto durevole non cartaceo solo se:</p> <p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari con il cliente;</p> <p>b) la persona alla quale sono dirette le informazioni, quando le è offerta la possibilità di scegliere tra l'informazione su carta o tale altro supporto durevole, sceglie specificamente tale altro supporto.</p> <p>2. Quando, conformemente agli articoli 109-quinquies, 109-octies, 109-duodecies.1 e 109-duodecies, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria forniscono informazioni ad un cliente tramite un sito internet e tali informazioni non sono indirizzate personalmente al cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che siano soddisfatte le</p>	<p>Le previsioni del presente articolo sono mutate dalla normativa europea. In particolare sono mutate dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>condizioni seguenti:</p> <p>a) la fornitura delle informazioni su tale supporto è appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria e il cliente;</p> <p>b) il cliente acconsente espressamente alla fornitura delle informazioni in tale forma;</p> <p>c) al cliente è comunicato elettronicamente l'indirizzo del sito internet e il punto del sito in cui può avere accesso all'informazione;</p> <p>d) le informazioni sono aggiornate;</p> <p>e) le informazioni sono sempre accessibili tramite tale sito per tutto il periodo di tempo in cui, ragionevolmente, il cliente può avere necessità di visitarlo.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo, la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche è considerata appropriata per il contesto in cui si svolge o si svolgerà il rapporto d'affari tra i consulenti finanziari autonomi o le società di consulenza finanziaria e il cliente quando vi è la prova che il cliente ha accesso regolare a internet. La fornitura da parte del cliente di un indirizzo di posta elettronica ai</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	fini di tale rapporto d'affari è considerata una prova in tal senso.	
<p>Articolo 9, par. 3 e 6, MiFID II</p> <p>Articolo 16, par. 3, commi 5 e 6, MiFID II</p> <p>Articolo 27, Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p>Capo IV</p> <p>Organizzazione e procedure dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria</p> <p>Art. 109-quaterdecies <i>(Procedure interne e pratiche retributive)</i></p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano, applicano e mantengono:</p> <p>a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta che siano idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>b) procedure che consentano di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti</p> <p>c) misure idonee a garantire una gestione sana e</p>	<p>Le previsioni già inserite nel Regolamento Consulenti [comma 1, lett. a) e b)] sono state integrate con quelle mutate dalla normativa europea. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> -il comma 1, lettere c) e d) sono mutate dall'art. 9, par. 3 e 6 della MiFID II; -il comma 1-bis è mutuato dall'art. 16, par. 3, commi 5 e 6 della MiFID II; -i commi da 3 a 6 sono mutuati dall'art. 27 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>prudente dell'attività prestata e l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti;</p> <p>d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l'attività possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.</p> <p>1-bis. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano opportune disposizioni per ottenere le informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato target e per comprendere le caratteristiche e il mercato target identificato di ciascuno strumento finanziario. Tali disposizioni lasciano impregiudicati gli obblighi relativi all'informativa, alla valutazione dell'adeguatezza e alla identificazione e gestione dei conflitti di interesse.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, laddove sia proporzionato alle dimensioni dell'attività svolta, formalizzano in modo adeguato e ordinato le procedure adottate ai sensi del comma 1.</p> <p>3. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria definiscono e attuano politiche e pratiche retributive regolate da adeguate procedure interne tenendo conto degli interessi di tutti i clienti,</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo. Le politiche e pratiche retributive sono intese a non creare conflitti di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria a potenziale discapito di un cliente.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria assicurano che le politiche e pratiche retributive seguite si applichino a tutti i soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione del servizio di consulenza, indipendentemente dal tipo di clienti, nella misura in cui la retribuzione di tali soggetti possa creare un conflitto di interesse che li incoraggi ad agire contro gli interessi di un cliente.</p> <p>5. L'organo di gestione della società di consulenza approva la politica retributiva della società dopo essersi consultato con la funzione di controllo della conformità. All'alta dirigenza della società di consulenza di investimento compete la responsabilità dell'attuazione nella prassi quotidiana della politica retributiva e del monitoraggio dei rischi di conformità in relazione a tale politica.</p> <p>6. La retribuzione non è basata esclusivamente o</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>prevalentemente su criteri commerciali quantitativi e tiene pienamente conto di adeguati criteri qualitativi che riflettano la conformità alla regolamentazione applicabile, l'equo trattamento dei clienti e la qualità dei servizi prestati ai clienti. L'equilibrio tra componenti fisse e variabili della retribuzione è mantenuto in qualsiasi circostanza, di modo che la struttura retributiva non favorisca gli interessi del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria o dei rispettivi soggetti rilevanti a discapito degli interessi di un cliente.</p>	
<p>Articolo 23, par. 2, MIFID II</p> <p>Articolo 23, par. 2, MiFID II</p> <p>Articolo 33 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p> <p>Articolo 34 Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p><u>Art. 109-quinquiesdecies</u> (<i>Conflitti di interesse</i>)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria adottano ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione ed alla complessità dell'attività svolta, per identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti, al momento della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.</p> <p>2. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative, adeguate alla natura, alla dimensione ed alla</p>	<p>Le previsioni, già inserite nel Regolamento Consulenti [commi da 1 a 4 e ultimo comma] sono state integrate con quelle mutate dalla normativa europea.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il comma 1 è integrato secondo le previsioni dell'art. 23, par. 2, della MiFID II; - il comma 4, seconda parte, è integrato secondo le previsioni dell'art. 23, par. 3, della MiFID II; - il comma 5 è mutato dall'art. 33 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016; - i commi da 6 a 10 sono mutati dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>complessità dell'attività svolta, e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso dei conflitti di interesse che potrebbe sorgere fra i clienti ed il coniuge, il convivente more uxorio, i figli e ad ogni altro parente entro il quarto grado del consulente finanziario e dei soggetti rilevanti.</p> <p>4. Quando le misure adottate ai sensi del commi 1 e 2 non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria li informano chiaramente, prima di agire per loro conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.</p> <p>5. Come criterio minimo per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura del servizio di investimento, e la cui</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>esistenza può ledere gli interessi di un cliente, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria considerano se essi o un soggetto rilevante si trovino in una delle seguenti situazioni:</p> <p>a) è probabile che il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;</p> <p>b) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;</p> <p>c) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;</p> <p>d) il consulente finanziario autonomo, la società di consulenza finanziaria o il soggetto rilevante svolgono la stessa attività del cliente.</p> <p>6. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria elaborano, attuano e mantengono un'efficace politica sui conflitti di</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>interesse formulata per iscritto e adeguata alle loro dimensioni e alla relativa organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta. Qualora il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria appartengano ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria sono o dovrebbero essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri componenti del gruppo.</p> <p>7. La politica sui conflitti di interesse messa in atto conformemente al comma 6:</p> <p>a) deve consentire di individuare, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;</p> <p>b) deve definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire tali conflitti.</p> <p>8. Le procedure e le misure di cui al comma 7, lettera b), sono volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività professionali che implicano un conflitto di interesse del tipo specificato al comma 7, lettera a), svolgano dette attività con un grado di</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria e del gruppo cui essi appartengono e al rischio che siano lesi gli interessi dei clienti. Ai fini del comma 7, lettera b), tra le procedure da seguire e le misure da adottare rientrano come minimo le voci del seguente elenco che sono necessarie perché il consulente finanziario autonomo o la società di consulenza finanziaria garantiscano il grado di indipendenza richiesto:</p> <p>a) procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;</p> <p>b) la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria;</p> <p>c) l'eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;</p> <p>d) misure miranti a impedire o a limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un soggetto rilevante svolge il servizio di investimento.</p> <p>9. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria provvedono a che la comunicazione ai clienti a norma del comma 4 sia adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.</p> <p>La comunicazione indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dai consulenti finanziari autonomi o dalle società di consulenza finanziaria per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. La comunicazione comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione del servizio di investimento, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>la comunicazione. La descrizione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.</p> <p>10. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria valutano e riesaminano periodicamente, almeno una volta all'anno, la politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente ai commi da 1 a 4 e adottano misure adeguate per rimediare a eventuali carenze. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica adottata sui conflitti di interesse.</p> <p>11. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano le situazioni nelle quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>Articolo 16, par. 6 e 7 MiFID II</p> <p>Articoli 72, 73 e 76 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016</p>	<p><u>Art. 109-sexiesdecies</u> (Registrazioni)</p> <p>1. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti e per tutte le operazioni raccomandate, registrazioni sufficienti atte a consentire all’Organismo di espletare i propri compiti di vigilanza, di verificare il rispetto delle norme dettate dal presente Libro e, in particolare, di verificare l’adempimento degli obblighi nei confronti dei clienti o potenziali clienti.</p> <p>2. Le registrazioni sono tenute su un supporto che consenta di conservare le informazioni in modo che possano essere in futuro acquisite dall’Organismo e in una forma e secondo modalità che soddisfino le condizioni seguenti:</p> <p>a) l’Organismo può accedervi prontamente e ricostruire ogni fase fondamentale del trattamento di ciascuna operazione;</p> <p>b) è possibile individuare facilmente qualsiasi correzione o altra modifica apportata, nonché il contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni o modifiche;</p> <p>c) non è possibile manipolare o alterare in altro modo</p>	<p>Le previsioni del presente articolo sono mutate dall’art. 16, par. 6 della MiFID II, nonché dagli articoli 72 e 73 del Regolamento (UE) 2017/565 del 25 aprile 2016.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>le registrazioni;</p> <p>d) le registrazioni possono essere sottoposte a trattamento informatico o qualsiasi altro trattamento efficiente, nei casi in cui non sia possibile eseguire facilmente un'analisi dei dati, in ragione del volume e della natura degli stessi;</p> <p>e) le disposizioni dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria soddisfano i requisiti di tenuta delle registrazioni indipendentemente dalla tecnologia impiegata.</p> <p>3. Fermi restando gli obblighi di tenuta delle registrazioni stabiliti da altre disposizioni normative, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono almeno le registrazioni indicate nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565, in funzione della natura delle attività svolte.</p> <p>4. I consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria tengono inoltre registrazioni scritte di tutte le procedure che devono mantenere a norma dell'articolo 109-<i>quaterdecies</i>.</p> <p>5. Le registrazioni che riguardano i diritti e gli obblighi del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi, o le condizioni alle quali presta servizi al cliente, sono</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>tenute quanto meno per la durata della relazione con il cliente e, in caso di cancellazione dall'albo dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, per i cinque anni successivi.</p> <p>6. L'Organismo può dettare disposizioni sulle modalità di tenuta delle registrazioni e può individuare un elenco di registrazioni supplementari rispetto all'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2017/565.</p>	
	<p>PARTE V</p> <p>PROVVEDIMENTI CAUTELARI E SANZIONATORI</p> <p>Capo I</p> <p>Art. 110 (Sanzioni)</p> <p>1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob dall'Organismo, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari</p>	<p>Le modifiche al presente Capo costituiscono la riunificazione della disciplina prevista per i c.f. abilitati all'offerta fuori sede e di quella prevista per i c.f. autonomi e per le società di c.f.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>impartite dalla Consob emanate in base alle stesse.</p> <p>1-bis. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, l'Organismo delibera nei confronti del consulente finanziario autonomo o della società di consulenza finanziaria:</p> <p>a) la radiazione dall'albo in caso di:</p> <p>1) contraffazione della firma dei clienti o potenziali clienti sull'eventuale modulistica contrattuale o altra documentazione relativa allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>2) violazione delle disposizioni relative ai requisiti di indipendenza dei consulenti finanziari stabiliti dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>bis</i> e dal regolamento ministeriale di cui all'articolo 18-<i>ter</i> del Testo Unico;</p> <p>3) acquisizione della disponibilità ovvero detenzione, anche temporanea, di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti o potenziali clienti, in violazione degli articoli 18-<i>bis</i>, comma 1, e 18-<i>ter</i>, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>4) inosservanza del divieto di cui all'articolo 109-<i>bis</i>.1, comma 3;</p> <p>5) comunicazione o trasmissione ai clienti o potenziali</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>clienti, all'Organismo o alla Consob di informazioni o documenti non rispondenti al vero;</p> <p>6) inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 103, comma 3;</p> <p>7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;</p> <p>b) la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:</p> <p>1) esercizio di attività o assunzione di incarichi incompatibili ai sensi dell'articolo 109-ter;</p> <p>1-bis) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-quater concernenti l'aggiornamento professionale;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-quinquies concernenti le regole di presentazione e le informazioni sul consulente e i suoi servizi;</p> <p>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-sexies concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-septies concernenti l'acquisizione delle informazioni</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>dai clienti e la loro classificazione;</p> <p>5) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>octies</i> concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;</p> <p>6) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>novies</i> concernenti la valutazione dell'adeguatezza;</p> <p>7) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>decies</i> concernenti l'obbligo di rendiconto;</p> <p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>undecies</i> concernenti i requisiti generali delle informazioni e le condizioni per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;</p> <p>9) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>duodecies</i> concernenti le modalità di adempimento degli obblighi di informazione;</p> <p>10) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>terdecies</i> concernenti le informazioni su supporto durevole e mediante sito <i>internet</i>;</p> <p>11) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-<i>quaterdecies</i> concernenti le procedure interne;</p> <p>12) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 109-</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>sexiesdecies</i> concernenti le registrazioni;</p> <p>c) il pagamento di un importo da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articolo 103, comma 1-<i>bis</i>.</p> <p>2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob l'Organismo:</p> <p>a) dispone la radiazione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede in caso di:</p> <p>1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;</p> <p>2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;</p> <p>3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale cliente su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;</p> <p>4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;</p> <p>5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente, all'intermediario, all'Organismo o alla Consob</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>di informazioni o documenti non rispondenti al vero;</p> <p>6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;</p> <p>7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o dal potenziale cliente, a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo, o comunque al medesimo collegati;</p> <p>8) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 103, comma 3;</p> <p>9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall'OCF;</p> <p>b) dispone la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'albo di cui all'articolo 196, comma 1, lettera c), del Testo Unico, in caso di:</p> <p>1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 104;</p> <p>1-<i>bis</i>) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 105, primo periodo;</p> <p>2) esercizio di attività o assunzione di qualità</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>incompatibili ai sensi dell'articolo 106;</p> <p>3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 107, comma 2;</p> <p>4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3;</p> <p>5) violazione della disposizione di cui all'articolo 108, comma 4;</p> <p>6) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 108, comma 5;</p> <p>7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 108, comma 6;</p> <p>8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 109;</p> <p>c) irroga nei confronti del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:</p> <p>1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 103;</p> <p>2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 108,</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>commi 1 e 2.</p> <p>3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2 nei commi 1-bis e 2, la Consob l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.</p>	
	<p><u>Art. 111</u> (Provvedimenti cautelari)</p> <p>1. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 1 7-septies, comma 1, del Testo Unico, la Consob l'Organismo valuta la gravità degli elementi di cui dispone dando rilievo, in particolare, alle violazioni di disposizioni per le quali è prevista la sanzione della radiazione dall'albo, alle modalità di attuazione della condotta illecita ed alla reiterazione della violazione.</p> <p>2. Ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 55, comma 2, 7-septies, comma 2, del Testo Unico, la Consob l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede soggetto iscritto all'Albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o in</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata ed, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede.</p>	
	<p style="text-align: center;">PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 112 (Disposizioni finali e transitorie)</p> <p>1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'Organismo e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II e III del presente Libro.</p> <p>2. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni di cui ai Capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni. Le Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività dell'Organismo 135.</p> <p>2-bis. I soggetti iscritti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1 all'albo unico nazionale dei promotori finanziari tenuto dalla Consob sono iscritti dall'Organismo all'albo unico previsto dall'articolo 31,</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>comma 4, del Testo Unico nella medesima situazione in cui si trovano iscritti all'albo unico nazionale dei promotori finanziari] tenuto dalla Consob 136.</p> <p>3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, per la comunicazione o trasmissione alle Commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari] di informazioni o documenti non rispondenti al vero è prevista la sanzione della radiazione e per la violazione dell'articolo 11 del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 196, comma 1, lettera b), del Testo Unico. Per le violazioni individuate nel presente comma, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore</p> <p>1. Con successive delibere, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, verrà disposta:</p> <p>a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;</p> <p>b) la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.</p> <p>2. Fino alla pubblicazione delle delibere di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni del presente regolamento nella versione antecedente all'entrata in</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE NAZIONALI CHE ATTRIBUISCONO ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	vigore del presente decreto. 3. L'articolo 103, comma 1, lettera g), entrerà in vigore solo a seguito dell'emanazione da parte dell'Organismo di apposite istruzioni operative al riguardo.	



**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI
CONCERNENTI LE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E L'INGRESSO IN ITALIA DELLE
IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E LA DISCIPLINA APPLICABILE AI GESTORI IN RECEPIMENTO
DELLA DIRETTIVA 2014/65/UE (MiFID II)**

Documento per la consultazione

31 luglio 2017

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **30 settembre 2017 on-line** per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

Il presente documento prosegue il processo di consultazione - avviato lo scorso 6 luglio con la pubblicazione del documento concernente le disposizioni per la protezione degli investitori e le competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari - connesso alla trasposizione, in alcune aree rimesse alla regolamentazione secondaria della CONSOB, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e delle connesse misure di esecuzione (cd. "livello 2").

Il documento che si sottopone alla consultazione contiene proposte di modifica concernenti i Libri I, II, IV e di introduzione di un nuovo Libro IV-bis; ulteriori interventi di modifica formeranno oggetto di separati documenti di consultazione di prossima pubblicazione.

I. Premessa

Relativamente alla disciplina degli intermediari, il presente documento di consultazione prosegue il processo di recepimento, a livello di normazione secondaria di competenza della Consob, della direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e delle connesse misure di esecuzione, già avviato con la pubblicazione, lo scorso 6 luglio, del documento di consultazione concernente le modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari a cui si fa integrale rinvio in questa sede.

CONSOB

Come già reso noto nel citato documento pubblicato lo scorso 6 luglio, le modifiche da apportare al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF” o “Testo Unico”), al fine di realizzare, a livello di normativa primaria, il recepimento della MiFID II, sono contenute nello schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo al Parlamento il 3 maggio 2017 e sul quale sono stati rilasciati i prescritti pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.

Nonostante *l’iter* di adozione del decreto legislativo di recepimento della MiFID II non sia ancora definitivamente concluso, si ritiene di sottoporre alla consultazione pubblica le modifiche regolamentari oggetto del presente documento di consultazione, sulla base delle deleghe regolamentari delineate nel citato schema di decreto, al fine di fornire chiare indicazioni ai destinatari della disciplina affinché possano essere condotte per tempo le implementazioni necessarie, prima della data di applicazione della normativa europea fissata nel 3 gennaio 2018.

2. Le modifiche regolamentari

Le modifiche regolamentari che si sottopongono alla consultazione del mercato con il presente documento concernono: *a)* il recepimento della nuova disciplina di derivazione MiFID II riguardante le procedure di autorizzazione delle SIM e l’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE; *b)* la disciplina applicabile ai gestori.

In questa sede non si ritiene di procedere alla consultazione pubblica con riguardo alla disciplina relativa alle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, in quanto il testo del TUF contenuto nello schema di decreto legislativo di recepimento della disciplina MiFID II, per quanto attiene al regime dei Paesi terzi, potrebbe essere suscettibile di modifiche al fine di tenere conto delle osservazioni delle commissioni parlamentari di Camera e Senato nell’ambito del parere dalle stesse formulato su detto schema di decreto.

Nei paragrafi che seguono si illustrano i principali interventi di modifica. Per una disamina completa di tutte le modifiche che si intendono sottoporre a consultazione con il presente documento si rinvia, invece, all’allegata tabella, suddivisa in tre colonne riportanti rispettivamente: 1) il riferimento alle specifiche disposizioni europee rilevanti e alle disposizioni del TUF concernenti le deleghe regolamentari alla Consob; 2) le disposizioni del Regolamento Intermediari con evidenziate in barrato (per le parti cancellate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche che si intendono apporvi; 3) le motivazioni sottostanti le modifiche proposte.

2.1. Procedure di autorizzazione delle SIM e ingresso in Italia delle imprese di investimento UE

Le modifiche che si intendono apportare ai Libri I e II del Regolamento Intermediari mirano a recepire la nuova disciplina di derivazione MiFID II concernente le procedure di autorizzazione delle SIM e l’operatività in Italia delle imprese di investimento UE.

Nel prevedere le opportune modifiche e integrazioni alla regolamentazione Consob si è tenuto conto anche della normativa europea di implementazione della MiFID II (c.d. RTS ed ITS), tuttora in fase di perfezionamento, in materia di autorizzazione delle SIM nonché di operatività transfrontaliera da parte delle stesse SIM nei paesi UE e da parte delle imprese di investimento UE sul territorio italiano, prevista dagli artt. 7, paragrafi 4 e 5, 34, paragrafi 8 e 9 e 35, paragrafi 11 e 12 della MiFID II.

Ci si riferisce, in particolare, al regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che

CONSOB

specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi, emanato ai sensi degli artt. 34, paragrafo 8, terzo comma, e 35, paragrafo 11, terzo comma, della MiFID II, nonché ai seguenti ulteriori atti, in corso di perfezionamento:

- Regolamento delegato della Commissione del 14 luglio 2016 (richiamato nella tabella che segue come “RTS C(2016) 4417”), che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l’autorizzazione delle imprese di investimento, emanato ai sensi dell’art. 7, paragrafo 4, della MiFID II, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
- ITS (richiamato nella tabella che segue come “ITS XXX”) finalizzato all’adozione, da parte della Commissione, di un regolamento di esecuzione concernente “*laying down implementing technical standards with regard to notifications by and to applicant and authorised investment firms according to Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council*”, da emanarsi ai sensi dell’art. 7, paragrafo 5, della MiFID II;
- ITS (richiamato nella tabella che segue come “ITS YYY”), finalizzato all’adozione, da parte della Commissione, di un regolamento di esecuzione concernente “*laying down implementing technical standards with regard to standard forms, templates and procedures for the transmission of information in accordance with Directive 2014/65/EU*”, da emanarsi ai sensi degli artt. 34, paragrafo 9 e 35, paragrafo 12, della MiFID II.

Nell’apportare al Regolamento Intermediari le necessarie modifiche, concernenti principalmente il Libro II, sono state attuate le deleghe regolamentari contenute nel TUF (come risultante dallo schema di decreto legislativo sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari) agli artt. 19, commi 3¹ e 3-ter², 26, commi 4³ e 8⁴, 27, commi 3⁵ e 4⁶.

Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tema di autorizzazioni, la normativa primaria di recepimento della MiFID II, contiene una significativa novità rispetto all’assetto attualmente vigente: vengono attribuiti alla Consob poteri autorizzativi e regolamentari in materia di operatività transfrontaliera delle SIM (sia in paesi UE e sia in paesi non UE), ad oggi spettanti, invece, alla Banca d’Italia.

¹ Secondo cui “La Consob disciplina la procedura di autorizzazione delle Sim”.

² Secondo cui “La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina le ipotesi di decadenza dall’autorizzazione di una Sim”.

³ Secondo cui “Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi sono disciplinate dalla Consob, in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE”.

⁴ Secondo cui “La Consob, sentita la Banca d’Italia, stabilisce con regolamento: a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi”.

⁵ Secondo cui “La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica”.

⁶ Secondo cui “La Consob, sentita la Banca d’Italia, disciplina con regolamento l’autorizzazione all’esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento dell’UE nel territorio della Repubblica”.

CONSOB

Ciò premesso, relativamente all'autorizzazione all'esercizio da parte delle SIM dei servizi e delle attività di investimento, si illustrano, di seguito, le principali modifiche apportate alla Parte III del Libro II.

A. Con riferimento all'istanza di prima autorizzazione (e, quindi, di conseguente iscrizione al relativo Albo) nonché a quella di estensione dell'autorizzazione allo svolgimento di ulteriori servizi e attività di investimento, è stato previsto un rinvio alla citata normativa europea di implementazione (RTS e ITS), sia con riguardo alle informazioni e ai documenti da fornire alla Consob, sia con riguardo ai formati *standard*, ai modelli e alle procedure per la presentazione di detti documenti/informazioni.

Conseguentemente, sono state espunte dal Regolamento Intermediari le corrispondenti disposizioni normative.

Poiché la nuova normativa europea prevede che l'impresa istante trasmetta all'Autorità competente una serie di informazioni/documenti (dati personali, formazione ed esperienze professionali, precedenti penali, ecc.) relative solamente ai membri dell'organo di gestione ed alle persone che dirigono di fatto l'attività, senza menzionare i componenti dell'organo di controllo, come invece disposto dall'attuale Regolamento Intermediari, si è ritenuto di richiedere tali informazioni/documenti anche con riferimento al collegio sindacale, ivi inclusi i sindaci supplenti (*cf.* art. 7, comma 1-*bis*).

B. Si è ritenuto di mantenere l'attuale formulazione dell'art. 10, concernente la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente, pur con alcune marginali modifiche. La normativa europea di implementazione (art. 4 del Regolamento delegato della Commissione del 14 luglio 2016) prevede la presentazione all'Autorità dei documenti volti a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai componenti dell'organo di gestione ed alle persone che dirigono di fatto l'attività e configura come meramente "eventuali" le valutazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione svolte dalla società richiedente [art. 4, lett. *a*), (x)]. Tuttavia, poiché l'art. 13 del TUF attribuisce, invece, all'organo amministrativo la responsabilità della verifica dei suddetti requisiti, si è ritenuto di non modificare il vigente art. 10 del Regolamento Intermediari.

C. In merito all'istruttoria relativa all'istanza di autorizzazione, è stato mantenuto il termine attualmente fissato in 120 giorni per la conclusione del procedimento, sebbene la normativa MiFID fissi un termine di sei mesi. Inoltre, sono state mantenute le ipotesi di sospensione dei termini ed è stata introdotta un'ipotesi di interruzione in caso di modifiche di elementi istruttori rilevanti ai fini della decisione dell'Autorità, anche se nella disciplina MiFID non risultano previsioni specifiche al riguardo. In proposito si ritiene, infatti, che la sospensione e l'interruzione dei termini siano istituti generali del diritto amministrativo italiano e possano trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti di che trattasi, anche alla luce della circostanza che il termine di conclusione del procedimento previsto risulta inferiore rispetto a quello fissato dalla normativa europea.

D. E' stata riformulata la disciplina concernente la decadenza e la revoca dell'autorizzazione, alla luce delle modifiche apportate al TUF, con l'intento di uniformare il regime applicabile alle SIM e alle banche italiane. In particolare, in linea con il nuovo TUF, la rinuncia espressa dell'intermediario all'autorizzazione rilasciata nonché il mancato avvio dell'operatività entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione sono stati disciplinati come ipotesi di decadenza. Inoltre, l'interruzione dell'esercizio dei servizi e delle attività di investimento per più di sei mesi è stata disciplinata come causa di revoca e non più di decadenza dall'autorizzazione. Parimenti, come cause di revoca sono state configurate l'ulteriore ipotesi di autorizzazione ottenuta presentando false

CONSOB

dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare nonché quella in cui vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione. Per i suddetti procedimenti di decadenza e di revoca sono disciplinati gli adempimenti e i termini istruttori.

Relativamente all'operatività transfrontaliera delle SIM, alla luce delle summenzionate novità normative, vengono disciplinate nella nuova Parte III-bis: a) le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento sia mediante il diritto di stabilimento sia attraverso la libera prestazione di servizi e b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.

La disciplina prevista recepisce le disposizioni al riguardo contenute nella MiFID II e tiene conto della normativa europea di implementazione espressamente richiamata.

Avuto riguardo, infine, all'operatività in Italia delle imprese di investimento UE, le modifiche apportate all'attuale Parte V del Libro II del Regolamento Intermediari tengono conto della nuova versione del TUF, come risultante dal recepimento della MiFID II, che prevede, in particolare, la possibilità per gli intermediari in parola di esercitare il diritto di stabilimento anche attraverso agenti collegati stabiliti in Italia.

2.2. La disciplina dei gestori

Relativamente ai gestori collettivi, la disciplina che si intende sottoporre alla consultazione del mercato con il presente documento concerne, da un lato, l'individuazione delle disposizioni di derivazione MiFID II applicabili agli OICR che svolgono l'attività di commercializzazione di OICR propri o di terzi e, dall'altro, l'individuazione dei requisiti organizzativi e procedurali gravanti sui gestori che prestano servizi e attività di investimento.

2.2.1. La disciplina applicabile agli OICR che svolgono l'attività di commercializzazione di OICR propri o di terzi

Le modifiche al Regolamento Intermediari sottoposte alla consultazione del mercato con il documento pubblicato lo scorso 6 luglio, concernenti la protezione degli investitori durante la prestazione da parte dei soggetti abilitati dei servizi e delle attività di investimento, sono state estese anche ai gestori collettivi, limitatamente al caso in cui tali intermediari prestino i servizi di investimento a cui gli stessi possono essere autorizzati ai sensi della normativa di riferimento [cioè: consulenza, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini – *cfr.*, al riguardo, la definizione di “intermediari” contenuta nell'art. 26, comma 1, lett. b) del Regolamento Intermediari].

Nel documento di consultazione pubblicato lo scorso 6 luglio non è stato, invece, sottoposto a consultazione il Libro IV del Regolamento Intermediari concernente la “Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR” e, in particolare, gli artt. 76-bis e 77, riferiti agli OICR che svolgono l'attività di commercializzazione di OICR propri o di terzi.

Tale tematica è, quindi, oggetto di trattazione nel presente documento di consultazione.

In linea con l'approccio seguito dal Regolamento Intermediari attualmente vigente e al fine di garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato (distributore terzo ovvero gestore che procede direttamente alla

CONSOB

commercializzazione di OICR propri ovvero alla commercializzazione di OICR gestiti da soggetti terzi), la disciplina MiFID II è stata estesa anche agli OICR che svolgono l'attività di commercializzazione di OICR propri o di terzi.

In particolare, ferma restando l'applicazione diretta delle regole di condotta della MiFID II ove alla commercializzazione sia associato il servizio di investimento della consulenza, tale confermata impostazione, nel nuovo contesto di riferimento definito dalla MiFID II, comporta, anche l'applicazione della disciplina europea in tema di informativa sugli strumenti finanziari (quote o azioni di OICR) commercializzati, nonché delle disposizioni in tema di *product governance* (evidentemente con esclusivo riferimento alla disciplina del distributore e non anche del produttore). Ulteriore rilevante innovazione riguarda l'applicazione della disciplina sui requisiti di esperienza e conoscenza per il personale che fornisce ai clienti informazioni riguardanti gli OICR.

Pertanto gli artt. 76-*bis* e 77 sono stati modificati al fine di richiamare gli articoli del Regolamento Intermediari predisposti in recepimento della MiFID II all'interno dell'articolato sottoposto a consultazione lo scorso 6 luglio.

2.2.2. *Requisiti organizzativi e procedurali applicabili ai gestori*

L'articolato del Regolamento Intermediari sottoposto a consultazione lo scorso 6 luglio contiene un nuovo Libro III-*bis* che prevede obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni, attualmente disciplinati nel Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (Regolamento Congiunto). L'introduzione del nuovo Libro III-*bis* si è resa necessaria a seguito della nuova formulazione dell'art. 6 del TUF che, non prevedendo più il ricorso alla regolamentazione congiunta della Banca d'Italia e della Consob, definisce un nuovo assetto delle potestà regolamentari attribuite a ciascuna delle due Autorità.

I nuovi obblighi organizzativi e procedurali, dettati tenendo conto della normativa al riguardo contenuta nella MiFID II e della disciplina direttamente applicabile prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/565, oltre a non applicarsi agli intermediari UE operanti in Italia mediante stabilimento di succursali, non trovano applicazione neanche nei confronti dei gestori collettivi.

Con riferimento a tali soggetti, il documento di consultazione del 6 luglio anticipava che la disciplina ad essi applicabile avrebbe formato oggetto di separata trattazione all'interno del Regolamento Intermediari e sarebbe stata a breve sottoposta alla consultazione del mercato.

Al fine di confermare anche nel Regolamento Intermediari lo schema attualmente presente nel Regolamento Congiunto che dedica a tali soggetti un parte *ad hoc* (Parte V), con il presente documento di consultazione si prevede un nuovo Libro IV-*bis* che individua, dunque, il complesso degli obblighi, di natura organizzativa e procedurale, gravanti in capo ai gestori collettivi, anche nella loro qualità di prestatori di servizi di investimento, secondo un approccio che ripropone esattamente l'attuale impostazione del Regolamento Congiunto.

In particolare, gli articoli contenuti nel nuovo Libro IV-*bis* individuano gli obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni che i gestori sono tenuti ad applicare nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché dei servizi e delle attività di investimento, ai fini dell'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza.

CONSOB

L'articolato proposto è frutto di una operazione di mera traslazione nel nuovo Regolamento Intermediari delle previsioni afferenti alle materie di competenza della Consob attualmente contenute nel Regolamento Congiunto e tiene, altresì, conto delle modifiche alle disposizioni concernenti il Regolamento Intermediari sottoposte alla consultazione del mercato lo scorso 6 luglio, con particolare riferimento al nuovo Libro III-*bis*.



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">LIBRO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 1 (Fonti normative)</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-bis, <i>2-quater</i> e <i>2-quinquies</i>, 19, commi 3, 3-ter, 4-ter e 5, 23, commi 1 e 4-bis, <i>25-bis</i>, comma 2, 25-ter, comma 2, 26, commi 4 e 8, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 33, comma 2, lettera e-bis, 117-ter e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<p>I riferimenti introdotti al comma 1 tengono conto delle integrazioni apportate al TUF in sede di recepimento della MiFID II, con riferimento alle specifiche potestà regolamentari della Consob.</p>
	<p style="text-align: center;">LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE COMUNITARIE ED DELLE EXTRACOMUNITARIE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p>	<p>L'art. 3 è modificato al fine di renderlo coerente con le nuove definizioni contenute nel TUF, come modificato ai fini del recepimento della MiFID II.</p> <p>Inoltre, per completezza, è prevista alla lettera o) la definizione di "ufficio di rappresentanza", per tener conto dell'introduzione nel Regolamento Intermediari dell'art. 16-<i>duodecies</i> (il quale dispone che le SIM comunichino tempestivamente alla Consob l'apertura all'estero di uffici di rappresentanza).</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;</p> <p>c) «sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate dalla Consob extracomunitarie»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di paesi terzi diverse dalle banche investimento-extracomunitarie-autorizzate dalla Consob ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;</p> <p>d) «elenco»: l'elenco delle imprese d'investimento UE comunitarie allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce servizi e/o attività di investimento e servizi accessori dell'impresa stessa;</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>f) «Stato UE comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione Europea;</p> <p>g) «Stato non UE extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione Europea;</p> <p>h) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro comunitario come definito dall'articolo 1, comma 6-<i>duodecies</i>, lettera a) del Testo Unico 4, paragrafo 1, n. 20 della Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004;</p> <p>i) «Stato d'origine»: lo Stato non UE extracomunitario in cui l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca investimento ha la propria sede legale;</p> <p>l) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;</p> <p>m) «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;</p> <p>n) «servizi ammessi al mutuo riconoscimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del Testo Unico;</p> <p>o) «partecipazione qualificata»: quella determinata in via generale dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del Testo Unico;</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>p) «partecipazione rilevante»: quella determinata dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del Testo Unico.</p> <p>p-bis) «ufficio di rappresentanza»: struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio e analisi dei mercati o attività similari e comunque non rientranti nella prestazione di servizi e attività di investimento.</p>	
	<p style="text-align: center;">PARTE II ALBO</p> <p style="text-align: center;">Art. 4 (Albo)</p> <p>1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:</p> <p>a) le SIM;</p> <p>b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche estere autorizzate dalla Consob, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate dalla Consob investimento extracomunitarie;</p> <p>c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.</p>	<p>Si richiama il commento <i>sub</i> art. 3.</p> <p>Si sottolinea, inoltre, che, alla luce dell'art. 47, par. 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. Regolamento MiFIR), si prevede al comma 2 che all'albo sia allegato, in aggiunta all'elenco delle imprese di investimento UE, l'elenco delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche che abbiano stabilito una succursale in un altro Stato UE e che prestano in Italia servizi e attività di investimento, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2-<i>quinqies</i>, lett. a), e comma 2-<i>sexies</i>, lett. a), del Testo Unico.</p> <p>Si evidenzia infine la necessità di aggiungere alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche da</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>2. All'albo è sono allegati:</p> <p><i>a)</i> un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie autorizzate in altri Stati UE;</p> <p><i>b)</i> un elenco in cui sono iscritte le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in altri Stati UE ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014.</p>	<p>iscrivere nella sezione di cui all'art. 4, comma 1, lett. <i>b</i>), la specificazione "autorizzate dalla Consob" per distinguerle da quelle autorizzate ai sensi degli artt. 46 e 47 del Regolamento MiFIR.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto dell'albo)</p> <p>1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:</p> <p><i>a)</i> il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p><i>b)</i> la denominazione sociale;</p> <p><i>c)</i> la sede legale;</p> <p><i>d)</i> l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;</p> <p><i>e)</i> gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investimento, con l'indicazione dei servizi e delle attività di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti;</p>	<p>Si richiama il commento <i>sub</i> art. 3 e, per quanto riguarda le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, autorizzate in altri Stati UE ai sensi dell'art. 47, par. 3, del Regolamento MiFIR, il commento <i>sub</i> art. 4.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>f)</i> gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 53 7-series e 56 del Testo Unico;</p> <p><i>g)</i> i paesi nei quali la SIM opera con o senza stabilimento di succursale, con specificazione dei servizi e delle attività di investimento interessati.</p> <p>2. Nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche estere autorizzate dalla Consob, per ciascuna impresa di paesi terzi diversa dalla banca investimento estere iscritta sono indicati:</p> <p><i>a)</i> il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p><i>b)</i> la denominazione sociale;</p> <p><i>c)</i> la sede legale;</p> <p><i>d)</i> l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;</p> <p><i>e)</i> gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28 del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;</p> <p><i>f)</i> le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>g)</i> gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-<i>sexies</i> 53-e 56 del Testo Unico-;</p> <p><i>g-bis)</i> gli Stati UE in cui l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca può prestare, ai sensi del Regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività di investimento in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-<i>quinquies</i>, lettera <i>a)</i>, e comma 2-<i>sexies</i>, lettera <i>a)</i>, del Testo Unico.</p> <p>3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:</p> <p><i>a)</i> il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p><i>b)</i> la denominazione sociale;</p> <p><i>c)</i> la sede legale;</p> <p><i>d)</i> l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;</p> <p><i>e)</i> gli estremi del provvedimento di autorizzazione;</p> <p><i>f)</i> gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-<i>sexies</i> 53 e 56 del Testo Unico.</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>4. Nell'elenco allegato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di investimento UE comunitaria iscritta sono indicati:</p> <p>a) il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p>b) la denominazione sociale;</p> <p>c) la sede legale;</p> <p>d) la direzione generale;</p> <p>e) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;</p> <p>f) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e delle attività autorizzati;</p> <p>g) l'eventuale succursale nel territorio della Repubblica, individuata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, n. 3026, della Direttiva 2004/39/CE.</p> <p>4-bis. Nell'elenco allegato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), per ciascuna impresa di paesi terzi diversa dalla banca iscritta sono indicati:</p> <p>a) il numero d'ordine di iscrizione;</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>b) la denominazione sociale;</p> <p>c) la sede legale;</p> <p>d) i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;</p> <p>e) lo Stato UE in cui è stabilita la succursale.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Pubblicità dell'albo)</p> <p>1. L'albo è pubblicato nella parte "Albi ed Elenchi" del Bollettino, istituito in formato elettronico in apposita sezione del sito internet della Consob.</p>	
<p>MIFID II_Art. 7: Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione</p> <p>RTS C(2016) 4417_Art. 1, comma 1, lett. a) e b): Informazioni generali</p> <p>ITS XXX_ Art. 1: Designated contact point</p>	<p style="text-align: center;">PARTE III</p> <p style="text-align: center;">PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</p> <p style="text-align: center;">Art. 7 (Domandæ di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione)</p> <p>1. Le Le domandæ di autorizzazione allo svolgimento dei</p>	<p>La normativa europea di implementazione disciplina in maniera generale l'autorizzazione delle imprese europee, senza distinguere in maniera specifica tra le ipotesi di prima autorizzazione e quelle di successive estensioni</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>ITS XXX_Art. 3: <i>Receipt of the application form and acknowledgement of receipt</i></p> <p>TUF_Art. 19, comma 3: Autorizzazione</p>	<p>servizi e delle attività di investimento nonché di relativa estensione, sottesezita dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bello, è sono presentate alla Consob, unitamente alla documentazione prescritta dal RTS C(2016)4417. Si applicano il RTS C(2016)4417 e l'ITS XXX.</p> <p>1-bis. La documentazione indicata all'articolo 4 del RTS C(2016) 4417 è presentata anche con riguardo ai componenti dell'organo di controllo, ivi inclusi i sindaci supplenti.</p> <p>1-ter. Nei casi in cui la documentazione indicata ai commi 1 e 1-bis sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.</p> <p>2. La domanda indica:</p> <p>a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici e di telefax;</p> <p>b) i servizi e le attività di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione;</p> <p>e) l'elenco dei documenti allegati.</p> <p>3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad</p>	<p>operative. Pertanto, nell'articolo in esame la disciplina europea è espressamente richiamata anche per includere nel suo ambito applicativo la disciplina relativa all'estensione dell'autorizzazione allo svolgimento di ulteriori servizi o attività di investimento, attualmente contenuta nell'art. 12 del Regolamento Intermediari che, pertanto, viene abrogato.</p> <p>Si reputa necessario introdurre il comma 1 <i>bis</i> poiché l'art. 4 del RTS prevede che l'impresa istante deve trasmettere all'Autorità competente una serie di informazioni (dati personali, formazione ed esperienze professionali, precedenti penali, ecc.) relative <u>solamente</u> ai membri dell'organo di gestione ed alle persone che dirigono di fatto l'attività, senza menzionare i componenti dell'organo di controllo, come invece disposto dall'attuale Regolamento Intermediari.</p> <p>Inoltre, il nuovo comma 1-<i>ter</i> ricalca la previsione attualmente contenuta nel comma 2 dell'art. 8, oggetto di abrogazione in questa sede.</p> <p>I commi 2 e 3 dell'art. 7 sono abrogati in quanto la disciplina in essi contenuta è prevista dall'art. 1, comma 1, lett. a) e b), del RTS C(2016)4417 e dagli artt. 1 e 3 dell'ITS XXX, direttamente applicabili.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>oggetto, anche congiuntamente, i servizi o le attività di:</p> <p>a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</p> <p>b) gestione di portafogli;</p> <p>c) ricezione e trasmissione di ordini;</p> <p>d) consulenza in materia di investimenti;</p> <p>la società precisa altresì se essa richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi e attività senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.</p> <p>4. La Consob, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica la completezza della domanda stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.</p> <p>5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.</p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MIFID II_Art. 7: Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione</p> <p>RTS C(2016) 4417_Art. 1, comma 1, lett. c): Informazioni generali</p> <p>RTS C(2016) 4417_Art. 3: Informazioni sugli azionisti</p> <p>RTS C(2016) 4417_Art. 4, comma 1, lett. a), sub i) e ii): Informazioni sull'organo di gestione e sulle persone che dirigono l'attività</p> <p>RTS C(2016) 4417_Art. 5: Informazioni finanziarie</p> <p>RTS C(2016) 4417_Art. 6: Informazioni sull'organizzazione dell'impresa</p> <p>ITS XXX_Art. 2: <i>Submission of the application</i></p> <p>TUF_Art. 19, comma 3: Autorizzazione</p>	<p>Art. 8 (Documentazione da allegare alla domanda riguardante la società richiedente)</p> <p>1. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti documenti riguardanti la società richiedente:</p> <p>a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto munita della certificazione di validità rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero apposta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;</p> <p>b) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero apposta dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;</p> <p>c) dichiarazione dell'incaricato del controllo contabile sulla società attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;</p> <p>d) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni dalla presentazione</p>	<p>L'art. 8 è abrogato in quanto, in relazione alla materia dallo stesso disciplinata, sono direttamente applicabili gli artt. 1, comma 1, lett. c), 3, 4, comma 1, lett. a), sub i) e ii), 5 e 6 del RTS C(2016) 4417 e l'art. 2 dell'ITS XXX. Tali norme sono state richiamate attraverso il rinvio generale al RTS C(2016) 4417 ed all'ITS XXX contenuto nell'art. 7, comma 1, anche al fine di estenderne l'ambito applicativo anche all'ipotesi di estensione delle autorizzazioni, non espressamente contemplata dalle citate normative europee.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>della domanda. Alla situazione patrimoniale è allegata una relazione dell'incaricato del controllo contabile sulla società;</p> <p>e) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, nonché dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;</p> <p>f) copia del verbale della riunione dell'organo di amministrazione ovvero, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo della società, relativo all'accertamento dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di cui al successivo art. 10;</p> <p>g) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;</p> <p>h) documentazione relativa all'accertamento dei requisiti dei partecipanti al capitale di cui al successivo art. 9;</p> <p>i) programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>l)</i> relazione sulla struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico. La relazione illustra altresì l'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;</p> <p><i>nn)</i> documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 59 del Testo Unico;</p> <p>2. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1 sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda indica tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.</p>	
<p>MIFID II Art. 10: Azionisti e soci con partecipazioni qualificate</p> <p>RTS C(2016) 4417 Art. 3: Informazioni sugli azionisti</p> <p>TUF Art. 19, comma 3: Autorizzazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p>(Documentazione relativa ai requisiti dei detentori di una partecipazione nella società richiedente)</p> <p>1. La domanda di autorizzazione è corredata della documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza.</p> <p>2. Nel caso in cui il soggetto detentore di una partecipazione rilevante sia una persona fisica è presentata la seguente ulteriore documentazione relativa ai requisiti di onorabilità di cui all'art.</p>	<p>L'art. 9 viene abrogato poiché la documentazione relativa ai requisiti dei detentori di una partecipazione nella società richiedente è prevista dall'art. 3 del RTS C(2016) 4417, che è stato già richiamato attraverso il rinvio generale al RTS C(2016) 4417 ed all'ITS XXX contenuto nell'art. 7, comma 1.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>14 del Testo Unico:</p> <p>a) dichiarazione nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione è allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;</p> <p>b) la documentazione prevista nell'Allegato n. 2.</p> <p>3. Nel caso in cui il soggetto detentore di una partecipazione rilevante non sia una persona fisica, i requisiti di onorabilità di cui all'art. 14 del Testo Unico sono posseduti da tutti i componenti dell'organo di amministrazione e dal direttore generale, ovvero da chi svolge funzioni equivalenti. L'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, l'organo di controllo di tale soggetto verifica la sussistenza dei requisiti.</p> <p>4. Nel caso di cui al comma 3, viene presentata la seguente ulteriore documentazione:</p> <p>a) dichiarazione nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione è allegata copia degli eventuali accordi</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>sull'esercizio del diritto di voto;</p> <p>b) copia autentica del verbale della riunione dell'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale sono stati verificati i requisiti di onorabilità. La relativa delibera dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione, che risulta dal verbale dell'organo competente.</p> <p>Al verbale viene unita, in originale, tutta la documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.</p> <p>Nell'Allegato n. 2, Sezione II, è indicata la documentazione minima che la società acquisisce in sede di verifica e sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione.</p> <p>Non sono tenuti a presentare la documentazione di cui al presente comma i Ministeri nazionali.</p> <p>5. Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità coloro che, al momento della presentazione della domanda, rivestono funzioni di amministrazione e direzione in:</p> <p>a) banche, istituti di moneta elettronica, SIM, SICAV, SGR, SICAF, italiani, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, imprese di assicurazione</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;</p> <p>b) banche, istituti di moneta elettronica e imprese di investimento comunitarie, nonché società di gestione UE e GEFIA UE;</p> <p>c) banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica;</p> <p>d) enti pubblici anche economici;</p> <p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.</p>	
<p>MIFID II Art. 9: Organo di gestione</p> <p>RTS C(2016) 4417 Art. 4: Informazioni sull'organo di gestione e sulle persone che dirigono l'attività</p> <p>TUF Art. 19, comma 3: Autorizzazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10</p> <p>(Verifica dei requisiti degli esponenti aziendali della società richiedente)</p> <p>1. La responsabilità della verifica, ai sensi dell'articolo 13 del Testo Unico, del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza degli esponenti aziendali di cui all'articolo 13 del Testo Unico, ivi compresi i sindaci supplenti, è rimessa all'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, all'organo di controllo della società. Il verbale relativo alla delibera con la quale si è proceduto alla</p>	<p>L'art. 4 del RTS prevede la presentazione all'Autorità dei documenti volti a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai componenti dell'organo di gestione ed alle persone che dirigono di fatto l'attività e configura come meramente "eventuali" le valutazioni sull'idoneità dei membri dell'organo di gestione svolte dalla società richiedente.</p> <p>Tuttavia, poiché l'art. 13 del TUF attribuisce, invece, all'organo amministrativo la responsabilità</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>verifica dei requisiti dà atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate. La verifica va condotta distintamente per ciascuno degli interessati e con la loro rispettiva astensione che risulta dal verbale dell'organo competente. La documentazione acquisita a tal fine è trattenuta presso la società e conservata per un periodo di cinque anni dalla data della delibera per la quale è stata utilizzata.</p> <p>2. Dai verbali di cui al comma 1 risultano le specifiche attività svolte da ciascun soggetto e la relativa durata valutate ai fini dell'accertamento dei requisiti di professionalità.</p> <p>3. Dai verbali di cui al comma 1 risulta, con riferimento a ciascun interessato, l'indicazione puntuale dei documenti presi in considerazione per attestare la sussistenza dei requisiti di onorabilità. Nel verbale va fatta menzione di eventuali procedimenti in corso nei confronti di esponenti per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito in questione.</p> <p>4. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti, gli interessati presentano all'organo amministrativo la documentazione comprovante il possesso dei requisiti. Nell'Allegato n. 2, Sezione I, è riportata la documentazione minima da acquisire in sede di verifica e sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione. Resta ferma la facoltà della Consob di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti.</p> <p>5. Gli esponenti che, in qualsiasi momento, vengono a trovarsi</p>	<p>della verifica dei suddetti requisiti, si ritiene di non modificare l'art. 10 del Regolamento Intermediari.</p> <p>L'attuale impostazione del TUF (e, conseguentemente, del Regolamento Intermediari) andrà valutata alla luce delle Linee Guida EBA/ESMA in materia di <i>"Assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under Directive 2013/36/EU and Directive 2014/65/EU"</i>, attualmente in fase di finalizzazione.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>in situazioni che comportano la decadenza o la sospensione dalla carica o nei cui confronti sia stata avviata l'azione penale per reati che potrebbero incidere sul possesso del requisito di onorabilità comunicano tempestivamente tali circostanze all'organo amministrativo.</p>	
<p>MIFID II_Art. 7: Procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione</p> <p>MIFID II_Art. 14: Adesione ad un sistema di indennizzo degli investitori autorizzati</p> <p>ITS XXX_Art. 4: <i>Notification of changes to the membership of the management body</i></p> <p>ITS XXX_Art. 5: <i>Request of additional information</i></p> <p>ITS XXX_Art. 6: <i>Communication of the decision</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>(Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione)</p> <p>1. La Consob, ricevuta la domanda, accetta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, comma 1 e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.</p> <p>L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento. Nei casi di cui all'articolo 60 84, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE 2014/65/UE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati.</p> <p>2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante qualificata nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi</p>	

CONSOB


NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione.</p> <p>3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p> <p>a) alla società richiedente;</p> <p>b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;</p> <p>c) a qualunque altro soggetto, anche estero.</p> <p>4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta. La Consob informa la società richiedente circa la propria decisione di accogliere o meno l'istanza entro il termine di cui al comma 1.</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MIFID II Art. 6, comma 2: Ambito di applicazione dell'autorizzazione</p> <p>RTS C(2016)4417 Art. 6, comma 1, lett. a) e c): Informazioni sull'organizzazione dell'impresa</p> <p>TUF Art. 19, comma 3: Autorizzazione</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Estensione delle autorizzazioni)</p> <p>1. Le SIM che intendono essere autorizzate allo svolgimento di ulteriori servizi e attività di investimento inoltrano domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 7. Analoga domanda è presentata da parte delle SIM, già autorizzate allo svolgimento dei servizi e attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; b) gestione di portafogli; c) ricezione e trasmissione di ordini; d) consulenza in materia di investimenti, senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, qualora le SIM stesse intendano svolgere le medesime attività con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società stessa. <p>2. La domanda è corredata della seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa 	<p>L'articolo in esame è stato abrogato in quanto la relativa disciplina è confluita negli artt. 7 e 11 del presente Regolamento; ciò in quanto la normativa europea disciplina unitariamente le ipotesi di prima autorizzazione e quelle di successive estensioni operative.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;</p> <p>b) relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 2 bis, del Testo Unico. La relazione illustra altresì l'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;</p> <p>e) dichiarazione del soggetto incaricato del controllo contabile sulla società attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui gli ulteriori servizi o attività di investimento di cui al comma 1 comportino la modifica dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla Banca d'Italia;</p> <p>d) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia autentica del verbale di assemblea e documentazione attestante la relativa iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>3. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.</p> <p>L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della</p>	

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p></p> <p>società e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.</p> <p>4. Si applicano l'articolo 7, commi 4 e 5 e l'articolo 11, commi 3 e 4.</p>	
<p>MIFID II_Art. 8: Revoca delle autorizzazioni</p> <p>TUF_Art. 19, comma 3-ter: Decadenza dell'autorizzazione</p>	<p>Art. 13 (Rinvia alle autorizzazioni Decadenza dall'autorizzazione)</p> <p>1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi o attività di investimento, presentano apposita istanza di revoca decadenza alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.</p> <p>2. Si applica l'articolo 11, commi 3 e 4.</p> <p>2-bis. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o attività di investimento autorizzato entro il termine di un anno dal rilascio della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.</p> <p>2-ter. Il termine di cui al comma 2-bis non decorre o è interrotto nel caso in cui siano in corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi</p>	<p>Il nuovo art. 19, comma 3-ter, del TUF prevede quali ipotesi di decadenza dall'autorizzazione la rinuncia espressa (che nel regime attuale costituisce, invece, causa di revoca dell'autorizzazione) ed il mancato inizio dello svolgimento dei servizi e delle attività entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Il nuovo art. 20-bis del TUF prevede, tra le cause di revoca dell'autorizzazione, l'interruzione dell'esercizio dei servizi e attività di investimento per più di sei mesi (che nel quadro vigente costituisce, invece, causa di decadenza dall'autorizzazione assieme al mancato inizio dell'attività entro un anno).</p> <p>Si rende, pertanto, necessario modificare gli artt. 13 e 15 del Regolamento Intermediari coerentemente con la suddetta impostazione del nuovo TUF.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>il termine decorre per intero dal momento del completamento degli accertamenti.</p>	
<p>MIFID II_Art. 7, comma 3: procedure per la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione</p> <p>ITS XXX_Art. 6: <i>Communication of the decision</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 14</p> <p>(Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)</p> <p>1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 11, 12-e 13, sono sospesi:</p> <p>a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive di cui all'allegato n. 2, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;</p> <p>b) nelle ipotesi di cui all'articolo 6084, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2004/39/CE2014/65/UE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;</p> <p>c) nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>4c) nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;</p> <p>ed) nelle ipotesi di cui agli articoli 12 e 13 nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.</p> <p>3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera 4c), l'istanza di autorizzazione il procedimento si considera revocata estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine di quattro mesi dalla ricezione della richiesta di elementi informativi inoltrata da parte della fissato a tal fine dalla Consob.</p> <p>3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, i termini previsti per il compimento dell'istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2.</p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MIFID II Art. 8: Revoca delle autorizzazioni</p> <p>TUF Art. 20-bis: Revoca dell'autorizzazione</p>	<p>Art. 15 (Decadenza dall' Revoca dell'autorizzazione)</p> <p>1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio o attività di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.</p> <p>2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio o di un'attività di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.</p> <p>2-bis. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle SIM quando:</p> <p>a) l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi;</p> <p>b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;</p> <p>c) vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione.</p> <p>3. Il termine di cui al comma 1 e 2 al comma 2-bis, lettera a), non decorre o è seno interrotto nel caso in cui siano in</p>	<p>Si richiama il commento <i>sub</i> art. 13.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>corso o siano avviati accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM. In tali casi il termine decorrenza per intero dal momento del completamento degli accertamenti.</p> <p>4. La decadenza è pronunciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.</p> <p>5. La Consob può differire la pronuncia di decadenza revoca nell'ipotesi di cui al comma 2-bis, lettera a), qualora la SIM abbia omissso la comunicazione di interruzione dell'esercizio di servizi o di attività di investimento autorizzati prevista dall'articolo 16 e ciò sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'articolo 5, comma 1, del Testo Unico.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">(Comunicazioni sull'esercizio dei servizi e delle attività di investimento)</p> <p>1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio o attività di investimento autorizzato.</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MiFID II_Art. 35: Stabilimento di succursali</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016_Art. 6: Informazioni da comunicare nell'ambito della notifica di passaporto per una succursale o della notifica di passaporto per un agente di cambio</p> <p>ITS YYY_Art. 13: <i>Submission of the branch passport notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 14: <i>Submission of the tied agent passport notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 15: <i>Assessment of the completeness and accuracy of the branch passport notification or tied agent passport notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 16: <i>Communication of the branch passport notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 17: <i>Communication of the tied agent passport</i></p>	<p style="text-align: center;">PARTE III-BIS</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM</p> <p style="text-align: center;">Art. 16-bis</p> <p>(Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE)</p> <p>1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in un altro Stato UE, mediante stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 14 dell'ITS YYY, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.</p> <p>2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dell'ITS YYY.</p> <p>3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 dell'ITS YYY.</p> <p>4. Dell'avvenuta notifica di cui al comma 3 è data</p>	<p>Il nuovo art. 26, commi 1 e 2, del TUF, disciplina la prestazione da parte delle SIM di servizi ammessi al mutuo riconoscimento in altri Stati UE mediante stabilimento di succursali o agenti collegati, attribuendo alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il relativo potere di notifica all'Autorità dello Stato membro ospitante.</p> <p>Il comma 4 del citato articolo prevede in capo alla Consob il potere di stabilire con regolamento – in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea ai sensi della MiFID II – le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento.</p> <p>Inoltre, l'art. 26, comma 8, lett. a), del TUF, attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire con regolamento le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante, qualora vi siano motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM interessata.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p><i>notification</i></p> <p>TUF_Art. 26, commi 4 e 8, lett. a): Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p>comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dagli articoli 16, comma 2, e 17 comma 2, dell'ITS YYY. Tale comunicazione è trasmessa anche alla Banca d'Italia.</p> <p>5. Qualora la Consob, sentita la Banca d'Italia, intenda rifiutare la notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa comunica alla SIM i motivi del suo rifiuto entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, completa di tutti gli elementi necessari. Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi.</p> <p>6. La SIM può stabilire la succursale ovvero l'agente collegato ed iniziare l'operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi dalla data di trasmissione alla SIM della comunicazione da parte della Consob prevista dal comma 4.</p> <p>7. La SIM comunica tempestivamente alla Consob e alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale o dell'agente collegato.</p>	<p>Pertanto, in attuazione del suddetto art. 26, commi 4 e 8, lett. a), del TUF, è introdotto nel Regolamento Intermediari il nuovo art. 16-<i>bis</i>.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MiFID II_Art. 35, par. 10: Stabilimento di succursali</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016_Art. 7: Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato</p> <p>ITS YYY_Art. 18: <i>Submission of the change of branch particulars notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 19: <i>Submission of the change of the tied agent particulars notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 20: <i>Communication of the change of branch particulars notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 21: <i>Communication of the change of tied agent particulars notification</i></p> <p>TUF_Art. 26, commi 4: Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16-ter</p> <p>(Modifiche delle informazioni relative alla succursale o all'agente collegato)</p> <p>1. La SIM comunica alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 18 e 19 dell'ITS YYY, ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 16-bis, comma 1, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.</p> <p>2. La Consob comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 dell'ITS YYY.</p>	<p>In attuazione dell'art. 26, comma 4, del TUF, il nuovo art. 16-ter recepisce la MiFID II nella parte in cui disciplina l'ipotesi di modifiche alle informazioni comunicate dalla SIM alla Consob ai sensi del comma 1 dell'art. 16-bis.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MiFID II_Art. 34: Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. 3: Informazioni da comunicare aifini della notifica di passaporto per i servizi e le attività di investimento</p> <p>ITS YYY_Art. 4: <i>Submission of the investment services and activities passport notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 5: <i>Assessment of completeness and accuracy of the investment services and activities passport notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 6: <i>Communication of the investment services and activities passport notification</i></p> <p>TUF_Art. 26, comma 4: Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16-quater</p> <p>(Prestazione di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi)</p> <p>1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti in Italia, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate all'articolo 4 dell'ITS YYY, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.</p> <p>2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ITS YYY.</p> <p>3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'ITS YYY.</p> <p>4. Dell'avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dell'ITS YYY. Tale comunicazione è fornita anche alla Banca d'Italia.</p> <p>5. La SIM può iniziare l'operatività dopo aver ricevuto</p>	<p>Il nuovo art. 26, comma 3, del TUF disciplina la prestazione da parte delle SIM di servizi ammessi al mutuo riconoscimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi.</p> <p>Il comma 4 del citato articolo prevede in capo alla Consob il potere di stabilire con regolamento – in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione Europea ai sensi della MiFID II – le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento in regime di libera prestazione di servizi.</p> <p>Pertanto, in attuazione del suddetto art. 26, comma 4, del TUF, è stato introdotto nel Regolamento Intermediari il nuovo art. 16-quater che recepisce quanto previsto dall'art. 34 della MiFID II.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	dalla Consob la comunicazione di cui al comma 4.	
<p>MiFID II_Art. 34, par. 4: Libertà di prestare servizi e di esercitare attività di investimento</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 Art. 4: Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento</p> <p>ITS YYY_Art. 7: <i>Submission of the change of investment services and activities particulars notification</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 16-quinquies (Modifiche delle informazioni relative ai servizi ed alle attività di investimento)</p> <p>1. La SIM comunica alla Consob ogni modifica delle informazioni di cui all'articolo 16-quater, almeno un mese prima di attuare la modifica, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e secondo le modalità indicate all'articolo 7 dell'ITS YYY.</p> <p>2. La Consob comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dell'ITS YYY.</p>	<p>Il nuovo art. 16-quinquies, in attuazione dell'art. 26, comma 4, del TUF, recepisce la MiFID II nella parte in cui disciplina l'ipotesi di modifiche alle informazioni comunicate dalla SIM alla Consob ai sensi del comma 1 dell'art. 16-quater.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b): Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16-sevies (Stabilimento di succursali in Stati non UE)</p> <p>1. La SIM che intende stabilire succursali in Stati non UE presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:</p> <p>a) Io Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;</p> <p>b) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione all'estero della SIM;</p> <p>c) l'attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;</p> <p>d) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività), dove possono essere richiesti i documenti;</p> <p>e) i nominativi ed un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;</p> <p>f) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.</p>	<p>Il nuovo art. 26, comma 6, del TUF, che disciplina l'operatività delle SIM, con o senza stabilimento di succursali, in Stati non UE, attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il relativo potere di autorizzazione.</p> <p>Inoltre, il comma 8, lett. b), del citato articolo prevede in capo alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli Stati non UE i propri servizi.</p> <p>Pertanto, in attuazione del suddetto art. 26, comma 8, lett. b), del TUF, sono stati introdotti nel Regolamento Intermediari i nuovi artt. 16-sevies, 16-sevies e 16-octies.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>2. La Consob, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.</p> <p>3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.</p> <p>4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda di autorizzazione entro 90 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.</p> <p>5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio.</p> <p>6. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p> <p>a) alla società richiedente;</p> <p>b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;</p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>c)</i> a qualunque altro soggetto, anche estero.</p> <p>7. La Consob può richiedere un parere sull'iniziativa all'Autorità competente del paese ospitante.</p> <p>8. La Consob rilascia l'autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <p><i>a)</i> esistenza, nello Stato ospitante, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;</p> <p><i>b)</i> esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato ospitante volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Consob e della Banca d'Italia anche attraverso l'espletamento di controlli <i>in loco</i>;</p> <p><i>c)</i> possibilità di agevole accesso, da parte dell'impresa madre, alle informazioni della succursale;</p> <p><i>d)</i> adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.</p> <p>9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>mancato rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>10. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.</p> <p>11. La Consob comunica alla Banca d'Italia le autorizzazioni rilasciate.</p> <p>12. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.</p>	
<p>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b): Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16-septies (Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)</p> <p>1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 16-sexies, comma 4, è sospeso:</p> <p><i>a)</i> nelle ipotesi di cui all'articolo 16-sexies, comma 6, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;</p> <p><i>b)</i> nelle ipotesi di cui all'articolo 16-sexies, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere;</p> <p><i>c)</i> nell'ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.</p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16-<i>sexies</i>, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.</p> <p>3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell'interruzione dell'istruttoria.</p> <p>4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16-<i>sexies</i>, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.</p>	
<p>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b): Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16-<i>octies</i> (Modifiche delle informazioni relative alle succursali stabilite in Stati non UE)</p> <p>1. La SIM comunica preventivamente alla Consob ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui all'articolo 16-<i>sexies</i>, comma 1, lettere c), d) ed e).</p> <p>2. La SIM può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della</p>	<p>La norma in esame è stata introdotta al fine di disciplinare gli adempimenti ai quali è tenuta la SIM nei casi di modifiche delle informazioni di cui all'art. 16-<i>sexies</i>, comma 1, lett. c), d) ed e).</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>comunicazione da parte della Consob.</p>	
<p>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b): Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 16-novies</i></p> <p>(Prestazione di servizi e attività di investimento in Stati non UE in regime di libera prestazione di servizi)</p> <p>1. La SIM che intende operare in uno Stato non UE in regime di libera prestazione di servizi presenta alla Consob una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:</p> <p>a) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;</p> <p>b) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel paese ospitante;</p> <p>c) le modalità con le quali la SIM intende operare.</p> <p>2. La Consob, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla</p>	<p>Il nuovo art. 26, comma 6, del TUF, che disciplina l'operatività delle SIM, con o senza stabilimento di succursali, in Stati non UE, attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il relativo potere di autorizzazione.</p> <p>Inoltre, il comma 8, lett. b), del citato articolo prevede in capo alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli Stati non UE i propri servizi.</p> <p>Pertanto, in attuazione del suddetto art. 26, comma 8, lett. b), del TUF, sono stati introdotti nel Regolamento Intermediari i nuovi artt. 16-<i>novies</i> e 16-<i>decies</i>.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>Consob entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.</p> <p>3. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.</p> <p>4. La Consob delibera sulla domanda di autorizzazione presentata dalla SIM istante, sentita la Banca d'Italia, entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa.</p> <p>5. Le modificazioni degli elementi contenuti nella domanda di autorizzazione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob senza indugio.</p> <p>6. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p> <p><i>a)</i> alla società richiedente;</p> <p><i>b)</i> a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;</p> <p><i>c)</i> a qualunque altro soggetto, anche estero.</p> <p>7. La Consob può richiedere un parere sull'iniziativa</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>all'Autorità competente del paese ospitante.</p> <p>8. La Consob rilascia l'autorizzazione al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <p><i>a)</i> esistenza, nel paese ospitante, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;</p> <p><i>b)</i> esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Consob e la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato estero;</p> <p><i>c)</i> adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM.</p> <p>9. La Consob comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>10. La SIM autorizzata ai sensi del comma 8 opera nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.</p>	
<p>TUF_Art. 26, comma 8, lett. b): Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16-decies (Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)</p> <p>1. Il termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 16-<i>novies</i>, comma 4 è sospeso:</p> <p><i>a)</i> nelle ipotesi di cui all'articolo 16-<i>novies</i>, comma 6, dalla</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;</p> <p>b) nelle ipotesi di cui all'articolo 16-<i>novies</i>, comma 7, dalla data di invio della richiesta di parere, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tale parere;</p> <p>c) nell'ipotesi in cui siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.</p> <p>2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16-<i>novies</i>, comma 5, il termine di conclusione del procedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo è interrotto dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione.</p> <p>3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione o dell'interruzione dell'istruttoria.</p> <p>4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 16-<i>novies</i>, comma 6, lettera a), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>TUF Art. 26, comma 8, lett. b): Succursali e libera prestazione di servizi di SIM</p>	<p style="text-align: center;">Art. 16-undecies (Svolgimento in altri Stati UE di attività non ammesse al mutuo riconoscimento)</p> <p>1. La SIM che intende svolgere in altri Stati UE attività non ammesse al mutuo riconoscimento, con o senza stabilimento di succursali, presenta una domanda di autorizzazione alla Consob.</p> <p>2. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attività non ammesse al mutuo riconoscimento con stabilimento di succursali si applicano gli articoli 16-sexies, 16-septies e 16-octies.</p> <p>3. Nei casi in cui la SIM intenda svolgere le attività non ammesse al mutuo riconoscimento senza stabilimento di succursali si applicano gli articoli 16-novies e 16-decies.</p>	<p>Il nuovo art. 26, comma 5, del TUF attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di autorizzare le SIM a prestare in altri Stati UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento.</p> <p>Inoltre, il comma 8, lett. b), del citato articolo prevede in capo alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di stabilire con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento.</p> <p>Pertanto, in attuazione del suddetto art. 26, comma 8, lett. b), del TUF, è stato introdotto nel Regolamento Intermediari il nuovo art. 16-undecies.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 16-duodecies (Apertura di uffici di rappresentanza)</p> <p>1. La SIM può aprire in altri Stati UE ed in Stati non UE uffici di rappresentanza.</p> <p>2. L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'Autorità competente del paese ospitante.</p>	<p>In un'ottica di vigilanza sull'attività degli intermediari, si ritiene opportuno prevedere che le SIM comunichino tempestivamente alla Consob l'apertura all'estero di uffici di rappresentanza.</p>



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>3. La SIM comunica tempestivamente alla Consob l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza, indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.</p> <p>4. La SIM comunica tempestivamente alla Consob la cessazione dell'ufficio di rappresentanza.</p>	
<p>TUF_Art. 27, comma 1: Imprese di investimento dell'Unione Europea</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016_Art. 6: Informazioni da comunicare nell'ambito della notifica di passaporto per una succursale o della notifica di passaporto per un agente collegato</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016_Art. 7: Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato</p>	<p>PARTE V</p> <p>IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE OPERATIVE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE</p> <p>Art. 22</p> <p>(Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica)</p> <p>1. Per l'esercizio dei servizi o attività di investimento ammessi al mutuo riconoscimento con o senza servizi accessori, le imprese di investimento UE stabilite in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, secondo le modalità indicate nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell'ITS YYY.</p>	<p>Il presente articolo menziona espressamente gli agenti collegati stabiliti nel territorio nazionale in linea con la nuova versione del TUF, aggiornata alla luce della MiFID II.</p> <p>Inoltre, al nuovo comma 1-bis, viene data attuazione all'art. 27, comma 3, del TUF, che attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento le procedure relative ad eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.</p> <p>Nel presente regolamento si è ritenuto di non richiamare il contenuto dell'art. 5 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 – relativo alle informazioni da comunicare in merito ai</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>ITS YYY_Art. 16: <i>Communication of the branch passport notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 17: <i>Communication of the tied agent passport notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 18: <i>Submission of the change of branch particulars notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 19: <i>Submission of the change of the tied agent particulars notification</i></p>	<p>1-bis. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può richiedere di modificare le disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.</p> <p>2. La succursale o l'agente collegato può possono iniziare l'attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis il predetto termine di due mesi decorre dalla comunicazione di avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali.</p> <p>3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell'ITS YYY da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.</p>	<p>dispositivi volti ad agevolare l'accesso ad un sistema multilaterale di negoziazione o ad un sistema organizzato di negoziazione – in quanto attinente alla disciplina in tema di mercati.</p>
<p>TUF_Art. 27, comma 2: Imprese di investimento dell'Unione Europea</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. 3: Informazioni da comunicare ai fini della notifica di passaporto per i</p>	<p style="text-align: center;">Art. 23</p> <p>(Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali)</p> <p>1. Le imprese di investimento eomunitarie UE possono esercitare in Italia i servizi e le attività di investimento, ammessi al mutuo riconoscimento, con o senza servizi accessori, senza stabilirvi succursali, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, a</p>	<p>Si richiama il commento <i>sub art. 22.</i></p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>servizi e le attività di investimento</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. Art. 4: Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi ai servizi e alle attività di investimento</p> <p>Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016. Art. 7: Informazioni da comunicare in merito alla modifica dei dati relativi alla succursale o all'agente collegato</p> <p>ITS YYY_Art. 6: <i>Communication of the investment services and activities passport notification</i></p> <p>ITS YYY_Art. 8: <i>Communication of the change of investment services and activities particulars notification</i></p>	<p>condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità dello Stato membro d'origine, secondo le modalità indicate nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell'ITS YYY.</p> <p>1-bis. Gli agenti collegati di cui al comma 1 non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.</p> <p>2. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell'ITS YYY.</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>TUF Art. 27, comma 4: Imprese di investimento dell'Unione Europea</p>	<p style="text-align: center;">Art. 24 (Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento)</p> <p>1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi previsti ai sensi dell'articolo 18, comma 5 del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie UE.</p> <p>2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:</p> <p><i>a)</i> effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;</p> <p><i>b)</i> presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale;</p> <p><i>c)</i> adozione di un assetto organizzativo e patrimoniale compatibile con il servizio da autorizzare.</p> <p>3. La domanda di autorizzazione, redatta secondo quanto previsto nell'Allegato n. 2 sette^{sette} dal^{dal} legato^{legato}</p>	<p>Le norme del presente articolo riguardanti il contenuto della domanda di autorizzazione sono state abrogate, in quanto le stesse sono confluite all'interno del nuovo Allegato n. 2.</p> <p>Nell'elaborazione del predetto Allegato, per ragioni di coerenza sistemica, si è tenuto conto sia delle previsioni dell'art. 24 del Regolamento Intermediari attualmente vigente che del contenuto del RTS C(2016) 4417, relativo alle informazioni ed ai requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>rappresentante dell'impresa di investimento e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bolle, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 20.</p> <p>4. La domanda indica:</p> <p>a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale ed i relativi numeri telefonici e di telefax;</p> <p>b) i servizi che l'impresa intende prestare;</p> <p>c) l'elenco dei documenti allegati.</p> <p>5. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:</p> <p>a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;</p> <p>b) programma di attività di cui al comma 2, lettera b), contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;</p> <p>c) relazione illustrativa dell'assetto organizzativo e patrimoniale adottato per lo svolgimento del servizio da</p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>autorizzate.</p> <p>6. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate al comma 2 per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro d'origine.</p> <p>7. Frascoso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa ove stabilita, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.</p> <p>8. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 11, emmi 2 e 3, 12, 13, 14, 15, 16 e 20.</p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">LIBRO IV PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 64 (Definizioni)</p> <p>1. Negli presente Libroi IV e IV-bis si intendono per:</p> <p><i>a) ...omissis...</i></p> <p><i>b) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n) del Testo unico;</i></p> <p><i>b-bis) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;</i></p> <p><i>b-ter) «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;</i></p> <p><i>b-quater) «soggetti rilevanti»: i soggetti definiti dal regolamento</i></p>	<p>Le modifiche apportate sanciscono l'applicabilità delle definizioni previste dall'art. 64 anche alle disposizioni contenute nel nuovo Libro IV-<i>bis</i> nel quale sono state traslate le disposizioni concernenti i requisiti organizzativi e procedurali gravanti in capo ai gestori che prestano servizi e attività di investimento nonché il servizio di gestione collettiva del risparmio attualmente contenute nel regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito "Regolamento Congiunto").</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico;</p> <p><i>c) ...omissis...</i></p> <p><i>d) ...omissis...</i></p> <p><i>e) ...omissis...</i></p> <p>1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini del presente libro Libri IV e IV-bis valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.</p>	
	<p style="text-align: center;">PARTE II</p> <p style="text-align: center;">TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I</p> <p style="text-align: center;">PRESTAZIONE DEL SERVIZIO</p> <p style="text-align: center;">Art. 65</p> <p style="text-align: center;">(Regole generali di comportamento)</p> <p>1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, i gestori:</p> <p><i>a)</i> operano con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità dei mercati;</p>	<p>Nessuna modifica</p>



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>b) assicurano che l'attività di gestione sia svolta in modo indipendente, in conformità degli obiettivi, della politica di investimento e dei rischi specifici dell'OICR, come indicati nella documentazione d'offerta ovvero, in mancanza, nel regolamento di gestione o nello statuto dell'OICR;</p> <p>c) acquisiscono una conoscenza e una comprensione adeguata delle condizioni di liquidabilità degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito, anche sulla base di sistemi di valutazione corretti, trasparenti e adeguati;</p> <p>d) assicurano parità di trattamento a tutti gli investitori di uno stesso OICR gestito e si astengono da comportamenti che possano pregiudicare gli interessi di un OICR a vantaggio di un altro OICR o di un cliente.</p> <p>e) ...<i>omissis</i>...</p> <p>1-<i>bis</i>. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), i gestori, limitatamente alla gestione di FIA italiani riservati, possono operare un trattamento di favore nei termini previsti dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.</p> <p>1-<i>ter</i>. I gestori applicano, altresì, gli articoli 17, paragrafo 2 e 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 231/2013.</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 66</p> <p>(Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio)</p> <p>1. I gestori applicano l'articolo 18, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>Limitatamente alla gestione di OICVM, i gestori, per ciascun OICVM gestito:</p> <p><i>a)</i> acquisiscono le informazioni, affidabili e aggiornate, necessarie per formulare previsioni ed effettuare analisi;</p> <p><i>b)</i> definiscono le conseguenti strategie generali di investimento;</p> <p><i>c)</i> prima di disporre l'esecuzione delle operazioni, effettuano - tenendo conto delle caratteristiche del potenziale investimento - analisi di tipo qualitativo e quantitativo sul contributo dello stesso ai profili di rischio-rendimento e alla liquidità dell'OICR gestito;</p> <p><i>d)</i> ...<i>omissis</i>...</p> <p>2. I gestori conservano, per ciascun OICR gestito, la documentazione inerente alla prestazione del servizio di gestione collettiva, da cui devono risultare le analisi realizzate, le strategie deliberate e i controlli effettuati.</p>	<p>Nessuna modifica</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 67</p> <p>(Particolari disposizioni riguardanti i fondi di tipo chiuso)</p> <p style="text-align: center;">...<i>omissis</i>...</p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO II BEST EXECUTION</p> <p style="text-align: center;">CAPO I</p> <p style="text-align: center;">Esecuzione di ordini per conto di OICR</p> <p style="text-align: center;">Art. 68</p> <p>(Misure per l'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)</p> <p>1. Nell'esecuzione degli ordini su strumenti finanziari, ai gestori si applica l'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3-bis. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui una SICAV abbia designato per la gestione del proprio patrimonio una società di gestione del risparmio, quest'ultima</p>	<p style="text-align: center;">Nessuna modifica</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>deve ottenere preventivamente il consenso della SICAV sulla strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del presente articolo.</p> <p>4. Limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV rendono disponibili agli investitori informazioni appropriate circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1 e su ogni modifica rilevante della stessa. Tali soggetti forniscono informazioni appropriate agli investitori circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata ai sensi del comma 1.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 69</p> <p>(Verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione)</p> <p>1. Nella verifica e aggiornamento delle misure e della strategia di esecuzione, i gestori applicano l'articolo 27, paragrafi 4, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2-bis. ...<i>omissis</i>...</p>	Nessuna modifica

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">CAPO II</p> <p style="text-align: center;">Trasmissione di ordini per conto di OICR</p> <p style="text-align: center;">Art. 70</p> <p>(Misure per la trasmissione degli ordini su strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli per gli OICR)</p> <p>1. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva i gestori applicano l'articolo 28, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. ...<i>omissis</i>...</p> <p>5. ...<i>omissis</i>...</p> <p>5-bis. ...<i>omissis</i>...</p>	<p style="text-align: center;">Nessuna modifica</p>
	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">GESTIONE DEGLI ORDINI DI OICR</p> <p style="text-align: center;">Art. 71</p> <p style="text-align: center;">(Principi generali)</p>	<p style="text-align: center;">Nessuna modifica</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>1. Nella gestione degli ordini i gestori applicano l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. ...<i>omissis</i>...</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 72 (Aggregazione e assegnazione)</p> <p>1. Nell'aggregazione e assegnazione degli ordini, i gestori applicano l'articolo 29 del regolamento (UE) n. 231/2013.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2-<i>bis</i>. ...<i>omissis</i>...</p> <p>2-<i>ter</i>. ...<i>omissis</i>...</p>	Nessuna modifica
	<p style="text-align: center;">TITOLO IV INCENTIVI Art. 73 (Incentivi riguardanti gli OICR)</p>	Nessuna modifica

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>1. Ai gestori si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) n. 231/2013 in materia di incentivi.</p> <p>2. Ai gestori di OICVM si applica il comma 1, limitatamente alle attività di gestione e amministrazione degli OICVM medesimi.</p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO V RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 74 (Informazioni sulle operazioni eseguite)</p> <p>1. I gestori adempiono agli obblighi di informativa sull'esecuzione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso nei confronti di un investitore previsti dall'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) n. 231/2013. Limitatamente alla gestione di OICVM, nel caso in cui le società di gestione e la SICAV ricevano la conferma dell'esecuzione da un terzo, essa deve essere fornita all'investitore al più tardi il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della conferma dal terzo.</p> <p>2. I gestori applicano l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 231/2013. In caso di gestione di OICVM, la conferma di esecuzione dell'ordine contiene, altresì, le ulteriori informazioni seguenti:</p> <p>a) la data e l'orario di ricezione dei mezzi di pagamento;</p>	<p>Nessuna modifica</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>CONSOB</p> <p>b) la natura dell'ordine (sottoscrizione, rimborso);</p> <p>c) il numero delle quote o azioni dell'OICR attribuite;</p> <p>d) il valore unitario al quale le quote o le azioni sono state sottoscritte o rimborsate e il giorno cui tale valore si riferisce;</p> <p>e) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, qualora l'investitore lo richieda, la scomposizione di tali commissioni e spese in singole voci;</p> <p>f) le responsabilità dell'investitore in relazione al regolamento dell'operazione, compreso il termine per il pagamento o la consegna, nonché i dettagli del conto rilevanti, qualora tali responsabilità e dettagli non siano stati notificati in precedenza all'investitore.</p> <p>3. Nel caso di ordini che vengano eseguiti periodicamente per conto di un investitore, limitatamente alla gestione di OICVM, le società di gestione del risparmio e le SICAV, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 231/2013, possono fornire all'investitore, almeno ogni sei mesi, le informazioni di cui al comma 2.</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 75 (Rendicontazioni periodiche)</p> <p style="text-align: center;">...<i>omissis</i>...</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 76 (Registrazione degli ordini telefonici ed elettronici)</p> <p>1. I gestori registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori e mantengono evidenza degli ordini inoltrati elettronicamente dagli investitori.</p>	<p style="text-align: center;">Nessuna modifica</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 76-<i>bis</i> (Commercializzazione di OICR propri)</p> <p>1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44-e 49, commi 1, 1-bis e 6-bis, 59-bis, comma 1, lettera b), 59-quater, 59-quater.1, 59-quater.2, 59-quater.4, 59-quater.6, 59-quinquies, 59-sexies, 59-octies e 59-novies del presente regolamento.</p> <p>2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si</p>	<p>Gli interventi proposti in consultazione risultano volti a confermare, nel nuovo contesto di riferimento definito dalla MIFID II, il medesimo approccio che caratterizza l'attuale versione del Regolamento Intermediari, volto a garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato (distributore terzo ovvero, nel caso qui regolato, gestore che procede direttamente alla commercializzazione di OICR propri).</p> <p>Ferma restando l'applicazione diretta delle regole</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	applicano l' gli articoli 52 e 52-bis .	<p>di condotta della MiFID II ove alla commercializzazione sia associato il servizio di investimento della consulenza, tale confermata impostazione, nel nuovo contesto comporta, in particolare, anche l'applicazione della disciplina MiFID II in tema di informativa sugli strumenti finanziari (quote o azioni di OICR) commercializzati, nonché delle disposizioni in tema di <i>product governance</i> (evidentemente con esclusivo riferimento alla disciplina del distributore e non anche del produttore). Ulteriore rilevante innovazione riguarda l'applicazione della disciplina sui requisiti di esperienza e conoscenza per il personale che fornisce ai clienti informazioni riguardanti gli OICR.</p> <p>I richiami presenti nell'articolo in esame e nel successivo art. 77 tengono conto delle modifiche al Regolamento Intermediari sottoposte a consultazione del mercato lo scorso 6 luglio, nell'ambito del processo di recepimento, a livello di normativa secondaria, della MiFID II.</p>

CONSOB


NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">Art. 76-ter</p> <p>(Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano altresì alle società di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.</p>	<p>Nessuna modifica</p>
	<p style="text-align: center;">PARTE III TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR DI TERZI</p> <p style="text-align: center;">Art. 77 (Commercializzazione di OICR di terzi)</p> <p>1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari.</p> <p>2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 26, 27, 28, 29, comma 1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 49, commi 1, 1.bis e 6-bis, 3-e-5, 52, 52-bis, 53-e-57, 59-bis, comma 1, lettera b), 59-quater, 59-quater.1, 59-quater.2, 59-quater.3, 59-quater.4, 59-quater.5, 59-quater.6, 59-quinquies, 59-sexies, 59-octies, 59-novies, e</p>	<p>Anche nel caso dell'art. 77 gli interventi proposti in consultazione risultano volti a confermare, nel nuovo contesto di riferimento definito dalla MIFID II, il medesimo approccio che caratterizza l'attuale versione del Regolamento Intermediari, volto a garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato (distributore terzo ovvero, nel caso qui regolato, gestore che procede alla commercializzazione di OICR di terzi).</p> <p>I rinvii risultano adattati rispetto a quelli previsti all'art. 76-bis in funzione della terzietà del distributore rispetto al gestore.</p>



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>63-novies del presente regolamento.</p> <p>3.<i>omissis</i>...</p>	
<p>Art. 6, comma 2 <i>bis</i>, del TUF</p>	<p style="text-align: center;">LIBRO IV-BIS</p> <p style="text-align: center;">PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI, CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</p>	<p>L'introduzione del Libro IV-<i>bis</i> risponde al nuovo assetto delle potestà regolamentari che il TUF assegna alle Autorità di vigilanza. Il novellato art. 6 del TUF, nel non prevedere più il ricorso alla regolamentazione congiunta della Banca d'Italia e della Consob, elenca le materie attribuite alla competenza di ciascuna Autorità.</p> <p>In particolare, gli articoli contenuti nel Libro in commento, in recepimento della nuova normativa europea, individuano gli obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni che i gestori sono tenuti ad applicare nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché dei servizi e delle attività di investimento, ai fini dell'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza. Le norme contenute nel menzionato Libro potranno subire affinamenti, anche sotto il profilo delle definizioni e dell'ambito applicativo, a seguito dell'adozione da parte di Banca d'Italia degli atti</p>

CONSOB

		<p>di regolazione secondaria che insistono sulle medesime materie.</p> <p>L'articolo proposto è frutto dunque di una operazione di traslazione nel nuovo Regolamento Intermediari delle previsioni afferenti alle materie di competenza della Consob attualmente contenute nel regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito "Regolamento Congiunto").</p> <p>L'articolo proposto tiene, altresì, conto delle modifiche alle disposizioni concernenti il Regolamento Intermediari sottoposte alla consultazione del mercato lo scorso 6 luglio, con particolare riferimento al nuovo Libro III-<i>bis</i> che detta gli obblighi in materia di procedure interne, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse e conservazione delle registrazioni applicabili agli altri intermediari diversi dai gestori che prestano servizi di investimento.</p> <p>Come infatti evidenziato in occasione della consultazione avviata il 6 luglio, in linea di continuità con l'impostazione attualmente presente nel Regolamento Congiunto che dedica ai gestori collettivi una disciplina <i>ad hoc</i>, si è</p>
--	--	---

		<p>scelto di trattare separatamente il complesso degli obblighi, di natura organizzativa e procedurale, gravanti in capo ai gestori collettivi, anche nella loro qualità di prestatori di servizi di investimento.</p>
	<p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-bis</i> (Ambito di applicazione)</p> <p>1. I gestori applicano, nella prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio nonché dei servizi e delle attività di investimento, gli articoli 63-ter e 63-quinquies, nonché le disposizioni del presente Libro.</p> <p>2. Ai gestori che svolgono attività di ricerca in materia di investimenti si applicano altresì gli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>3. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento i gestori applicano la Parte III e la Parte IV del Libro III-bis.</p> <p>4. Le disposizioni della Parte IV del Libro III-bis e del Titolo II della Parte II del presente Libro si applicano:</p> <p>a) alla commercializzazione, anche fuori sede o a distanza,</p>	<p>L'art. 77-bis individua l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei nuovi Libri III-bis e IV-bis, tramite rinvio, analogamente a quanto oggi prevede l'art. 30 del Regolamento Congiunto.</p> <p>Più in particolare il comma 1 prevede l'applicabilità ai gestori della disciplina applicabile agli altri intermediari in materia di procedure interne e trattamento dei reclami.</p> <p>Nel comma 2, l'attività di ricerca in materia di investimenti svolta nell'ambito della gestione collettiva è assoggettata alla disciplina dettata al riguardo dalla normativa europea direttamente applicabile di derivazione MiFID II.</p> <p>Nel comma 3 viene estesa ai gestori che prestano servizi e attività di investimento la disciplina di derivazione MiFID II contenuta nel nuovo Libro III-bis del Regolamento Intermediari sottoposto a consultazione del mercato lo scorso 6 luglio concernente i conflitti di interesse e la conservazione delle registrazioni. Relativamente a tali materie, i gestori saranno altresì tenuti ad applicare la specifica disciplina di settore di</p>

CONSOB

	<p>di quote o azioni di OICR di terzi da parte delle SGR;</p> <p><i>b)</i> all'offerta fuori sede o a distanza, da parte delle SGR, dei propri servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti.</p> <p>5. Ai GEFIA UE che svolgono l'attività di gestione collettiva del risparmio mediante stabilimento di succursali in Italia si applicano gli articoli <i>77-septies</i>, <i>77-octies</i>, <i>77-novies</i> e <i>77-decies</i>.</p>	<p>derivazione UCITS e AIFMD (<i>cf.</i> Parte II, Titolo II e Parte III del presente documento di consultazione).</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 77-ter (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente Libro si intendono per:</p> <p><i>a)</i> “servizi”: i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori e il servizio di gestione collettiva del risparmio;</p> <p><i>b)</i> “sistema di gestione del rischio”: il sistema disciplinato dall'articolo 38 del Regolamento (UE) 231/2013 e dal Regolamento Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio;</p> <p><i>c)</i> “sistema dei controlli”: l'insieme delle regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti, tra gli altri, alla verifica dell'attuazione delle strategie e politiche aziendali, all'efficienza e all'efficacia dei processi aziendali, al mantenimento dell'affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche e alla identificazione, misurazione o valutazione, prevenzione o attenuazione e comunicazione dei rischi, quali, ad esempio, i</p>	<p>Le definizioni di cui all'art. 77-ter ricalcano quelle attualmente presenti nell'art. 31 del Regolamento Congiunto.</p>

CONSOB

	<p>rischi di mercato, di credito, operativi e reputazionali;</p> <p>d) “soggetto rilevante”: il soggetto indicato nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/565, comprensivo anche delle persone giuridiche;</p> <p>e) “gestori sottosoglia”: i gestori indicati nell’articolo 35-undecies del TUF.</p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO II STRATEGIE PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-quater</i> (Strategie per l’esercizio dei diritti di voto)</p> <p>1. Le strategie adottate dai gestori per l’esercizio dei diritti di voto sono disciplinate dall’articolo 37 del Regolamento (UE) 231/2013.</p> <p>2. La disciplina di cui al comma 1 non si applica ai gestori sottosoglia.</p>	<p>L’art. 77-quater disciplina le strategie per l’esercizio dei diritti di voto in modo identico a quanto attualmente prevede l’art. 34 del Regolamento Congiunto, trattandosi di materia su cui non interviene la MIFID II bensì la specifica normativa di settore (UCITS e AIFM).</p>
	<p style="text-align: center;">PARTE II FUNZIONE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ ALLE NORME, OPERAZIONI PERSONALI, CONFLITTI DI INTERESSE, RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI</p>	

CONSOB

	<p style="text-align: center;">TITOLO I FUNZIONE DI CONTROLLO DI CONFORMITÀ (Modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità)</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-quinquies</i></p> <p>1. Le modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità sono disciplinate dall'articolo 61 del Regolamento (UE) 231/2013. Tale disciplina si applica, con i necessari adattamenti, anche con riferimento all'osservanza delle disposizioni normative in materia di OICVM e di servizi e attività di investimento.</p>	<p>L'articolo tiene conto delle modifiche apportate alla disciplina di riferimento (art. 6, comma 2-<i>bis</i>, del TUF), che vede ora la Consob competente ad emanare le norme afferenti alle modalità di esercizio della funzione di <i>compliance</i>, la cui istituzione è invece demandata alla disciplina regolamentare della Banca d'Italia.</p> <p>La formulazione dell'articolo ricalca quanto attualmente previsto dall'art. 42 del Regolamento Congiunto, trovando applicazione nella fattispecie in esame la normativa europea di matrice AIFMD direttamente applicabile nell'ordinamento domestico.</p>
	<p style="text-align: center;">TITOLO II OPERAZIONI PERSONALI E CONFLITTI DI INTERESSE (Operazioni personali)</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-sexies</i></p> <p>1. Le operazioni personali sono disciplinate dall'articolo 63 del Regolamento (UE) 231/2013. Per i gestori di OICVM il richiamo contenuto nell'articolo 63 del Regolamento (UE)</p>	<p>La formulazione dell'art. 77-<i>sexies</i> ricalca quanto attualmente previsto dall'art. 45 del Regolamento Congiunto, trovando applicazione</p>

CONSOB

	<p>231/2013 alla direttiva 2011/61/UE si intende riferito alla disciplina in materia di OICVM.</p> <p style="text-align: center;">Art. 77-septies (Gestione dei conflitti di interesse)</p> <p>1. I gestori considerano, tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell'OICR, che danno origine a un conflitto tra:</p> <p>a) gli interessi del gestore, compresi i suoi soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con il gestore o un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICR gestito dal gestore o gli interessi dei partecipanti a tale OICR;</p> <p>b) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;</p> <p>c) gli interessi dell'OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente del gestore;</p> <p>d) gli interessi di due o più clienti del gestore.</p> <p>2. I tipi di conflitti di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR sono disciplinati dall'articolo 30 del Regolamento (UE) 231/2013.</p> <p>3. I conflitti di interesse di cui al comma 1 sono:</p> <p>a) identificati;</p>	<p>nella fattispecie in esame la normativa europea di matrice AIFMD direttamente applicabile nell'ordinamento domestico.</p> <p>La disciplina sui conflitti di interesse contenuta nei nuovi artt. 77-septies, 77-ocies, 77-novies e 77-decies ricalca quanto attualmente previsto dagli artt. 46, 47, 48, e 49 del Regolamento Congiunto.</p>
--	---	--

CONSOB

	<p><i>b)</i> gestiti tramite idonee misure organizzative in modo da evitare che tali conflitti possano ledere gravemente uno o più OICR gestiti e i loro clienti.</p> <p>4. I gestori tengono distinti i compiti e le responsabilità che possono essere considerati incompatibili fra loro o che appaiono idonei a creare sistematici conflitti di interesse.</p> <p>5. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti tramite efficaci misure organizzative, si applica l'articolo 34 del Regolamento (UE) 231/2013 in conformità alla politica di gestione dei conflitti di interesse disciplinata dall'articolo 77-<i>novies</i>.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-octies</i> (Comunicazione dei conflitti di interesse da parte dei gestori di OICVM)</p> <p>1. I gestori di OICVM rendono disponibile periodicamente ai clienti, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 77-<i>septies</i>, comma 5, illustrando la decisione assunta dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-novies</i> (Politica, procedure e misure per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse)</p> <p>1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è disciplinata dall'articolo 31 del Regolamento (UE) 231/2013.</p>	
--	--	--

CONSOB

	<p>2. Le procedure e le misure per la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse sono disciplinate dall'articolo 33 del Regolamento (UE) 231/2013. Ai gestori sottosoglia non si applica l'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 231/2013.</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 77-decies</i> (Monitoraggio dei conflitti di interesse)</p> <p>1. Il monitoraggio dei conflitti di interesse è disciplinato dall'articolo 35 del Regolamento (UE) 231/2013.</p>	
	<p style="text-align: center;">TITOLO III RAPPORTI CON DISTRIBUTORI E CONSULENTI <i>Art. 77-undecies</i> (Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti)</p> <p>1. Le procedure previste dall'articolo 63-ter regolano specificamente i rapporti tra distributori e consulenti ai fini della corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.</p>	<p>L'articolo in esame, ricalcando quanto al riguardo previsto dall'art. 59 del Regolamento Congiunto, rinvia al nuovo art. 63-ter del Regolamento Intermediari (<i>cf.</i> documento di consultazione pubblicato lo scorso 6 luglio), prescrivendo che le procedure interne ivi disciplinate regolino anche i rapporti tra distributori e consulenti al fine di garantire la corretta e trasparente prestazione del servizio di gestione collettiva.</p>
	<p style="text-align: center;">PARTE III CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI <i>Art. 77-duodecies</i> (Obblighi in materia di conservazione delle registrazioni)</p> <p>1. Gli obblighi in materia di conservazione delle</p>	<p>La disciplina sulla conservazione delle registrazioni contenuta nei nuovi artt. 77-<i>duodecies</i>, 77-<i>terdecies</i>, 77-<i>quaterdecies</i> e 77-<i>quindiesdecies</i> ricalca quanto attualmente previsto dagli artt. 60, 61, 62, e 63 del</p>

CONSOB

	<p>registrazioni sono disciplinati dall'articolo 66 del Regolamento (UE) 231/2013.</p> <p><i>Art. 77-terdecies</i> (Elaborazione elettronica dei dati)</p> <p>1. L'elaborazione elettronica dei dati è disciplinata dall'articolo 58 del Regolamento (UE) 231/2013.</p> <p><i>Art. 77-quaterdecies</i> (Registrazione degli ordini e delle operazioni di portafoglio)</p> <p>1. Le registrazioni degli ordini ricevuti e delle operazioni di portafoglio eseguite sono disciplinate dall'articolo 64 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:</p> <p>a) la valuta di denominazione dello strumento finanziario;</p> <p>b) l'indicazione del codice ISIN dello strumento finanziario ovvero, in mancanza, la denominazione dello strumento medesimo o, in caso di contratti derivati, le caratteristiche del contratto;</p> <p>c) il prezzo unitario dello strumento finanziario escluse le commissioni e, se del caso, gli interessi maturati; nel caso di strumenti di debito il prezzo può essere espresso in termini monetari o in termini percentuali;</p> <p>d) il prezzo totale risultante dal prodotto del prezzo unitario e del quantitativo.</p>	Regolamento Congiunto.
--	---	------------------------

CONSOB

	<p>Art. 77-quinquiesdecies (Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso)</p> <p>1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso è disciplinata dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:</p> <p><i>a)</i> se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;</p> <p><i>b)</i> il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;</p> <p><i>c)</i> se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario, del gestore che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine;</p> <p><i>d)</i> la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta, l'ora di acquisizione dell'ordine;</p> <p><i>e)</i> la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte del gestore;</p> <p><i>f)</i> la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICVM, classe o comparto,</p>	
--	--	--

CONSOB

	<p>a operazioni straordinarie relative all'OICVM classe 0 comparto, etc.);</p> <p>g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o rimborso, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e il mezzo di pagamento utilizzato;</p> <p>h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICVM (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti).</p>	
--	--	--

**ALLEGATO N. 2****DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI NON AMMESSI AL MUTUO
RICONOSCIMENTO DA PARTE DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE**

La domanda di autorizzazione all'esercizio in Italia dei servizi previsti ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento da parte di imprese di investimento UE, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ed in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica:

- a) denominazione (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale da utilizzare); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); numero di identificazione nazionale, se disponibile;
- b) i servizi che l'impresa intende esercitare in Italia e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;
- c) elenco dei documenti allegati.

La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

1. informazioni generali sull'impresa istante:

- a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;
- b) informazioni sulla distribuzione geografica dell'impresa e sulle attività svolte dalla stessa;

2. informazioni sugli azionisti:

- a) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e delle principali attività di ciascuna impresa del gruppo;
- c) identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché descrizione del rapporto tra le entità finanziarie e le eventuali entità non finanziarie del gruppo;

3. informazioni sull'organo di gestione e di controllo, sulle persone che dirigono l'attività e sui responsabili delle succursali:

- a) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- b) qualora i servizi da autorizzare saranno prestati attraverso una succursale, in riferimento ai responsabili delle succursali:

i. dati personali, compreso nome, luogo e data di nascita, numero nazionale di identificazione personale, se disponibile, indirizzo e recapiti;

CONSOB

- ii. *curriculum vitae* che indichi l'istruzione e la formazione professionale, l'esperienza professionale, con specificazione dei soggetti presso i quali la stessa è stata maturata nonché della natura e della durata delle funzioni svolte; in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, informazioni sui poteri decisionali assegnati e su quelli delegati nonché sulle aree operative eventualmente poste sotto il controllo della persona interessata;
- iii. documentazione relativa alla reputazione ed all'esperienza della persona interessata;
- iv. certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono disponibili nello Stato d'origine) o di altri documenti equivalenti relativi a precedenti penali ed indagini o procedimenti penali, cause civili ed amministrative rilevanti ed azioni disciplinari pendenti nei confronti della persona interessata (compresa l'interdizione come amministratore d'impresa, procedure fallimentari, d'insolvenza e simili); per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite tramite dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- v. informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale; o sul ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull'espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o un'associazione professionale;
- vi. licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;
- vii. informazioni su un'eventuale valutazione della reputazione e dell'esperienza in quanto acquirente o persona che dirige l'attività già effettuata da un'altra autorità (compresa la data della valutazione, l'identità di tale autorità e l'esito della valutazione);
- viii. descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con i membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie ed azionisti;
- ix. verbale della riunione dell'organo di gestione o, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti dei responsabili delle succursali di cui all'articolo 13 del Testo Unico. Al verbale deve essere unita la documentazione presa a base delle valutazioni effettuate;
- x. informazioni sul tempo minimo che i responsabili delle succursali dedicheranno all'esercizio delle loro funzioni (indicazioni annuali e mensili);
- xi. informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione ed alla formazione dei responsabili delle succursali (indicazioni annuali);

4. informazioni finanziarie:

previsioni relative ai servizi da autorizzare comprendenti:

- a) bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi, da cui risultino:
 - i. gli investimenti che si intendono effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
 - ii. i costi operativi, distinti per categoria;
 - iii. i risultati economici attesi;
 - iv. l'andamento del *cash-flow*;
 - v. l'andamento del patrimonio di vigilanza e dei requisiti prudenziali stimati;



- b) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le spiegazioni delle cifre, incluse le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività in gestione;

5. informazioni sul programma di attività e sull'assetto organizzativo relativi ai servizi da autorizzare:

- a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini;
 - ii. informazioni sui servizi accessori che si intende eventualmente esercitare;
 - iii. indicazione della circostanza se i servizi saranno prestati attraverso una succursale e, in caso affermativo, dell'indirizzo della succursale e, ove disponibili, dei recapiti della stessa (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica);
 - iv. tipologia ed ubicazione geografica della clientela "target";
 - v. attività ed accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
 - vi. indicazione dell'eventuale ricorso a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza;
 - vii. identità, ove disponibile al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori dei servizi da autorizzare ed ubicazione geografica della loro attività;
- b) assetto organizzativo e sistemi di controllo interni, compresi:
- i. i dati personali dei responsabili delle funzioni di gestione e di controllo deputati allo svolgimento dei servizi da autorizzare, compresi *curriculum vitae* dettagliati che indichino l'istruzione, la formazione e l'esperienza professionale;
 - ii. la descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche) assegnate al servizio da autorizzare;
 - iii. in riferimento all'eventuale detenzione di strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti, le informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide sono detenuti da un depositario, il nominativo del depositario ed i relativi contatti);
 - iv. elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati ad essere esternalizzati) unitamente ad una descrizione del sistema di controllo interno sulle funzioni stesse con l'indicazione delle risorse umane e tecniche preposte al relativo controllo;
- c) documentazione attestante l'adesione ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto, limitatamente all'attività svolta in Italia;
- d) descrizione delle misure volte ad individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi da autorizzare nonché dei servizi accessori;
- e) descrizione delle misure adottate in tema di *product governance*;
- f) descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attività, compresi i sistemi di *back-up*, se disponibili;
- g) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio con riguardo ai servizi da autorizzare;
- h) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;
- i) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;
- j) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;

CONSOB

- k) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi da autorizzare ed al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.



**MODIFICHE AL REGOLAMENTO INTERMEDIARI
CONCERNENTI L'OPERATIVITA' IN ITALIA DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI
DIVERSE DALLE BANCHE IN RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2014/65/UE (MiFID II)**

Documento per la consultazione

19 ottobre 2017

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro l'**8 novembre 2017** *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#),

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

Il documento che si sottopone alla consultazione contiene proposte di modifica concernenti il Libro II, Parti I, II e IV.

1. Premessa

Relativamente alla disciplina degli intermediari, il presente documento di consultazione prosegue il processo di recepimento, a livello di normazione secondaria di competenza della Consob, della direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e delle connesse misure di esecuzione, già avviato con la pubblicazione, lo scorso mese di luglio, dei seguenti documenti di consultazione:

- a) documento concernente le modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari (pubblicato il 6 luglio);
- b) documento concernente le modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle procedure di autorizzazione delle SIM e all'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e alla disciplina applicabile ai gestori (pubblicato il 31 luglio).

2. Le modifiche regolamentari

Le modifiche regolamentari che si sottopongono alla consultazione del mercato con il presente documento concernono l'ingresso in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 del TUF, come modificato dal decreto legislativo 3

CONSOB

agosto 2017, n. 129, con il quale è stata data attuazione alla MiFID II ed è stato adeguato l'ordinamento italiano al regolamento (UE) n. 600/2014 (cd. MiFIR).

Più nel dettaglio, l'art. 28 prevede tra l'altro che:

- lo stabilimento in Italia di una succursale da parte di un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, al verificarsi di determinate condizioni (comma 1);
- l'autorizzazione è negata quando non risulta garantita la capacità della succursale di rispettare gli obblighi a essa applicabili ai sensi del TUF o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili (comma 2);
- la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nei confronti di clienti al dettaglio e clienti professionali su richiesta, può avvenire esclusivamente mediante **stabilimento di una succursale** (comma 3);
- la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, può avvenire in regime di **libera prestazione di servizi**, qualora trovi applicazione il Titolo VIII del MiFIR (comma 5)¹;
- in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'art. 47, par. 1, del MiFIR oppure ove tale decisione non sia più vigente, la prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nei confronti di controparti qualificate e di clienti professionali di diritto, può avvenire **anche** in regime di **libera prestazione di servizi**, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia, al verificarsi di determinate condizioni (comma 6);
- la Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 28 (comma 4).

Ciò premesso, avuto riguardo all'operatività in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le principali modifiche al Regolamento Intermediari sono finalizzate a disciplinare, in attuazione della delega regolamentare riconosciuta alla Consob dall'art. 28, comma 4, del TUF, il procedimento di autorizzazione relativo a tali imprese, conformemente a quanto previsto dalla MiFID II (art. 39 e ss.), dal MiFIR (Titolo VIII) e dal TUF (art. 28).

I principali interventi hanno dunque riguardato:

¹ Più in particolare, ai sensi del Titolo VIII del Regolamento MiFIR, la prestazione in Italia di servizi e attività d'investimento, con o senza servizi accessori, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, può essere effettuata **in regime di libera prestazione di servizi**:

- a) se l'impresa di un paese terzo è registrata nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall'ESMA ai sensi dell'art. 47 del MiFIR (art. 46, par. 1, MiFIR), oppure;
- b) se l'impresa di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato riconosciuto dalla Commissione europea equivalente, ai sensi dell'art. 47, par. 1, del MiFIR, sia già stata autorizzata allo stabilimento di una succursale in un altro Stato membro ai sensi dell'art. 39 della MiFID II e sia stata espletata la procedura di notifica di cui all'art. 34 della MiFID II (art. 47, par. 3, MiFIR).

CONSOB

- gli artt. 4 e 5, relativi all'albo delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le cui modifiche mirano a includere nell'albo tenuto dalla Consob sia le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali o in regime di libera prestazione di servizi ai sensi del predetto art. 28, commi 1 e 6, del TUF, sia le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate allo stabilimento di succursale in altri Stati UE ai sensi dell'art. 39 di MiFID II che – allorché sia stata adottata dalla Commissione europea una decisione di equivalenza sul paese terzo – possono operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 47, par. 3, del MiFIR, previo espletamento della procedura di notifica di cui all'art. 34 della MiFID II;
- l'art. 17, nel quale è stato disciplinato il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione a prestare servizi/attività di investimento sia mediante succursale sia in regime di libera prestazione di servizi. Nel nuovo comma 1-*bis* di tale articolo è stato recepito l'art. 42 della MiFID II che disciplina la fattispecie della prestazione di servizi e attività di investimento su iniziativa esclusiva del cliente al dettaglio o professionale su richiesta, prevedendo, in tale ipotesi, il venir meno dell'obbligo della succursale;
- i nuovi artt. 21-*bis* e 21-*ter* nei quali, in ossequio a quanto disposto dall'art. 47, par. 3, del MiFIR, sono state previste specifiche procedure rispettivamente per il caso a) della succursale di un'impresa di paesi terzi autorizzata in Italia che intenda prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato UE e b) della succursale di un'impresa di paesi terzi autorizzata in un altro Stato UE che intenda prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in Italia.

Tutte le modifiche regolamentari che si intendono sottoporre a consultazione con il presente documento sono riportate nella tabella allegata, suddivisa in tre colonne riportanti rispettivamente: 1) il riferimento alle specifiche disposizioni europee rilevanti e alle disposizioni del TUF concernenti le deleghe regolamentari alla Consob; 2) le disposizioni del Regolamento Intermediari con evidenziate in barrato (per le parti cancellate) e in grassetto (per le parti aggiunte) le modifiche che si intendono apporvi; 3) le motivazioni sottostanti le modifiche proposte.




NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">LIBRO II</p> <p style="text-align: center;">AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE COMUNITARIE ED DELLE EXTRACOMUNITARIE-IMPRESI DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE</p> <p style="text-align: center;">PARTE I</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>a) «albo»: l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;</p> <p>b) «sezione speciale»: la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;</p> <p>c) «sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche extraeuropee»: la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di paesi terzi diverse dalle banche extraeuropee autorizzate ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;</p>	<p>Il presente documento di consultazione fa seguito a quello pubblicato il 31 luglio 2017, nel quale, tra le altre, sono state sottoposte a consultazione le modifiche atte a recepire nel Regolamento Intermediari la nuova disciplina di derivazione MiFID II riguardante le procedure di autorizzazione delle SIM e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE, sulla base delle modifiche al TUF, come allora risultanti dallo schema di decreto legislativo trasmesso dal Governo al Parlamento il 3 maggio 2017 e sul quale erano stati rilasciati i prescritti pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato.</p> <p>Nel predetto documento di luglio 2017 veniva rappresentata l'opportunità di non avviare la consultazione pubblica sulla disciplina relativa alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, in quanto all'epoca non vi era certezza circa la versione finale dell'art. 28 del TUF, oggetto di osservazioni da parte delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato nell'ambito del parere dalle stesse formulato su detto schema di decreto.</p> <p>Le modifiche al Regolamento Intermediari oggetto</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>d) ...omissis...;</p> <p>e) ...omissis...;</p> <p>f) ...omissis...;</p> <p>g) ...omissis...;</p> <p>h) ...omissis...;</p> <p>i) ...omissis...;</p> <p>l) ...omissis...;</p> <p>m) ...omissis...;</p> <p>n) ...omissis...;</p> <p>o) ...omissis...;</p> <p>p) ...omissis...;</p> <p>p-bis) ...omissis...</p>	<p>della presente consultazione sono state dunque predisposte per tener conto della nuova disciplina sull'operatività in Italia delle imprese di investimento extra UE prevista nell'art. 28 del TUF, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, con il quale è stata data attuazione alla MiFID II ed è stato adeguato l'ordinamento italiano al MiFIR.</p> <p>In particolare, il nuovo art. 28 del TUF prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta, può avvenire esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia; - la prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali di diritto, può avvenire in regime di libera prestazione di servizi, conformemente a quanto previsto dal Titolo VIII del MiFIR; - in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell'art. 47, par. 1, del MiFIR oppure ove tale decisione



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
		<p>non sia più vigente, la prestazione di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali di diritto, può avvenire anche in regime di libera prestazione, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni sopra menzionate possono essere disciplinate dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. <p>Le modifiche apportate all'art. 3, comma 1, lett. c), rispetto al testo attualmente vigente, tengono conto della nuova definizione di "impresa di paesi terzi", contenuta nel TUF, che ha sostituito quella di "impresa di investimento extracomunitaria".</p> <p>Per le restanti disposizioni contenute nell'art. 3, si conferma il testo sottoposto a consultazione il 31 luglio 2017.</p>
	<p>PARTE II ALBO Art. 4 (Albo)</p> <p>1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico sono iscritte:</p>	<p>Si richiama il commento <i>sub</i> art. 3.</p> <p>Il nuovo comma 1-<i>bis</i> prevede che la sezione dell'albo dedicata alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche contenga un elenco delle imprese autorizzate dalla Consob a operare in Italia (sia tramite succursali sia tramite libera</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	 <p>a) le SIM;</p> <p>b) nella sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche extracomunitarie, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche investimento-extracomunitarie;</p> <p>c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.</p> <p>1-bis. La sezione imprese di paesi terzi diverse dalle banche, di cui al comma 1, lettera b), comprende:</p> <p>a) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali e in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico;</p> <p>b) le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate allo stabilimento di succursale in altri Stati UE, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014.</p> <p>2. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie autorizzate in altri Stati UE.</p>	<p>prestazione di servizi) e un elenco delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, che hanno già stabilito una succursale in un altro Stato membro e che, ai sensi dell'art. 47, par. 3, del MiFIR, ove il quadro normativo e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto come effettivamente equivalente ad opera della Commissione europea, possono prestare in Italia, in regime di libera prestazione, servizi e attività di investimento, nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali di diritto, senza necessità di un'ulteriore autorizzazione da parte della Consob e senza sottostare alla vigilanza diretta della stessa Consob per l'operatività svolta in Italia, previo espletamento della procedura di notifica prevista dall'art. 34 della MiFID II.</p> <p>In proposito, si rammenta che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle decisioni di equivalenza ai sensi dell'art. 47, par. 1, del Regolamento (UE) n. 600/2014, un'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intenda operare in Italia deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 6, del TUF, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 47, par. 3, del medesimo Regolamento.</p> <p>La nuova disposizione di cui al comma 1-bis fa</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
		<p>venir meno le modifiche apportate al comma 2 con il documento di consultazione pubblicato lo scorso mese di luglio, in base alle quali all'albo doveva essere allegato anche l'elenco delle imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate in altri Stati UE ai sensi dell'art. 47, par. 3, del MiFIR. Tale elenco, infatti, in base al nuovo comma 1-bis è compreso direttamente nella sezione dedicata alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche.</p> <p>Resta comunque inteso che, ai sensi dell'art. 46 del MiFIR, possono prestare servizi di investimento in Italia, esclusivamente nella modalità della libera prestazione di servizi, anche le imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, iscritte nell'apposito Registro tenuto dall'Esma ai sensi dell'art. 48 del medesimo Regolamento.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto dell'albo)</p> <p>1. ...omissis...</p> <p>2. Nella sezione imprese extraeuropee di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera a), per ciascuna impresa diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia mediante stabilimento di succursali investimento extraeuropeo iscritta sono indicati:</p>	<p>Si richiamano i commenti <i>sub</i> artt. 3 e 4.</p> <p>Per quanto concerne i commi 1, 3 e 4 dell'art. 5, si conferma il testo sottoposto a consultazione con il documento pubblicato lo scorso 31 luglio.</p> <p>Si ritiene, invece, di non confermare la disposizione di cui al comma 4-bis, introdotto con il sopra citato documento di consultazione, essendo la disciplina ivi prevista confluita nel nuovo comma 2-ter.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>a) il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p>b) la denominazione sociale;</p> <p>c) la sede legale;</p> <p>d) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;</p> <p>e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28, comma 1, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;</p> <p>f) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica;</p> <p>g) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-<i>sexies</i> 53-e 56 del Testo Unico-;</p> <p>g-bis) gli Stati UE in cui l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca può prestare, ove ricorrono le condizioni previste dall'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività di investimento coperte dall'autorizzazione in regime di libera prestazione di servizi nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-<i>quinquies</i>, lettera a), e comma 2-<i>sexies</i>, lettera a), del Testo</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>Unico;</p> <p><i>g-ter</i>) la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.</p> <p><i>2-bis</i>. Nella sezione di cui all'articolo 4, comma 1-<i>bis</i>, lettera <i>a</i>), per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata dalla Consob a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi iscritta sono indicati:</p> <p><i>a</i>) il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p><i>b</i>) la denominazione sociale;</p> <p><i>c</i>) la sede legale;</p> <p><i>d</i>) l'indirizzo della direzione generale, se diverso da quello della sede legale;</p> <p><i>e</i>) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28, comma 6, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi e attività autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;</p> <p><i>f</i>) gli estremi dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 7-<i>sexies</i> e 56 del Testo Unico;</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p><i>g)</i> la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.</p> <p><i>2-ter.</i> Nella sezione di cui all'articolo 4, comma 1-<i>bis</i>, lettera <i>b)</i>, per ciascuna impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, iscritta sono indicati:</p> <p><i>a)</i> il numero d'ordine di iscrizione;</p> <p><i>b)</i> la denominazione sociale;</p> <p><i>c)</i> la sede legale;</p> <p><i>d)</i> i servizi e le attività ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;</p> <p><i>e)</i> lo Stato UE in cui è stabilita la succursale;</p> <p><i>f)</i> la tipologia di clientela nei cui confronti l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca è autorizzata a operare in Italia.</p> <p>3. ...<i>omissis</i>...</p> <p>4. ...<i>omissis</i>...</p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MIFID II_Art. 39: Stabilimento di una succursale</p> <p>MIFID II_Art. 40: Obbligo di informazione</p> <p>MIFID II_Art. 42: Prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente</p> <p>MIFIR_Titolo VIII: prestazione di servizi senza una succursale da parte di imprese di paesi terzi</p> <p>TUF_Art. 28, comma 4: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p>PARTE IV</p> <p>PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE</p> <p>Art. 17 (Domanda di autorizzazione)</p> <p>1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende operare in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico, presenta alla Consob una domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. I termini dell'istruttoria sono sospesi finché le intese, previste dall'articolo 28, comma 1, lettera d) del Testo Unico, non siano state integrate al fine di consentire la vigilanza sulla stabilità patrimoniale e sul contenimento del rischio, nonché sul permanere delle condizioni che devono sussistere al momento dell'autorizzazione.</p> <p>1-bis. Nell'ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-<i>quinquies</i>, lettera b), e comma 2-<i>sexies</i>, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un'attività di investimento da parte di</p>	<p>Con riferimento all'operatività in Italia di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si evidenzia che nel nuovo art. 28 del TUF – come modificato dal d.lgs. 129/2017 – è stata esercitata l'opzione, concessa dall'art. 39, par. 1, della MiFID II, di imporre alle imprese di paesi terzi lo stabilimento di una succursale nel territorio dello Stato ai fini della prestazione dei servizi/attività di investimento e dei servizi accessori nei confronti dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali su richiesta.</p> <p>Inoltre, l'art. 28 del TUF ha esplicitato che le disposizioni del Titolo VIII del MiFIR – direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale – trovano attuazione esclusivamente in relazione alle imprese di paesi terzi che svolgono servizi e attività di investimento nonché servizi accessori in regime di libera prestazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto.</p> <p>Nelle ipotesi previste dall'art. 46, par. 4, comma 5, del MiFIR (cioè in assenza di una decisione di equivalenza da parte della Commissione europea ovvero qualora tale decisione non sia più vigente), il regime nazionale, di cui al nuovo art. 28 del TUF, prevede la possibilità per le imprese di paesi</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p style="text-align: center;">CONSOB</p> <p>un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla prestazione del servizio o all'esercizio dell'attività di investimento al cliente in questione. L'iniziativa di tale cliente non dà diritto all'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Testo Unico.</p> <p>2. La domanda indica:</p> <p>a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici e di telefax;</p> <p>b) i servizi e le attività d'investimento e i servizi accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante stabilimento di succursali;</p> <p>e) l'elenco dei documenti allegati.</p> <p>3. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi e attività di:</p> <p>a) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;</p> <p>b) gestione di portafogli;</p>	<p>terzi, diverse dalle banche, di essere autorizzate a prestare in Italia, nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, servizi e attività di investimento nonché servizi accessori anche senza stabilimento di una succursale.</p> <p>Sulla base della delega regolamentare attribuita alla Consob dal nuovo art. 28, comma 4, del TUF, sono state apportate alla Parte IV del Libro II del Regolamento Intermediari le modificazioni necessarie alla luce delle novità contenute nella normativa primaria di riferimento.</p> <p>In particolare, sono state abrogate le disposizioni concernenti il contenuto della domanda di autorizzazione e l'individuazione della documentazione da allegare alla stessa (recate, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'art. 17 e dall'art. 18), essendo al riguardo stato predisposto un apposito allegato al Regolamento Intermediari (nuovo Allegato n. 1), che, tra l'altro, recepisce quanto indicato dall'art. 40 della MiFID II.</p> <p>Il nuovo comma 1-bis recepisce l'art. 42 della MiFID II che disciplina la fattispecie della prestazione di servizi e attività di investimento su iniziativa esclusiva del cliente al dettaglio o professionale su richiesta, prevedendo, in tale ipotesi, il venir meno dell'obbligo della succursale.</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>e) ricezione e trasmissione di ordini;</p> <p>d) consulenza in materia di investimenti;</p> <p>la domanda stessa precisa altresì se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi e attività senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa.</p> <p>4. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.</p>	<p>Fattispecie analoga si rinviene anche nell'art. 46, par. 5, del MIFIR con riferimento all'iniziativa esclusiva delle controparti qualificate e dei clienti professionali di diritto. Trattandosi di disposizione direttamente applicabile, non si è ritenuto al riguardo di disciplinare tale fattispecie a livello regolamentare.</p>
<p>TUF_Art. 28, comma 4: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p>Art. 18 (Documentazione da allegare alla domanda)</p> <p>1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione riguardante l'impresa richiedente:</p> <p>a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;</p> <p>b) dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure</p>	<p>Il presente articolo è stato abrogato in quanto il relativo contenuto, opportunamente modificato, è confluito all'interno del nuovo Allegato n. 1.</p>

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>CONSOB</p> <p>REGOLAMENTO INTERMEDIARI</p> <p>consorsuali o altre equivalenti;</p> <p>e) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo con l'indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;</p> <p>d) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;</p> <p>e) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;</p> <p>f) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;</p> <p>g) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica contenente, in ogni caso, la descrizione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate, ivi compresa l'illustrazione delle modalità di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1;</p> <p>h) copia autentica dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine.</p>	

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>2. In caso di stabilimento di succursali, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la domanda è altresì corredata della seguente documentazione:</p> <p>a) descrizione della struttura organizzativa delle succursali redatta, ove compatibile, secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare, contenente, in ogni caso, la descrizione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;</p> <p>b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali: verbale della riunione dell'organo di amministrazione o, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui all'articolo 13 del Testo Unico. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'Allegato n. 2 presa a base delle valutazioni effettuate. Nell'Allegato n. 2 sono richiamati i requisiti formali di tale documentazione;</p> <p>c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico.</p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	3. Si applica l'articolo 8, comma 2.	
MIFID II Art. 41: Rilascio dell'autorizzazione TUF Art. 28, comma 4: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Art. 19 (Istruttoria della domanda) 1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28, commi 1, 2 e 6 , del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato d'origine. 1-bis. I termini dell'istruttoria di cui al comma 1 sono sospesi finché gli accordi, previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del Testo Unico, non siano stati perfezionati. 2. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate immediatamente a conoscenza della Consob prima che	In merito all'istruttoria relativa all'istanza di autorizzazione, è stato mantenuto il termine attualmente fissato in 120 giorni per la conclusione del procedimento, sebbene la direttiva MiFID II (art. 41) fissi un termine di sei mesi dalla ricezione della domanda completa. Inoltre, sono state previste specifiche ipotesi di sospensione dei termini, anche se nella disciplina MiFID II non risultano previsioni specifiche al riguardo. In proposito si ritiene, infatti, che la sospensione dei termini sia un istituto generale del diritto amministrativo italiano e possa trovare applicazione nell'ambito dei procedimenti di che trattasi, anche alla luce della circostanza che il termine di conclusione del procedimento previsto risulta inferiore rispetto a quello fissato dalla normativa europea.

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione.</p> <p>3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p> <p>a) all'impresa richiedente;</p> <p>b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo ed ai soci dell'impresa richiedente;</p> <p>c) a qualunque altro soggetto, anche estero.</p> <p>4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta. La Consob informa la società richiedente dell'accoglimento o meno dell'istanza entro il termine di cui al comma 1.</p>	
	<p style="text-align: center;">Art. 19-bis (Estensione delle autorizzazioni)</p> <p>1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende essere autorizzata allo svolgimento di ulteriori servizi o attività di investimento o servizi accessori inoltra domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 17.</p>	<p>Secondo l'attuale Regolamento Intermediari (art. 21) la fattispecie dell'estensione delle autorizzazioni delle imprese di investimento extracomunitarie (ora: imprese di paesi terzi diverse dalle banche) è disciplinata mediante il richiamo all'art. 12 (in tema di estensione delle autorizzazioni delle SIM). Poiché nel documento di consultazione pubblicato lo scorso 31 luglio</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
	<p>2. Si applicano gli articoli 7, commi 4 e 5, e 19.</p>	<p>sono state disposte l'abrogazione del citato art. 12 e l'introduzione di una disciplina unitaria per le ipotesi di prima autorizzazione e di autorizzazioni successive – in linea con la normativa europea di implementazione della MiFID II (c.d. RTS e ITS) in materia di autorizzazione delle SIM – si è reso necessario prevedere una specifica norma per disciplinare l'estensione delle autorizzazioni per le imprese di paesi terzi diverse dalle banche.</p>
<p>TUF_Art. 28, comma 4: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p style="text-align: center;">Art. 20 (Lingua degli atti)</p> <p>1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi degli artt. 18 Allegato n. 1 e dell'articolo 19 devono essere prodotte in lingua italiana o nella lingua di uso corrente nel settore finanziario; fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i documenti i cui originali siano redatti in una lingua diversa devono essere accompagnati da apposita traduzione in lingua italiana.</p>	



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MIFID II_Art. 43: Revoca delle autorizzazioni</p> <p>TUF_Art. 28, comma 4: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p>Art. 21 (Disposizioni applicabili)</p> <p>1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12-13, 14, 15 e 16.</p>	<p>Si richiama il commento <i>sub art. 19-bis</i>.</p>
<p>MIFIR_Titolo VIII: prestazione di servizi senza una succursale da parte di imprese di paesi terzi</p> <p>TUF_Art. 28: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p>Art. 21-bis (Prestazione di servizi e attività in altri Stati UE da parte dell'impresa di paesi terzi, diversa da una banca, autorizzata mediante succursale)</p> <p>1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata mediante succursale secondo quanto stabilito dall'articolo 17, può prestare, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014, in altri Stati UE, senza stabilirvi nuove succursali, servizi e attività coperte dall'autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo Regolamento e purché sia stata trasmessa alla Consob un'apposita comunicazione preventiva.</p> <p>2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-quater.</p>	<p>Il nuovo art. 21-<i>bis</i> tiene conto di quanto previsto dall'art. 47, par. 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014 in base al quale "un'impresa di un paese terzo il cui quadro giuridico e di vigilanza sia stato riconosciuto effettivamente equivalente [attraverso una decisione di equivalenza da parte della Commissione europea] e sia autorizzata in conformità dell'articolo 39 della direttiva 2014/65/UE può fornire servizi e attività coperte dall'autorizzazione a controparti qualificate e a clienti professionali ai sensi dell'allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE in altri Stati membri dell'Unione senza stabilire nuove succursali. A tal fine deve soddisfare i requisiti in materia di informazione per la fornitura transfrontaliera di servizi e attività di cui all'articolo 34 della direttiva 2014/65/UE".</p> <p>Alla luce di tale previsione è stata ravvisata la necessità di prevedere una procedura <i>ad hoc</i> per il caso dell'impresa di paesi terzi con succursale autorizzata in Italia che intenda prestare</p>

CONSOB

NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
		<p>servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato UE.</p> <p>Al riguardo è stato richiamato l'art. 16-<i>quater</i>, la cui introduzione nel Regolamento Intermediari è stata proposta con il documento di consultazione pubblicato lo scorso 31 luglio, con il fine di disciplinare la prestazione, da parte di una SIM italiana, di servizi e attività di investimento in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi. Recependo l'art. 16-<i>quater</i> quanto al riguardo previsto dall'art. 34 della MiFID II, il suo richiamo nella disposizione in commento trova la sua ragion d'essere nella circostanza che proprio l'art. 47, par. 3, del MiFIR prevede che la succursale autorizzata in uno Stato membro debba soddisfare i requisiti in materia di informazione per la fornitura transfrontaliera di servizi e attività di cui all'art. 34 della MiFID II.</p> <p>Resta inteso, come detto sopra, che, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle decisioni di equivalenza ai sensi dell'art. 47, par. 1, del Regolamento (UE) n. 600/2014, non può trovare applicazione la disciplina sopra richiamata di cui all'art. 47, par. 3, del medesimo Regolamento.</p>



NORMATIVA EUROPEA DA RECEPIRE E DISPOSIZIONE TUF CHE ATTRIBUISCE ALLA CONSOB I POTERI REGOLAMENTARI	REGOLAMENTO INTERMEDIARI	COMMENTO
<p>MiFIR Titolo VIII: prestazione di servizi senza una succursale da parte di imprese di paesi terzi</p> <p>TUF Art. 28: Imprese di paesi terzi diverse dalle banche</p>	<p>Art. 21-ter</p> <p>(Prestazione di servizi e attività in Italia da parte dell'impresa di paesi terzi, diversa da una banca, autorizzata mediante succursale in altri Stati UE)</p> <p>1. La succursale di un'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, autorizzata in un altro Stato UE, può prestare in Italia senza stabilirvi una nuova succursale, ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 600/2014, servizi e attività coperte dall'autorizzazione nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, qualora il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto effettivamente equivalente dalla Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo Regolamento e purché la Consob sia stata preventivamente informata dall'autorità dello Stato UE in cui è stabilita la succursale.</p> <p>2. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 23.</p>	<p>Il nuovo art. 21-ter disciplina il caso in cui le succursali di imprese di paesi terzi, diverse dalle banche, autorizzate in altri Stati UE intendano prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in Italia nelle circostanze previste dall'art. 47, par. 3, del MiFIR.</p> <p>Al riguardo è stato richiamato l'art. 23 del Regolamento Intermediari, che, nella nuova formulazione proposta con il documento di consultazione pubblicato lo scorso 31 luglio, disciplina lo svolgimento di servizi senza stabilimento di succursali da parte di imprese di investimento UE.</p> <p>Si sottolinea che, come sopra rappresentato, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea delle decisioni di equivalenza ai sensi dell'art. 47, par. 1, del Regolamento (UE) n. 600/2014, un'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intenda operare in Italia deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 6, del TUF, non potendo trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 47, par. 3, del medesimo Regolamento.</p>

**ALLEGATO N. 1****DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ALLA PRESTAZIONE IN ITALIA DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE
DALLE BANCHE DI SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO****TITOLO I****DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE****SEZIONE I****DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE IN ITALIA MEDIANTE STABILIMENTO DI
SUCCURSALI DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE DI SERVIZI E ATTIVITÀ
DI INVESTIMENTO CON O SENZA SERVIZI ACCESSORI NEI CASI DI CUI ALL'ART. 28, COMMI 1 E 6,
DEL TUF**

La domanda di autorizzazione allo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica:

- a) denominazione completa (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); sito internet se disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile; codice identificativo della persona giuridica (*legal entity identifier* — LEI) e codice identificativo d'azienda (*business identifier code* — BIC), se disponibili;
- b) recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica);
- c) elenco dei servizi e delle attività d'investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari che l'impresa intende fornire nel territorio della Repubblica per il tramite della succursale, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;
- d) nome e indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nel paese terzo; qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza; *link* al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile;
- e) elenco dei documenti allegati.

La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

1. informazioni generali sull'impresa istante:

- a) copia dei documenti societari (ivi compresi atto costitutivo e statuto sociale) certificati come vigenti dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;
- b) dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l'indicazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita;
- c) informazioni sulla distribuzione geografica dell'impresa e sulle attività svolte dalla stessa;



- d) *legal opinion* in merito all'assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUF e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell'Unione Europea direttamente applicabili;

2. informazioni sul capitale:

- a) dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;
- b) situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;
- c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera d), del Testo Unico;

3. informazioni sugli azionisti:

- a) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e delle principali attività di ciascuna impresa del gruppo;
- c) identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché descrizione del rapporto tra le entità finanziarie e le eventuali entità non finanziarie del gruppo;

4. informazioni sull'organo di gestione e di controllo, sulle persone che dirigono l'attività e sui responsabili delle succursali:

- a) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
- b) in riferimento ai responsabili delle succursali:
- i. dati personali, compreso nome, luogo e data di nascita, numero nazionale di identificazione personale, se disponibile, indirizzo e recapiti;
 - ii. *curriculum vitae* che indichi l'istruzione e la formazione professionale, l'esperienza professionale, con specificazione dei soggetti presso i quali la stessa è stata maturata nonché della natura e della durata delle funzioni svolte; in riferimento alle posizioni ricoperte negli ultimi dieci anni, informazioni sui poteri decisionali assegnati e su quelli delegati nonché sulle aree operative eventualmente poste sotto il controllo della persona interessata;
 - iii. documentazione relativa alla reputazione e all'esperienza della persona interessata;
 - iv. certificati ufficiali (se e nella misura in cui sono disponibili nello Stato d'origine) o altri documenti equivalenti relativi a precedenti penali e indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari pendenti nei confronti della persona interessata (compresa l'interdizione come amministratore d'impresa, procedure fallimentari, d'insolvenza e simili); per le indagini in corso, le informazioni possono essere fornite tramite dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

CONSOB

- v.informazioni sul rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale; o sul ritiro, la revoca o la cessazione di tale registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza; o sull'espulsione da parte di un organismo di regolamentazione o governativo o di un organismo o un'associazione professionale;
- vi.informazioni su un eventuale licenziamento da una posizione lavorativa, allontanamento da una posizione di fiducia, da un rapporto fiduciario o simile;
- vii.informazioni su un'eventuale valutazione della reputazione e dell'esperienza in quanto acquirente o persona che dirige l'attività già effettuata da un'altra autorità (compresa la data della valutazione, l'identità di tale autorità e l'esito della valutazione);
- viii.descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari della persona in questione e dei suoi stretti familiari con i membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, impresa madre, imprese figlie e azionisti;
- ix.verbale della riunione dell'organo di gestione o, in caso di amministratore unico, dell'organo di controllo, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti dei responsabili delle succursali di cui all'articolo 13 del Testo Unico. Al verbale deve essere unita la documentazione presa a base delle valutazioni effettuate;
- x.informazioni sul tempo minimo che i responsabili delle succursali dedicheranno all'esercizio delle loro funzioni (indicazioni annuali e mensili);
- xi.informazioni sulle risorse umane e finanziarie destinate alla preparazione e alla formazione dei responsabili delle succursali (indicazioni annuali);

5. informazioni finanziarie:

previsioni relative alle succursali comprendenti:

- a) bilanci previsionali (stato patrimoniale e conto economico analitico) dei primi tre esercizi, da cui risultino:
 - i.gli investimenti che si intendono effettuare, con indicazione dell'ammontare, del piano di ammortamento, delle forme di finanziamento, nonché della durata o dei tempi di realizzazione;
 - ii.i costi operativi, distinti per categoria;
 - iii.i risultati economici attesi;
 - iv.l'andamento del *cash-flow*;
 - v.l'andamento dei requisiti prudenziali;
- b) le ipotesi di pianificazione per le suddette previsioni e le spiegazioni delle cifre, incluse le previsioni relative al numero e al tipo di clienti, al volume delle transazioni/ordini e alle attività in gestione;

6. informazioni sull'organizzazione delle succursali:

- a) indirizzo della succursale e, ove disponibili, recapiti della stessa (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica);
- b) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini;
 - ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
 - iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela "*target*" della succursale;

CONSOB

- iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
 - v. indicazione dell'eventuale ricorso a consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e/o a strumenti di comunicazione a distanza;
 - vi. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;
- c) struttura organizzativa e sistemi di controllo interni, compresi:
- i. i dati personali dei responsabili delle funzioni di gestione e di controllo, compresi *curriculum vitae* dettagliati che indichino l'istruzione, la formazione e l'esperienza professionale;
 - ii. la descrizione delle risorse (in particolare umane e tecniche) assegnate alle varie attività previste;
 - iii. in riferimento all'eventuale detenzione di strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti, le informazioni sugli accordi per la salvaguardia delle attività dei clienti (in particolare se gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide sono detenuti da un depositario, il nominativo del depositario e i relativi contatti);
 - iv. elenco delle funzioni, dei servizi o delle attività esternalizzati (o destinati a essere esternalizzati) unitamente a una descrizione del sistema di controllo interno sulle funzioni stesse con l'indicazione delle risorse umane e tecniche preposte al relativo controllo;
- d) documentazione attestante l'adesione della succursale a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 2, del Testo Unico;
- e) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori;
- f) descrizione delle misure adottate in tema di *product governance*;
- g) descrizione dei sistemi per il monitoraggio delle attività della succursale, compresi i sistemi di *back-up*, se disponibili, e i controlli dei sistemi e del rischio nel caso in cui l'impresa intenda svolgere la negoziazione algoritmica e/o fornire un accesso elettronico diretto;
- h) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;
- i) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;
- j) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;
- k) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- l) descrizione del manuale delle procedure della succursale finalizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza.

SEZIONE II

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESTAZIONE IN ITALIA DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO, CON O SENZA SERVIZI ACCESSORI, IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI QUALIFICATE O DI CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 6, DEL TUF

La domanda di autorizzazione alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei



casi di cui all'art. 28, comma 6, del TUF, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, indica:

- a) denominazione completa (compresa la denominazione legale e qualsiasi altra denominazione commerciale utilizzata); struttura giuridica; indirizzo della sede legale e, ove diverso, indirizzo della direzione generale; recapiti (numeri telefonici e di telefax, nonché indirizzo di posta elettronica); sito internet se disponibile; numero di identificazione nazionale, se disponibile; codice identificativo della persona giuridica (*legal entity identifier* — LEI) e codice identificativo d'azienda (*business identifier code* — BIC), se disponibili;
- b) recapiti della persona responsabile della domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica);
- c) elenco dei servizi e delle attività d'investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari che l'impresa intende fornire nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, e se si deterranno o meno (anche su base temporanea) strumenti finanziari e disponibilità liquide di pertinenza dei clienti;
- d) nome ed indirizzo dell'autorità competente responsabile della vigilanza dell'impresa nel paese terzo; qualora più di un'autorità sia competente per la vigilanza, le informazioni sui rispettivi ambiti di competenza; *link* al registro di ciascuna autorità competente del paese terzo, se disponibile;
- e) elenco dei documenti allegati.

La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

1. informazioni generali sull'impresa istante:

- a) copie dei documenti societari (ivi compresi atto costitutivo e statuto sociale) certificati come vigenti dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;
- b) dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l'indicazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita;
- c) informazioni sulla distribuzione geografica dell'impresa e sulle attività svolte dalla stessa;
- d) *legal opinion* in merito all'assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUF e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell'Unione Europea direttamente applicabili;

2. informazioni sul capitale:

- a) dichiarazione da parte dell'incaricato del controllo contabile sulla società o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;
- b) situazione patrimoniale riferita a una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

3. informazioni sugli azionisti:

- a) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'art. 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- b) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e delle principali attività di ciascuna impresa del gruppo;

CONSOB

- c) identificazione di tutte le entità regolamentate all'interno del gruppo e nominativi delle autorità di vigilanza competenti nonché descrizione del rapporto tra le entità finanziarie e le eventuali entità non finanziarie del gruppo;

4. informazioni sull'organo di gestione e di controllo nonché sulle persone che dirigono l'attività:

- a) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti degli organi di gestione e di controllo con indicazione dei relativi poteri e delle eventuali deleghe assegnate, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

5. programma concernente l'attività iniziale che l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia contenente:

- a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini;
 - ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
 - iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela "target";
 - iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
 - v. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;
- b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;
- c) descrizione delle misure adottate in tema di *product governance*;
- d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;
- e) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;
- f) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;
- g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente all'attività svolta in Italia.

TITOLO II

DOMANDA DI ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ULTERIORI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E SERVIZI ACCESSORI DA PARTE DI IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

SEZIONE I

DOMANDA DI ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI, DIVERSE DALLE BANCHE, AUTORIZZATE IN ITALIA ALLO STABILIMENTO DI SUCCURSALI NEI CASI DI CUI ALL'ART. 28, COMMI 1 E 6, DEL TUF



La domanda di estensione dell'autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi e attività di investimento e servizi accessori in Italia mediante stabilimento di succursale da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo e recante i recapiti della persona responsabile della stessa domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica), è corredata della seguente documentazione:

1. dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l'indicazione che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita gli ulteriori servizi e attività di investimento nonché servizi accessori che la stessa intende svolgere nel territorio della Repubblica;
2. *legal opinion* in merito all'assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare, con riguardo agli ulteriori servizi e attività di investimento e servizi accessori oggetto della domanda di estensione, gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUF e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell'Unione Europea direttamente applicabili;
3. programma concernente l'attività iniziale che l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia contenente:
 - a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini;
 - ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
 - iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela "target";
 - iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
 - v. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;
 - b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;
 - c) descrizione delle misure adottate in tema di *product governance*;
 - d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;
 - e) descrizione delle procedure relative alla funzione antiriciclaggio;
 - f) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;
 - g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;
 - h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente all'attività svolta in Italia;
4. relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della succursale, recante altresì l'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative;



5. dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera *d*), del Testo Unico, in relazione agli ulteriori servizi e attività di investimento per i quali si chiede l'autorizzazione.

SEZIONE II

DOMANDA DI ESTENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI, DIVERSE DALLE BANCHE, AUTORIZZATE A OPERARE IN ITALIA IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI NEI CONFRONTI DI CONTROPARTI QUALIFICATE O DI CLIENTI PROFESSIONALI DI DIRITTO NEI CASI DI CUI ALL'ART. 28, COMMA 6, DEL TUF

La domanda di estensione dell'autorizzazione alla prestazione di ulteriori servizi e attività di investimento nonché servizi accessori in Italia in regime di libera prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali di diritto nei casi di cui all'art. 28, comma 6, del TUF, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo e recante i recapiti della persona responsabile della stessa domanda (compresi il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica), è corredata della seguente documentazione:

1. dichiarazione scritta emessa dall'autorità competente del paese terzo recante l'indicazione che l'impresa è autorizzata a prestare nel paese in cui è stabilita gli ulteriori servizi e attività di investimento nonché servizi accessori che la stessa intende svolgere nel territorio della Repubblica;
2. *legal opinion* in merito all'assenza nel paese terzo di disposizioni che precludano la capacità della succursale dell'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare, con riguardo agli ulteriori servizi e attività di investimento e servizi accessori oggetto della domanda di estensione, gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del TUF e delle relative norme di attuazione o contenuti in atti dell'Unione Europea direttamente applicabili;
3. programma concernente l'attività iniziale che l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca intende svolgere in Italia contenente:
 - a) descrizione delle attività programmate per i successivi tre anni, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
 - i. informazioni sulle tipologie di operazioni previste, ivi inclusi i prodotti oggetto delle operazioni e le tipologie di sedi previste per l'esecuzione degli ordini;
 - ii. informazioni sui servizi accessori che saranno eventualmente esercitati congiuntamente ai servizi o alle attività di investimento di cui si richiede l'autorizzazione;
 - iii. tipologia e ubicazione geografica della clientela "*target*";
 - iv. attività e accordi di commercializzazione e promozionali, ivi inclusi i tipi di documenti promozionali utilizzati;
 - v. nominativi, ove disponibili al momento della domanda di autorizzazione, dei consulenti e distributori di servizi e attività di investimento e ubicazione geografica della loro attività;
 - b) descrizione delle misure volte a individuare e prevenire o gestire eventuali conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;
 - c) descrizione delle misure adottate in tema di *product governance*;

CONSOB

- d) descrizione delle procedure di controllo interno relative alle funzioni di controllo di conformità, revisione interna e gestione del rischio;
- e) descrizione delle procedure relative alla funzione anticiclaggio;
- f) descrizione dei piani di continuità operativa, inclusi i sistemi e le risorse umane;
- g) descrizione delle politiche in materia di gestione, tenuta e conservazione delle registrazioni;
- h) descrizione del manuale delle procedure finalizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento e al rispetto delle regole di trasparenza e correttezza relativamente all'attività svolta in Italia.



MODIFICHE AI REGOLAMENTI N. 16190 DEL 29 OTTOBRE 2007 (INTERMEDIARI), N. 16191 DEL 29 OTTOBRE 2007 (MERCATI) E N. 18592 DEL 26 GIUGNO 2013 (RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI ON-LINE), IN ATTUAZIONE DELL'ART. 4-UNDECIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 1998 SUI SISTEMI INTERNI DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI

**Documento per la consultazione
9 Novembre 2017**

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **24 novembre 2017 on-line** per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 - ROMA

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

Il presente documento avvia il processo di consultazione sulle modifiche necessarie per l'attuazione dell'articolo 4-undecies, comma 4, del d.lgs. n. 58/98 – così come modificato dal d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017 - inerente ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni. Le modifiche interessano tre regolamenti della Consob, rispettivamente in materia di intermediari, di mercati e di raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line.

1. Premessa

Il recepimento della direttiva 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (MiFID II), attraverso l'adozione del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, ha costituito l'occasione per l'introduzione nel d.lgs. n. 58/98 (di seguito "TUF") di una disciplina unitaria dei sistemi di segnalazione delle violazioni nel settore del mercato finanziario. La nuova disciplina è contenuta negli articoli 4-undecies e 4-duodecies concernenti, rispettivamente, il c.d. "whistleblowing interno" e il c.d. "whistleblowing esterno". In particolare, tali articoli hanno sostituito, integrandone il contenuto, le disposizioni del TUF che disciplinavano la medesima materia per ciascun settore [artt. 4-octies e 4-novies in materia di PRIIPs; artt. 8-bis e 8-ter in materia di intermediari; artt. 79-sexiesdecies e 79-septiesdecies con riguardo ai depositari centrali e ai soggetti tenuti all'osservanza del regolamento (UE) n. 909/2014 (c.d. CSDR); art. 98-sexies in materia di offerta al pubblico di quote o azioni di OICR aperti].

Il *whistleblowing* è utile a prevenire o a far emergere illeciti o irregolarità all'interno delle organizzazioni aziendali e, più in generale, favorisce la diffusione di una cultura della legalità e della trasparenza.

Il primo comma dell'articolo 4-*undecies* del TUF impone ai soggetti di cui alle parti II e III del medesimo decreto legislativo di adottare procedure specifiche per consentire la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta nonché del regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato. Con l'occasione, pertanto, si realizza anche l'attuazione, a livello di misure regolamentari nazionali, delle disposizioni contenute nell'articolo 32 (Segnalazione di violazioni) del sopra citato regolamento europeo sugli abusi di mercato.

La disposizione dell'articolo 4-*undecies* si caratterizza per un ampio ambito di applicazione soggettivo, che ricomprende i soggetti destinatari delle discipline contenute rispettivamente nella Parte II del TUF (Sim, banche, società di gestione di OICVM, Sicav, depositari di OICVM, società di consulenza, gestori di portali di *equity crowdfunding*, imprese di assicurazione) e nella Parte III del TUF (gestori di mercati regolamentati, fornitori di servizi di comunicazione dati, depositari centrali, controparti centrali). Tali soggetti sono tenuti a predisporre sistemi interni per la segnalazione delle violazioni per tutte le attività regolamentate da essi svolte, anche se allocate in parti diverse del TUF (ad esempio, le Sgr relativamente anche all'attività di offerta al pubblico di quote o azioni di OICVM, i soggetti abilitati relativamente anche all'attività di ideazione, vendita e consulenza di PRIIPs o alle attività regolate dal CSDR).

Il comma 4 del medesimo articolo 4-*undecies* attribuisce alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di emanare, “*secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del medesimo articolo, avuto riguardo all'esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari*”.

Con il presente documento si avvia la consultazione finalizzata all'esercizio della competenza regolamentare della Consob in materia di *whistleblowing* con particolare riguardo a:

- (a) le società di consulenza finanziaria (art. 31, comma 6-*bis*);
- (b) i gestori del mercato [art. 64, comma 4, lett. c)];
- (c) i fornitori di servizi di comunicazione dati [art. 79-*ter*.1, comma 2, lett. c)];
- (d) i gestori di portali di *equity crowdfunding* (art. 50-*quinquies*, comma 6-*bis*) diversi dai gestori cosiddetti di diritto.

Si evidenzia, per completezza, che per i soggetti di cui alla lettera (b) la competenza regolamentare è da esercitarsi da parte della Consob d'intesa con Banca d'Italia per i gestori di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato, e previa acquisizione del parere di Banca d'Italia per i gestori di mercati regolamentati all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute (cfr. art. 62-*quater*, commi 2 e 3 del TUF).

Si segnala, in ultimo, che l'Autorità comunicherà, in tempo utile, le modalità di ricezione delle segnalazioni di violazioni ai sensi dell'art. 4-*duodecies* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a far data dal 3 gennaio 2018 (entrata in applicazione della citata disposizione normativa primaria).

2. Illustrazione delle scelte regolamentari

Il presente documento accompagna la consultazione sulle modifiche che si intende apportare ai regolamenti adottati dalla Consob in materia di intermediari, di mercati e di raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line* ai fini del recepimento dell'articolo 4-*undecies*, comma 4, del TUF. Si rinvia, rispettivamente, alle tabelle n. 1, 2 e 3 che seguono, per l'analisi degli interventi prospettati su ciascuno dei regolamenti richiamati.

In particolare, la disposizione che si propone di inserire nell'ambito del regolamento Intermediari ha come destinatari le società di consulenza finanziaria; la disposizione che si propone di inserire nel regolamento Mercati ha come destinatari i gestori del mercato e i fornitori di servizi di comunicazione dati; in ultimo, la disposizione che si propone di inserire nel regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali *on-line* ha come destinatari i gestori di portali di *equity crowdfunding*.

In via generale, esse disciplinano gli aspetti di natura procedurale e organizzativa che i citati soggetti devono adottare per consentire al proprio personale di segnalare gli atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme che regolano l'attività svolta.

In considerazione della novità dell'istituto per i soggetti sopra indicati, le disposizioni che si propongono per la pubblica consultazione hanno tenuto conto di quanto già dettato da Banca d'Italia, con riferimento alle banche, in attuazione della direttiva 2013/36/UE (CRD IV)¹. Sempre in ragione della novità della materia (se si eccettuano le banche), è stata definita una disciplina regolamentare che individua requisiti minimi ed essenziali, lasciando agli operatori ampi margini di autonomia per scegliere - in linea con il principio di proporzionalità - le soluzioni tecniche e organizzative più idonee ed efficaci in base alle caratteristiche della propria struttura organizzativa e delle attività effettivamente svolte.

Tale opzione è volta a stimolare l'autoregolamentazione da parte degli operatori del settore favorendo lo sviluppo delle *best practice* nell'impianto dei sistemi interni di segnalazione.

Con riferimento ai gestori di portali di *equity crowdfunding* sono state adottate soluzioni regolamentari in parte non coincidenti con quelle descritte. Nello specifico, non si è ritenuto opportuno replicare integralmente per tali soggetti le previsioni normative prospettate nel regolamento Intermediari e nel regolamento Mercati in considerazione del tipo di attività svolta dai gestori di portali e delle dimensioni mediamente contenute delle rispettive organizzazioni aziendali. Pertanto, i requisiti cui devono rispondere i sistemi interni di segnalazione dei gestori di portali di *equity crowdfunding* sono stati graduati, già in sede di proposta delle inerenti disposizioni regolamentari, in un'ottica di proporzionalità.

In ultimo, si precisa che le disposizioni in oggetto non sono complete del numero dell'articolo, il quale verrà definito in sede di adozione delle delibere con le quali si darà corso alle modifiche che interessano i tre regolamenti in oggetto, all'esito delle altre procedure di consultazione avviate nello scorso mese di luglio 2017.

¹ Si fa riferimento alla circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (aggiornamento n. 11 del 21 luglio 2015).

Tabella n. 1 – Regolamento Intermediari

DISPOSIZIONI PROPOSTE	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo X (<i>Procedure per la segnalazione delle violazioni</i>)</p> <p>1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione delle società di consulenza finanziaria e definite in linea con il principio di proporzionalità.</p>	<p>L'approvazione dei sistemi interni di segnalazione e la relativa responsabilità sono ricondotti all'organo amministrativo di vertice, al fine di garantire un corretto processo di <i>accountability</i> interno alla società di consulenza finanziaria.</p> <p>Il concetto di proporzionalità viene espressamente richiamato, in quanto assume rilevanza - in considerazione della novità dell'istituto - consentire a ciascuna realtà operativa di adattare il sistema di segnalazione alla propria dimensione e struttura e alla complessità delle attività svolte. Tale approccio flessibile implica anche la possibilità/opportunità, sotto la responsabilità dell'organo decisionale di vertice, di adeguare i sistemi di segnalazione nel tempo, in ragione delle mutate esigenze.</p>
<p>2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio, (ii) non partecipino all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti. 	<p>Ferma restando la necessità della predisposizione di canali di comunicazione sicuri, specifici, indipendenti e autonomi per le segnalazioni, come indicato dalle direttive e regolamenti europei e meglio dettagliato nel TUF, le disposizioni del secondo comma dettano ulteriori requisiti dei sistemi di segnalazione, ai fini di consentire la migliore conformità rispetto al dettato normativo primario.</p>
<p>3. Le società di consulenza finanziaria nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.</p>	<p>La nomina di un responsabile del sistema è coerente con l'approccio generalmente proposto per gli istituti di tutela. Il ruolo del responsabile si estrinseca sia verso l'interno, assicurando il corretto e tempestivo <i>reporting</i> interno agli organi aziendali preposti, sia verso l'esterno, rappresentando il soggetto formalmente preposto a dialogare con l'autorità competente in caso di necessità.</p>
<p>4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto</p>	<p>Le disposizioni contenute nel comma 4 sono idonee a specificare ulteriormente quanto previsto al comma 2, lettere a) e b), dell'art. 4-<i>undecies</i> del</p>

coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.	TUF.
<p>5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;</p> <p>b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;</p> <p>c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;</p> <p>d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;</p> <p>e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;</p> <p>f) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;</p> <p>g) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;</p> <p>h) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.</p>	<p>Le disposizioni del comma 5 specificano il contenuto minimo delle procedure che attengono al funzionamento dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni. Appare rilevante, infatti, che siano proceduralmente predeterminati sia i soggetti che hanno la legittimazione ad utilizzare, se del caso, i sistemi di segnalazione, sia gli atti o fatti che possono concretamente costituire oggetto di segnalazioni. In particolare, tale ultima specificazione è idonea a realizzare la concreta ricognizione delle disposizioni della normativa applicabile, rispetto alle quali possono rilevare eventuali violazioni, in linea con l'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto del <i>whistleblowing</i>.</p> <p>Con particolare riferimento alla lett. h) il riferimento alla "disciplina applicabile" è da intendersi alla disciplina civilistica, del lavoro e/o a ulteriori discipline applicabili nell'ambito del rapporto fra datore di lavoro e dipendente/collaboratore.</p>
<p>6. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, le società di consulenza finanziaria illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.</p>	<p>Tale disposizione appare utile a consentire l'adeguata conoscenza, da parte del personale delle organizzazioni aziendali cui si applica la disciplina del <i>whistleblowing</i>, delle misure organizzative effettivamente approntate per la segnalazioni di violazioni. Non ultimo, la funzione informativa appare di particolare rilevanza con espresso riferimento alle tutele previste a favore dei segnalanti.</p>
<p>7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale.</p>	<p>L'obbligo di predisposizione di una relazione annuale sui sistemi interni di segnalazione configura uno strumento di <i>reporting</i> verso gli organi aziendali preposti, nonché nei confronti del personale, per contribuire all'obiettivo dello sviluppo di una cultura della legalità e della trasparenza.</p>
<p>8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF e del presente</p>	<p>Si ritiene opportuno consentire espressamente l'esternalizzazione di alcune delle attività di</p>

<p>articolo, le società di consulenza finanziaria possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.</p>	<p>gestione delle segnalazioni interne.</p> <p>Tale possibilità appare importante per le realtà più piccole, che potrebbero non avere le risorse interne o le specializzazioni necessarie per effettuare la ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni.</p> <p>Si evidenzia che l'esternalizzazione non può riguardare l'adozione degli eventuali provvedimenti finali né il ruolo del responsabile del sistema, che devono rimanere interni al soggetto destinatario dell'art. 4-undecies del TUF.</p>
---	--

Tabella n. 2 – Regolamento Mercati

DISPOSIZIONI PROPOSTE	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo X (<i>Procedure per la segnalazione delle violazioni</i>)</p> <p>1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione dei gestori di mercati regolamentati e dei fornitori di servizi di comunicazione dati e definite in linea con il principio di proporzionalità.</p> <p>2. Le procedure indicate al comma 1 sono idonee ad assicurare che i soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni:</p> <p>(i) non siano gerarchicamente o funzionalmente subordinati all'eventuale soggetto segnalato, non siano essi stessi il presunto responsabile della violazione e non abbiano un potenziale interesse correlato alle segnalazioni, tale da comprometterne l'imparzialità e l'indipendenza di giudizio,</p> <p>(ii) non partecipino all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti.</p> <p>3. I soggetti indicati al comma 1 nominano un responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il quale ne assicura la corretta funzionalità e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali competenti le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti.</p> <p>4. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.</p> <p>5. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;</p> <p>b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;</p> <p>c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;</p> <p>d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;</p>	<p>La disciplina normativa dettata per l'istituto del <i>whistleblowing</i> interno con riguardo ai gestori del mercato regolamentato e ai fornitori di servizi di comunicazione dati replica le scelte regolamentari complessivamente prospettate per le società di consulenza finanziaria, all'interno del regolamento Intermediari.</p> <p>Si rinvia, pertanto, alle argomentazioni espresse <i>supra</i> (cfr. Tabella n. 1) per un esame più approfondito delle motivazioni a fondamento delle presenti soluzioni normative sottoposte a consultazione.</p> <p>In particolare, analogamente a quanto proposto nel regolamento Intermediari, è stato richiamato il concetto di proporzionalità funzionale a conferire all'istituto del <i>whistleblowing</i> la necessaria flessibilità in modo da consentire non solo un adattamento dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni alla realtà organizzativa dei menzionati soggetti interessati, ma anche alla loro evoluzione nel tempo.</p> <p>Parimenti è stata ribadita, anche per i gestori di mercati regolamentati e per i fornitori di servizi di comunicazione dati, l'esigenza di procedure <i>ad hoc</i> che assicurino la terzietà dei soggetti deputati alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni e delle funzioni/organi aziendali che adottano le decisioni finali in merito. Sono state altresì confermate le esigenze di tutela della confidenzialità delle informazioni e di divulgazione interna delle caratteristiche dei predetti sistemi.</p> <p>Si consente ai gestori di mercati regolamentati, così come ai fornitori di servizi di comunicazione dati, il ricorso a soluzioni semplificate o all'<i>outsourcing</i>, per tenere conto delle dimensioni e complessità delle diverse realtà operative nonché delle specifiche attività svolte.</p>

e) le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni è tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali competenti;

f) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;

g) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;

h) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.

6. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, i soggetti indicati al comma 1 illustrano al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.

7. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi sistemi, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute, che viene approvata dagli organi aziendali competenti e messa a disposizione del personale.

8. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-*undecies* del TUF e del presente articolo, i soggetti indicati al comma 1 possono esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.

Tabella n. 3 – Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line

DISPOSIZIONI PROPOSTE	COMMENTO
<p style="text-align: center;">Articolo X (<i>Procedure per la segnalazione delle violazioni</i>)</p> <p>1. Le procedure che attengono ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni, previste dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, sono approvate dall'organo di amministrazione del gestore e definite in linea con il principio di proporzionalità.</p> <p>2. Le procedure indicate al comma 1 prevedono che i soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto, sono obbligati ad assicurare la confidenzialità delle informazioni ricevute.</p> <p>3. Le procedure indicate al comma 1 prevedono altresì:</p> <p>a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF, i soggetti che possono attivare i sistemi di segnalazione delle violazioni e gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione;</p> <p>b) le modalità attraverso cui segnalare le presunte violazioni;</p> <p>c) i soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni;</p> <p>d) le modalità e i tempi delle fasi procedurali concernenti la trattazione di una segnalazione e dei soggetti coinvolti;</p> <p>e) le modalità attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato devono essere informati sugli sviluppi nella trattazione di una segnalazione;</p> <p>f) l'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione;</p> <p>g) nel caso in cui il segnalante sia corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile.</p> <p>4. Al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni, il gestore illustra al proprio personale, in maniera chiara, precisa e completa, il processo di segnalazione interno, indicando i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione.</p> <p>5. Fermo restando il rispetto delle disposizioni dell'articolo 4-<i>undecies</i> del TUF e del presente articolo, il gestore può esternalizzare l'attività di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni di violazioni.</p>	<p>La disciplina normativa dettata per l'istituto del <i>whistleblowing</i> interno con riguardo ai gestori di portali di <i>equity crowdfunding</i> replica le scelte regolamentari complessivamente prospettate per le società di consulenza finanziaria, all'interno del regolamento Intermediari, nonché per i gestori di mercati regolamentati e fornitori di servizi di comunicazione dati, all'interno del regolamento Mercati.</p> <p>Si rinvia, pertanto, alle argomentazioni espresse <i>supra</i> (cfr. Tabella n. 1) per un esame più approfondito delle motivazioni a fondamento delle presenti soluzioni normative sottoposte a consultazione.</p> <p>In particolare, analogamente a quanto proposto per gli altri regolamenti, è stato richiamato il concetto di proporzionalità funzionale a conferire all'istituto del <i>whistleblowing</i> la necessaria flessibilità in modo da consentire non solo un adattamento dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni alla realtà organizzativa dei menzionati soggetti interessati, ma anche alla loro evoluzione nel tempo.</p> <p>Si evidenzia tuttavia che alcune disposizioni, proposte nei regolamenti Intermediari e Mercati, per i soggetti sopra menzionati, non sono state riprodotte nella disposizione che si propone in consultazione per l'inserimento nel regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali <i>on-line</i>. Si fa riferimento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle disposizioni inerenti al posizionamento, all'interno della struttura organizzativa, dei soggetti preposti alla ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni; - al requisito della nomina di un responsabile per i sistemi interni di segnalazione; - alla conseguente richiesta, a carico del responsabile dei sistemi, di redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento dei medesimi. <p>Le suddette disposizioni, infatti, appaiono sproporzionate rispetto a realtà aziendali generalmente caratterizzate - considerata la tipologia di attività dalle stesse svolta - da una struttura organizzativa snella e da una dotazione di personale contenuta, che non consentono l'attribuzione di mansioni dedicate né</p>

	<p>l'individuazione di una figura <i>ad hoc</i> cui attribuire la responsabilità dei sistemi di segnalazione. Peraltro, la disciplina applicabile nello svolgimento dell'attività di gestione di portali <i>on-line</i> per la raccolta di capitali di rischio risulta meno copiosa e complessa delle discipline riferibili ai soggetti di cui agli interventi normativi descritti nelle Tabelle n. 1 e n. 2.</p> <p>Sono stati invece ribaditi, anche per i gestori di portali di <i>equity crowdfunding</i>, i contenuti minimi delle procedure che attengono all'implementazione dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni e l'esigenza di tutela della confidenzialità delle informazioni e di divulgazione interna delle caratteristiche dei predetti sistemi.</p> <p>Anche nel caso di gestori di portali è consentito il ricorso all'<i>outsourcing</i>.</p>
--	--



**REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
IN MATERIA DI INTERMEDIARI**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA
REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI
DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI**

16 febbraio 2018

I. MOTIVAZIONE E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

La direttiva 2004/39/CE in materia di mercati degli strumenti finanziari (c.d. MiFID I) è stata in parte rifiuta nella direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) e in parte sostituita dal regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MiFIR), con l'obiettivo di adeguare la disciplina alla mutata situazione dei mercati e rafforzare, anche alla luce delle problematiche emerse a seguito della crisi finanziaria, il grado di armonizzazione delle regole e delle prassi di vigilanza a livello eurounitario.

Le norme europee sono poi completate dagli atti delegati di secondo livello, recanti disposizioni che integrano e attuano nel dettaglio i principi e le previsioni contenute nelle fonti normative di rango primario. Tali atti assumono, nella quasi totalità dei casi, la forma di regolamento e sono pertanto direttamente applicabili negli Stati membri.

Il processo di recepimento nazionale delle fonti europee citate si è concluso, a livello primario, con l'emanazione del d.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017, che ha modificato e integrato il d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, anche "TUF")¹.

Nel prosieguo, si procede a un'illustrazione di sintesi degli interventi di adeguamento della fonte di rango secondario al novellato quadro di derivazione europea, apportati sulla base delle nuove deleghe regolamentari introdotte dal citato d.lgs. n. 129/2017.

Alla luce delle consistenti modifiche apportate e della significativa ristrutturazione del testo normativo, si è reso opportuno procedere all'adozione di un nuovo Regolamento recante la disciplina in materia di intermediari e alla contestuale abrogazione del precedente Regolamento, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.

¹ L'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 129/2017 ha, tra l'altro, stabilito quanto segue: "Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie. La Banca d'Italia e la Consob adottano tali provvedimenti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze, continua ad applicarsi, fino alla data della sua revisione, il protocollo d'intesa stipulato dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 31 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, che continuano ad applicarsi, ai sensi del periodo precedente, la Banca d'Italia e la Consob, per la fase transitoria, conservano tutti i poteri previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto".

CONSOB

Inoltre, per effetto dell'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 129/2017 e in considerazione del nuovo riparto di competenze tra la Consob e la Banca d'Italia delineato dall'art. 6 del riformato TUF, talune disposizioni contenute nel Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalle due Autorità con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito anche "Regolamento Congiunto"), che attengono ad aspetti della disciplina ora rimessi alla potestà regolamentare esclusiva della Consob, cessano di essere applicate.

Il nuovo Regolamento in materia di intermediari è stato complessivamente strutturato in undici Libri che seguono l'ordine riportato:

- Libro I - Fonti normative e definizioni, che comprende le disposizioni della normativa primaria recanti le deleghe finalizzate all'emanazione della disciplina di secondo livello e le definizioni di talune locuzioni utilizzate all'interno del testo regolamentare;
- Libro II - Autorizzazione delle Sim e ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, che recepisce la nuova normativa di derivazione europea riguardante le procedure di autorizzazione delle SIM e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, nonché l'operatività in Italia delle imprese di investimento UE, tenuto conto anche della disciplina direttamente applicabile contenuta nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della MiFID II (c.d. RTS ed ITS). In particolare, il summenzionato Libro detta disposizioni in materia di:
 - a) procedimento di autorizzazione all'esercizio da parte delle SIM dei servizi e delle attività di investimento e di estensione allo svolgimento di ulteriori servizi, ove è contenuta anche una specifica disciplina concernente la decadenza e la revoca dell'autorizzazione, alla luce delle modifiche apportate in materia dal novellato TUF;
 - b) operatività transfrontaliera delle SIM, in cui, in virtù delle nuove potestà autorizzatorie e regolamentari assegnate alla Consob dal riformato TUF, sono disciplinate *i*) le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le SIM possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento sia mediante il diritto di stabilimento sia attraverso la libera prestazione di servizi e *ii*) le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati dell'UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi;
 - c) procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche a prestare servizi/attività di investimento sia mediante succursale sia in regime di libera prestazione di servizi, conformemente alla delega regolamentare riconosciuta alla Consob dall'art. 28, comma 4, del TUF. In ossequio a quanto disposto dall'art. 47, par. 3, di MiFIR, sono state altresì previste specifiche disposizioni rispettivamente per il caso *i*) della succursale di un'impresa di paesi terzi autorizzata in Italia che intenda operare in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato UE e *ii*) della succursale di un'impresa di paesi terzi autorizzata in un altro Stato UE che intenda prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in Italia;
 - d) operatività in Italia delle imprese di investimento UE, ove, in coerenza con le novità recate dal TUF, è contenuta una specifica disciplina riguardante la possibilità per gli intermediari in parola di esercitare il diritto di stabilimento anche attraverso agenti collegati stabiliti in Italia;

CONSOB

- Libro III - Prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, che recepisce le disposizioni di matrice europea concernenti le regole di trasparenza e correttezza nella prestazione dei servizi di investimento, tenuto conto anche della diretta applicabilità nell'ordinamento nazionale del regolamento delegato (UE) 2017/565. Nello specifico, il summenzionato Libro detta disposizioni in materia di:
- a) *disclosure* ai clienti, al fine di recepire le innovazioni recate dalla MiFID II riguardanti, in particolare, le informazioni sulla destinazione degli strumenti ai clienti al dettaglio o professionali alla luce della disciplina in tema di *product governance* e le informazioni da rendere con riferimento ai costi e oneri connessi;
 - b) contratti, ove viene in particolare sancito, in coerenza con la MiFID II, l'obbligo per gli intermediari di ricorrere al contratto scritto anche nei rapporti con i clienti professionali e, in ossequio al disposto dell'art. 58, par. 1, del regolamento delegato (UE) 2017/565, anche nel caso in cui venga prestato il servizio di consulenza, ove sia effettuata una valutazione periodica dell'adeguatezza;
 - c) *adeguatezza/appropriatezza/execution only*, allo scopo di dare attuazione alle corrispondenti previsioni europee, concernenti, in particolare, la più puntuale individuazione dei parametri sulla base dei quali effettuare il giudizio di adeguatezza e il nuovo obbligo per gli intermediari di consegnare ai clienti al dettaglio una dichiarazione di adeguatezza nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti. Parimenti, la disciplina applicabile alla prestazione dei servizi di mera esecuzione e ricezione di ordini è stata aggiornata alla luce delle novità introdotte dalla MiFID II, con specifico riferimento all'individuazione degli "strumenti finanziari complessi" esclusi dal perimetro dell'*execution only*, anche alla luce delle indicazioni a tal fine contenute negli Orientamenti in materia di "strumenti di debito complessi e depositi strutturati", emanati dall'ESMA il 26 novembre 2015;
 - d) pratiche di vendita abbinata, in cui, in coerenza con le disposizioni della MiFID II, viene introdotta una specifica disciplina tesa a dettare le regole di trasparenza e di correttezza che gli intermediari sono tenuti a osservare nel caso in cui un servizio di investimento sia offerto unitamente a un altro servizio o prodotto come parte di un "pacchetto", tenuto anche conto delle indicazioni a tal fine rese negli Orientamenti in materia di "pratiche di vendita abbinata", emanati dall'ESMA il 22 dicembre 2015;
 - e) *best execution* e gestione degli ordini dei clienti, la cui disciplina viene aggiornata alla luce delle previsioni al riguardo dettate dalla MiFID II;
 - f) *inducements*, ove, in un'ottica di migliore sistematizzazione e chiarezza della disciplina applicabile, sono stati introdotti tre nuovi Capi, con cui si dà attuazione alle corrispondenti previsioni contenute nelle fonti europee primarie e secondarie [direttiva delegata (UE) 2017/593] riguardanti rispettivamente: *i*) le condizioni di ammissibilità degli incentivi; *ii*) gli incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente; *iii*) la ricerca in materia di investimenti;
 - g) rendicontazione ai clienti, al fine di realizzare una migliore articolazione e sistematizzazione degli obblighi generali fissati dalla MiFID II in tema di reportistica in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, ivi incluso il servizio di gestione;

CONSOB

- h) rapporti con controparti qualificate, ove, in recepimento della MiFID II, viene sancito un innalzamento delle tutele previste nei confronti di tale categoria di investitori rispetto a quelle approntate nel quadro MiFID I;
- i) *product governance*, la cui disciplina è stata articolata, in linea con l'approccio seguito dal legislatore europeo, in due *set* di disposizioni differenziate applicabili, rispettivamente, agli intermediari produttori e agli intermediari distributori, al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nella MiFID II, non oggetto di recepimento in sede di normativa primaria nazionale, e ulteriormente dettagliate nella *delegated directive*;
- l) requisiti di conoscenza e competenza, che detta la specifica disciplina per i membri del personale degli intermediari che forniscono informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, o prestano il servizio di consulenza alla clientela in materia di investimenti.

Il Libro in esame contiene anche alcune disposizioni sugli agenti di cambio che, pur non essendo state sottoposte ad un processo di consultazione pubblica, sono state emendate al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti concernenti la revisione legale dei conti in virtù delle intervenute modifiche alla pertinente disciplina primaria;

- Libro IV - Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse, conservazione delle registrazioni, nel quale è confluita, con i necessari adattamenti tesi a recepire la normativa europea di riferimento, la disciplina concernente i doveri, di carattere organizzativo e procedurale, gravanti in capo agli intermediari nella prestazione dei servizi di investimento. Pertanto, in virtù della potestà regolamentare attribuita alla Consob ai sensi del novellato art. 6, comma 2, lett. *b-bis*), del TUF, le disposizioni contenute nel Regolamento Congiunto riguardanti le predette materie cessano di essere applicate;
- Libro V - Prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e commercializzazione di OICR, che detta disposizioni in materia di: i) trasparenza e correttezza nell'attività di gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento alla disciplina in tema di regole generali di comportamento, *best execution*, gestione degli ordini di OICR, *inducements*, rendiconti e registrazioni; ii) trasparenza e correttezza nella commercializzazione di OICR propri e di terzi, le cui disposizioni sono state modificate al fine di richiamare l'applicabilità a tali fattispecie delle nuove previsioni introdotte nel Regolamento Intermediari in recepimento della MiFID II;
- Libro VI - Procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi da parte dei gestori, controllo di conformità alle norme, trattamento dei reclami, operazioni personali, gestione dei conflitti di interesse, conservazione delle registrazioni, in cui è confluita, con i necessari adattamenti rivenienti a seguito del recepimento della MiFID II, la disciplina concernente il complesso degli obblighi, di natura organizzativa e procedurale, cui sono tenuti i gestori nella prestazione dell'attività di gestione collettiva del risparmio e dei servizi di investimento. Conseguentemente, le disposizioni contenute nel Regolamento Congiunto che insistono sui predetti profili cessano di trovare applicazione per effetto delle nuove potestà regolamentari attribuite alla Consob dall'art. 6, comma 2, lett. *b-bis*), del TUF;

CONSOB

- Libro VII - Offerta fuori sede/Promozione e collocamento a distanza, le cui disposizioni sono state modificate principalmente per adeguarle alla nuova disciplina di matrice MiFID II introdotta nel Regolamento Intermediari. Il recepimento della MiFID II ha, altresì, offerto l'occasione per uniformare la disciplina sulla promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza alla disciplina in tema di offerta fuori sede prevista dall'art. 30, comma 2, lett. b), del TUF prevedendo che l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai dipendenti nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, possa essere liberamente effettuata sia mediante contestuale presenza fisica e simultanea del soggetto offerente e dell'oblato, sia mediante ricorso a strumenti di comunicazione a distanza (*fax*, *posta elettronica*, *intranet* aziendale) che prescindano da tale simultaneità, senza necessità di un intermediario incaricato. Unica condizione imposta è che tale sistema sia protetto da adeguate misure di sicurezza in grado di consentire l'accesso esclusivamente ai soggetti interessati, indipendentemente dal luogo fisico in cui si trovano al momento dell'accesso;
- Libro VIII - Offerta e consulenza di depositi strutturati e di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari emessi da banche, che, in attuazione della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob ai sensi dell'art. 25-bis, comma 2, del TUF:
 - a) individua, in linea con la scelta del legislatore europeo di estendere le regole di trasparenza e correttezza previste dalla MiFID II all'attività di offerta e consulenza avente ad oggetto i depositi strutturati, le specifiche disposizioni regolamentari applicabili a tale operatività;
 - b) detta la disciplina applicabile all'offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi dalle banche, diversi dagli strumenti finanziari, in virtù della scelta effettuata nel TUF di attrarre nell'ambito applicativo della MiFID II anche tale tipologia di attività;
- Libro IX - Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione che, in attuazione della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, del TUF, individua la disciplina applicabile alle imprese di assicurazione e ai soggetti abilitati all'intermediazione assicurativa nell'attività di realizzazione, offerta e consulenza avente ad oggetto i prodotti finanziari di cui ai rami vita III e V;
- Libro X - Disposizioni in materia di finanza etica o socialmente responsabile, le cui disposizioni, pur non essendo state sottoposte ad un processo di consultazione pubblica, sono state emendate al fine di aggiornare i riferimenti ivi contenuti al nuovo assetto regolamentare;
- Libro XI - Albo e attività dei consulenti finanziari, che detta la disciplina secondaria in materia di consulenti finanziari² e Organismo, in attuazione dell'art. 31, comma 6, del TUF come da ultimo modificato dall'art. 2 del sopra citato d.lgs. n. 129/2017. Il Libro XI è così articolato: le Parti I (“Disposizioni preliminari”), II (“Organismo”), III (“Disciplina dell'Albo”) e VI (“Provvedimenti sanzionatori e cautelari”) contengono disposizioni comuni ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria, tenendo conto del previsto trasferimento in capo all'Organismo, ai sensi della legge 9 luglio 2015, n. 114 (“Legge di delegazione europea

² Per “consulenti finanziari” si intendono unitariamente i “consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede”, i “consulenti finanziari autonomi” e le “società di consulenza finanziaria”.

CONSOB

2014”) e della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di Stabilità per il 2016”), delle funzioni di tenuta dell’albo, di vigilanza e sanzionatorie nei confronti dei consulenti finanziari e dalla permanenza in capo alla Consob di poteri di vigilanza sull’Organismo, su cui è da ultimo intervenuto anche il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172. La parte IV (“Attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede”) contiene le norme che disciplinano specificamente l’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede; la parte V (“Attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria”) detta le regole specifiche volte a disciplinare l’attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria.

II. ANALISI DEI CONTRIBUTI PERVENUTI NELL’AMBITO DELLA CONSULTAZIONE SULLE PROPOSTE DI MODIFICA REGOLAMENTARE

Nel periodo compreso tra il 6 luglio e l’8 novembre 2017, la Consob ha sottoposto alla consultazione del mercato, con più documenti, le proposte di modifica alle diverse parti del Regolamento in materia di intermediari.

Trattasi, in particolare, dei seguenti documenti:

- documento di consultazione concernente le modifiche al Regolamento Intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 6 luglio 2017³;
- documento di consultazione concernente le modifiche al Libro VIII del Regolamento Intermediari in materia di consulenti finanziari, pubblicato il 28 luglio 2017⁴;
- documento di consultazione relativo alle modifiche al Regolamento Intermediari concernenti le procedure di autorizzazione delle SIM e l’ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e la disciplina applicabile ai gestori in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 31 luglio 2017⁵;
- documento di consultazione relativo alle modifiche al Regolamento Intermediari concernenti l’operatività in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 19 ottobre 2017⁶;
- documento di consultazione concernente, tra le altre, le modifiche al Regolamento Intermediari in attuazione dell’articolo 4-*undecies* del TUF sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni, pubblicato il 9 novembre 2017⁷.

Di seguito, per ciascuna delle consultazioni effettuate sul Regolamento Intermediari ai fini della trasposizione della disciplina MiFID II/MiFIR, sono riportati i soggetti che hanno fornito le loro osservazioni, omettendo il riferimento a coloro che hanno fatto espressa richiesta di non divulgazione del proprio contributo. Per facilità di riscontro, la rappresentazione dei partecipanti alle consultazioni, in coerenza con la struttura del Regolamento Intermediari, segue l’ordine così riportato:

³ La consultazione pubblica si è conclusa il 21 agosto 2017.

⁴ La consultazione pubblica si è conclusa il 30 settembre 2017.

⁵ La consultazione pubblica si è conclusa il 30 settembre 2017.

⁶ La consultazione pubblica si è conclusa l’8 novembre 2017.

⁷ La consultazione pubblica si è conclusa il 24 novembre 2017.

CONSOB

- a) procedure di autorizzazione delle Sim e operatività in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche;
- b) disposizioni concernenti la protezione degli investitori, ivi inclusa la disciplina riguardante i prodotti finanziari assicurativi;
- c) requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari;
- d) disciplina applicabile ai gestori;
- e) albo e attività dei consulenti finanziari.

I. STAKEHOLDER MAPPING

- a) In risposta al documento di consultazione riguardante le procedure di autorizzazione delle Sim e l'operatività in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche hanno fornito osservazioni i seguenti rispondenti:

Soggetto	Categoria	Settore
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)	Associazione	consulenza
Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton	Studio legale	osservatore
Studio Crocenzi e Associati	Studio legale	osservatore

- b) In risposta al documento di consultazione riguardante le disposizioni per la protezione degli investitori (ivi inclusa la disciplina riguardante i prodotti finanziari assicurativi) hanno fornito osservazioni i seguenti rispondenti:

Soggetto	Categoria	Settore
ABI (Associazione Bancaria Italiana)	Associazione	banche
ACEPI (Associazione Italiana Certificati e Prodotti d'Investimento)	Associazione	prodotti finanziari
AIAF (Associazione Italiana degli analisti e consulenti finanziari)	Associazione	analisti finanziari
AIBP (Associazione Italiana Private Banking)	Associazione	<i>private banking</i>
Alezio.net Consulting srl	Persona Giuridica	osservatore
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)	Associazione	assicurazioni
ASCOSIM (Associazione delle Società di Consulenza Finanziaria)	Associazione	consulenza finanziaria
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito)	Associazione	risparmio gestito
ASSORETI (Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti)	Associazione	consulenza finanziaria
ASSOSIM (Associazione Intermediari Mercati Finanziari)	Associazione	intermediari finanziari

CONSOB

BNP Paribas	Banca	banche
FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane)	Federazione	credito cooperativo
Feder.Pr.O.M.M. (Federazione intercategoriale Consulenti Finanziari Operatori dei Mercati Finanziari, Creditizi, Assicurativi) – UILTuCs (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi)	Federazione	operatori finanziari
Gruppo Unipol S.p.A.	Assicurazione	prodotti assicurativi
Intesa Sanpaolo	Banca	banche
PwC Tax and Legal Services	Studio legale	osservatore
Studio Crocenzi e Associati	Studio legale	osservatore

- c) In risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica relativamente ai requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari hanno fornito contributi i seguenti rispondenti:

Soggetto	Categoria	Settore
ABI	Associazione	banche
ADEIMF (Associazione Docenti Economia Intermediari finanziari)	Associazione	consulenza
AIAF (Associazione italiana Analisti Finanziari)	Associazione	consulenza
AIPB (Associazione Italiana Private Banking)	Associazione	consulenza
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)	Associazione	consulenza
ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)	Associazione	assicurazioni
ASCOSIM (Associazione delle società di consulenza finanziaria)	Associazione	consulenza
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito)	Associazione	risparmio gestito
ASSORETI (Associazione delle società per la consulenza agli Investimenti)	Associazione	consulenza
ASSOSIM (Associazione intermediari mercati finanziari)	Associazione	intermediari finanziari
Carlo Ruggiero	privato	formazione
CFA Society Italy	Associazione	consulenza
CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili)	Consiglio Nazionale	Dottori commercialisti e esperti contabili
BCC FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali e Artigiane)	Associazione	banche cooperative
Feder PROMM (Federazione intercategoriale Consulenti Finanziari Operatori dei Mercati Finanziari, Creditizi, Assicurativi) – UILTuCs (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi)	Associazione	consulenza

CONSOB

EFPA Italia	Associazione	consulenza
Intesa Sanpaolo S.p.A	società	banche
Prof. Giuseppe Santorsola	privato	Università
Teseo s.r.l	società	consulenza
Marco Bava	privato	osservatore

d) In risposta al documento di consultazione sulla disciplina applicabile ai gestori hanno fornito osservazioni i seguenti rispondenti:

Soggetto	Categoria	Settore
AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt)	Associazione	<i>private equity</i>
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)	Associazione	consulenza
ASSOGESTIONI (Associazione del Risparmio Gestito)	Associazione	risparmio gestito

e) In risposta al documento di consultazione sulle proposte di modifica in materia di albo e attività dei consulenti finanziari hanno fornito osservazioni i seguenti rispondenti:

Soggetto	Categoria	Settore
AIBA (Associazione italiana brokers di Assicurazione e riassicurazione)	Associazione	assicurazioni
ADUC (associazione per i diritti degli utenti e consumatori)	Associazione	tutela dei consumatori
AIPB (Associazione Italiana Private Banking)	Associazione	consulenza
Alezio.net Consulting s.r.l	società	consulenza
ANASF (Associazione Nazionale Consulenti Finanziari)	Associazione	consulenza
ASCOSIM (Associazione delle società di consulenza finanziaria)	Associazione	consulenza
ASSORETI (Associazione delle società per la consulenza agli Investimenti)	Associazione	consulenza
FABI (Federazione autonoma bancari italiani)	Associazione	banche
Feder PROMM (Federazione intercategoriale Consulenti Finanziari Operatori dei Mercati Finanziari, Creditizi, Assicurativi) – UILTuCs (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi)	Associazione	consulenza
NAFOP (Associazione di professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente fee only)	Associazione	consulenza
OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari)	Organo di vigilanza	consulenza
Studio Tirabassi (Consulenza finanziaria indipendente)	società	consulenza

CONSOB

Marco Bava	privato	consulenza
Davide Battista	privato	consulenza
Giorgio Canella	privato	consulenza
Giuseppe Mariano	privato	consulenza
Antonio Usai	privato	consulenza

Da ultimo, si rappresenta che in risposta alla consultazione in materia di *whistleblowing* (attuazione dell'art. 4-*undecies*, comma 4, del TUF), è pervenuto il solo contributo di Borsa Italiana unitamente a Euro TLX e MTS (appartenenti al gruppo BIT-LSE). Tuttavia, essendo tale contributo non strettamente attinente ai contenuti della proposta riguardante, per quanto rilevante in questa sede, le società di consulenza finanziaria, non sono state apportate modifiche alla prospettata disposizione regolamentare (*cfr. infra*).

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE

Di seguito, vengono sintetizzate le principali osservazioni pervenute ad esito delle consultazioni sopra indicate; per una completa disamina dei contributi resi dai rispondenti, si rinvia alle sottostanti tabelle⁸.

In particolare, si distinguerà fra “**Osservazioni di carattere generale**” (successivo paragrafo 2.1.) e “**Osservazioni sulle specifiche modifiche alle disposizioni regolamentari**”, articolate secondo la sequenza dei Libri di cui si compone il nuovo Regolamento Intermediari (successivo paragrafo 2.2.).

Al riguardo, si rappresenta che la definizione del testo regolamentare è stata oggetto di una contenuta attività di analisi di impatto, dal momento che gli interventi apportati costituiscono, principalmente, una trasposizione della disciplina sovranazionale nell'ambito della normativa domestica, con limitati adattamenti richiesti per assicurare coerenza con le specificità del sistema nazionale⁹.

Le disposizioni del Regolamento Intermediari danno infatti attuazione ai principi fissati dal legislatore primario, estendendo, in un'ottica di un “livellamento del campo di gioco”, le regole stabilite per la prestazione dei servizi di investimento alle attività aventi ad oggetto le diverse tipologie di prodotti finanziari, indipendentemente dal canale o dai soggetti attraverso cui tale operatività si esplica. Tale scelta si pone in continuità con quanto operato in occasione dell'adozione della Legge n. 262 del 2005 (c.d. Legge sul Risparmio) e successivamente confermato in sede di attuazione della prima direttiva MiFID. Da ciò è dato quindi desumere che il suddetto “livellamento del campo di gioco” non dovrebbe comportare costi aggiuntivi per gli operatori.

⁸ In particolare, le tabelle allegate sono suddivise in tre colonne riportanti rispettivamente: 1) le disposizioni del Regolamento della Consob sottoposte a consultazione; 2) la puntuale illustrazione delle osservazioni espresse sul testo proposto in consultazione e le conseguenti valutazioni; 3) gli emendamenti apportati all'articolato come risultante ad esito del coinvolgimento degli *stakeholder* rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato. Al riguardo, si fa presente che le tabelle fanno riferimento alla numerazione dell'articolato regolamentare sottoposto a consultazione nella versione antecedente all'adozione del nuovo testo normativo.

⁹ Per una approfondita disamina dell'analisi d'impatto operata con riferimento alle disposizioni della MiFID II e della relativa normativa delegata, si rinvia ai seguenti *link*:

- https://ec.europa.eu/info/law/markets-financial-instruments-mifid-ii-directive-2014-65-eu/legislative-history_en;
- <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-2398-EN-F1-1.PDF>;
- <http://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/mifid-delegated-regulation-2016-2031.pdf>.



Il modello delineato è finalizzato ad assicurare adeguati livelli di tutela per gli investitori quali destinatari dei diversi servizi prestati dagli intermediari. La centralità degli interessi dei clienti e l'importanza che gli stessi abbiano piena consapevolezza del quadro dei diritti e degli obblighi derivanti dai servizi che sono loro offerti permea la formulazione delle specifiche disposizioni regolamentari. In tale prospettiva è da leggersi anche la scelta tesa a confermare, in linea di continuità con il quadro MiFID I, una regolamentazione generale del contenuto dei contratti conclusi con i clienti al dettaglio, adattandone gli elementi essenziali al nuovo contesto normativo di riferimento¹⁰.

2.1. Osservazioni di carattere generale

L'approccio regolamentare

In via generale, la maggior parte dei rispondenti, nell'accogliere in senso favorevole le modalità seguite ai fini della trasposizione della normativa europea e la conseguente formulazione del testo regolamentare, ha espresso l'esigenza di ricevere indicazioni di carattere interpretativo e applicativo della disciplina di derivazione europea. Tali richieste hanno riguardato, in particolare, le disposizioni in materia di protezione degli investitori e, più in dettaglio, la declinazione dei nuovi obblighi concernenti la *disclosure* sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento, il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati, nonché le condizioni di ammissibilità degli incentivi, ivi inclusa la specifica disciplina riguardante la ricerca in materia di investimenti.

In considerazione delle novità introdotte dalla normativa di derivazione europea, i partecipanti alla consultazione hanno altresì manifestato l'esigenza di un coordinamento tra le nuove disposizioni e le letture interpretative rese dalla Consob nell'ambito di precedenti Comunicazioni riguardanti profili incisi dal nuovo *corpus* normativo.

Al riguardo, si ha presente che la necessità di completare il quadro normativo di riferimento con specifici supporti interpretativi discende dallo stesso approccio alla regolamentazione "per principi" adottato dal legislatore europeo, in quanto le prescrizioni di carattere generale fissate dalla disciplina (*high level obligations*), valide per tutti gli operatori, richiedono di essere declinate in ragione della natura e delle caratteristiche specifiche degli intermediari interessati (*cf.*, tra l'altro, considerando n. 33 del regolamento delegato (UE) 2017/565).

In tal senso, l'architettura normativa implementata a livello europeo assegna un ruolo prioritario all'attività interpretativa della Commissione UE e dell'ESMA, con l'obiettivo di porre gli operatori in condizione di adempiere in modo maggiormente certo ai nuovi obblighi.

Nel contesto sopra tratteggiato, l'ESMA ha avviato i lavori tesi a sviluppare, secondo più direttrici, gli strumenti volti a colmare, in sede applicativa, il *gap* tra regole di condotta generali ed astratte e l'approccio concreto richiesto agli operatori in fase di definizione dei processi aziendali per la prestazione dei servizi di investimento.

In tale prospettiva, sono da leggersi, in particolare, le "Guidelines on MiFID II product governance requirements" pubblicate il 2 giugno 2017, sottoposte al meccanismo del "comply or explain" da parte delle singole Autorità nazionali, nonché il documento "Questions & Answers on MiFID II and

¹⁰ Per la compiuta illustrazione dei menzionati profili, si rinvia a quanto rappresentato *infra*.

CONSOB

MiFIR investor protection topics”, teso a favorire una convergenza degli approcci interpretativi e di vigilanza.

Al riguardo, sebbene gli indirizzi resi in seno alle istituzioni europee, attenendo a momenti “fattuali” nella prestazione dei servizi di investimento, non possono assurgere a “fonte del diritto”, gli stessi assumono una valenza interpretativa generale, contribuendo a fornire agli operatori maggiore certezza, attraverso criteri e *standard* utili alla pratica risoluzione di problematiche applicative in senso conforme alla disciplina di riferimento.

La Consob intende pertanto valorizzare i contributi tempo per tempo forniti a livello europeo, in chiave di più immediata e uniforme applicabilità delle regole cogenti, prevedendo altresì la possibilità di fornire propri indirizzi interpretativi di livello 3, tipicamente nella forma di “*Questions and Answers*”, che, in ragione delle peculiarità del contesto domestico, potranno riguardare anche profili ulteriori rispetto a quelli trattati dall’ESMA. Gli eventuali orientamenti resi in sede nazionale saranno, comunque, condivisi negli opportuni gruppi di lavoro istituiti in seno all’Autorità europea, al fine di consentire una coerente applicazione delle norme nei diversi Stati membri, nonché di facilitare la convergenza delle prassi di vigilanza.

Saranno altresì assunte, anche attraverso il confronto con le Associazioni di categoria, le iniziative necessarie a realizzare, nel contesto disegnato dalla disciplina riveniente dal recepimento della MiFID II, un coordinamento con precedenti letture interpretative rese dalla Consob in pregresse Comunicazioni riguardanti aspetti incisi dalla nuova normativa. Parimenti, si potrà programmare una revisione in chiave MiFID II della linee guida redatte dalle Associazioni di categoria e validate dalla Consob nel previgente quadro normativo.

L’adeguamento alle norme europee direttamente applicabili

La maggior parte dei rispondenti ha accolto in senso favorevole l’approccio adottato dalla Consob in ordine all’abrogazione delle norme nazionali che si sovrappongono alle disposizioni contenute nelle fonti europee direttamente cogenti nell’ordinamento domestico e, in particolare, nell’ambito del regolamento delegato (UE) 2017/565. I partecipanti alla consultazione hanno parimenti accolto con favore l’impostazione seguita nell’articolato ove il richiamo alle specifiche previsioni del regolamento europeo vale ad estenderne l’ambito di applicazione – oltre ai soggetti espressamente rientranti nello *scope* (imprese di investimento, enti creditizi e gestori collettivi che prestano anche servizi di investimento) – a tutti gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento.

Al riguardo, si puntualizza che, in data 26 settembre 2017, è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione una rettifica alla traduzione italiana del regolamento delegato, al fine di realizzare un pieno allineamento con il testo inglese della fonte europea. In particolare, sono state precisate, nell’ambito dell’art. 1, par. 1, le specifiche disposizioni del regolamento delegato applicabili nei confronti dei gestori quando prestano i servizi di investimento cui possono essere autorizzati ai sensi delle pertinenti normative¹¹.

¹¹ Nello specifico, è stato chiarito che “anziché: «Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l’articolo 59, paragrafo 4, l’articolo 60 e il capo III, sezioni da 6 a 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio” leggasi: «Il capo II e le sezioni da 1 a 4, l’articolo 59, paragrafo 4, l’articolo 60 e il capo III, sezioni 6 e 8, e, per quanto riguardanti tali disposizioni, il capo I, il capo III, sezione 9, e il capo IV del presente regolamento si applicano alle società di gestione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE e all’articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”.



L'intervento correttivo sopra richiamato lascia peraltro invariata la disciplina enucleata nell'ambito del Regolamento Intermediari con riferimento ai menzionati soggetti.

In linea con la *ratio* sottesa alle scelte del legislatore europeo tese a garantire un livellamento del campo di gioco tra i diversi *corpus* normativi¹² e una piena omogeneizzazione delle regole che disciplinano la prestazione dei servizi di investimento, a prescindere dal soggetto abilitato che pone in essere l'attività, l'impianto regolamentare risulta funzionale a chiarire l'applicabilità ai gestori che prestano servizi di investimento del complesso di *conduct of business rules* di derivazione MiFID II, anche in tema di *best execution*, di gestione degli ordini e di rendicontazione ai clienti.

2.2. Osservazioni sulle specifiche modifiche alle disposizioni regolamentari

La disciplina dei contratti (nuovo art. 37)

Diversi partecipanti alla consultazione hanno sollevato obiezioni in merito all'estensione dell'obbligo di forma scritta per i contratti stipulati dagli intermediari con la clientela professionale, proponendo un'interpretazione del requisito *de qua* quale prescrizione utile a fini probatori e non per la validità del negozio giuridico.

In considerazione delle finalità sottese alla disciplina europea e tenuto, in particolare, conto della formulazione dell'art. 58 del regolamento delegato, non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per emendare l'articolato regolamentare nel senso suggerito.

La citata disposizione risulta, infatti, espressione della necessità di rafforzare il livello di protezione degli investitori anche in situazioni ove le caratteristiche degli stessi possano lasciar presupporre un maggior livello di conoscenza ed esperienza.

Tale impostazione comporta, quale suo corollario, la necessaria contrattualizzazione del rapporto intercorrente tra l'intermediario e il cliente, anche professionale, al fine di porre quest'ultimo nelle condizioni di assumere piena consapevolezza del quadro dei diritti e degli obblighi derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Nel rispetto di tali principi, resta fermo che il contenuto specifico del contratto potrà variamente articolarsi in considerazione delle attività concretamente rese, nonché delle modalità e frequenza delle prestazioni previste in favore dei clienti.

In via di continuità con l'approccio seguito in sede di recepimento della MiFID I, è stata inoltre confermata la scelta tesa a dettare una regolamentazione generale del contenuto dei contratti conclusi con i clienti al dettaglio, adattandone gli elementi essenziali al nuovo quadro normativo di riferimento. E' stata quindi esclusa, secondo un approccio di proporzionalità, la contrattualistica relativa ai rapporti con la clientela professionale¹³.

¹² In particolare, il considerando 14 della Direttiva 2009/65/CE (c.d. UCITS IV) indica che "L'attività di gestione individuale di portafogli di investimenti è un servizio di investimento disciplinato dalla direttiva 2004/39/CE. Affinché il settore sia disciplinato da un quadro normativo omogeneo è auspicabile assoggettare le società di gestione che sono autorizzate a prestare anche tale servizio alle condizioni stabilite in detta direttiva". Parimenti la direttiva 2011/61/UE (c.d. *Alternative*) estende la disciplina sulle regole di condotta di derivazione MiFID alla prestazione da parte dei GEFIA dei servizi di investimento cui possono essere autorizzati.

¹³ In particolare, come rappresentato nel documento di consultazione, l'impostazione adottata si fonda sui principi enucleati nel considerando 91 del regolamento delegato 2017/565 (che riproduce quanto già disposto dal *recital* 62 della direttiva 2006/73/CE di attuazione della MiFID I), pur senza arrivare a configurare una preventiva approvazione della contrattualistica.



La disciplina sugli incentivi (nuovo Titolo V, artt. da 52 a 59)

In molteplici contributi pervenuti è stata rappresentata l'opportunità che l'ordinamento italiano si possa avvalere dell'opzione prevista dall'art. 12, par. 3, lettera *e*) della direttiva delegata (UE) 2017/593, al fine di individuare ulteriori fattispecie di *minor non monetary benefits* rispetto a quelle già contemplate dalla fonte europea, la cui percezione è considerata ammissibile in caso di prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente.

Al riguardo, si osserva innanzitutto come la formula utilizzata nell'articolato regolamentare risulti sufficientemente generalizzata ed elastica, in linea con le corrispondenti disposizioni europee, le quali, pur definendo un elenco "tassativo" di benefici non monetari di minore entità ritenuti ammissibili, richiedono una valutazione, caso per caso, delle situazioni concrete, al fine di stabilire se le medesime possano rientrare in una delle fattispecie normativamente individuate, alla luce anche dei principi di "ragionevolezza" e "proporzionalità" definiti dalla stessa norma.

Peraltro, come osservato dagli stessi partecipanti alla consultazione, il tema è stato oggetto di attenzione anche in sede ESMA, la quale ha provveduto, mediante lo strumento delle "Q&As", a fornire delucidazioni in ordine alla portata applicativa di tali previsioni, mediante l'illustrazione dell'approccio da seguire al fine di valutare se un determinato materiale informativo possa essere considerato "ricerca", ovvero un altro beneficio non monetario, *minor* o *non-minor*, alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 12, par. 3 della direttiva delegata, nonché dei considerando 28 e 29 della medesima direttiva. In tale ambito, sono pertanto state individuate talune fattispecie esemplificative di benefici non monetari di minore entità considerati legittimi.

Gli indirizzi interpretativi resi dall'ESMA rappresentano un utile contributo di cui gli intermediari possono avvantaggiarsi per orientare, nel concreto, la propria attività e risultano in ogni caso suscettibili, ove opportuno, di essere integrati al fine di cogliere prassi diffuse nella realtà operativa. Inoltre, come già rappresentato, ulteriori chiarimenti in argomento potranno eventualmente trovare riscontro, in successivi orientamenti di livello 3, anche in ambito europeo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto anche conto della rilevanza dell'impatto dell'istituto degli *inducements* sul rispetto delle regole di correttezza nel rapporto con gli investitori, si è ritenuto di non esercitare, allo stato, la facoltà rimessa agli Stati membri dalla direttiva di secondo livello di individuare ulteriori fattispecie di *minor non monetary benefits* considerati ammissibili. Tale scelta lascia comunque impregiudicata la possibilità di prevedere, in fasi successive, nuove ipotesi di incentivi della specie, ulteriori rispetto alle fattispecie già contemplate dalla fonte europea, che dovessero ritenersi, anche alla luce degli sviluppi della prassi applicativa, meritevoli di codificazione.

Il governo degli strumenti finanziari (nuovo Titolo VIII, artt. da 62 a 77)

Diversi contributi hanno prospettato una lettura della disciplina in materia di *product governance* nel senso di limitare gli obblighi prescritti dalla normativa ai casi in cui gli intermediari distributori assumano un ruolo propulsivo nell'adozione delle decisioni di investimento da parte della clientela.

La questione trova risposta nelle "Guidelines on MiFID II product governance requirements" pubblicate dall'ESMA il 2 giugno 2017, ove si evince che la disciplina *de qua*, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore europeo, insiste sugli intermediari distributori a prescindere da un

CONSOB

comportamento proattivo o meno da parte degli stessi. Peraltro, l’Autorità di vigilanza europea rimarca come, in ossequio al principio di proporzionalità, l’applicazione concreta degli obblighi in tema di governo degli strumenti finanziari si presti a una differente graduazione degli impegni assunti dagli intermediari, a seconda della diversa connotazione dell’attività in concreto svolta.

Tale impostazione è, del resto, confermata anche dall’approccio seguito dal legislatore primario italiano (*cfr.* art. 21, comma 2-*bis*, del TUF) che, nel dare attuazione alle previsioni della MiFID II, ha esteso gli obblighi di *product governance* ai “*soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento*”, senza introdurre alcuna specifica esenzione in ragione della tipologia di servizi di investimento prestati ovvero della specifica modalità di svolgimento degli stessi.

Requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari (nuovo Titolo IX, artt. da 78 a 82)

Gli articoli da 78 a 82 dettano la disciplina attuativa dell’art. 6, comma 2, lett. *b-bis*, n. 8) del d.lgs. n. 58/98, in materia di conoscenza e competenza del personale che, per conto dell’intermediario, fornisce informazioni o presta consulenza ai clienti in materia di investimenti, tenendo conto di quanto previsto negli Orientamenti ESMA/2015/1886.

Le disposizioni in questione, ispirate al principio di proporzionalità, intendono garantire una maggiore tutela degli investitori e un innalzamento del livello di qualificazione del personale a diretto contatto con la clientela, sia *retail* che professionale¹⁴.

Il sistema si basa sul bilanciamento tra il titolo di studio conseguito, fatto salvo il periodo minimo di sei mesi, e la durata dell’esperienza richiesta (artt. 79 e 80). Inoltre, i requisiti di qualifica ed esperienza sono stati diversamente modulati in relazione alle caratteristiche del servizio prestato, richiedendo per chi intende svolgere il servizio di consulenza, a parità di titolo di studio, un periodo di esperienza più elevato rispetto a chi si limita a fornire informazioni. Al contempo si è inteso fornire un sistema flessibile di accesso all’attività, ammettendo una pluralità di percorsi formativi e un’ampia gamma di titoli di studio¹⁵ nonché la possibilità di dimezzare il periodo di esperienza richiesto in presenza di determinate certificazioni o mediante la partecipazione a corsi di formazione, che prevedono lo svolgimento di *test* finali di verifica. A tale ultimo riguardo sono state accolte le numerose istanze dei rispondenti, consentendo che tale *test* possa essere somministrato anche dal medesimo soggetto che ha erogato la formazione o dallo stesso intermediario datore di lavoro del personale interessato dalla formazione, purché, in tale secondo caso, al fine di assicurare comunque la correttezza e l’adeguatezza dell’espletamento del *test*, vengano condotte verifiche specifiche da parte della funzione di controllo della conformità interna all’intermediario.

È stata altresì disciplinata la modalità di prestazione della consulenza e di fornitura di informazioni “sotto supervisione”, alla quale è possibile fare ricorso qualora il personale non soddisfi i requisiti richiesti, prevedendone una durata massima pari a quattro anni (art. 81). Il periodo sotto supervisione, sommandosi all’eventuale esperienza pregressa, concorre al raggiungimento

¹⁴ A tale riguardo è stato infatti precisato che la disciplina in questione trova applicazione, senza eccezioni, anche quando il personale si relazioni con clientela professionale, non essendo previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia di clientela (il termine “cliente” nella disciplina europea, inclusi gli Orientamenti adottati dall’ESMA, è sempre utilizzato in senso ampio, includendo sia la clientela *retail* che quella professionale).

¹⁵ A titolo di esempio, si include fra i titoli qualificanti, in alternativa al master *post-lauream*, la certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, a condizione che questa sia stata riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in almeno un’altra giurisdizione dell’Unione europea. Tale tipo di certificazione può inoltre essere speso al fine di dimezzare l’esperienza professionale richiesta a complemento dei titoli.

CONSOB

dell'esperienza complessiva richiesta ai fini dell'espletamento delle attività in oggetto. Le modalità della supervisione sono rimesse alla discrezionalità e alle scelte organizzative interne dell'intermediario. Tali aspetti, infatti, devono necessariamente essere calibrati in concreto in relazione alle caratteristiche del soggetto da supervisionare e all'attività da quest'ultimo svolta, nonché al modello organizzativo e di *business* dell'intermediario. Pur tuttavia, si è ritenuto opportuno prevedere requisiti minimi che devono essere posseduti dal supervisore.

Lo svolgimento di attività idonee a fornire informazioni o consulenza ai clienti dell'intermediario con la modalità suddetta, ovvero sotto supervisione, comporta un obbligo di trasparenza, da parte dell'intermediario, nei confronti dei clienti, inclusa l'indicazione delle responsabilità specifiche dei soggetti che effettuano la supervisione.

L'art. 81, prevede, fra l'altro, l'obbligo per l'intermediario di effettuare una revisione annuale delle esigenze di sviluppo e formazione del personale, specificando altresì alcuni criteri minimi e uniformi cui gli stessi intermediari devono attenersi nello svolgimento di tale attività.

E' attribuito alla funzione di controllo della conformità il compito di svolgere le verifiche volte ad accertare il rispetto delle disposizioni in oggetto e di riferirne gli esiti all'organo con funzione di supervisione strategica nella relazione sull'attuazione e l'efficacia dei controlli per le attività e i servizi di investimento.

In considerazione delle risposte pervenute alla consultazione, è stato in ultimo previsto un regime transitorio volto a salvaguardare la continuità delle attività di relazione con la clientela per il personale già operativo, ma in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado. Si consente infatti, in tale circostanza, di complementare il requisito del titolo di studio con un'esperienza lavorativa pari almeno a dieci anni, sia già svolta sia eventualmente da completare sotto supervisione in conformità alla nuova disciplina, sul presupposto comunque dell'accertamento, da parte dell'intermediario, della presenza di un adeguato livello di conoscenza.

Registrazione delle conversazioni telefoniche ed elettroniche (nuovo art. 95)

Taluni partecipanti alla consultazione hanno richiesto chiarimenti in merito alla portata dell'obbligo per gli intermediari di registrare le modalità di interazione con i clienti "almeno" nell'ambito dei servizi c.d. "esecutivi" (negoiazione per conto proprio, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini).

Sul punto, si segnala che l'ESMA, nell'ambito del più ampio processo avviato al fine di fornire linee di indirizzo comuni nell'interpretazione e nell'applicazione della nuova disciplina, ha pubblicato un'apposita Q&A ("What is the applicable scope of the record keeping requirements set out in Article 16(7) of MiFID II in terms of product and services?"), nell'ambito della quale è stato espressamente chiarito che "The requirements set out in Article 16(7) of MiFID II and the related Article 76 of the MiFID II Delegated Regulation apply "at least" to the provision of services (1), (2) and (3) included in Annex I, Section A of MiFID II. Article 16(7) only requires the recording of communications in relation to the client order services mentioned above. However, the second subparagraph of Article 16(7) also requires those conversations and communications that are "intended to result in" the provision of these services to be recorded. In practice, other investment services like investment advice (paragraph (5) of Annex I, Section A) may be provided at the point when there is an intention to provide a client order services. In this case, the content of the advisory service would need to be recorded, as it would de facto be in scope of Article 16(7) of MiFID II.

CONSOB

ESMA notes that Members States may also decide to extend the requirements further to other MiFID services, or non-MiFID services and products”.

Nell'impostazione fatta propria dall'ESMA, la circostanza che la norma riguardi “almeno” i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri, in fase di recepimento, di comprendere nell'alveo applicativo della disciplina in commento anche altri servizi senza che ciò determini il rischio di *goldplating*. In tal senso, deporrebbe la stessa lettera della direttiva 2014/65/UE, che, infatti, non include l'art. 16, par. 7 (contenente la disciplina in commento), nell'ambito delle disposizioni rispetto alle quali gli Stati membri possono introdurre obblighi aggiuntivi al ricorrere delle rigorose condizioni ivi indicate.

In considerazione della posizione ufficiale assunta in sede europea dall'ESMA, e tenuto altresì conto della delega regolamentare alla Consob a disciplinare la materia (*cf.* art. 6, comma 2, lett. *b-bis*), n. 7 del TUF), si è ritenuto opportuno esercitare, nel contesto nazionale, l'indicata facoltà, prescrivendo agli intermediari assoggettati alla vigilanza della Consob l'obbligatorietà della registrazione delle conversazioni anche in caso di prestazione dei servizi di consulenza, collocamento e gestione di portafogli, in un'ottica di maggior tutela per gli investitori.

Commercializzazione di OICR propri e di terzi (nuova Parte III, artt. da 107 a 109)

Alcuni rispondenti hanno evidenziato come l'estensione, ai gestori collettivi che commercializzano OICR propri, delle norme previste per gli intermediari che svolgono uno o più servizi di investimento debba ritenersi impropria. Ciò in quanto l'attività di commercializzazione di OICR propri costituisce parte integrante del servizio di gestione collettiva, e non già prestazione di servizi di investimento, in quanto tale sottoposta alla relativa disciplina di settore, contenuta non nella MiFID quanto, piuttosto, nelle direttive UCITS e AIFM (e relative norme attuative).

Inoltre, è stato osservato che l'applicabilità ai gestori italiani della disciplina in materia di *product governance* e di *knowledge and competence* risulta lesiva del principio di proporzionalità, atteso che ometterebbe di tener conto delle peculiarità dei GEFIA che commercializzano propri FIA.

Al riguardo, si fa presente che le modifiche apportate alla disciplina concernente la commercializzazione da parte dei gestori di OICR propri sono tese a garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato (distributore terzo ovvero, nel caso in esame, gestore che procede direttamente alla commercializzazione di OICR propri).

Resta inteso che la portata e l'impatto delle regole MiFID II richiamate e, segnatamente, delle norme in materia di *product governance* e di conoscenza e competenza dovranno essere graduati, in ossequio al principio di proporzionalità, in funzione della dimensione dei gestori e dell'attività dai medesimi svolta in concreto (si pensi, per esempio, a gestori di ridotte dimensioni che commercializzano un numero limitato di OICR).

Ciò premesso, alla luce delle istanze manifestate in relazione alle specificità di soggetti quali i GEFIA che commercializzano propri FIA (tipicamente riservati), si è ritenuto di adottare un approccio analogo a quanto previsto dalla MiFID II in tema di *self-placement* di strumenti propri. Tale attività, infatti, è stata ricondotta al servizio di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la cui nuova definizione comprende, ora, anche “*la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento*

CONSOB

della loro emissione”. Attesa la similarità dell’attività di commercializzazione di OICR propri con quella di classamento di strumenti finanziari propri, è stato pertanto introdotto nel corpo della norma in esame una nuova previsione che sancisce l’applicazione di un regime semplificato per l’attività di commercializzazione svolta con riguardo ai soggetti rientranti nella definizione di controparti qualificate.

La disciplina concernente la distribuzione da parte delle imprese di assicurazione dei prodotti di cui ai rami vita III e V (nuovo art. 134)

Taluni rispondenti alla consultazione hanno evidenziato l’opportunità di posticipare l’emanazione delle modifiche regolamentari riguardanti la distribuzione in via diretta da parte delle imprese di assicurazione dei prodotti assicurativi di cui ai rami III e V al perfezionamento del processo nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. IDD), anche in ragione della ridefinizione dell’assetto delle competenze tra Consob e Ivass in materia.

In argomento, deve osservarsi che gli interventi di modifica che hanno interessato l’articolato sono stati effettuati nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 25-ter del TUF e delle connesse deleghe regolamentari assegnate alla Consob, in linea di continuità con l’impianto vigente ante MiFID II, che, sulla base dell’art. 25-bis del TUF, già estendeva a tali soggetti la disciplina MiFID I.

Tale approccio non si ritiene sia tale da comportare un aggravio per le imprese di assicurazione: da un lato, le regole fissate nella IDD sono in gran parte corrispondenti, salvo limitati aspetti, a quelle della MiFID II; dall’altro lato, il legislatore nazionale ha previsto, con la legge di delegazione europea 2016-2017, che, in sede di recepimento della IDD, sia garantito l’allineamento alla disciplina recata da MiFID II su taluni profili per i quali le tutele previste dalla IDD risultano meno stringenti (disciplina degli incentivi e sanzioni), e siano comunque rafforzati i presidi informativi a tutela degli assicurati.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si è pertanto ritenuto di confermare l’articolato regolamentare sottoposto a consultazione che costituisce attuazione delle deleghe regolamentare conferita alla Consob dall’art. 25-ter del TUF.

Albo e attività dei consulenti finanziari (nuovo Libro XI)

La tabella relativa agli esiti della consultazione sulla disciplina concernente l’albo e l’attività dei consulenti finanziari è stata già pubblicata sul sito *internet* della Consob in data 29 dicembre 2017.

Come anticipato in tale occasione, la disciplina in esame è confluita nel nuovo Regolamento Intermediari, la cui generale rivisitazione ha offerto l’occasione per apportare alle disposizioni contenute nella citata tabella alcune modifiche volte ad assicurare la coerenza, anche sotto il profilo dell’uniformità terminologica, delle diverse previsioni, nonché una migliore organicità della disciplina nel suo complesso.

I principali interventi hanno interessato le seguenti disposizioni:

- artt. 146, comma 2, lett. *h*), 153, comma 4, 154, a cui è stato aggiunto un nuovo comma 2, 162, comma 4 [rispettivamente nell’articolato riportato nella tabella: artt. 97, comma 2, lett. *f-ter*), 103, comma 1-*quater*), 103-*bis*, 109-*bis*.1, comma 4], che sono stati interessati da modifiche volte a

CONSOB

circostanziare l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della supervisione richiesta in caso di prestazione del servizio di consulenza in assenza dei requisiti di derivazione europea (*knowledge & competence*), facendo esclusivo riferimento ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, laddove l'inclusione anche dei consulenti finanziari autonomi non sarebbe appropriata, non potendo questi accedere all'albo in assenza dei prescritti requisiti di conoscenza e competenza;

- art. 148, comma 3, lett. c) [nell'articolato riportato nella tabella art. 99, comma 3, lett. c)], che disciplina l'iscrizione all'albo della società di consulenza finanziaria, ove è stato eliminato il riferimento alla "dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione con il soggetto richiedente l'iscrizione la cui efficacia è condizionata all'iscrizione del soggetto stesso", in quanto tale previsione, già introdotta con riguardo ai consulenti autonomi che operano per conto di una società di consulenza, non appare coerente con l'iscrizione all'albo della persona giuridica;

- art. 152, comma 6 (nella tabella art. 102, comma 5), al fine di escludere l'applicabilità della disciplina ivi prevista, concernente la durata del termine del procedimento di cancellazione dall'albo dei consulenti finanziari, alla fattispecie della radiazione a cui consegue l'immediata cancellazione;

- art. 153, comma 2 (nella tabella art. 103, comma 1-bis), disciplinante gli obblighi dei consulenti finanziari nei confronti dell'Organismo, in cui è stato introdotto il richiamo alla lett. c) del comma 1, al fine di prevedere l'obbligo per le società di consulenza finanziaria di comunicare ogni variazione sopravvenuta concernente la propria sede legale o, se diversa, la sede della direzione generale e, qualora esistenti, la sede amministrativa e le sedi secondarie;

- artt. 165, comma 4, e 173, comma 1 (nella tabella, rispettivamente, artt. 109-*quinquies*, comma 4 e 109-*undecies*, comma 1), nei quali è stata eliminata la previsione secondo cui le informazioni da rendere al cliente da parte dei consulenti finanziari possono essere fornite in formato standardizzato;

- art. 167, comma 3 (nella tabella art. 109-*septies*, comma 3), al fine di specificare che la possibilità per i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria di presumere, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle operazioni, che i clienti siano finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi agli investimenti, opera nei soli confronti dei clienti professionali di diritto, analogamente a quanto dettato con riferimento alla disciplina sugli intermediari;

- art. 180, comma 3, lett. b), n. 1 [nella tabella art. 110, comma 2, lett. b), n. 1], al fine di non delimitare la violazione dell'art. 155 all'inadempimento, da parte dei consulenti finanziari, dei soli obblighi di carattere informativo, riferendosi tale articolo più genericamente agli "obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati".

Si evidenzia inoltre che sono state apportate modifiche anche all'allegato 4 al Regolamento Intermediari, non oggetto di consultazione del mercato, riguardante la comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Più in dettaglio, tale allegato è stato aggiornato alla luce delle novità introdotte a seguito del recepimento della MiFID II, con particolare riguardo alle informazioni da acquisire sul cliente ai fini della valutazione dell'adeguatezza degli investimenti e all'obbligo di consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui all'art. 41. È stato, inoltre, modificato il punto n. 12 concernente il divieto per il consulente abilitato all'offerta fuori sede di utilizzare i codici di accesso telematico di pertinenza dei clienti, specificando che tale divieto opera nei limiti fissati dall'art. 159.

CONSOB

Inoltre, si rappresenta che l'articolato concernente i consulenti finanziari è stato interessato da ulteriori modifiche di natura prettamente formale e di *editing* ovvero da revisioni tese a correggere meri refusi [artt. 157, comma 1, lett. *d*), 158, comma 1, 159, comma 8, 162, commi 1, lett. *f*) e *l*), e 4, 166, comma 1, lett. *o*), 167, comma 8, 169, comma 1, 170, comma 3, 172, comma 1, 176, commi 2 e 4, 180, comma 2, lett. *c*) e comma 3, lett. *c*), punto 1)]¹⁶.

Infine, si segnala che la delibera di adozione del nuovo Regolamento Intermediari detta, all'art. 4, una disciplina transitoria relativa:

- alla tenuta e gestione dell'albo dei consulenti finanziari, disponendo che, fino alla data di avvio di operatività del nuovo albo, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni recate dal Regolamento Intermediari n. 16190/2007 (Libro VIII, parte III), nonostante la disposta abrogazione di tale atto normativo;
- all'Organismo, prevedendo, in particolare, che fino alla data di avvio di operatività del nuovo Organismo, continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni recate dal Regolamento Intermediari n. 16190/2007 (Libro VIII, parte II);
- alle disposizioni applicabili all'attività dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria, ivi comprese le disposizioni sanzionatorie e cautelari. Specificamente, si prevede che le pertinenti disposizioni saranno applicate dall'avvio di operatività del nuovo albo e del nuovo Organismo dei consulenti finanziari.

Invece, le specifiche disposizioni relative all'attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (segnatamente, il Libro XI, Parte III, artt. 155-160) si applicano ai medesimi soggetti a partire dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari. Coerentemente all'immediata applicazione a tali soggetti delle nuove regole di condotta, agli stessi sarà immediatamente applicabile anche il rinnovato assetto sanzionatorio e cautelare contemplato dagli artt. 180 e 181 del nuovo Regolamento Intermediari. La titolarità delle competenze sanzionatorie e cautelari permane in capo alla Consob in forza di quanto previsto all'art. 10, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 129/2017.

D'altro canto, considerato che il nuovo Regolamento Intermediari entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ne consegue che il complesso delle disposizioni ivi enucleate concernenti l'albo e le attività dei consulenti finanziari rappresenta, sin da tale data, il *framework* normativo di riferimento di cui l'OCF può da subito avvalersi per orientare le attività e i processi propedeutici all'avvio delle nuove funzioni e potestà allo stesso riconosciuti dall'ordinamento.

Nel prosieguo, vengono sinteticamente illustrati i profili di maggior interesse emersi ad esito del processo di consultazione.

La pubblicità delle disposizioni e procedure adottate dall'Organismo (nuovi artt. 139 e 141)

Si è provveduto a chiarire la portata dei doveri di pubblicazione esplicitando, in primo luogo, il principio generale secondo cui l'OCF è tenuto ad adottare disposizioni idonee a garantire un

¹⁶ Nella tabella sugli esiti, rispettivamente, artt. 106, comma 1, lett. *c*), 107, comma 1, 108, comma 8, 109-bis.1, commi 1, lett. *f*) e *l*), e 4, 109-sexies, comma 1, lett. *m*), 109-septies, comma 8, 109-octies, comma 1, 109-octies.1, comma 3, 109-decies, comma 1, 109-quaterdecies, commi 1-bis e 3, 110, comma 1-bis, lett. *c*) e comma 2, lett. *c*), punto 1).

Si segnala, inoltre, rispetto ai contenuti di tale tabella, che nel commento all'articolo 96 (precedente numerazione), comma 2, per un errore materiale la frase "inoltre, l'oggetto della delega è strettamente connesso all'OdG assembleare" è da considerarsi come non apposta.

CONSOB

efficiente svolgimento delle funzioni assegnate dall'ordinamento; in secondo luogo, è stato previsto in capo all'Organismo l'obbligo di rendere pubbliche, tra le disposizioni adottate, solo quelle che abbiano rilevanza nei confronti dell'esterno. L'individuazione delle disposizioni organizzative o operative cui risulta attribuibile una specifica rilevanza esterna è rimessa al Protocollo d'intesa fra Consob e OCF, di cui all'art. 1, comma 41, della l. n. 208/2015.

I requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali (nuovo art. 145)

Taluni rispondenti alla consultazione hanno evidenziato perplessità in ordine alla previsione di una soglia minima di rappresentatività del 10% anche per le associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, ritenuta troppo elevata. Tale soglia è stata confermata in quanto ritenuta la più idonea a realizzare un contemperamento fra le diverse esigenze di rappresentatività. Resta comunque fermo che, a seguito dell'avvio dell'Albo unico e delle connesse attività dell'Organismo, la Consob potrà valutare, anche alla luce dei dati aggiornati rivenienti dal nuovo assetto, la possibilità di una revisione del limite percentuale prescritto.

In considerazione delle numerose osservazioni pervenute in sede di consultazione pubblica e nell'ottica di assicurare una migliore rappresentatività delle associazioni di categoria e, per tale via, una più ampia considerazione degli interessi dei diversi attori coinvolti, si è ritenuto – a parziale modifica alla redazione del testo posto in consultazione – di non discostarsi eccessivamente dalla formulazione dell'art. 96 (relativo ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati) del preesistente Regolamento Intermediari.

In particolare, con riferimento allo scopo associativo, si è ritenuto opportuno uniformare i requisiti prescritti, prevedendo sia con riguardo alle associazioni rappresentative delle persone fisiche che a quelle rappresentative delle persone giuridiche il principio della prevalenza dello stesso.

Con riguardo, invece, alla composizione delle associazioni, si è ritenuto opportuno distinguere le associazioni rappresentative delle persone fisiche da quelle rappresentative delle persone giuridiche confermando, per le prime, la previsione che fa riferimento alla composizione esclusiva della relativa categoria, e valorizzando per tale via l'elemento della personalità tipico degli albi professionali e delle associazioni rappresentative delle persone fisiche.

Con riferimento, invece, alle associazioni rappresentative delle persone giuridiche, è stata ritenuta sufficiente una composizione di tipo prevalente (mentre la disposizione in precedenza vigente faceva soltanto riferimento alla percentuale della titolarità dei mandati rispetto al totale degli iscritti), al fine di evitare, in primo luogo, che la definizione di criteri eccessivamente selettivi rischi di impedire l'effettiva individuazione di associazioni rappresentative delle società di consulenza (atteso che queste ultime difettano di una storia professionale come soggetti vigilati¹⁷), determinando così questioni di non poco momento circa la pratica attuazione del novellato art. 30, comma 4, del TUF.

¹⁷ Tali problemi, evidentemente, non si pongono rispetto alle associazioni rappresentative dei soggetti abilitati che, invece, vantano una storia professionale pluridecennale. D'altra parte, per evidenti ragioni di coerenza e uguaglianza di trattamento regolamentare, l'impostazione seguita nella redazione delle disposizioni di cui si tratta è stata quella di creare norme speculari per ciascuna delle specie associative (consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; consulenti autonomi; soggetti abilitati; società di consulenza finanziaria) considerate all'interno dei due diversi generi associativi (da un lato, le associazioni rappresentative delle persone fisiche e, dall'altro, quelle rappresentative delle persone giuridiche).

CONSOB

Nell'art. 145 si è provveduto altresì a precisare che i dati relativi alla rappresentatività devono essere rilevati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è stata formalizzata l'istanza di valutazione della sussistenza dei requisiti. Tale integrazione, necessaria onde garantire certezza del momento della valutazione e stabilità della rappresentanza, è stata effettuata con riferimento alle associazioni rappresentative di tutte le categorie interessate, per ragioni di uniformità e coerenza sistematica. Inoltre, si è ritenuto opportuno specificare che eventuali modifiche statutarie e di denominazione dell'associazione, perfezionate nell'arco del triennio di operatività richiesto come requisito di accesso, non assumono rilevanza qualora siano tali da non alterare lo scopo prevalente dell'associazione.

È stata infine confermata la previsione in ordine alla esclusività della delega. Sul punto si precisa che - ferma restando la possibilità per gli interessati di essere iscritti a più associazioni - la specifica delega conferita a fini di rappresentatività in seno all'Organismo dovrà comunque assumere un carattere di esclusività, di continuità (fatta salva la facoltà di revoca) e di durata tali da favorire la stabilità degli assetti di *governance* dell'OCF, a garanzia del corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti a quest'ultimo demandati dall'ordinamento.

I criteri di applicazione dell'art. 3, par. 2, della MiFID II

Taluni rispondenti alla consultazione si sono espressi in termini critici rispetto all'approccio regolamentare teso a estendere all'attività svolta dai consulenti autonomi e dalle società di consulenza finanziaria il complesso di regole, mutuato dalle disposizioni di derivazione MiFID II, dirette a regolamentare l'attività degli intermediari.

In particolare, i rispondenti alla consultazione - nel rimarcare le peculiarità e le connotazioni che qualificano i menzionati soggetti (esclusiva prestazione dell'attività di consulenza non associata ad altri servizi di tipo "esecutivo", assenza di detenzione delle disponibilità dei clienti, requisiti di indipendenza sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, strutturale assenza di conflitti di interesse) - sostengono come gli stessi non possano, nel quadro disegnato dal legislatore nazionale in attuazione dell'opzione normativa prevista dall'art. 3 della MiFID II, considerarsi alla stregua di intermediari finanziari ed essere conseguentemente assoggettati a un regime sostanzialmente analogo.

L'art. 3 della MiFID II impone di adottare specifica normativa volta a disciplinare l'attività anche dei soggetti in regime di esenzione, nel cui alveo applicativo ricadono le fattispecie dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria.

Al riguardo, si rileva che il sistema di regole delineato risulta ispirato dall'intento di assicurare adeguate tutele per i clienti che si avvalgono delle prestazioni di tali soggetti, i quali operano senza alcun vincolo di mandato instaurando un rapporto diretto con gli investitori nel cui esclusivo interesse agiscono e da cui ricevono remunerazione. L'effettiva protezione degli investitori risiede, infatti, nell'affidamento sulla correttezza dell'agire dei consulenti autonomi e delle società di consulenza finanziaria, chiamati a svolgere valutazioni professionali circa le opportunità di investimento più confacenti alle esigenze dei clienti con cui entrano in contatto.

La delicatezza del ruolo svolto giustifica, pertanto, la necessità di presidiare le attività poste in essere attraverso la definizione di puntuali regole di trasparenza informativa e di comportamento, espressione del canone generale di diligenza cui deve essere improntato l'intero rapporto intercorrente con i risparmiatori.

CONSOB

Alla luce delle considerazioni che precedono, si è ritenuto di confermare il complessivo impianto regolamentare delineato, mutuato dalla disciplina sugli intermediari finanziari. Peraltro, nell'ottica di valorizzare le specificità connesse all'attività svolta da tali tipologie di soggetti, sono stati apportati gli opportuni adattamenti a talune disposizioni regolamentari: si fa riferimento, in particolare, alla possibilità per i consulenti autonomi e le società di consulenza finanziaria di adempiere agli obblighi in tema di informativa sugli strumenti finanziari e di *product governance* avvalendosi esclusivamente delle informazioni pubbliche ovvero di quelle reperibili mediante l'attività di ricerca, nonché all'assenza di un obbligo di *disclosure* riguardante le sedi ove potrà essere eseguita la raccomandazione di investimento resa ai clienti.

Le attività professionali ulteriori rispetto alla consulenza in materia di investimenti eventualmente prestate dal consulente finanziario autonomo o dalla società di consulenza (nuovo art. 165)

Con riguardo a “*le attività professionali ulteriori*” che possono essere svolte dai consulenti finanziari, posto che la disciplina di riferimento non consente specifiche esclusioni¹⁸, al fine tuttavia di assicurare la massima trasparenza informativa ai clienti, la disposizione è stata integrata con l'obbligo dell'indicazione che, con riferimento alle eventuali ulteriori attività svolte, il consulente autonomo e le società di consulenza finanziaria sono tenuti a informare il cliente che le medesime non sono oggetto della vigilanza della Consob e/o dell'Organismo, e a precisare quale sia il soggetto eventualmente titolare delle relative funzioni di vigilanza.

III. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO

Ai fini della successiva revisione dell'atto, la disciplina europea introdotta nel Regolamento Intermediari verrà analizzata tenuto anche conto degli indirizzi interpretativi che potranno consolidarsi nei vari consessi europei, con particolare riguardo ai seguenti profili:

- a) la disciplina sulla trasparenza informativa con specifico riferimento alla *disclosure* sui costi e sugli oneri connessi alle operazioni di investimento e alla contrattualizzazione del rapporto di servizio tra intermediario e cliente (*retail/professionale*);
- b) la valutazione dell'adeguatezza degli investimenti, ivi inclusi gli specifici parametri su cui fondare tale giudizio;
- c) la disciplina degli incentivi, con particolare riferimento alla possibilità di esercitare l'opzione prevista dalla MiFID II di individuare nuove fattispecie di benefici non monetari di minore entità;
- d) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati (*product governance*);
- e) la disciplina in materia di conoscenza e competenza del personale che, per conto dell'intermediario, fornisce informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, o presta il servizio di consulenza alla clientela in materia di investimenti;
- f) la disciplina applicabile alla prestazione di servizi/attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi diverse da una banca, in caso di iniziativa esclusiva assunta dal cliente al dettaglio o professionale su richiesta, stabilito o situato in Italia;

¹⁸ Possono ritenersi non incompatibili con la consulenza in materia di investimenti attività quali, ad es., l'attività di commercialista, *broker* assicurativo, mediatore creditizio.

CONSOB

- g) le soglie minime di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria, dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dei soggetti abilitati;
- h) le regole di condotta applicabili ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria;
- i) le regole di condotta applicabili, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, alle società di gestione del risparmio.

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

* * *

Si rappresenta, da ultimo, che la disciplina di derivazione MiFID II prevista nel Regolamento Intermediari e applicabile alla realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, formerà oggetto di revisione alla luce delle scelte nazionali che orienteranno il recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.



**ESITI DELLA CONSULTAZIONE SULLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN
MATERIA DI INTERMEDIARI¹⁹**

INDICE

1. Procedure di autorizzazione delle Sim e operatività in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche pag. 26
2. Disposizioni concernenti la protezione degli investitori, ivi inclusa la disciplina in materia di prodotti finanziari assicurativi pag. 44
3. Requisiti di conoscenze e competenze del personale degli intermediari pag. 142
4. Disciplina applicabile ai gestori pag. 174

¹⁹ La tabella contenente gli esiti della consultazione in materia di “Albo e attività dei consulenti finanziari”, già pubblicata in data 29 dicembre 2017, è disponibile al seguente *link*: http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso.



PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE

TABELLA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p align="center">LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE</p> <p align="center">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p align="center">Art. 3 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p><i>l)</i> «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;</p> <p><i>m)</i> «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p><i>p-bis)</i> «ufficio di rappresentanza»: struttura che una</p>	<p>Le lettere <i>l)</i> e <i>m)</i> del comma 1 sono abrogate in quanto le definizioni ivi contenute sono già riportate nell'art. 2, comma 1, lett. <i>e)</i> ed <i>f)</i>.</p> <p>Osservazioni</p> <p>Un partecipante alla consultazione, con</p>	<p align="center">LIBRO II AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO UE E DELLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE</p> <p align="center">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p align="center">Art. 3 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p><i>l)</i> «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;</p> <p><i>m)</i> «servizi accessori»: i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio e analisi dei mercati o attività similari e comunque non rientranti nella prestazione di servizi e attività di investimento.</p>	<p>riferimento alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. <i>p-bis</i>), chiede di chiarire se, nell'ambito delle attività consentite ad un ufficio di rappresentanza, sia inclusa la mera promozione di servizi di investimento e di prodotti finanziari.</p> <p>Qualora non si ritenesse ammesso lo svolgimento di attività promozionale attraverso l'ufficio di rappresentanza da parte di un'impresa di investimento UE nei confronti di clientela italiana, si chiede se per tale attività sia necessario lo stabilimento di una succursale e se tale succursale, che svolgerebbe solo attività promozionale, debba osservare le norme di condotta applicabili alle succursali che prestano servizi di investimento, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di contratto scritto e di registrazione delle attività e operazioni effettuate.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si fa presente innanzitutto che la nuova definizione di "ufficio di rappresentanza" è stata introdotta in quanto strumentale – alla luce dei nuovi poteri attribuiti alla Consob in materia – a disciplinare a livello regolamentare l'attività transfrontaliera delle SIM.</p> <p>Al riguardo, inoltre, si rammenta quanto chiarito dall'ESMA con le Q&A ESMA n. 35-36-794 del 31 marzo 2017, secondo cui (in linea di continuità con le Raccomandazioni CESR/07-337b) "<i>representative offices are only permitted to conduct market</i></p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<i>research and promote the brand of the firm</i> ".	
<p style="text-align: center;">PARTE II ALBO (...) Art. 5 (Contenuto dell'albo)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>4. Nell'elenco allegato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>		<p style="text-align: center;">PARTE II ALBO (...) Art. 5 (Contenuto dell'albo)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>4. Nell'elenco allegato di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), per ciascuna impresa di investimento UE iscritta sono indicati:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">PARTE III PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</p> <p style="text-align: center;">...</p>		

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 11</p> <p>(Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione)</p> <p>1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, comma 1 e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.</p> <p>L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento. Nei casi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/65/UE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati.</p> <p>2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.</p> <p>3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p>		<p style="text-align: center;">Art. 11 (nuovo art. 9)</p> <p>(Istruttoria delle domande di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione)</p> <p>1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate agli articoli 19, commi 1 e 2, e 59, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.</p> <p>L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento. Nei casi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/65/UE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri interessati.</p> <p>2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione qualificata nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.</p> <p>3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>a) alla società richiedente;</p> <p>b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;</p> <p>c) a qualunque altro soggetto, anche estero.</p> <p>4. La Consob informa la società richiedente circa la propria decisione di accogliere o meno l'istanza entro il termine di cui al comma 1.</p>	<p>Osservazioni sul comma 4</p> <p>Lo Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP chiede chiarimenti in merito alla proposta eliminazione della disposizione di cui al comma 4 attualmente vigente, secondo cui <i>“Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta”</i>. Secondo, infatti, il rispondente alla consultazione, le modifiche di cui al comma 4 non precluderebbero l'operatività del principio del silenzio – assenso ai procedimenti autorizzativi delle SIM. Al fine di evitare possibili incertezze interpretative al riguardo, viene suggerito di specificare nel comma 4 che, decorso il termine senza che la Consob abbia deliberato, la domanda deve intendersi accolta.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene di non accogliere le osservazioni formulate dallo Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP poiché il nuovo comma 4 è stato introdotto in linea con le previsioni della rinnovata disciplina europea sulle autorizzazioni dettata dalla MiFID II e dalle relative misure di attuazione.</p> <p>Resta fermo che ai procedimenti di autorizzazione e di estensione dell'autorizzazione delle SIM si</p>	<p>a) alla società richiedente;</p> <p>b) a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;</p> <p>c) a qualunque altro soggetto, anche estero.</p> <p>4. La Consob informa la società richiedente circa la propria decisione di accogliere o meno l'istanza entro il termine di cui al comma 1.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	applicano, anche in assenza di uno specifico richiamo, i principi e gli istituti della legge n. 241/1990, in quanto normativa generale di rango primario.	
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 14 (Sospensione e interruzione dei termini dell'istruttoria)</p> <p>1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 11 e 13, sono sospesi:</p> <p>a) nell'ipotesi in cui la società istante si sia avvalsa nella predisposizione della documentazione da allegare all'istanza di dichiarazioni sostitutive, quando risulti necessario controllarne la veridicità, fino alla data di ricezione, da parte della Consob, della documentazione dal soggetto o dall'amministrazione competente;</p> <p>b) nelle ipotesi di cui all'articolo 84, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2014/65/UE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;</p> <p>c) nelle ipotesi di cui all'articolo 11, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;</p>	<p>Osservazioni</p> <p>Lo Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP chiede che venga valutata l'opportunità di prevedere un termine massimo di durata della sospensione del procedimento istruttorio, in modo da conciliare le esigenze istruttorie con quelle di garanzia della durata del procedimento, garantendo al contempo il contenimento del termine di durata del procedimento nei sei mesi previsti dalla normativa europea di riferimento.</p> <p>Qualora si optasse per tale soluzione, il rispondente alla consultazione ritiene opportuno che vengano specificati gli effetti dell'inutile decorso del termine.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Con riguardo all'osservazione dello Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP si rappresenta che il periodo massimo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi della Consob – tra cui devono ritenersi inclusi anche i procedimenti di autorizzazione <i>de qua</i> – è già fissato dall'art. 4 del Regolamento generale sui procedimenti</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>d) nei procedimenti di estensione delle autorizzazioni, ove siano in corso accertamenti di vigilanza nei confronti della SIM rilevanti ai fini dell'istruttoria, per il tempo necessario al compimento degli accertamenti.</p> <p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine della sospensione dell'istruttoria.</p> <p>3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera c), il procedimento si estingue ove la società istante non invii gli elementi informativi richiesti entro il termine fissato a tal fine dalla Consob.</p> <p>3-bis. Nell'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, i termini previsti per il compimento dell'istruttoria sono interrotti dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione. Si applica il comma 2.</p>	<p>amministrativi della Consob, adottato con delibera Consob n. 18388 del 28 novembre 2012.</p> <p>Si precisa inoltre che, secondo quanto previsto dal nuovo art. 14, comma 3, del presente Regolamento, nelle ipotesi di cui all'art. 11, comma 3 (ossia di richiesta, da parte della Consob, di ulteriori elementi informativi alla società richiedente, a coloro che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, ai direttori generali e ai soci della medesima società richiedente nonché a qualunque altro soggetto anche estero), il termine massimo di sospensione del procedimento viene fissato caso per caso dalla Consob – in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lett. a), del citato Regolamento n. 18388/2012 – e il suo inutile decorso determina l'estinzione del procedimento. Tale soluzione normativa che, anziché prevedere una aprioristica fissazione del termine massimo di durata della sospensione del procedimento, rimette alla Consob la medesima, consente di tener conto di volta in volta delle singole circostanze del caso concreto.</p> <p>Pertanto, si ritiene di confermare il testo dell'articolato posto in consultazione.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">PARTE III-BIS OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SIM</p> <p style="text-align: center;">Art. 16-<i>bis</i> (Stabilimento di succursali o di agenti collegati in altri Stati UE)</p> <p>1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in un altro Stato UE, mediante stabilimento di succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate agli articoli 13 e 14 dell'ITS YYY, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.</p> <p>2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dell'ITS YYY.</p> <p>3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dagli articoli 16 e 17 dell'ITS YYY.</p> <p>4. Dell'avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto</p>	<p>Osservazioni</p> <p>Secondo ANASF il mancato riconoscimento della figura dell'agente collegato italiano in forma di persona giuridica crea una disparità di trattamento tra operatori italiani e di altri Stati membri, che emerge in particolar modo dalla lettura degli artt. 16-<i>bis</i>, 16-<i>quater</i>, 22 e 23 del Regolamento Intermediari sottoposto a consultazione.</p> <p>Dal combinato disposto di tali articoli, infatti, si evincerebbe che:</p> <p>a) una SIM italiana può operare in un altro Stato UE tramite un agente collegato persona giuridica stabilito nello Stato membro ospitante, ma non può farlo in Italia;</p> <p>b) una SIM italiana può operare in un altro Stato UE in regime di libera prestazione di servizi avvalendosi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti in Italia che si troverebbero a competere nello Stato membro ospitante con agenti collegati persone fisiche e giuridiche. Tale situazione potrebbe costituire un disincentivo per le imprese italiane all'accesso ai mercati di altri Stati UE;</p> <p>c) un'impresa di investimento UE che opera in Italia tramite succursale può avvalersi solo di agenti collegati persone fisiche, e questo potrebbe creare un disincentivo all'accesso in Italia di operatori europei che si troverebbero nell'impossibilità di sfruttare tutte le</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>previsto dagli articoli 16, comma 2, e 17 comma 2, dell'ITS YYY. Tale comunicazione è trasmessa anche alla Banca d'Italia.</p> <p>5. Qualora la Consob, sentita la Banca d'Italia, intenda rifiutare la notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM, la stessa comunica alla SIM i motivi del suo rifiuto entro sessanta giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, completa di tutti gli elementi necessari. Tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi.</p> <p>6. La SIM può stabilire la succursale ovvero l'agente collegato ed iniziare l'operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in assenza di tale comunicazione, quando siano trascorsi due mesi dalla data di trasmissione alla SIM della comunicazione da parte della Consob prevista dal comma 4.</p> <p>7. La SIM comunica tempestivamente alla Consob e alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale o dell'agente collegato.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 16-<i>quater</i></p> <p>(Prestazione di servizi e attività di investimento in</p>	<p>soluzioni organizzative di cui dispongono nel loro Stato membro di origine;</p> <p>d) un'impresa di investimento UE può operare in Italia, in regime di libera prestazione dei servizi, attraverso agenti collegati persone fisiche e giuridiche situate sul suo territorio, a svantaggio dei consulenti finanziari italiani che in Italia hanno a loro disposizione l'unica soluzione organizzativa della persona fisica.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene di non modificare il testo posto in consultazione in quanto il medesimo appare in linea con le scelte operate finora dal legislatore primario (e confermate anche a seguito del recepimento della MiFID II) che ha previsto unicamente la figura dell'agente collegato persona fisica.</p> <p>Più nel dettaglio, a livello domestico, il legislatore ha inteso recepire la figura dell'agente collegato esclusivamente con riguardo allo svolgimento dell'attività di offerta fuori sede, per la quale i soggetti abilitati devono avvalersi di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Questi ultimi, infatti, secondo la normativa primaria vigente possono essere solamente persone fisiche che, agendo in qualità di agenti collegati, svolgono la propria attività al di fuori delle sedi e/o dipendenze dell'intermediario per conto del quale operano.</p> <p>Si rappresenta, infine, che nel nuovo testo regolamentare il riferimento all'ITS YYY è stato</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi)</p> <p>1. La SIM che intende prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati UE in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego di agenti collegati stabiliti in Italia, trasmette alla Consob, secondo le modalità indicate all'articolo 4 dell'ITS YYY, una comunicazione preventiva contenente le informazioni di cui all'articolo 3 del Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016.</p> <p>2. La Consob verifica la completezza e correttezza delle informazioni fornite nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ITS YYY.</p> <p>3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, notifica all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1 in conformità a quanto previsto dall'articolo 6 dell'ITS YYY.</p> <p>4. Dell'avvenuta notifica di cui al comma 3 è data comunicazione alla SIM interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, dell'ITS YYY. Tale comunicazione è fornita anche alla Banca d'Italia.</p> <p>5. La SIM può iniziare l'operatività dopo aver ricevuto dalla Consob la comunicazione di cui al comma 4.</p>	<p>sostituito con il riferimento al "regolamento di esecuzione emanato ai sensi degli articoli 34, paragrafo 9, e 35, paragrafo 12, della direttiva 2014/65/UE".</p> <p>Tale modifica ha interessato i seguenti articoli: 16-<i>bis</i>, 16-<i>ter</i>, 16-<i>quater</i>, 16-<i>quinquies</i>, 22 e 23, rispettivamente rinumerati 14, 15, 16, 17, 32 e 33.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">PARTE IV PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI PAESI TERZI DIVERSE DALLE BANCHE</p>	<p>Osservazioni</p> <p>Lo Studio Legale Crocenzi e Associati chiede che sia valutata l'opportunità di introdurre nel Regolamento Intermediari una disposizione che sancisca che un servizio di investimento svolto da imprese di paesi terzi diverse dalle banche in favore di cittadini o residenti in Italia si considera prestato in Italia solo nel caso in cui i relativi accordi contrattuali siano stati originati da sollecitazione e/o commercializzazione svolte in Italia e aventi come destinatari soggetti situati o stabiliti in Italia.</p> <p>Tale principio, osserva il partecipante alla consultazione, è stato costantemente affermato dalla Consob in diverse comunicazioni.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La MiFID II, in tema di <i>reverse solicitation</i>, ha previsto, tra l'altro, nel Considerando 111 quanto segue: <i>“Se un'impresa di un paese terzo cerca di procurarsi clienti o potenziali clienti nell'Unione o promuove o pubblicizza nell'Unione servizi o attività di investimento insieme a servizi accessori, i relativi servizi non dovrebbero essere considerati come prestati su iniziativa esclusiva del cliente”</i>. Gli orientamenti espressi nel corso del tempo dalla Consob, tesi a individuare, tra l'altro, gli indici in presenza dei quali la prestazione dei servizi di investimento può considerarsi rivolta a investitori italiani, si pongono in linea di coerenza con il nuovo quadro normativo europeo. Non si ritiene pertanto</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>opportuno modificare il testo dell'articolo posto in consultazione con ulteriori specificazioni.</p> <p>Osservazioni</p> <p>Lo Studio Legale Crocenzi e Associati chiede che nell'elenco dei clienti professionali di cui all'Allegato 3 del Regolamento Intermediari siano inseriti anche i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, rientranti, a parere del rispondente alla consultazione, tra gli "Altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati" di cui alla sez. I, par. (1), lett. c) del citato allegato.</p> <p>Annoverando tali soggetti tra i clienti professionali di diritto, si riconoscerebbe la possibilità per le imprese di paesi terzi diverse dalle banche di prestare ad essi servizi di investimento senza succursale ai sensi del Titolo VIII del Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MIFIR).</p> <p>Valutazioni</p> <p>Non si ritiene di accogliere l'osservazione formulata dallo Studio Legale Crocenzi e Associati poiché, in analogia a quanto sostenuto per i promotori finanziari (ora consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede) fin dall'emanazione della Direttiva 2004/39/CE, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria non devono ritenersi annoverabili tra i clienti professionali di diritto.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 17 (Domanda di autorizzazione)</p> <p>1. L'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, che intende operare in Italia ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 6, del Testo Unico, presenta alla Consob una domanda di autorizzazione redatta secondo quanto previsto nell'Allegato n. 1.</p> <p>1-bis. Nell'ipotesi in cui un cliente al dettaglio o professionale su richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2-<i>quinquies</i>, lettera b), e comma 2-<i>sexies</i>, lettera b), del Testo Unico, stabilito o situato in Italia, avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l'esercizio di un'attività di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi diversa dalla banca, l'articolo 28, comma 3, del Testo Unico non si applica alla prestazione del servizio o all'esercizio dell'attività di investimento al cliente in questione. L'iniziativa di tale cliente non dà diritto all'impresa di paesi terzi diversa dalla banca di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento al cliente medesimo se non tramite stabilimento di succursale in Italia autorizzato ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Testo Unico.</p> <p>4. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.</p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 1-bis</p> <p>Un partecipante alla consultazione ha chiesto se, qualora la prestazione del servizio o l'esercizio dell'attività di investimento siano stati avviati su iniziativa esclusiva del cliente al dettaglio o professionale su richiesta, l'impresa di paesi terzi, diversa dalla banca, sia esonerata dalla necessità di ottenere qualunque licenza a operare in Italia e, dunque, anche dall'ottenimento dell'autorizzazione a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (modalità che lo stesso partecipante alla consultazione riconosce non essere ammissibile, neanche in linea di principio, nei confronti delle predette tipologie di clienti).</p> <p>Inoltre, lo stesso partecipante alla consultazione ha chiesto di chiarire se l'esonero previsto dal comma 1-bis si applichi o meno alla fattispecie autorizzativa prevista dall'art. 28, comma 6, del TUF (autorizzazione rilasciata dalla Consob alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche a prestare servizi e attività di investimento a controparti qualificate e a clienti professionali di diritto in regime di libera prestazione, in mancanza di una decisione di</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>equivalenza della Commissione europea ai sensi dell'art. 47, par. 1, del MiFIR o quando essa non sia più vigente). Ciò in quanto, secondo la ricostruzione effettuata dal medesimo partecipante alla consultazione, l'art. 46, par. 5, del MiFIR, consente alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, che operano nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto, di avvalersi del regime di "iniziativa esclusiva" soltanto in presenza di una dichiarazione di equivalenza.</p> <p>Lo Studio Legale Crocenzi e Associati chiede che venga precisato cosa debba intendersi per "iniziativa esclusiva" del cliente al dettaglio o professionale su richiesta, attraverso l'introduzione nell'art. 17 di un nuovo comma 3 dal seguente tenore letterale:</p> <p><i>“L’iniziativa esclusiva di cui al comma precedente ricorre solo nel caso in cui la presa di contatto iniziale da parte di un cliente al dettaglio o professionale su richiesta stabilito o situato in Italia nei confronti di un’impresa di paesi terzi diversa dalla banca non sia stata originata da un’attività di sollecitazione, con qualsiasi mezzo effettuata, indirizzata a clienti al dettaglio o professionali su richiesta situati nel territorio della Repubblica; la sollecitazione è ritenuta indirizzata a clienti al dettaglio o professionali su richiesta situati in Italia in presenza di circostanze oggettive come la lingua italiana dei messaggi rilevanti ed il fatto che questi contengano riferimenti a fatti e circostanze esclusivamente riconducibili all’Italia o ad investitori al dettaglio o professionali su richiesta</i></p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p><i>italiani.</i> .</p> <p>I sopra indicati criteri (lingua e riferimenti espressi all'Italia e a soggetti italiani) per determinare se un messaggio sia indirizzato a soggetti italiani, individuati nel comma di cui il partecipante alla consultazione chiede l'introduzione, sono quelli contenuti nella Comunicazione Consob n. DI/99052838 del 7 luglio 1999.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In relazione alle osservazioni formulate da un partecipante alla consultazione, in primo luogo si ritiene che, nell'ipotesi di prestazione di servizi e attività di investimento su "iniziativa esclusiva" di un cliente classificabile come "al dettaglio" o "professionale su richiesta", l'impresa di paesi terzi diversa dalla banca sia esonerata dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione a operare in Italia secondo le modalità stabilite dall'art. 28 del TUF.</p> <p>Inoltre, non si ritiene condivisibile l'interpretazione dell'art. 46, par. 5, del MiFIR, in quanto il regime di "iniziativa esclusiva" previsto da tale disposizione risulta applicabile anche in assenza di una dichiarazione di equivalenza. Infatti, la suddetta norma dispone che, nell'ipotesi di prestazione di servizi e attività di investimento su "iniziativa esclusiva" di un cliente classificabile come "controparte qualificata" o "professionale di diritto", non trova applicazione l'intero art. 46 del MiFIR (il quale disciplina il regime autorizzativo per le</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Art. 19 (Istruttoria della domanda)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>2. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che</p>	<p>imprese di paesi terzi che intendono operare con controparti qualificate e clienti professionali di diritto tanto nell'ipotesi in cui sussista una decisione di equivalenza quanto nel caso in cui quest'ultima manchi o non sia più vigente).</p> <p>Con riguardo all'osservazione formulata dallo Studio Legale Crocenzi e Associati, non si reputa opportuno inserire nell'art. 17 un comma diretto a precisare il significato di "iniziativa esclusiva" del cliente al dettaglio o professionale su richiesta.</p> <p>Tale tematica risulta, infatti, oggetto di attenzione anche in sede ESMA, nell'ambito del più ampio processo avviato al fine di fornire linee di indirizzo comuni nell'interpretazione e nell'applicazione della nuova disciplina di derivazione MiFID II.</p> <p>In considerazione degli orientamenti interpretativi che verranno forniti dall'ESMA, gli intermediari potranno orientare, nel concreto, la propria attività.</p>	<p>Art. 19 (nuovo art. 26) (Istruttoria della domanda)</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>2. Qualsiasi modificazione concernente i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o controllo, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento richiedente, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo che</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.</p> <p style="text-align: center;">... <i>omissis</i> ...</p>		<p>che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portate a conoscenza della Consob prima che diventino efficaci, ovvero in caso di impossibilità, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.</p> <p style="text-align: center;">... <i>omissis</i> ...</p>
<p style="text-align: center;">...</p> <p style="text-align: center;">PARTE V</p> <p style="text-align: center;">OPERATIVITA' NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO UE</p> <p style="text-align: center;">Art. 22</p> <p>(Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica)</p> <p>1. Per l'esercizio dei servizi o attività di investimento ammessi al mutuo riconoscimento con o senza servizi accessori, le imprese di investimento UE possono stabilire succursali o agenti collegati in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, secondo le modalità indicate nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell'ITS YYY.</p> <p>1-bis. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può richiedere di modificare le</p>		<p style="text-align: center;">Art. 22 (nuovo art. 32)</p> <p>(Stabilimento di succursali o di agenti collegati nel territorio della Repubblica)</p> <p style="text-align: center;">... <i>omissis</i> ...</p> <p>1-bis. La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto della</p>
	<p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 1-bis</p> <p>Lo Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP suggerisce di ampliare la disposizione in commento,</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.</p> <p>2. La succursale o l'agente collegato possono iniziare l'attività dal momento in cui ricevono apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1. Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis il predetto termine di due mesi decorre dalla comunicazione di avvenuta modifica delle disposizioni riguardanti le succursali.</p> <p>3. La modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1 è preceduta da apposita comunicazione alla Consob nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione del 29 giugno 2016 e nell'ITS YYY da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.</p>	<p>attraverso la definizione e la specificazione dei presupposti, del contenuto e dei termini delle richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire in Italia, in ossequio alla delega regolamentare attribuita all'autorità di vigilanza dall'art. 27, comma 3, del TUF.</p> <p>Inoltre, il partecipante alla consultazione, con riferimento al termine “<i>disposizioni</i>”, propone di utilizzare una terminologia più aderente al significato della norma in commento, secondo cui oggetto di richiesta di modifica da parte della Consob sono i presidi organizzativi e operativi adottati dalla succursale nella prestazione di servizi di investimento in Italia.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene di accogliere l'osservazione formulata dallo Studio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, riformulando il comma 1-bis dell'art. 22 come segue: “<i>La Consob, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, qualora abbia ragione di ritenere che non possa essere assicurato il rispetto della normativa applicabile, può richiedere di modificare i presidi operativi riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica</i>”.</p>	<p>normativa applicabile, può richiedere di modificare le disposizioni i presidi operativi riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica.</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>



**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PROTEZIONE DEGLI INVESTITORI,
IVI INCLUSA LA DISCIPLINA IN MATERIA DI PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI**

TABELLA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p align="center">LIBRO I FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI</p> <p align="center">Art. 1 (Fonti normative)</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-<i>bis</i>, 2-<i>quater</i> e 2-<i>quinqüies</i>, 19, commi 3 e 5, 23, comma 1 e 4-<i>bis</i>, 25-<i>bis</i>, comma 2, 25-<i>ter</i>, comma 2, 26, comma 4, 27, commi 3 e 4, 28, comma 4, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, 32, comma 2, 117-<i>ter</i> e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>1-<i>bis</i>. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993,</p>	<p>Le modifiche apportate al comma 1 derivano dalla necessità di aggiornare i riferimenti normativi ivi presenti alle nuove deleghe regolamentari conferite alla Consob dal TUF, come novellato dal d.lgs. n. 129/2017.</p> <p>Gli interventi apportati al comma 2 sono tesi a meglio esplicitare che restano ferme, nei confronti degli intermediari e dei gestori, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del TUB, del TUF o di altre disposizioni di legge.</p>	<p align="center">Art. 1 (Fonti normative)</p> <p>1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-<i>bis</i>, 2-<i>quater</i> e 2-<i>quinqüies</i>, 18-<i>bis</i>, comma 2, 18-<i>ter</i>, comma 3-<i>bis</i>, 19, commi 3, 3-<i>ter</i> e 4-<i>ter</i> e-5, 23, comma 1 e 4-<i>bis</i>, 25-<i>bis</i>, comma 2, 25-<i>ter</i>, comma 2, 26, commi 4 e 8, 27, commi 3 e 4, 28, comma 4, 30, commi 2 e 5, 31, commi 4, 6 e 6-<i>bis</i>, 32, comma 2, 33, comma 2, lettera f), 35-<i>decies</i>, comma 1, lettera d); 41-<i>bis</i>, comma 6; 41-<i>ter</i>, comma 4; 117-<i>ter</i> e 201, commi 8 e 12, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>1-<i>bis</i>. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano, anche</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>n. 385 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>		<p>con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento, le disposizioni adottate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p> <p>Restano ferme le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o di altre disposizioni di legge, applicabili agli intermediari e ai gestori di cui al presente regolamento.</p>
<p>Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>c) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A dello stesso Testo Unico;</p> <p>d) «servizi accessori»: i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo</p>	<p>Le modifiche apportate sono tese a realizzare una maggiore uniformità terminologica con le disposizioni del TUF.</p>	<p>Art. 2 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p>c) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, e di cui alla sezione A dello stesso Testo Unico;</p> <p>d) «servizi accessori»: i servizi di cui allo stesso Testo Unico;</p> <p>d) «servizi accessori»: i servizi di cui</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Unico, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata allo stesso Testo Unico;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>		<p>all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, nonché i servizi e di cui alla sezione B della tabella allegata dell'Allegato I allo stesso Testo Unico;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p>
<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">LIBRO III PRESTAZIONE DEI SERVIZI DELLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 26 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p><i>b)</i> «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del</p>	<p>Le modifiche apportate alla lett. <i>b)</i> sono dirette a meglio specificare che l'applicabilità delle disposizioni del Regolamento Intermediari a soggetti ulteriori rispetto a quelli espressamente contemplati dalla MiFID II e dalla relativa normativa delegata (<i>id est</i>, agenti di cambio, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e Poste</p>	<p style="text-align: center;">Art. 26 (nuovo art. 35) (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p><i>b)</i> «intermediari autorizzati» o «intermediari»: le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia, nonché le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia alla prestazione di servizi e di</p>	<p>Italiane, Divisione Servizi di Banco Posta), è circoscritta allo svolgimento da parte di questi ultimi dei servizi/attività di investimento per i quali possono essere autorizzati.</p>	<p>1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi e di attività di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, le società di gestione UE che prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione di portafogli e il servizio di consulenza in materia di investimenti, i GEFIA UE con succursale in Italia, che prestano il servizio di gestione di portafogli, il servizio di consulenza in materia di investimenti e il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, le imprese di investimento e le banche UE con succursale in Italia, nonché le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia alla</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>attività di investimento;</p> <p>... <i>omissis</i> ...</p> <p style="text-align: center;">PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI/ATTIVITA' DI INVESTIMENTO E DEI SERVIZI ACCESSORI</p> <p style="text-align: center;">TITOLO I INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI PUBBLICITARIE E PROMOZIONALI, E CONTRATTI</p> <p style="text-align: center;">Capo I Informazioni e comunicazioni pubbлицitarie e promozionali</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 (Requisiti generali delle informazioni)</p> <p>1. Tutte le informazioni, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali, indirizzate dagli intermediari a clienti o potenziali clienti devono essere corrette, chiare e non</p>		<p>prestazione di servizi e di attività di investimento. Per «intermediari autorizzati» o «intermediari» si intendono, altresì, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento a cui sono autorizzati;</p> <p style="text-align: center;">Art. 27 (nuovo art. 36) (Requisiti generali delle informazioni)</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>fuorvianti. Le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali.</p> <p>2. Gli intermediari forniscono tempestivamente ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:</p> <p>a) all'intermediario e ai relativi servizi;</p> <p>b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento, nonché l'indicazione se gli strumenti finanziari sono destinati a clienti al dettaglio o professionali, tenuto conto del mercato di riferimento di cui all'articolo 21, comma 2-bis del Testo</p>	<p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>ASSOSIM propone di sostituire il termine “tempestivamente” con l’espressione “a tempo debito”.</p> <p>Inoltre, nel comma 2, lett. d), primo periodo, l’Associazione, nel far presente le difformità esistenti tra il dettato della normativa europea di primo livello e quello contenuto nelle pertinenti disposizioni attuative del regolamento delegato, chiede di sostituire le parole “pagamenti a terzi” con le parole “pagamenti da terzi”.</p> <p>AIPB chiede di integrare la lett. b) del comma 2 prevedendo che “<i>gli intermediari chiariscono nell’informativa precontrattuale che, per operare in una logica di portafoglio, possono essere consigliati anche strumenti finanziari destinati dai produttori ad un target market differente</i>”.</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UII TuCs chiede di modificare l’ultimo periodo del comma 2, lett. d), come segue:</p> <p><i>“Le dati che sono fornite al cliente con periodicità regolare, trimestrale, e comunque per prassi, semestralmente e annualmente e eventualmente, per tutto il periodo dell’investimento.”.</i></p> <p>Valutazioni</p> <p>Relativamente alla proposta di utilizzare, nel comma 2 della norma in commento, il termine “a tempo debito” in luogo di “tempestivamente”, in parziale accoglimento dell’osservazione formulata, si ritiene opportuno uniformare le formule lessicali utilizzate ai fini della trasposizione del termine inglese “good time”, presente in più disposizioni delle fonti europee.</p>	<p>2. Gli intermediari forniscono tempestivamente in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati che sono loro proposti, nonché e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole con cognizione di causa. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono:</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Unico;</p> <p>c) alle sedi di esecuzione,</p> <p>d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.</p>	<p>In tale prospettiva, si ritiene preferibile far riferimento all'espressione "tempo utile" che, oltre a risultare maggiormente aderente al <i>wording</i> della direttiva, risulta in linea con la terminologia impiegata nella traduzione di altre previsioni (<i>cf.</i>, in particolare, considerando 83 e 84 della Direttiva 2014/65/UE, nonché art. 46 del Regolamento (UE) 2017/565 ove il termine inglese "good time" è stato tradotto con "tempo utile"), nonché con il lessico utilizzato dal legislatore primario italiano (<i>cf.</i> art. 24-bis del TUF).</p> <p>In proposito, per una maggiore comprensione del significato di tale espressione, si rammenta che il considerando 83 della Direttiva 2014/65/UE chiarisce che "Nel determinare in che cosa consista la comunicazione di informazioni in tempo utile prima di un termine specificato nella presente direttiva, l'impresa di investimento dovrebbe tenere conto, in funzione dell'urgenza della situazione, del periodo di tempo di cui il cliente necessita per poter leggere e comprendere le informazioni prima di adottare una decisione di investimento. È probabile che, per esaminare le informazioni relative a un prodotto o servizio complesso o che gli è poco familiare, o a un prodotto o servizio sul quale non ha esperienza, il cliente necessiti di più tempo che per un prodotto o servizio più semplice o che gli è più familiare o del quale il cliente abbia già un'esperienza precedente".</p> <p>Resta conseguentemente rimessa all'autonomia decisionale degli intermediari individuare gli accorgimenti (quindi il momento di comunicazione dell'informativa) tesi a consentire al cliente il tempo di "assimilare" le informazioni in tempo utile prima della prestazione del servizio.</p> <p>Si fa, altresì, presente che la previsione in commento è stata emendata al fine di realizzare un miglior allineamento letterale con la disposizione europea di riferimento.</p> <p>In argomento, si evidenzia, inoltre, che l'art. 24, par. 5, della MiFID II, nel sancire il principio secondo cui "gli Stati membri possono autorizzare [rectius "consentire"] per tali informazioni un formato standardizzato", ha innovato quanto previsto dalla corrispondente disposizione della MiFID I (art. 19, par. 3), ai sensi della quale "tali informazioni possono essere fornite in formato standardizzato".</p>	<p>e) alle sedi di esecuzione; ;</p> <p>d) ai costi e oneri connessi, comprese le informazioni relative sia ai servizi di investimento che ai servizi accessori, al costo dell'eventuale consulenza e dello strumento finanziario raccomandato o offerto in vendita al cliente e alle modalità di pagamento da parte del cliente, ivi inclusi eventuali pagamenti a terzi. Le informazioni sui costi e oneri, compresi quelli connessi al servizio di investimento e allo strumento finanziario, non causati dal verificarsi di un rischio di mercato sottostante, sono presentate in forma aggregata per permettere al cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento e, se il cliente lo richiede, in forma analitica. Laddove applicabile, tali informazioni sono fornite al cliente con periodicità regolare, e comunque almeno annuale, per tutto il periodo dell'investimento.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>In ragione di ciò, è stato espunto dall'articolato regolamentare il riferimento all'indicata facoltà, non essendosi ritenuto di esercitare l'opzione prevista dalla rinnovata norma europea. Resta fermo che gli intermediari potranno adottare, nel rispetto degli obblighi fissati dalla normativa, le modalità più opportune per rendere la <i>disclosure</i> ai propri clienti.</p> <p>In relazione alla proposta di integrare la lett. b) del comma 2 con un richiamo alla "logica di portafoglio", si ritiene che la norma regolamentare contenga, in conformità alla corrispondente disposizione europea, un sufficiente grado di dettaglio. In proposito, si fa comunque presente che restano ferme le indicazioni fornite dall'ESMA, nell'ambito delle "Guidelines on MiFID II product governance requirements", pubblicate il 2 giugno 2017, in merito all'applicazione della "logica di portafoglio" nel rapporto con i clienti e all'interazione con il <i>target market</i> del distributore, nonché le valutazioni espresse con riferimento al successivo Titolo VIII-bis in materia di governo degli strumenti finanziari.</p> <p>Con riferimento alla proposta di modifica del comma 2, lett. d), primo periodo, nel condividere le osservazioni formulate in merito all'accezione di "third-party payments" di cui alla versione inglese della direttiva, si è provveduto a una riformulazione della disposizione in commento, che si ritiene possa meglio cogliere, rispetto alla traduzione testuale italiana, la <i>ratio</i> ispiratrice del legislatore europeo, consentendo, al contempo, un miglior coordinamento anche con le previsioni attuative contenute nel regolamento delegato.</p> <p>Soccorre, in tale valutazione, quanto indicato nell'ambito del <i>Technical Advice</i> reso dall'ESMA ai fini dell'adozione delle misure di esecuzione della MiFID II, in cui viene precisato che "Third party payments received by investment firms in connection with the investment service provided to a client shall be regarded as part of the cost of the service provided to the client and identified separately (i.e. it should be clear to the client what part of the costs paid are rebated to the investment firm providing the investment service)".</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>2-bis. Ai fini del presente articolo, gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b). Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti forniscono loro le informazioni di cui all'articolo 49 del predetto regolamento, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d'Italia adottato in conformità all'articolo 6, comma 1, del Testo Unico.</p>	<p>Viceversa, non si ritiene accoglibile la proposta di modificare l'ultimo periodo della lett. d) del comma in commento, non ravvisandosi, infatti, i presupposti per discostarsi dalla disciplina europea, in cui non si rinviene previsione analoga a quella suggerita.</p> <p>Comma 2-bis</p> <p>In via preliminare si rappresenta che nel comma 2-bis, a fini di maggior chiarezza, si è ritenuto opportuno rivisitare la formulazione della previsione che richiama l'applicabilità delle specifiche disposizioni del regolamento delegato, al fine di affermare espressamente l'obbligo per tutti gli intermediari rientranti nello <i>scope</i> della normativa nazionale di applicare la citata normativa europea. Analoga modifica ha interessato gli artt. 39, 44-<i>quater</i>, 49, 53, 58.</p> <p>Osservazioni sul comma 2-bis</p> <p>A) <u>Carattere generale o particolare dell'informativa sui costi</u></p> <p>Con riferimento all'art. 50 del Regolamento delegato, ABI e ACEPI ritengono che le informazioni ivi previste si riferiscano ai singoli strumenti finanziari oggetto di operazioni. Pertanto, tale <i>disclosure</i>, diversamente dall'informativa di carattere generale relativa "al tipo specifico di strumento" di cui all'art. 48 del predetto Regolamento delegato (UE) 2017/565, che può essere resa in sede pre-contrattuale, è dovuta nel momento in cui l'intermediario presta il servizio di investimento in relazione al singolo strumento.</p> <p>B) <u>Applicabilità degli artt. 50 e 51 del Regolamento Delegato al servizio di gestione di portafogli</u></p> <p>ASSOGESTIONI chiede se sia possibile limitare, in applicazione del principio di proporzionalità:</p>	<p>2-bis. Ai fini del presente articolo, gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regolamento (UE) 2017/565-si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).</p> <p>Gli intermediari che detengono strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai clienti forniscono loro le informazioni di cui all'articolo 49 del predetto regolamento, ove pertinenti, anche ai sensi del regolamento della Banca d'Italia adottato in conformità all'articolo 6, comma 1, del Testo Unico.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>a) L'informativa <i>ex ante</i> sui costi al solo costo del servizio di gestione di portafogli, escludendo i costi dei prodotti sottostanti;</p> <p>b) L'informativa <i>ex post</i> dei costi dei prodotti sottostanti, solo nel caso in cui gli OICR rappresentino più del 30% del patrimonio gestito. In tale caso il costo di ciascun OICR dovrebbe calcolarsi in base al valore proporzionale delle attività dell'OICR rispetto al patrimonio della gestione alla data di riferimento del rendiconto.</p> <p>Sullo stesso argomento ASSORETI ritiene possibile illustrare a livello di servizio, sia <i>ex ante</i> che <i>ex post</i>, i costi e gli oneri afferenti al servizio di gestione, piuttosto che al livello dei singoli strumenti finanziari sottostanti.</p> <p>C) <u>Rilevanza del KID/KIID nell'informativa sui costi</u></p> <p>ABI, sulla base di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento delegato, richiamato nel comma 2-<i>bis</i> dell'art. 27, chiede conferma della correttezza dell'interpretazione secondo cui per i prodotti dotati di un KID/KIID, non è più necessario redigere la scheda prodotto di cui alla comunicazione Consob n. 9019104/2009 sui prodotti finanziari illiquidi, essendo l'informativa prevista in tale ultimo documento inclusa nell'informativa precontrattuale e nei KID/KIID, ove predisposti in relazione ai singoli prodotti. Gli ulteriori elementi di informazione <i>ex art. 50</i> del Regolamento delegato potranno essere contenuti in un documento prescelto dall'intermediario.</p> <p>Anche ACEPI chiede se sia corretto ritenere non più necessario redigere la scheda prodotto di cui alla comunicazione Consob sopra citata, laddove l'informativa relativa ai singoli strumenti finanziari oggetto di operazioni sia inclusa nell'informativa precontrattuale, <i>in primis</i>, e nei KID, ove predisposti in relazione ai singoli prodotti. Gli ulteriori elementi di informazione <i>ex art. 50</i> del Regolamento delegato potranno essere contenuti in un documento separato.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Secondo ASSOGESTIONI, nel caso in cui sia stato pubblicato un KID/KIID, tutte le informazioni sugli strumenti finanziari sono contenute in tali documenti e non dovrebbero essere richieste le ulteriori informazioni al riguardo previste dall'art. 48 del Regolamento delegato, con l'unica eccezione, per gli OICVM, delle informazioni sui costi e gli oneri dello strumento finanziario per le quali l'art. 51 del Regolamento delegato prevede l'integrazione con le voci di costo non ricomprese nel KID/KIID.</p> <p>Pertanto ASSOGESTIONI ritiene che debba essere confermata, con gli opportuni adattamenti, l'ultima parte dell'art. 33 del Regolamento Intermediari, che nel testo sottoposto a consultazione è stata oggetto di abrogazione.</p> <p>ASSORETI ritiene che nella distribuzione di OICVM i costi da prendere in considerazione debbano essere soltanto quelli previsti all'interno del KIID con esclusione dei costi di transazione.</p> <p>ANIA, nel chiedere conferma dell'interpretazione secondo cui le informazioni riguardanti i costi e gli oneri contenute nel KID di cui al Regolamento PRIIPs possono ritenersi sufficienti all'adempimento degli obblighi di <i>disclosure</i> previsti dall'art. 50, par. 2, del Regolamento delegato (UE) 2017/565, invita a specificare la portata applicativa dell'esemplificazione, contenuta nella tabella 2 dell'allegato II al citato regolamento europeo, riferita ai costi connessi alle "imposte di bollo".</p> <p>D) <u>Informativa in forma aggregata dei costi</u></p> <p>ASSORETI ritiene che l'art. 50, par. 7, del Regolamento delegato (UE) 2017/565, che impone all'intermediario che raccomanda od offre in vendita servizi di investimento altrui di presentare i costi e oneri relativi ai suoi servizi in forma aggregata con i costi e oneri relativi ai servizi raccomandati od offerti in vendita, vada interpretato restrittivamente nel senso di ritenere che il distributore debba aggregare solo i costi e oneri complessivi del servizio distribuito senza scendere nel dettaglio di quelli relativi</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>agli strumenti finanziari sottostanti. Grava, invece, sull'intermediario che presta il servizio l'onere di fornire al cliente l'informativa più di dettaglio sui costi del servizio stesso.</p> <p>Secondo ASSORETI, inoltre, l'art. 50, par. 7, non si applica nel caso in cui l'intermediario presti allo stesso cliente sia il servizio di consulenza sia il servizio di gestione: in tale ipotesi dovranno essere fornite informazioni separate e distinte circa i costi connessi al servizio di gestione, da un lato, e alle raccomandazioni fornite nella prestazione del servizio di consulenza, dall'altro lato.</p> <p>E) <u>Ulteriori osservazioni</u></p> <p>ABI e ACEPI chiedono di confermare che l'informativa prevista dall'art. 48 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, richiamato nel comma <i>2-bis</i> dell'art. 27, è di carattere generale e può essere fornita al cliente in un momento iniziale della relazione tra intermediario e cliente, nell'informativa precontrattuale.</p> <p>Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede che venga esplicitato il contenuto degli articoli del Regolamento delegato (UE) 2017/565 richiamati nel comma <i>2-bis</i>.</p> <p>Nel caso di esternalizzazione da parte del gestore dell'attività di commercializzazione di un servizio di gestione individuale ad un'altra impresa di investimento, ASSOGESTIONI chiede di confermare che il gestore individuale rimane l'unico soggetto tenuto a comunicare al cliente i costi del servizio di gestione. Pertanto l'art. 50, par. 7, del Regolamento delegato non si applicherebbe a tale fattispecie, in considerazione del fatto che l'intermediario a cui è esternalizzata una parte del servizio (la commercializzazione) non presta un servizio di investimento nei confronti del cliente finale.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Relativamente agli artt. 48 e 50 del Regolamento delegato, richiamati nel comma 2-<i>bis</i> dell'art. 27, Intesa Sanpaolo S.p.A. evidenzia la difficoltà per gli intermediari distributori di reperire le informazioni relative ai “<i>risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative</i>” e quelle concernenti i costi e gli oneri dello stesso, qualora si tratti di strumenti finanziari privi di KID o per i quali non è stato sottoscritto un accordo di collocamento con gli intermediari produttori.</p> <p>ASSOSIM, con riferimento all'art. 50, par. 5, lett. <i>ab</i>), del Regolamento delegato, chiede che sia chiarito che l'informativa ivi prevista si applica solo nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'impresa presta il servizio di consulenza o il servizio di collocamento; - limitatamente ai PRIIPs e agli OICVM laddove la normativa imponga di fornire ai clienti il KID/KIID. <p>ASSOGESTIONI, con riferimento all'art. 50, par. 9, del Regolamento delegato (UE) 2017/565, chiede se, nel caso in cui il cliente chiuda nel corso dell'anno un rapporto continuativo con l'intermediario, l'informativa personalizzata <i>ex post</i> possa essere fornita a fine anno, sulla base dei dati forniti annualmente dalle società prodotte alle imprese di investimento.</p> <p>Con riferimento all'art. 50, par. 10, del Regolamento delegato (UE) 2017/565, ASSOGESTIONI chiede se la comunicazione dell'effetto cumulativo dei costi sulla redditività dell'investimento possa essere effettuata senza alcuna stima di rendimento e se l'effetto cumulativo dei costi <i>ex ante</i> possa essere rappresentato su base annuale.</p> <p>ASSORETI ritiene che l'intermediario, nell'informare i clienti in merito al tipo di attività prestata, non debba, qualora non risultino integrati i presupposti per la consulenza indipendente, “etichettare” il servizio reso come prestato su base non indipendente.</p> <p style="text-align: right;">Valutazioni</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>In via generale, si rileva che le richieste formulate dai partecipanti alla consultazione, attenendo perlopiù a profili interpretativi e applicativi della disciplina (carattere generale <i>vs</i> particolare dell'informativa in tema di <i>cost and charges</i>; portata applicativa della disciplina in commento nel servizio di gestione di portafogli; rilevanza del KID/KIID ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi nei confronti della clientela; informativa aggregata sui costi) non hanno un impatto diretto sulla formulazione del testo regolamentare, che si ritiene pertanto di non modificare.</p> <p>Nondimeno, declinazioni di maggior dettaglio della normativa in commento potranno trovare riscontro in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo alla luce dei lavori già avviati in seno all'ESMA. In tal senso, assumono rilevanza, ove pertinenti, le specifiche letture applicative finora rese in materia dall'Autorità di vigilanza europea nell'ambito del documento "<i>Questions & Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics</i>", per sua natura flessibile e quindi suscettibile di successive integrazioni e aggiornamenti che tengano conto, se del caso, dell'esperienza applicativa degli operatori, nonché delle evidenze di vigilanza da parte delle Autorità nazionali.</p> <p>Inoltre, si rappresenta che la Consob intende fornire propri indirizzi interpretativi in ordine agli ulteriori profili che dovessero risultare meritevoli di chiarimento o specificazione, in ragione anche delle peculiarità del contesto nazionale, avvalendosi a tale scopo dello strumento delle "<i>Questions and Answers</i>". In ogni caso, nell'ottica di consentire una coerente applicazione delle norme nei diversi Stati membri, nonché di facilitare la convergenza delle prassi di vigilanza, gli eventuali orientamenti resi a livello nazionale saranno condivisi negli opportuni gruppi di lavoro in sede ESMA.</p> <p>Nella medesima prospettiva, si manifesta sin d'ora la piena disponibilità ad assumere, anche con il confronto delle Associazioni di categoria, le iniziative necessarie a realizzare, nel quadro riveniente dal recepimento della MiFID II, un coordinamento con le letture interpretative rese dalla Consob nell'ambito di precedenti Comunicazioni</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>riguardanti profili incisi dal nuovo corpus normativo.</p> <p>Per quanto attiene alle specifiche osservazioni formulate in esito alla consultazione, da ABI ed ACEPI, secondo cui per i prodotti dotati di un KID/KIID non sarebbe più necessario redigere la “scheda prodotto”, si precisa innanzitutto che nell’ambito della Comunicazione Consob n. 9019104/2009 tale documento viene indicato quale possibile mezzo idoneo a veicolare l’informativa, anche in termini di costi, degli strumenti illiquidi, senza peraltro assumere carattere di obbligatorietà. Tanto premesso, fermi restando gli obblighi derivanti da altre discipline (quale, ad esempio, la consegna del KID di cui al Regolamento PRIIPS), rimane in capo agli intermediari la facoltà di adottare gli strumenti ritenuti più adatti a informare i clienti, anche in merito ai costi connessi agli strumenti offerti, al fine di adempiere alla disciplina sui servizi di investimento, nel rispetto dell’obbligo generale di fornire informazioni chiare, corrette e non fuorvianti.</p> <p>Con specifico riferimento alla proposta di ripristinare parzialmente il contenuto dell’abrogato art. 33, la richiesta si ritiene non accoglibile in quanto sulla materia insistono disposizioni europee direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale; l’introduzione di ulteriori specificazioni in sede regolamentare non appare pertanto conforme all’impostazione e all’architettura delle fonti europee.</p> <p>Peraltro, in argomento, si conferma, come pure rimarcato dai partecipanti alla consultazione, la rilevanza del considerando 78 della direttiva 2014/65/UE, il quale così recita <i>“Quando informazioni sufficienti per quanto riguarda i costi e gli oneri connessi o i rischi riguardanti lo strumento finanziario stesso sono fornite in conformità di un’altra normativa unionale, tali informazioni sono considerate adeguate ai fini della fornitura di informazioni ai clienti a norma della presente direttiva. Tuttavia le imprese di investimento o gli enti creditizi che distribuiscono tale strumento finanziario dovrebbero informare i loro clienti anche in merito a tutti gli altri costi e oneri connessi alla loro prestazione di servizi di investimento in relazione allo strumento finanziario in questione”</i>.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Relativamente alle osservazioni in tema di “commercializzazione di servizi di investimento altrui”, si fa presente che, per la legislazione nazionale primaria, l’attività risulta sottoposta a specifica disciplina solo ove svolta “fuori sede” (art. 30, del TUF) o “a distanza” (art. 32 del TUF). Infatti, mentre l’offerta fuori sede e la promozione ed il collocamento a distanza possono avere ad oggetto oltre che “prodotti finanziari” anche servizi di investimento altrui, così non è per i servizi di investimento propriamente detti che per essere tali (art. 1, comma 5, del TUF) devono avere ad oggetto “strumenti finanziari”. Conseguentemente, la “commercializzazione di servizi di investimento altrui” può essere direttamente disciplinata dalla Consob solo nelle modalità “fuori sede” o “a distanza”. Peraltro, nelle altre fattispecie (commercializzazione non fuori sede o a distanza di un servizio di investimento altrui), se non è oggetto di specifica e diretta disciplina la condotta del “distributore”, resta fermo che il fornitore del servizio commercializzato (con cui il cliente ha una diretta relazione contrattuale) è direttamente responsabile del rispetto di tutte le regole di relazione con l’investitore prescritte dalla disciplina, anche ove per l’esecuzione delle stesse si dovesse avvalere, secondo modalità riconducibili allo schema dell’“esternalizzazione di funzioni o attività”, di altra impresa.</p> <p>Con specifico riguardo alla richiesta di esplicitare il contenuto degli articoli del Regolamento delegato (UE) 2017/565 richiamati nel comma 2-bis, l’aggiunta appare pleonastica, tenuto anche conto che si tratta di disposizioni europee direttamente applicabili nell’ordinamento domestico, e pertanto non si ritiene meritevole di accoglimento.</p> <p>Quanto, infine, all’obiezione sollevata in merito all’informativa da rendere agli investitori in relazione al tipo specifico di consulenza prestata, si rileva che l’art. 24-bis, comma 1, lett. a), del TUF, con cui viene data attuazione alla corrispondente previsione contenuta nell’art. 24, par. 4, lett. a), punto (i) della direttiva 2014/65/UE, prevede espressamente il dovere degli intermediari di informare i clienti, in tempo utile prima della prestazione del servizio, “<i>se la consulenza è fornita su base indipendente o meno</i>”. Nel quadro dei principi generali prescritti dal legislatore, sarà pertanto cura</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>degli intermediari definire i contenuti più appropriati affinché la <i>disclosure</i> ai clienti sia idonea a consentire il corretto adempimento degli obblighi prescritti.</p> <p>Si evidenzia infine che, per ragioni di coerenza sistematica e in accoglimento delle osservazioni presentate da ASCOSIM e dallo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services sull’art. 39, comma 1-<i>bis</i> (riportate in dettaglio in corrispondenza del citato articolo), il richiamo all’applicabilità dell’art. 53 del regolamento (UE) 565/2017 per gli intermediari che prestano il servizio di consulenza su base indipendente viene trasfuso nel nuovo comma 2-<i>ter</i> della norma in commento. Conseguentemente, è stato eliminato, nell’art. 39 del presente regolamento, il riferimento alla menzionata disposizione europea direttamente applicabile.</p>	<p>2-<i>ter</i>. Gli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b) che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente applicano altresì l’articolo 53 del regolamento (UE) 2017/565.</p>
<p>Capo II Contratti</p> <p>Art. 37 (Contratti)</p> <p>1. Gli intermediari forniscono i propri servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi raccomandati, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.</p> <p>1-<i>bis</i>. Gli intermediari di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l’articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565.</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>ABI e BNP Paribas, alla luce di quanto previsto dall’art. 58 del Regolamento delegato e dall’art. 23 del TUF, chiedono che sia precisato nell’art. 37 che la forma scritta per i contratti con i clienti professionali è richiesta non per la validità (forma scritta <i>ad substantiam</i>) ma per la prova dei contratti medesimi (forma scritta <i>ad probationem</i>), nonché per l’opportuna informativa della controparte.</p> <p>Pertanto, i due rispondenti alla consultazione propongono di riformulare l’articolo in esame nel modo seguente:</p> <p>* 1. <i>Gli intermediari forniscono ai clienti al dettaglio i propri servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell’adeguatezza degli strumenti finanziari o dei servizi</i></p>	<p>Art. 37 (Contratti)</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>raccomandati, sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata al cliente.</p> <p>1-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>(2).</p> <p>3. A fini di prova e di informativa, gli intermediari forniscono tempestivamente, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, ai clienti professionali cui prestano servizi di investimento, compresa la consulenza in materia di investimenti che preveda lo svolgimento di una valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari o servizi raccomandati, il documento o i documenti (BNP Paribas aggiunge anche "concordati") che precisano i diritti e gli obblighi delle parti (BNP Paribas aggiunge anche "nonché le altre condizioni pattuite").</p> <p>4. Gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l'articolo 58 del regolamento (UE) 2017/565."</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo la parola "periodica", le parole "almeno semestralmente".</p> <p>Valutazioni</p> <p>In considerazione delle finalità sottese alla normativa europea e tenuto, in particolare, conto della formulazione dell'art. 58 del Regolamento (UE) 2017/565 (che fissa un generale obbligo di forma scritta per la prestazione di servizi di investimento anche nei confronti dei clienti professionali), non si ritiene che ricorrano i presupposti per emendare l'articolo nel senso suggerito né per introdurre, in sede regolamentare, norme nel senso della disapplicazione dei requisiti prescritti da fonti europee direttamente applicabili nell'ordinamento domestico.</p> <p>La disciplina <i>de qua</i> risulta, infatti, espressione della necessità di rafforzare il livello di protezione degli investitori anche in situazioni ove le caratteristiche degli stessi possano</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>2. Il contratto con i clienti al dettaglio:</p> <p>a) specifica i servizi forniti e le loro caratteristiche, indicando il contenuto delle prestazioni dovute e delle tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate;</p> <p>b) stabilisce il periodo di efficacia e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;</p>	<p>lasciar presupporre un maggior livello di conoscenza ed esperienza.</p> <p>Tale impostazione comporta, quale suo corollario, la necessaria contrattualizzazione del rapporto intercorrente tra l'intermediario e il cliente, anche professionale, al fine di porre quest'ultimo nelle condizioni di assumere piena consapevolezza del quadro dei diritti e degli obblighi derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento.</p> <p>Nel rispetto di tali principi, resta fermo che il contenuto specifico del contratto potrà variamente articolarsi in considerazione delle attività concretamente rese, nonché delle modalità e frequenza delle prestazioni previste in favore dei clienti.</p> <p>Quanto alla richiesta di integrare il comma 1 della norma in commento con l'espressione "almeno semestralmente", la stessa non si ritiene accoglibile, non ravvisandosi i presupposti per discostarsi dal dettato della disciplina europea, ove non è riprodotta previsione analoga a quella suggerita.</p> <p>Comma 2</p> <p>In via preliminare si evidenzia che nella lett. f) il termine "remunerazioni" è stato sostituito con "corrispettivi", al fine di meglio differenziare la disciplina in oggetto dalla normativa sulle politiche e prassi di remunerazione e di incentivazione di competenza anche della Banca d'Italia.</p> <p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services non ritiene necessario prevedere il contenuto minimo dei contratti stipulati con la clientela <i>retail</i>, considerato il rinvio all'art. 58 del Regolamento delegato effettuato nel comma 1-bis.</p> <p>ABI, relativamente alla soglia delle perdite oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente - comma 2, lett. e) - , chiede conferma della correttezza dell'interpretazione.</p>	<p>2. Il contratto con i clienti al dettaglio:</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>e) indica le modalità attraverso cui il cliente può impartire ordini e istruzioni;</p> <p>d) prevede la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell'attività svolta;</p> <p>e) indica, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;</p> <p>f) indica le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità al Titolo V;</p> <p>g) indica se e con quali modalità e contenuti in connessione con il servizio di investimento può essere prestata la consulenza in materia di</p>	<p>basata sull'art. 62 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel servizio di gestione di portafogli la comunicazione delle perdite è riferita al valore complessivo del portafoglio e non dei singoli strumenti finanziari che lo compongono; - la comunicazione delle perdite rilevanti su operazioni con passività potenziali o su strumenti finanziari con effetto leva è effettuata esclusivamente nei confronti dei clienti al dettaglio; - è tuttora valida l'impostazione seguita dagli intermediari di considerare quale perimetro degli strumenti oggetto di segnalazione l'insieme delle operazioni con passività effettive o potenziali maggiori del costo di acquisto dello strumento; - considerato che l'art. 37 non individua la base di calcolo delle perdite rilevanti riferite al servizio di gestione di portafogli, è possibile adottare il metodo "money weighted", attraverso il seguente algoritmo: Perdita % = Valore attuale - (Valore Iniziale + Conferimenti nel periodo - Prelievi nel periodo) <p>----- Valore Iniziale + Conferimenti ponderati - Prelievi ponderati</p> <p>Infine, l'Associazione chiede di chiarire se, in base all'art. 62, par. 1, del Regolamento delegato, gli intermediari possono definire autonomamente i periodi di valutazione e se l'inizio del primo periodo deve coincidere con l'entrata in vigore della MiFID II.</p> <p>AIPB chiede che venga modificata la lett. e) del comma 2 per adeguarne il contenuto all'art. 62 del Regolamento delegato che già fissa nel 10% la soglia delle perdite che impone la comunicazione ai clienti da parte degli intermediari e che fa riferimento al valore complessivo del portafoglio. Inoltre l'Associazione chiede che sia precisato che, nel valutare il patrimonio di inizio periodo, si debba tener conto dei conferimenti e dei prelievi del periodo, con la possibilità di calcolare le perdite rilevanti attraverso il</p>	<p>e) indica, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente;</p> <p>f) indica le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione, specificando le relative modalità di percezione e, ove non diversamente comunicati, gli incentivi ricevuti in conformità al Titolo V;</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>investimenti;</p> <p><i>h)</i> indica le altre condizioni contrattuali convenute con l'investitore per la prestazione del servizio;</p> <p><i>i)</i> indica le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, definite ai sensi dell'articolo 32-ter del Testo Unico.</p>	<p>metodo "money weighted".</p> <p>ASSOSIM propone una diversa formulazione della lett. e) per rendere il testo più aderente all'art. 62, comma 2, del Regolamento delegato:</p> <p><i>"indica, nei rapporti di esecuzione degli ordini dei clienti, e di ricezione e trasmissione di ordini, nonché di gestione di portafogli, la soglia delle perdite, nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o di operazioni con aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali, superiori la soglia del deprezzamento di cui all'articolo 62, comma 2, del regolamento (UE) 2017/565 al costo di acquisto degli strumenti finanziari, al cui raggiungimento oltre la quale è prevista la comunicazione al cliente. Il deprezzamento è calcolato strumento per strumento se non diversamente concordato;"</i>.</p> <p>Intesa Sanpaolo S.p.A. chiede se, in base alla lett. e), possa considerarsi valida l'impostazione seguita dagli intermediari secondo cui il perimetro degli strumenti finanziari oggetto di segnalazione è rappresentato da operazioni con passività effettive o potenziali maggiori del costo di acquisto dello strumento.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ribadisce, innanzitutto, quanto già fatto presente nel documento sottoposto a consultazione in merito alla compatibilità della disposizione in commento con la disciplina europea, la quale, in materia contrattuale, prevede spazi di flessibilità per gli Stati membri. Sul punto, è opportuno richiamare il considerando 91 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 che addirittura non esclude che le Autorità nazionali possano "approvare il contenuto dell'accordo di base tra l'impresa di investimento e i suoi clienti". In tale prospettiva, e in via di continuità con le scelte assunte in sede di recepimento della MIFID I, si conferma la disciplina regolamentare enucleata, tesa a dettare una regolamentazione generale del contenuto dei contratti. In conformità al quadro normativo sinora in vigore, gli elementi essenziali del contratto specificati nella</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>norma in commento trovano applicazione con riguardo ai contratti conclusi con i clienti al dettaglio, in considerazione delle peculiari esigenze di tutela connesse a tale tipologia di investitori.</p> <p>Con specifico riferimento alle osservazioni formulate in merito agli obblighi di comunicazione aggiuntivi sulle perdite, alla luce dell'evoluzione normativa verso un regime maggiormente prescrittivo e dettagliato, che non richiede più l'individuazione delle <i>threshold</i> in sede contrattuale, si ritiene di eliminare la lett. e) dall'elenco degli elementi essenziali del contratto con i clienti al dettaglio.</p> <p>Resta fermo, invece, il richiamo, nel successivo art. 53 in tema di rendiconti, all'applicazione dell'art. 62 del Regolamento delegato che prevede l'obbligo di rendicontazione ai clienti correlato a perdite nella gestione di portafogli o in operazioni con passività potenziali (ovvero posizioni in strumenti caratterizzati da effetto leva).</p> <p>Con riguardo alle specifiche osservazioni in merito alle modalità di calcolo delle perdite rilevanti, si evidenzia che la normativa europea non impone l'adozione di metodi uniformi e standardizzati, ben potendo gli operatori avvalersi di metodologie differenziate, purché funzionali allo scopo. In tale contesto, rilevano altresì le indicazioni fornite dall'ESMA nell'ambito del citato documento "<i>Questions & Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics</i>".</p> <p>Resta peraltro fermo che declinazioni specifiche e di ulteriore dettaglio, in relazione alla previsione in commento, potranno eventualmente trovare riscontro, in ulteriori orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo.</p> <p>Infine, si rappresenta che, alla luce del nuovo assetto normativo, la Comunicazione Consob n. 9073678 del 6 agosto 2009 - nell'ambito della quale sono stati forniti, nel quadro normativo vigente a seguito del recepimento della MiFID I, chiarimenti interpretativi circa gli obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli e le operazioni con passività potenziali di cui agli artt. 37 e 55 del</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.</p>	<p>Regolamento Intermediari - viene contestualmente abrogata.</p> <p>Comma 3</p> <p>In linea con le modifiche apportate al comma 2 dell'art. 1, nel comma 3 dell'art. 37 è stata esplicitamente richiamata l'applicabilità della disciplina dettata ai sensi del TUB anche relativamente alla conclusione dei contratti con clienti al dettaglio che abbiano ad oggetto la concessione di finanziamenti agli investitori.</p>	<p>3. Fermo restando quanto previsto ai sensi del TUB, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano al servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori.</p>
<p>Art. 38 (Contratti relativi alla gestione di portafogli)</p> <p>1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 37, il contratto con i clienti al dettaglio relativo alla gestione di portafogli:</p> <p>a) indica i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del cliente e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;</p> <p>b) indica gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;</p>	<p>Osservazioni</p> <p>ASSOSIM ritiene opportuno inserire un esplicito riferimento all'art. 62, par. 1, del Regolamento delegato che, con riferimento alla gestione su base individuale, disciplina gli obblighi di comunicazione supplementari al raggiungimento di determinate soglie di deprezzamento del valore complessivo del portafoglio.</p> <p>Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services ritiene, invece, opportuno inserire un apposito rinvio all'art. 60 del Regolamento delegato.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In ordine al primo profilo, si rinvia a quanto osservato <i>sub</i> art. 37.</p> <p>Non si ritiene, invece, di accogliere la proposta di integrare la norma in commento con un riferimento all'art. 60 del Regolamento europeo in materia di rendiconti. La menzionata disposizione, direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, è peraltro espressamente richiamata nell'art. 53, comma 1-<i>ter</i> del presente regolamento.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>c) indica se il portafoglio del cliente può essere caratterizzato da effetto leva;</p> <p>d) fornisce la descrizione del parametro di riferimento, ove significativo, al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del cliente;</p> <p>e) indica se l'intermediario delega a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando i dettagli della delega;</p> <p>f) indica il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del cliente.</p> <p>2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il contratto specifica la possibilità per l'intermediario di investire in strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in derivati o in strumenti illiquidi o altamente volatili; o di procedere a vendite allo scoperto, acquisiti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamenti di margini, deposito di garanzie o rischio di cambio.</p>		

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Art. 38-<i>bis</i> (Uso improprio di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà)</p> <p>(...)</p> <p>3. Quando si avvalgono di contratti di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, gli intermediari comunicano ai clienti professionali e alle controparti qualificate i rischi connessi e l'effetto di ogni contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà sugli strumenti finanziari e sulle disponibilità liquide dei clienti medesimi.</p>	<p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo la parola “<i>comunicano</i>” le parole “<i>con urgenza via posta elettronica certificata</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'integrazione suggerita non può trovare riscontro in sede regolamentare, non ravvisandosi i presupposti per introdurre requisiti aggiuntivi rispetto alla corrispondente norma europea, quali, appunto, requisiti di forma inerenti alle modalità di comunicazione con i clienti.</p>	
<p>TITOLO II ADEGUATEZZA, APPROPRIATEZZA E “MERA ESECUZIONE O RICEZIONE DI ORDINI” Capo I Adeguatezza</p>	<p>Osservazioni</p> <p>ABI chiede che nel documento esiti della consultazione si fornisca un commento in relazione alla scelta, condivisa dall'Associazione, di continuare ad utilizzare la terminologia presente nella normativa regolamentare nazionale nonché nella MiFID II, piuttosto che la terminologia usata nella traduzione italiana del Regolamento delegato nella quale i termini “<i>suitability</i>” e “<i>appropriateness</i>” sono stati tradotti in “<i>idoneità</i>” e “<i>adeguatezza</i>”.</p> <p>Anche FEDERCASSE, pur apprezzando il mantenimento nel Regolamento Intermediari della terminologia originaria, auspica misure volte a superare eventuali criticità al riguardo.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 39 (Principi generali)</p> <p>1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza</p>	<p>Alezio.net Consulting Srl e ASSOSIM ritengono utile, ai fini di maggior chiarezza, specificare nell'articolo dedicato alle definizioni, il significato dei termini <i>“adeguatezza”</i>, <i>“appropriatezza”</i> e <i>“idoneità”</i>. In alternativa, suggeriscono di inserire nel Regolamento Intermediari note di chiarimento a piè di pagina che specificino le differenze nominalistiche tra il Regolamento delegato europeo e il Regolamento Intermediari medesimo. Alezio.net Consulting Srl ritiene comunque preferibili i termini italiani <i>“idoneità”</i> e <i>“adeguatezza”</i>.</p> <p>ASSOSIM chiede che nell'art. 39, che richiama gli artt. 54 e 55 del Regolamento delegato, venga indicata la corretta traduzione dei termini <i>“suitability and appropriateness”</i>.</p> <p>Più in generale, AIPB auspica una rivisitazione del testo italiano del Regolamento delegato al fine di apportarvi tutte le modifiche e correzioni opportune per una completa comprensibilità delle norme.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le obiezioni sollevate sono state superate dalle intervenute rettifiche concernenti la traduzione italiana della MiFID II, pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 31 ottobre 2017.</p> <p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo le parole <i>“in funzione della sua”</i>, le parole <i>“propensione e”</i>.</p> <p>ABI chiede, relativamente alla lett. a), che nel documento sugli esiti sia fornito un chiarimento sulla precisazione secondo cui le informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente devono riguardare <i>“il tipo specifico di strumento”</i>. Tale</p>	<p style="text-align: center;">Art. 39 (nuovo art. 40) (Principi generali)</p> <p>1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari che siano adeguati al cliente o potenziale cliente e, in particolare, che siano adeguati in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite, nella prestazione dei servizi di consulenza</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:</p> <p>a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio;</p> <p>b) alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;</p> <p>c) agli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.</p>	<p>precisazione, infatti, secondo l'Associazione dovrebbe essere declinata dai singoli intermediari in modo da valorizzare l'esperienza acquisita ad un livello più ampio riguardante il settore/comparto.</p> <p>Analoga richiesta viene formulata con riferimento all'art. 41, comma 1.</p> <p>Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede di allineare la lett. b) del comma 1 all'art. 54, par. 2, del Regolamento delegato o quantomeno di modificarla in modo da permettere all'intermediario di prendere in considerazione l'obiettivo di investimento che il cliente ha dichiarato in riferimento a quella particolare operazione e alla relativa porzione di patrimonio.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione in commento costituisce diretta trasposizione dell'art. 25, par. 2, comma 1, della Direttiva 2014/65/UE. Non si ravvisano quindi elementi per integrare ulteriormente la previsione ovvero per deviare dal dettato della fonte europea.</p> <p>La disciplina in esame è poi completata dalle pertinenti disposizioni del regolamento delegato, espressamente richiamate nel comma 1-bis dell'articolo in commento, direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale.</p> <p>Sul punto, si fa altresì presente che, rispetto alla versione attualmente vigente, gli interventi effettuati al comma 1, lett. a), ivi incluso il riferimento al "tipo specifico" di strumenti finanziari, rispondono all'esigenza di assicurare un pieno allineamento testuale della norma regolamentare al dettato della direttiva, senza che ciò implichi mutamenti di carattere sostanziale nell'applicazione della disciplina.</p> <p>Osservazioni sul comma 1-bis</p> <p>ASCOSIM ritiene che il richiamo all'art. 53 del Regolamento delegato (UE) 2017/565</p>	<p>in materia di investimenti o di gestione di portafogli, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:</p> <p>a) alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti per il riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;</p> <p>(...)</p> <p>1-bis. Gli articoli 53, 54, paragrafi da 1 a 11 e 13, e 55 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).</p>	<p>debba essere previsto solo per le imprese di investimento che svolgono il servizio di consulenza su base indipendente.</p> <p>Inoltre, l'Associazione ritiene che il riferimento a tale articolo, dato il suo contenuto, è improprio nel contesto del Titolo II del Regolamento Intermediari (Adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione e ricezione di ordini).</p> <p>Nello stesso senso si pronuncia anche lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services che suggerisce di richiamare altrove l'art. 53 del Regolamento delegato, ovvero di prevedere in un articolo <i>ad hoc</i> il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Nell'accogliere il suggerimento, si rinvia, per le relative valutazioni, a quanto già riportato con riferimento all'introduzione, nell'art. 27 del presente regolamento, del nuovo comma 2-ter.</p>	<p>intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).</p>
<p>Art. 40-bis (Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti)</p> <p>1. Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde alle</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>AIPB chiede che, nell'individuare il contenuto della dichiarazione di adeguatezza, si riprenda il testo letterale al riguardo previsto dall'art. 25, par. 6, commi 1 e 2, della MiFID II, prevedendo che essa specifichi la consulenza prestata e indichi perché corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche del cliente.</p> <p>Inoltre, l'Associazione chiede che sia precisato, in un apposito comma dell'art. 40-bis o nel comma 1 dell'art. 39, che l'adeguatezza può essere valutata in relazione all'intero portafoglio e non ai singoli strumenti finanziari ivi contenuti.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si accoglie la proposta di allineare testualmente la formulazione del primo comma</p>	<p>Art. 40-bis (nuovo art. 41) (Dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti)</p> <p>1. Gli intermediari che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti forniscono ai clienti al dettaglio, su supporto durevole, prima che la transazione sia effettuata, una dichiarazione di adeguatezza contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione prestata e indichi perché e</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p> <p>2. Qualora, ai fini dell'effettuazione della transazione, venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza che impedisce la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza di cui al comma 1, quest'ultima può essere fornita al cliente, su supporto durevole, senza ingiustificati ritardi, subito dopo la conclusione della transazione, a condizione che:</p> <p>a) il cliente abbia prestato il proprio consenso; e</p> <p>b) l'intermediario abbia dato al cliente la possibilità di ritardare l'esecuzione della transazione al fine di ricevere preventivamente la dichiarazione di adeguatezza.</p> <p>3. Gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), applicano l'articolo 54, paragrafo 12 del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>Capo II Appropriatezza Art. 41</p>	<p>dell'art. 40-bis al dettato della direttiva.</p> <p>Quanto alla proposta di integrare la disposizione in commento al fine di specificare la possibilità di fondare la valutazione di adeguatezza sulla considerazione del portafoglio del cliente, si ritiene che il suggerimento non possa trovare accoglimento in sede regolamentare. Quanto osservato costituisce, infatti, un possibile approccio che gli intermediari, nel rispetto dei principi e degli obblighi fissati dalla normativa di riferimento, possono adottare nella concreta operatività. Al riguardo, si rinvia alle indicazioni rese dall'ESMA riguardo al “<i>suitability assessment based on the consideration of the client's portfolio as a whole</i>” nell'ambito del documento posto in consultazione dal 13 luglio al 13 ottobre 2017 relativo alle “<i>Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements</i>”, che sarà finalizzato nel 2018.</p>	<p>L'indicazione dei motivi secondo cui la preferenza corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. (...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>(Principi generali)</p> <p>1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio proposto o chiesto, al fine di determinare se il servizio o strumento in questione è appropriato per il cliente o potenziale cliente.</p> <p>(...)</p>		
<p>Capo III</p> <p>Mera esecuzione o ricezione di ordini</p> <p>Art. 43 (Condizioni)</p> <p>1. Gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, con o senza servizi accessori - esclusa la concessione di crediti o prestiti di cui all'Allegato I, sezione B, numero 1) del Testo Unico non consistenti in limiti di credito di prestiti,</p>		<p>Art. 43 (Condizioni)</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>conti correnti e scoperti di conto già esistenti dei clienti - senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) i suddetti servizi sono connessi ad uno dei seguenti strumenti finanziari non complessi:</p> <p>a.1) azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente di un paese terzo, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle azioni di OICR diversi dagli OICVM e delle azioni che incorporano uno strumento derivato;</p> <p>(...)</p> <p>1-bis. Ai fini del comma 1, lettera a), punti a.2) e a.5), gli intermediari</p>	<p>Osservazioni sul comma 1, lett. a.1)</p> <p>ASSOSIM chiede che sia chiarito cosa debba intendersi per “azioni che incorporano uno strumento derivato”, non essendo tali strumenti rinvenibili nel nostro ordinamento.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'articolo proposto riprende puntualmente il disposto dell'art. 25, par. 4, lett. a), punto (i), della MiFID II; l'introduzione in sede regolamentare di ulteriori elementi di specificazione non appare pertanto in linea con l'impostazione generale adottata dal legislatore europeo.</p> <p>Resta peraltro fermo che declinazioni specifiche e di ulteriore dettaglio, ivi inclusa la considerazione di fattispecie esemplificative della previsione in commento diffuse nella realtà operativa, potranno eventualmente trovare riscontro in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che il comma 1-bis è stato integrato allo scopo di includere il riferimento anche agli strumenti del mercato monetario che incorporano uno strumento derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato [ex lett. a.3) del comma 1], in quanto anch'essi rientranti nel perimetro degli “strumenti di debito complessi” ai fini dell'<i>execution only</i> di cui ai richiamati Orientamenti dell'ESMA.</p>	<p>1-bis. Ai fini del comma 1, lettera a),</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>tengono conto degli Orientamenti emanati dall' AESFEM ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 10 della direttiva 2014/65/UE.</p> <p>Capo III-bis</p> <p>Pratiche di vendita abbinata</p> <p>Art. 44-bis (Pratiche di vendita abbinata)</p> <p>(...)</p>		<p>punti a.2), a.3) e a.5), gli intermediari tengono conto degli Orientamenti emanati dall' AESFEM ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 10 della direttiva 2014/65/UE.</p> <p>Capo III-bis (nuovo Capo IV)</p> <p>Pratiche di vendita abbinata</p> <p>Art. 44-bis (nuovo art. 44) (Pratiche di vendita abbinata)</p> <p>(...)</p>
<p>3. Quando raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, gli intermediari assicurano che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente, in conformità all'articolo 39.</p> <p>(...)</p>	<p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>ASSOGESTIONI chiede di allineare la disposizione all'art. 25, par. 2, comma 1, della MiFID II, prevedendo l'applicabilità della norma agli intermediari quando "offrono consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati".</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si riporta la formulazione della norma regolamentare ad una perfetta corrispondenza letterale con la disposizione europea di riferimento, senza peraltro ricadute di carattere sostanziale.</p>	<p>3. Quando offrono in consulenza e raccomandano un pacchetto di servizi o prodotti aggregati, gli intermediari assicurano che l'intero pacchetto sia adeguato alle esigenze del cliente, in conformità all'articolo 39.</p> <p>(...)</p>
<p>Art. 44-ter (Contratti di credito ipotecario)</p> <p>1. Se un contratto di credito ipotecario relativo ad immobili residenziali e soggetto alle disposizioni relative alla verifica del merito creditizio dei consumatori previste dall'articolo 120-</p>	<p>Si rappresenta che la formulazione dell'articolo in esame è stata modificata al fine di garantire maggiore aderenza al testo inglese della MiFID II e assicurare, al contempo, uniformità terminologica con l'art. 120-undecies del TUB.</p>	<p>Art. 44-ter (nuovo art. 45) (Contratti di credito ipotecario immobiliare)</p> <p>1. Se un contratto di credito ipotecario relativo ad immobili residenziali e immobiliare soggetto alle disposizioni relative alla verifica</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p><i>undecies</i> del TUB ha quale condizione preliminare la prestazione al consumatore di un servizio di investimento consistente in obbligazioni ipotecarie emesse specificamente per assicurare il finanziamento del credito ipotecario agli stessi termini di quest'ultimo, affinché il prestito sia pagabile, rifinanziato o riscattato, tale servizio non è soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 37, 39, 40-bis, 41, 43, 53, e dal Titolo VIII-ter.</p>		<p>del merito creditizio dei consumatori previste dall'articolo 120-<i>undecies</i> del TUB ha quale condizione preliminare la prestazione al consumatore di un servizio di investimento esistente relativo a obbligazioni ipotecarie emesse specificamente per assicurare il finanziamento del credito ipotecario immobiliare agli stessi termini di quest'ultimo, affinché il prestito sia pagabile, rifinanziato o riscattato, tale servizio non è soggetto agli obblighi previsti dagli articoli 37, 39, 40-bis, 41, 43, 53, e dal Titolo VIII-ter.</p>
<p>(...)</p> <p>TITOLO III BEST EXECUTION</p> <p>Capo I Esecuzione di ordini per conto dei clienti</p> <p>Art. 44-<i>quater</i> (Disposizioni preliminari)</p> <p>1. Ai fini del presente Capo, gli articoli 64 e 66 del regolamento (UE) 2017/565 e il regolamento (UE)</p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni</p> <p>Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede di fornire indicazioni sulla portata dell'obbligo previsto dall'art. 64, par. 4, del Regolamento delegato, richiamato nel comma 1 della disposizione in commento, soprattutto con riferimento all'applicazione ai cosiddetti "prodotti personalizzati".</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016, si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).</p>	<p>Valutazioni</p> <p>Al riguardo, si fa presente che indicazioni interpretative in merito alla portata degli obblighi fissati dalla disposizione europea direttamente applicabile, pur non potendo trovare riscontro in norme del regolamento, potranno eventualmente trovare riscontro, in ulteriori orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo.</p>	
<p>Art. 45 (Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)</p> <p>1. Gli intermediari adottano misure sufficienti e, a tal fine, mettono in atto meccanismi efficaci, per ottenere, allorché eseguono ordini, il miglior risultato possibile per i loro clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo, gli intermediari adottano una strategia di esecuzione degli ordini finalizzata a:</p> <p>a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo la parola “<i>misure</i>”, le parole “<i>adeguate e</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Non pare necessario né giustificato discostarsi dal dettato della corrispondente disposizione europea. Sul punto, ai fini di una maggiore comprensione della <i>ratio</i> sottesa alla previsione in commento, si rinvia ai chiarimenti interpretativi già resi dall'ESMA nell'ambito del proprio documento di Q&A (<i>cf.</i> Q&A “<i>How should firms and competent authorities understand the difference between “reasonable steps” and “sufficient steps”?</i>”).</p>	<p>Art. 45 (nuovo art. 47) (Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente)</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>per l'esecuzione degli ordini del cliente;</p> <p>b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a), tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell'impresa per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Tenuto conto che la norma in commento riproduce le corrispondenti disposizioni della fonte europea, non si ritiene di accogliere la richiesta di integrazione suggerita.</p> <p>Peraltro, come reso evidente anche dall'<i>incipit</i> del comma 3, il principio generale sancito dal comma 1 (<i>id est</i>, la considerazione di fattori quali il prezzo, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione ai fini del perseguimento del miglior risultato possibile per i clienti in sede di esecuzione degli ordini) rileva in ogni momento dell'adempimento degli obblighi in materia di <i>best execution</i>.</p> <p>Osservazioni sul comma 5</p> <p>ASSOSIM ritiene che debba essere richiamata la lett. b) del comma 3 e non la lett. a), tenuto conto che il criterio del corrispettivo totale (che presuppone la conoscenza delle condizioni di prezzo espresse dal mercato in un dato momento) trova applicazione al momento dell'orientamento della scelta verso la sede nella quale dare effettiva esecuzione all'ordine.</p> <p>Valutazioni</p> <p>A fini di maggiore chiarezza, tenuto anche conto delle osservazioni espresse da</p>	<p>Osservazioni sul comma 3, lett. b)</p> <p>Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services ritiene che, oltre al criterio delle commissioni proprie e dei costi dell'impresa per l'esecuzione, andrebbero richiamati anche gli altri criteri di selezione da tenere in considerazione per la scelta della sede di esecuzione, quali prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Tenuto conto che la norma in commento riproduce le corrispondenti disposizioni della fonte europea, non si ritiene di accogliere la richiesta di integrazione suggerita.</p> <p>Peraltro, come reso evidente anche dall'<i>incipit</i> del comma 3, il principio generale sancito dal comma 1 (<i>id est</i>, la considerazione di fattori quali il prezzo, i costi, la rapidità e la probabilità di esecuzione ai fini del perseguimento del miglior risultato possibile per i clienti in sede di esecuzione degli ordini) rileva in ogni momento dell'adempimento degli obblighi in materia di <i>best execution</i>.</p> <p>Osservazioni sul comma 5</p> <p>ASSOSIM ritiene che debba essere richiamata la lett. b) del comma 3 e non la lett. a), tenuto conto che il criterio del corrispettivo totale (che presuppone la conoscenza delle condizioni di prezzo espresse dal mercato in un dato momento) trova applicazione al momento dell'orientamento della scelta verso la sede nella quale dare effettiva esecuzione all'ordine.</p> <p>Valutazioni</p> <p>A fini di maggiore chiarezza, tenuto anche conto delle osservazioni espresse da</p>	<p>5. Quando gli intermediari eseguono ordini per conto di un cliente al dettaglio:</p> <p>a) la selezione di cui al comma 3, lettera a), è condotta in ragione del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione. I costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio.</p> <p>(...)</p>	<p>ASSOSIM, la disposizione in esame è stata parzialmente riformulata, richiamando il riferimento al "corrispettivo totale" sia nella fase di selezione delle possibili sedi di esecuzione di cui al comma 3, lett a) che nella successiva scelta dell'effettiva sede di esecuzione di cui al comma 3, lett b).</p>	<p>compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine. Fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio;;</p> <p>b) la scelta di cui al comma 3, lettera b), è condotta sulla base del corrispettivo totale.</p> <p>(...)</p>
<p>6-ter. Gli intermediari comunicano al cliente la sede in cui è avvenuta l'esecuzione dell'ordine per conto di quest'ultimo. I rendiconti periodici di cui all'articolo 53, comma 1, comprendono i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per singoli strumenti finanziari.</p> <p>(...)</p>	<p>Osservazioni sul comma 6-ter</p> <p>ABI, ASSORETI, ASSOSIM e Intesa Sanpaolo S.p.A. chiedono che venga eliminato l'obbligo di inserire nei rendiconti periodici richiesti agli intermediari i dati su prezzo, costi, velocità e probabilità di esecuzione per ogni strumento finanziario, essendo tale obbligo già previsto in capo alle sedi di esecuzione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'osservazione è accolta.</p>	<p>6-ter. Gli intermediari comunicano al cliente la sede in cui è avvenuta l'esecuzione dell'ordine per conto di quest'ultimo. I rendiconti periodici di cui all'articolo 53, comma 1, comprendono i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell'esecuzione per singoli strumenti finanziari.</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Art. 46 (Informazioni sulla strategia di esecuzione degli ordini)</p> <p>(...)</p> <p>5. Gli intermediari devono essere in grado di dimostrare, su richiesta, ai loro clienti di aver eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione, e alla Consob di aver ottemperato agli obblighi del presente Capo.</p>	<p>Osservazioni sul comma 5</p> <p>ASSOGESTIONI chiede di eliminare l'obbligo per gli intermediari di essere in grado di dimostrare alla Consob di aver ottemperato agli obblighi in tema di esecuzione degli ordini, essendo tale obbligo già garantito dalle ordinarie disposizioni in tema di vigilanza informativa.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione in commento costituisce attuazione dell'art. 27, par. 8 della MiFID II. Non si ritiene pertanto giustificato discostarsi dal dettato della fonte europea.</p>	
<p>(...)</p> <p>TITOLO IV GESTIONE DEGLI ORDINI DEI CLIENTI</p> <p>Art. 49 (<i>Principi generali</i>)</p> <p>1. Gli intermediari che trattano ordini per conto dei clienti applicano misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.</p>	<p>Osservazioni</p> <p>ASSORETI chiede di verificare se anche gli altri Paesi europei hanno esteso l'applicazione della disciplina sulla gestione degli ordini dei clienti a tutti i servizi di investimento, compresi quelli di gestione e di collocamento. In caso contrario la disciplina in esame sarebbe penalizzante da un punto di vista concorrenziale per gli intermediari italiani.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Al riguardo, si osserva che, come già chiarito nel Documento di consultazione, in linea con la disciplina europea di secondo livello (<i>cf.</i> art. 67 del Regolamento delegato (UE) 2017/565), si fa riferimento all'attività di "carrying out client orders", concetto diverso e più ampio di quello dell'"execution" dell'ordine in senso stretto (di cui all'art. 28, par. 1, della MiFID II). In considerazione di ciò, e in via di continuità con l'impostazione riveniente già in sede di recepimento della MiFID I, l'ambito della disciplina viene confermato con riguardo anche ai servizi di collocamento, raccolta ordini e gestione di portafogli.</p>	<p>Art. 49 (nuovo art. 51) (<i>Principi generali</i>)</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>1.bis. Ai fini del comma 1, gli intermediari trattano gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data della loro ricezione.</p>	<p>Osservazioni sul comma 1.bis</p> <p>ASSOSIM chiede di sostituire la parola “data” con la parola “momento”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La versione in lingua inglese dell’art. 28 (1), comma 2, della MiFID II, con riguardo agli ordini equivalenti dei clienti fa riferimento a “<i>the time of their reception</i>” (così come anche l’equivalente disposizione di cui all’art. 22 di MiFID I). Ai fini di un miglior allineamento al dettato della norma europea, si è pertanto ritenuto di accogliere la proposta di sostituire il termine “data” con la parola “momento”, che consente tra l’altro di evidenziare la rilevanza dell’ora (oltre che del giorno) nella gestione degli ordini dei clienti.</p>	<p>1.bis. Ai fini del comma 1, gli intermediari trattano gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data momento della loro ricezione.</p>
<p>2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse. A tal fine gli</p>	<p>Osservazioni sul comma 2</p> <p>ASSOSIM chiede l’eliminazione dell’ultimo periodo che contiene un riferimento all’art. 4 del MiFIR.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Al fine di meglio chiarire la portata applicativa della disposizione in commento, si ritiene opportuno riportare la formulazione del comma 2 a una corrispondenza letterale con la normativa europea di riferimento (art. 28, par. 2, ultimo periodo della direttiva 2014/65/UE).</p>	<p>2. In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o negoziate in una sede di negoziazione, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, gli intermediari autorizzati all’esecuzione degli ordini per conto dei clienti adottano misure volte a facilitare l’esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, a meno che il cliente fornisca esplicitamente</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione. Si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014.</p> <p><i>6-bis.</i> Gli articoli 67, 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera <i>b</i>).</p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 6-ter</p> <p>ASSOGESTIONI chiede di eliminare il riferimento all'art. 70 del Regolamento delegato, in quanto tale norma dà attuazione all'art. 28, par. 2, di MiFID II (il cui contenuto è riprodotto al comma 2 della disposizione in commento), che non trova applicazione nei confronti degli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli.</p> <p style="text-align: center;">Valutazioni</p> <p>In accoglimento delle osservazioni formulate, si è proceduto ad espungere, al comma 6-ter, il riferimento all'art. 70 del Regolamento (UE) 2017/565.</p>	<p>istruzioni diverse. A tal fine gli intermediari possono trasmettere gli ordini del cliente con limite di prezzo a una sede di negoziazione. Si applica L'obbligo di pubblicazione non si applica in caso di ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato se raffrontato alle dimensioni normali del mercato, come determinato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 600/2014.</p> <p><i>6-ter.</i> Il presente articolo, salvo il comma 2, e gli articoli 67, 68, 69 e 70 del regolamento (UE) 2017/565, ad eccezione del paragrafo 1, lettera <i>c</i>) dell'articolo 67 e, nel caso in cui il cliente non abbia impartito istruzioni specifiche, del paragrafo 1, lettera <i>b</i>) dell'articolo 68 del predetto regolamento, si applicano anche nel caso di prestazione del servizio di gestione di portafogli.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V INCENTIVI Capo I Incentivi in relazione alla prestazione</p>	<p>Si fa in primo luogo presente che la rubrica del Capo I e dell'art. 52, nonché il testo di quest'ultimo, sono stati emendati al fine di meglio chiarire la portata generale delle disposizioni in materia di incentivi nella prestazione dei servizi di investimento.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V INCENTIVI Capo I Incentivi in relazione alla prestazione</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>dei servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in materia di investimenti su base indipendente</p> <p style="text-align: center;">Art. 52</p> <p>(Incentivi riguardanti i servizi diversi dalla consulenza su base indipendente e dalla gestione di portafogli)</p> <p>1. Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente, o accessorio, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:</p> <p>a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e</p> <p>b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.</p>	<p>Osservazioni</p> <p>ASSEGNIAMENTI evidenzia che la formulazione del Capo I sembrerebbe escludere la possibilità di pagare o fornire benefici monetari o non monetari a soggetti terzi in caso di prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza indipendente.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Nel condividere l'osservazione pervenuta, si è reso esplicito che nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente – fermo restando il divieto “assoluto e incondizionato” di percepire e trattenere incentivi (ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima) secondo il disposto di cui agli artt. 24, comma 1-<i>bis</i> e 24-<i>bis</i>, comma 2, lett. b), del TUF – gli eventuali compensi, commissioni o benefici non monetari pagati o forniti a soggetti terzi sono:</p> <p>a) sottoposti alle condizioni di ammissibilità fissate dal successivo art. 52-<i>bis</i>; ovvero</p> <p>b) esclusi dalla disciplina sugli incentivi se si tratta di pagamenti o benefici strettamente e necessariamente correlati alla prestazione del servizio medesimo al cliente (ai sensi del comma 2-<i>ter</i> dello stesso art. 52).</p> <p>Nella prestazione degli altri servizi di investimento, resta confermata la generale preclusione alla possibilità per gli intermediari di percepire/ricevere o pagare/fornire compensi, commissioni o altri benefici non monetari, da ovvero a, soggetti terzi diversi dal cliente, a meno che tali incentivi non risultino ammissibili ai sensi del citato art. 52-<i>bis</i>, nonché qualora i medesimi siano da annoverare tra i pagamenti o benefici che consentono la prestazione del servizio stesso o siano necessari a tal fine (secondo quanto previsto dal menzionato comma 2-<i>ter</i> dell'art. 52).</p> <p>La proposta ricostruzione della disciplina risulta altresì in linea con il recente chiarimento reso dall'ESMA attraverso la pubblicazione di un'apposita Q&A in tema di incentivi nell'ambito del citato documento “<i>Question & Answer on MiFID II and MiFIR investor protection topics</i>” (“<i>Does Article 24(9) of MiFID II also apply to</i></p>	<p>dei servizi diversi dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in materia di investimenti su base indipendente</p> <p style="text-align: center;">Art. 52</p> <p>(Incentivi riguardanti i servizi diversi dalla consulenza su base indipendente e dalla gestione di portafogli Principi generali)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-<i>bis</i> e 24-<i>bis</i>, comma 2, lettera b) del Testo Unico, Gli intermediari non possono, in relazione alla prestazione di un servizio di investimento diverso dalla gestione di portafogli e dalla consulenza su base indipendente, o accessorio, pagare o percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere benefici non monetari a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, a meno che i pagamenti o i benefici:</p> <p>a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e</p> <p>b) non pregiudichino l'adempimento</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p><i>payments made by investment firms to a third party in relation to the provision of the investment service of investment advice provided on an independent basis or of portfolio management?"). Al riguardo, viene in particolare precisato che "The inducement restrictions relating to the provision of investment advice on an independent basis and portfolio management, in Articles 24(7)(b) and 24(8) of MiFID II respectively, concern the acceptance and retention of fees, commissions and benefits paid or provided by third parties in relation to the provision of such services. These provisions are not concerned with payments made, or the provision of benefits by, the investment firm providing the relevant service. ESMA is therefore of the opinion that payments made, or benefits provided to, third parties by investment firms in connection with the provision of investment advice on an independent basis or of portfolio management are subject to Article 24(9) of MiFID II".</i></p> <p>Osservazioni</p> <p>ASSOSIM chiede di confermare che per la nozione di "ricerca finanziaria" occorra fare riferimento ai considerando 28 e 29 della Direttiva delegata (UE) 2017/593.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si conferma la rilevanza dei <i>recital</i> 28 e 29 della Direttiva delegata (UE) 2017/593. In argomento, rilevano altresì le indicazioni rese dall'ESMA nell'ambito del documento <i>"Question & Answer on MiFID II and MiFIR investor protection topics"</i>, in cui sono fornite ulteriori delucidazioni e specificazioni in merito alla nozione di "ricerca" rilevante ai fini della disciplina in tema di <i>inducements</i>.</p> <p>Osservazioni</p> <p>ABI, al fine di rendere evidente che l'elenco degli incentivi non monetari di minore entità previsto nell'art. 52-ter, comma 3, si riferisce a tutti i servizi di investimento, e non soltanto alla consulenza indipendente e alla gestione patrimoniale, chiede di</p>	<p>dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>riportare tale elenco anche nell'art. 52.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'integrazione proposta non appare in linea con l'architettura della fonte europea di riferimento.</p> <p>Si fa peraltro presente che indicazioni interpretative di maggiore dettaglio potranno eventualmente trovare riscontro, in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo.</p> <p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs, nella lett. a), chiede di aggiungere, dopo la parola "abbiano", le parole "ben evidenti".</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'introduzione della specificazione suggerita, peraltro assente nella corrispondente disposizione europea, non appare significativa e, pertanto, si ritiene non accoglibile.</p> <p>Osservazioni sul comma 2-bis</p> <p>ABI chiede di sostituire nel secondo periodo la locuzione "se del caso" con "laddove applicabile", in linea con la previsione dell'art. 24, par. 9, della MiFID II.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si accoglie la proposta, priva peraltro di ricadute sostanziali, di allineare formalmente il testo regolamentare con quello della direttiva.</p> <p>Si evidenzia, inoltre, che il comma in commento è stato integrato al fine di dare</p>	<p>2-bis. L'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici di cui al comma 1 o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>del servizio di investimento o del servizio accessorio. Gli intermediari, se del caso, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio.</p> <p>2-ter. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai pagamenti o benefici che consentono la prestazione dei servizi di investimento o sono necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'intermediario di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.</p>	<p>attuazione al disposto dell'art. 24, par. 5 della MiFID II, con riguardo all'informativa da rendere ai clienti in tema di <i>inducements</i>. In proposito, si rinvia anche ai commenti svolti <i>sub</i> art. 27.</p>	<p>del servizio di investimento o del servizio accessorio. Gli intermediari, se del caso laddove applicabile, informano la clientela in merito ai meccanismi per trasferire al cliente i compensi, le commissioni o i benefici monetari o non monetari percepiti per la prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio. Le informazioni sono fornite in una forma comprensibile in modo che i clienti o potenziali clienti possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa.</p> <p>(...)</p>
<p>Art. 52-<i>bis</i> (Condizioni di ammissibilità degli incentivi)</p> <p>1. Ai fini dell'articolo 52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati come concepiti per migliorare la qualità</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>ASSOGESTIONI osserva che l'articolo in commento individua in modo più restrittivo rispetto ad altri ordinamenti le circostanze al ricorrere delle quali si considera integrato il requisito dell'incremento della qualità del servizio prestato al cliente. In particolare, l'Associazione ritiene condivisibile la fattispecie, recentemente posta in consultazione in Germania, secondo cui la qualità del servizio aumenta qualora l'incentivo consenta un migliore accesso al servizio di consulenza, come ad esempio nel caso in cui si</p>	<p>Art. 52-<i>bis</i> (nuovo art. 53) (Condizioni di ammissibilità degli incentivi)</p> <p>1. Ai fini dell'articolo 52, comma 1, lettera a), compensi, commissioni o benefici non monetari sono considerati</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:</p> <p>a.1) la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente all'accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario;</p>	<p>appronti una rete capillare di filiali, presenti anche nelle zone rurali, che permettano ai clienti di interagire con consulenti qualificati.</p> <p>Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede di chiarire se la prestazione dei servizi “post-vendita” di assistenza al cliente, offerti nell’ambito di un servizio di collocamento, siano idonei a soddisfare le condizioni di innalzamento della qualità del servizio, legittimando la percezione di incentivi.</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo le parole “<i>sono considerati come</i>”, la parola “<i>elementi</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In ordine al primo profilo, si fa presente che la norma in commento riproduce puntualmente quanto previsto dalla corrispondente disposizione europea. L’introduzione di fattispecie tese ad ampliare le condizioni in grado di legittimare la percezione di <i>inducements</i> non appare compatibile con l’impostazione adottata dalla fonte europea e costituirebbe un’alterazione significativa della stessa logica sottesa al nuovo impianto normativo, connotato da parametri più stringenti e rigorosi alla luce dei quali valutare l’innalzamento della qualità del servizio reso ai clienti.</p> <p>In tale prospettiva, non si ritengono sussistenti i presupposti per deviare dall’approccio seguito dal legislatore europeo, non cogliendosi, peraltro, nell’ipotesi suggerita, aspetti in grado di determinare un <i>quid pluris</i> idoneo a giustificare la percezione di incentivi.</p> <p>Resta comunque fermo che, anche sulla materia in oggetto, potranno essere fornite, nel contesto dei lavori di livello 3 in seno all’ESMA, ulteriori specificazioni di carattere operativo e applicativo in merito alla ricorrenza delle condizioni indicate della disciplina ai fini dell’ammissibilità degli <i>inducements</i>.</p> <p>Si ritiene, infine, non accoglibile la proposta di introdurre la specificazione “elementi”.</p>	<p>come concepiti per migliorare la qualità del servizio reso al cliente qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <p>a) sono giustificati dalla prestazione al cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore, proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>la quale, oltre ad essere assente nella corrispondente disposizione europea, non appare significativa.</p> <p>Osservazioni sul comma 1, lett. a.2)</p> <p>ABI, sulla base di quanto previsto dalla normativa europea di riferimento, chiede di modificare la lett. a.2) come segue:</p> <p><i>“la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell’adeguatezza continuativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull’asset allocation ottimale; o</i></p> <p>Valutazioni</p> <p>Nel condividere la <i>ratio</i> dell’osservazione formulata, si è provveduto ad una riformulazione della disposizione in commento ai fini di un migliore allineamento con l’art. 11, par. 2, lett. a), punto ii) della direttiva di secondo livello.</p> <p>Osservazioni sul comma 1, lett. a.3)</p> <p>ABI chiede che venga chiarito nel documento sugli esiti della consultazione il concetto di <i>“accesso, a un prezzo competitivo”</i>.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La richiesta di chiarire l’espressione <i>“accesso a un prezzo competitivo”</i> contenuta nella disposizione non può transitare attraverso una ulteriore specificazione della stessa, la quale già presenta un sufficiente grado di dettaglio.</p> <p>i) strumenti a valore aggiunto, quali</p>	<p>la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell’adeguatezza continativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull’<i>asset allocation</i> ottimale; o</p> <p>(...)</p>	<p>la prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, del persistere dell’adeguatezza continativa degli strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull’<i>asset allocation</i> ottimale; o</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o</p> <p>ii) rendiconti periodici sulla <i>performance</i>, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari;</p> <p>(...)</p> <p>5. In relazione a ogni pagamento o beneficio ricevuto da o pagato a terzi, gli intermediari:</p> <p>a) prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio, forniscono ai clienti le informazioni di cui all'articolo 52, comma 2-bis. I benefici non monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico. Gli altri benefici non monetari ricevuti o pagati sono quantificati e indicati separatamente;</p> <p>b) qualora non siano stati in grado di quantificare <i>ex-ante</i> l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai</p>	<p>Resta fermo che, in argomento, indicazioni applicative di maggior dettaglio potranno essere rese, anche alla luce dei lavori in sede ESMA, nell'ambito delle misure di livello 3.</p> <p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 5, lett. a) e b)</p> <p>ABI ritiene che le previsioni di cui al comma 5, lett. a) e b) non siano in linea con le indicazioni contenute nelle Q&A ESMA n. 13 sui costi e oneri, le quali richiedono in ogni caso di quantificare e indicare a parte gli incentivi nell'ambito dell'informativa aggregata <i>ex ante</i> su costi e oneri di cui all'art. 50 del Regolamento delegato (UE) 2017/565.</p> <p style="text-align: center;">Valutazioni</p> <p>Non pare appropriato intervenire sulle disposizioni regolamentari in commento, che riproducono quanto previsto dalle corrispondenti norme europee.</p> <p>Inoltre, si rileva che la lettura proposta da ABI non appare condivisibile in quanto non si ravvisano, nel quadro MiFID II, profili di incoerenza tra la disciplina dell'informativa sui costi e gli oneri e gli obblighi di <i>disclosure</i> in materia di incentivi.</p> <p>Al riguardo, si evidenzia infatti che l'art. 50 del Regolamento delegato prevede, al par. 2, che "i pagamenti di terzi ricevuti dalle imprese di investimento in connessione con il</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto <i>ex-post</i> l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato; e</p> <p>(...)</p>	<p><i>servizio di investimento fornito a un cliente sono dettagliati separatamente e i costi e gli oneri aggregati sono sommati ed espressi sia come importo in denaro che come percentuale</i>". Il medesimo art. 50, in relazione al calcolo <i>ex ante</i> dei costi e degli oneri (ivi inclusi, quindi, gli incentivi) stabilisce inoltre, al par. 8, che "<i>qualora non disponga di costi effettivi, l'impresa di investimento esegue stime ragionevoli di tali costi</i>".</p> <p>Tale principio generale, trova una ulteriore specificazione con riferimento alla disciplina degli incentivi. Infatti, già a livello di direttiva primaria è previsto, ai sensi dell'art. 24 (9), che "<i>l'esistenza, la natura e l'importo [degli incentivi] o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo devono essere comunicati chiaramente al cliente, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio</i>". La direttiva delegata di MiFID II, nel dettagliare la richiamata disposizione, stabilisce nell'ambito dell'art. 11 (trasposto attraverso l'art. 52-bis in commento), che gli intermediari "<i>qualora non siano stati in grado di quantificare ex-ante l'importo del pagamento o del beneficio da ricevere o pagare e abbiano invece comunicato ai clienti il metodo di calcolo di tale importo, rendono noto ex-post l'esatto ammontare del pagamento o del beneficio ricevuto o pagato</i>".</p> <p>Si rileva, pertanto, che rispetto alla disciplina generale sui costi e gli oneri, le disposizioni specifiche in materia di incentivi impongono in più agli intermediari, nel caso in cui non dovessero essere in grado di stimarne ragionevolmente l'importo <i>ex-ante</i>, l'obbligo di comunicare il metodo di calcolo che sarà adottato (oltre alla comunicazione <i>ex-post</i> dell'esatto ammontare).</p> <p>Con particolare riferimento alla citata Q&A ESMA n. 13, si ritiene che, trattandosi di chiarimenti volti a illustrare, in via generale, le modalità di rappresentazione in forma aggregata dei costi connessi ai servizi di investimento prestati e dei relativi strumenti finanziari, l'Autorità europea non ha incluso un riferimento al caso specifico in cui l'importo dell'incentivo non possa essere stimato.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>7. Qualora più intermediari siano coinvolti in una catena di distribuzione, ciascun intermediario che presta un servizio di investimento o accessorio adempie agli obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti.</p>	<p>Osservazioni sul comma 7</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di sostituire le parole “<i>coinvolti in una catena di distribuzione</i>” con le parole “<i>coinvolti in un processo di reti di distribuzione</i>”.</p> <p>Lo Studio Legale Crocenzi e Associati chiede di modificare il comma 7 nel modo che segue:</p> <p>“<i>Qualora più intermediari siano coinvolti in una catena di distribuzione, ciascun intermediario che presta un servizio di investimento o accessorio nella stessa catena di distribuzione adempie agli obblighi di informativa nei confronti dei propri clienti.</i>”.</p> <p>Dopo tale comma, il partecipante alla consultazione suggerisce di prevederne un altro dal seguente tenore letterale:</p> <p>“<i>8. Gli obblighi di verifica dell'ammissibilità degli incentivi di cui al presente Titolo sono a carico dell'intermediario che presta i servizi di investimento o accessori nel contesto della specifica catena di distribuzione in cui gli incentivi sono pagati o percepiti.</i>”.</p> <p>Attraverso tali modifiche si intende chiarire la parte del contratto di “<i>co-marketing</i>” a cui spetta controllare la liceità degli incentivi, identificabile nella parte che riveste la funzione di intermediario nel contesto di quella particolare operazione o relazione contrattuale.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Non si ritiene che le diverse formule lessicali proposte comportino miglioramenti sostanziali nella portata della disposizione.</p> <p>Si rinvia comunque ai chiarimenti resi in ordine al tema della commercializzazione di servizi di investimento altrui nell'ambito dell'art. 27, comma 2-bis, trattando dell'informativa in materia di costi ed oneri.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>In ogni caso, resta fermo che ulteriori indirizzi interpretativi e applicativi di dettaglio riguardanti fattispecie concrete specifiche (come nel caso dei contratti di <i>co-marketing</i>) potranno eventualmente trovare riscontro in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo.</p>		
<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p>Incentivi in relazione alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti su base indipendente</p> <p style="text-align: center;"><i>Art. 52-ter</i></p> <p>(Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente)</p>	<p>In ogni caso, resta fermo che ulteriori indirizzi interpretativi e applicativi di dettaglio riguardanti fattispecie concrete specifiche (come nel caso dei contratti di <i>co-marketing</i>) potranno eventualmente trovare riscontro in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo.</p> <p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 1</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILLTuCs nell'ultimo periodo della lett. <i>a</i>), chiede di aggiungere, dopo le parole "<i>trasferiti integralmente al cliente</i>", le parole "<i>dandogli opportuna comunicazione, anche del relativo importo</i>".</p> <p style="text-align: center;">Valutazioni</p> <p>Non si ritiene di integrare la norma in commento nei termini suggeriti, dal momento che la lett. <i>c</i>) del comma in esame – in attuazione dell'art. 12 (1), comma 3, della direttiva delegata di MiFID II – esplicitamente prevede l'obbligo in capo agli intermediari che prestano i servizi di gestione di portafogli e di consulenza indipendente di informare i clienti in merito ai compensi, commissioni o altri benefici monetari ad essi trasferiti.</p> <p>Alla luce dei principi individuati dalla disciplina di riferimento, sarà cura degli intermediari, nella loro autonomia decisionale e organizzativa, definire le modalità più appropriate di informativa alla clientela. A titolo esemplificativo, la menzionata norma</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 52-ter</i> (nuovo art. 54)</p> <p>(Incentivi riguardanti il servizio di gestione di portafogli e di consulenza su base indipendente)</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>
<p>I. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 24, comma 1-bis e 24-bis, comma 2, lettera b) del Testo Unico, gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti su base indipendente:</p> <p><i>a</i>) restituiscono al cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari</p>		

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente o del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al cliente;</p> <p>b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo cliente;</p> <p>c) informano i clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità.</p> <p>(...)</p> <p>3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:</p>	<p>della direttiva delegata di MiFID II prevede la possibilità di utilizzare a tale scopo “<i>periodic statements provided to the client</i>”.</p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>ABI e ACEPI chiedono di confermare che i seminari, volti in tutto o in parte, a promuovere determinati strumenti finanziari, anche se includono riferimenti a scenari macro-economici, debbano essere considerati benefici non monetari di minore entità ai sensi del comma 3, lett. c).</p> <p>ASSOGESTIONI chiede che siano maggiormente specificate le categorie previste nel comma 3, fornendo indicazioni sui beni e servizi accettabili, in modo da dare indicazioni più concrete agli intermediari. In particolare, l’Associazione chiede di valutare l’opportunità di recepire le indicazioni dell’ESMA fornite nella sezione 7 delle <i>Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics</i>.</p> <p>Sulla stessa direzione, ACEPI chiede alla Consob di avvalersi dell’opzione riconosciuta agli Stati Membri dalla Direttiva delegata (UE) 2017/593 di individuare</p>	<p>3. Sono ammissibili esclusivamente i seguenti benefici non monetari di minore entità:</p> <p>a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;</p> <p>b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente</p>
<p>a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;</p>		<p>a) le informazioni o la documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico cliente;</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;</p> <p>c) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;</p> <p>d) ospitalità di un valore <i>de minimis</i> ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).</p> <p>4. I benefici non monetari di minore entità ammissibili devono essere ragionatevoli e proporzionati e tali da non incidere sul comportamento dell'intermediario in alcun modo che sia pregiudizievole per gli interessi del</p>	<p>altri benefici non monetari ammissibili, includendovi tutti quelli contemplati dagli altri ordinamenti UE. In tale direzione, l'Associazione segnala i seguenti benefici non monetari minori:</p> <p>“(I) il materiale <i>pre-deal</i>, commissionato da potenziali emittenti e prodotto dalle imprese di investimento che prestano in loro favore il servizio di collocamento, purché sia chiara la natura del materiale e questo sia messo a disposizione di ogni potenziale investitore;</p> <p>(II) la ricerca su un titolo sponsorizzata dall'emittente, purché sia fornita anche alle altre imprese di investimento o sia resa pubblica;</p> <p>(III) il materiale o servizi non approfonditi costituiti da un commento su un mercato a breve termine sulle ultime statistiche economiche o sui risultati societari;</p> <p>(IV) documenti che ripetano o sintetizzino notizie di dominio pubblico o informazioni pubblicamente rese da un emittente;</p> <p>(V) il materiale o servizi non approfonditi costituiti da informazioni sulle pubblicazioni o eventi futuri fornite da terzi e che contengono solo un breve sunto della propria opinione su tali informazioni che non sono fondate né includono analisi approfondite, come ad esempio nei casi in cui semplicemente ribadiscono una visione basata su una raccomandazione esistente o su materiale o servizi di ricerca approfonditi;</p> <p>(VI) i <i>road-show</i> organizzati dall'emittente per supportare la raccolta di capitale;</p> <p>(VII) la ricerca liberamente accessibile ai potenziali investitori o al pubblico;</p> <p>(VIII) l'analisi macro-economica qualora sia generica per sua natura, ovvero sia accessibile a tutti i potenziali investitori (anche nell'ambito di seminari <i>ad hoc</i>) o al pubblico”.</p> <p>ASSOGESTIONI chiede alla Consob di prevedere, avvalendosi dell'opzione riconosciuta agli Stati Membri dall'art. 12, par. 3, lett. e), della Direttiva delegata (UE) 2017/593, due ulteriori tipologie di benefici non monetari minori:</p> <p>a) la ricerca fornita in prova a condizione che: i) sia fornita per non più di tre mesi, ii) nessun compenso monetario o non monetario sia dovuto al fornitore della ricerca</p>	<p>b) il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario il sogetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>cliente.</p> <p>5. I benefici non monetari di minore entità ammissibili sono comunicati ai clienti prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori. Tali benefici possono essere descritti in modo generico.</p>	<p>durante il periodo di prova, <i>iii</i>) il periodo di prova non sia iniziato con un fornitore nei dodici mesi successivi alla conclusione di un precedente accordo per la fornitura della ricerca con il medesimo fornitore, <i>iv</i>) l'intermediario tenga traccia dell'inizio dei periodi di prova e del rispetto delle precedenti condizioni;</p> <p>b) la ricerca collegata relativa all'emissione di azioni, obbligazioni, <i>warrant</i> o <i>certificates</i> che rappresentano taluni strumenti finanziari di un emittente purché sia prodotta, prima del completamento dell'emissione, da un soggetto che presta il servizio di assunzione a fermo e/o di collocamento con o senza l'assunzione di un impegno irrevocabile e sia resa disponibile ai potenziali investitori.</p> <p>Infine l'Associazione chiede che sia confermato il disposto della Linea Guida n. 8.1.2, contenuta nelle Linee Guida in materia di incentivi redatte da ASSOGESTIONI e validate dalla Consob.</p> <p>ASSORETI e ANIA chiedono che la Consob, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 12, par. 3, lett. e), della Direttiva delegata, includa la prassi delle case-prodotto di fornire alle reti distributive un rimborso delle spese per la realizzazione di eventi formativi o un contributo anticipato, comunque causalmente vincolato alla realizzazione di tali eventi, tra i benefici non monetari di minore entità. In alternativa, le due Associazioni chiedono di chiarire che tale prassi può ricondursi interpretativamente alla fattispecie di cui all'art. 52-ter, comma 3, lett. c).</p> <p>ASSOSIM chiede che la Consob, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 12, par. 3, lett. e), della Direttiva delegata, riconosca come benefici non monetari ammissibili tutti quelli che per loro natura, in base ad autonome valutazioni degli intermediari, soddisfino i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 52-ter.</p> <p>In subordine, l'Associazione chiede che siano incluse nell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 52-ter le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ricerca fornita nell'ambito di periodi di prova gratuita; - la ricerca fornita nell'ambito di operazioni di raccolta di capitali sul mercato 	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>primario anche se non commissionata o pagata/finanziata dall'emittente.</p> <p>In subordine alla prima richiesta, ASSOSIM chiede alla Consob di ampliare l'elenco di cui al comma 3, di volta in volta, includendovi i benefici di minore entità classificati dall'ESMA e dagli altri ordinamenti UE.</p> <p>In tale ottica l'Associazione chiede di includere nell'elenco le medesime fattispecie individuate da ACEPI.</p> <p>Lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede che siano previsti parametri quantitativi puntuali per l'esatta individuazione dei benefici non monetari di entità minore.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene che la norma regolamentare proposta, aderente al testo della corrispondente disposizione europea, presenti una formulazione ampia e sufficientemente generalizzata. Infatti, l'elenco di benefici non monetari di minore entità ritenuti ammissibili di cui all'art. 12 della direttiva delegata di MiFID II, trasposto nell'articolo in esame, seppure "flessivo" (fatta salva l'eventuale facoltà degli Stati membri di prevederne un'estensione, nel rispetto di determinate condizioni), richiede l'effettuazione di una valutazione, caso per caso, delle situazioni concrete, al fine di stabilire se le medesime possano rientrare in una delle fattispecie normativamente individuate, alla luce anche dei principi di "ragionevolezza" e "proporzionalità" definiti dalla stessa norma. Al riguardo, rileva altresì che già nel <i>Technical Advice</i> dell'ESMA del 19 dicembre 2014, reso ai fini dell'adozione delle misure di esecuzione della MiFID II, l'Autorità europea ha precisato, in particolare, che <i>"the proposed advice clearly includes "criteria" (benefits should be reasonable and proportionate and of a limited scale) and, on the basis of these criteria, it identifies specific items and give certainty on the application of these criteria"</i>.</p> <p>Inoltre, come osservato dai partecipanti alla consultazione, le previsioni normative in</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>commento sono completate, in ottica applicativa, da talune indicazioni di maggior dettaglio rese dall'ESMA nell'ambito del documento di "Questions & Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics" con riferimento alla disciplina della ricerca in materia di investimento. In particolare, l'Autorità europea, nel fornire agli operatori indicazioni circa l'approccio da seguire al fine di valutare se un determinato materiale informativo possa essere considerato "ricerca", ovvero un altro beneficio non monetario, <i>minor</i> o <i>non-minor</i>, alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 12 (3) della direttiva delegata, nonché dei considerando 28 e 29 della medesima direttiva, individua talune fattispecie concrete esemplificative di benefici non monetari di minore entità considerati ammissibili ai sensi delle disposizioni europee.</p> <p>Alla luce della proposta lettura dell'articolo in esame, si ritiene di confermare, allo stato, il non esercizio della facoltà rimessa agli Stati membri, dalla direttiva di secondo livello, di individuare ulteriori <i>minor non monetary benefits</i> considerati ammissibili. Rimane comunque impregiudicata la possibilità di prevedere, in fasi successive, nuove ipotesi di incentivi della specie, ulteriori rispetto alle fattispecie contemplate dalla fonte europea, che dovessero ritenersi, anche alla luce degli sviluppi della prassi applicativa, meritevoli di codificazione.</p> <p>Inoltre, come già rappresentato, ulteriori chiarimenti in argomento potranno eventualmente trovare riscontro, in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo.</p> <p>Con riguardo alla richiesta di chiarimenti in relazione alle linee guida ASSOGESTIONI, si rammenta che la Consob si rende disponibile a rivalutare, in chiave MiFID II, i documenti pubblicati dalle Associazioni di categoria e dalla medesima validati nel quadro MiFID I.</p> <p>Da ultimo, si evidenzia che la lett. b) del comma 3 dell'articolo in esame è stata parzialmente rettificata al fine di assicurare un migliore allineamento al dettato normativo europeo.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Capo III</p> <p>Ricerca in materia di investimenti</p> <p style="text-align: center;">Art. 52-<i>quater</i> (Condizioni)</p> <p>1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi agli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o altri servizi di investimento o accessori non è considerata un incentivo se viene pagata:</p> <p><i>a)</i> direttamente dagli intermediari mediante risorse proprie;</p> <p><i>b)</i> attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>(...)</p> <p><i>b.4)</i> gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all'assunzione di decisioni di investimento nell'interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per</p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 1, lett. b.4)</p> <p>AIASF, ritenendo opportuno introdurre un riferimento esplicito alla necessità di aggiornamento periodico della <i>policy</i> per la valutazione della ricerca, propone di riformulare la lett. <i>b.4)</i> come segue:</p> <p><i>“gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all'assunzione di decisioni di investimento nell'interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per iscritto, aggiornandola periodicamente, un'apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l'entità del beneficio che la</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 52-<i>quater</i> (nuovo art. 55) (Condizioni)</p> <p>1. La fornitura di ricerca in materia di investimenti da parte di terzi agli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o altri servizi di investimento o accessori non è considerata un incentivo se viene pagata:</p> <p>(...)</p> <p><i>b)</i> attraverso un apposito conto di pagamento per la ricerca controllato dagli intermediari, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>(...)</p> <p><i>b.4)</i> gli intermediari valutano regolarmente, sulla base di rigorosi criteri, la qualità della ricerca acquistata e come la stessa è in grado di contribuire all'assunzione di decisioni di investimento nell'interesse dei clienti. Gli intermediari formulano per iscritto</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>iscritto un'apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l'entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica è consegnata ai clienti.</p>	<p><i>ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica è consegnata ai clienti.</i></p> <p>Inoltre, l'Associazione suggerisce di basare la determinazione dell'entità del beneficio che la ricerca può apportare ai clienti su uno "spread over benchmark" misurato su orizzonti temporali coerenti con gli obiettivi di investimento dei vari portafogli o determinati in sede di mandato.</p> <p>ASSOGESTIONI, nel chiedere conferma che i criteri di valutazione della ricerca contenuti nella comunicazione Consob n. DIN/9003258 del 14 gennaio 2009 possono continuare ad essere utilizzati ai fini della verifica richiesta dall'art. 52-<i>quater</i>, comma 1, lett. b.4), propone di allineare l'ultimo periodo della lettera in esame a quanto previsto dall'art. 13, par. 8, della Direttiva delegata, secondo cui non sussiste un obbligo di consegnare ai clienti la politica sulla ricerca. In tal modo gli intermediari potrebbero rendere disponibile tale politica sul proprio sito internet, previa indicazione nel contratto della sua esistenza e reperibilità sul sito.</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo la lett. b.4), la seguente lettera:</p> <p><i>"b.5) gli enti terzi che forniscono ricerche agli intermediari devono essere enti riconosciuti ed accreditati con relative certificazioni di qualità".</i></p> <p>Valutazioni</p> <p>Appare in primo luogo accoglibile, alla luce della formulazione della norma europea e delle motivazioni evidenziate nella risposta alla consultazione, il suggerimento di modificare l'ultimo periodo della lett. b.4) della disposizione in commento.</p>	<p>un'apposita politica in cui sono definiti tutti gli elementi necessari ai fini di tale valutazione, ivi inclusa l'entità del beneficio che la ricerca acquistata attraverso il conto di pagamento può apportare ai portafogli dei clienti, tenuto conto, se del caso, delle strategie di investimento applicabili ai vari tipi di portafoglio e dell'approccio che verrà adottato per ripartire in modo equo i costi della ricerca tra i vari portafogli dei clienti. Tale politica è consegnata fornita ai clienti.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Viceversa, non si ritiene necessaria l'integrazione, peraltro assente nella corrispondente norma europea, riguardante la necessità di aggiornamento della <i>policy</i> per la valutazione della ricerca. Resta ad ogni modo rimessa all'autonomia (e conseguente responsabilità) degli intermediari l'individuazione degli accorgimenti - incluso l'aggiornamento, ove necessario, della politica di valutazione della ricerca - per consentire il perdurante rispetto degli obblighi prescritti dalla disciplina di riferimento.</p> <p>Parimenti, non accoglibile è la richiesta di introdurre la nuova lett. <i>b.5</i> nei termini indicati, non ritenendosi necessaria né giustificata la previsione di obblighi aggiuntivi rispetto a quelli rivinenti dalla trasposizione della disciplina europea.</p> <p>Con specifico riguardo ai criteri di determinazione dell'entità del beneficio apportato dalla ricerca, la disciplina non impone l'adozione di metodi uniformi e standardizzati, restando gli intermediari liberi di adottare, nella propria autonomia organizzativa e decisionale, metodologie differenziate, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi sottesi alle prescrizioni normative.</p> <p>In tale ambito, assumono altresì rilevanza, ove pertinenti, le specifiche letture applicative finora rese in materia dall'Autorità di vigilanza europea nell'ambito del documento "<i>Questions & Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics</i>".</p> <p>Peraltro, come già rappresentato in relazione ad altre aree della disciplina sugli intermediari, ulteriori chiarimenti in argomento potranno eventualmente trovare riscontro, in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo.</p> <p>In relazione alle indicazioni contenute nella comunicazione Consob n. DIN/9003258 del 14 gennaio 2009, si ribadisce l'intenzione di assumere, anche con il confronto delle Associazioni di categoria, le iniziative necessarie a coordinare, nel nuovo quadro normativo rivinente dal recepimento della MiFID II, le letture interpretative rese dalla Consob nell'ambito di precedenti comunicazioni riguardanti profili incisi dalla nuova disciplina.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Osservazioni</p> <p>ASSOGESTIONI chiede di confermare che l'adeguamento dei contratti in essere alle nuove disposizioni può avvenire secondo le modalità indicate in via generale dal contratto per il caso di modificazioni dei termini del contratto stesso, e quindi anche attraverso modifiche unilaterali da parte dell'intermediario.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si conferma che resta rimessa all'autonomia decisionale degli intermediari l'individuazione delle modalità tese a consentire l'adeguamento, anche contrattuale, alla nuova disciplina.</p>	
<p>(...)</p> <p>Art. 52-<i>octies</i> (Esecuzione degli ordini)</p> <p>1. Gli intermediari che trattano gli ordini identificano separatamente gli oneri connessi a tale attività. Tali oneri riflettono esclusivamente il costo di esecuzione dell'operazione.</p> <p>2. La prestazione di ogni altro beneficio o servizio ad intermediari aventi sede nell'Unione europea è soggetta a un onere identificabile separatamente; tali benefici o servizi e i relativi oneri non sono influenzati o condizionati dai livelli di pagamento per i servizi di</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>ASSOSIM chiede di chiarire che il comma 1 si applica esclusivamente alla "trattazione" di ordini impartiti da intermediari aventi sede nell'Unione europea.</p> <p>ASSOGESTIONI chiede di confermare che l'articolo in esame non trova applicazione quando i negozianti forniscono ricerca a un gestore collettivo.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'introduzione nella disposizione in commento di ulteriori elementi di dettaglio non appare in linea con l'architettura della corrispondente norma europea.</p> <p>Tuttavia, si ritiene di condividere la lettura suggerita da ASSOSIM in quanto appare in linea con la <i>ratio</i> della norma, volta ad assicurare il rispetto degli obblighi in materia di incentivi gravanti in capo agli intermediari che, nell'ambito di un rapporto con un cliente finale, richiedono la prestazione di servizi esecutivi a un altro intermediario, ricevendo dal medesimo anche altri benefici o servizi (<i>inducements</i>). L'articolo in</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>esecuzione.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO VI RENDICONTI</p> <p style="text-align: center;">Art. 53 (Rendiconti ai clienti)</p>	<p>esame dovrebbe, pertanto, trovare applicazione nell'ipotesi in cui la prestazione di servizi esecutivi sia richiesta da intermediari che rientrano nell'ambito applicativo della MiFID II, escludendo quindi il caso di ordini impartiti da imprese di paesi terzi (non aventi sede nell'UE).</p> <p>Per le medesime ragioni si ritiene che gli obblighi di cui alla disposizione in commento non debbano applicarsi quando la trattazione degli ordini venga richiesta nell'ambito dell'attività di gestione collettiva, in quanto esclusa dal perimetro della MiFID II.</p>	
<p>1. L'intermediario fornisce ai clienti, su supporto durevole, rendiconti, anche periodici, sui servizi prestati, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti.</p> <p>1-bis. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio rendiconti contenenti una dichiarazione aggiornata</p>	<p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCS chiede di sostituire nel primo periodo le parole “<i>anche periodici</i>” con la parola “<i>trimestrali</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Non si ritiene di accogliere la modifica suggerita, non ravvisandosi elementi tali da rendere necessaria una deviazione dalle previsioni della disciplina europea.</p> <p>Osservazioni sul comma 1-bis</p> <p>ABI, AIPB e FEDERCASSE chiedono di riformulare il comma 1-bis in modo da rendere la previsione in esso contenuta aderente all'art. 54, par. 12, comma 3, del Regolamento delegato (UE) 2017/565 secondo cui la valutazione periodica di adeguatezza può indicare solo eventuali modifiche intervenute.</p> <p>Valutazioni</p>	<p>Art. 53 (nuovo art. 60) (Rendiconti ai clienti)</p> <p>1. L'intermediario fornisce ai clienti, su supporto durevole, rendiconti, anche periodici, sui servizi prestati, tenendo conto della tipologia e della complessità degli strumenti finanziari e della natura del servizio. Tali rendiconti comprendono, se del caso laddove applicabile, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei clienti.</p> <p>1-bis. Gli intermediari che prestano il servizio di gestione di portafogli o che hanno informato che effettueranno la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari forniscono ai clienti al dettaglio rendiconti</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente.</p>	<p>Il comma 1-bis della norma in commento viene integrato con il riferimento all'applicabilità dell'art. 54, par. 12, comma 3, del Regolamento delegato (UE) 2017/565, al fine di chiarire che, in caso di prestazione di "un servizio che comporta valutazioni e relazioni periodiche sull'idoneità, le relazioni successive alla definizione iniziale del servizio possono interessare solo le modifiche intervenute nei servizi o strumenti in questione e/o nelle circostanze del cliente e non necessariamente devono ripetere tutti i dettagli della prima relazione". Viene altresì richiamato il par. 13 dello stesso art. 54 del citato Regolamento delegato, ai sensi del quale gli intermediari "che forniscono una valutazione periodica dell'idoneità riesaminano almeno una volta all'anno, al fine di migliorare il servizio, l'idoneità delle raccomandazioni fornite. La frequenza di tale valutazione è incrementata sulla base del profilo di rischio del cliente e del tipo di strumenti finanziari raccomandati".</p> <p>Con riferimento al nuovo obbligo in capo agli intermediari che prestano il servizio di gestione di portagli di informare i clienti al dettaglio circa i "motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche" dei medesimi, si evidenzia che l'ESMA ha fornito chiarimenti applicativi nell'ambito del citato documento "Question & Answer on MiFID II and MiFIR investor protection topics" attraverso la pubblicazione di un'apposita Q&A ("When providing portfolio management, how does investment firms' periodic reporting obligation under subparagraph 4 of Article 25(6) of MiFID II inter-relate with their ex-post reporting obligations under Article 60 of the MiFID II Delegated Regulation?"). In particolare, in assenza di specifiche disposizioni attuative dell'art. 25, par. 6, comma 4, della MiFID II, viene precisato che l'informativa in discorso potrà essere resa nell'ambito della rendicontazione periodica di cui all'art. 60 del Regolamento delegato MiFID II, rappresentando altresì che "it would be reasonable to expect that investment firms should follow the deadlines specified in paragraph 3 of the above-mentioned Article 60 of the MiFID II Delegated Regulation, whereas regarding the format, it should be left to firms to decide whether or not to use one single document. This periodic additional information should be updated when the report is issued and should be based on the assessment of the client's portfolio as a whole".</p>	<p>periodici contenenti una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente. Essi applicano, altresì, l'articolo 54, paragrafi 12, comma 3, e 13 del Regolamento delegato (UE) 2017/565.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>1-ter. Gli articoli 59, 60, 62 e 63 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b). L'articolo 59 del predetto regolamento si applica anche alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede.</p>	<p>Osservazioni sul comma 1-ter</p> <p>ASSORETI chiede, relativamente all'estensione dell'obbligo di avviso dell'eseguito - disciplinato dall'art. 59 del Regolamento delegato - anche agli intermediari che prestano il servizio di raccolta e trasmissione degli ordini ed il servizio di collocamento, di verificare che analogo estensione sia contemplata anche dagli altri Paesi europei, in modo da evitare che agli intermediari italiani siano imposti obblighi aggiuntivi rispetto agli intermediari di altri Paesi.</p> <p>ABI chiede di escludere per l'offerta fuori sede l'applicabilità dell'art. 59, par. 1), lett. a), del Regolamento delegato (UE) 2017/565.</p> <p>Inoltre, l'Associazione chiede conferma dell'applicabilità del medesimo art. 59 anche al servizio di negoziazione per conto proprio in ragione di quanto indicato dal considerando 103 del Regolamento di secondo livello.</p> <p>ASSOGESTIONI, relativamente all'art. 62 del Regolamento delegato, chiede:</p> <p>a) di confermare che nel caso di gestione di portafogli, l'obbligo di comunicazione addizionale sorge solo nel caso in cui il valore totale del portafoglio complessivo subisca un deprezzamento del 10%;</p> <p>b) un chiarimento relativo agli obblighi di comunicazione delle perdite rilevanti riferite al servizio di gestione di portafogli, circa la base di calcolo della perdita stessa;</p> <p>c) di chiarire che gli OICVM non rientrano tra gli strumenti finanziari "caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali".</p> <p>Valutazioni</p> <p>In merito al primo profilo, si osserva che già nel Documento di consultazione si era</p>	<p>1-ter. Gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), applicano gli articoli 59, 60, 62 e 63 del regolamento (UE) 2017/565-si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b).</p> <p>L'articolo 59 del predetto regolamento si applica anche alla prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">TITOLO VII RAPPORTI CON CONTROPARTI QUALIFICATE Art. 58</p>	<p>chiarito che la versione inglese del Regolamento delegato di livello 2 fa riferimento al caso di imprese di investimento che “<i>have carried out an order</i>”, concetto diverso e più ampio di quello dell’<i>“execution”</i> dell’ordine in senso stretto. In considerazione di ciò, e in via di continuità con l’impostazione riveniente già in sede di recepimento della MiFID I, l’ambito della disciplina in commento viene confermato con riguardo anche alla prestazione dei servizi di collocamento e di raccolta ordini.</p> <p>Si conferma, inoltre, la rilevanza del <i>recital</i> 103 del Regolamento delegato 2017/565 che riproduce quanto già indicato, nel quadro MiFID I, dal considerando 69 della direttiva di secondo livello 2006/73/CE, secondo cui, in particolare “<i>la negoziazione per conto proprio con i clienti da parte dell’impresa di investimento dovrebbe essere considerata esecuzione degli ordini dei clienti e pertanto dovrebbe essere soggetta agli obblighi di cui alla direttiva 2014/65/UE e al presente regolamento</i>”.</p> <p>Relativamente alla proposta di escludere, in caso di offerta fuori sede, l’applicabilità del par. 1), lett. a) dell’art. 59 del citato regolamento delegato, non si rinvergono motivi a sostegno di tale opzione. Valga, in proposito, evidenziare come l’impostazione oggi adottata non determina alcun mutamento rispetto al regime vigente a seguito del recepimento della MiFID I.</p> <p>Con riferimento, infine, all’applicabilità dell’art. 62 del Regolamento delegato, si rinvia alle valutazioni <i>sub</i> art. 37, rammentando in particolare che, oltre ai chiarimenti già resi in materia dall’ESMA nell’ambito del documento “<i>Questions & Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics</i>”, ulteriori indirizzi interpretativi potranno eventualmente trovare riscontro, in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 58 (nuovo art. 61) (Rapporti con controparti qualificate)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>(Rapporti con controparti qualificate)</p> <p>(...)</p> <p>3. Alla prestazione dei servizi di investimento, e dei servizi accessori ad essi connessi, alle controparti qualificate si applicano gli articoli 24-<i>bis</i> del Testo Unico, 27, 40-<i>bis</i>, 49, comma 2, 53, nonché le disposizioni di cui al Titolo VIII-<i>bis</i> del Libro III e al Libro III-<i>bis</i> del presente regolamento.</p> <p>4. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. Gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera <i>b</i>).</p>	<p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>ABI chiede l'eliminazione del richiamo all'art. 40-<i>bis</i>, essendo la disciplina sulla consulenza in materia di investimenti non applicabile al rapporto tra controparti qualificate.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si è provveduto a correggere l'articolato, espungendo i riferimenti agli articoli 24-<i>bis</i> del Testo Unico e 40-<i>bis</i> del presente regolamento.</p>	<p>(...)</p> <p>3. Alla prestazione dei servizi di investimento, e dei servizi accessori ad essi connessi, alle controparti qualificate si applicano gli articoli 24-<i>bis</i> del Testo Unico, 27, 40-<i>bis</i>, 49, comma 2, 53, nonché le disposizioni di cui al Titolo VIII-<i>bis</i> del Libro III e al Libro III-<i>bis</i> del presente regolamento.</p> <p>4. La classificazione come controparte qualificata non pregiudica la facoltà del soggetto di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un cliente professionale ovvero, in via espressa, come un cliente al dettaglio. Gli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera <i>b</i>), applicano gli articoli 61 e 71 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 26, comma 1, lettera <i>b</i>).</p>
<p>TITOLO VIII-BIS GOVERNO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI</p>	<p>Osservazioni</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Capo I Disposizioni generali</p> <p>Art. 59-<i>bis</i> (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:</p> <p>a) “intermediari che realizzano strumenti finanziari” o “intermediari produttori”: gli intermediari che creano, sviluppano, emettono e/o concepiscono strumenti finanziari o che forniscono consulenza agli emittenti societari nell’espletamento di tali attività;</p> <p>b) “intermediari che distribuiscono strumenti finanziari” o “intermediari distributori”: gli intermediari che offrono o raccomandano strumenti finanziari ai clienti.</p>	<p>ABI chiede che tale Titolo sia integrato con gli Orientamenti ESMA in materia di <i>product governance</i> del 2 giugno 2017.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Come sottolineato in altre parti del documento, i chiarimenti interpretativi forniti dall’ESMA, incluse le indicazioni contenute nelle Linee guida in tema di <i>product governance</i>, costituiscono indirizzi di livello 3 che rappresentano un utile strumento di cui gli intermediari possono beneficiare per tradurre le regole in comportamenti operativi conformi al quadro di riferimento.</p> <p>Osservazioni</p> <p>ASSORETI, dalla definizione di “<i>intermediari distributori</i>” di cui all’art. 59-<i>bis</i>, comma 1, lett. b), deduce che gli obblighi in materia di <i>product governance</i> sono a carico degli intermediari con ruolo propositivo nell’adozione delle scelte di investimento, non applicandosi agli intermediari che prestano passivamente i servizi di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini.</p> <p>Nello stesso senso si pronuncia anche Intesa Sanpaolo S.p.A., secondo cui sono “<i>intermediari distributori</i>” coloro che prestano raccomandazioni personalizzate ai clienti in relazione a uno strumento finanziario o che abbiano sottoscritto con il relativo emittente/produttore un accordo di distribuzione o di collocamento.</p> <p>ASCOSIM osserva che la disciplina in tema di <i>product governance</i>, con particolare riferimento allo scambio di informazioni tra produttori e distributori, non potrà trovare applicazione nel caso di intermediario che presta un servizio di consulenza su base indipendente, data l’assenza di rapporti contrattuali tra l’intermediario produttore e l’impresa di investimento che svolge la consulenza su base indipendente.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Valutazioni</p> <p>Non si condivide la valutazione concernente la limitazione degli obblighi di <i>product governance</i> ai soli casi in cui gli intermediari assumano un ruolo propulsivo nell'adozione delle decisioni di investimento da parte della clientela.</p> <p>In coerenza con il disegno tracciato dal legislatore europeo, la disciplina in esame insiste sugli intermediari distributori a prescindere dal fatto che vi sia un comportamento proattivo da parte degli stessi. A sostegno di tale lettura, si evidenzia che l'ESMA, nell'ambito del <i>Final Report</i> riguardante le già menzionate "<i>Guidelines on MiFID II product governance requirements</i>", ha fatto presente che "<i>Several respondents commented that in their opinion (passive) RTO and/or discretionary portfolio management do not qualify as distributing ("offering or recommending") a product and therefore do not trigger the application of the product governance requirements and of the draft guidelines for distributors. For some other stakeholders portfolio managers were on the contrary clearly subject to product governance obligations. Some other stakeholders expressed contradictory opinions with respect to a distributor target market when products are to be distributed via advice, with a majority of them stressing that only in this case distributors can have a clear understanding of their client base and a critical view on the manufacturer's target market while few others stated that the suitability assessment removes the need for having a more concrete/granular target market</i>".</p> <p>In riscontro a tali obiezioni, l'ESMA fa notare che "<i>in accordance with Recital 15 and Article 10(1) of the MiFID II Delegated Directive, offering, recommending or selling an investment product also includes the investment services of portfolio management and reception and transmission of orders</i>".</p> <p>Tale impostazione è, del resto, confermata anche dall'approccio seguito dal legislatore primario italiano (<i>cf.</i> art. 21, comma 2-<i>bis</i>, del TUF) che, nel dare attuazione alle previsioni della MiFID II, ha esteso gli obblighi di <i>product governance</i> ai "soggetti</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>abilitati alla prestazione dei servizi di investimento”, senza introdurre alcuna specifica esenzione in ragione della tipologia di servizi di investimento prestati ovvero della specifica modalità di svolgimento degli stessi.</p> <p>Peraltro, in ossequio al principio di proporzionalità, l’applicazione concreta della disciplina in esame si presta a una diversa graduazione degli impegni assunti dagli intermediari, a seconda della differente connotazione dell’attività fornita, tenuto anche conto della tipologia dei prodotti offerti (anche in termini di complessità), della natura dei servizi prestati e delle caratteristiche della clientela destinataria dei medesimi.</p> <p>In tal senso, l’ESMA, nelle sopra citate Linee guida del 2 giugno 2017, sottolinea che “the guidelines acknowledge that the obligation of distributors to identify and assess the actual target market apply in a proportionate manner depending on the type of services provided. In particular, it is recognised that when providing execution services under appropriateness and execution-only regime, the extent to which these obligations apply is more limited compared to when providing services subject to suitability. The level of client information to be used for the purposes of identifying and assessing the target market is typically more extensive when firms provide services requiring a suitability test (for which the acquisition of a wider set of information is necessary)”. A tal proposito, la guida n. 44 rileva che “it should be noted that, on one hand, the ex-ante assessment of the actual target market is influenced by the services provided, since it can be conducted more or less thoroughly depending on the level of client information available, which in turn depends on the type of services provided and the conduct of rules attached to their provision (in particular, investment advice and portfolio management allow for the acquisition of a wider set of information on clients compared to the other services). On the other hand, the target market assessment influences the decision on the type of services that are going to be provided in relation to the nature of the product and the circumstances and needs of the identified target clients, considering that the level of investor protection varies for different investment services, depending on the rules that apply at the point of sale. In particular, investment advice and portfolio management services allow for a higher degree of investor</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Capo II Obblighi per gli intermediari produttori Art. 59-ter (Principi generali)</p> <p>1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2-bis del Testo Unico, gli intermediari produttori:</p> <p>a) adottano, esercitano e controllano un processo di approvazione per ogni strumento finanziario, prima della sua commercializzazione o distribuzione alla clientela e per ogni modifica significatva a strumenti finanziari esistenti. Il processo di approvazione precisa per ciascun strumento finanziario il determinato mercato di riferimento di clienti finali all'interno della pertinente categoria di clienti e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato siano stati analizzati e che la prevista</p>	<p><i>protection, compared to other services provided under the appropriateness regime or under execution-only</i>. Parimenti, e per le medesime ragioni sopra illustrate, non si condivide la lettura proposta secondo cui le prescrizioni normative in tema di <i>product governance</i> non troverebbero applicazione nei confronti dei prestatori del servizio di consulenza su base indipendente.</p> <p>Osservazioni sull'art. 59-ter</p> <p>ASSOGESTIONI, relativamente alle cinque categorie previste dalle <i>Guidelines ESMA</i> sulla <i>product governance</i>, per l'identificazione del <i>target maker</i>, chiede di:</p> <p>a) confermare, per la categoria "conoscenza ed esperienza", che la documentazione d'offerta consegnata può essere un mezzo utile (e sufficiente nel caso di strumenti che richiedono una conoscenza base) per acquisire le informazioni necessarie a prendere una decisione di investimento consapevole;</p> <p>b) confermare, per la categoria "situazione finanziaria", che sia possibile una classificazione che avvenga tramite macro categorie ("nessuna perdita del capitale", "perdite del capitale limitate", "nessuna protezione del capitale", "possibili perdite ulteriori rispetto al capitale investito");</p> <p>c) di confermare, per la categoria "tolleranza al rischio", che per gli OICR l'indicatore sintetico di rischio dello strumento è sufficiente per l'identificazione di tale categoria, senza che sia necessario indicare il profilo di rischio della clientela;</p> <p>d) di confermare che le uniche indicazioni rilevanti sul <i>target market</i> negativo per i servizi distribuitivi che adottano un approccio di portafoglio sono quelle che si riferiscono alle categorie "tipologie dei clienti" e "conoscenza ed esperienza".</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene che le disposizioni in commento contengano, in conformità alle corrispondenti previsioni europee, un sufficiente grado di dettaglio.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>strategia di distribuzione sia coerente con il mercato di riferimento;</p> <p>b) adottano misure ragionevoli per garantire che gli strumenti finanziari siano distribuiti ai clienti all'interno del mercato di riferimento;</p> <p>c) mettono a disposizione degli intermediari distributori tutte le necessarie informazioni sullo strumento finanziario e sul suo processo di approvazione, compreso il suo mercato di riferimento.</p>	<p>Seppur l'articolato regolamentare non è integrato con la codificazione di orientamenti presi in seno alle istituzioni europee, gli stessi assumono una valenza interpretativa generale, in grado di contribuire ad orientare gli intermediari nella concreta declinazione degli obblighi prescritti dalla normativa.</p> <p>In tale contesto, esigenze interpretative ulteriori e di maggior dettaglio potranno eventualmente trovare riscontro in orientamenti interpretativi di livello 3, anche in ambito europeo.</p> <p>Osservazioni</p> <p>ASSOGESTIONI afferma che alle SGR che, in qualità di gestori di OICR, decidano di trasmettere su base volontaria ai propri distributori le informazioni sul <i>target market</i> non si applicano le regole gravanti sul produttore sottoposte a consultazione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Gli operatori che prestano esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio non ricadono espressamente nel perimetro applicativo della MiFID II e quindi non sono soggetti agli obblighi di <i>product governance</i> gravanti in capo agli intermediari produttori.</p> <p>Al riguardo, si rammenta che, nell'impostazione adottata dal legislatore europeo, qualora il produttore sia un soggetto non rientrante nello <i>scope</i> della disciplina in esame e non siano altrimenti reperibili informazioni pubbliche rilevanti riguardo ai prodotti, gli intermediari distributori sono tenuti ad adottare misure ragionevoli volte a ricevere ugualmente dal <i>manufacturer</i> le informazioni necessarie per il corretto <i>assessment</i> del <i>target market</i>. Inoltre, come ulteriormente chiarito nell'ambito delle citate "Guidelines on MiFID II <i>product governance requirements</i>" dell'ESMA, "<i>where the distributor is not in a position to obtain in any way sufficient information on products manufactured by entities not subject to the MiFID II product governance requirements, the firm would</i></p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Art. 59-ter.1 (Mercato di riferimento potenziale)</p> <p>(...)</p> <p>4. Gli intermediari che realizzano strumenti finanziari distribuiti mediante altri intermediari stabiliscono le esigenze e le caratteristiche dei clienti rispetto a cui lo strumento è compatibile, sulla base della loro conoscenza teorica e dell'esperienza</p>	<p><i>be unable to meet its obligations under MiFID II and, consequently, should refrain from including them in its product assortment</i>”.</p> <p>Con specifico riguardo al profilo della trasmissione “su base volontaria” delle informazioni sul <i>target market</i> da parte del gestore collettivo al distributore, rileva inoltre quanto evidenziato dall’ESMA, nell’ambito delle predette linee guida. L’Autorità europea ha infatti precisato che “<i>when the target market has been identified by the manufacturer (on a voluntary basis / on the basis of commercial agreements with distributors) in line with these guidelines, the distributor, after reviewing it with a critical look, could rely on this target market identification</i>”. Pertanto, la definizione di un <i>target market</i>, seppure su base volontaria, in conformità alle disposizioni della MiFID II e alle indicazioni dell’ESMA potrà essere utile ai fini del rispetto degli obblighi gravanti in capo al distributore.</p> <p>Osservazioni sull’art. 59-ter.1, comma 4</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di sostituire la parola “<i>teorica</i>” con le parole “<i>teorica-pratica</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La norma in commento riproduce la corrispondente disposizione contenuta nella direttiva delegata; non si ritiene pertanto necessario discostarsi dal dettato della normativa europea.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>pregressa rispetto allo strumento finanziario o a strumenti analoghi, ai mercati finanziari, nonché alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi dei clienti finali potenziali.</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-ter.3 (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni di controllo e del personale)</p> <p>(...)</p>		<p style="text-align: center;">Art. 59-ter.3 (nuovo art. 66) (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)</p> <p>(...)</p> <p>2. La funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure di governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente Capo.</p> <p>3. Le relazioni della funzione di controllo di conformità comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari realizzati dall'intermediario e sulla strategia di distribuzione.</p>
<p>3. Le relazioni della funzione di conformità comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari realizzati dall'intermediario e sulla strategia di distribuzione.</p> <p>4. Gli intermediari mettono a</p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni sull'art. 59-ter.3, comma 4</p> <p>ABI chiede di chiarire che l'obbligo di cui al comma 4 di mettere a disposizione della Consob, su sua richiesta, le relazioni della funzione di conformità, può essere adempiuto in sede di redazione della relazione annuale della funzione di conformità alle</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>disposizione della Consob, su richiesta di quest'ultima, le relazioni di cui al comma 3.</p>	<p>norme di cui alla Delibera Consob n. 17297. Analoga richiesta viene effettuata con riferimento all'art. 59-quater. 2, comma 4.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Pur ritenendo nella sostanza condivisibile la richiesta formulata, si ritiene che la disciplina in oggetto potrà essere più opportunamente definita in sede di revisione delle disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione da parte dei soggetti vigilati di cui alla delibera Consob n. 17297/2010.</p>	<p>(...)</p>
<p>5. Gli intermediari assicurano che il personale coinvolto nella realizzazione degli strumenti finanziari sia in possesso delle necessarie competenze per comprenderne le caratteristiche e i connessi rischi.</p>	<p>Osservazioni sull'art. 59-ter.3, comma 5</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo le parole “<i>intermediari assicurano</i>”, le parole “<i>assumendone la diretta responsabilità</i>” e, dopo la parola “<i>competenze</i>”, la parola “<i>professionali</i>”.</p>	
<p>(...)</p> <p>Art. 59-ter.5 (Scambio informativo con gli intermediari distributori)</p>	<p>Valutazioni</p> <p>Le formule lessicali proposte, peraltro non presenti nelle corrispondenti disposizioni europee, appaiono superflue, in quanto non introducono miglioramenti sostanziali nella portata della disposizione.</p>	
<p>(...)</p>	<p>Osservazioni sull'art. 59-ter.5, comma 2</p>	
<p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono sufficientemente adeguate da</p>	<p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo le parole “<i>intermediari distributori</i>”, le parole “<i>e agli operatori da questi direttamente collegati</i>”.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>consentire agli intermediari distributori di comprendere e consigliare o vendere correttamente lo strumento finanziario.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-ter.6 (Rapporti di collaborazione nella realizzazione degli strumenti finanziari)</p> <p>1. Gli intermediari che, ai fini della creazione, sviluppo, emissione e/o concezione di uno strumento finanziario, collaborano con altri soggetti, anche non autorizzati e vigilati ai sensi della direttiva 2014/65/UE, ovvero con imprese di paesi terzi, definiscono le responsabilità reciproche mediante accordo scritto.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo III Obblighi per gli intermediari</p>	<p>Valutazioni</p> <p>La norma in commento riproduce la corrispondente disposizione contenuta nella direttiva delegata; non si ritiene pertanto opportuno discostarsi dal dettato della normativa europea.</p> <p>E' peraltro pacifico che le attività che i soggetti svolgono sotto la direzione, le indicazioni e i limiti imposti dall'intermediario ricadono sotto la vigilanza, i controlli e la responsabilità dello stesso.</p> <p style="text-align: center;">Osservazioni sull'art. 59-ter.6</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo le parole “<i>accordo scritto</i>”, le parole “<i>in cui siano evidenziati anche i costi e le relative obbligazioni</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene che la richiesta formulata non possa transitare attraverso un'ulteriore specificazione della previsione in commento, che riproduce il dettato della direttiva. Nel quadro dei principi individuati dalla normativa di riferimento, le parti potranno, nella loro autonomia, specificare il contenuto e gli elementi di dettaglio dell'accordo.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>distributori</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-<i>quater</i> (Principi generali)</p> <p>(...)</p> <p>2. Gli intermediari distributori adempiono agli obblighi previsti dal presente Capo anche quando offrono o raccomandano strumenti finanziari realizzati da soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE. A tal fine, gli intermediari distributori adottano misure e procedure efficaci al fine di acquisire informazioni sufficienti sugli strumenti finanziari, in conformità a quanto disposto dall'articolo 59-<i>quater</i>.3.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-<i>quater</i>.1 (Mercato di riferimento effettivo)</p> <p>1. Gli intermediari distributori adottano adeguate misure e procedure per assicurare che gli strumenti e i servizi che intendono offrire o raccomandare siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento e</p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni sull'art. 59-<i>quater</i>, comma 2</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs nell'ultimo periodo chiede di aggiungere, dopo le parole "<i>procedure efficaci</i>", le parole "<i>avvalendosi anche della collaborazione diretta della rete di collocamento</i>".</p> <p style="text-align: center;">Valutazioni</p> <p>Non si ritiene sussistano i presupposti per discostarsi dal dettato della fonte europea.</p> <p style="text-align: center;">Osservazioni sull'art. 59-<i>quater</i>.1</p> <p>AIPB propone di prevedere che, a soli fini di diversificazione e di copertura, sia possibile uno scostamento tra il mercato di riferimento identificato per lo strumento e l' idoneità dello stesso per il cliente, in modo da permettere di raccomandare prodotti non ricompresi nel mercato di riferimento ma che, sulla base della valutazione di adeguatezza, siano comunque adeguati per il portafoglio.</p> <p>AIPB chiede di integrare l'art. 59-<i>quater</i>.1 come segue:</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato.</p> <p>(...)</p>	<p><i>*Gli intermediari distributori adottano adeguate misure e procedure per assicurare che gli strumenti, e in ragione dei servizi che intendono offrire o raccomandare, siano compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento e che la strategia di distribuzione prevista sia coerente con tale mercato*.</i></p> <p>Nello stesso senso lo Studio Legale PwC – Tax and Legal Services chiede che agli intermediari distributori sia permesso nei servizi di consulenza avanzata e di gestione di portafogli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di identificare il <i>target market</i> effettivo dei prodotti distribuiti a livello di portafoglio/linea di gestione, senza prendere in considerazione i <i>target market</i> attribuiti dal produttore a ciascun strumento finanziario; - di non trasmettere all'intermediario produttore le informazioni sulle vendite effettuate al di fuori del <i>target market</i> potenziale. <p>Valutazioni</p> <p>Le proposte di integrazione suggerite, attenendo a profili operativi della disciplina, non possono trovare riscontro in sede regolamentare.</p> <p>Sul punto, si rileva peraltro che le previsioni in commento sono completate, in ottica interpretativa e applicativa, dalle linee di indirizzo rese dall'ESMA nell'ambito delle menzionate Linee guida del 2 giugno 2017, alla luce delle quali gli operatori potranno orientare la concreta operatività, adottando proprie distinte declinazioni. Si vedano, nello specifico, le indicazioni contenute negli orientamenti da 52 a 55 del documento ESMA, ove viene fatto presente, in particolare, che <i>“in certain cases, permissible deviations between the target market identification and the individual eligibility of the client may occur if the recommendation or sale of the product fulfils the suitability requirements conducted with a portfolio view as well as all other applicable legal requirements (including those relating to disclosure, identification and management of</i></p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 59-<i>quater</i>.2 (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>2. La funzione di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dall'intermediario per il governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo.</p>	<p><i>conflicts of interest, remuneration and inducements</i>). Inoltre, con particolare riferimento alle "deviazioni" rispetto al target market negativo viene ulteriormente specificato che "even if for diversification purposes, sales into the negative target market should be a rare occurrence" e che tali vendite "should always be reported to the manufacturer and disclosed to the client, even if those sales are for diversification or hedging purposes". Ciò, alla luce del principio più generale richiamato dalla stessa ESMA secondo cui "as the negative target market is an explicit indication of those clients for whose needs, characteristics and objectives the product is not compatible and to whom the product should not be distributed, the sale to investors within this group should be a rare occurrence, the justification for the deviation should be accordingly significant and is generally expected to be more substantiated than a justification for a sale outside the positive target market".</p>	<p style="text-align: center;">Art. 59-<i>quater</i>.2 (nuovo art. 73) (Ruolo degli organi sociali, delle funzioni aziendali di controllo e del personale)</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>2. La funzione di controllo di conformità alle norme monitora lo sviluppo e la revisione periodica delle procedure e delle misure adottate dall'intermediario per il governo degli strumenti finanziari, al fine di individuare i rischi di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo.</p> <p>3. Le relazioni della funzione di</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>3. Le relazioni della funzione di conformità comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari offerti o raccomandati e sui servizi forniti dall'intermediario e sulla strategia di distribuzione.</p> <p>(...)</p> <p>5. Gli intermediari assicurano che il personale sia in possesso delle competenze necessarie per comprendere le caratteristiche e i rischi degli strumenti finanziari che intendono offrire o raccomandare e i servizi forniti nonché le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento.</p> <p style="text-align: center;">Art. 59-quater.3 (Scambio informativo con gli intermediari produttori e con i soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE)</p> <p>(...)</p> <p>2. Gli intermediari distributori adottano tutte le misure ragionevoli per ottenere</p>	<p>Osservazioni sull'art. 59-quater.2, comma 5</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di sostituire le parole “<i>personale sia</i>” con le parole “<i>personale e i propri collaboratori siano</i>”.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Non si ritiene sussistano i presupposti per discostarsi dal dettato della fonte europea.</p> <p>Per quanto concerne la nozione di “personale”, si rinvia alla definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, lett. <i>i-ter</i>) del TUF.</p> <p>Osservazioni sull'art. 59-quater.3, comma 2</p> <p>ASSOGGESTIONI chiede di integrare il comma 2 prevedendo che anche le</p>	<p>controllo di conformità comprendono sistematicamente informazioni sugli strumenti finanziari offerti o raccomandati e sui servizi forniti dall'intermediario e sulla strategia di distribuzione.</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>informazioni adeguate e attendibili anche dai soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE al fine di garantire che gli strumenti siano distribuiti conformemente alle esigenze, alle caratteristiche e agli obiettivi del mercato di riferimento. Quando tali informazioni non sono disponibili pubblicamente, il distributore adotta tutte le misure ragionevoli per ottenerle dal soggetto che realizza lo strumento o da un suo agente. Ai fini del presente comma, per informazioni disponibili pubblicamente si intendono informazioni chiare, affidabili e diffuse in adempimento di obblighi normativi, tra cui quelli previsti dalla direttiva 2003/71/CE o dalla direttiva 2004/109/CE.</p> <p>(...)</p> <p>5. Gli intermediari distributori forniscono informazioni sulle vendite degli strumenti finanziari e, se del caso, informazioni sul riesame di cui</p>	<p>informazioni pubblicate ai sensi della Direttiva 2009/65/CE (UCITS) e del Regolamento (UE) 1286/2014 (PRIIPs) soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina in esame.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disposizione in commento costituisce diretta trasposizione della corrispondente previsione europea.</p> <p>Al riguardo, si rileva che la norma in esame risulta formulata in modo da rendere esplicito che le normative ivi indicate costituiscono un elenco esemplificativo e non tassativo di ipotesi in grado di soddisfare i requisiti previsti dalla disciplina.</p> <p>In considerazione di ciò, si ritiene non necessario intervenire sulla previsione in commento con ulteriori specificazioni.</p> <p>Sul punto, si evidenzia inoltre che taluni chiarimenti interpretativi sono già stati forniti dall'ESMA attraverso le citate Linee guida del 2 giugno 2017, nel cui ambito è stato in particolare precisato che <i>“where all relevant information is not publicly available (for example, through the PRIIPs KID or a prospectus), the reasonable steps should include entering into an agreement with the manufacturer or its agent in order to obtain all relevant information enabling the distributor to carry out its target market assessment. Publicly available information may only be accepted if it is clear, reliable and produced to meet regulatory requirements. For example, information disclosed in compliance with requirements in the Prospectus Directive, the Transparency Directive, the UCITS Directive, the AIFMD Directive or third-country equivalent requirements are acceptable.”</i>.</p> <p>Osservazioni sull'art. 59-quater.3, comma 5</p> <p>AIPB chiede che sia previsto che il flusso informativo obbligatorio dal distributore al produttore non includa informazioni commerciali sensibili del distributore ma dati</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>all'articolo 59-<i>quater</i>.4 agli intermediari produttori per supportare l'attività di riesame svolta da questi ultimi ai sensi dell'articolo 59-<i>ter</i>.4.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>	<p>aggregati e anonimizzati sulle vendite del prodotto, le eventuali vendite fuori <i>target</i> e i reclami ricevuti.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Non si ritiene che la richiesta di integrazione formulata possa transitare attraverso un'ulteriore specificazione della previsione regolamentare, che riproduce il dettato della fonte europea.</p> <p>Peraltro, ai fini di una migliore comprensione della portata della disposizione in commento, si rammenta che il considerando 20 della direttiva delegata precisa che <i>“per il funzionamento efficiente degli obblighi di governance dei prodotti, i distributori dovrebbero informare periodicamente i produttori in merito alla loro esperienza con i prodotti. Anche se i distributori non dovrebbero essere tenuti a segnalare ogni vendita ai produttori, essi dovrebbero fornire i dati necessari affinché il produttore possa esaminare il prodotto e controllare che permanga coerente con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento definiti dal produttore. Le informazioni pertinenti potrebbero includere dati sulla quantità di vendite al di fuori del mercato di riferimento del produttore, informazioni sintetiche sui tipi di clienti, una sintesi dei reclami pervenuti o la presentazione di quesiti suggeriti dal produttore a un campione di clienti per ottenere feedback”</i>.</p> <p>Sul punto, vengono, inoltre, in rilievo le letture interpretative rese dall'ESMA nelle <i>Guidelines on product governance</i>, ove sono fornite indicazioni di maggior dettaglio in merito alla connotazione degli obblighi di reportistica che gli intermediari distributori devono assolvere nei confronti dei produttori e in cui viene, tra l'altro, precisato che <i>“reporting requirements are subject to the proportionality principle, may be done in aggregated form and does not generally need to be done on an instrument-by-instrument basis (e.g. for products with a “bulk” target market)”</i>.</p>	<p style="text-align: right;">Art. 59-<i>quater</i>.5 (nuovo art. 76) (Catena di intermediazione)</p> <p style="text-align: right;">(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 59-<i>quater</i>.5 (Catena di intermediazione)</p> <p>1. Quando più intermediari distributori collaborano nella distribuzione di uno strumento finanziario o di un servizio, l'intermediario che ha il rapporto diretto con il cliente finale è responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente Capo.</p> <p>2. Gli intermediari coinvolti nella catena di intermediazione devono comunque:</p> <p><i>a)</i> assicurare che le informazioni significative relative allo strumento finanziario vengano trasferite dal soggetto che lo realizza, anche qualora non rientri nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE, all'intermediario distributore finale;</p> <p><i>b)</i> qualora l'intermediario produttore richieda informazioni sulle vendite dello strumento al fine di adempiere agli obblighi previsti dal presente Titolo, consentire a quest'ultimo di acquisire quanto richiesto;</p> <p><i>c)</i> adempiere, se del caso, agli obblighi</p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni sull'art. 59-<i>quater</i>.5</p> <p>ASSOGESTIONI chiede se sia corretta la ricostruzione concernente il servizio di gestione individuale commercializzato da altro intermediario secondo cui, essendo il distributore finale il soggetto che ha il potere di rendere accessibili ai diversi segmenti della propria clientela le linee di gestione individuate dalla SGR, è anche il soggetto a cui è attribuita la responsabilità finale ai sensi dell'art. 59-<i>quater</i>.5.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Nell'impostazione tracciata dal legislatore europeo, l'intermediario con cui il cliente ha una diretta relazione contrattuale è responsabile dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla disciplina, anche ove per l'esecuzione delle attività si avvalga, secondo uno schema riconducibile allo schema dell'"esternalizzazione di funzioni o attività", di altra impresa.</p> <p>Il che, peraltro, non va letto nel senso che gli intermediari che si pongono all'interno di una catena di intermediazione operano al di fuori di qualsivoglia regola, dovendo infatti rispettare gli specifici obblighi di cui comma 2 della disposizione in commento.</p>	<p>2. Gli intermediari coinvolti nella catena di intermediazione devono comunque:</p> <p>(...)</p> <p><i>c)</i> adempiere, se del caso laddove applicabile, agli obblighi in qualità di intermediario produttore previsti dal Capo II del presente Titolo, tenuto conto del servizio prestato.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>in qualità di intermediario produttore previsti dal Capo II del presente Titolo, tenuto conto del servizio prestato.</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">(...)</p>		
<p style="text-align: center;">LIBRO III-BIS PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI, CONTROLLO DI CONFORMITA' ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 63-bis (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>a) «intermediari»: le SIM; le imprese di paesi diversi dalle banche; la</p>	<p>Si evidenzia che la disposizione in esame è stata emendata coerentemente con le</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63-bis (nuovo art. 87) (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per: a) «intermediari»: le SIM; le imprese di paesi diversi dalle banche; la società Poste Italiane — Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata a</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche di paesi terzi limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico.</p>	<p>modifiche apportate all'art. 26 (nuovo art. 35), al fine di meglio specificare che l'applicabilità del Regolamento Intermediari a soggetti ulteriori rispetto a quelli espressamente rientranti nello <i>scope</i> della MiFID II e della relativa normativa delegata (<i>id est</i>, agenti di cambio, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB e Poste Italiane, Divisione Banco Posta) è circoscritta allo svolgimento da parte di questi ultimi dei servizi/attività di investimento per i quali possono essere autorizzati.</p>	<p>sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB; limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche italiane, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche di paesi terzi limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico. Per «intermediari» si intendono, altresì, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, limitatamente alla prestazione di servizi e attività di investimento a cui sono autorizzati.</p>
<p style="text-align: center;">PARTE II PROCEDURE INTERNE, FUNZIONE DI CONTROLLO</p>		

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>DELLA CONFORMITA' ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI</p> <p>(...)</p> <p>Art. 63-<i>quater</i> (Controllo di conformità)</p> <p>1. L'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/565 si applica agli intermediari di cui all'articolo 63-<i>bis</i>, comma 1, lettera a).</p>	<p>Si fa presente che la disposizione in commento è stata modificata al fine di meglio esplicitare che l'ambito applicativo della stessa concerne le modalità di esercizio della funzione di <i>compliance</i>, in linea con la potestà regolamentare riconosciuta alla Consob dall'art. 6, comma 2, lett. <i>b-bis</i>, n. 3, del TUF.</p> <p>Inoltre, a fini di maggior chiarezza, si è ritenuto opportuno rivisitare la formulazione della previsione che richiama l'applicabilità delle specifiche disposizioni del regolamento delegato, al fine di affermare espressamente l'obbligo per tutti gli intermediari rientranti nello <i>scope</i> della normativa nazionale di applicare la citata normativa europea. Analoga modifica ha interessato gli artt. 63-<i>quinquies</i>, 63-<i>sexies</i>, 63-<i>septies</i> e 63-<i>novies</i>.</p>	<p>Art. 63-<i>quater</i> (nuovo art. 89) (Controllo di conformità)</p> <p>1. Nelle modalità di esercizio della funzione di controllo di conformità gli intermediari di cui all'articolo 63-<i>bis</i> applicano l'articolo 22, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2017/565 si applica agli intermediari di cui all'articolo 63-<i>bis</i>, comma 1, lettera a).</p>
<p>Art. 63-<i>sexies</i> (Operazioni personali)</p> <p>1. Gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 63-<i>bis</i>, comma 1, lettera a).</p>	<p>Osservazioni</p> <p>ASSORETI, alla luce dei rinvii effettuati dall'articolo in esame agli artt. 28 e 29 del Regolamento delegato, ritiene che andrebbe specificato, con riguardo ai soci, che sono "soggetti rilevanti" i "soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi".</p> <p>Con riferimento agli esponenti aziendali, l'Associazione chiede di precisare se la</p>	<p>Art. 63-<i>sexies</i> (nuovo art. 91) (Operazioni personali)</p> <p>1. Gli intermediari di cui all'articolo 63-<i>bis</i>, comma 1, lettera a) applicano Gli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 63-<i>bis</i>, comma 1, lettera a).</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>disciplina sulle operazioni personali non si applichi più ai componenti degli organi con funzione di controllo.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disciplina sul governo societario (e la connessa individuazione, nel contesto nazionale, degli organi aziendali cui compete la responsabilità dell'organizzazione degli intermediari, dei processi decisionali e operativi), attualmente contenuta nel Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (Regolamento Congiunto), a seguito del nuovo riparto di competenze regolamentari previsto dal d.lgs. n. 129/2017, è rimessa alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Sull'argomento si rinvia a quanto previsto dagli artt. 1, comma 1-bis, e 2, comma 1-bis, del testo regolamentare sottoposto a consultazione il 6 luglio 2017.</p>	<p>disciplina sulle operazioni personali non si applichi più ai componenti degli organi con funzione di controllo.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La disciplina sul governo societario (e la connessa individuazione, nel contesto nazionale, degli organi aziendali cui compete la responsabilità dell'organizzazione degli intermediari, dei processi decisionali e operativi), attualmente contenuta nel Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (Regolamento Congiunto), a seguito del nuovo riparto di competenze regolamentari previsto dal d.lgs. n. 129/2017, è rimessa alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob. Sull'argomento si rinvia a quanto previsto dagli artt. 1, comma 1-bis, e 2, comma 1-bis, del testo regolamentare sottoposto a consultazione il 6 luglio 2017.</p>	<p>NUOVO TESTO</p>
<p>PARTE III</p> <p>CONFLITTI DI INTERESSE</p> <p>(...)</p> <p>Art. 63-<i>octies</i> (Sistemi di remunerazione e di incentivazione)</p> <p>1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari evitano di remunerare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.</p>		<p>PARTE III</p> <p>CONFLITTI DI INTERESSE</p> <p>(...)</p> <p>Art. 63-<i>octies</i> (nuovo art. 93) (Sistemi di remunerazione e di incentivazione e valutazione del personale)</p> <p>1. Nello svolgimento dei servizi di investimento, gli intermediari evitano di remunerare e di incentivare o valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>2. Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.</p> <p>3. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, gli intermediari di cui all'articolo 63-bis, comma 1, lettera a) applicano l'articolo 27 del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>4. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione UE, ai nonché alle imprese di investimento, se autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento.</p>	<p>In via preliminare, si evidenzia che, a fini di maggior chiarezza, l'art. 63-<i>octies</i> è stato modificato con l'introduzione di un nuovo comma 4 specificamente dedicato al dovere degli intermediari di evitare di valutare le prestazioni del personale secondo modalità incompatibili con il miglior interesse del cliente; pertanto, la relativa previsione, già contenuta nel comma 1, è stata eliminata.</p> <p>Inoltre, al fine di non creare sovrapposizioni con la disciplina sulle politiche di remunerazione e incentivazione riguardanti, in particolare, profili di carattere organizzativo e gestionale rientranti più direttamente nella competenza della Banca d'Italia, è stato eliminato, dal comma 3, il richiamo al par. 3 dell'art. 27 del regolamento delegato (UE) 2017/565, ferma restando la natura direttamente applicabile della predetta disposizione.</p> <p>Si rappresenta, infine, che la modifica apportata all'ultimo comma della disposizione in commento è volta a rendere maggiormente esplicito che l'applicabilità della disciplina <i>de qua</i> nei confronti delle società di gestione UE, GEFIA UE, imprese di investimento e banche UE con succursale in Italia è circoscritta alla prestazione dei servizi di investimento. Sul punto si evidenzia altresì che il riferimento alle società di gestione del risparmio contenuto in tale comma è stato eliminato in quanto l'applicabilità di tutto l'art. 63-<i>octies</i> (nuovo art. 93) a tale categoria di soggetti è espressamente prevista dal successivo art. 77-<i>bis</i>, comma 3 (nuovo art. 110, comma 3).</p> <p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 1</p> <p>Feder.Pr.O.M.M. – UILTuCs chiede di aggiungere, dopo la parola "<i>personale</i>", le parole "<i>e dei collaboratori diretti in struttura</i>".</p> <p style="text-align: center;">Valutazioni</p> <p>Non si ritiene sussistano i presupposti per discostarsi dal dettato della fonte europea,</p>	<p>migliore interesse dei clienti.</p> <p>2. Ai fini del comma 1, gli intermediari non adottano disposizioni in materia di remunerazione, target di vendita o d'altro tipo che potrebbero incentivare il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un particolare strumento finanziario, se può essere offerto uno strumento differente, più adatto alle esigenze del cliente.</p> <p>3. Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, gli intermediari di cui all'articolo 63-bis, comma 1, lettera a) applicano l'articolo 27, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>4. Gli intermediari evitano di valutare le prestazioni del proprio personale secondo modalità incompatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.</p> <p>45. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio, nonché alle società di gestione UE, ai GEFIA UE, alle imprese di investimento e alle banche</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>ove non viene riprodotta analoga previsione.</p> <p>Come già osservato in precedenza, per la nozione di “personale”, si rimanda alla definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. <i>i-ter</i>) del TUF.</p>	<p>UE con succursale in Italia, auterizzati limitatamente alla prestazione dei servizi di investimento.</p>
<p style="text-align: center;">PARTE IV CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</p> <p style="text-align: center;">Art. 63-<i>novies</i> (Conservazione delle registrazioni)</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni.</p>	<p>Si segnala che si è proceduto ad integrare il comma 2 con il riferimento alla possibilità per la Consob di richiedere la conservazione delle registrazioni per un periodo superiore a cinque anni, e fino a sette anni, al fine di assicurare pieno allineamento con la corrispondente disposizione europea (cfr. art. 16, par. 7, ultimo comma della MiFID II).</p> <p>Ai fini di una migliore comprensione della portata applicativa della disposizione in esame, si rinvia a quanto specificamente osservato dall’ESMA nell’ambito del documento di Q&A pubblicato il 2 giugno 2017 (cfr., in particolare, Q&A “<i>Under Article 16(7) of MiFID II, competent authorities may request that a firm keeps the records for up to a period of seven years, rather than five years. In such cases, what are the expectations by competent authorities on the retention of records?</i>”). In particolare, viene chiarito che tale facoltà potrà essere esercitata dalle Autorità nazionali secondo una logica di valutazione caso per caso, dal momento che, “<i>for example, extensions may occur when a competent authority undertakes complicated regulatory investigations in the course of exercising its supervisory powers. This can also occur, for instance, when the competent authority is conducting an investigation on an issue dating several years prior to the start of the inquiry. If a competent authority has not made a request to a</i></p>	<p style="text-align: center;">Art. 63-<i>novies</i> (nuovo art. 94) (Conservazione delle registrazioni)</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>2. Le registrazioni conservate a norma della presente Parte sono fornite ai clienti interessati su richiesta e sono conservate per un periodo di cinque anni o, se richiesto dalla Consob, per un periodo fino a sette anni.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>3. Gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 63-bis, comma 1, lettera a).</p> <p>4. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche alle succursali in Italia di imprese di investimento UE e banche UE.</p>	<p><i>firm to put aside recordings within five years from the beginning of the retention period, the firm does not have to keep those recordings for longer than five years from when the record was created. However, if within five years from when the record was created, a competent authority asks firms to retain the recordings, recordings should stop being deleted and should be retained until the competent authority needs them or the competent authority indicates that the recordings are no longer of interest”.</i></p> <p>Osservazioni sul comma 3</p> <p>ABI chiede che venga chiarita l'applicabilità o meno dell'art. 74 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 anche all'attività di quotazione di prezzi da parte del <i>market maker</i>.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti circa il perimetro applicativo degli obblighi di registrazione di cui all'art. 74 del Regolamento delegato di MiFID II, si ritiene che la richiamata norma trovi applicazione, indipendentemente dal servizio di investimento prestato, ivi inclusa quindi la negoziazione in conto proprio sottesa all'attività di <i>market making</i>, con i dovuti adattamenti in ragione della specifica natura dell'operatività svolta.</p> <p>Più in generale, in materia di <i>record-keeping</i>, si osserva, da una lettura sistematica delle norme di MiFID II e del relativo Regolamento delegato, che l'obbligo di conservazione delle registrazioni per un periodo di cinque anni (o, se richiesto dalla competente Autorità nazionale, fino a sette anni) – trasposto nel comma 2 della disposizione in commento – risulta applicabile in via generale.</p> <p>Nel caso delle registrazioni di cui all'art. 73 del Regolamento (UE) 2017/565, che riguardano “<i>i rispettivi diritti ed obblighi dell'impresa di investimento e del cliente nel quadro di un accordo sulla prestazione di servizi</i>”, è specificato che esse siano tenute “<i>quanto meno per la durata della relazione con il cliente</i>”. Avuto riguardo a quanto</p>	<p>3. Gli intermediari di cui all'articolo 63-bis, comma 1, lettera a) applicano Gli articoli 72, 73, 74, 75 e 76 del regolamento (UE) 2017/565 si applicano agli intermediari di cui all'articolo 63-bis, comma 1, lettera a).</p> <p>(...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>Art. 63-<i>novies</i>.1 (Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche)</p> <p>1. Le registrazioni di cui all'articolo 63-<i>novies</i> comprendono la registrazione delle comunicazioni elettroniche riguardanti almeno le operazioni concluse nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini.</p> <p>(...)</p>	<p>previsto dal citato comma 2 della disposizione in esame, nell'ipotesi di conclusione del rapporto col cliente, l'intermediario dovrà quindi assicurare la conservazione della relativa documentazione anche per i cinque anni successivi.</p> <p>Per le medesime ragioni, si ritiene che nel caso di cessazione dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento, il soggetto resta obbligato alla conservazione delle registrazioni (di cui alla Parte IV del Regolamento intermediari) per i cinque anni successivi, dovendosi dotare di apposite procedure idonee allo scopo.</p> <p>La proposta lettura interpretativa consente di mantenere impregiudicato il livello di tutela degli investitori previsto dal (pre)vigente regime, attraverso le previsioni della direttiva delegata di MiFID I (direttiva 2006/73/CE) contenute nell'art. 29 dell'attuale regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 31 ottobre 2007.</p> <p>Osservazioni sul comma 1</p> <p>Lo Studio Legale PwC Tax and Legal Services ritiene che la parola "almeno" legittimi l'interpretazione secondo cui per gli intermediari sarà sufficiente registrare solo le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche concernenti le operazioni effettuate nell'ambito della prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'articolo regolamentare sottoposto a consultazione, nel riprendere quanto testualmente disposto dal dettato europeo, sanciva il dovere degli intermediari di registrare le modalità di interazione con i clienti "almeno" nell'ambito dei servizi c.d. "esecutivi" (negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini).</p> <p>Sul punto, si segnala che l'ESMA, nell'ambito del più ampio processo avviato al fine di</p>	<p>Art. 63-<i>novies</i>.1 (nuovo art. 95) (Registrazione delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni elettroniche)</p> <p>1. Le registrazioni di cui all'articolo 63-<i>novies</i> comprendono la registrazione delle comunicazioni elettroniche riguardanti almeno le operazioni concluse nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini, collettivamente di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) c), c-bis), d), e) ed f) del</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>formire linee di indirizzo comuni nell'interpretazione e nell'applicazione della nuova disciplina, ha di recente pubblicato una apposita Q&A ("What is the applicable scope of the record keeping requirements set out in Article 16(7) of MiFID II in terms of product and services?"), nell'ambito della quale è stato espressamente chiarito che "the requirements set out in Article 16(7) of MiFID II and the related Article 76 of the MiFID II Delegated Regulation apply 'at least' to the provision of services (1), (2) and (3) included in Annex I, Section A of MiFID II. Whilst Article 16(7) only requires the recording of communications in relation to the client order services mentioned above, in practice other investment services like investment advice (no. (5) of Annex I, Section A) may be within the scope of the recording requirement, if they are provided in connection with client order services. In this case the content of the advisory service would de facto be in scope of Article 16(7) of MiFID II. ESMA notes that Members States may also decide to extend the requirements further to other MiFID services, or non-MiFID services and products".</p> <p>Nell'impostazione fatta propria dall'ESMA, la circostanza che la norma riguardi "almeno" i servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini e ricezione e trasmissione di ordini lascia impregiudicata la possibilità per gli Stati membri, in fase di recepimento, di comprendere nell'alveo applicativo della disciplina in commento anche altri servizi senza che ciò determini il rischio di <i>goldplating</i>. In tal senso, depono la stessa lettera della direttiva 2014/65/UE, che, infatti, non include l'art. 16, par. 7, nell'ambito delle disposizioni rispetto alle quali gli Stati membri possono introdurre obblighi aggiuntivi al ricorrere delle rigorose condizioni indicate.</p> <p>In considerazione della posizione ufficiale assunta in sede europea dall'ESMA, e tenuto altresì conto della delega regolamentare alla Consob a disciplinare la materia (cfr. art. 6, comma 2, lett. b-bis), n. 7 del TUF), si ritiene opportuno esercitare, nel contesto nazionale, l'indicata facoltà, prescrivendo agli intermediari assoggettati alla vigilanza della Consob l'obbligatorietà della registrazione delle conversazioni anche in caso di prestazione dei servizi di consulenza, collocamento e gestione di portafogli, in un'ottica di maggior tutela per gli investitori.</p>	<p>Testo Unico. (...)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>6. Gli ordini possono essere trasmessi dai clienti tramite canali diversi da quello telefonico, a condizione che venga impiegato un supporto durevole quale posta, fax, posta elettronica o altra documentazione attestante gli ordini disposti dai clienti nel corso di riunioni. Il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente può essere registrato mediante verbali o annotazioni scritte. Tali ordini sono considerati equivalenti agli ordini ricevuti per telefono.</p>	<p>Osservazioni sul comma 6</p> <p>Lo Studio Legale PwC Tax and Legal Services chiede che venga chiarita la differenza tra “<i>verbali</i>” e “<i>annotazioni scritte</i>”.</p> <p>Inoltre, il partecipante alla consultazione chiede se debba essere registrato il contenuto delle conversazioni intercorse alla presenza del cliente sempre e comunque o soltanto quando le medesime si sono concluse con un ordine impartito dal cliente.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si conferma, innanzitutto, che gli obblighi di registrazione di cui alla disciplina in commento trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui le conversazioni intercorse con i clienti non abbiano condotto all’effettiva conclusione di operazioni ovvero alla prestazione di servizi di investimento.</p> <p>Tale circostanza è espressamente prevista dal comma 2 dell’art. 63-<i>novies</i>.1 che riproduce il dettato della corrispondente norma europea. Ai fini di una maggiore comprensione della portata applicativa della prescrizione in esame, si rinvia a quanto in proposito indicato dall’ESMA nell’ambito delle “<i>Question & Answer on MiFID II and MiFIR investor protection topics</i>”.</p> <p>Con riferimento alla richiesta di maggiori specificazioni in ordine al significato dei termini “<i>verbali</i>” e “<i>annotazioni scritte</i>”, l’introduzione di ulteriori elementi di dettaglio non appare in linea con l’architettura della corrispondente norma europea. Ulteriori specificazioni di carattere operativo e applicativo potranno comunque trovare spazio, anche alla luce dei lavori in seno all’ESMA, negli orientamenti interpretativi di livello 3.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">(...)</p> <p style="text-align: center;">LIBRO V OFFERTA FUORI SEDE / PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA</p> <p style="text-align: center;">PARTE I OFFERTA FUORI SEDE</p> <p style="text-align: center;">Art. 78 (Offerta fuori sede)</p> <p>1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento, di depositi strutturati e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, i GEFIA UE e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la</p>	<p>Si fa presente che la disposizione in esame è stata integrata al fine di estendere alle fattispecie di offerta fuori sede l'applicabilità dell'art. 63-<i>octies</i> (nuovo art. 93) concernente la disciplina sui sistemi di remunerazione e incentivazione e di valutazione del personale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 78 (nuovo art. 124) (Offerta fuori sede)</p> <p>1. Nell'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, di servizi e attività di investimento, di depositi strutturati e di prodotti finanziari disciplinati dall'articolo 30 del Testo Unico, le Sim, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le società di gestione del risparmio, le società di gestione UE, le SICAV, i GEFIA UE e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>14 marzo 2001, nel rapporto diretto con la clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III.</p>		<p>clientela si avvalgono dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede al fine di adempiere alle prescrizioni di cui al Libro III e all'articolo 63-octies.</p>
<p>(...)</p> <p>LIBRO VI</p> <p>REALIZZAZIONE, OFFERTA E CONSULENZA DI PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE</p> <p>Art. 83 (Definizioni)</p> <p>1. Nel presente Libro si intendono per:</p> <p>a) “prodotti finanziari assicurativi”: le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;</p> <p>b) “soggetti abilitati all'intermediazione</p>	<p>Osservazioni</p> <p>UNIPOL GRUPPO S.p.A. suggerisce di identificare i prodotti finanziari assicurativi negli IBIP di cui al disegno di legge di delegazione europea 2016-2017 (relativo al recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa), nel testo approvato dal Senato lo scorso 2 agosto, in modo da considerare, oltre ai prodotti di ramo III e V, anche i prodotti di ramo I rivalutabili.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene di non intervenire, per il momento, nel senso suggerito, in quanto l'attuale formulazione dell'art. 25-ter del TUF si riferisce esclusivamente ai prodotti assicurativi vita di ramo III e V.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>assicurativa”: le SIM e le imprese di investimento UE, le banche italiane e UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e la società Poste Italiane - Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, anche quando operano per il tramite di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dipendenti, collaboratori o altri incaricati.</p>		
<p>Art. 85 (Soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa) (...) 4. I soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa rispettano le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione per le quali operano.</p>	<p>Osservazioni sul comma 4 ANIA chiede di chiarire se, nel rispettare le istruzioni impartite dalle imprese di assicurazione, i soggetti abilitati all’intermediazione assicurativa debbano attenersi anche alle regole che deriveranno dal recepimento della Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (c.d. IDD). Valutazioni Si ritiene che la questione sollevata da ANIA possa trovare più opportuna trattazione nell’ambito del processo di recepimento della IDD.</p>	
<p>Art. 87 (Imprese di assicurazione)</p> <p>1. Alla distribuzione di prodotti</p>	<p>Osservazioni ASSORETI auspica che l’impatto della MiFID II sulla distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi venga quanto più possibile sterilizzato in modo da tener conto</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>finanziari assicurativi, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, effettuata dalle imprese di assicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 37, 39, 40-bis, 41, 49, comma 1, 52, 52-bis, 52-ter, 52-quater, 52-quinquies, 52-sexies, 52-septies, 52-octies, 53, 58, nonché le disposizioni di cui ai Titoli VIII-bis e VIII-ter del Libro III e al Libro III-bis e l'articolo 80. Ai fini del presente comma, non si applica l'articolo 47 paragrafo 1 lettera g), del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>2. L'informativa da fornire ai contraenti ai sensi del comma precedente deve essere comunicata:</p> <p>a) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;</p> <p>b) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;</p> <p>c) su supporto cartaceo o altro supporto duraturo disponibile ed accessibile per il contraente.</p> <p>Detta informativa può, tuttavia, essere anticipata verbalmente ove sia necessaria una copertura immediata del rischio o qualora lo richieda il</p>	<p>delle novità normative che saranno introdotte con il recepimento della IDD e, in particolare, della specifica disciplina riguardante l'attività di distribuzione dei "prodotti di investimento assicurativo" ("insurance based investment products" o "IBIP"), nel cui novero sono ricompresi, oltre ai prodotti di ramo III e V, anche i prodotti di ramo I della tipologia mista rivalutabile e i prodotti multiramo.</p> <p>Nella medesima prospettiva, ANIA evidenzia l'opportunità di posticipare l'emanazione delle modifiche regolamentari in discorso al perfezionamento del processo nazionale di recepimento della IDD ovvero, in subordine, all'approvazione della legge di delegazione europea 2016 (contenente i principi e i criteri per il recepimento della IDD); posto che, nelle more del completamento dell'intero iter legislativo, resterebbero in vigore le disposizioni del regolamento 16190/2007 nella versione antecedente al recepimento della MiFID II. A sostegno di tale richiesta, l'Associazione, da un lato, rileva difficoltà applicative connesse alla frammentarietà della disciplina riguardante gli IBIP di ramo III e V (cui dovrebbero applicarsi le regole di condotta di derivazione MiFID II) e gli IBIP di ramo I e multiramo (assoggettati alle regole della IDD), dall'altro lato, evidenzia possibili difetti di coordinamento legati alla ridefinizione delle competenze tra Consob e Ivass che potrebbe delinarsi ad esito del processo di attuazione della IDD.</p> <p>In subordine ANIA chiede che vengano posticipate le sole modifiche al Regolamento Intermediari concernenti il Libro VI, relativo alla distribuzione dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.</p> <p>Le osservazioni di ANIA in merito a possibili incertezze applicative e sovrapposizioni normative sono state, in particolare, declinate con riguardo all'estensione della disciplina di derivazione MiFID II in tema di <i>product governance</i>. Analoghe riflessioni sono state condotte in merito alle disposizioni in materia di informativa alla clientela, di incentivi e, più in generale, in relazione al complesso degli obblighi prescritti dal Regolamento delegato (UE) 2017/565 direttamente applicabile.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>contraente. In tali casi le imprese di assicurazione provvedono a fornire l'informativa su supporto cartaceo o altro supporto duraturo subito dopo la conclusione del contratto e comunque non oltre i due giorni lavorativi successivi.</p> <p>3. Le imprese di assicurazione si dotano di idonee procedure per garantire l'adeguata formazione, l'aggiornamento professionale e il rispetto delle regole di comportamento di cui al comma 1, anche quando operano per il tramite di reti distributive, e ne verificano in concreto l'osservanza.</p>	<p>Segnatamente, nel chiedere conferma dell'interpretazione secondo cui le disposizioni del Regolamento europeo si estendono anche ai prodotti assicurativi di ramo III e V, l'Associazione invita a precisare se gli adempimenti informativi prescritti dall'art. 27 del Regolamento Intermediari e dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) 2017/565 riguardano anche l'attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi svolta in via diretta dalle imprese di assicurazione. Inoltre, con specifico riferimento alla <i>disclosure</i> su costi e oneri, è stato chiesto di specificare l'ambito di applicazione delle norme in esame e, in particolare, se gli adempimenti prescritti riguardano tutti i prodotti/contratti in essere ovvero esclusivamente i prodotti ancora commercializzati al 3 gennaio 2018 e le nuove emissioni successive a tale data; sul punto, è stato altresì chiesto di indicare il periodo temporale che dovrebbe essere considerato ai fini del corretto assolvimento dei menzionati obblighi. Inoltre l'Associazione chiede che sia chiarito se sia ammissibile che le informazioni relative ai costi siano fornite al cliente attraverso la consegna di materiali informativi modulari, cioè separati dal materiale promozionale principale ma integrabili con esso.</p> <p>In tema di incentivi, ANIA solleva dubbi in merito all'applicabilità della disciplina in discorso alla fattispecie del collocamento di prodotti finanziari assicurativi da parte dei produttori diretti e dei lavoratori dipendenti dell'impresa di assicurazione, posto che quest'ultimi non potrebbero considerarsi alla stregua di "soggetti terzi" rispetto all'impresa preponente. In argomento, viene osservato che sia i produttori diretti che i lavoratori dipendenti risultano giuridicamente vincolati all'impresa preponente da uno specifico rapporto di lavoro o di collaborazione, costituendo con la stessa un'unica realtà economica ed operativa, agiscono per conto dell'impresa, che risponde civilisticamente del loro operato e sono sottoposti al suo potere di indirizzo e di controllo.</p> <p>UNIPOL GRUPPO Sp.A. chiede di eliminare l'art. 87, in quanto l'assoggettamento alla vigilanza della CONSOB delle imprese di assicurazione, quand'anche distribuiscono in via diretta prodotti di investimento assicurativo, non è conforme ai criteri di ripartizione di competenza tra IVASS e CONSOB delineati dal citato art. 5 del</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>disegno di legge di delegazione europea 2016-2017.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene non accoglibile la richiesta dei partecipanti alla consultazione di eliminare l'art. 87, rinunciando ad estendere all'attività di distribuzione svolta in via diretta dalle imprese di assicurazione le regole di derivazione MiFID II.</p> <p>Gli interventi di modifica che hanno interessato l'articolo sono stati effettuati nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 25-ter del TUF e delle connesse deleghe regolamentari, in linea di continuità con l'impianto sinora vigente, che, sulla base dell'art. 25-bis del TUF, già estende a tali soggetti la disciplina MiFID I.</p> <p>Tale approccio non si ritiene sia tale da comportare un aggravio per le imprese di assicurazione: da un lato, le regole fissate nella IDD sono in gran parte corrispondenti, salvo limitati aspetti, a quelle della MiFID II; dall'altro lato, il legislatore nazionale ha previsto, con la legge di delegazione europea 2016-2017, che, in sede di recepimento della IDD, sia garantito l'allineamento alla disciplina recata da MiFID II su taluni profili per i quali le tutele previste dalla IDD risultano meno stringenti (disciplina degli incentivi e sanzioni), e siano comunque rafforzati i presidi informativi a tutela degli assicurati.</p> <p>Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene di confermare l'articolo regolamentare sottoposto a consultazione.</p> <p>Con specifico riferimento alle richieste di chiarimenti sulla portata applicativa degli obblighi prescritti e, in particolare, delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/565, si rinvia ai commenti resi in relazione alle singole norme del presente regolamento che richiamano l'applicabilità delle norme della citata fonte europea.</p> <p>In relazione alle specifiche osservazioni svolte in tema di incentivi, si fa presente che, già nell'ambito del documento sugli esiti della consultazione del Regolamento</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Intermediari rivincenti dal recepimento della MiFID I, pubblicato il 30 ottobre 2007, è stato precisato quanto segue: “si conviene con l’interpretazione secondo cui, per le ragioni che sono state evidenziate, gli agenti di assicurazione “monomandatari”, risultando legati da un rapporto di esclusiva con un’impresa di assicurazione e quindi strutturalmente vincolati a distribuire i prodotti di quella sola impresa (cfr. art. 109 Codice delle Assicurazioni Private), non possono considerarsi “soggetti terzi” rispetto ad essa. L’agente di assicurazione “monomandatario”, in altre parole, risulta, di fatto, sostanzialmente “assimilabile” ai dipendenti dell’impresa, finendo, per molti aspetti, per “perdere” la sua natura di “intermediario assicurativo” (così come una autonoma configurazione quale intermediario vero e proprio non si rinviene in capo ai promotori finanziari legati da un monomandato con la banca o la SIM preponente), venendo quasi a “confondersi” con la compagnia preponente. Una tale situazione non è, peraltro, ad evidenza, configurabile per banche e sim le quali non possono mai “perdere”, neppure di fatto, la propria veste di “intermediari”. In questo quadro, si ritiene opportuno precisare che se, nei limiti sopra evidenziati, la normativa sugli incentivi (art. 52) non trova diretta applicazione nell’ipotesi in cui ci si trovi dinanzi ad un agente “monomandatario”, sostanzialmente inquadrabile nell’impresa di assicurazione preponente, non va dimenticato che forme di remunerazione o incentivazione interna tra l’impresa e i suoi agenti possono acquisire rilevanza in quanto, in particolare, potrebbero determinare fattispecie di conflitto d’interessi che, naturalmente, dovranno essere adeguatamente considerate e gestite dalla compagnia. In tale quadro occorre che le forme incentivanti interne eventualmente previste concorrano a non divaricare gli interessi dell’impresa rispetto a quelli dell’investitore”.</p> <p>Osservazioni</p>	
	<p>ABI chiede che venga riconosciuto agli intermediari un congruo lasso temporale entro cui entro cui adeguare i contratti alla nuova disciplina di derivazione MiFID II/MiFIR, sia attraverso l’invio di una comunicazione di variazione unilaterale sia mediante la sottoscrizione di nuovi contratti.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>Anche ASSORETI chiede che sia concesso un congruo periodo di dilazione, individuabile in sei mesi, per adeguare il contenuto sia dei nuovi contratti sia di quelli in corso di esecuzione al 3 gennaio 2018.</p> <p>Anche ASSOGESTIONI chiede che venga riconosciuto agli intermediari un congruo lasso temporale entro cui modificare i contratti in essere con i clienti e adempiere ai nuovi obblighi informativi verso la clientela in essere.</p> <p>ACEPI chiede che sia prevista una fase transitoria di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove disposizioni.</p> <p>Analogamente viene posta anche da ASSOSIM e da FEDERCASSE al fine di apportare gli opportuni adeguamenti ai contratti in essere.</p> <p>Intesa Sanpaolo S.p.A. chiede di prevedere una fase transitoria per l'adeguamento dei contratti.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 129/2017, di recepimento della MiFID II, ha stabilito quanto segue: “ <i>Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d'Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie. La Banca d'Italia e la Consob adottano tali provvedimenti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di garantire il coordinamento dell'esercizio delle funzioni di vigilanza nell'ambito delle rispettive competenze, continua ad applicarsi, fino alla data della sua revisione, il protocollo d'intesa stipulato dalla Consob e dalla Banca d'Italia in data 31 ottobre 2007 ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, del decreto legislativo 24</i></p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p><i>febbraio 1998, n. 58, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni attuative, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite dal presente decreto, che continuano ad applicarsi, ai sensi del periodo precedente, la Banca d'Italia e la Consob, per la fase transitoria, conservano tutti i poteri previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.</i></p> <p>Alla luce della previsione di cui sopra, non si ravvisa la necessità di introdurre, a livello regolamentare, un ulteriore regime transitorio.</p>	



REQUISITI DI CONOSCENZE E COMPETENZE DEL PERSONALE DEGLI INTERMEDIARI

TABELLA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>TITOLO VIII-TER</p> <p>REQUISITI DI ESPERIENZA E CONOSCENZA</p> <p>Art. 59-quinquies (Conoscenze e competenze)</p> <p>1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2 del Testo Unico, possiedono idonee competenze e conoscenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente titolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti, o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.</p>	<p><u>Osservazioni in merito all'ambito oggettivo della disposizione</u></p> <p>ASSOSIM chiede di esemplificare le casistiche di fornitura di informazioni. Inoltre, chiede di precisare se la fornitura di informazioni su servizi accessori ricada nell'ambito di applicazione della norma solo quando tali servizi siano accessori a un servizio di investimento principale contestualmente prestato.</p> <p><u>Osservazioni in merito all'ambito soggettivo della disposizione</u></p> <p>ASSOSIM chiede la previsione di requisiti meno stringenti per i membri del personale che si relazionino esclusivamente con clientela professionale. Inoltre, chiede l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina dei soggetti che ricoprono posizioni apicali ove non direttamente ed effettivamente coinvolti nella prestazione di servizi d'investimento e accessori. ASSOGESTIONI chiede di confermare che con il termine clienti si fa riferimento anche ai clienti professionali, ma unicamente nel caso in cui essi investano il proprio patrimonio e non anche nel caso in cui svolgano il ruolo di intermediari</p> <p>Valutazioni</p> <p>Con riferimento all'ambito oggettivo della disposizione, la nozione di "giving information" non trova esplicita corrispondenza nella direttiva Mifid II e</p>	<p>TITOLO VIII-TER (nuovo Titolo IX)</p> <p>REQUISITI DI ESPERIENZA E CONOSCENZA E COMPETENZA</p> <p>Art. 59-quinquies (nuovo art. 78) (Conoscenze e competenze)</p> <p>1. I membri del personale degli intermediari, ivi inclusi gli agenti collegati di cui all'articolo 1, comma 5-septies.2 del Testo Unico, possiedono idonee competenze e conoscenze, secondo quanto specificato dalle disposizioni del presente titolo, quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti, o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>viene, quindi, chiarita dall'ESMA nelle "Guidelines for the assessment of knowledge and competence" del 17.12.2015²⁰ attraverso il richiamo ad altre definizioni note. Tale nozione - come precisato nelle citate Guidelines - deve essere intesa in senso ampio, tale da ricomprendere tutte le situazioni in cui un membro del personale entra in diretto contatto con il cliente nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento (e accessori) definiti dalla MiFID II, ivi inclusa la gestione di portafogli. Ciò che rileva è, dunque, la circostanza di una interazione diretta con il cliente, a prescindere dalla specifica qualificazione e/o dalla modalità dell'interazione²¹ e indipendentemente dalla tipologia dei servizi prestati.</p> <p>Data la labilità del confine tra l'attività volta a fornire informazioni e l'attività di consulenza, rimane comunque nella responsabilità dell'intermediario la predisposizione degli assetti organizzativi e procedurali idonei ad assicurare che solo gli addetti in possesso dei necessari requisiti di conoscenza e competenza prestino servizi di investimento ai clienti.</p> <p>Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, si fa presente che l'articolo 25, paragrafo 1, di MiFID II e, di conseguenza, gli Orientamenti dell'ESMA non prevedono un regime differenziato in relazione alla tipologia di clientela. Il termine "cliente" è peraltro sempre utilizzato in senso omnicomprensivo, includendo quindi sia la clientela <i>retail</i> che quella professionale.</p> <p>Inoltre, si evidenzia che l'inclusione nell'ambito di applicazione della</p>	

²⁰ 49. "ESMA considers that in the context of the guidelines, giving information should be read in a broad sense so as to include all situations where employees are put into direct contact with clients, in the course of providing any of the investment services defined in the directive, including for example portfolio management"

²¹ L'Allegato I agli Orientamenti fornisce alcuni esempi relativi a membri del personale che non ricadrebbero nell'ambito di applicazione degli Orientamenti. Tra questi: i dipendenti che si limitano a indicare ai clienti dove reperire le informazioni; i dipendenti che distribuiscono ai clienti opuscoli o depliant senza fornire ulteriori informazioni riguardo ai loro contenuti o prestare a tali clienti servizi di investimento successivi; i dipendenti che si limitano a distribuire su richiesta ai clienti documenti quali i KIID senza fornire ulteriori informazioni riguardo ai loro contenuti o prestare a tali clienti servizi di investimento successivi; i dipendenti che svolgono funzioni di *back-office* e non entrano in contatto diretto con i clienti.

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>Art. 59-sexies (Requisiti necessari per fornire informazioni)</p>	<p>disciplina non dipende dalla posizione (apicale o meno) ricoperta dai soggetti, bensì dalla circostanza fattuale che questi entrino o meno in contatto diretto con la clientela nell'ambito della prestazione di servizi accessori o d'investimento.</p> <p>In relazione alla richiesta di precisazioni formulata da Assogestioni, si conferma che la disciplina sui requisiti di conoscenza e competenza si applica anche ai clienti professionali, sia nel caso in cui essi investano il proprio patrimonio che in quello in cui svolgano il ruolo di intermediari, purché nell'ambito della prestazione di servizi pertinenti. Resta fermo che i gestori collettivi, nel caso in cui non svolgano alcun servizio di investimento, né l'attività di commercializzazione diretta, non risultano sottoposti alla disciplina <i>de qua</i>.</p> <p><u>Osservazioni terminologiche</u></p> <p>ABI propone di sostituire, nella denominazione del Titolo VIII-ter il termine “<i>esperienza</i>” con quello di “<i>competenza</i>” al fine di garantire piena uniformità di linguaggio all'intero set di norme nazionali in coerenza con la formulazione della normativa europea.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Nel ritenere accoglibile la proposta in parola, si fa presente che nell'intero titolo sono stati apportati gli opportuni adattamenti, al fine di renderlo più uniforme rispetto alla formulazione della normativa europea.</p> <p><u>Osservazioni sui requisiti degli addetti ai call center</u></p>	<p>Art. 59-sexies (nuovo art. 79) (Requisiti necessari per fornire informazioni)</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>1. I membri del personale di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i> forniscono informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di un servizio o di un'attività elencati nelle sezioni A e B dell'allegato I del Testo Unico, trasmettono direttamente al cliente le informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente stesso o su iniziativa dell'intermediario.</p> <p>2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i> possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:</p> <p>a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale;</p> <p>b) diploma di laurea almeno triennale in discipline economiche, giuridiche, bancarie o assicurative rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale;</p> <p>c) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla</p>	<p>ASSORETI e ANIA chiedono una attenuazione dei requisiti di formazione ed esperienza (esperienza minima di sei mesi a prescindere dal titolo di studio posseduto) per gli addetti al <i>call center</i> che si limitino a fornire dati e informazioni a contenuto standardizzato rinvenibili dalla mera lettura della documentazione a disposizione del cliente, senza dover compiere alcuna autonoma valutazione o interpretazione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Gli Orientamenti definiscono la fattispecie di “<i>giving information</i>” come la “<i>trasmissione diretta ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente o su iniziativa dell'impresa, nel contesto della prestazione da parte di un membro del personale al cliente di un servizio o di un'attività elencati nelle sezioni A e B dell'allegato I della Direttiva MiFID II</i>”.</p> <p>L'Allegato I agli Orientamenti fornisce alcuni esempi relativi a membri del personale che non ricadrebbero nell'ambito di applicazione degli Orientamenti. Tra questi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i dipendenti che si limitano a indicare ai clienti dove reperire le informazioni; ▪ i dipendenti che distribuiscono ai clienti opuscoli o dépliant senza fornire ulteriori informazioni riguardo ai loro contenuti o pestare a tali clienti servizi di investimento successivi; ▪ i dipendenti che si limitano a distribuire su richiesta ai clienti documenti quali i KIID senza fornire ulteriori informazioni riguardo ai loro contenuti o 	<p>1. I membri del personale di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i> forniscono informazioni quando, nel contesto della prestazione al cliente di un servizio o di un'attività elencati nelle sezioni A e B dell'allegato I del Testo Unico, trasmettono direttamente al cliente le informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente stesso o su iniziativa dell'intermediario.</p> <p>2. Al fine di fornire informazioni, i membri del personale di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i> possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza e di esperienza:</p> <p>a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno sei mesi di esperienza professionale;</p> <p>b) diploma di laurea almeno triennale in discipline economiche, giuridiche, bancarie, o assicurative o finanziarie rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale;</p> <p>c) diploma di laurea, almeno triennale, in</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca integrato da un master <i>post lauream</i> in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 6 mesi di esperienza professionale;</p> <p>d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale;</p> <p>e) diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e almeno 2 anni di esperienza professionale.</p> <p>3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>4. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) del medesimo comma 2, il requisito dell'esperienza professionale è dimezzato</p>	<p>prestare a tali clienti servizi di investimento successivi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i dipendenti che svolgono funzioni di back-office e non entrano in contatto diretto con i clienti. <p>Non si configura, dunque, la fattispecie di “<i>giving information</i>” quando manca qualunque forma di interazione diretta con il cliente oppure quando il dipendente si limita a consegnare documenti o a fare rinvio agli stessi senza fornire ulteriori informazioni.</p> <p>Nel caso degli addetti al <i>call center</i> l'interazione diretta con il cliente certamente sussiste, e vengono fornite informazioni. La circostanza per cui si tratterebbe di informazione a contenuto standardizzato che non implicano alcuna autonoma valutazione o interpretazione, non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si configuri la fattispecie di “<i>giving information</i>”. Tale attività, infatti, di per sé, non comporta necessariamente un'attività valutativa o interpretativa. A conferma di ciò, si fa presente che le “Q&A” pubblicate dal CESR il 19 aprile 2010²² precisano che proprio l'assenza di un giudizio o di una valutazione caratterizza il fornire informazioni, attività che si estrinseca nella neutrale e oggettiva rappresentazione di fatti.</p> <p>Per questi motivi la proposta di una attenuazione dei requisiti di conoscenza e competenza per gli addetti al <i>call center</i>, anche qualora questi forniscano informazioni a contenuto standardizzato, non si ritiene accoglibile.</p> <p>Osservazioni sul master <i>post lauream</i> (art. 59 sexies c. 2 lett. c)</p>	<p>discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master <i>post lauream</i> in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, e titolo di studio estero equipollente o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno 6 mesi di esperienza professionale;</p> <p>d) diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera b), rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 1 anno di esperienza professionale;</p> <p>e) diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e almeno 2 anni di esperienza professionale.</p> <p>3. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma 2 deve essere maturata in</p>

²² https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf, punto III. Part. 1 **What is the difference between providing information and providing a recommendation?** 14. “A recommendation requires an element of opinion on the part of the adviser. In effect, advice involves a recommendation as to a course of action, which may be presented to be in the interest of the investor”. 15. “Information, on the other hand, involves statements of facts or figures. In general terms, simply giving objective information without making any comment or value judgement on its relevance to decisions which an investor may make, is not a recommendation”.

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>5. La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti l'inizio dell'attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o a distanza, mirati al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di competenze tecnico-operative e di una corretta comunicazione con la clientela.</p> <p>6. I corsi di formazione professionale di cui al comma precedente si concludono con lo svolgimento di un test di verifica, effettuato a cura di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la formazione.</p> <p>7. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dagli intermediari di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i>. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi:</p> <p>a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni;</p> <p>b) degli enti appartenenti a una Università</p>	<p>ASSOSIM chiede se la nozione di “master <i>post lauream</i>” ricomprenda solo i master universitari oppure qualunque tipo di master e anche le certificazioni di carattere internazionale (es. il CFA).</p> <p>AIAF chiede di prevedere espressamente, tra i titoli ad integrazione di una laurea triennale in materie diverse da quelle economiche giuridiche finanziarie, oltre ai master <i>post lauream</i>, i titoli rilasciati da un ente italiano certificato che possa vantare una comprovata esperienza nel campo della formazione finanziaria (ad esempio il corso di formazione per analisti finanziari organizzato dalla stessa AIAF). Anche AIPB invita ad equiparare al master <i>post lauream</i> in discipline economiche, giuridiche o finanziarie le certificazioni internazionali rilasciate da enti riconosciuti (es. CFA, CIIA).</p> <p>Valutazioni</p> <p>La nozione di master <i>post lauream</i>, rilevante ai fini della disciplina in parola, attiene esclusivamente ai master effettuati presso una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca universitari, dopo aver già conseguito un diploma di laurea almeno triennale. In alternativa al master <i>post lauream</i>, anche le certificazioni rilasciate da soggetti qualificati a erogare una formazione in campo economico-finanziario sono state ritenute idonee ad integrare i requisiti di conoscenza richiesti ai fini della fornitura di informazioni o consulenza ai clienti nei casi di cui agli articoli 59-<i>sexies</i>, comma 2, lett. c) e 59-<i>septies</i>, comma 1, lettera c). Inoltre, le citate certificazioni sono considerate utili ai fini del dimezzamento del requisito di esperienza richiesto (art. 59-<i>sexies</i> comma 4, art. 59-<i>septies</i>, comma 3). Il criterio selettivo delle certificazioni valide ai predetti fini è stato individuato nel riconoscimento ottenuto dai soggetti di cui trattasi, per le certificazioni rilasciate, per finalità di tipo regolamentare, da parte di altri <i>regulators</i> in altre giurisdizioni dell'Unione Europea.</p>	<p>aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 17 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>4. Nei casi indicati alle lettere d) ed e) del medesimo comma 2, il requisito dell'esperienza professionale è dimezzato può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea oppure qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 17 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>5. La formazione professionale:</p> <p>a) è pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere e, in particolare, ai contratti oggetto di intermediazione;</p> <p>b) è mirata al conseguimento di idonei livelli di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità e competenze tecnico-operative e di efficace e corretta comunicazione con la clientela;</p> <p>c) consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti l'inizio dell'attività</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</p> <p>c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o internazionale.</p> <p>8. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di fornire informazioni ai clienti, è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività. Ai fini del computo del requisito dell'esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più intermediari.</p>	<p>Si evidenzia, inoltre, che, con riferimento al requisito del possesso del diploma di laurea e a quello del master <i>post lauream</i>, si è proceduto ad assicurare identità lessicale quanto alle discipline utili (economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie). Il medesimo intervento è stato apportato con riguardo al successivo art. 59-<i>septies</i> (nuovo art. 80).</p> <p><u>Osservazioni sul diploma di istruzione secondaria superiore (art. 59 sexies c. 2 lett e)</u></p> <p>ASSOSIM e ABI chiedono l'eliminazione del riferimento alla durata quinquennale con riferimento al diploma di istruzione secondaria superiore e l'equiparazione del diploma di istruzione secondaria quadriennale a quello quinquennale. Ciò in quanto alcuni titoli di studio, oggi di durata quinquennale, avevano un tempo durata quadriennale (es. diploma magistrale). Inoltre, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 prenderà il via, per un campione di scuole e in via sperimentale, il ciclo di istruzione secondaria superiore di durata quadriennale, in linea con quanto previsto in altri paesi UE.</p> <p>Valutazioni</p> <p>In accoglimento della proposta, negli articoli 59-<i>sexies</i>, comma 2, lett. e) e 59-<i>septies</i>, comma 1, lett. e), è stato eliminato il riferimento alla durata quinquennale del diploma di istruzione secondaria superiore.</p> <p><u>Osservazioni sui titoli di studio (art. 59-<i>sexies</i>, comma 2, lettere d) ed e)</u></p>	<p>oppure durante il periodo di supervisione previsto dall'articolo 59-<i>octies</i>, comma 1, lettera c), a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti indicate nel comma 7.</p> <p>6. I corsi in aula non possono avere una durata inferiore a 3 ore giornaliere né superiore a 8 ore giornaliere e prevedono un numero di partecipanti adeguato a garantire l'effettività dell'apprendimento, tenuto conto della natura e delle caratteristiche del soggetto formatore e delle tematiche oggetto di formazione.</p> <p>7. Ai fini del presente regolamento, si considerano equivalenti all'aula i corsi di formazione svolti esclusivamente attraverso le seguenti modalità: videoconferenza, <i>webinar</i> e <i>e-learning</i>. I soggetti che effettuano i corsi di formazione a distanza garantiscono l'identificazione dei partecipanti, l'effettiva interattività dell'attività didattica, la tracciabilità dei tempi di erogazione e di fruizione della formazione e assicurano, anche attraverso adeguati controlli, l'effettiva e continua presenza dei partecipanti.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>e art. 59-septies, comma 1, lettere d) ed e)</p> <p>EFPA propone che venga ripristinata la soluzione, prospettata in sede di consultazione preliminare, per cui tutti coloro che non sono in possesso di una delle qualifiche previste alle lettere a), b) e c) siano chiamati ad integrare il proprio titolo di studio con una ulteriore abilitazione che preveda espressamente un periodo di formazione professionale e il superamento di uno specifico esame di valutazione sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA.</p> <p>Con riferimento alle lauree triennali, ADEIMF chiede che venga precisato che queste devono contenere insegnamenti specificatamente dedicati all'economia dei mercati e degli strumenti finanziari.</p> <p>ANASF ritiene, con riferimento ai membri del personale in possesso di un diploma di laurea in discipline non economico-giuridiche o di un diploma di istruzione secondaria superiore (artt. 59-sevies, comma 2, lettere d) ed e) che il solo incremento del periodo di esperienza professionale richiesto non sia sufficiente a bilanciare il possesso di un titolo di studio inferiore.</p> <p>L'Associazione chiede pertanto di ripristinare la soluzione prospettata in occasione della consultazione preliminare prevedendo per tali categorie il superamento di uno specifico esame di valutazione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La scelta di fondo delle disposizioni sottoposte alla consultazione è basata sul bilanciamento tra titolo di studio conseguito e durata dell'esperienza richiesta, fatto salvo il periodo minimo di sei mesi previsto dagli Orientamenti. Inoltre, i requisiti di qualifica ed esperienza sono stati diversamente modulati in relazione alle caratteristiche del servizio prestato,</p>	<p>8. I corsi di formazione professionale di cui al comma precedente ai commi 6 e 7 si concludono con lo svolgimento di un test di verifica effettuato a cura di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la formazione delle conoscenze acquisite, all'esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato da cui risulti il soggetto formatore e i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l'esito positivo dello stesso.</p> <p>9. Il test di verifica:</p> <p>a) è effettuato esclusivamente in aula ed è composto da domande che, per numero e complessità, rispondono a criteri di adeguatezza, pertinenza e proporzionalità ai contenuti e alla durata del corso di formazione o di aggiornamento;</p> <p>b) si intende superato dai candidati che abbiano risposto correttamente almeno al sessanta per cento (60%) dei quesiti proposti.</p> <p>10. I corsi di formazione professionale possono essere organizzati direttamente dagli intermediari di cui all'articolo 59-quattres dal datore di lavoro, nonché</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>richiedendo per chi intende svolgere il servizio di consulenza, a parità di titolo di studio, un periodo di esperienza più elevato rispetto a coloro che forniscono informazioni. Tale approccio appare proporzionale rispetto all'ambito di cui trattasi.</p> <p>Nel testo regolamentare oggetto di consultazione, il superamento di uno specifico esame di valutazione sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA è idoneo a dimezzare il periodo di esperienza professionale richiesto.</p> <p>La scelta di ritenere idonei i diplomi di laurea, almeno triennali, in discipline economiche, giuridiche, finanziarie, senza ulteriori specificazioni in ordine alla tipologia di insegnamenti e senza necessità di verifica <i>ex post</i> degli esami sostenuti, risponde alla necessità di non gravare gli intermediari di un'attività di verifica sui singoli e variegati percorsi di studio nonchè di tener conto delle istanze in tal senso avanzate da alcuni rispondenti (ABI, Assogestioni, Assosim, FederCasse BCC) in occasione della consultazione preliminare e ritenute accoglibili.</p> <p>Le suddette proposte non risultano pertanto accoglibili.</p> <p><u>Osservazioni sulle modalità di svolgimento e sulla durata dei corsi di formazione professionale (art. 59-sexies, comma 5)</u></p> <p>ANASF ritiene che la formazione professionale specifica di cui ai commi da 4 a 7 dell'art. 59-sexies dovrebbe essere funzionale e ridurre di un quarto il periodo di esperienza professionale richiesto e non a dimezzarlo.</p> <p>Con riferimento alle modalità di erogazione dei corsi di formazione professionale, ASSOGESTIONI e ASSOSIM chiedono di confermare se la formazione a distanza ricomprenda tanto le videoconferenze, quanto i</p>	<p>da un diverso intermediario di cui all'articolo 59-quinquies o da un ente appositamente costituito, purché appartengano al medesimo gruppo del datore di lavoro. Qualora non vi provvedano direttamente, essi possono avvalersi:</p> <p>a) delle associazioni di categoria degli intermediari assicurativi, creditizi e finanziari, costituite da almeno due anni;</p> <p>b) degli enti appartenenti a una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;</p> <p>c) degli enti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 settore EA37, UNI ISO 29990:11, UNI 9001:2015 o di altri sistemi di accreditamento riconosciuti a livello europeo o internazionale.</p> <p>d) dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa nelle materie di cui ai punti 17 e 18 degli orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>11. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di fornire informazioni ai clienti, è maturata nel decennio precedente l'inizio di tale attività. Almeno la metà di tale esperienza</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p><i>webinair</i> e le piattaforme di <i>e-learning</i>. In tal caso, Assogestioni ritiene che il requisito di durata del corso dovrebbe intendersi in senso elastico non richiedendo necessariamente 60 ore di lezione ma conteggiando anche i tempi dedicati dal personale per lo studio del materiale fornito.</p> <p>ASSOSIM chiede cosa si intenda per “competenze tecnico-operative” (se si intende richiamare forme di <i>role-playing</i>, esercitazioni ecc) e “corretta comunicazione con la clientela” (se il riferimento è da intendersi alle <i>soft skills</i>).</p> <p>EFPA giudica opportuno/necessario che venga specificata meglio la durata minima del percorso di formazione professionale previsto in funzione dei due possibili target di destinatari; a tale riguardo EFPA ritiene che le 60 ore attualmente previste in modo indifferenziato per i due profili sarebbero leggermente deficitarie per il personale addetto al servizio di consulenza ed eccessive per il personale addetto a fornire informazioni</p> <p>Valutazioni</p> <p>La richiesta di Assogestioni di intendere in senso elastico la durata della formazione non può essere accolta, in quanto si ritiene che le 60 ore di lezione previste debbano essere effettive e non possano includere i tempi dedicati allo studio del materiale fornito.</p> <p>Quanto alle modalità di svolgimento della formazione si precisa che con il termine “a distanza” si intendono anche le videoconferenze, i <i>webinair</i> e le piattaforme di <i>e-learning</i> e la durata deve intendersi, in ogni caso (sia per i corsi svolti in aula che per quelli a distanza), pari a 60 ore effettive di lezione.</p> <p>Inoltre, in considerazione delle richieste di chiarimento pervenute sono state</p>	<p>lavorativa deve essere maturata nel triennio precedente l’inizio dell’attività.</p> <p>Ai fini del computo del requisito dell’esperienza professionale si sommano i periodi di esperienza professionale documentati, anche maturati presso più intermediari.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>disciplinate in modo più specifico le modalità di formazione, nonché le modalità di svolgimento del test di verifica, attraverso apposite integrazioni apportate all'art. 59-<i>sexies</i>.</p> <p>Non risulta accoglibile la proposta di EFPA in quanto il numero di 60 ore di formazione appare congruo sia per il personale addetto al servizio di consulenza sia per quello addetto a fornire informazioni.</p> <p>Parimenti non risulta accoglibile la proposta di ANASEF, in quanto si ritiene che la formazione professionale specifica prevista dall'art. 59-<i>sexies</i> sia ragionevolmente funzionale a dimezzare il periodo di esperienza professionale.</p> <p>Con riferimento al quesito di ASSOSIM si chiarisce che per "competenze tecnico-operative" si intendono abilità pratiche, distinte e complementari rispetto alle conoscenze di carattere teorico e che con l'espressione "corretta comunicazione con la clientela" si fa riferimento al necessario utilizzo, da parte del personale, di un linguaggio non fuorviante, chiaro e conciso, non gergale e facilmente comprensibile da parte di un investitore ragionevole.</p> <p><u>Osservazioni sull'arco temporale in cui devono essere svolti i corsi di formazione professionale "12 mesi antecedenti l'inizio dell'attività" (art. 59-<i>sexies</i>, comma 5)</u></p> <p>EFPA ritiene eccessivamente restrittivo il fatto che la formazione debba ricadere temporalmente nei 12 mesi antecedenti l'inizio dell'attività, soprattutto in considerazione del fatto che per gli altri requisiti di titoli di studio alternativi (iscrizione all'albo o diploma di laurea) nulla è richiesto in termini di relativo arco temporale di acquisizione rispetto all'inizio dell'attività.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>TESEO SRL chiede se per “inizio dell’attività” si deve intendere soltanto il 2.1.2018 o l’ingresso nel ruolo del singolo soggetto.</p> <p>ABI chiede di riformulare l’espressione “12 mesi antecedenti l’inizio dell’attività” in modo da chiarire che la formazione specifica può essere svolta in parallelo alla fase di maturazione dell’esperienza professionale sotto supervisione, al fine di dimezzare il periodo minimo richiesto.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La formazione professionale di cui al comma 5 è facoltativa e consente di dimezzare il periodo di esperienza lavorativa richiesta per i casi di cui alle lettere d) ed e) del comma 4.</p> <p>Proprio per consentire di dimezzare il periodo di esperienza professionale richiesto nelle ipotesi citate, si ritiene fondamentale che la formazione di almeno 60 ore venga svolta in un arco temporale congruo e non troppo risalente rispetto alla data di inizio dell’attività.</p> <p>Pertanto, la proposta di EFPA di ampliare tale ambito temporale non è accoglibile.</p> <p>Si ritiene accoglibile la richiesta di ABI in merito alla formazione svolta durante il periodo di supervisione, in quanto consente di dimezzare ragionevolmente il periodo di esperienza richiesto.</p> <p>Il comma 5 dell’art. 59- <i>sexies</i> è stato pertanto riformulato nella direzione suggerita.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>In ultimo si chiarisce che per “data di inizio dell’attività” si deve intendere l’avvio dell’attività del singolo soggetto.</p> <p><u>Osservazioni sull’aggiornamento continuo</u> (art. 59-<i>sexies</i>, comma 5)</p> <p>AIAF ritiene opportuno che sia ribadita anche in questo articolo la necessità di aggiornamento continuo del personale addetto a fornire informazioni o a prestare la consulenza e suggerisce l’opportunità di introdurre (oltre alla formazione iniziale di almeno 60 ore), anche un obbligo di aggiornamento continuo cui ottemperare attraverso la fruizione almeno ogni 12 mesi di uno o più corsi della durata di 2 o più giornate (oppure: uguale o superiore alle 15 ore).</p> <p>Valutazioni</p> <p>Pur confermando che la revisione delle esigenze di sviluppo e formazione del personale è rimessa in capo all’intermediario, in accoglimento della proposta di Aiaf, si è provveduto ad integrare l’art. 59-<i>octies</i>, prevedendo alcune disposizioni di dettaglio relativamente alle modalità di aggiornamento del personale.</p> <p><u>Osservazioni sulle modalità di svolgimento, sulla struttura e i contenuti del test di verifica</u> (art. 59-<i>sexies</i>, comma 6)</p> <p>ASSOSIM, ABI, e TESEO SRL, EFPA chiedono chiarimenti in ordine alle modalità di svolgimento del test. In particolare, chiedono di specificare se possa essere effettuato sia in aula che a distanza, senza obbligo della presenza fisica, analogamente a quanto previsto per le modalità di svolgimento dei corsi di formazione.</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>ASSOSIM chiede maggiori dettagli sulle caratteristiche minime dei test, al fine di garantire una omogeneità nella valutazione dei requisiti nei soggetti esaminati, indipendentemente dall'ente formatore. Anche EFPA chiede che vengano specificate meglio le caratteristiche distintive della prova d'esame e, in particolare, se la prova possa essere validamente costruita mediante il ricorso ad una serie di quesiti <i>multiple choice</i>. Inoltre, EFPA ritiene opportuno che la prova valutativa al termine del corso di formazione abbia struttura e contenuti certificati da un ente esterno dotato dei richiesti requisiti di certificazione e di accreditamento a livello europeo o internazionale</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si è ritenuto opportuno disciplinare in modo più specifico, modificando ed integrando l'art. 59-<i>sexies</i>, le modalità di erogazione del test, al fine di garantire uniformità nello svolgimento dello stesso ed imparzialità nella valutazione dei requisiti dei soggetti esaminati, indipendentemente dal soggetto erogatore.</p> <p>Osservazioni sui soggetti che possono erogare il test di verifica (art. 59-<i>sexies</i>, comma 6) e sul requisito della alterità tra il soggetto valutatore e il soggetto formatore (art. 59-<i>sexies</i>, comma 6)</p> <p>EFPA e TESEO srl, chiedono maggiori specificazioni in ordine ai soggetti che possono predisporre e somministrare il test al termine del corso di formazione.</p> <p>EFPA evidenzia la necessità di avvalersi di enti di certificazione professionale che dimostrino di aver già maturato una significativa</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>esperienza in processi di certificazione professionale a livello europeo e si siano sottoposti a loro volta ad un processo di accreditamento e di certificazione a livello internazionale. Inoltre, chiede che la disposizione precisi che il test di verifica debba essere effettuato da un soggetto diverso dall'intermediario il cui personale si è sottoposto al percorso di formazione professionale. Secondo EFPA, infatti, omettere tale indicazione potrebbe legittimamente indurre l'intermediario a pensare di poter effettuare esso stesso il test, qualora abbia affidato ad un soggetto esterno il percorso di formazione.</p> <p>FEDERCASSE, ASSOSIM e TESEO srl propongono l'eliminazione del requisito dell'alterità tra il soggetto formatore e il soggetto valutatore.</p> <p>In particolare, FEDERCASSE evidenzia che la separatezza degli enti che erogano il processo di formazione e di valutazione graverebbe significativamente sugli intermediari in termini organizzativi e temporali, con un conseguente onere economico. Inoltre, in base alle normative internazionali che trattano della valutazione della professionalità del personale, i requisiti di indipendenza e imparzialità sarebbero salvaguardati attraverso l'adozione di <i>policy</i> e procedure adeguate che garantiscono la separatezza all'interno della struttura organizzativa e definiscono le modalità di conduzione dell'esame. ASSOSIM chiede di consentire anche agli intermediari che abbiano optato per la gestione diretta della formazione professionale di decidere se affidare l'esecuzione del test a un soggetto diverso o se effettuarlo in casa, ponendo in essere tutti i presidi necessari per garantire in ogni caso lo svolgimento di un test imparziale. TESEO SRL chiede che sia consentito allo stesso soggetto di erogare la formazione e di somministrare il test di verifica quando si tratti di un soggetto che ha la doppia certificazione internazionale (valida sia per l'una che per l'altra attività).</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>INTESA SANPAOLO richiede di specificare se lo svolgimento del test possa essere effettuato da un soggetto giuridico diverso, pur facente parte del medesimo gruppo (es. erogazione della formazione da parte di Intesa SanPaolo e svolgimento del test in capo a Intesa SanPaolo Formazione).</p> <p>Valutazioni</p> <p>Sono state accolte le numerose richieste di eliminazione del requisito della terzietà del soggetto che eroga il test a completamento della formazione. Al contempo, al fine di assicurare la correttezza e l'adeguatezza dell'espletamento dei test di verifica, è stato previsto l'obbligo di effettuazione di verifiche specifiche da parte della funzione di controllo della conformità (art. 59-<i>octies</i>, comma 3).</p> <p>Si intende realizzare, in tale modo, un miglior contemperamento tra l'obiettivo di limitare i conflitti di interesse nella erogazione della formazione e dei relativi test di verifica e l'esigenza di limitare i costi amministrativi a carico degli intermediari.</p> <p><u>Osservazioni sui soggetti che possono organizzare i corsi di formazione professionale (art. 59-<i>sexies</i>, comma 7)</u></p> <p>Viene richiesta un'estensione delle categorie di soggetti che possono organizzare i corsi di formazione utili a dimezzare il requisito di esperienza professionale. In particolare, ASSOGESTIONI chiede di consentire tale attività anche agli intermediari diversi dal datore di lavoro del personale, al fine di consentire ai gestori di poter organizzare i corsi in favore degli intermediari distributori. CNDCEC chiede di aggiungere, tra i soggetti di cui si può avvalere l'intermediario, gli Ordini professionali con competenze in</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>materia economica, aziendale, fiscale e finanziaria.</p> <p>FEDERPROMM propone di includere tra i soggetti di cui può avvalersi l'intermediario nello svolgimento dei corsi di formazione, anche le associazioni rappresentative degli operatori assicurativi, creditizi e finanziari costituite da almeno due anni.</p> <p>ANASF propone di includere, tra i soggetti di cui si può avvalere l'intermediario, le associazioni di categoria rappresentative dei membri del personale.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le proposte di ampliamento dell'ambito dei soggetti che possono svolgere la formazione sono accoglibili con riferimento ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali, soggetti peraltro vigilati dal Ministero della Giustizia, ai quali viene richiesta una comprovata esperienza formativa nelle materie di cui agli articoli 17 e 18 degli orientamenti ESMA.</p> <p>Non si ritiene, viceversa, di accogliere le richieste di Federpromm e Anasf, in quanto formulate in assenza di criteri che consentano di assicurare la necessaria significatività e rappresentatività dei soggetti eventualmente ammessi a svolgere la formazione e, quindi, relative a categorie generiche ed indeterminate. Si precisa, peraltro, che tali soggetti potranno eventualmente acquisire le certificazioni di cui all'art. 59-<i>sexies</i>, comma 10, lett. c), ed erogare, pertanto, la formazione ai sensi di tale norma.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si è proceduto ad integrare l'art. 59-<i>sexies</i>, comma 10, includendo tra i soggetti che possono erogare la formazione i Consigli Nazionali degli Ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia, che abbiano comprovata esperienza formativa nelle materie di cui agli articoli 17 e 18 degli orientamenti ESMA.</p> <p>In accoglimento della richiesta di Assogestioni si è provveduto, inoltre:</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>-ad integrare l'art. 59-<i>sexies</i>, comma 10, consentendo anche ad altri intermediari (diversi dal datore di lavoro) o enti appositamente costituiti, appartenenti al medesimo gruppo, di effettuare la formazione;</p> <p>- ad integrare l'art. 59-<i>octies</i>, lett. h), consentendo ai gestori ed agli intermediari produttori di erogare la formazione relativamente all'offerta di nuovi prodotti a favore del personale degli intermediari distributori.</p> <p><u>Osservazioni sull'art. 59-<i>sexies</i>, comma 7, lett. c</u></p> <p>AIAF ritiene indispensabile l'aggiunta del certificato di qualità ISO 9001:2015</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta è risultata accoglibile trattandosi di un'evoluzione dell'ISO 9001:2008 che dal 15 settembre 2018 non sarà più valido.</p> <p><u>Osservazioni sul requisito dell'esperienza lavorativa (art. 59-<i>sexies</i>, comma 8)</u></p> <p>ANASF suggerisce di integrare il comma 8 prevedendo che almeno la metà del periodo di esperienza richiesto debba essere maturato nel triennio immediatamente precedente l'inizio dell'attività. ANASF propone altresì che ai fini del computo dei 12 mesi richiesti per la prestazione del servizio di consulenza siano considerati, oltre al periodo svolto sotto supervisione, gli eventuali mesi già svolti, dal medesimo soggetto, nel corso di tirocini curriculari effettuati in ambito universitario e aventi ad oggetto la prestazione dei servizi pertinenti (ad esempio, raggiungere i 12 mesi sommando 3 mesi di tirocinio e 9 mesi di praticantato).</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>Art. 59-septies (Requisiti necessari per prestare la consulenza)</p> <p>1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i> possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza:</p> <p>a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno</p>	<p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene accoglibile la proposta di ANASF di prevedere che almeno la metà del periodo di esperienza richiesto debba essere maturato nel triennio immediatamente precedente l'inizio dell'attività, al fine di garantire la maggiore attualità della stessa. A tal fine, è stato integrato l'art. 59-<i>sexies</i>, comma 11.</p> <p>Non si ritiene, viceversa, accoglibile la proposta di ANASF di computare l'attività svolta nel corso di tirocini curriculari effettuati in ambito universitario, in quanto tale attività non appare sufficientemente idonea a dimostrare la capacità del soggetto di svolgere i servizi pertinenti.</p> <p>Osservazioni sul periodo di esperienza professionale richiesto per prestare la consulenza (art. 59-septies, comma 1)</p> <p>ASSOSIM valuta sfavorevolmente la previsione, per i consulenti, di periodi di esperienza doppi rispetto a coloro che forniscono informazioni.</p> <p>ASSORETI e ANIA chiedono che, per i possessori di un diploma di laurea qualificante e per coloro che sono iscritti all'albo dei consulenti finanziari, sia previsto un periodo minimo di esperienza di sei mesi anziché dodici (c. 1 lettere a) e b).</p> <p>Viceversa, ASCOSIM chiede che sia previsto per gli iscritti di diritto all'albo (c. 1 lett a) un periodo minimo di esperienza pari a 4 anni come per coloro che hanno il diploma di istruzione superiore.</p>	<p>Art. 59-septies (nuovo art. 80) (Requisiti necessari per prestare la consulenza)</p> <p>1. Al fine di prestare la consulenza, i membri del personale di cui all'articolo 59-<i>quinquies</i> possiedono almeno uno tra i seguenti requisiti di conoscenza ed esperienza:</p> <p>a) iscrizione, anche di diritto, all'albo di cui all'articolo 31 del Testo Unico o superamento dell'esame previsto ai fini di tale iscrizione e, in entrambi i casi, almeno</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>12 mesi di esperienza professionale; <i>b)</i> diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 12 mesi di esperienza professionale; <i>c)</i> diploma di laurea in discipline diverse da quelle indicate alla lettera <i>b)</i>, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 12 mesi di esperienza professionale;</p>	<p>Valutazioni</p> <p>Le proposte di riduzione del periodo di esperienza minimo richiesto per i consulenti non risultano accoglibili in via generale, in quanto proprio gli Orientamenti ESMA richiedono una differenziazione basata sull'attività svolta. Gli Orientamenti, infatti, stabiliscono che <i>“il livello e l'intensità delle competenze richieste a coloro che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti dovrebbero rispondere a criteri più elevati di quelli applicati a coloro che si limitano a fornire informazioni riguardanti prodotti e servizi di investimento”</i> (V.1 13). Inoltre, viene precisato che <i>“gli Orientamenti definiscono criteri minimi per la valutazione delle conoscenze e competenze del personale addetto alla prestazione di servizi pertinenti. Pertanto, le AC possono richiedere maggiori livelli di conoscenze e competenze per il personale addetto alla prestazione di servizi di consulenza e/o per quello addetto alla fornitura di informazioni”</i> (III punto 7).</p> <p>Ciò premesso, la scelta di fondo delle disposizioni sottoposte alla consultazione è basata sul bilanciamento tra titolo di studio conseguito e durata dell'esperienza richiesta, fatto salvo il periodo minimo di sei mesi previsto dagli Orientamenti. Inoltre, i requisiti di qualifica ed esperienza sono stati diversamente modulati in relazione alle caratteristiche del servizio prestato, richiedendo per chi intende svolgere il servizio di consulenza, a parità di titolo di studio, un periodo di esperienza più elevato rispetto a coloro che forniscono informazioni.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, le proposte non risultano, pertanto, accoglibili.</p> <p>Non risulta, altresì, accoglibile la proposta di ASCOSIM di differenziare, ai fini della valutazione dei requisiti di esperienza professionale, i soggetti iscritti all'Albo OCF di diritto rispetto a quelli che hanno superato l'esame.</p>	<p>12 mesi di esperienza professionale; <i>b)</i> diploma di laurea, almeno triennale, in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 12 mesi di esperienza professionale; <i>c)</i> diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera <i>b)</i>, rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, integrato da un master <i>post-lauream</i> in discipline economiche, giuridiche, bancarie, assicurative o finanziarie o titolo di studio estero equipollente o da una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea, e almeno 12 mesi di esperienza professionale; <i>d)</i> diploma di laurea, almeno triennale, in discipline diverse da quelle indicate alla lettera <i>b)</i> rilasciato da una Università riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 2 anni di esperienza professionale; <i>e)</i> diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e almeno 4 anni di esperienza professionale.</p> <p>2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>3. Nei casi indicati alle lettere <i>d</i>) ed <i>e</i>), il requisito dell'esperienza professionale è dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886. Si applicano i requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 59-<i>sexies</i>.</p> <p>4. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di prestare la consulenza ai clienti è computata conformemente ai criteri indicati all'articolo 59-<i>sexies</i>, comma 8.</p>	<p>L'equivalenza delle situazioni giuridiche soggettive, infatti, è sancita a livello ministeriale. Pertanto, eventuali differenziazioni potranno essere introdotte soltanto mediante una novella del relativo decreto ministeriale.</p> <p><u>Osservazioni sul requisito dell'esperienza professionale (art. 59-<i>septies</i>, comma 2)</u></p> <p>ASCOSIM ritiene che al fine del conseguimento del livello di qualificazione richiesto per il servizio di consulenza, il personale dovrà essere dotato oltre che dei titoli di studio rilevanti, anche di un'adeguata esperienza maturata nell'ambito specifico della prestazione del servizio di consulenza. A tale proposito richiama l'art. 4, punto h), degli Orientamenti ESMA (in cui è specificato che l'esperienza professionale adeguata "<i>indica che un membro del personale ha efficacemente dimostrato la capacità di prestare i servizi pertinenti attraverso la precedente attività lavorativa</i>") e il precedente punto d) del medesimo articolo che definisce come "servizio pertinente" la prestazione del servizio di consulenza.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La nozione di "esperienza adeguata" di cui all'art. 4, punto h) degli Orientamenti ESMA, deve essere intesa non in senso restrittivo (come esperienza pregressa nello svolgimento dell'attività di consulenza) ma, piuttosto, nel senso più ampio di capacità e abilità acquisite attraverso la precedente attività lavorativa, di prestare i servizi pertinenti.</p> <p><u>Osservazioni sui requisiti di competenza e conoscenza dei consulenti (art. 59-<i>septies</i>, comma 1)</u></p> <p>CFA Society Italy ritiene che il superamento del Programma CFA e la</p>	<p>di esperienza professionale;</p> <p><i>e</i>) diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e almeno 4 anni di esperienza professionale.</p> <p>2. L'esperienza professionale richiesta ai sensi del comma precedente deve essere maturata in aree professionali attinenti alle materie individuate dal punto 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p> <p>3. Nei casi indicati alle lettere <i>a</i>), <i>b</i>), <i>d</i>) ed <i>e</i>), il requisito dell'esperienza professionale può essere dimezzato qualora l'interessato possieda una certificazione di conoscenze acquisite in ambito economico-finanziario, riconosciuta per finalità di tipo regolatorio in una giurisdizione dell'Unione europea; nei casi indicati alle lettere <i>d</i>) ed <i>e</i>), il requisito dell'esperienza professionale è può essere anche dimezzato qualora l'interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teorico-pratiche nelle materie individuate al punto 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886. Si applicano i requisiti relativi alla formazione professionale specifica di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 59-<i>sexies</i>.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>qualifica di CFA Charterholder debbano essere previsti come condizioni sufficienti a dimostrare il possesso delle necessarie competenze e conoscenze per la prestazione di servizi di investimento e consulenza.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta di CFA è stata parzialmente accolta. Le certificazioni rilasciate da soggetti effettivamente qualificati a erogare una formazione in campo economico-finanziario sono state, infatti, ritenute idonee a integrare i requisiti di conoscenza e competenza richiesti ai fini della fornitura di informazioni o consulenza ai clienti nei casi di cui agli articoli 59-<i>sexies</i>, comma 2, lett. c) e 59-<i>septies</i>, comma 1, lettera c). Le citate certificazioni sono considerate utili ai fini del dimezzamento del requisito di esperienza richiesto per fornire la consulenza (art. 59-<i>sexies</i>, comma 4, art. 59-<i>septies</i>, comma 3). Il criterio selettivo delle certificazioni valide ai predetti fini è stato individuato nel riconoscimento ottenuto dai soggetti per le certificazioni rilasciate, per finalità di tipo regolamentare, da parte di altri <i>regulators</i> in altre giurisdizioni dell'Unione Europea.</p> <p>Osservazioni terminologiche (art. 59-<i>septies</i>, comma 1, lett. b)</p> <p>ABI, FEDERCASSE, Assosim, ADEIMF propongono di assimilare la formulazione dell'art. 59-<i>septies</i> c. 1, lett b), a quella dell'art. 59-<i>sexies</i>, c. 2, lett b), includendo anche nel caso dei consulenti il riferimento alle discipline assicurative.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La proposta risulta accoglibile, in quanto volta ad uniformare il dettato regolamentare. L'art. 59-<i>septies</i>, comma 1, lett. b) è stato conseguentemente</p>	<p>4. L'esperienza lavorativa idonea a dimostrare la capacità di prestare la consulenza ai clienti è computata conformemente ai criteri indicati all'articolo 59-<i>sexies</i>, comma 11.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>Art. 59-<i>octies</i> (Altri requisiti)</p> <p>1. Gli intermediari sono tenuti a:</p> <p><i>a</i>) definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilità delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza;</p> <p><i>b</i>) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le conoscenze e competenze indicate negli articoli 59-<i>sexies</i> o 59-<i>septies</i>;</p> <p><i>c</i>) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 59-<i>sexies</i> o 59-<i>septies</i> possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni ed è computato ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire le informazioni o la consulenza ai clienti;</p> <p><i>d</i>) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione possieda le conoscenze e competenze idonee, ai sensi degli articoli 59-<i>sexies</i> o 59-<i>septies</i>, e le</p>	<p>modificato.</p> <p><u>Osservazioni sugli obblighi del supervisore (art. 59-<i>octies</i>, comma 1, lettere c, d, e)</u></p> <p>INTESA SANPAOLO e ASSOSIM chiedono di dettagliare le modalità di svolgimento del lavoro sotto supervisione. In particolare, ASSOSIM evidenzia l'impossibilità di una contiguità fisica fra tutor e supervisionato per ragioni sia organizzative sia di contenimento dei costi. Secondo ASSOSIM, il supervisore può assumersi la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata mediante una verifica <i>ex post</i> – ma in ogni caso prima della conclusione della prestazione del servizio di investimento – effettuata mediante un'analisi incrociata dei dati tracciati dal supervisionato con quelli raccolti in fase di profilatura del cliente e con l'ausilio degli applicativi già in uso presso gli intermediari per la corretta identificazione del segmento in cui inserire il cliente.</p> <p>ANASF segnala la necessità di integrare la disciplina dell'operatività sotto supervisione individuando un numero massimo - pari a due - di soggetti supervisionati in contemporanea da ciascun supervisore. Con particolare riguardo al caso dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede che si iscriveranno all'Albo unico a partire dal 3 gennaio 2018, ANASF formula le seguenti proposte in merito al futuro inquadramento giuridico dell'operatività sotto supervisione:</p> <p>- il supervisore dovrà essere un consulente finanziario iscritto all'Albo, che abbia acquisito un'adeguata esperienza nella prestazione dei servizi pertinenti. Il <i>quantum</i> di esperienza del supervisore può essere congruamente individuato in tre anni continuativi;</p> <p>- il supervisore non deve aver subito, nello stesso periodo, alcun tipo di provvedimento o sanzione da parte delle Autorità competenti;</p>	<p>Art. 59-<i>octies</i> (nuovo art. 81) (Altri requisiti)</p> <p>1. Gli intermediari sono tenuti a:</p> <p><i>a</i>) definire chiaramente le responsabilità dei membri del personale e assicurare che vi sia una chiara distinzione nella descrizione delle responsabilità delle figure addette a fornire informazioni e alla prestazione della consulenza;</p> <p><i>b</i>) assicurare che i membri del personale addetti a fornire informazioni o a prestare la consulenza ai clienti possiedano le conoscenze e competenze indicate negli articoli 59-<i>sexies</i> o 59-<i>septies</i>;</p> <p><i>c</i>) assicurare che i membri del personale privi dei requisiti di conoscenza ed esperienza di cui agli articoli 59-<i>sexies</i> o 59-<i>septies</i> possano operare unicamente sotto la supervisione di un altro membro del personale. Il periodo di supervisione ha la durata massima di quattro anni ed è computato ai fini della determinazione dell'esperienza idonea a fornire le informazioni o la consulenza ai clienti;</p> <p><i>d</i>) assicurare che il membro del personale addetto alla supervisione possieda, da almeno tre anni, le conoscenze e competenze idonee, ai sensi degli articoli</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente;</p> <p>e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato, ivi inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza fornita ai sensi dell'articolo 40-bis del presente regolamento;</p> <p>f) effettuare, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno;</p> <p>g) garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente alla propria qualifica;</p> <p>h) garantire una specifica formazione in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento e in occasione del cambiamento di ruolo del personale addetto a fornire informazioni o a prestare consulenza o del cambiamento dei modelli di servizio, nonché in relazione a modifiche che intervengano nella normativa di riferimento;</p> <p>i) tenere traccia e documentare i periodi di</p>	<p>- sarebbe necessario definire gli aspetti relativi all'attestazione dello svolgimento e del successivo completamento del periodo "sotto supervisione", ad esempio mediante la creazione di una sotto-sezione/rubrica, all'interno dell'Albo OCF, a cui verranno iscritti i soggetti che opereranno sotto supervisione al fine di conseguire l'esperienza adeguata. ANASF rappresenta la necessità di applicare equivalenti presidi di tutela degli investitori anche con riferimento alla supervisione del personale dipendente dei soggetti abilitati, non iscritto all'Albo, e operante "in sede".</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le modalità e il livello di profondità della supervisione sono rimesse alla discrezionalità e alle scelte organizzative interne dell'intermediario in quanto necessitano di essere calibrate in relazione al soggetto da supervisionare e all'attività da quest'ultimo svolta. In questo senso gli orientamenti ESMA richiedono che <i>"Il livello e l'intensità della supervisione dovrebbero rispecchiare le qualifiche e l'esperienza pertinenti del membro del personale soggetto a supervisione; quest'ultima potrebbe essere esercitata, se del caso, durante le riunioni con clienti e su altre forme di comunicazione, quali le conversazioni telefoniche e i messaggi di posta elettronica"</i> (Orientamenti ESMA punto 20, lett d).</p> <p>Più in dettaglio, quanto alle modalità di svolgimento della supervisione si riportano le indicazioni contenute nel Final Report dell'ESMA (di accompagnamento al testo finale degli Orientamenti):</p> <p><i>"specifically, while on one hand supervising a staff member would not mean "shadowing", the work of that staff member or being present at all times during client meetings, on the other hand any advice or information given by the employee without appropriate qualification should be under the full responsibility of the supervising staff member (for example, suitability reports when providing advice could be countersigned by the supervising</i></p>	<p>59-sevies o 59-septies, e le abilità e le risorse necessarie per fungere da supervisore competente e non abbia subito, nello stesso periodo, o provvedimenti disciplinari o sanzionatori nello svolgimento dell'attività;</p> <p>e) assicurare che il supervisore si assuma la responsabilità delle informazioni rese e della consulenza prestata ai clienti dal soggetto supervisionato, ivi inclusa l'approvazione della dichiarazione di adeguatezza fornita ai sensi dell'articolo 40-bis del presente regolamento;</p> <p>f) nei casi di cui alla lettera c), assicurare che i clienti siano adeguatamente informati che i membri del personale operano sotto supervisione nonché sull'identità e le responsabilità dei soggetti che effettuano la supervisione di cui alla lettera e);</p> <p>g) effettuare, con frequenza almeno annuale, una revisione delle esigenze di sviluppo e formazione dei membri del personale, direttamente o avvalendosi di un soggetto esterno;</p> <p>h) garantire che i membri del personale mantengano qualifiche idonee e aggiornino le proprie conoscenze e competenze attraverso un percorso continuo di formazione o sviluppo personale pertinente</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al dipendente che ne faccia richiesta;</p> <p>j) trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli agenti collegati, all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale addetti a prestare la consulenza o fornire informazioni ai clienti.</p> <p>2. La funzione di verifica della conformità svolge controlli e accerta il rispetto delle presenti disposizioni e ne riferisce all'organo di gestione nella relazione sull'attuazione e l'efficacia dei controlli per le attività e i servizi di investimento.</p>	<p><i>staff member</i>).</p> <p>Nel medesimo documento vi è una definizione del supervisore e delle responsabilità in capo al medesimo. Il supervisore è definito come lo “<i>staff member who has the appropriate experience and appropriate qualification and who assumes the responsibility for the activity of the staff member lacking the necessary experience and/or qualification. [...] the supervisor takes responsibility for the provision of the relevant services when the staff member under supervision is providing relevant services to a client, as if the supervisor is providing the relevant services to the client, including signing-off the suitability report where advice is being provided</i>”.</p> <p>Alla luce delle indicazioni fornite dall'ESMA, pertanto, le modalità di svolgimento dell'attività del supervisore sono variabili e non definibili a priori dovendosi adattare alle necessità del caso concreto.</p> <p>Al fine di rafforzare ulteriormente la disciplina in tema di supervisione, si è ritenuto pertanto di accogliere in parte le proposte di ANASF, attraverso modifiche ed integrazioni all'art. 59-<i>octies</i>, comma 1, lett. d).</p> <p>In ultimo, si rappresenta che si è ritenuto di prevedere, a livello generale, attraverso un'apposita integrazione dell'art. 59-<i>octies</i> in commento, l'obbligo in capo agli intermediari di assicurare un'adeguata informativa ai clienti nei casi in cui i membri del personale operino sotto supervisione.</p> <p><u>Osservazioni sul percorso continuo di formazione e sviluppo (59-<i>octies</i>, comma 1, lett. g)</u></p> <p>Secondo EFPA, sarebbe opportuno offrire agli intermediari delle indicazioni più puntuali in merito al numero minimo di ore di formazione continua da richiedere annualmente al soggetto che si occupa dell'attività di formazione. Inoltre, EFPA ritiene opportuno che i percorsi di formazione utilizzati per</p>	<p>alla propria qualifica che preveda, almeno ogni 12 mesi, la partecipazione ad un corso della durata di almeno 30 ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a 3 ore giornaliere né superiore a 8 ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 59-<i>sexies</i>, commi 8 e 9;</p> <p>i) effettuare, in occasione di cambiamenti e modifiche del ruolo del personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti o dei modelli di servizio o della normativa di riferimento, una specifica formazione che preveda la partecipazione ad un corso della durata di almeno 30 ore. I corsi devono avere una durata non inferiore a 3 ore giornaliere né superiore a 8 ore giornaliere e devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, conformemente a quanto disposto dall'articolo 59-<i>sexies</i>, commi 8 e 9;</p> <p>l) garantire una specifica formazione sottoporre il personale addetto alla prestazione dei servizi pertinenti, in previsione dell'offerta di eventuali nuovi prodotti di investimento, ad una specifica formazione e in occasione del</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>L'attività di mantenimento/aggiornamento delle qualifiche siano validati da soggetti terzi, in possesso dei richiesti requisiti di certificazione e di accreditamento a livello europeo o internazionale.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Pur confermando che la revisione delle esigenze di sviluppo e formazione del personale è rimessa in capo all'intermediario, in accoglimento della proposta di Efpa, si è provveduto ad integrare l'art. 59-<i>octies</i>, prevedendo alcune disposizioni di dettaglio relativamente alle modalità ed alla tempistica di aggiornamento del personale.</p> <p>Osservazioni sull'obbligo dell'intermediario di attestare l'esperienza (art. 59-<i>octies</i>, comma 1, lett. i)</p> <p>ASSORETI e ANASF chiedono che l'obbligo del soggetto abilitato di rilasciare l'attestazione venga esteso anche ai casi in cui la richiesta provenga da soggetti inseriti nell'organizzazione aziendale in base a rapporti di lavoro diversi dal contratto di lavoro subordinato (ad esempio da collaboratori autonomi).</p> <p>ASSORETI inoltre, chiede conferma circa la possibilità di ricorrere in via residuale all'autocertificazione della persona interessata nel caso in cui vi sia una comprovata resistenza da parte del soggetto abilitato nel rilasciare l'attestazione.</p> <p>Valutazioni</p>	<p>cambiamento di ruolo del personale addetto a fornire informazioni o a prestare consulenza o del cambiamento dei modelli di servizio, nonché in relazione a modifiche che intervengano nella normativa di riferimento che, secondo modalità e tempistiche commisurate al grado di innovazione e di complessità dei prodotti, può essere erogata anche dagli intermediari produttori ovvero dai gestori. L'offerta dei nuovi prodotti può essere effettuata soltanto dopo aver erogato tale specifica formazione;</p> <p>m) tenere traccia e documentare i periodi di esperienza, rilasciando altresì idonea attestazione al dipendente membro del personale che ne faccia richiesta;</p> <p>n) trasmettere, su richiesta, alla Consob o, con riferimento agli agenti collegati, all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico, la documentazione attestante le conoscenze e competenze dei membri del personale addetti a prestare la consulenza o fornire informazioni ai clienti.</p> <p>2. Gli obblighi di aggiornamento professionale di cui al comma 1, lettere h), i) e l) sono sospesi qualora ricorra una delle seguenti cause:</p> <p>a) gravidanza dall'inizio del terzo mese precedente la data prevista per il parto,</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>Le proposte relative all'estensione dell'obbligo del soggetto abilitato di rilasciare l'attestazione sono accoglibili. E' stato sostituito il termine "dipendente" con l'espressione più estensiva di "membro del personale" che ricomprende anche i collaboratori autonomi.</p> <p>Non è accoglibile la richiesta di ricorrere all'autocertificazione da parte dell'interessato; è già previsto l'obbligo per l'intermediario, ai sensi dell'art. 59-<i>octies</i>, comma 1, lett. m), di rilasciare, al dipendente che ne faccia richiesta, idonea attestazione dei periodi di esperienza dallo stesso maturati.</p> <p>Osservazioni terminologiche</p> <p>ABI chiede di riformulare la lettera h) in modo da chiarire che l'aggiornamento nella formazione è richiesto solo nel caso di distribuzione di nuovi prodotti che abbiano caratteristiche innovative e non qualora si tratti di prodotti nuovi ma con caratteristiche analoghe a quelli già distribuiti.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Si ritiene di confermare il riferimento nella norma ai "nuovi prodotti", chiarendo che si intendono per tali tutti i prodotti non già presenti nel catalogo/offerta dell'intermediario. Si ritiene altresì di prevedere al riguardo una specifica formazione che dovrà essere commisurata al grado di innovazione e di complessità dei prodotti.</p> <p>FEDERPROMM propone di modificare l'art. 59-<i>octies</i>, comma 1, lett. a) in modo da includere anche i collaboratori autonomi.</p> <p>Valutazioni</p>	<p>sino a un anno successivo alla data del parto stesso, salvi esoneri ulteriori per comprovate ragioni di salute, nonché per l'adempimento dei doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;</p> <p>b) grave malattia o infortunio, limitatamente alla durata dell'impedimento;</p> <p>c) assenza continuativa per oltre sei mesi, per cause diverse da quelle indicate alle lettere a) e b).</p> <p>23. La funzione di controllo di della conformità svolge verifiche e accerta il rispetto delle presenti disposizioni e ne riferisce all'organo di gestione con funzione di supervisione strategica nella relazione sull'attuazione e l'efficacia dei controlli per le attività e i servizi di investimento. Verifiche mirate dovranno essere effettuate dalla funzione di controllo di conformità con riferimento all'erogazione della formazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l) nonché con riguardo al corretto e adeguato svolgimento dei test di verifica previsti nel presente titolo.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p style="text-align: center;">TESTO IN CONSULTAZIONE</p>	<p>La nozione di “personale” va intesa in senso ampio. Si richiama, a tale riguardo la definizione fornita negli Orientamenti ESMA che si riferisce a tutte “le persone fisiche (inclusi gli agenti collegati) che prestano servizi pertinenti ai clienti per conto dell’impresa”. Si richiama, inoltre, la definizione ampia contenuta nel TUF (art. 1 lett. i-ter) che include “i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato”. Nel documento rivisto è stata pertanto utilizzata tale nozione anche laddove, nel precedente documento di consultazione, si era fatto riferimento invece ai “dipendenti” (cfr. <i>supra</i>).</p> <p>Si rappresenta, infine, che il termine “organo di gestione” utilizzato nel comma 3 è stato sostituito con “organo con funzione di supervisione strategica”, al fine di assicurare coerenza con la terminologia utilizzata in altre previsioni regolamentari (cfr. artt. 59-ter.3 e 59-quater.2, rispettivamente nuovi artt. 66 e 73).</p>	<p style="text-align: center;">TESTO FINALE</p>
<p>Art. 59-novies (Disposizioni finali)</p> <p>1. I membri del personale sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi degli articoli 59-sexies o 59-septies e almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, che alla data del 2 gennaio 2018 forniscono informazioni o prestano consulenza ai clienti degli intermediari, possono continuare tali attività soltanto qualora possiedano, alla medesima data, un’esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all’attività da</p>	<p>In via preliminare, si fa presente che il testo della disposizione e, in particolare, i riferimenti temporali sono stati aggiornati al fine di tener conto della data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Intermediari.</p> <p>Osservazioni sul titolo di studio (art. 59-novies, comma 1)</p> <p>ASCOSIM ritiene che ai fini dello svolgimento del servizio di consulenza non possa ritenersi adeguato il solo diploma di licenza media, sia pure abbinato a un’esperienza decennale e che le persone sprovviste del diploma di istruzione secondaria dovrebbero essere interessate da un programma specifico di riqualificazione professionale</p> <p>Valutazioni</p>	<p>Art. 59-novies (nuovo art. 82) (Disposizioni finali)</p> <p>1. I membri del personale che alla data del 2 gennaio 2018 risultavano sprovvisti dei titoli di studio richiesti ai sensi degli articoli 59-sexies o 59-septies, e ma almeno in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, che alla data del 2 gennaio 2018 forniscono possono continuare a fornire informazioni o prestare prestare consulenza ai clienti degli intermediari, possono continuare tali attività se soltanto:</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
<p>svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007.</p> <p>2. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 59-<i>octies</i>, gli intermediari verificano e assicurano che i membri del personale che si trovano nelle condizioni specificate al comma 1 abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p>	<p>La possibilità, per i soggetti sprovvisti del diploma di istruzione secondaria, di continuare a operare ha una valenza solo transitoria (applicandosi a coloro che alla data del 2.1.2018 hanno un'esperienza di almeno 10 anni). Tale previsione non rappresenta una legittimazione assoluta e permanente allo svolgimento dei servizi pertinenti da parte di coloro che non abbiano almeno conseguito il diploma di istruzione secondaria.</p> <p><u>Osservazioni sulla durata dell'esperienza (art. 59 novies comma 1)</u></p> <p>ABI chiede di estendere la possibilità di dimezzamento dei requisiti di esperienza professionali prevista dagli artt. 59-<i>sexies</i> c. 4 e 59-<i>septies</i> c. 3, anche ai soggetti attualmente in attività che dispongono dei titoli di studio previsti dall'art. 59-<i>novies</i> c. 1 ma che, alla data del 2 gennaio 2018 non avranno ancora ottenuto l'esperienza professionale di 10 anni richiesta. In caso contrario tali soggetti, dal 3 gennaio 2018, non avrebbero alcuna possibilità di proseguire nell'attività, neppure sotto supervisione.</p> <p>Valutazioni</p> <p>L'osservazione è stata parzialmente accolta prevedendo la possibilità per coloro che abbiano maturato, alla data del 2.1.2018, almeno 8 anni di esperienza professionale di proseguire l'attività sotto supervisione fino al raggiungimento di 10 anni di esperienza.</p> <p><u>Osservazioni sull'art. 59 novies, comma 2</u></p> <p>ASSOSIM in relazione al c. 2 chiede precisazioni sulle modalità di accertamento da parte dell'intermediario dell'adeguato livello di conoscenza teorico-pratica dei soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di</p>	<p>a) qualora possedano, alla medesima data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari a dieci anni decorrenti dall'1 novembre 2007;</p> <p>b) in assenza dei requisiti di cui alla lettera a), alla data del 2 gennaio 2018 possedevano un'esperienza professionale documentata, pertinente e adeguata rispetto all'attività da svolgere, maturata anche presso più intermediari, pari ad almeno otto anni nel periodo di tempo compreso tra l'1.11.2007 e il 2.1.2018. L'esperienza così maturata dovrà essere integrata da un periodo di supervisione fino al raggiungimento dei dieci anni.</p> <p>2. Fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 59-<i>octies</i>, gli intermediari verificano e assicurano che i membri del personale che si trovano nelle condizioni specificate al comma 1 abbiano un adeguato livello di conoscenza teorico-pratica delle materie individuate ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA/2015/1886.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>primo grado (in particolare, domanda se debba essere somministrato un test oppure sia sufficiente l'autocertificazione; e, laddove non venga superato il test, se il soggetto può proseguire l'attività eventualmente sotto supervisione avendo poi la possibilità di ripeterlo).</p> <p>ANASF chiede di emendare il comma 2 dell'art. 59-<i>novies</i> garantendo che anche i membri del personale in possesso del solo diploma di scuola secondaria di primo grado dimostrino, al pari degli altri, il possesso delle conoscenze e competenze richieste per lo svolgimento dei servizi pertinenti mediante uno specifico esame di valutazione effettuato a cura di un'università riconosciuta dal MIUR o di un ente munito di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello europeo o internazionale .</p> <p>Valutazioni</p> <p>Non si ritiene ammissibile l'autocertificazione.</p> <p>Le modalità per la verifica della sussistenza di un adeguato livello di conoscenza da parte dei soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado sono rimesse all'intermediario. Rimane fermo, in capo all'intermediario, l'obbligo di <i>assessment</i> periodico e nel continuo delle esigenze di formazione, previsto dall'art. 59-<i>octies</i>.</p> <p>Osservazioni sui commi 1 e 2</p> <p>FEDERPROMM propone di modificare l'art. 59-<i>novies</i>, commi 1 e 2 in modo da chiarire che il termine personale include anche i collaboratori autonomi.</p> <p>Valutazioni</p> <p>La nozione di "personale" è già sufficiente (cfr. <i>supra</i>).</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p><u>Osservazioni sul regime transitorio</u></p> <p>ANASF chiede di riconoscere, per i consulenti finanziari già iscritti all'Albo alla data del 2 gennaio 2018, lo <i>status</i> giuridico rappresentato dall'iscrizione all'Albo quale condizione necessaria e sufficiente a garantire la piena rispondenza agli Orientamenti ESMA.</p> <p>ASSORETI chiede che sia consentito transitoriamente ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede muniti di mandato di continuare a svolgere l'attività senza dovere essere posti sotto la supervisione altrui qualora alla data del 3 gennaio 2018 non abbiano completato il prescritto requisito dell'esperienza.</p> <p>ASSOSIM chiede che venga previsto un periodo transitorio di sei mesi per la graduale entrata in vigore delle nuove disposizioni al fine di consentire agli intermediari di adeguarsi ai numerosi adempimenti richiesti dalla normativa in un arco assai ristretto di tempo (ad es. poiché è molto alta la probabilità che al 3.1.2018 gli intermediari non siano stati ancora in grado di raccogliere per tutti i membri del personale le attestazioni comprovanti l'esperienza professionale maturata presso altri intermediari, in tale periodo, gli intermediari ancora in attesa delle attestazioni potrebbero consentire l'attività al personale dietro rilascio di apposite autocertificazioni). Inoltre, chiede se almeno i corsi tenuti dagli intermediari al proprio personale nel biennio 2015-2016 possano essere riconosciuti nel computo delle 60 ore richieste.</p> <p>ABI con riferimento all'art. 59-<i>sexies</i>, comma 5 e al successivo art. 59-<i>septies</i>, comma 2 chiede un regime transitorio in cui sia consentito agli intermediari di considerare in possesso dei requisiti il personale che abbia compiuto la metà del monte ore di formazione specifica, ove l'intermediario</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	TESTO FINALE
	<p>si impegni a concludere il ciclo di formazione nei primi sei mesi del 2018.</p> <p>FEDERCASSE segnala la necessità nella fase di prima applicazione della norma di riconoscere la formazione professionale maturata nei 24 mesi precedenti alla data di applicazione della MIFID II al fine di valorizzare i percorsi formativi già avviati dagli intermediari (art. 59-<i>sexies</i>, comma 5 e art. 59-<i>septies</i>, comma 3).</p> <p>Valutazioni</p> <p>Le predette richieste non risultano accoglibili. La disciplina transitoria prevista è già piuttosto flessibile da consentire di salvaguardare le diverse situazioni che sono state rappresentate dall'industria in risposta al primo e al secondo dei documenti di consultazione.</p>	

CONSOB

DISCIPLINA APPLICABILE AI GESTORI

TABELLA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">LIBRO IV PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 64 (Definizioni)</p> <p>1. Nei Libri IV e IV-<i>bis</i> si intendono per:</p> <p><i>a) ...omissis...</i></p> <p><i>b) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n) del Testo unico;</i></p> <p><i>b-bis) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato</i></p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 1</p> <p>ASSOGESTIONI propone di eliminare la definizione di “<i>soggetti rilevanti</i>” contenuta nel comma 1, lett. <i>b-quater</i>), atteso che il nuovo art. 77-<i>ter</i>, comma 1, lett. <i>d</i>), ne introduce una nuova (ai sensi della quale “<i>soggetto rilevante</i>” è “<i>il soggetto indicato nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2017/565, comprensivo anche delle persone giuridiche</i>”).</p> <p style="text-align: center;">Valutazioni</p> <p>L'osservazione merita di essere accolta. Nell'ambito dei Libri IV e IV-<i>bis</i> del Regolamento Intermediari la nozione di “<i>soggetti rilevanti</i>” ricorre in un unico articolo del Libro IV-<i>bis</i>, il 77-<i>septies</i>, comma 1, lett. <i>a</i>), in materia di gestione dei conflitti di interesse, corrispondente all'attuale art. 46 del Regolamento Congiunto Consob/Banca d'Italia del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato (di seguito, “Regolamento Congiunto”).</p> <p>A sua volta, la definizione dei soggetti in questione, contenuta nel nuovo art. 77-<i>ter</i>, comma 1, lett. <i>d</i>), del Regolamento Intermediari (Libro IV-<i>bis</i>), ricalca quella dell'art. 31, comma 1, penultimo trattino, del Regolamento Congiunto, coerentemente all'approccio, seguito in sede di consultazione, di trasfondere nel Regolamento Intermediari le previsioni afferenti alle materie di competenza della Consob attualmente contenute nel medesimo Regolamento Congiunto, destinato a essere abrogato in seguito alla previsione, da parte dell'art. 6, comma 2, lett. <i>b-bis</i>, del TUF, di un nuovo assetto delle potestà regolamentari di Consob e Banca</p>	<p style="text-align: center;">LIBRO IV (nuovo Libro V) PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO E COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p> <p style="text-align: center;">PARTE I DISPOSIZIONI PRELIMINARI</p> <p style="text-align: center;">Art. 64 (nuovo art. 96) (Definizioni)</p> <p>1. Nei Libri IV e IV-<i>bis</i> si intendono per:</p> <p><i>a) ...omissis...</i></p> <p><i>b) «servizio di gestione collettiva del risparmio»: il servizio come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera n), del Testo unico;</i></p> <p><i>b-bis) «regolamento (UE) n. 231/2013»: il regolamento delegato</i></p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>(UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;</p> <p><i>b-ter</i>) «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;</p> <p><i>b-quater</i>) «soggetti rilevanti»: i soggetti definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico;</p> <p><i>c) ...omissis...</i></p> <p><i>d) ...omissis...</i></p> <p><i>e) ...omissis...</i></p> <p>1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini dei Libri IV e IV-bis valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.</p>	<p>d'Italia, non più devolute alla regolamentazione congiunta.</p> <p>La definizione contenuta nell'art. 64, il cui ambito di efficacia – originariamente limitato al Libro IV - è stato esteso, in sede di consultazione, anche al Libro IV-bis, appare pertanto superflua laddove, come rilevato, l'unica ipotesi applicativa della stessa è costituita dalla disposizione di cui all'art. 77-septies, comma 1, lett. a), del Regolamento Intermediari, contenuta nel Libro IV-bis, mentre nel Libro IV – ove è collocato l'art. 64 – non ricorre alcuna norma contenente la definizione in commento.</p> <p>L'art. 64, pertanto, in accoglimento delle osservazioni di ASSOGESTIONI, è stato emendato espungendo dal testo del medesimo, al comma 1, la lettera <i>b-quater</i>), contenente la definizione di “<i>soggetti rilevanti</i>” la quale, pertanto, è contenuta solo nel successivo art. 77-ter, comma 1, lett. d), del Regolamento Intermediari.</p>	<p>(UE) n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012;</p> <p><i>b-ter</i>) «gestori»: la società di gestione del risparmio, la SICAV e la SICAF che gestiscono direttamente i propri patrimoni;</p> <p><i>b-quater</i>) «soggetti rilevanti»: i soggetti definiti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del Testo Unico;</p> <p><i>c) ...omissis...</i></p> <p><i>d) ...omissis...</i></p> <p><i>e) ...omissis...</i></p> <p>1-bis. Ove non diversamente specificato, ai fini dei Libri IV e IV-bis valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.</p>
<p>PARTE II TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO</p>	<p>In via preliminare, si rappresenta che si è ritenuto opportuno dedicare alla disciplina dell'attività di commercializzazione di OICR propri e di terzi una parte <i>ad hoc</i> del Regolamento, rubricata “<i>Trasparenza e correttezza nella commercializzazione di OICR</i>”, nell'ambito della quale sono inclusi gli artt. 76-bis, 76-ter e 77 (rispettivamente nuovi artt. 107, 108 e 109).</p>	<p>PARTE III TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">...</p> <p style="text-align: center;">TITOLO V RENDICONTAZIONI E REGISTRAZIONI</p> <p style="text-align: center;">...</p> <p style="text-align: center;">Art. 76-bis (Commercializzazione di OICR propri)</p> <p>1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 41, 43, 49, comma 1, 1-bis e 6-bis, 59-quater.1, lettera b), 59-quater.2, 59-quater.4, 59-quater.6, 59-quinquies, 59-sesties, 59-octies e 59-novies del presente regolamento.</p> <p>2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applicano gli articoli 52 e 52-bis.</p>	<p>Inoltre, si fa presente che il comma 1 dell'art. 76-bis è stato integrato al fine di esplicitare che il richiamo al comma 6-bis dell'art. 49 (nuovo art. 51, comma 4), che a sua volta richiama gli articoli 67, 68 e 69 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, non comprende gli articoli 68 e 69 concernenti gli obblighi di aggregazione e assegnazione degli ordini. La medesima modifica è stata apportata con riferimento all'art. 77, comma 2.</p> <p style="text-align: center;">Osservazioni</p> <p>Partendo dalla considerazione secondo la quale l'attività di commercializzazione di OICR propri costituisce parte integrante del servizio di gestione collettiva, e non già prestazione di servizi di investimento, ASSOGESTIONI e AIFI osservano che la medesima attività è sottoposta alla relativa disciplina di settore, contenuta non nella MiFID quanto, piuttosto, nelle direttive UCITS e AIFM (e relative norme attuative).</p> <p>Ad avviso dei rispondenti, pertanto, deve considerarsi impropria l'estensione, ai gestori collettivi che commercializzano OICR propri, delle norme previste per gli intermediari che svolgono uno o più servizi di investimento.</p> <p>Inoltre, secondo AIFI, l'applicabilità ai gestori italiani della disciplina in materia di <i>product governance</i> e di conoscenza ed esperienza del personale (nuovi artt. da 59-quater a 59-novies del Regolamento Intermediari) porrebbe i medesimi in condizione di disparità di trattamento rispetto ai <i>competitors</i> europei che svolgono la propria attività nel nostro Paese, oltre a essere lesiva del principio di proporzionalità, atteso che ometterebbe di tener conto delle peculiarità dei GEFIA che commercializzano propri FIA.</p> <p>Ciò premesso, con specifico riferimento al rinvio, da parte della norma in esame, al nuovo art. 27 del Regolamento Intermediari (nel testo proposto con il documento di consultazione del 6 luglio 2017), ASSOGESTIONI osserva che, ai sensi della</p>	<p>Art. 76-bis (nuovo art. 107) (Commercializzazione di OICR propri)</p> <p>1. Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri si applicano gli articoli 26, 27, 41, 43, 49, comma 1, 1-bis e 6-bis, 59-bis, comma 1, lettera b), 59-quater, 59-quater.1, 59-quater.2, 59-quater.4, 59-quater.6, 59-quinquies, 59-sesties, 59-octies e 59-novies del presente regolamento. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.</p> <p>2. Alla commercializzazione di quote o azioni di OICVM propri da parte di società di gestione del risparmio e di SICAV si applicano gli articoli 52 e 52-bis.</p> <p>2-bis Ai gestori che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR propri nei confronti dei soggetti richiamati dall'articolo 58, commi 1 e 2, si applicano i</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>sopra richiamata disciplina di settore, è sufficiente che i gestori, al fine dell'adempimento degli obblighi di informazione cui sono tenuti nei confronti degli investitori, consegnino ai medesimi il KIID/KID. La proposta di estensione ai gestori della disciplina prevista dal citato art. 27 del Regolamento Intermediari, pertanto, amplierebbe gli obblighi informativi cui gli stessi sono già sottoposti, nell'attività di commercializzazione di OICR propri, ai sensi delle direttive UCITS/AIFM.</p> <p>Al riguardo, l'Associazione chiede quindi di rivalutare, nel corpo dell'art. 76-bis, comma 1, l'inserimento del rinvio al nuovo art. 27 del Regolamento Intermediari, e di introdurre nel medesimo Regolamento una disposizione che ricalchi il contenuto dell'attuale art. 33, con gli opportuni adattamenti.</p> <p>Con riguardo al rinvio, da parte della norma in commento, alle norme in materia di <i>product governance</i>, ASSOGESTIONI rileva che l'art. 2, comma 3, lett. h), del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della MiFID II, non ha conferito alla Consob alcuna delega per la disciplina del governo degli strumenti finanziari nella prestazione del servizio di gestione collettiva, neanche limitatamente alla disciplina applicabile al distributore, e, pertanto, chiede di rivalutare la scelta effettuata dalla Consob in sede di consultazione con il mercato.</p> <p>Valutazioni</p> <p>Come già rappresentato nell'ambito del documento di consultazione del 31 luglio 2017, gli interventi di modifica dell'art. 76-bis si collocano in linea di continuità con l'approccio teso a garantire agli investitori le medesime tutele in fase di sottoscrizione di OICR, indipendentemente dal canale di acquisto utilizzato (distributore terzo ovvero, nel caso in esame, gestore che procede direttamente alla commercializzazione di OICR propri). In proposito, si precisa che la norma in questione - nonché la disciplina MiFID II dalla medesima richiamata in materia, per</p>	<p>commi 2-bis e 3 del medesimo articolo.</p> <p>2-ter Resta ferma la possibilità per i soggetti richiamati dall'articolo 58, commi 1 e 2, di chiedere, in via generale o per singola operazione, di essere trattati come clienti professionali ovvero, in via espressa, come clienti al dettaglio.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>quanto qui interessa, di informativa sugli strumenti finanziari, <i>product governance</i> (lato distributore) e requisiti di esperienza e conoscenza del personale - trova applicazione nel caso in cui il gestore svolga la sola attività di commercializzazione di OICR propri, mentre, nel caso in cui il medesimo presti (anche) uno o più dei servizi di investimento ai quali può essere autorizzato (consulenza in materia di investimenti, gestione di portafogli e, nel caso di GEFIA, ricezione e trasmissione di ordini), discenderà l'applicazione diretta di tutte le regole di condotta previste dalla MiFID II. In ogni caso, si sottolinea che la portata e l'impatto delle regole MiFID II richiamate dalla disposizione in commento e, segnatamente, delle norme in materia di <i>product governance</i> e di esperienza e conoscenza, dovranno essere graduati, in ossequio al principio di proporzionalità, in funzione della dimensione dei gestori e dell'attività dai medesimi svolta in concreto (si pensi, per esempio, a gestori di ridotte dimensioni che commercializzano un numero limitato di OICR).</p> <p>Ciò premesso, alla luce delle istanze manifestate da alcuni rispondenti in relazione alle specificità di soggetti quali i GEFIA che commercializzano propri FIA (tipicamente riservati), si ritiene di adottare un approccio analogo a quanto previsto dalla MiFID II in tema di <i>self placement</i> di strumenti propri. Tale attività, infatti, è stata ricondotta, dall'art. 4 (1) (5) della direttiva, al servizio di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti, la cui nuova definizione comprende, ora, anche <i>“la conclusione di accordi per la vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da un ente creditizio al momento della loro emissione”</i>. Attesa la similarità dell'attività di commercializzazione di OICR propri con quella di classamento di strumenti finanziari propri, è stato pertanto introdotto nel corpo della norma in esame un nuovo comma 2-<i>bis</i> che, tramite il richiamo all'art. 58, comma 3, del Regolamento Intermediari, prevede l'applicazione di un regime semplificato per l'attività di commercializzazione svolta con riguardo ai soggetti rientranti nella definizione di controparti qualificate; è stato, inoltre, inserito un nuovo comma 2-<i>ter</i>, che prevede la medesima disciplina contenuta nella prima parte dell'art. 58, comma 4, relativamente alla possibilità per i soggetti</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
	<p>classificati come controparti qualificate di chiedere di essere trattati come clienti professionali o al dettaglio.</p> <p>Con riguardo all'argomento relativo alla disparità di trattamento dei GEFIA italiani rispetto ai GEFIA europei che svolgono la propria attività nel nostro Paese, in ragione dell'applicabilità solo ai primi della disciplina in materia di <i>product governance</i> e di conoscenza ed esperienza del personale, si rileva quanto segue, fermo restando il primario obiettivo di tutela degli investitori. L'osservazione non appare condivisibile laddove si consideri che, nel caso in cui gli operatori esteri che commercializzano FIA riservati intendano rivolgersi, oltre che a investitori italiani professionali, anche a non professionali – secondo le disposizioni del D.M. 30/2015 – gli stessi dovranno stabilire una succursale in Italia (ovvero avvalersi di consulenti finanziari), a cui, come è noto, consegue l'applicabilità, nei confronti dei medesimi, delle regole di condotta dettate dallo Stato ospitante, e quindi, per quanto qui interessa, anche delle norme in materia di <i>product governance</i> e di conoscenza ed esperienza richiamate dall'articolo in commento (al riguardo, infatti, si confronti il successivo art. 76-ter del presente regolamento, in materia di “<i>Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia</i>”).</p> <p>In merito alla richiesta di ASSOGESTIONI (già sollevata in sede di risposta alla consultazione del 6 luglio 2017) di rivalutare l'inserimento, nel corpo dell'art. 76-bis, comma 1, del rinvio al nuovo art. 27 del Regolamento Intermediari, e di ripristinare il contenuto dell'abrogato art. 33 del medesimo, si rinvia, per le relative valutazioni, al documento recante gli esiti della predetta consultazione del 6 luglio 2017, concernente le modifiche da apportare al Regolamento Intermediari in materia di protezione degli investitori e competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari.</p> <p>Infine, con riferimento al rinvio, da parte della norma in commento, alle norme in materia di <i>product governance</i>, in relazione alle quali, secondo ASSOGESTIONI,</p>	

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 76-ter (Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano altresì alle società di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.</p>	<p>non sussisterebbe alcuna delega nei confronti della Consob, si evidenzia che l'art. 2, comma 3, lett. h), del d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della MIFID II, ha introdotto, nell'art. 6, comma 2, del TUF, la lett. b-bis), n. 2), che ha demandato alla Consob la regolamentazione degli "obblighi dei soggetti abilitati in materia di: [...] gestione collettiva del risparmio" con riguardo, in generale, "alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio". Tale riferimento generale risulta suscettibile di coprire la fase della commercializzazione diretta, da parte del gestore, di propri OICR, anche con riferimento alla governance del prodotto in fase distributiva.</p> <p>Nel caso di distribuzione di OICR di terzi, invece, la delega discende dalla generale previsione dell'art. 33, comma 2, lett. f), del TUF, ai sensi del quale "le Sgr possono altresì [...] commercializzare quote o azioni di Oicr gestiti da terzi, in conformità alle regole di condotta stabilite dalla Consob, sentita la Banca d'Italia".</p>	<p style="text-align: center;">Art. 76-ter (nuovo art. 108) (Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nella presente parte e nella parte II si applicano altresì alle società di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 76-ter (Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano altresì alle società di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.</p>	<p>In virtù degli interventi apportati alla Parte III sopra rappresentati, il testo della disposizione è stato emendato al fine di precisare con maggiore chiarezza che, qualora le società di gestione UE e i GEFIA UE stabiliti in Italia svolgano nel nostro Paese l'attività di commercializzazione di OICR di terzi, ai medesimi si applica, altresì, l'art. 77 del Regolamento Intermediari.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 76-ter (nuovo art. 108) (Società di gestione UE e GEFIA UE con succursale in Italia)</p> <p>1. Le disposizioni contenute nella presente parte e nella parte II si applicano altresì alle società di gestione UE e ai GEFIA UE i quali prestano in Italia, mediante stabilimento di succursale, il servizio di gestione collettiva del risparmio.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">PARTE III TRASPARENZA E CORRETTEZZA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI OICR DI TERZI</p> <p style="text-align: center;">Art. 77 (Commercializzazione di OICR di terzi)</p> <p>1. Le società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi osservano i principi e le regole generali del Testo Unico in tema di distribuzione di strumenti finanziari.</p> <p>2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 26, 27, 37, 41, 43, 49, commi 1, 1.bis e 6-bis, 52, 52-bis, 53, 59-bis, comma 1, lettera b), 59-quater, 59-quater.1, 59-quater.2, 59-quater.3, 59-quater.4, 59-quater.5, 59-quater.6, 59-quinquies, 59-sexies, 59-octies del</p>	<p style="text-align: center;">Osservazioni sul comma 2</p> <p>In relazione all'estensione ai gestori che commercializzano OICR di terzi, tramite il rinvio alle corrispondenti (nuove) norme del RI, della disciplina in materia di informativa sugli strumenti finanziari, <i>product governance</i>, e requisiti di conoscenza/esperienza del personale che fornisce informazioni riguardanti gli OICR, ASSOGESTIONI ha richiamato le osservazioni svolte con riferimento alla disciplina prevista per la commercializzazione di OICR propri nell'art. 76-bis.</p> <p style="text-align: center;">Valutazioni</p> <p>In merito alle osservazioni svolte da ASSOGESTIONI, si rinvia alle valutazioni svolte con riferimento all'art. 76-bis.</p>	<p style="text-align: center;">PARTE-III TRASPARENZA-E CORRETTEZZA-NELLA COMMERCIALIZZAZIONE-DEI OICR-DI-TERZI</p> <p style="text-align: center;">Art. 77 (nuovo art. 109) (Commercializzazione di OICR di terzi)</p> <p style="text-align: center;">(...)</p> <p>2. Alle società di gestione del risparmio che procedono alla commercializzazione di quote o azioni di OICR di terzi si applicano gli articoli 26, 27, 37, 41, 43, 49, commi 1, 1.bis e 6-bis, 52, 52-bis, 53, 59-bis, comma 1, lettera b), 59-quater, 59-quater.1, 59-quater.2, 59-quater.3, 59-quater.4, 59-quater.5, 59-quater.6, 59-quinquies, 59-sexies, 59-octies, 59-</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>presente regolamento.</p> <p>3.<i>omissis</i>...</p>		<p><i>novies</i>, e <i>63-novies</i> del presente regolamento. Ai fini del presente comma, non si applicano gli articoli 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/565.</p>
<p>LIBRO IV-BIS</p> <p>PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI,</p> <p>CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</p> <p>...</p> <p>PARTE III</p> <p>CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</p> <p>...</p> <p>Art. 77-<i>quinquiesdecies</i></p>		<p>LIBRO IV-BIS (NUOVO LIBRO VI)</p> <p>PROCEDURE, ANCHE DI CONTROLLO INTERNO, PER LA CORRETTA E TRASPARENTE PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI GESTORI,</p> <p>CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORME, TRATTAMENTO DEI RECLAMI, OPERAZIONI PERSONALI, GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE, CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</p> <p>...</p> <p>PARTE III</p> <p>CONSERVAZIONE DELLE REGISTRAZIONI</p> <p>...</p> <p>Art. 77-<i>quinquiesdecies</i> (nuovo art.</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso)</p> <p>1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso è disciplinata dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:</p> <p>a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;</p> <p>b) il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;</p> <p>c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un promotore finanziario, gli elementi identificativi del promotore finanziario, del gestore che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del promotore finanziario del collocatore che ha raccolto l'ordine;</p>	<p style="text-align: center;">123)</p> <p>(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso)</p> <p>1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso è disciplinata dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:</p> <p>a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;</p> <p>b) il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;</p> <p>c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promotore finanziario, gli elementi identificativi del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promotore</p>	<p>(Registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso)</p> <p>1. La registrazione degli ordini di sottoscrizione e rimborso è disciplinata dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 231/2013. I gestori di OICVM registrano le seguenti ulteriori informazioni:</p> <p>a) se trattasi di ordine sottoposto a diritto di recesso;</p> <p>b) il nome o altro elemento di identificazione del cliente, con evidenza dei soggetti alle dipendenze del gestore o, nel caso di ordini pervenuti per il tramite di un intermediario, la denominazione o altro elemento identificativo dell'intermediario medesimo;</p> <p>c) se trattasi di ordine ricevuto per il tramite di un consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promotore finanziario, gli elementi identificativi del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promotore</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
<p>d) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta, l'ora di acquisizione dell'ordine;</p> <p>e) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte del gestore;</p> <p>f) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICVM, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICVM classe o comparto, etc.);</p> <p>g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o rimborso, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e il mezzo di pagamento utilizzato;</p> <p>h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICVM (per le sottoscrizioni) o</p>		<p>finanziarie, del gestore che ha raccolto l'ordine o un codice identificativo del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede premetere finanziarie del collocatore che ha raccolto l'ordine;</p> <p>d) la data in cui è stato impartito l'ordine di sottoscrizione o rimborso e, nel caso di commercializzazione diretta, l'ora di acquisizione dell'ordine;</p> <p>e) la data e l'orario di ricevimento dell'ordine da parte del gestore;</p> <p>f) la tipologia dell'ordine (sottoscrizione, rimborso, inerente a piani di sottoscrizione o di disinvestimento, a servizi collegati alla partecipazione all'OICVM, classe o comparto, a operazioni straordinarie relative all'OICVM classe o comparto, etc.);</p> <p>g) la data di valuta dell'ordine di sottoscrizione o rimborso, ossia il giorno della valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento e il mezzo di</p>

CONSOB

TESTO IN CONSULTAZIONE	OSSERVAZIONI/VALUTAZIONI	NUOVO TESTO
prelevata (per i disinvestimenti).		pagamento utilizzato; h) la data di regolamento (coincidente con il giorno successivo a quello di esecuzione), in cui la liquidità è accreditata nei conti dell'OICVM (per le sottoscrizioni) o prelevata (per i disinvestimenti).

**Delibera n. 20307****Regolamento recante norme di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, "TUF") e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

VISTA la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (di seguito, "MiFID II");

VISTO il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (di seguito, "regolamento MiFIR");

VISTE le disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della citata normativa europea;

VISTA la direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

VISTO il regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;

VISTO, in particolare, il regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;

VISTA, in particolare, la direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di *governance* dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari;



VISTI gli Orientamenti ESMA sulla valutazione delle conoscenze e competenze (22/03/2016 | ESMA/2015/1886 IT);

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, avente ad oggetto “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 36;

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di “*Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016*”, che ha modificato e integrato il TUF al fine di consentire l’adeguamento della normativa nazionale alla richiamata MiFID II e al regolamento MiFIR;

VISTO il regolamento della Consob adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 in materia di intermediari (di seguito “Regolamento intermediari”) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 (di seguito “Regolamento congiunto”) e successive modificazioni;

VISTO il protocollo d’intesa tra la Banca d’Italia e la Consob, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 5-*bis*, del TUF, in data 31 ottobre 2007 e le integrazioni apportate al medesimo con accordo stipulato tra le due autorità in data 15 febbraio 2018, in attuazione dell’articolo 6, comma 2-*bis*, del TUF, limitatamente alle materie indicate al comma 2, lettera *b-bis*, numero 6), del medesimo articolo;

CONSIDERATA la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto Regolamento intermediari alla MiFID II, al regolamento MiFIR, ai relativi atti delegati e alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo n. 129/2017;

CONSIDERATA altresì la necessità di attuare il nuovo riparto di competenze regolamentari tra la Consob e la Banca d’Italia delineato dall’articolo 6, comma 2, lettera *b-bis*, del TUF, come modificato dal citato decreto legislativo n. 129/2017;

CONSIDERATO inoltre che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 129/2017, secondo cui “*le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, continuano ad essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie*”, alcune disposizioni attualmente contenute nel Regolamento congiunto che attengono ad aspetti della disciplina rimessi alla potestà regolamentare della Consob, non sono più applicabili;



CONSIDERATO opportuno, ai fini della trasposizione delle citate fonti europee, procedere ad una abrogazione integrale delle disposizioni contenute nel Regolamento intermediari e alla contestuale adozione di un nuovo Regolamento intermediari;

CONSIDERATA, altresì, l'esigenza di dettare una disciplina transitoria avuto riguardo, in particolare, alle disposizioni relative all'autorizzazione delle SIM e all'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, ai requisiti di conoscenze e competenze dei membri del personale degli intermediari quando prestano la consulenza ai clienti in materia di investimenti o forniscono ai clienti informazioni riguardanti strumenti finanziari, servizi di investimento o servizi accessori e alla disciplina relativa all'albo e all'attività dei consulenti finanziari;

VALUTATE le osservazioni pervenute in risposta ai seguenti documenti di consultazione:

- documento di consultazione concernente le modifiche al Regolamento intermediari relativamente alle disposizioni per la protezione degli investitori e alle competenze e conoscenze richieste al personale degli intermediari, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 6 luglio 2017;
- documento di consultazione concernente le modifiche al Libro VIII del Regolamento intermediari in materia di consulenti finanziari, pubblicato il 28 luglio 2017;
- documento di consultazione relativo alle modifiche al Regolamento intermediari concernenti le procedure di autorizzazione delle SIM e l'ingresso in Italia delle imprese di investimento UE e la disciplina applicabile ai gestori in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 31 luglio 2017;
- documento di consultazione relativo alle modifiche al Regolamento intermediari concernenti l'operatività in Italia delle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II), pubblicato il 19 ottobre 2017;
- documento di consultazione concernente, tra le altre, le modifiche al Regolamento intermediari in attuazione dell'articolo 4-*undecies* del TUF sui sistemi interni di segnalazione delle violazioni, pubblicato il 9 novembre 2017;

SENTITA la Banca d'Italia, ai sensi degli articoli 6, commi 2, 2-*quater* e 2-*quinqües*; 19, commi 3-*ter* e 4-*ter*; 25-*bis*, comma 2; 26, comma 8; 27, commi 3 e 4; 28, comma 4; 30, comma 5; 32, comma 2; 33, comma 2, lettera *f*); 201, comma 12, del TUF e ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 129/2017;

VISTA l'intesa rilasciata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 2-*bis*, del TUF;

DELIBERA:

Art. 1

(Adozione del regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari)

1. È adottato l'allegato regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari.

**Art. 2***(Abrogazioni)*

1. Il regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni, è abrogato, salvo quanto previsto nel successivo articolo 4.
2. Il regolamento di attuazione degli articoli 18-*bis* e 18-*ter* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di consulenti finanziari, adottato con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 e successive modificazioni, è abrogato, salvo quanto previsto nel successivo articolo 4.
3. La comunicazione Consob n. DIN/9073678 del 6 agosto 2009, avente a oggetto la richiesta di chiarimenti in merito agli articoli 37 e 55 del regolamento Consob n. 16190/2007, è abrogata.

Art. 3*(Inapplicabilità di disposizioni del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007)*

1. Gli articoli da 15 a 18, da 23 a 29, 34, 42, da 45 a 49, da 59 a 63 del regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio, adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007, cessano di essere applicati dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1 della presente delibera.

Art. 4*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹ ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Le disposizioni del Libro II del regolamento previsto dall'articolo 1 si applicano anche alle istruttorie in corso alla data dell'entrata in vigore della presente delibera.
3. Fino alla data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari si applicano le disposizioni previste dal Libro VIII, Parte III, del regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni.
4. Fino alla data di avvio di operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari si applicano le disposizioni previste dal Libro VIII, Parte II, del regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, e successive modificazioni.
5. Fino alle date di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari e dell'Organismo di vigilanza e tenuta dello stesso albo resta in vigore il regolamento adottato dalla Consob con propria delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE VICARIO

Anna Genovese

¹ Pubblicata nel S.O. n. 17 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 19.2.2018.

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 2016, N. 254 RELATIVO
ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO**

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

21 LUGLIO 2017

Le risposte alla consultazione dovranno pervenire entro il giorno **22 settembre 2017**, *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato per l’Esterno**,

oppure al seguente indirizzo:

C O N S O B

Divisione Strategie Regolamentari

Via G. B. Martini, n. 3

00198 ROMA

I commenti pervenuti saranno valutati ed elaborati ai fini della revisione regolamentare e pubblicati sul sito *internet* della Consob, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati

1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO EUROPEO DI RIFERIMENTO

1.1 La genesi della normativa

L'introduzione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte della direttiva 2014/95/UE (di seguito anche la “direttiva”), ha avuto lo scopo di armonizzare (anche se con ampi margini di flessibilità) la pubblicazione delle informazioni non finanziarie da parte degli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni (di seguito “EIP rilevanti”) al fine di rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.

Già in precedenza la normativa UE aveva affrontato e regolato il tema della *disclosure* delle informazioni non finanziarie¹, in particolare nell’ambito della quarta direttiva contabile che disciplinava la pubblicazione delle informazioni finanziarie si lasciava alle imprese la facoltà di pubblicare alcune informazioni sugli aspetti ambientali, sociali e di altra natura concernenti la loro attività.

¹ Direttiva 2003/51/CE del 18 giugno 2003.

In Italia tale normativa è stata recepita con il d.lgs. n. 32/2007 che richiede la pubblicazione, nella relazione sulla gestione, di talune informazioni non finanziarie (in particolare, le informazioni in merito ai principali rischi ed incertezze ai quali la società è esposta, agli indicatori di risultato, se del caso, anche non finanziari, pertinenti all'attività specifica della società, e alle informazioni attinenti all'ambiente e al personale).

Col tempo, alcuni Stati Membri hanno introdotto obblighi che sono andati al di là delle disposizioni contenute nella quarta direttiva (Francia e Regno Unito in particolare).

Successivamente, sul tema la Commissione UE ha avviato una approfondita analisi, in particolare sulla diffusione e sull'utilizzo di tali informazioni negli Stati Membri. L'analisi ha riscontrato:

- una carente armonizzazione normativa tra gli Stati e, nel complesso dell'Unione, una ridotta offerta di informazioni non finanziarie, sia dal punto di vista quantitativo (cioè poche imprese forniscono tali informazioni), sia qualitativo (le informazioni fornite sono inadeguate);
- una insistente richiesta di maggiore trasparenza nelle informazioni non finanziarie delle grandi aziende europee da parte della comunità degli investitori [in ragione dell'utilizzo sempre più frequente di elementi ESG (*environmental, social and governance*)] nell'ambito del proprio processo decisionale di investimento di medio-lungo periodo)² nonché da parte degli altri *stakeholders* e dei governi;
- una insufficiente diversità nella composizione dei C.d.A. delle grandi aziende europee.

La Commissione UE ha, infine, rilevato che un approccio strategico al tema della responsabilità sociale di impresa assume sempre più importanza nel lungo termine per la competitività delle imprese europee, riguardando aspetti cruciali per i risultati e la sostenibilità. L'analisi ha infatti evidenziato che le imprese europee che pubblicano informazioni sui risultati finanziari e non finanziari: adottano una prospettiva di più lungo termine nei processi decisionali, sostengono minori costi di finanziamento, attraggono e mantengono personale di talento, hanno migliori *performance*, hanno migliori relazioni con consumatori e *stakeholders*, minori e meno significative interruzioni dell'attività.

Alla luce di quanto sopra la Commissione UE, nella propria comunicazione “*L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia – Insieme per una nuova crescita*” del 13 aprile 2011, aveva segnalato la necessità di portare la trasparenza delle informazioni sociali e ambientali fornite dalle imprese di tutti i settori a un livello elevato e comparabile in tutti gli Stati Membri. Tale necessità è stata ribadita nella comunicazione

² L'insieme delle informazioni non finanziarie, considerato unitamente alle informazioni finanziarie, consente, infatti, di avere, una comprensione integrata e più completa della posizione e delle *performance* di una impresa. Gli investitori analizzano e considerano questa informazione nel proprio processo decisionale di investimento in quanto l'integrazione sistematica dell'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo (ESG: *environmental, social and governance*) nella valutazione delle imprese consente una migliore analisi dei rischi aziendali (e della qualità del sistema di gestione di tali rischi) e, quindi, delle opportunità di investimento.

“Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese” del 25 ottobre 2011.

Successivamente il Parlamento europeo, nelle risoluzioni “*Responsabilità sociale delle imprese: comportamento commerciale trasparente e responsabile e crescita sostenibile*” e “*Responsabilità sociale delle imprese: promuovere gli interessi della società e un cammino verso una ripresa sostenibile e inclusiva*” del 6 febbraio 2013, ha riconosciuto l’importanza della comunicazione, da parte delle imprese, di informazioni sulla sostenibilità, riguardanti ad esempio i fattori sociali e ambientali al fine di individuare i rischi per la sostenibilità e accrescere la fiducia degli investitori e dei consumatori ed ha invitato la Commissione a predisporre una apposita proposta legislativa che prevedesse:

- un’elevata flessibilità di azione al fine di tenere conto della natura multidimensionale della responsabilità sociale delle imprese (RSI) e della diversità delle politiche in materia di RSI applicate dalle imprese;
- la garanzia, nel contempo, di un livello sufficiente di comparabilità per rispondere sia alle esigenze degli investitori e di altri portatori di interesse sia alla necessità di assicurare ai consumatori un facile accesso alle informazioni relative all’impatto delle imprese sulla società.

1.2 La direttiva 2014/95/UE

La direttiva 2014/95/UE, in linea con quanto raccomandato dalle due citate risoluzioni del Parlamento Europeo, ha inteso armonizzare, pur lasciando un’ampia flessibilità d’azione, le modalità di pubblicazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese in modo da garantire un facile accesso a dette informazioni da parte dei consumatori e un livello sufficiente di comparabilità tra le stesse, al fine più generale di rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.

Ai sensi del Considerando 3 della direttiva la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario è: “...fondamentale per gestire la transizione verso un’economia globale sostenibile coniugando redditività a lungo termine, giustizia sociale e protezione dell’ambiente. In tale contesto, la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario contribuisce a misurare, monitorare e gestire i risultati delle imprese e il relativo impatto sulla società...”. Inoltre, è da considerare che “...l’accesso degli investitori alle informazioni di carattere non finanziario è un passo verso il conseguimento dell’obiettivo di creare entro il 2020 incentivi di mercato e incentivi politici che ricompensino gli investimenti in efficienza realizzati dalle imprese nel quadro della tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” (cfr. considerando 12 della direttiva).

Pertanto, la direttiva 2014/95/UE, modificando la direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio, ha introdotto un nuovo obbligo, per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come “enti di

interesse pubblico” di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario “*contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività*” (cfr. nuovo articolo 19-bis, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE).

In particolare, ai sensi della direttiva, la dichiarazione deve contenere, oltre a una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa, informazioni sulle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, con riguardo anche al risultato di tali politiche, ai principali rischi connessi a tali aspetti nonché agli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Nel caso in cui l'impresa non adotti particolari politiche nelle materie sopra indicate, viene previsto l'obbligo di fornire “*una spiegazione chiara e articolata*” di questa scelta (c.d. “*comply or explain*”).

La direttiva affida altresì al revisore legale del bilancio un ruolo di verifica sull'adempimento dell'obbligo di rendere la dichiarazione non finanziaria, lasciando comunque agli Stati membri la possibilità di prevedere che “*un fornitore di servizi indipendenti*” verifichi le informazioni contenute nella dichiarazione non finanziaria.

La direttiva ha inoltre ampliato le informazioni da inserire nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevedendo di inserire una dichiarazione sulle politiche adottate dalle società in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo per garantire la diversità in termini di genere, professionalità, specificando anche gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 254/2016

In attuazione della legge di delega comunitaria 9 luglio 2015, n. 114, il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, ha introdotto nuovi obblighi di trasparenza in linea con le disposizioni comunitarie sopra richiamate, provvedendo sia a specificare la portata di tali obblighi (ambito soggettivo di applicazione dei nuovi obblighi, contenuto e modalità di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria, responsabilità degli organi sociali e del revisore legale nel processo di redazione e verifica della dichiarazione) sia ad attuare le specifiche opzioni normative rimesse agli Stati membri.

Di seguito, si rappresentano brevemente i tratti salienti della nuova disciplina introdotta dal decreto, della quale possono fin d'ora rilevarsi due scelte di fondo operate dal legislatore: garantire gli opportuni livelli di flessibilità nell'applicazione della disciplina, in linea con le esigenze delle imprese e la natura stessa delle materie trattate nella dichiarazione non finanziaria

e prevedere un adeguato sistema di controllo sulla disciplina al fine di aumentare l'affidabilità dell'informativa di carattere non finanziario.

2.1 Ambito soggettivo di applicazione

Il nuovo regime di trasparenza introdotto dal d.lgs. n. 254/2016 si sostanzia nell'obbligo per le imprese di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una dichiarazione “di carattere non finanziario” (di seguito la “DNF”) che copra, “nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, ... i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa...” (art. 3, comma 1).

I soggetti tenuti all'obbligo di pubblicazione della DNF sono solo gli enti di interesse pubblico, come definiti dall'art. 16 del d.lgs. n. 39/2010, che superino taluni requisiti dimensionali (ex art. 2, comma 1; “enti di interesse pubblico rilevanti” o “EIPR”), ossia che: *i*) abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e *ii*) alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- un totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di Euro;
- un totale dei ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40 milioni di Euro.

Al riguardo, va ricordato che, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2010, rientrano nella definizione di “ente di interesse pubblico” le banche, le assicurazioni e le imprese di riassicurazione nonché le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o dell'Unione Europea: pertanto, dal combinato disposto delle diverse definizioni richiamate sono tenute all'obbligo di pubblicazione della DNF non solo le società italiane emittenti azioni quotate, ma anche quelle che emettono obbligazioni od altri titoli di debito ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati europei³.

2.2 Contenuto della DNF

Al fine di adempiere l'obbligo di portata generale sopra riportato (“la dichiarazione ... nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta ... copre i temi ... che sono rilevanti tenuto

³ La definizione di “valori mobiliari” è contenuta nel TUF all'art.1, comma 1-bis: “Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure”.

conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa”), l’art. 3, comma 1, del decreto fornisce alcune indicazioni ulteriori che consentono di individuare il contenuto necessario della DNF.

In primo luogo, sono indicati gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell’attività di impresa, che consistono “*almeno*” nella descrizione: *i*) dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività di impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; *ii*) del modello organizzativo e gestionale dell’impresa, compresi i modelli aziendali di prevenzione dei reati adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, che siano rilevanti nella gestione dei temi socio-ambientali indicati dal decreto; *iii*) delle politiche praticate dall’impresa per la gestione degli impatti dell’attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall’attuazione di tali politiche [art. 3, comma 1, lettere da *a*) a *c*)].

In secondo luogo, è espressamente previsto un criterio di rilevanza – o di “materialità” – in base al quale selezionare le informazioni da fornire nella DNF con riguardo a tutti i profili prima richiamati: difatti, la descrizione dell’attività di impresa, dei rischi, delle politiche e dei suoi impatti sui temi socio-ambientali va fatta solo con riferimento a quei temi “*che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa*”⁴.

Tutte le informazioni sopra riportate devono essere fornite applicando le metodologie e i principi dello “*standard di rendicontazione*” adottato dall’impresa. Con riguardo all’individuazione e alla scelta da parte della società di tali *standard*, va rilevato che la nozione che il legislatore ne dà all’art. 1, comma 1, lett. *f*), del decreto restringe il novero degli *standard* utilizzati a quelli “*emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica o privata, funzionali, in tutto o in parte, ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria*” previsti dal decreto⁵. La società può anche adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, fornendo in tal caso una “*chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione*” (art. 3, comma 4). Tuttavia, va evidenziato che per “*metodologia autonoma di rendicontazione*” il legislatore ha inteso richiamare esclusivamente la possibilità di combinare “*uno o più standard di rendicontazione*”, come sopra definiti, e

⁴ Ciò significa che anche gli elementi indicati nel comma 2 dell’art. 3, che esplicitano più chiaramente alcune delle informazioni ritenute generalmente più significative nella descrizione degli impatti non finanziari di un’impresa (in particolare, utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra fonti rinnovabili e non rinnovabili, impiego di risorse idriche, emissioni di gas ad effetto serra, aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, il rispetto dei diritti umani e le misure adottate per prevenirne le violazioni, la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva) vanno fornite solo nella misura in cui tali indicazioni risultino significative alla luce dell’attività svolta dall’impresa e delle sue caratteristiche e, quindi, dei temi socio-ambientali sui quali la stessa può avere un impatto rilevante.

⁵ Molti degli *standard* di rendicontazione rientranti in tale nozione erano già indicati in via esemplificativa nella direttiva 2014/95/UE, Considerando 9 (“*Nel fornire tali informazioni, le imprese che sono soggette alla presente direttiva possono basarsi su standard nazionali, su standard unionali, quale il sistema di ecogestione e audit (EMAS), o su standard internazionali, quali il Patto mondiale (Global Compact) delle Nazioni Unite, i principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite (Guiding Principles on Business and Human Rights) in attuazione del quadro di riferimento «Proteggere, Rispettare e Rimediare» («Protect, Respect and Remedy» Framework), gli orientamenti dell’OCSE per le imprese multinazionali, la norma ISO 26000 dell’Organizzazione internazionale per la normazione, la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro, la Global Reporting Initiative o altri standard internazionali riconosciuti*”).

“ulteriori principi, criteri ed indicatori di prestazione, autonomamente individuati ed integrativi rispetto a quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati” [art. 1, comma 1, lett. g)].

In linea con il principio del *“comply or explain”*, enunciato dalla stessa direttiva 2014/95/UE, l’art. 3, comma 6, prevede che qualora l’EIPR non adotti specifiche politiche in relazione ad una delle tematiche socio-ambientali ritenute rilevanti, nella DNF dovranno essere indicate, per ciascuno degli ambiti, le motivazioni di tale scelta in maniera chiara e articolata⁶.

2.3 Responsabilità e compiti di verifica e vigilanza della DNF

Il decreto si preoccupa anche di specificare come i nuovi obblighi in materia di informativa non finanziaria incidano nel sistema delle competenze endosocietarie. L’art. 3, comma 7, afferma che *“la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dal ... decreto ... compete agli amministratori”*, mentre l’organo di controllo, *“nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall’ordinamento”*, è chiamato a vigilare *“sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel ... decreto e ne riferisce nella relazione annuale all’assemblea”*⁷.

Il sistema di competenze e controlli così delineato non presenta caratteristiche diverse o innovative rispetto alle regole e ai principi generali che presiedono alla ripartizione delle attribuzioni tra l’organo di amministrazione (art. 2381-bis c.c.) e l’organo di controllo interno (art. 2403 c.c. e art. 149 del TUF per le società con azioni quotate), regole e principi che, anzi, devono intendersi integralmente richiamati e applicabili anche nell’ambito della predisposizione, pubblicazione e vigilanza dell’informativa non finanziaria.

Ciò consente di osservare, in primo luogo, come nessuna ulteriore competenza o ipotesi di *voice* sia stata introdotta dal legislatore per l’assemblea dei soci, sebbene i termini e le modalità di pubblicazione della DNF (art. 5) – come si dirà più avanti – collochino chiaramente anche l’informativa di carattere non finanziario nell’insieme più ampio della documentazione preassembleare, tipicamente destinata a informare prima i soci e poi il mercato⁸. Pertanto, alla

⁶ Ulteriori omissioni nella DNF sono espressamente previste dal decreto (art. 3, comma 8) con riguardo al caso di operazioni in corso di negoziazione, se la divulgazione delle informazioni ad esse relative è idonea a compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa, purché se ne faccia comunque menzione nella dichiarazione. L’omissione non è consentita se ciò può *“pregiudicare una comprensione corretta ed equilibrata dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati e della sua situazione, nonché gli impatti prodotti dalla sua attività”* in relazione agli ambiti oggetto della dichiarazione di carattere non finanziario.

⁷ Il comma 8 dell’art. 3 prevede anche che l’organo di controllo debba essere sentito nei casi eccezionali nei quali, previa deliberazione motivata dell’organo di amministrazione, nella dichiarazione di carattere non finanziario siano omesse *“...le informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione, qualora la loro divulgazione possa compromettere gravemente la posizione commerciale dell’impresa”*.

⁸ E’ ciò che accade, peraltro, anche con altre relazioni informative messe a disposizione dei soci in occasione dell’assemblea annuale di bilancio ma sulle quali l’assemblea non vota: si pensi, ad esempio, alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall’art. 123-bis del TUF.

luce delle norme di diritto comune in materia di competenza assembleare (art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), deve ritenersi che gli EIPR non dovranno sottoporre la DNF al voto dell'assemblea⁹.

In secondo luogo, va osservato come i medesimi criteri e principi in base ai quali viene delineato, in particolare, il ruolo di vigilanza del collegio sindacale sulla gestione societaria risultano applicabili allo stesso fine in tale nuovo ambito. In particolare, i compiti di vigilanza posti, nella materia in argomento, in capo al collegio sindacale sono determinati dalla riconduzione degli stessi *“nell’ambito dello svolgimento delle funzioni attribuite a detto organo dalle norme generali dell’ordinamento”*, e quindi in particolare dall’art. 2403 c.c. e dall’art. 149 del TUF per i sindaci di società quotate.

Come è noto, alla luce soprattutto del ruolo di vertice nel sistema complessivo dei controlli societari che il collegio sindacale è andato assumendo, tali funzioni si esplicano nella verifica della correttezza e della regolarità della gestione societaria messa in atto dagli amministratori, avendo riguardo al rispetto della legge e dell’atto costitutivo, al rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché all’adeguatezza della struttura amministrativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della società, tanto nelle società quotate che in quelle non quotate.

Anche nell’ambito della disciplina sulla rendicontazione non finanziaria, i compiti di vigilanza del collegio sindacale non sembrano discostarsi da quanto sopra illustrato. In particolare, sarà compito dei sindaci vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge previste in materia (ad esempio, modalità e tempistiche di pubblicazione della DNF, ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, rispetto del principio *comply or explain* in tema di politiche attuate) nonché sull’adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e di rendicontazione e controllo predisposto dall’EIPR al fine di consentire una corretta e completa rappresentazione nella DNF dell’attività di impresa, dei suoi risultati e dei suoi impatti con riguardo ai temi di natura non finanziaria richiamati dall’art. 3, comma 1, del decreto (ambientali, sociali, rispetto dei diritti umani, ecc.).

Sotto quest’ultimo profilo, in particolare, considerato che la corretta predisposizione della DNF rappresenta, come sopra detto, l’esito di un elaborato processo di valutazione, che consenta, in base al principio di materialità, di individuare le informazioni necessarie ad assicurare la comprensione dell’attività dell’impresa e dei suoi impatti sui temi non finanziari indicati dal decreto, anche le funzioni di controllo attribuite al collegio sindacale sulla conformità alla legge della DNF e la sua completezza si sostanziano principalmente in un’attività di vigilanza sull’adeguatezza di tutte le procedure, i processi e le strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario.

⁹ Ugualmente, le norme del decreto citate nel testo non sembrano configurare un ruolo o competenze per il dirigente preposto *ex art. 154-bis* del TUF sulla predisposizione della DNF.

In materia di controlli, va infine segnalato che l'art. 3, comma 10, introduce specifici compiti di verifica della DNF anche per il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio, il quale “*verifica l'avvenuta predisposizione da parte degli amministratori della dichiarazione*” ed esprime “*un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite rispetto a quanto richiesto dal ... decreto ... e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità*” di rendicontazione utilizzate. L'incarico da ultimo descritto può anche essere affidato a un altro soggetto comunque abilitato allo svolgimento della revisione legale, diverso da quello incaricato della revisione legale del bilancio.

2.4 Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario

Gli EIPR che siano “*società madri*”¹⁰ di un gruppo di grandi dimensioni devono pubblicare una dichiarazione consolidata di carattere non finanziario (art. 4).

La norma in esame si limita a prevedere che la DNF consolidata comprende i dati della società madre e delle società figlie consolidate integralmente “*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta*”, richiamando poi l'integrale applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 3, quindi anche ai fini dell'individuazione del contenuto obbligatorio della DNF consolidata e la stessa determinazione del perimetro di consolidamento.

Speculare all'obbligo per la società madri di pubblicare la DNF consolidata è la previsione che esonera un EIPR dall'obbligo di redigere la DNF individuale o consolidata quando tale ente (e le sue società figlie) sono ricomprese nella DNF consolidata redatta da altra società madre o da una società madre europea (soggetta al diritto di altro Stato membro) che redige comunque la dichiarazione (art. 6).

2.5 Modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario

Con riguardo alle modalità di pubblicazione, l'art. 5 del decreto prevede che la DNF, individuale o consolidata, possa:

- i) essere inserita in una specifica sezione della relazione sulla gestione, sezione che dovrà essere espressamente “*contrassegnata*” in tal senso: in questo caso, tanto le procedure e i termini di approvazione quanto le modalità di pubblicazione e deposito della DNF coincideranno con quelle già previste da altre norme di legge ai fini dell'approvazione e pubblicazione della relazione sulla gestione. Detti termini, modalità e procedure potranno ovviamente differire a seconda della tipologia di EIPR tenuto alla redazione della DNF¹¹; o

¹⁰ E' definita “*società madre*”, ai sensi del decreto, l'EIPR che sia anche “*tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, o alla redazione del bilancio consolidato secondo principi contabili internazionali...*”.

¹¹ Si rammenta, in particolare, che per le società quotate i termini di pubblicazione della relazione sulla gestione sono definiti dall'art. 154-ter del TUF, in base al quale detta relazione va pubblicata, con le modalità ivi indicate, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento e che tra la pubblicazione della relazione e la data dell'assemblea annuale di bilancio devono intercorrere non meno di 21 giorni. Per le società non quotate,

ii) essere contenuta in una relazione distinta, fermo restando l'obbligo di contrassegnarla comunque con la dicitura di dichiarazione di carattere non finanziario: in tal caso è proprio l'art. 5 a prevedere che anche la relazione distinta debba essere approvata dal consiglio di amministrazione dell'EIPR e ad assicurare che la stessa sia messa a disposizione dell'organo di controllo e della società di revisione negli stessi termini in cui la società consegna il progetto di bilancio agli organi di controllo, in modo da consentire lo svolgimento delle funzioni di verifica ad essi attribuite dal decreto¹². In ogni caso, anche la relazione distinta deve essere pubblicata nel registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini sopra richiamati.

In un'ottica di economicità degli adempimenti imposti dal decreto, ma anche al fine di promuovere una migliore fruibilità delle informazioni non finanziarie oggetto di pubblicazione, l'art. 5, comma 2, consente pure che la specifica sezione della relazione sulla gestione deputata a contenere la DNF possa anche indicare *“le altre sezioni della relazione sulla gestione ovvero le altre relazioni previste da norme di legge, ivi compresa la relazione distinta [sopra detta sub ii)] dove reperire le informazioni richieste, indicando altresì la sezione del sito internet ... dove queste sono pubblicate”*. La facoltà appena richiamata è finalizzata a evitare che i nuovi obblighi di trasparenza sui temi non finanziari si traducano nell'onere di produrre nuova e copiosa documentazione contenente, tuttavia, informazioni eventualmente già rese altrove in virtù di altri obblighi informativi in vigore, riducendo peraltro la fruibilità dell'informazione richiesta dalle norme del decreto. In tal senso, la possibilità di completare la DNF tramite la tecnica dell'*incorporation by reference*, anche con l'utilizzo di canali di comunicazione digitali (sito internet), appare certamente una modalità idonea a garantire tale obiettivo.

D'altra parte, va pure rilevato come la facoltà di rinviare ad altre fonti informative (altre sezioni della relazione sulla gestione, altre relazioni pubblicate ai sensi di norme di legge o sito internet) al fine di integrare e completare la DNF deve ritenersi compatibile con il dettato del decreto solo nella misura in cui realizzi l'obiettivo sopra detto di economicità e fruibilità dell'informazione obbligatoria. Sarebbe, pertanto, da ritenere escluso dalle disposizioni del decreto un ricorso alla tecnica del rimando ad altre fonti realizzato in misura tale da ridurre a tal punto il contenuto della DNF da impedire quella comprensione organica dell'attività dell'impresa, dei rischi e dei suoi impatti sui temi non finanziari rilevanti richiesta dall'art. 3. Come pure escluso deve ritenersi il rinvio ad altre fonti nelle quali siano collocate informazioni non finanziarie senza, tuttavia, seguire alcun criterio di attinenza logica tra “contenitore” e “contenuto” che assicuri comprensione e reperibilità delle informazioni fornite (ad esempio, non sembra ritenersi compatibile con detta facoltà indicare che le informazioni sulle politiche in materia di rispetto dei diritti umani praticate dalla società sono reperibili nella Relazione sugli assetti proprietari e il

invece, i termini per la trasmissione della relazione sulla gestione al collegio sindacale ed al revisore legale (30 giorni prima della data dell'assemblea) nonché per il successivo deposito della stessa presso la sede sociale della relazione sulla gestione (almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea) sono stabiliti dall'art. 2428 c.c., mentre l'art. 2435 c.c. prevede che il deposito del bilancio presso il registro delle imprese, con allegata la relazione sulla gestione, debba avvenire entro 30 giorni dalla data della delibera assembleare che lo ha approvato.

¹² In tal caso, si segnala altresì che la relazione sulla gestione dovrà comunque contenere le informazioni richieste dall'art. 2428 c.c. [art. 5, comma 1, lett. a)].

governo societario prevista dall'art. 123-*bis* del TUF o nella Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-*ter* del TUF).

2.6. Dichiarazione volontaria di carattere non finanziario

Al fine di promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e le politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari anche da parte delle imprese non incluse nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto, l'art. 7 prevede che anche soggetti diversi dagli EIPR possano, in via volontaria, pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, apponendo sulla dichiarazione la "dicitura di conformità" della medesima, qualora la stessa sia redatta attenendosi alle disposizioni del decreto, in particolare con riguardo all'attestazione del soggetto incaricato della revisione ai sensi dell'art. 3, comma 10.

Le imprese che non superano determinati parametri dimensionali (più di 250 dipendenti, totale stato patrimoniale superiore a 20 mln e totale ricavi netti superiore a 40 mln) e che redigono la dichiarazione di carattere non finanziario possono derogare all'obbligo di sottoporla a verifica di conformità del revisore, a condizione che la dichiarazione indichi chiaramente il mancato assoggettamento della stessa al controllo del revisore.

2.7 Sanzioni

Il decreto prevede anche un articolato regime sanzionatorio di natura amministrativa (art. 8), in linea con le indicazioni del legislatore comunitario affinché gli Stati membri assicurino "*che siano poste in essere procedure nazionali efficaci per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla presente direttiva*" (cfr. Considerando 10).

Sono al riguardo previste diverse fattispecie sanzionatorie la cui sanzione pecuniaria risulta parzialmente commisurata alla gravità della condotta oltre che alla natura obbligatoria o volontaria della DNF pubblicata in relazione alla quale siano state commesse le condotte incriminate. Si va dalla sanzione per il mancato deposito della DNF, al deposito oltre i termini di legge, all'omessa allegazione dell'attestazione del revisore legale, alle fattispecie ancora più gravi della dichiarazione redatta in maniera non conforme alle disposizioni del decreto o che contenga omissioni o fatti materiali non rispondenti al vero.

Il legislatore ha individuato nella Consob il soggetto deputato a vigilare sul rispetto della disciplina in esame e ad applicare le sanzioni amministrative sopra brevemente richiamate (art. 9), per l'accertamento e l'irrogazione delle quali sono difatti richiamate le norme sul procedimento sanzionatorio previste nel TUF (art. 8, comma 6).

Al fine di assolvere ai compiti ad essa attribuiti in materia di informativa non finanziaria, il decreto ha provveduto ad attribuire alla Consob i necessari poteri di vigilanza istruttoria (art. 9, comma 3, che richiama l'applicazione dell'art. 115 del TUF e dell'art. 22 del d.lgs. n. 39/2010),

applicabili in particolare nei confronti di quegli EIPR estranei al tradizionale perimetro dei soggetti vigilati dall’Autorità, ossia anche nei confronti di società non quotate o non abilitate allo svolgimento di servizi di investimento.

Oltre ai poteri sanzionatori sopra richiamati, il decreto ha inoltre attribuito alla Consob il potere di richiedere, “*in caso di dichiarazione incompleta o non conforme agli articoli 3 e 4*” che siano pubblicate “*le necessarie modifiche o integrazioni e fissarne il termine per l’adeguamento*”, al fine di ristabilire la correttezza e la completezza delle informazioni non finanziarie pubblicate. In caso di mancato adeguamento troveranno applicazione le misure sanzionatorie previste dall’art. 8.

3. LE PRINCIPALI ESPERIENZE EUROPEE

Di seguito si rappresentano in estrema sintesi le esperienze dei principali Stati Membri sulla tematica della rendicontazione delle informazioni non finanziarie, esperienze sviluppate sia in virtù dell’intervenuto recepimento della direttiva 2014/95/UE, sia in ragione di normative preesistenti, come è il caso della Francia.

3.1 Francia

In Francia già da molto tempo (e ben prima dell’emanazione della direttiva 2014/95/UE) sussiste per le società quotate l’obbligo di rendicontare e rappresentare le informazioni non finanziarie nella relazione sulla gestione (*rapport de gestion*).¹³ Dalla legge “*Grenelle II*” del 2010, a partire dagli esercizi successivi al 31 dicembre 2011, è stato introdotto infatti anche l’obbligo di richiedere una asseverazione delle informazioni non finanziarie fornite da parte di un soggetto terzo indipendente. Tali obblighi sono stati successivamente estesi anche ad altre imprese.

La Francia presenta una normativa in materia che è una delle più avanzate nella UE. Pertanto, in ragione della normativa già in vigore, ha dichiarato un’attuazione parziale della direttiva 2014/95/UE. Il processo di recepimento della direttiva risulta ad oggi ancora in fase di completamento.

¹³ La Francia ha introdotto la prima normativa sul reporting in tema ambientale e sociale nel 2001 con la legge 2001-420 del 15 marzo 2001 (la NRE – *Nouvelles Régulations Economiques*) che richiedeva alle società quotate di fornire nella relazione annuale le misure assunte in merito all’impatto ambientale e sociale delle loro attività. Successivamente, nel 2009 è stata approvata una nuova legge la 2009-967 del 3 agosto 2009 (la *Grenelle I*) e, quindi, la legge 2010-788 del 12 luglio 2010, (la *Grenelle II*). In particolare tale ultima normativa ha introdotto un nuovo sistema di regole di reporting. Il relativo decreto di attuazione è stato pubblicato il 26 aprile 2012. La legge ha ampliato il novero delle società obbligate alla rendicontazione non finanziaria, quello delle tematiche sulle quali le società è chiamata a fornire informazioni (circa 42 temi che possono suddividersi in tre filoni fondamentali: sociale, ambiente, sviluppo sostenibile), nonché la consistenza e la qualità del reporting. Nel caso in cui le società utilizzino standard di riferimento devono darne i principali riferimenti. Le società sono tenute a fornire i principali indicatori relativamente alle citate tematiche. E’ introdotto il principio del “*comply or explain*” nonché l’obbligo di acquisire una opinion sulle informazioni rese da parte di un organismo terzo indipendente che si deve pronunciare anche sull’applicazione del principio del “*comply or explain*”, in particolare sulle omissioni operate e sulle relative spiegazioni fornite in merito alle omissioni.

Sulla base del contenuto del *Projet d'Ordonnance* concernente la trasposizione delle disposizioni della direttiva nell'ordinamento nazionale e della bozza di *Decret* per l'applicazione della suddetta *Ordonnance* si rileva che:

- i soggetti obbligati alla redazione e pubblicazione della *Déclaration* costituiscono un novero più ampio di quello delineato dal d.lgs. n. 254/2016 in quanto comprende, oltre agli Enti di interesse pubblico “rilevanti”, anche le società non quotate che presentano un ammontare del totale attivo superiore a 100 milioni di euro o un volume d'affari superiore a 100 milioni ed un numero medio di dipendenti impiegato durante l'anno di 500.
- la dichiarazione in questione deve essere inserita nella relazione sulla gestione e pertanto ne segue le forme di pubblicità e di deposito per l'assemblea dei soci: non sembrerebbero quindi essere stati previsti ulteriori “contenitori” nei quali le società possano decidere di inserire la dichiarazione, né la dichiarazione può costituire una relazione distinta;
- la dichiarazione è messa a disposizione del pubblico sul sito internet della società; le società obbligate ad aggiungere alla relazione sulla gestione la *Déclaration* sono esentate dal fornire le informazioni non finanziarie richieste per la relazione sulla gestione;
- riguardo alla verifica delle informazioni non finanziarie non sembra vi siano sostanziali modifiche rispetto a quanto attualmente previsto e pertanto l'asseverazione deve avere ad oggetto, tanto la predisposizione di tutte le informazioni richieste dalla legge, quanto l'attendibilità delle medesime ed è effettuata da un organismo terzo indipendente (*organisme tiers indépendant* - OTI) accreditato presso il COFRAC (*Comité français d'accréditation*) nominato dal CEO o dal presidente del consiglio di amministrazione per un periodo non superiore ai sei anni¹⁴.

¹⁴ L'*opinion* dell'OTI (organismo terzo indipendente) è trasmessa all'assemblea degli azionisti o dei soci contestualmente alla relazione sulla gestione (*rapport de gestion*). In particolare, il rapporto dell'OTI è sostanzialmente suddiviso in due parti:

- l'"*Attestation de présence des informations RSE*" concerne l'attestazione che le informazioni richieste dalla legge sono tutte presenti nella relazione sulla gestione; nel caso di omissione di alcune informazioni (consentite, ma nell'ambito di applicazione del principio del "*comply or explain*") l'organismo terzo indipendente incaricato della verifica si deve pronunciare sulle omissioni operate e sull'adeguatezza delle spiegazioni fornite in merito a tali omissioni;

- l'"*Avis motivé sur la sincérité des informations RSE*" concerne la verifica in merito all'attendibilità delle informazioni rese che solitamente è costituita dalle conclusioni derivanti da una *limited assurance*.

L'attività dell'OIT è svolta riguardo al primo giudizio secondo i principi professionali applicabili in Francia e secondo l'*Arreté* del 13 Maggio 2013, mentre ai fini dell'*opinion* espressa nell'"*Avis motivé sur la sincérité des informations RSE*" secondo il principio ISAE 3000.

Da una breve ricognizione effettuata è emerso che, oltre al *limited assurance engagement* ed al *reasonable assurance engagement*, è praticata anche una forma “mista” di *assurance*, costituita da una *limited assurance* di carattere generale sulle informazioni non finanziarie e da una *reasonable assurance* relativamente all'asseverazione dei *Key performance indicators* (KPI's).

3.2 Regno Unito

Il Regno Unito, come la Francia, ha da tempo introdotto nel proprio ordinamento l'obbligo di rendicontazione non finanziaria. Ha, inoltre, già dichiarato il completo recepimento della direttiva.

Dall'analisi svolta sulla normativa introdotta, risulta che la dichiarazione¹⁵ deve essere inserita nello *strategic report*¹⁶ che è un documento introdotto nel *Companies Act* nel 2013 che deve essere redatto (con esenzione in specifici casi per le piccole imprese) dal consiglio di amministrazione per ciascun esercizio e fa parte della documentazione annuale di bilancio ("*annual accounts and reports*"). Dalla redazione della dichiarazione sono esentate le PMI.

Il Regno Unito non prevede un obbligo di asseverazione esterna indipendente delle informazioni non finanziarie; tuttavia, dispone che i revisori, nello svolgimento dell'attività di revisione legale del bilancio, devono considerare, sulla base delle informazioni acquisite nel corso di tale attività, se:

- l'informazione resa nello *strategic report* è coerente con il bilancio;
- lo *strategic report* è stato redatto in conformità alle norme applicabili;
- alla luce della conoscenza e della comprensione dell'impresa e del suo ambiente, acquisita nel corso dell'*audit*, hanno individuato errori significativi e, nel caso, ne devono indicare la natura.¹⁷

¹⁵ Companies Act 2006: "*Non-financial information statement (1) A strategic report of a company must include a non-financial information statement if the company was at any time within the financial year to which the report relates a traded company, a banking company, an authorised insurance company, or a company carrying on insurance market activity. If the company's strategic report is a group strategic report, the non-financial information statement to be included in the report under subsection (1) must be a consolidated statement (a "group non-financial information statement") relating to the undertakings included in the consolidation" ... (4) Subsection (1) does not apply if:*

a) where the company was not a parent company in that financial year, the company had no more than 500 employees in that financial year, or

b) where the company was a parent company at any time within that financial year, the aggregate number of employees for a group headed by that company in that financial year was no more than 500".

¹⁶ Companies Act 2006: "*The purpose of the strategic report is to inform members of the company and help them assess how the directors have performed their duty under section 172 (duty to promote the success of the company)".*

¹⁷ Companies Act 2006: "*Auditor's report on strategic report and on directors' report, (1) In his report on the company's annual accounts, the auditor must*

a) state whether, in his opinion, based on the work undertaken in the course of the audit:

-the information given in the strategic report (if any) and the directors' report for the financial year for which the accounts are prepared is consistent with those accounts, and

-any such strategic report and the directors' report have been prepared in accordance with applicable legal requirements.

b) state whether, in the light of the knowledge and understanding of the company and its environment obtained in the course of the audit, he has identified material misstatements in the strategic report (if any) and the directors' report, and

c) if applicable, give an indication of the nature of each of the misstatements referred to in paragraph (b).

Le verifiche sopra descritte sono quindi le stesse che i revisori sono tenuti ad effettuare con riguardo alla relazione sulla gestione, nell'ambito della revisione legale del bilancio.

3.3 Germania

La Germania presenta un'importante tradizione di rendicontazione volontaria delle informazioni finanziarie. Il recepimento della direttiva è intervenuto lo scorso aprile 2017.

La Germania non sembra aver previsto un obbligo di verifica delle informazioni finanziarie contenute nella dichiarazione di carattere non finanziario. Tuttavia, le eventuali irregolarità riscontrate riguardo a tale dichiarazione sembrerebbero sanzionate alla stessa stregua delle violazioni compiute riguardo alla documentazione societaria finanziaria.

La Germania, rispetto alla Francia e al Regno Unito, ha recepito nel proprio ordinamento l'opzione prevista dall'art. 19, par. 4, della direttiva 2013/34/UE. Ha, quindi, esentato gli enti di interesse pubblico dall'obbligo di inserire nella relazione sulla gestione (*Lagebericht*) la dichiarazione sempre che tali enti:

- redigano una relazione non finanziaria separata e tale relazione soddisfi i requisiti sostanziali richiesti per la redazione della dichiarazione;
- la relazione separata sia posta a disposizione del pubblico, unitamente alla relazione sulla gestione, o sia pubblicata (e per almeno dieci anni) sul sito internet della società, entro e non oltre i quattro mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio;
- la relazione sulla gestione menzioni la suddetta relazione separata nonché il sito sul quale essa è pubblicata.

4. IL QUADRO NAZIONALE

Molte imprese nazionali (tra cui numerose società quotate) già forniscono su base volontaria informazioni di carattere non finanziario, alcune di esse pubblicandole sul proprio sito, altre predisponendo un apposito documento annuale di informazione non finanziaria (i cosiddetti bilanci di sostenibilità o "sociali", oppure i "bilanci integrati").

Le principali ragioni alla base di tale *reporting* volontario sono da individuarsi, secondo alcune ricerche, nell'interesse da parte delle società sia di rafforzare la propria immagine e reputazione, di avere migliori relazioni con le autorità pubbliche, di attrarre e mantenere i propri dipendenti, sia di risultare più attrattive nei confronti dei portatori di capitale, in particolare, degli investitori anche istituzionali a medio lungo termine.

Il Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana relativo alle società italiane con azioni quotate, nel commento ai principi ed ai criteri applicativi di cui all'art. 4 "*Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione*" ha previsto che sia valutata dal C.d.A. delle

società del FTSE-MIB “...l’opportunità di costituire un apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all’esercizio dell’attività dell’impresa ed alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder; ovvero, in alternativa, il consiglio valuta di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri comitati”.

Il London Stock Exchange Group, nello scorso febbraio, ha presentato in materia una guida: “**Revealing the full picture**” - “Guidance for issuers on the integration of ESG into investor reporting and communication”. Nell’introduzione alla *Guidance* Xavier R. Rolet, CEO del LSE Group, ha precisato che “...This ESG guide is an important new tool to encourage and assist issuers in providing ESG information that investors can use to inform their engagement with companies and their investment decisions. I hope this report helps improve transparency and disclosure in this increasingly important area.”

5. DESCRIZIONE E ANALISI DI IMPATTO PRELIMINARE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI POSTE IN CONSULTAZIONE

L’art. 9 del decreto prevede che la Consob disciplini con regolamento (sentite Banca d’Italia e IVASS per i profili di competenza relativi ai soggetti da esse vigilati):

a.1) le modalità di trasmissione diretta alla Consob della dichiarazione di carattere non finanziario da parte:

- 1) degli EIPR;
- 2) dei soggetti che abbiano redatto su base volontaria dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie (art. 7);

a.2) le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario rispetto a quelle indicate all’art. 5 del decreto (pubblicazione nel registro delle imprese) nonché delle necessarie informazioni modificative o integrative della dichiarazione in parola che sono richieste dalla Consob (ai sensi del comma 2 dell’art. 9) in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;

b) le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle dichiarazioni di carattere non finanziario, anche con riferimento ai poteri conferiti ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 9;

c) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell’incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

5.1 Trasmissione di informazioni alla Consob

Per quanto riguarda l'attuazione della delega regolamentare di cui al punto *a.1*), l'articolo 3 del regolamento posto in consultazione prevede un regime diversificato di trasmissione diretta alla Consob della DNF a seconda che la società che redige la dichiarazione sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Nel primo caso, infatti, l'articolo 65-*septies* del regolamento emittenti prevede esplicitamente al comma 3 che le informazioni trasmesse dagli emittenti valori mobiliari quotati mediante collegamento con i meccanismi di stoccaggio autorizzato si intendono trasmesse anche alla Consob.

Pertanto, al fine di ridurre al minimo gli oneri per gli emittenti quotati, l'adempimento della trasmissione della dichiarazione (sia essa inserita nella relazione sulla gestione, ovvero in una relazione distinta) nei confronti della Consob deve considerarsi assolto con l'invio del documento (corredato dell'attestazione di conformità) al meccanismo di stoccaggio senza prevedere un ulteriore separato invio del documento alla Consob. Analogo trattamento, sempre in un'ottica di riduzione degli oneri di *compliance*, si è inteso prevedere per le società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, per le quali il regolamento emittenti prevede una specifica disciplina della diffusione delle informazioni societarie.

Per le altre società è previsto invece un invio diretto alla Consob della dichiarazione che avverrà in una prima fase tramite posta certificata (PEC), secondo le specifiche modalità individuate sul sito dell'Istituto. Per l'invio della dichiarazione alla Consob, l'art. 3 del regolamento posto in consultazione individua un termine di 15 giorni decorrenti dal deposito presso il registro delle imprese.

Sempre con riferimento ai flussi informativi destinati alla Consob, è stato previsto, all'articolo 3, comma 2 del testo regolamentare, uno specifico onere di trasmissione degli accertamenti effettuati dall'organo di controllo in merito ad eventuali violazioni delle disposizioni del decreto. Tale specificazione si rende necessaria per instaurare, anche per le società diverse dalle quotate o dai soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento – per cui sussistono già specifici obblighi di comunicazione alla Consob delle irregolarità riscontrate – un canale di comunicazione tra la Consob e l'organo di controllo in materia di corretto adempimento degli obblighi previsti dal decreto.

Al comma 3 dell'articolo 3, si prevede infine che la Consob, una volta ricevute o acquisite le dichiarazioni non finanziarie, pubblici annualmente sul proprio sito un elenco dei soggetti che le hanno redatte, in virtù degli obblighi discendenti dal decreto ovvero volontariamente.

5.2 Pubblicazione delle informazioni

Per quanto riguarda la delega regolamentare di cui al punto *a.2*) relativa alle eventuali modalità di pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario ulteriori rispetto al deposito

presso il registro delle imprese, si è ritenuto opportuno innanzitutto coordinare le forme di pubblicità previste dal decreto con quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e dalle norme regolamentari di attuazione in materia di diffusione dell’informativa societaria da parte delle società quotate e delle società con strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante (cfr. articolo 2 comma 1, lettere *a*) e *b*) del regolamento). Ciò avuto particolare riguardo all’ipotesi in cui la dichiarazione non sia contenuta nella relazione sulla gestione, poiché in quest’ultimo caso l’applicazione di tali disposizioni risulterebbe già imposta dalle norme vigenti.

Inoltre, con riguardo alle società non quotate né diffuse, si è ritenuto opportuno affiancare al deposito presso il registro delle imprese anche la pubblicazione della DNF sul sito *internet* della società che costituisce uno strumento di più facile accesso per gli investitori e tutti gli *stakeholder* interessati a questa tipologia di *reporting*. In merito si rileva che tutti i siti degli emittenti che forniscono, su base volontaria, le informazioni di carattere non finanziario predispongono nel menu principale del proprio sito una apposita sezione tematica generalmente denominata “*sostenibilità*” dove è possibile scaricare, tra l’altro, ove redatto, il bilancio (o la relazione) di sostenibilità o il bilancio integrato o altra documentazione ESG riguardante l’emittente o, comunque, acquisire informazioni in materia.

5.3 Modalità e termini del controllo

Con riguardo alle modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF (cfr. *supra* punto *b*), in analogia con quanto avviene per l’informativa finanziaria, l’articolo 6 del testo posto in consultazione prevede che la vigilanza sulle dichiarazioni avvenga su base campionaria. Al riguardo, va evidenziato che l’art. 89-*quater* del regolamento emittenti prevede, coerentemente con la prassi internazionale (cfr. *ESMA Guidelines on enforcement of financial information*), che il controllo sull’informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti indicati nell’articolo 118-*bis* del Testo unico avvenga su base campionaria.

Si ritiene che tale principio possa essere applicato anche all’*enforcement* delle informazioni non finanziarie. Non appare, invece, opportuno identificare *a priori* una quota dei soggetti da sottoporre alle attività di vigilanza, ma di determinare la stessa annualmente, in quanto il numero delle DNF soggette al controllo della Consob è suscettibile di significative variazioni allo stato non prevedibili, tenuto conto, tra l’altro, che al di là dei soggetti obbligati, altri soggetti potrebbero decidere di predisporre la DNF su base volontaria e apporre sulla stessa la dicitura di conformità.

In particolare, in analogia con quanto previsto dall’art. 89-*quater* del regolamento emittenti¹⁸ il modello di selezione dei soggetti da sottoporre al controllo dell’informativa non finanziaria

¹⁸ Tale disposizione prevede che la Consob stabilisca ogni anno con apposita delibera i parametri rappresentativi del rischio per la completezza e correttezza delle informazioni fornite al mercato tenendo tra l’altro conto anche “*delle segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente*” e “*di informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati*”.

dovrebbe considerare, al fine di consentire un'efficace e tempestiva attività di controllo, alcuni parametri di rischio che si ritiene opportuno legare a:

- (i) le segnalazioni rilevanti ai fini del decreto in oggetto pervenute dall'organo di controllo interno alla società e dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio sulla base dei flussi informativi previsti dal decreto e da altre norme di legge;
- (ii) i casi in cui non sia stata rilasciata un'attestazione di conformità *ex art. 3, comma 10* del decreto dal soggetto appositamente designato alla verifica della dichiarazione non finanziaria;
- (iii) le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni pubbliche o da soggetti interessati;
- (iv) gli elementi acquisiti nell'ambito delle attività di vigilanza sull'informativa finanziaria che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria.

A tal fine, nella proposta regolamentare, si prevede che annualmente la Consob determini con apposita delibera i criteri di selezione delle DNF da assoggettare a controllo. Si ritiene opportuno, analogamente a quanto previsto nell'art. 89-*quater* del regolamento emittenti, prevedere che i parametri da valutare per l'inserimento delle società nel campione di vigilanza siano integrabili ogni anno, in modo da tener conto dell'esperienza acquisita e delle mutevoli circostanze che possono configurarsi di tempo in tempo.

Inoltre, sempre analogamente alle Guidelines ESMA sopra descritte che espressamente prevedono, alla Guideline 5, che “*Enforcement normally uses selection. The selection model should be based on a mixed model whereby a risk based approach is combined with a sampling and/or a rotation approach*”, si terrà conto anche di un approccio fondato sulla selezione casuale e/o sulla rotazione. In tal modo, il modello di campionamento consente di selezionare un soggetto per il controllo, anche in assenza di parametri di rischio. Un sistema basato anche sulla rotazione, inoltre, consente di poter assoggettare a verifica un maggior numero di soggetti in un dato arco temporale.

Per quanto concerne le verifiche di conformità, nel testo regolamentare proposto si specifica che il controllo sulle dichiarazioni, selezionate sulla base del modello descritto in precedenza, sarà effettuato in coerenza con i principi fondamentali di predisposizione e presentazione delle informazioni non finanziarie evidenziati negli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario emessi dalla Commissione europea in data 26 giugno 2017¹⁹.

¹⁹ Cfr.: “*COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)*”, (2017/C 215/01) disponibile al link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01))

Si tratta, in particolare, dei seguenti principi: (1) *Comunicazione di informazioni rilevanti*, (2) *Informazioni corrette, equilibrate e comprensibili*, (3) *Informazioni complete ma concise*, (4) *Informazioni strategiche e lungimiranti*, (5) *Informazioni orientate alle parti interessate* (6) *Informazioni coerenti e sistematiche*.

5.4 Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio

L'art. 3, comma 10, del decreto stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione di carattere non finanziario.

Al riguardo l'art. 4 del regolamento posto in consultazione prevede che il soggetto incaricato della revisione legale riferisca, in una sezione separata della relazione di revisione contabile sul bilancio, relativo allo stesso esercizio per il quale l'organo di gestione è chiamato a predisporre la dichiarazione di carattere non finanziario, se quest'ultima è stata approvata dall'organo stesso. Il principio di revisione ISA (Italia) 700, che disciplina le modalità di redazione della relazione di revisione, già prevede che quest'ultima possa includere una sezione separata in cui il revisore assolve ad "altri obblighi di reportistica" previsti da leggi o regolamenti.

Tenuto conto che l'adempimento sopra descritto, richiesto al revisore legale, è stabilito direttamente dalla direttiva 2014/95/UE, si ritiene opportuno che la relativa disciplina sia autonoma rispetto a quella relativa alla verifica del contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario.

Pertanto, la soluzione sopra prospettata appare compatibile, per quanto riguarda la tempistica, sia nel caso in cui la dichiarazione di carattere non finanziario sia contenuta nella relazione sulla gestione, anch'essa oggetto di reportistica separata nella relazione di revisione, sia nel caso in cui costituisca una relazione distinta. Infatti, in quest'ultimo caso la dichiarazione di carattere non finanziario deve comunque essere messa a disposizione dei soggetti incaricati di svolgere i controlli "entro gli stessi termini previsti per la presentazione del progetto di bilancio" in base all'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto. Anche nel caso in cui le informazioni di carattere non finanziario siano contenute in altre relazioni previste da norme di legge (art. 5, comma 2) i tempi appaiono compatibili con la possibilità per il revisore legale di attestare nella relazione di revisione l'avvenuta approvazione della dichiarazione non finanziaria.

5.5 Principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità

Come già accennato, l'art. 3, comma 10, del decreto prevede che il soggetto incaricato della revisione legale o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato esprima "...con apposita relazione distinta da quella relativa alla revisione legale, una attestazione circa la conformità delle informazioni non finanziarie fornite nella dichiarazione rispetto a quanto richiesto dal decreto e rispetto ai principi, alle metodologie e alle modalità previste dal comma 3 (dell'articolo 3)...".

Le conclusioni sono espresse "...sulla base della conoscenza e della comprensione che il soggetto incaricato di effettuare l'attività di controllo sulla dichiarazione non finanziaria ha

dell'ente di interesse pubblico, dell'adeguatezza dei sistemi, dei processi e delle procedure utilizzate ai fini della preparazione della dichiarazione di carattere non finanziario”.

Deve precisarsi che, mentre l'obbligo di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione di carattere non finanziario da parte del soggetto incaricato della revisione legale è esplicitamente previsto dalla direttiva 2014/95/UE, l'obbligo di rilasciare un'attestazione sulla verifica delle informazioni non finanziarie è un'opzione che la direttiva lascia agli Stati membri, opzione che è stata esercitata solo dal legislatore italiano e francese.

Come sopra rappresentato, già da tempo molte imprese italiane di grandi dimensioni (la maggior parte di queste con azioni quotate), operanti in diversi settori di attività economica, divulgano, in via volontaria, informazioni di carattere non finanziario inerenti alla propria attività attraverso la redazione e la pubblicazione di appositi documenti denominati “bilanci o rapporti di sostenibilità” (o anche “bilanci sociali”).

La maggior parte delle suddette imprese ha sentito la necessità, al fine di attribuire maggiore attendibilità e credibilità a tale rendicontazione, di sottoporre volontariamente il contenuto della medesima ad una attività di asseverazione indipendente esterna (che è attività diversa dalla revisione legale).

Lo standard di riferimento applicato dalle società di revisione per lo svolgimento di tale attività è stato il principio “*International Standards on Assurance Engagements 3000: Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial Information*” (di seguito ISAE 3000), emanato dall'*International Auditing and Assurance Standard Board* (IAASB) dell'*International Federation of Accountants* (IFAC).

Il principio ISAE 3000 prevede che gli incarichi di attestazione (“assurance engagements”) possano essere di due tipi: “*reasonable assurance engagements*” o “*limited assurance engagements*”. Nelle due tipologie di incarico l'approccio seguito nello svolgimento del lavoro è diverso, e determina una diversa natura ed estensione delle procedure da svolgere e quindi della base su cui si fondano le conclusioni dell'attività di verifica. Nella relazione (*assurance report*), le due diverse tipologie di conclusioni, a fronte di un esito positivo delle verifiche svolte, sono le seguenti:

- in conseguenza dello svolgimento di un *reasonable assurance engagement* si può rilasciare un'attestazione che contiene un giudizio: “*A nostro giudizio l'informativa è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità...*” allo standard di rendicontazione di riferimento (che presuppone il più alto livello di estensione nell'attività di verifica svolto ai fini di un esame completo; in tal caso il rischio di errore insito nella conclusione è ridotto ad un livello accettabilmente basso);
- in conseguenza dello svolgimento di un *limited assurance engagement* si può rilasciare un'attestazione che non è un giudizio, e che si basa su un esame limitato (che presuppone

un livello di estensione dell'attività di verifica inferiore rispetto a quello da svolgere per un esame completo; in tal caso il rischio di errore insito nella conclusione è ridotto ad un rischio di livello accettabile); in tale caso, in ragione di tale esame limitato, viene rappresentato che “*Sulla base del lavoro svolto non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere che l’informativa non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ...*” allo standard di rendicontazione di riferimento. Nella parte relativa all'estensione del lavoro, inoltre, si precisa che il soggetto incaricato della verifica “*...non può avere la sicurezza di essere venuto a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento dell'esame completo*”.

Al riguardo, da una ricognizione effettuata su un campione di società quotate che hanno pubblicato nel 2016 i bilanci di sostenibilità è emerso che le società che hanno fatto asseverare i propri documenti di sostenibilità hanno conferito l'incarico nella forma del *limited assurance engagement*.

Nella fase preliminare alla consultazione è inoltre emerso che i diversi operatori del mercato hanno manifestato l'esigenza di mantenere, anche a fronte dei nuovi obblighi stabiliti dal decreto, la tipologia e la natura del lavoro di verifica al livello di quello attualmente svolto. È stato quindi chiesto che l'attestazione, pur obbligatoria e non più volontaria, rimanga quella espressa nella forma di una *limited assurance*.

Le argomentazioni a sostegno di tale richiesta sono rintracciabili nella novità della disciplina, che riguarderà molte società che finora non fornivano le informazioni non finanziarie, neanche volontariamente. Tenuto conto che, per potersi conformare alla nuova disciplina, le società dovranno porre in essere adeguati sistemi di raccolta dati e procedure di controllo, ove si richiedesse ai revisori un'attestazione nella forma della *reasonable assurance*, con conseguente svolgimento di procedure più estese, l'impatto sulle imprese sarebbe ulteriormente aggravato.

In considerazione di quanto sopra, e tenuto anche conto che nel panorama europeo solo l'Italia e la Francia hanno scelto di stabilire l'obbligo della verifica delle informazioni non finanziarie (peraltro nell'esperienza francese tale obbligo esiste già da diversi anni), si ritiene opportuno adottare con la disciplina regolamentare un approccio flessibile che consenta agli operatori del mercato di avvicinarsi gradualmente ai nuovi obblighi e di maturare con il tempo l'esperienza necessaria affinché i sistemi posti in essere dalle società e i controlli esterni possano evolvere verso forme eventualmente più complesse.

Si è quindi ritenuto opportuno introdurre nell'articolo 5 dello schema di regolamento un modello di attestazione che contenga elementi di flessibilità. I contenuti della “relazione” di cui all'art. 5 del regolamento, sono in linea con quanto previsto nell'ISAE 3000 e la conclusione richiesta ai soggetti incaricati della verifica è prevista nella forma della *limited assurance*. Inoltre, in virtù di quanto sopra rappresentato, si è ritenuto altresì opportuno consentire, ove le società lo decidano, anche conclusioni espresse nella forma della *reasonable assurance*. Si osserva che tale soluzione

consente di prevedere anche delle forme di attestazione che, come riscontrabile nell'esperienza francese, contengano una *limited assurance* sul complesso delle informazioni e una *reasonable assurance* su alcune informazioni per le quali la società lo richieda.

Sempre alla luce delle medesime considerazioni, non si è ritenuto di indicare espressamente un richiamo all'ISAE 3000, in quanto poteva rivelarsi una scelta eccessivamente vincolante. Infatti, l'ISAE 3000, pur rappresentando attualmente il principio di riferimento per i revisori, non è esclusivamente dedicato all'asseverazione delle informazioni non finanziarie, ma è applicabile in tutte le attività di *assurance* diverse rispetto all'attività di revisione legale dei conti. A fronte dell'evoluzione dell'interesse del mercato internazionale per le informazioni di carattere non finanziario non è possibile escludere l'applicazione in futuro di nuovi e più specifici principi che dovessero essere elaborati dalla professione internazionale.

La scelta adottata nello schema di regolamento risponde quindi alla duplice esigenza, da una parte, di consentire al mercato di continuare a operare sulla base dei principi finora utilizzati e, dall'altra, di progredire verso forme più evolute di *reporting* in materia di informazione non finanziaria.

Con riferimento ai principi etici e di indipendenza applicabili, nel disciplinare il contenuto della relazione del revisore incaricato, è previsto che quest'ultimo fornisca indicazione, in un'apposita dichiarazione, dei principi seguiti nello svolgimento dell'incarico. Anche tale dichiarazione risulta in linea con l'ISAE 3000, nel quale è previsto che il revisore, nello svolgimento dell'incarico debba attenersi ai canoni di comportamento in materia di etica ed indipendenza richiamati dallo stesso principio per gli incarichi di *assurance*, anch'essi riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali²⁰.

²⁰ In particolare, l'ISAE 3000 richiama l'applicazione del *Code of Ethics* emanato dallo IESBA (*International Ethics Standard Board for Accountants*), apposito comitato dell'IFAC (*International Federation of Accountants*).

6. LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI POSTE IN CONSULTAZIONE**Art. 1****(Definizioni)**

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) “dichiarazione non finanziaria”: la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, redatta dai soggetti di cui all’articolo 2 e all’articolo 7 del medesimo decreto;
- b) “emittenti quotati”: le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;
- c) “revisore incaricato”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario;
- d) “decreto”: il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;
- e) “regolamento emittenti”: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Art. 2**(Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)**

1. Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese, i soggetti di cui all’articolo 2 e all’articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non finanziaria e le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto medesimo, secondo le modalità di seguito specificate:

- a) gli emittenti quotati effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del regolamento emittenti;
- b) gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante di cui all’articolo 2-bis del regolamento emittenti, effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 110 del medesimo regolamento;
- c) i soggetti che non appartengono alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), effettuano la pubblicazione sul proprio sito *internet*.

Art. 3**(Informazioni da fornire alla Consob)**

1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, letterac), trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto.

2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto.

3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto.

Art. 4**(Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio)**

Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio riferisce in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione non finanziaria.

Art. 5**(Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario)**

1. Il revisore incaricato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo di gestione, che:

- a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la relazione viene rilasciata;
- b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo di gestione e sottoposta a verifica;
- c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo di gestione nella redazione della dichiarazione non finanziaria;
- d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;
- e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;

g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore incaricato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo di gestione che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore incaricato di attestare che, a giudizio del revisore, la dichiarazione non finanziaria è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

3. Nel caso in cui il revisore esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.

Art. 6

(Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria)

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.

2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro:

a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;

b) dei casi in cui il revisore incaricato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;

c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;

d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'art. 89-*quater* del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria;

3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei

quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE, DELLE CONSEGUENZE SULLA REGOLAMENTAZIONE, SULL'ATTIVITÀ DELLE IMPRESE E DEGLI OPERATORI E SUGLI INTERESSI DEGLI INVESTITORI E DEI RISPARMIATORI

Regolamento di attuazione del D.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

19 GENNAIO 2018

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DELL'ATTO

1.1. La direttiva 2014/95/UE

La direttiva 2014/95/UE (*disclosure of non financial and diversity information* - di seguito anche la "direttiva") ha modificato la direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci di esercizio e consolidati delle società di capitali, introducendo obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulle politiche in materia di diversità applicate da parte di talune imprese e taluni gruppi di grandi dimensioni.

In particolare, la direttiva ha introdotto l'obbligo per le imprese di grandi dimensioni qualificabili come "enti di interesse pubblico" di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario (di seguito anche "DNF") che deve contenere, *"nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta"*, oltre a una descrizione del modello aziendale di gestione e organizzazione dell'impresa, informazioni riguardanti i principali rischi che derivano dall'attività dell'impresa e dei suoi prodotti e servizi nonché le politiche praticate e i risultati conseguiti dalla stessa con riferimento ai temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

L'introduzione della dichiarazione di carattere finanziario da parte della direttiva ha inteso armonizzare le modalità di pubblicazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese, principalmente al fine di:

- garantire un facile accesso a dette informazioni da parte dei consumatori e un livello sufficiente di comparabilità tra le stesse;
- rafforzare la fiducia tra tali imprese, i cittadini e le istituzioni pubbliche e finanziarie.



Ciò in quanto, un'approfondita analisi sul tema effettuata dalla Commissione UE¹, ha riscontrato: i) una carente armonizzazione normativa tra gli Stati e una ridotta offerta di informazioni non finanziarie nell'Unione; ii) una insistente richiesta di maggiore trasparenza nelle informazioni non finanziarie delle grandi aziende europee da parte degli investitori, che sempre più frequentemente utilizzano dette informazioni a fondamento delle proprie scelte di investimento; iii) una insufficiente diversità nella composizione dei Consigli di amministrazione delle grandi aziende europee.

1.2. Il decreto legislativo n. 254/2016

Per quanto riguarda il quadro nazionale, in attuazione della legge 9 luglio, n. 114 (legge di delegazione europea per il 2014), il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 (in seguito anche il “decreto”), ha introdotto nell'ordinamento nazionale nuovi obblighi di trasparenza in linea con le disposizioni europee sopra richiamate, provvedendo sia a specificare la portata di tali obblighi (ambito soggettivo di applicazione dei nuovi obblighi, contenuto e modalità di pubblicazione della dichiarazione non finanziaria, responsabilità degli organi sociali e del revisore legale nel processo di redazione e verifica della dichiarazione), sia ad attuare le specifiche opzioni normative rimesse agli Stati membri².

1.2.1 I soggetti tenuti all'obbligo di pubblicazione della DNF sono solamente gli enti di interesse pubblico come definiti nel d.lgs. n. 39/2010 che superino taluni requisiti dimensionali (“enti di interesse pubblico rilevanti” o “EIPR”), ossia che:

i) abbiano avuto in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e
ii) alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:

- un totale dello stato patrimoniale di 20 milioni di Euro;
- un totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni di 40 milioni di Euro.

In buona sostanza gli EIPR sono gli enti di interesse pubblico che risultano “grandi imprese” o società madri di un “gruppo di grandi dimensioni”, ai sensi, rispettivamente, degli indicatori dimensionali previsti nel paragrafo 4 e nel paragrafo 7, dell'art.3 (*Categorie di imprese e di gruppi*) della direttiva 2013/34/UE³, per i quali il parametro dimensionale relativo al numero medio dei dipendenti è stato innalzato da “superiore a 250” a “superiore a 500”.

¹ Per una descrizione dettagliata si rimanda al documento di consultazione pubblicato il 21 luglio 2017 sul sito della Consob (http://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_in_corso).

² Per una disamina delle esperienze dei principali Stati membri sulla tematica della rendicontazione delle informazioni non finanziarie si rimanda al documento di consultazione pubblicato il 21 luglio 2017 sul sito della Consob sopra richiamato.

³ *Cfr.* Directive 2013/34/EU (on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC).

Article 3 (*Categories of undertakings and groups*), paragraph 4 and 7:

“4. Large undertakings shall be undertakings which on their balance sheet dates exceed at least two of the three following criteria:

(a) balance sheet total: EUR 20 000 000;

(b) net turnover: EUR 40 000 000;

(c) average number of employees during the financial year: 250...



Riguardo al parametro dimensionale “*ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*”, la medesima direttiva fornisce al paragrafo 1, n.5) dell’art. 1 (*Definizioni*) l’indicazione di cosa debba intendersi per tale aggregato. I suddetti ricavi sono definiti come “*gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo aver dedotto gli sconti concessi sulle vendite, l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte direttamente connesse con i ricavi delle vendite e delle prestazioni*”⁴. Tale aggregato risulta calcolato al lordo dei costi ed al netto delle imposte strettamente correlate.

Si segnala, in proposito che l’ambito di applicazione degli obblighi di trasparenza disposti dalla direttiva 2014/95/UE include anche le imprese bancarie (e gli altri intermediari finanziari) e le imprese di assicurazione (e di riassicurazione). Pertanto, poiché il su indicato aggregato è volto alla determinazione delle dimensioni di imprese operanti nei diversi settori economici di attività (comprese le imprese in parola), risulta necessario individuare un aggregato che consenta una attuazione sostanzialmente equivalente per le imprese bancarie e di assicurazione, pur nella considerazione della diversità delle attività svolte da parte delle riferite imprese e delle relative discipline di bilancio ad esse applicabili. Ciò al fine di evitare che si determinino disparità di trattamento in ragione del settore di appartenenza (derivanti dall’utilizzo di una differente concezione nonché di diverse metodologie di calcolo del medesimo aggregato). Risulta, inoltre, necessario che tale nozione trovi riferimento nel pertinente diritto europeo.

Il sistema integrato di norme europee in materia contabile prevede questa nozione equivalente. E’ quella (mutuata dalle pertinenti direttive contabili) raccolta nel reg.(CE) n.139/2004 che disciplina il controllo sulla concentrazione delle imprese. Tale regolamento indica, all’art.5 “*Calculation of turnover*”, la nozione da applicare agli enti creditizi e agli altri istituti finanziari, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione (oltre che alle altre imprese) al fine di determinarne la dimensione. La suddetta nozione, che considera ed applica la medesima metodologia di calcolo indistintamente a tutti i diversi settori di attività, individua un aggregato corrispondente a quello espresso dai “*ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*” (in quanto ne esprime le medesime caratteristiche) applicabile alle imprese che svolgono attività bancaria o assicurativa. Tale metodologia, infatti, esprime valori sostanzialmente lordi, cioè determinati essenzialmente dalla somma di voci di conto economico attive lorde, quindi, non ridotte da voci di costo, ma solo dalle imposte.

Pertanto, si ritiene che ai fini dell’individuazione dei soggetti obbligati alla redazione della DNF, l’aggregato equivalente ai “*ricavi netti delle vendite e delle prestazioni*” applicabile alle imprese

...

7. Large groups shall be groups consisting of parent and subsidiary undertakings to be included in a consolidation and which, on a consolidated basis, exceed the limits of at least two of the three following criteria on the balance sheet date of the parent undertaking:

(a) balance sheet total: EUR 20 000 000;

(b) net turnover: EUR 40 000 000;

(c) average number of employees during the financial year: 250”.

⁴ Directive 2013/34/EU, Article 1 (Definition):

“(5) ‘**net turnover**’ means the amounts derived from the sale of products and the provision of services after deducting sales rebates and value added tax and other taxes directly linked to turnover;...”.



bancarie (e agli altri intermediari finanziari)⁵ e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione⁶, dovrà essere calcolato in conformità ai criteri previsti dal sopra richiamato art.5 del reg.(CE) n.139/2004.

Si rammenta che tale nozione è stata già adottata dalla Consob in materia sanzionatoria⁷ ed è in linea con gli indirizzi suggeriti in materia dall'ESMA.

1.2.2 La DNF deve contenere gli elementi informativi riguardanti: *i*) i principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi-socio ambientali e che derivano dalle attività dell'impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa; *ii*) il modello organizzativo e gestionale dell'impresa; *iii*) le politiche praticate dall'impresa per la gestione degli impatti dell'attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall'attuazione di tali politiche.

Tali informazioni devono essere selezionate sulla base di un principio di “materialità” che individua solamente quelle attraverso le quali può essere assicurata la comprensione dell'attività dell'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta sui temi non finanziari indicati nel decreto.

Il decreto prevede, in applicazione del principio *comply or explain*, che gli EIPR soggetti a tale obbligo che non adottino specifiche politiche in relazione ad una delle tematiche socio-ambientali ritenute rilevanti, dovranno indicare nella DNF, per ciascuno degli ambiti, le motivazioni di tale scelta in maniera chiara e articolata. Il decreto prevede che anche soggetti diversi dagli EIPR possano, in via volontaria, pubblicare una DNF, al fine di promuovere una maggiore trasparenza sugli impatti e le politiche praticate con riferimento ai temi non finanziari.

Nel predisporre la DNF, le imprese dovranno applicare gli *standard* di rendicontazione emanati da organismi nazionali, sovranazionali o internazionali; la società può, tuttavia, adottare una metodologia autonoma di rendicontazione, per tale intendendosi l'insieme composito costituito da uno o più *standard* di rendicontazione come sopra definiti, fornendo in tal caso una “*chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione*”, nonché ulteriori principi e criteri ed indicatori di prestazione autonomamente individuati dall'impresa, tenendo anche conto degli orientamenti emanati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 2 della direttiva⁸.

⁵ In particolare le banche e gli altri “Intermediari IFRS” dovranno individuare tra le voci contabili degli schemi obbligatori di conto economico ad essi applicabili, previsti dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “*Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione*” e dal Provvedimento del 9 dicembre 2016 “*Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari*”, emanati dalla Banca d'Italia, quelle voci che meglio riflettono la definizione sopra rappresentata.

⁶ Il valore dei premi lordi emessi devono includere anche i contratti che non rientrano nella definizione di contratto di assicurazione secondo i principi contabili internazionali di riferimento.

⁷ Cfr. Appendice, paragrafo 1.1, del Regolamento sul Procedimento Sanzionatorio adottato dalla Consob con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013, e successive modifiche.

⁸ Cfr.: “*COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)*”, (2017/C 215/01) disponibile al link: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0705(01)).



La dichiarazione di carattere non finanziario può essere parte integrante della relazione sulla gestione (in una specifica sezione come tale contrassegnata) oppure costituire una relazione distinta. Nel primo caso la relazione sulla gestione può contenere integralmente la DNF ovvero indicare gli ulteriori documenti in cui è contenuta (vedi art. 5, comma 2, del decreto).

Il decreto specifica che la responsabilità di garantire che la relazione sia redatta e pubblicata in conformità a quanto previsto dallo stesso compete agli amministratori dell'ente di interesse pubblico, mentre l'organo di controllo è chiamato a vigilare sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea.

Inoltre, il decreto prevede funzioni di controllo sull'adempimento degli obblighi informativi di carattere non finanziario in capo al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio dell'ente di interesse pubblico o ad altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale a ciò designato dalla società. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto:

- il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio verifica l'avvenuta predisposizione della DNF da parte degli amministratori;
- lo stesso soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio o altro soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale appositamente designato rilascia un'attestazione circa la conformità delle informazioni fornite nella DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto e rispetto ai principi, alle metodologie ed alle modalità di redazione previste dallo stesso.

Il decreto, infine, prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancata predisposizione della DNF o di non rispondenza della stessa ai criteri redazionali oltretutto di mancato controllo da parte dei soggetti incaricati della verifica di conformità.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità della condotta oltre che alla natura obbligatoria o volontaria della DNF pubblicata, in relazione alla quale siano state commesse le condotte incriminate. Il legislatore ha individuato nella Consob il soggetto deputato a vigilare sul rispetto della disciplina in esame e ad applicare le suddette sanzioni, per l'accertamento e l'irrogazione delle quali sono richiamate le norme sul procedimento sanzionatorio previste dal TUF. Pertanto, alla Consob sono stati attribuiti i necessari poteri di vigilanza istruttoria (art. 9, comma 3, che richiama l'applicazione dell'art. 115 del TUF e dell'art. 22 del d.lgs. n. 39/2010).

1.3. Le disposizioni regolamentari attuative

Il decreto prevede che la Consob disciplini con regolamento:

- i) le modalità di trasmissione diretta della DNF alla Consob e le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione della DNF rispetto a quelle indicate dal decreto, nonché delle necessarie



- informazioni integrative o modificative della DNF eventualmente richieste dalla Consob in caso di dichiarazione incompleta o non conforme;
- ii) le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF pubblicate;
 - iii) i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori.

Al fine di esercitare le deleghe regolamentari sopra richiamate, in data 21 luglio 2017 è stato pubblicato il documento di consultazione contenente, oltre ad alcune prime indicazioni applicative delle disposizioni primarie recate dal decreto, la bozza di regolamento sottoposta alla consultazione del mercato (di seguito “documento di consultazione”).

Si riassumono di seguito le principali opzioni adottate dalla Consob nella bozza di regolamento sopra detta.

Con riferimento al punto *i)*, le disposizioni proposte in consultazione prevedono un regime diversificato per la pubblicazione e la trasmissione alla Consob della DNF a seconda che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Nel caso delle società quotate gli obblighi di diffusione e deposito della DNF si ritengono assolti con l'invio delle informazioni al sistema di diffusione delle informazioni regolamentate (SDIR) e al meccanismo di stoccaggio già previsti dalla disciplina in materia di diffusione delle informazioni societarie regolamentate. Analogo trattamento è previsto per gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, per i quali è ugualmente già in vigore una specifica disciplina in materia di diffusione delle informazioni societarie, mentre per le altre società viene previsto un ulteriore obbligo di pubblicazione della DNF sul sito internet dell'EIPR (o della società che volontariamente rediga una DNF) nonché l'invio diretto alla Consob della dichiarazione entro quindici giorni dalla data di deposito della stessa presso il registro delle imprese.

Con riguardo alle modalità e ai termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle DNF, la bozza di regolamento prevede che la vigilanza sia strutturata secondo un modello *risk-based*, operando su un numero di soggetti determinato annualmente su base campionaria dalla Consob tenuto conto di alcuni specifici parametri di rischio integrabili. Si prevede anche che una parte di tale campione venga determinato sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

Inoltre, la vigilanza della Consob sulla disciplina in esame, è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea sopra richiamati.

Per quanto riguarda la delega di cui al punto *iii)*, la bozza di regolamento stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio indichi in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio se la DNF è stata approvata dall'organo di gestione. Inoltre, come stabilito dal decreto, il soggetto incaricato della revisione legale o altro soggetto abilitato alla revisione legale deve produrre un'attestazione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto stesso (soggetto definito ora dal regolamento come “revisore designato” proprio al fine di



distinguere nettamente i due ruoli, come più avanti illustrato). Nel fare ciò, il revisore designato può seguire diverse tipologie di attestazione:

- nella forma della “*limited assurance*” (in conseguenza della quale, il revisore designato rappresenta che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento);
- nella forma della “*reasonable assurance*” (nella quale il revisore designato rilascia un giudizio di conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento).

2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

La consultazione si è conclusa il 22 settembre 2017.

Di seguito si rappresentano in forma sintetica gli esiti della consultazione svolta e le analisi che hanno portato ad alcune modifiche al Regolamento rispetto al testo posto in consultazione⁹.

Nella Tabella riportata in calce alla presente relazione illustrativa è riportato il confronto tra il testo del regolamento finale e quello posto in consultazione.

2.1 Stakeholder mapping

In risposta al documento di consultazione sono pervenuti n. 18 contributi.

SOGGETTO	CATEGORIA	SETTORE
RINA SERVICES S.P.A	Società per azioni	TIC Services
First CISL	Associazione Sindacale	Lavoro
Impronta Etica	Associazione senza scopo di lucro	Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa
SZA Studio Legale	Studio Legale	Servizi legali
AIAF	Associazione	Consulenza finanziaria
ANIA	Associazione	Assicurativo

⁹ Le risposte alla consultazione sono integralmente pubblicate sul sito www.consob.it. Nella presente relazione non vengono esaminate le osservazioni che prevedono modifiche alla normativa primaria.



Università Cattolica del Sacro Cuore	Università	Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Università di Torino	Università	Ragioneria
Unioncamere	Ente pubblico	Camere di commercio e categorie economiche
ABI	Associazione	Finanza
ASSIREVI	Associazione	Revisione contabile
Raynaud Studio legale	Studio legale	Servizi legali
CIGL, CISL, UIL	Associazioni Sindacali	Lavoro
Assonime	Associazione	Diritto societario
Utilitalia	Federazione	Servizi pubblici (acqua, ambiente, gas, energia elettrica)
Symbola	Fondazione	Soft economy
Amnesty International Italia, Campagna Abiti Puliti, COSPE/Fairwatch, Fair, Federazione degli Organismi Cristiani, Servizio Internazionale Volontario (FOCISV), Fondazione Finanza Etica, Gruppo volontariato civile (GVC), Human Rights International Corner (HRIC), Mani Tese, Society for International Development (SID)	Associazioni	Diritti umani
Idee Economiche & Design sas di Marco BAVA & C	Società	Finanza

2.2 Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie (art. 2)

Premessa

L'art. 2 della bozza di regolamento posta in consultazione prevede un regime diversificato di pubblicazione della DNF a seconda che la società sia o meno quotata in un mercato regolamentato o emittente strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.

Nel caso delle società quotate vengono richiamate le norme del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971/1999) che già disciplinano la diffusione e il deposito delle informazioni societarie (articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies); pertanto, l'obbligo di pubblicazione della DNF si ritiene assolto con l'invio delle informazioni allo SDIR già previsto dalla disciplina sopra richiamata.

Analogo trattamento è previsto per gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, per i quali viene richiamato l'art. 110 del Regolamento Emittenti che prevede la pubblicazione sul sito *internet* dell'emittente ovvero tramite lo SDIR eventualmente utilizzato.



Per le altre società, invece, oltre alla pubblicazione sul proprio sito *internet*, è previsto un invio diretto alla Consob della dichiarazione, secondo modalità specificate sul sito *internet* della Commissione, entro quindici giorni dalla data di deposito della dichiarazione presso il registro delle imprese.

Risposte alla consultazione

Pur evidenziandosi una generale condivisione circa l'impostazione seguita nel documento di consultazione, alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione:

- a) hanno manifestato l'esigenza di chiarimenti circa le tempistiche di pubblicazione della DNF chiedendo in particolare di regolare tale tempistica in maniera coerente con quella prevista per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni preassembleari vigenti in capo alle società quotate su mercati regolamentati (art. 125-ter del TUF). La formulazione recata dall'art. 2 della bozza di regolamento, infatti, prevede termini di pubblicazione e deposito decorrenti esclusivamente dal deposito della DNF presso il registro delle imprese, senza considerare eventuali e ulteriori specifici termini vigenti per determinate categorie di società;
- b) hanno espresso perplessità sulla formula utilizzata dall'art. 2, comma 1, della bozza di regolamento che prevede la pubblicazione delle modifiche e delle integrazioni richieste dalla Consob sulla DNF entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese della dichiarazione non finanziaria. L'indicazione del medesimo termine per la pubblicazione della DNF e delle modifiche e integrazioni richieste dalla Consob sembra sottintendere che la pubblicazione delle suddette modifiche e integrazioni possa avvenire esclusivamente prima della data dell'assemblea annuale dei soci dell'EIPR;
- c) hanno richiesto, ai fini di una maggiore trasparenza e accessibilità delle informazioni, che la DNF sia resa disponibile al pubblico anche in una seconda lingua, rispetto alla lingua nazionale, comunemente utilizzata per gli affari. Inoltre, nel caso di una "società figlia" di una "società madre europea" che pubblica una DNF consolidata, hanno richiesto che quest'ultima venga pubblicata almeno in lingua inglese.

Analisi

Si è ritenuto opportuno riformulare il testo dell'art. 2 al fine di chiarire che laddove la DNF è contenuta nella relazione sulla gestione si applicano le disposizioni già in vigore previste per la pubblicazione di quest'ultima, mentre, nel caso in cui la DNF sia contenuta in una relazione distinta (cfr. articolo 5 commi 1, lett. b) e 3, lett. b) del decreto), quest'ultima deve essere pubblicata entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione della relazione sulla gestione. La nuova formulazione utilizzata, allineando i termini di pubblicazione della DNF che sia contenuta in una relazione distinta a quelli della relazione sulla gestione, consente, in effetti, di richiamare i diversi termini previsti



rispettivamente dalle norme del Codice Civile, del TUF e del Regolamento Emittenti per le diverse categorie di società (quotate e non)¹⁰.

Con riferimento alle società non quotate né diffuse, il nuovo comma 2 dell'articolo 2, specifica che l'obbligo di pubblicazione sul sito internet contestualmente al deposito presso il registro delle imprese riguarda sia il caso in cui la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, sia il caso in cui questa costituisca una relazione distinta. Inoltre si prevede che la DNF debba essere mantenuta sul sito *internet* per un periodo di almeno 5 anni, in analogia con quanto previsto dal Regolamento Emittenti (art. 65-*septies*) per il deposito delle informazioni da parte degli emittenti quotati e diffusi.

Sempre per il caso in cui la dichiarazione non finanziaria sia contenuta in una relazione distinta, è stato specificato nel testo del regolamento che tanto gli emittenti diffusi, quanto le società non quotate, né diffuse che hanno l'obbligo di redigere la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto, provvedono altresì al deposito della stessa presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti l'assemblea chiamata all'approvazione del bilancio. Ciò consente anche in questo caso di equiparare l'informativa preassembleare sia nel caso in cui la dichiarazione si contenuta nella relazione sulla gestione, sia che essa sia contenuta in una relazione distinta consentendo ai soci di conoscere prima dell'assemblea il contenuto della dichiarazione non finanziaria. Non si è peraltro ritenuto di estendere tale ultimo obbligo alle società non quotate che redigono volontariamente la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 7 del decreto. Proprio in connessione con la natura volontaria della DNF, si è infatti attribuito a tali società un maggiore grado di flessibilità consentendo loro, nel caso in cui la DNF non sia contenuta nella relazione sulla gestione, di renderla conoscibile anche successivamente all'assemblea che approva il bilancio, all'atto del deposito del medesimo presso il registro imprese.

Per il caso in cui l'apposita sezione della relazione sulla gestione non contenga integralmente la DNF ma faccia rinvio ad altre relazioni previste dalla legge, è stato specificato al comma 3 dell'art. 2 che queste devono essere comunque pubblicate in una apposita sezione del sito *internet* e depositate presso il registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione.

Per quanto riguarda la pubblicazione delle modifiche e delle integrazioni richieste dalla Consob sulla DNF, è stato eliminato il riferimento ai termini previsti per la pubblicazione della DNF sul registro delle imprese, posto che la richiesta di integrazioni da parte della Consob può avvenire anche in una fase successiva. Pertanto, è stato aggiunto un nuovo comma nell'art. 2 per chiarire che i termini e le modalità di pubblicazione delle modifiche o integrazioni richieste dalla Consob sono indicati nella medesima richiesta con cui sono comunicate le modifiche e/o le integrazioni *ex art. 9*, comma 2, del decreto.

¹⁰ Si ricorda in particolare che ai sensi dell'art. 154-*ter*, comma 1 del TUF gli emittenti quotati, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, mettono a disposizione del pubblico la relazione finanziaria annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Inoltre il comma 1-*bis* del citato articolo prevede che tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea intercorrono non meno di ventuno giorni. Per quanto riguarda le società non quotate vige invece il termine di trenta giorni dall'approvazione del bilancio previsto dall'articolo 2435 del Codice Civile.



Infine, non si è ritenuto di poter accogliere la richiesta di prevedere la pubblicazione della DNF in una seconda lingua rispetto alla lingua nazionale. Si evidenzia infatti che, nell'ambito della disciplina in materia di diffusione delle informazioni regolamentate prevista dagli artt. 113-ter e ss. del TUF e dalle norme regolamentari di attuazione, un obbligo di analogo contenuto non risulta essere previsto nemmeno con riferimento alla pubblicazione di altre informazioni, pure obbligatorie e rilevanti, da parte delle società quotate sui mercati regolamentati italiani. Inoltre, con riguardo alla proposta di prevedere la pubblicazione della DNF consolidata da parte di una "società madre europea", si rappresenta che la delega regolamentare attribuita alla Consob non consente di disciplinare per regolamento le modalità di pubblicazione della DNF da parte di società di altri paesi europei, essendo queste ultime escluse dal perimetro soggettivo di applicazione delle stesse disposizioni primarie contenute nel decreto.

2.3 Informazioni da fornire alla Consob (art. 3)

Premessa

Nel testo posto in consultazione, è stato previsto per i soggetti che non rientrano nella categoria degli emittenti quotati o degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante – per i quali, come noto, tramite l'invio della DNF allo SDIR e/o al meccanismo di stoccaggio autorizzato, si ritiene assolto anche l'obbligo del deposito presso la Consob¹¹ - l'invio diretto alla Consob della dichiarazione non finanziaria entro quindici giorni dalla data di deposito della dichiarazione presso il registro delle imprese (art 3, comma 1).

Inoltre, è previsto che l'organo di controllo della società che redige la DNF trasmetta "senza indugio" alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni del decreto riscontrate.

Infine, l'art. 3, comma 3, della bozza di regolamento prevede che la Consob pubblichi annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la DNF.

Risposte alla consultazione

Alcune delle risposte alla consultazione hanno espresso perplessità con riferimento all'obbligo, previsto per i soggetti che non rientrano nella categoria degli emittenti quotati o degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, di inviare direttamente alla Consob la DNF, poiché configurerebbe un onere ulteriore al deposito presso il registro delle imprese.

Si è invece evidenziato come, al fine di semplificare i processi amministrativi per le imprese e ridurre gli obblighi informativi, si potrebbe richiedere al registro delle imprese di trasmettere alla Consob le DNF depositate o, in alternativa, di prevedere solo l'obbligo di indicare, su richiesta della Consob, l'avvenuta pubblicazione della DNF sul registro delle imprese.

¹¹ Va altresì rilevato con riguardo agli emittenti diffusi che, ai sensi dell'articolo 110 del Regolamento emittenti, espressamente richiamato dall'art. 2 del presente regolamento, dell'avvenuta pubblicazione della DNF va data contestuale notizia mediante un apposito comunicato diffuso al mercato.



Quanto all'obbligo per l'organo di controllo della società che redige la DNF di trasmettere "senza indugio" alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni del decreto riscontrate, si è rilevato come tale disposizione introduca un nuovo onere a carico del collegio sindacale che, nel caso degli emittenti quotati, andrebbe ad aggiungersi a quello previsto dall'art. 149 TUF.

Infine, con riferimento alla pubblicazione da parte della Consob sul proprio sito *internet* dell'elenco dei soggetti che redigono la DNF, è stato richiesto un maggior grado di dettaglio delle informazioni fornite nell'elenco, ad esempio inserendo informazioni in merito a: standard di rendicontazione utilizzato, sito *internet* per la sua consultazione, settore dell'impresa e sue dimensioni, società di revisione, data della lettera di revisione, data dell'approvazione della DNF, collocazione della DNF (se in una relazione distinta o nella relazione sulla gestione).

Analisi

Per quanto riguarda l'obbligo di trasmissione della DNF direttamente alla Consob gravante sulle società non quotate né diffuse, non si ritiene di poter accogliere la proposta di attribuire al registro delle imprese l'onere di inviare all'Autorità le DNF depositate poiché, da un lato, la Consob non può imporre in via regolamentare doveri in capo ad un soggetto non vigilato, dall'altro, ai fini dell'assolvimento dei propri doveri di vigilanza, la Consob necessita di avere immediata contezza dei soggetti che hanno redatto una DNF, senza che tale esigenza possa essere intermediata dal coinvolgimento di altri soggetti.

Tuttavia, in un'ottica di riduzione degli oneri a carico delle imprese, è stato modificato l'art. 3, comma 1, del regolamento in modo da prevedere per le società non quotate e non diffuse, la possibilità di comunicare alla Consob esclusivamente l'avvenuta pubblicazione della DNF sul registro delle imprese in alternativa alla trasmissione del documento all'Autorità.

Con riferimento agli obblighi previsti dal regolamento nei confronti dell'organo di controllo della società che redige la DNF, si ritiene che la norma non introduca un nuovo obbligo in capo al collegio sindacale degli emittenti quotati. Si evidenzia, infatti, che ai sensi dell'articolo 149, comma 3, del TUF gli organi di controllo delle società quotate sono già chiamate a vigilare, tra l'altro, sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo e a comunicare senza indugio alla Consob "le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza" trasmettendo i verbali delle relative riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione. In questo ambito l'articolo 3, comma 2 del regolamento specifica, tanto con riguardo alle società quotate quanto a quelle non quotate, che l'organo di controllo deve comunicare alla Consob gli "accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto", per tali intendendosi le violazioni cui il decreto riconnette una specifica sanzione ai sensi dell'art. 8.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di fornire un maggior grado di dettaglio delle informazioni pubblicate dalla Consob sul proprio sito *internet*, la Consob, condividendo l'esigenza rappresentata dalle associazioni partecipanti alla consultazione di agevolare e facilitare l'accesso degli *stakeholders* alle informazioni non finanziarie e la loro elaborazione, in occasione della



pubblicazione dell'elenco dei soggetti che redigono la DNF, valuterà l'opportunità di inserire informazioni aggiuntive ritenute utili.

2.4 Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio (art. 4)

Premessa

Nel testo posto in consultazione si stabilisce che il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio della società "riferisce" in una sezione separata della relazione di revisione sul bilancio se la DNF sia stata approvata dall'organo amministrativo.

Risposte alla consultazione

Alcune risposte alla consultazione hanno fatto emergere l'esigenza di chiarire meglio l'ambito dell'attività di revisione legale svolta dal revisore legale sul bilancio rispetto all'attività di attestazione di conformità delle informazioni non finanziarie, attività che, come più volte richiamato, possono essere svolte dal medesimo soggetto o da soggetti differenti ma entrambi abilitati alla revisione legale dei conti.

La relazione di revisione prodotta dal revisore legale del bilancio o dalla società di revisione è destinata a contenere anche un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge. Potrebbe, pertanto, porsi il problema di quali siano i compiti del revisore legale del bilancio rispetto alla DNF, nel caso in cui quest'ultima sia contenuta nella relazione di gestione. Al riguardo, è stato proposto di chiarire espressamente che l'attività di revisione legale o eventuali attività connesse del revisore legale del bilancio non possono mai avere ad oggetto la dichiarazione non finanziaria, anche se contenuta nella relazione di gestione, poiché l'attestazione di conformità da parte di chi effettua la verifica della DNF, sembrerebbe un presidio idoneo ad escludere incoerenze significative col bilancio.

Alcune risposte alla consultazione, inoltre, hanno evidenziato come l'art. 4 del regolamento sembri imporre un forte vincolo per l'organo amministrativo ad approvare contemporaneamente la DNF e il progetto di bilancio. Tale aspetto rappresenterebbe un aggravio sia rispetto a quanto stabilito dalla direttiva, sia rispetto alle prescrizioni del decreto per quegli EIPR che intendano esercitare l'opzione di redigere la DNF come documento separato. Inoltre, per quanto fortemente auspicabile, tale contemporaneità risulterebbe difficilmente raggiungibile data la complessità della raccolta e dell'aggregazione dei dati. Al riguardo, alcuni rispondenti hanno proposto che la verifica in capo al revisore incaricato della revisione legale del bilancio possa intendersi limitata alla "avvenuta predisposizione" della DNF piuttosto che alla sua "avvenuta approvazione".

Analisi

Con riferimento all'esigenza di chiarire meglio l'ambito dell'attività del revisore legale del bilancio rispetto all'attività del soggetto incaricato di effettuare la verifica di conformità della DNF, si ritiene che i rispettivi compiti siano già chiaramente distinti.



In primo luogo, si ricorda quanto già stabilito nel decreto. Infatti, sebbene in via generale, il revisore legale che esprime il giudizio sul bilancio debba altresì, ai sensi dell'art. 14, lett. e) del d.Lgs. n. 39/2010, esprimere il giudizio di coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e della sua conformità alla legge, ove la DNF sia contenuta nella relazione sulla gestione, l'art. 3, comma 10, del decreto esclude espressamente che la DNF sia oggetto di tale giudizio da parte del revisore del bilancio, in quanto già sottoposta all'obbligo di attestazione della conformità alla legge da parte del revisore designato.

In secondo luogo, occorre chiarire che, nello svolgere i propri compiti, il revisore legale del bilancio deve attenersi anche al principio di revisione ISA Italia 720, il quale, nel declinare le responsabilità del revisore legale relativamente alle "altre informazioni" (diverse dal bilancio) incluse nei documenti che contengono il bilancio, richiede che il revisore legga criticamente tali informazioni per identificare e prevenire incoerenze significative con il bilancio oggetto di revisione.

Il principio di revisione ISA Italia 720 (che richiede una lettura critica e non l'espressione di un giudizio di coerenza) deve comunque trovare applicazione da parte del revisore legale incaricato di esprimere il giudizio sul bilancio, in quanto gli obblighi ivi contenuti sono volti a tutelare l'attendibilità del giudizio sul bilancio attraverso la verifica che le "altre informazioni" non mettano in discussione il contenuto dell'informazione presente nel bilancio. I controlli fatti dal revisore legale del bilancio hanno quindi una finalità diversa dai controlli richiesti al revisore designato dell'attestazione sulla DNF.

Inoltre, per chiarire maggiormente il ruolo del revisore legale del bilancio è stato sostituito il termine "riferisce" utilizzato nell'art. 4, comma 1, con il termine "indica", al fine di evidenziare che, salvo quanto sopra specificato, l'attività del revisore legale del bilancio deve essere solamente accertativa dell'avvenuta approvazione della DNF da parte dell'organo di gestione. A tale ultimo riguardo si chiarisce che per consentire al revisore legale di attestare che la DNF è stata predisposta si rende necessario fare riferimento ad un atto di formale approvazione da parte dell'organo che la deve predisporre.

Infine, per evitare confusione di ruoli tra il revisore legale del bilancio e il soggetto incaricato di effettuare il controllo della conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto, è stato modificato l'art. 1 introducendo la definizione di "revisore designato", per tale intendendosi il soggetto designato per la verifica di conformità della DNF ed è stato definito con il termine "revisore incaricato" [art. 1, comma 1, lett. d)] il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio della società.

Inoltre, riscontrando una osservazione pervenuta in consultazione sono stati modificati i riferimenti contenuti all'"organo di gestione" con un riferimento all'"organo amministrativo".

Con riferimento alla tempistica di approvazione della DNF da parte dell'organo amministrativo rispetto al bilancio, non si ritiene che l'art. 4 della bozza di regolamento posta in consultazione pregiudichi l'esigenza segnalata da alcune associazioni di consentire che l'approvazione del progetto di bilancio e quella della DNF avvengano in momenti diversi e, pertanto, la norma non è stata modificata. La DNF quindi, può ben essere approvata successivamente al progetto di bilancio



purché venga pubblicata entro il termine stabilito dall'art. 5 del decreto e dall'art. 2 del regolamento in esame. Al fine di chiarire maggiormente tali tempistiche, come ricordato in precedenza, è stato modificato il testo dell'art. 2 della bozza di regolamento, prevedendosi che la DNF, ove contenuta in un documento separato, deve essere pubblicata entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione o il deposito della relazione sulla gestione.

2.5 Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario (art. 5)

Premessa

Per quanto riguarda i principi di comportamento e le modalità di svolgimento della verifica della conformità delle informazioni da parte del revisore designato, è previsto che quest'ultimo debba produrre un'attestazione circa la conformità della DNF rispetto a quanto richiesto dal decreto stesso.

Nel fare ciò, il soggetto designato può seguire due diverse metodologie di attestazione:

- “*limited assurance engagements*”, in conseguenza della quale il soggetto designato rilascia un'attestazione nella quale rappresenta che non sono emersi elementi tali da ritenere la non conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone un livello di estensione dell'attività di verifica inferiore rispetto a quello da svolgere per un esame completo);
- “*reasonable assurance engagements*”, in conseguenza della quale il soggetto designato rilascia un'attestazione contenente un giudizio di conformità della DNF allo standard di rendicontazione di riferimento (presuppone il più alto livello di estensione nell'attività di verifica svolta ai fini di un esame completo).

La relazione sulla DNF prodotta dal revisore designato dovrà indicare, tra le altre cose, le metodologie e lo standard di rendicontazione utilizzato o la metodologia di rendicontazione autonoma, le procedure di verifica poste in essere per il rilascio dell'attestazione, nonché il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione.

Risposte alla consultazione

Alcune risposte alla consultazione hanno suggerito affinamenti al modello flessibile adottato dalla Consob che pone come obbligatoria un'attestazione di *limited assurance* ma consente alla società di richiedere al revisore designato il rilascio di un giudizio *reasonable assurance*.

Al riguardo le osservazioni pervenute hanno proposto diverse soluzioni:

- a) fissare un periodo transitorio (tra i due e i tre anni) durante il quale il giudizio richiesto al revisore designato sia obbligatoriamente di *limited assurance*; successivamente, scaduto il periodo transitorio, il giudizio richiesto sarà per gli enti di interesse pubblico necessariamente di *reasonable assurance*;

CONSOB

b) modificare il comma 2 dell'art. 5 in modo da consentire espressamente al revisore designato di rilasciare attestazioni che contengano alternativamente: i) una *limited assurance* sulla DNF nel suo complesso, oppure ii) una *limited assurance* sulla DNF nel suo complesso e una *reasonable assurance* su alcune informazioni della DNF; iii) una *reasonable assurance* sulla DNF nel suo complesso;

Alcune associazioni hanno richiesto, al fine di garantire l'indipendenza effettiva del revisore legale, e l'assenza di conflitti di interesse, di indicare nella DNF anche i dati relativi ad eventuali società terze che hanno supportato la realizzazione della medesima.

Infine, con riferimento al contenuto della DNF, alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno chiesto chiarimenti sulla portata applicativa del principio di materialità nella redazione di una DNF consolidata, in particolare con riguardo ai casi della potenziale inclusione nella DNF prodotta da una "società madre" dei dati relativi a società integralmente consolidate ma non rilevanti dal punto di vista socio-ambientale o a società facenti parte di *joint venture* non consolidate integralmente ma rilevanti nell'ottica dell'informativa non finanziaria.

Analisi

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute con riferimento al modello di attestazione adottato nel regolamento, non si ritiene opportuno introdurre un periodo transitorio in cui prevedere solo la *limited assurance* e al termine del quale introdurre obbligatoriamente una *reasonable assurance*.

La soluzione regolamentare adottata ha infatti il pregio di consentire da subito l'adozione di una *reasonable assurance* senza attendere, tra l'altro, il decorso di un triennio. La scelta adottata dallo schema di regolamento, risponde alla duplice esigenza, da una parte, di consentire al mercato di continuare a operare sulla base dei principi finora utilizzati (prevalentemente *limited assurance*) e, dall'altra, di progredire gradualmente verso forme più evolute di *reporting* in materia di informazione non finanziaria (*reasonable assurance*).

Quanto alla possibilità di prevedere quest'ultima come unica modalità di attestazione si ritiene opportuno monitorare l'applicazione della disciplina ed eventualmente valutare una modifica in sede di verifica di impatto della regolamentazione (VIR), tenuto anche conto del fatto che qualora si richiedesse ai revisori un'attestazione nella forma della *reasonable assurance*, con conseguente svolgimento di procedure più estese, l'impatto economico sulle imprese ne risulterebbe aggravato.

In questa stessa ottica, di consentire cioè il più ampio ventaglio di possibilità in merito alla verifica della DNF, è stata invece accolta la richiesta di modificare l'art. 5, comma 2, al fine di rendere possibile una tipologia di attestazione "mista" in cui cioè la *reasonable assurance* investa solo alcune parti della DNF.

Per quanto riguarda l'indipendenza del revisore legale che rilascia l'attestazione sulla DNF si ritiene che il tema di eventuali conflitti di interesse del revisore incaricato della verifica della DNF possa essere affrontato in virtù del richiamo, contenuto nell'art. 1, comma 5, lett. f) del regolamento in



base al quale la relazione del revisore designato “*contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull’indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell’incarico di attestazione*”.

Al riguardo si evidenzia infatti che tali codici già prevedono indicazioni in materia di tutela dell’indipendenza anche nelle circostanze menzionate dai rispondenti.

Infine, per quanto riguarda il contenuto della DNF consolidata, va innanzi tutto precisato che la definizione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 4 del decreto non è oggetto della delega regolamentare attribuita alla Consob. Tuttavia, nell’ottica di favorire un’applicazione e interpretazione uniformi del decreto, pare ragionevole ritenere, facendo riferimento a quanto espressamente previsto dal decreto, che la DNF consolidata debba comprendere, oltre ai dati della società madre, solamente quelli delle società figlie consolidate integralmente “*nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta*”. Pertanto, il principio di materialità espressamente richiamato dal decreto può rilevare solo per selezionare, all’interno del perimetro delle società consolidate sotto il profilo dell’informazione finanziaria, quelle da escludere nella DNF.

2.6 Criteri per l’esame, da parte della Consob, dell’informazione non finanziaria (art. 6)

Premessa

Il testo posto in consultazione prevede che la vigilanza della Consob avvenga su base campionaria. La Consob individua annualmente parametri integrabili, tra cui le segnalazioni ricevute previste dal regolamento e le “informazioni significative” ricevute da altre pubbliche amministrazioni o da “soggetti interessati”, in base ai quali selezionare l’insieme dei soggetti da inserire nel campione di vigilanza. Una parte di tale campione è determinato sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

Il comma 4 dell’art. 6 prevede, inoltre, che la verifica da parte della Consob che le DNF siano conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 2 della direttiva, già richiamati nella presente relazione.

Risposte alla consultazione

Sono pervenute diverse osservazioni tese a limitare o specificare la categoria dei “soggetti interessati” titolati ad inviare segnalazioni alla Consob o ad attribuire un valore segnalatico particolare a quelle pervenute da determinate categorie di soggetti. In particolare, alcuni rispondenti hanno chiesto di definire più compiutamente la qualifica di “informazioni significative” e di “soggetti interessati”, ritenute troppo ampie e possibili di determinare una legittimazione eccessivamente diffusa.

Altri rispondenti hanno chiesto che i soggetti nei confronti dei quali il revisore designato esprima un’attestazione con rilievi, un’attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di



esprimere un'attestazione vengano comunque sottoposti all'esame della Consob, indipendentemente dalla procedura campionaria stabilita per la selezione.

Inoltre, sono pervenute diverse osservazioni da parte di associazioni rappresentative dei lavoratori orientate, nel complesso, da un lato, a richiedere alla Consob di assumere un vero e proprio onere di verifica della veridicità delle informazioni non finanziarie pubblicate e, dall'altro, a dare rilevanza a tal fine sia ai dati in possesso di altre Autorità o degli organismi di risoluzione delle controversie extragiudiziali (ADR), sia alle "interlocuzioni" con le rappresentanze sindacali, con riguardo al tema delle segnalazioni per la formazione del campione di vigilanza.

Infine, sono pervenute diverse osservazioni tese ad aumentare le indicazioni regolamentari sul contenuto della DNF al fine di garantire uniformità e chiarezza nella verifica di conformità effettuata dalla Consob, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del regolamento.

Analisi

Riguardo alle osservazioni volte a limitare o specificare la categoria dei "soggetti interessati" titolati ad inviare segnalazioni alla Consob, si evidenzia in questa sede che la formulazione è identica a quella usata dall'art. 89-*quater* del Regolamento Emittenti in tema di determinazione dei criteri per la verifica delle informazioni finanziarie. In sede di definizione della delibera annuale di fissazione dei parametri, verrà stabilito, così come già avviene in tema di informazione finanziaria per quanto concerne la selezione degli emittenti quotati ai sensi del suddetto art. 89-*quater*, se le segnalazioni ricevute comporteranno l'inserimento automatico nel campione (cd. campione *supervisory based*), oppure dovranno essere ponderate insieme ad altri parametri (cd. campione *risk based*).

Con riferimento alla richiesta di sottoporre necessariamente all'esame della Consob i soggetti nei confronti dei quali il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, si evidenzia anche in tale caso che spetterà alla delibera di determinazione annuale del campione di vigilanza valutare, così come già avviene in tema di informazione finanziaria, l'inserimento automatico o meno nel campione.

Sul tema delle osservazioni prodotte dalle associazioni rappresentative dei lavoratori, si evidenzia che il d.lgs. n. 254 del 2016 attribuisce alla Consob, tra l'altro, il potere di sanzionare, "*salvo che il fatto costituisca reato*", gli amministratori e i componenti dell'organo di controllo di un ente pubblico qualora la DNF individuale o consolidata contenga "*fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omett[a] fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista agli articoli 3 e 4*" del decreto (art. 8, comma 4). Analogo potere può essere esercitato con riferimento ad una DNF redatta su base volontaria di cui è attestata la conformità ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto.

Si tratta di un potere assai significativo, che tuttavia deve pur sempre essere calato nel contesto normativo generale che disciplina la materia. Innanzitutto, nell'individuare i poteri strumentali all'esercizio di tali competenze, l'art. 9 del decreto fa riferimento, limitatamente all'assolvimento dei compiti di cui al decreto (quindi anche con riferimento all'accertamento di eventuali falsità od



omissioni rilevanti), ai poteri di cui all'art. 115, comma 1, lettere a), b) e c) del TUF, nei confronti degli enti obbligati a redigere la DNF, dei soggetti che pubblichino DNF su base volontaria nonché dei componenti dei loro organi sociali. Si tratta di poteri di richiesta di informazioni e di notizie, di audizione personale e di ispezione documentale, che la Consob già esercita nell'ambito della vigilanza sull'informativa societaria diffusa dalle società quotate. Non è richiamata, invece, la lettera *c-bis* dell'art. 115 che, rimandando agli ulteriori poteri previsti dall'art. 187-*octies* del TUF in tema di abusi di mercato, estende lo spettro di intervento della Consob a chiunque sia informato dei fatti e amplia significativamente gli strumenti di vigilanza ed accertamento sanzionatorio a disposizione.

In secondo luogo, l'accertamento sanzionatorio in oggetto è limitato soltanto alle falsità ed omissioni rilevanti, in grado, cioè, di impedire od ostacolare “*la comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotto*”, integrando quel principio di materialità che permea tutta la normativa in oggetto.

Da tali considerazioni emerge che alla Consob non è affidato il compito di sanzionare, in contraddittorio continuo fra società e *stakeholders*, una generica “responsabilità sociale d'impresa”, bensì quello di verificare la completezza e la coerenza delle informazioni non finanziarie fornite al mercato, in linea con le competenze già attribuite alla Consob in tema di informativa finanziaria, attraverso strumenti di vigilanza espressamente enumerati (i poteri di cui all'art. 115, comma 1, lettere a), b) e c) del TUF) ed attivati nei confronti di soggetti esplicitamente individuati. Attraverso l'utilizzo di tali strumenti, la Consob potrà in particolare verificare se le procedure e i controlli posti in essere per garantire l'adeguatezza informativa della DNF siano stati efficaci, e comminare le sanzioni in caso di riscontrate violazioni della normativa.

A tal fine sembra opportuno che l'attendibilità delle informazioni non finanziarie presentate sia garantita da una adeguata tracciabilità dei dati e delle informazioni a supporto.

Tali poteri potranno essere, ovviamente, attivati dalle segnalazioni di “*soggetti interessati*”, come esplicitamente prevede l'art. 6 della bozza di regolamento proposta, e le organizzazioni sindacali e le associazioni a difesa dell'ambiente e dei diritti umani, per la loro prossimità alle questioni coinvolte dalla DNF, potranno svolgere un ruolo fondamentale in tal senso. Ciò non esclude, inoltre, l'onere dell'Autorità di elaborare le informazioni acquisite anche alla luce delle altre informazioni comunque ricevute, da esposti, segnalazioni di altre Autorità o comunque rese note al mercato.

Infine, con riferimento alle osservazioni riguardanti il contenuto della DNF si ritiene che non si possa inserire nulla di quanto proposto dai rispondenti nel regolamento per via dell'oggetto della delega regolamentare sul contenuto della DNF. L'art. 3, comma 1, del decreto fornisce alcune indicazioni che consentono di individuare il contenuto necessario della DNF: in primo luogo, sono indicati gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell'attività di impresa; in secondo luogo, è espressamente previsto un criterio di rilevanza o di “materialità” in base al quale selezionare le informazioni da fornire nella DNF con riguardo a tutti gli elementi informativi summenzionati.



In aggiunta si rileva che tale criterio di “materialità” e il ricorso al principio dell’*explain* come previsto dall’art. 3 del d. Lgs.254/2016 possa applicarsi anche nel caso di significative modifiche del perimetro di consolidamento a seguito di operazioni di finanza straordinaria realizzate nel corso dell’esercizio oggetto della DNF che determinano significative difficoltà operative nell’includere nella DNF le informazioni relative a dette società acquisite.

Si ribadisce, inoltre, che la verifica da parte della Consob che le DNF siano conformi agli articoli 3 e 4 del decreto sarà effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 2 della direttiva che delineano, altresì, alcuni *framework* di rendicontazione applicabili.

2.7 Altre osservazioni

Risposte alla consultazione

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno proposto la formazione di una commissione o di un comitato consultivo composto da personalità competenti e indipendenti che elabori, aggiorni e analizzi in via comparata i documenti per agevolare la Consob nello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza.

Con riferimento alle informazioni contenute nella relazione di attestazione rilasciata dal revisore incaricato della verifica di conformità della DNF, alcuni rispondenti hanno proposto un maggior dettaglio nella descrizione delle procedure di verifica svolte da parte del revisore designato (ad es: una “*check list*” relativa alle operazioni di controllo svolte dal revisore o dall’organo di revisione, in merito al contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario redatta dall’azienda).

Analisi

Per quanto riguarda la proposta di istituire un comitato consultivo, occorre chiarire che la competenza a vigilare sul rispetto della disciplina in vigore per la redazione e pubblicazione della DNF è attribuita in via esclusiva alla Consob, la quale la esercita nell’ambito della propria autonomia organizzativa. Va peraltro ricordato che, sul piano della vigilanza regolamentare l’art. 5 del regolamento Consob sugli atti di regolazione generale (adottato con delibera n. 19654/2016) prevede la possibilità di istituire comitati, composti da esponenti dei soggetti di volta in volta interessati, per acquisire anche contributi esterni all’Autorità. Anche nella fase di applicazione della disciplina in esame potrebbe essere valutata l’eventuale costituzione di gruppi di lavoro con soggetti esperti in materia per valutare eventuali miglioramenti della disciplina.

Con riferimento alla richiesta di fornire un grado di maggior dettaglio riguardo alle verifiche effettuate dal revisore designato per il rilascio dell’attestazione, si evidenzia che è lo stesso revisore che deve indicare le procedure di verifica svolte, le quali, tuttavia, non possono essere ricomprese in una “*check list*” in quanto possono variare a seconda del settore di attività della società o di altre circostanze.



3. ONERI E BENEFICI

La direttiva 2014/95/UE, introducendo un nuovo obbligo per gli EIPR di fornire nella relazione annuale sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario, impone agli stessi di porre in essere adeguati sistemi di raccolta dati e procedure di controllo. Pertanto, l'obbligo dettato dalla direttiva impone certamente costi a carico delle imprese (principalmente costi interni) legati alla necessità di istituire e mantenere un processo di raccolta dati affidabile e di consolidamento degli stessi. A tal fine, l'impresa potrebbe avere l'esigenza di definire al proprio interno una struttura dedicata e di svolgere attività di formazione nei confronti delle aree che sono proprietarie delle informazioni. Possono emergere, inoltre, costi relativi alla necessità di acquisire servizi di consulenza esterna o di strumentazioni informatiche necessarie per l'implementazione dei sistemi di raccolta dati e dei relativi processi di rilevazione e rendicontazione. Un ulteriore onere è costituito dall'attribuzione dell'incarico ad un revisore per la verifica della DNF.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, nella definizione del presente regolamento si è cercato di limitare gli oneri amministrativi a carico delle imprese riconducibili all'attuazione delle deleghe normative previste in capo alla Consob. Ad esempio, per le società quotate o diffuse si è previsto che la pubblicazione e la trasmissione alla Consob della DNF avvenga secondo le modalità già stabilite dalle norme che disciplinano la diffusione e lo stoccaggio delle informazioni societarie e per le società che non rientrano tra queste, è stata stabilita la possibilità di comunicare alla Consob l'avvenuta pubblicazione della DNF sul registro delle imprese in alternativa alla trasmissione del documento all'Autorità.

Tra le misure volte a consentire agli operatori del mercato di avvicinarsi gradualmente ai nuovi obblighi e di maturare con il tempo l'esperienza necessaria affinché i sistemi posti in essere dalle società e i controlli esterni possano evolvere verso forme eventualmente più complesse, la Consob ha previsto un modello flessibile per l'attestazione della DNF, consentendo che quest'ultima possa rimanere nella forma di una *limited assurance* al fine di non aggravare ulteriormente le imprese nello svolgimento di procedure più estese richieste dalla *reasonable assurance*.

Gli oneri amministrativi cui dovranno far fronte le imprese per adeguarsi agli obblighi dettati dalla direttiva e dal decreto, appaiono comunque ampiamente compensati in rapporto ai benefici che può generare una maggiore trasparenza dell'impresa attraverso la divulgazione di informazioni di carattere non finanziario. Tra questi vi è sicuramente la possibilità per i risparmiatori e i consumatori di assumere scelte di investimento e di consumo più consapevoli, indirizzandosi verso aziende più virtuose sotto il profilo degli impatti sociali e ambientali prodotti e più attente a strategie gestionali e produttive sostenibili.

L'obbligatorietà di una rendicontazione non finanziaria non solo rappresenta un elemento di trasparenza nella comunicazione delle imprese ma è uno stimolo al perseguimento di comportamenti sostenibili e agevola l'azienda nell'operare scelte in una prospettiva di lungo periodo; infatti, l'impegno reale e dimostrabile nella gestione di aspetti non finalizzati esclusivamente al profitto è un indice della capacità e dell'interesse dell'impresa di creare valore nel medio-lungo termine.



Infine, si ritiene che la divulgazione annuale delle politiche, degli obiettivi aziendali e degli indicatori di *performance* da parte delle imprese possano costituire un naturale stimolo all'innovazione, alla ricerca e al miglioramento continuo della competitività.

4. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO.

Ai fini della successiva revisione dell'atto verrà analizzato:

- a) il monitoraggio della tempistica e delle modalità di pubblicazione della DNF;
- b) il contenuto delle relazioni di verifica sulla DNF;
- c) il grado di utilizzo dell'attestazione nella forma *limited/reasonable assurance*;
- d) le segnalazioni di irregolarità pervenute.

5. RAFFRONTO TRA IL REGOLAMENTO POSTO IN CONSULTAZIONE E LA VERSIONE FINALE DEL REGOLAMENTO.

Regolamento in Consultazione	Regolamento definitivo
<u>Art. 1</u> (Definizioni)	<u>Art. 1</u> (Definizioni)
<p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) “dichiarazione non finanziaria”: la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, redatta dai soggetti di cui all’articolo 2 e all’articolo 7 del medesimo decreto;</p> <p>b) “emittenti quotati”: le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;</p> <p>c) “revisore incaricato”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario;</p> <p>d) “decreto”: il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;</p> <p>e) “regolamento emittenti”: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.</p>	<p>1. Nel presente regolamento si intendono per:</p> <p>a) “dichiarazione non finanziaria”: la dichiarazione individuale o consolidata di carattere non finanziario prevista dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, redatta dai soggetti di cui all’articolo 2 e all’articolo 7 del medesimo decreto;</p> <p>b) “emittenti quotati”: le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell’Unione europea;</p> <p>c) “emittenti diffusi”: gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, di cui all’articolo 2-bis del regolamento emittenti;</p> <p>d) “revisore incaricato designato”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della verifica della dichiarazione di carattere non finanziario;</p> <p>e) “revisore incaricato”: il revisore legale o la società di revisione legale incaricati della revisione legale del bilancio</p> <p>f) “decreto”: il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;</p>



	<p>g) “regolamento emittenti”: il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 2</u> (Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)</p> <p>1. Entro gli stessi termini previsti per la pubblicazione sul registro delle imprese, i soggetti di cui all’articolo 2 e all’articolo 7 del decreto pubblicano la dichiarazione non finanziaria e le eventuali modifiche o integrazioni alla stessa apportate, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto medesimo, secondo le modalità di seguito specificate:</p> <p>a) gli emittenti quotati effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del regolamento emittenti;</p> <p>b) gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante di cui all’articolo 2-bis del regolamento emittenti, effettuano la pubblicazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 110 del medesimo regolamento;</p> <p>c) i soggetti che non appartengono alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b), effettuano la pubblicazione sul proprio sito internet.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 2</u> (Pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie)</p> <p>1. Fermo restando, quanto previsto dalla legge in materia di pubblicazione e deposito della relazione sulla gestione, quando la dichiarazione non finanziaria è contenuta, in tutto o in parte, nella relazione distinta di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b) e 3, lettera b), del decreto, quest’ultima è pubblicata secondo i termini e le modalità di seguito specificati:</p> <p>a) gli emittenti quotati la pubblicano congiuntamente alla relazione finanziaria annuale di cui all’articolo 154-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 con le modalità previste dagli articoli 65-bis, comma 2, 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies del regolamento emittenti;</p> <p>b) gli emittenti diffusi, contestualmente al deposito della relazione distinta presso il registro delle imprese, la pubblicano con le modalità previste dall’articolo 110 del regolamento emittenti. Gli emittenti diffusi di cui all’articolo 2 del decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall’articolo 2429, comma 3, del codice civile.</p> <p>2. I soggetti non quotati né diffusi pubblicano sul proprio sito internet la relazione sulla gestione o la relazione distinta, contenente la dichiarazione non finanziaria contestualmente al deposito presso il registro delle imprese. Le relazioni così pubblicate rimangono disponibili nel sito internet per almeno cinque anni. I soggetti non quotati né diffusi di cui all’articolo 2 del decreto provvedono altresì al deposito della relazione distinta presso la sede sociale congiuntamente alla relazione sulla gestione nei termini previsti dall’articolo 2429, comma 3, del codice civile.</p> <p>3. Nel caso previsto dall’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto, le altre relazioni previste da norme di legge sono pubblicate in una apposita sezione del sito</p>



	<p>internet e depositate presso il registro delle imprese congiuntamente alla relazione sulla gestione.</p> <p>4. Con la richiesta di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto, la Consob indica i termini e le modalità di pubblicazione delle modifiche o integrazioni alla dichiarazione non finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 3</u> (Informazioni da fornire alla Consob)</p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto.</p> <p>2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto.</p> <p>3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che redigono la dichiarazione non finanziaria ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 3</u> (Informazioni da fornire alla Consob)</p> <p>1. I soggetti indicati nell'articolo 2, comma 21, lettera e), entro quindici giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto, trasmettono alla Consob, secondo le modalità dalla stessa indicate sul proprio sito internet, la dichiarazione non finanziaria ovvero comunicano l'avvenuto deposito della stessa presso il registro delle imprese. entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione sul registro delle imprese di cui all'articolo 5 del decreto.</p> <p>2. Fermi restando gli obblighi di comunicazione previsti da altre norme di legge, l'organo di controllo delle società che redigono la dichiarazione non finanziaria trasmette senza indugio alla Consob gli accertamenti relativi alle violazioni delle disposizioni previste dal decreto riscontrate nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 7, del medesimo decreto.</p> <p>3. La Consob pubblica annualmente sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti che hanno pubblicato redigono la dichiarazione non finanziaria. ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 7 del decreto.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> (Compiti del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio)</p> <p>Il soggetto incaricato della revisione legale del bilancio riferisce in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo di gestione della dichiarazione non finanziaria.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 4</u> (Compiti del soggetto revisore incaricato della revisione legale del bilancio)</p> <p>Il soggetto revisore incaricato della revisione legale del bilancio riferisce indica in una apposita sezione della relazione di revisione sul bilancio dell'avvenuta approvazione da parte dell'organo amministrativo della dichiarazione non finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 5</u> (Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario)</p> <p>1. Il revisore incaricato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo di gestione, che:</p> <p>a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 5</u> (Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziaria)</p> <p>1. Il revisore incaricato designato rilascia un'apposita relazione, indirizzata all'organo amministrativo, che:</p> <p>a) indica il presupposto normativo ai sensi del quale la</p>



<p>relazione viene rilasciata;</p> <p>b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo di gestione e sottoposta a verifica;</p> <p>c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo di gestione nella redazione della dichiarazione non finanziaria;</p> <p>d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;</p> <p>e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;</p> <p>f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;</p> <p>g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore incaricato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.</p> <p>2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo di gestione che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore incaricato di attestare che, a giudizio del revisore, la dichiarazione non finanziaria è stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.</p> <p>3. Nel caso in cui il revisore esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.</p>	<p>relazione viene rilasciata;</p> <p>b) identifica la dichiarazione non finanziaria approvata dall'organo amministrativo e sottoposta a verifica;</p> <p>c) indica le metodologie e i principi previsti dallo standard di rendicontazione utilizzato quale riferimento o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata dall'organo amministrativo nella redazione della dichiarazione non finanziaria;</p> <p>d) contiene una descrizione della portata del lavoro svolto e delle procedure di verifica poste in essere ai fini del rilascio dell'attestazione;</p> <p>e) indica il principio internazionale, riconosciuto dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzato per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;</p> <p>f) contiene una dichiarazione sul rispetto dei principi sull'indipendenza e degli altri principi etici stabiliti dai codici internazionali riconosciuti dagli ordini e dalle associazioni professionali, utilizzati per lo svolgimento dell'incarico di attestazione;</p> <p>g) esprime un'attestazione che, sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti all'attenzione del revisore incaricato designato elementi che facciano ritenere che la dichiarazione non finanziaria non sia stata redatta, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.</p> <p>2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, lettera g), l'organo amministrativo che redige la dichiarazione non finanziaria può richiedere al revisore incaricato designato di attestare che, a giudizio del revisore di quest'ultimo, la dichiarazione non finanziaria o alcune specifiche informazioni in essa contenute è stata redatta sono state redatte, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto dagli articoli 3 e 4 del decreto e dallo standard di rendicontazione o dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.</p> <p>3. Nel caso in cui il revisore designato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione, la relazione illustra analiticamente i motivi delle conclusioni.</p>
<p style="text-align: center;"><u>Art. 6</u> (<i>Criteria per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria</i>)</p> <p>1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 6</u> (<i>Criteria per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria</i>)</p> <p>1. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto, la Consob</p>



effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.

2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro:

a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal soggetto incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;

b) dei casi in cui il revisore incaricato esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;

c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;

d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'art. 89-quater del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria;

3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

effettua il controllo sulle dichiarazioni non finanziarie su base campionaria.

2. L'insieme dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinato annualmente sulla base di parametri, stabiliti con apposita delibera, che tengano conto tra l'altro:

a) delle segnalazioni previste dal presente regolamento o da altre norme di legge che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria, pervenute dall'organo di controllo o dal ~~soggetto~~ **revisore** incaricato di effettuare la revisione legale del bilancio;

b) dei casi in cui il revisore ~~incaricato~~ **designato** esprima un'attestazione con rilievi, un'attestazione negativa o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un'attestazione;

c) delle informazioni significative ricevute da altre pubbliche amministrazioni o soggetti interessati;

d) degli elementi acquisiti in relazione agli emittenti assoggettati al controllo sull'informativa finanziaria ai sensi dell'~~articolo~~ **89-quater** del regolamento emittenti che possano essere rilevanti per l'informativa non finanziaria.

3. Al fine di consentire che un soggetto, anche in assenza degli elementi di cui al comma 2, possa essere selezionato per il controllo, la delibera ivi indicata stabilisce i criteri sulla base dei quali una quota dei soggetti le cui dichiarazioni non finanziarie verranno sottoposte a controllo è determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.

4. La verifica che le dichiarazioni non finanziarie sono conformi agli articoli 3 e 4 del decreto è effettuata coerentemente con gli orientamenti formulati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.

**Delibera n. 20267****Adozione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario**

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;

VISTA la direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni;

VISTA la legge 9 luglio 2015, n. 114, con cui è stata conferita al governo la delega all'attuazione della direttiva 2014/95/UE;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, di attuazione della direttiva 2014/95/UE sopra menzionata;

VISTO, in particolare, il comma 1 dell'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, in base al quale la Consob disciplina con regolamento: *a)* le modalità di trasmissione diretta della dichiarazione di carattere non finanziario e le eventuali ulteriori modalità di pubblicazione delle dichiarazioni rispetto a quelle indicate dal decreto, nonché delle necessarie informazioni integrative o modificative della dichiarazione non finanziaria che sono richieste dalla Consob in caso di dichiarazione incompleta o non conforme; *b)* le modalità e i termini per il controllo effettuato dalla Consob sulle dichiarazioni non finanziarie; *c)* i principi di comportamento e le modalità di svolgimento dell'incarico di verifica della conformità delle informazioni da parte dei revisori;

VISTI gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario formulati dalla Commissione europea in data 5 luglio 2017;

CONSIDERATA la necessità di adottare le disposizioni attuative previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;

VISTO il documento di consultazione pubblicato il 21 luglio 2017 sul sito della Consob;

VALUTATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 21 luglio 2017;

SENTITA la Banca d'Italia e l'IVASS ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254;



DELIBERA:

Art. 1

(Approvazione del Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)

1. E' approvato l'accluso Regolamento di attuazione del d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana¹.

18 gennaio 2018

IL PRESIDENTE VICARIO
Anna Genovese

¹ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 21 del 26.1.2018.

ALLEGATO ANNESSO ALLA RELAZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

in materia di

***“CONDIZIONI ECONOMICHE AGEVOLATE DEI SERVIZI
SOGGETTI AGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE”***

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) svolta dal Servizio economico-statistico dell'Autorità si concretizza in una serie di fasi, di seguito sintetizzate, volte a **individuare e valutare** i seguenti elementi dell'intervento prospettato:

Fase 1: l'ambito di riferimento e gli obiettivi;

Fase 2: i destinatari, con particolare riguardo alle categorie di soggetti coinvolti;

Fase 3: le opzioni da valutare, accuratamente selezionate tra le diverse possibili, per poi verificarne l'impatto sui destinatari attraverso l'utilizzo di un set di indicatori quantitativi e/o informazioni di natura qualitativa laddove la misurazione quantitativa degli effetti della regolamentazione risulti di difficile fattibilità;

Fase 4: la decisione finale da adottare a seguito del confronto tra le diverse opzioni.

Di conseguenza, dopo l'individuazione dell'ambito di intervento e dei suoi obiettivi (fase 1), vengono descritti gli impatti sui vari *stakeholder* coinvolti (fase 2), individuate tre principali opzioni regolamentari (fase 3) e, infine, selezionata l'opzione finale sulla base di un'analisi costi – benefici (fase 4).

Vale, inoltre, rilevare che la presente analisi completa quella preliminare già condotta dall'Autorità in fase di consultazione pubblica del provvedimento per la definizione delle condizioni economiche agevolate dei servizi soggetti agli obblighi di servizio universale (Allegato C alla delibera 299/17/CONS del 17 luglio 2017).

Fase 1: ambito e obiettivi dell'intervento

Il Codice delle comunicazioni elettroniche, all'Art. 59 comma 2, prevede che: *“L'Autorità può prescrivere che le imprese designate (alla fornitura del Servizio Universale N.d.R) ai sensi dell'articolo 58 propongano ai consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte in normali condizioni commerciali, in particolare per garantire che i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non siano esclusi dall'accesso alla rete di cui all'articolo 54, comma 1, o dall'uso dei servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e agli articoli 55, 56 e 57, soggetti agli obblighi di servizio universale e forniti dalle imprese designate”*.

Alla luce delle recenti dinamiche macroeconomiche e all'evoluzione del settore, l'Autorità ha ritenuto opportuno verificare la fattibilità relativa alla possibilità di aggiornare l'attuale sistema di tariffe agevolate (c.d. tariffe sociali), attualmente disciplinata dalla delibera 314/00/CONS e seguenti modifiche, al fine di preservare gli obiettivi socio-economici che si intendono raggiungere tramite il ricorso ad un sistema di tariffe sociali.

L'ambito di intervento, quindi, è quello che prevede l'introduzione di agevolazioni economiche per la sottoscrizione del servizio di telefonia fissa a favore dei soggetti che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale. L'obiettivo che si intende raggiungere è l'inclusione sociale di coloro i quali si trovano in condizioni reddituali svantaggiate, garantendo la fornitura dei servizi inclusi nel Servizio Universale (SU) a condizioni economiche agevolate. Tale servizio soddisfa, talvolta in via esclusiva, un

bisogno essenziale di comunicazione, in particolare per talune specifiche categorie sociali:¹ il rischio di esclusione sia totale, tramite il mancato accesso, sia parziale, quando l'accesso non è commisurato all'esigenze del singolo utente, va di volta in volta valutato. L'analisi di impatto, dunque, va in ogni caso svolta anche laddove si presenti una situazione in cui gli assetti competitivi e le dinamiche tecnologiche hanno garantito negli ultimi anni una riduzione dei costi per l'utenza e l'ampliamento delle scelte.

L'AIR si rende, pertanto, necessaria allo scopo di valutare se, considerando la presenza di benefici tangibili e intangibili, sia per l'operatore sia per i consumatori, il guadagno sociale sia in grado di coprire i costi. Per tali tipologie di intervento, l'analisi dei costi e dei benefici deve riguardare la società nella sua interezza; al limite, un simile intervento regolatorio potrà trovare attuazione anche nel caso in cui i costi eccedano i benefici apportati alla società nel suo complesso purché si dimostri che i benefici prodotti a vantaggio di uno specifico gruppo di utenti, con particolari tipologie di vulnerabilità, siano tali da essere considerati irrinunciabili.²

Fase 2: l'individuazione dei destinatari

Questa fase dell'AIR si concretizza nell'individuazione dei destinatari e delle relative ricadute in termini di impatto della regolamentazione. Tale fase, in generale, è cruciale sia per definire con esattezza l'ampiezza, lato consumatori, dei soggetti interessati, sia per individuare gli impatti sugli operatori e sul mercato in generale che, nel caso specifico, fanno riferimento al fornitore del SU e alla eventuale sussistenza di effetti distorsivi del corretto funzionamento del libero gioco di mercato³.

Tipicamente è possibile individuare i destinatari diretti - ossia i soggetti la cui condotta sarà modificata direttamente a seguito dell'intervento (alcune tipologie di consumatori e l'operatore incaricato della fornitura del SU) - e i destinatari indiretti - ossia quei soggetti per i quali l'intervento produrrà comunque degli effetti, pur non richiedendo direttamente la modifica del loro comportamento (in questo specifico caso tale tipologia di destinatario è rappresentato dalle imprese alternative a quella incaricata della fornitura del SU, dalle associazioni dei consumatori e, chiaramente, dalla società nel suo complesso).

I consumatori

La corretta individuazione della coorte dei potenziali utenti beneficiari dell'intervento regolamentare assume particolare rilevanza dal momento che tra essi vi saranno coloro che accederanno effettivamente al servizio in condizioni agevolate, ossia ad una riduzione del 50% del canone mensile di accesso alla rete (canone di abbonamento al servizio telefonico di categoria B), come previsto nella delibera 314/00/CONS.

¹ Cfr. Agcom, *Il consumo di servizi di comunicazione esperienze e prospettive*, 2016, pp. 21-22.

² In termini economici, e in maniera sintetica, si tratta di considerare la funzione di benessere sociale "à la Rawls"; secondo il filosofo Americano John Rawls i benefici di cui godono gruppi sociali svantaggiati, possono avere una valutazione superiore a quelli di cui godono gruppi sociali più agiati. Al limite, quindi, al fine di realizzare una maggiore equità sociale (giustizia), alcune misure necessarie al miglioramento del benessere dei gruppi sociali svantaggiati potranno essere adottate anche se, in termini di benessere sociale complessivo, si produca un costo netto piuttosto che un beneficio netto.

³ La presente analisi di impatto regolamentare tiene conto anche del fatto che, l'esistenza di un sistema di tariffe sociali in un contesto di mercati liberalizzati, dà luogo a due tipologie di vincoli che influenzano la portata dell'attività regolamentare: i) un vincolo di natura finanziaria, relativo al rischio di generare un onere eccessivo in capo a chi fornisce il SU, e ii) un vincolo di natura competitiva, collegabile ad eventuali distorsioni introdotte da un sistema di agevolazioni sulle dinamiche di mercato.

L'impatto riguarda quegli utenti per i quali si può presumere che l'eventuale esclusione abbiano ripercussioni negative, non solo a livello individuale ma anche collettivo. Si tratta dei soggetti per i quali i servizi voce da postazione fissa presentano la caratteristica di essenzialità e che, al tempo stesso, per la loro situazione economica, incontrano problemi di sostenibilità della tariffa.

Dal punto di vista metodologico, l'unità di analisi quando si considera il cosiddetto "utente agevolato" è quella del nucleo familiare, così come per altro previsto dalla delibera 314/00/CONS. Saranno, quindi, i nuclei familiari, anche qualora composti da una sola persona, a rappresentare la base di riferimento per la stima dei beneficiari effettivi.

I nuclei per i quali si può presumere che l'eventuale esclusione abbia un impatto sociale particolarmente sfavorevole sono quelli composti da soggetti che, per diverse ragioni (spesso l'età), patiscono limiti a una piena mobilità fisica. Per questi, l'accesso a servizi specifici – quali il telesoccorso, l'assistenza remota, i servizi medici a distanza -, risulta di particolare importanza ai fini di una loro completa inclusione sociale.

Un'ulteriore categoria meritevole di inclusione tra i soggetti beneficiari dell'intervento regolamentare riguarda le cosiddette "famiglie numerose", che si caratterizzano per una maggiore incidenza media delle spese e di alcune tipologie di tassazione (quali l'IVA). Al riguardo, vale anche considerare come la percentuale di famiglie vicine alla soglia di povertà cresca in modo esponenziale al crescere del numero di figli che compongono il nucleo familiare.⁴

Sia le famiglie numerose, sia quelle composte in prevalenza da anziani, inoltre, rappresentano i gruppi sociali che maggiormente hanno visto peggiorare la loro condizione economica a seguito delle recenti dinamiche macroeconomiche.

Pertanto, l'individuazione della "platea eleggibile" avviene tramite l'incrocio di una dimensione economica (reddito) con una o più dimensioni di tipo qualitativo (età, stato occupazionale, numerosità della famiglia). Se da un lato tale approccio consente di individuare in maniera più puntuale coorti di potenziali beneficiari con esigenze specifiche, dall'altro comporta una problematica connessa alla corretta quantificazione dell'universo dei potenziali clienti⁵. La corretta valutazione della platea eleggibile è di fondamentale importanza per stimare, *ex ante*, i "beneficiari effettivi" dell'intervento regolamentare, da cui dipende gran parte del costo direttamente sostenuto dall'operatore incaricato della fornitura del SU.

⁴ Secondo i dati forniti dall'ISTAT (Report: La povertà in Italia Anno 2016), "Nel 2016 l'incidenza della povertà assoluta sale al 26,8%, dal 18,3% del 2015, tra le famiglie con tre o più figli minori, coinvolgendo nell'ultimo anno 137.771 famiglie e 814.402 individui." e che "nel 2016 la povertà relativa è più diffusa tra le famiglie con 4 componenti (17,1%) o 5 componenti e più (30,9%). Nel lungo periodo la crescita della povertà assoluta è più marcata tra le famiglie con 4 componenti (l'incidenza passa da 2,2% del 2005 a 9,1% del 2016) e tra quelle di 5 componenti e oltre (da 6,3% a 17,2%). Alla luce di questi andamenti, il numero medio di componenti delle famiglie in povertà assoluta è ormai prossimo a tre (era poco più di due nel 2005). Nello stesso arco temporale la povertà assoluta è rimasta sostanzialmente stabile tra le famiglie composte da una persona (passando rispettivamente da 5,3% del 2015 a 4,9% nel 2016)".

⁵ Tale aspetto è già stato evidenziato in sede di AIR preliminare: Allegato C alla Delibera 299/17/CONS del 17 luglio 2017: *Le "tariffe sociali" nella fruizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico: una valutazione preliminare sul possibile aggiornamento della delibera 314/00/CONS*. In effetti, al crescere della specificità dei gruppi di potenziali beneficiari (ad esempio famiglie con la presenza di un membro che percepisce la pensione sociale), cresce la difficoltà di reperire statistiche ufficiali che consentano una corretta quantificazione del numero di destinatari. Tale difficoltà, naturalmente, si riverbera nella correttezza della valutazione quantitativa dei futuri beneficiari che, quindi, per forza di cosa si deve basare su approssimazioni (proxy) di quello effettivo.

L'operatore incaricato della fornitura del SU

L'altro destinatario diretto dell'intervento regolamentare è l'incaricato della fornitura del SU. Ai fini del calcolo del costo, in conformità con la normativa vigente (comma 2 dell'Articolo 2 dell'Allegato 11, articoli 52 e 63 del Codice delle Comunicazioni), è necessario effettuare la differenza tra i costi netti sostenuti dall'impresa in quanto fornitrice del SU (scenario fattuale o situazione reale), e i costi netti sostenuti dall'impresa stessa nel caso in cui non fosse soggetta a tali obblighi (scenario "controfattuale" o scenario ipotetico). Tale differenza implica di dover considerare, nel calcolo del costo netto, due grandezze:

- i **"costi evitabili"** cioè quelli sostenuti dall'operatore per la fornitura del SU e che non sarebbero stati sostenuti in mancanza dell'obbligo;
- i **"ricavi mancati"** cioè quelli che l'operatore non conseguirebbe nel caso controfattuale dal momento che tali ricavi non sarebbero stati conseguiti in assenza di obbligo di fornitura del SU.

Dal punto di vista dell'operatore di SU, quindi, si tratta di considerare l'effettivo esborso al quale, però, vanno sottratti i benefici materiali e intangibili di cui gode per il fatto di essere incaricato della fornitura de servizio universale.

Il calcolo dei "costi evitabili" e dei "ricavi mancati", per la parte strettamente attinente al numero di beneficiari, risulta abbastanza agevole da stimare. Nel primo caso si tratta di considerare il prodotto tra l'ammontare dell'agevolazione (pari al 50% dell'attuale offerta "VOCE" di TIM)⁶ e il numero di beneficiari; nel secondo caso, invece, va considerato il prodotto tra la parte del canone che gli utenti corrispondono all'operatore, e che questo non avrebbe ricevuto se non fosse stato incaricato della fornitura del SU, e il numero di utenti agevolati.

Tuttavia, per quanto riguarda i primi (i costi), bisogna considerare anche quelli legati alla **"gestione"**, vale a dire quei costi legati alla struttura organizzativa (personale, sua formazione e disponibilità di piattaforme di supporto) necessari per la fornitura del servizio.

Sempre ai fini di una corretta stima dei costi dell'operatore SU, bisogna anche valutare come gli utenti si comporterebbero nel caso "controfattuale", vale a dire in uno scenario in cui non sia presente un regime di tariffe sociali.

Inoltre, dal costo così ottenuto, vanno sottratti anche i **"benefici intangibili"** di cui gode l'operatore in quanto designato alla fornitura del SU. Tali benefici, di cui risulta difficile la quantificazione, possono essere individuati in:

- **reputazione del marchio:** si fa riferimento ai vantaggi che l'operatore ottiene per il fatto di fornire una prestazione riconosciuta da tutti come socialmente utile e che quindi contribuisce a fortificare la reputazione del marchio presso i consumatori. In parte tale vantaggio si è affievolito nel tempo grazie agli effetti derivanti da una maggiore concorrenza. Tuttavia, per alcuni gruppi sociali, tra cui anche quelli verso cui è rivolto il sistema delle tariffe sociali, la fedeltà al marchio

⁶ Dal sito dell'operatore si legge: "Riduzione superiore al 50% dell'importo di abbonamento al servizio telefonico che diventa così pari a 7,72€/4 settimane (IVA inclusa) per i clienti che presentano particolari condizioni di disagio economico e sociale come stabilito nelle delibere AGCom 314/00/CONS e 330/01/CONS. TIM alle "fasce sociali" che beneficiano di tale agevolazione applica di fatto una riduzione sull'importo dell'abbonamento pari al 55,8% superiore a quella del 50% stabilita dalle delibere AGCom." <https://www.tim.it/assistenza/per-i-consumatori/info-consumatori-fisso/agevolazioni-economiche>

dell'operatore "storico" è ancora molto sentita, sia perché in molti casi si tratta di consumatori inerti, sia perché è ancora forte in loro l'associazione tra SU e Operatore Pubblico;

- **valore pubblicitario;** riguarda i benefici, in termini di valore pubblicitario, derivanti dai vantaggi commerciali che possono scaturire dalle occasioni di contatto con la clientela tramite l'invio periodico di fatture;
- **ciclo di vita del cliente;** si fa riferimento ai benefici indiretti che è possibile associare al ciclo di vita del cliente. Tali benefici derivano dal presupposto che, un utente, o un gruppo di essi, attualmente agevolato e quindi non remunerativo possa in futuro trovarsi in una situazione migliore e diventare, così, un utente profittevole;
- **utilizzo dei dati personali;** è il vantaggio derivante dalla possibilità di utilizzare i dati (personali e di consumo) degli utenti per il miglioramento delle politiche di *marketing*.

I destinatari indiretti (il mercato)

I principali destinatari indiretti dell'attività regolamentare sono rappresentati, in prima istanza, dagli altri consumatori (quelli non agevolati) e dagli altri operatori di mercato (quelli non incaricati alla fornitura di SU).

Gli effetti indiretti su questi soggetti derivano, in primo luogo, dalla presenza di esternalità di rete (soprattutto di tipo diretto) come conseguenza del traffico generato dagli utenti agevolati sia verso rete fissa, sia verso rete mobile.

In secondo luogo, sono prevedibili degli effetti sul contesto competitivo, dal momento che, una parte dei consumatori che attualmente si rivolgono al mercato, potrebbe rientrare, a seguito dell'intervento regolatorio, tra gli utenti agevolati. Tuttavia, tale effetto "spiazzamento" risulta, come mostrato anche nell'AIR preliminare, assai decrescente rispetto all'innalzamento della soglia di accesso; in altri termini, al crescere del reddito, la composizione del paniere di consumo di una famiglia tende a modificarsi e quindi le scelte di consumo si orientano sempre più verso servizi qualitativamente migliori che, appunto, possono ritrovarsi nelle offerte di mercato.

Vi è poi un vantaggio indiretto, in capo all'intera società, rinvenibile nell'aumento del senso di sicurezza. Per talune categorie sociali l'accesso a servizi di telefonia fissa rappresenta, infatti, ancora un fattore abilitante la possibilità di richiedere aiuto (telesoccorso) o assistenza; tali vantaggi diretti in capo al singolo individuo, si espandono, in maniera decrescente, nei confronti dell'insieme dei conoscenti più prossimi dell'utente agevolato.

In definitiva, tra i destinatari diretti e indiretti, risultano essere coinvolti l'insieme di tutti i consumatori (beneficiari e non dall'intervento) e quindi anche le associazioni che li rappresentano, il cui ruolo di intermediario, nel soddisfare le istanze degli utenti, risulta, in questi casi, assai rilevante.

Fase 3: la definizione delle opzioni

Nelle sezioni precedenti è stata discussa la *ratio* sottostante la facoltà posta in capo ad AGCOM di introdurre forme di agevolazioni per i soggetti che versano in condizioni di difficoltà economica e sociale, nonché gli obiettivi ad essa associata e i principali elementi da prendere in considerazione in un'analisi costi – benefici tesa a stabilire l'opzione regolamentare più idonea per l'aggiornamento della delibera 314/00/CONS.

In questa sezione verranno esposte le varie opzioni regolamentari individuate e i costi e benefici ad esse associate sulla base dei fattori precedentemente descritti. Le opzioni che verranno messe a confronto fanno riferimento al caso di nessun aggiornamento del proprio intervento (**Opzione regolamentare “0”**); ad un aggiornamento di semplice rivalutazione (**Opzione regolamentare “1”**), vale a dire una modifica che non preveda la riformulazione degli aspetti qualitativi, ma solo la rivalutazione del parametro quantitativo riconducibile al livello di reddito (soglia); e, infine, al caso di un aggiornamento della struttura dell'intervento per quanto riguarda i parametri di natura sia qualitativa sia quantitativa (**Opzione regolamentare “2”**).

Opzione regolamentare “0” – Nessuna modifica dell'impianto regolamentare

Tipo di intervento

Fa riferimento all'ipotesi di mantenimento dell'attuale impianto regolamentare, non prevedendo nessun tipo di intervento aggiuntivo rispetto a quello attualmente in vigore, nemmeno di tipo rivalutativo. Si tratta più che altro di un'ipotesi di “scuola”, molto utile per il successivo confronto (*benchmark*) tra le diverse opzioni.

Stima utenti beneficiari

Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, le categorie sociali da ammettere ad agevolazione sono:

1. i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione di invalidità civile;
2. i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;
3. i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
4. i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.

In relazione al requisito quantitativo, è prevista una situazione reddituale – a livello di nucleo familiare – inferiore a 6.713,93 euro.

Dagli ultimi dati forniti dall'operatore incaricato della fornitura del SU, il numero degli utenti beneficiari a dicembre 2016 è pari a 11.342 utenze, in ulteriore sensibile calo rispetto al dato utilizzato nell'AIR preliminare e risalente al 2014 (56.541 unità). Per il futuro, quindi, non sono prevedibili grandi scostamenti rispetto a quanto mostrato dalla dinamica in atto negli ultimi anni. Applicando un tasso di decrescita del 10% rispetto alle utenze agevolate rilevate nel 2016, i potenziali beneficiari sono stimabili in 10.000 utenze.

Stima del costo atteso

Il costo netto (differenza tra costi evitabili e ricavi mancati a cui aggiungere i costi operativi) è stimabile in 1,59 mln di euro (dato fornito dall'operatore e riferito al 2016), a cui occorre decurtare un ulteriore 15%⁷ per tener conto dell'effetto sostituzione fisso-mobile sul livello dei ricavi mancati. Ne deriva un costo netto totale pari a 1,351 mln di euro, a cui corrisponde un costo medio unitario per beneficiario di 135,15 euro.

Benefici sociali attesi

I benefici sociali attesi sono strettamente dipendenti dal numero di utenti beneficiari che, per le citate dinamiche, risultano in calo. Tuttavia, la quantificazione delle differenti dimensioni che caratterizzano il fenomeno dell'inclusione sociale è assai difficile. In tal senso, così come proposto nell'AIR preliminare, un indicatore sintetico di inclusione sociale può essere rappresentato dal tasso di penetrazione degli utenti effettivi rispetto alla platea di famiglie che l'Istat individua in condizione di povertà assoluta e pari a 1.619.000 nuclei familiari;⁸ sotto l'opzione "0", tale indicatore risulta pari allo 0,61%.

Opzione regolamentare "1" – Intervento regolamentare di rivalutazione*Tipo di intervento*

L'intervento propone un aggiornamento regolamentare di mera rivalutazione del parametro quantitativo riconducibile al livello di reddito ISEE (soglia) al di sotto della quale, se vengono rispettati gli aspetti di natura qualitativa, si può avere accesso all'agevolazione sul canone a cui si propone l'aggiunta di 30 minuti di chiamate gratis al mese.

Stima utenti beneficiari

Per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, le categorie sociali da ammettere ad agevolazione sono:

1. i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione di invalidità civile;
2. i nuclei familiari al cui interno vi sia un percettore di pensione sociale;
3. i nuclei familiari al cui interno vi sia un anziano al di sopra dei 75 anni di età;
4. i nuclei familiari in cui il capofamiglia risulti disoccupato.

In relazione al requisito quantitativo, la rivalutazione della soglia, applicando l'indice dei prezzi FOI (pari a 1,284) all'attuale soglia ISEE di 6.713,93 euro, risulta pari a 8.620,69 euro.⁹

Per quanto riguarda la stima dei beneficiari effettivi, si è partiti dalla precedente opzione (i requisiti qualitativi sono inalterati rispetto all'opzione "0"), allargando il numero di potenziali consumatori in maniera proporzionale all'incremento dei nuclei familiari che, in virtù dell'aggiornamento, possono potenzialmente accedere all'agevolazione. Attraverso questo procedimento, e in considerazione del fatto

⁷ Delibera n. 100/14/CIR, pag. 42.

⁸ Fonte Istat: La povertà in Italia, Anno 2016.

⁹ Cfr. Allegato C alla Delibera 299/17/CONS del 17 luglio 2017: *Le "tariffe sociali" nella fruizione dei servizi telefonici accessibili al pubblico: una valutazione preliminare sul possibile aggiornamento della delibera 314/00/CONS*, pag. 21.

che la platea eleggibile aumenta del 28%, il numero di beneficiari effettivi può essere stimato in 15.000 utenze.

Stima del costo atteso

Il costo netto (differenza tra costi evitabili e ricavi mancati a cui aggiungere i costi operativi) è stimabile in 2,56 mln di euro (media dei costi per il 2015 e il 2016 sui dati forniti dall'operatore), a cui bisogna decurtare un ulteriore 15% per tener conto dell'effetto sostituzione fisso-mobile. Ne deriva un costo netto totale pari a 2,176 mln di euro, a cui corrisponde un costo medio unitario per beneficiario di 145,00 euro.

Benefici sociali attesi

I benefici sociali risultano in crescita rispetto all'opzione regolamentare "0"; il tasso di penetrazione rispetto alle famiglie in condizione di povertà assoluta sale infatti all'1% (0,61% nell'opzione "0").

Opzione regolamentare "2" – Intervento regolamentare di tipo strutturale

Tipo di intervento

Questa opzione regolamentare prevede un aggiornamento dell'impianto dell'azione regolamentare per quanto riguarda i parametri di natura sia qualitativa, sia quantitativa; per questo motivo, può essere considerato un intervento di aggiornamento strutturale della regolamentazione (in linea con le evidenze emerse nell'AIR preliminare).

Stima utenti beneficiari

In merito all'aggiornamento dei requisiti di accesso alle agevolazioni, si rimanda al contenuto della 299/17/CONS, per gli aspetti di dettaglio.

In sintesi, l'aggiornamento prevede quale unico parametro valido per l'accesso all'agevolazione quello di natura quantitativa fissata nella soglia ISEE di 8.112,23 euro. Questa soglia consente di individuare, come potenziali beneficiari, tutte le famiglie che, secondo l'Istat, versano in una condizione di povertà relativa, pari a 2,678 mln nuclei.¹⁰ La soglia, tra l'altro, è in linea con quanto già avviene in altri contesti di servizi di pubblica utilità¹¹ e perciò appare assumere connotati di semplicità amministrativa per i consumatori e robustezza metodologica.

Per la stima dei potenziali beneficiari effettivi, si può agevolmente partire dal caso del bonus elettrico che, come detto, presenta una soglia ISEE quasi analoga (e pari 8.107,5 euro): nel 2016, circa il 55% (pari a 2.261.000 nuclei familiari) delle dichiarazioni ISEE¹² riguardava famiglie con un reddito inferiore ai 9.000 euro, mentre, nello stesso anno, le utenze attivate ai fini del bonus elettrico sono state pari a 622.410¹³, ossia il 27,5% della platea di tutti i potenziali beneficiari.

¹⁰ Fonte Istat: La povertà in Italia, Anno 2016.

¹¹ V. quanto stabilito dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) per la concessione del bonus elettrico e del gas.

¹² Cfr. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: *Il nuovo ISEE - Rapporto di monitoraggio 2016* - Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale.

¹³ Cfr. Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA); *Il bonus elettrico e il bonus gas 2014 – I semestre 2017*, dell'11 luglio 2017.

In considerazione della maggiore anelasticità al prezzo dei servizi energetici e della minore incidenza sul reddito delle spese di comunicazione rispetto a quelle energetiche, i beneficiari effettivi previsti nel caso di questa opzione, possono essere stimati in 190.000 utenze.¹⁴

Stima del costo atteso

Il costo netto (differenza tra costi evitabili e ricavi mancati a cui aggiungere i costi operativi) è stimabile in 18,55 mln di euro (stima sui dati forniti dall'operatore), a cui bisogna decurtare un ulteriore 15% per tener conto dell'effetto sostituzione fisso-mobile.

Ne deriva un costo netto totale stimato pari a 15,77 mln di euro, cui corrisponde un costo medio unitario per beneficiario di 83,00 euro. Tale stima del costo atteso è comprensiva anche della valutazione relativa ai 30 minuti di chiamate gratuite previste in aggiunta al 50% di sconto sul canone.¹⁵

Questo valore risulta in linea, anche se leggermente inferiore, con il (al) costo unitario per beneficiario rilevato nel periodo di massima adesione all'offerta (negli anni dal 2005 al 2009 il costo unitario medio risultava, infatti, pari a 86,00 euro).

Benefici sociali attesi

Sotto questa opzione, i benefici sociali risultano amplificati; il tasso di penetrazione rispetto alle famiglie considerate in condizioni di povertà assoluta aumenta fino a raggiungere il 11,7%.

Tra gli ulteriori effetti positivi, per l'intera società (consumatori e imprese), vanno annoverati anche quelli derivanti dalla possibilità di offrire, alle utenze agevolate, prestazioni aggiuntive (es. servizi *ultrabroadband*) valorizzate ai prezzi di mercato.

¹⁴ Tale stima è ottenuta applicando, al numero di utenze che hanno ottenuto il bonus elettrico distribuito per fasce di reddito ISEE, una quota pari al 35% per la fascia fino a 2.500 euro, del 30% per la fascia di reddito tra 2.501 e 5.000 euro e del 25% per la fascia di reddito tra 5.001 e 7.500; in altri termini si è tenuto conto dei citati effetto reddito e effetto sostituzione, la cui intensità, plausibilmente, cresce all'aumentare del reddito.

¹⁵ In considerazione delle informazioni fornite dall'operatore incaricato della fornitura del SU (risposta alla richiesta di informazioni, n. protocollo 0085834 del 06-12-2017), "... il traffico medio generato, ai prezzi correnti, dagli attuali clienti target dell'agevolazione risultava superiore a 30 minuti/mese. In particolare, i consumi registrati dai clienti TIM che fruiscono dell'agevolazione evidenziano un traffico medio mensile compreso tra 44 e 61 minuti/mese, tenendo conto della stagionalità dei valori considerati." Ne deriva che l'incidenza dei costi relativi a 30 minuti di telefonate gratuite è coperta quasi del tutto dalla presenza di ricavi che, senza fornire l'agevolazione, l'operatore non avrebbe mai ottenuto (c.d. ricavi mancati derivanti dal fatto che la durata delle chiamate media è compresa tra 44 e 61), a cui vanno aggiunti i ricavi derivanti dalla presenza di externalità di rete (soprattutto di tipo diretto), come conseguenza del traffico generato dagli utenti agevolati sia verso rete fissa, sia verso rete mobile effetti di rete. L'incidenza sul costo netto di tale voce, quindi, appare del tutto marginale rispetto alle altre variabili utilizzate per individuazione del costo netto della prestazione, in particolare il numero di utenti agevolati e lo sconto sul canone.

Allegato 2

Sintesi delle Opzioni*Opzione regolamentare “0” – Nessuna modifica dell’impianto regolamentare*

Tipologia di intervento	Nessuna modifica alla delibera 314/00/CONS
Impatti attesi	Stima beneficiari effettivi: 10.000 utenze agevolate.
Costo atteso	Nessun tipo di costo incrementale è previsto dal momento che lasciando inalterata la struttura delle agevolazioni non si prevedono cambiamenti rispetto all'attuale sistema. La stima è di un costo netto di 1,35 mln di euro pari a un costo medio per beneficiario di 135,15 euro.
Livello di inclusione sociale attso	Basso: 0,6% delle famiglie dichiarate in condizione di povertà assoluta dall'Istat.

Opzione regolamentare “1” – Intervento regolamentare di rivalutazione

Tipologia di intervento	Modifica alla delibera 314/00/CONS: rivalutazione della soglia minima di accesso
Impatti attesi	L'aumento della soglia minima amplia la platea di potenziali beneficiari; l'impatto atteso non dovrebbe superare il numero di 15.000 utenze agevolate.
Costo atteso	È previsto un incremento del costo per la fornitura del servizio agevolato. La stima del costo netto è pari a 2,17 milioni di euro pari ad un costo medio per beneficiario di 145,00 euro.
Livello di inclusione sociale attso	Medio-Basso: 1% delle famiglie dichiarate in condizione di povertà assoluta dall'Istat.

Opzione regolamentare “2” – Intervento regolamentare di tipo strutturale

Tipologia di intervento	Modifica alla delibera 314/00/CONS: aumento della soglia minima di accesso e inclusione di nuove categorie di beneficiari e di servizi aggiuntivi
Impatti attesi	L'aumento della soglia minima e l'inclusione delle famiglie numerose ampliano la platea di potenziali beneficiari; la stima delle utenze è di circa 190.000.
Costo atteso	È previsto un incremento sostenuto del costo per la fornitura del servizio agevolato. La stima del costo netto è di 15,77 milioni di euro pari ad un costo medio per beneficiario di 83,00 euro.
Livello di inclusione sociale attso	Alto: 11,7% delle famiglie dichiarate in condizioni di povertà assoluta + altri benefici collegati alla vendita <i>stand alone</i> di servizi aggiuntivi.

Fase 4: la decisione finale

La comparazione tra le varie opzioni analizzate, mostra come l'intervento regolatorio di tipo strutturale (*Opzione regolamentare "2"*), basato cioè sulla ridefinizione complessiva e armonizzata dei parametri di accesso alle agevolazioni (qualitativi e quantitativi), abbia un impatto, in termini di inclusione sociale, ben superiore alle altre alternative regolamentari.

A fronte di questo incremento del livello di inclusione sociale, l'*Opzione regolamentare "2"* genera un incremento del costo netto legato alla fornitura del servizio; tuttavia, come ricordato in precedenza, bisogna tener conto che si tratta di interventi regolatori che di per sé prevedono il sostenimento di uno sforzo finanziario in capo alla collettività. L'*Opzione regolamentare "2"*, inoltre, prevede un costo medio associabile a ciascun beneficiario effettivo assai inferiore rispetto alle altre opzioni considerate; ciò in conseguenza del fatto che sono all'opera fattori associabili alla presenza di economie di scala nell'organizzazione e di posizionamento lungo la curva di apprendimento dell'operatore incaricato alla fornitura del SU, che consentono la gestione di un numero maggiore di pratiche senza che ciò si scarichi completamente sui costi.

Riguardo a possibili effetti sulle dinamiche concorrenziali, non appaiono emergere significativi effetti di spiazzamento imputabili all'ipotetica circostanza di un travaso di consumatori dal mercato alle tariffe agevolate. Per la natura stessa dell'azione regolamentare, volta appunto all'inclusione sociale, l'intervento è calibrato in modo da scongiurare tali effetti. Viceversa, appaiono sussistere notevoli effetti positivi di natura sociale legati all'operare di esternalità sia di tipo economico (es. effetti diretti di rete, scalabilità dinamica delle offerte alle utenze agevolate), sia di tipo sociale (es. effetti sull'efficienza del sistema di monitoraggio e prevenzione sanitaria).

In definitiva, a seguito dell'analisi d'impatto, l'*Opzione regolamentare "2"* risulta essere quella preferibile dal momento che, tenuto conto del difficile contesto macroeconomico degli ultimi anni e della centralità assunta dagli strumenti di comunicazione, tale opzione sembra essere la più idonea a fare in modo che il sistema delle tariffe agevolate preservi la sua natura di strumento volto all'inclusione sociale.

Tuttavia, alla luce della rilevante differenza esistente tra utenti potenziali ed effettivi beneficiari dell'agevolazione, la rimodulazione prevista dall'*Opzione regolamentare "2"* andrà sottoposta ad una attenta e continua attività di monitoraggio dell'Autorità.

ALLEGATO C - DOCUMENTI TRASMESSI DALLA PROVINCIA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

PROGRAMMA

*PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI
E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE*

PROGRAMMA 2015 - PRIMA SEZIONE

Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento

CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE

- PREVISIONI NORMATIVE, VERIFICA DELL'ATTUAZIONE, EVIDENZE E CRITICITÀ RISCONTRATE
- INDICAZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO

pag 2

pag. 20

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 1 Oggetto e finalità</p> <p>Questa legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> → disciplina l'assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica assicurata nella provincia di Trento, compatibilmente con le risorse a disposizione del servizio sanitario provinciale, al fine di tutelare la salute odontoiatrica: <ul style="list-style-type: none"> ○ nei soggetti in età infantile ed evolutiva ○ e nella generalità della popolazione; → si conforma: <ul style="list-style-type: none"> • agli indirizzi definiti a livello nazionale in tema di livelli essenziali di assistenza e di fondi integrativi del servizio sanitario nazionale • e a quanto disposto dalla vigente normativa provinciale in materia di prestazioni sanitarie aggiuntive. 	<p>La norma – che individua l'oggetto e la finalità della legge provinciale nonché i riferimenti generali dell'ambito di applicazione – non prevede specifici interventi attuativi.</p>	<p>Il Consiglio provinciale ha approvato, in data 5 dicembre 2007, la legge provinciale n. 22 del 2007 che è il risultato della unificazione, in Commissione, dei seguenti quattro disegni di legge presentati nel corso della XIII legislatura:</p> <p>Disegno di legge 18 marzo 2004, n. 40, di iniziativa del consigliere Sergio Muraro (Autonomisti - Casa dei Trentini), concernente "Norme per l'assistenza odontoiatrica" (8 articoli);</p> <p>Disegno di legge 22 aprile 2004, n. 48, d'iniziativa dei consiglieri Paolo Barbacovi, Mauro Bondi, Roberto Pinter, Giuseppe Parolari (Sinistra democratica e riformista del Trentino per l'Ulivo), concernente "Prevenzione e assistenza odontoiatrica" (8 articoli);</p> <p>Disegno di legge 11 ottobre 2004, n. 79, d'iniziativa della Giunta provinciale (su proposta dell'assessore Remo Andreolli), concernente "Nuova disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" (9 articoli);</p> <p>Disegno di legge 7 marzo 2007, n. 224 d'iniziativa del consigliere Pino Morandini (U.D.C. - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), concernente "Nuova disciplina degli interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica" (8 articoli).</p> <p>La Quarta Commissione permanente del Consiglio provinciale aveva espresso il parere favorevole – sul testo unificato avente ad oggetto "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" – il 16 ottobre 2007.</p> <p>Nel corso della XIV legislatura, è stato presentato, il Disegno di legge 24 novembre 2010, n. 164 d'iniziativa dei consiglieri Claudio Civettini, Alessandro Savoi, Franca Penasa, Mario Casna, Luca Patemoster e Giuseppe Filippin (Lega Nord Trentino) concernente "Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento) che è stato RESPINTO dalla Quarta</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 2 Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva</p> <p>Nell'ambito dell'attività di promozione della salute e di prevenzione delle malattie assicurata dal servizio sanitario provinciale, la Provincia riconosce carattere prioritario alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie dentarie a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva. Ai fini di questa legge si intendono come tali i soggetti minori di diciotto anni di età alla data di richiesta degli interventi economici e delle prestazioni sanitarie.</p> <p>La Provincia assicura, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'attività di prevenzione primaria avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> o l'analisi epidemiologica, da svolgere tramite visite periodiche, anche annuali, su classi di età campione; o la fluoroprofilassi; o la promozione, formazione e informazione sull'igiene 	<p>La disposizione – che sottolinea il carattere prioritario dell'attività di promozione e prevenzione odontoiatrica nell'età infantile ed evolutiva, individuandone in modo puntuale i destinatari e le tipologie di prestazioni erogabili – non prevede specifici interventi attuativi, rinviando la definizione precisa delle modalità erogative ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>La Giunta provinciale ha "specificato" – nelle deliberazioni di adozione delle Direttive annuali ai sensi dell'articolo 6, – il profilo soggettivo dei soggetti "in età evolutiva" e le prestazioni rispettivamente assicurate – come livello essenziale a tutti gli iscritti al SSN, e come prestazioni qualificate come "aggiuntive" ai soli residenti in provincia di Trento ed iscritti al servizio sanitario provinciale – nonché le sedi di erogazione.</p> <p>Nel 2017, la Giunta provinciale ha approvato uno specifico "Protocollo di intesa tra Provincia autonoma di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari e Ordine dei medici chirurghi e</p>	<p>commissione permanente del Consiglio provinciale in data 11 luglio 2011.</p> <p>Nel corso della XV legislatura, è stato presentato, il Disegno di legge 8 luglio 2014, n. 35 d'iniziativa dei consiglieri Walter Kaswalder, Luca Giuliani, Graziano Lozzer, Lorenzo Baratter e Chiara Avanzo (Partito Autonomista Trentino Tirolese) concernente "Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)" che è stato RESPINTO dalla Quarta commissione permanente del Consiglio provinciale in data 6 settembre 2017.</p> <p>La legge provinciale n. 22 del 2007 – che ha definito un quadro normativo volto a riqualificare gli interventi negli ambiti odontoiatrici considerati prioritari perché più rispondenti a finalità di salute pubblica – è rimasta, nel periodo di vigenza (10 anni), sostanzialmente invariata ed oggetto di 2 modifiche di carattere tecnico.</p> <p>Partendo dalla constatazione che l'attività di promozione della salute orale e di prevenzione primaria odontoiatrica – pur disponibile, in Trentino, in forma di programma già a partire dall'anno 1998-99 per la fascia di età 0-14 anni (screening in età 6, 9 e 12 anni; impiego del fluoro, informazione e coinvolgimento nelle scuole) – risultava adottata in maniera non uniforme sul territorio e non omogenea per modalità e tipologie di intervento, la norma intendeva porre le condizioni per assicurare livelli uniformi sul territorio sia in termini quantitativi che qualitativi, al fine di concretizzare una prevenzione integrata (sensibilizzazione, informazione, screening, cure, controlli) e su larga scala per "addivenire ad un ritorno prospettico in termini di salute pubblica e di riduzione dei costi curativi di bambini, adolescenti e giovani".</p> <p>La "rete odontoiatrica pediatrica" (modello</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>orale;</p> <p>b) l'attività di prevenzione secondaria avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> o la fornitura di interventi curativi; <p>c) il concorso nelle spese di fornitura di apparecchi per l'ortodonzia compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione.</p> <p>Le prestazioni sono assicurate secondo le modalità definite con i provvedimenti attuati ai sensi dell'articolo 6, che disciplinano in particolare le caratteristiche e i contenuti del piano individuale di prevenzione.</p> <p>Per le attività/prestazioni di prevenzione secondaria/interventi curativi e di concorso nelle spese di fornitura di apparecchi per l'ortodonzia non eseguite dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale è previsto, in ogni caso, il convenzionamento a tariffe prestabilite degli erogatori privati (individuati dall'articolo 5).</p> <p>Il concorso nelle spese di fornitura di apparecchi per l'ortodonzia è assicurato tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento.</p> <p>Art. 3 Assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità</p> <p>Ai fini di questa legge sono considerate in condizione di particolare vulnerabilità le persone che rientrano nelle seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) disabili psichici e psico-fisici; b) soggetti con patologie generali gravi; c) soggetti con patologie specifiche; d) soggetti a elevato rischio infettivo; e) soggetti appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale; f) soggetti anziani; g) donne oltre il terzo mese di gravidanza. <p>Sono disabili psichici e psico-fisici i soggetti che presentano una sintomatologia esclusivamente o prevalentemente ricollegabile a disturbi psichici o ritardo mentale connessi a malattie geneticamente trasmissibili o a malattie congenite o a situazioni patologiche prenatali, perinatali o dell'infanzia o dell'adolescenza e che risultano in un grave e certificato deficit intellettivo, nonché i soggetti affetti da disturbi</p>	<p>odontoiatri della provincia di Trento, per l'attivazione di una collaborazione sperimentale finalizzata all'attuazione di interventi di prevenzione primaria odontoiatrica. (deliberazione n. 471 del 24 marzo 2017).</p>	<p>organizzativo odontoiatrico per l'età evolutiva) che, in ottemperanza alle indicazioni formulate dalla Giunta provinciale nelle Direttive di attuazione per l'anno 2014, doveva essere costruita ed attivata all'interno della rete odontoiatrica provinciale (da subito in ogni Distretto, oppure dapprima sperimentato in un Distretto pilota e successivamente esteso a tutti i 4 Distretti sanitari e, quindi, all'intero ambito territoriale provinciale, a seconda della disponibilità di risorse professionali, strutturali e organizzative) – tramite la individuazione e destinazione di professionisti dedicati in via esclusiva o prevalente (monte ore) alla popolazione in età 0-18 anni per le attività di prevenzione, assistenza odontoiatrica e ortodontica, e all'interno di detta fascia, ai target più significativi in termini di bisogno e rilevanza clinica – non risulta ancora operativa.</p>
<p>La disposizione – che individua le categorie di persone in condizioni di vulnerabilità (sanitaria, sociale, economica: tipologie di persone che per condizioni/situazioni di carattere sanitario/sociale/economico hanno particolare/maggiore necessità dell'intervento del servizio pubblico) e le rispettive prestazioni erogabili – non prevede specifici interventi attuativi, rinviando la specificazione dei destinatari delle prestazioni nonché la definizione puntuale delle modalità erogative ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>La Giunta provinciale ha "specificato" – nelle deliberazioni di adozione delle Direttive annuali ai sensi dell'articolo 6, – il profilo soggettivo delle persone "vulnerabili" e le prestazioni rispettivamente assicurate – come livello essenziale a tutti gli iscritti al SSN, e come prestazioni qualificate come "aggiuntive" ai soli residenti in provincia di Trento ed iscritti al servizio sanitario provinciale – nonché le rispettive sedi di erogazione.</p>		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>patologici cronicizzati che risultano in carico ai servizi territoriali competenti.</p> <p>Sono soggetti con patologie generali gravi o soggetti con patologie specifiche i pazienti il cui quadro clinico impone il trattamento odontoiatrico in ambiente particolarmente protetto.</p> <p>Sono a elevato rischio infettivo i soggetti che necessitano di trattamento odontoiatrico protetto, a garanzia di massima sicurezza per i medesimi pazienti, nonché per un appropriato contenimento di possibili contagi con soggetti terzi.</p> <p>Sono in condizione economico-patrimoniale bassa i nuclei familiari che presentano un indicatore della condizione economica familiare (ICEF), ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, e dell'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativi alla valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi, inferiore alla soglia stabilita con i provvedimenti di cui all'articolo 6 di questa legge.</p> <p>Sono anziani i soggetti che hanno compiuto i sessantacinque anni di età alla data di effettuazione degli accertamenti valutativi e autorizzativi, posti in essere dai medici specialisti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, per l'accesso agli interventi economici e alle prestazioni sanitarie previsti da questa legge.</p> <p>La Provincia assicura a favore dei soggetti disabili psichici e psicosomatici, dei soggetti con patologie generali gravi, dei soggetti con patologie specifiche, dei soggetti a elevato rischio infettivo, dei soggetti appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale, dei soggetti anziani e delle donne oltre il terzo mese di gravidanza:</p> <ol style="list-style-type: none"> l'attività di prevenzione secondaria avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> o la fornitura di interventi curativi; la fornitura di protesi fisse e mobili compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione; il concorso nelle spese di fornitura di protesi fisse e mobili compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione; l'attività di prevenzione primaria avente ad oggetto: 		

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>o l'analisi epidemiologica;</p> <p>o la promozione, formazione e informazione sull'igiene orale.</p> <p>Le prestazioni sono assicurate secondo le modalità definite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 6, che prevedono obbligatoriamente, per le attività non eseguite dalle strutture pubbliche del servizio sanitario provinciale, il convenzionamento a tariffe prestabilite con gli erogatori privati (individuati dall'articolo 5).</p> <p>Le prestazioni di prevenzione secondaria/interventi curativi sono assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti disabili psichici e psico-fisici • ai soggetti con patologie generali gravi • ai soggetti con patologie specifiche • ai soggetti a elevato rischio infettivo • ai soggetti appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale • ai soggetti anziani • e alle donne oltre il terzo mese di gravidanza. <p>La fornitura di protesi fisse e mobili compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione è assicurata a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei soggetti disabili psichici e psico-fisici • dei soggetti a elevato rischio infettivo • dei soggetti appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale. <p>Il concorso nelle spese di fornitura di protesi fisse e mobili compresa l'attività medico specialistica connessa all'applicazione è assicurato – tenendo conto della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento – a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei soggetti con patologie generali gravi • dei soggetti con patologie specifiche • e dei soggetti anziani. <p>Le prestazioni di prevenzione primaria sono assicurate a favore delle donne oltre il terzo mese di gravidanza.</p>		
<p>Art. 4 Assistenza odontoiatrica a favore della generalità della popolazione</p>	<p>La disposizione – che definisce prestazioni odontoiatriche da erogare agli iscritti al servizio sanitario nazionale (Livelli Essenziali di Assistenza) e prestazioni odontoiatriche erogabili solamente ai</p>	

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>La Provincia assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla generalità degli iscritti al servizio sanitario nazionale <ul style="list-style-type: none"> ◦ l'erogazione delle prestazioni di urgenza odontoiatrica; • alla generalità dei soggetti residenti in provincia di Trento iscritti al servizio sanitario provinciale <ul style="list-style-type: none"> ◦ le prestazioni di chirurgia orale ambulatoriale di particolare complessità che rispondono a specifico grave quadro clinico e la propeudeutica visita specialistica di consulenza odontoiatrica. 	<p>soggetti residenti in provincia di Trento e iscritti al servizio sanitario provinciale (prestazioni sanitarie "aggiuntive" ai LEA) – non prevede specifici interventi attuativi.</p> <p>La Giunta provinciale ha "specificato" – nelle deliberazioni di adozione delle Direttive annuali ai sensi dell'articolo 6, – le prestazioni di "urgenza" riconosciute quale livello essenziale a tutti gli iscritti al SSN, e le prestazioni di "chirurgia orale complessa" qualificate come "aggiuntive" e riservate ai soli residenti in provincia di Trento ed iscritti al servizio sanitario provinciale.</p>	
<p>Art. 5 Erogazione dell'assistenza odontoiatrica in forma diretta e indiretta</p> <p>Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica disciplinate da questa legge sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) strutture ospedaliere pubbliche; b) ambulatori odontoiatrici pubblici, che devono trovare adeguata collocazione in ogni distretto sanitario; c) ambulatori e studi odontoiatrici privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale; la convenzione stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste da questa legge. <p>Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica disciplinate da questa legge sono erogate, in via indiretta, da ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati nel caso di superamento dei tempi di attesa massimi prestabiliti, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli applicati dal servizio sanitario provinciale e secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 6; i rimborsi sono eseguiti nel limite delle tariffe di cui al comma 1, lettera c).</p>	<p>La disposizione stabilisce l'erogazione "diretta", da parte delle strutture pubbliche o convenzionate col servizio sanitario provinciale (SSP), come modalità ordinaria e prioritaria dell'attività odontoiatrica prevista da questa legge provinciale.</p> <p>La disposizione – che definisce le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica (diretta e indiretta) e le relative strutture erogatrici – non prevede specifici interventi attuativi, rinviando ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 6.</p> <p>La Giunta provinciale ha "specificato" – nelle deliberazioni di adozione delle Direttive annuali ai sensi dell'articolo 6, – le modalità di erogazione delle prestazioni odontoiatriche a favore delle categorie di beneficiari precisando, tra l'altro, i tempi di attesa al superamento dei quali è attivabile la modalità di erogazione "indiretta" presso ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati col Servizio sanitario provinciale.</p>	
<p>Art. 6 Provvedimenti attuativi</p> <p>Per l'attuazione di questa legge, la Giunta provinciale:</p> <p>→ individua, con propria deliberazione, annualmente e per ciascuna tipologia di prestazione, condizioni, limiti e modalità di accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa;</p>	<p>La Giunta provinciale ha determinato gli elementi specifici necessari a dare attuazione al dettato normativo, con le seguenti deliberazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttive per l'attuazione anno 2008 – "Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante <i>Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento</i>"; (deliberazione n. 1886 del 25 luglio 2008, modificata ed integrata con la deliberazione n. 2302 di data 9 settembre 	<p>La predisposizione delle deliberazioni della Giunta provinciale per l'attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007 – Direttive annuali – ha implicato un complesso e articolato processo istruttorio finalizzato a valutare e conciliare specifiche esigenze e aspettative di ordine tecnico-sanitario, organizzativo, economico-finanziario.</p>


Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>→ determina, in particolare:</p> <p>a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 e dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1997, e l'articolazione dell'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa;</p> <p>b) le tariffe – a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi odontoiatrici privati, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta e indiretta – che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sono definite sentito l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri nonché l'associazione rappresentativa degli odontotecnici; ▪ possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze curative; ▪ ed evidenziano la remunerazione delle eventuali prestazioni odontotecniche; <p>c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento;</p> <p>d) la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e, ove occorra, degli altri destinatari degli interventi previsti da questa legge;</p> <p>e) le caratteristiche e i contenuti del libretto sanitario odontoiatrico nel quale è inserito il piano individuale di prevenzione;</p> <p>f) gli indirizzi per organizzare gli interventi di prevenzione primaria in collaborazione fra l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e gli altri enti ed istituzioni operanti sul territorio provinciale.</p>	<p>2008);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttive per l'attuazione anno 2009 – "Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante <i>Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento</i>"; (deliberazione n. 1585 del 25 giugno 2009); • Direttive per l'attuazione anno 2010 – "Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante <i>Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento</i>"; (deliberazione n. 3344 del 30 dicembre 2009, modificata per correzione errore materiale con deliberazione n. 21 del 15 Gennaio 2010); • Direttive di attuazione per l'anno 2011 – "Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante <i>Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento</i>"; (deliberazione n. 3057 del 23 dicembre 2010, emendata per correzione di errore materiale con deliberazione n. 337 del 25 Febbraio 2011); • Direttive di attuazione per l'anno 2012 – "Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante <i>Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento</i>"; (deliberazione n. 3012 del 30 dicembre 2011); • Direttive di attuazione per l'anno 2013 – "Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante <i>Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento</i>"; (deliberazione n. 2958 del 27 dicembre 2012); • Direttive provvisorie di attuazione per l'anno 2014 – "Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante <i>Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento</i>"; (deliberazione n. 2850 del 30 dicembre 2013); • Direttive di attuazione per l'anno 2014 – "Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante <i>Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento</i>"; (deliberazione n. 682 del 9 maggio 2014); • Integrazione Direttive di attuazione per l'anno 2014 – "Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante <i>Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento</i>"; (deliberazione n. 1174 del 14 Luglio 2014); • Direttive di attuazione per gli anni 2015 e 2016 – 	<p>Le Direttive attuative annuali stabiliscono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beneficiari, attività erogate, condizioni di accesso; • modalità di compartecipazione alla spesa (ICEF); • strumenti a supporto delle attività odontoiatriche (libretto odontoiatrico, protocollo accesso all'attività di ortodonzia, linee guida operative); • ambiti di attività (distinti per tipo di erogatore); • nomenclatore delle prestazioni e relative tariffe; • autorizzazione all'esercizio di attività sanitaria; • accreditamento degli studi e ambulatori odontoiatrici privati da convenzionare con il servizio sanitario provinciale; • criteri di convenzionamento; • fabbisogno di strutture odontoiatriche (programmazione); • risorse finanziarie disponibili (assegnazioni bilancio PAT); • accordo negoziale (budget per singolo studio convenzionato); • assistenza diretta (modalità di accesso, presa incarico, cura); • assistenza indiretta (modalità di accesso, presa in carico, cura); • modalità di monitoraggio e controllo. <p>Le prime Direttive attuative approvate per l'anno 2008 – ed assunte a seguito del continuativo confronto tecnico, coordinato dal competente servizio della Provincia, con le diverse Rappresentanze interessate (Azienda provinciale per i servizi sanitari, odontoiatri, odontotecnici e studi privati convenzionati con il SSP) – hanno, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definito l'assetto organizzativo complessivo (regime pubblico diretto, pubblico convenzionato, indiretto); • individuato le tariffe per valorizzare le prestazioni; • determinato la spesa sull'esercizio 2008;

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
	<p>"Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento"; (deliberazione n. 2166 del 27 novembre 2015).</p> <p>La Giunta provinciale ha inoltre approvato i seguenti ulteriori provvedimenti, in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assegnazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari della somma di euro 997.152,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Strutture di assistenza odontoiatrica: potenziamento della rete degli ambulatori pubblici per l'assistenza odontoiatrica presso gli Ospedali e i Distretti della provincia" finanziato dallo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; (deliberazione n. 2162 di data 17 Settembre 2010); • Assegnazione all'Azienda sanitaria per l'esercizio 2011, tra gli altri, dell'obiettivo specifico di "Definire, un'architettura del sistema informativo territoriale – Modulo odontoiatria idonea a identificare degli standard di riferimento ed ad una confrontabilità delle attività di assistenza odontoiatrica svolte dall'Azienda direttamente (con le proprie Unità Operative e/o tramite medici specialisti convenzionati interni) rispetto alle attività svolte da soggetti convenzionati"; (deliberazione n. 167 del 4 febbraio 2011). 	<p>Evidenze e criticità riscontrate</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegnato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari il compito di predisporre le condizioni organizzative con particolare riferimento alle linee guida operative ed ai contratti di convenzione con gli studi privati; • rinvio a successivo provvedimento la attivazione delle prestazioni di assistenza protesica fissa e la disciplina per l'attivazione di fondi integrativi per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche da qualificarsi come aggiuntive ai livelli stabiliti dalle Direttive. <p>La complessità della disciplina (livelli di assistenza essenziali e aggiuntivi), la pluralità dei beneficiari potenziali (età evolutiva, disabili psicosofici, soggetti affetti da patologie specifiche e/o gravi, nuclei a bassa condizione economico-patrimoniale, anziani, donne in gravidanza, popolazione generale) e delle rispettive condizioni di accesso e trattamento (gratuità, compartecipazione, ICEF), la pluralità degli erogatori privati (APSS, studi convenzionati con SSP, studi privati non convenzionati) e delle modalità erogative (diretta pubblica, diretta convenzionata, indiretta), hanno richiesto un continuo lavoro di manutenzione e di aggiustamento.</p> <p>Con riferimento agli anni successivi, la Giunta provinciale ha provveduto – attraverso le deliberazioni via via assunte, sulla base dei riscontri operativi sulle attività realizzate, e anche delle indicazioni formulate dalla "Commissione mista di controllo" appositamente istituita (con deliberazione n. 1385 del 24 giugno 2011) – a rimodulare le Direttive annuali, con interventi di modifica, integrazione e correzione riferiti sia agli aspetti programmatici, che organizzativi ed operativi.</p> <p>Il Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari – per la funzione di coordinamento dei professionisti che all'interno dell'Azienda sanitaria si</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>occupano di rispondere al fabbisogno di assistenza odontoiatrica – ha provveduto a definire l'assetto organizzativo per l'erogazione dell'assistenza odontoiatrica da parte delle articolazioni aziendali con la ISTITUZIONE della "Rete odontoiatrica provinciale" (deliberazione n. 543 del 23 ottobre 2012) che deve garantire il miglioramento della qualità delle prestazioni odontoiatriche, l'uniformità di accesso e di trattamento in tutto il territorio provinciale, l'omogeneizzazione delle pratiche tecniche e organizzative e il supporto tecnico alla direzione aziendale nei rapporti con le competenti strutture provinciali.</p> <p>La "Rete odontoiatrica provinciale" è stata istituita tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della nuova configurazione territoriale dei Distretti sanitari (ai quali afferisce il LEA dell'assistenza specialistica ambulatoriale) determinata con la deliberazione della Giunta provinciale n. 350 del 2011; • della costituzione del Dipartimento di Prevenzione (che, in integrazione con le attività svolte da altre articolazioni organizzative aziendali, deve garantire la tutela della salute collettiva); • della costituzione del Servizio Ospedaliero Provinciale; • della ridefinizione dei Dipartimenti (che ha comportato la soppressione del Dipartimento di Odontostomatologia e l'istituzione del Dipartimento di neuroscienze—area testa-collo comprendente l'U.O. "Chirurgia Maxillofacciale e odontostomatologia" dell'ospedale di Trento e l'U.O. di "Chirurgia orale per disabili e odontoiatria" dell'ospedale di Borgo); • della necessaria integrazione dell'attività delle strutture della APSS con quella delle strutture private accreditate e convenzionate.

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>Il Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari – richiamata la precedente deliberazione n. 543/2012 e il Regolamento di organizzazione di APSS nella parte che prevede l'istituzione di "Reti" cliniche ed assistenziali che coinvolgono professionisti appartenenti ad articolazioni organizzative sia territoriali che ospedaliere, ed anche soggetti esterni all'APSS, alle quali sono assegnate funzioni di coordinamento dei professionisti che si occupano della risposta a specifici fabbisogni di assistenza – ha deliberato di ATTIVARE la "Rete clinica odontoiatrica provinciale" (deliberazione n. 424 del 30 luglio 2013) e di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assegnare le funzioni di: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Responsabile della rete; ◦ Referente clinico per le attività di prevenzione, che fanno capo al Dipartimento di Prevenzione; • demandare l'assegnazione e la verifica degli obiettivi e dei piani annuali di attività della Rete odontoiatrica alla Direzione del Distretto nel cui ambito territoriale è la sede del Responsabile; • di implementare la funzione di vigilanza presso ciascun Distretto; • demandare al Responsabile della rete odontoiatrica la definizione di un regolamento di funzionamento che, col coinvolgimento dei professionisti dipendenti e convenzionati, garantisca equità di accesso e standard adeguati di prestazioni odontoiatriche ai cittadini residenti sul territorio provinciale, ottimizzando e rendendo fruibili allo scopo le competenze disponibili; • prevedere che il responsabile della rete odontoiatrica possa avvalersi del supporto della Tecnostuttura Sistemi di Governance per le funzioni di governo dell'attività odontoiatrica.

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 7 <i>Fondi integrativi sanitari</i></p> <p>In attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), la Provincia promuove e sostiene – nelle forme e nei modi che la Giunta provinciale individua come più idonei – attività mutualistiche, anche di tipo cooperativo, che possano farsi carico delle cure odontoiatriche definite come prestazioni aggiuntive ai livelli essenziali di assistenza.</p>	<p>Le Direttive di attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007 hanno disposto che la disciplina necessaria all'attuazione dell'articolo 7 – riguardante l'attivazione di fondi integrativi per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche – è rinviata a successivo provvedimento della Giunta provinciale.</p>	<p>In Italia, i Fondi sanitari integrativi attualmente censiti presso l'Anagrafe del Ministero della Salute sono quasi 400 e si stima assistano circa 10 milioni di cittadini italiani.</p> <p>Nel corso del 2013 è stato costituito il fondo sanitario integrativo Sanifonds Trentino – una delle prime esperienze di fondo di “carattere territoriale”, con la possibilità concreta di calibrare nel tempo le proprie prestazioni sulle specifiche richieste dei cittadini trentini, a differenza di quanto avviene per la maggior parte di tali Fondi, istituiti da accordi contrattuali nazionali, che hanno l'obbligo di adottare nomenclatori tariffari uniformi pur a fronte di una domanda regionale di servizi sanitari profondamente diversa.</p> <p>Il Fondo ha la natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue fini di lucro. La finalità istitutiva di Sanifonds è garantire ai propri iscritti prestazioni sanitarie integrative del sistema sanitario pubblico.</p> <p>Sono Soci di Sanifonds Trentino: <i>Provincia Autonoma di Trento</i> <i>Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento</i> <i>Associazione albergatori e imprese turistiche della provincia di Trento</i> <i>Confcommercio-Imprese per l'Italia Trentino</i> <i>Confesercenti del Trentino</i> <i>Cooperazione Teritina</i> <i>Confindustria Trento</i> <i>CGIL del Trentino</i> <i>USR CISL del Trentino C.S.R. UIL di Trento,</i> <i>CISPEL-Federservizi Trentino-Alto Adige.</i></p> <p>Gli Organi di Sanifonds Trentino: Consiglio di Amministrazione (nominato in via provvisoria con il mandato di avviare l'operatività del Fondo, è composto da 16 Consiglieri) e Direttore generale.</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate																																														
		<p>Il Fondo è aperto a tutti i dipendenti pubblici e privati del Trentino: l'iscrizione del lavoratore al Fondo viene effettuata dal datore di lavoro in applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, nazionali, territoriali e/o aziendali, o previsti da regolamenti aziendali o da deliberazioni assunte nel rispetto dei rispettivi ordinamenti societari.</p> <p>SISTEMA PUBBLICO LOCALE DEL TRENTO In attuazione dell'Accordo per la definizione delle modalità di iscrizione dei dipendenti del sistema pubblico trentino al Fondo sanitario integrativo Sanifonds Trentino, sottoscritto in data 9 ottobre 2015 dall'Agenzia Provinciale per la rappresentanza negoziale e le parti sindacali, i dipendenti – personale dell'area non dirigenziale dei Comparti Autonomie locali, Scuola, Sanità e Ricerca, con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato di durata almeno trimestrale – sono iscritti d'ufficio al Fondo da parte dell'Amministrazione di competenza (welfare aziendale).</p> <p>La contribuzione, pari a 128 euro pro capite annui, è interamente a carico del datore di lavoro, mentre nessun onere è previsto a carico del dipendente.</p>  <p>L'evoluzione da maggio 2016 ad oggi</p> <p>Hanno utilizzato almeno 1 volta il Fondo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Iscritti</th> <th>Importo utilizzato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Maggio 2016</td> <td>~10.000</td> <td>~1.000.000€</td> </tr> <tr> <td>Giugno 2016</td> <td>~11.000</td> <td>~1.200.000€</td> </tr> <tr> <td>Luglio 2016</td> <td>~12.000</td> <td>~1.400.000€</td> </tr> <tr> <td>Agosto 2016</td> <td>~12.500</td> <td>~1.500.000€</td> </tr> <tr> <td>Settembre 2016</td> <td>~12.800</td> <td>~1.600.000€</td> </tr> <tr> <td>Ottobre 2016</td> <td>~13.000</td> <td>~1.700.000€</td> </tr> <tr> <td>Novembre 2016</td> <td>~13.100</td> <td>~1.800.000€</td> </tr> <tr> <td>Dicembre 2016</td> <td>~13.200</td> <td>~1.900.000€</td> </tr> <tr> <td>Gennaio 2017</td> <td>~13.300</td> <td>~2.000.000€</td> </tr> <tr> <td>Febbraio 2017</td> <td>~13.400</td> <td>~2.100.000€</td> </tr> <tr> <td>Marzo 2017</td> <td>~13.500</td> <td>~2.200.000€</td> </tr> <tr> <td>Aprile 2017</td> <td>~13.600</td> <td>~2.300.000€</td> </tr> <tr> <td>Maggio 2017</td> <td>~13.700</td> <td>~2.400.000€</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bilancio 2017</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Importo</th> <th>Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.260.000,00 €</td> <td>67 mil. €</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Iscritti	Importo utilizzato	Maggio 2016	~10.000	~1.000.000€	Giugno 2016	~11.000	~1.200.000€	Luglio 2016	~12.000	~1.400.000€	Agosto 2016	~12.500	~1.500.000€	Settembre 2016	~12.800	~1.600.000€	Ottobre 2016	~13.000	~1.700.000€	Novembre 2016	~13.100	~1.800.000€	Dicembre 2016	~13.200	~1.900.000€	Gennaio 2017	~13.300	~2.000.000€	Febbraio 2017	~13.400	~2.100.000€	Marzo 2017	~13.500	~2.200.000€	Aprile 2017	~13.600	~2.300.000€	Maggio 2017	~13.700	~2.400.000€	Importo	Importo	2.260.000,00 €	67 mil. €
Periodo	Iscritti	Importo utilizzato																																														
Maggio 2016	~10.000	~1.000.000€																																														
Giugno 2016	~11.000	~1.200.000€																																														
Luglio 2016	~12.000	~1.400.000€																																														
Agosto 2016	~12.500	~1.500.000€																																														
Settembre 2016	~12.800	~1.600.000€																																														
Ottobre 2016	~13.000	~1.700.000€																																														
Novembre 2016	~13.100	~1.800.000€																																														
Dicembre 2016	~13.200	~1.900.000€																																														
Gennaio 2017	~13.300	~2.000.000€																																														
Febbraio 2017	~13.400	~2.100.000€																																														
Marzo 2017	~13.500	~2.200.000€																																														
Aprile 2017	~13.600	~2.300.000€																																														
Maggio 2017	~13.700	~2.400.000€																																														
Importo	Importo																																															
2.260.000,00 €	67 mil. €																																															

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<div data-bbox="263 358 606 840"> <p>Le richieste degli iscritti</p> <p>Prestazioni richieste per tipologia</p> <p>Fonte: Ufficio Studi Sanifonds Trentino</p> <p>Quarta parte della spesa ricade a carico Sanifonds</p> </div> <p>Il fondo sanitario integrativo Sanifonds Trentino prevede, fra le prestazioni rimborsabili, quelle relative al settore odontoiatrico e, in particolare, prestazioni di prevenzione e prestazioni di cura.</p> <div data-bbox="766 358 1069 840"> </div> <p>PREVENZIONE ODONTOIATRICA E IGIENE ORALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - visite odontoiatriche - ablazione del tartaro* - terapia parodontale non chirurgica <p>Somme rimborsate</p> <ul style="list-style-type: none"> • massimo 50% delle spese sostenute • massimale rimborso ottenibile per il 2018=30 € • il fondo rimborsa al massimo 1 tra visite

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
		<p>odontoiatriche, ablazione del tartaro, terapia parodontale non chirurgica*</p> <p>* le sedute di igiene orale sono rimborsabili in numero superiore ad 1 in pazienti affetti da malattia parodontale diagnosticata e documentata tramite opportuno esame radiografico o sondaggio parodontale o certificato rilasciato dal medico odontoiatra</p> <p>CURE ODONTOIATRICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> - terapie conservative (otturazioni, cure canalari, etc.) - chirurgia orale (estrazioni, asportazione cisti, etc.) - implantologia - protesica odontoiatrica - terapie ortodontiche - parodontologia (chirurgia muco-gengivale, etc.) - diagnostica (x endorale; ortopanoramica; tac) <p>Somme rimborsate</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50% al max delle spese sostenute • massimale rimborso ottenibile per il 2018=360 € • tale massimale non è cumulabile a quello della precedente garanzia a.3 prestazioni di prevenzione odontoiatrica e igiene orale. <p>Il Piano Sanifonds 2018-2020 si caratterizza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità di estendere la copertura ai familiari (presenti sullo stato di famiglia, con un contributo annuale a carico dell'iscritto: il costo d'iscrizione è di 128 €/anno per il ; coniuge/convivente; 128 €/anno per il figlio maggiorenne e 75 €/anno per il figlio minore; ogni familiare avrà a disposizione l'intero Piano Sanitario Sanifonds 2018 e potrà beneficiare dei massimali garantiti all'iscritto); • la conferma delle prestazioni e dei massimali di spesa annua previsti dal precedente Piano 2017 (la cui validità è stata confermata dalla notevole crescita di richieste di rimborso registrate dal Fondo); • l'ulteriore miglioramento della copertura riservata a persone colpite da gravi patologie nel corso dell'anno.

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 8 Informazioni sull'attuazione della legge</p> <p>Ogni anno la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio una relazione esplicativa, che contiene indicazioni documentate sui seguenti argomenti:</p> <p>a) entità – al momento dell'entrata in vigore di questa legge e al momento della presentazione delle relazioni, anche in maniera distinta per i diversi ambiti territoriali – della domanda e dell'offerta di interventi assistenziali a favore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dei soggetti in età infantile ed evolutiva • dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità • della generalità della popolazione; <p>b) tempi di attesa;</p> <p>c) interventi realizzati dalle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • convenzionate (diretta) • non convenzionate (indiretta) • pubbliche (diretta) <p>e analisi dei loro costi;</p> <p>d) modalità di partecipazione economica degli assistiti;</p> <p>e) criticità riscontrate nell'attuazione della legge.</p> <p>La competente commissione permanente del Consiglio provinciale,</p>	<p>La Giunta provinciale ha elaborato e trasmesso alla competente Commissione del Consiglio provinciale la prevista Relazione esplicativa e, in particolare, le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • infosalute 18 Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 Stato di attuazione – Relazione esercizio 2010; • infosalute 25 Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 Stato di attuazione – Relazione esercizio 2011; • infosalute 27 Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 Stato di attuazione – Relazione esercizio 2012; • infosalute 35 Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 Stato di attuazione – Relazione anni 2013-2014; • infosalute 39 Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 Stato di attuazione – Relazione anno 2015; • Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 Stato di attuazione – Relazione anno 2016. 	<p>Il sostegno della SANITA' INTEGRATIVA, con l'allargamento dell'accessibilità al sistema (incentivandolo maggiormente e tenendo conto delle diverse condizioni di accesso della popolazione interessata) – mediante l'azione di "promozione con le parti sociali, datoriali e sindacali, di un contesto favorevole al consolidamento del Fondo sanitario integrativo per lo sviluppo della sanità integrativa delle lavoratrici e lavoratori del Trentino, e in prospettiva anche delle loro famiglie" – costituisce altresì obiettivo dichiarato nel Documento di Economia e Finanza della Provincia per il 2018.</p> <p>Per completezza di informazione va altresì segnalata la possibilità, per gli aderenti/iscritti al Fondo pensione complementare Laborfonds, di ottenere il rimborso delle spese sostenute per assistenza odontoiatrica, tramite anticipazione di quote del fondo medesimo.</p> <p>L'articolo 8 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali:</p> <p>Articolo 25 della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia) per rimodulare l'obbligo informativo, verso il Consiglio provinciale, sull'attuazione della legge.</p> <p>Le Relazioni forniscono – all'interno del quadro normativo ed organizzativo stabilito dalla legge provinciale n. 22 del 2007 e dalle Direttive annuali di attuazione approvate dalla Giunta provinciale – gli elementi informativi richiesti, anche con un'analisi retrospettiva e comparativa.</p> <p>La Giunta provinciale, per supportare la elaborazione della Relazione annuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha istituito – come disposto dalle Direttive annuali per il 2011 – la "Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007".

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può suggerire di rivedere l'impostazione delle relazioni successive o di rinviare la loro presentazione.</p>	<p>Questa facoltà, introdotta nel 2015, non è finora stata praticata.</p>	<p>(organismo tecnico/consulativo e non ispettivo, composto anche da Rappresentanti dell'Azienda sanitaria, dell'Ordine dei medici di Trento e degli studi odontoiatrici convenzionati) (deliberazione n. 1385 del 24 giugno 2011) e ne ha precisato ambito di azione e funzioni con la deliberazione di approvazione delle Direttive annuali per il 2012).</p> <p>La Commissione mista di controllo è stata convocata:</p> <ul style="list-style-type: none"> o nel corso del 2011, in 4 sedute (28 settembre, 27 ottobre, 1° dicembre e 13 dicembre); o nel corso del 2012, in 5 sedute (6 marzo, 15 maggio, 29 agosto, 26 settembre e 6 dicembre); o nel corso del 2013, in 4 sedute (27 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 19 dicembre); o nel 2014, in 3 sedute (15 gennaio, 12 febbraio e 20 marzo); <ul style="list-style-type: none"> • ha istituito la "Commissione per la verifica dell'attuazione della legge provinciale n. 22/2007" (deliberazione n. 511 del 30 marzo 2015) che: <ul style="list-style-type: none"> o è stata convocata nel corso del 2015, in 4 sedute (27 aprile, 18 maggio, 8 giugno e 21 luglio); o è stata ricostituita in una <u>diversa</u> composizione (deliberazione n. 2087 del 20 novembre 2015); o convocata nel corso del 2016 in 3 sedute (6 giugno, 24 giugno e 1 agosto) e nel corso del 2017 in 0 sedute; o rinnovata nella composizione (deliberazione n. 430 di data 16 marzo 2018), confermandone <u>compiti e modalità di funzionamento</u>. <p>La Giunta provinciale, per assicurare la disponibilità</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>Art. 9 Abrogazione e norme transitorie</p> <p>La legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica), è abrogata.</p> <p>Le disposizioni della legge provinciale n. 20 del 1991 continuano a trovare applicazione per la concessione dei contributi relativamente a</p>		<p>delle informazioni richieste, ha stabilito nelle Direttive annuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il sistema informativo adottato deve anche restituire le informazioni, di livello provinciale, necessarie al monitoraggio continuo dei soggetti fruitori, delle tipologie di prestazioni erogate, della tipologia dell'erogatore (pubblico/privato) e dell'andamento dei costi nonché delle altre informazioni richieste per ottemperare a quanto disposto dall'articolo 8 (<i>Informazioni sull'attuazione della legge</i>) della legge provinciale n. 22/2007; • che l'Azienda sanitaria deve istituire – nel proprio sistema direzionale – un apposito centro di costo (trasversale) per l'assistenza odontoiatrica erogata ai sensi della legge provinciale n. 22/2007; • che, per quanto riguarda la "valutazione dell'efficienza e della qualità dell'attività svolta e dei risultati raggiunti" nell'ambito di applicazione della legge provinciale n. 22/2007, si rinvia a quanto previsto dal punto 2 "Criteri di valutazione dell'efficienza e della qualità del servizio sanitario provinciale e per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti" dell'allegato A della deliberazione della Giunta provinciale n. 1202 del 20 luglio 2015 recante le "Disposizioni di programmazione sanitaria e di verifica e controllo delle attività sanitarie".
<p>Art. 9 Abrogazione e norme transitorie</p> <p>La legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 (Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica), è abrogata.</p> <p>Le disposizioni della legge provinciale n. 20 del 1991 continuano a trovare applicazione per la concessione dei contributi relativamente a</p>	<p>La Giunta provinciale ha approvato – con deliberazione n. 1886 del 25 luglio 2008 – le Direttive di attuazione per l'anno 2008 della "Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento", superando lievemente (di 14 giorni) il termine previsto dei sei mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale.</p> <p>La Giunta provinciale ha disposto nelle Direttive di attuazione per l'anno 2009 – in applicazione di quanto disposto dal comma 4bis</p>	<p>L'articolo 9 è stato modificato, in particolare, dalle seguenti leggi provinciali: Articolo 71 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l'assessamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria di assessamento 2009) che ha inserito il comma 4 bis.</p> <p>La disposizione, che abroga la legge provinciale n. 20 del</p>

Previsioni normative	Verifica dell'attuazione	Evidenze e criticità riscontrate
<p>domande presentate entro il giorno antecedente alla data di entrata in vigore di questa legge.</p> <p>Sono fatte salve, fino a esaurimento, le procedure relative all'erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica già prenotate presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e presso le strutture convenzionate entro la data di entrata in vigore di questa legge.</p> <p>La Giunta provinciale adotta i provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 6 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.</p> <p>I provvedimenti previsti dall'articolo 6 possono stabilire anche condizioni, limiti, modalità e termini per il rimborso delle spese sostenute tra l'11 gennaio 2008 e il 30 settembre 2008, al di fuori dei casi previsti dai commi 2 e 3.</p> <p>Art. 10 <i>Disposizioni finanziarie</i></p> <p>La Giunta provinciale, in sede di riparto del fondo sanitario provinciale, individua la quota delle risorse da destinare agli interventi di cui alla presente legge.</p> <p>Agli oneri per il triennio 2008-2010 derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il fondo sanitario provinciale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia. La Giunta provinciale può, in relazione ai fabbisogni previsti per gli interventi di cui alla presente legge, disporre prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), per integrare gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale del fondo sanitario provinciale.</p> <p>La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale n. 7 del 1979.</p>	<p>dell'articolo 9 della legge provinciale n. 22 del 2007 (aggiunto dall'articolo 71 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2) – che le prestazioni d'ortodonzia intercettiva (per i soggetti in età 0-18) e le prestazioni di protesi mobile (per i soggetti in età > di 65 anni) erogate/fruite tra l'11 gennaio 2008 e il 30 settembre 2008 presso studi privati non convenzionati hanno diritto al rimborso secondo le modalità e i limiti (tariffe dell'assistenza indiretta) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1886/2008 e che la relativa domanda di rimborso deve essere presentata entro il 31 dicembre 2009.</p> <p>La Giunta provinciale ha assegnato le risorse destinate agli interventi di questa legge provinciale in sede di riparto del Fondo sanitario provinciale, secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.</p>	<p>1991, fa salvi i diritti acquisiti (contributi concessi e prestazioni prenotate).</p> <p>La Giunta provinciale ha sempre confermato il finanziamento destinato all'assistenza odontoiatrica prevista dalla legge provinciale n. 22 del 2007 (livello essenziale e livello aggiuntivo): il finanziamento assicurato è stato pari a 13,5 mli di euro negli anni dal 2009 al 2015 ed è stato ridotto a 12,5 mli di euro a partire dal 2016.</p> <p>La facoltà di disporre prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine (articolo 20 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7) per integrare gli stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale del fondo sanitario provinciale, in relazione ai fabbisogni previsti per gli interventi di cui alla presente legge, non risulta mai essere stata esercitata.</p>

INDICAZIONI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	Fasi e Termine per la presentazione della Relazione conclusiva

XV LEGISLATURA**Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5****PROGRAMMA**

*PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI
E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE*

PROGRAMMA 2015 - PRIMA SEZIONE

Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento.

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

PREMESSA	PAG. 2
SINTESI del CONTESTO PREVIGENTE – (PERIODO 1990-2007)	PAG. 5
FINALITÀ e OBIETTIVI della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22	PAG. 8
RISULTATI CONSEGUITI in attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22	PAG. 9
OBIETTIVO SPECIFICO N° 1 – ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI SOGGETTI IN ETA INFANTILE ED EVOLUTIVA	PAG. 28
OBIETTIVO SPECIFICO N° 2 – ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ	PAG. 45
OBIETTIVO SPECIFICO N° 3 – ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA A FAVORE DELLA GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE	PAG. 55
APPENDICE N. 1 – ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN TRENTO NEL PERIODO 1990-2007 (ORGANIZZAZIONE, ATTIVITÀ, RISULTATI)	PAG. 60
APPENDICE N. 2 – LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22 – LE DIRETTIVE ANNUALI DI ATTUAZIONE (ADOTTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6)	PAG. 69

I dati e le informazioni utilizzati in questo documento sono contenuti in deliberazioni della Giunta provinciale o sono di proprietà dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

PREMESSA

Il **Servizio sanitario nazionale** (SSN) ha tradizionalmente dedicato un **impegno limitato** alla salute del cavo orale in senso lato, e al **settore dell'assistenza odontoiatrica** in particolare, nonostante le forti implicazioni – di carattere sanitario e sociale – collegate a questo tipo di assistenza, in termini di qualità della vita e di sostenibilità economica.

Unite agli alti costi delle prestazioni odontoiatriche offerte nel libero mercato, dette limitazioni del SSN hanno determinato **condizioni di disuguaglianza nell'accesso all'assistenza odontoiatrica** che dipende – conseguentemente, ed in via quasi esclusiva, – dal livello di reddito personale, dato che le prestazioni odontoiatriche preventive e, in particolare quelle terapeutiche, sono raramente ricomprese in maniera efficace fra i benefici coperti da assicurazioni volontarie.

L'organizzazione dell'assistenza odontoiatrica da parte dei **servizi sanitari delle Regioni** si presenta particolarmente disomogenea: accanto alla promozione di comportamenti positivi di prevenzione individuale primaria e secondaria, **si registrano livelli di offerta del tutto diversificati** in ordine ai servizi diagnostici e terapeutici a carico del servizio sanitario nazionale.

Nel periodo 1991-2002, la vigente **normativa statale in materia di assistenza odontoiatrica** – costituita dal **decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502** (articolo 9), dal **decreto legislativo 229/1999** che definisce i *criteri per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)* e disciplina il funzionamento dei *Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale*, e dal **DPCM 29/11/2001** di **“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”**¹ cioè dell'ambito delle garanzie che il SSN si impegna ad assicurare a tutta la popolazione in condizioni di uniformità sul territorio nazionale – **ha previsto che l'assistenza odontoiatrica a carico del Servizio sanitario nazionale sia rivolta a specifiche fasce di utenti** (programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'**età evolutiva**; assistenza odontoiatrica a categorie di **sogetti in condizioni di particolare vulnerabilità**; visite odontoiatriche per la diagnosi precoce di *patologie neoplastiche del cavo orale e trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche per infezioni acute e dolore acuto per tutti i cittadini*) – **affidando ai Fondi integrativi del SSN l'assistenza odontoiatrica per i servizi complementari**.

In questo quadro, si è assistito – su tutto il territorio nazionale – ad **iniziative volte a dare uniformità ed omogeneità alle cure odontoiatriche**, attraverso la definizione della tipologia di prestazioni da garantire da parte di tutte le Aziende sanitarie delle Regioni, e allo **sviluppo di reti di servizi per le cure**, gestiti direttamente o in convenzione.

La Provincia autonoma di Trento ha definito i **livelli di assistenza assicurati dal servizio sanitario provinciale (SSP)** – con la **deliberazione n. 3276 di data 23 dicembre 2002** *“Livelli essenziali di assistenza: recepimento del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e linee guida provinciali”* – distinguendo quelli **Essenziali** (erogati agli iscritti al SSN, con specifiche eccezioni per garantire prestazioni già in essere in sede locale, ma escluse dallo Stato) e quelli **Aggiuntivi**² (erogati agli iscritti al SSP e residenti in Trentino): nello specifico dell'**assistenza odontoiatrica**, la citata deliberazione ha stabilito che **le relative prestazioni continuassero ad essere erogate secondo le modalità già in corso**, in ragione della necessità di ulteriori e specifici approfondimenti, anche in dipendenza del fatto che la Provincia autonoma di Trento aveva già esercitato

1 Il **12 gennaio 2017** è stato approvato il DPCM di *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*.

2 L'articolo 68 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 stabilisce che *la Giunta provinciale definisce il quadro delle prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, da assicurare agli iscritti del servizio sanitario provinciale*.

la propria competenza legislativa in materia³ approvando la **legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20** finalizzata a favorire, con la **concessione di contributi alla spesa**, l'accesso a prestazioni di **assistenza protesica per soggetti anziani** (in età 60 anni ed oltre) e l'accesso all'**assistenza ortodontica per soggetti in età evolutiva** (in età 6-16 anni).

A seguito di un lungo e complesso percorso istruttorio, la Giunta provinciale **ha definito, nel 2004, i livelli di assistenza dell'Area odontoiatrica a carico del Fondo sanitario provinciale**, unitamente alle indicazioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) **per la riorganizzazione delle risorse umane e strumentali dedicate al settore ed ha provveduto al monitoraggio della applicazione** nonché ad introdurre – negli anni successivi e tramite specifiche deliberazioni – le **modificazioni, integrazioni e gli aggiornamenti tecnici**, anche finalizzati a definire ed implementare la rete dei servizi odontoiatrici pubblici.

In data 5 dicembre 2007, il **Consiglio provinciale ha approvato** – a conclusione di un iter che ha visto la **unificazione**, in Commissione, di **quattro disegni di legge** presentati nel corso della **XIII legislatura**⁴ – la **legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22** (*Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento*) che ha definito un **organico quadro normativo** (e organizzativo) **volto a qualificare e migliorare l'efficacia degli interventi negli ambiti odontoiatrici considerati prioritari** in quanto **più rispondenti a finalità di salute pubblica**.

La Giunta provinciale ha approvato, **nel luglio 2008, le prime Direttive di attuazione** per dare concretezza operativa, sul piano organizzativo ed erogativo, alle previsioni della legge provinciale.

Nel corso della **XIV legislatura**, è stato presentato, il **Disegno di legge 24 novembre 2010, n. 164**⁵ d'iniziativa dei consiglieri Claudio Civettini, Alessandro Savoi, Franca Penasa, Mario Casna, Luca Paternoster e Giuseppe Filippin (Lega Nord Trentino), concernente "*Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)* che è stato **respinto dalla Quarta commissione** permanente del Consiglio provinciale in data 11 luglio 2011.

Nel corso della **XV legislatura**, è stato presentato, il **Disegno di legge 8 luglio 2014, n. 35**⁶ d'iniziativa dei consiglieri Walter Kaswalder, Luca Giuliani, Graziano Lozzer, Lorenzo Baratter e Chiara Avanzo (Partito Autonomista Trentino Tirolese),

3 Il Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) ha attribuito alla Provincia autonoma di Trento la competenza legislativa in materia di "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" (articolo 9, n. 10).

4 *Disegno di legge 18 marzo 2004, n. 40*, di iniziativa del consigliere Sergio Muraro (Autonomisti - Casa dei Trentini); *Disegno di legge 22 aprile 2004, n. 48*, d'iniziativa dei consiglieri Paolo Barbacovi, Mauro Bondi, Roberto Pinter, Giuseppe Parolari (Sinistra democratica e riformista del Trentino per l'Ulivo); *Disegno di legge 11 ottobre 2004, n. 79*, d'iniziativa della Giunta provinciale (su proposta dell'assessore Remo Andreolli) e *Disegno di legge 7 marzo 2007, n. 224* d'iniziativa del consigliere Pino Morandini (U.D.C. - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro).

5 Composto da **5 articoli**, **proponeva** di apportare alla disciplina (recependo le segnalazioni della Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Trento) **precise correzioni** riferite:

- alla **definizione** (rivalutazione) dell'**atto medico della cura odontoiatrica** che in alcuni articoli e commi della legge provinciale è pesantemente svilto banalizzandolo ad una mera "*fornitura di ... protesi o apparecchio ortodontico ...*";
- alla **precisazione dei ruoli degli operatori** coinvolti nelle attività, eliminando gli elementi di ambiguità nella definizione delle competenze di figure che collaborano con l'odontoiatra: *l'odontotecnico* è un professionista che collabora con l'odontoiatra (nel fornire apparecchi e dispositivi costruiti su prescrizione del dentista, ma che non può in alcun modo eseguire alcuna manovra nella bocca del paziente); *l'igienista dentale* collabora con il dentista e deve operare su indicazione dell'odontoiatra (occupandosi di igiene orale e nell'ambito della prevenzione, informando i pazienti sulle corrette modalità di igiene della bocca e dei denti. Ogni attività che si realizzi al di fuori delle limitatissime competenze che la legge assegna agli Igienisti dentali si configura come esercizio abusivo della professione odontoiatrica); *l'odontoiatra* è titolare e responsabile, per legge, per quanto concerne la diagnosi e la terapia delle patologie del cavo orale;
- all'**apertura alla forma di assistenza indiretta** (a fianco di quella diretta) quale "*unico modo reale per permettere a tutti i cittadini, che vivono distribuiti tra città e vallate, di poter fruire delle opportunità offerte dalla legge provinciale e per consentire il mantenimento della alleanza terapeutica (tra medico e paziente) come elemento fondamentale per un'assistenza odontoiatrica di qualità*".

6 Composto da **5 articoli**, **proponeva** di apportare alcune **integrazioni alla disciplina** finalizzate, in particolare a **ridefinire l'assetto erogativo** dell'assistenza odontoiatrica rendendo la **modalità "indiretta" l'opzione principale** (e non residuale) in capo al richiedente le prestazioni specialistiche da fruire privatamente con rimborso da parte dell'Azienda sanitaria e ad assicurare un maggiore **coinvolgimento della Commissione Albo Odontoiatri** della provincia di Trento nella definizione della disciplina attuativa della legge sull'assistenza odontoiatrica (*chiamata ad esprimersi*, non solo sugli onorari relativi alle prestazioni degli ambulatori e degli studi odontoiatrici privati, ma anche sugli indirizzi in materia di **prevenzione primaria**, prima della loro adozione da parte della Giunta provinciale).

concernente “*Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)*” che è stato **respinto dalla Quarta commissione** permanente del Consiglio provinciale in data 6 settembre 2017.

La legge provinciale n. 22 del 2007 – che ha definito un quadro normativo volto a riqualificare e a migliorare l'efficacia degli interventi negli ambiti odontoiatrici considerati prioritari in quanto più rispondenti a finalità di salute pubblica – **è rimasta, nel periodo di vigenza (10 anni), sostanzialmente invariata** ed oggetto di 2 sole modifiche testuali, di carattere tecnico.

Nonostante il manifestarsi, e il perdurare, della crisi economico-finanziaria negli anni immediatamente successivi alla sua approvazione – che ha comportato una contrazione delle risorse a disposizione del bilancio provinciale – **la Giunta provinciale ha confermato, nel periodo 2009-2015, lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche previste dalla legge provinciale n. 22 del 2007. A partire dall'anno 2016, il finanziamento destinato all'erogazione dei livelli di assistenza odontoiatrica (13,5 mli di euro) è stato diminuito a 12,5 milioni di euro.**

SINTESI del CONTESTO PREVIGENTE – (PERIODO 1990-2007)

Rispetto a quanto registrato nelle diverse aree di intervento sanitario – coperte dalle garanzie e dagli interventi del Servizio sanitario nazionale (SSN) – l'**assistenza odontoiatrica** ha tradizionalmente costituito una condizione anomala, caratterizzandosi per essere **prevalentemente privatistica**, sia sotto il profilo dell'erogazione delle prestazioni che per il pagamento delle stesse, nonostante le forti implicazioni sanitarie e sociali in termini di qualità della vita e di sostenibilità economica.

Nel periodo antecedente l'approvazione della legge provinciale n. 22 del 2007, l'assistenza odontoiatrica realizzata in Trentino – pur non dissimile, sul piano organizzativo ed in termini quantitativi e qualitativi, da quella assicurata a livello nazionale – si è differenziata, in positivo, grazie agli **interventi disposti dalla legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20** che ha assicurato specifiche *concessioni contributive per protesi dentarie mobili agli ultrasessantenni e per cure ortodontiche a soggetti in età evolutiva (6-16 anni)* ed alla **specificità modalità operativa dedicata alla gestione delle problematiche odontoiatriche delle persone disabili**.

La **legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20** – *"Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica e ortodontica"*⁷ – ha stabilito che, nell'ambito delle **prestazioni socio-assistenziali di carattere economico**, la Provincia autonoma di Trento effettua a proprio carico specifici interventi – a favore di particolari categorie di soggetti residenti nel territorio provinciale e il cui reddito, riferito al nucleo familiare, non ecceda i limiti stabiliti in legge e rivalutabili annualmente – finalizzati a **sostenere la spesa privata** assunta per prestazioni odontoiatriche **mediante la concessione di un contributo** per l'applicazione di **protesi dentarie mobili** a favore di **soggetti di età superiore a 60 anni** e per l'effettuazione di **cure ortodontiche** a favore di **soggetti di età compresa tra i 6 ed i 16 anni**.

In merito alla gestione delle problematiche odontoiatriche **delle persone disabili** va evidenziata la scelta, assunta dalla Giunta provinciale, con **deliberazione n. 16541 del 20 dicembre 1990**, di costituire una specifica *"Unità operativa di odontostomatologia per disabili con funzione multizonale"* presso il presidio ospedaliero S. Lorenzo di Borgo Valsugana, per svolgere attività di prevenzione, cura e riabilitazione protesica a favore de disabili di tutta la provincia di Trento⁸.

Per un **approfondimento** inerente all'organizzazione delle **attività odontoiatriche** e ai **risultati conseguiti nel periodo antecedente** alla approvazione della legge provinciale n. 22 del 2007, si rinvia alla **APPENDICE N. 1**⁹ al presente documento.

Riconosciuta e condivisa la necessità di assicurare una maggiore e più omogenea tutela della salute odontoiatrica nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale con oneri a carico del Fondo sanitario provinciale, è stato costituito già nel corso del **2001** un apposito **Gruppo di lavoro interdisciplinare** per affrontare la problematica nei suoi diversi aspetti.

7 Approvata dal Consiglio provinciale il 23 luglio 1991, a seguito della unificazione dei seguenti due disegni di legge provinciale: Disegno di legge 30 marzo 1989, n. 23, d'iniziativa del consigliere Paolo Tonelli (D.P.), concernente *"Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica"*; Disegno di legge 10 agosto 1989, n. 45, d'iniziativa del consigliere Franco Tretter (P.A.T.T.), concernente *"Norme per l'assistenza odontoiatrica"*. La legge provinciale n. 20 del 1991 è stata abrogata dall'articolo 9 della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22.

8 L'Unità operativa è stata dotata di 5 medici. La multizonalità del servizio comporta una organizzazione del personale sanitario in equipe (odontoiatra, infermiera professionale, igienista dentale) che si sposta nelle diverse strutture della provincia di Trento: 10 ambulatori odontoiatrici – approntati utilizzando ove possibile le strutture poliambulatoriali dei Distretti: Predazzo, Tonadico, Borgo, Pergine, Levico, Levico/Centro Don Ziglio, Trento, Trento/Casa Serena, Cles, Riva del Garda, Rovereto e Pozza di Fassa).

9 **APPENDICE N. 1 – ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN TRENTINO NEL PERIODO 1990-2007 (ORGANIZZAZIONE, ATTIVITÀ, RISULTATI).**

A seguito di un lungo e complesso percorso istruttorio, **la Giunta provinciale** – con la **deliberazione n. 1788 del 6 agosto 2004** *"Assistenza odontoiatrica: Livelli Essenziali ed Aggiuntivi"*¹⁰ di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Provinciale e direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la riorganizzazione del settore" – **ha approvato** la definizione dei **livelli di assistenza dell'Area odontoiatrica a carico del Fondo sanitario provinciale** (per soggetti in *età evolutiva*, per soggetti in *condizioni di particolare vulnerabilità sanitaria, sociale ed economica*, e per la *popolazione generale*) unitamente alle **indicazioni** all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) **per la riorganizzazione delle risorse umane e strumentali dedicate al settore.**

Nella direzione di **aumentare l'impegno del servizio pubblico nell'ambito della tutela della salute odontoiatrica della popolazione trentina** – ed allo scopo di accompagnare il processo di implementazione dei nuovi Livelli Essenziali ed Aggiuntivi per **riorganizzazione l'assistenza odontoiatrica erogata dal Servizio sanitario provinciale** – la Giunta provinciale ha altresì inserito la realizzazione della **transizione al nuovo sistema**¹¹ di erogazione stabilito con la citata deliberazione n. 1788 del 2004 tra gli obiettivi specifici¹² assegnati all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio 2005.

Modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti tecnici della disciplina introdotta con la deliberazione n. 1788 del 2004, anche finalizzati a implementare la rete dei servizi odontoiatrici, sono stati poi approvati **con la deliberazione della Giunta provinciale n. 436 del 13 marzo 2006** e – precorrendo le indicazioni assunte in sede nazionale col **DPCM 28 aprile 2008 di aggiornamento dei LEA** – **con le deliberazioni del 25 maggio 2007, n. 1059** (*Assistenza odontoiatrica: Livelli Essenziali ed Aggiuntivi di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Provinciale*) e **n. 1060** (*Approvazione dei criteri e delle modalità per l'introduzione del modello ICEF*¹³ per l'assistenza odontoiatrica erogata dal Servizio Sanitario Provinciale).

In parallelo alla descritta attività amministrativa, si è svolto nel corso della **XIII legislatura** un articolato dibattito politico sul tema dell'assistenza odontoiatrica che ha visto, tra l'altro, la presentazione di **4 progetti di legge provinciale**¹⁴ che – a

10 I livelli **Essenziali** sono erogati agli iscritti al SSN, con specifiche eccezioni per garantire prestazioni già in essere in sede locale, ma escluse dallo Stato. I livelli **Aggiuntivi** sono erogati agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni.

11 Transizione che comporta un grande impatto organizzativo, sia sul versante organizzativo aziendale che su quello dei cittadini.

12 Con deliberazione n. 2740 del 26 novembre 2004, (ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della L.P. n. 10/1993).

13 Indicatore della Condizione Economica Familiare, per l'accesso ai servizi e alle provvidenze pubbliche.

14 **DISEGNO DI LEGGE 18 MARZO 2004, n. 40**, di iniziativa del consigliere Sergio **Muraro** (Autonomisti - Casa dei Trentini), concernente **"NORME PER L'ASSISTENZA ODONTOIATRICA"** che si componeva di **8 articoli** e **proponeva**, in particolare:

- la possibilità di erogare prestazioni curative anche in forma indiretta;
- l'estensione degli interventi per protesi a tutti i cittadini al di sotto di un certo reddito;
- la gratuità delle cure odontoiatriche fino ai 18 anni;
- l'elevazione notevole dei limiti del reddito di riferimento;
- l'attribuzione alla Giunta provinciale del compito di definire le ulteriori modalità di applicazione delle norme nonché la fase di sperimentazione per quantificare gli oneri di spesa sul bilancio provinciale.

DISEGNO DI LEGGE 22 APRILE 2004, n. 48, d'iniziativa dei consiglieri Paolo **Barbacovi**, Mauro Bondi, Roberto Pinter, Giuseppe Parolari (Sinistra democratica e riformista del Trentino per l'Ulivo), concernente **"PREVENZIONE E ASSISTENZA ODONTOIATRICA"** che si componeva di **8 articoli** e che – ispirandosi all'idea di una assistenza odontoiatrica pubblica fruibile da tutti i cittadini che riduca le disuguaglianze ed il gap di aspettativa di salute fra la popolazione, puntando a responsabilizzare il cittadino offrendogli conoscenze e motivazioni per mantenersi in salute attraverso programmi individuali di prevenzione e a ridurre i costi delle cure graduandoli alla situazione economica familiare – **proponeva**, in particolare, **tre strumenti principali**:

- i programmi e gli interventi di prevenzione distrettuali ed individuali;
- l'assistenza curativa odontoiatrica, protesica e ortodontica fissa e mobile erogate in forma diretta ed indiretta attraverso strutture private accreditate;
- la partecipazione dell'assistito alla spesa commisurata alla situazione economica familiare.

DISEGNO DI LEGGE 11 OTTOBRE 2004, n. 79, d'iniziativa della **Giunta provinciale** (su proposta dell'assessore Remo **Andreolli**) concernente **"NUOVA DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO"** che – approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2340 di data 8 ottobre 2004 – si componeva di **9 articoli** e **proponeva una disciplina finalizzata**, in particolare a:

- abrogare la legge provinciale n. 20/1991, facendo salve, fino ad esaurimento, le procedure di erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica già impegnate e le procedure relative a domande già avanzate;
- individuare l'ambito di intervento, riservando una particolare attenzione alla *tutela della salute odontoiatrica nell'età infantile ed evolutiva* ed alla *tutela della salute odontoiatrica dei soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità* (soggetti che per motivi sociali/sanitari/economici abbiano più necessità dell'intervento del servizio pubblico) e stabilendo anche determinate *prestazioni in favore della generalità della popolazione*;

conclusione di un iter caratterizzato dalla loro **unificazione**, in Commissione¹⁵ – ha consentito la approvazione da parte del **Consiglio provinciale**, in data 5 dicembre 2007, **della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22** (*Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento*) che ha definito un **organico quadro normativo** (e organizzativo) **volto a qualificare e migliorare l'efficacia degli interventi negli ambiti odontoiatrici considerati prioritari in quanto più rispondenti a finalità di salute pubblica.**

La Giunta provinciale ha approvato, **nel luglio 2008, le prime Direttive di attuazione¹⁶** per dare avvio e concretezza operativa, sul piano organizzativo ed erogativo, alle previsioni della legge provinciale.

L'anno 2010 è l'esercizio che vede completamente "a regime" l'assetto normativo ed organizzativo, previsto dalla legge provinciale n. 22 del 2007.

- qualificare gli interventi che dovranno rientrare nei *livelli essenziali di assistenza* (come tali da garantire agli assistiti in condizione di uniformità nell'ambito del SSN) e quali interventi invece dovranno intendersi "*prestazioni aggiuntive*" da garantire ai soli residenti in Trentino e assistiti del servizio sanitario provinciale;
- subordinare il *concorso nelle spese* alla valutazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento cui appartiene il beneficiario delle prestazioni;
- favorire la nascita di attività mutualistiche, anche di tipo cooperativistico, (*fondi integrativi*) per far fronte alle prestazioni aggiuntive e/o parzialmente escluse dai livelli di assistenza.

DISEGNO DI LEGGE 7 MARZO 2007, n. 224 d'iniziativa del consigliere Pino **Morandini** (U.D.C. - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), concernente "**Nuova disciplina degli interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica**" che si componeva di **8 articoli** e **proponeva**, in particolare, di:

- incentivare un'adeguata attività di prevenzione;
- assicurare ai residenti le cure dentarie conservative;
- garantire contributi per l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica finalizzati alla effettuazione di cure preventive e conservative, alla fornitura e applicazione di mezzi protesici atti a correggere le deficienze e le limitazioni dell'apparato masticatorio, ivi compresi interventi di stabilizzazione di protesi dentarie mediante implantologia endo-ossea, alla effettuazione di cure ortodontiche;
- stabilire i limiti di reddito per la concessione dei contributi;
- definire le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi;
- garantire alla popolazione un'adeguata assistenza odontoiatrica nei giorni festivi e prefestivi;
- abrogare la legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20.

15 La **Quarta Commissione permanente** del Consiglio provinciale aveva espresso il **parere favorevole** – sul testo unificato avente ad oggetto "*Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento*" – il **16 ottobre 2007**.

16 Deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 del 25 luglio 2008.

FINALITÀ e OBIETTIVI della LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2007, N. 22

All'interno del lungo processo che ha visto la assunzione di specifici orientamenti in materia a livello nazionale – con la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, da garantire in condizione di uniformità nell'ambito del servizio sanitario nazionale – la approvazione della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 “*Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento*” è maturata dalla volontà di **aumentare l'impegno del servizio pubblico nella tutela della salute odontoiatrica della popolazione trentina** ed è stata stimolata dalla **necessità di disciplinare organicamente** – in conformità agli indirizzi nazionali – **gli ambiti di tutela e di assistenza** e, in particolare, gli interventi qualificati come “prestazioni aggiuntive” da riservare ai soli assistiti iscritti al servizio sanitario provinciale e residenti in Trentino.

La nuova disciplina definita con la **legge provinciale 12 dicembre 2007 n. 22** si caratterizza, per quanto concerne **finalità, obiettivi generali e obiettivi specifici**¹⁷, come segue.

FINALITÀ	DISCIPLINARE L'ASSISTENZA ODONTOIATRICA, ORTODONTICA E PROTESICA ASSICURATA NELLA PROVINCIA DI TRENTO, PER TUTELARE LA SALUTE ODONTOIATRICA NEI SOGGETTI IN ETA INFANTILE ED EVOLUTIVA, NEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ (SANITARIA, SOCIALE, ECONOMICA) E NELLA POPOLAZIONE GENERALE	
Obiettivo GENERALE	POTENZIARE E QUALIFICARE GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI ODONTOIATRICI CONSIDERATI PRIORITARI IN QUANTO PIÙ RISPONDENTI A FINALITÀ DI SALUTE PUBBLICA	
Obiettivi SPECIFICI	1	ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI SOGGETTI IN ETA INFANTILE ED EVOLUTIVA <ul style="list-style-type: none"> • ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PRIMARIA (<i>visite periodiche, anche annuali, su classi di età campione, fluoroprofilassi, promozione, formazione e informazione sull'igiene orale</i>) (Livello essenziale) • ATTIVITÀ DI PREVENZIONE SECONDARIA (<i>fornitura di interventi curativi</i>) (Livello aggiuntivo riservato agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni) • ORTODONZIA (<i>concorso nelle spese di fornitura di apparecchi ortodontici</i>) (Livello aggiuntivo riservato agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni)
	2	ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ (sanitaria, sociale) <ul style="list-style-type: none"> • ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PRIMARIA (<i>promozione, formazione e informazione sull'igiene orale</i>) (Livello essenziale) • ATTIVITÀ DI PREVENZIONE SECONDARIA (<i>fornitura di interventi curativi</i>) (Livello aggiuntivo riservato agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni) • PROTESICA (<i>fornitura di protesi fisse e mobili; concorso nelle spese di fornitura di protesi fisse e mobili</i>) (Livello aggiuntivo riservato agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni)
	3	ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA ALLA GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE <ul style="list-style-type: none"> • URGENZA ODONTOIATRICA (<i>prestazioni necessarie per risolvere specifici problemi acuti</i>) (Livello essenziale) • CHIRURGIA ORALE AMBULATORIALE DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ (<i>grave quadro clinico</i>) (Livello aggiuntivo riservato agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni)

17 Individuabili nel testo originario e rilevabili anche sulla base di quanto segnalato nei lavori preparatori e nelle relazioni illustrative ai diversi disegni di legge da cui è originata la legge provinciale in esame.

RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22

La legge provinciale n. 22 del 2007 è entrata in vigore il giorno **11 gennaio 2008** rendendo operativa la nuova disciplina finalizzata ad **assicurare la tutela della salute odontoiatrica** – tramite l'erogazione di specifiche prestazioni – ai **soggetti in età infantile ed evolutiva, ai soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità, e alla popolazione generale.**

Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati, **la legge provinciale n. 22 del 2007:**

- ha **individuato i destinatari degli interventi** e i **rispettivi livelli di assistenza odontoiatrica da assicurare;**
- ha **stabilito**, con riferimento a **modalità e soggetti erogatori**, che le prestazioni sono erogate:
 - in via **“diretta”** da **strutture sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale: ospedali pubblici, da ambulatori odontoiatrici pubblici** (che devono trovare adeguata collocazione in ogni Distretto sanitario), **ambulatori e studi odontoiatrici privati convenzionati** con il servizio sanitario provinciale;
 - in via **“indiretta”** da **ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati** (nel caso di superamento dei tempi di attesa massimi prestabiliti per l'accesso in modalità “diretta”);
- ha **demandato alla Giunta provinciale la individuazione**, annuale e per ciascuna tipologia di prestazione, delle **condizioni, dei limiti e delle modalità di accesso** e, in particolare, il compito di **specificare i soggetti destinatari** degli interventi previsti e di **determinare:**
 - gli **indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare** di riferimento¹⁸ (valore dell'indicatore ICEF per l'accesso ai benefici) e **per l'articolazione della eventuale compartecipazione alla spesa** da parte degli assistiti;
 - le **tariffe** a remunerazione delle prestazioni erogate in regime privato;
 - le **prestazioni qualificate come “aggiuntive”** rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in Trentino;
 - gli **indirizzi per organizzare gli interventi di prevenzione primaria** (in collaborazione fra l'azienda sanitaria e gli altri enti ed istituzioni operanti sul territorio provinciale).

La Giunta provinciale **ha determinato tutti gli elementi ad essa riservati dalla legge provinciale** e – con la **deliberazione n. 1886 del 25 luglio 2008** recante le **prime Direttive di attuazione**¹⁹ della legge provinciale n. 22 del 2007 – **ha dato avvio al “nuovo assetto normativo ed organizzativo dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento”** come rappresentato nella due Figure che seguono.

18 Sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 e dall'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1997.

19 **Le Direttive di attuazione stabiliscono e specificano**, in maniera puntuale:

- i **beneficiari, le attività erogate e le rispettive condizioni di accesso;**
- gli **ambiti di attività** (distinti per tipologia di erogatore: pubblico, privato convenzionato, privato non convenzionato);
- gli **strumenti a supporto delle attività odontoiatriche** (linee guida operative, protocollo per l'accesso all'ortodonzia, libretto sanitario odontoiatrico);
- il **valore dell'indicatore ICEF e modalità di compartecipazione alla spesa** da parte degli assistiti;
- il **regime di assistenza “diretta”** (modalità di accesso, presa in carico, cura);
- il **regime di assistenza “indiretta”** (modalità di accesso, presa in carico, cura);
- il **nomenciatore delle prestazioni** e le relative **tariffe;**
- il **fabbisogno di strutture odontoiatriche** (programmazione);
- i **requisiti di autorizzazione all'esercizio** di attività sanitaria;
- i **requisiti per l'accreditamento degli studi e ambulatori odontoiatrici privati;**
- i **criteri di convenzionamento** con il servizio sanitario provinciale;
- lo **schema di accordo negoziale** (contratto e budget per singolo studio convenzionato);
- le **risorse finanziarie disponibili** (assegnazioni del bilancio della Provincia);
- le **modalità di monitoraggio e di controllo.**



GIUNTA PROVINCIALE



Approva le DIRETTIVE ANNUALI
di attuazione della LP n. 22 del 2007
(articolo 6)

e le trasmette

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI



All'Azienda sanitaria (APSS) cui spetta il compito di predisporre le condizioni tecnico-organizzative necessarie a realizzare le misure individuate nelle Direttive annuali

DIREZIONI

COORDINAMENTO FUNZIONALE di AREA ODONTOIATRICA

Dipartimento di Prevenzione

deve garantire la tutela della salute collettiva in integrazione con le attività di altre articolazioni organizzative aziendali

Unità Operative Ospedaliere
Ospedale di **Borgo Valsugana**
Chirurgia orale per disabili e Odontoiatria
Presidio S. Chiara di **Trento**
Chirurgia Maxillofacciale e Odontostomatologia

RETE odontoiatrica provinciale

(deliberazione del DG n. 543 del 23 ottobre 2012)

deve garantire:
- miglioramento della qualità delle prestazioni
- uniformità di accesso e trattamento in tutto il territorio
- omogeneizzazione pratiche tecniche e organizzative

Distretti sanitari

Assistenza Specialistica Ambulatoriale

- Sistema informativo**
Database amministrativo / sanitari IE Odontoiatria Ippocrate cassa Aduvat
- Sistema di prenotazione**
Centro Unificato multicanale (telefono, fax, portale-online, sportelli dei distretti)
- Commissione di controllo**
sugli studi convenzionati (ex DLgs 502/1992) (delibere del DGenerale n. 572/2011 e n. 135/2017)



Ambulatori pubblici (Assistenza DIRETTA PUBBLICA) 15 SEDI

ANNO	Dipendenti APSS		Medici SUMAI	ORE
	Medici odontoiatri	Igienisti dentali		
2008	14	-	27	457,5
2009	14	-	27	438,5
2010	14	15	28	470,5
2011	14	15	27	452,5
2012	13	15	26	424,5
2013	14	15	25	440,5
2014	14	15	27	446,5
2015	14	15	27	445,0
2016	13	15	26	457,5
2017	14	15	26	

Studi e ambulatori privati

Convenzionati (Assistenza DIRETTA CONVENZIONATA)

ANNO	N° studi
2008	0
2009	5
2010	18
2011	23
2012	23
2013	24
2014	24
2015	24
2016	27
2017	27

NON convenzionati (Assistenza INDIRETTA)

Via RESIDUALE attivabile, previo "nulla osta" rilasciato dal Distretto sanitario di riferimento, SOLO SE Azienda sanitaria e studi convenzionati NON avviano il "Piano di cura" entro il 45° giorno dalla richiesta formulata dalla persona che ha titolo a beneficiare dell'assistenza

260 sedi sul territorio
253
Professionisti aderenti

CORSO DI LAUREA IGIENE DENTALE
UNIVERSITÀ

AMBITI DI TUTELA ODONTOIATRICA, ORTODONTICA E PROTESICA						
Soggetti DESTINATARI	PRESTAZIONI riconosciute	STRUTTURA EROGATRICE			Valutazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento Indicatore ICEF	
		Pubblico / DIRETTA		Privato / INDIRETTA		
		AZIENDA SANITARIA	Studi Privati Convenzionati	Se presa in carico > 60 giorni		
Art. 2 – Soggetti in età infantile ed evolutiva	Prevenzione primaria	X				
	Prevenzione secondaria	X	X	X		
	Ortodonzia	X (disabili)	X	X	X (articolazione tariffaria)	
Art. 3 – Soggetti in condizione di particolare vulnerabilità	a) disabili psichici e psico-fisici	Prevenzione secondaria	X			
		Protesi fisse e mobili	X			
	b) soggetti con patologie generali gravi	Prevenzione secondaria	X			
		Protesi fisse e mobili	X			X (articolazione tariffaria)
	c) soggetti con patologie specifiche	Prevenzione secondaria	X			
		Protesi fisse e mobili	X			X (articolazione tariffaria)
	d) soggetti ad elevato rischio infettivo (solo sieropositivi HIV)	Prevenzione secondaria	X			
		Protesi fisse e mobili	X			
	e) nuclei familiari a bassa condizione economico/patrimoniale	Prevenzione secondaria	X	X	X	X (articolazione tariffaria)
		Protesi fisse e mobili		X	X	X (articolazione tariffaria)
	f) soggetti anziani (età =>65 anni)	Prevenzione secondaria	X	X	X	
		Protesi fisse e mobili		X	X	X (articolazione tariffaria)
g) donne in gravidanza oltre il 3° mese	Prevenzione primaria	X				
	Prevenzione secondaria	X	X	X		
Art. 4 – Generalità della popolazione	Iscritti al SSN	Prestazioni di Urgenza odontoiatrica	X			
	Iscritti al SSP e residenti (in Trentino)	Prestazioni di Chirurgia orale in regime ambulatoriale e di day surgery, di particolare complessità, che rispondono a specifico grave quadro clinico	X			

La Provincia, per accompagnare l'attuazione della nuova disciplina²⁰ – e per favorire conoscenza ed accessibilità ai nuovi benefici – ha provveduto a realizzare una prima **campagna informativa** nel **2007**, poi rinforzata nel **2011**.



20 La Provincia ha presentato il nuovo **assetto normativo ed organizzativo dell'assistenza odontoiatrica in Trentino**, mediante una specifica **conferenza stampa** in data **28 luglio 2008**; ha inoltre organizzato – tramite il competente Servizio dell'Assessorato ed in collaborazione con l'Azienda sanitaria – due **incontri informativi** aperti a tutti gli studi/ambulatori odontoiatrici privati operanti sul territorio provinciale, in data **9 settembre 2008 a Trento** e in data **11 settembre 2008 a Rovereto**.

Il nuovo impianto organizzativo per l'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento – definito secondo le indicazioni della legge provinciale n. 22 del 2007 – è risultato a regime con l'esercizio 2010 ed è stato modificato e implementato con ulteriori misure specificate nelle **Direttive di attuazione** che la Giunta provinciale ha approvato con riferimento agli anni successivi.

Gli **elementi ed aspetti più tecnici** e di **dettaglio operativo** definiti nelle Direttive annuali approvate dalla Giunta provinciale – (**beneficiari, attività e condizioni di accesso, determinazione delle modalità di compartecipazione alla spesa secondo l'indicatore ICEF, schema-tipo di domanda per l'accesso all'assistenza, nomenclatore delle prestazioni** e delle relative **tariffe, schema-tipo certificazione ICEF, schema-tipo di Accordo negoziale per il convenzionamento delle strutture private, modalità di accesso e di assistenza DIRETTA e INDIRETTA, schema-tipo di libretto sanitario odontoiatrico (LSO), Protocollo di Intesa per la attivazione di una collaborazione sperimentale finalizzata all'attuazione di interventi di prevenzione primaria odontoiatrica**) – sono descritti nella **APPENDICE N. 2**²¹ al presente documento cui si rinvia per un utile approfondimento.

I **compiti attuativi** sono stati **assegnati all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)** – che deve, in particolare, **predisporre le condizioni tecnico/organizzative necessarie** per applicare le misure via via approvate dalla Giunta provinciale – **sia con riferimento alle attività gestite in proprio (assistenza diretta pubblica) che a quelle erogate tramite studi convenzionati** con il servizio sanitario provinciale (*assistenza diretta pubblica convenzionata*) **o da parte di studi privati non convenzionati (assistenza indiretta).**

L'**Azienda sanitaria** svolgendo il proprio compito attuativo – sia in termini di pianificazione che di operatività – ha, in particolare:

➤ **predisposto:**

- le **linee guida operative**²² del settore odontoiatrico ed i **protocolli di accesso** alle prestazioni;
- le **modalità di informazione, di prenotazione**²³ e di **gestione dei tempi di attesa**;
- il modello di **"nulla osta"** per l'accesso all'assistenza odontoiatrica in forma **indiretta**;
- le **indicazioni operative annuali, ai Distretti sanitari e alle altre articolazioni aziendali interessate**, in merito alla applicazione delle Direttive annuali e, in particolare, alla implementazione delle modificazioni e integrazioni via via introdotte;

➤ **attivato:**

- il **sistema informativo IE Odontoiatria**²⁴ per la gestione dei rapporti e delle attività in convenzione;
- gli **accordi negoziali annuali di convenzione** con gli studi/ambulatori privati, secondo le indicazioni della Provincia;

21 **APPENDICE N. 2 – LEGGE PROVINCIALE N. 22 DEL 2007 - LE DIRETTIVE ANNUALI DI ATTUAZIONE** (ADOTTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6)

22 L'erogazione delle attività della legge provinciale n. 22/2007 avviene con le modalità tecnico-sanitarie stabilite nelle **linee guida** che – elaborate dal **Dipartimento di Odontostomatologia dell'Azienda sanitaria** ed approvate con provvedimenti del Direttore generale della medesima (deliberazioni n. 1514 del 3 dicembre 2008 e n. 55 del 21 gennaio 2009) – sono **parte integrante dell'Accordo negoziale fra Azienda sanitaria e studi/ambulatori convenzionati** e sono altresì **accettate** (dichiarazione di adesione) **dagli ambulatori/studi privati non convenzionati** che intendono erogare l'assistenza in modalità indiretta.

Nel corso del 2013, la "Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007" istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1385/2011 ha approvato la **revisione e l'aggiornamento** delle "Linee guida per l'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" – anche sulla base delle nuove linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva 2013 – prevedendo anche la loro integrazione con il documento "Il processo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili in ambito odontoiatrico".

23 Attraverso le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e del Centro Unificato di Prenotazione (CUP).

24 Il gestionale di supporto è stato rilasciato nel gennaio 2009, accompagnato da specifica formazione per operatori interni ad APSS e per gli studi/ambulatori privati.

- il **sistema dei controlli** sulle attività interne e su quelle svolte dagli studi privati convenzionati;
- nel proprio **sito web istituzionale**, una specifica **sezione informativa** dedicata all'**assistenza odontoiatrica** ed aperta alla cittadinanza e agli studi/ambulatori privati;
- **realizzato** il "**potenziamento della rete degli ambulatori pubblici** per l'assistenza odontoiatrica presso gli Ospedali e i Distretti sanitari" secondo quanto previsto dal relativo intervento finanziato dallo Stato²⁵;
- **istituito** la "**rete odontoiatrica provinciale**"²⁶, per a migliorare la qualità delle prestazioni, omogeneizzare le pratiche tecniche ed organizzative, uniformare l'accesso e il trattamento in tutto il territorio provinciale;
- **stabilito**²⁷, a partire dal 2016, il **numero di studi/ambulatori privati da convenzionare** sul territorio provinciale, tra quelli accreditati dalla Provincia²⁸;
- **collaborato alla** redazione della **relazione annuale** sull'attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007 – di competenza della Giunta provinciale – finalizzata a fornire informazioni alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

Come già segnalato, la legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante la "*Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento*" ha previsto TRE MODALITÀ DI EROGAZIONE dell'assistenza:

- ✓ DIRETTA PUBBLICA, a cura dell'**Azienda provinciale per i servizi sanitari** (presso ambulatori dei Distretti sanitari e presso specifiche Unità operative ospedaliere);
- ✓ DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA, da parte di **studi/ambulatori privati convenzionati col servizio sanitario provinciale** (SSP), che accettano Nomenclatore delle prestazioni e relativo tariffario, linee guida operative e protocolli, budget annuale assegnato;
- ✓ INDIRETTA – in via residuale, SOLO SE l'Azienda sanitaria e gli studi/ambulatori convenzionati col SSP non avviano il Piano di cura entro il 45° giorno dalla prenotazione della prestazione presso il CUP²⁹ aziendale – da parte di **studi/ambulatori privati NON convenzionati col servizio sanitario provinciale** e previo "nulla osta" rilasciato dal Distretto sanitario di riferimento territoriale;

e, con riferimento ad esse, si fornisce – di seguito – la rappresentazione degli **andamenti complessivi** delle **prestazioni erogate** e delle **risorse destinate** all'assistenza odontoiatrica in vigenza della legge provinciale n. 22/2007.

25 Ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari tra Ministero della Salute e Provincia autonoma di Trento, sottoscritto in data 23 dicembre 2009 (deliberazione della Giunta provinciale n.1569 del 2010).
Intervento ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 10 agosto 2010 come maggiore entrata vincolata a scopi specifici (deliberazione della Giunta provinciale n. 2162 di data 17 Settembre 2010).

26 Con deliberazione del Direttore generale n. 543 del 23 ottobre 2012 e deliberazione n. 424 del 30 luglio 2013.


27 Fino al 2015 il numero massimo di contratti stipulabili a cura dell'Azienda sanitaria con studi privati è stato definito dalla Giunta provinciale.

A partire dal 2016, la Giunta provinciale (con la deliberazione n. 2166 del 27 novembre 2015) ha stabilito di programmare, in termini di fabbisogno, solamente il numero di studi/ambulatori privati accreditati, non determinando invece il numero massimo di contratti stipulabili con dette strutture (convenzioni) che è demandato all'azienda sanitaria, in funzione del bacino di utenza per ambito territoriale, ed insieme alle relative modalità di selezione delle strutture.

28 L'esercizio di attività sanitaria presuppone il possesso di *requisiti generali*, cui è legato in provvedimento di **Autorizzazione**: gli studi/ambulatori odontoiatrici sono sottoposti a detto istituto ai sensi del DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2112 del 2009.
Per ottenere l'**Accreditamento istituzionale**, le predette strutture devono possedere la citata autorizzazione, nonché i "*requisiti ulteriori di qualità*" stabiliti dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2082 del 22 agosto 2008 e successive modifiche).

29 Centro Unico di Prenotazione.

L'andamento complessivo dei volumi delle **PRESTAZIONI EROGATE**, nel periodo di vigenza³⁰ della legge provinciale n. 22 del 2007, nella MODALITÀ **DIRETTA (pubblica e convenzionata)** – secondo le indicazioni organizzative stabilite dalla Giunta provinciale con le Direttive annuali di attuazione – è rappresentato nella Figura che segue.





L'assistenza odontoiatrica **DIRETTA** ha mostrato un **andamento complessivo crescente ed atteso tra il 2009 e il 2010** – in ragione dell'aumento del finanziamento messo a disposizione dalla Provincia e del conseguente e consistente aumento (da 5 a 18) del numero di accordi negoziali di convenzione con strutture private odontoiatriche – e una **successiva stabilizzazione nel periodo 2010-2016**, con una **media annua** pari a circa **136.000 prestazioni complessive** erogate agli aventi diritto.

Riguardo alle **strutture erogative dell'Azienda sanitaria** – il cui **numero ed assetto organizzativo è rimasto pressoché invariato** – si è rilevato un **andamento sostanzialmente stabile nel periodo 2009-2016**, con una **media annua** pari a circa **74.500 prestazioni complessive** erogate.

Con riferimento agli **studi/ambulatori odontoiatrici privati convenzionati** col servizio sanitario provinciale, si è registrato un **andamento crescente ed atteso** delle prestazioni erogate – in linea con l'aumento del numero di strutture convenzionate negli anni (da 5 nel 2009, a 27 nel 2016), e una **successiva stabilizzazione**, negli anni più recenti, con una **media annua** pari a circa **62.000 prestazioni complessive** erogate nel periodo 2010-2016.

³⁰ I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili.


L'ATTIVITÀ EROGATA nel periodo di vigenza³¹ della legge provinciale n. 22 del 2007 nella MODALITÀ INDIRETTA (da studi privati NON convenzionati) – secondo le indicazioni stabilite nelle Direttive annuali – è rappresentata nelle seguenti due Figure. Mostrando un **andamento nel complesso decrescente** nel periodo 2009-2016, la **modalità di assistenza "INDIRETTA"** si conferma **"via residuale"** coerentemente con la connotazione stabilita dalla legge provinciale n. 22/2007.



31 I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili.

Nella Figura seguente è rappresentato l'andamento delle **RISORSE FINANZIARIE** – definito nell'ambito del riparto del Fondo sanitario provinciale di parte corrente relativo ad ogni anno di vigenza della legge provinciale – **che la Giunta provinciale ha messo a disposizione per l'erogazione dei livelli di assistenza odontoiatrica** (essenziali ed aggiuntivi) **ed assegnato all'Azienda sanitaria** con le deliberazioni recanti le "Disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale".

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA





Andamento RISORSE FINANZIARIE stanziate in vigenza della LP n. 22 del 2007, per ANNO, in Euro				
ANNO	Stanziamiento TOTALE	(di cui) Quota destinata alle CONVENZIONI con Studi privati	Quota residua APSS	La ripartizione delle risorse, tra le diverse modalità di assistenza previste prevede che:
2007 Assistenza odontoiatrica pubblica	5.800.000,00	-	5.800.000,00	il budget complessivo per singola struttura convenzionata è fissato nell'accordo annuale e può essere rideterminato in corso d'anno, per garantire la continuità delle cure in ambito distrettuale;
2008 Avvio nuovi LEA odontoiatria (+ 3 mli)	8.800.000,00	-	8.800.000,00	
2009 Stanziamento consolidato, a regime.	13.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00	
2010	13.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00	ciascuna struttura privata convenzionata ottiene la liquidazione delle somme dovute (da parte del Distretto sanitario di riferimento) subordinatamente alla puntuale rendicontazione mensile della spesa sostenuta a fronte delle prestazioni erogate all'utenza;
2011	13.500.000,00	4.981.800,00	8.518.200,00	
2012	13.500.000,00	5.029.842,00	8.470.158,00	
2013	13.500.000,00	5.603.637,00	7.899.363,00	
2014	13.500.000,00	5.603.942,00	7.896.058,00	
2015	13.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00	una quota di risorse costituisce riserva per l'assistenza indiretta (non programmabile a inizio anno).
2016 lo stanziamento viene ridotto di 1 mli	12.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	
2017	12.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	
2018	12.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	

L'andamento dei volumi delle **PRESTAZIONI EROGATE** in regime di assistenza **DIRETTA PUBBLICA (Azienda provinciale per i servizi sanitari)** – distinto per **Anno**, per **Tipologia** di prestazione, per **SEDE** di erogazione e secondo la **Fascia di età** dei beneficiari – è rappresentato nelle Tavole e Figure che seguono.

Strutture dell'Azienda sanitaria – Prestazioni erogate, per Tipologia, per Anno (2010-2016) *							
Tipologia di PRESTAZIONE	ANNO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DIAGNOSTICA	29.576	27.649	29.555	26.651	29.659	29.015	28.330
<i>prima visita</i>	23.244	21.933	22.675	20.334	23.049	21.798	21.131
<i>visita di controllo</i>	2.585	2.474	3.108	3.148	3.805	3.982	4.592
<i>radiografia</i>	3.747	3.242	3.772	3.169	2.805	3.235	2.607
IGIENE	15.992	14.276	15.699	15.095	18.114	16.826	16.670
CURE	30.619	29.267	28.226	29.136	27.634	28.787	26.742
PROTESICA / ORTODONZIA	1.204	1.133	1.214	1.102	995	808	841
TOTALE	77.391	72.325	74.694	71.984	76.402	75.436	72.583

* I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili








Strutture AZIENDA sanitaria - PRESTAZIONI odontoiatriche per SEDE di erogazione , per Anno (2009-2016) *								
SEDE DI EROGAZIONE	ANNI							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ospedale Borgo	14.199	15.618	14.198	15.717	17.538	18.791	18.309	18.472
CSS – Trento	12.901	11.225	9.737	9.044	8.969	8.208	9.756	7.579
Poliambul Rovereto	9.389	9.719	9.498	9.518	9.002	8.660	8.163	7.367
Ospedale di Trento	7.713	8.124	7.994	7.045	7.296	7.337	8.136	8.844
Poliambulatorio Riva	7.364	7.879	7.531	9.734	8.068	10.489	8.034	7.856
Poliambul Pergine	7.241	6.987	7.199	8.638	7.664	7.447	7.082	7.025
Poliambulatorio Ala	3.661	3.818	2.362	2.324	2.412	2.118	3.232	2.893
Ospedale Cles	2.767	3.144	3.076	3.148	1.034	2.802	3.039	2.945
Poliambul Mezzolombardo	2.842	3.110	2.902	2.533	2.825	2.996	2.746	2.417
Poliambul Levico	2.299	2.416	2.252	2.403	1.945	1.626	1.870	1.819
Ospedale Tione	1.411	1.313	1.427	1.055	1.245	1.847	2.142	2.302
Poliambul Tonadico	1.145	1.156	1.141	1.108	1.004	877	842	815
Poliambulatorio Malé	1.188	1.151	1.147	832	1.512	1.593	584	601
Poliambul Predazzo	488	914	1.066	868	806	934	921	984
Poliambulatorio Fassa	528	817	795	727	664	677	580	664
TOTALE	75.136	77.391	72.325	74.694	71.984	76.402	75.436	72.583

* I dati di attività dell'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili

Strutture dell'Azienda sanitaria – PRESTAZIONI odontoiatriche erogate, per Fascia di età, per Anno (2010-2016)								
ANNO	Fascia di Età						TOTALE	
	0-17 anni		18-65 anni		oltre 65 anni			
2010	nd	nd	nd	nd	nd	nd	77.391	100%
2011	nd	nd	nd	nd	nd	nd	72.325	100%
2012	32.298	46,0%	34.572	44,50%	7.824	9,5%	74.694	100%
2013	31.388	46,75%	34.056	45,0%	6.540	8,2%	71.984	100%
2014	33.725	47,50%	34.405	43,25%	8.272	9,25%	76.402	100%
2015	39.001	55,50%	31.442	39,0%	4.993	5,50%	75.436	100%
2016	35.965	53,25%	30.959	40,25%	5.659	6,50%	72.583	100%
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili							

La distribuzione delle prestazioni erogate, tra le fasce di popolazione, – seppure sostanzialmente stabile negli anni – appare coerente con le indicazioni delle Direttive annuali che hanno richiesto all'Azienda sanitaria, in particolare a partire dal 2013, di privilegiare l'età evolutiva.

L'andamento dei volumi delle **PRESTAZIONI EROGATE** in regime di assistenza **DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA** (**studi privati convenzionati** col SSP) è rappresentato nelle Tavole e Figure che seguono.



Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA – Prestazioni erogate, per Tipologia, per Anno (2010-2016) *							
Tipologia di PRESTAZIONE	ANNO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DIAGNOSTICA	16.570	10.170	13.890	16.028	13.929	15.128	14.723
<i>prima visita</i>	<i>7.201</i>	<i>4.939</i>	<i>6.562</i>	<i>8.078</i>	<i>6.923</i>	<i>7.850</i>	<i>7.308</i>
<i>visita di controllo</i>	<i>952</i>	<i>961</i>	<i>1.640</i>	<i>2.314</i>	<i>2.728</i>	<i>3.620</i>	<i>3.956</i>
<i>radiografia</i>	<i>8.417</i>	<i>4.270</i>	<i>5.688</i>	<i>5.636</i>	<i>4.278</i>	<i>3.658</i>	<i>3.459</i>
IGIENE	10.244	9.249	13.315	14.597	15.264	17.532	17.025
CURE	36.094	28.301	31.811	34.902	32.519	32.440	30.338
PROTESICA / ORTODONZIA	7.438	8.584	8.786	8.844	7.961	6.433	4.632
TOTALE	70.346	56.304	67.802	73.524	69.673	71.533	66.718
Le prestazioni di protesica e ortodonzia sono effettuate per il ...% del totale dalle strutture Convenzionate .							
Le prestazioni di protesica sono in decrescita sulla base della indicazione in tal senso stabilita con le Direttive annuali del 2014.							
* I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili							

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA – Tipologia di beneficiari, per Anno (2009 / 2016)								
BENEFICIARI per Tipologia	ANNO							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Donne in gravidanza (> 3° mese)	18 (1)	68 (1)	5 (0)	7 (0)	12 (0)	2 (0)	7 (0)	8 (0)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	816 (40)	2.940 (36)	3.680 (49)	4.569 (48)	5.569 (48)	5.588 (48)	6.471 (50)	6.305 (48)
Persone in età >=65anni	343 (17)	1.248 (15)	120 (2)	80 (1)	110 (1)	73 (0)	69 (0)	73 (0,6)
Persone in età <18 anni	886 (43)	3.916 (48)	3.696 (49)	4.873 (51)	5.923 (51)	6.010 (52)	6.518 (50)	6.889 (52)
TOTALE	2.063 (100%)	8.172 (100%)	7.501 (100%)	9.529 (100%)	11.614 (100%)	11.673 (100%)	13.065 (100%)	13.275 (100%)
TOTALE ASSISTITI (conteggiando 1 sola volta ciascuna persone che può avere avuto più Piani di cura)	2.054	8.155	7.468	9.492	11.560	11.596	12.985	13.212
I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili								

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA – Assistenti, Prestazioni, Spesa, per Anno (2009 / 2016)					
ANNO / Tipologia beneficiari	Numero ASSISTITI	Numero PRESTAZIONI	VALORE delle prestazioni in Euro	Quota SPESA a carico di APSS	Quota SPESA a carico dell'Assistito Compartecipazione (%)
2009					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	18	92	4.664,00	4.664,00	0,00 (0,0)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	816	8.257	623.014,00	524.136,50	80.877,50 (13,0)
Persone in età >=65anni	343	2.828	193.823,00	174.269,50	19.553,50 (10,1)
Persone in età <18 anni	886	6.422	310.340,00	300.189,50	10.150,50 (3,3)
Totale *	2.054	17.599	1.131.841,00	1.021.259,50	110.581,50 (9,8)
2010					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	68	291	14.852,00	14.852,00	0,00 (0,0)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	2.940	34.662	3.039.208,00	2.675.297,50	363.910,50 (12,0)
Persone in età >=65anni	1.248	8.872	593.701,00	546.546,00	47.155,00 (8,0)
Persone in età <18 anni	3.916	26.521	1.782.199,00	1.645.032,00	137.167,00 (7,7)
Totale *	8.155	70.346	5.429.960,00	4.881.727,50	548.232,50 (10,0)
2011					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	5	13	555,00	3.872,50	167,50 (30,2)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	3.680	35.187	3.547.425,00	3.040.392,00	507.033 (14,3)
Persone in età >=65anni	120	580	93.667,00	67.144,00	26.523,00 (28,3)
Persone in età <18 anni	3.696	20.524	1.777.953,00	1.542.225,50	235.727,50 (13,3)
Totale *	7.468	56.304	5.419.600,00	4.650.149,00	769.451,00 (14,2)
2012					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	7	27	1.310,00	1.190,00	120,00 (9,2)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	4.569	40.527	3.719.474,00	3.173.903,00	545.571,00 (14,7)
Persone in età >=65anni	80	462	75.239,00	52.335,00	22.904,50 (30,5)
Persone in età <18 anni	4.873	26.786	2.173.874,00	1.893.338,00	280.536,00 (13,0)
Totale *	9.492	67.802	5.969.897,00	5.120.765,00	849.131,50 (14,2)

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA – Assistiti, Prestazioni, Spesa, per Anno (2009 / 2016)					
ANNO / Tipologia beneficiari	Numero ASSISTITI	Numero PRESTAZIONI	VALORE delle prestazioni in Euro	Quota SPESA a carico di APSS	Quota SPESA a carico dell'Assistito Compartecipazione (%)
2013					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	12	40	1.635,00	1.387,00	248,00 (15,2)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	5.569	42.992	3.800.975,00	3.212.039,00	588.936,00 (15,5)
Persone in età >=65anni	110	552	86.892,00	59.307,50	27.584,50 (31,7)
Persone in età <18 anni	5.923	29.958	1.667.619,00	1.536.104,50	131.514,50 (7,9)
Totale *	11.560	73.542	5.557.121,00	4.808.838,00	748.283,00 (13,5)
2014					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	2	14	706,00	706,00	0,00 (0,0)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	5.588	39.550	3.587.814,00	3.004.638,00	583.176,00 (16,2)
Persone in età >=65anni	73	287	49.041,00	30.982,50	18.058,50 (36,8)
Persone in età <18 anni	6.010	29.822	2.034.173,00	1.807.766,00	226.407,00 (11,1)
Totale *	11.596	69.673	5.671.734,00	4.844.092,50	827.641,50 (14,6)
2015					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	7	42	2.060,00	1.828,00	232,00 (11,3)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	6.471	39.291	3.261.205,00	2.716.219,00	544.986,00 (16,7)
Persone in età >=65anni	69	304	45.119,00	31.695,50	13.423,50 (29,7)
Persone in età <18 anni	6.518	31.896	2.089.760,00	1.875.212,00	214.548,00 (10,3)
Totale *	12.985	71.533	5.398.144,00	4.624.964,50	773.189,50 (14,3)
2016					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	8	16	715,00	589,00	126,99 (17,6)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	6.305	34.278	2.612.054,00	2.182.124,50	429.929,50 (16,4)
Persone in età >=65anni	73	345	40.247,00	28.741,50	11.505,50 (28,6)
Persone in età <18 anni	6.889	32.079	2.198.048,00	1.957.230,50	240.817,50 (11,0)
Totale *	13.212	66.718	4.851.064,00	4.168.685,50	682.378,50 (14,1)
2017 L'Azienda provinciale per i servizi sanitari non ha ancora reso disponibili, ad aprile 2018, i dati di attività relativi all'anno 2017.					
* Ogni persona (assistito / beneficiario) è conteggiata una sola volta, anche se può avere avuto più Piani di cura.					
La compartecipazione , al costo delle prestazioni fruite, da parte delle persone assistite è risultata inizialmente (anni 2009 e 2010) pari al 10%, è aumentata a partire dal 2011 (con modificazione delle Direttive annuali), per stabilizzarsi intorno al 14% del costo totale.					

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA								
Valore delle Prestazioni (in Euro), per Tipologia di beneficiario, per Anno (2009 / 2016)								
Tipologia Prestazioni	ANNO							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CURE SECONDARIE								
Donne in gravidanza (> 3° mese)	4.664 (0,66)	14.852 (0,51)	555 (0,02)	1.310 (0,05)	1.635 (0,05)	706 (0,02)	2.060 (0,07)	715 (0,02)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	326.979 (46,40)	1.405.128 (47,90)	1.454.885 (63,39)	1.690.814 (61,89)	1.840.880 (59,99)	1.756.439 (59,87)	1.827.600 (59,43)	1.655.634 (56,63)
Persone in età >=65anni	116.453 (16,52)	402.261 (13,70)	20.327 (0,89)	16.004 (0,59)	17.117 (0,56)	7.736 (0,26)	11.739 (0,38)	15.817 (0,54)
Persone in età <18 anni	256.651 (36,42)	1.109.643 (37,80)	819.411 (35,70)	1.023.674 (37,47)	1.029.179 (39,40)	1.168.983 (39,84)	1.233.910 (40,12)	1.251.308 (42,80)
Totale	704.747 (100)	2.931.884 (100)	2.295.178 (100)	2.731.802 (100)	3.068.811 (100)	2.933.864 (100)	3.075.309 (100)	2.923.474 (100)
ORTODONZIA (IOTN GRADO 3,4,5)								
Persone in età <18 anni	53.469 (100)	670.636 (100)	947.302 (100)	1.136.900 (100)	449.100 (100)	861.370 (100)	846.260 (100)	945.330 (100)
Totale	53.469	670.636	947.302	1.136.900	449.100	861.370	846.260	945.330
PROTESICA								
Persone in Nuclei familiari con ICEF<=0,20	296.035 (79,23)	1.634.080 (89,00)	2.092.540 (96,00)	2.028.660 (96,00)	1.960.095 (96,12)	1.831.375 (97,60)	1.433.605 (97,09)	956.420 (97,37)
Persone in età >=65anni	77.370 (20,71)	191.444 (10,00)	73.340 (3,00)	59.235 (3,00)	69.775 (3,42)	41.305 (2,20)	33.380 (2,26)	24.430 (2,49)
Persone in età <18 anni	220 (0,06)	1.920 (1,00)	11.240 (1,00)	13.300 (1,00)	9.340 (0,46)	3.820 (0,20)	9.590 (0,65)	1.410 (0,14)
Totale	373.625 (100)	1.827.440 (100)	2.177.120 (100)	2.101.195 (100)	2.039.210 (100)	1.876.500 (100)	1.476.575 (100)	982.260 (100)
TOTALE Generale	1.131.841	5.429.960	5.419.600	5.969.897	5.557.121	5.671.734	5.398.144	4.851.064
I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili								

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA					
Costo medio per beneficiario, per Anno (2009 / 2016)					
ANNO	Valore PRESTAZIONI	Quota SPESA a carico dell'Assistito (Compartecipazione)	Quota SPESA a carico PAT - APSS	Numero ASSISTITI	COSTO MEDIO per beneficiario
2009	1.131.841,00	110.581,50	1.092.834,33	2.054	532,05
2010	5.429.960,00	548.232,50	5.254.279,06	8.155	644,30
2011	5.419.600,00	769.451,00	5.020.482,70	7.468	672,26
2012	5.969.897,00	849.131,50	5.492.313,35	9.492	578,63
2013	5.557.121,00	748.243,00	5.144.515,21	11.560	445,03
2014	5.671.734,00	827.641,50	5.180.013,31	11.596	446,71
2015	5.398.144,00	773.189,50	4.945.091,85	12.985	380,83
2016	4.851.064,00	682.378,50	4.445.889,15	13.212	336,50
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili				

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA , per Anno (2009 / 2016)									
ANNO	Studi privati convenzionati	Variaz. su anno precedente	Assistiti				Partecipazione alla spesa da parte degli assistiti (%)	Prestazioni erogate	
			Variaz. su anno precedente	Ogni 1.000 residenti	in età <=18 anni	in Nuclei familiari con ICEF <= 0,20		Numero Totale	Variaz. su anno precedente
2009	5	-	-	-	-	-	9,8	17.599	-
2010	18	+ 13	+ 297 %	16	48,0 %	47,0 %	10,0	70.346	+ 300 %
2011	23	+ 5	- 8,4 %	14	49,4 %	49,0 %	14,2 ^	56.304	- 20,0 %
2012	23	-	+ 27 %	18	51,0 %	48,0 %	14,2	67.802	+ 20,5 %
2013	24	+ 1	+ 22 %	22	51,0 %	48,0 %	13,5	73.542	+ 8,4 %
2014	24	-	+ 0,3 %	22	52,0 %	48,0 %	14,59	69.673	- 5,3 %
2015	24	-	+ 12 %	24	50,0 %	50,0 %	14,32	71.533	+ 2,6%
2016 *	27	+ 3	+ 1,7 %	25	52,0 %	48,0 %	14,07	66.718	- 6,7%
2017	L'Azienda provinciale per i servizi sanitari non ha ancora reso disponibili, ad aprile 2018, i dati di attività relativi all'anno 2017.								

^ Per effetto dell'assoggettamento ad ICEF di prestazioni prima erogate a titolo gratuito.

* A partire dall'anno 2016 è diminuito il finanziamento della Provincia destinato alla Assistenza Diretta CONVENZIONATA (da 5,5 mli a 4,5 mli di Euro)

La Tavola che segue rappresenta l'andamento dei volumi delle **PRESTAZIONI EROGATE** in modalità di ASSISTENZA **INDIRETTA (studi privati NON convenzionati)**.

ASSISTITI in modalità INDIRETTA, per Tipologia di prestazione e Spesa, per Anno (2009 / 2017)					
Anno	PRESTAZIONE erogata	PERSONE prese in carico	%	SPESA in Euro	%
2009	Cure	5	1	1.776,50	1
	Ortodonzia	280	68	255.055,55	69
	Protesica	127	31	111.969,50	30
	Totale	412	100	368.801,55	100
2010	Cure	168	21	48.417,00	7
	Ortodonzia	448	57	310.038,70	46
	Protesica	170	22	317.804,70	47
	Totale	786	100	676.260,40	100
2011	Cure	257	31	70.956,00	14
	Ortodonzia	409	49	284.710,72	55
	Protesica	161	20	163.081,50	31
	Totale	827	100	518.748,22	100
2012	Cure	213	35	93.858,50	24
	Ortodonzia	299	49	198.962,50	50
	Protesica	102	17	103.328,30	26
	Totale	614	100	396.149,30	100
2013	Cure	129	37	36.106,00	15,41
	Ortodonzia	166	48	102.062,00	43,56
	Protesica	51	15	96.121,00	41,03
	Totale	346	100	234.289,00	100
2014	Cure	119	43	30.601,50	22,28
	Ortodonzia	119	43	73.317,00	53,39
	Protesica	37	13	33.410,00	24,23
	Totale	275	100	137.328,50	100
2015	Cure	168	54	39.954,96	29,15
	Ortodonzia	97	31	63.323,50	46,19
	Protesica	48	15	33.802,50	24,66
	Totale	313	100	137.080,96	100
2016	Cure	178	56	41.305,58	28,70
	Ortodonzia	85	26	56.825,50	39,48
	Protesica	57	18	45.814,26	31,83
	Totale	320	100	143.945,34	100
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili				

L'elenco degli **Studi/ambulatori aderenti** è pubblicato su apposita sezione del sito web istituzionale dell'Azienda sanitaria (al 1° luglio 2016 risultavano iscritti **253 professionisti**, operanti sul territorio provinciale.

La Tavola seguente rappresenta il numero di **persone che hanno, complessivamente, beneficiato delle prestazioni di assistenza odontoiatrica** nelle diverse modalità stabilite dalla legge provinciale n. 22 del 2007.

PERSONE CHE HANNO BENEFICIATO delle prestazioni della legge provinciale n. 22 del 2007, per Anno (2010-2016)				
ANNO	Persone beneficiarie per Modalità di Assistenza / Struttura			
	DIRETTA		INDIRETTA	TOTALE
	Strutture Azienda sanitaria	Studi privati Convenzionati	Studi privati NON Convenzionati	
2009		2.054	412	
2010		8.155	786	
2011		7.468	827	
2012		9.492	614	
2013		11.560	346	
2014		11.596	275	
2015	17.138	12.958	313	30.409
2016	16.560	13.212	320	30.092
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili			

Obiettivo specifico N° 1ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI **SOGGETTI IN ETÀ INFANTILE ED EVOLUTIVA**

Con riferimento alla ETÀ INFANTILE ED EVOLUTIVA, la **Giunta provinciale ha specificato** – nelle **prime Direttive annuali** di attuazione della legge provinciale n. 22/2007 – gli **AMBITI DI TUTELA** come rappresentati nella seguente Figura.

TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA A FAVORE DEI SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA	
DESTINATARI	Popolazione con età minore di anni 18 alla data di richiesta delle prestazioni sanitarie e/o degli interventi economici.
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	<p>Prevenzione primaria Analisi epidemiologica e attività di screening sulla situazione dentaria di bambini in "età filtro" da individuarsi con specifici protocolli. Promozione dell'igiene orale. Fluoroprofilassi. Controllo dell'alimentazione. Coinvolgimento dei pediatri di famiglia al fine della informativa inerente la profilassi della carie dentaria. Realizzazione attività di formazione e di informazione sull'igiene orale ed alimentare specificamente rivolta ai genitori e agli insegnanti della scuola primaria e secondaria.</p> <p>Prevenzione secondaria Interventi curativi: le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica previste dal vigente Nomenclatore tariffario.</p> <p>Ortodonzia – Assistenza protesica</p>
LIVELLO DI ASSISTENZA	<p>Gli interventi di <u>prevenzione primaria</u> compresi in quest'area costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sono erogati, <u>a titolo gratuito, a beneficio di tutti i soggetti presenti sul territorio provinciale;</u></p> <p>Gli interventi di <u>prevenzione secondaria</u> compresi in questa area costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati – <u>a titolo gratuito – a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale.</u></p> <p>Gli interventi di <u>ortodonzia e protesica</u> compresi in quest'area costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati – secondo l'articolazione tariffaria definita mediante l'indicatore ICEF – <u>a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale.</u></p>
MODALITÀ DI ACCESSO	<p>Prevenzione primaria Organizzazione delle attività a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con accesso diretto o in regime di screening.</p> <p>Prevenzione secondaria Organizzazione delle attività a cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei Distretti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con accesso diretto; - di studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP; - di studi privati non convenzionati, in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia.

	<p>Ortodonzia e Assistenza protesica Organizzazione delle attività, secondo l'indice di necessità IOTN per l'ortodonzia, a cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari con riferimento ai soggetti disabili; - di Studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP; - di Studi privati non convenzionati, in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia.
SEDE DI EROGAZIONE	<p>Prevenzione primaria Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.</p> <p>Prevenzione secondaria, ortodonzia e assistenza protesica Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP. Studi odontoiatrici privati non convenzionati in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia.</p>

La legge provinciale n. 22 del 2007 prevede che la prevenzione e le prestazioni per l'età evolutiva sono inserite in un **Piano Individuale di Prevenzione (PIP) – formulato secondo un diario clinico peculiare per fascia di età, e con formulazione e riscontro delle indicazioni terapeutiche, all'interno di uno specifico Libretto Sanitario Odontoiatrico (LSO)**³² che costituisce **parte integrante del Libretto Sanitario Pediatrico**, già in dotazione all'Azienda sanitaria.

Analogamente a quanto previsto dal libretto sanitario pediatrico, anche con riferimento all'assistenza odontoiatrica sono formulate – attraverso il LSO – indicazioni di carattere generale sulle problematiche odontoiatriche dell'età infantile ed evolutiva ed è definito il piano individuale di prevenzione (PIP) comprendente specifiche **check-list di controllo a scadenze predefinite**. La redazione del LSO è ad esclusiva cura dei genitori nei primi 3 anni di vita, a cura dei genitori e degli operatori sanitari (odontoiatra, ortodontista, igienista dentale) nelle età successive.

Le verifiche sul PIP – previste alle età di **4 anni, 7 anni** (attraverso lo screening odontoiatrico provinciale), **9 anni, 12 anni e 16 anni** – sono effettuate presso le strutture pubbliche e presso strutture private (odontoiatra di fiducia) che si impegnano ad inviare, alle strutture del Distretto sanitario di riferimento territoriale, la scheda informativa redatta dallo specialista.

Questa modalità consente di: monitorare l'adesione al modello proposto; prevedere azioni di richiamo; effettuare valutazioni di tipo epidemiologico

La Giunta provinciale ha introdotto, con le **Direttive annuali** degli **anni successivi**, le **modifiche e integrazioni** di seguito descritte.

A DECORRERE DALL'ANNO 2009:

- con riferimento all'**accesso alle cure ortodontiche** – per il quale è stato adottato il modello di valutazione delle malocclusioni definito "*indice di necessità di trattamento ortodontico*" – **sono stati inclusi anche i soggetti identificati con il grado di necessità 3** (oltre ai gradi 4 e 5 già previsti originariamente).

³² Redatto, su indicazione della Provincia, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e consultabile sul sito istituzionale (www.apss.tn.it). Lo schema adottato costituisce l'Allegato 8 della **APPENDICE 2** al presente documento.

Index of Treatment di Brook e Shaw Grado IOTN	NECESSITA' di terapia	Situazioni cliniche che si possono presentare – (grado correlato)
1	NESSUNA	lievi malposizioni o rotazioni dentarie - scivolamento ("displacement") < 1 mm
2	LIEVE	2.a overjet aumentato > 3,5 mm e < 6 mm con labbra competenti a riposo 2.b overjet negativo > 0 mm e < 1 mm 2.c cross bite laterale o anteriore con scivolamento della mandibola < 1 mm fra la posizione di precontatto e la massima intercuspidazione 2.d spostamento dei denti dal perimetro di arcata > 1 mm e < 2 mm 2.e open bite laterale o anteriore > 1 mm e < 2 mm 2.f over bite > 3,5 mm senza contatto gengivale 2.g occlusione pre-post normale senza alcuna altra anomalia (fino a discrepanza di mezza unità)
3	MODERATA	3.a overjet aumentato > 3,5 mm e < 6 mm con labbra incompetenti a riposo 3.b overjet negativo > 1 mm e < 3,5 mm 3.c cross bite laterale o anteriore con scivolamento della mandibola > 1 mm e < 2 mm fra la posizione di precontatto e la massima intercuspidazione 3.d spostamento dei denti dal perimetro di arcata > 2 mm e < 4 mm 3.e open bite laterale o anteriore > 2 mm e < 4 mm 3.f over bite aumentato e completo, senza trauma gengivale o palatino
4	GRANDE	4.a overjet aumentato > 6 mm e < 9 mm 4.b overjet negativo > 3,5 mm senza difficoltà alla masticazione e alla fonazione 4.c cross bite anteriore o laterale con scivolamento della mandibola > 2 mm fra la posizione di precontatto e la massima intercuspidazione 4.d spostamento dei denti dal perimetro di arcata > 4 mm 4.e open bite anteriore o laterale > 4 mm 4.f overbite aumentato e completo, con trauma gengivale o palatino 4.h ipodontia lieve, con necessità di terapia preprotetica o di chiusura degli spazi per ovviare alla necessità di protesi 4.i cross bite posteriore, senza contatto occlusale funzionale in uno o ambedue i segmenti latero-posteriori 4.m overjet negativo > 1 mm e < 3,5 mm con difficoltà documentabili alla fonazione e alla masticazione 4.t denti parzialmente erotti, inclinati o impattati contro denti adiacenti
5	ESTREMA	5.a overjet aumentato > 9 mm 5.h ipodontia diffusa con necessità di terapia preprotetica (più di un elemento mancante per emiarcata) 5.i inclusioni dentarie (escluso il 3° molare), dovute ad affollamento, spostamento, denti sovranumerari, ritenzione di denti decidui o cause patologiche 5.m overjet negativo > 3,5 mm con difficoltà alla masticazione e alla fonazione 5.p cheilognatopaltoschisi o anomalie craniofacciali 5.s denti decidui sommersi (anchilosati)

A DECORRERE DALL'ANNO 2010:

- il tempo massimo per la "presa in carico" in assistenza DIRETTA (presso ambulatori dell'Azienda sanitaria e studi/ambulatori privati convenzionati col SSP) – trascorso il quale è possibile accedere (previo "nulla osta" del Distretto di riferimento) all'assistenza in modalità INDIRETTA (presso ambulatori/studi privati NON convenzionati) – è stato abbassato dai 60 giorni ai 45 giorni;
- i soggetti minori temporaneamente domiciliati presso strutture residenziali socio-educative che insistono sul territorio provinciale possono accedere alle prestazioni odontoiatriche prescindendo dal requisito della residenza (stabilito dalla normativa provinciale in vigore – almeno 3 anni).

A DECORRERE DALL'ANNO 2011:

- le prestazioni relative alla prevenzione secondaria (interventi curativi) relativamente alle classi di età 15-18 sono erogate con la compartecipazione alla spesa da parte del beneficiario, secondo l'articolazione tariffaria definita con l'indicatore ICEF.

A DECORRERE DALL'ANNO 2012:

- il minore adottato o in affidamento residente da meno di tre anni al momento della richiesta può accedere alle cure odontoiatriche se i genitori hanno la residenza da almeno tre anni;
- il minore residente da meno di tre anni al momento della richiesta può accedere alle cure odontoiatriche qualora i genitori ai quali si ricongiunge abbiano la residenza da almeno tre anni.

A DECORRERE DALL'ANNO 2013:

- APSS ha definito nuove modalità di integrazione del libretto sanitario odontoiatrico (LSO) nel libretto sanitario pediatrico stabilendo, in particolare, le modalità operative di inserimento in quest'ultimo dei dati sulle

problematiche odontoiatriche dell'età evolutiva, utili ai fini epidemiologici, tramite nuove **ulteriori rilevazioni** nelle **schede di bilancio di salute a 12 mesi, 6 anni, 13 anni**.

A DECORRERE DALL'ANNO 2014:

- le **indicazioni di carattere generale sulle problematiche odontoiatriche dell'età evolutiva, compresa la definizione del piano individuale di prevenzione (PIP)** – non più ricomprese, dal 2013, nel libretto sanitario odontoiatrico (LSO) – **dovranno trovare** (nel corso del 2014) una loro **specifico formalizzazione in un documento redatto a cura del Dipartimento di Prevenzione di APSS e condiviso con il Dipartimento materno-infantile/area pediatrica** in relazione alle **attività afferenti alla “rete odontoiatrica pediatrica”** e adottate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1174 del 14 luglio 2014.

La **introduzione delle nuove modalità operative di esecuzione dell'attività di prevenzione primaria** a cura di APSS e, in particolare, del **Piano Individuale di Prevenzione (PIP)** – che, finalizzato alla presa in carico del minore da parte della **“rete odontoiatrica pediatrica”** nell'ambito di un complessivo intervento di sorveglianza sullo stato di salute orale, si concretizza in azioni coordinate e consequenziali che prendono l'avvio con la prima visita odontoiatrica all'età di 3/4 anni (*Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia del Ministero della Salute*) e si sviluppano con la valutazione del rischio carie e con la personalizzazione del piano di prevenzione odontoiatrica – hanno richiesto la coerente **revisone della originaria scheda relativa agli AMBITI di TUTELA relativi all'età infantile ed evolutiva** con la approvazione della seguente.

TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA A FAVORE DEI SOGGETTI IN ETA' EVOLUTIVA	
DESTINATARI	Popolazione con età minore di anni 18 alla data di richiesta delle prestazioni sanitarie e/o degli interventi economici.
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	<p>Prevenzione primaria * Analisi epidemiologica e attività di screening sulla situazione dentaria di bambini in “età filtro” da individuarsi con specifici protocolli. Promozione dell'igiene orale. Fluoroprofilassi. Controllo dell'alimentazione. Coinvolgimento dei pediatri di famiglia al fine della informativa inerente la profilassi della carie dentaria. Realizzazione attività di formazione e di informazione sull'igiene orale ed alimentare specificamente rivolta ai genitori e agli insegnanti della <i>scuola dell'infanzia e primaria</i>. <i>Visita odontoiatrica</i> <i>Definizione del rischio carie</i> <i>Sigillatura dei solchi</i></p> <p>Prevenzione secondaria Interventi curativi: le prestazioni d'assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica previste dal vigente Nomenclatore tariffario.</p> <p>Ortodonzia – Assistenza protesica</p>

<p>LIVELLO DI ASSISTENZA</p>	<p>Gl i interventi di <u>prevenzione primaria</u> compresi in quest'area costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sono erogati, <u>a titolo gratuito, a beneficio di tutti i soggetti presenti sul territorio provinciale.</u></p> <p>La prestazione "<u>sigillatura dei solchi</u>" è erogata a titolo gratuito a beneficio dei soli soggetti iscritti al servizio sanitario provinciale e residenti in provincia di Trento.</p> <p>Gl i interventi di <u>prevenzione secondaria</u>, compresi in questa area, costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le classi di età 0-14 a titolo gratuito a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale; - per le classi di età 15-18, secondo l'articolazione tariffaria definita mediante l'indicatore ICEF (con Icef > 0,20 corrispondendo la tariffa piena prevista dal Nomenclatore tariffario) a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale vigente. <p>Gl i interventi di <u>ortodonzia e protesica</u>, compresi in quest'area, costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati – secondo l'articolazione tariffaria definita mediante l'indicatore Icef – a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale vigente.</p> <p>Possono accedere alle prestazioni prescindendo dal requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i minori frequentanti la classe 2^a elementare inviati al secondo livello nell'ambito dello screening provinciale; - il minore temporaneamente domiciliato presso strutture residenziali socio-educative ubicate sul territorio provinciale; - il minore adottato o in affidamento residente da meno di tre anni al momento della richiesta se i genitori hanno la residenza da almeno tre anni; - il minore residente da meno di tre anni al momento della richiesta, se i genitori ai quali si ricongiunge hanno la residenza da almeno tre anni.
<p>MODALITÀ DI ACCESSO</p>	<p>Prevenzione primaria Organizzazione delle attività a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con accesso diretto o in regime di screening.</p> <p>Prevenzione secondaria Organizzazione delle attività a cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei Distretti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con accesso diretto; - di studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP; - di studi privati non convenzionati, in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia. <p>Ortodonzia e Assistenza protesica Organizzazione delle attività, secondo l'indice di necessità IOTN per l'ortodonzia, a cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari: <ul style="list-style-type: none"> ☞ Unità operativa di Chirurgia orale per disabili e Odontoiatria dell'Ospedale S. Lorenzo Borgo Valsugana; ☞ Unità operativa di Chirurgia Maxillo-facciale e Odontostomatologia – Ospedale di Trento; - di Studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP; - di Studi privati non convenzionati, in regime di assistenza indiretta secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia.

SEDE DI EROGAZIONE	<p>Prevenzione primaria Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.</p> <p>Prevenzione secondaria, ortodonzia e assistenza protesica Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP. Studi odontoiatrici privati non convenzionati in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia. Il minore temporaneamente domiciliato presso strutture residenziali socio-educative ubicate sul territorio provinciale, è assistito dalle Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.</p>
<p>*</p> <p>La sorveglianza sullo stato di salute orale dei soggetti in età evolutiva, in carico alla <i>rete odontoiatrica pediatrica</i>, si concretizza attraverso azioni coordinate e consequenziali rivolte a tutta la popolazione pediatrica che prendono l'avvio con la prima visita odontoiatrica all'età di tre/quattro anni. (<i>L'elevata prevalenza della patologia cariosa nella popolazione infantile italiana ci porta a considerare l'intera popolazione come potenzialmente a rischio di carie e, pertanto, bisognosa di interventi preventivi di tipo estensivo</i>". "E' consigliabile che la prima visita odontoiatrica venga fatta a completamento della dentizione decidua (3-4 anni di età) indipendentemente dalla presenza o meno di problematiche dentali" (Ministero della salute - Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia – gennaio 2014).</p> <p>Nel corso della prima visita, l'odontoiatra deve valutare lo stato di salute della bocca, dei tessuti duri e molli, dell'articolazione temporo-mandibolare; controllare che la formula dentaria sia corretta e compatibile con l'età del paziente e che i denti presenti siano sani e in corretta occlusione. Va inoltre controllata la presenza di abitudini viziate (persistenza dell'uso del ciuccio e del succhiamento del dito) che possono alterare lo sviluppo armonici dei mascellari.</p> <p>L'igienista dentale collabora con l'odontoiatra in occasione della prima visita (contestualmente o successivamente alla stessa) per spiegare ai genitori e al piccolo paziente i principi fondamentali della prevenzione primaria in particolare della patologia cariosa.</p> <p>La carie è una malattia infettiva a carattere cronico-degenerativo, trasmissibile, ad eziologia multifattoriale che interessa i tessuti duri dentali determinandone la distruzione.</p> <p>I fattori eziologici che concorrono alla formazione di carie sono principalmente tre, presenti contemporaneamente nel tempo per determinare la patologia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - flora batterica (biofilm) cariogena, - dieta ricca di carboidrati fermentabili, - suscettibilità dell'ospite. <p>È quindi necessario fornire ai genitori informazioni e indicazioni rispetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - igiene orale domiciliare per il controllo di placca quotidiano; - igiene alimentare per la prevenzione delle patologie orali; - fluoroprofilassi in base al rischio individuale di carie; - aspetti organizzativi del servizio odontoiatrico pediatrico e modalità di accesso all'assistenza odontoiatrica. <p>La rimozione dei depositi molli dalle superfici orali è importante per il mantenimento della salute di denti e gengive.</p> <p>Per le manovre di igiene orale domiciliare, si consiglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i bambini di età inferiore ai 6 anni, le manovre devono essere eseguite dal genitore o sotto la sua diretta supervisione dal bambino stesso, in base alla manualità del bambino; - per i bambini dai 6 anni in su, le manovre possono essere eseguite direttamente dal bambino con la supervisione del genitore. <p>Le indicazioni per il mantenimento di una dieta acariogena devono comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruolo dei carboidrati nella formazione della carie, - suggerimenti per snack e fuori-pasto scarsamente cariogeni e per utilizzo dei "cibi funzionali" (contenenti Stevia rebaudiana, xilitolo, ...), - frequenza dei pasti e dei fuori-pasto correlati al rischio carie. <p>L'assunzione di bevande e cibi contenenti carboidrati semplici è sconsigliata fuori dai pasti principali; in particolare, l'uso del succhiotto edulcorato e l'uso non nutrizionale del biberon contenente bevande zuccherine devono essere fortemente sconsigliati.</p> <p>La fluoroprofilassi, intesa come metodica di prevenzione della carie attraverso l'utilizzo di fluoro, è necessaria in tutti gli individui. Può essere effettuata per via sistemica o per via topica. Il mezzo di somministrazione più idoneo sarà indicato dallo specialista in base al rischio carie individuale. L'igienista dentale, in occasione della prima visita, procede al calcolo</p>	

del rischio carie del bambino. Il rischio individuale di sviluppare lesioni cariose si può calcolare valutando i numerosi fattori che intervengono nello sviluppo della patologia cariosa: esperienza di carie, abitudini alimentari e di igiene orale, fluoroprofilassi, stato di salute generale, stato socioeconomico della famiglia.

In base al rischio carie individuato e a quanto rilevato dall'odontoiatra in occasione della visita, **si personalizza il piano individuale di prevenzione** prevedendo le fasi successive di presa in carico attraverso schemi differenziati di protocolli clinici professionali. È opportuno ri-calcolare periodicamente (in occasione dei controlli periodici) il rischio carie del bambino in modo da modulare gli interventi di prevenzione e/o terapeutici in base al rischio calcolato.

Il rischio carie viene valutato con gradi diversi di intensità: basso, medio e alto.

In base al grado di intensità e all'età del bambino vengono formulati **interventi preventivi differenziati** che comprendono l'igiene orale (controllo domiciliare della placca), l'igiene alimentare, la fluoro profilassi, le sigillature dei solchi e fossette ed eventuali interventi terapeutici. Tutti i soggetti a medio e alto rischio carie richiedono misure preventive aggiuntive.

L'applicazione del piano individuale di prevenzione, oltre a sviluppare azioni di prevenzione primaria (educazione e counselling individuale sugli stili di vita), è finalizzata a identificare situazioni di rischio e a **diagnosticare precocemente le patologie in fase iniziale** per sviluppare un percorso preventivo/terapeutico adeguato con miglioramento della qualità della vita.

In tale contesto i costi sanitari risultano ridotti per il minor carico assistenziale necessario e rappresentano una adeguata modalità di sviluppo della prevenzione in tutte le declinazioni: primaria, secondaria e terziaria. Infatti si va ad agire anche sui pazienti con esperienza di carie attivando, oltre al piano terapeutico, una modalità di prevenzione atta a ridurre il rischio di insorgenza di nuove lesioni modificando il rischio carie da alto a moderato.

La sorveglianza sullo stato di salute orale dei soggetti in età evolutiva è rivolta anche alla prevenzione della **malocclusione** e, pertanto, la prima visita odontoiatrica all'età di tre/quattro anni è finalizzata non solo alla valutazione del rischio carie ma anche alla valutazione del rischio di malocclusione.

- con riferimento alle modalità di **accesso**, di **erogazione** delle prestazioni e di **compartecipazione alla spesa** da parte del beneficiario determinata dal coefficiente ICEF³³, **si precisa che:**
 - l'utente corrisponde, rispetto alle prestazioni fruite ai sensi della legge provinciale n.22/2007, la quota di compartecipazione alla spesa dovuta per le prestazioni erogate ad ogni singolo accesso in base al proprio coefficiente ICEF tempo per tempo vigente;
 - nel caso in cui nel corso del piano di cura vengano meno i requisiti di accesso per le prestazioni a carico del SSP (ad esempio, nuovo coefficiente ICEF superiore alla soglia del 0,20), l'utente può completare il piano di cura pagando la tariffa intera prevista dallo specifico Nomenclatore.

Soggetti DESTINATARI	PRESTAZIONI riconosciute	STRUTTURA erogatrice			Valutazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento	
		Pubblica / DIRETTA		Privata / INDIRETTA		
		APSS	Studi Convenz.ti	Se presa in carico DIRETTA > 45 giorni	Indicatore ICEF	
Soggetti in età infantile ed evolutiva	Prevenzione primaria	X				
	Prevenzione secondaria	X	X	X	Classe di età 15-18anni X (articolazione tariffaria)	Con ICEF>0,20 = tariffa piena
	Ortodonzia e protesica	X (disabili)	X	X	X (articolazione tariffaria)	

33 Parametro per individuare i nuclei in condizione economico-patrimoniale bassa (vulnerabilità per reddito) e relativa soglia di accesso.

Per perseguire l'obiettivo di assicurare le prestazioni di **assistenza odontoiatrica ai SOGGETTI IN ETÀ INFANTILE ED EVOLUTIVA** (nelle diverse modalità previste) – in esecuzione delle indicazioni contenute nelle Direttive annuali della Giunta provinciale – **sono state realizzate le attività di seguito descritte.**

In merito alla **PREVENZIONE PRIMARIA**, affidata dalla normativa provinciale all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, va segnalato che la **salute orale in età evolutiva** è stata **monitorata**, fin dal 1998, adottando lo **screening odontoiatrico scolastico** che rappresenta una modalità per verificare, nel confronto con le indagini epidemiologiche precedenti, il raggiungimento o meno degli obiettivi che il servizio sanitario provinciale persegue in termini di miglioramento della salute orale identificando prevalenza e intensità delle patologie, per orientare scelte della programmazione sanitaria basate su dati oggettivi che definiscono le priorità di intervento.

Le **modalità di effettuazione dello screening odontoiatrico scolastico** – universale o campionario (per le classi in età 6-9-12 anni, o per le classi 2^a elementare) – si sono **differenziate negli anni** e sono riconducibili ai **3 periodi** seguenti:

- nell'intervallo **1998-2008** la rilevazione dello stato di salute orale si è basata sulla valutazione eseguita *a cura degli assistenti sanitari* dei Distretti di riferimento, con **accesso diretto agli istituti scolastici**;
- negli anni **2009-2013** l'attività di screening odontoiatrico è consistita nella **valutazione endorale a scuola, effettuata dall'igienista dentale** (gruppo professionale istituito nel 2009), **degli scolari delle seconde classi elementari** (circa 5.000 bambini), finalizzato a valutare lo stato di salute orale e la necessità di invio al secondo livello per eventuali sigillature e cure;
- nel periodo **2014-2017** la modalità di effettuazione dello screening odontoiatrico è **stata nuovamente modificata** prevedendo il coordinamento del *Dipartimento di Prevenzione* di APSS e il supporto del *Responsabile della Rete odontoiatrica provinciale*: **i genitori dei bambini della 2^a classe della scuola primaria di 1^o grado (elementare) sono invitati, per il tramite degli istituti scolastici** (invio lettera), **a prenotare, tramite CUP, una visita odontoiatrica per i propri figli presso gli ambulatori pubblici dei Distretti sanitari di riferimento.**

Gli **andamenti e le risultanze** che hanno caratterizzato lo **screening odontoiatrico scolastico** nel periodo **1998 / 2017** sono sintetizzati nella Tavola che segue.

SCREENING ODONTOIATRICO SCOLARE – REPORT								
Azienda provinciale per i servizi sanitari – Servizio Osservatorio Epidemiologico								
"Rapporti annuali sullo screening odontoiatrico scolastico – Sorveglianza sullo stato di salute orale in età evolutiva" (www.apss.tn.it)								
INDICATORE	ANNO							
	1998-1999	#	2000-2001	^		§		@
		1999-2000		2001-2002	2004-2005	2010-2011	2011-2012	2014-2015
(sottoposti a screening) * Valutati	7.905	9.997	8.136	4.515	1.664	4.667	4.986	Invitati 5.379
con dentatura NON sana (decidua + permanente) tutte le età	52,0%	49,2%	43,2%	45,7%	45,3%	32,8%	32,0%	
fluoroprofilassi Non si raggiunge la copertura del 90%, ritenuta da raccomandare. Alla bassa copertura ha dato un contributo rilevante la cessazione dell'offerta attiva del fluoro in ambito scolastico a partire dal 2000.	72,0%	61,6%	23,3%	32,9%	n.d.	15,8%	13,7%	
igiene orale ottima (si lava i denti almeno due volte al giorno) Si registra disomogeneità soggettiva nelle modalità valutative degli operatori.	34,6%	44,3%	38,5%	36,8%	37,1%	54,1%	57,4%	

malocclusioni La rilevazione può essere influenzata dal giudizio soggettivo degli operatori.	59,9% (di cui il 19,4% in trattamento)	43,4% (di cui il 7,2% in trattamento)	47,3% (di cui il 21% in trattamento)	46,7% (di cui il 20,7% in trattamento)	46,9% (di cui il 19,8% in trattamento)	48,7% (di cui il 59,2% in trattamento)	43,1% (di cui il 60,8% in trattamento)		
Inviati all'odontoiatra (2° livello)	44,5% per: carie 54,6% malocclus. 53,6% tartaro 7,7% altro 28,62%	44,8% per: sigillature 26,7% carie 53,0% malocclus. 54,8%	40,8% per: sigillature 29,2% carie 49,7% malocclus. 60,0%	43,3% per: sigillature 31,7% carie 53,2% malocclus. 54,5%	57,6% per: sigillature 32,0% carie 48,2% malocclus. 56,5%	92,3% per: igiene 62,5% sigillature 68,8% carie 35,5% malocclus. 52,8%	88,4% per: igiene 58,5% sigillature 70,6% carie 36,2% malocclus. 48,7%	Visitati dall'odontoiatra 1.529 (28,4%) (dei quali inviati all'igienista dentale 964 (63%) presi in cura da odontoiatra 593 (39,0%))	
Ritorno informativo (dati parziali) Lo scarso ritorno informativo non consente di valutare la qualità della diagnosi in occasione dello screening scolastico, né l'effettiva presa in carico da parte del secondo livello.	8,2%	20,9% conferma, da parte dell'odontoiatra, delle diagnosi di invio degli operatori dei Distretti sanitari = 79,4% dei casi	17,6% conferma, da parte dell'odontoiatra, delle diagnosi di invio degli operatori dei Distretti sanitari = 73,6% dei casi	27,9% conferma, da parte dell'odontoiatra, delle diagnosi di invio degli operatori dei Distretti sanitari = 29,3% dei casi	17,7% conferma, da parte dell'odontoiatra, delle diagnosi di invio degli operatori dei Distretti sanitari = 91,3% dei casi				
Indici epidemiologici L'indice dmft/DMFT è la somma dei denti (t/T = teeth), cariati (d/D = decayed), mancanti m/M e otturati (t/f = filled) riscontrati diviso il numero dei bambini visitati. La prevalenza della patologia cariosa in una popolazione può essere espressa come percentuale di soggetti colpiti (o indenni) oppure con l'indice dmft per i denti decidui (6 anni) o DMFT per i denti permanenti (12 anni). L'indice DMFT esprime la morbilità dentale: se la componente d/D (carie) di questo indice è prevalente significa che gli interventi preventivi ed il livello di assistenza sono carenti. In condizioni di ottimale accesso ai servizi, l'indice di urgenza totale dovrebbe essere il più BASSO possibile e l'indice di assistenza totale il più ALTO possibile.	dmft a 6 anni obiettivi OMS: anno 2000 50% esente da carie anno 2010 80% esente da carie	1,8 obiettivo OMS raggiunto	1,7 obiettivo OMS raggiunto	1,49 (esenti da carie 62,6%) obiettivo OMS raggiunto	1,5 (esenti da carie 61,2%) obiettivo OMS raggiunto	1,48 (esenti da carie 63,1%) obiettivo OMS raggiunto	1,45 (esenti da carie 67,2%) obiettivo OMS NON raggiunto	1,40 (esenti da carie 68,0%) obiettivo OMS NON raggiunto	
	DMFT a 12 anni obiettivi OMS: anno 2000 DMFT < 3 anno 2010 DMFT < 1	1,5 obiettivo OMS raggiunto	1,3 obiettivo OMS raggiunto	1,0 obiettivo OMS raggiunto	0,99 obiettivo OMS raggiunto	0,95 obiettivo OMS raggiunto	obiettivo OMS NON raggiunto	obiettivo OMS NON raggiunto	obiettivo OMS NON raggiunto
	Indice di urgenza totale Incidenza (%) denti cariati, da trattare, sul totale dei denti dmft/DMFT						64,1	64,7	
	Indice di assistenza totale Incidenza (%) denti già trattati (otturati), sul totale dei denti dmft/DMFT						27,2	26,1	
@ Anno scolastico 2015-16: Inviati alla visita 5.430; Visitati dall'odontoiatra 1.598 (29,4%); inviati all'igienista dentale 989 (62%); presi in cura dall'odontoiatra 489 (31%).									
Anno scolastico 2016-17: I dati di attività relativi non sono ancora disponibili									
# L'Organizzazione Mondiale per la Salute ha posto due obiettivi da raggiungere per l'anno 2000: 1) a 6 anni di età il 50% della popolazione deve essere esente da carie; 2) a 12 anni il DMFT (numero medio per soggetto di denti otturati, persi per carie e cariati) deve essere inferiore a 3.									
* Scuola elementare, classi 1ª e 4ª – Scuola media, classe 2ª									
^ Monitoraggio campionario – Tenuto conto dei favorevoli indicatori consolidatisi nel periodo 1998/2001, la rilevazione non ha ora necessità di essere gestita attraverso uno screening che riguardi in modo sistematico tutta la popolazione a rischio. Indicazione ai Distretti di effettuare una rilevazione non più universale, ma campionaria rispetto alle classi di età 6-9-12 anni.									
§ L'Organizzazione Mondiale per la Salute ha posto due obiettivi da raggiungere per l'anno 2010: 1) a 6 anni di età l'80% della popolazione deve essere esente da carie; 2) a 12 anni il DMFT (numero medio per soggetto di denti otturati, persi per carie e cariati) deve essere inferiore a 1.									

RACCOMANDAZIONI							
formulate a seguito delle singole rilevazioni annuali							
ANNO							
1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2004-2005	2010-2011	2011-2012	2014-2015
<p>Migliorare la copertura della fluoroprofilassi</p> <p>Standardizzare le procedure di rilevamento dell'igiene orale e delle malocclusioni</p> <p>Migliorare il ritorno informativo, coinvolgendo odontoiatri pubblici e privati, operatori dei Distretti e famiglie</p> <p>Verificare l'effettivo accesso dei soggetti inviati al secondo livello</p>	<p>Sostenere la fluoroprofilassi, rivedendo le modalità d'offerta poiché la consegna alle famiglie non sembra dare i risultati attesi</p> <p>Rivalutare gli interventi d'informazione e educazione alla salute nella scuola</p> <p>Migliorare il ritorno informativo dagli odontoiatri e dalle famiglie</p> <p>Prevedere aggiornamento e standardizzazione procedure degli operatori</p> <p>Effettuare uno studio per accertare la reale afferenza al 2° livello da parte dei soggetti inviati a seguito dello screening</p>	<p>Ripensare la strategia della fluoroprofilassi con maggiore sensibilizzazione delle famiglie.</p> <p>La gestione da parte dei servizi pubblici è in grado di raggiungere una maggior quota di soggetti, soprattutto quelli appartenenti alle categorie più a rischio</p> <p>Omogeneizzare i criteri operativi tra i Distretti, in particolare sulla classificazione dei livelli di igiene orale e delle malocclusioni</p>	<p>Ripensare la strategia della fluoroprofilassi</p> <p>Apportare adeguamenti alla scheda odontoiatrica</p> <p>Migliorare il collegamento con il 2° secondo livello</p> <p>Verificare con uno studio ad hoc, la compliance nell'accesso al secondo livello in relazione alla proposta di invio fatta dagli operatori dei Distretti</p>	<p>Al 2005, gli indicatori epidemiologici sono, a livello provinciale, pari ai migliori dati europei (www.who.ch). Ciononostante, è necessario, per quanto dicono gli indicatori di urgenza ed assistenza, agire su disponibilità e accesso alle cure odontoiatriche.</p> <p>Si evidenzia il superamento della prevalenza e degli invii per malocclusione rispetto alla carie.</p> <p>Si ritiene opportuno, anche per ragioni di economicità, che la rilevazione degli indicatori di salute orale in età evolutiva sia racchiusa nelle schede pediatriche compilate ordinariamente dai pediatri di libera scelta (a 12 mesi, a 6 anni, a 13 anni).</p> <p>La adozione del nuovo modello organizzativo e gestionale ad orientamento pedodontico, nei diversi Distretti sanitari, rappresenta una prima risposta alle criticità riscontrate nel corso dello screening 2010/2011 (mancato raggiungimento del valore standard per l'esenzione dalla carie dell'80% previsto per il 2010 da OMS, disomogeneità operative sul territorio e mancato ritorno informativo dal 2° livello).</p>	<p>La verifica dell'effettivo accesso al secondo livello specialistico rappresenta un'esigenza ineludibile per valutare l'effettiva adesione al modello proposto.</p> <p>Dovranno essere definite le modalità di integrazione dei diversi ambiti odontoiatrici (preventivi e assistenziali) (che trovavano sintesi nel Dipartimento di Odontostomatologia ora eliminato) ed instaurati stretti rapporti con il nuovo Dipartimento di Prevenzione.</p> <p>Le azioni di coordinamento e integrazione del personale dedicato dovrebbero garantire – con la sinergia delle diverse figure (odontoiatra, ortodontista e igienista dentale) – il raggiungimento dei risultati attesi dal Piano Provinciale della Prevenzione (informazione, formazione e comunicazione; individuazione del rischio in età evolutiva mediante lo screening scolastico e le metodiche preventodontiche; presa in carico del paziente odontoiatrico pediatrico e gestione della malattia e delle sue complicanze).</p> <p>La adozione del nuovo modello organizzativo e gestionale ad orientamento pedodontico, nei diversi Distretti sanitari, rappresenta una prima risposta alle criticità riscontrate nel corso dello screening 2010/2011 (mancato raggiungimento del valore standard per l'esenzione dalla carie dell'80% previsto per il 2010 da OMS, disomogeneità operative sul territorio e mancato ritorno informativo dal 2° livello).</p>	<p>Realizzare una campagna d'informazione specifica, sugli aspetti preventivi complessivi, rivolta ai diversi target: scuola, famiglie, operatori del servizio sanitario. Connettere in un network comunicativo tutti i soggetti che hanno la possibilità di svolgere un'azione per la promozione della salute, per veicolare modalità operative, per sviluppare attività formative e competenze nell'ambito della prevenzione.</p> <p>L'utilizzo del libretto sanitario odontoiatrico – integrato nel libretto pediatrico – come supporto al Piano Individuale di Prevenzione, deve essere "promosso" dai diversi operatori sanitari che vengono a contatto con la famiglia e con il bambino.</p> <p>Attivazione di specifici percorsi per la diagnosi e le cure odontoiatriche rivolte all'età evolutiva – all'interno dell'attività ambulatoriale della rete odontoiatrica provinciale – per assicurare il miglioramento della qualità attraverso la condivisione di standard clinici e organizzativi.</p> <p>Percorso di aggiornamento unico per le diverse figure professionali coinvolte (igienisti dentali, ostetriche, pediatri, assistenti sanitari, insegnanti).</p>	

A partire dal **2011**, coerentemente con le indicazioni delle Direttive provinciali, **si è programmato**:

- di lavorare alla costruzione di una **“comunità di pratica”** finalizzata a stimolare la condivisione delle conoscenze e la messa in atto di azioni e modalità operative orientate al miglioramento continuo;
- di riservare in via esclusiva all'area dell'età evolutiva l'aumento di ore di specialistica ambulatoriale odontoiatrica stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 670/2010 (“Piano delle esigenze dell'attività specialistica convenzionata per l'odontoiatria”) per costruire un **“gruppo di specialisti ad orientamento pedodontico”** in grado di assicurare adeguate competenze in ciascun Distretto sanitario (professionisti assegnatari delle ore aggiuntive individuati con selezione per capacità professionale);
- di **investire in ambito ortodontico** – dato l'**elevato numero di pazienti** (alta incidenza di alterazioni occlusali rilevata in ambito di screening), la **scarsa efficacia delle attività di valutazione di necessità e di verifica finora attuate, la lunga durata e l'elevato costo dei trattamenti** (a partire dagli anni '90, l'impegno economico pubblico – per l'assistenza ortodontica in Trentino – è stato mediamente pari a 2 milioni di euro/anno, pur in contesti normativi ed organizzativi diversi (legge provinciale n. 20 del 1991 e legge provinciale n. 22 del 2007), la **scarsa cultura della prevenzione ortodontica in ambito pubblico** e la **scarsa redditività nei contesti libero professionali** (la comunità scientifica è concorde sul fatto che la acquisizione di competenze per attività di ortodonzia preventiva ed intercettiva non richieda percorsi formativi specialistici ed è orientata a sviluppare contesti organizzativi costituiti da “gruppi di odontoiatri ad indirizzo pedo/ortodontico”) – **attraverso percorsi formativi “sul campo” a vantaggio degli odontoiatri dell'Azienda sanitaria** e l'introduzione di nuove modalità e strumentazioni operative (*informatizzazione strutture ambulatoriali; tempario prestazioni odontoiatriche*).

Nel corso del **2012**, la **revisione ed integrazione dei libretti pediatrico ed odontoiatrico** potrà consentire di ottenere ulteriori miglioramenti dalla stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta (in riferimento alle attività di promozione e prevenzione) e con gli odontoiatri pubblici e convenzionati (per gli accessi di secondo livello), con positiva ricaduta anche rispetto al **monitoraggio degli indicatori di salute orale** (rilevati sia in corso di screening che tramite i bilanci di salute inseriti nel libretto pediatrico).

Il **racordo tra gli interventi di 1° livello** (promozione e prevenzione primaria) e quelli **assistenziali di 2° livello** (prevenzione secondaria/cure) **realizzati in ambito ambulatoriale pubblico, convenzionato e privato** rappresenta l'**aspetto di più difficile realizzazione** sul piano organizzativo **ma, al contempo, l'elemento fondamentale al fine di una valutazione di impatto delle diverse attività messe in campo** dall'Azienda sanitaria e tramite le convenzioni attivate con gli specialisti privati. Su questo fronte, il **ritorno informativo** deve rappresentare l'imprescindibile presupposto per tutti i livelli di attività e per tutti i servizi coinvolti.

Nel corso del **2013** è stata istituita la **Rete Odontoiatrica Provinciale** che può rappresentare l'**opportunità organizzativa** per definire un **“Progetto di Promozione della salute orale in età evolutiva”** che **declini efficacemente le attività di prevenzione primaria** e che – attraverso l'omogeneizzazione delle pratiche tecniche e organizzative, azioni di miglioramento della qualità delle prestazioni e di uniformità di accesso e trattamento – **crei le condizioni per attività di prevenzione secondaria caratterizzate da maggior appropriatezza clinica, efficacia ed efficienza organizzativa**.

A **febbraio 2018**, l'azienda sanitaria ha pubblicato il **Report** relativo alla **valutazione dello stato di salute del bambino trentino all'età dei 6 anni**, inerente alla **coorte di nascita 2009**, nel quale è – tra l'altro – rappresentata la situazione concernete la **salute orale**, come sintetizzata nella Tavola che segue.

LO STATO DI SALUTE DEL BAMBINO alla **valutazione dei 6 anni di età** (Trentino, **Coorte di nascita 2009**)

Una rilevazione in pediatria di base

Azienda provinciale per i servizi sanitari – Dipartimento di Governance – **Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa** (febbraio 2018)

Questa rilevazione, pur consolidata da tempo al pari della sorveglianza ai 12 mesi, ha sempre fatto registrare una **ridotta copertura**: il numero di schede registrate nel sistema di APSS risulta, per le coorti di nascita 2000-2008, il seguente:

Coorte di nascita 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Schede registrate 277 944 1.744 1.803 1.772 1.969 3.101 3.257 3.354



Il **costante incremento nel tempo del numero di schede compilate** dai pediatri di libera scelta e **registrate** dai Distretti, soprattutto dalla coorte di nascita 2006, **consente l'analisi** e la diffusione **dei risultati** relativi alla coorte di nascita del 2009 (cioè a **bambini residenti nati, in provincia o meno, nell'anno 2009 e visitati in occasione del bilancio di salute ai 6 anni, quindi negli anni 2014-2015 e la cui registrazione, presso i distretti sanitari è stata completata nel corso dell'anno 2016**).

La visita/bilancio di salute ai 6 anni, con contestuale compilazione della specifica scheda informativa, può essere effettuata dal pediatra di libera scelta da “entro 90 giorni” fino “a dopo 90 giorni” rispetto alla data del 6° compleanno.

Provincia di Trento. Bambini con pregresse visite odontoiatriche. Coorti di nascita 2006-2009

Coorte di nascita	Numero assoluto	Prevalenza %
2006	1.535	49,5
2007	1.570	48,2
2008	1.658	49,4
2009	1.558	48,0

Il valore nella coorte di nascita del 2009 è sostanzialmente in linea con quello delle coorti precedenti.

Provincia di Trento. Motivo della visita odontoiatrica. Coorte di nascita 2009.**Provincia di Trento. Visite odontoiatriche di controllo. Coorte di nascita 2009. Proporzioni per distretto.****Provincia di Trento. Prevalenza di malocclusioni. Coorti di nascita 2006-2009.**

Coorte di nascita	Numero assoluto	Prevalenza %
2006	369	11,9
2007	460	14,1
2008	446	13,3
2009	435	13,3

Provincia di Trento. Proporzioni bambini con malocclusioni in trattamento. Coorti di nascita 2006-09.

Coorte di nascita	Bambini con malocclusioni in trattamento	% sui bambini con malocclusione
2006	55	14,9
2007	68	14,8
2008	55	12,3
2009	56	12,9

Provincia di Trento. Proporzioni bambini esenti carie ai denti decidui. Coorti di nascita 2006-2009.

Coorte nascita	Prevalenza esenti carie ai denti decidui
2006	60,7
2007	71,4
2008	74,9
2009	77,0

La proporzione degli esenti carie aumenta secondo le coorti di nascita, con un trend statisticamente significativo (chi quadrato per il trend: $p < 0,001$); per la coorte 2009 è esente da carie ai decidui il 77,1% dei bambini ed il 76,9% delle bambine.

Provincia di Trento. Proporzioni bambini che si lava i denti almeno due volte al giorno. Coorti di nascita 2006-2008.

Coorte di nascita	%
2006	69,5
2007	68,6
2008	71,8
2009	76,1

La proporzione di bambini che si lava i denti almeno due volte/die aumenta con le coorti più recenti con un trend statisticamente significativo ($p < 0,0001$).

Provincia di Trento. Proporzioni bambini con carie ai denti permanenti. Coorti di nascita 2006-09

Coorte di nascita	Bambini con carie ai permanenti	%
2006	33	1,0
2007	41	1,2
2008	46	1,4
2009	38	1,2

L'1,2% dei bambini della coorte del 2009 ha carie ai permanenti. Il dato è in linea con le coorti precedenti. *Non emergono differenze statisticamente significative tra i distretti.*

Provincia di Trento. Proporzioni bambini con sigillatura primo molare. Coorti di nascita 2006-09.

Coorte di nascita	% bambini con sigillature
2006	4,4
2007	3,6
2008	3,7
2009	3,9

Il 3,9% dei bambini della coorte 2009 ha fatto una sigillatura del primo molare; il dato è sostanzialmente in linea con le coorti precedenti. *Emerge un eccesso, statisticamente significativo ($p < 0,05$), nei bambini residenti nel distretto Centro Sud.*

Provincia di Trento. Proporzioni bambini con precedente fluoroprofilassi. Coorti di nascita 2006-2009.

Coorte di nascita	Bambini che hanno seguito la fluoro profilassi	%
2006	1.260	41,8
2007	1.019	31,3
2008	995	29,6
2009	1.007	31,0

L'igiene orale e la fluoroprofilassi si confermano agenti protettivi rispetto al rischio di carie dei decidui.

L'igiene orale e la fluoro profilassi svolgono un effetto protettivo anche nei confronti del rischio di carie ai denti permanenti, considerando che: la prevalenza di carie ai permanenti è del 0,8% in chi si lava i denti due volte/die rispetto a chi se li lava meno (2,1%) ed è pari allo 0,9% in chi ha fatto fluoro profilassi rispetto a chi non ha fatto fluoro profilassi (1,2). Le differenze sono statisticamente significative ($p < 0,05$).

SINTESI

- Il 50% circa dei bambini ha fatto una visita odontoiatrica entro i 6 anni di età.
- In 8 casi su 10, la visita viene effettuata per controllo.
- La prevalenza delle visite odontoiatriche entro i 6 anni è in linea con quanto riportato per le coorti di nascita precedenti 2006-2008.
- 13 bambini su 100 presentano una condizione di malocclusione (come le precedenti coorti 2006-2008), per cui poco più di 1 caso su 10 risulta già in trattamento alla valutazione di 6 anni.
- Quasi 8 bambini su 10 risultano esenti da carie ai denti decidui, valore migliorato rispetto a quanto riportato per le precedenti coorti di nascita 2006-2008.
- Quasi 8 bambini su 10 si lavano i denti 2 volte al giorno (in miglioramento rispetto alle precedenti coorti di nascita 2006-2008). Chi non si lava i denti o se li lava meno di 2 volte al giorno presenta un rischio di carie ai decidui doppio rispetto a chi si lava i denti 2 volte al giorno.
- 1 bambino ogni 100 presenta carie ai denti permanenti che peraltro iniziano ad erompere (primo molare) appunto verso i 6 anni.
- 4 bambini ogni 100 hanno già fatto delle sigillature ai denti permanenti.
- Poco più del 30% dei bambini ha praticato la fluoro profilassi, con una certa ripresa rispetto alla precedente coorte di nascita del 2008.

Ancora con riferimento alla prevenzione odontoiatrica primaria, si rappresenta che **è stato approvato**, nel **2017**, un **protocollo di intesa**³⁴ – tra Provincia autonoma di Trento (*Assessorato alla salute e politiche sociali*) e Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trento (*Commissione albo odontoiatri*) – **per l'attivazione di una collaborazione sperimentale finalizzata all'attuazione di interventi di prevenzione primaria odontoiatrica**.

Nel merito dei contenuti e impegni del protocollo, si rileva che – trascorso oltre 1 anno dalla firma – **non risulta ancora attivata alcuna forma di collaborazione sul piano operativo**.

Rispetto alla attività di PREVENZIONE **SECONDARIA** (INTERVENTI CURATIVI) la Figura seguente rappresenta l'**andamento delle cure secondarie** (erogate in regime di assistenza pubblica DIRETTA da parte di APSS e degli studi privati convenzionati col servizio sanitario provinciale **a favore delle persone in età evolutiva** (0-18anni) nel periodo **2010-2017**.

34 Il testo del **Protocollo di Intesa** è riportato nell'**Allegato 9 della APPENDICE 2** al presente documento.

Cure secondarie a persone in età <18 anni							
Assistenza DIRETTA, per Anno (2009-2016)							
ANNO	Azienda sanitaria			Studi odontoiatrici privati Convenzionati			TOTALE generale Cure secondarie
	Cure secondarie totali	(di cui) per <18 anni	%	Cure secondarie totali	(di cui) per <18 anni	%	
2009					6.422		6.422
2010	76.187			62.802	26.521	42	26.521
2011	71.192			47.704	20.524	43	20.524
2012	73.480	32.298	44	59.016	26.786	45	59.084
2013	70.882	31.388	44	65.433	29.958	46	61.346
2014	75.407	33.725	45	61.712	29.882	48	63.607
2015	74.628	39.001	52	65.100	31.896	49	70.897
2016	71.742	35.965	50	62.086	32.079	52	68.044
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili						

Con riguardo alla attività di **ORTODONZIA**, la Figura seguente rappresenta l'**andamento delle prestazioni**, nel periodo **2009-2016**, per **modalità di assistenza e struttura erogatrice**.

ORTODONZIA INTERCETTIVA Erogata secondo l'indice di necessità IOTN, gradi 3,4 e 5.				
(persone in età <18 anni) per Anno (2009-2016)				
ANNO	Modalità di Assistenza			Totale
	DIRETTA		INDIRETTA	
	Strutture Azienda sanitaria	Studi odontoiatrici privati <i>Convenzionati</i>	Studi odontoiatrici privati <i>Non convenzionati</i>	
2009	<i>L'attività di ortodonzia svolta direttamente da strutture dell'azienda sanitaria è finalizzata a fornire risposta assistenziale ai soggetti disabili: ha rappresentato, nel periodo, meno del 1,5% del totale della attività odontoiatrice erogate dalle strutture aziendali.</i>	43	280	323
2010		687	448	1.135
2011		1.054	409	1.463
2012		1.393	299	1.692
2013		673	166	839
2014		1.105	119	1.224
2015		1.068	97	1.165
2016		1.120	85	1.205
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili			

Per sintetizzare il **grado di conseguimento dell'obiettivo specifico N° 1 in termini di tutela odontoiatrica in età infantile ed evolutiva**, si rileva – sulla base degli andamenti delle variabili principali che hanno connotato, in vigenza della legge provinciale n. 22 del 2007 (periodo 2010-2017), l'assistenza odontoiatrica a favore dei SOGGETTI IN ETA' INFANTILE ED EVOLUTIVA – quanto segue:

- la **prevenzione primaria** è stata realizzata con **modalità differenziate negli anni**; si rileva, in particolare, la non corrispondenza tra le indicazioni contenute nelle Direttive annuali più recenti (2014-2016: *creazione della rete odontoiatrica pediatrica; personale dedicato; aumento ore specialistica ambulatoriale; sviluppo dell'ortodonzia; adozione del Programma Individuale di Prevenzione per integrare le attività di 1° livello con le cure del 2° livello*) e la concreta modalità operativa implementata dall'Azienda sanitaria;
- le **cure secondarie** hanno fatto registrare – sia nelle strutture dell'azienda sanitaria che negli studi privati convenzionati – un **andamento crescente**, in linea con le indicazioni formulate nelle Direttive annuali di attuazione della legge provinciale n. 22/2007;
- l'**ortodonzia** (intercettiva) è stata erogata principalmente **in via indiretta** (studi privati non convenzionati) **nella fase iniziale** del periodo e **successivamente** è stata erogata **anche dagli studi privati convenzionati** col SSP con l'impegno contrattuale ad aumentarne la quantità (la proporzione rispetto al totale delle prestazioni erogate); **l'azienda sanitaria** ha investito in questo ambito **solo nel periodo più recente** (a partire dal 2016), sulla base della reiterata indicazione nelle Direttive annuali della Provincia.

Obiettivo specifico N° 2

ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ

Con riferimento alle CONDIZIONI DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ (sanitaria, sociale), **la Giunta provinciale ha specificato** – nelle prime Direttive annuali di attuazione della legge provinciale n. 22/2007 – gli **AMBITI DI TUTELA** come rappresentati nella seguente Figura.

TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA A FAVORE DEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ	
Soggetti disabili psichici e psicofisici	
DESTINATARI	<p>Soggetti che presentano una sintomatologia esclusivamente o prevalentemente ricollegabile a disturbi psichici o ritardo mentale connessi a malattie geneticamente trasmissibili, o a malattie congenite, o a situazioni patologiche prenatali, perinatali o dell'infanzia/adolescenza, e che risultano in un grave e certificato deficit intellettivo, nonché soggetti affetti da disturbi patologici cronicizzati che risultano in carico ai servizi territoriali competenti.</p> <p>Disabili psichici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sindromi e disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici (cod. da F00 a F09) - Schizofrenia - Sindrome schizotipica e sindromi deliranti (codici da F20 a F29) - Sindrome schizoaffettiva (cod. F25) - Sindromi affettive con sintomi psicotici (codici F30.2 – F31.2 – F31.5 – F32.3 – F33.3) - Disturbi di personalità (cod.F60.0) - Ritardo mentale (cod. da F70 a F79) <p>Disabili psicofisici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti affetti da handicap psicofisici in situazione di gravità così come definita dall'art. 3, comma 3 della Legge 5/02/1992, n. 104 - Sclerosi sistemica progressiva (cod. 047) - Sclerosi multipla (cod. 046) - Miastenia grave(cod.034) - Malattia di Alzheimer (cod 029) - Demenze (cod. 011) - Trisomia 21 - Epilessia (certificazione di crisi di Grande Male) - Anoressia e bulimia - Soggetti affetti da malattie rare (escluse sprue celiaca e difetti ereditari della coagulazione) - Cecità binoculare (cecità assoluta o residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, o residuo perimetrico binoculare inferiore al 3% (cecità assoluta) o inferiore al 10% (cecità parziale); (Legge n. 138/2001) - Sordomutismo
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	<p>Prevenzione secondaria Interventi curativi: le prestazioni d'assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica previste dal vigente Nomenclatore tariffario. Trattamenti odontoiatrici in narcosi.</p> <p>Ortodonzia – Assistenza protesica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protesi fissa e mobile; - Attività implantologica; - Attività ortodontica secondo indicatore IOTN.

LIVELLO DI ASSISTENZA	Gli interventi compresi in quest'area costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati - a titolo gratuito - a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale.
MODALITÀ DI ACCESSO	Certificazione dei Servizi di Salute Mentale, con indicato il codice della patologia. Certificazione ai sensi della legge 104/92. Possesso di tesserino di esenzione: - per patologie croniche ai sensi del D.M. 329/1999; - per patologie rare ai sensi del D.M. 279/2001 e ss.mm.
SEDE DI EROGAZIONE	Prevenzione secondaria Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Assistenza ortodontica e protesica: Unità Operativa Multizonale di Odontostomatologia dell'Ospedale S. Lorenzo Borgo Valsugana.

Soggetti con patologie generali Gravi e Soggetti con patologie Specifiche	
DESTINATARI	<p>Soggetti la cui situazione generale di salute e/o di terapia può comportare complicazioni durante e/o dopo le sedute odontoiatriche ordinarie, per i quali il quadro clinico richiede trattamento odontoiatrico in ambiente protetto.</p> <p>Soggetti con patologie generali gravi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti in attesa di trapianto (di rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo) (cod. 0.50) - Grave e certificata reazione allergica a sostanze d'impiego odontostomatologico (es: lattice, anestetici locali) tale da richiedere procedure da eseguirsi in ambiente ospedaliero - Morbo di Parkinson ed altre malattie extrapiramidali (cod. 038) - Fibrosi cistica (cod. 018) - Patologie cardiovascolari (cod.021) (insufficienza cardiaca di tipo III e IV NYHA) - Deficit immunologici: immunodeficienze determinanti gravi difetti delle difese immunitarie con infezioni recidivanti - Soggetti sottoposti a trapianto (rene-polmoni-cuore-fegato-pancreas-midollo) (cod. 052) - Neoplasie orali o delle V.A.D.S. con previsto o pregresso trattamento radiante delle aree del capo e del collo - Quadri di emopatie comportanti chemioterapia o radioterapia con grave depressione del sistema immunitario ed infezioni recidivanti - Pazienti sottoposti ad emodialisi (cod. 0.23) - Infarto miocardico < 3 mesi (ASA III – IV) - Angina pectoris instabile (ASA III – IV) - Insufficienza respiratoria grave (ASA III – IV) - Diabete giovanile <p>Soggetti con patologie specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Disordini emocoagulativi: malattie da difetti della coagulazione - Patologie dell'emostasi: emofilia A e B - Malattia di Von Willebrand - Trombocitopenia - Trattamento con anticoagulanti orali (limitatamente all'attività chirurgica)
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	<p>Prevenzione secondaria: Interventi curativi: le prestazioni d'assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica previste dal vigente Nomenclatore tariffario.</p> <p>Assistenza protesica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protesi fissa e mobile; - Attività implantologica.

LIVELLI DI ASSISTENZA	Le prestazioni riguardanti la prevenzione secondaria sono erogate a titolo gratuito. Gli interventi di assistenza protesica compresi in quest'area costituiscono Livelli aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati – secondo l'articolazione tariffaria definita mediante l'indicatore ICEF – <u>a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale.</u>
MODALITÀ DI ACCESSO	Certificazione specialistica attestante la patologia. Possesso di tesserino di esenzione per patologia cronica, ai sensi del D.M. 329/1999.
SEDE DI EROGAZIONE	Prevenzione secondaria Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Assistenza protesica Unità Operativa Multizonale di Odontostomatologia dell'Ospedale S. Lorenzo Borgo Valsugana.

Soggetti a elevato rischio infettivo	
DESTINATARI	Soggetti che necessitano di trattamento odontoiatrico protetto: <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti HIV positivi - Tossicodipendenti sieropositivi in Comunità e/o in trattamento presso il SERT dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	Prevenzione secondaria: Interventi curativi: le prestazioni d'assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica previste dal vigente Nomenclatore tariffario. Assistenza protesica: <ul style="list-style-type: none"> - Protesi fissa e mobile; - Attività implantologica; - Attività medico specialistica preparatoria all'applicazione della protesi
LIVELLO DI ASSISTENZA	Gli interventi compresi in quest'area costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati – a titolo gratuito - <u>a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale</u>
MODALITÀ DI ACCESSO	Indicazione Unità operativa di Medicina/Malattie Infettive dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Certificazione del SERT. Possesso di tesserino di esenzione per patologia cronica ai sensi del D.M. 329/1999.
SEDE DI EROGAZIONE	Prevenzione secondaria e Assistenza protesica Unità Operativa Multizonale di Odontostomatologia dell'Ospedale S. Lorenzo Borgo Valsugana.

Soggetti appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale	
DESTINATARI	Soggetti in età superiore ai 18 ed inferiore ai 65 anni di età, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente la richiesta e fruizione della prestazione, compatibile con l'indicatore ICEF
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	Prevenzione secondaria: Interventi curativi: le prestazioni d'assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica previste dal vigente Nomenclatore tariffario. Assistenza protesica - Protesi fissa e mobile; - Attività implantologica.
LIVELLO DI ASSISTENZA	Gli interventi di <u>prevenzione secondaria</u> e gli interventi d' <u>assistenza protesica</u> compresi in quest'area costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati – secondo l'articolazione tariffaria definita mediante l'indicatore ICEF – <u>a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale.</u>
MODALITÀ DI ACCESSO	Prevenzione secondaria Organizzazione delle attività a cura: - dei Distretti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con accesso diretto; - di studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP; - di studi privati non convenzionati, in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia. Assistenza protesica Organizzazione delle attività a cura: - di studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP; - di studi privati non convenzionati, in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia.
SEDE DI EROGAZIONE	Prevenzione secondaria Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Prevenzione secondaria e Assistenza protesica - Studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP. - Studi odontoiatrici privati non convenzionati in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia.

Soggetti anziani	
DESTINATARI	Soggetti che hanno compiuto i 65 anni d'età alla data di richiesta delle prestazioni sanitarie e/o degli interventi economici
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	Prevenzione secondaria: Interventi curativi: le prestazioni d'assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica previste dal vigente Nomenclatore tariffario. Assistenza protesica - Protesi fissa e mobile; - Attività implantologica.

LIVELLO DI ASSISTENZA	<p>Gli interventi di <u>prevenzione secondaria</u> compresi in questa area costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono <u>erogati a titolo gratuito</u>.</p> <p>Gli interventi d'assistenza <u>protesica</u> compresi in quest'area costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati secondo l'articolazione tariffaria definita mediante l'indicatore ICEF e secondo Linee guida.</p> <p>Le predette prestazioni sono erogate <u>a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale.</u></p>
MODALITÀ DI ACCESSO	<p>Prevenzione secondaria Organizzazione delle attività a cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei Distretti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con accesso diretto; - di studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP; - di studi privati non convenzionati, in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia. <p>Assistenza protesica Organizzazione delle attività a cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP; - di studi privati non convenzionati, in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia.
SEDE DI EROGAZIONE	<p>Prevenzione secondaria Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.</p> <p>Prevenzione secondaria e Assistenza protesica Studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP. Studi odontoiatrici privati non convenzionati in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia.</p>

Donne in gravidanza	
DESTINATARI	Donne in stato di gravidanza, oltre il 3° mese
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	<p>Prevenzione primaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Interventi d'igiene orale; - Individuazione di uno spazio dedicato all'igiene orale nell'ambito dei corsi di preparazione al parto. <p>Prevenzione secondaria: Interventi curativi: le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica previste dal vigente Nomenclatore tariffario.</p>
LIVELLO DI ASSISTENZA	<p>Gli interventi di <u>prevenzione primaria</u> compresi in quest'area costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sono erogati, <u>a titolo gratuito, a beneficio di tutti i soggetti presenti sul territorio provinciale.</u></p> <p>Gli interventi di <u>prevenzione secondaria</u> compresi in questa area costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati - <u>a titolo gratuito, a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale.</u></p>

<p style="text-align: center;">MODALITÀ DI ACCESSO</p>	<p>Prevenzione primaria Organizzazione delle attività a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con accesso diretto.</p> <p>Prevenzione secondaria Organizzazione delle attività a cura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei Distretti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, con accesso diretto; - di studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP; - di studi privati non convenzionati, in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia.
<p style="text-align: center;">SEDE DI EROGAZIONE</p>	<p>Prevenzione primaria Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.</p> <p>Prevenzione secondaria Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Studi odontoiatrici privati autorizzati, accreditati e convenzionati con il SSP. Studi odontoiatrici privati non convenzionati in regime di <u>assistenza indiretta</u> secondo le modalità stabilite dalle direttive in materia.</p>

La Giunta provinciale ha introdotto, con le Direttive annuali degli anni successivi, le modifiche e integrazioni di seguito descritte.

A DECORRERE DALL'ANNO 2010:

- il tempo massimo per la “presa in carico” in assistenza DIRETTA (presso ambulatori dell'Azienda sanitaria e studi/ambulatori privati convenzionati col SSP) – trascorso il quale è possibile accedere (previo “nulla osta” del Distretto di riferimento) all'assistenza in modalità INDIRETTA (presso ambulatori/studi privati NON convenzionati) – è stato abbassato dai 60 giorni ai 45 giorni.

A DECORRERE DALL'ANNO 2014:

- con riferimento alle modalità di **accesso**, di **erogazione** delle prestazioni e di **compartecipazione alla spesa** da parte del beneficiario determinata dal coefficiente ICEF³⁵, **si precisa che:**
 - l'utente corrisponde, rispetto alle prestazioni fruite ai sensi della legge provinciale n.22/2007, la quota di compartecipazione alla spesa dovuta per le prestazioni erogate ad ogni singolo accesso in base al proprio coefficiente ICEF tempo per tempo vigente;
 - nel caso in cui nel corso del piano di cura vengano meno i requisiti di accesso per le prestazioni a carico del SSP (ad esempio, nuovo coefficiente ICEF superiore alla soglia del 0.20), l'utente può completare il piano di cura pagando la tariffa intera prevista dallo specifico Nomenclatore.

Per perseguire l'obiettivo di assicurare le prestazioni di **assistenza odontoiatrica ai SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ** (SANITARIA, SOCIALE) – in esecuzione delle indicazioni contenute nelle Direttive annuali della Giunta provinciale – **sono state realizzate le attività di seguito descritte.**

³⁵ Parametro per individuare i nuclei in condizione economico-patrimoniale bassa (vulnerabilità per reddito) e relativa soglia di accesso.

In merito all'assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti in condizione di **vulnerabilità sanitaria** (persone con *disabilità* psichica e psicofisica, persone con *patologie generali gravi* e soggetti con *patologie specifiche*, persone ad *elevato rischio infettivo*), l'Azienda sanitaria, attraverso l'**Unità operativa di Chirurgia per disabili e Odontoiatria dell'Ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsugana** – che è dedicata, in particolare, all'assistenza delle persone con disabilità e/o affette dalle patologie specificate nelle Direttive provinciali, svolgendo anche una attività specialistica multizonale presso le sedi ambulatoriali dei Distretti sanitari) – **ha assicurato**, nel periodo 2010-2017, **i volumi e le tipologie di prestazioni** descritti nella Tavola seguente.

Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) Prestazioni erogate* a persone in condizione di vulnerabilità sanitaria (<i>SOGGETTI CON DISABILITÀ O PATOLOGIA SPECIFICA / GRAVE</i>) per Tipologia , per Anno (2010- 2016) *							
Tipologia di PRESTAZIONE	ANNO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DIAGNOSTICA	6.965	6.532	7.698				
<i>prima visita</i>	5.180	4.535	<i>n.d.</i>				
<i>visita di controllo</i>	891	1.030	<i>n.d.</i>				
<i>radiografia</i>	894	967	<i>n.d.</i>				
IGIENE	3.372	2.675	2.972				
CURE	5.891	5.489	5.664				
PROTESICA / ORTODONZIA	1.046	942	1.062				
TOTALE	17.274	15.638	17.936	19.076	21.132	20.792	21.156
Totale prestazioni APSS	77.391	72.325	74.694	71.984	76.402	75.436	72.583
<i>Incidenza % delle prestazioni per soggetti vulnerabili (DISABILITÀ O PATOLOGIA SPECIFICA/GRAVE) sul Totale delle prestazioni erogate dalle strutture di APSS</i>	22,3%	21,6%	24,0%	26,5%	27,6%	27,5%	29,1%
* A cura della équipe della U.O. di Chirurgia orale per disabili e Odontoiatria dell'Ospedale di Borgo Valsugana, nelle diverse sedi distrettuali dell'Azienda sanitaria							
* I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili							

Il **confronto con la situazione rilevata all'anno 2005**, rappresentata nella Tavola che segue, consente di apprezzare l'**andamento crescente** di questo tipo di assistenza che è stata riservata, in via esclusiva, all'azienda provinciale per i servizi sanitari.

AZIENDA SANITARIA – ATTIVITÀ ODONTOIATRICA – PRESTAZIONI per SEDE di erogazione , ANNO 2005						
DISTRETTO	ANNO 2005					
	Medici convenzionati interni (SUMAI)			U.O. Odontostomatologia per disabili Ospedale di Borgo Valsugana		
	Visite	Prestazioni	Totale	Visite	Prestazioni	Totale
Val di Fiemme	298	726	1.024	42	124	166
Primiero	149	1.118	1.267	77	245	322
Bassa Valsugana	160	1.082	1.242	3.208	7.164	10.354
Alta Valsugana	1.519	5.437	6.956	186	573	759
Trento	3.176	6.041	9.217	190	300	490
Valle di Non	595	1.211	1.806	0	0	0
Valle di sole	123	477	600	58	175	233
Giudicarie e Rendena	276	594	870	54	179	233
Alto Garda e Ledro	1.361	4.449	5.810	103	224	327
Vallagarina	1.977	7.086	9.063	169	501	670
Valle di Fassa	190	270	460	30	75	105
TOTALE	9.824	28.491	38.315	4.117	9.542	13.659
TOTALE complessivo			51.974			

Con riferimento ai soggetti in condizione di **vulnerabilità sociale** è utile precisare che l'**accesso all'assistenza odontoiatrica** prevista dalla legge provinciale n. 22 del 2007 è **legato alla valutazione della situazione del nucleo familiare effettuata**, mediante un indicatore ICEF impostato e calcolato sulla base di criteri specifici assunti per questa politica di welfare³⁶, ed al possesso di un valore prestabilito.

In particolare, per la modalità di accesso per Indicatore ICEF, è stabilito che:

LE PERSONE CON VALORE DELL'INDICATORE ICEF **MAGGIORE DI 0,2000** SONO **ESCLUSE**

(ad eccezione dei minori in età 15-18 anni che possono accedere alle cure secondarie corrispondendo la tariffa piena stabilita nel Nomenclatore);

LE PERSONE CON VALORE DELL'INDICATORE ICEF **MINORE O UGUALE A 0,0950** ACCEDONO A TITOLO **COMPLETAMENTE GRATUITO**;

LE PERSONE CON VALORE DELL'INDICATORE ICEF **COMPRESO TRA 0,0950 E 0,2000** ACCEDONO **COMPARTICIPANDO ALLA SPESA**.


I soggetti titolari di ICEF acquisiti in anagrafe sanitaria nel periodo 2010-2016³⁷ risultano essere **127.830** e, di questi, 80.261 hanno un valore dell'indicatore ICEF fino a 0,20 e costituiscono i potenziali beneficiari dell'assistenza odontoiatrica.

Degli **80.261 potenziali beneficiari** dell'assistenza odontoiatrica:

36 Le modalità di calcolo sono descritte nell'Allegato 2, alla APPENDICE 2 al presente documento.

37 Domande presentate, ai Centri di Assistenza Fiscale, dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2017.

- **22.927** hanno un indicatore ICEF **INFERIORE O UGUALE A 0,0950** (quindi, accesso a titolo completamente gratuito);
- **57.334** hanno un indicatore ICEF **COMPRESO TRA 0,0950 E 0,2000** (quindi, accesso con compartecipazione).



L'andamento, nel periodo 2009/2016, delle domande di accesso con ICEF è rappresentato nella Tavola che segue.

Anno	Periodo	SOGGETTI	DOMANDE	SOGGETTI USCITI	DOMANDE USCITE
2010	luglio 2010 - giugno 2011	38.608	11.731	6.640	2.716
2011	luglio 2011 - giugno 2012	45.763	13.663	7.658	3.059
2012	luglio 2012 - giugno 2013	51.302	15.696	8.531	3.535
2013	luglio 2013 - giugno 2014	57.520	17.453	10.395	4.093
2014	luglio 2014 - giugno 2015	60.533	18.386	12.402	4.856
2015	luglio 2015 - giugno 2016	62.962	19.101	16.652	6.446
2016	luglio 2016 - giugno 2017	65.552	19.759	65.552	19.759
TOTALI		382.240	115.789	127.830	44.464

Anno : anno di attivazione del modulo ICEF basato sui redditi dell'anno precedente. Esempio: "anno = 2012" significa domande presentate a partire da luglio 2012 sulla base dei redditi 2011

Periodo : intervallo temporale in cui sono state presentate le domande (anno fiscale)

SOGGETTI : numero dei soggetti, depurato da chi ha dichiarato di non avere la residenza triennale

DOMANDE : numero delle domande regolarmente presentate

SOGGETTI USCITI : numero dei soggetti, depurato da chi ha dichiarato di non avere la residenza triennale, che non hanno presentato domanda negli anni successivi

DOMANDE USCITE : numero delle domande regolarmente presentate non ripresentate negli anni successivi

Alle persone in condizione di vulnerabilità sociale – persone appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale (comprese le persone in età ≥ 65anni) e donne in gravidanza – sono state assicurate, nel periodo 2010-2016, le prestazioni descritte, per tipologia, nella Tavola seguente.

Prestazioni odontoiatriche erogate a persone in condizione di vulnerabilità sociale <small>PERSONE (ANZIANI COMPRESI) APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI A BASSA CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE (ICEF<=0,20) E DONNE IN GRAVIDANZA</small> Assistenza DIRETTA, per Anno (2009-2016)							
ANNO	Strutture Azienda sanitaria			Studi odontoiatrici privati Convenzionati			TOTALE generale prestazioni a persone in condizione di vulnerabilità sociale
	Prestazioni totali	(di cui) a persone i in condizione di vulnerabilità sociale	%	Prestazioni totali	(di cui) a persone i in condizione di vulnerabilità sociale	%	
2009	75.136			17.599	11.177	63,5	
2010	77.391			70.599	43.825	62,32	
2011	72.325			56.304	35.780	63,5	
2012	74.694		44	67.802	41.016	60,5	
2013	71.984		44	73.542	43.584	59,3	
2014	76.402		45	69.673	39.851	57,2	
2015	75.436		52	71.533	39.637	55,4	
2016	72.583	40.798	56,2	66.718	34.639	51,9	
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili						

Per sintetizzare il **grado di conseguimento dell'obiettivo specifico N° 2** in termini di **tutela odontoiatrica delle persone in condizioni di vulnerabilità**, si rileva – sulla base degli **andamenti delle variabili principali** che hanno connotato, in vigenza della legge provinciale n. 22 del 2007 (**periodo 2010-2017**), l'assistenza odontoiatrica a favore dei SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ (sanitaria, sociale) – che:

- le prestazioni a favore di persone in condizione di **vulnerabilità sanitaria** hanno fatto registrare un **importante incremento** anche in ragione della **più vasta platea di destinatari potenziali** individuati dalla legge provinciale e specificata nelle Direttive annuali (disabili psichici e psicofisici, persone con patologie generali gravi e con patologie specifiche, persone ad elevato rischio infettivo);
- le prestazioni a favore delle **persone appartenenti a nuclei familiari con indicatore ICEF <0,20** hanno costituito **oltre la metà del totale complessivo delle prestazioni odontoiatriche erogate ogni anno.**

Obiettivo specifico N° 3**ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA ALLA POPOLAZIONE GENERALE**

Con riferimento alla GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE, la **Giunta provinciale ha specificato**, nelle Direttive annuali di attuazione della legge provinciale n. 22/2007, gli **AMBITI DI TUTELA** come rappresentati nella seguente figura.

TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA A FAVORE DELLA POPOLAZIONE GENERALE																																					
Chirurgia orale																																					
DESTINATARI	Tutta la popolazione residente sul territorio provinciale ed iscritta al Servizio sanitario provinciale.																																				
OGGETTO DELLA ATTIVITÀ	<p>Visita odontoiatrica per patologie orali.</p> <p>Visita odontoiatrica per patologie della ATM.</p> <p>Visita specialistica di consulenza odontoiatrica.</p> <p>Visita specialistica propedeutica a prestazioni di <u>chirurgia orale di particolare complessità</u>, effettuate in regime ambulatoriale e/o di day surgery, che rispondono a <u>specifico grave quadro clinico</u>.</p> <p>Prestazioni di chirurgia orale:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr><td>23.01</td><td>ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE DECIDUO</td></tr> <tr><td>23.09</td><td>ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE</td></tr> <tr><td>23.11</td><td>ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE</td></tr> <tr><td>23.19.1</td><td>ESTRAZIONE DI ELEMENTO DENTARIO IN INCLUSIONE OSSEA PARZ.</td></tr> <tr><td>23.19.2</td><td>ESTRAZIONE DI ELEMENTO DENTARIO SOVRANUMERARIO IN INCLUSIONE OSSEA TOTALE - GERMECTOMIA</td></tr> <tr><td>23.19.3</td><td>ESPOSIZIONE CHIRURGICA DI DENTE INCLUSO A SCOPO ORTOD.</td></tr> <tr><td>76.2</td><td>EXERESI NEOFORMAZIONE CISTICA ODONTOGENA DEI MASCELLARI</td></tr> <tr><td>24.4</td><td>EXERESI LESIONE ODONTOGENA DELLA MANDIBOLA</td></tr> <tr><td>23.73</td><td>APICECTOMIA CON OTTURAZIONE RETROGRADA</td></tr> <tr><td>24.4</td><td>EXERESI LESIONE ODONTOGENA DELLA MANDIBOLA</td></tr> <tr><td>24.31</td><td>EXERESI NEOFORMAZIONE GENGIVALE</td></tr> <tr><td>24.39.2</td><td>INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO</td></tr> <tr><td>26.0</td><td>ASPORTAZIONE DI CALCOLI DEL DOTTO SALIVARE</td></tr> <tr><td>27.49.1</td><td>ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONI DEL CAVO ORALE</td></tr> <tr><td>25.02</td><td>BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE</td></tr> <tr><td>26.11</td><td>AGOBIOPSIA DOTTO SALIVARE</td></tr> <tr><td>27.21</td><td>BIOPSIA DEL PALATO OSSEO</td></tr> <tr><td>24.11</td><td>BIOPSIA DELLA GENGIVA</td></tr> </tbody> </table> <p>Limitazione: su prescrizione del medico di base o del medico specialista, per</p>	23.01	ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE DECIDUO	23.09	ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE	23.11	ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE	23.19.1	ESTRAZIONE DI ELEMENTO DENTARIO IN INCLUSIONE OSSEA PARZ.	23.19.2	ESTRAZIONE DI ELEMENTO DENTARIO SOVRANUMERARIO IN INCLUSIONE OSSEA TOTALE - GERMECTOMIA	23.19.3	ESPOSIZIONE CHIRURGICA DI DENTE INCLUSO A SCOPO ORTOD.	76.2	EXERESI NEOFORMAZIONE CISTICA ODONTOGENA DEI MASCELLARI	24.4	EXERESI LESIONE ODONTOGENA DELLA MANDIBOLA	23.73	APICECTOMIA CON OTTURAZIONE RETROGRADA	24.4	EXERESI LESIONE ODONTOGENA DELLA MANDIBOLA	24.31	EXERESI NEOFORMAZIONE GENGIVALE	24.39.2	INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO	26.0	ASPORTAZIONE DI CALCOLI DEL DOTTO SALIVARE	27.49.1	ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONI DEL CAVO ORALE	25.02	BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE	26.11	AGOBIOPSIA DOTTO SALIVARE	27.21	BIOPSIA DEL PALATO OSSEO	24.11	BIOPSIA DELLA GENGIVA
23.01	ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE DECIDUO																																				
23.09	ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE																																				
23.11	ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE																																				
23.19.1	ESTRAZIONE DI ELEMENTO DENTARIO IN INCLUSIONE OSSEA PARZ.																																				
23.19.2	ESTRAZIONE DI ELEMENTO DENTARIO SOVRANUMERARIO IN INCLUSIONE OSSEA TOTALE - GERMECTOMIA																																				
23.19.3	ESPOSIZIONE CHIRURGICA DI DENTE INCLUSO A SCOPO ORTOD.																																				
76.2	EXERESI NEOFORMAZIONE CISTICA ODONTOGENA DEI MASCELLARI																																				
24.4	EXERESI LESIONE ODONTOGENA DELLA MANDIBOLA																																				
23.73	APICECTOMIA CON OTTURAZIONE RETROGRADA																																				
24.4	EXERESI LESIONE ODONTOGENA DELLA MANDIBOLA																																				
24.31	EXERESI NEOFORMAZIONE GENGIVALE																																				
24.39.2	INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO																																				
26.0	ASPORTAZIONE DI CALCOLI DEL DOTTO SALIVARE																																				
27.49.1	ASPORTAZIONE NEOFORMAZIONI DEL CAVO ORALE																																				
25.02	BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE																																				
26.11	AGOBIOPSIA DOTTO SALIVARE																																				
27.21	BIOPSIA DEL PALATO OSSEO																																				
24.11	BIOPSIA DELLA GENGIVA																																				

	le necessarie attività di monitoraggio preliminare e successivo del paziente e per la presenza di rischi conseguenti al medesimo intervento	<table border="1"> <tr><td>27.23</td><td>BIOPSIA DEL LABBRO</td></tr> <tr><td>27.24</td><td>BIOPSIA DELLA BOCCA, STRUTTURA NON SPECIFICATA</td></tr> <tr><td>76.01</td><td>SEQUESTRECTOMIA DI OSSO FACCIALE</td></tr> <tr><td>25.92</td><td>FRENULECTOMIA LINGUALE</td></tr> <tr><td>25.92</td><td>FRENULOTOMIA LINGUALE</td></tr> <tr><td>27.41</td><td>FRENULECTOMIA LABIALE</td></tr> <tr><td>27.91</td><td>FRENULOTOMIA LABIALE</td></tr> <tr><td>22.71.1</td><td>CHIUSURA DI COMUNICAZIONE ORO-ANTRALE</td></tr> <tr><td>24.39.2</td><td>APPROFONDIMENTO DI FORNICE</td></tr> <tr><td>24.39.3</td><td>ALLUNGAMENTI DI CORONA CLINICA</td></tr> <tr><td>24.39.4</td><td>TUBERECTOMIE</td></tr> <tr><td>24.00.1</td><td>INTERVENTI DI CHIRURGIA PARADONTALE AVANZATA</td></tr> <tr><td>24.00.8</td><td>CHIRURGIA MUCO GENGIVALE (DIFETTO DENTE SINGOLO)</td></tr> <tr><td>24.00.2</td><td>CHIRURGIA MUCO GENGIVALE (DIFETTI MULTIPLI)</td></tr> <tr><td>24.00.3</td><td>CHIRURGIA MUCOGENGIVALE + INNESTO EPITELIO-CONNETTIVALE (DIFETTO DENTE SINGOLO)</td></tr> <tr><td>24.00.4</td><td>CHIRURGIA MUCOGENGIVALE + INNESTO EPITELIO-CONNETTIVALE (DIFETTI MULTIPLI)</td></tr> <tr><td>24.00.5</td><td>CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA</td></tr> <tr><td>24.00.6</td><td>CHIRURGIA OSSEA RIGENERATIVA</td></tr> <tr><td>24.00.7</td><td>RIGENERAZIONE TISSUTALE MEDIANTE MEMBRANA</td></tr> <tr><td>23.6</td><td>IMPIANTO OSTEOINTEGRATO</td></tr> </table>	27.23	BIOPSIA DEL LABBRO	27.24	BIOPSIA DELLA BOCCA, STRUTTURA NON SPECIFICATA	76.01	SEQUESTRECTOMIA DI OSSO FACCIALE	25.92	FRENULECTOMIA LINGUALE	25.92	FRENULOTOMIA LINGUALE	27.41	FRENULECTOMIA LABIALE	27.91	FRENULOTOMIA LABIALE	22.71.1	CHIUSURA DI COMUNICAZIONE ORO-ANTRALE	24.39.2	APPROFONDIMENTO DI FORNICE	24.39.3	ALLUNGAMENTI DI CORONA CLINICA	24.39.4	TUBERECTOMIE	24.00.1	INTERVENTI DI CHIRURGIA PARADONTALE AVANZATA	24.00.8	CHIRURGIA MUCO GENGIVALE (DIFETTO DENTE SINGOLO)	24.00.2	CHIRURGIA MUCO GENGIVALE (DIFETTI MULTIPLI)	24.00.3	CHIRURGIA MUCOGENGIVALE + INNESTO EPITELIO-CONNETTIVALE (DIFETTO DENTE SINGOLO)	24.00.4	CHIRURGIA MUCOGENGIVALE + INNESTO EPITELIO-CONNETTIVALE (DIFETTI MULTIPLI)	24.00.5	CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA	24.00.6	CHIRURGIA OSSEA RIGENERATIVA	24.00.7	RIGENERAZIONE TISSUTALE MEDIANTE MEMBRANA	23.6	IMPIANTO OSTEOINTEGRATO
27.23	BIOPSIA DEL LABBRO																																									
27.24	BIOPSIA DELLA BOCCA, STRUTTURA NON SPECIFICATA																																									
76.01	SEQUESTRECTOMIA DI OSSO FACCIALE																																									
25.92	FRENULECTOMIA LINGUALE																																									
25.92	FRENULOTOMIA LINGUALE																																									
27.41	FRENULECTOMIA LABIALE																																									
27.91	FRENULOTOMIA LABIALE																																									
22.71.1	CHIUSURA DI COMUNICAZIONE ORO-ANTRALE																																									
24.39.2	APPROFONDIMENTO DI FORNICE																																									
24.39.3	ALLUNGAMENTI DI CORONA CLINICA																																									
24.39.4	TUBERECTOMIE																																									
24.00.1	INTERVENTI DI CHIRURGIA PARADONTALE AVANZATA																																									
24.00.8	CHIRURGIA MUCO GENGIVALE (DIFETTO DENTE SINGOLO)																																									
24.00.2	CHIRURGIA MUCO GENGIVALE (DIFETTI MULTIPLI)																																									
24.00.3	CHIRURGIA MUCOGENGIVALE + INNESTO EPITELIO-CONNETTIVALE (DIFETTO DENTE SINGOLO)																																									
24.00.4	CHIRURGIA MUCOGENGIVALE + INNESTO EPITELIO-CONNETTIVALE (DIFETTI MULTIPLI)																																									
24.00.5	CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA																																									
24.00.6	CHIRURGIA OSSEA RIGENERATIVA																																									
24.00.7	RIGENERAZIONE TISSUTALE MEDIANTE MEMBRANA																																									
23.6	IMPIANTO OSTEOINTEGRATO																																									
LIVELLO DI ASSISTENZA	Gli interventi compresi in quest'area costituiscono Livelli Aggiuntivi di Assistenza sanitaria e sono erogati – con compartecipazione alla spesa secondo il regime vigente – <u>a beneficio degli iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza stabilito dalla normativa provinciale</u>																																									
MODALITÀ DI ACCESSO	Su invio da parte del proprio medico di medicina generale o da parte del Medico specialista nel rispetto della limitazione prevista (grave quadro clinico, complessità prestazione e/o rischio).																																									
SEDE DI EROGAZIONE	Chirurgia orale (complessa) U.O. multizonale Chirurgia Maxillo Facciale e Odontostomatologia – Ospedale di Trento. U.O. multizonale Odontostomatologia – Ospedale Borgo Valsugana.																																									

Urgenze odontoiatriche							
DESTINATARI	Tutta la popolazione presente sul territorio provinciale.						
OGGETTO DELL'ATTIVITÀ	Prestazioni ritenute necessarie a risolvere i problemi acuti di seguito elencati: <table border="1"> <tr> <td>Pulpite</td> <td> Visita Rx (ove indicata) apertura della camera pulpare pulpotomia medicazione antalgica otturazione provvisoria terapia medica </td> </tr> <tr> <td>Paradentite acuta – necrosi endodontica</td> <td> Visita Rx (ove indicata) apertura della camera pulpare sondaggio canale otturazione provvisoria terapia analgesica e antibiotica </td> </tr> <tr> <td>Disodontiasi con pericoronite</td> <td> Visita incisione eventuale raccolta ascessuale terapia analgesica e antibiotica </td> </tr> </table>	Pulpite	Visita Rx (ove indicata) apertura della camera pulpare pulpotomia medicazione antalgica otturazione provvisoria terapia medica	Paradentite acuta – necrosi endodontica	Visita Rx (ove indicata) apertura della camera pulpare sondaggio canale otturazione provvisoria terapia analgesica e antibiotica	Disodontiasi con pericoronite	Visita incisione eventuale raccolta ascessuale terapia analgesica e antibiotica
Pulpite	Visita Rx (ove indicata) apertura della camera pulpare pulpotomia medicazione antalgica otturazione provvisoria terapia medica						
Paradentite acuta – necrosi endodontica	Visita Rx (ove indicata) apertura della camera pulpare sondaggio canale otturazione provvisoria terapia analgesica e antibiotica						
Disodontiasi con pericoronite	Visita incisione eventuale raccolta ascessuale terapia analgesica e antibiotica						

	Traumi dentari (denti permanenti)	Traumi dello smalto	Visita
		Traumi interessanti la dentina:	visita Rx (ove indicata) isolamento tubuli otturazione provvisoria terapia medica
		Traumi con esposizione pulpale:	visita Rx (ove indicata) incappucciamento diretto otturazione provvisoria terapia medica
		Traumi con esposizione pulpale:	visita Rx (ove indicata) apertura camera sondaggio canale otturazione provvisoria terapia medica
		Traumi con frattura della radice:	visita fissazione elemento dentario terapia medica
		Traumi con lussazione dentaria:	visita fissazione elemento dentario terapia medica
		Traumi con avulsione:	visita reimpianto immediato e fissazione terapia medica
	Traumi dentari (denti decidui)	Traumi dento alveolari	Visita terapia medica
	Impossibilità recupero elemento dentario	Visita estrazione terapia medica	
	Emorragie Dento alveolari	Visita toilette della sede tamponamento con emostatico sutura esami ematochimici terapia medica	
Alveolite	Visita toilette lavaggio antibiotico terapia medica		
Urgenze ortodontiche	Visita Eliminazione dell'evento traumatico		
LIVELLO DI ASSISTENZA	Gli interventi compresi in quest'area costituiscono Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria e sono erogati – a titolo gratuito – a beneficio di tutti i soggetti presenti sul territorio provinciale.		
MODALITÀ DI ACCESSO	Diretta, o su invio da parte del proprio medico di medicina generale.		
SEDE DI EROGAZIONE	Urgenze odontoiatriche Strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.		

Per perseguire l'obiettivo di assicurare le prestazioni di **assistenza odontoiatrica alla GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE** – in esecuzione delle indicazioni contenute nelle Direttive annuali della Giunta provinciale – **sono state realizzate le attività di seguito descritte.**

Le **strutture dell'azienda sanitaria** hanno assicurato l'erogazione delle **prestazioni odontoiatriche in regime di urgenza** nelle **quantità** rappresentate nella Tavola seguente.

Azienda sanitaria – Attività erogata in regime di URGENZA , per Anno (2009 / 2016)			
ANNO	Numero prestazioni		
	in URGENZA *	TOTALI	Incidenza sul totale
2009	16.456	75.136	21,9 %
2010	16.286	77.391	21,0 %
2011	19.209	72.325	26,5 %
2012	27.147	74.694	36,3 %
2013	21.740	71.984	30,2 %
2014	24.631	76.402	32,2 %
2015		75.436	
2016		72.583	
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili		

* Le prestazioni si riferiscono alle seguenti:
 - Visita
 - Estrazione di dente deciduo /permanente / radice
 - Altra radiografia dentaria
 - Terapia canalare in dente mono/pluriradicolato
 - Ricostruzione di dente mediante otturazione
 - Altro
 Mediamente nel periodo, il 55% delle prestazioni in urgenza è richiesto dalla fascia di età 18-65 anni.

Le prestazioni di “**chirurgia orale di particolare complessità**”, che rispondono a specifico grave quadro clinico, sono state erogate dall'Azienda sanitaria mediante **ricoveri in regime di day surgery**, come descritto nella Tavola che segue.

Azienda sanitaria – Attività erogata in regime di DEGENZA , per Anno (2010 / 2016)							
Ricoveri in Day Surgery *	ANNO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Numero DIMESSI							
U.O. Maxillofacciale – Ospedale S. Chiara di Trento ^	298	288	298	269	300	330	299
U.O. Chirurgia orale e Odontoiatria – Ospedale di Borgo Valsugana ^^	105	96	122	94	89	83	76
Totale	403	384	420	363	389	413	375

* I ricoveri si riferiscono ai seguenti DRG's
 187 – Estrazioni e Riparazioni dentali
 169 – Interventi sulla bocca senza complicanze
 185 – Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età>17 anni

^ La U.O. effettua inoltre una media di 90 interventi/anno relativi ad altri DRG's riconducibili a questa area.
 ^^ La U.O. effettua inoltre una media di 20 interventi/anno su pazienti disabili ricoverati presso le UU.OO. di Pediatria e di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Rovereto.

I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora disponibili

Per sintetizzare il **grado di conseguimento dell'obiettivo specifico N° 3** in termini di **tutela odontoiatrica della popolazione generale**, si rileva che, in vigore della legge provinciale n. 22 del 2007 (periodo 2009-2016), **le competenti strutture dell'azienda sanitaria hanno corrisposto** – secondo il fabbisogno espresso – alla erogazione delle **prestazioni in regime di urgenza** e delle **prestazioni di chirurgia orale di particolare complessità** previste a beneficio potenziale della generalità della popolazione.

In termini complessivi e generali si è rilevato che il sostegno pubblico disposto per l'accesso, *a titolo gratuito o con la compartecipazione su tariffe "agevolate"*, alle cure odontoiatriche previste dalla legge provinciale n. 22 del 2007 – nelle strutture dell'**Azienda provinciale per i servizi sanitari** (modalità DIRETTA PUBBLICA), in **studi/ambulatori privati convenzionati** col servizio sanitario provinciale (modalità DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA) e, in via residuale, in **studi/ambulatori privati NON convenzionati** col servizio sanitario provinciale (modalità INDIRETTA) – ha sicuramente costituito:

- un **significativo aiuto sul piano della salute individuale delle persone** destinatarie/beneficiarie **che avrebbero, altrimenti, dovuto sostenere maggiori costi per le cure o**, come rilevato in altre parti del nostro Paese, **avrebbero verosimilmente rinunciato o procrastinato le cure stesse, con un significativo pregiudizio complessivo del proprio stato di salute;**
- un **beneficio, seppure indiretto, per l'intera comunità trentina** determinando un effetto redistributivo della ricchezza – nel periodo che è tra l'altro coinciso con la crisi economico-finanziaria generalizzata – che ha consentito una **maggiore disponibilità verso altre forme di spesa** con un beneficio economico indotto su altre categorie e componenti della comunità locale.

Legge provinciale 27 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento.*

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

APPENDICE N. 1

ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN TRENTO NEL PERIODO 1990-2007

(ORGANIZZAZIONE, ATTIVITÀ, RISULTATI)

Nel **periodo 1990-2007**, l'attività odontoiatrica viene erogata nelle seguenti **modalità**:

- medicina specialistica **convenzionata interna**
- medicina specialistica **convenzionata esterna**
- **unità operative ospedaliere**
- **liberi professionisti aderenti alle disposizioni della legge provinciale n. 20 del 1991** recante "Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica e ortodontica".

Le **prestazioni erogate** sono le seguenti:

- di **urgenza** (trattamento della odontalgia e successiva cura dell'elemento dentario);
- di **odontoiatria conservativa** in favore di tutte le fasce di età;
- prevenzione, cura e riabilitazione protesica a favore dei **disabili psichici**;
- a favore di **anziani ospiti in casa di riposo** (nel Distretto di Trento);
- a favore di **portatori di patologie ad elevato rischio infettivo** (in alcuni Distretti sanitari);
- **ortodonzia a favore della fascia di età 4-14** (in alcuni Distretti sanitari);
- assistenza **protesica e ortodontica in forma indiretta, ai sensi della LP n. 20 del 1991**.

La situazione relativa alla **MEDICINA SPECIALISTICA CONVENZIONATA INTERNA** è rappresentata nella Tavola che segue.

MEDICINA SPECIALISTICA CONVENZIONATA INTERNA				
ANNO 1995				
DISTRETTO	Popolazione	N° Medici convenzionati (SUMAI) ^{^^}	N° ore settimanali	N° ore settimanali / 10.000 residenti
Val di Fiemme	17.669	1	16	9
Primiero	9.686	1 *	12	12,3
Bassa Valsugana	24.770	4	31	12,5
Alta Valsugana	42.434	11	104	24,5
Trento	153.581	10	156,50	10,1
Valle di Non	35.676	3	27	7,5
Valle di sole	14.623	1	8	5,4
Giudicarie e Rendena	34.394	0	0	0
Alto Garda e Ledro	39.702	4	100	25,1
Vallagarina	78.282	8	119	15,2
Valle di Fassa	8.793	1	4	4,5
TOTALE	459.610	32 **	577,5	12,5 ***

* Medico proveniente da USL di Feltre.
 ** Alcuni medici operano in più Distretti sanitari.
 *** Ore totali / popolazione totale PAT. **La distribuzione delle ore/settimana*10.000 residenti risulta molto variabile tra i Distretti.**

^{^^} Questi medici erogano tutte le prestazioni, ad esclusione di quelle per disabili psichici e di quelle prevista dalla LP n. 20 del 1991.

In ordine alla MEDICINA SPECIALISTICA CONVENZIONATA ESTERNA per la branca di **odontostomatologia**, è presente 1 solo Studio convenzionato – nel Distretto di Trento (comune di Mezzocorona) con rapporto di convenzione instaurato dal 1988 – che esegue prestazioni di odontoiatria conservativa ed estrazioni dentarie, a favore di tutte le fasce di età, previa richiesta/proposta del medico di medicina generale e preventiva autorizzazione del Distretto sanitario di riferimento.

UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE

Presso l'**Ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsugana** è attiva una *Unità operativa di Odontostomatologia per disabili psichici, con funzione multizonale (senza posti letto)* e dotata di una équipe di 5 medici compreso il primario, che svolge le seguenti attività:

- prevenzione primaria, nelle scuole materne, elementari e medie site nell'ambito territoriale del Distretto Bassa Valsugana;
- ambulatoriale – per urgenze odontoiatriche, visite e consulenze specialistiche – per la popolazione del Distretto (20 ore /settimanali);
- ambulatoriale presso il Distretto Alta Valsugana (3 ore /settimanali);
- servizio multizonale in équipe (medico odontoiatra, infermiera professionale, igienista dentale) in ambulatori appositamente attrezzati presso le diverse sedi delle strutture per disabili dislocate sul territorio provinciale e utilizzando, quando possibile, i poliambulatori dei Distretti sanitari; il disabile non collaborante viene indirizzato al servizio di anestesia generale e trattato in regime di day-hospital nei presidi ospedalieri di Borgo Valsugana e di Rovereto.

Presso l'**Ospedale S. Chiara di Trento** è attiva una *Unità operativa di Chirurgia maxillo-facciale*, dotata di una équipe di 7 medici compreso il primario, che – oltre alle attività di chirurgia maxillo-facciale – eroga le seguenti prestazioni specialistiche odontoiatriche:

- pronto soccorso odontoiatrico (per urgenze odontostomatologiche, traumi dentari,..) con reperibilità notturna e festiva;
- estrazioni dentarie per pazienti a rischio (cardiopatici, nefropatici, coagulopatici, alto rischio infettivo,..);
- estrazioni in anestesia generale per pazienti non collaboranti (bambini, adulti, disabili psico-fisici);
- consulenza odontoiatrica per pazienti affetti da diabete mellito giovanile;
- consulenza per la concessione dei contributi previsti per le prestazioni della LP n. 20 del 1991.

Dall'analisi dei report sui raggruppamenti omogenei di diagnosi (DRG) emerge che i 3 DRG relativi alle malattie dei denti e del cavo orale rappresentano il 65% del case-mix trattato da questa unità operativa.

UNITÀ OPERATIVA DI CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE - DRG			
ANNO 1995			
DRG	Raggruppamento omogeneo di diagnosi	N° di casi	%
185 e 186	Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione	191	13,2
187	Estrazioni e riparazioni dentali	747	51,7
Totale		938	64,9

Il volume complessivo delle prestazioni odontoiatriche erogate dalle strutture dell'Azienda sanitaria, suddiviso per Distretto, è rappresentato nella Tavola seguente.

AZIENDA SANITARIA – ATTIVITÀ ODONTOIATRICA – PRESTAZIONI per SEDE di erogazione		
DISTRETTO	ANNO 1995	
	Visite	Prestazioni *
Val di Fiemme	220	453
Primiero	691	1.378
Bassa Valsugana	2.915 [^]	4.665 [^]
Alta Valsugana	1.736	17.455
Trento	5.664	n.d.
Valle di Non	n.d.	n.d.
Valle di sole	209	817
Giudicarie e Rendena	0	0
Alto Garda e Ledro	1.477	6.455
Vallagarina	1.470	15.113
Valle di Fassa	141	360
TOTALE	14.523	46.696
TOTALE complessivo		61.219
[^] Attività dei medici convenzionati interni (SUMAI); esclusa l'attività della Unità operativa di Odontostomatologia per disabili dell'Ospedale di Borgo * Non è disponibile la descrizione della tipologia delle singole prestazioni.		
Il servizio pubblico offre una risposta parziale ed insufficiente rispetto ai bisogni dell'utenza: <ul style="list-style-type: none"> • solamente il 5/6% della popolazione residente si rivolge ai medici convenzionati interni; • i tempi di attesa per accedere alle prestazioni odontoiatriche sono, di norma, di 4/6 mesi; • si opera in assenza di linee guida e protocolli operativi e senza verifica di qualità delle prestazioni rese agli utenti. 		

In merito alla PREVENZIONE ODONTOIATRICA primaria e secondaria, si rileva una **situazione di forte disomogeneità**, con Distretti che attuano programmi specifici (di educazione alla salute e all'igiene, fluoroprofilassi) e che dedicano un congruo numero di ore di attività specialistica odontoiATRICA alle cure dentarie in età evolutiva (fascia 4-14anni)³⁸, ed altri Distretti in cui tali attività non vengono effettuate e sono effettuate solo parzialmente, determinando un forte disparità nella presa in carico degli utenti in età evolutiva.

La legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 – *“Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiATRICA protesica e ortodontica”*³⁹ – ha stabilito che, nell'ambito delle **prestazioni socio-assistenziali di carattere economico**, la Provincia autonoma di Trento effettua a proprio carico specifici interventi – a favore di particolari categorie di soggetti

38 Circa 49.000 persone = 10% della popolazione trentina.

39 Approvata dal Consiglio provinciale il 23 luglio 1991, a seguito della unificazione dei seguenti due disegni di legge provinciale: Disegno di legge 30 marzo 1989, n. 23, d'iniziativa del consigliere Paolo Tonelli (D.P.), concernente *“Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiATRICA”*; Disegno di legge 10 agosto 1989, n. 45, d'iniziativa del consigliere Franco Tretter (P.A.T.T.), concernente *“Norme per l'assistenza odontoiATRICA”*.

residenti nel territorio provinciale e il cui reddito⁴⁰, riferito al nucleo familiare, non ecceda i limiti stabiliti in legge e rivalutabili annualmente – finalizzati a **sostenere la spesa privata** assunta per prestazioni odontoiatriche mediante la **concessione di un contributo**, in misura pari all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l'applicazione di **protesi dentarie mobili, anche parziali**, a favore di **soggetti di età superiore a 60 anni** e per l'effettuazione di **cure ortodontiche**, a favore di **soggetti di età compresa tra i 6 ed i 16 anni**.

Per attuare la **disciplina** recata dalla legge provinciale n. 20 del 1991, **la Giunta provinciale ha approvato** – con la deliberazione n. 3996 del 30 marzo 1992 – le **prime direttive**⁴¹ per l'applicazione della legge provinciale che hanno:

- **individuato**, in maniera articolata e puntuale, **criteri, modalità e procedure** per l'attribuzione, agli aventi diritto, dei singoli benefici previsti dalla legge provinciale e **per la concessione ed erogazione del contributo**;
- **fornito indicazioni** ai Comprensori per la gestione degli interventi e alle Unità Sanitarie Locali per l'effettuazione degli accertamenti e delle **convalide di tipo sanitario**⁴²;
- **disciplinato** gli aspetti concernenti l'**accertamento della situazione economica dei richiedenti** (con riferimento a quanto stabilito dalla legge provinciale ed alle ulteriori indicazioni di competenza della Giunta provinciale), le **modalità di erogazione**⁴³ delle prestazioni nonché la possibilità, da parte del richiedente, di delegare il professionista alla riscossione del contributo spettante;
- **individuato le tariffe uniformi concordate**⁴⁴ sulla base delle quali è determinata la misura del contributo.

40 I **limiti di reddito familiare** sono stabiliti con riferimento al numero dei componenti il nucleo; le entrate del richiedente sono considerate al 100%, mentre le entrate degli altri componenti al 70%; per le entrate da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, da impresa e da capitale si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF diminuito dell'imposta netta, mentre per le entrate da coltivazione dei terreni e dall'allevamento si considerano il volume di affari risultante dalla dichiarazione dell'Iva al netto delle spese per la produzione; ai fini della valutazione della situazione economica del nucleo familiare sono considerate le spese per l'abitazione; è prevista una detrazione per ogni componente che non ha avuto reddito.

41 La predisposizione delle **Direttive** per l'individuare le **modalità tecniche ed organizzative per l'erogazione delle prestazioni** ha implicato l'**acquisizione** delle previste **intese** (Ordine dei medici; associazioni maggiormente rappresentative dei medici specialisti e degli odontoiatri che operano in attività libero-professionale).

42 La **concessione** dei contributi è subordinata all'**autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria** (già Unità Sanitaria Locale):

- nel caso di **protesi dentarie** la verifica dei presupposti tecnico-funzionali è effettuata ad un medico specialista del **Distretto sanitario di residenza** del richiedente ovvero da altro Distretto sanitario d'intesa con quello di residenza qualora non disponga dello specialista;
- nel caso di **cure ortodontiche** la verifica della sussistenza dei presupposti di ordine sanitario-funzionale e della congruità del piano di lavoro è effettuata dal Distretto sanitario della Valle dell'Adige che vi provvede attraverso l'**Unità operativa maxillo-facciale presso il presidio ospedaliero S. Chiara** di Trento.

L'**erogazione** dei contributi è invece subordinata:

- nel caso di **protesi dentarie**, all'effettuazione del **riscontro da parte del medico specialista di rispondenza, sotto il profilo funzionale e qualitativo**, dell'apparecchio protesico fornito, che si intende operato con esito positivo qualora da attestazione rilasciata dal professionista risulti corrispondenza tra elementi protesici autorizzati ed applicati, nonché risulti parimenti espresso il **gradimento del soggetto interessato** in ordine alla prestazione ottenuta;
- nel caso di **cure ortodontiche**, all'effettuazione del **riscontro di rispondenza, sotto il profilo funzionale e qualitativo, della cura ortodontica**, che si intende operato con esito positivo qualora da attestazione rilasciata dal professionista risulti completata la cura stessa, secondo la proposta ed il piano di lavoro autorizzati, e contemporaneamente risulti espresso il **gradimento del soggetto interessato** in ordine alla prestazione effettuata.

Le **verifiche ed i riscontri di rispondenza** sono eseguiti di **norma su base documentale**, senza accertamenti diretti nei confronti del soggetto interessato. Il sanitario del Distretto competente può procedere peraltro a diretti accertamenti nei confronti dell'interessato, espressamente chiamato in tal caso a visita individuale, qualora la documentazione risulti insufficiente ovvero risultino controindicazioni di ordine tecnico-sanitario nonché su richiesta dell'Ente gestore in sede di riscontro di rispondenza, qualora all'atto della corresponsione del contributo non trovi rispondenza tra prestazioni autorizzate e quanto fatturato dallo specialista, oppure su richiesta dell'utente, che si dichiara insoddisfatto della prestazione; in caso di non gradimento del paziente, il Distretto sanitario informa il professionista, il quale può richiedere ed avere un confronto col medico pubblico.

43 In seguito alla comunicazione da parte dell'Ente gestore del rilascio della autorizzazione da parte del Distretto sanitario competente, l'**assistito può rivolgersi ad un qualsiasi professionista abilitato all'esercizio dell'attività odontoiatrica ai sensi delle norme vigenti** (medico specialista in odontoiatria, odontoiatra oppure altro professionista equiparato ai sensi della L. 409/85), al fine di usufruire delle prestazioni protesiche ed ortodontiche come autorizzate. Ai sensi dell'articolo 5 della L.P. 20/91, è **reso pubblico** dai Distretti sanitari l'**elenco dei professionisti che si impegnano ad osservare le tariffe uniformi concordate ed approvate** dalla Giunta provinciale, fatta **salva la libertà del soggetto di recarsi presso professionisti non compresi nell'elenco**, fermo restando che, in ogni caso, la misura del contributo da erogare rimane conforme a quella prevista.

A fronte della prestazione autorizzata ed effettuata, l'assistito provvede alla corresponsione del dovuto nei confronti del professionista, il quale rilascia la relativa fattura. Al fine di ottenere la corresponsione del contributo, l'assistito deve presentare all'Ente gestore la documentazione di spesa (fattura saldata), dalla quale risultino specificamente le **prestazioni rese** dal professionista e gli **importi erogati** per le stesse. La fattura, firmata dal medico, deve essere controfirmata dall'assistito per **accettazione, da intendersi quale espressione di gradimento** in ordine alle prestazioni eseguite.

Le **prestazioni di natura specialistica e medico-legale** eventualmente erogate sono soggette alla vigente disciplina della compartecipazione alla spesa sanitaria (l'assistito verserà l'importo previsto a titolo di ticket sulla visita specialistica), fatte salve eventuali esenzioni di carattere personale previste per legge.

44 Con l'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Trento, ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale, ed ai fini della determinazione della spesa ammissibile.

La Giunta provinciale ha inoltre provveduto:

- con la deliberazione n. 16953 del 19 novembre 1993, a **rivalutare i limiti di reddito** e ad **aggiornare** – con un aumento del 17%⁴⁵ – **le tariffe uniformi**⁴⁶, a far data **dal 1° gennaio 1994**, nei seguenti importi:

<i>Protesi dentarie mobili</i>	in £
Protesi dentarie mobili superiore e inferiore totali in resina	2.350.000
Protesi dentaria mobile superiore totale in resina	1.400.000
Protesi dentaria scheletrata mobile parziale in cromo cobalto, massimo 6 elementi	930.000
<i>Cure ortodontiche</i>	in £
Per il primo anno di cura (comprensiva anche della diagnosi iniziale):	
con apparecchiature mobili o funzionali	2.450.000
con apparecchiature fisse o miste	2.800.000
Per gli anni successivi al primo:	
con apparecchiature mobili o funzionali	2.000.000
con apparecchiature fisse o miste	2.350.000

- con la deliberazione n. 8027 del 30 dicembre 1999, a **rivalutare nuovamente i limiti di reddito** per l'accesso agli interventi previsti dalla legge provinciale 20 del 1991, applicando **dal 1° gennaio 2000** un **aumento complessivo dei limiti di reddito pari al 14,23%**⁴⁷;
- con la deliberazione n. 3471 di data 21 dicembre 2001, **ad adeguare nuovamente** le disposizioni per la concessione e l'erogazione dei contributi, da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, (Comprensori e Comuni di Trento e di Rovereto), per **aggiornare i limiti di reddito**⁴⁸, **disporre la conversione in Euro** dei limiti di reddito e delle tariffe uniformi, in relazione all'entrata in vigore della **nuova valuta** dal 1° gennaio 2002, e per **determinare le tariffe uniformi**, a valere **dal 1° gennaio 2002**⁴⁹, nelle seguenti:

<i>Protesi dentarie mobili</i>	in €
Protesi dentarie mobili superiore e inferiore totali in resina	1.214,00
Protesi dentaria mobile superiore totale in resina	724,00
Protesi dentaria scheletrata mobile parziale in cromo cobalto, massimo 6 elementi	481,00
Il contributo concesso per l'applicazione di protesi dentaria è rinnovabile soltanto qualora si verificano rilevanti modificazioni anatomiche che rendono inefficace la prestazione protesica precedentemente ammessa a contributo.	
<i>Cure ortodontiche</i>	in €
Per il primo anno di cura (comprensiva anche della diagnosi iniziale):	
con apparecchiature mobili o funzionali	1.266,00
con apparecchiature fisse o miste	1.447,00

45 Tasso di inflazione *effettivo* medio annuo del triennio 1991-1993 (= 6,4% nel 1991 + 5,4% nel 1992 + 4,3% nel 1993).

46 La **limitata adesione alle tariffe** uniformi sarebbe dovuta, **secondo i professionisti**, alla **scarsa remuneratività** delle medesime tariffe, in particolare quelle relative alla protesi: i professionisti che, al 2004, hanno aderito alle tariffe uniformi, sottoscrivendo un **formale atto di adesione** e che hanno dato la disponibilità a ricevere, su delega dell'interessato, il contributo concesso è stato molto limitato e pari, a **57**, mentre coloro che si sono resi disponibili a ricevere direttamente il contributo sono stati solamente 29.

47 Tasso di inflazione *programmato* relativo agli anni dal 1994 al 2000 (= 3,5% nel 1994, 2,5% nel 1995, 3,5% nel 1996, 1,7% nel 1997, 1,8% nel 1998, 1,3% nel 1999 e 1,2% nel 2000).

48 Applicando il tasso programmato di inflazione per gli anni 2001 (1,7%) e 2002 (1,7%).

49 Rimaste poi invariate.

Per gli anni successivi al primo:	
con apparecchiature mobili o funzionali	1.033,00
con apparecchiature fisse o miste	1.214,00

Nel caso di cura ortodontica di durata superiore a 2 anni, è prevista la concessione di un acconto pari al 50% del contributo spettante: il soggetto interessato (o l'esercente la patria potestà in caso di minore età) inoltra formale richiesta all'Ente gestore, richiamando l'autorizzazione avuta e documentando la richiesta stessa con l'attestazione del professionista che fornisce la cura ortodontica la quale certifichi che il piano di lavoro previsto ed autorizzato è stato realizzato nella misura di almeno il 60%. L'attestazione del professionista è trasmessa dall'Ente gestore al competente Distretto sanitario per la convalida e restituita da quest'ultimo all'Ente gestore. In sede di convalida è fatta salva la facoltà del Distretto sanitario di procedere a controlli diretti nei confronti del soggetto interessato.
Il contributo concesso per l'effettuazione di cure ortodontiche, non è rinnovabile.

Sul piano sostanziale, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge provinciale n. 20 del 1991 si è concretizzato nella realizzazione degli interventi programmati e previsti dalla Giunta provinciale nel periodo di vigenza.

Nel merito va segnalato che **dopo i primi anni di applicazione** della legge provinciale n. 20 del 1991 si è evidenziata **una netta prevalenza delle cure ortodontiche** rispetto all'applicazione di protesi dentarie mobili e anche la spesa complessiva è stata largamente determinata dai contributi per cure ortodontiche. Inoltre, sempre con riferimento alle **cure ortodontiche**, si è osservato che **la durata delle cure si prolunga, in molti casi, oltre il termine stabilito nel piano di lavoro iniziale**, con effetti sulla spesa che non sono quindi prevedibili.

Per quanto riguarda gli **interventi a favore delle persone ultrasessantenni**, la disciplina è risultata, in concreto, inadeguata risultando, infatti, sempre minore il numero delle persone che necessitano dell'applicazione di protesi mobili, a fronte dell'aumentato bisogno espresso di un intervento per sostenere l'applicazione di protesi fisse.

In termini più generali, si è ancora evidenziato che:

- l'**autorizzazione** del piano di lavoro, e il seguente **riscontro di rispondenza**, effettuate solo su base documentale **non risultano efficaci**: infatti, non risultando che l'esercizio dell'attività di autorizzazione abbia promosso interventi volti a modificare o integrare il piano di lavoro presentato dal professionista, si può ritenere che, di fatto, questa costituisca una mera presa d'atto del piano di lavoro proposto dal professionista;
- **gli Enti gestori** (comprensori e comuni di Trento e di Rovereto) si trovano nella posizione di dover provvedere alla concessione e all'erogazione dei contributi e alle connesse attività amministrative, sulla base di valutazioni poste in capo all'Azienda sanitaria: i medesimi Enti hanno **proposto**, pertanto, **che gli interventi** previsti dalla legge provinciale n. 20 del 1991 **siano portati nell'ambito delle prestazioni rese dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari**, individuando, attraverso idonee misure, altre modalità d'intervento a favore delle fasce deboli.

La rappresentazione – in termini tipologici, quantitativi e di spesa – relativa all'attuazione della legge provinciale n. 20 del 1991, nel periodo 1993-2002, è descritta nella Tavola seguente.

Legge provinciale n. 20 del 1991 – Numero CONTRIBUTI CONCESSI e relativa SPESA * – Anni 1993 / 2002					
Anno	Cure ortodontiche		Protesi mobili		Spesa Totale
	Numero	Spesa	Numero	Spesa	
1993	342	£ 1.234.065.666	414	£ 474.357.531	£ 1.708.423.197
1994	482	£ 2.052.324.027	503	£ 560.284.235	£ 2.612.608.262

1995	566	£ 2.586.233.476	410	£ 654.803.600	£ 3.241.037.076
1996	638	£ 3.061.565.537	399	£ 504.928.950	£ 3.566.494.487
1997	667	£ 2.777.664.085	290	£ 388.205.360	£ 3.165.869.445
1998	691	£ 3.101.356.870	248	£ 352.724.080	£ 3.454.080.950
1999	752	£ 3.674.565.326	244	£ 396.976.000	£ 4.071.541.326
2000	742	£ 4.017.253.905	269	£ 395.049.000	£ 4.412.302.905
2001	888	£ 4.610.332.316	275	£ 463.950.000	£ 5.074.282.316
2002	958	€ 2.832.493,37	283	€ 216.263,22	€ 3.048.756,59
2003	1015	€ 2.466.628,12			
2004	855	€ 2.713.329,19			
2005	670	€ 2.724.735,90			
2006	726	€ 2.500.931,05		€ 134.021,68	2.634.952,73
2007	736	€ 2.637.670,10		€ 150.577,11	2.788.247,21
* A carico del Fondo socio-assistenziale della Provincia					
Fonte: Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali delegate (Comprensori e Comuni di Trento e di Rovereto)					

La legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 *“Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica e ortodontica”* è stata **abrogata** dall'articolo 9 della legge provinciale 12 dicembre 2007 che ha **fatti salvi i diritti acquisiti** (fino ad esaurimento, le procedure di erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica già prenotate o impegnate presso l'Azienda sanitaria e presso le strutture convenzionate nonché quelle relative a domande avanzate per la concessione dei contributi). Si segnala, in proposito, che **risultano ancora in corso, al 2017** – quindi, a distanza di 10 anni dalla abrogazione della legge provinciale – **procedimenti amministrativi inerenti a contributi** riferiti alle **cure ortodontiche di minori previsti dalla legge provinciale n. 20 del 1991**.

Nel 1998, allo scopo di pianificare ed omogeneizzare gli interventi su scala provinciale, viene costituito il Dipartimento di Odontostomatologia, (che comprende la medicina specialistica convenzionata interna dei Distretti sanitari e le Unità operative ospedaliere di Odontostomatologia di Borgo Valsugana e di Chirurgia maxillo-facciale dell'Ospedale di Trento), come supporto tecnico – alla programmazione delle attività di odontoiatria dell'Azienda sanitaria – propositivo in merito a linee guida, protocolli operativi e utilizzo ottimale del personale, delle strutture e delle attrezzature.

Alla luce della situazione esistente, ed a seguito di un lungo e complesso percorso istruttorio, **la Giunta provinciale** – con la **deliberazione n. 1788 del 6 agosto 2004** *“Assistenza odontoiatrica: Livelli Essenziali ed Aggiuntivi⁵⁰ di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Provinciale e direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la riorganizzazione del settore”* – **ha approvato** la definizione dei **livelli di assistenza dell'Area odontoiatrica a carico del Fondo sanitario provinciale** (per soggetti in **età evolutiva**, per soggetti in **condizioni di particolare vulnerabilità sanitaria, sociale ed economica**, per la **popolazione generale**) unitamente alle **indicazioni** all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) **per la riorganizzazione delle risorse umane e strumentali dedicate al settore**.

50 I livelli **Essenziali** sono erogati agli iscritti al SSN, con specifiche eccezioni per garantire prestazioni già in essere in sede locale, ma escluse dallo Stato.
I livelli **Aggiuntivi** sono erogati agli iscritti al SSP e residenti in Trentino.

Nella Tavola seguente è rappresentato il **volume complessivo delle prestazioni odontoiatriche erogate dalle strutture dell'Azienda sanitaria**, suddiviso per Distretto, relativamente all'anno 2005.

AZIENDA SANITARIA – ATTIVITÀ ODONTOIATRICA – PRESTAZIONI per SEDE di erogazione , ANNO 2005						
DISTRETTO	ANNO 2005					
	Medici convenzionati interni (SUMAI)			U.O. Odontostomatologia per disabili Ospedale di Borgo Valsugana		
	Visite	Prestazioni	Totale	Visite	Prestazioni	Totale
Val di Fiemme	298	726	1.024	42	124	166
Primiero	149	1.118	1.267	77	245	322
Bassa Valsugana	160	1.082	1.242	3.208	7.164	10.354
Alta Valsugana	1.519	5.437	6.956	186	573	759
Trento	3.176	6.041	9.217	190	300	490
Valle di Non	595	1.211	1.806	0	0	0
Valle di sole	123	477	600	58	175	233
Giudicarie e Rendena	276	594	870	54	179	233
Alto Garda e Ledro	1.361	4.449	5.810	103	224	327
Vallagarina	1.977	7.086	9.063	169	501	670
Valle di Fassa	190	270	460	30	75	105
TOTALE	9.824	28.491	38.315	4.117	9.542	13.659
TOTALE complessivo			51.974			

Legge provinciale 27 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento.*

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

APPENDICE N. 2

LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22

LE DIRETTIVE ANNUALI DI ATTUAZIONE (ADOTTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6)

La predisposizione delle **deliberazioni della Giunta provinciale per l'attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007 (Direttive annuali)** ha implicato un **complesso e articolato processo istruttorio** – condotto dalla competente Struttura provinciale⁵¹, anche costituendo un apposito *Gruppo di lavoro*, in collaborazione con l'*Azienda provinciale per i servizi sanitari* (APSS) e con le *Rappresentanze dell'Ordine dei medici e chirurghi di Trento e degli odontoiatri* (Commissione CAO), *degli Odontotecnici, degli Igienisti dentali e degli Studi privati Convenzionati* – **finalizzato a valutare e conciliare specifiche esigenze e aspettative di ordine tecnico-sanitario, organizzativo, economico-finanziario e a rispondere a necessità di continuativo aggiustamento e miglioramento** in ragione della:

- *complessità* della disciplina (livelli di assistenza essenziali e aggiuntivi);
- *pluralità dei beneficiari* potenziali (età evolutiva, disabili psicofisici, soggetti affetti da patologie specifiche e/o gravi, nuclei a bassa condizione economico-patrimoniale, anziani, donne in gravidanza, popolazione generale) e delle rispettive *condizioni di accesso e trattamento* (gratuità, ICEF, compartecipazione);
- *pluralità degli erogatori* potenziali (APSS, studi convenzionati con SSP, studi privati non convenzionati) e delle tre modalità *erogative previste* (diretta pubblica, diretta convenzionata, indiretta).

Le Direttive attuative annuali (risultato del processo istruttorio) **stabiliscono e specificano puntualmente:**

- i **beneficiari**, le **attività erogate** e le rispettive **condizioni di accesso**;
- gli **ambiti di attività**, distinti per tipologia di beneficiario (età evolutiva, persone in condizioni di vulnerabilità, popolazione generale) e per tipologia di erogatore (pubblico, privato convenzionato, privato non convenzionato);
- gli **strumenti a supporto delle attività odontoiatriche** (linee guida operative, protocollo per l'accesso all'ortodonzia IOTN, libretto sanitario odontoiatrico LSO);
- il **valore** (soglia di accesso) **dell'indicatore ICEF** e le modalità di **compartecipazione alla spesa** da parte dei beneficiar/assistiti;
- il **regime di assistenza "diretta"** (modalità di accesso, di presa in carico, di cura);
- il **regime di assistenza "indiretta"** (modalità di accesso, di presa in carico, di cura);
- il **nomenclatore delle prestazioni** e le relative **tariffe**⁵²;
- il **fabbisogno di strutture odontoiatriche** (programmazione e localizzazione territoriale);
- i **requisiti di autorizzazione all'esercizio** di attività sanitaria;
- i **requisiti per l'accreditamento** degli studi e ambulatori odontoiatrici privati;
- i **criteri di convenzionamento** degli studi e ambulatori odontoiatrici privati col servizio sanitario provinciale;
- lo **schema di accordo negoziale** (tra Azienda sanitaria e singolo studio convenzionato: contratto e budget annuale);
- le **risorse finanziarie** disponibili (stanziamenti del bilancio annuale della Provincia per l'attuazione della LP n. 22 del 2007 e relative assegnazioni all'Azienda provinciale per i servizi sanitari);
- le **modalità di monitoraggio** e di **controllo** (commissione mista).

51 Servizio economia e programmazione sanitaria.

52 Rispetto alle **tariffe** individuate, si segnala che:

- la Rappresentanza degli Odontoiatri non ha condiviso la proposta ritenendola non adeguatamente remunerativa delle prestazioni richieste;
- le Rappresentanze degli odontotecnici hanno espresso il loro parere positivo, aderendo alla proposta formulata per l'anno 2008;
- gli approfondimenti condotti dal Servizio Economia e programmazione sanitaria in collaborazione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, hanno confermato che i valori tariffari sono da ritenersi congrui, avuto riguardo alle informazioni derivabili dagli studi di settore, al tariffario dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, ai tariffari che trovano applicazione presso studi odontoiatrici privati in realtà regionali limitrofe.

LE DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2008 (CON DECORRENZA 25 LUGLIO 2008) – hanno costituito la **prima disciplina**, assoggettabile a monitoraggio e, all'occorrenza, a sistematica revisione, dato atto che la legge provinciale n. 22 del 2007 dispone che la Giunta provinciale le adotti annualmente. La **spesa stimata sull'esercizio 2008** ammontava ad euro **5.800.000,00** e risultava già ricompresa nel Fondo Sanitario Provinciale (e nelle assegnazioni agli enti gestori per il completamento delle cure, già attivate ai sensi dell'abrogata legge provinciale n. 20 del 1991). La **spesa aggiuntiva derivante dalle Direttive**, per il periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2008, è stata quantificata in euro **3.000.000,00** (per il potenziamento delle prestazioni odontoiatriche già in essere, per l'attivazione delle cure ortodontiche e per le protesi mobili). La **attivazione** delle prestazioni di assistenza **protesica fissa**, non già assicurate dai livelli di assistenza del Servizio sanitario provinciale al 1 gennaio 2008, è stata **rinviiata a successivo provvedimento** data la necessità di redigere le *linee guida operative* di settore e il *modello ICEF* per determinare le relative condizioni di accesso, **così come** la disciplina riguardante l'**attivazione di fondi integrativi** per l'erogazione di prestazioni odontoiatriche da qualificarsi come aggiuntive ai livelli stabiliti dalle Direttive.

LE DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2009 (CON DECORRENZA 1 LUGLIO 2009) – assunte a seguito del **continuativo confronto tecnico**, coordinato dal competente servizio della Provincia, **con le diverse Rappresentanze** interessate⁵³ finalizzato ad individuare le modalità per migliorare la sinergia pubblico/privato – **hanno disposto, a integrazione delle precedenti direttive**, in particolare:

- **la trasformazione** della denominazione dell'Unità Operativa del Presidio Ospedaliero S. Chiara di Trento, da "*Unità Operativa di Chirurgia maxillo-facciale*" a "*Unità Operativa multizonale di Chirurgia maxillo-facciale e Odontostomatologia*"⁵⁴;
- **la assegnazione** all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di **1 Dirigente medico nella disciplina "odontoiatria"** da destinare prevalentemente alle attività connesse con lo *sviluppo della prevenzione primaria e dell'ortodonzia e, più in generale, alle attività di supporto al monitoraggio dell'applicazione della legge provinciale n. 22 del 2007*;
- **la assegnazione** all'Azienda provinciale per i servizi sanitari di maggiori **risorse finanziarie**, per l'attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007, per euro **5.500.000,00**.

LE DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2010 (CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2010) – che costituiscono la "**messa a regime**" del nuovo assetto organizzativo secondo le tre modalità di erogazione previste (Assistenza DIRETTA PUBBLICA da parte di ambulatori dei distretti sanitari e unità operative ospedaliere), Assistenza DIRETTA CONVENZIONATA da parte di studi e ambulatori privati che accettano nomenclatore tariffario, linee guida e budget, Assistenza INDIRETTA da parte di studi e ambulatori privati non convenzionati, previo nulla osta del Distretto sanitario di riferimento e solo se Azienda sanitaria e studi

53 Degli Odontoiatri (19 febbraio 2009, 4 -17 - 24 e 31 marzo 2009), degli Odontotecnici (7 e 28 aprile 2009), degli Igienisti dentali (14 maggio 2009) e degli Studi privati convenzionati con il SSP (25 e 27 maggio 2009).

54 Preso atto che la medesima svolge anche attività di odontostomatologia in regime di ricovero e ambulatoriale (assistenza odontoiatrica in regime di urgenza nelle giornate festive, assistenza per pazienti pediatrici odontofobici, igiene dentale rivolta a pazienti a rischio per trattamenti radianti e chemioterapici, attività di verifica dei piani di trattamento ortodontici, attività di consulenza per il Pronto soccorso e per altre Unità Operative, attività di alta specializzazione - chirurgia orale e patologia orale -, assistenza odontoiatrica agli ospiti delle Case di Riposo della Provincia di Trento in base a specifica convenzione).

convenzionati non avviano il piano di cura entro il 45° giorno dalla prenotazione della prestazione presso il CUP aziendale) – **hanno disposto, a integrazione delle precedenti direttive**, in particolare:

- **la adozione** del nuovo “Schema di modulo di domanda per l’accesso” alle prestazioni odontoiatriche erogate dal Servizio sanitario provinciale⁵⁵ e **l’allineamento** con l’anno solare della **decorrenza** (gennaio-dicembre);
- **l’accesso** alle prestazioni odontoiatriche **prescindendo dal requisito della residenza in Trentino** per gli ospiti della Comunità tossicodipendenti San Patrignano di Pergine Valsugana⁵⁶;
- specifiche **modifiche tecniche al Nomenclatore** delle prestazioni odontoiatriche;
- **l’incremento dell’offerta di specialistica odontoiatrica erogata negli ambulatori odontoiatrici pubblici**, per potenziare – con un aumento delle ore dedicate – l’assistenza odontoiatrica distrettuale e per migliorare l’omogeneità di erogazione negli ambiti territoriali;
- **l’assegnazione** all’Unità Operativa multizonale di Chirurgia maxillo-facciale e Odontostomatologia del Presidio ospedaliero S. Chiara di Trento, di 1 Dirigente medico nella disciplina “Chirurgia maxillo-facciale”, a supporto della attività multizonale per la disciplina della chirurgia orale.

Le **risorse finanziarie** per l’anno 2010 sono state **quantificate nell’importo di euro 13.500.000,00**⁵⁷.

LE DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER L’ANNO 2011⁵⁸ (CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2011) – adottate sulla base dei **riscontri operativi registrati nell’esercizio 2010** (primo anno di piena attuazione dell’assetto organizzativo complessivamente predisposto per l’attuazione della legge provinciale) e di **ulteriori valutazioni** (riferite al numero potenziale ed effettivo dei beneficiari, alla tipologia di prestazioni e alle relative modalità d’erogazione in regime diretto pubblico, diretto convenzionato e in regime indiretto, alla sostenibilità organizzativa e finanziaria dell’impianto codificato nella legge provinciale e nelle relative Direttive annuali d’attuazione) – **hanno confermato**, nel complesso, – per l’esercizio 2011 – **l’assetto organizzativo in essere** per l’attuazione della legge e, **provveduto, in via integrativa, a:**

- **codificare, in maniera puntuale** e coerente con le disponibilità finanziarie complessive annuali, **gli aspetti relativi:**
 - **alla programmazione** (*epidemiologia, fabbisogno di cure, offerta complessiva e distribuzione territoriale della rete di studi/ambulatori odontoiatrici pubblici e delle strutture private da convenzionare, il cui numero è stabilito in 23*);
 - **all’accreditamento istituzionale e agli accordi negoziali** per l’erogazione dell’assistenza odontoiatrica, in nome ed a carico del Servizio sanitario provinciale, da parte di studi privati convenzionati;

55 La **modulistica in vigore non risultava conforme alle scadenze temporali previste per la totalità delle politiche di welfare adottate dalla Provincia autonoma di Trento** e basate, con riferimento all’accesso ai benefici da parte degli aventi diritto, sulla Dichiarazione ICEF con validità annuale, corrispondente al periodo 1 luglio-30 giugno) rilasciata di Centri di assistenza Fiscale convenzionati con la Provincia stessa.

56 Per i quali si dispone che le cure odontoiatriche sono erogate agli ospiti prescindendo dal requisito della residenza in Trentino (soggetti temporaneamente domiciliati con alto fabbisogno assistenziale), che l’impegno dell’Azienda sanitaria è limitato al mantenimento del medico specialista ambulatoriale e le prestazioni sono limitate all’attività chirurgica, che rimane in carico alla Comunità ogni rimanente spesa e, in caso di eventuali cure erogate a tossicodipendenti stranieri, la Comunità si deve fare carico della quota “pagante in proprio” secondo il tariffario provinciale.

57 Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2941 di data 3 dicembre 2009 recante le *Disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale per il triennio 2010-2012*. In merito, le strutture competenti per materia dell’Assessorato alla salute e politiche sociali e dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, attivano le opportune **procedure per garantire il monitoraggio dei flussi di spesa, anche al fine di opportunamente rideterminare le Direttive nel caso in cui si verificassero dinamiche di spesa non compatibili con i volumi di finanziamento previsti** dalla Giunta provinciale.

58 Sono state emendate, per correzione di errore materiale, con deliberazione della Giunta provinciale n. 337 del 25 febbraio 2011.

- **assegnare agli studi e ambulatori odontoiatrici convenzionati** con il SSP i **budget trimestrali**, per assicurare il monitoraggio delle attività erogate e il rispetto dei vincoli di bilancio fissati dalla Provincia;
- **apportare** specifiche **modifiche tecniche al Nomenclatore** delle prestazioni odontoiatriche;
- prevedere che, a partire dall'esercizio 2011, le **prestazioni relative alla prevenzione secondaria** (interventi curativi) relativamente ai **soggetti con età uguale o maggiore di anni 65** e alle **donne in gravidanza oltre il terzo mese** sono **erogate con la compartecipazione alla spesa** da parte del beneficiario, **secondo l'articolazione tariffaria** definita con l'indicatore ICEF;
- **disporre** la costituzione della "**Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007**" (composta anche da Rappresentanti di APSS, degli studi convenzionati con il SSP, dell'Ordine dei Medici (Commissione Albo Odontoiatri), da attivare entro 90 giorni.

Le risorse finanziarie, per l'anno 2011, sono state **confermate nell'importo di euro 13.500.000,00**⁵⁹.

LE DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2012 (CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2012) – adottate sulla base dei **riscontri operativi** registrati negli esercizi precedenti, delle **criticità emerse**, di **specifiche valutazioni** riferite al ruolo e alle attività concretamente svolte nelle diverse modalità d'erogazione (regime *diretto pubblico, diretto convenzionato, indiretto*) e delle **indicazioni di modifica ed integrazione proposte** dalla "**Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007**"⁶⁰ – **hanno confermato**, nel complesso, – per l'esercizio 2012 – **l'assetto organizzativo in essere e provveduto, in via integrativa, a:**

- **ricalibrare** – in maniera coerente con la revisione dell'assetto territoriale dei Distretti sanitari definito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 350/2011 e con le disponibilità finanziarie complessive annuali – **gli aspetti relativi alla programmazione** (*epidemiologia, fabbisogno di cure, offerta complessiva e distribuzione territoriale della rete di studi/ambulatori odontoiatrici pubblici e delle strutture private da convenzionare, il cui numero è stabilito in 23* tenendo conto della nuova articolazione dei Distretti sanitari), all'**accreditamento istituzionale** e agli **accordi negoziali** per l'erogazione dell'assistenza odontoiatrica da parte di studi privati convenzionati;
- **apportare variazioni al Nomenclatore** delle prestazioni odontoiatriche **e a specifiche tariffe;**
- **fissare** precisi "**tempi massimi per la chiusura del piano di cura**"⁶¹ (conclusione delle prestazioni/cure) che devono essere rispettati dall'intera rete di erogazione (pubblica, convenzionata, indiretta);

59 Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2690 di data 26 novembre 2010 recante le *Disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale per il triennio 2011-2013*.

60 **Organismo tecnico/consulativo e non ispettivo** istituito – come disposto dalle Direttive annuali per il 2011 – con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1385 del 24 giugno 2011. Nella composizione è disposta la presenza di Rappresentanti di APSS, degli studi privati convenzionati col SSP, dell'Ordine dei medici (CAO), dell'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) e dell'Associazione Italiana Odontoiatri (AIO). La Commissione è stata convocata, nel corso del 2011, in 4 sedute (28 settembre, 27 ottobre, 1° dicembre e 13 dicembre).

61 Per favorire la fruibilità dell'assistenza al maggior numero di utenti possibile nell'ambito del contingente definito dal budget annuale, si stabiliscono i seguenti "**tempi massimi per la chiusura del piano di cura**":

- **6 mesi dalla prima visita** (presa in carico) per le cure conservative, l'endodonzia e la chirurgia;
- **1 anno dalla prima visita** (presa in carico) per la protesica e l'implantologia;
- **2 anni dalla prima visita** (presa in carico) per l'ortodonzia.

Qualora i suddetti tempi massimi siano, a giudizio del professionista, non coerenti con le esigenze del singolo paziente, lo stesso può derogare ai tempi massimi fissati redigendo una specifica relazione sanitaria da conservare ed esibire, a richiesta, in fase di controllo dell'attività erogata.

Il sistema informativo dedicato – *IE odontoiatria* per gli erogatori convenzionati e *SIT Odontoiatria* per APSS – devono consentire la **verifica dei tempi di conclusione delle cure per singolo beneficiario**.

- **assegnare un periodo limitato di validità**⁶² al “nulla osta” rilasciato dal Distretto per l’accesso al regime di assistenza indiretta;
- **precisare l’ambito di azione e le funzioni della Commissione mista** di controllo⁶³;
- **stabilire che** – con riferimento alla necessità, costantemente richiamata nelle Direttive annuali, di *assicurare carattere di priorità alle attività di prevenzione odontoiatrica in età evolutiva*⁶⁴ – **l’Azienda sanitaria deve assicurare**⁶⁵ la **disponibilità continuativa di 1 dirigente medico odontoiatra destinato prevalentemente alle attività connesse con lo sviluppo della prevenzione primaria e dell’ortodonzia e al monitoraggio delle attività rese in ambito pubblico nonché l’assunzione di 3 operatori sociosanitari da destinare alla funzione di assistenza alla poltrona in coerenza col potenziamento degli ambulatori odontoiatrici** dell’Azienda sanitaria realizzato – all’interno dell’*Accordo di programma* finanziato dallo Stato ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 – col progetto “*Strutture di assistenza odontoiatrica: potenziamento della rete degli ambulatori pubblici per l’assistenza odontoiatrica presso gli Ospedali e i Distretti della provincia*” per il quale la Giunta provinciale, con deliberazione n. 2162 del 17 Settembre 2010, ha assegnato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari la somma di euro 997.152,00.

Le risorse finanziarie destinate, per l’anno 2012 sono state **confermate nell’importo di euro 13.500.000,00**⁶⁶.

LE DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER L’ANNO 2013 (CON DECORRENZA 1 GENNAIO 2013) – adottate sulla base dei **riscontri operativi** registrati negli **esercizi precedenti** e delle **valutazioni espresse dalla “Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007”**⁶⁷ – **hanno confermato** nel complesso – anche per l’esercizio 2013 – **l’assetto organizzativo in essere** ed hanno **stabilito, ad integrazione di quanto già progressivamente disposto nelle direttive dagli anni 2008 al 2012** e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 666 del 2012, di:

- **fissare in 30, su scala provinciale, il numero di strutture cui è possibile conferire l’accreditamento istituzionale** per l’erogazione dell’assistenza odontoiatrica ai sensi delle legge provinciale 22/2007 come contingente che consente il bilanciamento fra l’esigenza di governare la domanda di prestazioni e l’esigenza di disporre di un numero potenziale di erogatori (autorizzati e accreditati) compatibile con il **numero di accordi negoziali annuali fissato in 25** in funzione della **localizzazione distrettuale** delle rispettive sedi, per l’erogazione delle prestazioni in nome ed a carico del servizio sanitario provinciale;
- **precisare i criteri da utilizzare, da parte dell’Azienda sanitaria, per la scelta degli erogatori privati** con cui stipulare l’accordo negoziale annuale;

62 Validità temporale limitata ad **1 anno dal rilascio**, per favorire la corretta gestione dell’indicatore ICEF e dei piani di cura nonché per l’efficace gestione degli impegni finanziari destinati ai rimborsi.

63 La Commissione mista, a carattere tecnico/consultivo e non ispettivo:

- **svolge funzioni di verifica dell’andamento complessivo dell’assetto organizzativo predisposto** per l’attuazione della legge provinciale n. 22/2007;
- formula **proposte**, in ordine ad aspetti clinici, organizzativo-amministrativi ed economico-finanziari, **per la modifica e l’integrazione delle direttive annuali** di attuazione della citata legge;
- esprime **pareri su specifiche istanze e/o problematiche attinenti all’attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007 ed all’applicazione delle direttive**.

64 Di competenza dell’Azienda sanitaria, sia per gli aspetti organizzativi che erogativi.

65 Nell’ambito delle risorse aggiuntive per il 2012 assegnate dalla Giunta provinciale, con riferimento alla voce di bilancio relativa al “personale”.

66 Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2754 di data 14 dicembre 2011 recante le *Disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale per il triennio 2012-2014*.

67 Convocata, nel corso del 2012, in 5 sedute (6 marzo, 15 maggio, 29 agosto, 26 settembre e 6 dicembre).

- **introdurre specifiche variazioni al Nomenclatore** delle prestazioni odontoiatriche per migliorarne l'appropriatezza, l'estensione e l'efficienza, con particolare riferimento ai *settori della conservativa e dell'ortodonzia*;
- assegnare alla Commissione mista di controllo il compito di provvedere alla **revisione e all'aggiornamento delle linee guida operative** del settore odontoiatrico⁶⁸;
- **prevedere che l'Azienda sanitaria deve assicurare in via prioritaria:**
 - le attività di *prevenzione odontoiatrica in età evolutiva*,
 - il *monitoraggio di tutte le attività rese in ambito pubblico*,
 - tramite la **rete odontoiatrica provinciale** – istituita con la deliberazione del DG n. 543 del 23 ottobre 2012 (*assetto organizzativo per la erogazione dell'assistenza odontoiatrica da parte delle articolazioni aziendali – per il coordinamento dei professionisti APSS – Distretti, Dipartimento prevenzione, SOP, Dipartimenti, e per la necessaria integrazione con strutture private convenzionate*) – l'aumento della produttività delle proprie strutture erogative, anche in coerenza con il realizzato potenziamento degli ambulatori odontoiatrici (Accordo di programma ex articolo 20, legge 67/1988), il *miglioramento della qualità* delle prestazioni odontoiatriche, l'*uniformità di accesso e di trattamento* in tutto il territorio provinciale e l'*omogeneizzazione delle pratiche tecniche e organizzative*.

Le risorse finanziarie, per l'anno 2013 sono state **confermate nell'importo di euro 13.500.000,00**⁶⁹.

Il Governo provinciale uscente⁷⁰, essendo l'anno 2013 l'ultimo della XIV Legislatura, ha disposto – con deliberazione n. 2850 del 30 dicembre 2013 – che, per garantire la continuità dei servizi, **le Direttive approvate per l'anno 2013 continuano ad applicarsi** anche a decorrere dal 1° gennaio 2014 e **fino all'adozione di nuovo provvedimento di approvazione delle Direttive per l'anno 2014**⁷¹.

LE DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER L'ANNO 2014 (CON DECORRENZA 1 LUGLIO 2014) – adottate sulla base dei **riscontri operativi** registrati circa l'andamento complessivo delle attività negli esercizi precedenti, delle **osservazioni e valutazioni** espresse dalla **"Commissione mista di controllo"**⁷² e tenendo conto anche degli **sviluppi organizzativi che hanno interessato**

68 Nel corso del 2013 la Commissione mista, ha approvato la revisione e l'aggiornamento delle "Linee guida per l'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" – anche sulla base delle nuove linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva 2013 – prevedendo anche la loro integrazione col documento "Il processo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili in ambito odontoiatrico".

69 Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2679 di data 7 dicembre 2012 recante le *Disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale per il triennio 2013-2015*.

70 La Giunta provinciale:

- ha proposto un **bilancio "tecnico" 2014** in grado di assicurare la *continuità della gestione finanziaria* nei primi mesi del 2014 *in attesa che il nuovo Esecutivo approvi un bilancio definitivo* sulla base della nuova impostazione programmatico-finanziaria;
- ha approvato il **Documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione 2014** e pluriennale 2014-2016 (Deliberazione n. 1711 del 23 agosto 2013);
- **ha disposto** – in sede di determinazione della spesa per le complessive funzioni del servizio sanitario provinciale relativa al triennio 2014-2016 (deliberazione n. 2528 del 5 dicembre 2013) – **che il finanziamento 2014 comprende le risorse destinate all'attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007 sull'assistenza odontoiatrica nell'esercizio 2014, che sono provvisoriamente quantificate nell'importo di euro 13,5 milioni di euro** (fermo restando che la conferma di tale finanziamento annuale potrà avvenire solo ad avvenuta esecutività dell'assestamento al bilancio 2014 con il provvedimento di riparto definitivo delle risorse del servizio sanitario provinciale).

71 Ad avvenuta adozione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione 2014 e delle disposizioni di riparto della spesa sanitaria provinciale 2014-2016. La Giunta provinciale ha confermato dette risorse (**euro 13,5 milioni di euro**) in sede di assestamento del bilancio provinciale 2014-2016 (deliberazione n. 310/2014) e con la deliberazione n. 594 del 17 aprile 2014 recante la "Rideterminazione del finanziamento delle funzioni ed attività del servizio sanitario provinciale per il triennio 2014-2016".

72 Convocata, nel 2013, in 4 sedute (27 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 19 dicembre) e nel 2014 in 3 sedute (15 gennaio, 12 febbraio e 20 marzo).

l'assetto dell'Azienda sanitaria nel corso del 2013 (nuovi Distretti sanitari, istituzione della Rete odontoiatrica provinciale) – **hanno confermato**, nel complesso – anche per l'esercizio 2014 – **l'assetto organizzativo in essere e, ad integrazione di quanto già progressivamente disposto nelle direttive adottate dagli anni 2008 al 2013, hanno provveduto a:**

- **adattare** lo “Schema di modulo di domanda per l'accesso” alle prestazioni odontoiatriche erogate dal Servizio sanitario provinciale;
- **allungare**, da 2 a 3 anni dalla prima visita (presa in carico), il “tempo massimo per la chiusura del piano di cura” per l'ortodonzia;
- **fissare in 34, su scala provinciale**, il numero di **strutture cui è possibile conferire l'accreditamento istituzionale** per l'erogazione dell'assistenza odontoiatrica ai sensi delle legge provinciale 22/2007 come contingente consente il bilanciamento fra l'esigenza di governare la domanda di prestazioni e l'esigenza di disporre di un numero potenziale di erogatori (autorizzati e accreditati) compatibile con il **numero di accordi contrattuali annuali** per l'erogazione delle prestazioni in nome ed a carico del servizio sanitario provinciale che viene **confermato nel numero di 25** in funzione della localizzazione distrettuale delle rispettive sedi⁷³;
- **specificare che** – nel rispetto dei criteri generali e delle indicazioni programmatiche e finanziarie definiti dalla Giunta provinciale, e nel rispetto delle risorse complessive rispettivamente assegnate – **ciascun Distretto sanitario di APSS:**
 - **può adottare** – in ragione di specifiche e concrete situazioni organizzative dei singoli distretti/ambiti territoriali (es: presenza e tipologia dell'offerta pubblica diretta APSS, numero effettivo di soggetti accreditati) – **ulteriori specificazioni ai parametri valutativi per la scelta degli erogatori** con cui stipulare l'accordo negoziale annuale e/o **rimodulare i budget** dei medesimi (in base al numero di contratti effettivamente operativi nell'esercizio) nel rispetto del tetto di risorse destinato al relativo Distretto;
 - **deve assicurare:**
 - che la quota destinata all'**assistenza protesica** non superi tendenzialmente il limite del 35% e che in detta macro-area di assistenza sia privilegiata la protesica mobile o rimovibile;
 - che la quota destinata all'**assistenza ortodontica** non sia inferiore tendenzialmente al 15% del budget assegnato;
- **realizzare l'allineamento** (formale e contenutistico) della **reportistica sulle attività di assistenza odontoiatrica** svolte direttamente dall'**Azienda sanitaria** con la reportistica abitualmente fornita per le attività svolte dai **sogetti convenzionati**⁷⁴;
- **aggiornare** le “**linee guida operative**” predisposte con le deliberazioni del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari n. 1514/2008 e n. 55/2009);
- **puntualizzare gli aspetti organizzativi ed erogativi riferiti alla promozione e prevenzione odontoiatrica** – sulla base del recupero delle indicazioni specifiche già formulate in merito dalla Giunta provinciale nelle Direttive annuali 2009, 2010 e 2011 e della proposta tecnica trasmessa dal Direttore del Dipartimento di prevenzione di APSS – **assegnando all'Azienda sanitaria, a partire dall'esercizio 2014, i seguenti compiti:**

73 Anche in considerazione del fatto che nell'anno 2013, a fronte di un numero di contratti programmato in 25, sono stati effettivamente stipulati 23 accordi negoziali con studi privati).

74 Al fine di consentire la confrontabilità delle rispettive attività nonché la definizione di indicatori di performance e standard di riferimento condivisi.

- **costruzione e attivazione di un modello organizzativo odontoiatrico per l'età evolutiva** (rete odontoiatrica pediatrica) che preveda l'individuazione e destinazione di *professionisti dedicati in via esclusiva o prevalente* (monte ore) *alla popolazione in età 0-18 anni* – per le attività di prevenzione, assistenza odontoiatrica e ortodontica – e all'interno di detta fascia, ai target più significativi in termini di bisogno e rilevanza clinica; detto modello, predisposto all'interno della "Rete odontoiatrica provinciale" potrà – a seconda della disponibilità di risorse professionali, strutturali e organizzative – essere **implementato da subito in ogni Distretto, oppure dapprima sperimentato in un Distretto pilota e successivamente esteso** a tutti i 4 Distretti sanitari e, quindi, all'intero ambito territoriale provinciale;
- **realizzazione di una campagna di informazione, promozione e sensibilizzazione** (1° modulo = alimentazione, igiene dentale, fluoroprofilassi, sigillatura solchi, visite periodiche; 2° modulo = aspetti organizzativi, formazione operatori, accesso, altro) e, per la medesima, *assegnazione di specifico budget* al Dipartimento di prevenzione;
- **evidenziare e consuntivare**, nell'ambito delle *risorse finanziarie destinate* ad APSS per l'attuazione dell'assistenza odontoiatrica pubblica a gestione diretta (dipartimento di prevenzione, ambulatori dei distretti sanitari, unità operative ospedaliere), la **quota destinata alla rete odontoiatrica pediatrica** quale area prioritaria di intervento individuato dalla legge provinciale n. 22 del 2007;

Le risorse finanziarie destinate, per l'anno 2014, sono state **confermate nell'importo di euro 13.500.000,00**⁷⁵.

Le Direttive per l'anno 2014 sono state **integrate** – con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1174 del 14 luglio 2014⁷⁶ – **per introdurre**, in funzione della prevista costruzione e attivazione della *"Rete odontoiatrica pediatrica"*, **nuove modalità operative di esecuzione dell'attività di prevenzione primaria** a cura dell'Azienda sanitaria e, in particolare, **il Piano individuale di prevenzione (PIP)**⁷⁷.

LE DIRETTIVE DI ATTUAZIONE PER GLI ANNI 2015 E 2016 (CON DECORRENZA DICEMBRE 2015) – adottate sulla base dei **riscontri operativi** registrati negli esercizi precedenti circa l'andamento complessivo delle attività e delle **osservazioni e valutazioni espresse dalla "Commissione per la verifica dell'attuazione della legge provinciale n. 22/2007"**⁷⁸ – **hanno confermato sostanzialmente** – anche per gli anni 2015 e 2016 – **l'assetto organizzativo in essere** per l'attuazione della legge

75 Con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2528 del 5 dicembre 2013 recante le "Disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale per il triennio 2014-2016" e n. 594 del 17 aprile 2014 recante la "Rideterminazione del finanziamento delle funzioni ed attività del servizio sanitario provinciale per il triennio 2014-2016".

76 Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" – Integrazione della deliberazione della Giunta provinciale n. 682 del 9 maggio 2014 recante le Direttive di attuazione per l'anno 2014.

77 **Sostituzione** della vigente **scheda** relativa alla "TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA A FAVORE DEI SOGGETTI IN ETÀ EVOLUTIVA" con modificazione dell'Allegato n. 1 (ambiti di tutela odontoiatrica, ortodontica e protesica) contenuto nell'allegato A. Il **Piano Individuale di Prevenzione (PIP)**, finalizzato – nell'ambito di un complessivo intervento di sorveglianza sullo stato di salute orale – alla **presa in carico del minore da parte della rete odontoiatrica pediatrica**, si concretizza in **azioni coordinate e consequenziali** che prendono l'avvio con la **prima visita odontoiatrica all'età di tre/quattro anni** (come previsto dalle Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia del Ministero della salute) e si sviluppano con la **valutazione del rischio carie individuale** e con la **personalizzazione del piano di prevenzione odontoiatrica**.

78 Organismo istituito (in sostituzione della "Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007" operante nel periodo 2011/2014) con deliberazione della Giunta provinciale n. 511/ del 30 marzo 2015, modificata con deliberazione n. 2087 del 20 novembre 2015 e assegnatario dei seguenti compiti:

- **monitoraggio e verifica dell'attuazione dell'assetto organizzativo** complessivo previsto dalla legge provinciale n. 22/2007 e **delle misure ed interventi stabiliti**, per l'attuazione, **nell'ambito delle direttive annuali** formulate dalla Giunta provinciale;
- **supporto alla predisposizione della relazione** prevista dall'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007;
- **proposta e supporto in ordine ad eventuali modificazioni o integrazioni delle direttive annuali di attuazione** (su aspetti clinici, organizzativi, amministrativi ed economico-finanziari), nel rispetto della disciplina della legge provinciale n. 22/2007, in particolare dell'articolo 6).

provinciale e, ad integrazione di quanto già progressivamente disposto nelle direttive adottate dagli anni 2008 al 2014, hanno stabilito di:

- **confermare e rinnovare** l'assegnazione dei **seguenti compiti all'Azienda** provinciale per i servizi sanitari:
 - adozione degli **strumenti informatici** per assicurare la produzione di una **reportistica efficace** sulle attività erogate **dalla rete** odontoiatrica provinciale;
 - **potenziamento dell'offerta assistenziale** con l'**incremento delle ore di specialistica interna**, in particolare dedicate all'**area pediatrica**;
 - **assunzione** di un medico odontoiatra **specialista in ortodonzia**, finalizzata all'**attivazione di un servizio di ortodonzia intercettiva pubblico**⁷⁹ e dedicato all'attività clinica sull'intero territorio provinciale;
 - **attivazione** di un modello organizzativo odontoiatrico per l'età evolutiva (**rete odontoiatrica pediatrica**) che preveda l'individuazione e destinazione di professionisti dedicati in via esclusiva o prevalente (monte ore) alla popolazione in età 0-18 anni – per le attività di prevenzione, assistenza odontoiatrica e ortodontica – e all'interno di detta fascia, ai target più significativi in termini di bisogno e rilevanza clinica, **con evidenza e consuntivazione**, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate ad APSS per l'assistenza odontoiatrica pubblica a gestione diretta, **della quota destinata alla rete odontoiatrica pediatrica**, area prioritaria di intervento secondo la legge provinciale;
- **fissare**⁸⁰ in **34 su scala provinciale**, il numero di **strutture cui è possibile conferire l'accreditamento istituzionale** per l'erogazione dell'assistenza odontoiatrica ai sensi delle legge provinciale n. 22 del 2007 come contingente – peraltro **incrementabile al massimo di ulteriori 2 accreditamenti**, per necessità relative alla soddisfazione della domanda sul territorio provinciale e all'ottimizzazione dei livelli di accessibilità delle prestazioni – che consente il bilanciamento fra l'esigenza di governare la domanda e quella di disporre di un numero adeguato di soggetti accreditati da selezionare ai fini dell'accordo contrattuale;
- **rimettere all'Azienda provinciale** per i servizi sanitari⁸¹, anche sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile della Rete Odontoiatrica Provinciale:

79 Lo sviluppo dell'assistenza ortodontica pubblica era già previsto nelle precedenti disposizioni della Giunta provinciale (deliberazione n. 682 del 9 maggio 2014) costituendo la risposta ad un bisogno di cura molto sentito.

80 Con riferimento agli **aspetti relativi alla programmazione** (epidemiologia, fabbisogno di cure, offerta complessiva, localizzazione e distribuzione territoriale della rete di studi/ambulatori odontoiatrici nonché necessità di assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate). Per quanto riguarda il **fabbisogno di strutture odontoiatriche necessario a erogare i livelli essenziali ed aggiuntivi di cui alla legge provinciale n. 22/2007**, valutati gli aspetti relativi alla programmazione (popolazione residente stimata, assetto dei Distretti sanitari, epidemiologia, fabbisogno di cure, offerta complessiva, attuale rete di offerta pubblica disponibile sul territorio trentino, nonché necessità di assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate), e **riscontra l'adeguatezza del contingente previsto nelle Direttive degli scorsi due esercizi**, per il periodo di efficacia delle presenti direttive il **numero di strutture cui è possibile conferire l'accreditamento istituzionale per l'erogazione dell'assistenza odontoiatrica** ai sensi delle legge provinciale n. 22/2007 si conferma come di seguito riportato: **Distretto ovest n. 7 accreditamenti possibili, Distretto centro-nord n. 8 accreditamenti possibili, Distretto est n. 8 accreditamenti possibili, Distretto centro-sud n. 11 accreditamenti possibili, per un totale massimo di n. 34 strutture accreditabili su scala provinciale che potrà essere superato**, anche sentita l'Azienda, **al massimo di 2 accreditamenti**.

Si ritiene che il contingente sopra definito consenta l'ottimale **bilanciamento tra l'esigenza di governare la domanda di prestazioni e l'esigenza di disporre di un numero adeguato di soggetti accreditati da selezionare** ai fini dell'accordo contrattuale da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

81 Le Direttive provinciali per gli anni 2015 e 2016 – adottate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2166 del 27 novembre 2015 – assegnano spazi di **discrezionalità decisionale all'Azienda Provinciale** per i Servizi Sanitari (APSS) in relazione a i seguenti aspetti:

- ✓ ripartizione del finanziamento fra le diverse forme di assistenza e rispetto ai diversi ambiti territoriali;
- ✓ parametrizzazione delle risorse per tipologia di cure e limitazioni della protesica fissa;
- ✓ numero e distribuzione degli studi/ambulatori convenzionabili nei diversi ambiti territoriali della provincia, nel limite programmato dalle disposizioni provinciali.

- **la parametrizzazione delle risorse per le diverse tipologie di prestazioni**⁸² (ortodonzia, cure secondarie, protesica) e, in particolare, il mandato:
 - di *privilegiare l'assistenza ortodontica e le cure secondarie* e, al contempo, di *limitare la protesica fissa* e riorientare le risorse verso quella mobile o rimovibile;
 - di ripartire il finanziamento tra le diverse macro-aree di prestazioni, *riequilibrando il peso finanziario delle prestazioni a favore delle cure dentarie conservative e per un maggior numero di utenti*, attraverso la riduzione su base storica della protesica fissa (privilegiando la protesica mobile o rimovibile);
- **la determinazione del numero e della distribuzione territoriale degli studi/ambulatori convenzionabili** nel limite programmato (numero di strutture accreditate dalla Provincia, popolazione residente nei vari ambiti territoriali, numero di domande di convenzionamento presentate) per meglio rispondere alle necessità dell'utenza, alle esigenze di flessibilità ed efficienza gestionale;
- la definizione delle **modalità di selezione** (tra le strutture accreditate dalla Provincia, per ambito territoriale) **delle strutture private da convenzionare**, nel rispetto dei criteri generali previsti nelle Direttive della Giunta provinciale⁸³.

L'Azienda sanitaria ha adottato – per definire il numero di strutture da convenzionare per ciascun ambito territoriale della provincia, in funzione del rispettivo bacino d'utenza – il coefficiente “**numero strutture convenzionabili ogni 1000 residenti**” pari a **0,0625** (n. 34 studi / 544.072*1000 = 0,0625) col quale ha individuato il numero di studi in rapporto alla popolazione residente, quale parametro di riferimento per attivare o meno il convenzionamento.

La Tabella seguente descrive l'**assetto 2016**, confrontabile con la situazione vigente a fine 2015, evidenziando anche le aree territoriali carenti, a copertura delle quali i Distretti sanitari possono attivare contratti con nuovi studi odontoiatrici privati: nell'ipotesi che nessuno studio manifestasse interesse negli ambiti carenti/disagiati, il

82 **Verbale di deliberazione del Direttore Generale n. 487 del 15 dicembre 2015.**

Le previgenti Direttive provinciali anno 2014 avevano previsto parametri % di finanziamento da dedicare alle diverse tipologie di cure (macro-aree), da rispettare contrattualmente da parte degli studi convenzionati e, in particolare:

- ortodonzia rivolta a soggetti in età evolutiva = non inferiore al 15% del budget assegnato a ciascuna struttura;
- protesica = tetto massimo del 35% del budget assegnato, con privilegio per la protesica mobile rispetto a quella fissa.

Tali misure parametriche hanno tuttavia sortito effetti limitati.

Conseguentemente, **si sono eliminate le percentuali obiettivo per macro-area e si è previsto che APSS** – anche sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile della Rete odontoiatrica provinciale:

- **indica le quote** destinate all'assistenza ortodontica e protesica, avuto riguardo alla specificità dei singoli Distretti e alle indicazioni di carattere generale per un aumento dell'assistenza ortodontica e delle cure secondarie e per una riduzione della protesica fissa;
- **provvede a indirizzare la minore spesa per la protesica fissa a favore delle cure conservative**, rivedendo i contratti 2016: i dati di attività rendicontata dagli studi convenzionati nel 2015 mostrano che la protesica fissa assorbe circa il 17,7% delle risorse finanziarie, la protesica mobile l'8,6% e l'ortodonzia il 14,7%. La spesa annua del 2015 per la protesica fissa si stima a circa 800.000,00 euro, ed è fruita da circa 750 utenti. In particolare, i dati sull'attività convenzionata 2015 confermano che la **prestazione cod. 23.41.1 -“corona fusa”**- è risultata essere quella che incide di più sulla spesa per la protesica fissa, anche in rapporto al numero di elementi dentari per singolo paziente. È stato, quindi, introdotto un criterio di “appropriatezza economica” – prevedendo l'erogazione con oneri a carico del SSP di un **massimo di 5 corone per singolo paziente**, con vincolo di **non ripetibilità per almeno 5 anni** – stimando che detta limitazione, a valenza generale sia per la prestazione erogata in ambito pubblico che per quella erogata in convenzione ed in forma indiretta, potrà rendere disponibili, a regime, circa 300.000,00 euro/anno da trasferire alle cure conservative, per almeno 800-900 utenti in più.

L'intento è di **equilibrare l'onere capitaro dell'attività protesica**, perlopiù fruita da soggetti di età avanzata, **a favore di una maggior efficacia curativa ed una maggior equità generazionale** e quindi di soggetti giovani, introducendo un **limite individuale quantitativo di corone fuse** e nel contempo stornandone il risparmio a favore delle cure conservative verso un **maggior numero di utenti**.

83 Vedi Allegato n. 5 alla presente APPENDICE.

Nell'ipotesi che vi siano più strutture private interessate ad occupare un ambito territoriale carente – ma anche per aumentare le possibilità di scelta e di opzione da parte dell'utente – è **necessario prevedere criteri puntuali, trasparenti ed imparziali per individuare il titolare**.

Correlata all'incremento del numero di contratti attivabili (fino a 34) vi è la necessità di ripartire appropriatamente il finanziamento disponibile – complessivamente diminuito a partire dal 2016 – per riallineare progressivamente la concentrazione oltre che disporre di una riserva in caso di nuovi convenzionamenti.

Sebbene l'incremento dei fornitori possa realizzarsi con gradualità ed in prospettiva vanno sviluppate le possibilità di scelta dello studio, da parte dell'utente e una virtuosa competizione fra le strutture convenzionate.

Distretto sanitario di riferimento ha la facoltà di dare comunque la risposta assistenziale richiesta utilizzando il proprio budget per assegnarlo agli studi convenzionati nelle zone contigue.

TERRITORI			parametro in funzione popolazione		STUDI CONVENZIONATI a fine 2015		convenzioni fine 2015		incremento rispetto a zone carenti attuali		
distretto	ambito territoriale	popolaz. resid.*	34 studi		denominazione	sede operativa	per ambito territoriale	per distretto			
			per ambito territoriale	per distretto							
EST	Alta Valsugana	54.387	3,40	8	FIRMANI - SIGHELE	BASELGA DI PINO	3,00	6			
					RSA PERGINE	PERGINE					
					FAVARO ANDREA	VIGOLO VATTAR					
	Bassa Vals.	27.992	1,75		ODONT TRENTINA	SCURFELLE				1,00	
	Fassa	10.066	0,63		SCARDANZAN MAURO	POZZA DI FASSA				1,00	
				IOANNIS KOUMOULIS	CAVALESE	1,00					
	Primiero	10.386	0,65						1		
OVEST	Non	40.243	2,52	7	ODONT TRENTINA	CLES	1,00	3	2		
	Sole	16.041	1,00		BELLA GIOVANNI	PELIZZANO	1,00				
	Rotariana	29.646	1,85		IOANNIS KOUMOULIS	MEZZOLOMBAR	1,00				
	Cembra	11.713	0,73								1
	Paganella	4.961	0,31								1
C.SUD	Vallagarina	91.076	5,69	11	NICOLODI SANDRO	ROVERETO	4,00	8	2		
					TASINI GIULIANO	MORI					
					ZANNI BARBARA	ROVERETO					
					CUSINATO FABIO	FOLGARIA					
	Alto Garda	49.971	3,12		ALTO GARDA	ARCO				3,00	
				ONDERKOVA JANKA	RIVA						
	Altopiano Lav. Lus. FoI.	4.597	0,29								
	Gudicarie	38.712	2,42								
					ODONT TRENTINA	TIONE	1,00		1		
C.NORD	Adige	123.252	7,70	8	ODONT TRENTINA	TRENTO	6,00	6	1		
					MADONNA BIANCA	TRENTO					
					GHAZAL RAMY	TRENTO					
					LA MARCA VINCENZO	TRENTO					
					CECCHIN ROBERTO	TRENTO					
	Valle Laghi	10.808	0,68		TAROLLI GIORGIO	COGNOLA			1		
TO TALE		544.072	34,00	34			23	23	11		

* delibera giunta provinciale 682/2014

Le risorse finanziarie destinate all'attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007 sono state:

- confermate e quantificate per l'anno 2015 nell'importo di euro 13.500.000,00⁸⁴;
- rideterminate, per l'anno 2016, in euro 12.500.000,00.

La ripartizione del finanziamento complessivo tra le diverse modalità di assistenza (diretta pubblica, diretta convenzionata, indiretta) è determinata considerando l'andamento storico e il peso relativo di ciascuna modalità che risulta così articolato:

- euro 7.400.000,00 per la gestione diretta da parte dell'**Azienda sanitaria** (Unità operative ospedaliere e ambulatori pubblici nei Distretti sanitari);
- euro 4.500.000,00 per l'assistenza diretta **convenzionata**⁸⁵;
- euro 300.000,00 per l'assistenza **indiretta** (studi privati non convenzionati);
- euro 300.000,00 a **riserva** (residuo passivo per piani di cura in corso).

La riduzione del budget per l'anno 2016 – in attuazione delle disposizioni provinciali – esplicandosi prevalentemente sul settore convenzionato (da euro 8,7/pro capite residente ad euro 7,7/pro capite residente), ha determinato l'assegnazione finanziaria ai Distretti sanitari, per la stipula dei **contratti negoziali** relativi all'**esercizio 2016**, rappresentata nella Tavola seguente.

84 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2372 del 22 dicembre 2014 recante le *Disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del servizio sanitario provinciale per il triennio 2015-2017*.

85 Poiché la **programmazione finanziaria provinciale** – e la assegnazione delle risorse da destinare alle attività odontoiatriche previste dalla legge provinciale n. 22 del 2007 (da ripartire tra assistenza diretta pubblica, pubblica convenzionata ed indiretta) – è **annuale**, il budget annuale assegnato alla singola struttura convenzionata col SSP non costituisce soglia minima da garantire per l'anno successivo.

DISTRETTO	POP. RES.	IMPORTO NEGOZIABILE CON GLI STUDI CONVENZIONATI (al netto ENPAM)	BUDGET INDIRETTA
EST	123.052	950.000	68.000
CENTRO NORD	134.060	1.035.000	74.000
OVEST	102.604	790.000	56.000
CENTRO SUD	184.356	1.425.000	102.000
TOTALE NETTO	544.072	4.200.000	300.000
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO APSS		300.000	
TOTALE COMPLESSIVO		4.500.000	

PER L'ANNO 2017 HANNO CONTINUATO AD OPERARE LE DIRETTIVE VIGENTI, approvate con la deliberazione n. 2166 del 27 novembre 2015, non avendo la Giunta provinciale adottato nuove disposizioni in materia.

In questo quadro, il **Direttore Generale di APSS ha deliberato⁸⁶**, per l'anno 2017, le seguenti indicazioni:

- le **competenze** relative alla stipula dei contratti e alla gestione e monitoraggio delle attività erogate dagli studi privati convenzionati nonché e la gestione dell'assistenza indiretta, sono delegate ai Direttori delle Unità Operative Cure Primarie dei vari Ambiti Territoriali (Ovest / Centro Nord / Centro Sud / Est)⁸⁷;
- l'ammontare complessivo delle **risorse** messe a disposizione per l'assistenza odontoiatrica ai sensi della legge provinciale n. 22/2007⁸⁸ per l'esercizio 2017 – pari a euro 12,5 milioni – è ripartito fra le diverse forme di assistenza (diretta pubblica, diretta pubblica convenzionata, indiretta), in modo analogo all'anno precedente, nel seguente modo:
 - **7,4 milioni** per la gestione diretta da parte dell'**Azienda sanitaria** (Unità operative ospedaliere e ambulatori pubblici nei Distretti sanitari);
 - **4,5 milioni** per l'assistenza **convenzionata** (compresi gli oneri previdenziali a carico di APSS);
 - **0,3 milioni** per l'assistenza **indiretta** (studi privati non convenzionati);
 - **0,3 milioni a riserva.**

DISTRETTO	POP. RES.	IMPORTO NEGOZIABILE CON GLI STUDI CONVENZIONATI (al netto ENPAM)	BUDGET INDIRETTA
EST	123.052	950.000	68.000
CENTRO NORD	134.060	1.035.000	74.000
OVEST	102.604	790.000	56.000
CENTRO SUD	184.356	1.425.000	102.000
TOTALE NETTO	544.072	4.200.000	300.000
ONERI PREVIDENZIALI A CARICO APSS		300.000	
TOTALE COMPLESSIVO		4.500.000	

86 Verbale di deliberazione del Direttore Generale di APSS n. 23 del ...gennaio 2017 recante "Assistenza odontoiatrica convenzionata ex L.P. 22/2007 – indirizzi anno 2017".

87 Sulla scorta della deliberazione del Direttore Generale dell'APSS n. 601 del 30 dicembre 2016, recante la "Nuova organizzazione aziendale – fase transitoria".

88 Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2413 del 20 dicembre 2016, recante le "Disposizioni per il finanziamento per le funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale (SSP) dell'anno 2017".

- l'**articolazione** del finanziamento tra i diversi Ambiti Territoriali della provincia è la seguente:

ASSISTENZA CONVENZIONATA E INDIRETTA – PREVISIONI BUDGET 2017

AMBITI TERRITORIALI	TERRITORI	pop. res. *	CONVENZIONATA	INDIRETTA
EST	FIEMME	20.081	157.000	11.200
	FASSA	10.116	79.000	5.600
	PRIMERO	9.911	77.000	5.500
	VALSUGANA E TESINO	27.179	212.000	15.200
	ALTA VALSUGANA	54.259	424.000	30.300
	TOTALE AMBITO TERR. EST	121.546	949.000	67.800
CENTRO NORD	VAL ADIGE	121.492	948.000	67.700
	VALLE DEI LAGHI	10.915	85.000	6.100
	TOTALE AMBITO TERR. CENTRO NORD	132.407	1.033.000	73.800
OVEST	VALLE DI NON	39.510	308.000	22.000
	VALLE DI SOLE	15.725	123.000	8.800
	CEMBRA	11.272	88.000	6.300
	ROTALIANA	29.853	233.000	16.600
	PAGANELLA	4.910	38.000	2.700
	TOTALE AMBITO TERR. OVEST	101.270	790.000	56.400
CENTRO SUD	GIUDICARIE E R.	37.473	292.000	20.900
	ALTO GARDA	50.297	393.000	28.000
	VALLAGARINA	90.625	707.000	50.500
	ATOPIANI CIBRI	4.605	36.000	2.600
	TOTALE AMBITO TERR. CS	183.000	1.428.000	102.000
TOTALE COMPLESSIVO	538.223	4.200.000	300.000	

- poiché l'Azienda sanitaria deve **dare priorità all'assistenza ortodontica e alle cure secondarie** e, nel contempo, **limitare l'assistenza protesica fissa** (orientando le risorse verso quella mobile o rimovibile)⁸⁹, si mantengono – per le contrattazioni 2017 – i seguenti indirizzi/parametri⁹⁰ come % del budget complessivo:
 - protesica fissa <= al 17 %
 - cure secondarie >= al 59%
 - ortodonzia >= 14%
 - protesica mobile >= al 9%.
- la **limitazione sulla prestazione 23.41.1 "corona fusa"** (massimo di 5 corone a paziente, con vincolo di non ripetibilità per almeno 5 anni) è **confermata** – sentito il responsabile della Rete Odontoiatrica Provinciale – in quanto ritenuta coerente e sinergica rispetto agli altri indirizzi;
- il **numero di studi privati convenzionabili per ciascun ambito territoriale**, è individuato adottando – in continuità col precedente anno 2016 – il coefficiente "**numero strutture convenzionabili ogni 1000 residenti**" pari a **0,0632** (n. 34 studi / 538.223*1000 = 0,0632) e, pertanto, l'**assetto 2017** risulta articolato come descritto nella seguente

89 I dati di **attività** rilevati nel 2016 – a fronte di una riduzione del finanziamento complessivo degli studi convenzionati avvenuta nel 2016 (4.200.000 euro nel 2016 vs. 4.750.000 euro del 2015) – hanno evidenziato, **rispetto al 2015**:

- un incremento delle cure secondarie (63,6% vs. obiettivo 59%) e dell'ortodonzia (16,5% vs. obiettivo 14%)
- una contrazione della protesica fissa (11,4% vs. obiettivo 17%),
- un incremento del numero complessivo di pazienti curati (n. 11.729 vs. n. 10.865).

90 Da intendersi come **parametri obiettivo** a livello di **ambito territoriale**, gestiti considerando le particolarità dei singoli territori e della relativa struttura di offerta.

Tavola, che evidenzia anche i territori carenti che potrebbero vedere l'attivazione di contratti con nuovi soggetti accreditati.

AMBITI TERRITORIALI	TERRITORI	pop. res. *	parametro provinciale	parametro aziendale convenzioni 2017 in funzione pop. res.			situazione convenzioni a fine 2016		zone carenti
			nr max accred	per terr	per amb terr	arrotondato	per terr	per amb terr	
EST	Alta Valsugana	54.259	8	3,43	7,68	8	3	6	0,72
	Bassa Valsug.	27.179		1,72					
	Fassa	10.116		0,64					
	Fiemme	20.081		1,27					
	Primiero	9.911		0,63					
OVEST	Non	39.510	7	2,50	6,40	7	2	5	0,89
	Sole	15.725		0,99					
	Rotaliana	29.853		1,89					
	Cembra	11.272		0,71					
	Paganella	4.910		0,31					
C.SUD	Val Lagarina	90.625	11	5,72	11,56	11	3	9	2,72
	Altopiano	4.605		0,29					
	Folgarina Lavarone								
	Alto Garda	50.297		3,18					
	Giudicarie	37.473		2,37					
C.NORD	Adige	121.492	8	7,67	8,36	8	6	7	1,67
	Valle Laghi	10.915		0,69					
TOTALE COMPLESSIVO		538.223	34	34,00	34	34		27	

* annuario statistica popolazione al 31/12/2015

+ zone totalmente sprovviste di strutture convenzionate

Il Direttore Generale di APSS ha altresì deliberato⁹¹ la ripresa – dopo l'interruzione nell'anno 2016 – delle **funzioni di controllo e vigilanza sull'attività degli studi/ambulatori convenzionati**⁹² per l'assistenza odontoiatrica ai sensi della legge provinciale n. 22/2007, riattivando – ai sensi dell'articolo 8octies commi 1 e 3 del DLgs. n. 502/1992 e dell'art. 23 comma 2 lettera d) della legge provinciale n. 16 del 2010 – l'apposita Commissione aziendale⁹³ e specificandone composizione e modalità di funzionamento⁹⁴.

91 Verbale di deliberazione del Direttore Generale di APSS, n. 135 del 27 marzo 2017 recante "Controlli sull'attività odontoiatrica erogata dagli studi/ambulatori privati convenzionati con l'APSS". La commissione effettua ciascun anno controlli campionari su otto strutture convenzionate (2 strutture per ogni Distretto sanitario), verbalizzando l'esito dei controlli e le eventuali anomalie riscontrate con il supporto amministrativo degli ex Distretti sanitari.

92 In precedenza attivate con la deliberazione del Direttore Generale di APSS, n. 572/2011 che ha costituito una **Commissione aziendale** avente una composizione mista – con specialisti odontoiatri in rappresentanza di APSS e degli studi privati convenzionati – che ha operato per 4 anni, dal 2012 al 2015, e controllato tutti (n. 25) gli studi privati allora convenzionati con il SSP (controlli campionari sui piani di cura, sopralluoghi concordati presso le strutture private). Va segnalato che nello *schema di contratto* utilizzato per la stipula è prevista una *specifica clausola* (art. 8) che riserva ad APSS la facoltà di effettuare controlli sulla regolare e corretta erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica.

93 La Commissione risulta composta da **2 membri permanenti** (1 in rappresentanza di APSS e 1 in rappresentanza degli studi privati convenzionati) e da **1 membro variabile**, in rappresentanza dell'ambito territoriale competente della gestione del contratto (responsabile medico della U.O. di Cure Primarie o suo delegato). Il **Responsabile della Rete Odontoiatrica Provinciale** (Luca Del Dot) agirà in seno alla Commissione in rappresentanza di APSS ed assumerà le funzioni di coordinatore. Un collaboratore amministrativo dell'Ambito Territoriale dove ha sede lo studio convenzionato oggetto di controllo, con funzioni di segretario (componente variabile).

94 **Protocollo su criteri e modalità dell'attività di controllo e vigilanza** (verbalizzazione, verifiche documentali, sopralluoghi). I controlli mireranno ad acquisire una *visione conoscitiva dell'attività svolta* da parte degli studi convenzionati privati, procedendo con un *approccio collaborativo e di supporto*, salvo particolari anomalie riscontrate, volto a *stimolare l'autovalutazione interna* da parte degli studi convenzionati, a condividere con gli stessi fattori di miglioramento, anche in termini di un miglior utilizzo delle risorse disponibili.
L'**attività di vigilanza in parola integra il sistema di controlli automatici attualmente implementati nel sistema informativo di supporto all'attività in convenzione con APSS (sistema IE - Odontoiatria).**

ALLEGATI (INDICE)	
1	ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – BENEFICIARI, ATTIVITÀ EROGATE E CONDIZIONI DI ACCESSO
2	ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA SECONDO L'INDICATORE ICEF: INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE FAMILIARE
3	ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – SCHEMA DI MODULO DI DOMANDA DI ACCESSO ALL'ASSISTENZA
4	ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI E RELATIVE TARIFFE
5	ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – SCHEMA DI ACCORDO NEGOZIALE, TRA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI E SINGOLO STUDIO/AMBULATORIO PRIVATO CONVENZIONATO COL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE
6	ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – MODULO DI CERTIFICAZIONE ICEF PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA
7	ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – MODALITÀ DI ACCESSO, PRESA IN CARICO E CURA: ASSISTENZA DIRETTA E ASSISTENZA INDIRECTA
8	ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – SCHEMA DI LIBRETTO SANITARIO ODONTOIATRICO (LSO) PARTE INTEGRANTE DEL LIBRETTO SANITARIO PEDIATRICO IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA
9	ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI E ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER LA ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE SPERIMENTALE FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA ODONTOIATRICA

ALLEGATO 1**ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – BENEFICIARI, ATTIVITÀ EROGATE E CONDIZIONI DI ACCESSO**

Le prestazioni d'assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica disciplinate dalla legge provinciale n. 22/2007 sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale:

- a) strutture ospedaliere pubbliche;
- b) ambulatori odontoiatrici pubblici, che devono trovare adeguata collocazione in ogni distretto sanitario;
- c) ambulatori e studi odontoiatrici privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale; la convenzione stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste.

L'accesso all'assistenza indiretta presso ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati è ammesso nel caso in cui non sono rispettati i tempi d'attesa massimi prestabiliti per la presa in carico dei pazienti, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli applicati dal Servizio sanitario provinciale e secondo le modalità specificamente definite.

In merito all'individuazione dei beneficiari della presente legge si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 precisando, in proposito, che la condizione di cui al citato articolo, di seguito indicata, è richiesta per le prestazioni che si qualificano come aggiuntive rispetto ai livelli di assistenza stabiliti a livello statale.

I beneficiari delle prestazioni aggiuntive nell'ambito dell'assistenza odontoiatrica del servizio sanitario provinciale sono individuati negli assistiti iscritti all'anagrafe sanitaria trentina, residenti in provincia di Trento da non meno di tre anni al momento della richiesta di accesso alle predette prestazioni, con le seguenti deroghe e precisazioni:

- per il computo dei suddetti tre anni, i periodi caratterizzati da cambio di residenza derivante dall'esecuzione di misure restrittive della libertà personale (che comportano detenzione in carcere, in ospedale psichiatrico giudiziario, ecc.) non interrompono il periodo necessario a maturare il requisito della residenza;
- il minore adottato o in affidamento residente da meno di tre anni al momento della richiesta può accedere alle cure odontoiatriche se i genitori hanno la residenza da almeno tre anni;
- il minore residente da meno di tre anni al momento della richiesta, può accedere alle cure odontoiatriche qualora i genitori ai quali si ricongiunge abbiano la residenza da almeno tre anni.

La legge provinciale n. 22/2007, all'articolo 3, comma 5, individua l'indicatore ICEF come parametro per individuare i nuclei in condizione economico-patrimoniale bassa (vulnerabilità per reddito), rinviando alla Giunta provinciale la determinazione della soglia di accesso.

A questo proposito e nell'ambito della disciplina dell'assistenza odontoiatrica erogata ai sensi della legge provinciale n. 22/2007, si precisa – con riferimento alle modalità di erogazione e alla compartecipazione dell'utente alla spesa delle prestazioni determinata dal coefficiente ICEF – che:

1. l'utente corrisponde, rispetto alle prestazioni fruitive ai sensi della legge provinciale n. 22/2007, la quota di compartecipazione alla spesa dovuta per le prestazioni erogate ad ogni singolo accesso in base al proprio coefficiente ICEF tempo per tempo vigente;
2. nel caso in cui nel corso del piano di cura vengano meno i requisiti di accesso per le prestazioni a carico del SSP (ad esempio nuovo coefficiente ICEF superiore alla 0,2000), l'utente può completare il piano di cura pagando la tariffa intera prevista dallo specifico Nomenclatore.

In merito alle attività di verifica delle domande di accesso all'assistenza odontoiatrica ai sensi della legge provinciale n. 22/2007, si stabilisce che la verifica della veridicità delle dichiarazioni ICEF è demandata al competente Nucleo provinciale.

ALLEGATO 2

ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA SECONDO L'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE **ICEF**: INDIVIDUAZIONE DEGLI **ELEMENTI VARIABILI** DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare del nucleo familiare richiesta ai fini dell'accesso all'assistenza odontoiatrica prevista dalla provinciale n. 22/2007.

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 (di seguito "Disposizioni ICEF"), in vigore al momento della presentazione della domanda per l'accesso all'assistenza odontoiatrica.

Individuazione del soggetto autorizzato alla presentazione della domanda, dei soggetti beneficiari dell'assistenza odontoiatrica e della composizione del nucleo familiare da valutare

Considerata la diversa tipologia di beneficiari dell'assistenza odontoiatrica erogata dal servizio sanitario provinciale, il nucleo familiare da valutare è composto da:

- il soggetto maggiorenne, che presenta la relativa domanda per i componenti del proprio nucleo familiare (di seguito il richiedente). Il richiedente è anche il soggetto in relazione al quale si definiscono le relazioni di parentela fra i componenti il medesimo nucleo familiare da valutare (di seguito il soggetto di riferimento);
- il coniuge del richiedente anche se risiede altrove, salvo nei casi di esclusione del coniuge previsti dalle Disposizioni ICEF;
- gli altri soggetti che al momento della presentazione della domanda compongono la famiglia anagrafica del richiedente, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad esclusione di quelli per i quali è stata avviata la procedura di cancellazione;
- anche se non residenti con il richiedente, i soggetti affidati, le persone accolte nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria.

La persona che presta, con regolare contratto di lavoro, attività di assistenza ad uno o più componenti il nucleo familiare da valutare è da escludere da tale nucleo familiare, anche se residente con il richiedente; questa persona, con gli eventuali suoi familiari presenti nel nucleo familiare anagrafico del soggetto di riferimento, forma nucleo familiare da valutare a sé stante.

Si applicano altresì le norme per la **composizione del nucleo familiare** da valutare previste dalle Disposizioni ICEF per determinati **casi particolari** (soggetti in convivenza anagrafica e presenza di più famiglie nello stesso nucleo anagrafico, in quanto risiedono nel nucleo figli riconducibili a coppie di genitori diversi).

Le **modificazioni** della composizione del nucleo familiare da valutare (aggiornamenti) durante il periodo di validità della domanda, non comportano la modifica né dell'indicatore ICEF né dell'importo del beneficio.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23, comma 4 e 24, comma 10, della Disciplina ICEF in relazione alla possibilità di regolarizzare le dichiarazioni ICEF solo finché le stesse sono utilizzabili e purché non siano sottoposte a controllo, il richiedente può spontaneamente rettificare eventuali errori od omissioni presenti nelle dichiarazioni contenute nella domanda per l'accesso all'assistenza odontoiatrica o nelle dichiarazioni ICEF ad essa connesse.

In caso di variazione del coefficiente ICEF dovuto a **ravvedimento su iniziativa del cittadino**:

- pur ricalcolando il nuovo valore del coefficiente ICEF per la determinazione della compartecipazione, l'eventuale maggior beneficio non è mai riconosciuto;

- fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione e i casi di rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità previsti dalle norme di contabilità, l'eventuale minor beneficio è recuperato se di importo superiore ad euro 15,00.

Periodo di validità della domanda

La misura della compartecipazione alla spesa per le prestazioni odontoiatriche, risultante dalla relativa domanda, è valida per tutte le prestazioni erogate/fruite nell'anno fiscale di riferimento.

Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il soggetto di riferimento

Il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare sono valutati al 100%.

Altri parametri ICEF (valori in Euro):

Franchigia sul valore dell'abitazione di residenza FAR	150.000,00
Franchigia sul patrimonio mobiliare familiare FPM	0,00
Limite superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare, esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza LS1	30.000,00
Limite superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare, esclusa l'abitazione di residenza LS2	30.000,00
Prima aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1	20%
Seconda aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2	60%
Terza aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3	60%

Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

L'indicatore della condizione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni ICEF e dei parametri fissati da queste disposizioni, utilizzando l'algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale.

Limite dell'indicatore ICEF per l'accesso all'assistenza odontoiatrica e modulazione del beneficio in relazione all'indicatore ICEF

Possono accedere all'assistenza odontoiatrica erogata dal servizio sanitario provinciale, i beneficiari appartenenti ad un nucleo familiare da valutare con un indicatore ICEF non superiore al valore di 0,20.

A titolo esemplificativo, tenendo conto della scala d'equivalenza prevista dalle Disposizioni ICEF, un indicatore ICEF pari a 0,20 corrisponde ai limiti di reddito netto in funzione della numerosità del nucleo familiare descritti nella tabella seguente.

Componenti il nucleo familiare	scala di equivalenza	limite di reddito netto
1	1,00	10.000
2	1,57	15.700
3	2,04	20.400
4	2,46	24.600
5	2,85	28.500
Per ogni componente in più...	0,35	3.500

Note:

- per reddito netto si intende il reddito complessivo lordo da dichiarare ai fini ICEF al netto delle deduzioni previste da Disposizioni ICEF;
- si presuppone una situazione patrimoniale pari a zero o il possesso di un patrimonio inferiore alle franchigie previste da questa politica agevolativa.

La compartecipazione alla spesa da parte dell'assistito al servizio sanitario provinciale è determinata in relazione ai valori dell'indicatore ICEF di seguito indicati:

Indicatore ICEF	Misura della compartecipazione alla spesa
0 - 0,095	Nessuna compartecipazione alla spesa.
> 0,095 - 0,20	L'assistito compartecipa alla spesa in maniera crescente e continua, rispetto all'ICEF, fino ad un massimo del 70%.

Calcolo del beneficio

La misura della compartecipazione alla spesa con riferimento alla tariffa massima, per ICEF compreso tra 0,095 e 0,20 è il seguente:

1) Calcolo della compartecipazione massima

$$C_MAX = \text{ARROTONDA.ECESSO} (0,7 * \text{TARIFFA} ; 0,50)$$

dove:

C_MAX = compartecipazione massima ovvero il 70% della tariffa da convenzione, arrotondato ai 50 centesimi di euro per eccesso.

TARIFFA = tariffa da convenzione

2) Calcolo della percentuale rispetto alla compartecipazione massima C_MAX in funzione dell'ICEF dell'assistito.

$$P = \text{ARROTONDA} ((\text{ICEF} - 0,095) / (0,2 - 0,095) ; 3)$$

dove:

P = percentuale di compartecipazione dell'assistito in funzione dell'ICEF (percentuale tra 0% e 100% con 1 decimale).

ICEF = valore ICEF del nucleo di riferimento a 4 decimali.

3) Calcolo della compartecipazione

$$C = \text{ARROTONDA.DIFETTO} (P * C_MAX ; 0,50)$$

$$\text{SE} (C \leq 5) \text{ ALLORA } 0 \text{ ALTRIMENTI } C$$

dove

C = compartecipazione dell'assistito

P = percentuale di compartecipazione dell'assistito in funzione dell'ICEF (percentuale tra 0% e 100% con 1 decimale).

C_MAX = compartecipazione massima ovvero il 70% della tariffa da convenzione, arrotondato ai 50 centesimi di euro per eccesso.

La tariffa utente non è dovuta per importi inferiori o uguali ad euro 5,00 (fascia esenzione).

La formula di calcolo va applicata alla singola prestazione odontoiatrica richiesta (inclusa nel Nomenclatore).

ALLEGATO 3**ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP n. 22 DEL 2007 – SCHEMA DI MODULO DI DOMANDA DI ACCESSO ALL'ASSISTENZA**SCHEMA di MODULO di domanda
PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE (LP n. 22/2007)

Barcode	Esente da bollo ai sensi del DPR 642/72	All'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Via Degasperì, 79 - 38123 - Trento
---------	---	--

**DOMANDA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA
EROGATE DAL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE**
(Legge provinciale n. 22/2007)

Il/la sottoscritto/a _____, sesso _____ (cognome e nome del/la richiedente; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita) (M/F) nato/a a _____ (Provincia _____), il giorno __/__/____ (Comune o Stato estero di nascita) (sigla) (data di nascita) residente nel Comune di _____ (Provincia _____) (Comune di residenza) (CAP) (sigla) frazione _____, via _____, n. _____ Codice fiscale <small>N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A</small> cittadinanza _____ telefono ____/____ e-mail/PEC _____

CHIEDE

l'accesso all'assistenza odontoiatrica erogata dal Servizio sanitario provinciale ai sensi della L.P. 22 2007, per sé e per gli altri componenti del proprio nucleo familiare come sotto identificati e riportati

- in qualità di componente del nucleo familiare beneficiario

Oppure

se il richiedente non è componente del nucleo familiare beneficiario: <ul style="list-style-type: none"> • ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 445/2000, in qualità di: <ul style="list-style-type: none"> ◦ genitore, persona esercente la potestà genitoriale o persona affidataria del beneficiario; ◦ tutore/curatore del beneficiario se questi è interdetto/inabilitato ovvero amministratore di sostegno o procuratore, purché gli sia stato conferito il relativo potere. per il Sig./ra _____, sesso _____ (cognome e nome del beneficiario; per le persone coniugate indicare il cognome di nascita) (M/F) nato/a a _____ (Provincia _____), il giorno __/__/____ (Comune o Stato estero di nascita) (sigla) (data di nascita) residente nel Comune di _____ (Provincia _____) (Comune di residenza) (CAP) (sigla) frazione _____, via _____, n. _____ Codice fiscale <small>N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A N_A</small> cittadinanza _____ telefono ____/____ e-mail/PEC _____

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

A) SEZIONE NUCLEO FAMILIARE DA VALUTARE ⁽¹⁾

che il nucleo familiare beneficiario è composto dai seguenti componenti che hanno presentato una dichiarazione ICEF per l'anno _____:

(1) E' necessario indicare tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico applicando le eccezioni previste dalla DGP n. 1345 del 01/07/2013

Cognome Nome	Data nascita	Grado di parentela rispetto al beneficiario	Studente ⁽²⁾	Dichiarazione ICEF n.	Presentata a, il	Residenza ⁽³⁾
	__/__/__		-		__/__/__	-
	__/__/__		-		__/__/__	-
	__/__/__		-		__/__/__	-

è composto altresì dai seguenti componenti che nell'anno _____ non hanno avuto redditi e non possedevano patrimonio finanziario, immobiliare e autoveicoli con l'eccezione di un eventuale patrimonio finanziario non superiore a 5.000 Euro e/o di eventuali terreni agricoli con redditi dominicali complessivi non superiori a 50 Euro:

Cognome Nome	Data nascita	Codice fiscale	Grado di parentela rispetto al beneficiario	Studente ⁽²⁾	Identificativo n.	Residenza ⁽³⁾
	__/__/__			-		-
	__/__/__			-		-
	__/__/__			-		-
	__/__/__			-		-
	__/__/__			-		-

(2) Può essere indicato come 'studente' ogni componente del nucleo familiare di età inferiore a 25 anni (fiscalmente a carico con un reddito inferiore a Euro 2.840,51) iscritto alla scuola elementare, media, superiore, università, master, dottorato.

(3) Indicare se il componente del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, ha i requisiti di residenza in provincia di Trento stabiliti nelle vigenti "Direttive annuali di attuazione della LP 22/07".

- *(in presenza di figli minori o equiparati)*, che entrambi i genitori hanno svolto nell'anno _____ attività di lavoro dipendente e assimilato o autonomo o di impresa per almeno sei mesi;
- *(in presenza di figli minori o equiparati)*, che alla data di presentazione della domanda il richiedente risiede con almeno un figlio minore o equiparato in assenza del coniuge/convivente;
- che sono presenti n. _____ componenti di sesso femminile che hanno svolto nell'anno _____ attività lavorativa per dodici mesi;
- che nel nucleo familiare sono presenti i seguenti soggetti non autosufficienti:

ID soggetto	Classe di non autosufficienza al 31/12/____ (4)	Spese per la non autosufficienza sostenute nell'anno _____

(4) 1) Invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti; 2) Sordi e ciechi con residuo visivo; 3) Invalidi civili al 100% ed equiparati; 4) Invalidi civili da 66% a 73%; 5) Invalidi civili da 74% a 99%; 6) Minori invalidi con assegno; 7) Altri invalidi 65 anni e oltre.

- che alla data del 31/12/____ l'abitazione di residenza ⁽⁵⁾ era di _____ mq calpestabili

(5) Abitazione dove si risiede a qualsiasi titolo (proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato, ecc.). Il dato va arrotondato alla decina inferiore.

ANNOTAZIONI

Dichiara infine di aver compilato una domanda costituita da pagine, identificata da:

PROTOCOLLO ICEF N. _____ **CODICE DI CONTROLLO-** _____

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13:

- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: gestione del procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse;
- titolare del trattamento è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;
- responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati che collaborano al procedimento di acquisizione e gestione della domanda;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003.

_____ (luogo) _____ (data sottoscrizione) _____ (firma)

Ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, si attesta che la presente domanda è stata:

- sottoscritta, previa identificazione dell'interessato, in presenza del dipendente addetto _____ (indicare il nome del dipendente addetto)
- consegnata da terzi o inviata all'ufficio con copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità dell'interessato

- Dichiarazione di incapacità/impossibilità a firmare

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 del D.P.R. 445/2000 si attesta che la domanda sopra riportata è stata resa dinnanzi a me dal/la sig./ra _____ identificato/a mediante _____ il/la quale mi ha altresì dichiarato che ha un'incapacità/impossibilità a firmare.

_____ (data)

_____ (timbro dell'ufficio e firma)

- Dichiarazione di temporaneo impedimento a firmare

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del D.P.R. 445/2000 si attesta che la domanda sopra riportata è stata resa dinnanzi a me dal/la sig./ra _____ identificato/a mediante _____ il/la quale mi ha altresì dichiarato, in qualità di _____ che il sig./ra _____ si trova in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute.

_____ (data)

_____ (timbro dell'ufficio e firma)

RISERVATO ALL'UFFICIO - ATTESTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

DOMANDA **DELL'ENTE**

lo sottoscritto/a..... addetto/a all'ufficio.....

attesto che:

è stata presentata domanda per l'accesso all'assistenza odontoiatrica erogata dal Servizio sanitario provinciale da parte del/la Sig./ra _____ costituita da _____ pagine identificate da:

PROTOCOLLO ICEF N. _____ **CODICE DI CONTROLLO** _____

_____ (luogo)

_____ (data)

_____ (timbro dell'ente e firma dell'addetto)

Copia della presente domanda è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse e conservate elettronicamente nell'apposita banca dati ICEF presso Informatica Trentina S.p.A.

ALLEGATO 4**ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI E RELATIVE TARIFFE**

Le prestazioni assicurate dal servizio sanitario provinciale attraverso la disciplina recata dalla legge provinciale n. 22/2007 e nel rispetto dei livelli essenziali d'assistenza – avuto quindi anche riguardo alle attività specialistiche di chirurgia maxillo-facciale e alle attività d'urgenza – sono individuate, elencate e tariffate nel Nomenclatore Allegato alle presenti direttive.

Le medesime tariffe costituiscono il riferimento massimo per la contribuzione pubblica nell'ambito dell'istituto dell'assistenza indiretta.

Rispetto al tariffario delle prestazioni erogabili, si segnala, in particolare, che sono state sentite – a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera b) della legge provinciale n. 22/2007 – le rappresentanze provinciali degli odontoiatri, degli odontotecnici, degli igienisti dentali e degli studi odontoiatrici privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale; l'attuale nomenclatore tariffario è stato a suo tempo condiviso dalla Commissione mista istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1385/2011 e non viene modificato con le presenti direttive.

NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 22 del 2007		
CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA in €
DIAGNOSTICA CLINICA e RADIOLOGICA		
89.71	VISITA ODONTOIATRICA <u>(non ripetibile entro i primi 6 mesi dal medesimo erogatore)</u> Ogni seduta finalizzata a: riscontro della situazione clinica, acquisizione di elementi diagnostici, individuazione dei problemi e della terapia, informazione del nuovo paziente.	20,00
89.01.1	VISITA DI CONTROLLO <u>(non ripetibile entro i primi 6 mesi dal medesimo erogatore)</u> Riesame della situazione clinica in corso di trattamento; verifica dello stato di salute orale ed intercettazione di eventuali nuove patologie in un paziente già trattato.	20,00
87.12.2	RX ENDORALE Radiografia endorale eseguita su un singolo sestante o gruppo di denti.	8,00
IGIENE		
24.39.1	IGIENE ORALE <u>(max 2 prestazioni per paziente in ragione d'anno, con distanza di almeno 6 mesi).</u> In caso di particolari ed ulteriori necessità la prestazione è erogabile a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS). Seduta in cui possono essere eseguite ablazione del tartaro sopragengivale, scaling e levigatura delle radici.	45,00
96.54.2	SIGILLATURA DEI SOLCHI <u>limitatamente ai denti permanenti</u> <u>(singolo dente) (non ripetibile entro il primo anno)</u> Procedura finalizzata alla chiusura dei solchi anatomici di un singolo dente, a scopo di prevenzione della carie.	23,00
PARODONTOLOGIA		
99.97.1	LEGATURA EXTRACORONALE CON MATERIALE PREFABBRICATO per gruppo di 4 denti <u>(non ripetibile entro il primo anno)</u> Solidarizzazione (splintaggio) di elemento dentale ad elementi contigui, al fine di ridurne la mobilità secondaria (per rapporto sfavorevole corona clinica/radice) o prevenirne la migrazione (per recidiva dopo	45,00

	trattamento ortodontico), ottenuta con varie metodiche, materiali e dispositivi prefabbricati applicati alla superficie del dente.	
24.00.1	GENGIVECTOMIA/GENGIVOPLASTICA per gruppo di 4 denti (la prestazione include l'anestesia) (non ripetibile entro i primi 2 anni) Procedura chirurgica finalizzata alla rimozione della parte gengivale di una tasca parodontale o al rimodellamento morfologico del tessuto gengivale; comprensiva dell'eventuale applicazione di impacco chirurgico e conteggiata per sestante.	60,00
CONSERVATIVA		
Tutte le prestazioni includono l'anestesia ove necessaria e non sono ripetibili entro 18 MESI dalla prima esecuzione. Su ogni elemento dentario è possibile l'applicazione, per ogni ciclo di cure, di un solo codice di quelli ammessi. (detta limitazione non riguarda il codice 23.20.4 – incappucciamento diretto dente permanente).		
23.20.1	OTTURAZIONE IN AMALGAMA - 1 SUPERFICIE Restauro definitivo di cavità in amalgama d'argento, di prima o, quinta classe di Black o che comunque coinvolge un'unica superficie del dente.	50,00
23.20.5	OTTURAZIONE IN COMPOSITO - 1 SUPERFICIE Restauro definitivo di cavità in materiale a base resinosa, di prima o, quinta classe di Black o che comunque coinvolge un'unica superficie del dente.	60,00
23.20.6	OTTURAZIONE IN AMALGAMA - 2 SUPERFICI Restauro definitivo di cavità in amalgama d'argento, di seconda classe di Black o che comunque coinvolge due superfici contigue del dente.	70,00
23.20.7	OTTURAZIONE IN COMPOSITO - 2 SUPERFICI Restauro definitivo di cavità in materiale a base resinosa, di seconda classe di Black o che comunque coinvolge due superfici contigue del dente.	80,00
23.20.2	OTTURAZIONE IN AMALGAMA - 3 SUPERFICI Restauro definitivo di cavità in amalgama d'argento di seconda classe di Black o che comunque coinvolge tre superfici contigue del dente.	85,00
23.20.8	OTTURAZIONE IN COMPOSITO - 3 SUPERFICI Restauro definitivo di cavità in materiale a base resinosa, di terza classe di Black o che comunque coinvolge tre superfici contigue del dente anteriore.	90,00
23.20.9	RICOSTRUZIONE IN AMALGAMA Restauro definitivo di cavità in amalgama d'argento, che coinvolge più di tre superfici contigue del dente.	95,00
23.21.1	RICOSTRUZIONE IN COMPOSITO Restauro definitivo di cavità in materiale a base resinosa, che coinvolge più di tre superfici contigue od un angolo del dente.	100,00
23.20.3	OTTURAZIONE PROVVISORIA (ripetibile 3 volte per elemento)	10,00
23.20.4	INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO DENTE PERMANENTE Isolamento definitivo della polpa camerale esposta. E' effettuato nel corso di un'altra prestazione, la quale viene programmata e conteggiata a parte.	30,00
ENDODONZIA		
Tutte le prestazioni <u>includono</u> le RX diagnostiche e di controllo e l'anestesia ove necessaria; escludono intervento provvisorio, temporaneo e definitivo sulla corona e non sono ripetibili per lo stesso elemento.		
23.71.1	TRATTAMENTO ENDODONTICO - 1 CANALE Accesso alla camera pulpare ed al sistema monocalare, con sondaggio, completa rimozione del contenuto, sagomatura e otturazione definitiva del canale, compresa RX endorale di controllo.	120,00
23.71.2	TRATTAMENTO ENDODONTICO - CANALE AGGIUNTIVO	40,00
23.71.4	TRATTAMENTO ENDODONTICO - ALTRO CANALE AGGIUNTIVO	40,00
23.71.3	RITRATTAMENTO ENDODONTICO - 1 CANALE Accesso alla camera pulpare ed al sistema monocalare già sottoposti a un precedente trattamento endodontico (già devitalizzato) con sondaggio, rimozione del precedente materiale di otturazione canalare, sagomatura e sigillatura definitiva del canale, compresa RX endorale di controllo	130,00

23.71.6	RITRATTAMENTO ENDODONTICO - CANALE AGGIUNTIVO	50,00
23.71.7	RITRATTAMENTO ENDODONTICO - ALTRO CANALE AGGIUNTIVO	50,00
PERNI <u>Non ripetibili entro i 3 anni dalla prima esecuzione</u>		
23.4	PERNO ENDOCANALARE PREFABBRICATO Dispositivo prefabbricato alloggiato all'interno del canale radicolare, per ancoraggio dell'otturazione, ricostruzione coronale.	20,00
PEDODONZIA		
23.01	ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE DECIDUO Lussazione e rimozione dell'elemento dentario deciduo dalla sua sede alveolare, senza apertura di un lembo e/o sezione delle radici e/o manovre di osteotomia e/o sutura.	30,00
23.02	ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE DECIDUO Lussazione e rimozione dell'elemento dentario deciduo dalla sua sede alveolare, con apertura di un lembo e/o sezione delle radici e/o manovre di osteotomia e/o sutura.	50,00
23.02.1	OTTURAZIONE SEMPLICE DECIDUO Restauro conservativo che coinvolge una sola superficie di un dente deciduo, realizzato senza il ricorso ad una matrice, indipendentemente dal materiale impiegato.	50,00
23.02.2	OTTURAZIONE COMPLESSA DECIDUO Restauro conservativo che coinvolge due o tre superfici contigue di un dente deciduo, realizzato con il ricorso ad una matrice, indipendentemente dal materiale impiegato.	60,00
23.02.3	RICOSTRUZIONE DECIDUO Restauro conservativo che coinvolge più di tre superfici contigue di un dente deciduo, realizzato con il ricorso ad una matrice od altro ausilio preformato ed indipendentemente dal materiale impiegato.	60,00
23.02.4	PULPOTOMIA CON INCAPPUCCIAMENTO DELLA POLPA CANALARE DECIDUO Manovre cliniche di accesso al sistema camerale e/o canalare di un dente deciduo, con rimozione del contenuto ed isolamento definitivo della polpa canalare esposta. Escluso intervento conservativo sulla corona.	50,00
23.02.6	TRATTAMENTO ENDODONTICO DECIDUO Accesso alla camera pulpare ed al sistema monocalare di un dente deciduo, con sondaggio, rimozione del suo contenuto, sagomatura e introduzione di materiale idoneo all'uso sui denti decidui. Escluso intervento conservativo sulla corona	75,00
23.02.7	APECIFICAZIONE E/O APICOGENESI per seduta Applicazione di medicamento endocanalare, finalizzata al completamento della formazione radicolare e del forame apicale di un dente immaturo. Comprensiva delle manovre di accesso al sistema endodontico. Si conteggia per seduta.	30,00
PROTESI FISSA <u>Non ripetibili entro i 5 anni dalla prima esecuzione</u>		
23.41.1	CORONA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN LEGA ODONTOIATRICA CERTIFICATA, FUSA O RIVESTITA (per elemento) Di cui euro 150,00 per prestazioni di odontotecnica*. Dispositivo medico su misura per il ripristino morfologico e funzionale di un moncone dentario naturale, protesico o su impianto, oppure di un elemento dentario mancante; realizzato in laboratorio, mediante fusione in lega odontoiatrica certificata.	400,00
23.43	PERNO ENDOCANALARE FUSO Di cui euro 70,00 per prestazioni di odontotecnica*. Dispositivo su misura in lega odontoiatrica certificata, alloggiato all'interno del canale radicolare, costituito dal perno endocanalare e da un moncone protesico o da una cappetta sopraradicolare fusi in un'unica struttura metallica (anche per sovrافusione su componente endocanalare prefabbricato). Può servire da ancoraggio per una protesi fissa o per il sistema ritentivo di una protesi rimovibile (overdenture), che vengono conteggiati a parte.	150,00
23.43.3	PRIMO PROVVISORIO Di cui euro 30,00 per prestazioni di odontotecnica*.	70,00

	Dispositivo medico prefabbricato e personalizzabile del commercio ovvero realizzato su misura, per il ripristino morfologico e funzionale del dente/elemento intermedio subito dopo la limatura del/dei monconi a fini protesici. Necessita di adattamento e ribasatura alla poltrona con resina auto e/o fotopolimerizzante.	
PROTESI MOBILE - PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE		
23.43.1	<p>PROTESI MOBILE TOTALE (<u>per arcata</u>) (non ripetibile nei primi 5 anni) <i>Di cui euro 330,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i></p> <p>Dispositivo medico su misura amovibile, finalizzato alla sostituzione funzionale ed estetica dell'intera arcata dento-alveolare (denti e tessuti adiacenti). E' realizzato in resina e denti del commercio.</p>	800,00
23.43.5	<p>PROTESI MOBILE INFERIORE SU IMPIANTI <i>Di cui euro 330,00 per prestazione odontotecnica (protesi) e euro 140,00 per prestazioni di odontotecnica (pilastri transmucosi); se solo rettifica = euro 40,00)*.</i></p> <p>Protesi mobile inferiore stabilizzata alla cresta alveolare atrofica riabilitata mediante n. 2 impianti. Esclusi minimpianti. Limitazione: in numero non superiore al 30% del totale di protesi mobili inferiori erogate da ogni struttura.</p>	1.700,00
23.43.2	<p>PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE CON BASE IN RESINA (<u>per arcata</u>) (non ripetibile nei primi 5 anni) <i>Di cui euro 280,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i></p> <p>Dispositivo medico su misura amovibile, finalizzato alla sostituzione funzionale ed estetica di parte dell'arcata dento-alveolare (denti e tessuti adiacenti). Viene realizzato con denti del commercio e corpo protesico in resina senza struttura metallica, ancorato a denti residui mediante dispositivi di ritenzione.</p>	600,00
23.44.1	<p>PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE SCHELETRATA CON GANCI (<u>per arcata</u>, indipendentemente dal numero di denti e di ganci) (non ripetibile nei primi 5 anni) <i>Di cui euro 310,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i></p> <p>Dispositivo medico su misura amovibile, finalizzato alla sostituzione funzionale ed estetica di parte dell'arcata dento-alveolare (denti e tessuti adiacenti). Viene realizzato in laboratorio con denti del commercio e corpo protesico in resina, applicato su una struttura metallica portante individuale, a sua volta ancorata a denti residui mediante ganci.</p>	630,00
23.44.7	<p>PROTESI MOBILE TOTALE PROVVISORIA (<u>per arcata</u>) (non ripetibile) <i>Di cui euro 200,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i></p> <p>Dispositivo medico su misura amovibile, finalizzato alla sostituzione funzionale ed estetica dell'intera arcata dento-alveolare (denti e tessuti adiacenti) realizzato in via provvisoria e successivo a bonifica del cavo orale (minimo 5 estrazioni dentarie) in attesa di regolarizzazione delle creste alveolari per protesizzazione definitiva. E' realizzato in resina e denti del commercio.</p>	400,00
23.43.4	<p>RIBASAMENTO (DIRETTO) (<u>per arcata</u>) (non ripetibile nei primi 6 mesi)</p> <p>Modifica alla poltrona di una protesi mobile o rimovibile pre-esistente mediante apposizione diretta di resina autopolimerizzante sul versante gengivale, allo scopo di migliorarne l'adattamento alla morfologia delle selle edentule.</p>	80,00
23.44.2	<p>RIBASAMENTO (INDIRETTO) (<u>per arcata</u>) (non ripetibile nei primi 6 mesi) <i>Di cui euro 70,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i></p> <p>Modifica in laboratorio di una protesi mobile o rimovibile pre-esistente, allo scopo di migliorarne il sigillo periferico e l'adattamento alla morfologia delle selle edentule; comprensivo di rimontaggio e molaggio selettivo su articolatore in laboratorio.</p>	120,00
23.44.3	<p>AGGIUNTA O SOSTITUZIONE GANCIO FUSO IN LEGA ODONTOIATRICA CERTIFICATA (non ripetibile nei primi 2 anni)</p> <p>Realizzazione ed applicazione in laboratorio, ad una protesi parziale rimovibile preesistente, di un dispositivo di ritenzione su misura fuso in lega odontoiatrica certificata, per l'ancoraggio alla dentatura residua mediante adattamento elastico ai sottosquadri della corona dentaria. Il dispositivo viene solidarizzato con resina al corpo protesico. Qualora venga saldato alla struttura metallica pre-esistente, la saldatura e l'eventuale smontaggio/rimontaggio delle selle vengono conteggiati a parte (vedi voce "Saldatura della struttura metallica con rifacimento della base in resina" (N.d.R.).</p>	70,00
	RIPARAZIONE SEMPLICE	

23.43.6	<i>Di cui euro 40,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> Intervento volto a ripristinare in laboratorio la continuità della base in resina fratturata di una protesi totale o parziale rimovibile, mediante ricomposizione frammenti preesistenti senza necessità di impronta di posizione.	60,00
23.44.4	RIATTACCO DENTE <u>(non ripetibile nei primi 2 anni stesso elemento)</u> <i>Di cui euro 30,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> Riposizionamento e fissazione in laboratorio di un dente pre-esistente mobilizzatosi dalla propria sede in una protesi mobile o rimovibile.	50,00
23.44.5	SOSTITUZIONE DENTE <u>(non ripetibile nei primi 2 anni stesso elemento)</u> <i>Di cui euro 45,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> Posizionamento e fissazione in laboratorio di un dente nuovo in una protesi mobile o rimovibile, in sostituzione di un dente pre-esistente della protesi stessa.	65,00
23.44.6	AGGIUNTA DENTE <u>(non ripetibile nei primi 2 anni)</u> <i>Di cui euro 20,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> Posizionamento e fissazione in laboratorio di un ulteriore dente protesico in una protesi rimovibile.	40,00
23.43.7	RIPARAZIONE O MODIFICA CON IMPRONTA <i>Di cui euro 40,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> Intervento volto a ripristinare od a modificare in laboratorio la continuità e/o l'anatomia della base in resina di una protesi totale o parziale rimovibile, con l'ausilio di un'impronta di posizione.	60,00
23.43.8	SALDATURA DELLA STRUTTURA METALLICA SENZA RIFACIMENTO DELLA BASE IN RESINA <i>Di cui euro 50,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> Intervento volto a ripristinare, mediante saldatura in laboratorio, la continuità e la funzione della struttura metallica fratturata di una protesi parziale rimovibile oppure ad applicarvi un dente a supporto metallico od un gancio, senza smontaggio/rimontaggio delle selle in resina e dei denti pre-esistenti.	70,00
23.43.9	SALDATURA DELLA STRUTTURA METALLICA CON RIFACIMENTO DELLA BASE IN RESINA <i>Di cui euro 75,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> Intervento volto a ripristinare, mediante saldatura in laboratorio, la continuità e la funzione della struttura metallica fratturata di una protesi parziale rimovibile oppure ad applicarvi un dente a supporto metallico od un gancio, con smontaggio/rimontaggio delle selle in resina e dei denti pre-esistenti.	105,00
23.45.1	RIPARAZIONE FACCIETTA <u>(non ripetibile nei primi 2 anni)</u> <i>Di cui euro 40,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> Intervento finalizzato al ripristino del materiale estetico (faccetta, cuspide, cresta marginale) di una corona protesica pre-esistente, effettuato alla poltrona od in laboratorio.	70,00
CHIRURGIA ORALE		
23.09	ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE Procedura chirurgica che non comporta particolari difficoltà tecniche, osteotomia, odontotomia o sutura, finalizzata all'avulsione dalla sede alveolare di un elemento dentario erotto.	50,00
23.11	ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE Procedura chirurgica che comporta particolari difficoltà tecniche e/o osteotomia e/o odontotomia e/o sutura, finalizzata all'avulsione dalla sede alveolare di un elemento dentario erotto o incluso.	70,00
23.19.3	ESPOSIZIONE CHIRURGICA DI DENTE INCLUSO A SCOPO ORTODONTICO Procedura chirurgica finalizzata all'esposizione di una porzione coronale di elemento dentario incluso ed al posizionamento intraoperatorio di un ancoraggio ortodontico.	140,00
23.73	APICECTOMIA CON OTTURAZIONE RETROGRADA <u>(non ripetibile su stesso elemento)</u> Procedura chirurgica consistente nella rimozione della porzione apicale della radice di un dente, gravato da insuccesso della terapia ortograde, e nell'otturazione retrograda della rimanente sezione di taglio canalare e di eventuali canali accessori.	140,00
23.19.1	ESTRAZIONE DI ELEMENTO DENTARIO IN INCLUSIONE OSSEA PARZIALE Procedura chirurgica che comporta l'esecuzione di un lembo muco gengivale, osteotomia e/o odontotomia e sutura, finalizzata all'avulsione dalla sede alveolare di un terzo molare parzialmente incluso nel tessuto	120,00

	osseo.	
23.19.2	ESTRAZIONE DI ELEMENTO DENTARIO IN INCLUSIONE OSSEA TOTALE - GERMECTOMIA Procedura chirurgica che comporta l'esecuzione di un lembo muco gengivale, osteotomia e/o odontotomia e sutura, finalizzata all'avulsione dalla sede alveolare di un terzo molare totalmente incluso nel tessuto osseo o asportazione del germe e relativi tessuti pericoronarici di un terzo molare.	140,00
CHIRURGIA IMPLANTARE - PROTESI SU IMPIANTI		
Prestazioni finalizzate alla riabilitazione protesica di creste edentule arcata inferiore con protesi overdenture (massimo di n. 2 impianti). <u>Non ripetibile su stesso paziente entro i 5 anni dalla prima esecuzione.</u>		
23.6	IMPIANTO OSTEOINTEGRATO Procedura chirurgica finalizzata al posizionamento di un impianto osteointegrabile nella cresta ossea edentula comprensiva dell'eventuale intervento di accesso al sistema di connessione. Esclusi minimpianti.	300,00
23.7.1	PILASTRO TRANSMUCOSO PREFABBRICATO <i>Di cui euro 70,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> (Se solo rettifica = euro 20) Dispositivo prefabbricato di collegamento (abutment standard, conico, angolato, ecc.) interposto fra l'impianto e i dispositivi di ancoraggio della parte protesica rimovibile.	150,00
ORTODONZIA		
Tutte le prestazioni ortodontiche sono <u>comprehensive</u> di visita specialistica ortognatodontica, valutazione diagnostica e del percorso terapeutico, e delle visite di controllo. <u>Le prestazioni ortodontiche NON sono ripetibili per medesimo paziente.</u> Le prestazioni di ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETÀ EVOLUTIVA possono durare MAX 3 ANNI, ANCHE in PIÙ FASI e con PERIODI DI SOSPENSIONE. Il paziente già preso in carico che perde il diritto di accesso in dipendenza della variazione dell'indicatore ICEF (non più inferiore a 0,20) può completare i trattamenti programmati corrispondendo le relative tariffe piene previste in questo Nomenclatore.		
24.71.3	STUDIO DEL CASO (non ripetibile) Nel caso non sia seguito da trattamento ortodontico e liquidabile solo a fronte di relazione accompagnatoria alla richiesta di rimborso con dichiarazione degli esami strumentali eseguiti secondo linee guida.	100,00
24.70.1	TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETÀ EVOLUTIVA - PRIMO ANNO <i>Di cui euro 320,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature fisse o rimovibili per risolvere problemi dentali e correggere la crescita dei mascellari.	1.200,00
24.70.6	TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETÀ EVOLUTIVA - SECONDO ANNO Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature fisse o rimovibili per risolvere problemi dentali e correggere la crescita dei mascellari.	800,00
24.70.7	TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETÀ EVOLUTIVA - TERZO ANNO Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature fisse o rimovibili per risolvere problemi dentali e correggere la crescita dei mascellari.	800,00
24.70.9	CONTENZIONE E VALUTAZIONE POST-TERAPIA Applicazione di apparecchi fissi o rimovibili adatti a stabilizzare i risultati delle terapie ortodontiche ed impedire la recidiva, e controllo della stabilità oclusale a fine trattamento con studio di esami diagnostici quali modelli in gesso, analisi cefalometrica e fotografie cliniche, e visite periodiche per valutare l'efficacia dei dispositivi di contenzione utilizzati.	400,00
24.71.1	TERAPIA ORTODONTICA FINALIZZATA ALLA CHIRURGIA ORTOGNATICA - PRIMO ANNO (comprensiva di visita specialistica ortognatodontica) <i>Di cui euro 520,00 per prestazioni di odontotecnica*.</i> Cicli di terapia ortodontica con applicazione di apparecchiature fisse o rimovibili per risolvere problemi dentali e le discrepanze tra i mascellari, mirati alla preparazione delle arcate dentarie in vista di un intervento chirurgico maxillo-facciale e alla finalizzazione e stabilizzazione delle arcate post-intervento.	1.200,00
24.71.2	TERAPIA ORTODONTICA FINALIZZATA ALLA CHIRURGIA	800,00

	ORTOGNATICA - SECONDO ANNO (comprensiva di visita specialistica ortognatodontica)	
24.80.1	RIPARAZIONE DI APPARECCHIO ORTODONTICO (non ripetibile)	70,00
24.80.2	SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO ORTODONTICO (non ripetibile)	30,00 + 150,00 importo massimo per costo apparecchio
NOTE: * Quota indicativa, se e in quanto dovuta, rispetto al grado di coinvolgimento della competenza odontotecnica.		
DISPOSIZIONI APPLICATIVE		
<p>Tenuto conto del quadro normativo nazionale di riferimento di cui alla L. 23 agosto 2004 n. 243 e al D.P.R. 23 marzo 1988 n. 119, relativo alla contribuzione ENPAM (<i>Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici</i>) per l'erogazione di prestazioni specialistiche sanitarie da parte di professionisti convenzionati esterni nei loro studi privati, le prestazioni odontoiatriche previste dalla l.p. 22/2007 sono soggette a tale contribuzione.</p> <p>In particolare, ai sensi dell'art.1, commi 39 e 40 della L. 23 agosto 2004 n. 243, "le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali" versano esse stesse "un contributo pari al 2% del fatturato annuo attinente alle prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale" all'ENPAM; mentre "restano fermi i vigenti obblighi contributivi relativi agli altri rapporti di accreditamento per i quali è previsto il versamento del contributo previdenziale ad opera delle singole regioni e province, quali gli specialisti accreditati ad personam per la branca a prestazione o associazioni fra professionisti o società di persone".</p> <p>In quest'ultimo caso, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del D.P.R. 23 marzo 1988 n. 119, al professionista convenzionato spetta per ciascuna prestazione autorizzata il compenso onnicomprensivo specificato nel nomenclatore tariffario. Sui compensi - ovvero le tariffe previste dal presente nomenclatore - verranno applicate le aliquote ENPAM al netto della quota parte riferita al costo dei materiali e delle spese generali pari al 40% delle tariffe. L'APSS è tenuta a versare periodicamente all'ENPAM il contributo previsto (attualmente del 22%, di cui il 13% a carico dell'APSS ed il 9% a carico del professionista).</p>		

ALLEGATO 5

ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – SCHEMA DI ACCORDO NEGOZIALE, TRA AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI E SINGOLO STUDIO/AMBULATORIO PRIVATO CONVENZIONATO COL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

ACCORDO CONTRATTUALE

per l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche per l'anno

Preso atto della deliberazione G.P. n. del 2015, che ha diramato le vigenti disposizioni attuative della l.p. 22/2007 in materia di assistenza odontoiatrica, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può negoziare con gli studi ed ambulatori accreditati le prestazioni odontoiatriche, prevedendo:

- il fabbisogno di prestazioni, per tipologia e quantità, nonché le modalità dei controlli per il rispetto dei protocolli e della qualità delle prestazioni;
- il livello massimo di spesa programmato.

tra

il Distretto (di seguito denominato Distretto), quale ripartizione organizzativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito definita APSS), con sede in - Via C.F. e P.Iva 01429410226, nella persona del direttore dott. domiciliato per la carica presso la sede del Distretto medesimo, e

lo studio "....." / ambulatorio odontoiatrico ".....", via.....,, partita IVA, di seguito definito struttura, nella persona del suo legale rappresentante dott....., si conviene e si stipula quanto segue

Art.1

(criteri di autorizzazione ed accreditamento)

1. La struttura, in quanto accreditata ex determinazione del competente Dirigente provinciale n.....del.....opera in nome e per conto del Servizio Sanitario Provinciale, ex art. 8 D.Lgs 502/92 e s.m. ed i.;
2. L'accreditamento è efficace a condizione del mantenimento dei requisiti previsti dal suddetto provvedimento, che debbono altresì rimanere invariati per tutta la durata del presente accordo.
3. La struttura è tenuta ad erogare le prestazioni nel rispetto delle incompatibilità previste:
 - a) ex art. 1, commi da 5 a 19, della legge 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni,
 - b) ex art. 4, comma 7, legge 412/1991 come specificate dai rispettivi accordi di lavoro dei medici di Medicina generale, Pediatri di libera scelta, Specialisti ambulatoriali

Art. 2

(tipologia e quantità delle prestazioni)

1. Ferma restando la facoltà di libera scelta operata dal cittadino nei confronti delle strutture pubbliche e private accreditate, il presente accordo definisce la tipologia ed i rispettivi volumi finanziari di prestazioni odontoiatriche da erogare nell'ambito dei livelli di assistenza previsti dalla legge provinciale n. 22/2007, in favore di assistiti iscritti al Servizio Sanitario Provinciale (SSP) e residenti in PAT da almeno tre anni (salvo eccezioni previste) ed in

particolare per le seguenti categorie di soggetti come definiti dalle vigenti direttive provinciali di cui a deliberazione G.P. n. 682/2014:

cat.	soggetti	Prestazioni riconosciute
a	b	c
1	minori di anni 18	a) prevenzione secondaria b) ortodonzia secondo l'indice IOTN grado 3, 4 e 5 c) assistenza protesica fissa e mobile
2	Nuclei a bassa condizione econ./patrim	a) prevenzione secondaria b) assistenza protesica fissa a) assistenza protesica mobile
3	donne in gravidanza	a) prevenzione secondaria
4	anziani	c) prevenzione secondaria d) assistenza protesica fissa e) assistenza protesica mobile

2. In attuazione delle vigenti direttive provinciali la struttura, fermo restando il limite massimo di finanziamento assegnato, è tenuta ad erogare la tipologia e quantità di prestazioni indicate nella seguente tabella:

cat.	Tipologia di prestazione	Quantità di prestazioni obiettivo		Specifiche
		Percentuale	Importo	
1	Cure secondarie			
2	Ortodonzia			
3	Protesica			protesica fissa non più di % _____ Importo _____ — del totale della protesica
TOTALE COMPLESSIVO				

3. La struttura è tenuta ad erogare le prestazioni odontoiatriche alle tariffe del Nomenclatore tariffario, tempo per tempo vigenti.

4. Non sono poste a carico del SSP le prestazioni:

a) non comprese nel Nomenclatore tariffario,

b) eventualmente rese nei confronti di soggetti non aventi titolo alle prestazioni odontoiatriche ex LP n. 22/2007, come specificati dalle vigenti direttive provinciali e s.m. ed i.,

c) effettuate in supero al limite finanziario assegnato.

5. La struttura organizza autonomamente la propria attività assicurandone la programmazione con rispetto:

i. del limite finanziario annuale assegnato,

ii. salvaguardando la continuità delle cure definite dal piano di cura e la conclusione dei piani di cura attivati nell'anno precedente ed in subordine quelle afferenti l'arruolamento di nuovi pazienti;

iii. dei seguenti tempi massimi per la chiusura del piano di cura:

1. mesi 6 dalla prima visita per le cure conservative, endodonzia e chirurgia,

2. anni 1 dalla prima visita, per la protesica ed implantologia,

3. anni 2 dalla prima visita, per ortodonzia.

Qualora le condizioni cliniche del paziente non consentissero il rispetto dei tempi massimi, ne è consentita la deroga con specifica e motivata relazione clinica.

iv. l'assunzione in cura di nuovi utenti rapportata al limite finanziario che residua rispetto alle garanzie di cui ai precedenti punti.

6. Le parti sono tenute ad adottare tempestivamente le direttive provinciali attuative della LP n. 22/2007, nel caso subissero variazioni nel corso dei validità del contratto.

Art. 3

(limite finanziario)

1. Le prestazioni oggetto del presente accordo sono commisurate alle risorse disponibili, agli obiettivi e priorità di cura previsti dalla programmazione provinciale e pertanto la struttura è tenuta a commisurare la propria attività convenzionata per un ammontare massimo di finanziamento di **Euro000,00**,

2. Qualora l'ammontare della spesa di cui al comma precedente determinasse il superamento del limite finanziario complessivo, le parti possono convenire l'interruzione anticipata del contratto.

3. E' ammessa l'eventuale rinegoziazione dell'ammontare massimo di finanziamento nei casi:

a) il Distretto proponga l'aumento del limite finanziario negoziato, avuto riguardo delle risorse finanziarie disponibili,

b) intervenute modifiche del Nomenclatore Tariffario che comportino significative variazioni economiche.

4. Il limite finanziario come sopra stabilito non costituisce riferimento per gli eventuali rinnovi del contratto.

5. Fermo restando l'ammontare massimo di finanziamento di cui al comma 1 del presente articolo, qualora la struttura non raggiungesse gli obiettivi, per tipo di prestazione di cui all'art. 2, comma 2, i relativi importi non possono essere compensati tra loro.

Art. 4

(accesso alle prestazioni)

1. La struttura dovrà garantire almeno n. ___ appuntamenti mensili per nuovi utenti per l'intero anno prenotabili tramite il sistema CUP.

2. L'accesso dell'utente alle prestazioni odontoiatriche è diretto, previa esibizione della Tessera sanitaria ai fini dell'identificazione dell'avente titolo (requisiti di residenza, iscrizione SSP, età anagrafica), per particolari gruppi di popolazione; è altresì previsto il possesso di ulteriori requisiti che attestino il diritto di accesso alle prestazioni odontoiatriche previste dalla L.P. n. 22/2007.

3. In tutti i casi la struttura, all'atto dell'accettazione dell'utente, rileva preliminarmente ogni informazione di carattere amministrativo (ICEF, status o condizione) ed informativo (anagrafica utente) necessaria ai fini dell'accertamento del diritto alle prestazioni ed all'ammissione alle cure, al pagamento della quota di compartecipazione ed al rimborso delle prestazioni a carico del SSP.

4. La struttura cura la tenuta e registrazione delle prestazioni erogate, conservandone idonea documentazione amministrativa (eventuali autocertificazione, copia attestazioni ICEF nel caso non sia verificata dal sistema) e clinica individuale, ai fini di ogni rendiconto richiesto dall'APSS o altro organismo di controllo.

Art. 5

(livelli di assistenza)

1. Per la corretta erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente accordo la struttura è tenuta ad adottare:

- a) le annuali direttive provinciali ed aziendali attuative della l.p. 22/2007,
- b) le linee guida ed i protocolli di accesso vigenti tempo per tempo,
- c) i sistemi di autocontrollo interno sull'attività odontoiatrica convenzionata ai sensi del D.Lgs 231/2001.

Art. 6

(rendiconti ed addebiti)

1. Il riscontro delle prestazioni oggetto del presente accordo è effettuato mediante sistema informatico aziendale con rilevazione analitica delle prestazioni erogate nel mese di competenza (corredate di tutte le informazioni necessarie e per ogni finalità di carattere amministrativo ed informativo).

2. La struttura assicura la corretta gestione della rendicontazione, secondo le modalità, gli standard ed i tempi previsti, ed espressamente formalizzati negli indirizzi aziendali annuali; in particolare la segnatura della data di erogazione delle prestazioni ed il coefficiente ICEF.

3. L'Azienda assicura per conto della struttura l'elaborazione e l'invio agli Enti esterni dei dati di attività, secondo modalità, standard e tempi previsti dalle vigenti norme (monitoraggio della spesa sanitaria e oneri ENPAM).

4. La struttura trasmette entro il quinto giorno del mese successivo a quello dell'erogazione della prestazione gli addebiti delle prestazioni rese e riscontrate nella contabilità prodotta col sistema gestionale aziendale.

5. Gli addebiti a carico dell'Azienda sono al netto delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico dei cittadini che sono trattenute direttamente dalla struttura.

6. Sono escluse dal pagamento e, se già eseguito, sono scontate dai successivi addebiti, ovvero verranno ripetute, le prestazioni erogate in favore di assistiti non aventi titolo alle prestazioni oggetto del presente accordo (SSP).

7. In caso di ritardi o carenze che determinassero inadempienze contrattuali, il Distretto:

- a) effettua rivalsa delle eventuali sanzioni ricevute e relative spese accessorie,
- b) procede alla risoluzione dell'accordo, previa contestazione degli addebiti.

Art. 7

(pagamenti)

1. La struttura fattura mensilmente al Distretto le prestazioni erogate e contabilizzate, che ne provvede al pagamento a 60 giorni dalla chiusura del mese di competenza.

2. Le prestazioni oggetto del presente accordo sono soggette alle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

3. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto della presente convenzione costituiscono operazioni esenti da IVA e pertanto il presente atto è soggetto a registrazione solo nel caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

4. L'imposta di bollo sul presente atto è a carico della struttura, salvo esenzione a norma di legge. L'imposta di bollo verrà assolta direttamente da APSS in maniera virtuale ed il relativo importo pari a euro... successivamente versato dalla struttura sul conto aziendale di tesoreria presso Unicredit Banca spa sede di Trento IBAN nr IT50X020080182000000770802 specificando nella causale l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa al contratto repertorio nr ... ed il Distretto Sanitario competente.

Art. 8*(vigilanza e controlli)*

1. Ai sensi dell'art. 8-octies del DLgs 502/1992 e s.m. ed i. e nell'ambito del rapporto contrattuale l'APSS effettua il controllo e la vigilanza di tipo contrattuale sulla struttura, con le modalità ritenute idonee, in specie sulla regolare e corretta erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica conformemente alle previsioni ex LP n. 22/2007.
2. In caso di riscontro di importi impropriamente corrisposti:
 - a) il Distretto ne effettua il recupero, addebitando alla struttura l'ulteriore onere pari al 10% delle somme non dovute, a titolo di danno da disservizio.
 - b) le percentuali di incidenza dei recuperi per mancata applicazione della normativa, nonché gli oneri per danno da disservizio, vengono calcolate sugli importi fatturati dalla struttura per tutte le mensilità precedenti a quella oggetto di controllo.

Art. 9*(trattamento dati personali)*

1. In aderenza alle disposizioni in materia di sicurezza sul trattamento dei dati ex DLgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" la struttura è tenuta ad adottare il "Disciplinare per lo scambio informativo tra APSS e soggetti "Contitolari" o "Responsabili esterni" di trattamenti di dati personali", di cui a deliberazione del Direttore Generale n. 139/2012, allegato alla presente convenzione.
2. Sono individuati quali "Contitolari" nel trattamento dei dati personali con APSS per le disposizioni ex D.lgs. 196/2003 le strutture accreditate con il SSP.

Art. 10*(durata)*

1. Il presente accordo decorre dal fino al o in data antecedente in relazione all'eventuale scadenza dell'accredito provvisorio.
2. Ciascuna delle parti può recedere dal medesimo in ogni momento, salvo preavviso scritto di almeno 60 giorni.

Li.....

STUDIO/AMBULATORIO ODONTOIATRICO
Il Legale rappresentante
Dott.....

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Il Direttore del Distretto
Dott.

Agli effetti dell'art. 1341 codice civile le parti dichiarano di conoscere le condizioni di contratto e di approvare specificamente le clausole degli articoli 2, 3, 5, 8, 9 e 11.

STUDIO/AMBULATORIO ODONTOIATRICO
Il Legale rappresentante
Dott.....

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Il Direttore del Distretto
Dott.

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI – (Direttive annuali 2015)

Ai sensi dell'art. 8-quinquies del DLgs. n. 502/1992, dell'art. 22, comma 2, della legge provinciale n. 16/2010 e dell'art. 11, comma 6, del regolamento emanato con D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg., la qualità di soggetto accreditato è presupposto necessario ma non sufficiente per l'instaurazione di accordi contrattuali con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Gli accordi contrattuali con gli studi privati rispondono e sono coerenti con i seguenti **orientamenti generali**:

1. **facoltà di libera scelta** operata dal cittadino nei confronti delle strutture pubbliche e private accreditate;
2. **distribuzione territoriale**: è necessario assicurare facilità ed equità nell'accesso e, pertanto tendere alla localizzazione diffusa sul territorio delle strutture odontoiatriche in funzione dei bacini di utenza potenziale; s'intende consentire all'utente la possibilità di scelta, nell'ambito di ciascun distretto, fra più erogatori;
3. **garanzia dell'equilibrio economico-organizzativo della struttura erogatrice**.

Rispetto ai **parametri di programmazione** di cui al precedente punto, in ordine ai quali il fabbisogno provinciale tiene conto anche della necessità di assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate, **nonché al vincolo di finanziamento previsto** nei provvedimenti con cui vengono stabilite le risorse e **considerata l'autonomia imprenditoriale dell'Azienda rispetto alla definizione degli accordi contrattuali in un'ottica di appropriatezza e di corretta integrazione nella rete dei servizi**, si esplicitano di seguito alcuni **criteri di riferimento per la selezione, tra le strutture accreditate, di quelle con cui stipulare accordi contrattuali e per la definizione dei volumi di attività**:

a) Integrazione e complementarietà dell'offerta in relazione al fabbisogno e alla specificità delle prestazioni richieste, tenuto conto di:

- livelli quali-quantitativi delle prestazioni erogate;
- localizzazione e distribuzione territoriale dei punti di offerta, anche considerando la presenza e la tipologia dell'offerta pubblica erogata da strutture a gestione diretta APSS;
- programmi di nuove realizzazioni, ovvero interventi di riconversione/riqualificazione dell'offerta pubblica esistente;
- previsioni di tendenza relative alla domanda.

b) Configurazione organizzativa dei servizi offerti, tenuto conto di:

- assetto organizzativo della struttura richiedente (struttura complessa/ambulatorio o struttura semplice/studio; presenza in organico o rapporto di collaborazione con igienista dentale e specialista in ortodonzia) e fatturato della singola sede di erogazione relativo al precedente triennio di attività;
- tipologia di offerta (l'erogazione dell'intera gamma di prestazioni prevista dal nomenclatore garantisce una maggiore continuità di cura/trattamento);
- qualificazione tecnologica (caratteristiche tecniche, grado di obsolescenza, appropriatezza d'utilizzo di dotazioni strumentali, apparecchiature ecc.);
- disponibilità di servizi ulteriori relativi al percorso diagnostico/assistenziale erogato al paziente e complementari all'attività già erogata dal servizio sanitario provinciale;
- flessibilità gestionale e operativa (es. aperture serali e festive).

c) Garanzia di compatibilità e collegamento ai sistemi informativi aziendali/provinciali tenuto conto anche di quanto indicato nell'art. 24, comma 3, della legge provinciale n. 16/2010;

d) In riferimento alle strutture già oggetto di accordo contrattuale:

- rispetto degli accordi contrattuali relativi all'attività svolta;
- competenza acquisita nell'esercizio dell'attività sanitaria di riferimento;
- garanzia dei livelli di appropriatezza e qualità delle prestazioni richiesti;
- qualità del servizio offerto valutata in relazione alla puntualità di presa in carico, al rispetto dei tempi massimi per la chiusura del piano di cura, al grado di soddisfazione degli utilizzatori dei servizi e all'assenza di lamentele da parte degli utenti.

Si osserva al riguardo che, come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza in materia, **la ripartizione del budget tra i soggetti accreditati dovrebbe essere operata a prescindere dal fatto che essi abbiano o meno sottoscritto in precedenza un contratto**: la sottoscrizione di un precedente contratto può costituire un criterio per l'assegnazione delle

risorse disponibili ma non può giustificare, anche nel caso di risorse decrescenti, l'esclusione a tempo indefinito dal mercato di altri soggetti che si è ritenuto di poter accreditare e **non è possibile, quindi, far riferimento solo al criterio della spesa storica.**

Per essere convenzionato con il servizio sanitario provinciale al fine di erogare le prestazioni indicate dalla legge provinciale n. 22/2007, lo studio/ambulatorio odontoiatrico autorizzato e accreditato deve accettare:

- i *protocolli operativi ed organizzativi* di cui al precedente paragrafo 3;
- le *linee guida per l'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* di cui al precedente paragrafo 3;
- il *modello tariffario* di cui al precedente paragrafo 4;
- il *sistema dei controlli e gli ulteriori impegni e condizioni dettati dall'Accordo negoziale approvato sulla base dello schema* che costituisce l'Allegato n. 4 alle presenti direttive.

Nel rispetto dei criteri generali e delle indicazioni programmatiche sopra definiti, l'APSS – anche sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile della Rete odontoiatrica provinciale – indica le quote destinate all'assistenza ortodontica e protesica, avuto riguardo della specificità dei singoli Distretti e delle indicazioni di carattere generale di aumento dell'assistenza ortodontica e delle cure secondarie e riduzione, su base storica, della protesica fissa, privilegiando la protesica mobile o rimovibile.

ALLEGATO 6**ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – MODULO DI CERTIFICAZIONE ICEF PER L'ACCESSO ALL'ASSISTENZA**

ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI SENSI DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 22/2007				
CERTIFICAZIONE ICEF				
CON QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA				
DA PARTE DELL'UTENTE E DA PARTE DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE				
Dati identificativi del NUCLEO FAMILIARE (componenti)			(da inserire)	
Indicatore ICEF rilevato			(da inserire)	
Percentuale di compartecipazione alla spesa			(calcolata in automatico in base all'ICEF posseduto)	
CODICE	DESCRIZIONE	TARIFF A *	Quota SSP **	Quota utente ***
89.71	VISITA ODONTOIATRICA	20,00		
89.01.1	VISITA DI CONTROLLO	20,00		
87.12.2	RX ENDORALE	8,00		
24.39.1	IGIENE ORALE	45,00		
96.54.2	SIGILLATURA DEI SOLCHI – singolo dente	23,00		
99.97.1	LEGATURA EXTRACORONALE CON MATERIALE PREFABBRICATO	45,00		
24.00.1	GENGIVECTOMIA/GENGIVOPLASTICA	60,00		
23.20.1	OTTURAZIONE IN AMALGAMA - 1 SUPERFICIE	50,00		
23.20.5	OTTURAZIONE IN COMPOSITO - 1 SUPERFICIE	60,00		
23.20.6	OTTURAZIONE IN AMALGAMA - 2 SUPERFICI	70,00		
23.20.7	OTTURAZIONE IN COMPOSITO - 2 SUPERFICI	80,00		
23.20.2	OTTURAZIONE IN AMALGAMA - 3 SUPERFICI	85,00		
23.20.8	OTTURAZIONE IN COMPOSITO - 3 SUPERFICI	90,00		
23.20.9	RICOSTRUZIONE IN AMALGAMA	95,00		
23.21.1	RICOSTRUZIONE IN COMPOSITO	100,00		
23.20.3	OTTURAZIONE PROVVISORIA	10,00		
23.20.4	INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO DENTE PERMANENTE	30,00		
23.71.1	TRATTAMENTO ENDODONTICO - 1 CANALE	120,00		
23.71.2	TRATTAMENTO ENDODONTICO (CANALE AGGIUNTIVO)	40,00		
23.71.4	TRATTAMENTO ENDODONTICO (ALTRO CANALE AGGIUNTIVO)	40,00		
23.71.3	RITRATTAMENTO ENDODONTICO - 1 CANALE	130,00		
23.71.6	RITRATTAMENTO ENDODONTICO (CANALE AGGIUNTIVO)	50,00		
23.71.7	RITRATTAMENTO ENDODONTICO (ALTRO CANALE AGGIUNTIVO)	50,00		
23.4	PERNO ENDOCANALARE PREFABBRICATO	20,00		
23.01	ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE DECIDUO	30,00		
23.02	ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE DECIDUO	50,00		

23.02.1	OTTURAZIONE SEMPLICE DECIDUO	50,00		
23.02.2	OTTURAZIONE COMPLESSA DECIDUO	60,00		
23.02.3	RICOSTRUZIONE DECIDUO	60,00		
23.02.4	PULPOTOMIA	50,00		
23.02.6	TRATTAMENTO ENDODONTICO DECIDUO	75,00		
23.02.7	APECIFICAZIONE E/O APICOGENESI - per seduta	30,00		
23.41.1	CORONA O ELEMENTO DI PROTESI FISSA IN LEGA ODONTOIATRICA CERTIFICATA, FUSA O RIVESTITA - per elemento	400,00		
23.43	PERNO ENDOCANALARE FUSO	150,00		
23.43.3	PRIMO PROVVISORIO	70,00		
23.43.1	PROTESI MOBILE TOTALE - per arcata	800,00		
23.43.5	PROTESI MOBILE INFERIORE SU IMPIANTI	1.700,00		
23.43.2	PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE CON BASE IN RESINA - per arcata	600,00		
23.44.1	PROTESI PARZIALE RIMOVIBILE SCHELETRATA CON GANCI - per arcata	630,00		
23.44.7	PROTESI MOBILE TOTALE PROVVISORIA	400,00		
23.43.4	RIBASAMENTO (DIRETTO) - per arcata	80,00		
23.44.2	RIBASAMENTO (INDIRETTO) - per arcata	120,00		
23.44.3	AGGIUNTA/SOSTITUZIONE GANCIO FUSO IN LEGA ODONTOIATRICA CERTIFICATA	70,00		
23.43.6	RIPARAZIONE SEMPLICE	60,00		
23.44.4	RIATTACCO DENTE	50,00		
23.44.5	SOSTITUZIONE DENTE	65,00		
23.44.6	AGGIUNTA DENTE	40,00		
23.43.7	RIPARAZIONE O MODIFICA CON IMPRONTA	60,00		
23.43.8	SALDATURA STRUTTURA METALLICA SENZA RIFACIMENTO BASE IN RESINA	70,00		
23.43.9	SALDATURA STRUTTURA METALLICA CON RIFACIMENTO BASE IN RESINA	105,00		
23.45.1	RIPARAZIONE FACCESTA	70,00		
23.09	ESTRAZIONE SEMPLICE DI DENTE O RADICE	50,00		
23.11	ESTRAZIONE INDAGINOSA DI DENTE O RADICE	70,00		
23.19.1	ESTRAZIONE DI ELEMENTO DENTARIO IN INCLUSIONE OSSEA PARZIALE	120,00		
23.19.2	ESTRAZIONE DI ELEMENTO DENTARIO IN INCLUSIONE OSSEA TOTALE - GERMECTOMIA	140,00		
23.19.3	ESPOSIZIONE CHIRURGICA DI DENTE INCLUSO A SCOPO ORTODONTICO	140,00		
23.73	APICECTOMIA CON OTTURAZIONE RETROGRADA	140,00		
23.6	IMPIANTO OSTEOINTEGRATO	300,00		
23.7.1	PILASTRO TRANSMUCOSO PREFABBRICATO	150,00		
24.71.3	STUDIO DEL CASO	100,00		
24.70.1	TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETÀ' EVOLUTIVA - 1° ANNO	1.200,00		
24.70.6	TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETÀ' EVOLUTIVA - 2° ANNO	800,00		
24.70.7	TERAPIA ORTODONTICA-ORTOGNATICA DELL'ETÀ' EVOLUTIVA - 3° ANNO	800,00		
24.70.9	CONTENZIONE E VALUTAZIONE POST-TERAPIA	400,00		
24.71.1	TERAPIA ORTODONTICA FINALIZZATA ALLA CHIRURGIA ORTOGNATICA - 1° ANNO	1.200,00		
24.71.2	TERAPIA ORTODONTICA FINALIZZATA ALLA CHIRURGIA ORTOGNATICA - 2° ANNO	800,00		
24.80.1	RIPARAZIONE DI APPARECCHIO ORTODONTICO	70,00		

24.80.2	SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO ORTODONTICO	30,00 + 150,00 max per costo apparecchio		
NOTE				
*	Descrizione della prestazione di cui al Nomenclatore delle prestazioni ex LP 22/2007			
**	Limite massimo di partecipazione a carico del Servizio sanitario provinciale a prescindere dalla tipologia di erogatore.			
***	Importo determinato direttamente dall'algoritmo, sulla base dell'indicatore ICEF. La quota a carico dell'utente segnalata nel prospetto corrisponde alla spesa dovuta nel caso di ricorso alle strutture pubbliche o private convenzionate con il Servizio sanitario provinciale (SSP). Nel caso di ricorso all'assistenza indiretta la predetta quota deve ritenersi solo indicativa poiché dipende dal livello delle tariffe applicato autonomamente (onorario) dai liberi professionisti.			
INFORMATIVA				
LE PRESTAZIONI DI CUI SOPRA SONO EROGATE AI SOGGETTI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE SE ED IN QUANTO DOVUTE (IN BASE ALLE SINGOLE SITUAZIONI, ETA', PATOLOGIA, REDDITO) AI SENSI DELLA L.P. N. 22/2007.				
L'ELENCO DEGLI STUDI PRIVATI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE PER LE PRESTAZIONI SOPRA ESPOSTE E' DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DI DISTRETTO SANITARIO				

ALLEGATO 7**ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – MODALITÀ DI ACCESSO, PRESA IN CARICO E CURA: ASSISTENZA DIRETTA E ASSISTENZA INDIRETTA****ASSISTENZA DIRETTA**

Ogni distretto sanitario rende disponibile e consultabile l'elenco provinciale degli studi odontoiatrici convenzionati con il servizio sanitario provinciale per l'attuazione della legge provinciale n. 22/2007.

L'utente può scegliere, in maniera libera e trasparente, l'operatore sanitario cui rivolgersi, contattando direttamente lo studio odontoiatrico convenzionato e accordarsi per l'accesso alle cure.

Per la fruizione delle prestazioni assoggettate a compartecipazione alla spesa in funzione dell'indicatore ICEF, l'utente accede allo studio odontoiatrico munito di una apposita certificazione ICEF il cui schema costituisce l'Allegato n. 5 alle presenti direttive.

L'accesso del paziente – presa in carico – implica necessariamente la prima visita che è, pertanto, obbligatoria.

L'odontoiatra, in sede di prima visita, elabora il piano di cura e prenota i singoli accessi dell'utente – anche con riferimento ai tempi massimi stabiliti per la conclusione del piano di cura – oltre ad eseguire, se possibile, le prime prestazioni del predetto piano.

Ogni singolo accesso – nel quale possono essere erogate fino a 4 prestazioni – determina il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa (se e in quanto dovuta) da parte dell'utente. Il pagamento è riscosso direttamente dallo studio.

ASSISTENZA INDIRETTA

L'articolo 5, comma 2, della legge n. 22/2007 prevede che le prestazioni d'assistenza odontoiatrica disciplinate dalla legge sono erogate, in via indiretta, a favore della popolazione residente e iscritta al servizio sanitario provinciale, presso ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati *“nel caso di superamento dei tempi di attesa massimi prestabiliti, nel rispetto delle linee guida e dei protocolli applicati dal servizio sanitario provinciale e secondo le modalità definite con i provvedimenti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 6”*; i rimborsi sono eseguiti nel limite delle tariffe di cui al comma 1, lettera c) del predetto articolo 5.

In questo quadro è necessario individuare le direttive procedurali volte alla regolamentazione dell'accesso all'assistenza indiretta in caso di superamento dei tempi d'attesa massimi stabiliti, dando atto che il servizio sanitario provinciale assicura, in ogni caso, la priorità d'accesso alle prestazioni a carattere d'urgenza nella fattispecie garantite tramite le strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari a tutta la popolazione presente sul territorio provinciale (vedi Allegato – scheda urgenze odontoiatriche).

L'accesso all'assistenza indiretta, presso ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati, è ammesso – nel rispetto delle linee guida e dei protocolli applicati dal servizio sanitario provinciale e secondo le modalità definite nel presente paragrafo – solo in caso di superamento dei tempi d'attesa massimi prestabiliti per la presa in carico dei pazienti. A tal fine, il tempo d'attesa massimo per la presa in carico è fissato al 45° giorno decorrente dalla prenotazione della prestazione presso il centro unico di prenotazione (CUP) dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Per l'eventuale attività resa in regime d'assistenza indiretta, in favore dei pazienti del servizio sanitario provinciale aventi titolo, i predetti ambulatori e studi privati non convenzionati sono tenuti a comunicare alla CAO dell'Ordine dei medici, chirurghi e degli odontoiatri – ad inizio esercizio – la dichiarazione di adesione alle citate linee guida e protocolli operativi.

La Commissione albo odontoiatri assicura l'attività necessaria per rendere conoscibile, all'utenza e all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'elenco degli ambulatori e studi privati non convenzionati che aderiscono all'erogazione delle cure odontoiatriche in regime di assistenza indiretta, ai fini dell'attuazione della legge provinciale n. 22/2007.

L'accesso del paziente implica necessariamente la prima visita che è, pertanto, obbligatoria.

L'odontoiatra, in sede di prima visita elabora il piano di cura e prenota i singoli accessi dell'utente – anche con riferimento ai tempi massimi stabiliti per la conclusione del piano di cura – oltre ad eseguire, se possibile, le prime prestazioni del predetto piano (presa in carico).

PROCEDURE APPLICATIVE E MODALITÀ PER IL RIMBORSO IN ASSISTENZA INDIRECTA

Beneficiari

Possono beneficiare dell'assistenza indiretta, di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale n. 22/2007, i cittadini iscritti al servizio sanitario provinciale, con il requisito della residenza previsto al paragrafo 1 delle presenti direttive, che abbiano sostenuto direttamente gli oneri delle prestazioni di cui al successivo punto.

Prestazioni ammissibili all'assistenza indiretta

Costituiscono prestazioni ammissibili le prestazioni specialistiche di cui al Nomenclatore allegato alle presenti direttive.

Condizioni e criteri

Qualora, entro 45 giorni consecutivi dalla richiesta dell'assistito al Centro unico di prenotazione, non sia possibile eseguire la "presa in carico" presso le strutture del servizio sanitario provinciale attive nel distretto sanitario di residenza del paziente, questo può beneficiare dell'assistenza odontoiatrica in forma indiretta con le modalità di cui al punto successivo.

Per i sopraddetti fini, il CUP deve intendersi come sistema formalizzato ed unitario del servizio sanitario provinciale, in cui convergono tutte le prenotazioni effettuate attraverso il *call center* e gli sportelli aziendali di prenotazione.

Le prestazioni per le quali si chiede l'assistenza indiretta devono essere state erogate da strutture o soggetti privati che non intrattengono alcun rapporto negoziale con il servizio sanitario nazionale per l'assistenza diretta: la verifica di tale requisito è demandata, per il rispettivo ambito territoriale, a ciascun distretto sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari che deve provvedere ad individuare l'eventuale incompatibilità di singoli professionisti.

Adempimenti, spesa ammissibile e ammontare del rimborso

Il momento della richiesta al CUP da parte dell'assistito avente titolo all'assistenza indiretta dovrà risultare da apposite evidenze che costituiscono momento fondamentale per il riconoscimento del diritto. Pertanto, all'assistito che si rivolge al *call center* o agli sportelli aziendali e non ottiene dal servizio sanitario provinciale la prenotazione della prima visita – presa in carico – entro i termini di cui sopra (45 giorni) nell'ambito del distretto sanitario di residenza – fatta salva la possibilità per il medesimo di accettare l'erogazione della prestazione in altro distretto dell'APSS in ambulatorio pubblico/convenzionato – deve essere rilasciato, a cura dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, un apposito "nulla osta per l'accesso all'assistenza indiretta" di cui alle presenti direttive.

L'assistito avente titolo che si è rivolto preventivamente al *call center* del CUP deve essere successivamente indirizzato agli sportelli aziendali per ottenere il predetto nulla osta.

Per consentire la corretta gestione dell'indicatore ICEF e dei piani di cura nonché per la certezza degli impegni finanziari destinati ai rimborsi e per il rispetto dei tempi massimi stabiliti per la conclusione delle cure, il "nulla osta" per l'accesso all'assistenza indiretta rilasciato dal distretto ha una validità temporale limitata a 1 anno dal rilascio.

Il concorso massimo alla spesa, nei limiti di quella documentata ed ammessa, è determinato, per ciascuna prestazione avente titolo, dalla corrispondente tariffa del Nomenclatore.

Domanda di concorso alla spesa

La domanda deve essere presentata dal richiedente l'assistenza indiretta, a pena di decadenza, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, entro 1 mese dalla data di conclusione delle prestazioni, con allegati:

- a) il nulla osta rilasciato nelle modalità di cui sopra;
- b) la documentazione delle spese sostenute, tramite fattura quietanzata recante i codici prestazionali del nomenclatore approvato con il presente provvedimento, con indicazione dell'elemento dentario trattato.

Per l'assistenza ortodontica con piani di cura di durata pluriennale, la domanda di concorso alla spesa deve essere presentata per la liquidazione entro l'anno di riferimento.

ALLEGATO 8

ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP N. 22 DEL 2007 – SCHEMA LIBRETTO SANITARIO ODONTOIATRICO (LSO) PARTE INTEGRANTE DEL LIBRETTO SANITARIO PEDIATRICO IN DOTAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA

 <p>Libretto Sanitario Odontoiatrico</p> <p> Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Provincia Autonoma di Trento</p> <p> Provincia Autonoma di Trento</p>	<p>PRESENTAZIONE</p> <p>Il Servizio sanitario nazionale ha tradizionalmente dedicato un impegno limitato alla salute del cavo orale e all'assistenza odontoiatrica, nonostante siano rilevanti le implicazioni sanitarie e sociali che caratterizzano quest'ambito di tutela, soprattutto in termini di qualità della vita e di sostenibilità economica degli interventi.</p> <p>La Provincia autonoma di Trento, ritenendo strategico l'intervento pubblico nel settore dell'assistenza odontoiatrica, ha approvato la legge provinciale 22 del 12 dicembre 2007 "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" finalizzata alla tutela odontoiatrica - in particolare in età infantile ed evolutiva - attraverso specifiche attività di promozione dell'igiene orale, di formazione, di informazione, di prevenzione e di cura, assicurate a titolo gratuito.</p> <p>La particolare attenzione riservata ai bambini ed alle famiglie - tramite il potenziamento dell'organizzazione sanitaria pubblica dedicata all'assistenza odontoiatrica e la sinergia con il settore privato - rappresenta un investimento della comunità provinciale in risposta ad un bisogno sanitario rilevante, sia sul piano individuale che collettivo.</p> <p style="text-align: right;">Ugo Rossi Assessore provinciale alla Salute e alle politiche sociali</p>
<p style="text-align: right;">Numero Libretto sanitario Pediatrico</p> <p>codice sanitario <input type="text"/></p> <p>cognome <input type="text"/></p> <p>nome <input type="text"/></p> <p>nato/a <input type="text"/></p> <p>data di nascita <input type="text"/></p> <p>indirizzo <input type="text"/></p> <p>telefono <input type="text"/></p> <p>variazioni di indirizzo <input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">3</p>	<p>PREVENZIONE ODONTOIATRICA DELL'ETÀ EVOLUTIVA</p> <p>L'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS) ha promosso, in applicazione della Legge Provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina della Assistenza Odontoiatrica in Provincia di Trento), un progetto specifico a valenza provinciale di prevenzione primaria odontoiatrica dell'età pediatrica. Scopo della prevenzione primaria odontoiatrica è attuare interventi di natura sanitaria, sociale, economica e educativa che possono ridurre il rischio di insorgenza delle patologie odontoiatriche. Il progetto di "prevenzione primaria odontoiatrica dell'età evolutiva" rappresenta lo strumento più importante per favorire un miglioramento dello stato di salute orale durante l'età pediatrica.</p> <p>PER I BAMBINI E I RAGAZZI</p> <p>PREVENZIONE PRIMARIA. Nella prevenzione primaria rientrano la visita odontoiatrica, l'istruzione all'igiene orale, l'igiene orale professionale, la fluoroprofilassi. Possono usufruire gratuitamente delle prestazioni di prevenzione primaria erogate dalle strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) tutti i minori di 18 anni residenti sul territorio provinciale da almeno 3 anni. Rientra nel progetto di prevenzione anche la sigillatura dei solchi e delle fosse.</p> <p>CURE SECONDARIE. Le cure secondarie comprendono interventi odontoiatrici curativi, come per esempio otturazioni, estrazioni dentarie, cure canalari. Possono usufruire gratuitamente delle cure secondarie, se erogate presso le strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o presso gli studi privati convenzionati, tutti i minori di 18 anni residenti sul territorio provinciale da almeno 3 anni. Qualora l'APSS non sia in grado di farsi carico del paziente entro i tempi previsti dalla normativa, l'utente potrà rivolgersi al proprio dentista di fiducia, anche non convenzionato, previa richiesta di nulla osta del distretto sanitario di appartenenza. La differenza fra il tariffario stabilito dalla Provincia e l'onorario praticato dal dentista prescelto saranno a carico dell'utente.</p> <p>CURE ORTODONTICHE. Per cure ortodontiche si intendono le prestazioni per la valutazione delle malocclusioni e l'applicazione di apparecchi dentari fissi e mobili. Possono usufruire delle cure ortodontiche tutti i minori di 18 anni residenti sul territorio provinciale da almeno 3 anni in possesso di indicatore ICEF uguale o inferiore a 0,20. Le prestazioni saranno in forma gratuita o con partecipazione alla spesa proporzionalmente al proprio indicatore ICEF: se erogate presso le strutture dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari o presso gli studi privati convenzionati. L'utente (comunque in possesso di indicatore ICEF uguale o inferiore a 0,20) può scegliere di rivolgersi al proprio dentista di fiducia anche non convenzionato, previa autorizzazione del Distretto, ma la differenza fra il tariffario stabilito dalla Provincia e l'onorario praticato dal dentista prescelto saranno a carico dell'utente.</p> <p style="text-align: right;">Per informazioni rivolgersi al proprio Distretto. Per prenotazioni telefonare al CUP (848 816 816).</p>

IL LIBRETTO SANITARIO ODONTOIATRICO

Il "Libretto Sanitario Odontoiatrico" viene individuato quale nuovo strumento a supporto delle attività odontoiatriche (Direttive della Giunta Provinciale per l'attuazione della Legge Provinciale 12 Dicembre 2007, N. 22 - Anno 2009) e costituisce parte integrante del Libretto Sanitario Pediatrico.

Attraverso il Libretto Sanitario Odontoiatrico sono formulate indicazioni di carattere generale inerenti le problematiche odontoiatriche dell'età evolutiva e viene definito il piano individuale di prevenzione comprendente specifiche check-list di controllo a scadenze predefinite.

Le verifiche sul piano individuale di prevenzione - previste a cadenza annuale - sono effettuate presso le strutture pubbliche o presso strutture private (dentisti convenzionati o dentisti di fiducia).

Lo scopo di questo libretto è quello di fornire ai genitori informazioni utili a tenere sotto controllo la salute orale dei propri bambini, grazie ad un'attenta prevenzione domiciliare e ai controlli annuali dal dentista.

Il libretto individua un percorso diagnostico-terapeutico specifico per ciascun bambino attraverso la programmazione di visite a cadenza predefinita; la compilazione del libretto da parte del professionista di riferimento permette di avere una situazione sempre aggiornata e puntuale dello stato di salute orale del bambino.

In questo libretto la parte di colore verde dovrà essere compilata dai genitori e la parte di colore grigio è destinata alla compilazione da parte degli operatori sanitari (odontoiatra, ortodontista, igienista dentale).

La parte di colore azzurro si riferisce ad un programma specifico di "screening odontoiatrico provinciale".

La scheda informativa, redatta dallo specialista per il successivo invio alle strutture del distretto sanitario di riferimento, è inserita come foglio staccabile all'interno del libretto odontoiatrico. Il rimborso delle prestazioni erogate da dentisti privati e non convenzionati è subordinato all'invio della scheda compilata da parte dello specialista.

La prima pagina dovrà essere compilata con i dati anagrafici del bambino e con il numero del Libretto Sanitario Pediatrico.

La corretta compilazione del Libretto Sanitario Odontoiatrico e l'adesione alle indicazioni del «Piano di Prevenzione Individuale» potranno garantire il mantenimento nel tempo di una buona salute orale.

5

INDICAZIONI GENERALI SULLO SVILUPPO DELLA DENTIZIONE

DENTATURA DECIDUA



mandibolare inferiore destro

mandibolare inferiore sinistro

DENTATURA PERMANENTE



mandibolare inferiore destro

mandibolare inferiore sinistro

6

INDICAZIONI GENERALI SULLO SVILUPPO DELLA DENTIZIONE

All'età di sei mesi compaiono i primi denti: sono gli elementi della dentatura decidua, altrimenti detti "da latte", destinati ad essere sostituiti dalla dentatura permanente a partire dall'età di sei anni (l'epoca di comparsa è soggettiva e può variare notevolmente). Questo fenomeno viene definito permuta dentaria, durante il quale la dentatura è definita dentatura mista. La dentatura decidua è caratterizzata dalla presenza degli incisivi, centrali e laterali, dei canini e dei molari da latte, per complessivi 20 denti, mentre quella permanente dalla presenza di incisivi, centrali e laterali, dei canini, dei premolari e dei molari, per complessivi 32 denti.

Attenzione: tutti i molari permanenti erompono dall'età di 5-6 anni senza essere preceduti dalla perdita di un corrispondente dente da latte. I molari da latte saranno sostituiti nella dentizione permanente dai premolari.

Età indicative dell'eruzione della dentatura decidua

Incisivo centrale: 8-10 mesi

Incisivo laterale: 11-13 mesi

Canino: 19-20 mesi

Primo molare: 16-18 mesi

Secondo molare: 27-29 mesi

Età indicative dell'eruzione della dentatura permanente

Incisivo centrale: 6-7 anni

Incisivo laterale: 7-8 anni

Canino: 10-12 anni

Primo premolare: 10-11 anni

Secondo premolare: 11-12 anni

Primo molare: 5-6 anni

Secondo molare: 12-13 anni

Terzo molare: dopo i 18 anni

7

PATOLOGIE ODONTOIATRICHE DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Le principali patologie dentarie dell'età pediatrica sono la carie, le malposizioni dentarie. Queste patologie compaiono sia in dentizione decidua che in dentizione permanente ed è necessario il loro trattamento per la salute orale.

CARIE

La carie è un processo distruttivo che colpisce i tessuti duri del dente, la sua formazione è dovuta all'azione degli acidi prodotti dalla placca batterica.

Per potersi sviluppare la carie necessita della presenza contemporanea di tre fattori: predisposizione del dente alla carie, dieta ricca di zuccheri e presenza di batteri.

Predisposizione del dente alla carie

Le caratteristiche strutturali dei denti incidono notevolmente sulla possibilità di formazione della carie, ad esempio se il dente presenta solchi molto accentuati si avrà un maggiore ristagno di residui alimentari e di batteri (placca batterica) che sono i fattori scatenanti di un processo carioso.

Un'altra condizione in cui si determina un accumulo di placca difficilmente rimovibile si ha in caso di affollamento dentario (denti che si sovrappongono), poiché si formano delle nicchie che difficilmente la setole dello spazzolino riescono a raggiungere.

Dieta ricca di zuccheri

Gli zuccheri sono un elemento fondamentale per la formazione della carie, essi sono trasformati in acidi da alcuni tipi di batteri normalmente presenti nel cavo orale.

Tali acidi provocano la demineralizzazione del dente, e quindi l'inizio del processo carioso. La frequenza con cui gli zuccheri vengono assunti, più che la dose complessivamente assunta, sembra essere l'elemento più importante nella formazione della carie.

Batteri

L'insieme dei residui alimentari e della proliferazione dei batteri del cavo orale costituiscono quella patina che aderisce ai denti chiamata placca batterica.

I batteri responsabili della lesione cariosa, normalmente presenti nel cavo orale, in presenza degli zuccheri di cui sono ricchi i dolci e le caramelle, ma anche il pane, la pasta e molti altri alimenti, producono un acido che attacca la superficie dura del dente e ne intacca l'integrità. Alla nascita il cavo orale del bambino è sterile. Successivamente, i batteri responsabili delle patologie orali vengono trasmessi attraverso la saliva delle persone che si prendono cura del bambino, con un contatto diretto come un bacio o indiretto come l'uso di posate comuni per l'assaggio della pappa o il contatto salivare con tettarelle e succhiotti.

È consigliabile quindi per la mamma e le persone a contatto con il bambino avere una bocca sana o risanata in modo da ridurre la quantità di batteri nella saliva che possono contaminare il cavo orale del bambino e condizionarne il rischio di carie futuro.

Per valutare il rischio soggettivo di carie il dentista e l'igienista dentale considerano la struttura e la condizione dei denti e del resto della bocca, le abitudini alimentari, la qualità dell'igiene orale, la storia personale di carie, i valori rilevati dalla misura del livello di batteri cariogeni nella bocca.

Il risultato di questa analisi consente di stabilire se il paziente ha un rischio di carie basso, moderato o alto. Il trattamento è in funzione del livello soggettivo di rischio.

Ha un basso rischio di carie chi ha un basso livello di batteri cariogeni orali, non mangia tanti dolci e merendine, non ha avuto carie nell'ultimo anno.

8

PATOLOGIE ODONTOIATRICHE DELL'ETÀ EVOLUTIVA

MALPOSIZIONI DENTARIE E MALOCCLUSIONI

Per malocclusione dentale si intende una alterata chiusura dei denti delle due arcate. Può essere dovuta ad un insufficiente allineamento dei denti stessi nelle arcate dentali oppure ad una discrepanza in senso verticale, antero-posteriore e/o trasversale delle basi ossee che sostengono i denti.

I fattori che causano le malocclusioni sono numerosi e possono essere associati. Essi possono essere ereditari e ambientali.

Fattori ereditari

Tra i fattori ereditari si considerano: l'affollamento dentario, i diastemi interdentali (spazi tra i denti), i denti soprannumerari, le agenesie (mancata formazione del dente), crescita alterata delle ossa mascellari.

Fattori ambientali

Tra i fattori ambientali si possono annoverare le abitudini viziate (tra cui l'uso del ciuccio, il succhiamento del dito o altro, la respirazione orale e la postura anomala della lingua), i traumi ai denti e al viso, la perdita prematura dei denti decidui o permanenti. Particolare importanza rivestono nello sviluppo delle malocclusioni le abitudini viziate, e in particolare:

- deglutizione atipica: la deglutizione avviene normalmente con le arcate dentarie in occlusione, labbra a contatto, muscolatura periorale a riposo e lingua appoggiata al palato. Nel neonato, la mancanza dei denti viene compensata dalla lingua che si interpone tra le gengive. Con il completamento della prima dentizione, questo tipo di deglutizione, chiamata infantile, si modifica. Se l'interposizione linguale perdura (deglutizione atipica), è frequente il riscontro di uno spazio anteriore tra le due arcate definito morso aperto.
- respirazione orale: la respirazione orale può essere dovuta ad un vizio orale, come conseguenza dell'interposizione della lingua, oppure al fatto che le prime vie aeree superiori sono ostruite per adenoidi ingrossate. Il bambino respiratore orale, per lo stato di tensione delle guance, va incontro ad un restringimento del palato; inoltre, la lingua, per consentire la respirazione, assume una posizione bassa sul pavimento orale, non svolgendo alcuna azione di modellamento sul mascellare superiore. Il sigillo orale anteriore (chiusura delle labbra) non viene mantenuto dalle labbra, il che consente lo sventagliamento degli incisivi superiori.

9

PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE ODONTOIATRICHE DELL'ETÀ EVOLUTIVA

PREVENZIONE DELLA CARIE

La prevenzione è l'insieme di accorgimenti necessari a prevenire l'insorgenza e la progressione di una patologia.

La carie può essere prevenuta:

- con una corretta igiene alimentare
- con una corretta igiene orale
- con la fluoroprofilassi
- con i controlli periodici dal dentista/igienista dentale che potrà consigliare l'eventuale sigillatura dei solchi e delle fossette dei denti a rischio carie

Corretta igiene alimentare

Gli zuccheri rivestono un ruolo fondamentale nella formazione della carie. Essi sono presenti non solo nei dolci e nelle caramelle, ma in molti altri alimenti quali il pane, la pasta, le patate. Essi non devono necessariamente essere eliminati dalla dieta; infatti, al fine di prevenire la carie, è sufficiente una corretta igiene orale dopo l'assunzione.

Molto importante è la consistenza degli zuccheri ingeriti. Risultano infatti maggiormente dannosi gli alimenti molto viscosi come marmellata, miele, caramelle o cioccolato, i quali aderiscono ai denti aumentando così la loro permanenza nel cavo orale.

Nel bambino piccolo la causa principale della carie è l'assunzione di bevande zuccherate o di latte specialmente nelle ore notturne, quando il flusso della saliva è fortemente ridotto: è consigliabile quindi non dare al bambino il biberon contenente bevande zuccherate e non intingere il succhiotto nello zucchero o nel miele. È possibile la somministrazione del biberon nelle ore notturne, se questo aiuta il sonno, con il solo contenuto di acqua.

È sconsigliata l'assunzione di bevande e cibi contenenti zuccheri fuori dai pasti.

Corretta igiene orale

Una corretta igiene orale è di fondamentale importanza per evitare la formazione della carie, il suo scopo è l'allontanamento dal cavo orale delle sostanze cariogene, rappresentate dai residui alimentari e dalla placca batterica. Per ottenere tale risultato i denti vanno lavati dopo ogni pasto e con particolare cura la sera, in quanto durante la notte eventuali residui alimentari sono facilmente trasformati in acido dai batteri presenti nella placca.

Il corretto spazzolamento dei denti, almeno due volte al giorno, previene carie e gengivite. L'igiene orale per i bambini da 0 a 3 anni deve essere effettuata dai genitori. Prima della crescita dei denti, dopo la poppata, si raccomanda la pulizia delle gengive con una garza umida.

Dalla comparsa del primo dente da latte, i denti vanno accuratamente puliti con una garza o il dito di gomma. L'utilizzo dello spazzolino va iniziato il più presto possibile anche con il solo scopo di far prendere confidenza al bambino.

È importante che i genitori diano il buon esempio: il bambino che vede i genitori lavarsi i denti quotidianamente più volte al giorno è spontaneamente portato ad imitarli.

L'igiene orale dei bambini dai 4/5 anni deve essere fatta, sotto la supervisione dei genitori, con uno spazzolino morbido a testa piccola, utilizzando possibilmente una tecnica insegnata dal dentista o dall'igienista dentale.

L'uso del filo interdentale è sconsigliato prima dei 7 anni. Il suo utilizzo è indicato al termine del cambio dei denti da latte e sempre su consiglio del dentista o dell'igienista dentale.

10

PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE ODONTOIATRICHE DELL'ETÀ EVOLUTIVA

Fluoroprofilassi

Il fluoro si è rivelato un elemento particolarmente efficace nella protezione dei denti dalla carie.

L'assunzione quotidiana di compresse di fluoro durante il periodo di mineralizzazione dei denti determina la formazione di smalto maggiormente resistente agli acidi prodotti dai batteri.

L'uso topico del fluoro, attraverso l'utilizzo di dentifrici contenenti fluoro, risulta efficace a qualsiasi età. Il fluoro, infatti, se applicato direttamente sui denti, oltre a rendere lo smalto più resistente, è in grado di inibire la formazione di acido da parte dei batteri.

La fluoroprofilassi sistemica consiste nell'assunzione di fluoro per bocca (in gocce o in compresse) ed è raccomandata per tutti bambini dai 6 mesi ai 3 anni. Il pediatra, l'odontoiatra e l'igienista dentale sapranno consigliare il dosaggio più adeguato.

La fluoroprofilassi può iniziare dal terzo mese di gravidanza con la somministrazione alla madre (su indicazione del ginecologo).

La somministrazione di fluoro per via topica, attraverso l'uso di dentifricio a basso contenuto di fluoro, è raccomandata dai 3 ai 6 anni, due volte al giorno.

La quantità di dentifricio raccomandata per i bambini sotto i 6 anni deve essere minima, pari alla grandezza di una lenticchia. Perché il corretto dosaggio sia rispettato è indispensabile la supervisione di un adulto; in nessun caso il dentifricio dovrà essere lasciato all'uso autonomo del bambino.

Dopo i 6 anni, l'uso di un dentifricio contenente fluoro due volte al giorno è di fondamentale importanza nella prevenzione della carie e può costituire l'unica forma di fluoroprofilassi.

La fluoroprofilassi può essere effettuata anche attraverso l'applicazione topica professionale: il dentista e l'igienista dentale potranno consigliare la strategia preventiva più corretta per il singolo paziente.

Sigillature

Le sigillature consistono nell'applicazione da parte del dentista o dell'igienista dentale di una resina composta nei solchi profondi e nelle fossette presenti principalmente su molari e premolari e in alcuni casi sulla superficie interna degli incisivi superiori. Le sigillature hanno lo scopo di diminuire la profondità dei solchi presenti su tali superfici poiché è proprio da qui che frequentemente inizia il processo carioso.

La loro efficacia nel prevenire la carie è massima se vengono effettuate nei 2 anni successivi alla comparsa dei denti e la loro integrità va controllata ogni 6-12 mesi.

Controlli periodici dal dentista e dall'igienista dentale

Le visite di controllo effettuate ogni 6-12 mesi, rappresentano un criterio di prevenzione che, pur non impedendo la formazione della carie, consente una terapia precoce, evitando così lesioni dentarie di maggiore gravità.

Infine bisogna ricordare che è oggi possibile determinare il rischio di carie al quale si è esposti, mediante un'analisi dei batteri presenti nella saliva, e quindi di seguire un programma di prevenzione individuale, avendo così la sicurezza di mantenere il più possibile denti sani. Il dentista e l'igienista dentale sono i professionisti che possono individuare precocemente la carie e suggerire le modalità più corrette per la sua prevenzione.

11

PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE ODONTOIATRICHE DELL'ETÀ EVOLUTIVA

PREVENZIONE DELLE MALOCCLUSIONI

Le malposizioni dentarie devono essere individuate precocemente per prevenire possibili situazioni di aggravamento. Il corretto sviluppo dei denti da latte e della dentatura mista (da latte e permanente) è fondamentale per la salute orale, perché contribuisce ad una chiusura dentaria stabile, funzionale ed esteticamente armonica.

L'identificazione e la valutazione delle cause che determinano la malocclusione dovrebbero essere effettuate prima possibile.

Il professionista che si occupa della terapia delle malocclusioni è l'ortodontista.

I principali obiettivi del trattamento ortodontico sono:

- una funzione masticatoria efficiente
- un corretto allineamento dei denti
- una buona estetica del sorriso e del viso

Volendo schematizzare, basandosi sull'età del bambino, si possono distinguere 3 periodi evolutivi:

Dalla nascita a 3 anni – L'allattamento materno ha un'azione favorevole sullo sviluppo delle ossa del viso, svolta dalla muscolatura durante la suzione. Dopo lo svezzamento, durante l'eruzione dei denti decidui, il passaggio ad un'alimentazione solida facilita un armonico sviluppo delle arcate.

Da 4 anni a 6 anni – In questo periodo bisogna prestare la massima attenzione alla dentatura decidua e allo sviluppo dei mascellari, soprattutto per intervenire sulle abitudini viziate che causano malocclusioni se si prolungano oltre i 3 anni (succhiamento del dito, del succhiotto o altro, respirazione orale e postura anomala della lingua).

L'eliminazione precoce delle abitudini viziate può ripristinare le normali condizioni occlusali. Per togliere il vizio del succhiamento è preferibile non rimproverare il bambino mentre succhia ma lodarlo quando non lo fa. L'assistenza psicologica per i bambini ed i genitori e la terapia logopedica o con dispositivi ortodontici possono essere necessari per ripristinare corrette funzioni orali.

La terapia, iniziata precocemente, sarà volta a rieducare ad una funzione corretta e a recuperare ortodonticamente eventuali discrepanze già in atto.

Dopo i 6 anni – Il bambino presenta una dentizione mista (denti decidui e denti permanenti in arcata) che si protrarrà fino al completamento della dentatura permanente (12-13 anni). La crescita dei denti permanenti in sostituzione dei denti da latte va seguita con particolare attenzione. La presenza dei denti da latte deve essere tutelata il più possibile fino all'età fisiologica di permuta. È inoltre importante sottolineare che le carie possono essere responsabili della formazione di ascessi in grado di influenzare la permuta e la formazione del corrispondente dente permanente.

**PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE
ODONTOIATRICHE DELL'ETÀ EVOLUTIVA**
PREVENZIONE DEI TRAUMI

Alcuni tipi di malocclusione sono considerati fattori predisponenti gli eventi traumatici. L'ortodontista potrà consigliare la necessità di un trattamento di correzione delle eventuali irregolarità delle arcate dentarie.

Per ridurre al minimo la probabilità di traumi ai denti, i bambini che praticano sport che prevede un contatto fisico, dovrebbero indossare delle protezioni su misura.

Cosa fare in caso di trauma:

- Se il dente risale nell'alveolo recarsi dal proprio dentista
- Se il dente si frattura o esce completamente è necessario cercare e conservare il frammento del dente nel latte, in soluzione salina (es. liquido delle lenti a contatto) oppure nella saliva e recarsi nel più breve tempo possibile dal dentista o al pronto soccorso. Qualsiasi ritardo può compromettere la prognosi del dente danneggiato.

*I consigli per prevenire la carie e le malposizioni dentarie sono estratti dalle «Linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva» Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - 10 ottobre 2008.
I consigli per prevenire i traumi sono estratti dalle linee guida della SITD (Società Italiana di Traumatologia Dentale) e IADT (International Association of Dental Traumatology).*

13

DENTATURA DECIDUA

mascellare superiore destro					mascellare superiore sinistro				
Secondo Molare	Primo Molare	Canino	Incisivo Laterale	Incisivo Centrale	Incisivo Centrale	Incisivo Laterale	Canino	Primo Molare	Secondo Molare
Secondo Molare	Primo Molare	Canino	Incisivo Laterale	Incisivo Centrale	Incisivo Centrale	Incisivo Laterale	Canino	Primo Molare	Secondo Molare
mandibolare inferiore destro					mandibolare inferiore sinistro				

Nella casella bianca inserire l'epoca di comparsa del dente corrispondente.

Note a cura dei genitori:

14

PIANO INDIVIDUALE DI PREVENZIONE
1 ANNO

Fluoro sì no
 Uso dello spazzolino o garzina umida sì no

Traumi dentari

Note:

2 ANNI

Fluoro sì no
 Uso dello spazzolino con l'aiuto di un genitore sì no
 Utilizzo ciuccio o biberon con sostanze zuccherate sì no

Abitudini viziate: Succhiamento labbro dito ciuccio altro
 Russamento sì no

Traumi dentari

Note:

3 ANNI

Fluoro sì no
 Uso dello spazzolino con l'aiuto di un genitore sì no
 Utilizzo ciuccio o biberon con sostanze zuccherate sì no

Abitudini viziate: Succhiamento labbro dito ciuccio altro
 Russamento sì no

Traumi dentari

Patologie di interesse pediatrico tonsilliti, adenoiditi patologie vie respiratorie

Note:

15

A cura dei genitori

Note:

16

PIANO INDIVIDUALE DI PREVENZIONE

4 ANNI

A cura dell'odontoiatra

Fluoroprofilassi sistemica topica (dentifricio al fluoro)

Abitudini viziate: postura bassa e anteriore della lingua
 respirazione orale
 succhiamento

Consigliata visita specialistica otorinolaringoiatrica si no
Traumi dentari _____

A cura dell'igienista dentale

Rischio carie per alimentazione basso
 medio
 alto

Igiene orale scarsa
 sufficiente
 buona
 ottima

Uso dello spazzolino con l'aiuto di un genitore mai
 saltuariamente
 quotidianamente
 più volte al giorno

Signature: _____
Note: _____

17

DENTATURA PERMANENTE

mascellare superiore destro										mascellare superiore sinistro									
Terzo Molare	Secondo Molare	Primo Molare	Secondo Premolare	Primo Premolare	Canino	Incisivo Laterale	Incisivo Centrale	Incisivo Centrale	Incisivo Laterale	Canino	Primo Premolare	Secondo Premolare	Primo Molare	Secondo Molare	Terzo Molare				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Terzo Molare	Secondo Molare	Primo Molare	Secondo Premolare	Primo Premolare	Canino	Incisivo Laterale	Incisivo Centrale	Incisivo Centrale	Incisivo Laterale	Canino	Primo Premolare	Secondo Premolare	Primo Molare	Secondo Molare	Terzo Molare				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

mandibolare inferiore destro mandibolare inferiore sinistro

Nella casella bianca inserire l'epoca di comparsa del dente corrispondente.

Note a cura dei genitori:

18

PIANO INDIVIDUALE DI PREVENZIONE

5 ANNI

A cura dell'odontoiatra

Fluoroprofilassi sistemica topica (dentifricio al fluoro)

Abitudini viziate: postura bassa e anteriore della lingua
 respirazione orale
 succhiamento

Consigliata visita specialistica otorinolaringoiatrica si no
Traumi dentari _____

A cura dell'igienista dentale

Rischio carie per alimentazione basso
 medio
 alto

Igiene orale scarsa
 sufficiente
 buona
 ottima

Uso dello spazzolino con l'aiuto di un genitore mai
 saltuariamente
 quotidianamente
 più volte al giorno

Signature: _____
Note: _____

19

A cura dei genitori

Note: _____

20

<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">A cura dei genitori</div> <p>Note:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">PIANO INDIVIDUALE DI PREVENZIONE</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; font-weight: bold; text-align: center;">12 ANNI</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; font-weight: bold;">A cura dell'odontoiatra</div> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Fluoroprofilassi</td> <td><input type="checkbox"/> sistemica</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> topica (dentifricio al fluoro)</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> topica professionale</td> </tr> <tr> <td>Classe scheletrica</td> <td><input type="checkbox"/> CLI <input type="checkbox"/> CLII <input type="checkbox"/> CLIII</td> </tr> <tr> <td>Affollamento</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Morso profondo</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Morso aperto</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Morso inverso anteriore</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Morso crociato laterale</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Abitudini viziate:</td> <td><input type="checkbox"/> postura bassa e anteriore della lingua</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> respirazione orale</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> succhiamento</td> </tr> <tr> <td>Consigliata visita specialistica otorinolaringoiatrica</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Traumi dentari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consigliata visita specialistica ortodontica</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Terapia ortodontica</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> </table> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; font-weight: bold;">A cura dell'igienista dentale</div> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Rischio carie per alimentazione</td> <td><input type="checkbox"/> basso</td> <td><input type="checkbox"/> medio</td> <td><input type="checkbox"/> alto</td> </tr> <tr> <td>Igiene orale</td> <td><input type="checkbox"/> scarsa</td> <td><input type="checkbox"/> sufficiente</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> buona</td> <td><input type="checkbox"/> ottima</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uso dello spazzolino</td> <td><input type="checkbox"/> mai</td> <td><input type="checkbox"/> quotidianamente</td> <td><input type="checkbox"/> saltuariamente</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> più volte al giorno</td> </tr> <tr> <td>Uso del filo interdentale</td> <td><input type="checkbox"/> si</td> <td><input type="checkbox"/> mai</td> <td><input type="checkbox"/> qualche volta</td> </tr> <tr> <td>Sigillature</td> <td><input type="checkbox"/> si</td> <td><input type="checkbox"/> no</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fluoroprofilassi topica</td> <td><input type="checkbox"/> si</td> <td colspan="2">n° sedute _____</td> </tr> </table>	Fluoroprofilassi	<input type="checkbox"/> sistemica		<input type="checkbox"/> topica (dentifricio al fluoro)		<input type="checkbox"/> topica professionale	Classe scheletrica	<input type="checkbox"/> CLI <input type="checkbox"/> CLII <input type="checkbox"/> CLIII	Affollamento	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Morso profondo	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Morso aperto	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Morso inverso anteriore	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Morso crociato laterale	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Abitudini viziate:	<input type="checkbox"/> postura bassa e anteriore della lingua		<input type="checkbox"/> respirazione orale		<input type="checkbox"/> succhiamento	Consigliata visita specialistica otorinolaringoiatrica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Traumi dentari		Consigliata visita specialistica ortodontica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Terapia ortodontica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Rischio carie per alimentazione	<input type="checkbox"/> basso	<input type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> alto	Igiene orale	<input type="checkbox"/> scarsa	<input type="checkbox"/> sufficiente			<input type="checkbox"/> buona	<input type="checkbox"/> ottima		Uso dello spazzolino	<input type="checkbox"/> mai	<input type="checkbox"/> quotidianamente	<input type="checkbox"/> saltuariamente				<input type="checkbox"/> più volte al giorno	Uso del filo interdentale	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> mai	<input type="checkbox"/> qualche volta	Sigillature	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no		Fluoroprofilassi topica	<input type="checkbox"/> si	n° sedute _____	
Fluoroprofilassi	<input type="checkbox"/> sistemica																																																																
	<input type="checkbox"/> topica (dentifricio al fluoro)																																																																
	<input type="checkbox"/> topica professionale																																																																
Classe scheletrica	<input type="checkbox"/> CLI <input type="checkbox"/> CLII <input type="checkbox"/> CLIII																																																																
Affollamento	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Morso profondo	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Morso aperto	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Morso inverso anteriore	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Morso crociato laterale	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Abitudini viziate:	<input type="checkbox"/> postura bassa e anteriore della lingua																																																																
	<input type="checkbox"/> respirazione orale																																																																
	<input type="checkbox"/> succhiamento																																																																
Consigliata visita specialistica otorinolaringoiatrica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Traumi dentari																																																																	
Consigliata visita specialistica ortodontica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Terapia ortodontica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Rischio carie per alimentazione	<input type="checkbox"/> basso	<input type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> alto																																																														
Igiene orale	<input type="checkbox"/> scarsa	<input type="checkbox"/> sufficiente																																																															
	<input type="checkbox"/> buona	<input type="checkbox"/> ottima																																																															
Uso dello spazzolino	<input type="checkbox"/> mai	<input type="checkbox"/> quotidianamente	<input type="checkbox"/> saltuariamente																																																														
			<input type="checkbox"/> più volte al giorno																																																														
Uso del filo interdentale	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> mai	<input type="checkbox"/> qualche volta																																																														
Sigillature	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no																																																															
Fluoroprofilassi topica	<input type="checkbox"/> si	n° sedute _____																																																															
32	33																																																																
<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">A cura dei genitori</div> <p>Note:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;">PIANO INDIVIDUALE DI PREVENZIONE</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; font-weight: bold; text-align: center;">13 ANNI</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; font-weight: bold;">A cura dell'odontoiatra</div> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Fluoroprofilassi</td> <td><input type="checkbox"/> sistemica</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> topica (dentifricio al fluoro)</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> topica professionale</td> </tr> <tr> <td>Classe scheletrica</td> <td><input type="checkbox"/> CLI <input type="checkbox"/> CLII <input type="checkbox"/> CLIII</td> </tr> <tr> <td>Affollamento</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Morso profondo</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Morso aperto</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Morso inverso anteriore</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Morso crociato laterale</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Abitudini viziate:</td> <td><input type="checkbox"/> postura bassa e anteriore della lingua</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> respirazione orale</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> succhiamento</td> </tr> <tr> <td>Consigliata visita specialistica otorinolaringoiatrica</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Traumi dentari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Consigliata visita specialistica ortodontica</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> <tr> <td>Terapia ortodontica</td> <td><input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</td> </tr> </table> <div style="background-color: #cccccc; padding: 2px; font-weight: bold;">A cura dell'igienista dentale</div> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:60%;">Rischio carie per alimentazione</td> <td><input type="checkbox"/> basso</td> <td><input type="checkbox"/> medio</td> <td><input type="checkbox"/> alto</td> </tr> <tr> <td>Igiene orale</td> <td><input type="checkbox"/> scarsa</td> <td><input type="checkbox"/> sufficiente</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="checkbox"/> buona</td> <td><input type="checkbox"/> ottima</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uso dello spazzolino</td> <td><input type="checkbox"/> mai</td> <td><input type="checkbox"/> quotidianamente</td> <td><input type="checkbox"/> saltuariamente</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="checkbox"/> più volte al giorno</td> </tr> <tr> <td>Uso del filo interdentale</td> <td><input type="checkbox"/> si</td> <td><input type="checkbox"/> mai</td> <td><input type="checkbox"/> qualche volta</td> </tr> <tr> <td>Sigillature</td> <td><input type="checkbox"/> si</td> <td><input type="checkbox"/> no</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fluoroprofilassi topica</td> <td><input type="checkbox"/> si</td> <td colspan="2">n° sedute _____</td> </tr> </table>	Fluoroprofilassi	<input type="checkbox"/> sistemica		<input type="checkbox"/> topica (dentifricio al fluoro)		<input type="checkbox"/> topica professionale	Classe scheletrica	<input type="checkbox"/> CLI <input type="checkbox"/> CLII <input type="checkbox"/> CLIII	Affollamento	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Morso profondo	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Morso aperto	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Morso inverso anteriore	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Morso crociato laterale	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Abitudini viziate:	<input type="checkbox"/> postura bassa e anteriore della lingua		<input type="checkbox"/> respirazione orale		<input type="checkbox"/> succhiamento	Consigliata visita specialistica otorinolaringoiatrica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Traumi dentari		Consigliata visita specialistica ortodontica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Terapia ortodontica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	Rischio carie per alimentazione	<input type="checkbox"/> basso	<input type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> alto	Igiene orale	<input type="checkbox"/> scarsa	<input type="checkbox"/> sufficiente			<input type="checkbox"/> buona	<input type="checkbox"/> ottima		Uso dello spazzolino	<input type="checkbox"/> mai	<input type="checkbox"/> quotidianamente	<input type="checkbox"/> saltuariamente				<input type="checkbox"/> più volte al giorno	Uso del filo interdentale	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> mai	<input type="checkbox"/> qualche volta	Sigillature	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no		Fluoroprofilassi topica	<input type="checkbox"/> si	n° sedute _____	
Fluoroprofilassi	<input type="checkbox"/> sistemica																																																																
	<input type="checkbox"/> topica (dentifricio al fluoro)																																																																
	<input type="checkbox"/> topica professionale																																																																
Classe scheletrica	<input type="checkbox"/> CLI <input type="checkbox"/> CLII <input type="checkbox"/> CLIII																																																																
Affollamento	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Morso profondo	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Morso aperto	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Morso inverso anteriore	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Morso crociato laterale	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Abitudini viziate:	<input type="checkbox"/> postura bassa e anteriore della lingua																																																																
	<input type="checkbox"/> respirazione orale																																																																
	<input type="checkbox"/> succhiamento																																																																
Consigliata visita specialistica otorinolaringoiatrica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Traumi dentari																																																																	
Consigliata visita specialistica ortodontica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Terapia ortodontica	<input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no																																																																
Rischio carie per alimentazione	<input type="checkbox"/> basso	<input type="checkbox"/> medio	<input type="checkbox"/> alto																																																														
Igiene orale	<input type="checkbox"/> scarsa	<input type="checkbox"/> sufficiente																																																															
	<input type="checkbox"/> buona	<input type="checkbox"/> ottima																																																															
Uso dello spazzolino	<input type="checkbox"/> mai	<input type="checkbox"/> quotidianamente	<input type="checkbox"/> saltuariamente																																																														
			<input type="checkbox"/> più volte al giorno																																																														
Uso del filo interdentale	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> mai	<input type="checkbox"/> qualche volta																																																														
Sigillature	<input type="checkbox"/> si	<input type="checkbox"/> no																																																															
Fluoroprofilassi topica	<input type="checkbox"/> si	n° sedute _____																																																															
34	35																																																																

<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">A cura dei genitori</div> <p>Note:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">PIANO INDIVIDUALE DI PREVENZIONE</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;">16 ANNI</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <p>A cura dell'odontoiatra</p> <p>Fluoroprofilassi <input type="checkbox"/> sistemica <input type="checkbox"/> topica (dentifricio al fluoro) <input type="checkbox"/> topica professionale</p> <p>Classe scheletrica <input type="checkbox"/> CLI <input type="checkbox"/> CLII <input type="checkbox"/> CLIII</p> <p>Affollamento <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Morso profondo <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Morso aperto <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Morso inverso anteriore <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Morso crociato laterale <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Abitudini viziate: <input type="checkbox"/> postura bassa e anteriore della lingua <input type="checkbox"/> respirazione orale <input type="checkbox"/> succhiamento</p> <p>Consigliata visita specialistica otorinolaringoiatrica <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Traumi dentari</p> <p>Consigliata visita specialistica ortodontica <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Terapia ortodontica <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> </div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <p>A cura dell'igienista dentale</p> <p>Rischio carie per alimentazione <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> alto</p> <p>Igiene orale <input type="checkbox"/> scarsa <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> buona <input type="checkbox"/> ottima</p> <p>Uso dello spazzolino <input type="checkbox"/> mai <input type="checkbox"/> saltuariamente <input type="checkbox"/> quotidianamente <input type="checkbox"/> più volte al giorno</p> <p>Uso del filo interdentale <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> mai <input type="checkbox"/> qualche volta</p> <p>Sigillature <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Fluoroprofilassi topica <input type="checkbox"/> si n° sedute _____</p> </div>
<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">A cura dei genitori</div> <p>Note:</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px;">PIANO INDIVIDUALE DI PREVENZIONE</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;">17 ANNI</div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <p>A cura dell'odontoiatra</p> <p>Fluoroprofilassi <input type="checkbox"/> sistemica <input type="checkbox"/> topica (dentifricio al fluoro) <input type="checkbox"/> topica professionale</p> <p>Classe scheletrica <input type="checkbox"/> CLI <input type="checkbox"/> CLII <input type="checkbox"/> CLIII</p> <p>Affollamento <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Morso profondo <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Morso aperto <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Morso inverso anteriore <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Morso crociato laterale <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Abitudini viziate: <input type="checkbox"/> postura bassa e anteriore della lingua <input type="checkbox"/> respirazione orale <input type="checkbox"/> succhiamento</p> <p>Consigliata visita specialistica otorinolaringoiatrica <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Traumi dentari</p> <p>Consigliata visita specialistica ortodontica <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Terapia ortodontica <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> </div> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px;"> <p>A cura dell'igienista dentale</p> <p>Rischio carie per alimentazione <input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> alto</p> <p>Igiene orale <input type="checkbox"/> scarsa <input type="checkbox"/> sufficiente <input type="checkbox"/> buona <input type="checkbox"/> ottima</p> <p>Uso dello spazzolino <input type="checkbox"/> mai <input type="checkbox"/> saltuariamente <input type="checkbox"/> quotidianamente <input type="checkbox"/> più volte al giorno</p> <p>Uso del filo interdentale <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> mai <input type="checkbox"/> qualche volta</p> <p>Sigillature <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no</p> <p>Fluoroprofilassi topica <input type="checkbox"/> si n° sedute _____</p> </div>

PREVENZIONE PRIMARIA ODONTOIATRICA DELL'ETÀ EVOLUTIVA



Libretto Sanitario Odontoiatrico

Guida al Libretto Sanitario Odontoiatrico

Un importante punto d'incontro tra la **famiglia**, il **pediatra** e gli **operatori sanitari**

Provincia Autonoma di Trento
Assessorato alla Salute e Politiche sociali

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Provincia Autonoma di Trento



L Il Libretto sanitario personale (LSP) è uno strumento per la continuità delle cure dei bambini, dove sono raccolti i dati sullo stato di salute e sullo sviluppo del bambino.

Questo permette a qualsiasi operatore sanitario che visiti il bambino di avere una conoscenza esauriente dei problemi di salute importanti fino a quel momento. Allo stesso tempo il libretto dà ai genitori informazioni e consigli sulla salute e sullo sviluppo del bambino, dalla nascita all'adolescenza; rappresenta quindi **un mezzo di comunicazione e di raccordo tra la famiglia, il pediatra e gli operatori sanitari**.

La Provincia Autonoma di Trento ha esteso all'area odontoiatrica i principi ispiratori del Libretto sanitario pediatrico adottando, accanto allo stesso, uno specifico Libretto sanitario odontoiatrico (LSO).

Guida al Libretto Sanitario Odontoiatrico


A Analogamente a quanto previsto dal Libretto sanitario pediatrico, attraverso il Libretto sanitario odontoiatrico sono formulate indicazioni di carattere generale inerenti le problematiche odontoiatriche dell'età evolutiva e viene definito il **Piano individuale di prevenzione (PIP)** comprendente specifiche check list di controllo a scadenze predefinite.

C Gli interventi preventivi, affinché possano avere la massima efficacia, necessitano dell'interazione sinergica di tutte le professionalità deputate al mantenimento e al ripristino della salute orale.

In quest'ottica il Libretto sanitario odontoiatrico permette di fornire alle diverse professionalità sanitarie (ginecologi, neonatologi, pediatri, logopedisti, odontoiatri, igienisti ed igienisti dentali) coinvolte nella prevenzione e cura delle patologie del cavo orale in età evolutiva, indicazioni univoche e condivise.

Con lo stesso strumento, ai genitori sono fornite le informazioni necessarie per monitorare la salute orale dei propri bambini, grazie ad una attenta prevenzione domiciliare e ai controlli annuali dallo specialista.




Guida al Libretto Sanitario Odontoiatrico

L

La redazione del Libretto sanitario odontoiatrico è ad esclusiva cura dei genitori nei primi 3 anni di vita, intendendo in questo modo individuare un diario odontoiatrico del bambino in una fascia di età in cui difficilmente egli possa giungere all'osservazione dello specialista, e a cura dei genitori e degli operatori sanitari nelle età successive.


L'aspetto innovativo del Libretto sanitario odontoiatrico è la possibilità da parte dei genitori del bambino di contribuire alla definizione del piano individuale di prevenzione attraverso la compilazione attenta e puntuale delle sezioni a essi dedicate.

Le verifiche sul Piano individuale di prevenzione - previste annualmente a partire dai 4 anni d'età - sono effettuate presso le strutture pubbliche o presso strutture private (strutture odontoiatriche convenzionate o odontoiatri privati in regime di assistenza indiretta) che s'impegnano alla redazione della scheda informativa contenuta nel libretto.



A

Ai 7 anni, per gli scolari della seconda classe della scuola primaria, è previsto un programma di screening odontoiatrico provinciale effettuato da Igienisti dentali dell'APSS nelle scuole. Ai fini epidemiologici è utile confrontare i dati dello screening con quelli contenuti nel Libretto odontoiatrico. Ecco perché ai sette anni il libretto contiene una scheda informativa staccabile per l'invio alle strutture del Distretto sanitario di riferimento.



Numero Libretto sanitario 1000000000

7 ANNI

A cura dell'odontoiatra

Identificazione	<input type="checkbox"/> Anonimo
	<input type="checkbox"/> Classe identificata di fronte
	<input type="checkbox"/> Clinico individuale
Classe scolastica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> OUI
Militeranza	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Matr. primario	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Piano aperto	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Matr. orario servizio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Matr. orario scuola	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Relato preciso degli elementi dentali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Altre note varie	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
	<input type="checkbox"/> Spettro foto + sezione della lingua
	<input type="checkbox"/> Radiografia aerea
	<input type="checkbox"/> Loro consenso
Compilato sotto supervisione odontoiatrica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Traferito da	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Compilato sotto supervisione odontoiatrica	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Tempo trascorso	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

A cura dell'igiene dentale


Reclamo care per alimentazione	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALT
Ignoranza orale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALT
Uso della spazzolino con filo di un giorno	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ALT
	<input type="checkbox"/> Qualche giorno
	<input type="checkbox"/> Qualche settimana
	<input type="checkbox"/> Qualche mese
	<input type="checkbox"/> Qualche anno
Spazzolino	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Maneggiamento lingua	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

CINQUE ANNI

Guida al Libretto Sanitario Odontoiatrico


L

Le verifiche sul Piano all'età di 6 e 13 anni sono affidate al pediatra di libera scelta nell'ambito dei bilanci di salute obbligatori. Il pediatra di libera scelta viene individuato, per i frequenti contatti con il bambino, quale figura professionale strategica per la salvaguardia dello stato di salute anche in campo odontostomatologico, attraverso l'intercezione dei fattori di rischio e delle patologie orali ad alta priorità di trattamento e l'invio alle figure professionali di riferimento. Questa modalità di utilizzo del Libretto sanitario odontoiatrico consente di monitorare l'adesione al modello proposto, di effettuare valutazioni di tipo epidemiologico e di prevedere azioni di richiamo attraverso l'individuazione di un percorso preferenziale per l'inserimento in un programma di prevenzione secondaria strutturato.



N

Nel corso del 2010 sono state attivate iniziative (convegno e incontri con pediatri) finalizzate alla promozione dell'uso del Libretto sanitario odontoiatrico ed è **obiettivo dell'anno 2010 individuare una corretta modalità di integrazione tra il Libretto sanitario pediatrico e il Libretto sanitario odontoiatrico** in modo tale da far confluire in uno strumento unico tutte le informazioni relative allo stato di salute orale del bambino. L'adozione del Libretto sanitario odontoiatrico orienta ad un'attività clinica più omogenea riducendo la variabilità dei comportamenti, consentendo di "modulare" la risposta assistenziale e orientando le attività secondo una politica attenta ai criteri di efficacia e qualità; inoltre costituisce valido strumento di supporto per monitorare e curare lo sviluppo e le condizioni di salute dei bambini e quindi per investire sulla salute dei futuri adulti.



Guida al Libretto Sanitario Odontoiatrico

INGOLO RAGAZZI

PIU' FORTI CON DENTI SANI!

BASTANO POCCHI GESTI QUOTIDIANI PER RENDERE IL TUO SORRISO FORTE, BELLO E SANO. SEGUI QUESTE PICCOLE REGOLE E ANCHE TU AVRAI UN SORRISO IMBATTIBILE. PAROLA DI **DENTMAN & DENTWOMAN!**

LAVATI I DENTI DOPO OGNI PASTO. SPAZZOLALI PER ALMENO DUE MINUTI.

PREFERISCI LA FRUTTA A DOLCI E MERENDINE.

SCEGLI L'ACQUA PIUTTOSTO CHE BIBITE ZUCCHERATE E SUCCHI DI FRUTTA.

NO!
NON FARE CONTINUI SPUNTINI DURANTE LA GIORNATA.

CAMBIA SPESSE SPAZZOLINO, UNA DENTIFRICO AL FLUORO.

VAI DAL DENTISTA DUE VOLTE ALL'ANNO.

POF!

RICORDATI: PIU' SANI I TUOI DENTI, PIU' FORTE IL TUO CORPO!

IL "CRUCI-DENT"

ADESSO, METTI ALLA PROVA LA TUA "SUPER VISTA" E TROVA LE SEGUENTI PAROLE NEL "CRUCI-DENT" SOTTO.

BOCCA
CANINO
CARIE
DENTE
DENTIFRICO
DENTISTA
DISTA

FRUTTA
GENGIVA
INCISIVO
MOLARE
PLACCA
SPAZZOLARE
SPAZZOLINO
VENTI

BUONA FORTUNA!

S	P	L	A	C	C	C	A	O	H	B	S	I	N	D
P	G	D	A	X	D	O	A	O	H	K	S	I	N	D
L	D	A	P	C	C	L	P	C	A	B	S	I	N	D
A	D	C	P	X	D	O	P	C	A	B	S	I	N	D
C	X	D	P	O	C	L	P	C	A	B	S	I	N	D
C	D	C	P	O	C	L	P	C	A	B	S	I	N	D
A	O	H	P	O	C	L	P	C	A	B	S	I	N	D
B	K	D	P	O	C	L	P	C	A	B	S	I	N	D
S	P	A	P	O	C	L	P	C	A	B	S	I	N	D
I	N	C	P	O	C	L	P	C	A	B	S	I	N	D
D	E	N	T	I	F	R	I	C	I	O				

SOLUZIONE NEL RETRO DI COPERTINA

© Copyright 2010 - diritti riservati
 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
 Testi a cura del Dipartimento di Odontostomatologia
 Seconda Edizione

Coordinamento editoriale del Servizio relazioni interne ed esterne

Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
 Via Degasper, 79 - 38123 Trento
 www.apss.tn.it

Stampa: Litografica Editrice Saturnia - Trento

Finito di stampare nel mese di novembre 2011

ALLEGATO 9

ASSISTENZA ODONTOIATRICA EX LP n. 22 DEL 2007 – PROTOCOLLO DI INTESA TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI E ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER LA ATTIVAZIONE DI UNA COLLABORAZIONE SPERIMENTALE FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE PRIMARIA ODONTOIATRICA

PROTOCOLLO DI INTESA tra - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSESSORATO ALLA SALUTE E POLITICHE SOCIALI (di seguito anche "Provincia"); - AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI (di seguito anche "APSS"); - ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (di seguito anche "Ordine") – COMMISSIONE ALBO ODONTOIATRI (di seguito anche "CAO"), di seguito definite congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE

1. Dalla definizione di salute data dall'Organizzazione mondiale della sanità, "stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo assenza di malattia o infermità", deriva che con il termine "salute orale" non si vuole intendere solo assenza di malattia. Lo stato di salute orale rappresenta infatti una condizione che influenza fortemente anche lo stato di salute e di benessere generale della persona; esistono, ad esempio, correlazioni tra malocclusione dentale e alterazioni della postura corporea, tra parodontopatie e patologie dell'apparato cardiovascolare e diabete, tra infezione del cavo orale quali granulomi e ascessi ed effetti su altri organi vitali. Le malattie del cavo orale che colpiscono la maggior parte della popolazione italiana sono strettamente legate agli stili di vita (igienici e alimentari) e sono provocate in larga misura da batteri contenuti nella placca dentaria. La mancanza di adeguati interventi di prevenzione conduce frequentemente a elevati valori di presenza di carie e di parodontopatie che possono provocare la perdita precoce degli elementi dentari con conseguente edentulismo (parziale o totale) e i relativi disagi funzionali ed estetici. Le principali malattie dei denti e dei loro tessuti di sostegno sono determinate da condizioni ben individuate e controllabili. La carie dentaria e la malattia parodontale, tra le patologie più diffuse, vedono nella placca batterica il principale fattore responsabile; la malocclusione, invece, è frequentemente determinata, o comunque aggravata, dall'insorgere di abitudini viziate nel paziente in crescita, quali il succhiamento del dito o del ciuccio, o di disfunzioni che possono esserne collegate, quali la respirazione orale, allergie ecc.

La prevenzione delle malattie dei denti e delle gengive si fonda sull'adozione e la pratica quotidiana di precise norme di comportamento legate a pratiche di igiene orale e igiene alimentare. Inoltre, periodiche visite specialistiche permettono il precoce intercettamento di eventuali processi patologici. Il tutto deve essere affiancato da un'opera educativa diffusa. Cattiva alimentazione, fumo e abuso di alcool sono solo alcuni dei fattori di rischio che accomunano le malattie del cavo orale alle principali categorie di malattie croniche. Se a questo uniamo il dato dell'incidenza dell'assistenza odontoiatrica sulla spesa sanitaria pubblica, è evidente la necessità di alzare il livello di attenzione della popolazione sull'importanza e sul valore della prevenzione.

2. Le linee guida nazionali del Ministero della salute per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva evidenziano come la promozione della salute, ivi compresa quella orale, rappresenti un fattore di crescita socio-culturale che deve basarsi "su interventi multidisciplinari con il coinvolgimento dei diversi attori (pediatri, neonatologi, odontoiatri, ostetriche, igienisti dentali, insegnanti, genitori, caregiver). Corretti atteggiamenti e comportamenti adottati sin dall'età pediatrica permetteranno al bambino di maturare le decisioni più idonee per migliorare il proprio stile di vita, tutelando così la salute. La promozione dell'allattamento al seno, di stili di vita salutari, di una dieta appropriata, rappresentano tutti fattori importanti per favorire e mantenere una buona salute generale e orale. In considerazione del fatto che, tramite il pediatra di libera scelta, il SSN garantisce agli individui in età evolutiva l'assistenza sanitaria primaria, ciò consente di attivare in modo capillare, già dall'età pediatrica, strategie di prevenzione delle più importanti patologie si da favorire un miglior livello di salute".

3. L'obiettivo della prevenzione è quello di controllare in modo accurato e continuativo le condizioni di salute del cavo orale e di sviluppo della dentizione e delle ossa di supporto nei bambini per individuare il più precocemente possibile alterazioni e patologie.

4. La Provincia riconosce importanza strategica alla promozione della salute del cavo orale e alla prevenzione e cura precoce delle malattie del cavo orale a favore di soggetti in età infantile ed evolutiva. In particolare, in base

alla legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22, recante “Disciplina dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento”, la Provincia assicura l’attività di prevenzione primaria avente a oggetto l’analisi epidemiologica, da svolgere tramite visite periodiche, anche annuali, su classi di età campione, la fluoroprofilassi nonché la formazione e l’informazione sull’igiene orale.

5. Il monitoraggio dello stato di salute orale in età evolutiva è in atto in APSS da circa 20 anni. Lo strumento di rilevamento è rappresentato dalla scheda OMS di base (opportunamente adattata per le necessità locali) per le indagini di popolazione che sono sempre state finalizzate alla stima degli indicatori epidemiologici di base che sono: per i 6 anni la proporzione di esenti carie ai denti decidui e ai 13 anni il DMFT sui denti permanenti. Il monitoraggio effettuato dal Servizio epidemiologia clinica e valutativa dell’APSS ha documentato un aumento nel tempo dei livelli di salute orale, sia per i 6 anni, sia per i 12-13 anni. I dati aggiornati al 2013/2014 indicano che a 6 anni la proporzione dei denti esenti carie è vicina allo standard indicato dall’OMS per il 2020 (= > 80%), che, peraltro, è stato raggiunto a 12-13 anni (DMFT inferiore a 1).

6. Le direttive emanate dalla Giunta provinciale ai sensi dell’art. 6 della citata legge prevedono l’attivazione da parte dell’APSS di un modello organizzativo odontoiatrico per l’età evolutiva con professionisti dedicati in via esclusiva o prevalente alla popolazione in età 0-18 anni per le attività di prevenzione primaria, cure e ortodontica.

7. Attualmente lo screening odontoiatrico condotto dall’APSS, coordinato dal Dipartimento di prevenzione con il supporto del coordinatore della rete odontoiatrica provinciale, è rivolto ai bambini di tutte le seconde classi della scuola primaria della provincia. In particolare, per il tramite degli istituti scolastici, i genitori dei bambini ricevono l’invito ad aderire allo screening prenotando tramite il CUP una visita odontoiatrica negli ambulatori pubblici aziendali. In esito alla visita odontoiatrica, i bambini accedono agli interventi di prevenzione (igiene orale, sigillature dei solchi, fluoro profilassi) e/o cure odontoiatriche delle patologie, qualora presenti.

CONSIDERATO CHE

un progetto di prevenzione efficace deve basarsi, come confermato anche dalle citate linee guida nazionali del Ministero della salute, su un approccio multidisciplinare prevedendo il coinvolgimento di tutti gli attori che dovranno operare attraverso azioni coordinate e continuative nel tempo si conviene quanto segue

Art. 1

1. È avviato un progetto sperimentale di prevenzione odontoiatrica che si propone l’obiettivo di migliorare la salute del cavo orale della popolazione trentina, attraverso l’azione congiunta di Provincia autonoma di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari e Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trento e che prevede il coinvolgimento dei soggetti chiamati a operare nel progetto stesso attraverso azioni coordinate e continuative nel tempo: cittadini, istituzioni, associazioni, odontoiatri, pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, igienisti dentali, educatori, partner economici ecc.. Per gli aspetti di competenza, l’Ordine individua la Commissione albo odontoiatri quale organo preposto all’attuazione delle azioni e delle iniziative previste nel presente accordo indicando, in tale specifico ambito, il presidente di detta Commissione quale interlocutore istituzionale nei rapporti con la Provincia e con l’APSS.

2. Il progetto **si sviluppa** attraverso **tre azioni principali**:

A) campagna di informazione e di comunicazione alla popolazione mirata alla promozione di corretti stili di vita;

B) interventi di formazione rivolti a operatori sanitari (pediatri di libera scelta, medici di medicina generale, odontoiatri, igienisti dentali, ostetriche), insegnanti, educatori;

C) attività professionali di odontoiatri e igienisti dentali.

3. Il progetto ha natura sperimentale e avrà durata di tre anni con inizio delle attività dalla data di sottoscrizione del presente protocollo di intesa. **Entro il primo quadrimestre del 2017 saranno definite** dalle Parti, in base al presente protocollo di intesa, **la progettazione e la programmazione delle attività, delle azioni e degli interventi di cui al precedente punto 2.**

Allo scopo di dare conto dei risultati conseguiti e in un’ottica di miglioramento continuo dei livelli di assistenza erogati, **la progettazione dovrà prevedere obiettivi standard (quantitativi e qualitativi), azioni di monitoraggio, verifica e valutazione. Le attività inerenti alle azioni e agli interventi di cui al precedente punto 2 avranno inizio dal secondo quadrimestre del 2017.**

Art. 2

1. La comunicazione rappresenta un elemento strategico per diffondere a tutti i livelli della popolazione e in modo efficace la cultura e il valore della prevenzione. I contenuti della comunicazione sono definiti e condivisi dalle Parti. La campagna di comunicazione e di informazione è progettata, coordinata e realizzata congiuntamente dall'APSS e dalla CAO con il supporto dell'Ufficio stampa della Provincia.
2. La campagna informativa avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente protocollo di intesa. I relativi costi, inizialmente stimati in euro 65.000,00 (di cui 35.000 euro per il primo anno ed euro 15.000,00 rispettivamente per i successivi due) sono sostenuti dall'APSS (€ 50.000) e dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trento (€ 15.000). Il predetto budget iniziale potrà essere incrementato in funzione delle esigenze di comunicazione che si manifestassero durante la campagna informativa.
3. La CAO si riserva di individuare e proporre, con l'accordo dell'APSS, eventuali partner economici disponibili ad aderire al Progetto anche attraverso l'erogazione di risorse economiche a copertura dei suddetti costi.

Art. 3

1. L'APSS e la CAO individuano e condividono i contenuti della formazione destinata a Pediatri di libera scelta (PLS), Medici di medicina generale (MMG), ostetriche, insegnanti ed educatori.
2. La formazione destinata a PLS e a MMG, previa condivisione con l'APSS delle relative modalità, è programmata, organizzata e realizzata dalla CAO attraverso proprie risorse. Essa si propone l'obiettivo di migliorare le competenze dei PLS e dei MMG nella promozione e nel monitoraggio della salute orale in età evolutiva anche attraverso l'identificazione dei relativi parametri.
3. La formazione destinata alle ostetriche, previa condivisione dei contenuti con la CAO, è programmata, organizzata e realizzata dall'APSS, attraverso proprie risorse, nell'ambito del "percorso nascita".
4. La formazione di insegnanti ed educatori, previa condivisione dei contenuti con la CAO, è programmata, organizzata e realizzata dall'APSS nell'ambito e secondo le modalità dell'educazione e promozione della salute.
5. Gli interventi formativi previsti dal presente articolo saranno programmati dal secondo trimestre del 2017. Le attività orientate alla formazione degli insegnanti e degli educatori saranno avviate con l'anno scolastico 2017-18.

Art. 4

1. Sulla base del bilancio di salute a 6 anni, il PLS, specificatamente formato in tema di corretta identificazione dei parametri della salute orale in età evolutiva, valuta se inviare il bambino a visita odontoiatrica che sarà effettuata gratuitamente e previa prenotazione tramite CUP. Le visite dei bambini verranno eseguite da parte di odontoiatri dell'APSS e/o da parte di odontoiatri iscritti all'albo odontoiatri della provincia di Trento che, su base volontaria e coordinati dalla CAO, si renderanno disponibili ad aderire al presente Progetto, a seguito dell'illustrazione e presentazione di tutti gli aspetti delineati dal presente accordo.
2. Le visite erogate su base volontaria dagli odontoiatri che aderiranno al Progetto, di cui al precedente comma 1, sono rese a titolo gratuito e conseguentemente l'APSS non corrisponderà ad essi alcun corrispettivo.
3. Le visite eseguite dagli odontoiatri iscritti all'albo odontoiatri che aderiranno al presente progetto saranno svolte, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di trattamento dei dati personali, presso gli ambulatori pubblici distribuiti sul territorio provinciale messi gratuitamente a disposizione dall'APSS, in fasce orarie concordate con la stessa e con la CAO, utilizzando la dotazione strumentale aziendale. L'APSS metterà inoltre a disposizione degli stessi, senza oneri a loro carico, il personale sanitario aziendale di supporto eventualmente necessario.
4. **Fermi restando i livelli di assistenza garantiti in base alla legge provinciale n. 22 del 2007**, ai bambini di cui al presente articolo è garantito, in relazione all'esito della visita odontoiatrica, l'accesso tramite CUP alle prestazioni gratuite di igiene orale e sigillatura erogate dall'APSS, ovvero l'accesso tramite CUP alle cure gratuite presso gli ambulatori pubblici di APSS, presso ambulatori e studi odontoiatrici convenzionati, presso ambulatori e studi odontoiatrici non convenzionati, in, in regime di assistenza **indiretta, secondo le modalità previste dalle direttive provinciali per l'attuazione della citata legge.**

XV LEGISLATURA

Tavolo di coordinamento per la valutazione delle leggi provinciali

LEGGE PROVINCIALE 28 marzo 2013, N. 5

CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
MODIFICAZIONI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI CHE PREVEDONO OBBLIGHI IN MATERIA

**Controllo sullo stato di attuazione e valutazione
degli effetti della legge provinciale 12 dicembre 2007,
n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in
provincia di Trento***

- RELAZIONE CONCLUSIVA -

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

INDICE

PRESENTAZIONE	PAG. 3
VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DEGLI EFFETTI	PAG. 6
Finalità, obiettivi generali, obiettivi specifici	PAG. 12
Il sistema per la tutela della salute odontoiatrica in provincia di Trento	PAG. 13
LA TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO, IN CIFRE	PAG. 19
QUESTI VALUTATIVI	PAG. 35
RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007 N. 22 <i>DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO</i> , IN TERMINI DI TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA E, IN PARTICOLARE, NEI SOGGETTI IN ETÀ INFANTILE ED EVOLUTIVA, NEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ E NELLA GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE.	
EFFICACIA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E OPERATIVO PREVISTO DALLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22 <i>DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO</i> E STABILITO CON LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AI SENSI DELLA MEDESIMA LEGGE PROVINCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ASSEGNATE AD APSS (DIPARTIMENTO PREVENZIONE, RETE ODONTOIATRICA PROVINCIALE E RETE ODONTOIATRICA PEDIATRICA).	
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE	
Esiti delle audizioni	PAG. 58
VALUTAZIONI FINALI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI	PAG. 76

PRESENTAZIONE

La **legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5** prevede il controllo sullo stato di attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche per fornire al Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale elementi conoscitivi ulteriori e strumentali anche all'adozione di scelte informate nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

L'attività di controllo e di valutazione ha lo scopo, in particolare, di contribuire ad aumentare l'integrazione tra la verifica di processo sull'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti prodotti dalle stesse e per esplicitare il grado di realizzazione concreta delle misure previste dall'intervento di regolazione per ottenere i risultati auspicati e il grado di efficacia delle norme sul contesto e sui destinatari.

L'attività è svolta in attuazione di uno specifico **Programma**¹ approvato d'intesa dal Presidente del Consiglio provinciale e dal Presidente della Provincia, sulla base della proposta formulata dal **Tavolo di coordinamento per la valutazione delle politiche pubbliche**². Il Programma approvato ha stabilito un **percorso di lavoro**³, partendo dal

1 Il *Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche* è stato **approvato** dai due Presidenti in data 19 dicembre 2014 ed **aggiornato** per la parte residuale della XV Legislatura – su richiesta inoltrata, con nota prot. n. CPTN/0000481/P del 13 gennaio 2017, dal consigliere Walter Viola in qualità di Presidente del Tavolo di coordinamento – con nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. CPTN/0001335/P del 26 gennaio 2017 e con nota del Presidente della Provincia prot. n. P325/2017/45281/L.1.2 del 26 gennaio 2017.

2 Il Tavolo di coordinamento per la valutazione delle politiche pubbliche – previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 5 del 2013 – ha il compito di preparare l'adozione e l'aggiornamento del programma, di verificare la sua attuazione, di promuovere e monitorare iniziative di semplificazione e di sburocratizzazione e di proporre la soppressione, la modifica o l'inserimento di clausole valutative o di altre disposizioni che prevedono obblighi informativi.

Il Tavolo è stato costituito dal Presidente del Consiglio provinciale, in prima attuazione con proprio decreto del 21 luglio 2014, e la sua composizione è stata successivamente modificata con decreto 24 marzo 2015, con decreto 8 settembre 2015 e con decreto 21 dicembre 2017.

Attualmente il Tavolo di coordinamento è composto da:

- consigliere Filippo Degasperi, Presidente
- assessore Mauro Gilmozzi
- consigliere Walter Kaswalder
- consigliere Gianpiero Passamani
- consigliere Walter Viola.

3 Rispetto alle leggi provinciali selezionate dal Programma, da sottoporre all'attività di controllo e di valutazione, il Tavolo di coordinamento ha approvato gli **schemi di lavoro**:

- Documento relativo al *Controllo sulla attuazione delle disposizioni* (previsioni normative, verifica dell'attuazione, evidenze e criticità riscontrate);
- Documento relativo alla *Valutazione degli effetti* (premessa, sintesi del contesto previgente, finalità e obiettivi della legge provinciale, risultati conseguiti in attuazione della legge provinciale);
- *Relazione conclusiva*.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

comune interesse del Consiglio provinciale e della Giunta provinciale di capire se e come una legge o una politica pubblica funziona; si fonda sulla collaborazione e la condivisione fra le due istituzioni per fornire un guadagno in termini di maggiore capacità di indirizzo e di governo, di produzione di idee e di elaborazione di soluzioni, configurando l'attività di controllo in modo del tutto diverso da quello proprio del sindacato ispettivo.

Obiettivo del Programma è la promozione di attività finalizzate a verificare, anche attraverso la consultazione di cittadini e destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche oggetto di valutazione, le effettive modalità di applicazione delle norme approvate, i problemi riscontrati nei passaggi attuativi, i motivi di eventuali difficoltà e la reale capacità degli interventi realizzati di produrre gli effetti desiderati sui destinatari e sui cittadini nonché la formulazione di eventuali osservazioni per migliorare gli interventi pubblici e la regolazione normativa.

Per permettere la pubblica fruibilità delle informazioni sull'attività svolta, i risultati sul controllo e la valutazione delle leggi sono rappresentati in specifiche **relazioni pubblicate** in una apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio provinciale e della Provincia dedicata all'attuazione della legge provinciale n. 5 del 2013.

Questa relazione⁴ costituisce il lavoro svolto per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – con particolare riferimento ai **quesiti valutativi**⁵ indicati dal Tavolo di coordinamento.

La relazione contiene gli elementi per la verifica della attuazione delle disposizioni della legge e degli effetti dalle stesse prodotti, evidenziando il contesto normativo, le

4 La *Relazione conclusiva* è stata predisposta – come pure il Documento relativo al “Controllo sullo stato di attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007” e il Documento di “Valutazione degli effetti della legge provinciale n. 22 del 2007”, ai quali si rinvia per gli aspetti peculiari e di dettaglio – a cura della **Unità di Missione Strategica Valutazione dell'attività normativa, Trasparenza e Partecipazione** della Provincia autonoma di Trento, con la collaborazione del Dipartimento salute e solidarietà sociale della Provincia e del Servizio legislativo del Consiglio provinciale di Trento.

5 I **quesiti valutativi**, definiti dal Tavolo di coordinamento, sono i seguenti:

N. 1 - Risultati conseguiti in attuazione della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* e, in particolare, nei soggetti in età infantile ed evolutiva, nei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e nella generalità della popolazione.

N. 2 - Efficacia dell'assetto organizzativo e operativo previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* e stabilito con le deliberazioni della Giunta provinciale ai sensi della medesima legge provinciale, con particolare riferimento alle attività assegnate ad APSS (Dipartimento prevenzione, rete odontoiatrica provinciale e rete odontoiatrica pediatrica).

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

finalità, gli obiettivi generali e specifici della stessa nonché la rappresentazione degli interventi di attuazione e degli effetti della legge provinciale n. 22 del 2007.

Per meglio rappresentare il quadro conoscitivo sono stati altresì riportati – in forma di tavole e grafici – i dati più significativi e di sintesi sull'andamento della misure per la tutela della salute odontoiatrica, anche con riferimenti antecedenti il periodo di vigenza della legge provinciale n. 22 del 2007, per favorire una continuità di interpretazione.

Per la valutazione degli effetti della legge, la relazione da conto delle considerazioni, espresse in particolare sui quesiti valutativi, dei soggetti consultati⁶ dal Tavolo di coordinamento in specifiche audizioni, che talvolta sono state accompagnate da note documentali.

I contributi dei soggetti consultati sono rappresentati in modo sintetico, organizzati in modo da consentirne il miglior utilizzo ai fini della valutazione finale e sono accompagnati dall'evidenza delle proposte di intervento emerse nel corso delle audizioni e dai documenti eventualmente presentati.

Le valutazioni finali del Tavolo di coordinamento mettono in rilievo gli effetti della legge, e con particolare riferimento agli ambiti indicati nei quesiti valutativi, i **risultati ottenuti rispetto alle finalità e agli obiettivi originari** della legge provinciale e le **criticità riscontrate nel corso della sua attuazione**.

Alla luce del lavoro svolto, in fine, la relazione conclusiva contiene **elementi di cui tenere conto per l'eventuale revisione della vigente normativa**.

6 Sono stati invitati, e auditi in data 7 maggio 2018:

- l'Azienda provinciale per i servizi sanitari: Giovanni Maria Guarrera, Responsabile del Servizio Ospedaliero Provinciale – SOP; Fulvio Campolongo, Responsabile della Unità operativa Chirurgia Maxillo-facciale e Odontostomatologia dell'Ospedale di Trento - presidio S. Chiara;
- L'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Trento – Commissione Albo Odontoiatri: Stefano Bonora, Presidente;
- l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani – ANDI: Tomaso Conci, Presidente e Fabrizio Pellegrini, Vice Presidente;
- l'Associazione Italiana Odontoiatri – AIO: Pier Luigi Martini, Presidente; Rosanna Caroli, Martino Fumarola;
- la Rappresentanza degli Studi e ambulatori odontoiatrici privati Convenzionati con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari: Alessandra Carneri, Massimo Corradini, Ramy Ghazal, Giuliano Tasini;
- la Rappresentanza delle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil: Lorenzo Pomini;
- il Centro ricerca e tutela dei consumatori e degli utenti: Carlo Biasior, direttore.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DEGLI EFFETTI DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 12 DICEMBRE 2007, N. 22 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO

Rispetto a quanto registrato nelle diverse aree di intervento sanitario, coperte dalle garanzie e dagli interventi del Servizio sanitario nazionale (SSN), **l'assistenza odontoiatrica** – nonostante le forti implicazioni sanitarie e sociali in termini di qualità della vita e di sostenibilità economica – è stata tradizionalmente caratterizzata per l'organizzazione **prevalentemente privatistica** del servizio sia sotto il profilo dell'erogazione delle prestazioni che per il pagamento delle stesse.

L'**impegno limitato** dedicato dal **Servizio sanitario nazionale (SSN) al settore dell'assistenza odontoiatrica** ha determinato – unitamente agli alti costi delle prestazioni odontoiatriche offerte nel libero mercato – **condizioni di disuguaglianza nell'accesso all'assistenza odontoiatrica** che dipende conseguentemente, ed in via quasi esclusiva, – dal livello di reddito personale, dato che le prestazioni odontoiatriche preventive e, soprattutto quelle terapeutiche, sono raramente ricomprese in maniera significativa ed efficace fra i benefici coperti da assicurazioni volontarie.

L'organizzazione dell'assistenza odontoiatrica da parte dei **servizi sanitari delle Regioni** si presenta particolarmente disomogenea, con **livelli di offerta diversificati** in ordine alla promozione e prevenzione individuale primaria e secondaria e, soprattutto, ai servizi diagnostici e terapeutici a carico del servizio sanitario nazionale.

Nel **periodo 1991-2002**, la vigente **normativa statale in materia di assistenza odontoiatrica** – costituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (articolo 9), dal decreto legislativo 229/1999 che definisce i *criteri per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)* e disciplina il *funzionamento dei Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale*, e dal DPCM 29 novembre 2001 di *“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”*⁷ cioè dell'ambito delle garanzie che il SSN si impegna ad assicurare a tutta la popolazione in condizioni di uniformità sul territorio nazionale – ha previsto che **l'assistenza odontoiatrica a carico del Servizio sanitario nazionale sia rivolta solamente a specifiche fasce di utenti** (programmi di prevenzione e tutela per l'*età*

⁷ Va segnalato, in proposito, che il **12 gennaio 2017** è stato approvato il DPCM di *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

evolutiva; assistenza odontoiatrica a categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità; visite odontoiatriche per la diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale e trattamento immediato delle urgenze odontostomatologiche per infezioni acute e dolore acuto per tutti i cittadini) – affidando ai Fondi integrativi del SSN l'assistenza odontoiatrica per i servizi complementari.

In questo quadro, la Provincia autonoma di Trento nel definire i **livelli di assistenza assicurati dal servizio sanitario provinciale (SSP)⁸** – distinguendo quelli **essenziali** (con specifiche eccezioni per garantire prestazioni già in essere in sede locale, ma escluse dallo Stato) e quelli **aggiuntivi⁹** (erogati agli iscritti al SSP e residenti in Trentino) – ha stabilito che con riferimento all'ambito dell'**assistenza odontoiatrica le relative prestazioni continuassero ad essere erogate secondo le modalità già in corso**, in ragione della necessità di ulteriori e specifici approfondimenti, dato che l'assistenza odontoiatrica realizzata in Trentino si era già differenziata, in positivo, grazie agli **interventi disposti dalla legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20¹⁰** attraverso specifiche *concessioni contributive per protesi dentarie mobili agli ultrasessantenni e per cure ortodontiche* a soggetti in età evolutiva (6-16 anni), e ad una **specificata modalità operativa dedicata alla gestione delle problematiche odontoiatriche delle persone disabili¹¹**.

8 Deliberazione della Giunta provinciale n. 3276 del **23 dicembre 2002** - *"Livelli essenziali di assistenza: recepimento del D.P.C.M. 29 novembre 2001 e linee guida provinciali"*.

9 L'articolo 68 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 stabilisce che *la Giunta provinciale definisce il quadro delle prestazioni sanitarie aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza definiti dalla normativa nazionale e comunitaria, da assicurare agli iscritti del servizio sanitario provinciale*.

10 La **legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20** *"Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica e ortodontica"* – approvata dal Consiglio provinciale il 23 luglio 1991, a seguito della unificazione di due disegni di legge provinciale (Disegno di legge 30 marzo 1989, n. 23, d'iniziativa del consigliere Paolo Tonelli (D.P.), concernente *"Provvedimenti relativi all'assistenza odontoiatrica"*; Disegno di legge 10 agosto 1989, n. 45, d'iniziativa del consigliere Franco Tretter (P.A.T.T.), concernente *"Norme per l'assistenza odontoiatrica"*) – ha stabilito che, **nell'ambito delle prestazioni socio-assistenziali di carattere economico**, la Provincia autonoma di Trento effettua a proprio carico **specifici interventi** – a favore di particolari categorie di soggetti residenti nel territorio provinciale e il cui reddito, riferito al nucleo familiare, non ecceda i limiti stabiliti in legge – finalizzati a sostenere la spesa privata assunta per prestazioni odontoiatriche mediante la **concessione di un contributo per l'applicazione di protesi dentarie mobili** a favore di **sogetti di età superiore a 60 anni e per l'effettuazione di cure ortodontiche** a favore di **sogetti di età compresa tra i 6 ed i 16 anni**. La legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20 è stata abrogata dall'articolo 9 della legge provinciale n. 22 del 2007.

11 In merito alla gestione delle **problematiche odontoiatriche delle persone disabili** va evidenziata la scelta, assunta dalla Giunta provinciale con **deliberazione n. 16541 del 20 dicembre 1990**, di costituire una specifica *"Unità operativa di odontostomatologia per disabili con funzione multizonale"* presso il presidio ospedaliero S. Lorenzo di Borgo Valsugana, per svolgere attività di prevenzione, cura e riabilitazione protesica a favore de disabili di tutta la provincia di Trento. L'Unità operativa è stata dotata di 5 medici. La multizonalità del servizio comporta una organizzazione del personale sanitario in equipie (odontoiatra, infermiera professionale, igienista dentale) che si sposta nelle diverse strutture della provincia di Trento: 10 ambulatori odontoiatrici – approntati utilizzando ove possibile le strutture poliambulatoriali dei Distretti: Predazzo, Tonadico, Borgo, Pergine, Levico, Levico/Centro Don Ziglio, Trento, Trento/Casa Serena, Cles, Riva del Garda, Rovereto e Pozza di Fassa).

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

A seguito di un lungo e complesso percorso istruttorio – iniziato già nel corso del 2001,¹² sulla base della riconosciuta e condivisa necessità di assicurare una maggiore e più omogenea tutela della salute odontoiatrica nell'ambito del Servizio Sanitario Provinciale con oneri a carico del Fondo sanitario provinciale – la Giunta provinciale ha approvato, a fine 2004, i **livelli di assistenza dell'Area odontoiatrica a carico del Fondo sanitario provinciale**¹³ (per soggetti in *età evolutiva*, per soggetti in *condizioni di particolare vulnerabilità sanitaria, sociale ed economica*, e per la *popolazione generale*), unitamente alle **indicazioni** operative all'Azienda provinciale per i servizi sanitari **per la transizione**¹⁴ **al nuovo sistema** con la riorganizzazione delle risorse umane e strumentali dedicate all'erogazione dell'assistenza odontoiatrica pubblica.

Modificazioni, integrazioni ed aggiornamenti tecnici della disciplina introdotta con la deliberazione n. 1788 del 2004, anche finalizzati a implementare la rete dei servizi odontoiatrici, sono stati poi approvati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 436 del 13 marzo 2006 e – precorrendo le indicazioni assunte in sede nazionale col DPCM 28 aprile 2008 di aggiornamento dei LEA – con le deliberazioni n. 1059¹⁵ e n. 1060¹⁶ del 25 maggio 2007.

In parallelo alla descritta attività amministrativa, si è svolto nel corso della **XIII legislatura** un articolato dibattito politico sul tema dell'assistenza odontoiatrica che ha visto, tra l'altro, la presentazione di **4 disegni di legge provinciale**¹⁷.

12 Con la costituzione di un apposito *Gruppo di lavoro interdisciplinare e interistituzionale* per affrontare la problematica nei suoi diversi aspetti e versanti.

13 Deliberazione della Giunta provinciale n. 1788 del 6 agosto 2004 *"Assistenza odontoiatrica: Livelli Essenziali ed Aggiuntivi di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Provinciale e direttive all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per la riorganizzazione del settore"*.

14 Per accompagnare il processo di implementazione dei nuovi livelli di assistenza odontoiatrica, la Giunta provinciale ha altresì inserito, tra gli obiettivi specifici assegnati per l'esercizio 2005 all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della L.P. n. 10/1993), la transizione al nuovo sistema di erogazione (deliberazione n. 2740 del 26 novembre 2004).

15 Recante *"Assistenza odontoiatrica: Livelli Essenziali ed Aggiuntivi di Assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Provinciale"*.

16 Recante *"Approvazione dei criteri e delle modalità per l'introduzione del modello ICEF (Indicatore della Condizione Economica Familiare, per l'accesso ai servizi e alle provvidenze pubbliche) per l'assistenza odontoiatrica erogata dal Servizio Sanitario Provinciale"*.

17 **DISEGNO DI LEGGE 18 MARZO 2004, N. 40**, di iniziativa del consigliere Sergio **Muraro** (Autonomisti - Casa dei Trentini), concernente *"Norme per l'assistenza odontoiatrica"* che si componeva di **8 articoli** e **proponeva**, in particolare:

- la possibilità di erogare prestazioni curative anche in forma indiretta;
- l'estensione degli interventi per protesi a tutti i cittadini al di sotto di un certo reddito;
- la gratuità delle cure odontoiatriche fino ai 18 anni;

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

L'**unificazione** dei disegni di legge, in Commissione¹⁸, ha consentito la approvazione da parte del **Consiglio provinciale**, in data 5 dicembre 2007, della **legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22** (*Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento*) giungendo ad un **organico quadro normativo** (e organizzativo) **volto a qualificare e migliorare l'efficacia degli interventi negli ambiti odontoiatrici considerati prioritari in quanto più rispondenti a finalità di salute pubblica.**

- l'elevazione notevole dei limiti del reddito di riferimento;
- l'attribuzione alla Giunta provinciale del compito di definire le ulteriori modalità di applicazione delle norma nonché la fase di sperimentazione per quantificare gli oneri di spesa sul bilancio provinciale.

DISEGNO DI LEGGE 22 APRILE 2004, N. 48, d'iniziativa dei consiglieri Paolo **Barbacovi**, Mauro Bondi, Roberto Pinter, Giuseppe Parolari (Sinistra democratica e riformista del Trentino per l'Ulivo), concernente "*Prevenzione e assistenza odontoiatrica*" che si componeva di **8 articoli** e che – ispirandosi all'idea di una assistenza odontoiatrica pubblica fruibile da tutti i cittadini che riduca le disuguaglianze ed il gap di aspettativa di salute fra la popolazione, puntando a responsabilizzare il cittadino offrendogli conoscenze e motivazioni per mantenersi in salute attraverso programmi individuali di prevenzione e a ridurre i costi delle cure graduandoli alla situazione economica familiare – **proponeva**, in particolare, **tre strumenti principali**:

- i programmi e gli interventi di prevenzione distrettuali ed individuali;
- l'assistenza curativa odontoiatrica, protesica e ortodontica fissa e mobile erogate in forma diretta ed indiretta attraverso strutture private accreditate;
- la partecipazione dell'assistito alla spesa commisurata alla situazione economica familiare.

DISEGNO DI LEGGE 11 OTTOBRE 2004, N. 79, d'iniziativa della **Giunta provinciale** (su proposta dell'assessore Remo **Andreolli**) concernente "*Nuova disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento*" che – approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2340 di data 8 ottobre 2004 – si componeva di **9 articoli** e **proponeva una disciplina finalizzata**, in particolare a:

- abrogare la legge provinciale n. 20/1991, facendo salve, fino ad esaurimento, le procedure di erogazione delle prestazioni di assistenza odontoiatrica già impegnate e le procedure relative a domande già avanzate;
- individuare l'ambito di intervento, riservando una particolare attenzione alla *tutela della salute odontoiatrica nell'età infantile ed evolutiva* ed alla *tutela della salute odontoiatrica dei soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità* (soggetti che per motivi sociali/sanitari/economici abbiano più necessità dell'intervento del servizio pubblico) e stabilendo anche determinate *prestazioni in favore della generalità della popolazione*;
- qualificare gli interventi che dovranno rientrare nei *livelli essenziali di assistenza* (come tali da garantire agli assistiti in condizione di uniformità nell'ambito del SSN) e quali interventi invece dovranno intendersi "*prestazioni aggiuntive*" da garantire ai soli residenti in Trentino e assistiti del servizio sanitario provinciale;
- subordinare il *concorso nelle spese* alla valutazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento cui appartiene il beneficiario delle prestazioni;
- favorire la nascita di attività mutualistiche, anche di tipo cooperativistico, (*fondi integrativi*) per far fronte alle prestazioni aggiuntive e/o parzialmente escluse dai livelli di assistenza.

DISEGNO DI LEGGE 7 MARZO 2007, N. 224 d'iniziativa del consigliere Pino **Morandini** (U.D.C. - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro), concernente "*Nuova disciplina degli interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica*" che si componeva di **8 articoli** e **proponeva**, in particolare, di:

- incentivare un'adeguata attività di prevenzione;
- assicurare ai residenti le cure dentarie conservative;
- garantire contributi per l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica finalizzati alla effettuazione di cure preventive e conservative, alla fornitura e applicazione di mezzi protesici atti a correggere le deficienze e le limitazioni dell'apparato masticatorio, ivi compresi interventi di stabilizzazione di protesi dentarie mediante implantologia endo-ossea, alla effettuazione di cure ortodontiche;
- stabilire i limiti di reddito per la concessione dei contributi;
- definire le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi;
- garantire alla popolazione un'adeguata assistenza odontoiatrica nei giorni festivi e prefestivi;
- abrogare la legge provinciale 31 agosto 1991, n. 20.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

La Giunta provinciale ha approvato, **nel luglio 2008**, le **prime Direttive di attuazione**¹⁹ per dare avvio e concretezza, sul piano organizzativo ed erogativo, all'assetto previsto dalla legge provinciale n. 22 del 2007 andato completamente "a regime" a partire dal 2010.

Nel corso della **XIV legislatura**, è stato presentato, il **Disegno di legge 24 novembre 2010, n. 164**²⁰ d'iniziativa dei consiglieri Claudio **Civettini**, Alessandro Savoi, Franca Penasa, Mario Casna, Luca Paternoster e Giuseppe Filippin (Lega Nord Trentino), concernente "*Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento)*", **respinto dalla Quarta commissione permanente** del Consiglio provinciale in data 11 luglio 2011 e **respinto in Aula** il 18 ottobre 2011.

Nel corso della **XV legislatura**, è stato presentato, il **Disegno di legge 8 luglio 2014, n. 35**²¹ d'iniziativa dei consiglieri Walter **Kaswalder**, Luca Giuliani, Graziano Lozzer, Lorenzo Baratter e Chiara Avanzo (Partito Autonomista Trentino Tirolese), concernente "*Modificazioni della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 (Disciplina dell'assistenza*

18 La **Quarta Commissione permanente** del Consiglio provinciale aveva espresso il **parere favorevole** – sul testo unificato avente ad oggetto "*Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento*" – il **16 ottobre 2007**.

19 Deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 del 25 luglio 2008.

20 Composto da **5 articoli**, **proponeva** di apportare alla disciplina (ricependo le segnalazioni della Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trento) **precise correzioni** riferite:

- alla **definizione** (rivalutazione) dell'**atto medico della cura odontoiatrica** che in alcuni articoli e commi della legge provinciale è pesantemente svilito banalizzandolo ad una mera "*fornitura di ... protesi o apparecchio ortodontico ...*";
- alla **precisione dei ruoli degli operatori** coinvolti nelle attività, eliminando gli elementi di ambiguità nella definizione delle competenze di figure che collaborano con l'odontoiatra: *l'odontotecnico* è un professionista che collabora con l'odontoiatra (nel fornire apparecchi e dispositivi costruiti su prescrizione del dentista, ma che non può in alcun modo eseguire alcuna manovra nella bocca del paziente); *l'igienista dentale* collabora con il dentista e deve operare su indicazione dell'odontoiatra (occupandosi di igiene orale e nell'ambito della prevenzione, informando i pazienti sulle corrette modalità di igiene della bocca e dei denti. Ogni attività che si realizzi al di fuori delle limitatissime competenze che la legge assegna agli Igienisti dentali si configura come esercizio abusivo della professione odontoiatrica); *l'odontoiatra* è titolare e responsabile, per legge, per quanto concerne la diagnosi e la terapia delle patologie del cavo orale;
- **all'apertura alla forma di assistenza indiretta** (a fianco di quella diretta) quale "*unico modo reale per permettere a tutti i cittadini, che vivono distribuiti tra città e vallate, di poter fruire delle opportunità offerte dalla legge provinciale e per consentire il mantenimento della alleanza terapeutica (tra medico e paziente) come elemento fondamentale per un'assistenza odontoiatrica di qualità*".

21 Composto da **5 articoli**, **proponeva** di apportare alcune **integrazioni alla disciplina** finalizzate, in particolare a **ridefinire l'assetto erogativo** dell'assistenza odontoiatrica rendendo la **modalità "indiretta" l'opzione principale** (e non residuale) in capo al richiedente le prestazioni specialistiche da fruire privatamente con rimborso da parte dell'Azienda sanitaria e ad assicurare un maggiore **coinvolgimento della Commissione Albo Odontoiatri** della provincia di Trento nella definizione della disciplina attuativa della legge sull'assistenza odontoiatrica (*chiamata ad esprimersi*, non solo sugli onorari relativi alle prestazioni degli ambulatori e degli studi odontoiatrici privati, ma *anche sugli indirizzi in materia di prevenzione primaria*, prima della loro adozione da parte della Giunta provinciale).

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento – RELAZIONE CONCLUSIVA

odontoiatrica in provincia di Trento)", respinto dalla **Quarta commissione permanente** del Consiglio provinciale in data 6 settembre 2017 e **respinto in Aula** il 5 ottobre 2017.

La legge provinciale n. 22 del 2007 è rimasta, nei 10 anni di vigenza, **sostanzialmente invariata** ed è stata oggetto di due **sole modifiche testuali**, di carattere tecnico.

Nonostante il manifestarsi, e il perdurare, della crisi economico-finanziaria negli anni immediatamente successivi alla sua approvazione – che ha comportato una contrazione delle risorse a disposizione del bilancio provinciale – **la Giunta provinciale ha confermato, nel periodo 2009-2015, lo stanziamento di 13,5 mli di euro** destinato ad assicurare l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche previste dalla legge provinciale n. 22 del 2007.

A partire dall'anno 2016, il finanziamento destinato all'erogazione dei livelli di assistenza odontoiatrica **è stato diminuito a 12,5 milioni di euro.**

Finalità, obiettivi generali e obiettivi specifici

All'interno del lungo processo che ha visto l'assunzione di specifici orientamenti in materia a livello nazionale – con la definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, da garantire in condizione di uniformità nell'ambito del servizio sanitario nazionale – l'approvazione della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 “*Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento*” è maturata dalla **volontà di aumentare l'impegno del servizio pubblico nella tutela della salute odontoiatrica della popolazione trentina** ed è stata stimolata dalla **necessità di disciplinare organicamente** – in conformità agli indirizzi nazionali – **gli ambiti di tutela e di assistenza** e, in particolare, **gli interventi qualificati come "prestazioni aggiuntive"** da riservare ai soli assistiti iscritti al servizio sanitario provinciale e residenti in Trentino.

La nuova disciplina definita con la **legge provinciale 12 dicembre 2007 n. 22** si caratterizza, quanto a **finalità, obiettivi generali e obiettivi specifici**²², come segue.

FINALITÀ	DISCIPLINARE L'ASSISTENZA ODONTOIATRICA, ORTODONTICA E PROTESICA ASSICURATA NELLA PROVINCIA DI TRENTO, PER TUTELARE LA SALUTE ODONTOIATRICA NEI SOGGETTI IN ETÀ INFANTILE ED EVOLUTIVA, NEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ (SANITARIA, SOCIALE, ECONOMICA) E NELLA POPOLAZIONE GENERALE	
Obiettivo GENERALE	POTENZIARE E QUALIFICARE GLI INTERVENTI NEGLI AMBITI ODONTOIATRICI CONSIDERATI PRIORITARI IN QUANTO PIÙ RISPONDENTI A FINALITÀ DI SALUTE PUBBLICA	
Obiettivi SPECIFICI	1	ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI SOGGETTI IN ETÀ INFANTILE ED EVOLUTIVA <ul style="list-style-type: none"> • ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PRIMARIA (<i>visite periodiche, anche annuali, su classi di età campione, fluoroprofilassi, promozione, formazione e informazione sull'igiene orale</i>) (Livello essenziale) • ATTIVITÀ DI PREVENZIONE SECONDARIA (<i>fornitura di interventi curativi</i>) (Livello aggiuntivo riservato agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni) • ORTODONZIA (<i>concorso nelle spese di fornitura di apparecchi ortodontici</i>) (Livello aggiuntivo riservato agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni)

²² Individuabili nel testo originario e rilevabili anche sulla base di quanto segnalato nei lavori preparatori e nelle relazioni illustrative ai diversi disegni di legge da cui è originata la legge provinciale in esame.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

	2	<p>ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA AI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ (sanitaria, sociale)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PRIMARIA (<i>promozione, formazione e informazione sull'igiene orale</i>) (Livello essenziale) • ATTIVITÀ DI PREVENZIONE SECONDARIA (<i>fornitura di interventi curativi</i>) (Livello aggiuntivo riservato agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni) • PROTESICA (<i>fornitura di protesi fisse e mobili; concorso nelle spese di fornitura di protesi fisse e mobili</i>) (Livello aggiuntivo riservato agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni)
	3	<p>ASSICURARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA ALLA GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • URGENZA ODONTOIATRICA (<i>prestazioni necessarie per risolvere specifici problemi acuti</i>) (Livello essenziale) • CHIRURGIA ORALE AMBULATORIALE DI PARTICOLARE COMPLESSITÀ (<i>grave quadro clinico</i>) (Livello aggiuntivo riservato agli iscritti al SSP e residenti in Trentino da almeno 3 anni)

Il sistema per la tutela della salute odontoiatrica in provincia di Trento

Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi fissati, la **legge provinciale n. 22 del 2007²³**:

- ha **individuato i destinatari degli interventi** e i **rispettivi livelli di assistenza odontoiatrica da assicurare**;
- ha **stabilito**, con riferimento a **modalità e soggetti erogatori**, che le prestazioni:
 - sono erogate in via **“diretta”** da **strutture sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale**: *ospedali pubblici, ambulatori odontoiatrici pubblici* (che devono trovare adeguata collocazione in ogni Distretto sanitario), *ambulatori e studi odontoiatrici privati convenzionati* con il servizio sanitario provinciale;
 - sono erogate in via **“indiretta”** da *ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati* (solo nel caso di superamento dei tempi di attesa massimi prestabiliti per l'accesso in modalità “diretta”);

²³ E' entrata in vigore il giorno 11 gennaio 2008.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

- ha **demandato alla Giunta provinciale la individuazione** – annuale e per ciascuna tipologia di prestazione – delle **condizioni**, dei **limiti** e delle **modalità di accesso** e, in particolare, il compito di **specificare i soggetti destinatari** degli interventi previsti e di **determinare**:
- gli **indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare** di riferimento²⁴ (valore dell'indicatore ICEF per l'accesso ai benefici) e **per l'articolazione della eventuale compartecipazione alla spesa** da parte degli assistiti;
 - le **tariffe** a remunerazione delle prestazioni erogate in regime privato;
 - le **prestazioni qualificate come "aggiuntive"** rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in Trentino;
 - gli **indirizzi per organizzare gli interventi di prevenzione primaria**, in collaborazione fra l'azienda sanitaria e gli altri enti ed istituzioni operanti sul territorio provinciale.

La Giunta provinciale **ha determinato tutti gli elementi ad essa riservati dalla legge provinciale n. 22 del 2007 e ha dato avvio**²⁵ al **"nuovo assetto dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento"** rappresentato, schematicamente, nella due Figure che seguono.

24 Sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 e dall'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1997.

25 Deliberazione della Giunta provinciale n. 1886 del 25 luglio 2008.

Le **Direttive** di attuazione **stabiliscono e specificano**, puntualmente:

- i **beneficiari**, le **attività erogate** e le rispettive **condizioni di accesso**;
- gli **ambiti di attività** (distinti per tipologia di erogatore: pubblico, privato convenzionato, privato non convenzionato);
- gli **strumenti a supporto delle attività odontoiatriche** (linee guida operative, protocollo per l'accesso all'ortodonzia, libretto sanitario odontoiatrico);
- il **valore dell'indicatore ICEF** e le **modalità di compartecipazione alla spesa** da parte degli assistiti;
- il **regime di assistenza "diretta"** (modalità di accesso, presa in carico, cura);
- il **regime di assistenza "indiretta"** (modalità di accesso, presa in carico, cura);
- il **nomenclatore delle prestazioni** e le relative **tariffe**;
- il **fabbisogno di strutture odontoiatriche** (programmazione);
- i **requisiti di autorizzazione all'esercizio** di attività sanitaria;
- i **requisiti per l'accreditamento degli studi e ambulatori odontoiatrici privati**;
- i **criteri di convenzionamento** con il servizio sanitario provinciale;
- lo **schema di accordo negoziale** (contratto e budget per singolo studio convenzionato);
- le **risorse finanziarie disponibili** (assegnazioni del bilancio della Provincia);
- le **modalità di monitoraggio** e di **controllo**.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* — RELAZIONE CONCLUSIVA



GIUNTA PROVINCIALE



Approva le DIRETTIVE ANNUALI
di attuazione della LP n. 22 del 2007
(articolo 6)

e le trasmette

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI



All'Azienda sanitaria (APSS) cui spetta il compito di predisporre le condizioni tecnico-organizzative necessarie a realizzare le misure individuate nelle Direttive annuali

DIREZIONI

COORDINAMENTO FUNZIONALE di AREA ODONTOIATRICA

Dipartimento di Prevenzione

deve garantire la tutela della salute collettiva in integrazione con le attività di altre articolazioni organizzative aziendali

Unità Operative Ospedaliere

Ospedale di **Borgo Valsugana**
Chirurgia orale per disabili e Odontoiatria
Presidio S. Chiara di **Trento**
Chirurgia Maxillofacciale e Odontostomatologia

RETE odontoiatrica provinciale

(deliberazioni del Direttore generale n. 543 del 23 ottobre 2012 e n. 424 del 30 luglio 2013)

La Rete deve garantire:
- miglioramento della qualità delle prestazioni
- uniformità di accesso e trattamento sul territorio provinciale
- omogeneizzazione delle pratiche tecniche e organizzative

Distretti sanitari

Assistenza Specialistica Ambulatoriale

Ambulatori pubblici
(Assistenza DIRETTA PUBBLICA)
15 SEDI

Studi e ambulatori privati

Convenzionati
(Assistenza DIRETTA CONVENZIONATA)

NON convenzionati
(Assistenza INDIRETTA)

Sistema informativo
Database amministrativo / sanitari
IE Odontoiatria
Ipporate cassa
Aduvat

Sistema di prenotazione
Centro Unificato multicanale
(telefono, fax, portale-online,
sportelli dei distretti)

Commissione di controllo
sugli studi convenzionati
(ex DLgs 502/1992)
(delibere del DGenerale
n. 572/2011 e n. 135/2017)

Ospedale Borgo	Rovereto	Mezzocolonardo
Progno	Pieve de Cerale	Ospedale Tone
Levico	Ala	Predeazzo
CSI - Trento	Ospedale Cles	Fuza e Fassa
Ospedale - Trento	Malè	Tonalecio Priore



ANNO	Dipendenti APSS		Medici SUMAI	ORE
	Medici odontoiatri	Igienisti dentali		
2008	14	-	27	467,5
2009	14	-	27	438,5
2010	14	15	28	470,5
2011	14	15	27	452,5
2012	13	15	26	424,5
2013	14	15	25	440,5
2014	14	15	27	446,5
2015	14	15	27	445,0
2016	13	15	26	457,5
2017	14	15	26	

ANNO	N° studi
2008	0
2009	5
2010	18
2011	23
2012	23
2013	24
2014	24
2015	24
2016	27
2017	27

Via **RESIDUALE** attivabile, previo "nulla osta" rilasciato dal Distretto sanitario di riferimento,
SOLO SE Azienda sanitaria e studi convenzionati
NON avviano il "Piano di cura" entro il 45° giorno dalla richiesta formulata dalla persona che ha titolo a beneficiare dell'assistenza

260 sedi sul territorio
253
Professionisti aderenti

Corso di Laurea
UNIVERSITÀ **Igiene Dentale**

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

AMBITI DI TUTELA ODONTOIATRICA, ORTODONTICA E PROTESICA						
Soggetti DESTINATARI	PRESTAZIONI riconosciute	STRUTTURA EROGATRICE			Valutazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento Indicatore ICEF	
		Pubblico Assistenza DIRETTA		Privato Assistenza INDIRETTA		
		AZIENDA SANITARIA	Studi Privati Convenzionati	Se presa in carico > 60 giorni		
Art. 2 – Soggetti in età infantile ed evolutiva	Prevenzione primaria	X				
	Prevenzione secondaria	X	X	X		
	Ortodonzia	X (disabili)	X	X	X (articolazione tariffaria)	
Art. 3 – Soggetti in condizione di particolare vulnerabilità	a) disabili psichici e psico-fisici	Prevenzione secondaria	X			
		Protesi fisse e mobili	X			
	b) soggetti con patologie generali gravi	Prevenzione secondaria	X			X (articolazione tariffaria)
		Protesi fisse e mobili	X			
	c) soggetti con patologie specifiche	Prevenzione secondaria	X			
		Protesi fisse e mobili	X			X (articolazione tariffaria)
	d) soggetti ad elevato rischio infettivo (solo sieropositivi HIV)	Prevenzione secondaria	X			
		Protesi fisse e mobili	X			
	e) nuclei familiari a bassa condizione economico/patrimoniale	Prevenzione secondaria	X	X	X	X (articolazione tariffaria)
		Protesi fisse e mobili		X	X	X (articolazione tariffaria)
	f) soggetti anziani (età =>65 anni)	Prevenzione secondaria	X	X	X	
		Protesi fisse e mobili		X	X	X (articolazione tariffaria)
	g) donne in gravidanza oltre il 3° mese	Prevenzione primaria	X			
		Prevenzione secondaria	X	X	X	
Art. 4 – Generalità della popolazione	Iscritti al Servizio Sanitario Nazionale	Prestazioni di Urgenza odontoiatrica	X			
	Iscritti al Servizio Sanitario Provinciale e residenti (in Trentino)	Prestazioni di Chirurgia orale in regime ambulatoriale e di day surgery, di particolare complessità, che rispondono a specifico grave quadro clinico	X			

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Per accompagnare l'attuazione della nuova disciplina, per favorirne la conoscenza e l'accessibilità ai nuovi benefici, la Provincia ha promosso il nuovo assetto normativo ed organizzativo dell'assistenza odontoiatrica in Trentino, mediante:

- una specifica **conferenza stampa**, in data 28 luglio 2008;
- due **incontri informativi**²⁶ (in data 9 settembre 2008 a Trento e in data 11 settembre 2008 a Rovereto) aperti a tutti gli studi/ambulatori odontoiatrici privati operanti sul territorio provinciale;
- una prima **campagna informativa** nel 2008, poi rinforzata nel 2011.



²⁶ Organizzati dal competente Servizio dell'Assessorato, in collaborazione con l'Azienda sanitaria.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Il nuovo impianto organizzativo per l'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento entrato “a regime” con l'esercizio 2010, è stato adeguato e implementato con ulteriori misure specificate nelle Direttive di attuazione che la Giunta provinciale negli anni successivi²⁷.

I compiti attuativi sono stati assegnati all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) – incaricata, in particolare, di predisporre le condizioni tecnico/organizzative necessarie per applicare le misure via via approvate dalla Giunta provinciale – sia con riferimento alle attività gestite in proprio (*assistenza diretta pubblica*) che a quelle erogate tramite studi ed ambulatori privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale (*assistenza diretta pubblica convenzionata*) o da parte di studi privati non convenzionati (*assistenza indiretta*) operanti in regime di libera professione.

²⁷ Gli elementi ed aspetti più tecnici e di dettaglio operativo definiti nelle Direttive annuali approvate dalla Giunta provinciale sono stati descritti nel documento “*Valutazione degli effetti*” della legge provinciale n. 22 del 2007” (APPENDICE N. 2 – LE DIRETTIVE ANNUALI DI ATTUAZIONE) al quale si rinvia per un utile approfondimento.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

LA TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO, IN CIFRE

La legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante la “*Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento*” ha previsto **tre distinte modalità di erogazione dell'assistenza**:

- ✓ DIRETTA PUBBLICA, a cura dell'**Azienda provinciale per i servizi sanitari** (negli ambulatori dei Distretti sanitari e presso specifiche Unità operative ospedaliere);
- ✓ DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA, da parte di **studi/ambulatori privati convenzionati col servizio sanitario provinciale** (SSP), che accettano – con la sottoscrizione di uno specifico accordo negoziale – il nomenclatore delle prestazioni e relativo tariffario, le linee guida operative con i protocolli operativi e il budget annuale assegnato;
- ✓ INDIRETTA, da parte di **studi/ambulatori privati NON convenzionati col servizio sanitario provinciale** e previo “*nulla osta*” rilasciato dal Distretto sanitario di riferimento territoriale, in via residuale, solo se l'Azienda sanitaria e le strutture convenzionate col servizio sanitario provinciale non avviano il Piano di cura entro il 45° giorno dalla prenotazione della prestazione presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) aziendale.

Gli **andamenti complessivi** dei volumi delle **prestazioni erogate** e delle **risorse destinate**²⁸ all'assistenza odontoiatrica in vigenza della legge provinciale n. 22 del 2007 (periodo 2009-2016)²⁹ – secondo le indicazioni organizzative stabilite dalla Giunta provinciale con le Direttive annuali di attuazione – sono **rappresentati** nelle Tavole e Figure che seguono, **con riferimento alle diverse modalità di assistenza/erogazione**.

²⁸ Lo stanziamento delle **risorse finanziarie** che la Giunta provinciale ha messo **a disposizione per l'erogazione dei livelli di assistenza odontoiatrica** è stato:


- definito nell'ambito del riparto del *Fondo sanitario provinciale di parte corrente* relativo ad ogni anno di vigenza della legge provinciale;
- assegnato all'Azienda sanitaria con le deliberazioni recanti le “*Disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio sanitario provinciale*”.

²⁹ I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

MODALITÀ DIRETTA



(**strutture dell'Azienda sanitaria e studi privati convenzionati**)



Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA


MODALITÀ INDIRETTA

(studi privati NON convenzionati)



Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA





Andamento RISORSE FINANZIARIE stanziate in vigore della legge provinciale n. 22 del 2007, per ANNO, in Euro				
ANNO	Stanziamiento TOTALE	(di cui) Quota destinata alle CONVENZIONI con Studi privati	Quota residua APSS	
<i>2007</i> Assistenza odontoiatrica pubblica	5.800.000,00	-	5.800.000,00	La ripartizione delle risorse, tra le diverse modalità di assistenza previste prevede:
<i>2008</i> Avvio nuovi LEA odontoiatria (+ 3 mli)	8.800.000,00	-	8.800.000,00	
<i>2009</i> Stanziamiento consolidato, a regime	13.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00	che il budget complessivo per singola struttura convenzionata è fissato nell'accordo annuale e può essere rideterminato in corso d'anno, per garantire la continuità delle cure in ambito distrettuale;
<i>2010</i>	13.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00	
<i>2011</i>	13.500.000,00	4.981.800,00	8.518.200,00	che ciascuna struttura privata convenzionata ottiene la liquidazione delle somme dovute (da parte del Distretto sanitario di riferimento) subordinatamente alla puntuale rendicontazione mensile della spesa sostenuta a fronte delle prestazioni erogate all'utenza;
<i>2012</i>	13.500.000,00	5.029.842,00	8.470.158,00	
<i>2013</i>	13.500.000,00	5.600.637,00	7.899.363,00	
<i>2014</i>	13.500.000,00	5.603.942,00	7.896.058,00	che una quota di risorse costituisce riserva per l'assistenza indiretta (non programmabile a inizio anno).
<i>2015</i>	13.500.000,00	5.500.000,00	8.000.000,00	
<i>2016</i> Lo stanziamento viene ridotto di 1 mli	12.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	
<i>2017</i>	12.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA**ASSISTENZA DIRETTA pubblica****(Azienda provinciale per i servizi sanitari)**

Strutture dell'Azienda sanitaria – Prestazioni erogate, per Tipologia, per Anno (2010 - 2016) *							
Tipologia di PRESTAZIONE	ANNO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DIAGNOSTICA	29.576	27.649	29.555	26.651	29.659	29.015	28.330
<i>prima visita</i>	23.244	21.933	22.675	20.334	23.049	21.798	21.131
<i>visita di controllo</i>	2.585	2.474	3.108	3.148	3.805	3.982	4.592
<i>radiografia</i>	3.747	3.242	3.772	3.169	2.805	3.235	2.607
IGIENE	15.992	14.276	15.699	15.095	18.114	16.826	16.670
CURE	30.619	29.267	28.226	29.136	27.634	28.787	26.742
PROTESICA / ORTODONZIA	1.204	1.133	1.214	1.102	995	808	841
TOTALE	77.391	72.325	74.694	71.984	76.402	75.436	72.583

* I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.



Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Strutture AZIENDA sanitaria - PRESTAZIONI odontoiatriche per SEDE di erogazione , per Anno (2009-2016) *								
SEDE DI EROGAZIONE	ANNI							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ospedale Borgo	14.199	15.618	14.198	15.717	17.538	18.791	18.309	18.472
CSS – Trento	12.901	11.225	9.737	9.044	8.969	8.208	9.756	7.579
Poliambul Rovereto	9.389	9.719	9.498	9.518	9.002	8.660	8.163	7.367
Ospedale di Trento	7.713	8.124	7.994	7.045	7.296	7.337	8.136	8.844
Poliambulatorio Riva	7.364	7.879	7.531	9.734	8.068	10.489	8.034	7.856
Poliambul Pergine	7.241	6.987	7.199	8.638	7.664	7.447	7.082	7.025
Poliambulatorio Ala	3.661	3.818	2.362	2.324	2.412	2.118	3.232	2.893
Ospedale Cles	2.767	3.144	3.076	3.148	1.034	2.802	3.039	2.945
Poliambul Mezzolombardo	2.842	3.110	2.902	2.533	2.825	2.996	2.746	2.417
Poliambul Levico	2.299	2.416	2.252	2.403	1.945	1.626	1.870	1.819
Ospedale Tione	1.411	1.313	1.427	1.055	1.245	1.847	2.142	2.302
Poliambul Tonadico	1.145	1.156	1.141	1.108	1.004	877	842	815
Poliambulatorio Malé	1.188	1.151	1.147	832	1.512	1.593	584	601
Poliambul Predazzo	488	914	1.066	868	806	934	921	984
Poliambulatorio Fassa	528	817	795	727	664	677	580	664
TOTALE	75.136	77.391	72.325	74.694	71.984	76.402	75.436	72.583

* I dati di attività dell'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Strutture dell'Azienda sanitaria Prestazioni odontoiatriche erogate per Fascia di età, per Anno (2010 - 2016)								
ANNO	Fascia di Età						TOTALE	
	0-17 anni		18-65 anni		oltre 65 anni			
2010	n.d.		n.d.		n.d.		77.391	100%
2011	n.d.		n.d.		n.d.		72.325	100%
2012	32.298	46,0%	34.572	44,50%	7.824	9,5%	74.694	100%
2013	31.388	46,75%	34.056	45,0%	6.540	8,2%	71.984	100%
2014	33.725	47,50%	34.405	43,25%	8.272	9,25%	76.402	100%
2015	39.001	55,50%	31.442	39,0%	4.993	5,50%	75.436	100%
2016	35.965	53,25%	30.959	40,25%	5.659	6,50%	72.583	100%
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.							

La distribuzione delle prestazioni erogate, tra le fasce di popolazione, – seppure sostanzialmente stabile negli anni – appare coerente con le indicazioni delle Direttive annuali che hanno richiesto all'Azienda sanitaria, in particolare a partire dal 2013, di privilegiare l'età evolutiva.




Azienda sanitaria – Attività erogata in regime di URGENZA, per Anno (2009 - 2016)			
ANNO	Numero prestazioni		
	in URGENZA *	TOTALI	Incidenza % sul totale
2009	16.456	75.136	21,9
2010	16.286	77.391	21,0
2011	19.209	72.325	26,5
2012	27.147	74.694	36,3
2013	21.740	71.984	30,2
2014	24.631	76.402	32,2
2015	n.d.	75.436	n.d.
2016	n.d.	72.583	n.d.
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.		

* Le prestazioni si riferiscono alle seguenti:
- Visita
- Estrazione di dente deciduo permanente / radice
- Altra radiografia dentaria
- Terapia canalare in dente monopluriradicolato
- Ricostruzione di dente mediante otturazione
- Altro

Mediamente nel periodo, il 56% delle prestazioni in urgenza è richiesto dalla fascia di età 18-65 anni.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Azienda sanitaria – Attività erogata in regime di DEGENZA, per Anno (2010 - 2016)							
Ricoveri in Day Surgery *	ANNO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Numero DIMESSI							
U.O. Chirurgia Maxillofacciale e Odontostomatologia – Ospedale di Trento, presidio S. Chiara [^]	298	288	298	269	300	330	299
U.O. Chirurgia orale per disabili e Odontoiatria – Ospedale di Borgo Valsugana ^{^^}	105	96	122	94	89	83	76
Totale	403	384	420	363	389	413	375
<p>* I ricoveri si riferiscono ai seguenti DRG's 187 – Estrazioni e Riparazioni dentali 169 – Interventi sulla bocca senza complicanze 185 – Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni</p>							
<p>[^] La U.O. effettua inoltre una media di 90 interventi/anno relativi ad altri DRG's riconducibili a questa area. ^{^^} La U.O. effettua inoltre una media di 20 interventi/anno su pazienti disabili ricoverati presso le UU.OO. di Pediatria e di Otorinolaringoiatria dell'Ospedale di Rovereto.</p>							
I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.							

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA**MODALITÀ DIRETTA pubblica Convenzionata****(Studi/ambulatori privati convenzionati col servizio sanitario provinciale)**

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA							
Prestazioni erogate, per Tipologia , per Anno (2010 - 2016) *							
Tipologia di PRESTAZIONE	ANNO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DIAGNOSTICA	16.570	10.170	13.890	16.028	13.929	15.128	14.723
<i>prima visita</i>	7.201	4.939	6.562	8.078	6.923	7.850	7.308
<i>visita di controllo</i>	952	961	1.640	2.314	2.728	3.620	3.956
<i>radiografia</i>	8.417	4.270	5.688	5.636	4.278	3.658	3.459
IGIENE	10.244	9.249	13.315	14.597	15.264	17.532	17.025
CURE	36.094	28.301	31.811	34.902	32.519	32.440	30.338
PROTESICA / ORTODONZIA	7.438	8.584	8.786	8.844	7.961	6.433	4.632
TOTALE	70.346	56.304	67.802	73.524	69.673	71.533	66.718
Mediante nel periodo 2010-2016, le prestazioni di protesica e ortodonzia sono effettuate dalle strutture Convenzionate per l' 87% del totale .							
Le prestazioni di protesica sono in decrescita sulla base della indicazione in tal senso stabilita con le Direttive annuali del 2014.							
* I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.							

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA								
Tipologia di beneficiari, per Anno (2009 - 2016) *								
BENEFICIARI per Tipologia	ANNO							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Donne in gravidanza (> 3 mese)	18 (1)	68 (1)	5 (0)	7 (0)	12 (0)	2 (0)	7 (0)	8 (0)
Persone in Nuclei familiari con ICEF = 0,20	816 (40)	2.940 (36)	3.680 (49)	4.569 (48)	5.569 (48)	5.588 (48)	6.471 (50)	6.305 (48)
Persone in età > 65anni	343 (17)	1.248 (15)	120 (2)	80 (1)	110 (1)	73 (0)	69 (0)	73 (0,6)
Persone in età < 18 anni	886 (43)	3.916 (48)	3.696 (49)	4.873 (51)	5.923 (51)	6.010 (52)	6.518 (50)	6.889 (52)
TOTALE	2.063 (100%)	8.172 (100%)	7.501 (100%)	9.529 (100%)	11.614 (100%)	11.673 (100%)	13.065 (100%)	13.275 (100%)
TOTALE ASSISTITI (conteggiando 1 sola volta ciascuna persona che può avere avuto più Piani di cura)	2.054	8.155	7.468	9.492	11.560	11.596	12.985	13.212
* I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.								

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA					
Assistiti, Prestazioni, Spesa, per Anno (2009 - 2016)					
ANNO / Tipologia beneficiari	Numero ASSISTITI	Numero PRESTAZIONI	VALORE prestazioni in Euro	SPESA	
				Quota a carico di APSS	Quota a carico dell'Assistito Compartecipazione (%)
2009					
Donne in gravidanza (> 3 mese)	18	92	4.664,00	4.664,00	0,00 (0,0)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<-0,20	816	8.257	623.014,00	524.136,50	80.877,50 (13,0)
Persone in età >-65anni	343	2.828	193.823,00	174.269,50	19.553,50 (10,1)
Persone in età <18 anni	886	6.422	310.340,00	300.189,50	10.150,50 (3,3)
Totale *	2.054	17.599	1.131.841,00	1.021.259,50	110.581,50 (9,8)
2010					
Donne in gravidanza (> 3 mese)	68	291	14.852,00	14.852,00	0,00 (0,0)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<-0,20	2.940	34.662	3.039.208,00	2.675.297,50	363.910,50 (12,0)
Persone in età >-65anni	1.248	8.872	593.701,00	546.546,00	47.155,00 (8,0)
Persone in età <18 anni	3.916	26.521	1.782.199,00	1.645.032,00	137.167,00 (7,7)
Totale *	8.155	70.346	5.429.960,00	4.881.727,50	548.232,50 (10,0)
2011					
Donne in gravidanza (> 3 mese)	5	13	555,00	3.872,50	167,50 (30,2)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<-0,20	3.680	35.187	3.547.425,00	3.040.392,00	507.033 (14,3)
Persone in età >-65anni	120	580	93.667,00	67.144,00	26.523,00 (28,3)
Persone in età <18 anni	3.696	20.524	1.777.953,00	1.542.225,50	235.727,50 (13,3)
Totale *	7.468	56.304	5.419.600,00	4.650.149,00	769.451,00 (14,2)
2012					
Donne in gravidanza (> 3 mese)	7	27	1.310,00	1.190,00	120,00 (9,2)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<-0,20	4.569	40.527	3.719.474,00	3.173.903,00	545.571,00 (14,7)
Persone in età >-65anni	80	462	75.239,00	52.335,00	22.904,50 (30,5)
Persone in età <18 anni	4.873	26.786	2.173.874,00	1.893.338,00	280.536,00 (13,0)
Totale *	9.492	67.802	5.969.897,00	5.120.765,00	849.131,50 (14,2)

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA					
Assistiti, Prestazioni, Spesa, per Anno (2009 - 2016)					
ANNO / Tipologia beneficiari	Numero ASSISTITI	Numero PRESTAZIONI	VALORE prestazioni in Euro	SPESA	
				Quota a carico di APSS	Quota a carico dell'Assistito Compartecipazione (%)
2013					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	12	40	1.635,00	1.387,00	248,00 (15,2)
Persone in Nuclei familiari con ICEF(-0,20)	5.569	42.992	3.800.975,00	3.212.039,00	588.936,00 (15,5)
Persone in età >-65anni	110	552	86.892,00	59.307,50	27.584,50 (31,7)
Persone in età <18 anni	5.923	29.958	1.667.619,00	1.536.104,50	131.514,50 (7,9)
Totale *	11.560	73.542	5.557.121,00	4.808.898,00	748.283,00 (13,5)
2014					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	2	14	706,00	706,00	0,00 (0,0)
Persone in Nuclei familiari con ICEF(-0,20)	5.588	39.550	3.587.814,00	3.004.638,00	583.176,00 (16,2)
Persone in età >-65anni	73	287	49.041,00	30.982,50	18.058,50 (36,8)
Persone in età <18 anni	6.010	29.822	2.034.173,00	1.807.766,00	226.407,00 (11,1)
Totale *	11.596	69.673	5.671.734,00	4.844.092,50	827.641,50 (14,6)
2015					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	7	42	2.060,00	1.828,00	232,00 (11,3)
Persone in Nuclei familiari con ICEF(-0,20)	6.471	39.291	3.261.205,00	2.716.219,00	544.986,00 (16,7)
Persone in età >-65anni	69	304	45.119,00	31.695,50	13.423,50 (29,7)
Persone in età <18 anni	6.518	31.896	2.089.760,00	1.875.212,00	214.548,00 (10,3)
Totale *	12.985	71.533	5.398.144,00	4.624.964,50	773.189,50 (14,3)
2016					
Donne in gravidanza (> 3° mese)	8	16	715,0	589,0	126,9 (17,6)
Persone in Nuclei familiari con ICEF(-0,20)	6.305	34.278	2.612.054,0	2.182.124,5	429.929,5 (16,4)
Persone in età >-65anni	73	345	40.247,0	28.741,5	11.505,5 (28,6)
Persone in età <18 anni	6.889	32.079	2.198.048,0	1.957.230,5	240.817,5 (11,0)
Totale *	13.212	66.718	4.851.064,0	4.168.685,5	682.378,5 (14,1)
2017 I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.					
* Ogni persona (assistito / beneficiario) è conteggiata una sola volta, anche se può avere avuto più Piani di cura.					
La compartecipazione , al costo delle prestazioni fruito, da parte delle persone assistite è risultata inizialmente (anni 2009 e 2010) pari al 10% , è aumentata a partire dal 2011 (con modificazione delle Direttive annuali), per stabilizzarsi intorno al 14% del costo totale.					

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 — *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* — RELAZIONE CONCLUSIVA

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA								
Valore delle Prestazioni (in Euro), per Tipologia di beneficiario, per Anno (2009 - 2016) *								
Tipologia Prestazioni	ANNO							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
CURE SECONDARIE								
Donne in gravidanza (> 3 mese)	4.664 (0,66)	14.852 (0,51)	555 (0,02)	1.310 (0,05)	1.635 (0,05)	706 (0,02)	2.060 (0,07)	715 (0,02)
Persone in Nuclei familiari con ICEF<-0,20	326.979 (46,40)	1.405.128 (47,90)	1.454.885 (63,39)	1.690.814 (61,89)	1.840.880 (59,99)	1.756.439 (59,87)	1.827.600 (59,43)	1.655.634 (56,63)
Persone in età >-65anni	116.453 (16,52)	402.261 (13,70)	20.327 (0,89)	16.004 (0,59)	17.117 (0,56)	7.736 (0,26)	11.739 (0,38)	15.817 (0,54)
Persone in età <18 anni	256.651 (36,42)	1.109.643 (37,80)	819.411 (35,70)	1.023.674 (37,47)	1.029.179 (39,40)	1.168.983 (39,84)	1.233.910 (40,12)	1.251.308 (42,80)
Totale	704.747 (100)	2.931.884 (100)	2.295.178 (100)	2.731.802 (100)	3.068.811 (100)	2.933.864 (100)	3.075.309 (100)	2.923.474 (100)
ORTODONZIA (IOTN GRADO 3,4,5)								
Persone in età <18 anni	53.469 (100)	670.636 (100)	947.302 (100)	1.136.900 (100)	449.100 (100)	861.370 (100)	846.260 (100)	945.330 (100)
Totale	53.469	670.636	947.302	1.136.900	449.100	861.370	846.260	945.330
PROTESICA								
Persone in Nuclei familiari con ICEF<-0,20	296.035 (79,23)	1.634.080 (89,00)	2.092.540 (96,00)	2.028.660 (96,00)	1.960.095 (96,12)	1.831.375 (97,60)	1.433.605 (97,09)	956.420 (97,37)
Persone in età >-65anni	77.370 (20,71)	191.444 (10,00)	73.340 (3,00)	59.235 (3,00)	69.775 (3,42)	41.305 (2,20)	33.380 (2,26)	24.430 (2,49)
Persone in età <18 anni	220 (0,06)	1.920 (1,00)	11.240 (1,00)	13.300 (1,00)	9.340 (0,46)	3.820 (0,20)	9.590 (0,65)	1.410 (0,14)
Totale	373.625 (100)	1.827.440 (100)	2.177.120 (100)	2.101.195 (100)	2.039.210 (100)	1.876.500 (100)	1.476.575 (100)	982.260 (100)
TOTALE Generale	1.131.841	5.429.960	5.419.600	5.969.897	5.557.121	5.671.734	5.398.144	4.851.064
* I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.								

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 — *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* — RELAZIONE CONCLUSIVA

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA					
Costo medio per beneficiario, per Anno (2009 - 2016)					
ANNO	Valore PRESTAZIONI	Quota SPESA a carico dell'Assistito (Compartecipazione)	Quota SPESA a carico PAT - APSS	Numero ASSISTITI	COSTO MEDIO per beneficiario
2009	1.131.841,00	110.581,50	1.092.834,33	2.054	532,05
2010	5.429.960,00	548.232,50	5.254.279,06	8.155	644,30
2011	5.419.600,00	769.451,00	5.020.482,70	7.468	672,26
2012	5.969.897,00	849.131,50	5.492.313,35	9.492	578,63
2013	5.557.121,00	748.243,00	5.144.515,21	11.560	445,03
2014	5.671.734,00	827.641,50	5.180.013,31	11.596	446,71
2015	5.398.144,00	773.189,50	4.945.091,85	12.985	380,83
2016	4.851.064,00	682.378,50	4.445.889,15	13.212	336,50
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.				

Assistenza DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA , per Anno (2009 - 2016)									
ANNO	Studi privati convenzionati	Variaz. su anno precedente	Assistiti				Partecipazione alla spesa da parte degli assistiti (%)	Prestazioni erogate	
			Variaz. su anno precedente	Ogni 1.000 residenti	in età <-18 anni	in Nuclei familiari con ICEF<- 0,20		Numero Totale	Variaz. su anno precedente
2009	5	-	-	-	-	-	9,8	17.599	-
2010	18	+ 13	+ 297 %	16	48,0 %	47,0 %	10,0	70.346	+ 300 %
2011	23	+ 5	- 8,4 %	14	49,4 %	49,0 %	14,2	56.304	- 20,0 %
2012	23	-	+ 27 %	18	51,0 %	48,0 %	14,2	67.802	+ 20,5 %
2013	24	+ 1	+ 22 %	22	51,0 %	48,0 %	13,5	73.542	+ 8,4 %
2014	24	-	+ 0,3 %	22	52,0 %	48,0 %	14,59	69.673	- 5,3 %
2015	24	-	+ 12 %	24	50,0 %	50,0 %	14,32	71.533	+ 2,6%
2016 *	27	+ 3	+ 1,7 %	25	52,0 %	48,0 %	14,07	66.718	- 6,7%
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.								

^ Per effetto dell'assoggettamento ad ICEF di prestazioni prima erogate a titolo gratuito.
* A partire dal 2016 il finanziamento della Provincia destinato all'Assistenza Diretta CONVENZIONATA è diminuito (da 5,5 a 4,5 mli di Euro)

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

ASSISTENZA INDIRETTA

(studi/ambulatori privati **NON convenzionati** col servizio sanitario provinciale)

Tipologia di prestazione e Spesa, per Anno (2009 - 2016)					
ANNO	PRESTAZIONE erogata	PERSONE prese in carico	%	SPESA in Euro	%
2009	Cure	5	1	1.776,50	1
	Ortodonzia	280	68	255.055,55	69
	Protesica	127	31	111.969,50	30
	Totale	412	100	368.801,55	100
2010	Cure	168	21	48.417,00	7
	Ortodonzia	448	57	310.038,70	46
	Protesica	170	22	317.804,70	47
	Totale	786	100	676.260,40	100
2011	Cure	257	31	70.956,00	14
	Ortodonzia	409	49	284.710,72	55
	Protesica	161	20	163.081,50	31
	Totale	827	100	518.748,22	100
2012	Cure	213	35	93.858,50	24
	Ortodonzia	299	49	198.962,50	50
	Protesica	102	17	103.328,30	26
	Totale	614	100	396.149,30	100
2013	Cure	129	37	36.106,00	15,41
	Ortodonzia	166	48	102.062,00	43,56
	Protesica	51	15	96.121,00	41,03
	Totale	346	100	234.289,00	100
2014	Cure	119	43	30.601,50	22,28
	Ortodonzia	119	43	73.317,00	53,39
	Protesica	37	13	33.410,00	24,23
	Totale	275	100	137.328,50	100
2015	Cure	168	54	39.954,96	29,15
	Ortodonzia	97	31	63.323,50	46,19
	Protesica	48	15	33.802,50	24,66
	Totale	313	100	137.080,96	100
2016	Cure	178	56	41.305,58	28,70
	Ortodonzia	85	26	56.825,50	39,48
	Protesica	57	18	45.814,26	31,83
	Totale	320	100	143.945,34	100
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.				
L'elenco degli Studi/ambulatori aderenti è pubblicato su apposita sezione del sito web istituzionale dell'Azienda sanitaria (al 1° luglio 2016 risultavano iscritti 253 professionisti , operanti sul territorio provinciale.					

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

PERSONE CHE HANNO BENEFICIATO delle prestazioni di assistenza odontoiatrica nelle diverse modalità stabilite dalla legge provinciale n. 22 del 2007, per Anno (2010 - 2016)				
ANNO	Persone beneficiarie per Modalità di Assistenza / Struttura			
	DIRETTA		INDIRETTA	TOTALE
	Strutture Azienda sanitaria	Studi privati Convenzionati	Studi privati NON Convenzionati	
2009	n.d.	2.054	412	-
2010	n.d.	8.155	786	-
2011	n.d.	7.468	827	-
2012	n.d.	9.492	614	-
2013	n.d.	11.560	346	-
2014	n.d.	11.596	275	-
2015	17.138	12.958	313	30.409
2016	16.560	13.212	320	30.092
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.			

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

QUESITI VALUTATIVI

1 – RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007 N. 22 DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO, IN TERMINI DI TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA E, IN PARTICOLARE, NEI SOGGETTI IN ETÀ INFANTILE ED EVOLUTIVA, NEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ E NELLA GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE.

Per perseguire l'obiettivo di assicurare le prestazioni di **assistenza odontoiatrica ai "Soggetti in età infantile ed evolutiva"** – con riferimento agli ambiti di tutela specificati, modificati ed integrati dalla Giunta provinciale nelle Direttive annuali³⁰ di attuazione della legge provinciale n. 22/2007 – **sono state realizzate le attività di prevenzione primaria, di prevenzione secondaria e di ortodonzia di seguito descritte.**

La salute orale in età evolutiva, ai fini della **prevenzione primaria** è stata **monitorata**, fin dal 1998, attraverso lo **screening odontoiatrico scolastico**, finalizzato anche a orientare le scelte di programmazione sanitaria sulla base di dati oggettivi. Lo screening, affidato all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ha verificato, in confronto con le indagini epidemiologiche precedenti, il grado di raggiungimento degli obiettivi che il servizio sanitario provinciale ha perseguito in termini di miglioramento della salute orale, identificando prevalenza e intensità delle patologie.

Le **modalità di effettuazione dello screening odontoiatrico scolastico** – universale o campionario (per le classi in età 6-9-12 anni, o per le classi 2^a elementare) – si sono **differenziate negli anni** e sono **riconducibili a tre periodi**:

- **1998-2008**, la rilevazione dello stato di salute orale si è basata sulla valutazione eseguita, con **accesso diretto agli istituti scolastici, a cura degli assistenti sanitari** dei Distretti di riferimento;
- **2009-2013**, l'attività di screening odontoiatrico è consistita nella **valutazione endorale degli scolari delle seconde classi elementari** (circa 5.000 bambini) **effettuata dall'igienista dentale**³¹ presso le sedi degli istituti scolastici, e

³⁰ Le disposizioni originarie stabilite nelle Direttive e le successive modificazioni e integrazioni sono descritte nella APPENDICE 2 al documento " *Valutazione degli effetti della legge provinciale n. 22 del 2007*", cui si rinvia.

³¹ Gli igienisti dentali costituiscono un "**gruppo professionale**" istituito nell'anno 2009.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

finalizzata a valutare lo stato di salute orale e la necessità di invio al secondo livello per eventuali sigillature e cure;

- **2014-2017**, ha previsto il coinvolgimento dei genitori dei bambini della 2ª classe della scuola primaria di 1° grado (elementare), invitati, per il tramite degli istituti scolastici (invio lettera), a prenotare, tramite CUP, una visita odontoiatrica per i propri figli presso gli ambulatori pubblici dei Distretti sanitari di riferimento; il coordinamento dello screening è stato affidato al *Dipartimento di Prevenzione* dell'azienda sanitaria (APSS) con il supporto del *Responsabile della Rete odontoiatrica provinciale*.

Gli **andamenti** e le **risultanze** che hanno caratterizzato lo **screening odontoiatrico scolastico** nel periodo **1998 / 2017** sono sintetizzati nella Tavola che segue.

SCREENING ODONTOIATRICO SCOLARE – REPORT								
Azienda provinciale per i servizi sanitari – Servizio Osservatorio Epidemiologico								
"Rapporti annuali sullo screening odontoiatrico scolastico – Sorveglianza sullo stato di salute orale in età evolutiva"								
INDICATORE	ANNO							
	1998-1999	#		-		§		@
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	2004-2005	2010-2011	2011-2012	2014-2015
(sottoposti a screening)* Valutati	7.905	9.997	8.136	4.515	1.664	4.667	4.986	Invitati 5.379
con dentatura NON sana (decidua + permanente) tutte le età	52,0%	49,2%	43,2%	45,7%	45,3%	32,8%	32,0%	
fluoroprofilassi <i>Non si raggiunge la copertura del 90%, ritenuta da raccomandare. Alla bassa copertura ha dato un contributo rilevante la cessazione dell'offerta attiva del fluoro in ambito scolastico a partire dal 2000.</i>	72,0%	61,6%	23,3%	32,9%	n.d.	15,8%	13,7%	
igiene orale ottima (si lava i denti almeno due volte al giorno) <i>Si registra disomogeneità soggettiva nelle modalità valutative degli operatori.</i>	34,6%	44,3%	38,5%	36,8%	37,1%	54,1%	57,4%	
malocclusioni <i>La rilevazione può essere influenzata dal giudizio soggettivo degli operatori.</i>	59,9% di cui il 19,4% in trattamento	43,4% di cui il 7,2% in trattamento	47,3% di cui il 21% in trattamento	46,7% di cui il 20,7% in trattamento	46,9% di cui il 19,8% in trattamento	48,7% di cui il 59,2% in trattamento	43,1% di cui il 60,8% in trattamento	

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 - *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* - RELAZIONE CONCLUSIVA

Inviati all'odontoiatra (2° livello)	44,5% per: carie 54,6% malocclus. 53,6% tartaro 7,7% altro 28,62%	44,8% per: sigillature 26,7% carie 53,0% malocclus. 54,8%	40,8% per: sigillature 29,2% carie 49,7% malocclus. 60,0%	43,3% per: sigillature 31,7% carie 53,2% malocclus. 54,5%	57,6% per: sigillature 32,0% carie 48,2% malocclus. 56,5%	92,3% per: igiene 62,5% sigillature 68,8% carie 35,5% malocclus. 52,8%	88,4% per: igiene 58,5% sigillature 70,6% carie 36,2% malocclus. 48,7%	Visitati da odontoiatra 1.529 (28,4%) (dei quali) inviati a igienista dentale 964 (63%) presi in cura da odontoiatra 593 (39,0%)	
Ritorno informativo (dati parziali) <i>Lo scarso ritorno informativo non consente di valutare la qualità della diagnosi in occasione dello screening scolastico, né l'effettiva presa in carico da parte del secondo livello.</i>	8,2%	20,9% conferma, da parte dell'odontoi atra, delle diagnosi di invio degli operatori dei Distretti sanitari = 79,4% dei casi	17,6% conferma, da parte dell'odontoi atra, delle diagnosi di invio degli operatori dei Distretti sanitari = 73,6% dei casi	27,9% conferma, da parte dell'odontoi atra, delle diagnosi di invio degli operatori dei Distretti sanitari = 29,3% dei casi	17,7% conferma, da parte dell'odontoi atra, delle diagnosi di invio degli operatori dei Distretti sanitari = 91,3% dei casi				
Indici epidemiologici L'indice dmft/DMFT è la somma dei denti carriati , mancanti e otturati / numero dei bambini visitati. La prevalenza della patologia cariosa può essere espressa come % di soggetti colpiti / indenni oppure con l'indice dmft per i denti decidui (6 anni) o DMFT per i denti permanenti (12 anni). L'indice DMFT esprime la morbilità dentale se la componente (carie) di questo indice prevale significa che gli interventi preventivi ed il livello di assistenza sono carenti. In condizioni di ottimale accesso ai servizi, l'indice di urgenza totale dovrebbe essere il più BASSO possibile e l'indice di	dmft a 6 anni obiettivi OMS: anno 2000 50% esente da carie anno 2010 80% esente da carie	1,8 obiettivo OMS raggiunto	1,7 obiettivo OMS raggiunto	1,49 (esenti da carie 62,6%) obiettivo OMS raggiunto	1,5 (esenti da carie 61,2%) obiettivo OMS raggiunto	1,48 (esenti da carie 63,1%) obiettivo OMS raggiunto	1,45 (esenti da carie 67,2%) obiettivo OMS NON raggiunto	1,40 (esenti da carie 68,0%) obiettivo OMS NON raggiunto	
	DMFT a 12 anni obiettivi OMS: anno 2000 DMFT < 3 anno 2010 DMFT < 1	1,5 obiettivo OMS raggiunto	1,3 obiettivo OMS raggiunto	1,0 obiettivo OMS raggiunto	0,99 obiettivo OMS raggiunto	0,95 obiettivo OMS raggiunto	obiettivo OMS NON raggiunto	obiettivo OMS NON raggiunto	obiettivo OMS NON raggiunto
	Indice di urgenza totale Incidenza (%) denti carriati, da trattare, sul totale dei denti dmft/DMFT						64,1	64,7	
	Indice di assistenza totale Incidenza (%) denti già						27,2	26,1	

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

assistenza totale il più ALTO possibile.	trattati (otturati), sul totale dei denti dmft/DMFT								
<p>@ Anno scolastico 2015-16: Invitati alla visita 5.430; Visitati dall'odontoiatra 1.598 (29,4%); inviati all'igienista dentale 939 (62%); presi in cura dall'odontoiatra 489 (31%).</p> <p>Anno scolastico 2016-17: L'Azienda provinciale per i servizi sanitari non ha ancora reso disponibili, ad aprile 2018, i relativi dati di attività.</p>									
<p># L'Organizzazione Mondiale per la Salute ha posto due obiettivi da raggiungere per l'anno 2000: 1) a 6 anni di età il 50% della popolazione deve essere esente da carie; 2) a 12 anni il DMFT (numero medio per soggetto di denti otturati, persi per carie e carciati) deve essere inferiore a 3.</p>									
<p>* Scuola elementare, classi 1^a e 4^a – Scuola media, classe 2^a</p>									
<p>^ Monitoraggio campionario – Tenuto conto dei favorevoli indicatori consolidatisi nel periodo 1998/2001, la rilevazione non ha ora necessità di essere gestita attraverso uno screening che riguardi in modo sistematico tutta la popolazione a rischio. Indicazione ai Distretti di effettuare una rilevazione non più universale, ma campionaria rispetto alle classi di età 6-9-12 anni.</p>									
<p>§ L'Organizzazione Mondiale per la Salute ha posto due obiettivi da raggiungere per l'anno 2010: 1) a 6 anni di età l'80% della popolazione deve essere esente da carie; 2) a 12 anni il DMFT (numero medio per soggetto di denti otturati, persi per carie e carciati) deve essere inferiore a 1.</p>									

RACCOMANDAZIONI						
formulate a seguito delle singole rilevazioni annuali						
ANNO						
1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2004-2005	2010-2011	2011-2012
<p>Migliorare la copertura della fluoroprofilassi</p> <p>Standardizzare le procedure di rilevamento dell'igiene orale e delle malocclusioni.</p> <p>Migliorare il ritorno informativo, coinvolgendo odontoiatri pubblici e privati, operatori dei Distretti e famiglie.</p> <p>Verificare l'effettivo accesso dei soggetti inviati al 2° livello.</p>	<p>Sostenere la fluoroprofilassi, rivedendo le modalità d'offerta poiché la consegna alle famiglie non sembra dare i risultati attesi.</p> <p>Rivalutare gli interventi d'informazione e educazione alla salute nella scuola.</p> <p>Migliorare il ritorno informativo dagli odontoiatri e dalle famiglie.</p> <p>Prevedere aggiornamento degli operatori anche per una standardizzazione delle procedure.</p> <p>Effettuare uno studio per accertare la reale afferenza al 2° livello da parte dei soggetti inviati a seguito dello screening.</p>	<p>Ripensare la strategia della fluoroprofilassi con maggiore sensibilizzazione e delle famiglie. La gestione da parte dei servizi pubblici è in grado di raggiungere una maggior quota di soggetti, soprattutto quelli appartenenti alle categorie più a rischio.</p> <p>Omogeneizzare i criteri operativi tra i Distretti, in particolare sulla classificazione dei livelli di igiene orale e malocclusioni.</p>	<p>Ripensare la strategia della fluoroprofilassi.</p> <p>Apportare adeguamenti alla scheda odontoiatrica.</p> <p>Migliorare il collegamento con il 2° secondo livello.</p> <p>Verificare con uno studio ad hoc, la compliance nell'accesso al 2° livello in relazione alla proposta di invio fatta dagli operatori dei Distretti.</p>	<p>Al 2005, gli indicatori epidemiologici provinciali sono pari ai migliori dati europei (www.who.ch).</p> <p>Ciononostante, è necessario, per quanto dicono gli indicatori di urgenza ed assistenza, agire su disponibilità e accesso alle cure.</p> <p>Si evidenzia il superamento della prevalenza e degli invii per malocclusione rispetto alla carie.</p> <p>Si ritiene opportuno, anche per ragioni di economicità, che la rilevazione degli indicatori di salute orale in età evolutiva sia racchiusa nelle schede</p>	<p>La verifica dell'effettivo accesso al 2° livello specialistico rappresenta un'esigenza ineludibile per valutare l'effettiva adesione al modello proposto.</p> <p>Dovranno essere definite le modalità di integrazione dei diversi ambiti odontoiatrici ed instaurati stretti rapporti con il Dipartimento di Prevenzione (essendo stato eliminato il Dipartimento di Odontostomatologia)</p> <p>Le azioni di coordinamento e integrazione del personale dedicato dovrebbero garantire – con la sinergia delle diverse figure</p>	<p>Realizzare una campagna d'informazione specifica, sugli aspetti preventivi complessivi, rivolta ai diversi target scuola, famiglie, operatori del servizio sanitario.</p> <p>Connettere in un network comunicativo tutti i soggetti che hanno la possibilità di svolgere un'azione per la promozione della salute, per veicolare modalità operative, per sviluppare attività formative e competenze in ambito di prevenzione.</p> <p>L'utilizzo del libretto sanitario</p>

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 — *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* — RELAZIONE CONCLUSIVA

				<p><i>pediatriche</i> compilate ordinariamente dai pediatri di libera scelta (a 12 mesi, a 6 anni, a 13 anni).</p>	<p>(odontoiatra, ortodontista e igienista dentale) — di raggiungere i risultati attesi dal Piano Provinciale della Prevenzione (<i>informazione, formazione e comunicazione; individuazione del rischio in età evolutiva con lo screening scolare e le metodiche preventodontiche; presa in carico del paziente odontoiatrico pediatrico e gestione della malattia e sue complicanze</i>).</p> <p>La adozione del nuovo modello organizzativo e gestionale ad orientamento pedodontico, nei diversi Distretti sanitari, rappresenta una prima risposta alle criticità riscontrate nel corso dello screening 2010/2011 e, in particolare: - mancato raggiungimento del valore standard per l'esenzione dalla carie (80%), previsto per il 2010 da OMS; - disomogeneità operative sul territorio; - mancato ritorno informativo dal 2° livello).</p>	<p>odontoiatrico — integrato nel libretto pediatrico — come supporto al Piano Individuale di Prevenzione, deve essere "promosso" dai diversi operatori sanitari che vengono a contatto con la famiglia e con il bambino.</p> <p><i>Attivazione di specifici percorsi per la diagnosi e le cure dentali rivolte all'età evolutiva</i> — all'interno dell'attività ambulatoriale della Rete odontoiatrica provinciale — per assicurare miglioramento della qualità mediante la condivisione di standard clinici e organizzativi.</p> <p>Percorso di aggiornamento unico per le diverse figure professionali coinvolte: igienisti dentali, ostetriche, pediatri, assistenti sanitari, insegnanti.</p>
<p>A partire dal 2011, coerentemente con le indicazioni delle Direttive provinciali, si è programmato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di lavorare alla costruzione di una "comunità di pratica" finalizzata a stimolare la condivisione delle conoscenze e la messa in atto di azioni e modalità operative orientate al miglioramento continuo; • di riservare in via esclusiva all'area dell'età evolutiva l'aumento di ore di specialistica ambulatoriale odontoiatrica stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 670/2010 ("Piano delle esigenze dell'attività specialistica convenzionata per l'odontoiatria") per costruire un "gruppo di specialisti ad orientamento pedodontico" in grado di assicurare adeguate competenze in ciascun Distretto sanitario (professionisti assegnatari delle ore aggiuntive individuati con selezione per capacità professionale); • di investire in ambito ortodontico — dato l'elevato numero di pazienti (alta incidenza di alterazioni oclusali rilevata in ambito di screening), la <i>scarsa efficacia delle attività di valutazione di necessità e di verifica</i> finora attuate, la <i>lunga durata</i> e l'<i>elevato costo dei trattamenti</i> (a partire dagli anni '90, l'impegno economico pubblico — per l'assistenza ortodontica in Trentino — è stato mediamente pari a 2 milioni di euro/anno, pur in contesti normativi ed organizzativi diversi (legge provinciale n. 20 del 1991 e legge provinciale n. 22 del 2007), la <i>scarsa cultura della prevenzione ortodontica in ambito pubblico</i> e la <i>scarsa redditività nei contesti libero professionali</i> (la comunità scientifica è concorde sul fatto che la acquisizione di competenze per attività di ortodonzia preventiva ed intercettiva non richieda percorsi 						

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

formativi specialistici ed è orientata a sviluppare contesti organizzativi costituiti da “gruppi di odontoiatri ad indirizzo pedo/ortodontico”) – **attraverso percorsi formativi “sul campo” a vantaggio degli odontoiatri dell’Azienda sanitaria** e l’introduzione di nuove modalità e strumentazioni operative (*informatizzazione strutture ambulatoriali; tempario prestazioni odontoiatriche*).

Nel corso del **2012**, la **revisione ed integrazione dei libretti pediatrico ed odontoiatrico** potrà consentire di ottenere ulteriori miglioramenti dalla stretta collaborazione con i pediatri di libera scelta (in riferimento alle attività di promozione e prevenzione) e con gli odontoiatri pubblici e convenzionati (per gli accessi di secondo livello), con positiva ricaduta anche rispetto al **monitoraggio degli indicatori di salute orale** (rilevati sia in corso di screening che tramite i bilanci di salute inseriti nel libretto pediatrico).

Il **racordo tra gli interventi di 1° livello** (promozione e prevenzione primaria) e **quelli assistenziali di 2° livello** (prevenzione secondaria/cure) **realizzati in ambito ambulatoriale pubblico, convenzionato e privato** rappresenta l’**aspetto di più difficile realizzazione** sul piano organizzativo **ma, al contempo, l’elemento fondamentale al fine di una valutazione di impatto delle diverse attività messe in campo** dall’Azienda sanitaria e tramite le convenzioni attivate con gli specialisti privati. Su questo fronte, il **ritorno informativo** deve rappresentare l’imprescindibile presupposto per tutti i livelli di attività e per tutti i servizi coinvolti.

Nel corso del **2013** è stata istituita la **Rete Odontoiatrica Provinciale** che può rappresentare l’**opportunità organizzativa** per definire un “*Progetto di Promozione della salute orale in età evolutiva*” **che declini efficacemente le attività di prevenzione primaria e** che – attraverso l’omogeneizzazione delle pratiche tecniche e organizzative, azioni di miglioramento della qualità delle prestazioni e di uniformità di accesso e trattamento – **crei le condizioni per attività di prevenzione secondaria caratterizzate da maggior appropriatezza clinica, efficacia ed efficienza organizzativa**.

A partire dal **2014 non risultano formalizzate “Raccomandazioni”** a seguito delle rilevazioni annuali.

A febbraio 2018, il report sulla valutazione dello stato di salute del bambino trentino all’età dei 6 anni rappresenta la situazione della **salute orale** inerente alla **coorte di nascita 2009**.

LO STATO DI SALUTE DEL BAMBINO alla **valutazione dei 6 anni di età**

(Trentino, **Coorte di nascita 2009**) – Una rilevazione in pediatria di base
Azienda provinciale per i servizi sanitari – *Dipartimento di Governance – Servizio Epidemiologia Clinica e Valutativa*
(febbraio 2018)

Questa rilevazione, pur consolidata da tempo al pari della sorveglianza ai 12 mesi, ha sempre fatto registrare una **ridotta copertura**: il numero di schede registrate nel sistema di APSS risulta, per le coorti di nascita 2000-2008, il seguente:

<i>Coorte di nascita</i>	<i>2000</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
<i>Schede registrate</i>	<i>277</i>	<i>944</i>	<i>1.744</i>	<i>1.803</i>	<i>1.772</i>	<i>1.969</i>	<i>3.101</i>	<i>3.257</i>	<i>3.354</i>

Il **costante incremento nel tempo del numero di schede compilate** dai pediatri di libera scelta e **registrate** dai Distretti, soprattutto dalla coorte di nascita 2006, **consente l’analisi** e la diffusione **dei risultati** relativi alla coorte di nascita del 2009 (*cioè a bambini residenti nati, in provincia o meno, nell’anno 2009 e visitati in occasione del bilancio di salute ai 6 anni, quindi negli anni 2014-2015 e la cui registrazione, presso i distretti sanitari è stata completata nel corso dell’anno 2016*).

La **visita/bilancio di salute ai 6 anni**, con **contestuale compilazione della specifica scheda informativa**, può essere effettuata dal pediatra di libera scelta **da “entro 90 giorni” fino “a dopo 90 giorni”** rispetto alla data del **6° compleanno**.


Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Provincia di Trento. Bambini con pregresse visite odontoiatriche. Coorti di nascita 2006-2009


Coorte di nascita	Numero assoluto	Prevalenza %
2006	1.535	49,5
2007	1.570	48,2
2008	1.658	49,4
2009	1.558	48,0

Il valore nella coorte di nascita del 2009 è sostanzialmente in linea con quello delle coorti precedenti.

Provincia di Trento. Motivo della visita odontoiatrica. Coorte di nascita 2009.



Provincia di Trento. Visite odontoiatriche di controllo. Coorte di nascita 2009. Proporzioni per distretto.



Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA**Provincia di Trento. Prevalenza di malocclusioni. Coorti di nascita 2006-2009.**

Coorte di nascita	Numero assoluto	Prevalenza %
2006	369	11,9
2007	460	14,1
2008	446	13,3
2009	435	13,3

Provincia di Trento. Proporzioni bambini con malocclusioni in trattamento. Coorti di nascita 2006-09.

Coorte di nascita	Bambini con malocclusioni in trattamento	% sui bambini con malocclusione
2006	55	14,9
2007	68	14,8
2008	55	12,3
2009	56	12,9

Provincia di Trento. Proporzioni bambini esenti carie ai denti decidui. Coorti di nascita 2006-2009.

Coorte nascita	Prevalenza esenti carie ai denti decidui
2006	60,7
2007	71,4
2008	74,9
2009	77,0

La proporzione degli esenti carie aumenta secondo le coorti di nascita, con un trend statisticamente significativo (chi quadrato per il trend: $p < 0,001$); per la coorte 2009 è esente da carie ai decidui il 77,1% dei bambini ed il 76,9% delle bambine.

Provincia di Trento. Proporzioni bambini che si lava i denti almeno due volte al giorno. Coorti di nascita 2006-2008.

Coorte di nascita	%
2006	69,5
2007	68,6
2008	71,8
2009	76,1

La proporzione di bambini che si lava i denti almeno due volte/die aumenta con le coorti più recenti con un trend statisticamente significativo ($p < 0,0001$).

Provincia di Trento. Proporzioni bambini con carie ai denti permanenti. Coorti di nascita 2006-09

Coorte di nascita	Bambini con carie ai permanenti	%
2006	33	1,0
2007	41	1,2
2008	46	1,4
2009	38	1,2

L'1,2% dei bambini della coorte del 2009 ha carie ai permanenti. Il dato è in linea con le coorti precedenti. *Non emergono differenze statisticamente significative tra i distretti.*

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Provincia di Trento. Proporzioni bambini con sigillatura primo molare. Coorti di nascita 2006-09.	
Coorte di nascita	% bambini con sigillature
2006	4,4
2007	3,6
2008	3,7
2009	3,9

Il 3,9% dei bambini della coorte 2009 ha fatto una sigillatura del primo molare; il dato è sostanzialmente in linea con le coorti precedenti. *Emerge un eccesso, statisticamente significativo ($p < 0,05$), nei bambini residenti nel distretto Centro Sud.*

Provincia di Trento. Proporzioni bambini con precedente fluoroprofilassi. Coorti di nascita 2006-2009.		
Coorte di nascita	Bambini che hanno seguito la fluoro profilassi	%
2006	1.260	41,8
2007	1.019	31,3
2008	995	29,6
2009	1.007	31,0

L'igiene orale e la fluoroprofilassi si confermano agenti protettivi rispetto al rischio di carie dei decidui.

L'igiene orale e la fluoro profilassi svolgono un effetto protettivo anche nei confronti del rischio di carie ai denti permanenti, considerando che: la prevalenza di carie ai permanenti è del 0,8% in chi si lava i denti due volte/die rispetto a chi se li lava meno (2,1%) ed è pari allo 0,9% in chi ha fatto fluoro profilassi rispetto a chi non ha fatto fluoro profilassi (1,2). Le differenze sono statisticamente significative ($p < 0,05$).

SINTESI

- **Il 50%** circa dei bambini ha fatto una visita odontoiatrica entro i 6 anni di età.
- **In 8 casi su 10**, la visita viene effettuata per controllo.
- La prevalenza delle visite odontoiatriche entro i 6 anni è in linea con quanto riportato per le coorti di nascita precedenti 2006-2008.
- **13 bambini su 100** presentano una condizione di malocclusione (come le precedenti coorti 2006-2008), per cui poco più di 1 caso su 10 risulta già in trattamento alla valutazione di 6 anni.
- **Quasi 8 bambini su 10** risultano esenti da carie ai denti decidui, valore migliorato rispetto a quanto riportato per le precedenti coorti di nascita 2006-2008.
- **Quasi 8 bambini su 10** si lavano i denti 2 volte al giorno (in miglioramento rispetto alle precedenti coorti di nascita 2006-2008). Chi non si lava i denti o se li lava meno di 2 volte al giorno presenta un rischio di carie ai decidui doppio rispetto a chi si lava i denti 2 volte al dì.
- *1 bambino ogni 100 presenta carie ai denti permanenti che peraltro iniziano ad erompere (primo molare) appunto verso i 6 anni.*
- **4 bambini ogni 100** hanno già fatto delle sigillature ai denti permanenti.
- **Poco più del 30%** dei bambini ha praticato la fluoro profilassi, con una certa ripresa rispetto alla precedente coorte di nascita del 2008.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Il **protocollo di intesa**³² **approvato nel 2017** – tra Provincia autonoma di Trento (*Assessorato alla salute e politiche sociali*) e Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trento (*Commissione albo odontoiatri*) – per l'attivazione di una *collaborazione sperimentale finalizzata all'attuazione di interventi di prevenzione primaria odontoiatrica non risulta ancora attivato*.

L'attività di **prevenzione secondaria** (interventi curativi) **a favore delle persone in età evolutiva (0-18anni)** nel periodo **2010-2016** è rappresentata nella Figura seguente che indica l'andamento delle cure secondarie erogate in regime di assistenza pubblica DIRETTA, da parte dell'Azienda sanitaria e degli studi privati convenzionati col servizio sanitario provinciale.

Cure secondarie a persone in età <18 anni								
Assistenza DIRETTA, per Anno (2010-2016)								
ANNO	Azienda sanitaria			Studi odontoiatrici privati Convenzionati			TOTALE Cure secondarie per <18 anni	% su Totale generale
	Cure secondarie totali	(di cui) per <18 anni	%	Cure secondarie totali	(di cui) per <18 anni	%		
2010	76.187	n.d.	-	62.802	26.521	42,2	-	-
2011	71.192	n.d.	-	47.704	20.524	43,0	-	-
2012	73.480	32.298	43,9	59.016	26.786	45,4	59.084	44,6
2013	70.882	31.388	44,3	65.433	29.958	45,7	61.346	45,0
2014	75.407	33.725	44,7	61.712	29.882	48,4	63.607	46,4
2015	74.628	39.001	52,2	65.100	31.896	49,0	70.897	50,7
2016	71.742	35.965	50,1	62.086	32.079	51,6	68.044	50,8
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono stati resi disponibili							

³² Il testo del **Protocollo di Intesa** (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 471 del 24 marzo 2017) è riportato nell'Allegato 9 della APPENDICE 2 al documento "Valutazione degli effetti della legge provinciale n. 22 del 2007", cui si rinvia.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

ORTODONZIA INTERCETTIVA				
Erogata secondo l'indice di necessità IOTN, gradi 3,4 e 5.				
(persone in età <18 anni) per Anno (2009-2016)				
ANNO	Modalità di Assistenza			Totale
	DIRETTA		INDIRETTA	
	Strutture Azienda sanitaria	Studi odontoiatrici privati Convenzionati	Studi odontoiatrici privati Non convenzionati	
2009		43	280	323
2010	<i>L'attività ortodontica svolta direttamente è finalizzata a fornire risposta assistenziale ai soggetti disabili: ha rappresentato, nel periodo, meno del 1,5% del totale della attività odontoiatrica erogata dalle strutture aziendali.</i>	687	448	1.135
2011		1.054	409	1.463
2012		1.393	299	1.692
2013		673	166	839
2014		1.105	119	1.224
2015		1.068	97	1.165
2016		1.120	85	1.205
2017		I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono stati resi disponibili		

Il grado di conseguimento della tutela odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva – sulla base degli andamenti delle variabili principali che hanno connotato, in vigenza della legge provinciale n. 22 del 2007 (periodo 2010-2016) questa tipologia di assistenza – risulta **sintetizzabile** come segue:

- la **prevenzione primaria** è stata realizzata con **modalità differenziate nel tempo**; in particolare, **dall'anno 2014 emerge la non corrispondenza tra le indicazioni provinciali contenute nelle Direttive annuali all'Azienda sanitaria (creazione della rete odontoiatrica pediatrica; personale dedicato; aumento ore specialistica ambulatoriale; sviluppo dell'ortodonzia; adozione del Programma Individuale di Prevenzione per integrare le attività di 1° livello con le cure del 2° livello) e le modalità operative poste in essere per la mancata (o ritardata) implementazione delle medesime;**
- le **prevenzione secondaria** (interventi curativi) hanno fatto registrare – sia nelle strutture dell'azienda sanitaria che negli studi privati convenzionati – un

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

andamento crescente, in linea con le indicazioni formulate nelle Direttive annuali di attuazione della legge provinciale n. 22/2007;

- la **riabilitazione odontoiatrica** (ortodonzia intercettiva) è stata **erogata inizialmente per la massima parte** con la modalità dell'**assistenza indiretta** (liberi professionisti non convenzionati) e, **successivamente, anche dai liberi professionisti convenzionati** col servizio sanitario provinciale attraverso l'impegno contrattuale ad aumentarne la quantità (ovvero la proporzione rispetto al totale delle prestazioni erogate); l'azienda sanitaria ha iniziato ad investire in questo ambito solo nel periodo più recente (a partire dal 2016), a seguito delle reiterate indicazioni contenute nelle Direttive annuali della Provincia.

Per perseguire l'obiettivo di assicurare le prestazioni di **assistenza odontoiatrica ai "Soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità"** (sanitaria e sociale) – con riferimento agli ambiti di tutela specificati, modificati ed integrati dalla Giunta provinciale nelle Direttive annuali³³ – **sono state realizzate le attività di seguito descritte.**

A favore dei soggetti in condizione di **vulnerabilità "sanitaria"** (persone con *disabilità* psichica e psicofisica, persone con *patologie generali gravi* e soggetti con *patologie specifiche*, persone ad *elevato rischio infettivo*), l'Azienda provinciale per i servizi sanitari – attraverso l'**Unità operativa di Chirurgia orale per disabili e Odontoiatria dell'Ospedale S. Lorenzo di Borgo Valsugana**, dedicata, in particolare, all'assistenza delle persone con disabilità e/o affette dalle patologie specificate nelle Direttive provinciali, svolgendo anche una attività specialistica multizonale presso le sedi ambulatoriali dei Distretti sanitari – **ha assicurato**, nel periodo 2010-2016, i seguenti **volumi e tipologie di prestazioni.**

³³ Le disposizioni originarie stabilite nelle Direttive e le successive modificazioni e integrazioni sono descritte nella APPENDICE 2 al documento " *Valutazione degli effetti della legge provinciale n. 22 del 2007*", cui si rinvia.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) Prestazioni erogate* a persone in condizione di vulnerabilità sanitaria (SOGGETTI CON DISABILITÀ O PATOLOGIA SPECIFICA / GRAVE) per Tipologia , per Anno (2010 - 2016) *							
Tipologia di PRESTAZIONE	ANNO						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DIAGNOSTICA	6.965	6.532	7.698				
<i>prima visita</i>	5.180	4.535	n.d.				
<i>visita di controllo</i>	891	1.030	n.d.				
<i>radiografia</i>	894	967	n.d.				
IGIENE	3.372	2.675	2.972				
CURE	5.891	5.489	5.664				
PROTESICA / ORTODONZIA	1.046	942	1.062				
TOTALE	17.274	15.638	17.936	19.076	21.132	20.792	21.156
Totale prestazioni APSS	77.391	72.325	74.694	71.984	76.402	75.436	72.583
<i>Incidenza % delle prestazioni per soggetti vulnerabili (DISABILITÀ O PATOLOGIA SPECIFICA GRAVE) sul Totale delle prestazioni erogate dalle strutture di APSS</i>	<i>22,3%</i>	<i>21,6%</i>	<i>24,0%</i>	<i>26,5%</i>	<i>27,6%</i>	<i>27,5%</i>	<i>29,1%</i>
* A cura della equipe della U.O. di Chirurgia orale per disabili e Odontoiatria dell'Ospedale di Borgo Valsugana, nelle diverse sedi distrettuali dell'Azienda sanitaria							
* I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.							

L'andamento crescente delle prestazioni odontoiatriche erogate complessivamente dalle strutture pubbliche dopo l'entrata in vigore della legge provinciale n. 22 del 2007 è concretamente dimostrato dal confronto con la situazione rilevata nell'anno 2005, rappresentata nella Tavola seguente, che consente di apprezzare anche l'aumento dell'assistenza odontoiatrica dedicata alle persone vulnerabili per condizione sanitaria.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

AZIENDA SANITARIA						
ATTIVITÀ ODONTOLATRICA – PRESTAZIONI per SEDE di erogazione, ANNO 2005						
DISTRETTO	ANNO 2005					
	Medici convenzionati interni (SUMAI)			U.O. Odontostomatologia per disabili Ospedale di Borgo Valsugana		
	Visite	Prestazioni	Totale	Visite	Prestazioni	Totale
<i>Val di Fiemme</i>	298	726	1.024	42	124	166
<i>Primiero</i>	149	1.118	1.267	77	245	322
<i>Bassa Valsugana</i>	160	1.082	1.242	3.208	7.164	10.354
<i>Alta Valsugana</i>	1.519	5.437	6.956	186	573	759
<i>Trento</i>	3.176	6.041	9.217	190	300	490
<i>Valle di Non</i>	595	1.211	1.806	0	0	0
<i>Valle di sole</i>	123	477	600	58	175	233
<i>Giudicarie e Rendena</i>	276	594	870	54	179	233
<i>Alto Garda e Ledro</i>	1.361	4.449	5.810	103	224	327
<i>Vallagarina</i>	1.977	7.086	9.063	169	501	670
<i>Valle di Fassa</i>	190	270	460	30	75	105
TOTALE	9.824	28.491	38.315	4.117	9.542	13.659
TOTALE complessivo	51.974					

Con riferimento all'accesso alle cure odontoiatriche da parte delle persone in condizioni di **vulnerabilità "sociale"** – *persone appartenenti a nuclei familiari a bassa condizione economico-patrimoniale (comprese le persone in età >= 65anni) e donne in gravidanza* – l'accesso all'assistenza odontoiatrica prevista dalla legge provinciale n. 22 del 2007 è stato **subordinato**, in gran parte, **alla valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare**, effettuata mediante un indicatore ICEF impostato e calcolato sulla base di criteri specifici assunti per questa politica di welfare³⁴, ed al possesso di un valore prestabilito del medesimo.

³⁴ Le modalità di calcolo dell'indicatore sono descritte nella APPENDICE 2 al documento "Valutazione degli effetti della legge provinciale n. 22 del 2007" (Allegato 2), cui si rinvia.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

In particolare, l'accesso alle prestazioni odontoiatriche è stato così regolato:

- le **persone con valore dell'indicatore ICEF maggiore di 0,2000** sono **escluse** (ad eccezione dei minori in età 15-18 anni che possono accedere alle cure secondarie corrispondendo la tariffa piena stabilita nel nomenclatore);
- le **persone con valore dell'indicatore ICEF minore o uguale a 0,0950** **accedono a titolo completamente gratuito**;
- le **persone con valore dell'indicatore ICEF compreso tra 0,0950 e 0,2000** **accedono compartecipando alla spesa**.

I soggetti titolari di ICEF acquisiti in anagrafe sanitaria nel periodo 2010-2016³⁵ sono stati **127.830** e, di questi, **80.261** posseggono un valore dell'indicatore ICEF fino a **0,20** costituendo, pertanto, i potenziali beneficiari dell'assistenza odontoiatrica.

Degli **80.261** potenziali beneficiari dell'assistenza odontoiatrica: **22.927** hanno avuto un indicatore ICEF inferiore o uguale a **0,0950** (con accesso alle prestazioni a titolo completamente gratuito); **57.334** hanno avuto un indicatore ICEF compreso tra **0,0950** e **0,2000** (che consente un accesso alla prestazione con compartecipazione). L'andamento delle domande di accesso con ICEF, nel periodo 2010 / 2016 è risultato il seguente.

Anno	Periodo	SOGGETTI	DOMANDE	SOGGETTI USCITI	DOMANDE USCITE
2010	luglio 2010 - giugno 2011	38.608	11.731	6.640	2.716
2011	luglio 2011 - giugno 2012	45.763	13.663	7.658	3.059
2012	luglio 2012 - giugno 2013	51.302	15.696	8.531	3.535
2013	luglio 2013 - giugno 2014	57.520	17.453	10.395	4.093
2014	luglio 2014 - giugno 2015	60.533	18.386	12.402	4.856
2015	luglio 2015 - giugno 2016	62.962	19.101	16.652	6.446
2016	luglio 2016 - giugno 2017	65.552	19.759	65.552	19.759
TOTALI		382.240	115.789	127.830	44.464

Anno : anno di attivazione del modulo ICEF basato sui redditi dell'anno precedente. Esempio: "anno = 2012" significa domande presentate a partire da luglio 2012 sulla base dei redditi 2011

Periodo : intervallo temporale in cui sono state presentate le domande (anno fiscale)


SOGGETTI : numero dei soggetti, depurato da chi ha dichiarato di non avere la residenza triennale

DOMANDE : numero delle domande regolarmente presentate

SOGGETTI USCITI : numero dei soggetti, depurato da chi ha dichiarato di non avere la residenza triennale, che non hanno presentato domanda negli anni successivi

DOMANDE USCITE : numero delle domande regolarmente presentate non ripresentate negli anni successivi

³⁵ Domande presentate, ai Centri di Assistenza Fiscale, dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2017.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Assistenza DIRETTA, per Anno (2009 / 2016)								
Prestazioni odontoiatriche erogate a persone in condizione di vulnerabilità sociale								
ANNO	Strutture Azienda sanitaria			Studi odontoiatrici privati Convenzionati			TOTALE generale prestazioni a persone in condizione di vulnerabilità sociale	
	Prestazioni totali	(di cui) a persone i in condizione di vulnerabilità sociale	%	Prestazioni totali	(di cui) a persone i in condizione di vulnerabilità sociale	%		
2009	75.136			17.599	11.177	63,5	n.d.	
2010	77.391	n.d.	n.d.	70.599	43.825	62,3		
2011	72.325			56.304	35.780	63,5		
2012	74.694	32.865	44	67.802	41.016	60,5	73.881	51,8 %
2013	71.984	31.673	44	73.542	43.584	59,3	75.257	51,7 %
2014	76.402	34.381	45	69.673	39.851	57,2	74.232	50,8 %
2015	75.436	39.227	52	71.533	39.637	55,4	78.900	53,7 %
2016	72.583	40.798	56,2	66.718	34.639	51,9	75.437	54,2 %
2017	I dati di attività relativi all'anno 2017 non sono ancora stati resi disponibili.							

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Il **grado di conseguimento della tutela odontoiatrica delle persone in condizioni di particolare vulnerabilità**, rilevato – sulla base degli andamenti delle variabili principali che hanno connotato, in vigenza della legge provinciale n. 22 del 2007 (periodo 2010-2016), questa tipologia di assistenza – risulta **sintetizzabile** come segue:

- le **prestazioni a favore di persone disabili, di persone con patologie generali**, gravi e specifiche, e **di persone ad elevato rischio infettivo** (vulnerabilità sanitaria), hanno fatto registrare un **importante incremento**, passando dalle 13.659 dell'anno 2005, alle 17.274 del 2010 e alle 21.156 erogate nell'anno 2016;
- le **prestazioni a favore delle persone appartenenti a nuclei familiari con indicatore ICEF < 0,20** (vulnerabilità sociale), hanno costituito, mediamente nel periodo, **oltre la metà del totale delle prestazioni odontoiatriche erogate per anno** (nell'anno 2016, su un totale di 139.301 prestazioni, sono state 75.437 (54,2%).

Le prestazioni di **assistenza odontoiatrica alla generalità della popolazione** nel periodo 2009-2016 – nel rispetto degli ambiti di tutela specificati, modificati ed integrati dalla Giunta provinciale nelle Direttive annuali³⁶ – sono state assicurate dalle **strutture dell'azienda sanitaria che hanno corrisposto** – secondo il fabbisogno espresso, pur scontando il permanere di criticità rispetto ai tempi di attesa – **alle richieste** di erogazione **delle prestazioni odontoiatriche in regime di urgenza** (passate dal 22% sul totale delle prestazioni erogate nel 2009, al 32,2 % del 2014) e delle **prestazioni di chirurgia orale di particolare complessità** (prevalentemente con la modalità del day-surgery).

Sulla base di quanto verificato relativamente al **primo quesito valutativo** – *risultati conseguiti, in attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007, in termini di tutela della salute odontoiatrica* – **si può sinteticamente considerare, che l'assistenza odontoiatrica DIRETTA** ha mostrato un **andamento complessivo crescente ed atteso tra il 2009 e il 2010** – in ragione dell'aumento del finanziamento messo a disposizione dalla Provincia e del conseguente e consistente aumento (da 5 a 18) del numero di accordi negoziali di convenzione stipulati con strutture odontoiatriche private – e una **successiva**

³⁶ Le disposizioni originarie stabilite nelle Direttive e le successive modificazioni e integrazioni sono descritte nella APPENDICE 2 al documento " *Valutazione degli effetti della legge provinciale n. 22 del 2007*", cui si rinvia.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

stabilizzazione nel periodo 2010-2016, con una **media annua** pari a circa **136.000 prestazioni complessive** erogate agli aventi diritto.

L'**Azienda sanitaria nel periodo 2009-2016**, attraverso le proprie strutture il cui numero ed assetto organizzativo è rimasto pressoché invariato, ha erogato un numero **sostanzialmente stabile di prestazioni**, con una **media annua** pari a circa **74.500 prestazioni complessive** erogate.

Gli **studi odontoiatrici dei liberi professionisti convenzionati** con il servizio sanitario provinciale, aumentati dai cinque del 2009, ai ventisette del 2016, hanno erogato, in linea con l'aumento del numero di strutture convenzionate, un crescente numero di prestazioni che si sono **stabilizzate** in una **media annua** pari a circa **62.000 prestazioni complessive**.

L'assistenza **odontoiatrica in modalità INDIRETTA** erogata da **studi di liberi professionisti privati non convenzionati** con il servizio sanitario provinciale, ha mostrato – dopo una consistente presenza iniziale, soprattutto per l'erogazione delle prestazioni di ortodonzia intercettiva, – un **andamento decrescente nel periodo 2010-2016**, **confermandosi "via residuale"** coerentemente con quanto disposto dalla legge provinciale n. 22 del 2007.

La **distribuzione, tra le fasce di popolazione**, delle prestazioni erogate – seppure sostanzialmente stabile negli anni – **appare coerente con le indicazioni formulate** dalla Giunta provinciale nelle Direttive annuali di attuazione che hanno richiesto, e ribadito in particolare a partire dal 2013, di privilegiare le attività dedicate all'età evolutiva.

Il **sostegno pubblico disposto per l'accesso, a titolo gratuito o con la compartecipazione su tariffe "agevolate"**, alle cure odontoiatriche previste dalla legge provinciale n. 22 del 2007 – nelle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (modalità DIRETTA PUBBLICA), in studi/ambulatori privati convenzionati col servizio sanitario provinciale (modalità DIRETTA PUBBLICA CONVENZIONATA) e, in via residuale, in studi/ambulatori privati non convenzionati col servizio sanitario provinciale (modalità INDIRETTA) – ha costituito:

- un **aiuto sul piano della salute individuale alle persone** destinatarie delle prestazioni odontoiatriche che avrebbero, altrimenti, dovuto sostenere maggiori costi per le cure o, come emerge a livello nazionale, avrebbero verosimilmente

rinunciato o procrastinato le cure stesse, con un significativo pregiudizio complessivo dello stato di salute;

- **un effetto redistributivo della ricchezza per l'intera comunità** trentina determinando – nel periodo che è tra l'altro coinciso con la crisi economico-finanziaria generalizzata – per le famiglie una **maggiore disponibilità verso altre forme di spesa** con un beneficio economico indotto su altre categorie e componenti della comunità locale.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

2 – **EFFICACIA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E OPERATIVO** PREVISTO DALLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22 *DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO* E STABILITO CON LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AI SENSI DELLA MEDESIMA LEGGE PROVINCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ASSEGNATE AD APSS (DIPARTIMENTO PREVENZIONE, RETE ODONTOIATRICA PROVINCIALE E RETE ODONTOIATRICA PEDIATRICA).

I **compiti attuativi** relativi alla **predisposizione delle condizioni tecnico/organizzative necessarie** per applicare – nel quadro delle disposizioni nella legge provinciale n. 22 del 2007 – le indicazioni e misure via via approvate dalla Giunta provinciale con le Direttive annuali di attuazione sono stati **assegnati all'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS), con riferimento alle attività gestite in proprio (assistenza diretta pubblica), svolte da studi dei liberi professionisti convenzionati** con il servizio sanitario provinciale (*assistenza diretta pubblica convenzionata*) e **da studi di liberi professionisti non convenzionati (assistenza indiretta)**.

Svolgendo i compiti assegnati per l'attuazione della legge provinciale l'**Azienda sanitaria** ha **predisposto** le *linee guida operative*³⁷ del settore odontoiatrico, i *protocolli di accesso* alle prestazioni, le *modalità di informazione, di prenotazione*³⁸ e di *gestione dei tempi di attesa*, il modello di “*nulla osta*” per l'accesso all'assistenza odontoiatrica in forma *indiretta*, le *indicazioni operative annuali ai Distretti sanitari e alle altre articolazioni aziendali interessate*, secondo le Direttive annuali provinciali.

37 L'erogazione delle attività della legge provinciale n. 22/2007 avviene con le modalità tecnico-sanitarie stabilite nelle **linee guida** che – elaborate dal **Dipartimento di Odontostomatologia dell'Azienda sanitaria** ed approvate con provvedimenti del Direttore generale della medesima (deliberazioni n. 1514 del 3 dicembre 2008 e n. 55 del 21 gennaio 2009) – sono **parte integrante dell'Accordo negoziale fra Azienda sanitaria e studi/ambulatori convenzionati** e sono altresì **accettate** (dichiarazione di adesione) **dagli ambulatori/studi privati non convenzionati** che intendono erogare l'assistenza in modalità indiretta.

Nel corso del **2013**, la *Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007* istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 1385/2011 ha approvato la **revisione e l'aggiornamento** delle *Linee guida per l'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – anche sulla base delle nuove linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva 2013 – prevedendo anche la loro integrazione con il documento *“Il processo di ricondizionamento dei dispositivi medici riutilizzabili in ambito odontoiatrico”*.

38 Attraverso le attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e del Centro Unificato di Prenotazione (CUP).

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Per governare l'assistenza **DIRETTA** convenzionata l'Azienda sanitaria ha attivato il sistema informativo *IE Odontoiatria*³⁹, gli accordi negoziali annuali di convenzione con gli studi dei liberi professionisti, secondo le indicazioni della Provincia, il sistema dei controlli sulle attività interne e su quelle svolte dagli studi privati convenzionati; una specifica sezione informativa, nel proprio sito web istituzionale, dedicata all'assistenza odontoiatrica ed aperta alla cittadinanza e agli studi/ambulatori odontoiatrici privati. A partire dal 2016 ha inoltre stabilito⁴⁰ il numero degli studi privati da convenzionare sul territorio provinciale, tra quelli accreditati dalla Provincia⁴¹.

L'Azienda sanitaria ha parzialmente realizzato il “potenziamento della rete degli ambulatori pubblici per l'assistenza odontoiatrica presso gli Ospedali e i Distretti sanitari” per il quale è intervenuto anche il finanziamento dello Stato nell'ambito di un Accordo di programma con le regioni⁴² e istituito la “rete odontoiatrica provinciale”⁴³, per a migliorare la qualità delle prestazioni, omogeneizzare le pratiche tecniche ed organizzative, uniformare l'accesso e il trattamento in tutto il territorio provinciale.

Come previsto dalla legge provinciale n. 22 del 2007 l'Azienda ha collaborato alla redazione della relazione annuale della Giunta provinciale sull'attuazione della medesima, finalizzata a fornire informazioni alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

L'assetto organizzativo, pur dimostrandosi efficace con riguardo al potenziamento complessivo dell'assistenza odontoiatrica in ambito provinciale – erogazione, agli aventi

39 Il gestionale di supporto è stato rilasciato nel gennaio 2009, accompagnato da specifica formazione per operatori interni ad APSS e per gli studi/ambulatori privati.

40 Fino al 2015 il numero massimo di contratti stipulabili con studi privati a cura dell'Azienda sanitaria è stato definito dalla Giunta provinciale. A partire dal 2016, la Giunta provinciale (con la deliberazione n. 2166 del 27 novembre 2015) ha stabilito di programmare, in termini di fabbisogno, solamente il numero di studi/ambulatori privati accreditati, non determinando invece il numero massimo di contratti stipulabili con dette strutture che è demandato all'azienda sanitaria insieme alle relative modalità di selezione delle strutture.

41 L'esercizio di attività sanitaria presuppone il possesso di requisiti generali, cui è legato in provvedimento di Autorizzazione; gli studi/ambulatori odontoiatrici sono sottoposti a detto istituto ai sensi del DPGP 27 novembre 2000, n. 30-48/Leg e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2112 del 2009. Per ottenere l'Accreditamento istituzionale, le predette strutture devono possedere la citata autorizzazione, nonché i “requisiti ulteriori di qualità” stabiliti dalla Giunta provinciale (deliberazione n. 2082 del 22 agosto 2008 e successive modifiche).

42 Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari tra Ministero della Salute e Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute del 10 agosto 2010. Deliberazioni della Giunta provinciale n.1569 del 2010 e n. 2162 del 17.09.2010).

43 Con deliberazioni del Direttore generale n. 543 del 23 ottobre 2012 e n. 424 del 30 luglio 2013.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

diritto, di un considerevole volume di prestazioni odontoiatriche (in media 130.000 per anno, nel periodo 2010-2016) – **mancano i riscontri dell'effettiva operatività della Rete odontoiatrica provinciale** (adozione del regolamento di funzionamento, dei programmi di lavoro, di proposte di miglioramento organizzativo). **Non è stata inoltre istituita e attivata la Rete odontoiatrica pediatrica**, prevista per definire adeguate modalità di esecuzione della prevenzione primaria e secondaria in età evolutiva, cui destinare personale dedicato per rendere operativo il *Programma Individuale di Prevenzione* e per *sviluppare l'ortodonzia*.

Gli **studi dei liberi professionisti convenzionati** con il servizio sanitario provinciale **hanno assicurato l'erogazione dei volumi e delle tipologie di prestazioni odontoiatriche concordati** negli accordi negoziali annuali sottoscritti con l'Azienda sanitaria.

Gli **studi dei liberi professionisti non convenzionati** con il servizio sanitario provinciale – 240 sul territorio provinciale – potenziali erogatori delle prestazioni odontoiatriche in modalità indiretta **secondo quanto stabilito dalla legge provinciale n. 22 del 2007** hanno costituito la “**via residuale**” di accesso all'assistenza odontoiatrica.

CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE — ESITI DELLE AUDIZIONI

Sulla base di quanto previsto dalla legge provinciale n. 5 del 2013⁴⁴, il Tavolo di coordinamento ha deciso di consultare – quali destinatari diretti delle norme e soggetti e organismi coinvolti nell'implementazione della disciplina sottoposta a valutazione – i seguenti:

- Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Trento;
- Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI);
- Associazione Italiana Odontoiatri (AIO);
- Studi e ambulatori odontoiatrici privati Convenzionati con la Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- Organizzazioni sindacali: Cgil, Cisl e Uil;
- Centro Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti (CRTCU)⁴⁵ e Cittadinanza Attiva⁴⁶.

Su indicazione del Tavolo di coordinamento, le consultazioni hanno assunto la forma del **confronto aperto** (senza una strumentazione formalizzata e strutturata) attraverso audizioni finalizzate ad assumere, dai soggetti interessati, le valutazioni e i giudizi relativamente ai **due quesiti valutativi** inerenti alla legge provinciale n. 22 del 2007, senza peraltro precludere osservazioni di carattere più generale sulla disciplina del settore o pertinenti ad aspetti particolari, ancorché esorbitanti dai due quesiti valutativi selezionati dal Tavolo di coordinamento.

44 Legge provinciale n. 5 del 2013 – Articolo 6 “*I cittadini, e in particolare i destinatari delle leggi o delle politiche pubbliche, sono consultati nell'ambito delle attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti...*”.

45 Il **Centro Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti** non ha partecipato all'audizione, ma **ha comunicato**, con apposita nota del Direttore *Carlo Biasior*, **di non avere registrato da parte dei consumatori, negli anni, alcun dato su questo tema** che possa in qualche modo essere utile alla valutazione della legge provinciale n. 22 del 2007 ed ha **richiesto di essere notiziato del lavoro conclusivo**, in modo da conoscere il fenomeno e, se del caso, divulgarlo o permettere alla popolazione di esprimere eventuali istanze.

46 **Cittadinanza Attiva** non ha partecipato all'audizione, ma ha comunicato, con apposita nota del signor Meri Pederzoli, che il Movimento *Cittadinanzattiva del Trentino* presenta le proprie considerazioni in merito tramite la **Consulta provinciale per la salute**.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Le **audizioni** – che si sono svolte in data **7 maggio 2018** – sono servite a completare il quadro conoscitivo e ad assicurare prospettive di osservazione differenti da quelle dell'amministrazione provinciale, consentendo di acquisire informazioni, elementi e giudizi sull'attuazione e sugli effetti prodotti dalla normativa sottoposta a valutazione nonché proposte di miglioramento.

<p>QUESITO VALUTATIVO</p> <p>N. 1</p>	<p>RISULTATI CONSEGUITI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007 N. 22 <i>DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO</i>, IN TERMINI DI TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA E, IN PARTICOLARE, NEI SOGGETTI IN ETÀ INFANTILE ED EVOLUTIVA, NEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE VULNERABILITÀ E NELLA GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE.</p>	
<p>TEMA RILEVATO</p>	<p>SOGGETTO CONSULTATO</p>	<p>Esito</p>
<p>TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA NEI SOGGETTI IN ETÀ INFANTILE ED EVOLUTIVA</p>	<p>Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)</p>	<p>Il Responsabile del Servizio Ospedaliero Provinciale (<i>Giovanni Maria Guarrera</i>) interviene, su incarico del Direttore generale dell'Azienda sanitaria, in sostituzione del dott. Luca Del Dot impossibilitato a presenziare (a causa della tardiva comunicazione dell'invito dovuta ad un disguido nella trasmissione postale interna ad APSS).</p> <p>Con riferimento al quesito proposto, ha rappresentato che il medesimo può essere incentrato – in generale – sulla "ACCESSIBILITÀ" ai servizi: <i>"i cittadini che rientrano nelle previsioni della norma possono accedere ai servizi?"</i></p> <p>La risposta è positiva e, da questo punto di vista, non ci sono particolari elementi critici. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero di cittadini che hanno potuto accedere ai servizi pubblici di APSS è sempre aumentato (nel 2017 è stato di 13.000; solo 298 persone hanno dovuto ricorrere alle prestazioni odontoiatriche in modalità indiretta); • nel 2017, le prestazioni complessive erogate – dalle strutture di APSS e dai 29 studi privati convenzionati – sono state circa 140.000 (di queste, circa il 55% dalla struttura pubblica e il 45% dai privati convenzionati; del totale, circa 41.000 visite, 5.000 radiografie, 32.000 igiene orale, curative 55.000, 5.000 protesiche). <p>Nel merito specifico delle attività di promozione e prevenzione per i soggetti in età evolutiva, segnala che, nell'anno 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lo SCREENING ODONTOIATRICO ha evidenziato le seguenti grandezze: 1.778 bambini <i>valutati dall'odontoiatra</i> (30% della popolazione target) dei quali circa 2/3 inviati all'igienista dentale ed 1/3 alle cure dell'odontoiatra. Il 30% è un valore ritenuto adeguato anche perché i risultati di questa nuova modalità di gestione della prevenzione (<i>lettera di invito e accesso libero tramite CUP agli ambulatori pubblici</i>), si sono dimostrati – in

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

		<p>termini di presa in carico – sovrapponibili a quelli delle precedenti modalità (<i>visita diretta a scuola da parte dell'igienista dentale</i>) e perché il monitoraggio della salute orale dei bambini trentini (ai 4 e ai 12 anni) ha presentato dati positivi rispetto ai bambini di altre aree geografiche italiane: l'indagine condotta, nel 2016 dalla prof.ssa Strohmeier, (esperto OMS), sui bambini di alcune regioni italiane, presenta per il Trentino valori confortanti e qualificanti del servizio: a 4 anni l'80% di bambini è senza carie; a 12 anni oltre il 90% dei bambini è senza carie;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la funzione relativa alla ORTODONZIA potrà iniziare nella seconda parte del 2018, essendosi finalmente conclusa (nel novembre 2017) la procedura per l'acquisizione di un dirigente medico specialista in ortodonzia ed essendo in via di conclusione la gara di acquisizione dei presidi necessari; • con l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019 prenderà il via in maniera significativa, una serie articolata di iniziative (di informazione, comunicazione e formazione) per migliorare ulteriormente la prevenzione odontoiatrica, nel quadro che costituisce il derivato del PROTOCOLLO DI INTESA sottoscritto nel marzo del 2017 – tra Provincia, Commissione Albo Odontoiatri e Azienda provinciale per i servizi sanitari – per l'attivazione di una collaborazione sperimentale finalizzata all'attuazione di interventi di prevenzione primaria odontoiatrica.
	<p>Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)</p>	<p>Il Direttore della Unità operativa di Chirurgia Maxillo facciale e Odontostomatologia dell'Ospedale di Trento (<i>Fulvio Campolongo</i>), intervenuto come responsabile – negli ultimi dieci anni e in ruoli diversi (*) – di alcune delle attività previste dalla legge provinciale n. 22 del 2007, ha consegnato al Tavolo di valutazione uno specifico documento nel quale viene rappresentata la "evoluzione cronologica" della attuazione della legge provinciale con riferimento alle attività di prevenzione primaria e secondaria nei soggetti in età infantile ed evolutiva perché queste rappresentano l'aspetto originale e prioritario indicato dalla legge provinciale n. 22 del 2007 (che ne individua anche gli strumenti, nel <i>libretto sanitario odontoiatrico</i> e nel <i>piano individuale di prevenzione</i>).</p> <p>Ha concentrato il proprio intervento sulla prevenzione odontoiatrica in età evolutiva, evidenziando che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel 2008 sono stati eseguiti i primi approfondimenti tecnici (insieme con i rappresentanti di ANDI, AIO e CAO), in merito alle linee guida e alla definizione del piano individuale di prevenzione che ha trovato la sua prima definizione documentale nelle "<i>Schede di progetto</i>" elaborate dal Dipartimento di Odontostomatologia <i>per lo sviluppo di un Programma di tutela della salute orale in età evolutiva in provincia di Trento</i> e trasmesse (nel dicembre 2010); • una serie di ulteriori approfondimenti – via via acquisiti nelle Direttive annuali approvate dalla Giunta provinciale – hanno portato alla definizione compiuta delle attività di prevenzione primaria odontoiatrica in provincia di Trento con l'adozione della deliberazione

		<p>della Giunta provinciale n. 1174 del 14 luglio 2014 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rappresenta il riferimento concettuale per i programmi di prevenzione odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva coniugando normativa nazionale, linee guida di settore e previsioni della legge provinciale n. 22 del 2007; • individua il piano individuale di prevenzione e la rete odontoiatrica pediatrica quali <i>modelli organizzativi e gestionali</i> di riferimento; • i contenuti sono stati confermati, senza modifiche, nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2166 del 27 novembre 2015 che reca le <i>"Direttive di attuazione 2015-2016"</i>, attualmente ancora in vigore. <p>Sul piano organizzativo aziendale, ha osservato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a seguito della abolizione del Dipartimento di Odontostomatologia, è stata istituita la Rete Odontoiatrica Provinciale (deliberazione del Direttore Generale n. 543/2012) – finalizzata a omogeneizzazione le pratiche tecniche e organizzative, a individuare azioni di miglioramento della qualità delle prestazioni, a uniformare le modalità di accesso e di trattamento – e ne è stata definita la composizione individuando, tra l'altro, un <i>Responsabile della rete</i> e un <i>Referente clinico del Dipartimento di Prevenzione</i> per le attività di prevenzione odontoiatrica (deliberazione del Direttore Generale n. 424 del 2013); • nel corso del 2014 e in ragione della rilevazione di alcuni specifici elementi (<i>diminuzione del numero delle ore di specialistica ambulatoriale e del numero di prestazioni erogate dalle strutture pubbliche di APSS a parità di risorse impegnate, potenziamento strutturale "parzialmente conseguito", assenza di documenti comprovanti le modifiche organizzative dopo la attivazione della rete odontoiatrica provinciale e i relativi piani di attività, mancata attivazione della rete odontoiatrica pediatrica</i>) si fa strada, sul fronte politico, la percezione di un insufficiente grado di applicazione delle Direttive annuali; • la "Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007" (costituita con deliberazione n. 1385 del 24 giugno 2011) è stata sostituita con la Commissione per la verifica dell'attuazione della legge provinciale n. 22/2007" (deliberazione della Giunta provinciale n. 511/2015) che ha previsto, tra l'altro la trasmissione all'Assessora alla salute e solidarietà sociale, da parte del Presidente della Commissione di una relazione trimestrale; a fine 2015 la Commissione per la verifica dell'attuazione della legge è stata nuovamente ricostituita con un cambio della sua composizione; • nel settembre 2015 il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato una nuova modalità di effettuazione dello screening odontoiatrico con la sostituzione degli igienisti dentali con gli odontoiatri: non più visite degli igienisti in tutte le seconde classi della scuola primaria, ma invio di una lettera di invito alla visita odontoiatrica presso
--	--	---

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

		<p>gli ambulatori del Distretto; nell'ottobre 2015, il Referente clinico per il Dipartimento di Prevenzione, non condividendo la nuova modalità di effettuazione dello screening, comunica al Direttore generale la propria indisponibilità a continuare l'incarico;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Piano Individuale di Prevenzione (PIP) – testato su un campione nell'ambito di una tesi di laurea dimostrandone l'efficacia in relazione al miglioramento dei fattori di rischio modificabili e la fattibilità, in un contesto organizzativo adeguato – non risulta adottato e applicato negli ambulatori dei Distretti della azienda sanitaria nonostante la deliberazione della Giunta provinciale n. 1174 del 2014. <p>Con riferimento al "Protocollo di intesa – tra Provincia autonoma di Trento, Azienda provinciale per i servizi sanitari e Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trento – sottoscritto nel marzo 2017 per l'attivazione di una collaborazione sperimentale finalizzata all'attuazione di interventi di prevenzione primaria odontoiatrica", ha sottolineato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ che a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione, nulla di quanto previsto risulta realizzato; ◦ l'incoerenza delle modalità previste dal Protocollo (...sulla base del bilancio di salute a 6 anni, il pediatra di libera scelta, specificatamente formato in tema di corretta identificazione dei parametri della salute orale in età evolutiva, valuta se inviare il bambino a visita odontoiatrica...) con i contenuti delle linee guida e delle Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva" del Ministero della salute (<i>prima visita odontoiatrica a 3-4 anni di età indipendentemente dalla presenza o meno di problematiche dentali</i>). <p>(*) Incarichi assunti nel periodo di vigenza della legge provinciale n. 22 del 2007: Coordinatore del Tavolo tecnico con ANDI e AIO incaricato della stesura delle Linee guida in applicazione della LP 22/2007 (anno 2008); Coordinatore del Dipartimento di Odontostomatologia di APSS (2010-2011); Componente della Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale 22/2007; (dGP n.1385/2011); Referente clinico Dipartimento Prevenzione di APSS (2013-2015); Presidente della Commissione per la verifica dell'attuazione della legge provinciale 22/2007 (dGP n. 511/2015); Professore a contratto presso Università degli Studi di Verona (scuola di specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale e Corso di Laurea in Igiene dentale)</p>
	<p>Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI)</p>	<p>Dopo avere ringraziato, per l'invito, i componenti del Tavolo di coordinamento ed avere presentato l'associazione medico sindacale nazionale, il Presidente ANDI <i>Tomaso Conci</i>, ha consegnato un documento e ha segnalato che l'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha accolto con estremo favore – fin dalla promulgazione della legge provinciale n. 22, nell'ormai lontano 2007 – la decisione della Provincia autonoma di Trento di destinare delle risorse per favorire l'accesso alle cure odontoiatriche delle fasce di cittadini in condizioni economiche difficoltose, in condizioni di particolare vulnerabilità nonché di porre maggiore attenzione alla tutela dei soggetti in età infantile ed evolutiva; • ha sottolineato allora e ribadisce oggi – alla luce dell'evidenza dell'esperienza maturata in questo decennio – che le risorse destinate, benché importanti, sono del

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

		<p>tutto insufficienti a coprire le intere necessità odontoiatriche delle fasce della popolazione cui si rivolge l'intervento;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il peccato originale della legge provinciale n. 22 è che, in mancanza di risorse sufficienti a curare tutte le patologie delle fasce interessate, non si è voluto decidere quali priorità perseguire; • si è deciso di non scegliere precisi interventi per prevenire la patologia odontoiatrica, che rappresenta nelle sue due principali manifestazioni, la più diffusa malattia al mondo (la carie) e la 6^a malattia più diffusa al mondo (la malattia parodontale); • si è confuso il pronto intervento, la risoluzione di emergenza, con la cura della patologia; la cura della carie non è l'otturazione; se noi tappiamo il buco, senza modificare il motivo per cui il processo è avvenuto, la persona continuerà ad essere affetta dalla patologia, che diverrà sempre più ingravescente, con un aumento di costi, sia biologici che economici; (un piccolo esempio per chiarire il concetto: è come se avessimo 10 figli affamati, bisognosi di una cura antibiotica, ma non avessimo le risorse per fornire loro la cura completa necessaria; la Provincia ha deciso di dare un paio di dosi di antibiotico a tutti e dieci, del tutto inefficaci, con l'esito di veder comunque aggravare le condizioni di salute di tutti e dieci); • si è deciso di destinare delle risorse senza indirizzarle a scopi precisi, ma per tamponare una situazione di emergenza, che però, dopo 10 anni, tale è rimasta; • la legge provinciale non ha minimamente raggiunto gli scopi auspicati per la mancanza di un piano sanitario con degli obiettivi prefissati a medio e lungo termine. <p>Il Presidente <i>Tomaso Conci</i> ha altresì affermato che altro vizio congenito della norma, oltremodo fastidioso e che si ricorda nuovamente – è l'inspiegabile sperequazione (che in questi anni è incrementata di peso, passando dal 12,5 al 15,5% e che arriverà al 19% sottraendo così ulteriori risorse alla cura degli aventi diritto) costituita dalla differenza di trattamento economico fra odontoiatri convenzionati indirettamente e odontoiatri in convenzione diretta cui viene riconosciuto, a differenza dei primi, l'ulteriore rimborso della percentuale della quota B da versare all'ente previdenziale per eseguire la medesima prestazione.</p> <p>Il Presidente ANDI ha poi comunicato – con specifico riferimento ai quesiti proposti in sede di convocazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di non essere in grado di rispondere, perché non sono stati forniti i dati e i numeri (nonché le informazioni qualitative) su cui basare un parere; • di poter contribuire, in questa situazione, con "...un ragionamento basato sulla percezione personale di quanto accaduto in questi anni..." peraltro condivisa da un numero significativo di colleghi. <p>In merito ai risultati conseguiti, il Presidente ANDI ha rappresentato che la tutela della salute odontoiatrica nei soggetti</p>
--	--	--

	<p>in età infantile ed evolutiva – <i>che è l'interesse principale della collettività</i> – rappresenta il vero punto fallimentare nell'attuazione della legge provinciale n. 22 del 2007 perché le modalità necessarie ed appropriate di trattamento di questi pazienti non sono compatibili col modello proposto dalle norme della legge provinciale n. 22.</p> <p>Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i piccoli pazienti rappresentano una categoria estremamente particolare e prendersi cura di loro è una missione, non è remunerativo, ma è ciò che potrà fare la differenza per il futuro della salute orale della popolazione trentina; • tempestività di intervento, appropriatezza delle tecniche e conoscenza degli specifici protocolli per rispondere al esigenze dei piccoli pazienti non sono stati applicati sufficientemente né dall'Azienda né dai colleghi convenzionati. Ne è la prova il fatto che la stragrande maggioranza dei pazienti con meno di 15 anni, <i>...che potrebbe (avrebbe diritto di) essere curata gratuitamente nelle strutture pubbliche dell'Azienda sanitaria o negli studi e ambulatori dei colleghi convenzionati...</i> non usufruisce del servizio...evidentemente perché non risponde alle loro aspettative ed esigenze; • organizzare lo studio odontoiatrico per poter intervenire tempestivamente e appropriatamente a favore dei piccoli pazienti non rende compatibile la cura di questa categoria in contemporanea e con la stessa organizzazione prevista per gli altri pazienti: la presa in carico, l'alleanza terapeutica, il rapporto medico-paziente, l'empatia con bimbi e famiglie sono fondamentali; il tempo da dedicare all'approccio psicologico, alle spiegazioni e ai numerosi e brevi appuntamenti, • bisogna concedere la possibilità di scegliere il curante, anche per ridurre i tempi per la presa in carico – che in caso di trauma deve essere immediata e in caso di carie e problemi endodontici (ascessi) estremamente tempestivo (nell'ordine di ore, massimo giorni, non certo settimane) – e perché pensare che un bambino che sta soffrendo si affidi a persone sconosciute e si lasci trattare non è verosimile; • è dunque d'obbligo: <ul style="list-style-type: none"> • privilegiare un rapporto diretto e fiduciario tra le famiglie e il professionista cui decidono di affidare la salute dei loro figli; • prevedere degli incentivi e la promozione della prevenzione attraverso specifici programmi che sono l'unica via a lungo termine che la medicina propone per trattare questa fascia di età di pazienti; • aprire all'assistenza indiretta, per questa categoria, per conseguire un doppio vantaggio di <i>curare prima e meno e di avere, nel giro di qualche anno, una popolazione più sana</i>, con la <i>necessità di minori risorse</i> e la <i>possibilità di destinare le stesse al trattamento di altre fasce</i> o per affrontare <i>altri progetti</i> odontoiatrici che diventerebbero quindi, risolto questo a loro volta prioritari.
--	---

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

	<p>Il Vice Presidente ANDI, <i>Fabrizio Pellegrini</i>, ha ribadito che è mancata una regia sulla legge provinciale e che è opportuno assicurare una attività di prevenzione in età evolutiva “... <i>corretta, fatta bene, fatta a tappeto a su tutti i ragazzi, in cui le sigillature e l'uso del fluoro siano attività standard...</i>”.</p> <p>Il Presidente ANDI <i>Tomaso Conci</i> sottolinea ancora come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non avendo la possibilità di curare tutti, è fondamentale “scegliere” di investire su quello che è l'interesse principale della collettività e, cioè, la prevenzione, che deve esserci e non può essere assicurata – data la dimensione di intervento richiesta (tutti i soggetti in età 4-15 anni, oltre 40.000) – solo con le strutture pubbliche e convenzionate; • bisogna sfruttare tutte le strutture esistenti, che ci sono (470 professionisti distribuiti in modo capillare sul territorio provinciale) e possono contribuire – tutte insieme – a fare ognuna qualcosa per il bene pubblico, con la disponibilità ad un accordo (tariffario) agevolato per la “<i>pazientela in età evolutiva</i>, distribuendo il carico, fra tutti, per ridurre l'impatto sul singolo professionista; • la bontà degli indicatori di salute orale (assenza di carie a 12 anni) rilevati in Trentino sono il risultato del lavoro dei liberi professionisti privati e non l'effetto della attività di prevenzione messe in campo dalla sanità pubblica.
<p>Associazione Italiana Odontoiatri (AIO)</p>	<p>Il Presidente AIO, <i>Pier Luigi Martini</i>, ha consegnato un documento, dichiarando inoltre che non dispone di dati oggettivi – sul numero di prestazioni erogate, sulla tipologia di prestazioni e di pazienti, fasce di età, e il tutto rapportato alle strutture erogatrici – e che può solamente riferire “...<i>quello che sente...</i>” dai propri soci/iscritti.</p> <p>Ha evidenziato, in particolare, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • molti soggetti in età evolutiva non beneficiano della opportunità offerta dalla legge provinciale 22 del 2007, preferendo, i loro genitori, continuare a servirsi degli studi privati di fiducia, invece di rivolgersi gratuitamente alle strutture pubbliche, così vanificando quanto previsto dall'articolo 2 della legge provinciale; • molti pazienti che si sono rivolti agli studi convenzionati hanno lamentato insoddisfazione legata a: <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>frettolosità nella esecuzione delle prestazioni,</i> ◦ <i>attese lunghissime,</i> ◦ <i>incostanza del servizio a causa dell'esaurimento del budget annuale dello studio,</i> ◦ <i>necessità di spostamenti sul territorio, costosi e disagiati.</i> <p>Nel 2008, in audizione in Consiglio provinciale, l'Associazione aveva proposto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un potenziamento delle strutture pubbliche per assistere la popolazione meno agiata; • di consentire ai cittadini di scegliere mettendo sullo stesso piano assistenza “<i>diretta</i>” e assistenza “<i>indiretta</i>”;

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

		<ul style="list-style-type: none"> • di adottare un <i>questionario sul gradimento</i> per verificare la effettiva soddisfazione del cittadini. <p>semplici provvedimenti che avrebbero evitato le criticità che si sono manifestate e che continuano ad esistere, <i>salvo smentita attraverso le evidenze e i dati oggettivi che avrebbero dovuto essere messi a disposizione di tutti</i>, tramite la loro pubblicazione.</p> <p>Dopo dieci anni di attuazione della legge provinciale n. 22, le perplessità rimangono le stesse manifestate nel 2008.</p>
	<p>Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Trento</p> <p>Commissione Albo Odontoiatri</p>	<p>Il Presidente <i>Stefano Bonora (in carica dal gennaio 2018)</i> – dopo avere chiarito il ruolo non sindacale, ma “super partes”, della CAO (organo sussidiario dello Stato) – ha comunicato di non avere particolari segnalazioni da fare nel merito complessivo, salvo esprimere una forte perplessità in ordine alle attività di prevenzione odontoiatrica in ambito pubblico a favore delle fasce giovanili – settore prioritario in base alla legge provinciale n. 22 del 2007 – che non è risultato finora adeguatamente assicurate.</p> <p>In merito alla prevenzione, il Presidente CAO – dopo avere sottolineato che è un aspetto importante che la Provincia e l’Azienda sanitaria avrebbero dovuto curare, secondo la legge provinciale, fin da subito, ha dichiarato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di avere rilevato – sentiti i diversi interlocutori coinvolti nell’attuazione della legge provinciale n. 22/2007, in particolare la Provincia e l’Azienda sanitaria – che “...non siamo messi bene...” (anche a causa del deteriorarsi dei rapporti fra i diversi interlocutori – <i>responsabili aziendali, CAO, odontoiatri privati, igienisti dentali</i> – forse anche in seguito all’affidamento della parte operativa dello screening odontoiatrico agli igienisti dentali); • che, quindi, è nato il progetto di prevenzione di cui al Protocollo di intesa PAT, APSS e CAO – relativamente al quale la CAO cercherà di continuare a collaborare per portarlo avanti (anche considerate le richieste in tal senso formulate dall’Assessore Luca Zeni espressamente, e dall’Azienda sanitaria in particolare).
	<p>Studi e ambulatori odontoiatrici privati Convenzionati con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari</p>	<p>I rappresentanti dei dentisti convenzionati diretti – <i>Alessandra Carneri, Massimo Corradini, Ramy Ghazal e Giuliano Tasini</i> – hanno consegnato un documento sull’attuazione della legge provinciale e dichiarato che le ricadute sull’utenza del lavoro svolto dal 2009 al 2016 dai dentisti convenzionati, emergono chiarissime dal Report edito dalla Provincia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la compagine degli studi accreditati e convenzionati ha pareggiato con il pubblico erogando circa 70.000 prestazioni annue pur assorbendo solo un terzo dei finanziamenti totali (4,5 milioni di euro sui 12,5 stanziati complessivamente); • le prestazioni erogate sono prettamente cliniche e riabilitative (cure secondarie, protesi, chirurgia e ortodonzia), mentre quelle erogate dalle strutture della Azienda sanitaria sono per la maggioranza di tipo diagnostico (prime visite e visite di controllo);

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

		<ul style="list-style-type: none"> in merito alla tipologia dei destinatari delle prestazioni odontoiatriche e alla quota di budget rispettivamente assorbita, ovviamente le prestazioni per adulti/anziani sono state più costose (anche se in numero inferiore) e comunque negli anni – una volta smaltita l'esigenza degli adulti/anziani aventi diritto in base alla legge provinciale n. 22 – si è andati nella direzione dell'aumento delle prestazioni per la popolazione in età giovanile.
	Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil	<p>Il Rappresentante delle organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, <i>Lorenzo Pomini</i>, consegnando un documento, ha evidenziato che i risultati fin qui conseguiti risultano sicuramente positivi – anche grazie ai correttivi alla disciplina attuativa della legge posti in essere durante questi primi dieci anni di vita della normativa – in merito agli interventi in campo odontoiatrico che la legge provinciale 22 del 2007 focalizza sulla prevenzione e sull'accesso alle cure dei soggetti più deboli:</p> <ul style="list-style-type: none"> solo nel 2016 le prestazioni erogate da strutture pubbliche o da quelle private convenzionate sono state oltre 139mila (di cui il 31% per la diagnostica, il 41% per le cure dentarie e il 24% per interventi di igiene) e i cittadini che hanno potuto godere di questi interventi nel corso del 2016 sono stati ben 30.092. Sono numeri significativi, ancorché leggermente in calo anche per la riduzione delle risorse stanziare sulla voce odontoiatria che sono passate dai 13,5 milioni del 2015 ai 12,5 milioni nel 2016; negli anni, nell'attuare la legge provinciale, si è provveduto ad orientare più correttamente le risorse dando priorità alla prevenzione e alla cura dei più giovani: <ul style="list-style-type: none"> su un totale di 72.500 prestazioni (di diagnostica, igiene, cura secondaria e assistenza protesica) erogate dalla Azienda provinciale per i servizi sanitari nel 2016 a circa 16.560 utenti, ben 35.900 prestazioni, pari al 49%, hanno riguardato minori; gli interventi di aggiustamento attraverso la modifica dei contratti di convenzionamento hanno progressivamente ridotto il peso sul budget complessivo delle prestazioni e attività di cura (in particolare quella protesica fissa e mobile) che sembravano drenare porzioni esorbitanti di risorse: si è passati dal 35,2% del 2012 al 20,3% del 2016 e, nello stesso periodo, il peso delle cure secondarie è invece salito dal 45,8% al 60,3%. Anche il valore delle prestazioni erogate dalle strutture private convenzionate a favore dei soggetti in età evolutiva (fino ai 18 anni) è cresciuto negli anni (col peso relativo sul budget che è passato dal 32,8% del 2010 al 45,3% del 2016) come le risorse destinate ai minori di 18 anni (che sono state via via incrementate passando da 1,8 milioni di euro del 2010 ai 2,2 milioni di euro del 2016) e gli interventi per questa specifica fascia di età (che sono cresciuti nello stesso periodo da 3.900 a circa 6.900).

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA NEI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI VULNERABILITÀ (SANITARIA E SOCIALE)	Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)	<p>Il Responsabile della Unità operativa di Chirurgia Maxillo facciale e Odontostomatologia dell'Ospedale di Trento (<i>Fulvio Campolongo</i>) dichiara che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la VULNERABILITÀ SANITARIA (<i>persone con disabilità o con patologie specifiche o gravi</i>) è garantita, da sempre, da due unità operative ospedaliere; • la VULNERABILITÀ SOCIALE (<i>persone appartenenti a nuclei familiari con bassa condizione economico-patrimoniale</i>) non può non avere riscontri positivi dato lo stanziamento di specifico finanziamento (pari, mediamente nel periodo 2009-2017, a 5 milioni di euro) per attività da erogare in regime di convenzione.
	Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI)	<p>Il Presidente ANDI <i>Tomaso Conci</i> sottolinea – con riferimento ai soggetti in condizione di vulnerabilità “<i>sanitaria</i>” – l’ottimo lavoro svolto dall’azienda sanitaria, e soprattutto dal reparto dell’Ospedale di Borgo Valsugana diretto dal dottor Luca Del Dot, che pone la nostra provincia ai vertici nazionali e punto di riferimento per tutte le altre regioni.</p> <p>Sicuramente l’aumento o l’ottimizzazione delle risorse potrebbero migliorare ulteriormente l’apprezzatissimo lavoro svolto a favore di questa categoria di utenti: pazienti e odontoiatri sono concordi nel ritenere che, in questo segmento, siamo sulla buona strada.</p> <p>In merito alla assistenza odontoiatrica a favore dei soggetti vulnerabili “<i>per condizione sociale</i>” (indicatore ICEF), il Presidente ANDI dichiara che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i colleghi convenzionati diretti svolgono un importantissimo lavoro a favore delle fasce economicamente più deboli, per tutti i pazienti che, non avendo capacità di spesa anticipata out of pocket, si recano presso le loro strutture per ricevere le prestazioni odontoiatriche di cui necessitano; • non si capisce però perché i pazienti che partecipano alla spesa, siano costretti a rivolgersi solamente agli studi convenzionati o alle strutture dedicate dell’Azienda sanitaria e, solo dopo estenuanti insistenze o l’impossibilità di essere presi in carico dal sistema, possano accedere alle cure di cui necessitano (o che spettano loro), venendo privati della libertà di scelta del curante, di quella continuità e alleanza terapeutica che sono alla base del successo in medicina.
	Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil	<p>Il Rappresentante delle organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, <i>Lorenzo Pomini</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha evidenziato una carenza di informazione nella relazione annuale per il 2016 della Provincia che – con riferimento ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore Icef pari o inferiore a 0,20 (vulnerabilità sociale) – a fornito: <ul style="list-style-type: none"> ◦ per le strutture in regime di convenzionamento sia il numero degli assistiti (passati da 2.940 del 2010 a 6.305 del 2016) che il numero delle prestazioni (che hanno subito una lieve contrazione nello stesso periodo da 34.662 a 34.278 con un picco registrato nel 2013 di 42.992); ◦ per le strutture dell’Azienda sanitaria soltanto il

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

		<p>numero delle prestazioni (pari a 40.798);</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha dichiarato che per analizzare l'efficacia della legge per quanto riguarda i nuclei familiari più vulnerabili sono necessari ulteriori dati rispetto a quelli forniti; • ha rilevato come problematico il fatto che l'indicatore ICEF non è indicizzato al costo della vita, con la conseguenza che all'aumentare puramente nominale dei redditi disponibili i nuclei familiari vedono aumentare il proprio indicatore ICEF: in pratica, se la formula di calcolo non include un adeguamento all'inflazione, nuclei familiari che anno su anno in termini reali risultano più poveri perché gli aumenti di reddito non pareggiano il costo della vita, vedono aumentare il proprio indicatore ICEF, sembrando quindi più ricchi. Dal 2009 al 2016 il tasso di inflazione composto risulta pari a circa il 9,3 - 9,4% che il sistema ICEF non ha inglobato. In virtù del solo fenomeno inflattivo nuclei familiari a reddito fisso (pensionati e lavoratori dipendenti) potrebbero aver perso in questi anni il requisito per beneficiare delle agevolazioni della legge 22 in forza di aumenti reddituali anche inferiori all'andamento dell'inflazione; • perché il sistema di rilevazione della condizione economica risulti effettivamente equo ogni politica deve prevedere l'adeguamento dell'indicatore al reale costo della vita: questo intervento risulta particolarmente urgente per quello che riguarda l'accesso ai sostegni previsti dalla legge provinciale sull'assistenza odontoiatrica.
TUTELA DELLA SALUTE ODONTOIATRICA NELLA GENERALITÀ DELLA POPOLAZIONE	Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)	<p>Il Responsabile della Unità operativa di Chirurgia Maxillo facciale e Odontostomatologia dell'Ospedale di Trento (<i>Fulvio Campolongo</i>) dichiara che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni in regime di URGENZA sono state assicurate, anche nei giorni festivi, a vantaggio di tutti i presenti sul territorio provinciale; • che le prestazioni di chirurgia orale di particolare complessità sono state assicurate agli aventi diritto.
	Associazione Italiana Odontoiatri (AIO)	<p>La dottoressa <i>Caroli</i> evidenzia carenze delle strutture pubbliche riguardo alle attività "in urgenza" (tempi di attesa, modalità di reclutamento e di trattamento)</p>

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

<p style="text-align: center;">QUESITO VALUTATIVO</p> <p style="text-align: center;">N. 2</p>	<p>EFFICACIA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E OPERATIVO PREVISTO DALLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22 <i>DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO</i> E STABILITO CON LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AI SENSI DELLA MEDESIMA LEGGE PROVINCIALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ ASSEGNATE AD APSS (DIPARTIMENTO PREVENZIONE, RETE ODONTOIATRICA PROVINCIALE E RETE ODONTOIATRICA PEDIATRICA).</p>
<p style="text-align: center;">SOGGETTO CONSULTATO</p>	<p style="text-align: center;">Esito</p>
<p>Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS)</p>	<p>Il Responsabile del Servizio Ospedaliero Provinciale (<i>Giovanni Maria Guarnera</i>) dichiara che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ha assicurato l'accessibilità alle prestazioni odontoiatriche previste dalla legge provinciale n. 22 del 2007:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia nelle proprie strutture; • sia negli studi privati convenzionati col servizio sanitario provinciale per i quali – attraverso accordi negoziali annuali sottoscritti sulla base delle indicazioni della Provincia – ha altresì predisposto, gestito ed aggiornato le specifiche condizioni organizzative. <p>In merito al Protocollo di intesa tra Provincia, Commissione Albo Odontoiatri e Azienda provinciale per i servizi sanitari – che non risulta avviato nei tempi previsti – rappresenta che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le attività assegnate ad APSS saranno avviate con l'inizio dell'anno scolastico 2018-2019; • più in generale, l'Azienda sanitaria non può incidere sulle eventuali difficoltà di altri soggetti sottoscrittori del Protocollo. <p>In merito alle Relazioni annuali, previste dall'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007, l'Azienda sanitaria si impegna a fornire gli elementi necessari a consentire di “<i>mettere in chiaro</i>” le eventuali criticità emerse in fase di attuazione delle indicazioni formulate nelle Direttive annuali della Provincia.</p> <p>Il Responsabile della Unità operativa di Chirurgia Maxillo facciale e Odontostomatologia dell'Ospedale di Trento (<i>Fulvio Campolongo</i>) ritiene di sottolineare come in generale – e anche nel contesto locale – rimane la necessità di investire in termini di sviluppo della capacità organizzativa e operativa rispetto alla attuazione delle indicazioni di programmazione e rispetto alla assegnazione precisa delle responsabilità attuative cui si devono necessariamente accompagnare incentivi o penalizzazioni (per l'unità organizzativa e/o per l'operatore/professionista interessato); troppo spesso, la complessità istituzionale ed organizzativa e, in particolare, la pluralità dei livelli e momenti decisionali costituiscono alibi per giustificare inadempienze, scostamenti e ritardi nel conseguimento degli obiettivi assegnati.</p> <p>La mancata attuazione delle indicazioni formulate dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1174 del 2014 in riferimento alle modalità di attuazione delle attività di promozione e prevenzione odontoiatrica nei soggetti in età evolutiva – <i>adozione e implementazione del Piano Individuale di Prevenzione (PIP), negli ambulatori dei Distretti della azienda sanitaria, come modalità per assicurare concretamente la presa in carico del soggetto in età evolutiva nell'ambito di un complessivo intervento di sorveglianza sullo stato di salute orale</i> – è paradigmatica di quanto sopra segnalato.</p>

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

	<p>In merito alle Informazioni sull'attuazione della legge e sulle criticità riscontrate in fase attuativa – che in base al dispositivo dell'articolo 8 della legge provinciale n. 22 del 2007 devono essere fornite dalla Giunta provinciale alla competente commissione permanente del Consiglio, mediante una RELAZIONE ANNUALE esplicativa – si deve rimarcare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'ultima Relazione, relativa all'anno 2016, propone solo dati quantitativi e, in particolare, un grande dettaglio della attività svolta dagli studi privati convenzionati (48 pagine) e poche pagine in merito alla attività diretta delle strutture della APSS (10 pagine) confermando altresì il non allineamento delle modalità di rilevazione delle attività e la conseguente difficoltà di operare confronti sulla performance; • non segnala alcuna difficoltà o criticità attuativa; • il “<i>carattere prioritario</i>” riservato dalla legge provinciale n. 22/2007 (articolo 2 - comma 1) alla prevenzione e alla cura precoce delle malattie dentarie a favore dei soggetti in età infantile ed evolutiva ... si esaurisce...in 186 parole. <p>In questo quadro, le strutture provinciali competenti devono prestare particolare attenzione allo sviluppo dei meccanismi di monitoraggio, controllo e verifica puntuale di quanto è in concreto stato realizzato rispetto ai singoli obiettivi operativi assegnati.</p>
<p>Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI)</p>	<p>Il Presidente ANDI <i>Tomaso Conci</i> ha affermato che in merito, in particolare, alla tutela della salute odontoiatrica nei soggetti in età infantile ed evolutiva (<i>che è l'interesse principale della collettività e il vero punto fallimentare nell'attuazione della legge provinciale</i>) è necessario cambiare modello organizzativo e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • privilegiare un rapporto diretto e fiduciario tra le famiglie e il professionista cui decidono di affidare la salute dei loro figli; • prevedere degli incentivi e la promozione della prevenzione attraverso specifici programmi che sono l'unica via d'uscita a lungo termine che la medicina propone per trattare questa fascia di età di pazienti; • aprire all'assistenza indiretta per assicurare una attività di prevenzione in età evolutiva “... <i>corretta, fatta bene, fatta a tappeto a su tutti i ragazzi, in cui le sigillature e l'uso del fluoro siano attività standard...</i>” sfruttando tutte le strutture esistenti (470 professionisti distribuiti in modo capillare sul territorio provinciale) che possono contribuire, tutte insieme, a fare ognuna qualcosa per la prevenzione odontoiatrica; <p>Più in generale, rispetto a tutta l'assistenza odontoiatrica, bisognerebbe prendere coscienza del limite dell'attuale regolamentazione e trovare una nuova organizzazione che ottimizzi risorse e risultati e, quindi, la soddisfazione dei cittadini e degli operatori del settore per una riduzione della patologia e la promozione della salute orale dei cittadini della nostra provincia</p> <p>Un altro aspetto cui fare attenzione è quello relativo agli aspetti burocratici (<i>spendiamo, tutti, troppo tempo a compilare carte e ad organizzarci: oggi, nella professione odontoiatrica, il 38% del tempo dei medici è occupato da queste funzioni e solo il 62% è destinato alle cure</i>) che non devono distrarre troppo tempo medico ed aggravare i costi complessivi dell'assistenza.</p> <p>In ordine alle attività assegnate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ANDI dichiara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di non essere a conoscenza dell'esistenza del <i>Dipartimento di prevenzione</i> e di non essere stata destinataria di dati né di informazioni

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

	<p>sulla relativa attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> • di non essere a conoscenza dell'esistenza delle entità organizzative “<i>Rete odontoiatrica provinciale</i>” e “<i>Rete odontoiatrica pediatrica</i>”; • di non essere stata coinvolta e interpellata e di non poter esprimere un parere circa l'efficacia della loro azione.
<p>Associazione Italiana Odontoiatri (AIO)</p>	<p>Il Presidente AIO, <i>Pier Luigi Martini</i>, riferisce che dopo dieci anni di attuazione della legge provinciale n. 22, le perplessità rimangono le stesse manifestate nel 2008 e ripropone la adozione dei provvedimenti che avrebbero evitato le criticità che si sono manifestate e che continuano ad esistere e, in particolare, di consentire la libera scelta dei cittadini mettendo sullo stesso piano l'assistenza “diretta” e l'assistenza “indiretta”.</p>
<p>Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di Trento Commissione Albo Odontoiatri</p>	<p>Il Presidente CAO <i>Stefano Bonora</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ha riportato la segnalazione alcuni rilievi in merito alla applicazione dell'indicatore ICEF per l'accesso alle prestazioni e al valore tariffario di alcune prestazioni; • ha dichiarato che gli adempimenti (tecnici) che la legge provinciale 22/2007 ha posto in capo alla Commissione Albo Odontoiatri, comprese le attività di controllo, saranno assicurati nel modo adeguato; • ha sottolineato che la CAO deve essere il primo riferimento dei professionisti rispetto ai contatti con gli altri interlocutori.
<p>Studi e ambulatori odontoiatrici privati Convenzionati con la Azienda provinciale per i servizi sanitari</p>	<p>I rappresentanti dei dentisti convenzionati – <i>Alessandra Carneri, Massimo Corradini, Rany Ghazal e Giuliano Tasini</i> – hanno dichiarato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di ritenere fondamentale, in qualità di operatori sul campo ormai da dieci anni, la loro esperienza maturata nel quotidiano; • di voler evidenziare, senza pregiudizi, il reale sostegno che questa legge ha apportato alle fasce deboli (il dentista, lo si sa, costa caro, e sempre più utenti non se lo possono permettere, così trascurando la cura della bocca), centrando a pieno le esigenze dei pazienti e le finalità e essendo la risultanza di un utilizzo etico dell'autonomia, da esportare in tutta Italia e oltre; • che la validità della legge provinciale n. 22 è supportata: <ol style="list-style-type: none"> 1. dal <i>modello accreditamento e convenzionamento</i> mutuato dalle esperienze assistenziale anglosassone e nord-europee (il privato instaura un patto sociale divenendo partner del pubblico che svolge il ruolo mutualistico come terzo-pagante etico); 2. dalla <i>crescente richiesta di cure odontoiatriche intese anche come welfare</i>, cioè riabilitazioni e cure estetico-funzionali (protesica e ortodonzia) cui non corrisponde sempre la capacità economica dell'utente medio, vista l'impossibilità della categoria di abbattere le tariffe senza pregiudizi sulla qualità; 3. dall'<i>inaccessibilità a tali cure da parte dei ceti medi impoveriti</i>, poiché erogate per il 90% dai dentisti libero professionisti; 4. dall'<i>incremento delle cure dentistiche in Trentino</i>, in percentuali e numeri maggiori rispetto alla media nazionale incongrua, accertata dai dati ISTAT 2015; 5. dalla <i>riduzione delle umilianti migrazioni all'estero</i>, specie all'est Europa, lesive del diritto di normalità di accesso alle cure; 6. dalla <i>scelta di attenzionare i bambini che ricevono le prestazioni di prevenzione secondaria, indipendentemente dal reddito</i>, in armonia con la vision condivisa dalla comunità scientifica odontoiatrica. <p>La Provincia autonoma di Trento ha creato un terzo polo assistenziale – il</p>

	<p>CONVENZIONATO ACCREDITATO – affiancandolo al pubblico e al privato e la modernità del progetto LP n. 22, esattamente così come è ora strutturato, è oggettiva:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il “pubblico puro”, accessibile indistintamente a tutti, con gli ospedali e gli ambulatori pubblici, attende alle urgenze e alle patologie particolarmente gravi e/o di impegno clinico e funge da regista disinteressato per i programmi preventivi (raccolte epidemiologiche, screening, ecc.); • il “pubblico convenzionato-diretto”, negli ambulatori privati selezionati e documentatamente strutturati, attende alle terapie routinarie per chi non può permetterselo nel privato; • il “privato” offre prestazioni nel rispetto del diritto di libera scelta dell’utenza. <p>I rappresentanti dei dentisti convenzionati hanno affermato inoltre che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la legge provinciale n. 22 del 2007 non venne, sin dall’inizio, gradita dalla categoria dei dentisti sostanzialmente perché <i>non piaceva l’essere “sotto controllo”</i>, mediante il sistema dell’accreditamento e convenzionamento, meccanismo non usuali nella libera professione tradizionale e per <i>il tariffario sociale concordato</i> con la Provincia (con ricarichi sui manufatti protesici molto limitati rispetto alla consuetudine e, relativamente all’ortodonzia, un abbattimento delle parcelle diffusamente in uso); • le giustificazioni ufficiali all’opposizione alla legge provinciale dichiarate dalla categoria dei dentisti furono ovviamente (e sono tuttora) ben altre: la <i>ingerenza nell’alleanza terapeutica medico-paziente</i>, lo <i>scadimento della qualità a causa delle tariffe basse</i>, il <i>vulnus al principio ippocratico della libertà di cure</i>; • a riprova di questo atteggiamento, proprio l’Ordine dei medici-CAO, irritualmente, formulò già nel 2010 la prima proposta di modifica della legge provinciale n. 22, a mezzo del Consigliere provinciale Civettini (poi ricopiata in toto dal Consigliere Kaswalder nel 2014); • si è diffusa, di conseguenza, un ostilità ambientale pesantemente che è ricaduta in seno all’assessorato competente, soprattutto nell’attuale, ma ancora di più a livello di Azienda sanitaria la quale – in assenza di prese di posizione politiche da parte dell’assessore stesso, e in carenza di regolari direttive (previste a cadenza annuale) – ha sopperito in assoluta autonomia, senza alcuna concertazione con la componente convenzionata, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> ◦ attuando politiche sanitarie lesive dei diritti dell’utente oltre che della dignità e dell’autonomia professionale dei dentisti convenzionati diretti come, l’introduzione di limitazioni all’attività protesica giustificate dal fatto che tale attività è fonte di maggior profitto per i convenzionati e dimenticando che i convenzionati esterni sono gli unici erogatori di tali prestazioni nel panorama pubblico; ◦ diffondendo, dall’interno, notizie di presunte inapproprietezze cliniche o di abusi (approdate anche in aula consiliare nella discussione DdL Kaswalder n. 35/2014) poi tardivamente negate dall’Assessore competente (nella risposta alla interrogazione n. 5.160 del 10 ottobre 2017). <p>Sostanzialmente i sindacati di categoria ANDI e AIO, supportati dalla CAO, vorrebbero modificare la norma potenziando l’assistenza indiretta, così trasformando la legge provinciale n. 22 “..da legge per la gente a legge per i dentisti...”.</p>
--	---

	<p>Tuttavia, come dimostrano i dati, l'utenza ha già fatto una scelta e, con l'entrata a pieno regime della legge provinciale n. 22 mediante la attivazione del convenzionamento diretto, l'utilizzo dell'assistenza indiretta da parte dei pazienti è sempre stato marginale e decrescente fino a divenire quasi nullo a dimostrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del <i>gradimento, della completezza e del buon funzionamento complessivo del servizio in assistenza diretta;</i> • della <i>indisponibilità economica da parte di molti cittadini sia per l'anticipo della spesa nell'assistenza indiretta che per l'esborso della notevole differenza tra il tariffario sociale della Provincia e i tariffari privati in libera professione).</i> <p>I rappresentanti dei dentisti convenzionati hanno sostenuto che la legge provinciale n. 22 del 2007 è un'ottima legge per l'utenza, che subisce gli interessi delle fasce sindacalizzate della professione, solo per le potenziali ricadute economiche intracategoria ed hanno segnalato, nelle seguenti, le criticità del modello assistenziale indiretto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>rischio trust tariffario intracategoria</i>, con verosimile aumento tariffario medio pari al rimborsato; 2. <i>annullamento dell'effetto calmierante del tariffario sociale della Provincia</i> sui tariffari di libera professione; 3. <i>estensione della rimborsabilità a tutte le cure</i>, indipendentemente dal luogo di esecuzione, annullando i benefici della ricaduta fiscale locale con le società di capitale (con le sedi legali più disperse) che accorrerebbero in Trentino; 4. <i>estrema difficoltà di programmazione preventiva della spesa</i> per l'APSS e di regolamentazione degli indirizzi prestazionali; 5. <i>impossibilità dei controlli</i> di qualità e veridicità delle prestazioni erogate. <p>Viene anche sottolineata la non applicazione della deliberazione del Direttore generale dell'Azienda sanitaria, n. 424/2013 istitutiva della "Rete odontoiatrica provinciale", che prevede "il coinvolgimento dei professionisti dipendente della APSS e gli specialisti convenzionati" e "di demandare al Responsabile della rete la definizione di un regolamento di funzionamento <i>che, col coinvolgimento dei professionisti dipendenti e convenzionati, garantisca equità di accesso e standard adeguati di prestazioni odontoiatriche ai cittadini residenti sul territorio provinciale, ottimizzando e rendendo fruibili allo scopo le competenze disponibili</i>".</p> <p>I rappresentanti dei dentisti convenzionati hanno ribadito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'entità dei volumi di attività assicurati dagli studi convenzionati e la disponibilità e chiarezza dei dati e delle informazioni (anche qualitative) relativi alle attività svolte in attuazione delle legge provinciale n. 22 del 2007 (anche a fini comparativi con quelli degli studi privati dei liberi professionisti); • che negli studi convenzionati non ci sono diversità – di trattamenti o di materiali usati – a seconda che il paziente acceda in libera professione o in base alla legge provinciale n. 22, e che i requisiti di accreditamento assicurano e documentano la qualità del lavoro professionale e dei materiali utilizzati; • che il primo controllo di qualità lo fanno i pazienti – che accedono come aventi diritto alle prestazioni previste dalla legge provinciale n. 22 – che sono attenti alla qualità e, se insoddisfatti, si rivolgono all'Azienda sanitaria che interviene: infatti, nel periodo di vigenza della legge provinciale si è verificato un caso di revoca della convenzione (per eccesso di lamentele);
--	---

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

	<ul style="list-style-type: none"> • i controlli sulla attività dei singoli studi convenzionati è stata esercitata da due commissioni strutturate a ciò finalizzate – <i>una in sede provinciale</i> (sulla attuazione della legge 22) e <i>una in ambito aziendale</i> (sui contratti di convenzione) – che sono anche rivolte a considerare la appropriatezza clinica delle cure (<i>che deve peraltro essere basata solo su evidenze documentate nelle letteratura scientifica</i>); • che nessuno si è arricchito grazie alle attività svolte in attuazione di questa legge provinciale. <p>I rappresentanti dei dentisti convenzionati hanno dichiarato, in conclusione, che la legge provinciale n. 22 del 2007 funziona grazie al gruppo di studi aderenti e che la stessa può essere migliorata ma, strutturalmente, deve essere mantenuta così com'è.</p>
<p>Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil</p>	<p>Il Rappresentante delle organizzazioni sindacali CGIL CISL e UIL, <i>Lorenzo Pomini</i>, – dopo avere ringraziato per l'invito ed avere sottolineato la grande importanza dell'opera di valutazione delle leggi provinciali per il buon funzionamento delle istituzioni locali e per il miglioramento costante delle politiche pubbliche della nostra provincia – ha dichiarato che la legge provinciale 22 del 2007 rappresenta ancora oggi un valido strumento normativo perché garantisce alle fasce più deboli della nostra società (nuclei familiari economicamente vulnerabili, anziani, bambini e giovani in età evolutiva) un valido sostegno pubblico nell'accesso alle cure odontoiatriche.</p> <p>In un Paese in cui prevenzione e cura delle più comuni patologie dei denti e del cavo orale sono per lo più lasciate esclusivamente all'offerta del mercato privato, la previsione legislativa provinciale ha introdotto una meritoria politica pubblica che ha portato fino ad oggi risultati positivi.</p> <p>La giustapposizione di servizi pubblici diretti e convenzionati con quelli offerti dal mercato privato ha arricchito l'offerta di servizi di cura e ampliato le possibilità di accesso ad essi attraverso un meccanismo di universalismo selettivo proprio di questa specifica politica pubblica.</p> <p>Come tutte le disposizioni normative, anche la legge provinciale n. 22 del 2007 è perfettibile ma va considerato che la normativa stessa prevede strumenti di analisi e intervento con il fine di garantire un miglioramento progressivo degli interventi in campo odontoiatrico in Trentino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'esistenza di una commissione di controllo sulle attività erogate; • la pubblicazione annua di un rapporto sullo stato di attuazione della legge stessa. <p>Grazie a questi strumenti e al meccanismo delle Direttive annuali le modalità di attuazione della legge sull'assistenza odontoiatrica sono state modificate ed aggiornate nel tempo in modo da orientare il sistema di cura ad un uso sempre più appropriato delle risorse pubbliche.</p> <p>Per quanto riguarda l'assetto organizzativo previsto dalla legge, le Organizzazioni sindacali ritengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che l'attuale impianto – fondato sull'offerta di prestazioni pubbliche gestite direttamente dall'APSS o da studi professionali convenzionati e con un sistema di tariffe fissate dalla Giunta provinciale – risulti soddisfacente; • che il fatto che l'utente possa scegliere tra l'offerta pubblica e quella convenzionata, ma non possa accedere ai sostegni se opta per professionisti operanti solo sul libero mercato rappresenta un limite accettabile in quanto finalizzato a garantire un'offerta regolata ed efficiente di servizi pubblici sul territorio;

	<ul style="list-style-type: none">• che andrebbe comunque adeguato lo stanziamento per l'attuazione degli obiettivi della legge: non solo è indispensabile tornare al budget originale di 13,5 milioni di euro, ma anche aumentare gli stanziamenti per ampliare, da una parte, la platea dei potenziali beneficiari e per garantire, dall'altra, l'adeguamento dell'indicatore ICEF al costo della vita. <p>Il Rappresentante delle organizzazioni sindacali:</p> <ul style="list-style-type: none">• ricorda che, sul tema dell'assistenza odontoiatrica, si va oggi consolidando un altro sistema di sostegno, fondato sul <i>welfare negoziale territoriale</i>, grazie al quale un numero crescente di aderenti al fondo di sanità integrativa Sanifonds Trentino può accedere solo in forza di clausole contrattuali, a rimborsi per le cure dentarie – fornite di medici odontoiatri in libera professione senza alcun vincolo – fino ai massimali di uno specifico nomenclatore;• sottolinea come i due pilastri – pubblico universale e contrattuale integrativo – possono offrire alla popolazione un sistema coordinato di assistenza in campo odontoiatrico con l'obiettivo di:<ul style="list-style-type: none">◦ <i>ampliare la copertura della popolazione assistita,</i>◦ <i>potenziare l'assistenza di tipo preventivo,</i>◦ <i>migliorare la capacità del servizio sanitario pubblico e dei professionisti operanti sul libero mercato di operare in maniera coordinata per ridurre i costi gravanti sui cittadini.</i>
--	--

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

VALUTAZIONI FINALI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI

L'attività condotta per la verifica sullo stato di attuazione e la valutazione degli effetti della legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22, concernente *"Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento"*, ha permesso, con riferimento ai temi di approfondimento individuati dal Tavolo di coordinamento, di accertare il suo livello di attuazione, le criticità emerse e i risultati ottenuti.

La verifica e la valutazione hanno riguardato, in particolare, i risultati conseguiti in termini di tutela della salute odontoiatrica negli ambiti considerati prioritari – età evolutiva, persone in condizioni di particolare vulnerabilità (sanitaria e sociale) e popolazione generale – nonché l'efficacia dell'assetto organizzativo e operativo costruito sulla base della nuova disciplina dell'assistenza odontoiatrica.

Con riferimento alla normativa provinciale – che dal 2007 costituisce l'unica disciplina legislativa sull'assistenza odontoiatrica nel contesto nazionale – se ne riscontra l'avvenuta attuazione che, peraltro, ha fatto emergere alcune criticità applicative riferite, in particolare, allo sviluppo delle attività a favore della popolazione in età evolutiva.

Pur permanendo i diversi orientamenti sull'impianto normativo da parte delle componenti dell'odontoiatria provinciale, che fin dalla discussione preordinata all'approvazione della legge hanno rappresentato e sostenuto posizioni differenziate in merito alla scelta delle modalità di assistenza – erogazione in forma diretta o in forma indiretta delle prestazioni da parte dei liberi professionisti – le misure previste dalla legge provinciale hanno introdotto nuovi livelli di assistenza in grado di garantire, per un'ampia platea di cittadini, prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione odontoiatrica.

Va comunque rimarcato che non sembra esercitata in modo adeguato la regia dell'assistenza odontoiatrica da parte dell'Azienda sanitaria che, nonostante abbia provveduto a erogare le prestazioni di sua competenza, non ha sviluppato sistemi in grado di indirizzare efficacemente l'attività degli operatori coinvolti (pubblici, privati

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

convenzionati e privati) per permettere la completa realizzazione delle finalità della legge. A tal fine, oltre a considerare particolarmente importante che le direttive provinciali contengano indicazioni specifiche per lo svolgimento delle attività previste dalla legge, risulta in ogni caso necessario prevedere che l'attuazione delle medesime direttive sia costantemente monitorata, per verificarne l'attuazione da parte dell'Azienda sanitaria e per orientarne l'attività.

Dall'esame dei dati e delle informazioni ottenute per la valutazione della legge – suffragati anche dagli esiti delle consultazioni effettuate in base ai quesiti valutativi proposti – emerge un quadro generalmente positivo per quanto concerne la risposta ai bisogni di assistenza odontoiatrica delle persone in condizione di vulnerabilità sanitaria, soprattutto con riferimento alle prestazioni rese dall'Azienda sanitaria con l'Unità operativa dedicata dell'ospedale di Borgo Valsugana, e delle persone in condizione di vulnerabilità sociale, in particolare da parte dei liberi professionisti convenzionati con il sistema sanitario.

L'assistenza odontoiatrica assicurata dalle strutture dell'Azienda sanitaria e dagli studi dei liberi professionisti convenzionati nei confronti di persone in condizione di vulnerabilità sociale, evidenzia alcuni limiti che hanno riguardato, anche in ragione del livello di risorse destinate al finanziamento della legge, la quota di risorse assegnata alle diverse tipologie di utenza (giovani, adulti, anziani) nonché alle diverse tipologie di attività (prevenzione, cure secondarie, riabilitazione protesica). Va inoltre rilevata la mancata indicizzazione all'inflazione dell'indicatore ICEF per l'accesso all'assistenza, che potrebbe avere comportato l'esclusione dai benefici in forza di aumenti di reddito ancorché inferiori all'andamento del costo della vita.

Gli insufficienti riscontri per poter considerare adeguatamente realizzata la prevenzione odontoiatrica (primaria e secondaria) in età evolutiva, indicata anche dai rappresentanti dell'Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI) e dell'Associazione italiana odontoiatri (AIO) quale vero punto debole nell'attuazione dalla legge provinciale n. 22 del 2007, evidenziano la necessità di istituire e rendere operativa la “rete odontoiatrica pediatrica”, anche per raggiungere i livelli di salute orale fissati dall'OMS già per il 2010.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

La rete odontoiatrica pediatrica non risulta ancora operativa ancorché dovesse essere attivata, nell'ambito della rete odontoiatrica provinciale, a partire dal 2014, con l'individuazione e la destinazione di professionisti dedicati in via esclusiva, o comunque prevalente, alla popolazione in età 0-18 anni, per le attività di prevenzione e di assistenza odontoiatrica e ortodontica, privilegiando le condizioni più significative in termini di bisogno e rilevanza clinica.

Non è stato neppure dato corso al Protocollo d'intesa sottoscritto nel marzo 2017 – tra Provincia, Azienda sanitaria e la Commissione Albo Odontoiatri (CAO) – per la attivazione di una collaborazione sperimentale finalizzata alla attuazione di interventi di prevenzione primaria odontoiatrica.

La misura del finanziamento della legge provinciale (asestata nel periodo 2009-2015 in 13,5 milioni di euro e diminuita dal 2016 a 12,5 milioni di euro) imporrebbe la necessità – manifestata anche nelle consultazioni – di definire direttive più precise, e un sistema continuo di monitoraggio e di controllo, anche sulla qualità degli interventi effettuati, per ottimizzare la risposta e, in particolare, per circoscrivere il servizio a favore della popolazione adulta solo a specifici interventi. In questo modo potrebbe essere favorito maggiormente il sostegno alle attività di promozione e prevenzione, soprattutto per l'età giovanile, che nel tempo potranno migliorare lo stato di salute orale e limitare i bisogni di cura.

Per questi fini, gli interventi previsti dalla legge andrebbero meglio raccordati con le opportunità offerte dai fondi assicurativi sanitari, soprattutto con Sanifonds, in modo da eliminare eventuali aree di sovrapposizione o di concorrenza di strumenti rivolti ai destinatari delle prestazioni assicurate.

Allo scopo di permettere una immediata evidenza delle criticità presenti nel sistema e favorire la consapevolezza del contesto da parte di tutti gli operatori coinvolti, andrebbero anche riconsiderati la struttura e i contenuti della relazione annuale sullo stato di attuazione della legge provinciale, prevista dall'art. 8 della medesima, riportando, oltre alla rappresentazione dei dati quantitativi necessari per operare un confronto delle prestazioni rese dalle diverse tipologie di professionisti, anche le informazioni sull'andamento organizzativo del servizio.

Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 – *Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento* – RELAZIONE CONCLUSIVA

Quanto rappresentato dalle diverse componenti dell'odontoiatria provinciale – Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine provinciale dei medici, liberi professionisti convenzionati, liberi professionisti (ANDI e AIO) e Azienda sanitaria – pare confermare la possibilità di ottenere ulteriori margini di miglioramento del livello di tutela odontoiatrica della popolazione trentina, a condizione di realizzare concretamente il maggiore coinvolgimento possibile degli operatori disponibili sull'intero territorio provinciale, incrementando il livello di collaborazione fra i medesimi.

Nel quadro normativo ed organizzativo definito dalla legge provinciale n. 22 del 2007, precisato e dettagliato dalle direttive annuali di attuazione della medesima approvate dalla Giunta provinciale, permane lo scarso riconoscimento reciproco tra le parti, tutte necessariamente coinvolte pur con ruoli diversi, e la presenza di letture parziali del contesto che ostacolano il proficuo confronto tra gli operatori (Azienda sanitaria, liberi professionisti convenzionati e non convenzionati) necessario per massimizzare, in termini di miglioramento della salute orale dei cittadini, il ritorno complessivo delle continue e consistenti risorse pubbliche impegnate.

La concreta realizzazione e operatività delle previste reti odontoiatriche, quali strumenti organizzativi e gestionali per il coordinamento delle attività, dovrebbe permettere la maggiore integrazione tra le strutture e il complessivo miglioramento delle prestazioni.

Sul piano sostanziale, anche in considerazione dell'evoluzione degli indirizzi attuativi formulati dalla Giunta provinciale, la legge provinciale sull'assistenza odontoiatrica si è rilevata comunque strumento efficace per aumentare la risposta ai bisogni di salute di fasce deboli della popolazione trentina – che altrimenti avrebbero dovuto sostenere maggiori costi per le cure ovvero, come emerso a livello nazionale, avrebbero potuto rinunciare o procrastinare le stesse con un pregiudizio complessivo dello stato di salute – assicurando un beneficio che indirettamente ha contribuito ad aumentare la capacità di spesa delle famiglie.

